0 0 0 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/649
(3RD)

00031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

141/644

ITALIAN OFFICIAL GAZETTE
OCT. 1944 – MAR. 1946
(1 OF 2)

000041

MINUTE SHEET NO. 3

DATE		PAGE
16 Feby.	(19) Revised. Ref minute (18) above action appears to be necessary See attached translations of F G & H. Comments as follows – F Puts HC's for Sardinia and Sicily on their proper places (Category III Class 5a bis) at Court and Public functions G Raises the maximum age limit for civil servant examinations by 5 years & (remains in force for 2 years after the cessation of the state of war). H Abolishes certain temporary commissions which were set up in April 1944 to deal with discipline and other personnel problems in the civil service A/G. RRT	19
21 Feb.	(20) Staff/ no action as to fo. 22 (21) RRT.	
23 Feb.	" " " 23. RRT	
27 "	" " " 24 RRT (except home translated Decree No 15, please)	
28 Feb.	S/Sgt – no action as to fo. 25. QGS RRT	25
3 Mar.	" " " " " 27 H	27

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

April 1944 & 2nd Asst. Secy. [illegible]

civil service

#96.

RRT

(20)

21 Feb. Staff/ no action as to p. 21 RRT.

(21)

23 Feb " " " " p. 23. RRT

27 " " " " " 24 RRT

(except home translated Secret No 15 plan)

28 Feb. S/Sgt - no action as to pp. 25. cfgs RRT 25

3 Mar. " " " " " 27 H 27

5 " " " " " 28 H 28

10 " " " " " 30 H

17 " " " " " 31 RRT

14 " " " " " p. 32 - except to procure copy of translation of docu No. 44 (Operation). RRT

15 " no action re p. 33 H.

19. " " " " " 34 H.

21. " " " " " 35 H.

26 " " " " " 35 RRT

1586

0005

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINUTE SHEET NO. 2.

DATE		PAGE
27 Jan	(8) Staff / no action necessary RRT	8
27 Jan	(9) Staff / - circulate translation of chap I of ALD Nos. 416, 417 (p 9, 10) among all officers, please. Seen by all officers except Capt Lewis ffw 31/1/45 RRT	9 10
28 Jan	(10) Staff / no action necessary on p 11 RRT.	11
	(11) " " " " " "	12
31 Jan	(12) " " " " " " RRT	13
Feb 2	(13) No action reqd. 14. L.	14
Feb 5	(14) " " " 15. L	15.
5 Feb.	(15) " " " 16 RRT	16
	(16)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

among all officers, p

Seen by all officers except Capt. Lewis Hfx. 31/1/45 RKT

(10)

28 Jan Staff/

no action necessary on p 11 11

(11)

.. .. RKT.

.. .. 12

31 Jan 13

(12) RKT

(13)

Feb 2 No action asst. 14. L. 14

(14)

Feb 5 " " " 15. L 15.

(15)

" " " 16 RKT 16

5 Feb.

(16)

9. Feb. Director

No action required on No. 17. Decree scale-lined in red in subject of separate file. GSD. 17

(17) L

16 Feb No action 18 L JAF

(18)

14. Feb 240 Comment F.G.H.H. L

1965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0007

MEMOTE SHEET NO. 1.

DATE		PAGE
16 Jan.	(1) Fin Ejemplar Whitehead G. m 4? L.	
16 Jan.	(2) Director — I have asked CAS for English translation. The decree is to be discussed this Sat. at a meeting. RRT.	4
16 Jan.	(3) Staff / 1. Please ask CAS for English translation of LD #2 of 4 Jan 45 2. No other action necessary for p 4. RRT.	4
16 Jan.	(4) Copy translation forwarded. RRT.	
	(5)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

translation. The decree is to be
discussed this Sat. at a meeting.

RPT.

③

16 Jan. Staff/

1. Please ask CAS for English translation of LD #2 of 4 Jan 45
2. No other action necessary for p. 4.

RPT.

4.

16 Jan. Sir, copy translation herewith ISH.

⑤

Jan. 20 Ed/ We must have a translation of Charter I from our files.

⑭

Jan 22 Staff/

1. Have Capo I of Decree No. 416 and 417 translated. (I believe both decrees are the same except for opening sentences) Give to Pool. 6 A

2. No action otherwise for p 6 and 7 6-7

⑦

Jan. 26 Herewith. ISH. 6-7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Translation) AN.

30

DLL 8 Feb 46 n.70 - Gazzatta Ufficiale N.58 of 9 March 1946

HUMBERT OF SAVOY
Prince of Piddmont
Lieutenant of the Kingdom

By virtue of the power conferred upon us;
Having seen DLL 28 Sept 44, n.217, Ministry of the Interior decree 24 Oct.44 and DLL 12 april 45, n201 on the formation of electoral lists;
Having seen DLL 1 february 1945, n.23, for the estention of the right of vote to women;
Having seen DLL 25 June 1944 n.151
Having seen DLL 1 feb 45 n.58;
Having seen DLL 7 Sept 45, n.623 concerning provisions for the ascertainment of penal precedents with regard to women to be inscribed in the electoral lists;
Having seen the deliveration of the Council of Ministers;
On proposal of the Ministry for the Interior, in agreement with the Ministry of Grace and Justice;
We have sanctioned and promulgate as follows:

Art. 1

For the purpose of inscription in the electoral lists of citizens of both sexes for which the procedure prescribed by art.4 of Ministry of Interior decree, publised in G.U. n.9 of 20 Jan 45, have not yet been completed, certificates of the casellari giudiziari may be substituted by smiliar certificates to be issued by the Questure and by the Carabinieri Reali Headquarters in accordance with the following provisions.

Art.2

Within ten days that the present decree becomes effective, each Commune will transmit a list with the particulars of those for whom it was not possible to obtain a certificate by the casellario giudiziale;
a) to the Questure of the place of residence, for the citizens residing in the Communes capitals of province;
b) to the Royal Carabinieri Headquarters having jurisdiction in the territory for thos residing in other ocommmes.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 1

For the purpose of inscription in the electoral lists of citizens of both sexes for which the procedure prescribed by art.4 of Ministry of Interior decree, publised in G.U. n.9 of 20 Jan 45, have not yet been completed, certificates of the casellari giudiziari may be substituted by smiliar certificates to be issued by the Questure and by the Carabinieri Reali Headquarters in accordance with the following provisions.

Art.2

Within ten days that the present decree becomes effective, each Commune will transmit a list with the particulars of those for whom it was not possible to obtain a certificate by the casellario giudiziale;

a) to the Questure of the place of residence, for the citizens residing in the Communes capitals of province;

b) to the Royal Carabinieri Headquarters having jurisdiction in the territory for thos residing in other communes.

Art. 3

The Questure and the carabinieri Reali, having completed the necessary investigations among the documents existing at the respective offices, will return to the Communes making the request, within ten days after receipt, the list above mentioned, after having placed the notation "Nothing" at the side of each name with no record of any precedent conviction for a crime or subject to any other cause of inelegibility, while they will attach for the other names a certificate showing all charges against them.

Should the the Public Safety Authorities having jurisdiction in the territroy not be in a position to furnished the required information owing to destruction of the deeds of the archive of other cause, or should the information not be sufficient fo form a concrete judgment in view of a possible exclusion from the lists, then remain in force the procedure prescribed by art.4 of the decree of the Ministry of Interior 24 oct 44. Such procedure must be carried out by wire.

Art.4

The present decree becomes effective the day subsequent to that of its publication in the G.U. of the Kingdom.

We order that the present decree, bearing the seal of the State be inserted in the Official Collection of the laws and decrees of the Kingdom of Italy, directing to all whom it may concern to comply with and have it comply with as law of the State.

Issued in Rome, 8 feb.46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0012

4A

B) FOR THE PREFECT

On the 10th day from the coming into force of the decree:

Shall expire the period in which the Prefect may propose to the Ministry of the Interior the suspension of the time limits for the compilation of the electoral list for the Communes which, owing to circumstances caused by war, are unable to make the operations (art 24).

On the 15th day from the coming into force of the decree:

Shall expire the period in which to decide the territorial jurisdiction of the Electoral Commissions in divergence from the judicial circumscription (art 11, 3rd para).

C) FOR THE PUBLIC SAFETY AUTHORITIES

On the 20th day from the coming into force of the decree:

Shall expire the period in which to forward to the respective Sindaci the lists of ordinary confinees and admonished persons, as well as of the persons who keep the places referred to in part VII of the T.U. of P.S. law approved by R.D. No. 783 of 18 June 1931 (art 5, 3rd para).

D) FOR PUBLIC INSTITUTIONS OF ASSISTANCE AND WELFARE AND FOR THE E.C.A.

On the 20th day from the coming into force of the decree:

Shall expire the period in which to forward to the Commune to which they belong the list of persons sheltered in charity institutes as persons permanently supported by the above Institutes and Bodies (art 5).

E) FOR THE PROVINCIAL COMMISSIONS IN ART 8, 3rd PARA OF THE D.L.L. NO. 159 OF 27 JULY 1944.

On the 20th day from the coming into force of the decree:

Shall expire the period in which to notify the respective Sindaci of the measures taken in respect of citizens residing in the Commune (art 5, 2nd para).

F) FOR THE OFFICES OF THE CASELLARIO GIUDIZIALE:

On the 15th day from that in which the Commune receives the lists:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

Shall expire the period in which to forward to the respective Sindaci the lists of ordinary confinees and admonished persons, as well as of the persons who keep the places referred to in part VII of the T.U. of P.S. law approved by R.D. No. 783 of 18 June 1931 (art 5, 3rd para).

D) FOR PUBLIC INSTITUTIONS OF ASSISTANCE AND WELFARE AND FOR THE E.C.A.

On the 20th day from the coming into force of the decree:

Shall expire the period in which to forward to the Commune to which they belong the list of persons sheltered in charity institutes as persons permanently supported by the above Institutes and Bodies (art 5).

E) FOR THE PROVINCIAL COMMISSIONS IN ART 8, 3rd PARA OF THE D.L.L. NO. 159 OF 27 JULY 1944.

On the 20th day from the coming into force of the decree:

Shall expire the period in which to notify the respective Sindaci of the measures taken in respect of citizens residing in the Commune (art 5, 2nd para).

F) FOR THE OFFICES OF THE CASELLARIO GIUDIZIALE:

On the 15th day from that in which the Commune receives the lists:

Shall expire the periods in which to return the extracts of the list bearing the correct notations and certifications of the registrations (art 5, 2nd para).

G) FOR THE "PROCURE DEL REGNO" FOR THE TRIBUNALE OF THE PROVINCIAL CAPITAL.

On the 10th day from receiving the reports from the Electoral Commission:

Shall expire the period in which to notify the persons concerned of the appeal made to the Court of Appeals against the decisions of the Electoral Commission (art 20, 3rd para)

Shall expire the period for beginning penal action (art 20, 4th para).

Within the 5 days following the notification, the appeal shall be transmitted to the chancellor of the Court of Appeals (art 20, 3rd para).

H) FOR THE ELECTORAL COMMISSION

On the 5th day ffom receiving the documents referring to the electoral list:

Shall expire the period for the Commission to meet (art 14, 3rd para).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

45

On the 15th day from receiving the above documents:

Shall expire the period for approving the electoral list and for notifying the Commune of the approval (art 15).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

3

4 copies

ENCLOSURE No. 4

TABLE OF THE OTHER OPERATIONS SET FOR THE COMPILATION OF THE ELECTORAL LISTS

A) THE COMMUNE

1) Shall transmit to the respective Sindaco the application for registration in the Commune of domicile presented by the refugees and evacuees in the Commune (art 25).
2) Shall enter the above-mentioned applications in a special register for the purpose of excluding the respective persons from the list of the Commune. (art 25)
3) Shall notify the Sindaci of the Communes of residence of the registrations of refugees and evacuees. (art 25, 2nd para). This notification must be made immediately after the compilation of the list contemplated in art 3.
4) Shall forward the receipt for the notification of approval of the electoral list (art 15, 3rd para) to the President of the Electoral Commission.
5) Shall forward to the Prefect, to the Procurator of the Kingdom for the Tribunale of the Provincial Capital and to the President of the ~~Provincial Capital~~ Court of Appeal, the report of the amendments in the electoral list made in accordance with the decisions of the Electoral Commissions (art 15, 7th para).
6) Shall report to the Prefect every 15 days on the progress of the work of the electoral list compilation (art 19, 2nd para).
7) Shall forward to the Prefect a copy of the electoral list, authenticated by the Electoral Commission (art 22, 2nd para).
8) Shall consolidate the final electoral list in one or more volumes and deposit it in the Communal files (art 22, 3rd para).
9) Shall amend the electoral list, for the reasons stated in art 16, every three months, beginning from the date in which the list becomes final (art 16).

B) THE PREFECT

1) Shall designate without delay the members of the Electoral Commission (art 11).
2) Shall issue a decree instituting the Electoral Commissions.
3) Shall supervise the operations for the compilation of the Electoral lists, by means of the Provincial Inspector and specially charged officials (art 19).
4) Shall order the operations to be carried out by a commissioner, in case of delay on the part of the communal authorities (art 10).
5) Shall order the copies of the electoral lists authenticated by the Electoral Commissions to be deposited in the files of the Prefecture (art 22, 2nd para).

C) THE ELECTORAL COMMISSION

1) Shall issue to the Communes the receipts for the documents received, making a note of such in a special register (art 13, last para).

20-3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

6) Shall report to the Prefect every 15 days on the progress of the electoral list compilation (art 19, 2nd para).
7) Shall forward to the Prefect a copy of the electoral list, authenticated by the Electoral Commission (art 22, 2nd para).
8) Shall consolidate the final electoral list in one or more volumes and deposit it in the Communal files (art 22, 3rd para).
9) Shall amend the electoral list, for the reasons stated in art 16, every three months, beginning from the date in which the list becomes final (art 16).

B) THE PREFECT

1) Shall designate without delay the members of the Electoral Commission (art 11).
2) Shall issue a decree instituting the Electoral Commissions.
3) Shall supervise the operations for the compilation of the Electoral lists, by means of the Provincial Inspector and specially charged officials (art 19).
4) Shall order the operations to be carried out by a commissioner, in case of delay on the part of the communal authorities (art 10).
5) Shall order the copies of the electoral lists authenticated by the Electoral Commissions to be deposited in the files of the Prefecture (art 22, 2nd para).

C) THE ELECTORAL COMMISSION

1) Shall issue to the Communes the receipts for the documents received, making a note of such in a special register (art 13, last para).
2) Shall inform the Prefect of the omission of the Communes to transmit the documents within the prescribed periods (art 14, last para).
3) Shall forward a copy of the report of the operations executed to the Prefect and to the Procurator of the Kingdom for the Tribunal of the Provincial Capital (art 12, last para).

D) THE PROVINCIAL DEPUTATION

1) Shall designate three permanent and three auxiliary Commissioners for every Electoral Commission of the Province (art 11).

E) ALL THE PUBLIC OFFICES

1) Must supply the certifications necessary for the compilation of the electoral lists (art 17).

0019
2043
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485081

ENCLOSURE NO. 5

SINDACO' NOTICE
FOR THE PRESENTATION OF APPLICATIONS
FOR REGISTRATION IN THE ELECTORAL LISTS

COMMUNE OF....

THE SINDACO GIVES NOTICE

that by the Lt. Gen. Leg. Decree No. 247 of 28 September 1944, all citizens who have passed or who reach the age of 21 years not later than 31 December 1944 must be registered "d'office" in the lectoral list, providing they have, in accordance with art 3 of the Ministerial Decree of 24 October 1944, their residence in this Commune and are included in the register or the normal population of this Commune.

It is not obligatory for them to present an application for registration; but they have the right to present such, within the time limits and in the manner indicated below, to prevent any omission.

The applications must be presented not later than the 20th day following the date of the present notice.

The application for registration in the list must be signed by the person applying.

In case he be physically unable to sign the application, he is required to enclose a notary certificate stating the reasons.

Citizens who do not know how to write may make a spoken request before the communal secretary or to the employee designated in his stead by the Sindaco or before a lawyer, always in the presence of two witnesses who must certify their identity.

The request, free of duty, must contain the following particulars:
a) paternity, place and date of birth or person applying
b) residence

The following documents must be enclosed with the application:

1) A copy of the birth certificate, if the person applying is not born in this Commune. Should the person concerned be not in a position to produce, owing to present circumstances, a copy of his birth certificate, any other document issued by a public office may be considered sufficient, providing it gives the particulars of the place and date of birth.

2) A certificate proving residence in this Commune.

20-6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

It is not obligatory for [illegible] the right to present such, within the time limits and in the manner indicated below, to prevent any omission.

The applications must be presented not later than the 20th day following the date of the present notice.

The application for registration in the list must be signed by the person applying.

In case he be physically unable to sign the application, he is required to enclose a notary certificate stating the reasons.

Citizens who do not know how to write may make a spoken request before the communal secretary or to the employee designated in his stead by the Sindaco or before a lawyer, always in the presence of two witnesses who must certify their identity.

The request, free of duty, must contain the following particulars:
a) paternity, place and date of birth or person applying
b) residence

The following documents must be enclosed with the application:

1) A copy of the birth certificate, if the person applying is not born in this Commune. Should the person concerned be not in a position to produce, owing to present circumstances, a copy of his birth certificate, any other document issued by a public office may be considered sufficient, providing it gives the particulars of the place and date of birth.

20-16

2) A certificate proving residence in this Commune.

The refugees and evacuees of the present war, who have their temporary residence in this Commune will be registered in the electoral list.

They may, however, request their registration to be kept in the list of the Commune of domicile. Their requests must be presented to this Commune not later than the 20th day following the date of the present notice.

THE SINDACO

..... Date.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ENCLOSURE NO. 8

NOTICE OF DEPOSIT OF THE ELECTORAL LIST TO BE PUBLISHED ACCORDING TO ARTICLE 9 OF THE MINISTERIAL DECREE OF 24 OCTOBER 1944.

COMMUNE OF.....

THE SINDACO

Gives notice:

that as from to-day in the Secretary's office of the Commune is deposited a copy of the electoral list, compiled within the time limits of the D.L.L. No. 247 of 28 September 1944, and of the Ministerial Decree of 24 October 1944, together with the claims and documents referring to each name.

Within ten days any citizen may examine the list and respective documents.

Against the inclusions and omissions in the list any citizen may make an appeal within ten days, under the regulations laid down in art 24 of the T.U. No. 1495 of 2 September 1919.

.....

The Sindaco

ENCLOSURE NO. 9

NOTICE OF DEPOSIT OF THE FINAL ELECTORAL LIST TO BE PUBLISHED ACCORDING TO ARTICLE 15 OF THE MINISTERIAL DECREE OF 24 OCTOBER 1944.

COMMUNE OF.....

THE SINDACO
Gives notice:

That the final electoral list, compiled within the time limits of the D.L.L. No. 247 of 28 September 1944, and of the Ministerial Decree of 24 October 1944, is deposited as from to-day in the Secretary's office of the Commune.

All citizens may within ten days, examine the list.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

within ten days, under the regulations
2 September 1919.

..... The Sindaco

ENCLOSURE NO. 9

NOTICE OF DEPOSIT OF THE FINAL ELECTORAL LIST TO BE PUBLISHED ACCORDING TO ARTICLE 15 OF THE MINISTERIAL DECREE OF 24 OCTOBER 1944.

COMMUNE OF.....

THE SINDACO
Gives notice:

That the final electoral list, compiled within the time limits of the D.L.L. No. 247 of 25 September 1944, and of the Ministerial Decree of 24 October 1944, is deposited as from to-day in the Secretary's office of the Commune.

All citizens may within ten days, examine the list.

..... The Sindaco

ENCLOSURE NO. 10

MODEL OF LETTER FOR FORWARDING REQUESTS OF REFUGEES AND EVACUEES FOR THEIR REGISTRATION TO BE KEPT IN THE ELECTORAL LIST OF THE COMMUNE OF DOMICILE.

date .....

Registered

Commune of.....
Province of.....
File No.....

TO: The Sindaco of .....

In accordance with art25 of the Ministerial Decree of 24 October 1944 concerning the first formation of the electoral lists, we wish to forward you the requests presented by the persons listed below, refugees and evacuees in this Commune, who wish their registration to be kept in the electoral list of your Commune where they still have their permanent residence.

0029
2048
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

We assure you that these names have been recorded for the purpose of their exclusion from the list of this Commune.

(list of names)

The Sindaco

ENCLOSURE NO. 11

MODEL OF LETTER ANNOUNCING REGISTRATION OF REFUGEES AND EVACUEES IN THE ELECTORAL LIST

Registered

Date
.....

Commune of.....
Province of.....
File No.....

To: The Sindaco of

.....

In accordance with art 25 of the Ministerial Decree of 24 October 1944 and for the purposes ~~of~~ stated therein, as regards the first compilation of the electoral lists, we wish to inform you that the persons listed below, refugees and evacuees in this Commune who still have their permanent residence in your Commune, will be registered in the electoral list of this Commune if they possess the qualifications required by law.

Kindly acknowledge receipt of the present.

(list of names)

The Sindaco

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

To: The Sindaco of

.....

In accordance with art 25 of the Ministerial Decree of 24 October 1944 and for the purposes ~~of~~ stated therein, as regards the first compilation of the electoral lists, we wish to inform you that the persons listed below, refugees and evacuees in this Commune who still have their permanent residence in your Commune, will be registered in the electoral list of this Commune if they possess the qualifications required by law.

Kindly acknowledge receipt of the present.

(list of names)

The Sindaco

0022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 74.

Norme per agevolare l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 217, il decreto del Ministro per l'interno 21 ottobre 1944 e il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sulla formazione delle liste elettorali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, per la estensione alle donne del diritto di voto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 623, concernente norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini d'ambo i sessi, per i quali non siano stati ancora compiuti gli atti prescritti dall'art. 4 del decreto del Ministro per l'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 29 gennaio 1945, possono tener luogo delle certificazioni dei casellari giudiziari analoghe attestazioni da rilasciarsi dalle Questure e dai Comandi dei Reali carabinieri in conformità delle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune trasmetterà un elenco con le generalità di coloro pei quali non si sia potuta ottenere l'attestazione dal casellario giudiziale:

a) alle Questure del luogo di residenza, pei cittadini residenti nei Comuni capoluoghi di provincia;

b) al Comando della stazione dei carabinieri Reali scritti dall'art. 4 del decreto del Ministro per l'interno 21 ottobre 1944. Tale adempimento deve aver luogo a mezzo del telegrafo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 71. — VISCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944 n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 623, concernente norme per l'accertamento dei precedenti penali nei riguardi delle donne da iscriversi nelle liste elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini d'ambo i sessi, per i quali non siano stati ancora compiuti gli atti prescritti dall'art. 4 del decreto del Ministro per l'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945, possono tener luogo delle certificazioni dei casellari giudiziari analoghe attestazioni da rilasciarsi dalle Questure e dai Comandi dei Reali carabinieri in conformità delle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune trasmetterà un elenco con le generalità di coloro per quali non si sia potuta ottenere l'attestazione del casellario giudiziale:

a) alle Questure del luogo di residenza, pei cittadini residenti nei Comuni capoluoghi di provincia;

b) al Comando della stazione dei carabinieri Reali competente territorialmente, per i residenti negli altri Comuni.

Art. 3.

Le Questure e i carabinieri Reali, eseguite le opportune ricerche negli atti esistenti presso i rispettivi uffici, restituiranno ai Comuni richiedenti, entro dieci giorni dalla ricezione, l'elenco predetto, previa apposizione dell'annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non risulti alcuna precedente condanna per delitto o altra causa di ineleggibilità ed allegheranno per gli altri nominativi, un'attestazione in cui siano riportate le risultanze a loro carico.

Qualora l'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio non sia in grado di fornire, per distruzione degli atti di archivio od altra causa, le informazioni richieste oppure queste non siano sufficienti per un concreto giudizio ai fini dell'eventuale esclusione dalle liste, rimane ferme l'adempimento degli atti pre-

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1946.
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 21. — ERSSA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

0025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DLL 5 March 1946 n.68 published G.U. N.57 of 8 March 46

UMBERTO SAVOY
Prince of Piedmont
Lieutenant General of Realm

By virtue of the authority conferred upon us;
Having seen DLL 22 april 1945, n.214
Having seen DLL 25 June 44, n.151;
Having seen DLL 1 Feb.45, n.58;
Having seen the deliberation of the Council of Ministers
On proposal of the Minister of the Interior, in agreement with Ministry of Grace and Justice;
We have sanctionned and promulgate as follows:

Single Article

The second paragraph of art.6 of DLL 22 april 45, n.214 is abrogated and substituted by the following:

However proven exigencies connected with the present situation, the Communes may be authorized in each case to gather in the same building a number of section greater than four, but not over eight or, in exceptional cases, of twelf and to depart from the limitations foreseen ~~thx~~ in the preceding paragraph concerning the number of section which can have the same entrance of the entranc in the same street. The authorizations shall be given by the Prefect, if up to eight sections are to be gathered in one building and by the Ministry of the Interior upon proposal accompanied by a statement of reasons by the Prefect in other cases."

The present decree becomes effective on the day of its publication in the G.U. We order that the present decree, bearing the seal of the State, be inserted in the Official Collection of the laws and decreed of the Kingdom of Italy, directing all who it may concern to comply with and have it comply with as a law of the State.

Issued in Rome, on 5 March 1946.

The second paragraph of art.6 of DLL 22 april 45, n.214 is abrogated and substituted by the following:

However proven exigencies connected with the present situation, the Communes may be authorized in each case to gather in the same building a number of section greater than four, but not over eight or, in exceptional cases, of twelf and to depart from the limitations foreseen ~~thz~~ in the preceding paragraph concerning the number of section which can have the same entrance of the entranc in the same street. The authorizations shall be given by the Prefect, if up to eight sections are to be gathered in one building and by the Ministry of the Interior upon proposal accompanied by a statement of reasons by the Prefect in other cases."

The present decree becomes effective on the day of its publication in the G.U. We order that the present decree, bearing the seal of the State, be inserted in the Official Collection of the laws and decreed of the Kingdom of Italy, directing all who it may concern to comply with and have it comply with as a law of the State.

Issued in Rome, on 5 March 1946.

Trans.A.Rice

0026

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

29A
CGN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 68.

Modificazioni alle norme per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tuttavia, per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione, i Comuni possono essere autorizzati, caso per caso, a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma non maggiore di otto o, in casi eccezionali, di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada. L'autorizzazione è data dal Prefetto, se trattasi di riunire sino ad otto sezioni nello stesso edificio e dal Ministero dell'interno su motivata proposta del Prefetto, negli altri casi ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

0027
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787021

n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tuttavia, per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione, i Comuni possono essere autorizzati, caso per caso, a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma non maggiore di otto o, in casi eccezionali, di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada. L'autorizzazione è data dal Prefetto, se trattasi di riunire sino ad otto sezioni nello stesso edificio e dal Ministero dell'interno su motivata proposta del Prefetto, negli altri casi ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9 foglio n. 22. — FRASCA

20-1

0028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

00291

28

45/10

3 NOV 1945

DLL 7 sept.45, n.643 published in the G.U. N.127, 25 Oct.45.

Provisions for the ascertaining of penal precedents concerning women to be registered in the electoral lists.

HUMBERT OF SAVOY
Prince of Piedmont
Lieutenant General of the Kingdom

By virtue of the authority conferred on us;
Having seen DLL 28 sept.44, n.247 and DM 24 oct.44 on the formation of the electoral lists;
Having seen DLL 1st February 45, n.23 relative to the extension of voting to women;
Having seen DLL 25 June 1944, n. 151
Having seen legislative DL 1 February 1945, n.58
Having seen the deliberation of the Council of Ministers
On proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State, Minister for the Interior, in agreement with the Minister for Grace and Justice:
We have sanctioned and promulgate as follows:

Art. 1

For the purpose of inscription in the electoral lists of women born in districts, where the judicial file offices are not in a position to function owing to war destructions, the certificates of the Casellario Centrale, foreseen by art.4 of DM 24 oct. and similar certificates issued by the Questure or by Carabinieri Reali Headquarters in accordance with the provisions in force.

Art.2

Within fifteen days from the entry into force of the present decree, each Commune forwards an extracts of the "elenco" referred to in art.3 of DM 24 october 44, comprising the women indicated in the preceding article:

a) to the Questura of the place of residence concerning women residing in the Chief Communes of the Province

b) to the Carabinieri Reali Headquarters having territorial jurisdiction as regards women residing in other Communes.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to women:

Having seen DL 25 June 1944, n. 151

Having seen legislative DL 1 February 1945, n.58

Having seen the deliveration of the Council of Ministers

On proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State, Minister for the Interior, in agreement with the Minister for Grace and Justice:

We have sanctionned and promulgate as follows:

Art. 1

For the purpose of inscription in the electoral lists of women born in districts, where the judicial file offices are not in a position to function owing to war destructions, the certificate of the Casellario Centrale, foreseen by art.4 of DL 24 oct.44, similar certificates issued by the Questure or by Carabinieri Reali Headquarters in accordance with the provisions in force.

Art.2

Within fifteen days from the entry into force of the present decree, each Commune forwards an extracts of the "elenco" referred to in art.3 of DL 24 october 44, comprising the women indicated in the preceding article:

a) to the Questura of the place of residence concerning women residing in the Chief Communes of the Province

b) to the Carabinieri Reali Headquarters having territorial jurisdiction as regards women residing in other Communes.

Art.3

The Questure and the Carabinieri Reali after having complete the necessary searches in the records existing in the respective offices, shall forward to the competent electoral Commissions within fifteen days after receipt, the extract of the "elenco" having marked "nothing" at the side of each name of person whose record does not show any precedent conviction for crime and attaching certificate containing a record of the crimes regarding the other names.

Art. 4

The present decree shall become effective on the day subsequent its publication in the Gazzetta Ufficiale delRegno.

We order that the present decree, bearing the seal of the State be inserted in the Official Collection of the laws and decrees of the Kingdom of Italy causing all who are bound by it to comply and have it comply with as a law of the State,

Issued in Rome on 7 september 1945

Trans. & typed
A. Rice

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la costituente, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'aver ricoperto alcuna delle cariche fasciste indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1945, n. 20, importa la sospensione del diritto elettorale attivo e passivo, senza che occorra la pronuncia della Commissione provinciale, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, o all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

La cancellazione dalle liste elettorali per il motivo indicato nel precedente art. 1 può aver luogo in ogni tempo e qualunque sia lo stato di preparazione delle liste medesime, ma non oltre dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 3.

Il Sindaco provvede alle cancellazioni su conforme avviso di una Commissione composta di tre membri scelti tra elettori del Comune, fra i quali necessariamente

Art. 7.

I corsi straordinari previsti dal presente decreto saranno di regola affidati agli stessi professori di ruolo ed incaricati dei corsi normali. Quando speciali circostanze, da apprezzarsi dai Consigli di facoltà, non rendano ciò possibile, i detti Consigli fanno luogo alla nomina di speciali incaricati per i corsi straordinari.

I detti corsi straordinari sono soggetti all'autorità del rettore o direttore, a meno che il Senato accademico non ritenga, per speciali circostanze, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione che vi sia nominato come direttore un preside di facoltà o altro professore di ruolo dell'Università o Istituto superiore. Il direttore nominato in tal modo sostituisce nei corsi straordinari il rettore o direttore dell'Università o Istituto, e interviene in tale veste alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, i quali organi

alla reiscrizione, da effettuarsi entro il termine fissato dal precedente art. 2, esibendo la pronuncia della Commissione provinciale suindicata.

Delle reiscrizioni è data immediata notizia al Prefetto ed alla competente Commissione elettorale per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 6.

Le nuove iscrizioni nelle liste elettorali in conseguenza di disposizioni legislative che modifichino le vigenti norme sulla capacità elettorale attiva saranno effettuate in liste aggiunte, da compilarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, e per la cui pubblicazione ed approvazione i termini previsti dagli articoli 9 e 15 del decreto del Ministero dell'interno in data 21 ottobre 1944 sono ridotti della metà.

La stessa abbreviazione di termini vale per la pubblicazione e approvazione delle liste di sezione aggiunte.

L'istruttoria prescritta dall'art. 4 del citato decreto del Ministro per l'interno e dalle successive modificazioni dello stesso articolo dev'essere compiuta telegraficamente.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 138. — TRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 ottobre 1945.
Aggiornamento del R. decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

La cancellazione dalle liste elettorali per il motivo indicato nel precedente art. 1 può aver luogo in ogni tempo e qualunque sia lo stato di preparazione delle liste medesime, ma non oltre dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 3.

Il Sindaco provvede alle cancellazioni su conforme avviso di una Commissione composta di tre membri [illegible]

Art. 7.

I corsi straordinari previsti dal presente decreto saranno di regola affidati agli stessi professori di ruolo ed incaricati dei corsi normali. Quando speciali circostanze, da apprezzarsi dai Consigli di facoltà, non rendano ciò possibile, i detti Consigli faranno luogo alla nomina di speciali incaricati per i corsi straordinari.

I detti corsi straordinari sono soggetti all'autorità del rettore o direttore, a meno che il Senato accademico non ritenga, per speciali circostanze, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione che vi sia nominato come direttore un preside di facoltà o altro professore di ruolo dell'Università o Istituto superiore. Il direttore nominato in tal modo sostituisce nei corsi straordinari il rettore o direttore dell'Università o Istituto, e interviene in tale veste alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, i quali organi rimarranno, tuttavia, anche per la trattazione degli affari riguardanti i corsi straordinari, sotto la presidenza del rettore o direttore ordinario.

Art. 8.

Per ogni ora di lezione impartita nei corsi straordinari da professori di ruolo o incaricati è dovuta la retribuzione di L. 200.

Al direttore è dovuto per ogni semestre l'assegno di L. 5000.

Le dette retribuzioni ed assegni sono a carico dello Stato. Ogni altra spesa occorrente per il funzionamento dei corsi straordinari è a carico delle Università ed Istituti superiori.

della metà.

La stessa abbreviazione di termini vale per la pubblicazione e approvazione delle liste di sezione aggiunte.

L'istruttoria prescritta dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per l'interno e dalle successive modificazioni dello stesso articolo dev'essere compiuta telegraficamente.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1916

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Annullamento del R. decreto 7 novembre 1942, riguardante ricompense al valor militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 11 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto di sanzione a ricompense al valor militare 7 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre successivo, registro Marina n. 14, foglio n. 376;
Visto il R. decreto di sanzione a ricompense al valor militare 3 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti 2 gennaio 1943, registro Marina n. 1, foglio n. 26;

0032
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

27

HUMBERT OF SAVOY
Prince of Piedmont
Lieutenant General of the Realm

By virtue of the authority conferred upon Us
Having seen legislative Lieutenancy decree, 28 Sept 44, n.247, Ministry of the Interior decree 24 Oct 44, and DLL 12 april 1945, n.201 on the formation of electoral lists;
Having seen DLL 1 Feb 45, n.23 on the extension of the right of voting to women;
Having seen DLL 25 June 44, n.151;
Having seen DLL 1 Feb 45, n.58;
Having seen DLL 31 July 45, n.435, concerning the setting up of the Ministry for the Constituency;
Having seen decree of the President of the Council of Ministers 2 Feb 45, containing the indication of fascist offices bringing about the suspension from the electoral ~~rmt~~ right to vote foreseen by art. 8 of DLL 27 July 194 4, n.159, amended by art. 2 of DLL, 4 Jan.1945, n.2.
Having seen the deliberation of the Council of Ministers;
On proposal of the Ministry for the Constituency, in agreement with Ministers of the Interior, for Grace and Justice;

WE HAVE SANCTIONNED AND PROMULGATE AS FOLLOWS:

Art. 1

Having held any of the fascist offices indicated in the decree of the President of the Council of Ministers of 2 Feb 1945, published on the Gazzetta Ufficiale of the 15 Feb 45 N.2o, entails the suspension from active and passive electoral rights, without requiring the judgment of the Provincial Commission, referred to in Art. 2 of DLL 26 April 45 N.149 or Art. 8 of DLL 27 July 44 n.159.

Art. 2

The cancellation from electoral lists for the reason mentioned in the above Art. 1 may take place at any time and whatever the status of preparation of the lists, but not later than ten days prior to the date fixed for elections.

Art. 3

The Sindaco proceeds to the cancellations upon advice of a Commission

0033
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789028

On proposal of the Ministry for [illegible]
Ministers of the Interior, for Grace and Justice;

WE HAVE SANCTIONNED AND PROMULGATE AS FOLLOWS:

Art. 1

Having held any of the fascist offices indicated in the decree of the President of the Council of Ministers of 2 Feb 1945, published on the Gazzetta Ufficiale of the 15 Feb 45 N.2o, entails the suspension from active and passive electoral rights, without requiring the judgment of the Provincial Commission, referred to in Art. 2 of DLL 26 April 45 N.149 or Art. 8 of DLL 27 July 44 n.159.

Art. 2

The cancellation from electoral lists for the reason mentioned in the above Art. 1 may take place at any time and whatever the status of preparation of the lists, but not later than ten days prior to the date fixed for elections.

Art. 3

The Sindaco proceeds to the cancellations upon advice of a Commission composed of three members chosen among the electors of the Commune, and among whom the local justice of the peace should possibly be included, with full qualifications to be elected communal councillors and appointed by the Prefect.

The Commission acts by authority of its office or upon denounciation.

The cancellation may not take place before the reasons be notified to the interested parties, who within ten days may produce evidence that he has not covered the offices alleged.

The charge is made by a summon to be notified to the interested party through a communal messenger.

The Sindaco gives immediate notice of the cancellations to the Prefect as well as to the competent electoral Commission in order that variations in question should be made to the general and sectional lists deposited with it.

Art. 4

The procedure of cancellation from the electoral lists foreseen by articles 1,2, and 3 will be followed also in the case of variation or additions to the categories referred to in the decree of the President of the Council of Ministers of 2 feb 45.

0034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

Art. 5

The cancellation from the electoral lists cannot take place as regards those persons who , though having covered offices entailing the suspension from the right of vote, have been acquitted by judgment of the provincial Commission, referred to in art.2 of LLD 26 april 1945, n.149 or

Should the acquittal take place after the cancellation from the electoral list the interested party is entitled to be registered again within the term fixed by art. 2, submitting the judgment of the aforesaid Provincial Commission.

Immediate notice of the re-inscription will be given to the Prefect and to the competent electoral Commission for all effects and purposes referred to in the last paragraph of art.3.

Art. 6

The new inscriptions in the electoral lists as a result of the legislative provisions amending the present regulations on the active electoral ability will be effected in additional lists. to be compiled within 15 days from the date on which the provisions themselves are enforced, for whose publication and approval the terms foreseen by art, 9 and 15 of the decree of the Ministry of the Interior under date 24 october 1944 are reduced in half.

The same shortening of the terms is valid for the publication and approval of the additional sectional lists.

Investigations prescribed by art.4 of the aforesaid decree of the Ministry of the Interior and by the subsequent amendments of the same article must be done by telegraph.

Art. 7

The present decree becomes effective on the day subsequent to that of its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order that the present decree, bearing the seal of the State, be inserted in the Official Collection of the laws and decrees of the Kingdom of Italy ordering to all whom it may concern to comply with it and have comply with as a law of the State.

Issued in Rome on 18 february 1946

0035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Art. 6

The new inscriptions in the electoral lists as a result of the legislative provisions amending the present regulations on the active electoral ability will be effected in additional lists. to be compiled within 15 days from the date on which the provisions themselves are enforced, for whose publication and approval the terms foreseen by art, 9 and 15 of the decree of the Ministry of the Interior under date 24 october 1944 are reduced in half.

The same shortening of the terms is valid for the publication and approval of the additional sectional lists.

Investigations prescribed by art.4 of the aforesaid decree of the Ministry of the Interior and by the subsequent amendments of the same article must be done by telegraph.

Art. 7

The present decree becomes effective on the day subsequent to that of its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order that the present decree, bearing the seal of the State, be inserted in the Official Collection of the laws and decrees of the Kingdom of Italy ordering to all whom it may concern to comply with it and have comply with as a law of the State.

Issued in Rome on 18 february 1946

HUMBERT OF SAVOY

De Gasperi, Nenni, Romita, Togliatti

.0837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

26

45/10

DLL. 21 august 1945 N.577 - published in the GU N 116 of 27 sept.1945

Grant of an extraordinary allowance to the most needy Communes for the furnishing of the electoral seats.

HUMBERT OF SAVOY
Prince of Piedmont
Lieutenant general of the Kingdom

By virtue of the authority conferred upon us;
Having seen DLL 25 June 1944, n.151;
Having seen DLL 1st february 1945, n.56
Having seenDLL 8 february 1945 n.55
Having seen deliberation of the Council of Ministers;
On proposal of the President of the Council of Minister, Prime Minister Secretary of State, Minister for the Interior, in agreement with the Ministry of the Treasury;
We have sanctioned and proclaimed as follows:

Art. 1

For the furnishing of the electoral seats the Ministry of the Interior may grant an estraordinary allowance to the Communes which are not in a position to provide to it with their own means.

Art. 2

The Ministry of the Treasury is authorized to make changes in the budget of the expenses by the Ministry of the Interior required for the execution of the present decree which becomes effective on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order that the present decree, bearing the seal of the State, be inserted in the Official Collection of the laws and decrees of the Kingdom of Italy, making obligatory to all concerned to comply with and have comply with as the law of the State.

Dated Rome 21 august 1945

0 0 3 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3-3/NND No. 785021

On proposal of the President of the Council of Ministers, Secretary of State, Minister for the Interior, in agreement with the Minister of the Treasury:

We have sanctioned and proclaimed as follows:

Art. 1

For the furnishing of the electoral seats the Ministry of the Interior may grant an extraordinary allowance to the Communes which are not in a position to provide to it with their own means.

Art. 2

The Ministry of the Treasury is authorized to make changes in the budget of the expenses by the Ministry of the Interior required for the execution of the present decree which becomes effective on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order that the present decree, bearing the seal of the State, be inserted in the Official Collection of the laws and decrees of the Kingdom of Italy, making obligatory to all concerned to comply with and have comply with as the law of the State.

Dated Rome 21 august 1945

LUOGOTENENTE DI SAVOIA

Parri - Ricci

2056

Trans. + typ
A M i c o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

26

45/10

DLL. 21 august 1945 N.577 - published in the GU N.116 of 27 sept.1945

Grant of an extraordinary allowance to the most needy Communes for the furnishing of the electoral seats.

HOUSE OF SAVOY
Prince of Piedmont
Lieutenant general of the Kingdom

By virtue of the authority conferred upon us:
Having seen DLL 25 June 1944, n.151;
Having seen DLL 1st februsary 1945, n.58
Having seenDLL 8 februsary 1945 n.55
Having seen deliberation of the Council of Ministers:
On proposal of the President of the Council of Minister, Prime Minister Secretary of State, Minister for the Interior, in agreement with the Ministry of the Treasury:
We have sanctioned and proclaimed as follows:

Art. 1

For the furnishing of the electoral seats the Ministry of the Interior may grant an extraordinary allowance to the Communes which are not in a position to provide to it with their own means.

Art. 2

The Ministry of the Treasury is authorized to make changes in the budget of the expenses by the Ministry of the Interior required for the execution of the present decree which becomes effective on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order that the present decree, bearing the seal of the State, be inserted in the Official Collection of the laws and decrees of the Kingdom of Italy, making obligatory to all concerned to comply with and have comply with as the law of the State.

Dated Rome 21 August 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Having seen deliberation of the Council of Ministers;

On proposal of the President of the Council of Minister, Prime Minister Secretary of State, Minister for the Interior, in agreement with the Ministry of the Treasury;

We have sanctioned and proclaimed as follows:

Art. 1

For the furnishing of the electoral seats the Ministry of the Interior may grant an extraordinary allowance to the Communes which are not in a position to provide to it with their own means.

Art. 2

The Ministry of the Treasury is authorized to make changes in the budget of the expenses by the Ministry of the Interior required for the execution of the present decree which becomes effective on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order that the present decree, bearing the seal of the State, be inserted in the Official Collection of the laws and decrees of the Kingdom of Italy, making obligatory to all concerned to comply with and have comply with as the law of the State.

Dated Rome 21 august 1945

HUMBERT OF SAVOY

Parri - Picci

2056

Trans. 2 tpd
A R i c e

0040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0041

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C

26 A

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 Agosto 1945, N.577.

Concessione di un contributo straordinario ai Comuni piu' bisognosi per l'arredamento dei seggi elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;
Visto il decreto legislative Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.58;
Visto il decreto legislative Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n.55;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Per l'arredamento dei seggi elettorali puo' essere concesso dal Ministro per l'interno un contributo straordinario ai Comuni che non sono in grado di provvedervi con mezzi propri.

Art. 2

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 21 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI - RICCI

2053

0 0 4 2 1

25

DM 9 June 1945 published in G.U. N.111 of 15 Sept.1945

Determination of the amount to be paid or tokens of attendance to members of the Commissions and Sub commissions.

THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS - MINISTER OF THE INTERIOR
in agreement with
THE MINISTER OF THE TREASURY

Having seen art.1 of DLL 8 february 1945 n.59;
Having DL 5 april 1945 n.67;
having recognized the necessity to determine to what extent the token of attendance should be paid to members of the electoral Commissions, as referred to in art.1 1 of DM 24 october 1944 and of the Electoral Sub Commission as referred to in art 4 of LLD 12 april 1945, n.201:

D E C R E E S

Art. 1

Allowance is granted to the members of the electoral Commission and Sub-Commissions, at the expenses of the State and besides the reimbursement of the travel expenses actually incurred through the most economic means of transportation, of a token of attendance to the extent of respectively one hundred or fifty lire, according to whether they are strangers or dependents from State administrations.

Art. 2

The provisions referred to in the preceding article shall become effective on the date when DM 24 oct.1944 containing the provisions of execution for the formation of the electoral lists will become effective in each province.

Rome, 9 June 1945

The Minister of the Interior
Bonomi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D E C R E E S

Art. 1

Allowance is granted to the members of the electoral Commission and Sub-Commissions, at the expenses of the State and besides the reimbursement of the travel expenses actually incurred through the most economic means of transportation, of a token of attendance to the extent of respectively one hundred or fifty lire, according to whether they are strangers or dependents from State administrations.

Art. 2

The provisions referred to in the preceding article shall become effective on the date when DM 25 oct.1944 containing the provisions of execution for the formation of the electoral lists will become effective in each province.

Rome, 9 June 1945

The Minister of the Interior
Bonomi

The Minister of the Treasury
Soleri

2034

Trans. & typed
A Nice 4/10/45

0043

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

25A

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1945.

Determinazione della misura della medaglia di presenza spettante ai componenti le Commissioni e Sottocommissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER L'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n.55;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;
Riconosciuta la necessita' di determinare la misura della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti delle Commissioni elettorali, di cui all'art. 11 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, e delle Sottocommissioni elettorali di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201;

D E C R E T A :

Art. 1

Ai componenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali e' concessa, a carico dello Stato, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, con i mezzi di trasporto piu' economici, una medaglia di presenza nella misura rispettivamente di lire cento o di lire cinquanta, a seconda che si tratti di estranei o dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto alla data di entrata in vigore in ciascuna provincia del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, contenente le norme di esecuzione per la formazione delle liste elettorali.

Roma, addi' 9 giugno 1945

IL MINISTRO PER L'INTERNO
Bonomi

IL MINISTRO DEL TESORO
Soleri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Art. 1

Ai componenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali e' concessa, a carico dello Stato, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, con i mezzi di trasporto piu' economici, una medaglia di presenza nella misura rispettivamente di lire cento o di lire cinquanta, a seconda che si tratti di estranei o dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto alla data di entrata in vigore in ciascuna provincia del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, contenente le norme di esecuzione per la formazione delle liste elettorali.

Roma, addi' 9 giugno 1945

IL MINISTRO PER L'INTERNO
Bonomi

IL MINISTRO DEL TESORO
Soleri

2033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

00046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VOLUME TIGHTLY BOUND -

BEST COPY POSSIBLE

0047

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

24

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

SERVIZIO ELETTORALE

Pubblicazione N. 3

ISTRUZIONI

PER LA RIPARTIZIONE DEI COMUNI IN SEZIONI ELETTORALI E PER LA COMPILAZIONE DELLE RELATIVE LISTE

2032

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
ROMA – 1945

0048

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

SERVIZIO ELETTORALE

Pubblicazione N. 3

ISTRUZIONI

PER LA RIPARTIZIONE DEI COMUNI IN SEZIONI ELETTORALI E PER LA COMPILAZIONE DELLE RELATIVE LISTE

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
ROMA - 1945

0049

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(1100686) Roma, 1945 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale
dell'Amministrazione civile

SERVIZIO ELETTORALE

Protocollo N. 4955-V

Roma, 24 aprile 194

Ai Prefetti del
REGNO

e, per conoscenza:

Agli Alti Commissari per la
SICILIA e *la* SARDEGNA

Ai Sindaci dei comuni del
REGNO

OGGETTO: Sezioni elettorali e liste relative.

Con decreto legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1945, in corso di pubblicazione, sono state approvate le norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e per la compilazione delle liste relative.

Il provvedimento completa il sistema delle norme legislative e regolamentari concernenti la disciplina delle operazioni preliminari alla convocazione dei comizi. Questa fase conclusiva del primo stadio della procedura elettorale assume, per l'importanza degli adempimenti prescritti, rilievo notevolissimo, si da richiedere e giustificare una disamina minuziosa delle singole disposizioni del provvedimento. Malgrado la sua ampiezza, tale disamina potrebbe tuttavia ingenerare qualche perplessità se non fosse preceduta da una avvertenza preliminare la cui utilità apparirà sempre più evidente nel corso dell'esegesi. È cioè che lo stretto concatenamento delle operazioni elettorali tra loro rende necessario anticipare, in questa sede, talune delle istruzioni che più propriamente si riferiscono alla votazione ed agli atti di scrutinio e delle quali sarà detto con maggiori particolari a suo tempo.

Articolo 1.

La ripartizione del comune in sezioni s'inserisce nel complesso meccanismo degli atti mediante i quali si determina ed estrinseca la volontà del corpo elettorale. Unica è senza dubbio questa volontà, come unitaria è l'assemblea che la esprime, poichè il frazionamento del collegio avviene al solo scopo di rendere più spedita la procedura e meno disagevole l'esercizio del voto.

Non si creda però che la suddivisione sia una mera facoltà discrezionale del sindaco e ch'essa possa pertanto at-

0051

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 02

tarsi anche in difformità dagli scopi suaccennati. E' del resto intuitivo che una ripartizione arbitraria potrebbe essere dedotta come vizio delle operazioni elettorali ed importare la nullità delle elezioni medesime.

Giova qui chiarire che, trattandosi di liste anche da valere anche per le elezioni amministrative, non si è ritenuto possibile prescindere, in alcun caso, dalla circoscrizione comunale nella determinazione delle sezioni. Ciò spiega perchè il provvedimento in esame si discosti in parte o non riproduca alcune disposizioni degli articoli 29 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495, e 53 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ai quali si riallaccia.

Le sezioni sono costituite promiscuamente: qualsiasi distinzione in materia, anche se confortata da ragionevoli considerazioni di opportunità, avrebbe contrastato in certo qual modo al principio della parità giuridica dei due sessi, principio che dalla recente concessione del suffragio universale alle donne ha ricevuto nuova conferma ed estensione.

Le prevedibili difficoltà in cui molti comuni si troveranno per il reperimento dei locali di convocazione degli elettori ha suggerito di portare a mille il numero massimo degli iscritti per ogni sezione. E ciò non tanto per l'accresciuta massa dei votanti in conseguenza del suffragio femminile quanto per le numerose distruzioni causate dalla guerra e per le requisizioni cui ha dato luogo la sistemazione dei profughi e dei sinistrati oltrechè il soddisfacimento delle necessità militari.

Il criterio del numero è senza dubbio fondamentale per la ripartizione del corpo elettorale, ma non esclusivo poichè alla costituzione delle sezioni può farsi luogo anche in relazione a determinate esigenze o presupposti, e, cioè, quando concorrano condizioni speciali di lontananza e viabilità o circostanze connesse con la situazione eccezionale dei singoli centri abitati per effetto degli eventi bellici. In tale ipotesi il decreto legislativo consente che le sezioni comprendano un numero di elettori minore di cento, ma giammai inferiore a 50.

Come si è già posto in risalto, di quest'ultima facoltà dovrà farsi uso soltanto allorchè sussista una necessità effettiva: tale è da considerare anche l'eccessivo disagio cui sarebbero altrimenti esposti gli elettori.

Infine, per il rilevato coordinamento delle operazioni elettorali, è indispensabile che, una volta definitivamente

0052

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78662

costituite le sezioni, i Prefetti ne diano comunicazione, distintamente per comuni, al Primo Presidente della Corte di Appello competente per territorio affinchè questi ne abbia norma nella futura designazione dei presidenti dei singoli uffici elettorali o seggi.

Articolo 2.

L'articolo rappresenta, per il suo contenuto, come il fulcro e l'elemento motore di tutta la serie di operazioni nelle quali si esaurisce la disciplina della materia.

Distrutte con l'introduzione dell'ordinamento podestarile le premesse del meccanismo elettorale, non rimaneva logicamente che attendere la formazione delle liste generali per poter realizzare una condizione ancora più prossima ed essenziale alla convocazione dei comizi giacchè, nell'assenza di liste permanenti con relativa annuale revisione, veniva a mancare ogni indizio circa il numero degli elettori e la loro distribuzione nel territorio del comune.

In aderenza allo spirito della legislazione anteriore, si è mantenuta la deliberazione come manifestazione formale della volontà operante del capo dell'amministrazione comunale. E ciò anche per conferire all'atto maggiore solennità, se si tien conto che il sindaco potrebbe disporre in merito con ordinanza e che la deliberazione non è soggetta a speciale approvazione, dato l'oggetto peculiare su cui verte.

Tre sono i provvedimenti concreti che il sindaco adotta con la deliberazione:

a) ripartizione del comune in sezioni;

b) determinazione della circoscrizione di ciascuna sezione;

c) determinazione del luogo di convocazione degli elettori per ogni singola sezione.

Nello stesso periodo di quindici giorni dalla formazione delle liste maschili e femminili il sindaco provvede altresì alla compilazione delle liste di sezione, ma di queste sarà detto più diffusamente a proposito dell'ultimo comma dell'articolo.

Il Ministero non si nasconde le difficoltà che molti comuni — e particolarmente quelli duramente provati dalla guerra e quelli che siano sedi di comandi o di reparti Alleati — incontreranno nella ricerca dei locali occorrenti per la convocazione degli elettori di ciascuna sezione, atteso

0053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

anche l'elevato numero di elettori in conseguenza dell'estensione del suffragio alle donne; ma confida nella accortezza dei sindaci e nel senso di solidale comprensione delle autorità tutte, non escluse quelle Alleate, già interessate dal Ministero stesso alla questione, perchè sia rimosso ogni ostacolo e sia consentita fin d'ora la tempestiva disponibilità, per il giorno delle elezioni, di locali attualmente adibiti ad uso scolastico, di uffici, ecc., o requisiti per esigenze militari.

I criteri che presiedono alla suddivisione del comune sono stati già illustrati nella disamina dell'articolo precedente. Qui sono da prendere in considerazione quelli che regolano l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni. Ora il criterio principale è dato dall'abitazione ed esso è desunto dalla lista generale sulla cui base si fa luogo alla compilazione della lista sezionale.

Non sarà superfluo ricordare ancora una volta come, oltre che dalla speditezza delle operazioni di votazione e di scrutinio, il frazionamento del corpo elettorale sia reso necessario sopratutto da ragioni di convenienza e comodità degli elettori medesimi. E che il criterio sia decisivo, è comprovato dal fatto ch'esso opera anche nei confronti dei profughi e degli sfollati, i quali si siano avvalsi della facoltà ammessa dall'art. 23 del decreto ministeriale sopracitato: iscrizione nelle liste del comune di provenienza).

Il criterio comporta naturalmente delle eccezioni: tra queste la più importante consegue alla disposizione dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 201, che consente al cittadino di ottenere la iscrizione nella lista di un comune diverso da quello di residenza, sempreché abbia quivi il centro principale dei propri affari od interessi.

Non potendo farsi ricorso all'abitazione suffraga, nella specie, il criterio della ripartizione fra le varie liste sezionali secondo l'ordine alfabetico, criterio seguito, del resto dalle leggi elettorali anteriori, politiche ed amministrative.

Altra deroga al principio dell'abitazione — vi si accenna qui di sfuggita perchè trattasi di materia che sarà disciplinata nel provvedimento legislativo inerente alle elezioni vere e proprie — concerne i componenti del seggio elettorale: questi votano nella sezione dove esercitano l'ufficio ancorchè siano assegnati ad altra sezione.

A differenza delle leggi elettorali precedenti, l'articolo non contiene alcuna disposizione circa i trasferimenti di abitazione poichè si è ritenuto che nella particolare situa

0054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930131

zione determinata dalle vicende belliche tali spostamenti possano difficilmente verificarsi. Ciò non toglie che, ove qualche cambiamento dovesse avvenire anteriormente alla compilazione delle liste sezionali, l'elettore che ne faccia tempestiva notificazione al sindaco avrà diritto di essere compreso nella lista della sezione nella cui circoscrizione si è trasferito. Non sembra invero che, nel silenzio dell'articolo, possa disconoscersi una facoltà che risponde alle ragioni di convenienza e comodità più volte accennate.

A tal fine non sarà inopportuno assicurare, con ogni mezzo, la massima diffusione alla norma che disciplina la iscrizione degli elettori nelle liste sezionali in base al criterio dell'abitazione poichè non è affatto improbabile, a causa della guerra e dell'occupazione nazifascista, che, specie nei grandi centri urbani, molti cittadini abbiano deliberatamente omesso o si siano trovati nell'impossibilità di denunziare all'anagrafe gli eventuali cambiamenti di abitazione. In questo modo, oltre a soddisfare una legittima esigenza degli elettori, si agevola il compito stesso dei comuni, evitandosi l'inconveniente di dover apportare, in sede di compilazione e posteriormente, numerose variazioni o rettifiche alle liste sezionali.

In relazione alla finalità di cui è parola, il Ministero deve insistere di nuovo sulla necessità di un'accurata, continua revisione del materiale anagrafico, affinchè questo rispecchi, quanto più fedelmente è possibile, la situazione dei singoli elettori.

La lista sezionale dev'essere compilata in tre esemplari. Tale disposizione va messa in correlazione con quelle dettate dal comma terzo e quarto dell'art. 3 del provvedimento in esame, le quali prescrivono rispettivamente che due esemplari sono inviati alla Commissione elettorale per le operazioni di competenza e che entrambi rimangono depositati presso l'ufficio della commissione stessa fino a quando saranno indette le elezioni.

La redazione di un terzo esemplare potrebbe sembrare a tutta prima superflua o, quanto meno, eccessivamente onerosa per i comuni; essa si appalesa invece indispensabile non pure per la necessità di dare esecuzione alle decisioni della commissione elettorale (vedasi l'ultimo comma dell'art. 3), ma altresì per un complesso di adempimenti cui il comune è tenuto nell'ulteriore svolgimento della procedura, quali ad esempio il rilascio dei certificati elettorali, la compilazione dell'estratto della lista di sezione da affiggersi

0055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 980521

nella sala della votazione ecc., e che senza il sussidio della lista sezionale sarebbero curati con notevole disagio e perdita di tempo.

La particolare configurazione topografica di alcuni centri abitati (frazioni) e le stesse esigenze della procedura della votazione consiglierebbero di procedere, per evidenti ragioni di opportunità, alla compilazione delle liste sezionali in modo che queste non abbiano da interessare la circoscrizione di più frazioni. Sembra invero preferibile che, anche quando le condizioni di viabilità o di lontananza non costituiscano un inconveniente apprezzabile per l'esercizio del diritto di voto, le liste sezionali rispecchino soltanto il nucleo elettorale di una data frazione al fine di rendere possibile, attraverso il meccanismo del suffragio, una chiara manifestazione della volontà di detto nucleo ed un'adeguata rappresentanza degli interessi relativi in seno alle assemblee cui danno origine le elezioni amministrative.

Analogamente a quanto è stato disposto per le liste maschili e femminili, i comuni seguiranno l'ordine alfabetico degli elettori nella compilazione delle liste sezionali, utilizzando gli stampati relativi in modo da non lasciare alcuna casella in bianco, attesa la necessità di limitare allo stretto indispensabile il consumo della carta. Si richiamano al riguardo le istruzioni impartite con la circolare a stampa del 20 febbraio scorso, n. 4719 *F*, paragrafo 1°.

Il fabbisogno degli stampati è stato peraltro calcolato con sufficiente larghezza: di ciascun modello di lista sezionale vengono, infatti, inviati quattro esemplari poichè si è tenuto conto del logorio cui parte degli stampati può andare soggetta durante il trasporto, come degli eventuali disguidi e della non improbabile inutilizzazione di molti fogli per erronea trascrizione di dati o per altra causa. Nella valutazione si è avuta presente la disposizione dell'art. 4 che prescrive la compilazione di liste sezionali aggiunte qualora si verifichino le condizioni che saranno più avanti illustrate.

Allo stesso criterio di larghezza il Ministero ha inteso di attenersi per l'estratto della lista sezionale, da servire per la sala della votazione, e ciò nell'intento di alleviare l'onere finanziario dei comuni e di porre questi in grado di provvedere tempestivamente e senza eccessivo disagio alle numerose incombenze cui saranno in avvenire tenuti. Sono note le difficoltà che molti comuni debbono, oggi, superare per procacciarsi gli stampati di cui hanno bisogno, difficoltà che non possono non riverberarsi sul regolare andamento

0056

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-021

delle varie operazioni. Di qui la necessità di un oculato uso, specie degli stampati relativi all'estratto della lista sezionale, al fine di risparmiarne quanto più è possibile, prestandosi essi ad essere utilizzati per la formazione di registri nei quali dovrà prendersi nota di determinati adempimenti, come ad esempio il rilascio dei duplicati dei certificati di iscrizione nelle liste sezionali, e che saranno presumibilmente prescritti dalle norme legislative sulla formazione delle rappresentanze elettive dei comuni e delle provincie.

L'ultimo comma dell'articolo offre motivo, per ciò che concerne propriamente il modello della lista sezionale, a delucidazioni ed istruzioni sulle quali fermeranno la loro attenzione i sindaci ed i segretari comunali:

a) in relazione alle cause che comportano la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, il modello contiene due colonne riguardanti, l'una, i sottufficiali e militari di truppa in servizio e l'altra il personale, di grado corrispondente, appartenente a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato. Salvo quanto potrà essere stabilito con apposito provvedimento nei confronti di dette persone per l'eventualità che, in epoca immediatamente anteriore alle elezioni, fossero ricollocate in congedo o promosse o licenziate a seconda dei casi, il sindaco dovrà curare che, all'atto della compilazione della lista, sia apposta nell'apposita colonna l'annotazione di una delle qualifiche suaccennate. Si ha qui, com'è ovvio, l'esecuzione di una modalità tecnica la cui efficacia vien meno col cessare della causa di preclusione che l'aveva determinata;

b) l'allontanamento dalla loro naturale sede di numerosi individui (prigionieri, deportati politici, lavoratori trasferiti coattivamente in Germania o trattenuti al Nord, dispersi, sfollati e così via) e la probabilità che la convocazione dei comizi si verifichi in tutto o in parte del territorio già restituito all'amministrazione italiana prima che dette persone facciano ritorno ai rispettivi paesi di provenienza consigliano l'adozione di una misura precauzionale intesa a prevenire la possibilità di brogli od altre frodi al momento della votazione. E' pertanto opportuno che, nel procedere alla compilazione della lista sezionale, i sindaci curino altresì di fare inalberare, a fianco di ciascun nominativo, nell'ultima colonna « annotazioni » la ragione nota o presunta dell'assenza dell'elettore dal comune. Trattasi di una mera indicazione dettata da ovvie ragioni di cautela e della quale non si tiene più conto qualora l'elettore ritorni in tempo utile

0057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 934031

per l'esercizio del suffragio e non sia incorso in una delle cause che comportano la sospensione o addirittura la perdita dell'elettorato attivo;

ci avuto riguardo alla mole del materiale ed al tempo occorrente per la spedizione, si è provveduto alla stampa dei modelli delle liste sezionali nelle more dell'approvazione e conseguente perfezionamento del decreto legislativo recante norme integrative per la compilazione delle liste maschili e femminili. Ciò spiega perchè nella colonna settima del modello si è citato, quale titolo per l'iscrizione nella lista di coloro che non hanno l'abitazione nel comune, l'art. 12 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495, anzichè l'art. 1° del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 201.

Non occorre, poi, insistere sulle formalità della sottoscrizione della lista da parte del sindaco e del segretario comunale e dell'apposizione del bollo dell'ufficio: esse hanno carattere tassativo e la loro eventuale omissione, come il difetto di taluna delle indicazioni relative al numero dei fogli e degli elettori iscritti, dovranno essere rilevati dalla commissione elettorale che subordinerà ogni sua definitiva determinazione alla integrazione del modello. Peculiare importanza assume in concreto la sottoscrizione poichè, col sancire la responsabilità del sindaco e del segretario comunale, essa costituisce una garanzia, se pure non piena, della regolarità delle operazioni eseguite.

Articolo 3.

In questo articolo acquistano speciale rilievo i termini fissati alle attribuzioni del sindaco e della commissione elettorale giacchè la loro ristrettezza, imposta dalla necessità del più sollecito ripristino dei sistemi elettivi nella vita degli enti locali, induce ad usare ogni possibile accorgimento e diligenza onde siano rimosse difficoltà ed eccezioni che potrebbero procrastinare la consultazione popolare.

Ove si consideri infatti che l'avviso per eventuali reclami avverso le operazioni enunciate nel primo comma dell'art. 2 dev'essere pubblicato entro lo stesso periodo di tempo assegnato al sindaco per le operazioni stesse, riuscirà agevole comprendere come sia sommamente necessario che tanto la deliberazione quanto la compilazione delle liste sezionali avvengano al più presto, sì da permettere la tempestiva pubblicazione dell'avviso o, comunque, da evitare eccessivi ritardi nell'osservanza di tale adempimento.

0058

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Questa esigenza si proila con più decisa energia nei grandi comuni sia per l'entità del lavoro da compiere, sia per il fatto che i dieci giorni utili per la presentazione dei reclami costringono ad un'improba fatica chi voglia accingersi ad un'accurata consultazione delle liste sezionali. E' perciò di pubblico interesse che sulla base delle risultanze delle liste generali, maschili e femminili, sia predisposta senza indugio la deliberazione; che questa sia pubblicata all'albo pretorio appena iniziata la decorrenza del termine stabilito dall'art. 2, e che le liste sezionali siano depositate nella segreteria del comune contemporaneamente alla pubblicazione dell'atto deliberativo. Tutto ciò affinchè non siano frustrati gli scopi che la disposizione di legge si prefigge e che tendono, come è ovvio, a rimuovere arbitri, lacune ed errori.

Per quanto sia intuitivo, si chiarisce che il ricorso avverso la deliberazione può investire sia la suddivisione del comune in sezioni per ciò che attiene alla necessità, ai criteri ed alle modalità del frazionamento del corpo elettorale, sia la determinazione della circoscrizione come del luogo di riunione di ciascuna sezione.

I ricorsi, qualora siano presentati al comune, dovranno inviarsi alla commissione elettorale insieme con le controdeduzioni e con ogni elemento utile che valga a mettere detto consesso in grado di decidere con piena cognizione di causa. Sarà, poi, opportuno che il segretario comunale non si limiti a rilasciare ricevuta al ricorrente, ma prenda anche nota, per ogni buon fine, degli estremi del gravame in apposito registro.

Chiara è la *ratio* della disposizione secondo la quale al Prefetto va data subito notizia della pubblicazione dell'avviso e comunicata copia della liberazione, inquantochè essa mira a porre il capo della provincia in condizione di prospettare alla commissione elettorale particolari motivi ed esigenze dei quali sia venuto a conoscenza per ragione del suo ufficio e che possono suggerire l'opportunità di un provvedimento più consono agli interessi del corpo elettorale. Non si dimentichi quanto è stato sopra rilevato, e cioè che un'irregolare suddivisione del collegio può essere dedotta come vizio delle operazioni elettorali ed inficiare le elezioni.

Si tenga presente altresì che l'avviso di deposito è unico sia per la deliberazione che per le liste sezionali, e che il rifermento all'art. 21 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495, riguarda soltanto le modalità di procedura per l'esperimento e l'istruttoria dei ricorsi.

0059

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Passando alle attribuzioni della commissione elettorale, il Ministero desidera fermare l'attenzione sulla disposizione del quinto comma dell'articolo che, a prima vista, potrebbe sembrare eccessivamente minuziosa. Ma a chi ben rifletta esso si presenta come una cautela insopprimibile destinata, in mancanza di altri accorgimenti, ad impedire arbitrarie sostituzioni dei fogli costituenti la lista od inconvenienti di altra natura. Tale cautela si inserisce nel piano delle garanzie che accompagnano la compilazione, l'approvazione ed il conseguente deposito delle liste. S'intende che, dove sono state istituite, a termini dell'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 201, sottocommissioni elettorali, è il presidente di queste che provvede alla vidimazione.

Altra guarentigia è da ravvisare nella disposizione del penultimo comma: la conservazione dei due esemplari delle liste presso l'ufficio della commissione elettorale fino alla data in cui sono indette le elezioni vuole appunto tutelare l'interesse pubblico connesso alla legalità e regolarità delle operazioni elettorali e preservare da possibili distruzioni, sottrazioni ed alterazioni un documento imprescindibile. Ed infatti dei due esemplari l'uno rimane permanentemente custodito dalla commissione per eventuali controlli e smarrimenti, mentre l'altro viene rimesso dopo il decreto di convocazione dei comizi al presidente di ciascuna sezione, costituendo esso la base delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Non minore interesse presenta, infine, la disposizione dell'ultimo comma poichè la tempestiva ed esatta esecuzione delle decisioni della commissione elettorale è *condicio sine qua non* per il disimpegno di altre attribuzioni devolute al comune, quali il rilascio dei certificati elettorali, la compilazione dell'estratto della lista sezionale per la sala della votazione, e così via.

Articolo 4.

La disposizione qui esaminata è conseguenza diretta della innovazione introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945 che, com'è noto, riconosce al cittadino la facoltà di ottenere l'iscrizione nella lista di un comune, diverso da quello di residenza, nel quale abbia il centro principale dei propri affari ed interessi.

Stando al sistema della legge, l'esercizio dell'anzidetta facoltà dovrebbe logicamente avvenire dopo la formazione e

0060

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 938 02

pubblicazione delle liste definitive; ma nella situazione determinatasi per effetto della distruzione od insufficiente attrezzatura di molti caselliari giudiziali, non è improbabile che numerosi comuni possano non trovarsi nella necessità di fare ricorso a liste aggiunte.

Peraltro, nella eventualità che queste siano state compilate a termini dell'ultimo comma dell'articolo sopracitato, due ipotesi possono verificarsi a seconda che sia o non avvenuta anche la compilazione delle liste sezionali: nel primo caso si procede alla formazione di liste sezionali aggiunte; nel secondo la ripartizione dei nuovi iscritti fra le liste sezionali segue la normale procedura in base al criterio dell'ordine alfabetico.

Ovvia è poi l'esigenza che anche per le liste sezionali aggiunte si osservino le stesse formalità inerenti alla pubblicazione, al deposito ed all'approvazione di cui all'art. 3 del provvedimento legislativo in esame.

Articolo 5.

Anche questa disposizione si riallaccia al decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 201 e, in particolare, all'art. 2 che ha opportunamente modificato l'art. 16 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944 affinchè non sfuggano alla sanzione dell'incapacità elettorale quanti con la loro attività politica si siano resi indegni del godimento del più alto diritto politico.

Ma non è soltanto nell'ipotesi della sanzione predetta che la disposizione trova applicazione, poichè il sindaco e la commissione elettorale sono tenuti ad apportare le necessarie variazioni alla lista sezionale anche quando ricorrano le altre ipotesi previste dall'art. 16 del decreto ministeriale (morte, perdita della cittadinanza, condanna penale).

Ora, tenuto conto che le variazioni vanno eseguite fino a dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, è giocoforza che i verbali relativi siano inviati con la massima prontezza alla commissione elettorale onde questa sia posta in grado di provvedere tempestivamente per gli esemplari della lista sezionale depositati presso il suo ufficio.

La disposizione tende non solo ad impedire che partecipino al suffragio quanti sono incorsi nella perdita del diritto relativo, ma a prevenire altresì la possibilità di brogli, come, ad esempio, l'esercizio del voto a nome di persone defunte da parte di altri elettori o, quel che è peggio, di individui colpiti da incapacità.

0 0 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Comunque, dato che il termine utile per le variazioni è inderogabile, gli scopi della legge potrebbero essere egualmente frustrati se, dopo la scadenza di esso e fino al giorno della elezione, si verificassero taluni degli eventi od atti previsti dall'art. 16 del decreto ministeriale e successiva modificazione. In tal caso sarà opportuno che il sindaco provveda a ritirare il certificato elettorale che per avventura fosse stato già recapitato all'interessato e renda partecipe della morte o della sopraggiunta incapacità il presidente della sezione nella cui lista trovasi iscritto l'elettore.

E' evidente che nessuna variazione potrà, nel caso testè ipotizzato, apportarsi nè all'esemplare della lista autenticato ed approvato dalla commissione elettorale e da questa rimesso al presidente del seggio perchè serva di base alle operazioni della votazione nè all'estratto da affiggersi nella sala della votazione, dovendo l'estratto medesimo rispecchiare in sintesi la situazione risultante dalla lista sezionale.

Articolo 6.

Il primo comma, che riproduce una disposizione delle leggi elettorali precedenti, risponde alla necessità di prevenire incidenti cui potrebbe dar luogo l'eccessivo affollamento dei luoghi di riunione degli elettori.

Nella situazione eccezionale in cui molti paesi sono venuti a trovarsi per effetto delle distruzioni operate dalla guerra e delle requisizioni imposte da esigenze di carattere militare o civile, la disponibilità dei locali da adibirsi a sede della votazione è, oggi, notevolmente ridotta, sì da giustificare appieno la norma speciale del secondo comma e la deroga alle limitazioni concernenti il numero delle sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada.

Attesa l'entità della deroga e nella considerazione degli eventuali riverberi sull'ordine pubblico e sulla regolarità delle operazioni elettorali, si è subordinata l'adozione del provvedimento all'autorizzazione del Prefetto che la concederà, caso per caso, previa ponderata valutazione delle condizioni ambientali e delle circostanze all'uopo prospettate.

La disposizione del terzo comma riflette, poi, evidenti ragioni di opportunità poichè, trattandosi della prima partecipazione delle donne alle urne, si è inteso di rimuovere qualsiasi remora che da considerazioni di carattere locale o da altre cause potesse derivare all'esercizio di un diritto

0062

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

che la legge vuole quanto più libero e spontaneo. Naturalmente si è subordinata l'osservanza della disposizione alle possibilità concrete derivanti dalla struttura dei locali prescelti.

Più delicata ancora è l'ipotesi prevista nel quarto comma; alla variazione dei luoghi di riunione dovrà addivenirsi soltanto nel concorso di una effettiva necessità la cui valutazione è rimessa al prudente criterio della commissione elettorale. Senza dire che il Prefetto, al quale il sindaco è tenuto a dare notizia della proposta, avrà facoltà di prospettare alla commissione, previ gli opportuni accertamenti od in seguito ad informazioni comunque pervenutegli, motivi in contrasto con le circostanze ed esigenze rappresentate dal capo dell'amministrazione comunale.

Non sembri superflua la raccomandazione. Ed invero un provvedimento che non abbia un serio substrato può essere fonte di gravi perturbamenti e concretare altresì l'esistenza di un vizio di legittimità delle operazioni elettorali.

Il Ministero confida peraltro che dell'accennata facoltà i sindaci faranno uso solamente in casi eccezionali, e che le commissioni decideranno dopo rigorosa disamina, tanto più che il provvedimento non è suscettibile di gravame.

* * *

Forse l'illustrazione del provvedimento legislativo apparirà in qualche punto più che minuziosa, ma le intuibili difficoltà di un ritorno al sistema elettorale, ormai quasi obliato nella sua struttura dopo la lunga parentesi del fascismo, hanno indotto il Ministero a scartare il criterio di note sommarie che non avrebbero recato alcun ausilio pratico ai sindaci nel disimpegno delle loro delicate attribuzioni.

In relazione a quanto è stato detto nella parte introduttiva della presente circolare, il complesso delle norme in parola richiede un'esecuzione intelligente, pronta e soprattutto aderente all'importanza dei compiti che, realizzando i presupposti più immediati e diretti della tecnica elettorale, vanno assolti con alto senso di responsabilità e con spirito di sincera democrazia.

Si prega di favorire un cenno di ricevuta.

Il Ministro: I. Bonomi

0063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

0064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 1.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945.

Norme per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e per la formazione delle liste di sezione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1945 n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che il numero di elettori in ogni sezione non sia di regola superiore a 1000 nè inferiore a 100 iscritti.

Quando condizioni speciali di lontananza o circostanze comunque connesse con l'attuale situazione rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili da parte del Comune il sindaco provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del Comune in sezioni, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e compila la lista degli elettori di ciascuna sezione in triplice esemplare.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista, la sua abitazione.

I profughi e gli sfollati della presente guerra, che hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 25 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'ultima abitazione.

0065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Gli elettori che non hanno l'abitazione nel Comune, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

La lista di sezione deve contenere due colonne per ricevere rispettivamente le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti, deve essere sottoscritta dal sindaco e dal segretario comunale e recare il bollo dell'Ufficio comunale.

Art. 3.

Nello stesso termine di cui all'art. 2, primo comma, il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre reclami contro la deliberazione ivi prevista o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni a presentarli, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, alla Commissione elettorale competente per territorio, anche per tramite dell'Ufficio comunale, che ne rilascia regolare ricevuta. Durante questo tempo, il testo della deliberazione e un esemplare della lista di sezione devono rimanere depositati nella Segreteria del Comune perchè ogni cittadino possa prenderne cognizione.

Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data immediatamente notizia al Prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione. Il Prefetto segnala alla Commissione elettorale le proprie eventuali osservazioni.

Il sindaco, entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per ricorrere, previsto dal primo comma, trasmette al presidente della Commissione elettorale il testo della deliberazione e due esemplari delle liste di sezione coi documenti ed i reclami relativi.

La Commissione decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle proprie decisioni adottate ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, e ne autentica entrambi gli esemplari nel termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti, attestando in calce a ciascuno di essi il numero degli elettori che vi sono compresi.

Il presidente deve vidimare ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

Gli esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'Ufficio della Commissione elettorale fino a quando non saranno indette le elezioni.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente notificate al sindaco, che apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

Art. 4.

In dipendenza della formazione delle liste aggiunte, di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, il sindaco provvede contemporaneamente alla ripartizione degli elettori ivi compresi, nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico. Se le liste di sezione sono già compilate, tale ripartizione è fatta mediante liste sezionali aggiunte: si applica, in tale ipotesi, il disposto dell'art. 3.

0066

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-13

Art. 5.

Il sindaco provvede, entro tre giorni dalla data del verbale di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, ad eliminare dalle liste di sezione le persone nei cui riguardi ricorra taluna delle ipotesi previste dal primo comma del predetto art. 16, modificato dall'art. 2 del Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

La Commissione elettorale, entro tre giorni dal ricevimento del verbale, apporta le anzidette variazioni ai due esemplari delle liste di sezione depositate nel suo ufficio.

Art. 6.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione i Comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal Prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai inferiore di otto, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada.

Quando vi ne sia la possibilità, dovrà essere assicurato un accesso dalla strada alla sala riservato alle donne che non intendono servirsi dell'ingresso comune.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, il sindaco deve farne proposta alla Commissione elettorale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il Prefetto. La Commissione, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del terzo giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione ne dà immediato avviso al Prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

0067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785153

ALLEGATO N. 2

TABELLA DEI TERMINI E DEGLI ADEMPIMENTI STABILITI PER LA RIPARTIZIONE DEL COMUNE IN SEZIONI ELETTORALI E PER LA COMPILAZIONE DELLE LISTE DI SEZIONE.

A) Il Comune.

1) *Entro* 15 *giorni* dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili a' termini dell'art. 7 del decreto Ministeriale 25 ottobre 1954, il sindaco provvede con unica deliberazione: 1° alla ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali; 2° alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse (art. 2).

2) Quando per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione si rendesse necessario di riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiori a quattro, ma mai maggiore di otto, e di prescindere dalle limitazioni relative al numero delle sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, deve chiedere l'autorizzazione al Prefetto (art. 6) prima di adottare la deliberazione formale.

3) *Nello stesso termine* di cui al numero uno procede alla compilazione, in triplice esemplare, delle liste degli elettori, maschili e femminile, di ciascuna sezione. Ogni lista deve essere sottoscritta dal sindaco e dal segretario comunale e recare il bollo dell'Ufficio comunale (art. 2).

4) Provvede al deposito nell'Ufficio di segreteria del testo della deliberazione e di un esemplare delle liste di sezione (art. 3); che debbano restare a disposizione di ogni cittadino che intenda prenderne visione, fino alla scadenza del termine per proporre reclami, previsto al successivo n. 5.

5) *Nello stesso termine* di 15 giorni provvede a pubblicare un avviso per avvertire che la deliberazione anzidetta e le liste di sezione sono state depositate nell'Ufficio di segreteria e per invitare chiunque intenda proporre reclami contro la deliberazione stessa o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni a presentarli entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, alla Commissione elettorale competente (art. 3).

6) Dà immediata notizia dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso stesso al Prefetto, al quale trasmette inoltre copia della deliberazione (art. 3).

7) Riceve, rilasciando regolare ricevuta, i reclami diretti alla Commissione elettorale contro la deliberazione o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni eventualmente presentati all'Ufficio comunale (art. 3).

8) *Entro cinque giorni* dalla scadenza del termine per ricorrere, il sindaco trasmette al presidente della Commissione elettorale il testo della deliberazione e due esemplari delle liste di sezione con i documenti relativi ed i reclami eventualmente presentati all'Ufficio comunale (art. 3).

9) In base alla notifica delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale, apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

0 0 6 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

10) In dipendenza della formazione delle liste aggiunte, provvede *contemporaneamente* alla ripartizione degli elettori ivi compresi, nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico (art. 4).

11) Se le liste di sezione sono già compilate, tale ripartizione è fatta mediante liste sezionali aggiunte, per le quali si applica il disposto dell'art. 3.

12) *Entro tre giorni* dalla data del verbale di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, il sindaco provvede ad eliminare dalle liste di sezione conservate nell'Ufficio comunale le persone nei cui riguardi ricorra taluna delle ipotesi previste dal primo comma del predetto articolo, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° aprile 1945, n. 201.

13) Quando, per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, deve farne proposta alla Commissione elettorale *non oltre il decimo giorno* antecedente alla data di convocazione degli elettori (art. 6).

14) Informa il Prefetto della predetta proposta di variare il luogo di riunione degli elettori (art. 6).

15) Ricevuta comunicazione dal presidente della Commissione che la variazione è stata approvata, deve darne conoscenza al pubblico con manifesto da affiggersi *nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni* (art. 6).

5) La Commissione elettorale.

1) *Entro* 15 *giorni* dal ricevimento degli atti decide inappellabilmente sui reclami ed approva la lista degli elettori di ciascuna sezione (art. 3).

2) Autentica entrambi gli esemplari delle liste di sezione mediante la vidimazione da parte del presidente e l'apposizione del bollo della commissione su ciascun foglio.

3) Attesta in calce ad ogni esemplare delle liste il numero degli elettori che vi sono compresi (art. 3).

4) Provvede alla conservazione nel proprio ufficio di due esemplari delle liste di sezione fino a quando non saranno indette le elezioni (art. 3).

5) Notifica *immediatamente* le decisioni adottate al sindaco che apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni (art. 3).

6) Provvede all'approvazione delle eventuali liste aggiunte di sezione inviate dai comuni (art. 4).

7) *Entro tre giorni* dal ricevimento del verbale di cui all'art. 16 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 apporta ai due esemplari delle liste di sezione depositate nel suo ufficio le variazioni dipendenti dalle revisioni periodiche delle liste definitive (art. 5).

8) Premesse le indagini reputate necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza, e non *più tardi del terzo giorno* antecedente la data di convocazione degli elettori, sulle proposte di variazione dei luoghi di riunione degli elettori stessi (art. 6).

9) Dà *immediato* avviso al Prefetto ed al sindaco delle variazioni approvate.

0069

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

C) Il Prefetto.

1) Vigila sull'osservanza dei termini e sul regolare svolgimento delle operazioni prescritte.

2) Segnala alla commissione elettorale le proprie eventuali osservazioni sulle deliberazioni rimessegli dai comuni.

3) Definitivamente costituite le sezioni, ne dà comunicazione, distintamente per comuni, al Primo Presidente della Corte d'Appello competente per territorio affinchè questi ne abbia norma nella futura designazione dei presidenti dei seggi elettorali.

4) Autorizza nei casi di cui all'art. 6 la riunione nello stesso fabbricato di un numero di sezioni superiore a quattro, ma non maggiore di otto.

0070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 3.

Provincia di .....

Comune di .....

SEZIONE (a) .....

LISTA ELETTORALE

della Sezione per l'anno 194...

(a) Scrivere in tutte lettere il numero della Sezione.

0071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	Numero di iscrizione nella lista generale	COGNOME, NOME E PATERNITÀ (e, in caso di omonimia cognome e nome della madre dell'elettore) (per ordine alfabetico)	Comune e data di nascita	Abitazione o Residenza	TITOLI PER L'ISCRIZIONE NELLA LISTA DELLE SEZIONI (per qualità di abilitazione)	(per l'art. 12 terzo comma del T. U.)

0072

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] ISCRITTO TROVASI NELLA CONDIZIONE DI		Firma di identificazione dell'elettore da apporsi da uno dei membri dell'ufficio o da altro elettore del Comune noto all'Ufficio	Firma di uno dei membri dell'ufficio attestante che l'elettore ha votato	ANNOTAZIONI
Sottufficiale o soldato del R. Esercito della R. Marina o della R. Aeronaut.	appartenente a corpo organizz. militarmente e servizio dello Stato. Corpo e grado			

0073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La presente lista della Sezione N. (1) ..... del Comune di ..... consta di numero (2) ..... fogli e comprende numero (3) ..... elettori inscritti

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Bollo

.....

.....

LA COMMISSIONE ELETTORALE DI .....

Vedute le liste definitive del Comune di ..... rettificate in conformità delle proprie deliberazioni in data ..... emesse in virtù degli articoli 14 e 15 del decreto ministeriale 24 ottobre 1914;

approva e autentica la presente lista di sezione alla quale sono stati aggiunti numero (3) .....
nominativi e dalla quale sono stati cancellati numero (3) .....
..... nominativi.

La presente lista comprende pertanto numero (3) .....
..... elettori inscritti.

..... li .....

I COMPONENTI

Bollo

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO

.....

(1) Da scrivere in tutte lettere.

0074

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

ALLEGATO N. 4

AVVISO DI DEPOSITO DELLA DELIBERAZIONE DI RIPARTIZIONE DEL COMUNE IN SEZIONI ELETTORALI E DELLE LISTE DI SEZIONE DA PUBBLICARSI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L.L. 22 APRILE 1945, N. 214.

Comune di .....

IL SINDACO

rende noto

che da oggi si trovano depositati presso la segreteria del comune: a) un esemplare della deliberazione adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214 riguardante la ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali e la determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse; b) un esemplare delle liste degli elettori di ogni sezione.

Ogni cittadino può, entro dieci giorni, prendere visione della deliberazione e delle liste predette.

Contro la deliberazione stessa o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni dalla data del presente avviso alla commissione elettorale di ..... con le modalità prevista dall'art. 24 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

li .....

IL SINDACO

0075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

INDICE

Circolare 24 aprile 1945, n. 1965-V ai Prefetti ed ai sindaci del Regno ... Pag. 3

Allegati:

1. Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 201, concernente la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la compilazione delle liste relative ... » 17

2. Tabella dei termini e degli adempimenti ... » 36

3. Modello della lista di sezione ... » 42

4. Avviso di deposito della lista di sezione ... » 47

0076

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO
STATO - G. C. - ROMA, 1953

0077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

3/7

The preparation of a third copy might at first seem superfluous or too burdensome for the communes; however, it is indispensable not only because of the necessity for executing the decisions of the electoral commission (see the last paragraph of Art. 3), but also because of the many operations which the commune is required to carry out, such as the issuance of the electoral certificates, the compilation of the extract of the list of a section to be posted in the voting chamber, etc. which without the sectional list would be effected with a considerable inconvenience and loss of time.

The particular geographical position of some inhabitated communities (frazioni) and the requirements of the procedure for voting would advise the compilation of sectional lists so that these will not involve more "frazioni". It is indeed preferrable that, even when ~~the conditions for commuting accumulation~~ do not constitute too great a difficulty for the exercise of the suffrage right, the sectional lists involve solely the electoral nucleus of a given district (frazioni). This would render possible, through the suffrage mechanism, a clear expression of the will of said nucleus and an adequate representation of the relative interests in the assemblies created by the administrative elections.

Similarly to what has been ordered for the male and female lists, the communes will follow the alphabetical order of the electors in the compilation of the sectional lists, using the relative forms and not leaving any boxes in blank, due to the necessity for saving paper. The instructions

the compilation of sectional lists so that these will not involve more "frazioni". It is indeed preferrable that, even when ~~the commutations~~ commuting do not constitute too great a difficulty for the exercise of the suffrage right, the sectional lists involve solely the electoral nucleus of a given district (frazioni). This would render possible, through the suffrage mechanism, a clear expression of the will of said nucleus and an adequate representation of the relative interests in the assemblies created by the administrative elections.

Similarly to what has been ordered for the male and female lists, the communes will follow the alphabetical order of the electors in the compilation of the sectional lists, using the relative forms and not leaving any boxes in blank, due to the necessity for saving paper. The instructions issued with circular 4719-F of 20 February, para 1, are recalled.

However, the quantity of printed material required has been estimated with sufficient allowance: for every sample of the sectional list, 2031 copies are sent, as due consideration has been given to attrition which the printed material may be subjected to during its transport and to possible misplacements, and of the probable unsuitability of many sheets caused by erroneous information and other factors. The provision of Art. 4 has been duly considered; this provision contemplates the compilation of auxiliary sectional lists whenever the conditions to be discussed later on are found to exist.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) Owing to the fact that many individuals were obliged to go far away from their habitual residnee (such as prisoners, political internees and workmen deported to Germany or detained in the north, refugees and dispersed persons, ete) and the probability that the meetings will be held in al or part of the territory already restored to Italian administration before such persons return to their habitual residence, it was thought advisable to adopt a precautionary measure to prevent deceit or fraudulence in voting. The sindaeos, in compiling the sectional lists should therefore make a note in the last column marked "remarks" setting forth the reason, known or presumed, for the absence of the voter from the commune. It is merely a precautionary measure and the note will be disregarded if the voter returns in time to excercise his right to vote and does not incur in any of the factors entailing the suspension or loss of the suffrage right;

e) in view of the bulk of the material and the time needed to despatch it, arrangements have already been made for the models of the sectional lists to be printed while the legislative decree giving rules for compiling the lists for men and women is being approved and eventually perfected. This explains the reason why art 12 of the political electoral law 1945 of 2 September 1919 has been cited in the seventh column of the model and not art 1 of the DL 201 of 12 April 1945, as a right to registration in the case of those who have no domicile in the commune.

There is no need to state the importance of the signatures of the sindaco and communal secretary and the office stamp. They are essential and if omitted or if any indication regarding the number of sheets and voters registered is incorrect, the electoral commission must take up the matter and have the model completed before pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ry measure and the note will be [illegible]

his right to vote and does not incur in any of the factors entailing the suspension or loss of the suffrage right;

c) in view of the bulk of the material and the time needed to despatch it, arrangements have already been made for the models of the sectional lists to be printed while the legislative decree giving rules for compiling the lists for men and women is being approved and eventually perfected. This explains the reason why art 12 of the political electoral law 1945 of 2 September 1919 has been cited in the seventh column of the model and not art 1 of the DL 201 of 12 April 1945, as a right to registration in the case of those who have no domicile in the commune.

There is no need to state the importance of the signatures of the sindaco and communal secretary and the office stamp. They are essential and if omitted or if any indication regarding the number of sheets and voters registered is incorrect, the electoral commission must take up the matter and have the model completed before proceeding to any final decision. In short, the sindaco and communal secretary being considered responsible, the signatures represent a certain guarantee that the operations are exact.

6030

ART 3

In this article, special importnace is given to the time limits set for the operations assigned to the sindaco and the electoral commission since, being very short as a result of the urgent need for reinstating the elective system in the local administrative bodies, every effort and care should be given to remove difficulties and exceptions which might delay consultation of the people.+

Considering that the notice informing citizens of their right to appeal against the operations contemplated in the first para of art 2 must be published within the same time limit set for the sindaco to complete the said operations themselves

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

It will be easy to understand how absolutely it is that both the deliberation and the compilation of the sectional lists be carried out as soon as possible so that the notice can be published in useful time or however to avoid excessive delays in the observance of this accomplishment.

This necessity stand out even more evidently in the big communes both for the amount of work to be done and for the fact that the ten days limit for the presentation of the recourses oblige to a tiresome work whoever wants to carry out an accurate consultation of the sectional lists. It is therefore in the public interest that on the basis of the male and female general lists the deliberation be predisposed without delay; and that it should be published on the "albo pretorio" as soon as the limits fixed by art. 2 start running, and the sectional lists be deposited in the secretary office of the commune contemporarily to the publication of the deliberation. All this is necessary in order to avoid that the object of the provision of law, and which are ment to eliminate arbitrary actions and mistkes, be frustrated.

Although it is obvious we beg to explain that the recourse against the deliberation refer both to the division of the communes into sections in regard to the necessity, the criteria and the conditions of the splitting up of the electorate, and to the fixing of the "circoscrizione" and of the place of meeting of each section.

The recourses, when presented to the Commune, shall have to be forwarded to the electoral commission together with the "controdeduzioni" and any useful element which could help the commission to judge in full knowledge of cause. It will also be advisable that the communal secretary will not limit himself to the issue of the receipt to the claimant, but he should also take a note, for any eventualy, of the details of the charge in a special book.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2 start running, and the sectional lists be [illegible]

mune contemporarily to the publication of the deliberation. All this is necessary in order to avoid that the object of the provision of law, and which are ment to eliminate arbitrary actions and mistkes, be frustrated.

Although it is obvious we beg to explain that the recourse against the delibetation refer both to the division of the communes into sections in regard to the necessity, the criteria and the conditions of the splitting up of the electorate, and to the fixing of the "circoscrizione" and of the place of meeting of each section.

The recourses, when presented to the Commune, shall have to be forwarded to the electoral commission together with the "controdeduzioni" and any useful element which could help the commission to judge in full knowledge of cause. It will also be advisable that the communal secretary will not limit himself to the issue of the receipt to the claimant, but he should also take a note, for any eventualy, of the details of the charge in a special book.

The reason is clear of the provision according to which the Prefect must be immediately informed of the publication of the notice and recieve a copy of the deliberation. This Provision has the object of enabling the chief of the province to submit to the electoral commission special reasons and exigencies brought to his knowledge through his office, and which might suggest the necessity of a provision more suitable to the interests of the electorate. One should not forget all has been exposed above, i.e. that an irregular ripartition of the "collegio" can be consequence of a defect of electoral operations and compromise the elections themselves.

One should also remember that the notice of deposit is the same one for both the deliberation and the sectional lists, and that the reference to art. 24 of T.U. 2nd Sept. 1919, No. 1495 is only meant for the procedure for the experiment and inquiries on the recourses.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

24 D

Talking about the task of the electoral Commission, the Ministry begs to draw the attention of the provision of 5th para of the article which, at first sight might seem an excessive detail. But, after a little attention it will soon appear like an indispensable precaution which, lacking other devices, has the object of avoiding arbitrary substitutions of the sheets forming the list or any other inconveniences of other kind. This precaution is part of the guarantees accompanying the compilation the approval and the consequent deposit of the lists. It is understood that where, according to art. 4 of D.L.L. 12th April 1945, n. 201, electoral sub-commissions have been formed, the certification will be done by the President of the Sub-Commission.

Another guarantee can be recognised in the provision of the para before the last. The deposit of the two exemplars of the list in the office of electoral Commission until the date of the opening of the elections is, in fact, meant to guard the public interest connected with the legality and regularity of the electoral operations, and to protect such an indispensable document against alterations or theft. In fact of the two exemplars, one remains permanently under the safeguard of the Commission for possible controls and losses, while the other, after the decree for the convocation of the meetings, will be delivered to the presidents of each section, it being the basis of the operations of votation and scrutiny.

Not of minor interest is the provision of last para since the execution of the decisions of the electoral Commission is "condicio sine qua non" for the fulfilment of the other incumbences left to the Commisane like the issue of the electoral certificates, the Compilation of the extract of the sectional list for the poll of votation and so forth.

0083
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

the last. The deposit of the two exemplars of the list in the office of Electoral Commission until the date of the opening of the elections is, in fact, meant to guard the public interest connected with the legality and regularity of the electoral operations, and to protect such an indispensable document against alterations or theft. In fact of the two exemplars, one remains permanently under the safeguard of the Commission for possible controls and losses, while the other, after the decree for the convocation of the meetings, will be delivered to the president of each section, it being the basis of the operations of votation and scrutiny.

Not of minor interest is the precision of last para since the execution of the decisions of the Electoral Commission is "condicio sine qua non" for the fulfilment of the other incumbences left to the Commune like the issue of the electoral certificates, the Compilation of the extract of the sectional list for the hall of votation, and so forth.

ART. 4

The provision here being examined is a direct consequence of 2023 innovation introduced by art. 1 of the D.L.L. 12th April 1945 which, as known, recognises the right of the citizens to obtain registration on the list of a Commune other than the one where he resides, where he has his principal affairs and interests.

According to the system of the law, the exercise of said faculty should logically, take place after the formation and publication of the definitive lists;

0084
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

but in the situation create by the destruction or however insufficient resources of the " casellari giudiziali", , it is not improbable that several Communes find themselves in the necessity of using supplementary lists.

Besides, in case these have been compiled according to last para of said article, two circumstances might occure depending upon whetaher the sectional lists have or have not beeen drawn up; in the first case sectional supplementary lists formed; in the second the distribution of these new names will follow the normal pocedure on the basis of the criterium of alphabetical order.

Also obvious ~~km~~ is the exigence that the same formalities relating to the publicat ion, the deposit and approval as for art. 3 of this legislative provision will be observed for the supplementary sectional list.

Art. 5

Also this provision is connected with legislative decree 12 april 1945, No. 201 and, in particular, with art. 2, which opportunely has amended art. 16 of ministerial decree 24 october 1945 ~~as~~ in that all who with the political activity made themselves unworthy of the highest political right should not escape the sanction of inability to vote.

But it is only in connection to the aforesaid sanction that the provision finds application, because the Mayor and the electoral Commission are bound to make the necessity variations to the sectional list even in connection with the other assumptions contemplated by article 16 of ministerial decree (death, loss of citizenship, penal conviction).

Now, considering that the variations must be effected up to tne days

0085
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the publication, the deposit and approval as for art. 3 of this legislative provision will be observed for the supplementary sectional list.

Art. 5

Also this provision is connected with legislative decree 12 april 1945, No. 201 and, in particular, with art. 2, which opportunely has amended art. 16 of ministerial decree 2& october 1945 as that all who with the political activity made themselves unworthy of the highest political right should not escape the sanction of inability to vote.

But it is only in connection to the aforesaid sanction that the provision finds application, because the Mayor and the electoral Commission are bound to make the necessity variations to the sectional list even in connection with the other assumptions contemplated by article 16 of ministerial decree (death, loss of citizenship, penal conviction).

Now, considering that the variations must be effected up to the days before the elections, it is imperative that the respective list be forwarded with utmost dispatch to the electoral commission so that should be in a position to provide in time for the exemplars of the sectional list filed at its office.

2027

The provision is aimed not only to prevent all who incurred in the loss of the respective right to participate to the suffrage, but also to forestall the possibily of frauds, like for instance, the exercising of voting in the name of deceased persons in the part of other electors of, what is worse, of persons charged with incapibility to vote.

At any rate, inasmuch as the useful period of time for the variations is irrevocable, the aims of the law may equally be frustrated if, after the expiry

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of such term and up to the day of the election some of the events or actions contemplated by art. 16 of Ministerial decree and subsequent amendments would take place. In this event it will be opportune that the mayor see to it to have the sled electoral certificate which per chance may have been delivered to the interested party withdrawn and to notify the president in whose section the elector is registered of his death or intervened incapability.

It is clear that, as regards the case under assumption, no variation could be made either to the exemplar of the list, which has been authenticated and approved by the electoral commission and by this transmitted to the president of the electoral seat to serve as a basis of operations in the polling, or to the extract to be affixed in the elections hall, as the extract in question must summarily reflect the situation as shown by the sectional list.

ART. 6

Para one, reproducing a provision of previous electoral laws, meets the necessity of forestalling troubles which may arise from the overcrowding of electoral meetings under the exceptional circumstances wherein many localities find themselves on account of distructions resulting from the war and the requisitions imposed by exigencies of military and civil character. The availability of premises to serve as voting places is, today, considerably decreased, so as to fully justify the special provision of para two and departure from limitations concerning the number of sections which may have

0 0 8 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

polling, or to the extract to be affixed in the elections hall, as the extract in question must summarily reflect the situation as shown by the sectional list.

ART. 6

Para one, reproducing a provision of previous electoral laws, meets the necessity of forestalling troubles which may arise from the overcrowding of electoral meetings under the exceptional circumstances wherein many localities find themselves on account of distructions resulting from the war and the requisitions imposed by exigencies of military and civil character. The availability of premises to serve as voting places is, today, considerably decreased, so as to fully justify the special provision of para two and departure from limitations concerning the number of sections which may have the same entrance or the entrance from the same street.

Owing to the importance of this change, and in consideration of possible reactions on public order and on the regulatity of the electoral operations, the adoption of this provision has been made subject to the authorization of the Prefect who will grant same, case by case, after careful valuation of local conditions and of circumstances outlined for this purpose.

Provision of para three reflect, then, obvious motives of opportunity because in consideration of the fact that this is the first participation of the women to the polls, the intention is to remove any delay that may arise out of considerations of local character or other causes and affect the exercise of a right which the law wants to be as free and spontaneous as possible.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Naturally, the compliance of these provisions has been subordinated to actual possibilities dependent on lay-out of premises chosen in advance.

Of even a more delicate nature is the assumption contemplated by para four: variations of the meeting places should take place only to meet a real necessity to be ascertained through the cautious criterion of the electoral committee. Needless to say that the Prefect, to whom the mayor is bound to report on proposals, will have the faculty to outline to the commission, prior opportune investigations or information however received, the motives in constrast with the circumstances and exigencies subsitted by the head of the communal administration.

This recommendation should not seem superfluous. As a matter of fact a provision without an earnest foundation may be a source of serious trouble and embody the existence of a cause for impairing the legitimacy of the electoral operations.

The Ministry trust, however, that of the afore-mentioned faculty the Mayors will avail themselves only in exceptional cases, and that the Commissions will decide after strict examination, so much so that the provision is not subject to liability.

Maybe the illustration of the legislative decree will appear at times more than detailed, but the difficulties easily imagined, of a return to the electoral system, almost forgotten in its structurem after the long parenthesis of fascism, have prompted this Ministry to discard the criterion of cursory notes which would not have been of practical assistance to the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fact a provision without an earnest foundation may be a source of serious trouble and embody the existence of a cause for impairing the legitimacy of the electoral operations.

The Ministry trust, however, that of the afore-mentioned faculty the Mayors will avail themselves only in exceptional cases, and that the Commissions will decide after strict examination, so much so that the provision is not subject to liability.

Maybe the illustration of the legislative decree will appear at times more than detailed, but the difficulties easily imagined, of a return to the electoral system, almost forgotten in its structuram after the long parenthesis of fascism, have prompted this Ministry to discard the criterion of summary notes which would not have been of practical assistance to the Mayors in the performance of their delicate duties.

With reference to what has been said in the introductory part of this circular the whole of the provisions in question requires an intelligent execution, promptly complying with the importance of the tasks assigned, which in as much as they carry out the most immediate and direct prerequisites of the electoral technique ought to be performed with high sense of responsibility and in the spirit of sincere democracy.

2025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The Ministry intends to keep to the same principle of allowance also in regard to the extract of the sectional list, to be used for the votation room, in order to diminish the expences of the Communes and to enable them to provide as necessary and without excessive trouble for the numerous tasks they will be called to carry out. The difficulties that many Communes must go through to provide themselves with the necessary material are well known, and these difficulties can ot but have their influence on the different operations. Hence the necessity of a proper use of the printed material in order to achieve the greatest possible economy, for this material will be useful for the formation of the registers in which certain operations shall have to be noted down, like fo example, the issue of dupplicates of the certificate of registration in the sectional list, and wich will probably be prescribed by the legislative regulations for the formation of the elective representations in the Communes and in the Provinces.

The last para of the article gives reason, for whot regards the model of the sectional list, to explanations and instructions to which the Mayors and the communal secretaries will draw their attention:

a)- In connection with the causes that involve the suspension of the electoral right, the model contains two columns concerning one the non-commissioned officers and troops on service, and the other the personnel of corresponding rank, belonging to militarily organised corpses, on the State's service. Safe for all might be later establishedwith a proper provision in regard to such personnel in the ementuality that, in a time very near to elections may be released or promoted or dismissed, the Mayor shall take care, whilre drawing up the list, that in the proper column the respective notation shall be drawn, referring to the above mentioned

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sectional list, and wich will probably be prescribed by the legislative regulations for the formati n of the elective representations in the Communes and in the Provinces.

The last para of the article gives reason, for whot re ards the model of the sectional list, to explanations and instructions to which the Mayors and the communal secreturies will draw their attention:

a)- In connection with the causes that involve the suspension of the electoral right, the model contains two columns concerning one the non-commissioned officers and troups on service, and the other the personnel of corresponding rank, belonging to militarily organised corpses, on the State's service. Safe for all might be later estoblisheiwith a proper provision in regard to such personnel in the ementuality that, in a time very near to elections may be released or promoted or dismissed, the Mayor shall take care, whilre drawing up the list, that in the proper column the respective notation shall be drawn, referring to the above mentioned qualifications. Thus, a technical formality will be complied with, the effect of whic which will cease with the ceasing of the cause of preclusion which had determined it.

2024

0092

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0093

GU 61 - 22 May 1945 23

L.L. 26 April 1945, No. 149 - Published in the Gazzetta Ufficiale of 28 April 1945, n. 51

Sanctions against political dangerous fascists.

O M I S S I S

Art. 1

Whoever, in the cause of fascism or taking advantage of the political situation created by fascism, has committed particularly serious actions which though they could not fully be considered as offenses, are contrary to the principles of righteousness orpolitical honesty, is liable to the suspension from the electoral rights, both active and passive, for a period not exceding ten years, or to the temporary interdiction from public offices, or to the loss of political rights, for a period not over ten years.

At any rate, subject to the suspension of the electoral right are all those who held the executive posts in the fascist party indicated in connection with application of art. 2, legislative decree 4 January 1945, No. 2.

Art. 2

The sanctions contemplated by preceding article are applied by the Provincial Commissions headed by a magistrate and composed by two other members chosen by the First President of the Court of Appeals among the popular judges referred to in art. 4 of D.L.L. 27 July 1944, No. 159.

Proper jurisdiction to take action falls to the Commission of the Province within which the dependent under trial has his residence or domicile; in the event that the dependant does not have his residence or domicile in the Kingdom, or else the one and the other are unknown, the proper jurisdiction will be established by the last known place of residence or domicile.

For the trial before the Commission, the provisions of para 3 and 4 of art. 13 of L.L.D. 13 September 1944, No. 198 will be observed.

Against the decisions of the provincial Commision an appeal will be allowed within five days from the date of notification of judgment to a central Commission, headed by a magistrate of a rank not inferior to the IV and composed by four members, the one and the other nominated in accordance with art. 3 of the L.L.D. 4 Jan 1945, No. 2.

The appeal has no power to suspend judgment.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

At any rate, subject to the suspension of the electoral right are all those who held the executive posts in the fascist party indicated in connection with application of art. 2, legislative decree 4 January 1945, No. 2.

Art. 2

The sanctions contemplated by preceding article are applied by the Provincial Commissions headed by a magistrate and composed by two other members chosen by the First President of the Court of Appeals among the popular judges referred to in art. 4 of D.L.L. 27 July 1944, No. 159.

Proper jurisdiction to take action falls to the Commission of the Province within which the dependent under trial has his residence or domicile; in the event that the dependant does not have his residence or domicile in the Kingdom, or else the one and the other are unknown, the proper jurisdiction will be established by the last known place of residence or domicile.

For the trial before the Commission, the provisions of para 3 and 4 of art. 13 of L.L.D. 15 September 1944, No. 198 will be observed.

Against the decisions of the provincial Commision an appeal will be allowed within five days from the date of notification of judgment to a central Commission, headed by a magistrate of a rank not inferior to the IV and composed by four members, the one and the other nominated in accordance with art. 3 of the L.L.D. 4 Jan 1945, No. 2.

The appeal has no power to suspend judgment.

Against judgments of the Central Commission no appeal is admitted.

O M I S S I S

Art. 4

All persons, as whom the sanctions referred to in preceding article have been imposed, are for the period of the above sanctions deprived of the active and passive electoral rights, without there being any need of a special notification to their effect.

NOTE - The above mentioned provisions about the provincial Commissions replace art. 8 of L.L.D. 27 July 1944, n.159, amended by art.2 L.L.D. 4 Jan. 1945, n.2.

(See pamphet No. 2 - Circular of High Commissariat for the Sanctions against Fascism).

AN.

0094
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23A

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 Aprile 1945,n.149
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1945, N° 51)

Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi -

- - -

O m i s s i s

Art. 1

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto le cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'art.2 del Decreto legislativo 4 gennaio 1945,N°2.

Art. 2

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo Presidente della Corte di Appello fra i giudici popolari di cui all'art.4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, N°159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della Provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro il quale si procede ha la residenza o la dimora; nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno,ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora nel Regno o dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

0068
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto le cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'art.2 del Decreto legislativo 4 gennaio 1945,N°2.

Art. 2

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo Presidente della Corte di Appello fra i giudici popolari di cui all'art.4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, N°159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della Provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro il quale si procede ha la residenza o la dimora; nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno,ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora nel Regno o dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art.13 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n°198.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso appello nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento ad una Commissione centrale, presieduta da un magistrato di grado non inferiore al IV° e composta da quattro membri l'uno e gli altri nominati a norma dell'art.3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n°2.

L'appello non ha effetto sospensivo.

Contro i provvedimenti della Commissione Centrale non è ammesso alcun

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

gravame.

O m i s s i s

Art. 4

Le persone alle quali sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo precedente sono, per la durata della sanzione stessa, sospese dai diritti elettorali attivi e passivi, senza che occorra apposita pronunzia.

- - - -

N O T A - Le disposizioni sopra riportate circa le Commissioni provinciali sostituiscono l'art.8 del decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n°159, modificato dall'art.2 del decreto legge luogotenenziale 4 gennaio 1945, n°2.

(Capitolo V - circolare dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo)

0097

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0098

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

45B

21

TRANSLATION NO. 801

MINISTRY OF THE INTERIOR
Civil Administration General Office

ROME, 15 April 1945

Electoral Service
File No. 4917-8

SUBJECT: Complementary rules for the compilation of the electoral lists.
TO : THE PREFECTS OF THE KINGDOM
and for information
The High Commissioner for Sicily and Sardinia
The Sindaci of the Communes of the Kingdom

The legislative decree containing complementary rules for the compilation of the lists constitutes a new step in the electoral system: it is an integral part, in fact, of that wider plan designated to meet together with the provisions already issued and those being prepared, the immediate requirements of the democratic set-up providing it with the instruments necessary for its concrete and progressive operation.

The basic outline of the decree has been drawn up in circulars 4912, 4913, 4914 and 4915-8 of 12 April 1945; however, it needs an ampler description than that permitted by the necessary compression of a telegraphic text.

As can be seen from the contents of the individual sets of instructions, the provision introduces a considerable number of innovations in the procedure established by the ministerial decree of 24 October 1944, which is rendered more rapid with the inclusion of such elements designated to overcome the practical difficulties which arose from the operations preceding the compilation of the lists and to speed up, within the limit of possibility, the convocation of the comizi.

ARTICLE I

The necessity for consenting the registration in the electoral list of a commune other than that of residence in which the citizen may have his main business and interests, was clearly pointed out in the text of the rules for the operation of DLL 247 of 28 October 1944. It was indeed quite evident that the deviation from a principle constantly recognized in Italian electoral legislation did restrict to a certain degree the rights sanctioned also by the testo unico of 1919, particularly by article 12, paragraph 3, (2) which, since it had been placed in the second part of the said testo it was implicitly accepted in the above mentioned legislative decree. But it is equally

The legislative decree containing complementary [illegible]
lists constitutes a new step in the electoral system: it is an integral part, in fact,
of that wider plan designated to meet together with the provisions already issued and
those being prepared, the immediate requirements of the democratic set-up providing it
with the instruments necessary for its concrete and progressive operation.

The basic outline of the decree has been drawn up in circulars 4912, 4913, 4914
and 4915-A of 12 April 1945; however, it needs an ampler description than that permitted
by the necessary compression of a telegraphic text.

As can be seen from the contents of the individual sets of instructions, the
provision introduces a considerable number of innovations in the procedure established
by the ministerial decree of 24 October 1944, which is rendered more rapid with the
inclusion of such elements designated to overcome the practical difficulties which arose
from the operations preceding the compilation of the lists and to speed up, within the
limit of possibility, the convocation of the comizi.

ARTICLE I

The necessity for consenting the registration in the electoral list of a commune
other than that of residence in which the citizen may have his main business and inte-
rests, was clearly pointed out in the text of the rules for the operation of D.L. 247 of
23 October 1944. It was indeed quite evident that the deviation from a principle con-
stantly recognized in Italian electoral legislation did restrict to a certain degree
the rights sanctioned also by the testo unico of 1919, particularly by article 13, para-
graph 3, (1) which, since it had been placed in the second part of the said testo it
was explicitly reprinted in the above mentioned legislative decree. But it is equally
obvious that a correct study of the time in which these rules were put forth could not
exclude the possibility of registering the same person in lists of different communes,
as a direct result of the difficulties in obtaining frequent and regular exchange of
communication, due to the interruption of these in large areas and to the scarce fa-
cilities in others.

This situation was created by another set of factors. In fact the probability
that the compilation of the lists would serve as a first means of consulting the people
for the administrative elections - which the latest political direction has made a
certainty - and the fact that the administrative elections usually take place at dif-
ferent times, thus permitting a citizen registered in more than one list to excercise
his rights easily in more than one commune, made the possibilities even greater. This
would be in contrast with the principle of equality of single voting, for the applicat
tion of which it appears that the T.U. of 1919 must be recalled into force, which
controls exclusively the political electorate and excludes the opposite principle re-
lative to the administrative electorate.

2021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

16600

21 A

The considerable improvement in transport between the regions of liberated Italy due to the reopening of new railway lines and the improvements in post, telegraphic and telephonic services leads to the need of re-examining the question for the purpose of mitigating the severity of the rules for the application of DL 247 as regards the citizen's right to take part, in a commune other than that of his residence, in the formation of the board of the electors.

Thus a call for a new procedure has been complied with, especially as strict observance of the procedure and precautionary measures set down for the purpose in the article under study, considered adequate to the difficulties forseen at first.

Article 12 of the T.U. 1919 contemplates two cases, besides that of former registration in the electoral lists, namely:

a) the national who is registered as a permanent citizen of a certain commune and having transferred his residence at least six months ago to another commune, wishes to be registered in the electoral list of the latter;

b) the national who wishes to be registered in the list of the commune in which he has most of his business or interests, even though he has not his residence therein.

The second case is undoubtedly the more important in connection with the administrative elections, even though the present situation presents difficulties in travel since the reason for the person's choice clearly lies in the intention of protecting his interests more conveniently.

The first case however is not unlikely to occur frequently, were the present situation to continue to exist at the time of the meeting, forcing large numbers of persons to remain away from the towns where their residences or interests are located. Moreover, the supposition is founded on the likelihood that, in a first consultation of the people, political considerations will prevail over the care and protection of mere local interests.

In order to give a sufficiently clear explanation of the article, the second case only has been analyzed.

The right to register in the list of another commune may be exercised only under the condition that certain procedures are strictly complied with, including peremptory time limits, which, when expired, cannot be revoked. An essential requisite, besides the conditions given in art 12 of the T.U. 1919, is the removal of the person's name from the list of the commune in which he is registered as a permanent citizen.

As may be seen from the article, the applicant has two time limits of fifteen days each in which to act; the first is to have his name cancelled, beginning on the date of publication of the final list under art 15, last para, of the ministerial decree of 24 October 1944; the second is to have his name registered, which begins on the expiry of the former.

The applicant, in requesting removal of his name, must also indicate the commune in which he intends to be registered.

The sindaco of the commune from the list of which removal is requested, must comply without delay and send the applicant a declaration to that effect, which the applicant must present, together with the application for registration, prepared in the form set forth in art 6 of the ministerial decree, to the [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

tive elections, even though the present situation presents difficulties in travel since the reason for the person's choice clearly lies in the intention of protecting his interests more conveniently.

The first case however is not unlikely to occur frequently, ~~should~~ were the present situation to continue to exist at the time of the meeting, forcing large numbers of persons to remain away from the towns where their residences or interests are located. Moreover, the supposition is founded on the likelihood that, in a first consultation of the people, political considerations will prevail over the care and protection of more local interests.

In order to give a sufficiently clear explanation of the article, the second case only has been analyzed.

The right to register in the list of another commune may be exercised only under the condition that certain procedures are strictly complied with, including peremptory time limits, which, when expired, cannot be revoked. An essential requisite, besides the conditions given in art 12 of the T.U. 1919, is the removal of the person's name from the list of the commune in which he is registered as a permanent citizen.

As may be seen from the article, the applicant has two time limits of fifteen days each in which to act; the first is to have his name cancelled, beginning on the date of publication of the final list under art 15, last para, of the ministerial decree of 24 October 1944; the second is to have his name registered, which begins on the expiry of the former.

The applicant, in requesting removal of his name, must also indicate the commune in which he intends to be registered.

The sindaco of the commune from the list of which removal is requested, must comply without delay and send the applicant a declaration to that effect, which the applicant must present, together with the application for registration, prepared in the form set forth in art 6 of the ministerial decree, to the sindaco of the commune in whose list he wishes to include his name.

While the applicant's name may be registered immediately in the list of the commune desired if removed from the list of the commune in which he has his residence, after the list becomes final (a declaration to that effect must be issued by the same commune), on the other hand, if the list is not completed, he will have to wait for registration until the investigations, which have already begun, are completed.

As regards women, in particular, the question changes according to whether or not the list is compiled in deviation from the normal procedure. If the commune of residence has exercised the power granted by art 3 of the legislative decree in question, the declaration must also state, that no civil or penal records exist to the prejudice of the applicant. Then if the extract of the electoral list, in which the applicant is registered, has not been sent back by the judicial fine office, the sindaco must state the fact in the declaration, sending the information required as soon as possible to the other commune, and if necessary send the certificate of the existing registrations.

It is therefore clear that, in the second case, registration can only be made after the above conditions have been fulfilled.

It is also possible, especially in those communes for which the time limits are suspended in accordance with art. 24 of the ministerial decree, that removal be re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quested before the compilation of the electoral list but after the preparatory list of art 3 of the same decree has been completed. In that case the applicant's name will be removed from the preparatory list, and, if the extract has already been sent to the appropriate files office, the commune will follow the above instructions, otherwise, the necessary information must be communicated to the other commune for investigation purposes, and a statement added to the effect in the declaration to be sent to the applicant. The explanations given so far and the very system of precautionary measures in the article make it clear that an attempt has been made to satisfy this fundamental requirement of a citizen in the best way, by forestalling all possible abuse or ~~faction~~ deceit which, in the present period of contrasting ideals as well as separate interests of individuals, are not unlikely to occur.

The last part of the fourth para is quite clear. The rule given in art 6 of the ministerial decree comes back into force, and obviously the case refers in particular to the liberated territory which has not yet returned under Italian administration.

The last paragraph can also be explained briefly. The possibility of additional lists, which was contemplated for the reasons given in the printed circular 4719-P of 20th February 45, for the purposes of the operations referred to the Electoral Commission by art 14 of the ministerial decree, exists also as regards those communes which must repeat monthly the same operations prescibed for the publication and approval of the principal lists, as a result of the innovations brought into the measure in question.

While the removal from the list, upon the request of the applicant, is within reason subject to minor formalities and guarantees, it seemed undesirable to lift the ordinary guarantees, especially as regards publication, for appeals could not then

0102

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

which, in the present period of contrasting ideals as well as separate interests of individuals, are not unlikely to occur.

The last part of the fourth para is quite clear. The rule given in art 6 of the ministerial decree comes back into force, and obviously the case refers in particular to the liberated territory which has not yet returned under Italian administration.

The last paragraph can also be explained briefly. The possibility of additional lists, which was contemplated for the reasons given in the printed circular 4719-P of 20th February 45, for the purposes of the operations referred to the Electoral Commission by art 14 of the ministerial decree, exists also as regards those communes which must repeat monthly the same operations prescribed for the publication and approval of the principal lists, as a result of the innovations brought into the measure in question.

While the removal from the list, upon the request of the applicant, is within reason subject to minor formalities and guarantees, it seemed undesirable to lift the ordinary guarantees, especially as regards publication, &c. appeals could not then be lodged in cases of obstacles in the way of exercising the right to vote. Such obstacles may be ignored or non existent in the commune of residence and present, especially in the form of political activities, in the commune where the applicant has most of his business or interests.

The provision of the third paragraph is intended to lighten the task of the commune and of the electoral commission, by eliminating the removal of names, the observance of special operations and the minute study of the acts which entail them and justify the subsequent change in the list.

2019

0 1 0 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

21 c

ARTICLE 2

The amendments made in article 16 of the ministerial decree of 24 October 1944 became necessary for both practical and political reasons.

It is known that the provincial commissions contemplated by art. 16 of the RDL 159 1944 on sanctions against fascism either have not yet been formed or have not yet begun to function.

And since owing to recent events, a revision of the existing legislation has been deemed desirable in order to make the sanctions in question still more effective, it is presumable that even if the reform were put rapidly into effect, the decisions of the provincial commissions could hardly be given before the compilation of the lists by the communes.

On the other hand it is well to consider that, according to art 14, second para of the said ministerial decree, the electoral commission bases its decisions exclusively on the certificates and documents sent in by the party and by the commune. This restriction prevents the commission from removing from the list the names of persons who, having held directive positions in the past fascist party, or conducted in any way a fascist activity, are subject to the loss of the right to vote. The consequences of such a situation evidently would not be those desired, would frustrate the specific immediate purposes of the rules in force and could bring about public disorder and impede the voting operations at the time of election.

In view of the above considerations, it was deemed necessary to widen the sindaco's sphere of activity in connection with the periodical revision (not to be confounded with the annual revision) of the electoral lists after they become final subsequent to approval by the electoral commission, admitting also the possibility of changes in consequence of the decisions of the above-mentioned electoral commissions.

Again, in view of the necessity of preventing all who have rendered themselves unworthy of the right to vote from escaping the prescribed punishment, and the equal necessity of removing beforehand all possibility of fraud, the third paragraph of art 6 has been amended very opportunely in such a way that the sindaco must complete all changes in the list within the tenth day before that fixed for the elections.

Although not prescribed by the new law on sanctions, the Minister has instructed the appropriate High Commissioner having the jurisdiction to order the provincial commissions, or such bodies as take their place, to communicate decisions immediately to the sindacos.

The communal administrations are required to pay special attention to the amendments, since their scrupolous observance is closely connected with public interest. Observance will be insured, if necessary, by means of appeal for substitution in accordance with art 10 of the ministerial decree.

ARTICLE 3

The necessity for this provision is quite clear to all who know what disorganization the war has caused in the judicial files offices which, owing to insufficient personnel, large excessive investigations and inadequate equipment are unable to carry out the extra services in connection with the compilation of the electoral lists, with the re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

fascist activity, are subject to the loss of the right to vote. [illegible] such a situation evidently would not be those desired, would frustrate the specific immediate purposes of the rules in force and could bring about public disorder and impede the voting operations at the time of election.

In view of the above considerations, it was deemed necessary to widen the sindaco's sphere of activity in connection with the periodical revision (not to be confounded with the annual revision) of the electoral lists after they become final subsequent to approval by the electoral commission, admitting also the possibility of changes in consequence of the decisions of the above-mentioned electoral commissions.

Again, in view of the necessity of preventing all who have rendered themselves unworthy of the right to vote from escaping the prescribed punishment, and the equal necessity of removing beforehand all possibility of fraud, the third paragraph of art 6 has been amended very opportunely in such a way that the sindaco must complete all changes in the list within the tenth day before that fixed for the elections.

Although not prescribed by the new law on sanctions, the Minister has instructed the appropriate High Commissioner having the jurisdiction to order the provincial commissions, or such bodies as take their place, to communicate decisions immediately to the sindacos.

The communal administrations are required to pay special attention to the amendments, since their scrupolous observance is closely connected with public interest. Observance will be insured, if necessary, by means of appeal for substitution in accordance with art 10 of the ministerial decree.

ARTICLE 3

The necessity for this provision is quite clear to all who know what disorganization the war has caused in the judicial files offices which, owing to insufficient personnel, large excessive investigations and inadequate equipment are unable to carry out the extra services in connection with the compilation of the electoral lists, with the required efficiency and within the short time limits set.

Realizing the people's wish to attain true democracy as soon as possible, the Government, estimating that the amount of crime committed by women is negligible compared with that committed by men, considered that the procedure for the lists of women could be substantially semplified without appreciably reducing the efficiency of the operations designed to set up the electoral organization.

It seems logical to expect that the rule in question will only be applied in the highly social communes. Its usefulness becomes clear when one considers that the communes, instead of waiting for the extracts to be returned with certificates of existing registrations, will proceed at once to compile the list and thus save a considerable amount of the time required to follow the procedure set down in the ministerial decree of 24 October 1944. It is not unlikely, in fact, that during the period between the formation and the publication and subsequent transmission of the list to the commission, the replies from all the judicial files offices will come in, thereby notably facilitating successive operations.

The compilation of the list is based on the investigations prescribed by art 5 of the ministerial decree and art 3 of the DL 23 of 1st Feb 1945 which gives women the right to vote. Naturally, the other provisions regarding compilation, publication, deposit, notification of measures rejecting applications for registration, and so on, must

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

21 D

be observed.

The sindaco and the communal secretaries will be responsible for the immediate transmission of the electoral list extracts and of the penal certificates as soon as the latter arrive from judicial files office, so that the electoral commission can check the lists without delay and remove the names of persons who have not the necessary ~~requisites~~ qualifications.

It is most essential that the operations prescribed in this provision be carried out speedily if it is not wished to frustrate the purpose of the innovation which, although supported by the democratic demands, constitutes nevertheless a notable diversion from the exceptional procedure set for the first compilation of the lists, as it deprives the citizen of one of the organs which control the compilation of the electoral lists, thus changing the system of guarantees in voting. This consequently demands a careful control on the part of the Prefects in order to eliminate immediately any delay or exception.

It can now be gathered that a special, unusual power has been given, to which the communes will resort if its use is fully justified by the situation in the operations.

The reason for the last paragraph is logical. This provision enables the commission to use the personnel of the commune in which it will operate, because, presumably, the diversion will be necessary precisely for the list of women in that commune and it is therefore quite reasonable that the commune be called to help in carrying out a task of administration which otherwise would have to be done by the commission alone.

Needless to say, this rule must not be applied in regions which have not returned to Italian administration and, generally speaking, in all communes which, as a result of the extension of time limits granted in accordance with art 24 of the ministerial decree 24 October 1944, have begun or will begin operations for the compilation of the of the lists for men and women at the same time.

ARTICLE 4

This provision is in harmony with the aim to reduce and speed up the operations set out in the special administrative procedure for the first compilation of the lists, designated to enable the electoral commission to carry out its task within the short time limits provided.

The operations indicated in art 14 of the ministerial decree 24 October 1944 will be particularly burdensome, in fact, in the more important social centres, especially as a result of the innovation made in art 2 of the legislative decree which entrusts greater tasks to the commission.

The subcommissions will be formed, ~~in short~~, according to the circumscription of the electoral commissions and above all, according to the population within the circumscription which must in all cases exceed 50,000 inhabitants.

The nomination of the magistrates who will preside over the subcommissions, pertains to the president of the Tribunal. Should he not be in a position to fill the needs owing to the personnel required being unavailable or insufficient, he will refer the difficulty to the first president of the Court of Appeal who will take steps to fill the vacant positions. Realizing the present lack of magistrates, however, the Government has given the president of the Tribunal, with this provision, a wide choice, which may

0106

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

therefore quite reasonable that the commune be called to help in carrying out a task of administration which otherwise would have to be done by the commission alone.

Needless to say, this rule must not be applied in regions which have not returned to Italian administration and, generally speaking, in all communes which, as a result of the extension of time limits granted in accordance with art 24 of the ministerial decree 24 October 1944, have begun or will begin operations for the compilation of the of the lists for men and women at the same time.

ARTICLE 4

This provision is in harmony with the aim to reduce and speed up the operations set out in the special administrative procedure for the first compilation of the lists, designated to enable the electoral commission to carry out its task within the short time limits provided.

The operations indicated in art 14 of the ministerial decree 24 October 1944 will be particularly burdensome, in fact, in the more important social centres, especially as a result of the innovation made in art 2 of the legislative decree which entrusts greater tasks to the commission.

The subcommissions will be formed, ~~in short~~, according to the circumscription of the electoral commissions and above all, according to the population within the circumscription which must in all cases exceed 50,000 inhabitants.

The nomination of the magistrates who will preside over the subcommissions, pertains to the president of the Tribunal. Should he not be in a position to fill the needs owing to the personnel required being unavailable or insufficient, he will refer the difficulty to the first president of the Court of Appeal who will take steps to fill the vacant positions. Realizing the present lack of magistrates, however, the Government has given the president of the Tribunal, with this provision, a wide choice, which may fall on honorary or retired magistrates.

It is understood that women will also be required in the subcommissions, since the universal suffrage has placed them on the same level as the men, in the exercise of the highest political right.

Moreover, in reference to questions submitted by various Prefectures, we wish to make it clear that the procedure for women to participate will be the same as that set down for the nomination of commissioners by the Provincial Deputation, there being no special requisites and there seeming no restriction admissable as to women's participation in the colleges in question.

As regards the representation of Prefects in the subcommissions, reference must be made to the instructions given in the telegraphic circular of 20th January, No. 1189-15600-1 A.C.

For obvious reasons, it has been left to the president of the commission to decide all important questions regarding the distribution of tasks and the coordination between the commission and the subcommissions.

As a rule, subcommissions operating in the same commune should be assigned separately the control of the lists of men and that of the lists of women. Then, if the number of the subcommissions permits of it, the control may be further divided according

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

E

to alphabetic order.

In such case, however, it is most important that each subcommission send a report of its operations to the president of the commission who will send a copy to each of the other subcommissions, for the purpose of carrying out the subsequent control operations regarding the list sections, which can only be distributed to the subcommissions according to a regional system and which can only be checked if each subcommission has a knowledge of all the changes made in the principal list by the separate subcommissions.

ARTICLE 5

The amendments in art 26 of the ministerial decree of 24 October 1944 respond to the earnest desire of the Allied Commission to see the essential requirements of the election complied with as soon as possible, even in the provinces not yet restored to Italian administration. With these amendments, the compilation of the lists will be accomplished in much less time in the regions under Allied Military Government, for it seemed more in harmony with the need for a speedy democratic rebirth in the country to do away with the requirement for the observance of which the above-mentioned article required the time limits to commence.

The present circular is not intended to furnish a complete guide for all such cases as may arise in practice in applying the measure discussed herein, especially the provisions contained in art 1.

Conscious of the results obtained hitherto in organizing the election, the Ministry is certain that the Prefects, sindacos and electoral commissions will make every effort to reinstate representation by vote in the autonomous regional organizations.

Inserted for the sake of convenience, in reference, are the decrees in question, the legislative decree 23 of 1st Feb 1945 concerning the extension of the right to vote to women, the LD. 55 of 8 Feb 1945 regarding the assumption by the State of expenses for the compilation of the electoral lists, the presidential decree of 2 Feb 1945 giving a list of the fascist positions entailing the suspension of the right to vote and the circular of the High Commissioner for sanctions against fascism containing the rules of procedure for the application of the sanctions contemplated by art 8 of the DLL 159 of 27 July 1944 and subsequent amendments.

Kindly acknowledge receipt of these instructions.

THE MINISTER
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

required the time limits to commence.

The present circular is not intended to furnish a complete guide for all such cases as may arise in practice in applying the measure discussed herein, especially the provisions contained in art 1.

Conscious of the results obtained hitherto in organizing the election, the Ministry is certain that the Prefects, sindacos and electoral commissions will make every effort to reinstate representation by vote in the autonomous regional organizations.

Inserted for the sake of convenience, in reference, are the decrees in question, the legislative decree 23 of 1st Feb 1945 concerning the extension of the right to vote to women, the LD. 55 of 8 Feb 1945 regarding the assumption by the State of expenses for t the compilation of the electoral lists, the presidential decree of 2 Feb 1945 giving a list of the fascist positions entailing the suspension of the right to vote and the circular of the High Commissioner for sanctions against fascism containing the rules of procedure for the application of the sanctions contemplated by art 8 of the DLL 159 of 27 July 1944 and subsequent amendments.

Kindly acknowledge receipt of these instructions.

THE MINISTER
BONOMI

2016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 1 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

20

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

SERVIZIO ELETTORALE

Pubblicazione N. 2

ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER LA PRIMA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

2033

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Libreria - 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795631

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

Pubblicazione N. 2

ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER LA PRIMA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA - 1945

0 1 1 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(11948) Roma, 1945 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0113

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 736021

INDICE

Circolare 13 aprile 1945, n. 691/Q al Prefetti ed ai sindaci del Regno . . . . . Pag. 3

Allegati:

1. Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, concernente l'estensione alle donne del diritto di voto . . . . . » 16

2. Decreto legislativo Luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 50, concernente l'assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni . . . . . » 18

3. Decreto legislativo Luogotenenziale 13 aprile 1945, concernente norme integrative per la prima formazione delle liste elettorali . . . . . » 21

4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945, indicante le cariche fasciste che comportano la sospensione del diritto elettorale . . . » 23

5. Circolare n. 6 del 3 marzo 1945 dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo . . . . . » 24

6. Tabella degli adempimenti . . . . . » 28

0 1 1 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788031

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale
dell'Amministrazione civile

SERVIZIO ELETTORALE

PROTOCOLLO N. 4917-Q

Roma, 15 aprile 1945

Ai Prefetti del
REGNO
e p. c. a conoscenza
Agli Alti Commissari per la
SICILIA e la SARDEGNA
Ai Sindaci dei Comuni del
REGNO

OGGETTO: **Norme integrative per la compilazione delle liste elettorali.**

Il decreto legislativo recante norme integrative per la compilazione delle liste rappresenta una nuova tappa nella contingente disciplina della materia elettorale: esso s'inserisce, infatti, in un più vasto piano organico destinato a soddisfare, insieme con i provvedimenti già emanati e con quelli in elaborazione, le esigenze immediate dell'ordinamento democratico cui s'appresta, sia pure con una scrupolosa cautela delle particolari difficoltà del momento, i congegni indispensabili per il suo progressivo, concreto attuarsi.

Le linee fondamentali del decreto sono state, in sintesi, tracciate nelle circolari del 12 corrente mese, nn. 4912, 4913, 4914 e 4915-Q; ma esse richiedono una esposizione più ampia di quella consentita dalla necessaria concisione di un testo telegrafico.

Come si desume dal contenuto delle singole disposizioni, il provvedimento comporta notevoli innovazioni rispetto alla procedura instaurata dal decreto ministeriale 24 ottobre 1944, che viene resa ancor più spedita con opportuni accorgimenti rivolti a superare le difficoltà pratiche emerse dallo svolgimento delle operazioni preliminari alla compilazione delle liste e ad affrettare, nei limiti del possibile, la convocazione dei comizi.

Articolo 1.

L'esigenza di consentire l'iscrizione nella lista elettorale di un comune, diverso da quello di residenza, nel quale il cittadino abbia la sede principale dei propri affari ed interessi, era stata chiaramente avvertita nella elaborazione delle norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 247. Era fin troppo evidente, infatti, che la deviazione da un principio costantemente riconosciuto

0115

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 984031

nella legislazione elettorale italiana veniva, in certo qual modo, a restringere i diritti sanciti anche dal testo unico del 1919 e, in particolare, dall'art. 12 comma 3° n. 1 che, in quanto collocato nel titolo secondo del testo medesimo era stato espressamente richiamato in vita dal decreto legislativo sopra citato. Ma è del pari ovvio che ad un'esatta valutazione della realtà esistente al tempo in cui quelle norme venivano poste non poteva sfuggire l'eventualità della iscrizione di una stessa persona nelle liste di comuni diversi, quale diretta conseguenza della difficoltà di frequenti e ordinati scambi di corrispondenza, attesa la interruzione del traffico in larghe zone e la scarsezza delle comunicazioni in altre.

Tale realtà aveva finito con l'imporsi anche per un altro ordine di considerazioni. Ed invero la probabilità che la compilazione delle liste dovesse servire, in una prima consultazione popolare, per le elezioni amministrative — probabilità che i più recenti orientamenti politici hanno mutato in certezza — ed il fatto stesso che le elezioni amministrative avvengono normalmente in tempi diversi, si da consentire al cittadino iscritto eventualmente in più liste di esercitare agevolmente il suo diritto in più comuni, davano alla prospettata eventualità una maggiore concretezza. Il che avrebbe contrastato al principio egualitario del voto unico la cui osservazione sembra doversi senz'altro desumere dal richiamo in vita del testo unico 1919 che, disciplinando esclusiva

(1) Art. 12 — Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere scritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo e che, pur non avendovi la residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari ed interessi deve presentare domanda firmata al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi iscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi nonostante abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in quello iscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, dalla quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere iscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Le domande di cui ai precedenti commi, presentate da chi non sappia sottoscrivere, sono fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 11 della presente legge.

I documenti, le copie degli atti di nascita che siano richiesti a tale scopo, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La domanda, i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

0116

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mente l'elettorato politico, non comporta l'opposto principio, proprio all'elettorato amministrativo.

Il sensibile miglioramento verificatosi, di recente, nelle comunicazioni fra i territori dell'Italia liberata, grazie alla riattivazione di nuove linee ferroviarie ed all'accresciuta efficienza dei servizi postali, telegrafici e telefonici, ha suggerito l'opportunità di riprendere in esame la questione al fine di temperare il rigore delle norme di attuazione del decreto legislativo n. 217 per quanto concerne la facoltà del cittadino di partecipare, in comune diverso da quello di residenza, alla formazione della volontà collegiale del corpo elettorale.

Si è così aderito a voti formulati da talune correnti, tanto più che la stretta osservanza della procedura e delle cautele all'uopo stabilite dall'articolo in esame lascia ritenere che non si verificheranno gli inconvenienti, in un primo tempo paventati.

L'articolo 12 del testo unico 1919 prevede, nel comma 3°, due ipotesi, oltre quella della precedente iscrizione nelle liste elettorali:

a) l'una, del cittadino che, essendo compreso nel registro della popolazione stabile di un determinato comune ed avendo trasferito *da almeno sei mesi* la propria residenza in altro comune, intenda essere iscritto nella lista elettorale di quest'ultimo;

b) l'altra, del cittadino che, pur non avendovi la residenza, voglia essere iscritto nella lista del comune dove ha la sede principale dei propri affari ed interessi.

Non vi ha dubbio che la seconda ipotesi acquisti, in rapporto alle elezioni amministrative, maggior rilievo, malgrado che le difficoltà del momento costituiscano una remora non trascurabile per eventuali spostamenti, poichè la ragione che determina il cittadino alla scelta riposa manifestamente nel desiderio di provvedere ad una più conveniente tutela dei propri interessi.

Non è, però, da escludersi che anche la prima ipotesi possa realizzarsi con una certa estensione nel caso, non auspicabile, che, al momento della convocazione dei comizi, permanesse la situazione attuale che costringe gruppi notevoli di persone a rimanere lontani dai paesi di provenienza o, comunque, dai propri centri di affari. E la supposizione è tutt'altro che azzardata, anche perchè non è difficile che nella prima consultazione popolare abbiano a prevalere, per un complesso di varie ragioni, considerazioni di ordine politico sulla visione e la cura degli interessi meramente locali

0117

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 938021

Affinchè l'esegesi dell'articolo risulti sufficientemente chiara, l'analisi viene qui limitata alla seconda delle ipotesi innanzi prospettate.

La facoltà di ottenere l'iscrizione nelle liste di altro comune è condizionata, nel suo esercizio, dalla osservanza tassativa di determinate modalità e, tra queste, di termini perentori, trascorsi i quali non può più farsi valere. L'presupposto essenziale è, in ogni caso, oltre il concorso delle condizioni previste nell'art. 12 del testo unico 1960, la cancellazione dalla lista del comune nel cui registro di popolazione l'interessato trovasi compreso.

Come si rileva dal contesto dell'articolo, il richiedente ha due termini a sua disposizione, entrambi di quindici giorni e con carattere di decadenza: il primo per ottenere la cancellazione, decorrente dalla data di pubblicazione della lista definitiva a norma dell'art. 15, ultimo comma, del decreto ministeriale 21 ottobre 1944; il secondo per ottenere la iscrizione, decorrente dalla scadenza del primo.

La domanda di cancellazione deve indicare anche il comune nella cui lista il richiedente intende essere iscritto.

Il sindaco del comune nel quale la cancellazione è richiesta è tenuto a provvedere in conformità senza indugio ed a rilasciare una dichiarazione in tal senso che, inserita con la domanda d'iscrizione, redatta e corredata secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del decreto ministeriale, il richiedente deve presentare al sindaco del comune nella cui lista intende essere compreso.

Mentre può farsi luogo senz'altro alla nuova iscrizione affinchè la cancellazione dalla lista del comune di residenza sia effettuata dopo che la lista stessa è divenuta definitiva — ciò che dovrà risultare dall'attestazione rilasciata da quel comune — occorrerà invece attendere l'esito dell'istruttoria tuttora in corso, qualora questa non fosse ultimata.

In particolare, per quanto riguarda le donne, è da distinguere a seconda che la compilazione della lista relativa sia o non avvenuta in deroga alla normale procedura. Ed invero, qualora il comune di residenza si sia avvalso della facoltà consentita dall'art. 3 del decreto legislativo in esame, è necessario che l'attestazione contenga altresì la dichiarazione che nulla è risultato sotto l'aspetto penale o civile a carico della richiedente. Se poi l'estratto dell'elenco elettorale, nel quale la richiedente trovasi compresa non sia stato ancora restituito dal cancelliere giudiziale, il sindaco dovrà farne espressa menzione nella dichiarazione e, appena in

0118

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780131

grado, comunicarne col mezzo più spedito le risultanze all'altro comune cui trasmetterà eventualmente il certificato delle iscrizioni esistenti.

È ovvio da ciò inferire che, nella seconda ipotesi, si procederà alla iscrizione soltanto dopo che sarà stata realizzata l'anzidetta condizione.

Può verificarsi altresì, specie nei comuni per i quali sia stata disposta la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale, che la cancellazione venga chiesta prima della compilazione della lista ma dopo la formazione dell'elenco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale citato. In tal caso la cancellazione sarà eseguita nell'elenco e, ove l'estratto sia stato già trasmesso al competente casellario, il comune si atterrà alle istruzioni di cui sopra, mentre, nella negativa, curerà subito le occorrenti comunicazioni all'altro comune per l'istruttoria di rito e ne farà constare nella dichiarazione da rilasciarsi all'interessato. I cenni illustrativi fin qui dati e lo stesso sistema di cautele adottato dall'articolo mostrano all'evidenza che si è voluto contemperare nel miglior modo il soddisfacimento di una esigenza fondamentale del cittadino con la necessità inderogabile di prevenire ogni possibilità di abusi o brogli che nell'antagonismo delle correnti ideologiche oltrechè degli interessi particolaristici non è improbabile trovino facile esca.

Ovvio è, poi, il contenuto dell'ultima parte del quarto comma: riprende qui vigore la norma dettata dall'art. 6 del decreto ministeriale, ed è intuitivo come l'ipotesi si prospetti principalmente per i territori liberati ma non ancora restituiti all'amministrazione del governo italiano.

Come pure, non richiede particolare illustrazione la disposizione dell'ultimo comma. La possibilità di liste aggiunte, già prevista per le ragioni indicate nella circolare a stampa del 20 febbraio scorso n. 1719-F ai fini delle operazioni devolute alla Commissione elettorale dall'art. 11 del decreto ministeriale, viene, in forza delle innovazioni introdotte col provvedimento in esame, a porsi anche per i comuni che devranno pertanto osservare *senz'altro* le stesse modalità stabilite per la pubblicazione e l'approvazione delle liste primitive.

Mentre la cancellazione dalla lista, avvenendo su richiesta dell'interessato, è ragionevolmente soggetta a minori formalità e garanzie, è parso non opportuno sottrarre l'iscrizione alle ordinarie guarentigie, specie per ciò che concerne la pubblicazione, chè altrimenti sarebbe stata preclusa la

0119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 92 X 9

possibilità di ricorsi per eventuali cause ostative all'esercizio del diritto di voto: cause che, ignorate o inesistenti nel comune di residenza, potrebbero sussistere ed affiorare, segnatamente nei riflessi politici, nel comune dove l'interessato ha il centro principale dei propri affari ed interessi.

Con la disposizione del terzo comma, infine, si è inteso alleggerire il compito del comune e della commissione elettorale, non richiedendo la cancellazione l'osservanza di speciali adempimenti o una disamina minuziosa degli atti che la determinano e che giustificano la conseguente variazione alla lista.

Articolo 2.

Le modificazioni apportate all'art. 16 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944 scaturiscono da ragioni di ordine pratico e politico insieme.

Com'è noto, le commissioni provinciali previste dall'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e non sono state costituite e non hanno ancora iniziato la loro attività.

E poichè recenti avvenimenti hanno suggerito l'opportunità di una revisione della legislazione esistente al fine di rendere ancor più efficaci le sanzioni in parola, appare ragionevole presumere che, anche se la riforma dovesse essere sollecitamente attuata, difficilmente le pronuncie delle commissioni provinciali potrebbero intervenire prima della compilazione delle liste da parte dei comuni.

D'altro canto giova considerare che, giusta il disposto dell'art. 14 — secondo comma — del decreto ministeriale sopracitato, la commissione elettorale adotta le proprie decisioni fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti presentati dalle parti e dal comune. Tale restrizione fa sì che la commissione non possa procedere alla cancellazione dalle liste di coloro i quali, avendo ricoperto cariche direttive nel cessato partito fascista o svolto, comunque, opera faziosa, venissero colpiti dalla sanzione dell'incapacità elettorale, il che porterebbe evidentemente a conseguenze aberranti in quanto frustrerebbe le finalità specifiche, immediate delle norme in vigore e potrebbe, allorquando i cittadini saranno chiamati alle urne, dar luogo a perturbamenti dell'ordine pubblico e delle stesse operazioni inerenti alla votazione.

In armonia con le suesposte considerazioni, si è ritenuto indispensabile allargare la sfera di attività del sindaco, per

0120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960038

ciò che concerne la revisione periodica — da non confondersi con la revisione annuale — delle liste elettorali divenute definitive in seguito all'approvazione della commissione elettorale, con l'ammettersi la possibilità di variazioni anche in conseguenza delle pronuncie delle commissioni provinciali sopra menzionate.

Sempre in vista dell'esigenza di evitare che quanti si sono resi indegni dell'esercizio del diritto di voto sfuggano alla relativa sanzione e dell'altra non meno inderogabile, che sia preventivamente rimossa ogni possibilità di frode, si è sostituito il terzo comma dell'art. 16 con una disposizione che integra opportunamente il contenuto della precedente, nel senso, cioè, che alle variazioni della lista il sindaco deve procedere fino a dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Indipendentemente dalle linee sostanziali della nuova legge sulle sanzioni, il Ministero ha già interessato l'Alto Commissariato competente perchè delle eventuali pronuncie le commissioni provinciali o gli organi che saranno a queste sostituite diano subito comunicazioni ai sindaci.

Sulla importanza delle modificazioni si richiama la particolare attenzione delle amministrazioni comunali, atteso l'interesse pubblico connesso alla loro scrupolosa osservanza che, occorrendo, sarà assicurata mediante ricorso al potere sostitutivo di cui all'art. 10 del decreto ministeriale.

Articolo 3.

Sulla opportunità della disposizione nessun dubbio può sorgere in chi conosce la speciale situazione creata dalla guerra agli uffici del casellario giudiziale che, e per l'insufficienza del personale e per l'entità delle ricerche e per la mancanza di un'idonea attrezzatura, non possono fronteggiare col ritmo desiderato, e nell'angusto termine all'uopo stabilito, le nuove e maggiori esigenze scaturite dalla compilazione delle liste elettorali.

Interprete delle aspirazioni del paese per un sollecito rinnovamento democratico, il Governo, nel presupposto che la delinquenza femminile assume proporzioni quasi trascurabili rispetto a quella maschile, ha ritenuto che una più radicale semplificazione della procedura avrebbe potuto concretamente attuarsi per le liste femminili senza apprezzabili ripercussioni sull'andamento generale delle operazioni in corso volte a creare gli strumenti del meccanismo elettorale.

0121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Non sembri azzardata la supposizione che la norma trovera applicazione soltanto nei comuni di cospicua portata demografica. La sua utilita appare, in ogni caso, manifesta, ove si consideri che i comuni, anzichè attendere la restituzione degli estratti con gli eventuali certificati delle iscrizioni esistenti, procedono direttamente alla compilazione della lista, realizzando così un sensibile risparmio sul tempo occorrente per l'osservanza della procedura fissata dal decreto ministeriale 24 ottobre 1914. Ed invero non è improbabile che durante il periodo corrente dalla formazione alla pubblicazione e successiva spedizione della lista alla commissione possano pervenire al comune le risposte di tutti i casellari giudiziari, con evidente vantaggio per lo svolgimento delle operazioni ulteriori.

La compilazione della lista ha luogo in base agli accertamenti prescritti dall'art. 5 del decreto ministeriale nonchè dall'art. 3 del decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 23, che estende alle donne il diritto di voto. Rimane ferma, beninteso, l'osservanza delle altre disposizioni concernenti le modalità di compilazione, la pubblicazione, il deposito, la notifica dei provvedimenti di reiezione delle domande d'iscrizione e così via.

Sotto la loro personale responsabilità, i sindaci ed i segretari comunali cureranno l'immediata trasmissione degli estratti dell'elenco elettorale e dei certificati penali a mano a mano che questi perverranno dai casellari giudiziali, affinchè la commissione elettorale possa provvedere senza indugio alle operazioni di riscontro ed alla cancellazione dei nominativi in difetto dei requisiti di legge.

Una pronta esecuzione degli adempimenti disposti dalla norma in esame è da ritenere inderogabile esigenza se non si vuole frustrare lo scopo stesso della innovazione che, sebbene confortata dalle istanze democratiche, concreta nondimeno una deroga notevole alla stessa procedura eccezionale instaurata per la prima formazione delle liste, poichè sottrae al cittadino un grado di giurisdizione, modificando così il sistema delle guarentigie dell'elettorato attivo. Ciò postula, di conseguenza, l'esercizio, da parte dei Prefetti, di un'assidua vigilanza affinchè sia prontamente ovviato a qualsiasi remora od eccezione.

Da quanto si è detto è dato desumere che si ha qui una facoltà di carattere straordinario, alla quale i comuni faranno ricorso quando l'andamento delle operazioni ne giustifichi appieno l'uso.

0122

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 988631

Logico è, poi, il fondamento della disposizione dell'ultimo comma che consente alla commissione di avvalersi del personale del comune in cui ha sede poichè, presumibilmente, la deroga avverrà proprio per la lista femminile di detto comune, ed è quindi affatto ragionevole che questo concorra ad agevolare l'attuazione di compiti dei quali, altrimenti, avrebbe dovuto esso solo curare la diretta osservanza.

E' superfluo rilevare che la norma in esame non debba trovare, di regola, applicazione nei territori non ancora restituiti all'amministrazione italiana e, in genere, in tutti quei comuni i quali, per la proroga dei termini loro concessa a sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944, hanno iniziato o inizieranno contemporaneamente i lavori per la formazione delle liste maschili e femminili.

Articolo 4.

La disposizione è in armonia con i criteri di snellimento e speditezza ai quali s'ispira la speciale procedura amministrativa instaurata per la prima compilazione delle liste, mirando essa a conciliare gli anzidetti criteri con la ristrettezza del termine assegnato alle attribuzioni della commissione elettorale.

Le operazioni indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 21 ottobre 1944 si presentano, infatti, particolarmente onerose nei centri demografici più importanti, specie in seguito alla innovazione apportata dall'art. 2 del decreto legislativo che conferisce alla commissione compiti più larghi.

Per la costituzione delle sottocommissioni si ha riguardo, in sostanza, alla stessa circoscrizione delle commissioni elettorali e, soprattutto, all'entità della popolazione del mandamento che deve essere in ogni caso superiore ai 50.000 abitanti.

La designazione dei magistrati incaricati di presiedere le sottocommissioni spetta al presidente del Tribunale; qualora egli non sia in grado di provvedere per indisponibilità od insufficienza del personale occorrente, promuoverà l'intervento del primo presidente della Corte di Appello perchè siano colmati i posti vacanti. Consapevole, peraltro, dell'attuale deficienza numerica di magistrati, il Governo ha, con la disposizione in esame, consentito al presidente del Tribunale una certa larghezza di scelta, potendo questa cadere anche su magistrati onorari od a riposo.

0123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

Per quanto intuitivo, a far parte delle sottocommissioni saranno chiamate anche le donne che l'estensione del suffragio universale ha posto in condizione di piena parità, rispetto agli uomini, nell'esercizio del più alto diritto politico.

In relazione, poi, a quesiti pervenuti da talune Prefetture si precisa che la partecipazione delle donne avviene con le stesse modalità stabilite per la designazione dei commissari da parte della Deputazione provinciale, non essendo richiesti requisiti speciali ne' sembrando ammissibile alcuna limitazione circa la misura in cui le donne possono partecipare ai collegi in parola.

Circa la rappresentanza dei Prefetti in seno alle sottocommissioni, si richiamano le istruzioni impartite con la circolare telegrafica del 20 gennaio scorso, n. 1189/15600/1 A. C.

Per ovvie ragioni, infine, si è lasciato al presidente della commissione ogni concreta determinazione in ordine alla ripartizione dei compiti ed al coordinamento dell'attività della commissione e delle sottocommissioni.

In linea indicativa, può suggerirsi anzitutto, al riguardo, per le sottocommissioni operanti nello stesso comune, la divisione del controllo sulle liste maschili da quello sulle liste femminili; se, poi, le sottocommissioni sono in maggior numero di quello che comporti l'anzidetta divisione, potrà procedersi ad una ulteriore ripartizione del controllo sulle liste secondo l'ordine alfabetico.

E' necessario avvertire sin d'ora che, in tal caso, i verbali delle operazioni delle singole sottocommissioni devono essere rimessi al presidente della commissione, il quale provvederà ad inviarne copia a tutte le altre sottocommissioni, ai fini dei compiti che saranno loro successivamente demandati per il controllo delle liste di sezione, che non potranno essere ripartite fra le sottocommissioni se non in base ad un criterio topografico e per il cui riscontro sarà indispensabile conoscere tutte le variazioni apportate alla lista principale dalle competenti sottocommissioni.

Articolo 5.

La modificazione dell'art. 26 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944 risponde al vivo desiderio, manifestato dalla Commissione Alleata, di vedere realizzato al più presto, anche nelle provincie non ancora restituite all'amministrazione italiana, le premesse indispensabili del meccanismo elettorale. Con tale modificazione viene notevolmente anticipata

0124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788 03

nei territori soggetti alla giurisdizione militare alleata la formazione delle liste, essendo parso più consentaneo alle necessità di un sollecito rinnovamento democratico del paese abbandonare il presupposto alla cui realizzazione l'articolo predetto subordinava la decorrenza dei termini.

* * *

Con la presente circolare non si è inteso fornire una guida esauriente per tutti i casi pratici che potranno affiorare nella concreta applicazione del provvedimento sopra illustrato e, in peculiar modo, delle disposizioni contenute nell'art. 1.

Conscio dei risultati finora conseguitisi nell'attuazione degli strumenti indispensabili del meccanismo elettorale, il Ministero ha la certezza che da parte dei Prefetti, dei sindaci e delle commissioni elettorali sarà spesa ogni migliore energia perchè il ripristino delle rappresentanze elettive nella vita degli enti autarchici territoriali diventi al più presto una realtà viva e operante.

Per comodità di consultazione si sono qui inseriti, oltre al provvedimento legislativo in parola, il decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 23, concernente l'estensione del diritto di voto alle donne, il decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 55, riguardante l'assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali, il decreto presidenziale 2 febbraio 1945 indicante le cariche fasciste che comportano la sospensione dal diritto elettorale e la circolare dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo contenente le norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Tornerà gradito un cenno di ricevuta.

Il Ministro
BONOMI

0125

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 1.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 23.

Estensione alle donne del diritto di voto.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1945, n. 22).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di stato e Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del Testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 2.

È ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.

Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1944.

Art. 3.

Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del regolamento per l'esecuzione del T. U. della legge di P. S., approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635.

0126

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 56 — PETTA

0127

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 2

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 55.

Assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1945, n. 32)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247;
Visto il decreto del Ministro per l'Interno 24 ottobre 1944, che detta norme per la prima compilazione delle liste elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, di concerto col Ministro per il Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali nei comuni del Regno, in esecuzione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e delle relative norme di attuazione, sono assunte a carico dello Stato.

Ai componenti le commissioni elettorali previste dal decreto del Ministero dell'Interno 24 ottobre 1944, è concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro per l'Interno, d'intesa con quello per il Tesoro.

Art. 2.

Per la prima consultazione elettorale amministrativa sono assunte a carico dello Stato le spese relative alla fornitura degli stampati e delle urne.

0128

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio* n. 24. — PETIA

0129

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985623

ALLEGATO N. 2.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.

Norme integrative per la prima formazione delle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'Interno in data 25 ottobre 1944;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 maggio 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, numero 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12, terzo comma, del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, intenda essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune diverso da quello nel cui registro della popolazione stabile trovasi compreso, deve chiedere la cancellazione dalle liste di quest'ultimo Comune non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione delle liste definitive a norma dell'art. 15, ultimo comma, del decreto del Ministro per l'Interno 25 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 28 gennaio 1945.

Il sindaco provvede immediatamente alla cancellazione e rilascia al richiedente apposita dichiarazione.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il sindaco forma un elenco delle cancellazioni effettuate e lo trasmette alla Commissione elettorale insieme con i documenti relativi per le conseguenti variazioni alla lista.

Per ottenere la nuova iscrizione l'interessato deve presentare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la richiesta di cancellazione, la domanda al sindaco unitamente alla dichiarazione rilasciatagli ai termini del secondo comma, osservate le modalità stabilite nell'art. 6 del decreto anzidetto del Ministro per l'Interno. Se nel comune al quale l'iscrizione è chiesta non siano stati ancora iniziati i lavori per la formazione delle liste, la domanda è presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al secondo comma del citato art. 6.

Se le liste elettorali sono state già compilate, la nuova iscrizione è fatta in liste aggiunte, che mensilmente vengono pubblicate e sottoposte all'approvazione della Commissione elettorale con le modalità vigenti per le liste principali.

0130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

All'art. 16 del decreto del Ministro per l'Interno 24 ottobre 1964 sono apportate le seguenti modificazioni:

— Nel 1° comma, dopo il numero 3, è aggiunto il seguente:

« 4° Della sospensione dai diritti elettorali, derivante da provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ».

— Il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva », in ogni caso dieci giorni prima della data fissata per le elezioni ».

Art. 3.

In relazione all'andamento delle operazioni elettorali, i Comuni sono autorizzati a procedere alla compilazione delle liste femminili, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1964, in base all'ermatoria prescritta dall'art. 5 del decreto medesimo e dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 23, anche se non siano stati restituiti dagli uffici del Casellario giudiziale tutti gli estratti dell'elenco elettorale con le prescritte annotazioni.

Quando i Comuni si avvalgono della predetta facoltà, la Commissione elettorale non potrà procedere all'approvazione della lista se non qualora il Comune abbia rimesso gli estratti anzidetti e gli eventuali certificati penali in base ai quali la Commissione stessa apporterà alla lista le occorrenti variazioni, da notificarsi ai termini dell'art. 15, quinto comma, del citato decreto del Ministro per l'Interno.

Per l'adempimento dei compiti previsti dal precedente comma, la Commissione può avvalersi del personale del Comune in cui ha sede.

Art. 4.

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono costituite sottocommissioni elettorali in proporzione di una ogni 50.000 abitanti o frazione di 20.000. Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari designati dal Presidente del Tribunale ed hanno la stessa competenza prevista per la Commissione dall'art. 11 del decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1964.

Il Presidente della Commissione ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono assolte da impiegati del Comune designati dal sindaco.

Art. 5.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal giorno che sarà determinato per le singole Provincie.

0131

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dal Governo Militare Alleato o, in mancanza di tale determinazione, dal decimo giorno successivo alla data di rinascenzione dei poteri da parte del Governo italiano.

L'art. 26 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944 è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

0132

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.

Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, numero 2.

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1945, n. 20.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Decreta:

Articolo unico. — Le cariche direttive che hanno per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sono le seguenti:

1° segretario e vice segretario del partito fascista;
2° membro del gran consiglio del fascismo;
3° componente del direttorio nazionale del partito fascista;
4° componente del consiglio nazionale del partito fascista;
5° ispettore del partito fascista;
6° segretario e vice segretario federale;
7° ispettore federale;
8° segretario politico di comune con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti;
9° ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello di centurione.

Roma, addì 2 febbraio 1945.

BONOMI

0133

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

ALLEGATO N. 5

ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

CIRCOLARE N. 6.

Roma, 3 marzo 1945

PROTOCOLLO 3 AC/784

Indirizzi speciali.

OGGETTO: **Applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159.**

Stanno per iniziare la loro attività, nelle provincie dell'Italia liberata, le commissioni provinciali istituite dall'art. 8 del decreto legge Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 modificato dall'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 2.

Nel suo testo definitivo l'art. 8 risulta in questi termini:

« Chi per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi del reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dei diritti elettorali attivi e passivi per una durata non superiore a 10 anni o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può essere disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno ne superiore a dieci.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive del partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte fra i giudici popolari di cui all'art. 5 ».

Come emerge dal testo sopratrascritto, i profili di applicazione della norma sono due, soltanto fra loro strettamente connessi.

Assume anzitutto rilievo la relazione alla compilazione in corso delle liste elettorali, la parte relativa alla sospensione dal diritto elettorale di coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Con decreto presidenziale 2 febbraio scorso si è provveduto a indicare le cariche che a differenza di quelle che sono sottoposte alla libera valutazione delle Commissioni, portano senz'altro alla sospensione del diritto elettorale. Esse sono state così indicate:

0134

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(21)

• segretario o vice segretario del partito fascista, membro del gran consiglio del fascismo, componente del direttorio nazionale del partito fascista, componente del consiglio nazionale del partito fascista, ispettore del partito fascista, segretario e vice segretario federale, ispettore federale, segretario politico di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti, ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello di centurione ».

Sarà pertanto necessario che le commissioni provinciali prendano in esame tutte le persone che nel ventennio del cessato fascismo abbiano ricoperto qualcuna delle cariche sindacali disponendo, per ciascuna di esse, la sospensione del diritto elettorale per un periodo di tempo che le commissioni stesse dovranno determinare entro il limite massimo di 10 anni.

Naturalmente la maggiore o la minore durata della sospensione dovrà essere determinata in relazione all'importanza della carica che la persona deferita al giudizio ha ricoperto e alla sua durata, nonché alla maggiore o minore faziosità dimostrata sia in quel periodo che nell'epoca precedente e successiva.

La sospensione — dice la legge — dovrà essere pronunciata *in ogni caso* la discriminazione della diversa responsabilità dei singoli può avvenire, quindi, nel senso della maggiore o minore durata della sospensione e non nella esenzione da ogni misura.

Tuttavia, poichè la norma va inquadrata nel sistema del decreto n. 159, ed in particolare del titolo I del decreto stesso, le diminuenti ivi previste per i delitti fascisti trovano a maggior ragione applicazione per le ipotesi contemplate.

Può quindi ritenersi che possano andare esenti da ogni sanzione coloro che si siano particolarmente distinti con atti di valore nella lotta contro i tedeschi.

Invero per essere tenuta presente anche la diminuente prevedura nell'art. 7, lettera a), a favore di coloro che antecedentemente all'inizio della presente guerra hanno preso posizione ostile al fascismo.

Detta diminuzione nell'art. 7 è considerata come motivo di riduzione e non di esclusione, della pena e potrà quindi essere assunta a fondamento di una minore durata della sanzione e non della esenzione da ogni sanzione.

La sanzione della sospensione del diritto elettorale è la minore fra quelle previste dal citato art. 8. Va esaminato quindi la posizione di coloro che hanno rivestito le cariche sindacali dovrà accertarsi se nei loro confronti ricorra anche l'applicabilità degli altri provvedimenti previsti dall'articolo stesso. In caso affermativo la sanzione della sospensione dei diritti elettorali sarà assorbita dalle sanzioni più gravi ivi previste (interdizione temporanea dai pubblici uffici, privazione temporanea di diritti politici, assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro), sanzioni che importano di conseguenza anche la sospensione dei diritti elettorali (art. 2, n. 6, del D. M. 24 ottobre 1944, contenente norme di attuazione del decreto-legge luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 347, relative alla formazione delle liste elettorali, *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 30 gennaio 1945).

0135

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Al fine dell'applicazione dell'art. 8 l'indagine però non si limiterà a coloro che hanno rivestito le cariche suddette. L'art. 8 commina le sanzioni da esso previste a tutti coloro che « per motivi fascisti » o « avvalendosi della situazione politica del fascismo » hanno compiuto « fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica ».

Quando risulti che i fatti suddetti siano stati compiuti, il colpevole dovrà essere punito, abbia o non abbia rivestito alcuna carica, e anche se non abbia militato nel partito stesso.

In particolare sarà necessario che le commissioni, nel procedere con assoluta obiettività al delicato compito, portino il loro attento esame sull'attività svolta da chi abbia rivestito funzioni di speciale importanza durante il dominio fascista, sia di carattere politico che di carattere amministrativo, militare, giudiziario, sulle spinte subite di essere affiliati all'Ovra, agli squadristi, ecc. Inoltre, e con particolare attenzione, dovrà essere esaminata la situazione delle persone che risulta abbiano realizzato profitti di regime e dei giornalisti e pubblicisti che, asservendosi al regime, ne resero più efficiente l'opera di propaganda e l'azione denigratrice della libertà.

Data poi l'estensione, già deliberata, del diritto di voto alle donne, sarà necessario che l'indagine riferita le donne che hanno avuto importanti cariche nel partito fascista o in genere nell'organizzazione dello Stato fascista.

Più delicato e difficile appare la determinazione dei fatti che danno luogo all'applicazione delle sanzioni. Su questo punto è difficile dare delle direttive: il giudizio al riguardo sarà fatto con la necessaria ponderatezza ed obiettività dalle commissioni competenti, salvo il ricorso per il merito, alla Corte di Cassazione. Qui basti porre in rilievo gli intenti della legge, valendo dire che i fatti devono rivestire particolare gravità, e che essi debbono essere contrari alle norme di *rettitudine o di probità politica*.

Un punto sul quale è necessario richiamare l'attenzione concerne la necessità di evitare, nell'applicazione dell'art. 8, giudizi contraddittori fra i vari organi chiamati ad applicare la legislazione sulle sanzioni contro il fascismo.

Il giudizio sui medesimi fatti, che dovrebbero dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 8, da parte di altri organi dovrà valere anche per le commissioni stesse. Ciò vale sia nei riguardi dell'Alta Corte di Giustizia, che dei Tribunali o Corti d'Assise, delle commissioni di epurazione e delle commissioni per l'assegnazione degli atti di ingiunzione. Naturalmente deve trattarsi di *decisioni divenute definitive* e — non è inutile inculcarlo — *degli stessi fatti* che giudicati, e non di diversi fatti riferentisi alle medesime persone.

È superfluo avvertire infine, che quando le indagini accertassero prove di delitti, la commissione dovrà procedere alla denuncia per le relative violazioni di legge.

0136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quanto alle procedure da seguire, esse sono quelle disposte dall'art. 13 del decreto-legge Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 198.

Le commissioni (particolarmente pei casi di sospensione del diritto elettorale disposti tassativamente dalla legge), su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario, sentiranno l'interessato o l'inviteranno a comparire. L'interessato potrà farsi assistere da un difensore. Esse potranno disporre indagini e sentire testimonianze. La decisione dovrà essere motivata e contro di essa sarà proponibile il ricorso anche per il merito alla Corte di Cassazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonomi

0137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786031

NORME INTEGRATIVE
PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI

A) Il Comune.

Cancellazione dalle liste:

1) Entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione delle liste definitive, riceve le domande di cancellazione dalle liste stesse presentate dai cittadini che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12, terzo comma, del T. U. della legge elettorale politica 1919, intendano chiedere l'iscrizione nel Comune in cui abbiano la sede principale dei propri interessi o affari;

2) provvede immediatamente alla cancellazione e rilascia al richiedente apposita dichiarazione;

3) entro il decimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cancellazione, forma un elenco delle cancellazioni effettuate e lo trasmette alla commissione elettorale per le conseguenti variazioni alla lista.

Iscrizione nelle liste:

1) riceve le domande di iscrizione nelle proprie liste dei cittadini residenti in altro comune, corredate dalla dichiarazione di avvenuta cancellazione; tali domande non possono essere accolte decorso il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di cancellazione ai comuni di residenza;

2) se le liste sono state già compilate, provvede alla iscrizione in liste aggiunte da pubblicare e da sottoporre successivamente alla approvazione della commissione elettorale con le modalità vigenti per le liste elettorali principali.

Compilazione liste femminili:

1) Quando l'andamento delle operazioni elettorali lo renda necessario, procede alla compilazione della lista femminile anche se non siano stati restituiti dai casellari giudiziali tutti gli estratti dell'elenco elettorale con le prescritte annotazioni;

2) provvede alla pubblicazione della lista a norma dell'art. 9 del decreto ministeriale 25 ottobre 1945;

3) nel termine di cui all'art. 13 del decreto Ministeriale invia un esemplare della lista con i verbali delle operazioni effettuate e con i reclami eventualmente ricevuti alla commissione elettorale insieme con gli estratti dell'elenco eventualmente già restituiti dai casellari giudiziali.

4) rimette immediatamente alla medesima commissione tutti gli altri estratti man mano che gli pervengano dai casellari.

0138

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

a) approvata la lista di parte della commissione provvede alla notifica delle decisioni della commissione stessa a norma dell'art. 15, quinto comma, del decreto Ministeriale citato e da ricevuta alla commissione delle decisioni stesse.

Sottocommissioni elettorali:

a) segna gli impiegati comunali che debbono assolvere alle funzioni di segretari delle sottocommissioni elettorali di cui all'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1945.

Revisione periodica delle liste:

Provvede alla revisione periodica delle liste definitive per i motivi indicati nell'art. 16 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, modificato dall'art. 2, primo comma, del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1945, oltre che ogni tre mesi, anche dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

b) La Commissione elettorale.

Cancellazione dalle liste:

In base agli elenchi delle cancellazioni effettuate ricevuti dai singoli, provvede alle conseguenti variazioni nelle liste dei Comuni stessi.

Iscrizione nelle liste:

1) Provvede alla approvazione delle liste aggiunte inviate mensilmente dai Comuni che abbiano ricevuto domande di iscrizione di elettori residenti in altri Comuni.

2) notifica le decisioni adottate in sede di approvazione delle liste aggiunte ai Comuni interessati a norma dell'art. 15, secondo comma del decreto Ministeriale citato.

Liste femminili:

1) Provvede alla revisione delle liste femminili compilate secondo il disposto dell'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale in base agli estratti degli elenchi restituiti con gli eventuali certificati da cancellare e rimessi dai Comuni interessati;

2) procede all'approvazione delle liste stesse dopo aver ricevuto l'ultimo estratto, apportando le occorrenti variazioni da notificarsi a norma dell'art. 15, quinto comma del citato decreto Ministeriale.

0139

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sottocommissioni elettorali:

Ove siano state istituite le sottocommissioni elettorali di cui all'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale, il presidente della commissione ripartisce i compiti tra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

C) Il Prefetto.

Nei casi previsti dall'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale provvede alla costituzione delle sottocommissioni elettorali in base alle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944.

D) Il Presidente del Tribunale.

Designa i presidenti delle sottocommissioni elettorali, scegliendoli tra i magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari.

0140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

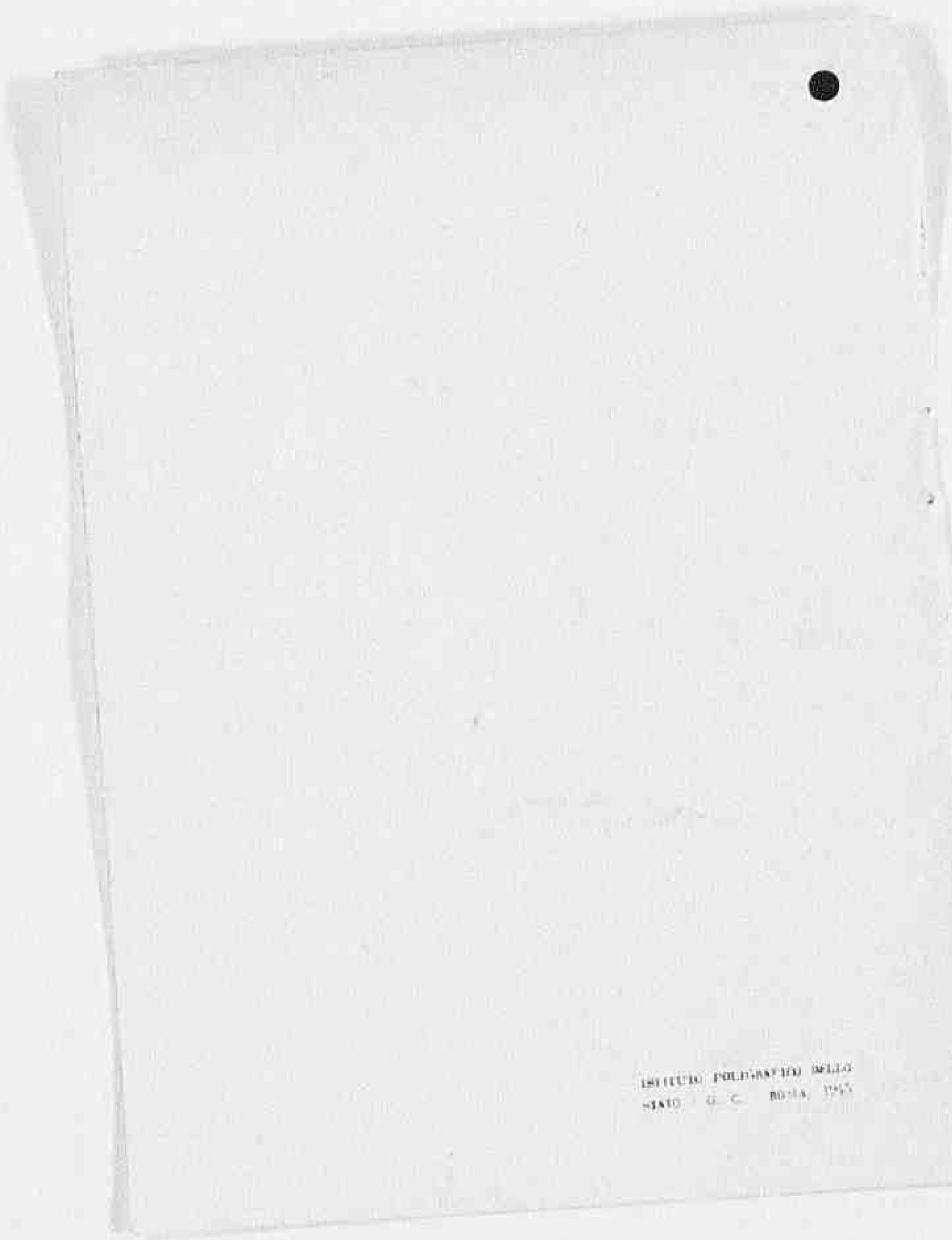

FROM THE GAZZETTA UFFICIALS of the 7th June 1945 n. 68

Ordinance of the Brigadier General G.R. UPJOHN.

I, Brigadier General G.R. UPJOHN, in the name and on behalf of the Chief Officer of the Civil Affairs of the Allied Military Government hereby order: that the decrees contained in the Gazzetta Ufficiale n. 59 of the 17th May 1945 become effective and have full legal power in every province of the territory under the control of the Allied Military Government starting from the date on which the Prefect of each Province will receive a copy of the present edition of the Gazzetta Ufficiale. That exception be made for THE Legislative decree of the Lieutenant General of the 29th March 1945, n. 198 (Payment of the arrears of pensions or war allowances), the Legislative decree of the Lieutenant General 22nd April 1945, n. 202 (Indemnitties to cashiers of Central Aiministration of the State and tto the officials of the Ministry of Treasure and of the Royal Mint with executive and control powers)and for the Legislative Decree of the Lieutenant General 22nd April 1945, n. 204 (Specials provisions concerning privilage pensions for the diuration of war), for which I order as follows:

a)In the provinces under the jurisdiction of the Allied Military Government lying south of the line marking the boundaries of the provinces of Ravenna, Firenze Pistoia, Lucca and Apuania, these shall become effective and have full legal power started on the date on which the Prefect of each province will receive a copy of the present edition of the Gazzetta Ufficiale.

b) In the Provinces under the Allied Military Government jurisdiction lying north of the above mentioned line, such decrees are excluded from enforcement and will be published for information only.

From this ordinance the undermentioned decree, which is published in Allied Military Government territory for information only, is to be excluded.

G. R. UPJOHN
Brigadier General
in the name and on behalf of the Chief office of Civil Affairs of the
ALLIED MILITARY GOVERNMENT.

Decree of the President of the Council of Ministers 10th May 1945.
Substitution of the Commissioner of the Mutual Insurance Royal Society, with

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

a)In the provinces under the jurisdiction of the Allied Military Government lying south of the line marking the boundaries of the provinces of Ravenna, Firenze Pistoia, Lucca and Apuania, these shall become effective and have full legal power started on the date on which the Prefect of each province will receive a copy of the present edition of the Gazzetta Ufficiale.

b) In the Provinces under the Allied Military Government jurisdiction lying north of the above mentioned line, such decrees are excluded from enforcement and will be published for information only.

From this ordinance the undermentioned decree, which is published in Allied Military Government territory for information only, is to be excluded.

G. R. UPJOHN
Brigadier General
in the name and on behalf of the Chief office of Civil Affairs of the
ALLIED MILITARY GOVERNMENT.

Decree of the President of the Council of Ministers 10th May 1945.
Substitution of the Commissioner of the Mutual Insurance Royal Society, with office in Turin.

2034

Translation J. C

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0145

THE MINISTRY OF INTERIOR

Direction General of Civil Administration.sm

SUBJECT. Electoral Section and respective lists.

By L.L.D. 22 April 1945.now being published, the provisions for the partition of the Communes in electoral sections and for the drawing up of the respective lists have been approved.

This measure completes the system of the legislative rules and regulations concerning the discipline of preliminary operations to the convocation of the electors. This conclusive phase of the first stage in the electoral procedure, is greatly enhanced by the importance of tasked involved, so much as to require and justify an accurate examination of the single provisions of this measure. Notwithstanding its extent, this examination may however give rise to perplexity if it were not preceded by a preliminary notice, the usefulness of which will appear more and more clearly in the course of the exegesis. That is the intimate interdependance of the electoral operations makes it necessary to anticipate some of the instructions which in particular refer to the casting of votes and scrutiny proceedings about which we shall give more details in due course.

Art. 1

The partition of the Communes in sections is included in the complex mechanism of actions through which the will of the electorate is determined and finds its expression. This will, no doubt, is unique as is unique the assembly which expresses it, inasmuch as the partition of the electoral district takes place only for the purpose of expediting the procedure and rendering less difficult the casting of the votes.

One should not believe that this partition is a mere discretional faculty of the Mayor and that it could therefore be put into effect even in contrast with the aforesaid aims. It is obvious that an arbitrary partition may be considered as impairing the electoral operations and bring with it the annulment of the elections themselves.

It will be helpful to make clear that, since we are dealing with single lists, valid also for administrative elections, it was not deemed possible to disregard in any case the Communal circumscription while proceding to the determination of the sections. This explains why the measure under

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

2013

makes it necessary to anticipate some of the instructions which in particular refer to the casting of voter and scrutiny procedings about which shall give more details in due course.

Art. 1

The partition of the Communes in sections is included in the complex mechanism of actions through which the will of the electorate is determined and finds its expression. This will, no doubt, is unique as it is unique the assembly which expresses it, inasmuch as the partition of the electoral district takes place only for the purpose of expediting the procedure and rendering less difficult the casting of the votes.

One should not believe that this partition is a mere discretional faculty of the Mayor and that it could therefore be put into effect even in contrast with the aforesaid aims. It is obvious that an arbitrary partition may be considered as impairing the electoral operations and bring with it the annulment of the elections themselves.

It will be helpful to make clear that, since we are dealing with single lists, valid also for administrative elections, it was not deemed possible to disregard in any case the Communal circumscription while proceding to the determination of the sections. This explains why the measure under consideration is partly not in line with or does not reproduce some of the provisions of Arts. 29 of the political electoral law dated 2nd September 1919, n. 1495, and 55 of the Communal and Provincial law dated 4th February 1915, n. 148, with which it is connected.

The sections are set up promiscuously: any distinction in the matter even if supported by reasonable consideration of opportunity, would have been in contrast, in a certain way, with the principle of the juridical equality of both sexes, principle which has been newly confirmed and extended by the recent concession of the universal suffrage to women.

The forseable difficulties which many Communes will encounter in the finding out of premises for the electoral meetings have suggested that the maximum number of electors registered in each section should be 1,000. And this not so much on account of the increase in voters as a result of the women's suffrage, as on account of the numerous destructions caused by the war and the requisitions in connection with the settlement of refugees, besides satisfying the military necessities.

The principle of the number is no doubt fundamental, but not exclusive for the partition of the electorate, inasmuch as the setting up of the section can take place also in connection with special exigencies and assumptions, i.e. when there exist special circumstances of distance and communication facilities or circumstances connected with exceptional condition of the inhabited localities on account of war events. In this event the legislative decree allows that the sections be made up with a number of electors inferior to 100 but never inferior to 50.

2013

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

As it has already been pointed out, this latter power should be exercised only when there is an absolute necessity of doing so; such as to consider also the excessive inconvenience the electors may otherwise have to go through. Lastly for the sake of the interdependance of the electoral operations, it is indispensable that once the sections have been definitely set up, the Prefects should give notice thereof for each Commune to the first President of the Court of Appeals holding jurisdiction in the territory in order that he should take this in consideration as regards the future assignment of the Presidents for the single electoral offices or seats.

Art. 2

This article represents, for its contents, the basis on which rests the whole series of operations which are the subject of the rules and regulations governing this matter.

Due to the fact that with the introduction of the Podesta' the prerequisites of the electoral mechanism had been destroyed, logically, nothing else could be done but wait the compilation of the general lists in order to bring about a condition even more close and essential to the convocation of meetings, because, in the absence of permanent lists with the respective annual revision, any indication about the number of electors and the distribution of them in territory of the Commune, was lacking.

Pursuant to the spirit of previous legislation, the form of resolution has been mantained as the formal expression of the executive will of the head of the Communal Administration. And this also to enhance the action, when we take into account that the Mayor may provide accordingly by an order, and that the resolution in question is not subject to special approval owing to the peculiar subject it concernes.

There are the actual provisions which the Mayor adopts by resolution:

a)- partition of the Communes in sections,
b)- the establishment of the bounderies for each section,
c)- the fixing of the meeting place for the electors of each single section.

Within the same period of 15 days from the compilation of the male and female electors lists the Mayor shall provide also for the compilation of the sectional lists, but more details about these will be given in connection with the last paragraph of this article.

The Ministry is aware of the many difficulties that many Communes - and in particular those who were hardly hit by the war and those where Allied Headquarters and Allied units are located - will have to face in looking for the premises necessary for the meeting of the electors of each section, also due to the great number of electors as a result of the extension of suffrage to women; however the Ministry relies on the sagacity of the Mayor and on the spirit of solidarity and mutual understanding of all the authorities not excluding the Allied Authorities, with which the Ministry has already taken up the question of removing every obstacle and allowing from now on a temporary availability, for the day of the elections, of the premises at present occupied for school

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

indication about the number of [illegible]
of the Commune, was lacking.

Pursuant to the spirit of previous legislation, the form of resolution has been maintained as the formal expression of the executive will of the head of the Communal Administration. And this also to enhance the action, when we take into account that the Mayor may provide accordingly by an order, and that the resolution in question is not subject to special approval owing to the peculiar subject it concerns.

There are the actual provisions which the Mayor adopts by resolution:

a)- partition of the Communes in sections,
b)- the establishment of the boundaries for each section,
c)- the fixing of the meeting place for the electors of each single section.

Within the same period of 15 days from the compilation of the male and female electors lists the Mayor shall provide also for the compilation of the sectional lists, but more details about these will be given in connection with the last paragraph of this article.

The Ministry is aware of the many difficulties that many Communes - and in particular those who were hardly hit by the war and those where Allied Headquarters and Allied units are located - will have to face in looking for the premises necessary for the meeting of the electors of each section, also due to the great number of electors as a result of the extension of suffrage to women; however the Ministry relies on the sagacity of the Mayor and on the spirit of solidarity and mutual understanding of all the authorities not excluding the Allied authorities, with which the Ministry has already taken up the question of removing every obstacle and allowing from now on a temporary availability, for the day of the elections, of the premises at present occupied for school purposes offices etc., or requisitioned on account of military exigencies.

The criteria governing the partition of the Commune have already been outlined in the survey of the preceding article. Here again we have to take into consideration the criteria which govern the assignment of the electors to the single sections. Now then, the main criterium is given by the residance and this is taken from the general list which forms the basis for the compilation of the sectional list.

It is not superfluous to remind that the partition of the electorate, is made necessary, not only by the rapidity of the votation and scrutiny operation, but also by reasons of convenience for the electors themselves. The fact that this criterium is decisive is shown by the fact that it is operative also as regards the refugees who availed themselves of the faculty contemplated by art. 25 of the above mentioned Ministerial decree on the registration in the lists of the Commune of residence.

The criterium of course has some exceptions ; among them the most important is the exception set forth by the provisions of art. 41 of the legislative decree dated 12 April 1945, n. 201, which allows the citizen to obtain his registration in the list of a Commune other then the one in which he resides, provided he is holding there his principal seat of business.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Whenever it is imposaible to do so on the basis of the residence the criterium of the repartition, following alphabetical order, on the sectional lists is to be followed. This criterium ~~had come~~ was also followed ~~also~~ by the previous political and administrative electoral laws.

Another exception to the principle of the place of residence - we are mentioning it briefly here because it deals with a subject which will be covered by the legislative decree concerning the elections themselves-regards the members of the electoral seat: these are casting their votes in the section where they are holding office although they have been assigned to another section.

Differently from the other preceding electoral laws, the article does not contain any provision about transfers of residence, because it was deemed that in the particular situation arisen out of war events such transfers could hardly take place. Never the less, nop. should some transfer take place before the compilation of the sectional lists, the elector who ~~will~~ notifies in advance the Mayor will be entitled to be included in the list of the section within whose boundaries he transferred himself. In the absence of any reference to the matter by said article, it is not deemed possible to disregard a faculty which meets with reason of convenience already mentioned.

For this purpose it will be advisable to insure, with all available means, that the widest possible publicity ~~should~~ be given to the provision governing the registration of the electors in the sectional lists on the basis of the criterion of residence, because it is not improbable that, as a result of the war and the nazi-fascist occupation especially in the large inhabited centers, many citizens have purposely omitted or were not in a position to, notify to the Register of population possible transfer of residence. In this way besides meeting an exigency of the electors, the task of the Communes themselves will be facilitated in as much as the inconvenience of many variations and corrections to the lists while compiling same and afterwards would be avoided. Pursuant to this aim the Ministry must again insist on the necessity of an accurate continuous revision of the population register records in order that the latter, should represent in the truest possible manner the status of the single electors.

The sectional list must be compiled in tree copies. This provision is connected with those set forth in para 3 x 4 of art. 3 of the decree under examination, which prescribes respectively that two ~~exemplars~~ be sent to the Electoral Commission for the appropriate operations and that both should remain in deposit with the office of the Commission itself up to the time when the elections will be announced.

The drawing up of a third ~~exemplar~~ may seem at first superfluous or, at least, excessively burdersone for the communes. It appears however indispensable not only for the necessity of carrying out the resolutions electoral Commission (see last para of art. 3) but also in connection with many requirements the Commune is bound to meet in the further development of the proceding, such as for instance the issuance of electoral certificates, the drawing up of the extract of the sectional list to be posted in the hall where the voting takes place, etc. All of which, without the aid of the sectional list would be taken care of with much discomfort and loss of time.

For this purpose it will be advisable to insure, with all available means, that the widest possible publicity ~~should~~ be given to the provision governing the registration of the electors in the sectional lists on the basis of the criterion of residence, because it is not improbable that, as a result of the war and the nazi-fascist occupation especially in the large inhabited centers, many citizens have purposely omitted or were not in a position to, notify to the Register of population possible transfer of residence. In this way besides meeting an exigency of the electors, the task of the Communes themselves will be facilitated in as much as the inconvenience of many variations and corrections to the lists while compiling same and afterwards would be avoided. Pursuant to this aim the Ministry must again insist on the necessity of an accurate continuous revision of the population register records in order that the latter, should represent in the truest possible manner the status of the single electors.

The sectional list must be compiled in tree ~~esemplare~~ copies. This provision is connected with those set forth in para 3 x 4 of art. 3 of the decree under examination, which prescribes respectively that two ~~esemplare~~ be sent to the Electoral Commission for the appropriate operations and that both should remain in deposit with the office of the Commission itself up to the time when the elections will be announced.

The drawing up of a third ~~esemplare~~ may seem at first superfluous or, at least, excessively burdersome for the communes. It appears however indispensable not only for the necessity of carrying out the resolutions electoral Commission (see last para of art.3) but also in connection with many requirements the Commune is bound to meet in the further development of the proceding, such as for instance the issuance of electoral certificates, the drawing up of the extract of the sectional list to be posted in the hall where the voting takes place, etc. All of which, without the aid of the sectional list would be taken care of with much discomfort and loss of time.

The special topographical lay-out of some inhabitated centers (frazioni) and the same exigencies of the voting procedure would make it advisable, for obvious reasons of opportunity, to proceed to the compilation of the sectional lists so that these should not concern the circumscription of more frazioni .

201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

17

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 7 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 267.

Soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose . . . . . Pag. 812

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 268.

Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici . . . Pag. 812

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 269.

Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici . . . . . Pag. 813

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1945, n. 270.

Modificazione della denominazione del comune di Littoria . . . . . Pag. 814

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche «Tumminelli». . . . Pag. 814

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . . . Pag. 815

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945

Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate . . . . . Pag. 815

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare . . Pag. 815

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Approvazione del 1° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione. Pag. 816

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai «Granai del Popolo» . . . . . Pag. 816

2010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND Nov.

0149

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 400
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 500
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945, n. 267.

Soppressione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose . . . . . Pag. 842

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 268.

Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici . . . . . Pag. 842

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 269.

Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici . . . . . Pag. 843

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1945, n. 270.

Modificazione della denominazione del comune di Littoria . . . . . Pag. 843

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 271.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli). . . . . . Pag. 844

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 272.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma . . . . . Pag. 845

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 273.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza). . . . . . Pag. 845

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 274.

Dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari). . . . . . Pag. 846

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche «Tumminelli». . . . . . Pag. 844

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate . . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare . . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Approvazione del 1° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione. . . . . . Pag. 846

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai «Granai del Popolo» . . . . . Pag. 846

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e nomina del commissario . . . . Pag. 847

Ministero del tesoro:

Approvazione dei bilanci e dei conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale . . . . . Pag. 847

Media dei titoli . . . . . Pag. 847

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 847

0150

2010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 7 GIUGNO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso — **Società generale Pugliese di elettricità, anonima, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 12ª estrazione del 28 aprile 1945. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1945. — **Società nazionale di ferrovie e tramvie:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 267.

Soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1937, n. 805, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2529;

Veduto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Unione fascista fra le famiglie numerose è soppressa.

Art. 2.

Tutte le attività della soppressa Unione sono devolute all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 3.

La qualità di « socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose », prevista dalle disposizioni in vigore per la concessione di particolari agevolazioni e preferenze, è sostituita a tutti gli effetti da quella di « capo di famiglia numerosa », intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1945
Atti del governo, registro n. 4, foglio n. 106 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 268.

Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, con norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29 B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Società nazionale di ferrovie e tramvie: Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 267.

Soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1937, n. 805, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2529;

Veduto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 153;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per il Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Unione fascista fra le famiglie numerose è soppressa.

Art. 2.

Tutte le attività della soppressa Unione sono devolute all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per il conseguimento dei suoi fini assistenziali, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie o da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3.

Il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Unione fra le famiglie numerose, nominato con decreto del Ministro per l'Interno in data 6 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Unione stessa e per il trasferimento delle attività all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1945
Atti del governo, registro n. 4, foglio n. 86 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 268.

Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 11, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, contenente norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29 R. – 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che costituisce, in deroga agli articoli 11 e 98 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, una commissione unica, per ciascun dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 198, con modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 104, con norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato;

0152
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, con la cessazione delle commissioni miste per gli affari del personale, istituite transitoriamente, e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, la commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, presso il Ministero dei trasporti continuerà a funzionare per un anno dall'entrata in vigore del presente decreto al solo fine di procedere alle valutazioni per la riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 301, e 8 marzo 1945, n. 134.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° marzo 1945, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SCIAUDA

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 107. — PRASCA

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 880, che istituisce una addizionale di guerra all'imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, riguardante disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sospesa, con effetto dal 1° gennaio 1945, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, riguardante la ritenuta di rivalsa dell'uno per cento sui redditi di categoria C 2 a titolo di acconto per l'imposta complementare, nonchè l'applicazione del successivo art. 37, limitatamente all'obbligo della dichiarazione, ai fini dell'imposta complementare, dei redditi già classificati in categoria *D*.

Art. 2.

L'imposta complementare sui redditi già classificati in categoria *D* continua ad essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 1945, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122, e successive modificazioni.

La ritenuta diretta o di rivalsa dell'imposta complementare prevista dalle disposizioni di cui al precedente comma si opera, quando la retribuzione ragguagliata ad anno non sia inferiore a L. 21.000, sull'ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

L'aliquota dell'imposta complementare sui redditi indicati nel primo comma è stabilita nella misura di 1'1,50 per cento con effetto dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, e del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, rispettivamente per il personale in attività di servizio ed in quiescenza.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 015 3

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, la commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1941, n. 109, presso il Ministero dei trasporti continuerà a funzionare per un anno dall'entrata in vigore del presente decreto al solo fine di procedere alle valutazioni per la riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1941, n. 101, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 301, e 8 marzo 1945, n. 131.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° marzo 1945, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CHIARAMELLO — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 107. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 269.

Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo della imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, concernente sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È sospesa, con effetto dal 1° gennaio 1945, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381, riguardante la ritenuta di rivalsa dell'uno per cento sui redditi di categoria *C* 2 a titolo di acconto per l'imposta complementare, nonchè l'applicazione del successivo art. 37, limitatamente all'obbligo della dichiarazione, ai fini dell'imposta complementare, dei redditi già classificati in categoria *D*.

Art. 2.

L'imposta complementare sui redditi già classificati in categoria *D* continua ad essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 1945, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122, e successive modificazioni.

La ritenuta diretta o di rivalsa dell'imposta complementare prevista dalle disposizioni di cui al precedente comma si opera, quando la retribuzione ragguagliata ad anno non sia inferiore a lz. 21.000, sull'ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381.

L'aliquota dell'imposta complementare sui redditi indicati nel primo comma è stabilita nella misura dell'1,50 per cento con effetto dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, e del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, rispettivamente per il personale in attività di servizio ed in quiescenza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 195. — FRESA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 5 4

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1945, n. 270.
Modificazione della denominazione del comune di Littoria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il commissario prefettizio di Littoria, in esecuzione della propria deliberazione n. 13 del 27 gennaio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in Latina;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Littoria, in adunanza 31 gennaio 1945, con la deliberazione n. 2649;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Littoria, in provincia di Littoria, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Latina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 186. — TRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 271.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli).

N. 271. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Cardinale Arcivescovo di Napoli viene autorizzato ad

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 272.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma.

N. 272. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 273.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza).

N. 273. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, in data 14 dicembre 1942, relativo alla erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 274.
Dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

N. 274. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione

0155
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto l'art. 280 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Littoria, in provincia di Littoria, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Latina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TERMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 271.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli).

N. 271. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, su la proposta del Ministro per l'interno, il Cardinale Arcivescovo di Napoli viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli), la donazione disposta da mons. Gioacchino Cozzolino, in proprio e nella qualità di parroco di Santa Maria a Pugliano di Resina, consistente in immobili situati in contrada Novella del comune di Resina, valutati complessivamente lire 210.000. Viene altresì riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del citato Cardinale Arcivescovo, in data 2 febbraio 1939, integrato da postille 15 settembre 1940, e 4 aprile 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: TERMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

N. 273. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, in data 14 dicembre 1942, relativo alla erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza).

Visto, il Guardasigilli: TERMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 274.

Dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Arcidiocesi di Oristano (Cagliari).

N. 274. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Arcidiocesi di Oristano (Cagliari).

Visto, il Guardasigilli: TERMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli » già Restetti e Tumminelli che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Tommaso Monicelli è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

Art. 2.

Il comm. Tommaso Monicelli eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(781)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 111, concernente la emanazione delle norme di organizzazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di stabilire il trattamento economico dei vice Commissari per l'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Ai vice Commissari per l'alimentazione è attribuita una indennità di carica di lire diecimila lorde mensili ridotta a lire cinquemila lorde mensili se siano dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici.

Per le missioni è corrisposta l'indennità di soggiorno stabilita per i funzionari di grado quarto dell'Amministrazione dello Stato ai vice Commissari che non siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 maggio 1945.

BONOMI — SOLERI

(820)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Decreta:

Art. 1.

I francobolli di propaganda delle Forze armate, emessi col decreto interministeriale 11 settembre 1942, cesseranno di avere validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine, essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(823)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 258 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I° del suddetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 680;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1942, col quale fu autorizzata una soprastampa speciale per i francobolli usati dagli uffici di posta militare;

Riconosciuta l'opportunità di disporre la cessazione della validità dei francobolli portanti tale soprastampa;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare, autorizzati col decreto interministeriale 11 settembre 1942, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine, essi non saranno ammessi al cambio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 015 71

di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente la emanazione delle norme di organizzazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di stabilire il trattamento economico dei vice Commissari per l'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Ai vice Commissari per l'alimentazione è attribuita una indennità di carica di lire diecimila lorde mensili ridotta a lire cinquemila lorde mensili se siano dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici.

Per le missioni è corrisposta l'indennità di soggiorno stabilita per i funzionari di grado quarto dell'Amministrazione dello Stato ai vice Commissari che non siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 maggio 1945

BONOMI — SOLIANO

(820)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del suddetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 680;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1942, col quale fu autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di propaganda per le Forze armate;

Riconosciuta l'opportunità di disporre la cessazione della validità di tali francobolli;

per le poste e le telecomunicazioni
CENCELLI

Il Ministro per il tesoro
SOLIANO

(823)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del suddetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 680;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1942, col quale fu autorizzata una soprastampa speciale per i francobolli usati dagli uffici di posta militare;

Riconosciuta l'opportunità di disporre la cessazione della validità dei francobolli portanti tale soprastampa;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare, autorizzati col decreto interministeriale 11 settembre 1942, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine, essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CENCELLI

Il Ministro per il tesoro
SOLIANO

(824)

0158
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Approvazione del 1° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il primo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Aquila: Castel di Sangro - Pescasseroli;
Provincia di Avellino: Avellino;
Provincia di Benevento: Benevento;
Provincia di Cagliari: Cagliari;
Provincia di Campobasso: San Pietro Avellana;
Provincia di Catania: Randazzo;
Provincia di Chieti: Francavilla al Mare - Lama dei Peligni - Montenerodomo - Orsogna - Ortona - Pollena;
Provincia di Foggia: Foggia;
Provincia di Frosinone: Amaseno - Aquino - Cassino - Esperia - Ferentino - Fiuggione - Pontecorvo - Sant'Elia Fiumerapido - San Vittore del Lazio;
Provincia di Latina: Castelforte - Cisterna - Cori - Fondi - Formia - Gaeta - Itri - Terracina;
Provincia di Messina: Taormina;
Provincia di Napoli: Cancello Arnone - Capua;
Provincia di Palermo: Palermo;
Provincia di Pescara: Pescara - Popoli;
Provincia di Palenza: Castelo Periciara;
Provincia di Roma: Albano - Anzio - Ariccia - Civitavecchia - Frascati - Genzano - Lanuvio - Marino - Nettuno - Palestrina - Rocca di Papa - Subiaco - Tivoli - Valmontone - Velletri;
Provincia di Salerno: Eboli - Salerno;
Provincia di Viterbo: Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945.

Il Ministro: RESTA

(822)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai «Granai del Popolo».

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo in denaro per i cereali del raccolto 1945, da conferire ai «Granai del Popolo» - stabilito nelle misure seguenti — è costituito da una quota pari alla metà rappresentante il prezzo e da un'altra integrativa, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali:

1. *Grano tenero*: base 76 kg. per ettolitro; tolleranza 1% di impurità reale al quintale . . L. 960
2. *Grano duro*: base 78 kg. per ettolitro; tolleranza 1% di impurità reale, 2% trog guagliato di biancoafri e il 2% di teneri al quintale . . . . . » 1000
3. *Orzo comune vestito*: base 56 kg. per ettolitro; tolleranza 2% corpi estranei al quintale . . . . . » 700
4. *Orzo mondo*: base 70 kg. per ettolitro; tolleranza 1% corpi estranei al quintale . . . . . » 950
5. *Granoturco*: base umidità 16% al quintale . . . . . » 650
6. *Segale*: base 68 kg. per ettolitro al quintale . . . . . » 800
7. *Avena*: base 42 kg. per ettolitro al quintale . . . . . » 820
8. *Risone*: originario comune: 61% di riso intero più 7% di rotture, resa globale 71% prezzo base L. 145 più soprapprezzo L. 230 al quintale . . . . . » 675

Risone: originario di prima qualità, superfarmac: 60% di riso intero più 8% di rotture, resa globale 68% prezzo base L. 470 più soprapprezzo L. 230 al quintale . . . . . » 700

Risone: semifino: 59% di riso intero più 8% di rotture, resa globale 68% prezzo base L. 515 più soprapprezzo L. 210 al quintale . . . . . » 725

Risone: fino e superfino:

Vialone - Gigante Vercelli - 57% Bertone: 56% di riso intero più 16% di rottura resa globale 66%;

Senatore Novelli - Sesia - 45% di riso intero più 22% di rotture resa globale 67%;

Roma: 53% di riso intero più 14% di rotture resa globale 67%; prezzo base L. 660 più soprapprezzo L. 225 al quintale . . . . . » 885

Art. 2.

Il corrispettivo in denaro di cui al precedente arti-
colo è riferito a

tare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Aquila: Castel di Sangro - Barrea;
Provincia di Avellino: Avellino;
Provincia di Benevento: Benevento;
Provincia di Cagliari: Cagliari;
Provincia di Campobasso: San Pietro Avellana;
Provincia di Catania: Randazzo;
Provincia di Chieti: Francavilla al Mare - Lama dei Peligni - Montenerodomo - Orsogna - Ortona - Palena;
Provincia di Foggia: Foggia;
Provincia di Frosinone: Anagnino - Aquino - Cassino - Esperia - Ferentino - Frosinone - Pontecorvo - Sant'Elia Fiumerapido - San Vittore del Lazio;
Provincia di Latina: Castelforte - Cisterna - Cori - Fondi - Formia - Gaeta - Itri - Terracina;
Provincia di Messina: Taormina;
Provincia di Napoli: Camerlo - Arnone - Capua;
Provincia di Palermo: Palermo;
Provincia di Pescara: Pescara - Popoli;
Provincia di Potenza: Corleto Perticara;
Provincia di Roma: Albano - Anzio - Ariccia - Civitavecchia - Frascati - Genzano - Lanuvio - Marino - Nettuno - Palestrina - Rocca di Papa - Subiaco - Tivoli - Valmontone - Velletri;
Provincia di Salerno: Eboli - Salerno;
Provincia di Viterbo: Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945.

Il Ministro: Rossi

(822)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai «Granai del Popolo».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1941, concernente il pagamento dei canoni di affitto convenuti in grano o in orzo;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi dei cereali che saranno conferiti ai «Granai del Popolo»;

Veduta la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 2 giugno 1945;

tolleranza 1% di impurità reale, 2% ragguagliato di bianconati e il 3% di ceneri al quintale . . . . . » 1000

3. *Orzo comune vestito*: base 56 kg. per ettolitro; tolleranza 2% corpi estranei al quintale . . . . . » 700

4. *Orzo mondo*: base 70 kg. per ettolitro; tolleranza 1% corpi estranei al quintale . . . . . » 950

5. *Granoturco*: base umidità 16% al quintale . . . . . » 650

6. *Segale*: base 68 kg. per ettolitro al quintale . . . . . » 900

7. *Avena*: base 42 kg. per ettolitro al quintale . . . . . » 650

8. *Risone*: originario comune: 64% di riso intero più 7% di rotture, resa globale 71% (prezzo base L. 415 più sopraprezzo L. 260) al quintale . . . . . » 675

Risone: originario di prima qualità, supercomune: 60% di riso intero più 8% di rotture, resa globale 68% (prezzo base L. 470 più sopraprezzo L. 230) al quintale . . . . . » 700

Risone: semifino: 60% di riso intero più 8% di rotture, resa globale 68% (prezzo base L. 515 più sopraprezzo L. 210) al quintale . . . . . » 725

Risone: fino e superfino:
Vialone - Gigante Vercelli - 77
Bertone: 50% di riso intera più 10% di rotture resa globale 60%;
Senatore Novelli - Sesia: 45% di riso intero più 22% di rotture resa globale 67%;
Roma: 32% di riso intero più 11% di rotture resa globale 43%;
prezzo base L. 660 più sopraprezzo L. 225 al quintale . . . . . » 875

Art. 2.

Il corrispettivo in denaro di cui al precedente articolo è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei «Granai del Popolo». Esso deve essere pagato all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando le maggiorazioni o miglioramenti previste dalle apposite tabelle approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

In pagamento dei canoni di affitto ed enfiteutici relativi alla annata agraria 1944-45 e convenuti in quantitativi di cereali di cui all'art. 1, o comunque riferiti al valore di tali prodotti, è ciascun affittuario solo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0160

prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

Per il pagamento del prezzo e del sussidio si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale 26 luglio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1944, n. 30, relativo al prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e nomina del commissario

Con decreto Luogotenenziale 30 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1945, sono stati revocati il R. decreto 31 marzo 1927 e il decreto Ministeriale 1° aprile 1927 concernenti lo scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e viene nominato il sig. Pastore Raffaele commissario per la gestione temporanea del Consorzio stesso.

(825)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e dei conti economici per l'esercizio 1944 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 27 marzo 1945 sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1944 del Banco di Napoli e delle stesse Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

(826)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIPARTIMENTO DELLO STATO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati) ed il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169 (Modificazione al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza) nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° giugno 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(827)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 13 maggio 1945 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Roma, addì 1 giugno 1945

Il Ministro: GRASSO

(824)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e nomina del commissario

Con decreto Luogotenenziale 30 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1945, sono stati revocati il R. decreto 31 marzo 1927 e il decreto Ministeriale 1° aprile 1931 concernenti lo scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e viene nominato il sig. Pastore Raffaele commissario per la gestione temporanea del Consorzio stesso.

(825)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e dei conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 27 maggio 1945 sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle annesse Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

(826)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE DEBITO STATO

Media dei titoli del 1 giugno 1945 N. 124

Rendita	3,50 %	1906	L. 108,50
Id	3,50 %	1902	» 87 —
Id	3 %	lordo	» 73,20
Id	5 %	1935	» 98,20
Redimibile	3,50 %	1934	» 89,05
Id	5 %	1936	» 98,20
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 97 —
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1945)	» 99,55
Id	5 %	(15 febbraio 1949)	» 95,80
Id	5 %	(15 febbraio 1950)	» 95,50
Id	5 %	(15 settembre 1950)	» 95,50
Id	5 %	(15 aprile 1951)	» 95,50
Id	5 %	(15 settembre 1951)	» 88,75

del effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo el eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati) ed il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169 (Modificazione al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza) nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(827)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 12 maggio 1945, ad eccezione del decreto Luogotenenziale 11 maggio 1945, n. 186 (Istituzione di Corti straordinario di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì), già reso esecutivo con precedente ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Sono fatte salve, tuttavia, per il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 (Corresponsione di assegni

0162
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali) le seguenti disposizioni:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 2 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 1945.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, praticate dalla Società anonima di assicurazioni generali con sede in Trieste.

(828)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193 (Miglioramenti ai pensionati di guerra) nei confronti

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(829)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 198 (Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra), il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202 (Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo) e del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 201 (Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra), nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 4 giugno 1945.

0163
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ricevera dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 2 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 25 APRILE 1945.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima di « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

(828)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193 (Miglioramenti ai pensionati di guerra) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

(829)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 198 (Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra), il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202 (Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo) e del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 201 (Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra), nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 4 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 MAGGIO 1945.

Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

(830)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 016 4

0165

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

17A

LEGISLATIVE DECREE OF THE LIEUTENANT GENERAL - 6 February 1945, n. 55/

Art. 1

All the expenses for the first formations of the electoral lists in the Communs of the Kingdom - in compliance with the decree of the Lieutenant General 23 september 1945, n. 247 and the respective provisions - are taken over by the State.

To the members of the electoral commissions contemplated in the decree of the Ministry of Interior of the 24th october 1944, besides the reimbousement of the actual travel expences, an attendance emarid is granted to the extent which will be established by a decree of the Ministry of Interior, in accordance with the Ministry of Treasure.

Art. 2

For the first amministrative electoral consultations the State is taking over the expences for the supply of the printed forms and of the polls.

The Ministry of Treasure is authorised to provide with decrees of its own to the variations of the budget depending upon the provisions of the present decree, which shall become effective on the day of its publication on the Gazzetta Ufficiale.

We order, to anyone concerned, to observe the present decree and to have it observed as a law of the State.

Issued in Rome the 6th February 1945.

UMBERTO DI SAVOIA.

2009

Translation J.C.

0166

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 Febbraio 1945, n. 55.

Assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 Marzo 1945, n. 32.)

Art 1

Tutte le spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali nei comuni del Regno , in esecuzione del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23/9/44 n.247, e delle relative norme di attuazione, sono assunte a carico dello Stato.

Ai componenti le Commissioni elettorali previste dal Decreto del Ministero dell'Interno 24 ottobre 1944, e' concesso, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella misura che sara' determinata con Decreto del Ministero per l'Interno, d'intesa con quello del Tesoro.

Art 2

Per la prima consultazione elettorale amministrativa sono assunte a carico dello Stato le spese relative alla fornitura degli stampati e delle urne.

Il Ministro per il Tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di Bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente Decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo,a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addi' 8 Febbraio 1945

2008

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Soleri

0167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGISLATIVE DECREE OF THE LIEUTENANT GENERAL
22 april 1945 n. 214

TI
PARTICN OF THE COMMUNES INTO ELECTORAL SECTIONS AND FORMATION OF THE SECTION LISTS

Art. 1

Every commune is divided into electoral section. The partition has done indistinctly for male and female electors and in such a way that the number of the electors will not excede the thousand and be not below the 100.

When special conditions of distance or any circumstances in connection with the present situation make the performance of electoral rights difficult, sections of a number below a 100 electors but less than 50, can be formed.

Art. 2

Within 15 days from the formation of the male and female elactoral lists by the commune the male will provide, by a single deliberation, to the ripartition of the commune in sections, to fix the boundaries of the each section, to decide upon the meeting place of each section, and draw up the lists of the electors of each section in three copies.

The elector is assigned to the section in the area of which, according to the list he has his dwelling.

Refugees of the present war, who have forwarded application according to art.25 of the Decree of the Minister of the Interior, 24 Oct.1945, are assigned to the section in the area of which they last lived.

Electors who do not live in the commune, in circumstances contemplated by art.1 of Legislative Decree of the Lieutenant General 22 april 1945, n.201, will be distributed on the list of each section following alphabetical order.

The section list must have two columns in order to receive respectively the identification signature of the electors and the counter-signature for their authentification; the list must be countersigned by the Mayor and the communal secretary, and bear the stamp of the commune.

Art. 3

Within the same terms referred to in art. 2 first para, the Mayor, with a notice to be affixed in the albo comunale and in other public places, will invite anyone who has any complains against the deliberations or against the assignment of the electors to the different sections, to forward them, within

./.

0168

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGISLATIVE DECREE OF THE LIEUTENANT GENERAL
22 april 1945 n. 214

PARTITION OF THE COMMUNES INTO ELECTORAL SECTIONS AND FORMATION OF THE SECTION LISTS

Art. 1

Every commune is divided into electoral section. The partition has done indistinctly for male and female electors and in such a way that the number of the electors will not excede the thousand and be not below the 100.

When special conditions of distance or any circumstances in connection with the present situation make the performance of electoral rights difficult, sections of a number below a 100 electors but less than 50, can be formed.

Art. 2

Within 15 days from the formation of the male and female electoral lists by the commune the male will provide, by a single deliberation, to the ripartition of the commune in sections, to fix the boundaries of the each section, to decide upon the meating place of each section, and draw up the lists of the electors of each section in three copies.

The elector is assigned to the section in the area of which, according to the list he has his dwelling.

Refugees of the present war, who have forwarded application according to art.25 of the Decree of the Minister of the Interior, 24 Oct.1945, are assigned to the section in the area of which they last lived.

Electors who do not live in the commune, in circumstances contemplated by art.1 of Legislative Decree of the Lieutenant General 22 april 1945, n.201, will be distributed on the list of each section following alphabetical order.

The section list must have two columns in order to receive respectively the identification signature of the electors and the counter-signature for their authentification; the list must be countersigned by the Mayor and the communal secretary, and bear the stamp of the commune.

Art. 3

Within the same terms referred to in art. 2 first para, the Mayor, with a notice to be affixed in the albo comunale and in other public places, will invite anyone who has any complains against the deliberations or against the assignment of the electors to the different sections, to forward them, within

./.

0169

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1617

ten days from the date of publication of the above notes, to the electoral Commission for that area, also through the communal office, which will issue regular receipt.

During this time the text of the deliberation and a copy of the section list shall remain filed in the secretary office of the commune at the disposal of any citizens who may want to see them.

The Prefect will be immediately informed of the publication of the notice and he will also receive a copy of the deliberation. He will also notify to the electoral Commission his own eventual remarks.

The Mayor, within five days after the expiration of the terms for appeals, as contemplated by first para, forwards to the President of the electoral Commission the text of the deliberation and two copies of the section lists together with documents and eventual claims.

The Commission will decide, without possibility of appeal, of the claim, approve the list of electors of each section, taking into account its own decisions, adopted according to art.15 of the decree of the Minister of Interior of the 24 Oct.1944, and authenticates both copies within 15 days after receiving paper, and adding at the bottom of each the number of the electors enlisted.

The President must visa each sheet with his own signature and the stamp of the Commission.

The copies of the section lists shall remain filed in the office of the electoral Comdission until the elections will be open. The decisions adopted by the Commission shall immediately made known by the Mayor, who will modify the third copy of the section list with the proper amendments.

Art. 4

In relation to the compilation of the complementary lists, referred to in art 1, last para, of the D.L.No. 201 of 12 April 1945, the mayor will at the same time take action for the distribution of the electors included in the lists of each section, according to alphabetical order. If the section lists are already drawn up such distribution shall be made by means of complementary section lists; in this case provisions of art 3 are to be applied.

2006

Art. 5

The mayor will, within three days from the date of the report, referred to in art 16, 2nd para, of the decree of the Minister of the Interior of 24 Oct 1944, eliminate from the section lists the names of those people who will be in the conditions contemplated in the 1st para of said art 16, modified by art 2 of DLL No. 201 of 12 April 1945.

The electoral Commission will, within three days after the reception of the report, bring the afore said amendments to the two copies of the section lists filed in its office.

0170

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16B

Art 6

Up to four sections may meet in the same building, but the entrance from the street to the hall must lead to only two sections and no more than two sections can have entrance on the same street. However, whenever proved exigencies connected to the present situation demand, the Communes may, in each different case, be authorized by the Prefect to assemble in the same building a number of sections above four but never exceeding eight, and independently from the restrictions contemplated by the preceding para about the number of sections which can have the same entrance or the entrance from the same street.

Whenever there is the possibility another entrance must be provided for women who will not use the common entrance.

When, owing to sudden serious circumstances, the necessity rises to change the meeting place for the electors., the mayor must make the proposal to the electoral Commission, not later than ten days before the date of convocation of the electors, informing at the same time the Prefect. The Commission, after the eventual necessary enquiries - without possibility of appeal - and not later than three days before the said date - will urgently provide accordingly.

The modification being approved, the President of the Commission will immediately inform the Prefect and the Mayor who will make it known to the public by means of a notice to be affixed in the a.m. hrs of the day before the elections.

Art 7

The present decree shall become effective on the same day of its publication on the Gazetta Ufficiale of the Kingdom.

We order, that the present decree bearing the seal of the State be added to the Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, and to anyone concerned to observe it and to make it observed as a law of the State.

2005

RCGA, 22 April 1945

HUMBERT OF SAVOY

Bonomi - Tupini

0171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16 C

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE - 22 aprile 1945, n.214

RIPARTIZIONE DEI COMUNI IN SEZIONI ELETTORALI E FORMAZIONE DELLE LISTE DI SEZIONE

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il Decreto Legislativo Luotenenziale 28 settembre 1944, n.247, relativo alla compilazione delle liste elettorali e le relative norme di attuazione approvate con Decreto del Ministro per L'Interno in data 24 ottobre 1944;
Visto il Decreto Legislativo Luotenenziale 12 aprile 1945, n.201;
Visto il Decreto-Legge Luogotenenziale 1 febbraio 1945, n.58;
Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1

Ogni comune e' diviso in Sezioni elettorali.
La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che il numero di elettori in ogni sezione non sia di regola superiore a mille ne' inferiore a cento iscritti.
Quando condizioni speciali di lontananza o circostanze comunque connesse con l'attuale situazione, rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di cento inscritti, ma mai inferiore a cinquanta.

Art. 2

Entro quindici giorni dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili da parte del Comune, il Sindaco provvede con unica deliberazione, alla ripartizione del Comune in sezioni, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e compila la lista degli elettori di ciacuna sezione in triplice esemplare.

L'elettore e'assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista la sua abitazione.

I profughi e gli sfollati della presente gue ra, che hanno fatto domanda ai sensi dell'art.25 del Decreto del Ministro per l'Interno 24 ottobre 1944, sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'ultima abitazione.
Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune, nel caso previsto dall'art.1 del Decreto Legislativo Luototeneziale 12 aprile 1945, n.201, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.

0172

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16 D

La lista di sezione deve contenere due colonne per ricevere rispettivamente le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti, deve essere sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario Comunale e recare il bollo dell'ufficio comunale.

0173

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16 E

Art. 3

Nello stesso termine di cui all'art.2,primo comma, il Sindaco con avviso da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre reclami contro la deliberazione ivi prevista o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni a presentarli entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, alla Commissione elettorale competente per territorio, anche per tramite dell'ufficio comunale, che ne rilascia regolare ricevuta. Durante questo tempo il testo della deliberazione e un esemplare della lista di sezione devono rimanere depositati nella segreteria del comune perche' ogni cittadino possa prenderne cognizione.

Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso e' data immediata notizia al Prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresi', una copia della deliberazione. Il Prefetto segnala alla Commissione elettorale le proprieeventuali osservazioni.

Il Sindaco, entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per ricorrere, previsto dal primo comma, trasmette al Presidente della Commissione elettorale il testo della deliberazione e due esemplari delle liste di sezione coi documenti od i relativi reclami.

La Commissione decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle proprie decisioni adottate ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro per l'Interno 24 ottobre 1944, e ne autentica entrambi gli esemplari nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti, attestando in calce a ciascuno di essi il numero degli elettori che vi sono compresi.

Il Presidente deve vidimare ciascuno foglio con la propria firma ed il bollo della Commissione.

Gli esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'Ufficio della Commissione elettorale fino a quando non saranno indette le elezioni. Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente notificate dal Sindaco, che apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

Art. 4

2002

In dipendenza della formazione delle liste aggiunte, di cui all'art.1, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n.201, il Sindaco provvede contemporaneamente alla ripartizione degli elettori ivi compresi nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico. Se le liste di sezione sono gia' compilate, tale ripartizione e' fatta mediante liste sezionali aggiunte; si applica in tale ipotesi, il disposto dell'art.3.

Art. 5

Il Sindaco provvede, entro tre giorni dalla data del verbale di cui

./.

0174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16 F

all'art.16, secondo comma, del Decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1944, ad eliminare dalle liste di sezione le persone nei cui riguardi ricorra taluna delle ipotesi previste dal primo comma del predetto art.16, modificato dall'art.2 del Decreto Legislativo Luotenenziale 12 aprile 1945, n.201.

La Commissione elettorale entro tre giorni dal ricevimento del verbale apporta le anzidette variazioni ai due esemplari delle liste di sezione depositate nel suo ufficio.

Art. 6

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione, i Comuni possono essere,caso per caso, autorizzati dal Prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiori a quattro ma mai maggiori di otto, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso, o l'accesso dalla medesima strada.

Quando ve ne sia la possibilita', dovra' essere assicurato un accesso dalla strada alla sala riservato alle donne che non intendano servirsi dell'ingresso comune.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessita' di variare i luoghi di riunione degli elettori , il Sindaco deve farne proposta alla Commissione elettorale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il Prefetto. La Commissione, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non piu' tardi del terzo giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il Presidente della Commissione ne da' immediato avviso al Prefetto ed al Sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico, con manifesto da affigersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni.

2001

Art. 7

Il Presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto , munito del Sigillo dello Stato,

./.

0175

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16 G

sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Tupini

2000

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 19 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8. All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20.

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari. All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale » 500; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8. All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare . . . Pag. 722

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 211.
Norme transitorie per la nomina nei ruoli di gruppo A e C del personale di pubblica sicurezza e per le promozioni al grado 8° di funzionari di pubblica sicurezza. Pag. 725

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945, n. 212.
Abrogazione della sanzione di nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari . . . . . Pag. 726

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 213.
Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del clero . . . . . Pag. 728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 214.
Ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione. Pag. 730

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 215.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santo Spirito in Sassia . . . Pag. 730

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 219.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Porchiano di Ponticelli del comune di Napoli . . . Pag. 730

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 220.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale dell'Eparchia di Piana degli Albanesi. Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1944.
Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.
Cessazione della gestione commissariale della Società romana per le Ferrovie del nord in Roma e dimissioni del commissario . . . . . Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.
Nomina del commissario straordinario per la Società anonima editrice «Il Messaggero» . . . . Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.
Nomina del commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede . . . . Pag. 731

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 725

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 211.
Norme transitorie per la nomina nei ruoli di gruppo A e C del personale di pubblica sicurezza e per le promozioni al grado 8° di funzionari di pubblica sicurezza. Pag. 727

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945, n. 212.
Abrogazione della sanzione di nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari . . . . . Pag. 728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 213.
Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del clero . . . . . Pag. 728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 214.
Ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione . . . . . Pag. 729

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 215.
Norme a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma . . . . . Pag. 728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 216.
Provvedimenti per l'industria assicurativa . . Pag. 728

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 marzo 1945, n. 217.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina) . . Pag. 729

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 marzo 1945, n. 218.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Barraccu del comune di Santa Teresa di Riva (Messina). Pag. 729

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 219.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Porchiano di Ponticelli del comune di Napoli . . . Pag. 729

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 220.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale dell'Eparchia di Piana degli Albanesi. Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1944.
Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 729

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1945.
Cessazione della gestione commissariale della Società romana per le Ferrovie del nord in Roma e dimissioni del commissario . . . . . Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1945.
Nomina del commissario straordinario per la Società anonima editrice «Il Messaggero» . . . Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.
Nomina del commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma . . . . . Pag. 731

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 1945.
Nomina del commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi», con sede in Genova. Pag. 731

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.
Aumento della tariffa telegrafica con la Città del Vaticano . . . . . Pag. 732

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.
Sottoposizione a sindacato della filiale di Roma dell'Agenzia carboni, importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 732

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1977

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.
Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti Pag. 722

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1945.
Convalida dell'approvazione di una tariffa di assicurazione adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e relativo aumento dei premi Pag. 722

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Franz Renn Rain fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario Pag. 723

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino Pag. 724

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.
Conferimento al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle temporanee funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi Pag. 724

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei titoli Pag. 724
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa Pag. 725
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro ordinari Pag. 726

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 15 del 12 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica Pag. 726

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur Pag. 728

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 729

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 60 DEL 10 MAGGIO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1944-45.
(888)

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Noi
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Concediamo di Nostro « motu proprio » la medaglia d'oro al valor militare alla memoria al contrammiraglio Luigi Bechi Luserna.

Ufficiale amministrativo di eccezionale doti morali e militari, assumeva, in circostanze estremamente difficili, il comando di una importante base navale del Tirreno. Attaccata ripetutamente per terra e per mare da forze soverchianti, dopo quasi un mese di durissima e sanguinosa lotta, la compagine difensiva della piazza, dopo una strenua ed epica resistenza protrattasi oltre ogni umana possibilità, cedeva priva di munizioni e con gli effettivi ridotti ad un decimo a quello della forza. Catturato dal nemico e condannato a morte da un tribunale di parte avversa di tedeschi, rimaneva fermamente nel sacrificio della vita una esemplare coerente spesa al servizio della Patria. — Zona di operazioni, settembre 1943-maggio 1944.

Dalla Stato Maggiore Generale, 12 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

Registrato alla Corte dei conti, atti e decreti, reg. Registro Marina n. 5, foglio n. 287

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della delega a Noi data;
Visto il R. decreto 4 novembre 1937, n. 1513;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1943, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 1119;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor di marina ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR DI MARINA

A VIVENTI

Cello Giuseppe fu Francesco, capitano di corvetta (alla memoria);

Pittori Romolo di Carmelo, capitano G.N. (D.M.). — Bengasi-Tripolitania, dal 4 novembre 1940.

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR DI MARINA

ALLA MEMORIA

Lanzarotti Rizza di Luigi, sottocapo cann. P. S. matricola 53577;

Palacio Leandro di Vittorio, cannoniere O., matr. 36750.

A VIVENTI

Cavalli Ferruccio di Francesco, sottocapo cannoniere di vascello (alla memoria);

Conferimento al direttore generale del Banco di Napoli e dell'Istituto di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle temporanee funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi Pag. 733

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei titoli . . . . . Pag. 734
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative Pag. 735
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali Pag. 736

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento presso n. 15 del 12 maggio 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica Pag. 736

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur Pag. 736

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 736

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 90 DEL 19 MAGGIO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1944-45.

(688)

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1937, n. 1958;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1941, n. 1207;
Vista la R. decreto-legge 20 ottobre 1944, n. 370;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

E' convalidata la concessione delle decorazioni al valor di marina di seguito indicate:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR DI MARINA

A VIVENTI

Lallo Giuseppe fu Francesco, caporale di porretta (alla memoria);

Pinna Antonio di Carmelo, capitano G.N. (D.M.). — *Determinazione del 4 dicembre 1944*.

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR DI MARINA

ALLA MEMORIA

Calcagnadoro Bettio di Luigi, sottocapo cann. P. S., (motovedetta 3218);

Righetto Leandro di Antonio, cannoniere O., matr. 34759.

A VIVENTI

Gregori Ferruccio di Francesco, sottotenente di vascello (motoscafo);

Cambiaso Giacomo Enrico di Luigi, tenente di vascello;

Ghirelli Ettorino di Ugolino, tenente di vascello;

Sulli Giuseppe fu Martino, tenente G.N. (D.M.);

Scarzoni Pietro di Filippo, sottotenente medico, già tenente medico;

Bettanini Umberto fu Antonio, capo elettricista di 3ª classe, matr. 4760.

Pelli Carlo di Giuseppe, sottocapo cannoniere, matr. 8025;

Cafiero Rosario fu Francesco, marinaio, matr. 3669;

Antonelli Onofrio fu Francesco, marinaio, matr. 10758;

De Lucia Giovanni di Pietro, marinaio, matr. 16966;

Cattaneo Corrado di Teresa, cannoniere P. S., matr. 6852;

Gulì Vincenzo di Gustavo, elettricista, matr. 942;

Notari Benedetto di Angelo, motorista A, matr. 28812.

Costantino Francesco di Domenico, fuochista motorista, matr. 895;

Leone Ubaldo di Antonio, fuochista macchinista, matr. 289;

Sgadò Sgadò di Salvatore, fuochista macchinista, matr. 859;

Sabatelli Virgilio di Giovanni, fuochista terra. — *Determinazione del 4 dicembre 1944*.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1937, n. 1958;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1941, n. 1207;
Vista la R. decreto-legge 20 ottobre 1944, n. 370;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al sottotenente di vascello fuochista *Fabbrini Tommaso* di Bernardo e di Silvestri Floriana, matr. 21307, nato a Montalcino il 21 ottobre 1922, la medaglia d'oro al valor di marina alla memoria.

Per la morte di colui del secondo motivo le motivazioni saranno pubblicate al termine della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 271. — VENTURA

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 197.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1937, n. 1958;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1941, n. 1207;
Vista la R. decreto-legge 20 ottobre 1944, n. 370;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

E' convalidata la concessione delle decorazioni al valor di marina di seguito indicate:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR DI MARINA

A VIVENTI

Lallo Giuseppe fu Francesco, caporale di porretta (alla memoria);

Pinna Antonio di Carmelo, capitano G.N. (D.M.). — *Determinazione del 4 dicembre 1944*.

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR DI MARINA

ALLA MEMORIA

Calcagnadoro Bettio di Luigi, sottocapo cann. P. S., (motovedetta 3218);

Righetto Leandro di Antonio, cannoniere O., matr. 34759.

A VIVENTI

Gregori Ferruccio di Francesco, sottotenente di vascello (motoscafo);

Cambiaso Giacomo Enrico di Luigi, tenente di vascello;

Ghirelli Ettorino di Ugolino, tenente di vascello;

Sulli Giuseppe fu Martino, tenente G.N. (D.M.);

Scarzoni Pietro di Filippo, sottotenente medico, già tenente medico;

Bettanini Umberto fu Antonio, capo elettricista di 3ª classe, matr. 4760.

Pelli Carlo di Giuseppe, sottocapo cannoniere, matr. 8025;

Cafiero Rosario fu Francesco, marinaio, matr. 3669;

Antonelli Onofrio fu Francesco, marinaio, matr. 10758;

De Lucia Giovanni di Pietro, marinaio, matr. 16966;

Cattaneo Corrado di Teresa, cannoniere P. S., matr. 6852;

Gulì Vincenzo di Gustavo, elettricista, matr. 942;

Notari Benedetto di Angelo, motorista A, matr. 28812.

Costantino Francesco di Domenico, fuochista motorista, matr. 895;

Leone Ubaldo di Antonio, fuochista macchinista, matr. 289;

Sgadò Sgadò di Salvatore, fuochista macchinista, matr. 859;

Sabatelli Virgilio di Giovanni, fuochista terra. — *Determinazione del 4 dicembre 1944*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 7 6 1

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 129.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 giugno 1943, n. 668;
Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1944, n. 248;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita al sergente di vascello in servizio permanente effettivo *Marchi* Arnaldo di Gaetano e di Pagnanelli Berta, nato a Lucca l'8 giugno 1920, la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria ».

Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 346.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita alla memoria di marinaio delle Armi navali *Brandimarte Ulpio* di Arsisio e di Asaffi Adria, nato a Loreto (Ancona) il 31 gennaio 1896, con la seguente motivazione:

Ufficiale superiore delle Armi navali di eccezionali doti morali e militari, pervase da profondo amor patrio, iniziava sin dai primi giorni dopo l'armistizio la sua coraggiosa opera nel Fronte clandestino di resistenza. Superando immani difficoltà, riusciva con scarsi mezzi da lui stesso abilmente approntati, ad effettuare vari collegamenti e tra questi con le Autorità Nazionali ed Alleate dell'Italia liberata. Durante nove mesi

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1008;
Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1944, n. 248;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Zanardi Giorgio di Vincenzo e di Mugi Nicolina, nato a Livorno il 9 settembre 1918, sergente di vascello. — *(motivazione come dal decreto 19 gennaio 1945).*

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Cimmarusti Vincenzo di Carmine e di Tedde Savina, nato a Sassari il 28 maggio 1891, capitano del C.R.E.M. (G.D.). — *(Determinazione del 2 novembre 1944).*

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Sebiliani Arello di Francesco Giuseppe e di Teuta Albina, nato a Sebenico (Dalmazia) il 24 luglio 1912, tenente di vascello;

Pisanelli Innocenzo di Alberto e di Andreozzi Angelina, nato a Lusciano (Caserta) il 5 ottobre 1902, capo silur. di 1ª classe, matr. 1963;

Perino Giorgio di Alfonso e di De Marco Anna Giulia, nato a Genova del Colle (Parti) il 5 agosto 1912, capo M.N. di 3ª classe, matr. 2665;

Pinto Bartolomeo di Antonio e di Gonsalvo Maddalena, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 27 dicembre 1905, 2º capo mot., matr. 2665;

Quattromani Girolamo di Pietro e di Galluzzi Chiara, nato a Nicastro (Catanzaro) il 5 luglio 1921, sergente, matr. 2665;

Freda Umberto di Ferdinando e di Tartufiero Maria, nato a Cerreto di Sessa (Napoli) il 22 febbraio 1920, sergente, matr. 2665;

Russo Luigi di Giosuè e di Imperatore Maria, nato a Pozzuoli (Napoli) il 3 settembre 1919, sottocapo cannoniere, matricola 2650;

Maestri Luigi di Orofino di Francesco Pio, nato a Civitella Val di Chiana (Arezzo) il 21 dicembre 1919, sottocapo cannoniere R.M., matr. 2664;

Puglia Mariano di Salvatore e di Cataldo Vincenza, nato a Barcellona Messina, il 7 aprile 1921, sotto T.M., matr. 2650;

Bianchini Cesare di Matteo e fu Dolce Maddalena, nato a Milano il 10 marzo 1900, silur., matr. 2665. — *(Determinazione del 2 novembre 1944).*

Marchetta Riccardo di Giuseppe e di Pepoli Anita, nato a Novara Lucania (Potenza), il 3 aprile 1900, secondo nocchiere di 2ª classe, matr. 1691;

Lai Antonio di Efisio e di Cornelia Maria, nato a Tresnuraghes il 16 febbraio 1916, 2º capo R.C., matr. 2665;

Verzegnassi Guido di Virgilio detto Francesco, nato a Cervignano (Udine) il 30 aprile 1915, sergente R.E., matr. 2665;

Simeoli Achille di Luigi e di Palmieri Giovanna, nato

Visto il R. decreto 18 ottobre 1943, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1944, n. 214;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È conferita al marinaio di vascello in servizio permanente effettivo *Manchi* Angelico di Giuseppe e di Pagnanelli Bruna, nato a Lucca l'8 giugno 1920, la medaglia di bronzo al valor militare « alla memoria ».

Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

De Courten

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 236.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sulle ricompense agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1937, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del maggiore delle Armi navali *Brandimarte Alfeo* di Aristide e di Asotti Alba, nato a Loreto (Ancona) il 31 gennaio 1896, con la seguente motivazione:

Ufficiale superiore delle Armi navali di eccezionali doti morali e tecniche, nutrito da profondo amor patrio, iniziava sin dai primi giorni dopo l'armistizio la sua coraggiosa opera nel Fronte clandestino di resistenza. Superando immani difficoltà, riusciva con scarsi mezzi da lui stesso animosamente organizzati, ad effettuare vari collegamenti e. t. con le Autorità Nazionali ed Alleate dell'Italia liberata. Durante tutto il resto della sua fattiva opera veniva scelta con coraggio e sagacia malgrado ripetutamente ricercato dalle autorità e rimanesse. Arrestato in seguito a delazione, subiva atroci sevizie e perdeva la sua vita donata al bene della Patria nella località di La Storta, il 3 giugno, barbaramente trucidato dai tedeschi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

De Courten

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 231.

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

A vivente

Lagomarsino Vincenzo di Carmelo e di Testa Savina, nato a Savona il 19 marzo 1916, capitano dell'E.I.A.R. (alla). — *Determinazione del 3 novembre 1944.*

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A viventi

Salerno Pietro di Francesco Giuseppe e di Testino Adelina, nato a Sestriere (Torino) il 29 luglio 1917, tenente di vascello;

Pisanelli Domenico di Alberto e di Andreozzi Angelina, nato a Lucciano (Caserta) il 4 ottobre 1906, capo silur. di 1ª classe, matr. 1863;

Perini Sergio di Adamo e di De Marco Maria Chiara, nato a Conza del Colle (Bari) il 4 agosto 1915, capo MAS di 2ª classe, matr. 2007;

Porto Bartolomeo fu Antonio e di Consolato Maddalena, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 7 settembre 1915, 2° capo fuc., matr. 2361;

Quattromani Giuseppe di Fedele e di Iannuzzi Chiara, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 2 luglio 1907, serv. elettr., matr. 2852;

Greco Umberto fu Ferdinando e di Gallipoli Maria, nato a Cellole di Sessa (Napoli) il 25 febbraio 1920, serv. elettr., matr. 2919;

Russo Luigi di Nicola e di Iovenitone Maria, nato a Boscotrecase (Napoli) il 3 gennaio 1919, sottocapo silur., matr. 2933;

Mancini Luigi di Orazio e di Ferranti Pia, nato a Civitella Val di Chiana (Arezzo) il 21 dicembre 1919, sottocapo cannoniere R.M., matr. 3001;

Diana Mariano di Salvatore e di Candida Vincenza, nato a Barcellona (Messina) il 7 agosto 1919, cann. 1ª M., matr. 3060;

Memoranza Valerio di Andrea e di Pulcri Maddalena, nato a Milano il 30 marzo 1921, silur., matr. 3093. — *Determinazione del 3 novembre 1944.*

Marchetto Carmelo di Giuseppe e di Pisa Anna, nato a Scafa Inferiore (Salerno) il 5 aprile 1916, capo nocch. di 2ª classe, matr. 1691;

Del Tedesco di Enrico e di Colombo Maria, nato a Buenos Aires il 15 febbraio 1914, 2° capo R.T., matr. 2085;

Evangelisti Guido di Vincenzo e di Francesca, nato a Carpineto Romano (Roma) il 30 aprile 1917, serg. R.T., matr. 2022;

Silvestri Ubaldo di Luigi e di Pasquale Giovanna, nato a Venezia il 1° ottobre 1917, serg. elettr., matr. 1988;

Vinciguerra Alberto fu Michelangelo e fu Maddalena Assunta, nato a Corato (Bari) il 2 febbraio 1919, sottocapo silur., matr. 2911;

La Rocca Riccardo di Giuseppe e di Leopoldi Immacolata, nato ad Andria (Bari) il 25 novembre 1919, sottocapo silur., matr. di 3ª classe 3433. — *Determinazione del 4 novembre 1944.*

Giannattasi Vincenzo fu Michele e di Diana Domenica, nato a Valenzano (Bari) il 17 settembre 1888, nostr. R.T. di 3ª classe, matr. 1479.

Pellizzari Mezzeroni di Giuseppe e di Guerra Clelia, nato a Iolanda di Savoia (Ferrara) il 7 marzo 1911, capo elettr. di 3ª classe, matr. 2397.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 018111

Petella Enrico fu Pasquale e di Clara Nunziata, nato a Gaeta il 10 novembre 1912, capo R.T. di 3ª classe, matr. 20996;

Sbirrea Giuseppe di Umberto e di De Lorenzo Giuseppa, nato a San Pancrazio (Brindisi) il 12 novembre 1912, 2° capo M.N., matr. 29586;

Pagano Giovanni fu Carmelo e di Campagna Carmela, nato a Roccalumera (Messina) il 15 gennaio 1917, 2° capo for. S., matr. 26153;

Borzone Pietro di Mario e di Monti Marcella, nato a Milano il 15 ottobre 1909, sottocapo cann. arm., matr. 29661;

Albani Alfredo di Giuseppe e di Gotti Luigia, nato a Bergamo il 7 maggio 1919, sottocapo M.N., matr. ignota;

Sanseri Lorenzo di Teodoro e di Dorina Arcangela, nato a Brindisi il 1° gennaio 1920, sottocapo M.N., matr. 685;

Falanga Giovanni di Vincenzo e di Imperato Lucchetta, nato a Napoli il 24 giugno 1920, sottocapo elettr., matr. 1140. — (*Determinazione del 5 novembre 1944*).

Mazzaro Ugo fu Giuseppe e di Bernardi Angelica, nato a Venezia l'11 dicembre 1900, capitano di corvetta;

Cocchi Renzo di Ulisse e di Caproni Ida, nato a Livorno il 16 marzo 1906, tenente di vascello;

Ernstessi Carlo di Guido e di Roberti Olga, nato a Pesaro il 16 dicembre 1912, sottotenente di vascello;

Licardi Giovanni di Gennaro e di Scalamandrè Carolina, nato a Palermo il 27 maggio 1918, serg. for. S., matr. 2038;

Antoniolli Giuseppe di Guido e di Benetti Linda, nato a Governolo (Mantova) il 18 dicembre 1918, sottocapo cann., matricola 6628. — (*Determinazione del 5 novembre 1944*).

Leccia Lorenzo di Donato e fu Ucci Giovanna, nato a Campi Salentina (Lecce) il 2 novembre 1907, tenente di vascello. (In commutazione della « croce al merito di guerra » conferita nel C.M.G. 4ª - allegato al F.O.M. n. 42 del 28 maggio 1944);

Campi (Lecce) il 9 novembre 1907, tenente di vascello (I);

Pannuzio Michele fu Angelo e fu Fasanella Prudenza, nato a Molfetta (Bari) il 14 marzo 1888, tenente di vascello (I);

Mordano Antonio di Filiberto e di Castaldo Maria Teresa, nato a Calvano (Napoli) il 20 gennaio 1921, serg. R.T., matricola 18056;

Mariangi Catullo di Salvatore e di Lenoce Lydia, nato a Bari il 14 ottobre 1916, serg. fuoch. A., matr. 21354. — (*Determinazione del 6 novembre 1944*).

Cimadò Giovanni di Giuseppe e di Biggio Anna, nato a Petralia Sottana (Palermo) il 15 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Cedelli Giorgio di Ciro e di Severini Maria, nato a La Spezia il 1° novembre 1915, capitano G. N. (I.M.);

Rachis Arnaldo di Edoardo e fu Segre Lidia, nato a Trieste il 3 ottobre 1906, capo R.T. di 1ª classe, matr. 4965;

La Ferla Giuseppe di Salvatore e di Carnazzo Grazia, nato a Carlentini (Siracusa) il 2 gennaio 1915, 1° capo S. D. T., matr. 32867. — (*Determinazione del 6 novembre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 11.

Art. 1.

È sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIE D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Scardovelli Fabbio di Giuseppe e di Felicia Ivo, nato a Spalato il 15 settembre 1918, sottocapo di vascello;

Franchini Antonio di Antonio e di Maria Anna, nato a San Giorgio a Cremano (Napoli) il 2 maggio 1918, sottocapo fuoco meccan. (motorista);

Ferrara Luigi di Carlo ed di Lamanna Ina, nato a Cividale (Udine) il 12 agosto 1922, aspirante guardiamarina;

Pennino Angelo di Francesco e di Bocchi Antonietta, nato a Pattada (Sassari) il 28 settembre 1912, 2° capo cann. A. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

A VISTERBO

Superina Antonio Leo di Antonio Valerio di professione contadino, nato ad Abbazia il 28 agosto 1923, guardiamarina. (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

A VIVENTI

Monica Ernesto di Vincenzo e fu Filipetelli Sofia, nato a Roma il 3 febbraio 1912, capitano di corvetta;

Sirtoli Alessandro fu Gaetano e di Bò Bianca, nato a Livorno il 28 luglio 1911, capitano di fregata;

Sisi Mario di Giuseppe e di Sfreddo Maria, nato a Pordenone (Udine) il 25 dicembre 1922, marò, matr. 29173. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

MEDAGLIE DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Berlo Giuseppe di Antonio e fu Del Sardo Lucia, nato a Genova il 30 maggio 1921, serg. cann. T.M., matr. 5112;

Mazzucchi Giuseppe di Saccarello e di Cipriani Celia, nato a Pergola (Pesaro) il 9 luglio 1923, cann., matr. 29286;

Ghersin Norberto fu Giacomo e fu Pillitti Carolina, da Monfalcone (Trieste), cann., matr. 1286;

Golgi Vincenzo di Antonio e di Ferraro Anna Maria, nato a Belvì (Nuoro) il 20 maggio 1923, cann. O., matr. 27818. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

A DISPERSO

Giordano Luigi di Antonio e fu Di Tommaso Maddalena, nato a Marsala il 28 agosto 1921, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

A VIVENTI

Cascio Antonio di Francesco e di Bell. Pina, nato a San Biagio di Piave (Milano) il 16 agosto 1910, capitano degli arsenali (Fanteria);

Stampalia Federico fu Simone e di Lukes Maria, nato a Costantinopoli il 28 dicembre 1918, sottotenente di vascello;

Marini Renzo di Luigi e di Parodi Margherita, nato a Camogli (Genova) il 3 maggio 1922, sottocapo di vascello;

Milano Paolo di Nicola e di Lanardi Severina, nato a Riverolo (Trento) il 16 settembre 1920, guardiamarina;

Gasconaro Paolo di Federico e di Bragagnini Ines, nato a Torino il 25 gennaio 1918, sottocapo motorista;

Gilio Tommaso di Tommaso e fu Gino Antonietta, nato a Riva Trigoso il 17 febbraio 1907, capo segn. di 1ª classe, matricola 5479;

Colandin Giovanni fu Giovanni e di Bernardis Antonia, nato a Oriolo (Treviso) il 30 agosto 1915, serg. cann. R.S., matr. 24313;

Arighi Bruno di Enrico e di Mastrolan Bianca, nato a Genova il 13 febbraio 1918, sottocapo fuoch., matr. 24596;

Sacchi Luigi di Angelino e fu Maria Assunta, nato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ercoli Ercolino di Gennaro e di Scalamandre Carolina, nato a Palermo il 27 maggio 1918, serg. fur. S., matr. 2656.

Ottonello Giuseppe di Emilio e di Bianchi Linda, nato a Governolo (Mantova) il 18 dicembre 1918, sottocapo torp., matricola 6628. — *Determinazione del 5 novembre 1943.*

Lercari Umberto di Rocco e fu Lisa Giovanna, nato a Campi Ligure il 9 novembre 1907, sottufficiale di vascello. In commutazione della croce al merito di guerra e conferita nel C.M.V. 4 - allegato al D.C.M. n. 41 del 28 maggio 1944.;

Campi Ligure, il 9 novembre 1907, tenente di vascello (1);

Pannuzzo Michele fu Angelo e fu Targiorgia Prudenza, nato a Modugno (Bari) il 13 marzo 1885, 1° capitano G. N. (D.M.);

Mandato Ettore di Filiberto e di Castaldo Maria Teresa, nato a Caivano (Napoli) il 30 gennaio 1921, serg. R.T., matricola 1856;

Mazzanga Catalido di Salvatore e di Lenaro Lucia, nato a Bari il 14 ottobre 1916, serg. fuochi A., matr. 21251. — *Determinazione del 6 novembre 1943*);

Cusmano Giovanni di Giuseppe e di Biagio Anna, nato a Petralia Sottana (Palermo) il 15 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Calderli Giorgio di Ciro e di Belvetal Maria, nato a La Spezia il 1° novembre 1914, capitano G. N. (D.M.);

Bacchia Armando di Edoardo e fu Sesia Lidia, nato a Trapani il 3 ottobre 1899, capo R.T. di 1ª classe, matr. 6803;

La Ferla Giuseppe di Salvatore e di Ciccolini Grazia, nato a Carnentini (Siracusa) il 2 gennaio 1911, 2° capo S. P. T., matr. 2867. — *Determinazione del 6 settembre 1943*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Registro Marina n. 2 foglio n. 121.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 5 novembre 1865, n. 1453;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1098;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A VIVENTI

Manca Domenico di Vincenzo e fu Luigia Delfa Sofia, nato a Roma il 3 febbraio 1912, capitano di corvetta;

Scarzi Alessandro fu Gustavo e di Bo Rosaria, nato a Livorno il 28 luglio 1911, capitano di corvetta;

Sisti Mario di Giuseppe e di Sfondilo Maria, nato a Pordenone (Udine) il 25 dicembre 1922, marò, matr. 2014. — *Determinazione del 29 gennaio 1945*.

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Rollo Giuseppe di Antonio e fu Del Santo Laura, nato a Genova il 26 maggio 1921, serg. cann. D.M., matr. 5122;

Mancuso Giuseppe di Nazzareno e di Cipriani Luisa, nato a Pozzaldelmazzo (Firenze) il 9 luglio 1901, cann., matr. 9836;

Ghersini Umberto fu Giacomo e fu Pulitti Carolina, da Muggia (Trieste), cann., matr. 1286;

Giorgi Vincenzo di Antonio e di Ferraro Anna Maria, nato a Deiri (Napoli) il 29 maggio 1921, cann. O., matr. 9248. — *Determinazione del 29 gennaio 1945*).

A VIVENTI

Garofalone Luigi di Vittorio e fu Di Tommaso Maddalena, nato a Marsala il 28 agosto 1921, sottocapo silurista. — *Determinazione del 29 gennaio 1945*).

A VIVENTI

Cocilio Luciano di Francesco e di Belli Paola, nato a San Remo (Porto Maurizio) il 16 agosto 1919, capitano Regio esercito (fanteria);

Stampini Federico fu Saverio e di Fabio Maria, nato a Lucignano (Arezzo) il 2ª dicembre 1918, sottotenente di vascello;

Martini Renzo di Luigi e di Parodi Margherita, nato a Casoli (Pescara) il 3 maggio 1922, sottotenente di vascello;

Alfano Paolo di Nicola e di Lunardi Severina, nato a Rovereto (Trento) il 1° settembre 1920, guardiamarina;

Gerbaudo Paolo di Federico e di Bragantini Ines, nato a Torino il 5 gennaio 1918, sottotenente medico;

Gino Domenico di Tommaso e fu Gino Antonietta, nato a Riva Trigoso il 12 febbraio 1907, capo segn. di 1ª classe, matricola 3579;

Giorgini Giovanni fu Giovanni e di Bellissimo Antonia, nato a Grancia (Trapani) il 30 agosto 1915, serg. cann. P.S., matr. 3433;

Bruno Bruno di Emilio e di Mastropaolo Bianca, nato a Genova il 22 febbraio 1910, sottocapo fuochi, matr. 2226;

Ingrosso Luigi di Angelino e fu Maria Assunta, nato a Lauro (Udine) il 6 aprile 1920, sottocapo meccanico, matricola 7296;

Spigo Emilio di Silvestro e di Panzelli Emma, nato a Bracciano (Roma) il 12 ottobre 1916, sottocapo cannoniere, O., matr. 2130;

Spadoni Ido di Amilcare e di Colombini Celina, nato ad Ancona (Catania) il 9 maggio 1918, mare, matr. 1924;

Menichetti Mario di Eusebio e di Lotti Gemma, nato a Castelnuovo Garfagn. il 23 marzo 1921, internato, matricola 13613;

De Martino Michele di Carlo e di Mazzeo M. Grazia, nato a Salerno il 12 febbraio 1921, elettricista, matr. 6033. — *Determinazione del 29 gennaio 1945*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 018

CROCE DI GUERRA AL VALORE MILITARE

ALLA MEMORIA

Allegri Armando di Arnaldo e di Grigoletto Adele, nato a Candiano di Stessa (Venezia Novara) il 22 marzo 1918, serg. fant., matr. 50136.

Pandolfo Alessio di Luigi e di Vellosa Rosa, nato a Pontecagnano (Salerno) il 28 febbraio 1922, marò, matr. 139276;

Perrucchi Enrico di Ferdinando e di Ferroni Maddalena, da Sant'Angelo sul Santerno (Ravenna), marò, matr. 6865;

Salvetti Faustino di Antonio e di Lalumachini Teresa, nato a Lallio (Brescia) il 27 settembre 1920, caporal., matr. 2859 — *(determinazione del 29 gennaio 1945)*

A VIVENTI

Rook (Rook *Tassinari*) Ida ufficiale e di Adami Eva, nata a Pisa il 19 aprile 1915, tenente di vascello;

Pini Ernesto fu Virgilio e fu Arnaldo Maria, nato a Camogli (Genova) il 10 marzo 1915, tenente Regio esercito (Fanteria);

Mari Attilio fu Antonio, nato a Molfetta (Bari) il 1° gennaio 1883, tenente medico;

Cassitta Roberto di Michelangelo, nato a Iglesias (Cagliari) il 6 settembre 1916, sottotenente G.N.;

Visentin Renato di Antonio e di Tonon Emilia, nato a Montebelluna il 22 febbraio 1921, sottotenente Regio esercito;

Mattiello Adolfo fu Pietro e di Mazza Anna, nato a Torino il 18 giugno 1922, aspirante guardiamarina;

Sacchetti Nunzio di Enrico e di Masserani Emilia, nato a Milano il 25 marzo 1911, 2° capo cann. P.S., matr. 19534;

Stanni Cesare di Antonio e di Locati Ildegonda, nato a Nerviano (Milano) il 24 agosto 1911, 2° capo S.D.T., matricola 2230;

Marinozzi Corrado di Francesco e di Carsegliano Maria, nato a Poggiomedio (Varano) il 9 novembre 1919, serg. cann. P.S., matr. 4316;

Calelli Nino di Luigi e di Faria Giovanna, nato a Genova il 2 gennaio 1915, serg. segn., matr. 20619;

Cirillo Renato di Ettore e di Battaglini Ginevra, nato a Napoli il 16 luglio 1921, serg. sopr., matr. 5750;

Degl Giuseppe fu Salvatore e fu Bettina M. Rita, nato a Torino il 20 agosto 1920, sottocapo mar., matr. 9058;

Lindalegna Remo di Luigi e di Balon Maria, nato a Torino, il 25 gennaio 1918, marò, matr. 2860;

Cagnoni Giuseppe di Felice e di Lavagetto Maria, nato a Genova Sestri P. il 9 settembre 1925, mario, matr. 96472;

Celino Benedetto, da Casalnuovo (Napoli), nato il 3 aprile 1916, marò, matr. 1265;

Legano Vittorio fu Giovanni e di Alessi Giuseppina, nato a Messina il 2 gennaio 1919, segnalatore, matr. 3626;

Formaro Riccardo di Antonio e di Scarpa Lucia, nato a Venezia il 14 luglio 1921, fuochista S., matr. 19671;

Colorio Ugo di Clemente e di Volcano Maria, nato a Massafra (Brindisi) il 5 gennaio 1921, infermiere, matr. 13511;

Zingaro Giuseppe di Michele e di Gattulli Isabella, nato a Bitritto (Puglie-Bari) il 29 marzo 1921, infermiere, matr. 111250;

Camilla Olivieri di Bernardino e fu [illegible] Carmine, nato a Fallo (Chieti) il 22 febbraio 1920, infermiere, matr. 9212 — *(determinazione del 26 agosto 1945)*

Art. 2.

La motivazione relativa alle concessioni di cui all'art. 1 [illegible] necessità di [illegible]

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 211.

Norme transitorie per la nomina nei ruoli di gruppo A e C del personale di pubblica sicurezza e per le promozioni al grado 8° di funzionari di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482;

Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2063;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1942, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra e sino ad un anno dalla conclusione della pace, il Ministro per l'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo A e C dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi per titoli.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a conferire tutti i posti vacanti e che si renderanno vacanti nel grado 8° del ruolo di gruppo A dei funzionari di pubblica sicurezza agli iscritti nella graduatoria degli esami d'idoneità, approvata con decreto Ministeriale 10 marzo 1942, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Tali promozioni saranno conferite con riserva di anzianità nei riguardi del personale per cui non può [illegible] alla promozione stessa, perchè non in ser-

0184
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0185

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

prossimo 6 settembre 1920 sottotenente G.N.;

Ferrulo Renato di Antonio e di Teresa Lucia, nato a Montalcino il 22 febbraio 1921, sottocapo fuochista;

Molfetta Dolfo di Pietro e di Magno Anna, nato a Torino il 4 giugno 1922, aspirante guardiamarina;

Sacchetti Vanzio di Furio e di Massarano Emilia, nato a Milano il 25 marzo 1911, 2° capo cann. P.S., matr. 12454;

Simoni Cesare di Antonio e di Poggi Ildegonda, nato a Novacella (Modena) il 21 agosto 1911, 2° capo S.D.T., matr. n. 2230;

Mariannini Carmelo di Francesco e di Carpentieri Maria, nato a Pellegrinello (Avellino) il 9 novembre 1919, serg. magg. C.S., matr. 12316;

Colella Vito di Luigi e di Faria Giovanna, nato a Genova il 5 gennaio 1919, serg. magg., matr. 9561;

Cesto Renato di Ettore e di Battaglieri Ottavia, nato a Napoli l'11 luglio 1922, vice brig., matr. 9756;

Fait Giuseppe fu Salvatore e fu Polana M. Rita, nato a Lerici il 30 agosto 1920, sottocapo radio, matr. 10618;

Fontanesi Bruno di Luigi e di Baldi Maria, nato a Torino il 25 gennaio 1920, marò, matr. 2566;

Gagliano Giuseppe di Felice e di Lavagetto Maria, nato a Genova Sestri P. il 10 settembre 1921, marò, matr. 10737;

Gallini Bonaventura, da Casalnuovo (Napoli), nato il 5 aprile 1916, marò, matr. 1707;

Laguna Vittorio fu Giovanni e di Alessi Giuseppina, nato a Messina il 2 gennaio 1919, segnalatore, matr. 9695;

Pasquali Riccardo di Antonio e di Scarpa Lucia, nato a Venezia il 13 luglio 1923, Istituto S., matr. 10673;

Calzolo Ugo di Clemente e di Falcone Maria, nato a Mazzeo (Brindisi) il 4 gennaio 1921, infermiere, matr. 13541;

Zingaro Giuseppe di Michele e di Catalli Isabella, nato a Bitetto (Bari) il 25 marzo 1921, infermiere, matr. 11979;

Cavalo Oliviero di Bernardino e fu Cavaleria Carmine, nato a Lelio (Cuneo) il 22 febbraio 1920, infermiere, matr. 2112. — *(Determinazione del 26 gennaio 1945).*

Art. 3.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per decesso di cessato obbligo del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 26 marzo 1945
Registro Militare n. 2, foglio n. 230.

(705)

Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 1933;
Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-13;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra e sino al un anno dalla conclusione della pace, il Ministro per l'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo A e C dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi per titoli.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a conferire tutti i posti vacanti e che si renderanno vacanti nel grado 8° del ruolo di gruppo A dei funzionari di pubblica sicurezza agli iscritti nella graduatoria degli esami d'idoneità, approvata con decreto Ministeriale 10 marzo 1942, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Tali promozioni saranno conferite con riserva di anzianità nei riguardi del personale per cui non può farsi luogo alla promozione stessa perchè non in servizio nel territorio liberato.

Tale promozione verrà conferita al personale non in servizio nel territorio liberato con decorrenza, agli effetti giuridici, dallo stesso giorno dal quale sarebbe stata conferita se essi non si fossero trovato in territorio ancora occupato dal nemico, ed agli effetti economici dal giorno in cui gli viene effettivamente conferita, dopo la liberazione del territorio in cui presta servizio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 35. — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 212.

Abrogazione della sanzione di nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, convertito, con modificazioni nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470, sono abrogate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 213.

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del clero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1931, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 162, convertito nella legge 14 luglio 1942, n. 865;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, e fino a nuova disposizione, alle misure dei limiti di congrua spettanti al clero in forza delle disposizioni contenute nel R. decreto 28 gennaio 1931, n. 227, viene concesso un aumento temporaneo del 186 %.
L'istesso aumento compete con l'istessa decorrenza sugli altri assegni fissi nonchè sulle spese di culto previsti dal decreto medesimo.
Dalla stessa decorrenza cessano di avere efficacia i Regi decreti-legge 27 febbraio 1942, n. 162, e 24 gennaio 1944, n. 19.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 36. — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 214.

Ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0186

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1941, n. 1470;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1945, n. 2 B;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1941, n. 1470, sono abrogate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Pesenti — Tupini

Visto, il guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 55. — Fasola

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, e fino a nuova disposizione, alle misure dei limiti di congrua spettanti al clero in forza delle disposizioni contenute nel R. decreto 29 gennaio 1941, n. 227, viene concesso un aumento temporaneo del 180 %.

L'istesso aumento compete con l'istessa decorrenza sugli altri assegni fissi nonchè sulle spese di culto previsti dal decreto medesimo.

Dalla stessa decorrenza cessano di avere efficacia i R.R. decreti-legge 25 febbraio 1942, n. 162, e 21 gennaio 1944, n. 19.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Scelba

Visto, il guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 56. — Fasola

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 213.

Ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 21 ottobre 1944;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781087

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che il numero di elettori in ogni sezione non sia di regola superiore a 700 nè inferiore a 100 iscritti.

Quando condizioni speciali di topografia o circostanze comunque connesse con l'attuale situazione, rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili da parte del comune, il sindaco provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del comune in sezioni, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e compila la lista degli elettori di ciascuna sezione in triplice esemplare.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista, la sua abitazione.

I profughi e gli sfollati della presente guerra, che hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 25 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'ultima abitazione.

Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

La lista di sezione deve contenere due colonne per ricevere rispettivamente le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti, deve essere sottoscritta dal sindaco e dal segretario comunale e recare il bollo d'ufficio comunale.

Art. 3.

Nello stesso termine di cui all'art. 2, primo comma, [illegible]

Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data immediata notizia al prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione. Il prefetto segnala alla Commissione elettorale le proprie eventuali osservazioni.

Il sindaco, entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per ricorrere, prescritto dal primo comma, trasmette al presidente della Commissione elettorale il testo della deliberazione e due esemplari delle liste di sezione coi documenti ed i reclami relativi.

La Commissione decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle proprie decisioni adottate ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, e ne autentica entrambi gli esemplari nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti, attestando in calce a ciascuno di essi il numero degli elettori che vi sono compresi.

Il presidente deve vidimare ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

Gli esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale fino a quando non saranno indette le elezioni.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente notificate al sindaco, che apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

Art. 4.

In dipendenza della formazione delle liste aggiunte, di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, il sindaco provvede contemporaneamente alla ripartizione degli elettori ivi compresi nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico, se le liste di sezione sono già compilate, tale ripartizione è fatta mediante liste sezionali aggiunte; si applica, in tale ipotesi, il disposto dell'art. 3.

Art. 5.

Il sindaco provvede, entro tre giorni dalla data del verbale di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, ad eliminare dalle liste di sezione le persone nei cui riguardi ricorra taluna delle ipotesi previste dal primo comma del predetto art. 16, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

La Commissione elettorale, entro tre giorni dal ricevimento del verbale, apporta le analoghe variazioni ai due esemplari delle liste di sezione depositate nel suo ufficio.

Art. 6.

[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 018181

e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che il numero di elettori in ogni sezione non sia di regola superiore a 1000 nè inferiore a 100 iscritti.

Quando condizioni speciali di lontananza o circostanze comunque connesse con l'attuale situazione, rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero inferiore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili da parte del comune, il sindaco provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del comune in sezioni, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e compila la lista degli elettori di ciascuna sezione in triplice esemplare.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista, la sua abitazione.

I profughi e gli sfollati della presente guerra, che hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 25 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione trovasi l'ultima abitazione.

Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

La lista di sezione deve contenere due colonne per ricevere rispettivamente le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti, deve essere sottoscritta dal sindaco e dal segretario comunale e recare il bollo dell'ufficio comunale.

Art. 3.

Nello stesso termine di cui all'art. 2, primo comma, il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre reclami contro la deliberazione ivi prevista o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni a presentarli entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, alla Commissione elettorale competente per territorio, anche per mezzo dell'ufficio comunale, che ne rilascia regolare ricevuta. Durante questo tempo, il testo della deliberazione e un esemplare della lista di sezione devono rimanere depositati nella segreteria del comune perchè ogni cittadino possa prenderne visione.

La Commissione decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle proprie decisioni adottate ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, e ne autentica entrambi gli esemplari nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti, attestando in calce a ciascuno di essi il numero degli elettori che vi sono compresi.

Il presidente deve vidimare ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

Gli esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale fino a quando non saranno indette le elezioni.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente notificate al sindaco, che apporta ai tre esemplari delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

Art. 4.

In dipendenza della formazione delle liste aggiunte, di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, il sindaco provvede contemporaneamente alla ripartizione degli elettori ivi compresi nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico. Se le liste di sezione sono già compilate, tale ripartizione è fatta mediante liste sezionali aggiunte; si applica, in tale ipotesi, il disposto dell'art. 3.

Art. 5.

Il sindaco provvede, entro tre giorni dalla data del verbale di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, ad eliminare dalle liste di sezione le persone nei cui riguardi ricorra taluna delle ipotesi previste dal primo comma del predetto art. 16, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

La Commissione elettorale, entro tre giorni dal ricevimento del verbale, apporta le anzidette variazioni alle copie delle liste di sezione depositate nel suo ufficio.

Art. 6.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve conferire solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di otto, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso, o l'accesso dalla medesima strada.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760182

Quando ve ne sia la possibilità, dovrà essere assicurato un accesso dalla strada alla sala riservato alle donne che non intendano servirsi dell'ingresso comune.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, il sindaco deve farne proposta alla Commissione elettorale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno antecedente alla data proposta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BOSELLI — TEDESCO

Visto, il guardasigilli: TEDESCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 20. — DIANA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1915, n. 215.

Norme a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Vista la legge 31 maggio 1909, n. 241;
Vista la legge 24 marzo 1907, n. 110;
Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961;
Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1187;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 277;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 751;

in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, è sostituito il seguente:

« La diaria per la cura degli infermi poveri non romani, a decorrere dal 1° gennaio 1915, è stabilita in lire duecentodieci.

La detta diaria, così nell'anno corrente come negli anni successivi, è soggetta a revisione semestrale, in base agli elementi costitutivi di essa accertati nel semestre precedente.

La determinazione della diaria stessa, a cominciare da quella relativa al secondo semestre dell'esercizio in corso, è soggetta all'approvazione della Commissione di tutela.

Il debito risultante a carico dei Comuni giusta l'art. 3 della legge 31 maggio 1909, n. 241, è riscosso in base ai ruoli vistati dal Ministero dell'interno in fine di ciascun esercizio finanziario ».

Art. 2.

Il concorso a carico dello Stato, di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, è stabilito in una somma pari all'ottanta per cento della diaria determinata a norma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per fronteggiare esigenze di carattere straordinario il Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma è autorizzato a contrarre un mutuo di ottanta milioni con un istituto di credito, assistito dalla garanzia statale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCIALOJA

Visto, il Guardasigilli: TEDESCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 31. — PASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 aprile 1915, n. 216.

Provvedimenti per l'industria assicurativa.

0 1 6 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

italiane del giorno precedente le elezioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro 4, *foglio n.* 29. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 215.

Norme a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Vista la legge 31 maggio 1909, n. 211;
Vista la legge 21 marzo 1907, n. 110;
Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1929, n. 481;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2841;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961;
Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1187;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 3 della legge 21 marzo 1907, n. 110, recante provvedimenti a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in base ai ruoli vistati dal Ministero dell'interno in fine di ciascun esercizio finanziario ».

Art. 2.

Il concorso a carico dello Stato, di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, è stabilito in una somma pari all'ottanta per cento della rivalsa determinata a norma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per fronteggiare esigenze di carattere straordinario il Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma è autorizzato a contrarre un mutuo di ottanta milioni con un istituto di credito, assistito dalla garanzia statale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 31. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 216.

Provvedimenti per l'industria assicurativa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, ed i Regi decreti-legge 12 marzo 1941, n. 142, e 11 marzo 1943, n. 100, concernenti il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0191

Visto l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni relative ai blocchi dei prezzi delle merci e dei servizi, emanate con i Regi decreti-legge 18 giugno 1940, n. 553, 12 marzo 1941, n. 142, e 11 marzo 1943, n. 100, non sono applicabili ai contratti di assicurazione.

L'ultimo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, è abrogato.

Art. 2.

Agli istituti e alle imprese che esercitano le assicurazioni in Italia a norma del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e delle successive disposizioni integrative e regolamentari, è data facoltà di applicare o riscuotere, per i contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un diritto di contingenza da calcolarsi sull'importo dei premi e degli accessori dovuti in base alle condizioni di polizza escluse le tasse e le imposte. Tale diritto non potrà superare:

a) per tutte le forme di assicurazione sulla vita, escluse le assicurazioni collettive, il sei per cento;

b) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine e trasporti, il venticinque per cento.

Nessun aumento può essere invece applicato ai premi dei contratti in corso per le assicurazioni collettive sulla vita umana e per le assicurazioni grandine e trasporti.

Art. 3.

Il diritto di contingenza già applicato e riscosso dagli istituti e dalle imprese predetti fino all'entrata in vigore del presente decreto non è ripetibile se non per l'eventuale eccedenza del suo ammontare rispetto alla seguente misura massima, da calcolarsi nel modo indicato nel precedente articolo 2:

per le assicurazioni sulla vita a forma ordinaria, [illegible]

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione Italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1945

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

BONOMI — GROSSO — SOLERI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 31 — TESTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 217.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina).

N. 217. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 218.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Baracca del comune di Santa Teresa di Riva (Messina).

N. 218. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Baracca del comune di Santa Teresa di Riva (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 01921

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, emanate con i Regi decreti-legge 18 giugno 1940, n. 955, 12 marzo 1941, n. 142, e 11 marzo 1943, n. 199, non sono applicabili ai contratti di assicurazione.

L'ultimo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, è abrogato.

Art. 2.

Agli istituti e alle imprese che esercitano le assicurazioni in Italia a norma del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e delle successive disposizioni integrative e regolamentari, è data facoltà di applicare e riscuotere, per i contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un diritto di contingenza da calcolarsi sull'importo dei premi e degli accessori dovuti in base alle condizioni di polizza escluse le tasse e le imposte. Tale diritto non potrà superare:

a) per tutte le forme di assicurazione sulla vita, escluse le assicurazioni collettive, il sei per cento;

b) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine e trasporti, il venticinque per cento.

Nessun aumento può essere invece applicato ai premi dei contratti in corso per le assicurazioni collettive sulla vita umana e per le assicurazioni grandine e trasporti.

Art. 3.

Il diritto di contingenza già applicato e riscosso dagli istituti e dalle imprese predetti non all'entrata in vigore del presente decreto non è ripetibile se non per l'eventuale eccedenza del suo ammontare rispetto alle seguenti misure massime, da calcolarsi nel modo indicato nel precedente articolo 2:

a) per le assicurazioni sulla vita in forma ordinaria, esclusa le assicurazioni collettive, il quattro per cento;

b) per le assicurazioni sulla vita in forma popolare, il tre per cento;

c) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine e trasporti, il quindici per cento.

Sono invece ripetibili per intero le somme eventualmente riscosse dagli istituti e dalle imprese assicuratrici a titolo di diritto di contingenza, fino alla entrata in vigore del presente decreto, sui contratti di assicurazione sulla vita in forma collettiva e sui contratti di assicurazione grandine e trasporti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROLI — SFORZA — TROISI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 50. — FRANCO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 217.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina).

N. 217. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 218.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Barracca del comune di Santa Teresa di Riva (Messina).

N. 218. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 21 febbraio 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Barracca del comune di Santa Teresa di Riva (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 219.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Porchiano di Ponticelli del comune di Napoli.

N. 219. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 novembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Porchiano di Ponticelli del comune di Napoli.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

0193
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 220.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale dell'Eparchia di Piana degli Albanesi.

N. 220. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione della Chiesa Orientale in data 14 dicembre 1942, integrato con decreto del Prelato Ordinario dell'Eparchia di Piana degli Albanesi in data 1° maggio 1944, relativo alla erezione del Capitolo Cattedrale dell'Eparchia stessa, composto di due dignità, due ufficiali, quattro canonici semplici e due onorari e con la dote complessiva di L. 18.400 annue al netto di ogni passività.

Visto, il Guardasigilli: TOSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 10 aprile 1936, n. 1021, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto 14 ottobre 1937, che approva lo statuto dell'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) è sciolta.

Art. 2.

L'ing. Agostino Rasetti è nominato commissario straordinario dell'azienda predetta con tutti i poteri

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 1945.

Cessazione della gestione commissariale della Società romana per le Ferrovie del nord in Roma e dimissioni del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerato che con ordinanza n. 21 in data 19 luglio 1944, del commissario regionale di Roma, il sig. Domenico Carducci fu nominato commissario per la gestione della Società romana per le Ferrovie del nord;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329;

Vista la domanda di dimissioni presentata dal sig. Domenico Carducci dalla carica di commissario per la gestione della predetta Società;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Domenico Carducci dalla carica di commissario per la Società romana per le Ferrovie del nord, con sede in Roma, con effetto dal 29 maggio 1945.

Dalla medesima data cessa la gestione commissariale della predetta Società.

Roma, addì 12 maggio 1945

BONOMI

(731)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Società anonima editrice «Il Messaggero».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Ritenuto che nei confronti della Società anonima editrice «Il Messaggero» ricorrono le condizioni previste dal decreto legislativo anzidetto, in quanto la società stessa, durante la guerra ha svolto con la pubblicazione del quotidiano «Il Messaggero», attività giornalistica in favore del fascismo;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima editrice «Il Messaggero» è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 9 4 1

Visto, R. Guardasigilli: TUMEDEI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1944

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto 14 ottobre 1937, che approva lo statuto dell'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) è sciolta.

Art. 2.

L'ing. Agostino Rusachi è nominato commissario straordinario dell'azienda predetta con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali dell'Istituto stesso, fino al 31 marzo 1945.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1944

BONOMI — GROSSO — SOLERI — PESENTI

(706)

Domenico Carlucci dalla carica di commissario per la gestione della predetta Società;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Domenico Carlucci dalla carica di commissario per la Società romana per le Ferrovie del nord, con sede in Roma, con effetto dal 30 maggio 1945.

Dalla medesima data cessa la gestione commissariale della predetta Società.

Roma, addì 12 maggio 1945

BONOMI

(711)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Società anonima editrice «Il Messaggero».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Ritenuto che nei confronti della Società anonima editrice «Il Messaggero» ricorrono le condizioni previste dal decreto legislativo suddetto, in quanto la società stessa, durante la guerra ha svolto con la pubblicazione del quotidiano «Il Messaggero», attività giornalistica in favore del fascismo;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima editrice «Il Messaggero» è sottoposta a gestione commissariale, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

L'avv. Mario Giacone è nominato commissario.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2385 e seguenti del Codice civile.

Art. 3.

L'attuale collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salva la facoltà del Sottosegretario di Stato per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 9 5 1

stampa, lo spettacolo ed il turismo di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

BONOMI

(767)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, è concessionaria di pubblici servizi ed esercita una attività di interesse generale;

Ritenuto che il Consiglio di amministrazione della predetta Società ha sospeso da tempo ogni sua attività, non ha ottemperato alla diffida del Prefetto di Pescara intesa a ripristinare l'esercizio sociale;

Ritenuto che è utile ripristinarne l'attività e, pertanto, si rende necessario affidarne la gestione ad un commissario governativo;

Visto l'art. 1, n. 2, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pasquale Italiano Magno è nominato commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i trasporti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 10 maggio 1945

BONOMI

(768)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi», con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i Reali decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1887, convertiti rispettivamente in legge 15 dicembre 1927, n. 2392, e in legge 1 giugno 1931, n. 908, concernenti la vigilanza governativa delle società cooperative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1944, n. 8 B, che detta norme per la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20 contenente norme integrative del Regio decreto-legge precedente;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie, agenzie e uffici della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» site nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Salvatore Aiello è nominato commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, delle agenzie e degli uffici della Società siti nel territorio già passato sotto l'amministrazione del Governo italiano, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitare le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario nelle sedi, agenzie e uffici predetti,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960109

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, è concessionaria di pubblici servizi ed esercita una attività di interesse generale;

Ritenuto che il Consiglio di amministrazione della predetta Società ha sospeso da tempo ogni sua attività, in ottemperanza alla diffida del Prefetto di Pescara intesa a ripristinare l'esercizio sociale;

Ritenuto che è utile ripristinarne l'attività e, pertanto, si rende necessario affidarne la gestione ad un commissario governativo;

Visto l'art. 1, n. 2, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129;

Sentito il Ministro per i trasporti,

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pasquale Galliano Magno è nominato commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i trasporti.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per i trasporti di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i Regi decreti-legge 20 dicembre 1936, n. 2288, e 11 dicembre 1939, n. 1882, convertiti rispettivamente in legge 15 dicembre 1937, n. 2393, e in legge 4 giugno 1931, n. 998, concernenti la vigilanza governativa delle società cooperative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B, che detta norme per la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 38, contenente norme integrative del Regio decreto-legge precedente;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie, agenzie e uffici della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi » site nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Salvatore Aiello è nominato commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, delle agenzie e degli uffici della Società site nel territorio già passato sotto l'amministrazione del Governo italiano, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario, nelle sedi, agenzie e uffici predetti, ha la legale rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione e vi esercita tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1 e nei soli limiti dell'ordinaria amministrazione, spettano al presidente ed al Consiglio di amministrazione, ai sensi della legge e dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1945

BONOMI

(712)

0197
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1945.

Ammonto della tariffa telegrafica con la Città del Vaticano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DE CONCERTO CON IL
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 giugno 1939, n. 1152, che approva la Convenzione per l'esecuzione del servizio telegrafico e telefonico tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27, paragrafo 1, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938), approvato col R. decreto 9 settembre 1938 n. 1858, che dà facoltà alle amministrazioni dei Paesi del regime europeo di elevare le loro tasse terminali;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale è stata elevata quella per l'interno del Regno col decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 95, pur restando la tariffa con la Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo dal regolamento telegrafico internazionale;

Visto che lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare, nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale ordinaria in L. 0,42 a parola, con un minimo di percezione corrispondente a otto parole per ogni telegramma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1945 la tassa dei telegrammi ordinari scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano è stabilita in L. 1,50 a parola, con un minimo di 8 parole per ogni telegramma.

La detta tassa, da ripartire la ragione di L. 1,08 per l'Italia e L. 0,42 per la Città del Vaticano è ridotta nella misura stabilita dal regolamento telegrafico internazionale per le altre categorie di telegrammi a tariffa ridotta.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo [illegible] del regolamento telegra-

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Sottoposizione a sindacato della filiale di Roma dell'Agenzia carboni, importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1932, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1932, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la filiale di Roma della Agenzia carboni, importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La filiale di Roma dell'Agenzia carboni importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Capotondo Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(706)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945

Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1941, con il quale fu costituita la Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuta ora l'opportunità, anche in relazione ai decreti legislativi luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 206, e 2 novembre 1944, n. 339, di ricostituire la detta Commissione centrale;

Viste le designazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, da cui risultano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 810198

Visto l'art. 27, paragrafo 1, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938), approvato col R. decreto 9 settembre 1939 n. 1858, che dà facoltà alle amministrazioni del Paese del regime europeo di ridurre le loro tasse terminali;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1911;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale è stata elevata quella per l'interno del Regno col decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 95, pur restando la tariffa con la Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo dal regolamento telegrafico internazionale;

Visto che lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare, nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale ordinaria in L. 0,42 a parola, con un minimo di percezione corrispondente a otto parole per ogni telegramma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1945 la tassa dei telegrammi ordinari scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano è stabilita in L. 1,50 a parola, con un minimo di 8 parole per ogni telegramma.

La detta tassa, da ripartire in ragione di L. 1,08 per l'Italia e L. 0,42 per la Città del Vaticano è ridotta nella misura stabilita dal regolamento telegrafico internazionale per le altre categorie di telegrammi a tariffa ridotta.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CIANCA

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(721)

condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La filiale di Roma dell'Agenzia cartoni importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Capotondo Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(716)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1911, con il quale fu costituita la Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuta la opportunità, anche in relazione ai decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 206, e 2 novembre 1944, n. 310, di ricostituire la detta Commissione centrale;

Viste le designazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, del governatore della Banca d'Italia e del presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1937, n. 317;

Decreta:

La Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti è così costituita:

1. S. E. Miranda gr. uff. Gaetano, presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, presidente;

2. Milozza gr. uff. Giuseppe Carlo, direttore generale degli Affari civili e delle Libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, e un suo delegato, membro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960190

3. Boselli comm. dott. Giulio, consigliere della Corte dei conti, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in luogo del cessato gerarca fascista, membro;

4. Fasi comm. dott. Giorgio, direttore capo di ragioneria dipendente dal Ministero del tesoro, membro;

5. Messina comm. dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, membro;

6. Ricciapoli comm. dott. Umberto, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, membro;

7. Fanfi dott. Pietro, delegato del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in luogo della cessata Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, membro;

8. Tescaroli avv. Mario, dell'Ufficio consultivo legale della Banca d'Italia, membro;

9. Frè prof. avv. Giancarlo, direttore generale dell'Associazione fra le società italiane per azioni, membro.

Roma, addì 27 aprile 1945.

Il Ministro: Tupini

(718)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.

Convalida dell'approvazione di una tariffa di assicurazione adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e relativo aumento del premo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica gli atti amministrativi adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al successivo art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a seguito della deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso

Visto la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e di riserva matematica, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidata l'approvazione della tariffa «Vita intera a capitale crescente», applicata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per la garanzia di un capitale pagabile per intero in caso di morte dell'assicurato dopo un determinato periodo di tempo, o, in misura ridotta, in caso di premorienza.

Art. 2.

Sulla tariffa stessa è autorizzata l'applicazione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, di un aumento del 4% del premio annuo, fino ad un massimo del 3% del capitale assicurato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1945.

Il Ministro: Grassi

(713)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Franz Reza Raia fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Franz Reza Raia fu Giovanni, esercente vendita oggetti antichi, con sede a Roma - piazza di Spagna nn. 7, 8 - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno preminenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi

0200
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

lavoro, membro;

7. Cantalupi, Piero, delegato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in luogo della cessata Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, membro;

8. Tarantelli avv. Mario, dell'Ufficio consulenza legale della Banca d'Italia, membro;

9. Fre prof. avv. Giancarlo, direttore generale dell'Associazione fra le società italiane per azioni, membro.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: Tarchi

(718)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.

Convalida dell'approvazione di una tariffa di assicurazione adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e relativo aumento dei premi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica gli atti amministrativi adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al successivo art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a seguito della deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 23 aprile 1945 intesa ad ottenere la convalida del decreto emanato dal Ministero dell'economia corporativa del sedicente governo della repubblica sociale italiana in data 22 dicembre 1943, per l'approvazione della tariffa « Vita intera a premio crescente a premio annuo », nonchè di applicare sulla tariffa medesima un aumento del 6 % del premio annuo fino al massimo del 3 % del capitale assicurato;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerate le ragioni di opportunità che hanno reso necessaria la richiesta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

tale pensione nel caso di morte dell'assicurato dopo un determinato periodo di tempo, o in misura ridotta, in caso di premorienza.

Art. 2.

Sulla tariffa stessa è autorizzata l'applicazione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, di un aumento del 6 % del premio annuo, fino ad un massimo del 3 % del capitale assicurato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1945

Il Ministro: Gronchi

(715)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Franz Reno Italo Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Franz Reno Italo Giovanni, esercente vendita mezzi antichi, con sede in Roma - piazza di Spagna nn. 7, 8 - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno preminenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Franz Reno Italo Giovanni, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. Pezzeri Adolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1945

Il Ministro: Soleri

(726)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 0 1

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali ed agenzie del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 709, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. comm. rag. Pier Carlo Restagno è nominato commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino, per le sedi, succursali ed agenzie situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali ed agenzie i poteri del presidente, del Consiglio d'amministrazione e della Giunta esecutiva.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(728)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Conferimento al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, che estende alle aziende ed agli istituti di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 709, riguardanti lo scioglimento degli organi deliberativi e la nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Alberto Cacciabue, direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono conferite temporaneamente anche le funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore subito, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE 3ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 maggio 1945 - N. 109

rendita 3,50 % 1906	L.	108 —
id. 3,50 % 1902	»	91,50
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,50
id. 5 % 1936	»	97,50
obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % 15 giugno 1948	»	96,45
id. 5 % 15 febbraio 1939	»	87,50
id. 5 % 15 febbraio 1950	»	95,15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0202

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 722, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Vista l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. comm. rag. Pier Carlo Restagno è nominato commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino, per le sedi, succursali ed agenzie situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali ed agenzie i poteri del presidente, del Consiglio d'amministrazione e della Giunta esecutiva.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro: Soleri

(728)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Conferimento al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle temporanee funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 21 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 84 del 21 novembre 1944, con il quale il dott. Alberto Tarchiani venne nominato commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Considerato che il predetto commissario straordinario a seguito della sua nomina ad ambasciatore a Washington, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuto che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento degli Istituti predetti in attesa che sia completata la ricostituzione dei loro organi ordinari, si ravvisa l'urgente necessità di conferire temporaneamente al direttore generale degli Istituti stessi anche i poteri di commissario straordinario;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono conferite temporaneamente anche le funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore subito, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro: Soleri

(727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE I^ - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 maggio 1945 - N. 109

Rendita 3,50 % 1906	L.	108 —
Id. 3,50 % 1902	»	91,70
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)	»	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1952)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1952)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1954)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1954)	»	87,15

Media dei titoli del 17 maggio 1945 - N. 110

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)	»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,95
Id. 5 % (15 settembre 1952)	»	95,95
Id. 5 % (15 aprile 1954)	»	95 —
Id. 4 % (15 settembre 1954)	»	87,95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 0 3

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Intimata per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 98 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 79 del regolamento generale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1916, n. 17, si notifica che si tennero dall'art. 73 del citato regolamento in seguito alla perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto descritte rendite, è fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i titoli.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Rel. 3,50 %	352 25	Congregazione di 61 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli	455 —
Id.	43047	Congrega dei 61 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Ferdinando nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Mollino al Divino Napoli, vincolata	105 —
Id	151098	Congrega dei 61 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Ferdinando in Napoli	157,50
Id	146804	Legato Pio Istituto del SS. Domenico Agostino nella chiesa della Confraternita dei servi in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno	10,50
Id	173438	Pisa Piccina di Virgilio moglie di Levi Arrigo fu Leone, dom.a Bologna, donale	4.200 —
Id.	213208	Tofa Vincenzo fu Candido, dom. in Corato (Bari), ipotecato per cauzione.	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id	413518 Solo per la proprietà	Lucci Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci dom.a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved. Lucci.	115,50
Id	498741	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom.a Catania . . .	4.200 —
Cons. 3,50 % (1906)	760403	Travia Angela di Pasquale moglie di Calofaro Giovanni di Antonino, dom.a Messina, vincolata per dote.	105 —
Rend. 5 %	168 09	Associazione Italiana della Croce Rossa in Roma . . .	1.525 —
Id.	11667	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahmazar Anna ved. Carlini Carlo, dom.a Genova	1.000 —
Id.	11668	Carlini Clara Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahmazar Anna ved. Carlini Carlo, dom.a Genova.	50 —
Id	162858	Micchiella Angelina di Gennaro, moglie di Palumbo Agostino, dom.a Grottaminarda (Avellino).	550 —
Id.	200634	Carolemilio Amalia di Ferdinando, nubile, dom.a Napoli . .	6.000 —

0204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua da rimborsare
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	382.25	Congregazione di 67 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli	455 —
Id.	43044	Congrega dei 67 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Gaetano nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Mazzini al Decumano Napoli, vincolata	105 —
Id.	49608	Congrega dei 67 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Gaetano in Napoli	157,50
Id.	110004	Legato Pia istituito dal fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Servili in S. Pietro in Castello di Napoli Pacena	30,50
Id.	17438	Pisa Carolina di Virginio moglie di Luzi Adolfo fu Lorenzo, dom. a Bologna, dotale	4.900 —
Id.	217208	Tota Vincenzo fu Orlando, dom. in Corato (Bari), ipotecato per cauzione	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id.	413515 Solo per la proprietà	Luzi Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Luzi, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved. Luzi.	115,50
Id.	428641	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania . . .	4.991 —
Cons. 3,50 % (Sard)	760161	Trevia Angela di Pasquale moglie di Olivieri Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote	595 —
Rend. 5 %	168 00	Associazione italiana della Croce Rossa in Roma . . .	1.575 —
Id.	11697	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schafhauzer Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como.	1.000 —
Id.	1168	Carlini Clara Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schafhauzer Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Genova	50 —
Id.	102888	Marchiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino).	350 —
Id.	209634	Carotenuto Arcadia di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli . .	6.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo periodo non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 maggio 1951

Il direttore generale: Dovizia

(683)

0205
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(2ª pubblicazione)

In applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 30 aprile 1942, n. 715, e art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1923, n. 62, si pubblica la seguente denuncia di smarrimento della ricevuta n. 1987, n. 78 rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari in data 14 agosto 1943, a favore di Fiorini Pasquale e attestante il deposito in corso del Tesoro novennale 1951, 1ª, 3½ per cento, di L. 2500 per essere scambiati con buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state presentate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, quest'ultima, in mancanza, farà in persona della ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Direttore generale: TRIOLO

(521)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

1) *Tariffe dell'azienda elettrica comunale di Cassino, di Cassino (Isoletta).*

L'Azienda elettrica Comunale di Cassino di Cassino è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo complessivo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica e sul canone minimo.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne seguono i criteri base per i casi particolari, sgravi di amministrazione ed altre norme accessorie.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (quarto agnile) e nei due bimestri successivi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni contenute nel provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945 sono estese alle aziende elettriche municipalizzate e private della provincia di Frosinone.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(738)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso, in data 2 maggio 1945, l'exequatur al signor Joseph R. Evans, vice-console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(732)

Sua Altezza Reale il Luogotenente generale del Regno d'Italia ha concesso in data 10 maggio 1945 l'exequatur al signor Byron R. Snyder, vice-console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(733)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Crosse, in nome e per conto del Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 52 del 30 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire da la data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 maggio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 0 6 1

(524)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica.

In conformità delle direttive emanate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *Tariffe dell'Azienda elettrica Consorzio di Cascate di Caserta (Caserta).*

L'Azienda elettrica Consorzio d'Acqua di Caserta è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo straordinario del 20 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica di ogni tempo e consumo.

Della sovrapprezzo si avrà a sottrarre dal prezzo di vendita dell'energia elettrica e per uso di luce i diritti per i consumi comunali, quota di ammortamento ed ogni altro onere di esercizio.

Il citato sovrapprezzo non sarà applicato alle bollette o fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo trimestre del corrente anno quarto anello e per tale trimestre saranno valevoli quelle già in corso.

b) *Tariffe della Società elettrica Sebeto di Casoria di Secondigliano (Napoli).*

L'Azienda elettrica Sebeto di Casoria di Secondigliano è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo straordinario del 20 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica di ogni tempo e consumo.

Della sovrapprezzo si avrà a sottrarre dal prezzo di vendita dell'energia elettrica e per uso luce i diritti per i consumi comunali, quota di ammortamento ed ogni altro onere di esercizio.

Il citato sovrapprezzo non sarà applicato alle bollette o fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo trimestre del corrente anno quarto anello e per tale trimestre saranno valevoli quelle già in corso.

Il citato provvedimento, che entra in vigore dalla data della presente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, stabilisce altresì che l'azienda interessata dovrà presentare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente gazzetta ufficiale del Regno, stesso, regolare istanza per la revisione della tariffa sopra descritta, e sin dalla data di presentazione di detta istanza è sin da ora sospeso il relativo aumento. Qualora poi nuove direttive generali emanate in proposito fossero in contrasto con la presente, si provvederà per la revisione, a cura di ciascuna Camera di commercio, a cui il provvedimento viene trasmesso.

Roma, addì 9 giugno 1945

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GIOLITTI

(524)

(730)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Il Ministro Segretario di stato per gli affari esteri ha concesso, in data 4 maggio 1945, l'exequatur al signor Lyon B. Lyon, nella qualità di Agente consolare degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(732)

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno d'Italia ha concesso, in data 10 maggio 1945, l'exequatur al signor Igino B. Stocker, nella qualità di Vice Console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(733)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Craigie, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 72 del 30 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia che verrebbe sottoposta al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 maggio 1945

G. R. CRAIGIE
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(734)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — ENRICO DE NICOLA, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 2 0 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

15A

LEGISLATIVE LIEUTENANCY DECREE
12 april 1945, n.201

Complementary provisions for the compilation of electoral lists.

Art. 1

Anyone who under the conditions contemplated by art.12, para 3 of the sole text of the political electoral law approved by R. decree on 2 Sept 1919 n.1495 intends to be registered in the electoral lists of a Commune other than the one in whose register of population he is included, must submit a request for cancellation from the lists of the latter Commune not later than the fifteenth day from the date of publication of the final lists in accordance with the provisions of art.15 last paragraph of the decree issued by the Ministry of Interior, published in the Gazzetta Ufficiale n.9 of 20 January 1945

The Mayor shall provide immediately to the cancellation in question and will issue proper certificate to applicant.

Within ten days from the expiration of the term referred to in para one, the Mayor shall draw up a list of the cancellations made and will transmit same to the Electoral Commission together with relative documents in order to make the necessary variations on the list.

In order to obtain the new registration the interested party shall submit, within fifteen days from the expiration of the term set forth the request of cancellation, a petition to the Mayor together with the certificate issued to him in accordance with the previsions of paragraph two, having taken in due considera tion the formalities set forth in art. 6 of the above mentioned decree issued by the Ministry of the Interior. If proceeding for the compilation of the lists have not been started yet in the Commune where the requested registration should be effected, then the petition shall be submitted within twenty day from the publi- cation of the Notice referred to in para two of the aforesaid article 6.

If the electoral lists have already been compiled , the new registration will be made on additional lists, which monthly are being published and submitted to the approval of the Electoral Commission in accordance with the procedure in force for the main lists.

Art. 2

0208
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The Mayor shall provide immediately to the cancellation in question and will issue proper certificate to applicant.

Within ten days from the expiration of the term referred to in para one, the Mayor shall draw up a list of the cancellations made and will transmit same to the Electoral Commission together with relative documents in order to make the necessary variations on the list.

In order to obtain the new registration the interested party shall submit, within fifteen days from the expiration of the term set forth in the request of cancellation, a petition to the Mayor together with the certificate issued to him in accordance with the provisions of paragraph two, having taken in due consideration the formalities set forth in art. 6 of the above mentioned decree issued by the Ministry of the Interior. If proceeding for the compilation of the lists have not been started yet in the Commune where the requested registration should be effected, then the petition shall be submitted within twenty day from the publication of the Notice referred to in para two of the aforesaid article 6.

If the electoral lists have already been compiled , the new registration will be made on additional lists, which monthly are being published and submitted to the approval of the Electoral Commission in accordance with the procedure in force for the main lists.

Art. 2

The following amendments have been brought to art. 16 of the decree issued by the Ministry of the Interior dated 24 Oct 44:

The following is to be added in para one after point three :

"4. Of the suspension from electoral rights, due to provisions adopted in accordance with article 8 of Lieutenancy legislative decree dated 27 July 1944 n. 159, and subsequent amendments". 1945

Para three has been replaced by the following one:

"The Mayor is bound to provide for the operations set forth in the present article at least every three months, beginning from the date when the list drawn up in accordance with the provisions of this decree has become final and, at any rate, ten days before the dated which has been fixed for the elections."

Art. 3

As regards the electoral operations the Communes are authorized to proceed to the compilation of the lists of female electors, in accordance with art. 7 of the decree issued by the Ministry of the interior under date 2 Oct. 44 on the basis of the investigations prescribed by art. 5 of the same decree and by art. 3 of Lieutenancy Legislative Decree 1st february 1945 n. 23 even though the offices of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the Court Register did not return the extracts of the electoral list with the prescribed notations.

Whenever the Communes avail themselves of this faculty, the Electoral Commission will not be able to approve the list until the Comune has forwarded the aforesaid extracts and the eventual penal certificates, on the basis of which the Commission itself will make the necessary variations on the list, variations which will be notified in accordance with the provisions of art. 15, para five, of the aforesaid decree issued by the Ministry of the Interior.

In order to carry out the tasks foreseen by the preceding paragraph, the Commission may avail itself of the personnel of the Commune where it is located.

Art. 4

In districts with a population over 50.000, Electoral Sub Commissions will be set up in the proportion of one for every 50.000 inhabitants or fraction of 50.000. These Sub Commissions will be headed by Magistrates on active service designated by the President of the Court and they have the same composition foreseen for the Commissions in accordance with art 11 of the decree issued by the Ministry for the Interior dated 24 oct. 1944.

The President of the Commission divides the tasks between the Commission and the Sub Commissions and coordinates and supervises their activities.

The functions of secretary of the Sub Commissions are performed by employees of the Commune on designation by the Mayor.

Art. 5

The terms for the compilation of the electoral lists in the Communes within the territories not yet restored to the Italian Administration will begin from the day which will be established for the single provinces by the Allied Military Government or, in the absence of any such determination, from the tenth day following the date on which the powers have been taken over by the Italian Government.

Art. 26 of Ministerial decree 24 oct 44 is abrogated.

Art. 6

The present decree becomes effective on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order that this decree, bearing the seal of the State, be inserted in

0 2 1 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

set up in the proportion of one for every 50.000 inhabitants or fraction of 50.000. These Sub Commissions will be headed by Magistrates on active service designated by the President of the Court and they have the same composition foreseen for the Commissions in accordance with art 11 of the decree issued by the Ministry for the Interior dated 24 oct. 1944.

The President of the Commission divides the tasks between the Commission and the Sub Commissions and coordinates and supervises their activities.

The functions of secretary of the Sub Commissions are performed by employees of the Commune on designation by the Mayor.

Art. 5

The terms for the compilation of the electoral lists in the Communes within the territories not yet restored to the Italian Administration will begin from the day which will be established for the single provinces by the Allied Military Government or, in the absence of any such determination, from the tenth day following the date on which the powers have been taken over by the Italian Government.

Art. 26 of Ministerial decree 24 oct 44 is abrogated.

Art. 6

The present decree becomes effective on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order that this decree, bearing the seal of the State, be inserted in the official collection of laws ordering all whom it may concern to comply with and have it comply with as a law of the State.

Rome 12 april 1945

1997

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0212

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 Aprile 1945 n. 201.

Disposizoni integrative per la formazione delle liste elettorali.

Art. 1

Chi, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12, terzo comma, del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, numero 1495, intende essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune diverso da quello nel cui registro della popolazione stabile trovasi compreso, deve chiedere la cancellazione dalle liste di quest'ultimo Comune non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione delle liste definitive ai termini dell'art. 15, ultimo comma, del decreto del ministro per l'Interno 21 Ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 20 Gennaio 1945.

Il sindaco provvede immediatamente alla cancellazione e rilascia al richiedente apposita dichiarazione.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il sindaco forma un elenco delle cancellazioni effettuate e lo trasmette alla Commissione elettorale insieme con i documenti relativi per le conseguenti variazioni alle liste.

Per ottenere la nuova iscrizione l'interessato deve presentare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la richiesta di cancellazione, la domanda al sindaco unitamente alla dichiarazione rilasciatagli ai termini del secondo comma, osservate le modalita' stabilite nell'art. 6 del decreto anzidetto del Ministro per l'Interno. Se nel Comune al quale l'iscrizione e' chiesta non siano stati ancora iniziati i lavori per la formazione delle liste la domanda e' presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al secondo comma del citato art. 6.

Se le liste elettorali sono state gia' compilate, la nuova iscrizione e' fatta in liste aggiunte, che mensilmente vengono pubblicate e sottoposte all'approvazione della Commissione elettorale con le modalita' vigenti per le liste principali.

Art. 2

All'art. 16 del decreto del Ministro dell'Interno 24 Ottobre 1944 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo il numero 3, e' aggiunto il seguente:

" 4th- Della sospensione dai diritti elettorali, derivante da provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 8 del decreto Legislativo Luogotenenziale 27 Luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ".

Il 3° comma e' costituito dal seguente:

" Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco e' tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi a decorrere dalla data in cui la lista formata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

Il sindaco provvede immediatamente alla cancellazione e rilascia al richiedente apposita dichiarazione.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il sindaco formqa un elenco delle cancellazioná effettuate e lo trasmette alla Commissione elettorale insieme con i documenti relativi per le conseguenti variazioni alla lista.

Per ottenere la nuova iscrizione l'interessato deve presentare,entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la richiesta di cancellazione, la domanda al sindaco unitamente alla dichiarazione rilasciatagli ai termini del secondo comma, osservate le modalita' stabilite nell'art. 6 del decreto anzidetto del Ministro per l'Interno. Se nel Comune al quale l'iscrizione e' chiesta non siano stati ancora iniziati i lavori per la formazione delle liste la domanda e' presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al secondo comma del citato art. 6.

Se le liste elettorali sono state gia' compilate, la nuova iscrizione e' fatte in liste aggiunte, che mensilmente vengono pubblicate e sottoposte all'approvazione della Commissione elettorale con le modalita' vigenti per le liste principali.

Art. 2

All'art. 16 del decreto del Ministro dell'Interno 24 Ottobre 1944 sono apportate le seguenti modificazioni :

Nel primo comma, dopo il numero 3, e' aggiunto il seguente:

" 4th- Della sospensione dai dirttti elettorali,derivante da provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 8 del decreto Legislativo Luogotenenziale 27 Luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ".

Il 3° comma e' sostituito dal seguente:

" Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco e' tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi a decorrere dalla data in cui la lidta formata ai termini del presente decreto e' divenuta definitiva e, in ogni caso dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. "

Art. 3

In relazione all'andamento delle operazioni elettorali i Comuni sono autorizzati a procedere alla compilazione delle liste femminili, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro per L'Interno in data 24 Ottobre 1944, in base all'istruttoria prescritta dall'art. 5 del decreto medesimo e dell'art. 3 del decreto Legislativo Luogotenenziale 1 Febbraio 1945, n. 23, ancorche' non siano stati restituiti dagli uffici del casellario giudiziale tutti gli estratti dell'elenco letterale con le prescritte annotazioni.

Quando i Comuni si avvalgono della predetta facolta', la Commissione elettorale non potra' procedere alla approvazione della lista se non quando il Comune abbia rimesso gli estratti anzidetti e gli eventuali certificati penali in base ai quali la Commissione stessa apportera' alla lista le occorrenti variazioni,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da notificarsi ai termini dell'art. 15, quinto comma, del citato decreto del Ministro per l'Interno.

Per l'adempimento dei compiti previsti dal precedente comma, la Commissione puo' avvalersi di 1 personale del Comune in cui ha sede.

Art. 4

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, sono costituite sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attivita' di servizio od onorati designati dal presidente del tribunale ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione dall'art. 11 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.

Il presidente della Commissione ripartisce i compiti fra questa e le sotto-commissioni e ne coordina e vigila l'attivita'.

Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono assolte da impiegati del Comune, designati dal sindaco.

Art. 5

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione Italiana decorrono dal giorno che sara' determinato, per le singole provincie, dal Governo Militare Alleato, o, in mancanza di tale determinazione, dal decimo giorno successivo alla data di riassunzione di poteri da parte del Governo Italiano.

L'art. 26 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 e' abrogato.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno seguente della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leghi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 12 Aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Comune, designati dal sindaco.

Art. 5

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione Italiana decorrono dal giorno che sara' determinato, per le singole provincie, dal Governo Militare Alleato, o, in mancanza di tale determinazione, dal decimo giorno successivo alla data di riassunzione di poteri da parte del Governo Italiano.

L'art. 26 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 e' abrogato.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno seguente della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leghi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 12 Aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0216

14

HEADQUARTERS, ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/LO10/1. 22 May 1945.

DESCRIPTION

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 59 of 17 May 1945.

TO : See Distribution List.

DIVISION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. Gazzetta Ufficiale No. 59 contains the following legislation:

(a) Fin Sec

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 198 of 29 March 1945.
Payment of overdue instalments on war pensions or allowances.

(b) Public Safety, Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 199 of 12 April 1945.
Substituting Art. 7 of law No. 1416 of 2 October 1940, relating to the organization of anti-incendiary services during the present state of war.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 200 of 12 April 1945.
Extending the payment of removable war allowances and provisional transfers of indirect pensions.

(d) Local Govt.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 201 of 12 April 1945.
Supplementary provisions for the formation of electoral lists.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 202 of 26 April 1945.
Payment of indemnities to cashiers of the Central Administration of the State and to officials employed by the Ministry of Treasury and the Royal Mint entrusted with the functions of administration and control.

(f)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895031

Payment of overdue instalments on war pensions &
allowances.

(b) Public Safety Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 199 of 12 April 1945.
Substituting Art. 7 of law No. 1116 of 2 October 1940, relating to the organisation of anti-incendiary services during the present state of war.

(c) Finance — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 200 of 12 April 1945.
Extending the payment of removable war allowances and provisional treasures of indirect pensions.

(d) Local Govt. — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 201 of 12 April 1945.
Supplementary provisions for the formation of electoral lists.

(e) Finance — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 202 of 26 April 1945.
Payment of indemnities to cashiers of the Central Administration of the State and to officials employed by the Ministry of Treasury and the Royal Mint entrusted with the functions of administration and control.

(f) Local Govt. — (f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 203 of 12 April 1945.
Supplementary rules to legislative Decree of the Lieutenant General No. 111 of 4 April 1944 in respect of the composition of the Provincial Administrative Council in its jurisdictional seat and for decisions taken on appeal on matters dealing with local taxation.

1944

(g) Finance — (g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 204 of 22 April 1945.
Special rules on matters of ordinary privileged sessions for the duration of the war.

(h) Public Safety, Navy, Land Forces, Air — (h) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 205 of 26 April 1945.
Rules prohibiting civil and military personnel employed by Public Safety Administration from belonging to political parties or other syndical associations even if they be of a non-political nature.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i) Local Govt. (i) Decree of the Lieutenant General No. 206 of 14 March 1945. Recognizing the act constituting the parish of the "Arcangelo Magno", hamlet of Carbolillo, Comune of Terre del Greco (Naples) as having effect under civil law.

(j) Local Govt. (j) Decree of the Lieutenant General No. 207 of 14 March 1945. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria Immacolata" hamlet of Soverato Marina, Comune of Soverato (Catanzaro).

(k) Local Govt. (k) Decree of the Lieutenant General No. 208 of 14 March 1945. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria Egiziaca" Naples as having effect under civil law.

(l) Local Govt. (l) Decree of the Lieutenant General No. 209 of 14 March 1945. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria delle Grazie" hamlet of Palace in Pentecelli, Naples Comune as having effect under civil law.

(m) Finance. (m) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 May 1945. Substituting the Commissioner for the Royal Company for Natural Insurance, with seat in Turin.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present and future implementation in OZ territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 28 May 1945. In the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. WIGGINS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —	All'Estero	Abb. anno	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale., veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1945, n. 198.
Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra . . . . . Pag. 713

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 199.
Sostituzione dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra . . . . . Pag. 714

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 200.
Proroga degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette . . . Pag. 715

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 201.
Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali . . . . . Pag. 715

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 202.
Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici ed associazioni sindacali anche se a carattere apolitico . . . . . Pag. 718

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 206.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbonillo del comune di Torre del Greco (Napoli) . . . Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 207.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro). Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 208.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Egiziaca, in Napoli . Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 209.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Pelaco di Ponticelli del comune di Napoli . . . . . Pag. 719

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia	semestrale	320	All'Estero	semestr.	700	In Italia	trimestrale 120	All'estero	trimestrale 300
	trimestrale	200		trimestr.	400		Un fascicolo 8		Un fascicolo 20
	Un fascicolo	6		Un fascicolo	20				

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo L. 400	All'Estero	Abb. annuo L. 800
	semestrale » 200		semestrale » 500
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 198.

Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra . . . . . Pag. 713

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 199.

Sostituzione dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra . . . . . Pag. 714

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 200.

Proroga degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette . . . Pag. 715

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 201.

Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali . . . . . Pag. 715

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 202.

Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo. . . . . . Pag. 717

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 203.

Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali . . . . . Pag. 717

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 204.

Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra . . . . . Pag. 718

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1945, n. 205.

Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od associazioni sindacali anche se a carattere apolitico . . . . . Pag. 718

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbolillo del comune di Torre del Greco (Napoli) . . . Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro). Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 208.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Egiziaca, in Napoli . Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 209.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Velaco di Ponticelli del comune di Napoli . . . . . Pag. 719

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino . . . . Pag. 719

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A) . . . . . Pag. 720

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 720

Media dei titoli . . . . . Pag. 720

0220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 17 MAGGIO 1945:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 210.
Determinazione dei posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1941.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 198.
Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 20 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115;
Visti gli articoli 40 e 41 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 383, convertiti nella legge 10 maggio 1943, n. 507;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 154;
Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 151, e 5 settembre 1944, n. 202;
Considerata l'impossibilità, in dipendenza delle attuali congiunture, di ottenere le prescritte comunicazioni da parte degli enti competenti, molti dei quali risultano distrutti o mancanti del carteggio relativo, circa le somme da recuperare sulle pensioni di guerra per assegni militari e soccorsi giornalieri corrisposti dagli enti medesimi;
Ritenuta l'urgente necessità di venire incontro allo stato di bisogno dei pensionati di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'atto in cui ricevono dal Ministero del tesoro i conti correnti e i certificati di iscrizione per pensioni e assegni di guerra, gli Uffici provinciali del tesoro inviano gli interessati a presentare una dichiarazione in carta libera, a firma accertata, da cui risultino i

Art. 3.

Per gli assegni una volta tanta concessi ai sensi degli articoli 13 e 16 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, verrà dato corso al relativo mandato di pagamento solo quando risulti che gli enti militari e i comuni non sono in grado di fornire in dipendenza delle attuali congiunture gli elementi necessari per effettuare le corrispondenti trattenute.

In tal caso il pagamento è subordinato al rilascio della dichiarazione di cui all'art. 1.

Art. 4.

Le somme accantonate sulle iscrizioni emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno parimenti pagate, previo rilascio della dichiarazione di cui all'art. 1, con recupero delle somme denunciate e nei limiti di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano senza pregiudizio dei prescritti accertamenti di ufficio, e in base alle comunicazioni pervenute si provvederà all'incameramento delle somme eventualmente da recuperare, mediante trattenuta sulle rate successive, sempre nei limiti di cui all'art. 2.

Art. 6.

Chiunque rilascia false dichiarazioni al fine di ottenere il pagamento di assegni in tutto o in parte non spettanti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 1 *foglio n.* 41. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 199.
Sostituzione dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1418,

0 2 2 1
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

20 1945, n. 198.

Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 20 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115;
Visti gli articoli 40 e 41 del R. decreto-legge 10 maggio 1941, n. 583, convertiti nella legge 10 maggio 1942, n. 567;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202;
Considerata l'impossibilità, in dipendenza delle attuali congiunture, di ottenere le prescritte comunicazioni da parte degli enti competenti, molti dei quali risultano distrutti o mancanti del carteggio relativo, circa le somme da recuperare sulle pensioni di guerra per assegni militari e soccorsi giornalieri corrisposti dagli enti medesimi;
Ritenuta l'urgente necessità di venire incontro allo stato di bisogno dei pensionati di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'atto in cui ricevono dal Ministero del tesoro i conti correnti e i certificati di iscrizione per pensioni e assegni di guerra, gli Uffici provinciali del tesoro invitano gli interessati a presentare una dichiarazione in carta libera, a firma accertata, da cui risultino le somme eventualmente corrisposte dagli enti militari e dai comuni per assegni e soccorsi giornalieri posteriormente alla data di decorrenza della pensione o dell'assegno di guerra.

Art. 2.

In base alla dichiarazione di cui all'articolo precedente, gli Uffici provinciali del tesoro provvedono per il pagamento degli arretrati di pensione o assegno di guerra, verso imputazione dell'ammontare percepito per assegni militari e soccorsi giornalieri, denunciati come sopra, e nei limiti della pensione o assegno di guerra dovuti per il tempo in cui gli interessati li hanno usufruiti.

data di entrata in vigore del presente decreto, saranno parimenti pagate, previo rilascio della dichiarazione di cui all'art. 1, con recupero delle somme denunciate e nei limiti di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano senza pregiudizio dei prescritti accertamenti di ufficio, e in base alle comunicazioni pervenute si provvederà all'incameramento delle somme eventualmente da recuperare, mediante trattenuta sulle rate successive, sempre nei limiti di cui all'art. 2.

Art. 6.

Chiunque rilascia false dichiarazioni al fine di ottenere il pagamento di assegni in tutto o in parte non spettanti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 199.

Sostituzione dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1416;
Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 101;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

0222
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 7 della legge 2 ottobre 1930, n. 1416, modificato dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni antincendi i seguenti fondi:

a) L. 130.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;

b) L. 1.085.250 al mese dal 1° aprile 1941 a 30 giugno 1941; L. 1.228.750 al mese dal 1° luglio 1941 a 31 ottobre 1941; L. 1.312.600 al mese dal 1° novembre 1941 al 31 ottobre 1942; L. 2.853.857 al mese da 1° novembre 1942 al 31 ottobre 1943; L. 3.986.207 al mese dal 1° novembre 1943 a 15 agosto 1944; L. 1.991.212 al mese da 16 agosto 1944 in poi per ogni mille comuni richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1, per le spese inerenti agli articoli 1 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6;

c) i fondi per la requisizione degli automezzi, in numero non superiore a 700 e dei locali necessari alla costituzione delle unità antincendi di cui all'art. 6.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere *a*, *b* e *c*.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 260.

Proroga degli assegni rinnovabili di guerra.

Art. 1.

La proroga degli assegni rinnovabili di guerra consentita, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, per non oltre un anno dalla scadenza dell'assegno, è protratta per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione.

Gli Uffici provinciali del tesoro continueranno a corrispondere gli assegni rinnovabili, segnandone la variazione sul certificato di iscrizione, sino a che non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidità.

Restano ferme le modalità di ricupero delle somme corrisposte da imputarsi al nuovo assegno o alla pensione definitiva dell'invalido limitatamente all'importo degli arretrati.

Art. 2.

E' autorizzata, per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori e vedove di caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 291.

Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali.

0223

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0224

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Cui si sovvenzioni antidetti i seguenti fondi:

a) L. 150.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;

b) L. 1.083.550 a mese dal 1° aprile 1941 al 30 giugno 1941; L. 1.228.730 al mese dal 1° luglio 1941 al 31 ottobre 1941; L. 1.312.610 al mese dal 1° novembre 1941 al 31 ottobre 1942; L. 2.853.857 al mese dal 1° novembre 1942 al 31 ottobre 1943; L. 3.906.257 al mese dal 1° novembre 1943 al 15 agosto 1944; L. 1.901.212 al mese dal 16 agosto 1944 in poi per ogni mille militari richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6;

c) i fondi per il requisizione degli automezzi, in numero non superiore a 700 e dei locali necessari alla costituzione delle unità militari di cui all'art. 6.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere *a*, *b* e *c*.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 220.

Proroga degli assegni rinnovabili di guerra e delle voltare provvisorie delle pensioni indirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidità.

Restano ferme le modalità di ricupero delle somme corrisposte da imputarsi al nuovo assegno o alla pensione definitiva dell'invalido limitatamente all'importo degli arretrati.

Art. 2.

E' autorizzata, per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori e vedove di caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 201.

Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12, terzo comma, del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, numero 1495, intende essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune diverso da quello nel cui registro della popolazione stabile trovasi compreso, deve chiedere la cancellazione dalle liste di quest'ultimo Comune non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione delle liste definitive a' termini dell'art. 15, ultimo comma, del decreto del Ministro per l'interno 21 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945.

Il sindaco provvede immediatamente alla cancellazione e rilascia al richiedente apposita dichiarazione.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il sindaco forma un elenco delle cancellazioni effettuate e lo trasmette alla Commissione elettorale insieme con i documenti relativi per le conseguenti variazioni alla lista.

Per ottenere la nuova iscrizione l'interessato deve presentare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la richiesta di cancellazione, la domanda al sindaco unitamente alla dichiarazione rilasciatagli ai termini del secondo comma, osservate le modalità stabilite nell'art. 6 del decreto anzidetto del Ministro per l'interno. Se nel Comune al quale l'iscrizione è chiesta non siano stati ancora iniziati i lavori per la formazione delle liste, la domanda è presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al secondo comma del citato art. 6.

Se le liste elettorali sono state già compilate, la nuova iscrizione è fatta in liste aggiunte, che mensilmente vengono pubblicate e sottoposte all'approvazione della Commissione elettorale con le modalità vigenti per le liste principali.

Art. 2.

All'art. 16 del decreto del Ministro per l'interno 21 ottobre 1944 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo il numero 3°, è aggiunto il seguente:

« 4° Della sospensione dai diritti elettorali, derivante da provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e successive modificazioni ».

Ministro per l'interno in data 21 ottobre 1944, in base all'istruttoria prescritta dall'art. 5 del decreto medesimo e dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, allorchè non siano stati restituiti dagli uffici del casellario giudiziale tutti gli estratti dell'elenco elettorale con le prescritte annotazioni.

Quando i Comuni si avvalgono della predetta facoltà, la Commissione elettorale non potrà procedere all'approvazione della lista se non quando il Comune abbia rimesso gli estratti anzidetti e gli eventuali certificati penali in base ai quali la Commissione stessa apporterà alla lista le occorrenti variazioni, da notificarsi ai termini dell'art. 15, quinto comma, del citato decreto del Ministro per l'interno.

Per l'adempimento dei compiti previsti dal precedente comma, la Commissione può avvalersi del personale del Comune in cui ha sede.

Art. 4.

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono costituite sottocommissioni elettorali in proporzione di una ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo, od onorari designati dal presidente del Tribunale ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione dall'art. 11 del decreto del Ministro per l'interno in data 21 ottobre 1944.

Il presidente della Commissione ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono assolte da impiegati del Comune, designati dal sindaco.

Art. 5.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal giorno che sarà determinato, per le singole Provincie, dal Governo Militare Alleato o, in mancanza di tale determinazione, dal decimo giorno successivo alla data di riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

L'art. 26 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

0225
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

tobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945.

Il sindaco provvede immediatamente alla cancellazione e rilascia al richiedente apposita dichiarazione.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il sindaco forma un elenco delle cancellazioni effettuate e lo trasmette alla Commissione elettorale insieme con i documenti relativi per le conseguenti variazioni alla lista.

Per ottenere la nuova iscrizione l'interessato deve presentare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la richiesta di cancellazione, la domanda al sindaco unitamente alla dichiarazione rilasciatagli ai termini del secondo comma, osservate le modalità stabilite nell'art. 6 del decreto anzidetto del Ministro per l'interno. Se nel Comune al quale l'iscrizione è chiesta non siano stati ancora iniziati i lavori per la formazione delle liste, la domanda è presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al secondo comma del citato art. 6.

Se le liste elettorali sono state già compilate, la nuova iscrizione è fatta in liste aggiunte, che mensilmente vengono pubblicate e sottoposte all'approvazione della Commissione elettorale con le modalità vigenti per le liste principali.

Art. 2.

All'art. 16 del decreto del Ministro per l'interno 21 ottobre 1944 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo il numero 3°, è aggiunto il seguente:

« 4° Della sospensione dai diritti elettorali, derivante da provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e successive modificazioni ».

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva e, in ogni caso, dieci giorni prima della data fissata per le elezioni ».

Art. 3.

In relazione all'andamento delle operazioni elettorali, i Comuni sono autorizzati a procedere alla compilazione delle liste frazionali, ai sensi dell'art. 7 del decreto del

Art. 4.

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono costituite sottocommissioni elettorali in proporzione di una ogni 30.000 abitanti o frazione di 50.000. Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo, od onorari designati dal presidente del Tribunale ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione dall'art. 11 del decreto del Ministro per l'interno in data 21 ottobre 1944.

Il presidente della Commissione ripartisce i compiti tra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono assolte da impiegati del Comune, designati dal sindaco.

Art. 5.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal giorno che sarà determinato, per le singole Provincie, dal Governo Militare Alleato o, in mancanza di tale determinazione, dal decimo giorno successivo alla data di riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

L'art. 26 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 11 — PRESSA

0 2 2 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 202.

Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 22;
Visto l'art. 186, 2° comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le indennità annue lorde a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di denaro e valori, per gli impiegati del Ministero del tesoro e della Regia zecca, aventi funzioni di gestione e di controllo, e per i cassieri ed i consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite nelle misure seguenti:

tesoriere centrale	L.	9.000
cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato	»	9.000
agente contabile dei titoli di debito pubblico	»	9.000
controllore capo della Tesoreria centrale	»	9.000
controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico	»	8.000
controllore capo della Cassa speciale per biglietti a debito dello Stato	»	8.000
cassiere capo, cassieri principali, primi cassieri, cassieri, vice cassieri della Tesoreria centrale	»	7.000
impiegati nominati, con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, cassieri e consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo	»	7.000
impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli di debito pubblico	L.	4.000
impiegati con funzioni di controllori addetti alle casse della Tesoreria centrale nel numero massimo di 9, cassiere addetto alla cassa speciale, cassiere addetto alla Regia zecca	»	3.000

Le indennità di cui al precedente comma non sono cumulabili fra loro.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 203.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le indennità annue lorde a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di denaro e valori, per gli impiegati del Ministero del tesoro e della Regia zecca, aventi funzioni di gestione e di controllo, e per i cassieri ed i consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite nelle misure seguenti:

tesoriere centrale	L.	9.000
cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato	»	9.000
agente contabile dei titoli di debito pubblico	»	9.000
controllore capo della Tesoreria centrale	»	9.000
controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico	»	8.000
controllore capo della Cassa speciale per biglietti a debito dello Stato	»	8.000
cassiere capo, cassieri principali, primi cassieri, cassieri, vice cassieri della Tesoreria centrale	»	7.000
impiegati nominati, con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, cassieri e consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo	»	7.000
impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo della Tesoreria centrale	»	5.000
tesoriere della Regia zecca	»	5.000
controllore capo della Regia zecca	»	5.000
impiegato con funzioni di sostituto del cassiere speciale per i biglietti a debito dello Stato	»	4.000
impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo della Cassa dei biglietti dello Stato	»	4.000
impiegato con funzioni di sostituto dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico	»	4.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 203.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto e dei due membri più anziani fra quelli nominati dalla Deputazione provinciale. L'anzianità è desunta dalla precedenza della nomina e, a pari anzianità di nomina, dall'età.

0228

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In caso di assenza od impedimento, i consiglieri di prefettura sono sostituiti dai supplenti ed i membri anziani nominati dalla Deputazione provinciale da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza.

Art. 2.

Sono aggregati alla Giunta provinciale amministrativa per la risoluzione dei ricorsi, previsti dall'art. 282 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura. Detti membri durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 204.

Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703, con il [illegible] stabilite le norme per la

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, scaduti o con scadenza fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, continueranno di diritto ad essere corrisposti fino all'anzidetto termine di sei mesi, a meno che nel frattempo non sia intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione definitiva, limitatamente però all'importo degli arretrati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SCOCCIMARRO — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1945, n. 205.

Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' fatto divieto al personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

I trasgressori saranno revocati dall'ufficio con de-

0229
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 25. — FESSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 204.

Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 giugno 1923, n. 703, con il quale sono state, fra l'altro, stabilite le norme per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie;

Visti i Regi decreti 1° aprile 1935, n. 459, e 16 giugno 1939, n. 982, coi quali è stato modificato ed integrato l'art. 4 del predetto R. decreto 27 giugno 1923, n. 703;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le pensioni privilegiate ordinarie, liquidate in applicazione del R. decreto 27 giugno 1923, n. 703, e successive modificazioni, a favore di militari e loro famiglie, per infermità o lesioni riportate durante la guerra, sono liquidate, per la durata della guerra, nella misura stabilita dalle norme in vigore per le pensioni di guerra.

Art. 2.

Le pensioni privilegiate ordinarie liquidate a favore di militari e loro famiglie, per infermità o lesioni riportate durante la guerra, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ricalcolate, per la durata della guerra, nella misura stabilita dalle norme in vigore per le pensioni di guerra.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SCELBA — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 25. — FESSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1945, n. 205.

Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' fatto divieto al personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

I trasgressori saranno revocati dall'ufficio con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Il personale civile e militare in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ed iscritto a partiti o ad associazioni prevedute nell'art. 1, deve, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui è iscritto.

Il personale civile e militare che viene assunto in servizio, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, presso l'Amministrazione della pubblica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0230

sicurezza, deve, entro un mese dall'assunzione, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui era precedentemente iscritto.

Ai trasgressori alle disposizioni dei due comma precedenti si applica il secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4 *foglio n.* 8 Frasca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbonillo del comune di Torre del Greco (Napoli)

N. 206. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 16 agosto 1938, relativo alla erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbonillo del comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro)

N. 207. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catanzaro e Vescovo di Squillace, in data 2 febbraio 1911, integrato da quello in data 1° maggio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 209.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Felaco di Ponticelli del comune di Napoli.

N. 209. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 15 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Felaco di Ponticelli del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B, ed il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto presidenziale 16 agosto 1944, con il quale il rag. Filippo Filippi è stato nominato commissario per la temporanea gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino;

Ritenuta la necessità di sostituire l'anzidetto commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Remo Garosci è nominato, in sostituzione del rag. Filippo Filippi, commissario della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbonillo del comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 206. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 agosto 1938, relativo alla erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbonillo del comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro).

N. 207. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catanzaro e Vescovo di Squillace, in data 2 febbraio 1944, integrato da posta in 1° maggio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 208.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Egiziaca, in Napoli.

N. 208. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 2 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Egiziaca, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B, ed il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto presidenziale 16 agosto 1944, con il quale l'rag. Filippo Filippi è stato nominato commissario per la temporanea gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino;

Ritenuta la necessità di sostituire l'anzidetto commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Remo Garosci è nominato, in sostituzione del rag. Filippo Filippi, commissario della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

BONOMI

(709)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A)

(2ª pubblicazione). Avviso n. 5.

In relazione all'art. 39 del R. decreto 8 giugno 1923, n. 1396, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1945, n. 21), da Sisti Nicola fu Ernesto e Ernesta Mandelstato in Bonanni, viale Gottardo n. 11, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-A, n. 163, in data 6 luglio 1943, rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico per il deposito di cinque buoni del Tesoro novennali 5%, 1944, al portatore, per complessive L. 13450.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè la ricevuta stessa, se l'opponente ne fosse in possesso, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: BARZINI

(522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23951 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Palermo G. Battista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3267 — Data: 14 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Calbi Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Calandra Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 Mod. A — Data: 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Gratto Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2246 Mod. A — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Verde Benedetto fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 182.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1812 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Bilotti Enrico fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1487.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 — Data: 15 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: De Sanctis Alfonso fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 12 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavallo Roberto fu Ludovico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 3,50 %, nominativi 5 — Rendita L. 819.

A termini dell'art. 39 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(523)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 maggio 1945 - N. 107

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,75
Id. 3,50 % 1902	»	94,50
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,35
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	91,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 15 maggio 1945 - N. 108

Rendita 3,50 % 1906	L.	109 —
Id. 3,50 % 1902	»	94,20
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NC

Direzione generale del debito pubblico per il deposito di cinque buoni del Tesoro novennali 5%, 1944, al portatore, per complessive L. 12.000.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè la ricevuta stessa, se l'opponente ne fosse in possesso, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: PORZIO

(522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3864 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Falcone fu Battista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3297 — Data: 14 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Calbi Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 2 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Calandro Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 98,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 Mod. A — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Puja Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Ricetti Pietro fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 4,50%, nominativi 2 — Rendita: L. 182.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavallo Roberto fu Ludovico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 5 — Rendita: L. 850.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: PORZIO

(523)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 maggio 1945 - N. 107

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,75
Id. 3,50 % 1902	»	94,50
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,55
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	94,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 15 maggio 1945 - N. 108

Rendita 3,50 % 1906	L.	109 —
Id. 3,50 % 1902	»	94,50
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,55
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SENTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

45 B.

1413

TRANSLATION Of No. 24 - Interior - 21-7-44 - (Mr. Romano) -

DECREE LAW OF THE LIEUTENANT GENERALE - 25th June, 1944 - No.151.

Assembly for the new constitution of the State, oath of the Members of the Government and power of the Government to issue juridical regulations.

UMBERT OF SAVOY
PRINCE OF PIEDMONT
LIEUTENANT GENERAL OF THE KINGDOM

By virtue of the authority delegated to us ;
Whereas R. Decree-Law of 30th October,1943, No.2/B; and
Whereas article 18 of the law of 19th. January,1939, No,129; and
Considering the urgent necessity caused by war;
Having heard the Council of Ministers;
Upon the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State;

We hereby decree;

Art . 1

After the liberation of the national territory, the institutional forms will be chosen by the Italian people who will elect for this purpose, by means of a universal, direct and secret vote, a Constituting Assembly that will decide the new constitution of the State.

Art. 2

The provision concerning the election a new Chamber of Deputies and its convocation within four months from the cessation of the present state of war, contained in the third paragraph the single article of the R.Decree-law of 2nd August 1943, No.175, through which the parlementary session was declared closed and the Chamber of the fasci and corporations dissolved , is abrogated.

Art. 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Whereas [illegible] decree-law of 20 October, 1943, No.295; and
Whereas article 16 of the law of 14th. January, 1939. No.129; and
Considering the urgent necessity caused by war;
Having heard the Council of Ministers;
Upon the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State;

We hereby decree;

Art . 1

After the liberation of the national territory, the institutional forms will be chosen by the Italian people who will elect for this purpose, by means of a universal, direct and secret vote, a Constituting Assembly that will decide the new constitution of the State.

Art. 2

The provision concerning the election a new Chamber of Deputies and its convocation within four months from the cessation of the present state of war, contained in the third paragraph the single article of the R.Decree-Law of 2nd August 1943, No.175, through which the parlamentary session was declared closed and the Chamber of the fasci and corporations dissolved , is abrogated.

Art. 3

The Ministers and Undersecretaries of State swear on their honour to exercise their functions in the supreme interest of the Nation and not to commit, before the convocation of the Constituting Assembly, acts which might in any way hinder the solution of the institutional question.

1982

Art. 4

Before the new Parliament begins functioning, the provisions having the force of law are to be decided by the Council of Ministers.

The legislative decrees foreseen in the preceding paragraph are sanctioned and promulgated by the Lieutenant General of the Kingdom with the following formula :

0236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"Whereas the decision of the Council of Ministers;
"Upon the proposal of .....
"We have sanctioned and promulgated as follows ....."

Article 5.

For as long as the provision of article 2d , first paragraph, of the R. Decree-Law of 30th October, 1943, No. 2/3 remains in force, the decrees connected with the matters indicated in article 1st of the law of 31st January 1926, No. 100, will be issued by the formula :

"Heard the Council of Ministers;
"Upon the proposal of .....;
"We have decreed and hereby decree ....."

Article 6.

The present decree becomes effective on the same day of its publication in the Official Gazzette of the Kingdom - special series - and will be presented to the Legislative Assemblies for its convertion in law.

The President of the Council of Ministers, who submitted the proposal, is authorized to present this draft of law.

We order all persons concerned, to observe and see that others observe the present decree as law of the State.

UMBERT OF SAVOY
BONOMI

0 2 3 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"We have decreed and hereby decree .....

Article 6.

The present decree becomes effective on the same day of its publication in the Official Gazzette of the Kingdom - special series - and will be presented to the Legislative Assemblies for its convertion in law.

The President of the Council of Ministers, who submitted the proposal, is authorized to present this draft of law.

We order all persons concerned, to observe and see that others observe the present decree as law of the State.

UMBERT OF SAVOY
BONOMI

0238

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12

LIEUTENANCY LEGISLATIVE DECREE OF THE 1st OF FEBRUARY 1945, n.23

Extension of the right to vote to women.-

UMBERTO DI SAVOIA
Prince of Piedmont
General Lieutenant of the Realm

By virtue of the authority degated to us

Whereas the Lieutenancy Legislative Decree of the 28th of September 1944, n.247, relative to the drawing up of the electoral lists;

Whereas the Lieutenancy Legislative Decree of the 25th of June 1944, n.151;

Whereas the decision of the Council of Ministers;

On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State and Minister of the Interior, in agreement with the Minister of Perdon and Justice;

Have sanctioned and promulgate what follows :

ARTICLE 1/

The right of vote has been extended to those women who are in the conditions forseen by the articles 1 and 2 of the Testo Unico of the poltical electoral law, aproved with the Royal Decree of the 2nd September 1919 n.1495.

0 2 3 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Whereas the Lieutenancy Legislative Decree of the 25th of June 1944, n.151;

Whereas the decision of the Council of Ministers;

On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State and Minister of the Interior, in agreement with the Minister of Pardon and Justice;

Have sanctioned and promulgate what follows :

ARTICLE 1/

The right of vote has been extended to those women who are in the conditions forseen by the articles 1 and 2 of the Testo Unico of the poltical electoral law, aproved with the Royal Decree of the 2nd September 1919 n.1495.

ARTICLE 2/

The drawing up of the electoral lists has ben ordered in all the Communes. For the drawing up of these lists, that shall be kept apart from the lists for men, the provisions of the Lieutenancy Legislative Decree of the 23th of September 1944, n.247 and the relative rules for enacting them approved by the Ministry of Interior's Decree of the 24th of October 1944, shall be applied.

ARTICLE 3/

Apart from what has been established by the art. 2 of the Ministry's/Decree of Interior on the 24th of October 1944, also the women descibed by the art.354 of the Regulations

0240
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788631

12 A

for the carrying out of the Testo Unico of the Public Safety laws, approved with the Royal Decree of the 6th of May 1940, n.635

ARTICLE 4.

The present Decree is einforced the days after that of it's pubblication in the Gazzetta Ufficiale of the Kngdom .

We order , to whoever it concerns, to observe the present decree and to have it observed as a State law.

Rome the 1st of February,1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Tupini

1989

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rome the 1st of February, 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Tupini

1989

TC/Dr/

0242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS of the 2nd of February, 1945

Fascist positions entailing the suspension of suffrage right contemplated by art. 8 of the L.L.D. 159 of the 27th of July 1944, amended by art. 2 of the 4th of January 1945

The President of the Council of Ministers
Prime Minister Secretary of State

DECREES :

The following executive positions shall entail the suspension of the suffrage right contemplated by art. 8 of the L.L.D. of the 27th of July 1944, amended by art 2 of the L.L.D. of the 4th of January 1945:

1) secretary and vice- secretary of the fascist party;

2) member of the grand fascist council;

3) member of the national directory council (Direttorio) of the Fascist Party;
4) member of the national council of the fascist party
5) inspector of the fascist party;

6) federal secretary and vice secretary;

7) federal inspector;

8) political secretary of a comune with not less than 20.000 inhbitants;

9) Officer in permanent service with the volunteer's militia for national safety with arank higher than centurione.

1988

Rome, 2 Feb. 1945

/s/ Bonomi

0244

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

45/B

T3

AG/45/A/LG

SUBJECT: Note of interview - Ministry of the Interior

DATE : 2 May 1945 - 1130 hours

PRESENT: Dott. Adalberto BERRUTI, Capo di Gabinetto
Major Ralph R. Temple
Lt. D. MODIANO, interpreting

1. I directed Dott. BERRUTI's attention to the letter of April 24 from BONOMI to Admiral Stone (folio p. 66) on the subject of elections and asked whether this was in direct response to the Admiral's letter of 19 April, (folio p. 58). He read both letters and said that it was not a response to the April 19 letter--it probably was a resume of the situation up to date. He recorded some of the points of the letter of April 19 and said that we would very likely receive an answer shortly.

2. I asked what the position was regarding the publication in the Gazzetta Ufficiale of an amended Decree which will permit the compilation of electoral lists in AMG Territory without waiting for the turnover to the Italian Government of said territory. He said there were some other amendments tacked on and that held up the publication, but that it should be published soon. I informed Dott. BERRUTI that we were holding up the distribution of some circulars which the Ministry had sent us because they referred to the Electoral Decree which up to now was not in effect in AMG Territory.

RALPH R. TEMPLE
Major
Deputy Director
Local Government Sub Commission

RRT/pec

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 15 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 58-130 51-296 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 155
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 110
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartacce titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare . . . Pag. 150

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 417.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 155

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 448.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento con sede in Foggia . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 449.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone) . . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma . . . . . Pag. 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.

Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 gennaio 1945, n. 2 . . . . . Pag. 177

Implemented by G.d.L. N°28 dated 6 March 45.

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.

Emissione di nuovi francobolli postali . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945 . . . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio . . . . . Pag. 179

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755021

024 5

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 159

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 447.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 156

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 448.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento con sede in Foggia . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 449.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portatini, con sede in Alatri (Frosinone) . . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 450.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite . . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rieti . . . . . Pag. 177

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma . . . . . Pag. 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.

Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2 . . . . . Pag. 177

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.

Emissione di nuovi francobolli postali . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945 . . . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1945.

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio . . . . . Pag. 179

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medio dei titoli . . . . Pag. 180

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 15 GENNAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Caltanissetta.

(97)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798621

1965

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto [illegible] 1928, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1566;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione della decorazione al valor militare ai seguenti militari:

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ellena Feliciano di Giuseppe e di Lorelo Maddalena, nato a S. Benigno Canavese (Torino) nel 1924, allievista, matricola 6283. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Battaglia Mario di Ernesto e di Cavalcanti Maria, nato a Casale Monferrato il 3 gennaio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 15 agosto 1943*).

Ivancich Luraschi Marcello di Lurascbi Rico, nato a Venezia il 6 giugno 1924, sottotenente. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Rosselli Lorenzini Giuseppe di Gaetano e di Serra Serena, nato a Roma il 17 marzo 1910, capitano di corvetta;

Ott Cesare fu Carlo e di Lorenzone Maria Teresa, nato a Livorno il 17 aprile 1922, sottotenente di vascello;

Federici Federico di Antonio e fu Giuditta Giulitta, nato a L'Aquila il 30 settembre 1912, capitano del Genio navale. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Cunsolo Giovanni di Giuseppe e di Riggio Anita, nato a Petralia Sottana (Palermo) il 18 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Gadi Guido di Guido e di Campioni Vittorina, nato a Padova il 7 dicembre 1914, tenente di vascello;

Santarelli Luigi fu Angelo e di Gallinella Rosa, nato a Loreto (Ancona) il 12 ottobre 1901, capitano D. M.;

Caramelli Mauro fu Francesco e di Stella Pomponia, nato a Marina di Pisa (Pisa) il 1 agosto 1907, capo silurista di 2ª classe, matricola 7231. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Bechi Renato di Gino e di Pomponi Maria, nato a Neviano (Parma) il 9 dicembre 1919, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Pellarano Adriano di Armando e di Genovesi Giuseppina, nato a Torino il 24 giugno 1918, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 10 gennaio 1945*).

Iascia Ignazio di Giovanni e di Matkovich Anna, nato a Pontano d'Assisi (Perugia) il 5 ottobre 1919, sergente silurista, matricola 4888.

Cachiotta Giacomo di Andrea e di Cachiotta Giuseppa, nato a Messina il 20 maggio 1912, capo M. N. di 3ª classe, matricola 20621;

Silvetti Guerrino di Antonio e di Manachesi Virginia, nato a Montesilvano (Pescara) il 9 novembre 1921, sergente meccanico, matricola 6198. — (*Determinazione del [illegible]*

Adami Silvio fu Remo e di Sonni Giovanna, nato a Castellano (Forlì) il 18 aprile 1912, capo cannoniere di 2ª classe, matricola 2816;

Manzini Angelo fu Antonio e di Montaverdi Maria, nato a Calzolaro il 15 maggio 1912, capo elettricista di 2ª classe, matricola 2295;

Bulfoghi Armando fu Carlo e fu Italo Rosa, nato a Fontigno Milano) il 20 gennaio 1913, capo silur. di 2ª classe, matr. 3202;

Lotto Valentino fu Antonio e di Rosichini Guglielmina, nato a Venezia il 16 febbraio 1913, 2° capo elettr., matr. 3600;

Gallopini Lorenzo di Elia e fu Bonazzi Laura, nato a Talamone il 1° gennaio 1916, 2° capo R. T., matr. 3648;

Lotto Ermete di Alberto e fu Medri Maddalena, nato a Piovezza del Lago (Vicenza) [illegible] giugno 1920, sergente elettr. C. G. Vol., matr. 4023;

Bagnulo Alessandro di Rocco e di Iaquinto Concetta, nato a Gela (Caltanissetta) il 2 gennaio 1918, sergente nocchiere, matr. 5658;

Marcuzzi Mario di Nicolo e fu Bigot Gisella, nato a Muggia (Trieste) il 3 gennaio 1916, sergente silur., matr. 5577;

Mori Domenico di Ferdinando e di Wardi Umberta, nato a Portoferraio (Livorno) il 20 febbraio 1911, capo M. N. 2ª classe, matr. 23116;

De Walder Salvatore fu Giovanni e di Guglielmino Maddalena, nato a Villafia (Ragusa) il 22 novembre 1916, capo M. N. 3ª classe, matr. 26516;

Passarella Giovanni di Giulio e fu Osti Ida, nato a Goriro (Ferrara) il 20 aprile 1917, sergente M. N., matr. 6022;

Zanner Mario fu Giovanni e di Zavagno Anna Maria, nato a Villorio Veneto il 20 maggio 1921, sergente M. N., matr. 49151;

Gaddi Ernesto fu Carlo e di Berico Filomena, nato a Cervinara (Avellino) il 24 marzo 1920, sotto capo cannoniere P. S., matr. 7502;

Bocelli Renzo di Torenzio e di Matilde, nato a Mantova il 30 luglio 1920, sotto capo silurista, matr. 1921;

Giudotti Vicola di Emilio e di Andreoli Annunziata, nato a San Benedetto del Tronto (Ancona) il 18 marzo 1915, meccanico, matr. 9165;

Bracco Ferdinando di Domenico e di Celesia Emma, nato a Monza (Milano) il 5 settembre 1921, silurista, classe 1921, matr. 53309;

Leonardi Pericle di Angelo e fu Soldani Maria, nato a Vaiano Mozzari (Parma) il 25 febbraio 1907, montatore carrucola della « Caloni ». — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Bellavia Domenico di Camillo e di Ballario Aurelia, nato a Palestina (Venezia) il 4 febbraio 1920, tenente di vascello;

Santarelli Carlo di Oscar e di Margarini Iolita, nato a Porto Recanati (Macerata) il 25 febbraio 1920, sottotenente di vascello;

Messina Domenico di Giuseppe e di Amato Maria, nato a Molfetta (Bari) il 2 maggio 1919, sottotenente G. N. D. M.;

Dalli Silvio di Francesco e di Ienich Giuseppina, nato a Trieste il 3 agosto 1912, sottotenente G. N. D. M.;

Pizzolungo Antonio fu Giuseppe e di Marina Margherita, nato a Trapani il 7 febbraio 1907, capo meccanico di 2ª cl., matr. 3209;

Fantoni Isodoro di Gaetano e fu Rachello Maria Teresa, nato a Venezia il 18 luglio 1911, capo mecc. di 2ª cl., matr. 3013;

Lauricella Raffaele di Orazio e di Arduino Giuseppa, nato a Ricadinato Agrigento) il 20 marzo 1913, 2° capo mecc., matricola 27286.

Lalli Bruno di Ranlero e di Manasci Francesca, nato a Roma il 2 ottobre 1908, sotto capo mecc., matr. 4779.

Giacomelli Donato di Felice e di Esposito Giuseppina, nato a Campagna (Napoli) il 12 giugno 1921, sotto capo mecc., matr. 9030;

Corallini Gaspare di Giuseppe e di Pierandi Giulia, nato a Firenze il 4 dicembre 1913, tenente di vascello. — (*Determi*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Determinazione del 15 marzo 1944).

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bassoglio Mario di Ernesto e di Cavalenti Maria, nato a Casale Monferrato il 2 gennaio 1916, tenente di vascello. — (*Determinazione del 13 agosto 1943*).

Ivancich Luraschi Marcello di Luraschi Ilce, nato a Venezia il 6 giugno 1901, sottotenente. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Boselli Lorenzini Giuseppe di Gaetano e di Serra Serena, nato a Roma il 17 marzo 1910, capitano di corvetta;

Oli Cesare fu Carlo e di Longiolo Maria Teresa, nato a Livorno il 17 aprile 1922, sottotenente di vascello.

Federici Federico di Antonio e fu Orsolini Giuditta, nato a L'Aquila il 30 settembre 1912, capitano del Genio navale. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Cassolo Giovanni di Giuseppe e di Riggio Anita, nato a Petralia Sottana (Palermo) il 18 ottobre 1910, capitano di corvetta.

Guidi Guido di Guido e di Campioni Vittorina, nato a Padova il 7 dicembre 1913, tenente di vascello;

Santarelli Luigi fu Angelo e di Gallinella Rosa, nato a Loreto (Ancona) il 13 ottobre 1901, capitano D. M.;

Cantarelli Mauro fu Francesco e di Stella Pomponia, nato a Marina di Pisa (Pisa) il 1 agosto 1907, capo silurista di 2ª classe, matricola 7284. — *Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Recla Renato di Gino e di Pampuri Maria, nato a Noceto (Parma) il 2 dicembre 1913, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Pellerano Adriano di Antonio e di Genovesi Giuseppina, nato a Torino il 24 giugno 1922, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 20 gennaio 1944*).

Bonelli Ignazio di Giovanni e di Matcovich Anna, nato a Fiodano d'Arbe (Pola) il 5 ottobre 1924, sergente silurista, matricola 4338;

Carbonetta Giacomo di Andrea e di Carbonetta Giuseppina, nato a Messina il 20 maggio 1912, capo M. N. di 3ª classe, matricola 20121.

Silvetti Guerrino di Antonio e di Mascitelli Virginia, nato a Montesilvano (Pescara) il 9 novembre 1921, sergente marconista, matricola 6498. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Cacace Angelo fu Domenico e di Troiani Rosa, nato a Meta di Sorrento (Napoli) il 2 febbraio 1919, sottotenente di vascello.

Sassone Giuseppe di Francesco e di Lecchi Licinia, nato a Perugia il 6 maggio 1922, guardiamarina;

Bonte Alberto di Ernesto e di Mirella Letizia, nato a La Spezia il 15 febbraio 1922, guardiamarina.

Biazzo Giovanni fu Carmelo e di Capelli Nicoletta, nato a Marzarano (Catanzaro) il 26 marzo 1910, 1° avv. del G. N.;

Cecchi Dolasco fu Giampietro e di Bertoli Emilia, nato a Lerici (La Spezia) il 29 marzo 1920, tenente del Genio navale (D. M.);

Sacco Ettore di Luigi e di Giordano Adele, nato a Napoli il 14 settembre 1911, capitano mercantile;

Di Modica Salvatore fu Giovanni e di Guglielmino Maddalena, nato a Vittoria (Ragusa) il 22 novembre 1913, capo M. N. 3ª classe, matr. 9648;

Passarella Giuseppe di Giulio e fu Gori Ida, nato a Gorizia (Ferrara) il 29 aprile 1917, sergente M. N., matr. 4332;

Esposito Mario fu Giovanni e di Zavagno Anna Maria, nato a Vittorio Veneto il 20 maggio 1921, sergente M. N., matr. 4141;

Gadda Renzo fu Carlo e di Bertini Edmenia, nato a Cervinara (Avellino) il 24 marzo 1920, sotto capo cannoniere E. S., matr. 3662;

Berselli Renzo di Torquato e di Matilde, nato a Mantova il 30 luglio 1919, sotto capo silurista, matr. 1921.

Sabatini Nicola di Emilio e di Andreoli Annunziata, nato a San Benedetto del Tronto (Ancona) il 18 marzo 1915, motorista, matr. 2164;

Gaetani Ferdinando di Domenico e di Celosa Emma, nato a Monza (Milano) il 5 settembre 1921, silurista, classe 1921, matr. 20109.

Leporati Pericle di Angelo e fu Soldani Maria, nato a Varano Melegari (Parma) il 25 febbraio 1907, meccanico specializzato « Caproni ». — (*Determinazione del 15 febbraio 1944*).

Ballarin Domenico di Camillo e di Ballarin Aurelia, nato a Palestrina (Venezia) il 4 febbraio 1916, tenente di vascello;

Sarnicelli Carlo di Oscar e di Mazzarini Lidia, nato a Porto Recanati (Macerata) il 27 febbraio 1920, sottotenente di vascello;

Messina Domenico di Giovanni e di Anzio Maria, nato a Modetta (Bari) il 2 maggio 1919, sottotenente G. N. (D. M.);

Dalli Silvio di Francesco e di Iencik Giuseppina, nato a Trieste il 3 agosto 1912, sottotenente G. N. (D. M.);

Pierangeli Antonio fu Giuseppe e di Alessia Margherita, nato a Trapani il 7 febbraio 1907, capo mecc. 3ª cl., matr. 3855;

Fantini Daniele di Gaetano e fu Rachello Maria Teresa, nato a Venezia il 16 luglio 1912, capo mecc. 3ª cl., matr. 2548;

Tenerella Raffaele di Orazio e di Arduna Giuseppa, nato a Racalmuto (Agrigento) il 20 maggio 1913, 2° capo mecc., matricola 7286.

Leoni Bruno di Ranieri e di Mininocci Francesca, nato a Roma il 9 ottobre 1920, sotto capo mecc., matr. 12219;

Cimmarello Donato di Felice e di Esposito Giuseppina, nato a Castellammare (Napoli) il 12 giugno 1924, sotto capo mecc., matr. 9033.

Cavallini Gaspare di Giuseppe e di Piergiudi Giulitta, nato a Firenze il 4 dicembre 1913, tenente di vascello. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

Scialdone Antonio di Guglielmo e di Francescatoni Natalina, nato a Rimini il 6 gennaio 1917, sottotenente di vascello;

Pecoraini Umberto di Guido e di Bressanini Erminia, nato a Mantova il 4 agosto 1910, capo M. N. 3ª cl., matr. 12256;

Bonamorte Antonio fu Ugo e di Marchiori Giovanna, nato a Roma il 10 giugno 1924, cann. P. M., matr. 6556;

Lombardi Domenico di Giuseppe e di Domenica Rota, nato a Sessanalonga (Chieti) il 28 marzo 1921, cann. P. M., matricola 6624. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

Esposito Giovanni di Alfredo e fu Santoni Amedea, nato a Roma il 5 giugno 1913, corrispondente di guerra. — (*Determinazione del 2 gennaio 1944*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Combani Matteo di Giuseppe e di Roberta Naide, nato a Brescia il 18 settembre 1917, guardiamarina;

Fronzoi Gianni di Giuseppe e di Zecchi Anna, nato a Schio (Vicenza) il 17 marzo 1916, capitano del Genio navale.

Rizzoli Guglielmo di Ernesto e fu Tommasi Elena, nato a Palestrina (Roma) il 17 dicembre 1911, capo cann. P. S. di 3ª classe, matr. 19303;

Agliano Salvatore di Francesco e fu Graffeda Anna, nato a Catania il 29 marzo 1908, 2° capo fuoch., matr. 9608;

Longobardi Giuseppe di Giuseppe e di Visi Maria, nato a Boscotrecase (Napoli) il 19 luglio 1916, sergente cann. P. S., matr. 20729;

Manfredini Giuseppe di Carlo e di Mallardi Rosa, nato a Pesto Edianti (Cremona) il 9 settembre 1919, sergente cann. P. M., matr. 4886;

Lo Parco Angelo di Francesco e fu Roma Marina, nato a Ostuni (Bari) il 13 gennaio 1917, sergente M. N., matr. 29516;

Scuccia Marcello di Luigi e di Cianello Antonietta, nato a Prata Ansellino il 1° dicembre 1921, sotto nocch., matr. 5886;

D'Intinosante Raffaele di Camillo e di Marcucci Maria Antonina, nato a Nocciano (Pescara), il 16 settembre 1921, sotto capo cann. arm., matr. 6329;

Monte Enrico fu Luigi e di Macorini Erminia, nato a Monfalcone (Trieste) il 12 giugno 1913, sotto capo fuoch., matr. 5106;

Carra Enrico di Sergio e di Bell'Orto Carmina, nato a Trani (Bari) il 16 maggio 1914, sotto capo fuoch., matr. 8234;

Catalani Ulmo di Cesare e di Mozzi Margherita, nato a Montemarciano (Ancona) il 26 febbraio 1909, sotto capo M. N., matr. 7655;

Torino Domenico di Giuseppe e di Mignora Domenica, nato ad Augusta (Siracusa) il 14 luglio 1922, cann. P. S., matr. 7678;

Massimese Antonio di Giuseppe e di Spinasseola Concetta, nato a San Severo (Foggia) il 5 febbraio 1920, cann. P. M., matr. 5164;

Vitali Paolo di Domenico e fu Caprioli Raffaela, nato a Cariati (Cosenza) il 28 maggio 1922, cann. P. M., matr. 5161;

Balzano Ferdinando di Salvatore e di Prota Marianna, nato a Torre Annunziata (Napoli) 18 maggio 1922, cann. arm., matricola 10454.

Bergero Bartolomeo fu Giuseppe e di Torello Chiara, nato a Genova il 22 settembre 1922, fuoch., matr. 7025.

Marinucci Bernes di Giuseppe e di Cingolani Carola, nato a Trevi (Perugia) il 12 giugno 1923, silurista, matr. 6109;

Pellegrinelli Alessandro di Alberto e di Colombo Luisa, nato a Brescia il 30 novembre 1922, elettr. I. E., matr. 80771;

Felizzi Vittorio di Tommaso e di De Felice Maria, nato a Lanciano (Chieti) il 21 dicembre 1921, M. N., matr. 6088;

Chiappini Pierino di Umberto e di Piccola Baldina, nato a S. Pietro in Cerro (Piacenza) il 9 gennaio 1923, all. cann. P. M., matr. 15886. — (*Determinazione del 29 gennaio 1944*).

Tintori Isacco di Emilio e di Persico Flamilda, nato ad Alzano Lombardo (Alessandria) il 20 febbraio 1920, sergente mot., matr. 4539;

Zuliani Romano di Romano e di Fresca Paola, nato a Trieste il 27 maggio 1920, sotto capo R. T., matr. 12073;

Celeste Vincenzo di Concetto e di Magno Rosa, nato a Selci (Ragusa), il 6 dicembre 1923, sotto capo segn., matr. 6856;

Bracchi Stelo di Giulio e di Rocco Cristiana, nato a Colasse Torinese (Torino) il 28 marzo 1919, sottocapo P. M., matr. 9263;

De Benedictis Luigi di Silvio e di De Ludovico Carolina, nato a Mosciano S. Angelo (Teramo) il 3 gennaio 1923, sotto capo M. N., matr. 8229;

Maganni Francesco di Costante e di Valsecchi Rosalia, nato

Bertoldi Vasco di Pietro e di Mion Luigia, nato a Piovene Rocchetta (Vicenza) l'8 novembre 1915, 2° capo elettr., matricola 3934;

Ciliberto Mario di Salvatore e fu Meluccì Carmela, nato a Brindisi il 17 ottobre 1915, 2° capo elettr., matr. 3655;

Andreucci Ferruccio di Domenico e di D'Andria Eleonora, nato a Giulianova (Teramo) l'11 aprile 1917, sergente segn., matr. 4686;

Bidoli Silvio di Nicoli Maria, nato a Pola il 2 aprile 1920, serg. silur., matr. 12758;

Calvi Giovanni di Alberto e di Saccone Angela, nato a Spotorno (Savona) il 7 novembre 1921, serg. silur., matr. 5027;

Bruccoleri Giuseppe di Gaetano, nato a Civitavecchia (Roma) il 3 gennaio 1920, serg. silur., matr. 5026;

Russo Giuseppe fu Ernesto e di Sperzali Concetta, nato a Cerignola (Foggia) il 20 ottobre 1919, serg. elettr., matr. 4302;

Lombardo Antonio fu Pietro e di Puglisi Rosaria, nato a Messina l'8 maggio 1917, serg. elettr., matr. 2707;

Barutto Enrico di Giordano e di Goldini Irene, nato a Monselice (Padova) il 16 novembre 1921, serg. M. N., matr. 4629;

Antonielli Eugenio fu Giovanni e fu Grassano Maria, nato a Torlona (Alessandria) l'8 settembre 1917, serg. M. N., matricola 4805;

Canonico Aldo di Guglielmo e di Sartoris Emma, nato a Saluzzo (Cuneo) il 26 febbraio 1915, serg. M. N., matr. 9161;

Gala Vincenzo di Antonio e di D'Addario Giovanna, nato a S. Severo (Foggia) il 30 maggio 1924, sottocapo R.T.I., matricola 59733;

Vanni Desiderio Paolo di Curzio e di Russel Anna Maria, nato a Firenze il 24 dicembre 1920, sottocapo segn. T. S., matricola 27366;

Primiceri Gino fu Giuseppe e di Santese Vincenza, nato a Lecce l'8 settembre 1922, sottocapo cann. P. M., matr. 53418;

Foglio Otello di Giovanni e di Bardi Adalgisa, nato a Pontremoli (Apuania) il 16 aprile 1922, sottocapo elettr., matr. 52129.

Andreoni Antonio di Giovanni e di Fulco Maria, nato a Reggio Calabria il 2 gennaio 1922, sottocapo elettr., matr. 60506;

Renko Luigi di Matteo e di Dolenz Francesca, nato a Trieste il 3 gennaio 1920, sottocapo elettr., matr. 4842.

Storti Folmino di Alfredo e di Alberi Cornelia, nato a Castelgoffredo (Mantova) il 12 settembre 1918, sottocapo silur., matr. 67638.

Preganelli Pietro di Agostino e di Scaglia Palmira, nato a Roncadelle (Brescia) il 5 novembre 1920, sottocapo M. N., matricola 51974;

Armellin Enrico di Luigi e di Berardi Antonietta, nato a Treviso il 29 settembre 1920, sottocapo M. N., matr. 51922.

Dri Luigi di Girolamo e di Bonetti Matilde, nato a Strassoldo (Udine) il 18 luglio 1921, sottocapo M. N., matr. 51965.

Meren Giovanni di Salvatore e di Gratti Anna, nato a Nuoro il 19 novembre 1919, sottocapo infermi., matr. 7586;

Polere Mario di Enrico e di Costone Elvira, nato a Monte Procida (Napoli) il 26 novembre 1918, nocch., matr. 64478.

Lucci Edoardo fu Antonio e di Martini Luisa, nato a Bala (Napoli) il 24 maggio 1917, nocch., matr. 3803;

Stemberga Emilio fu Martino e di Cossi Giovanna, nato a Vines (Pola) il 19 giugno 1923, nocch., matr. 13518;

Merico Guglielmo di Giulio e di Forca Giulia, nato a Trezzona (Cuneo) il 7 giugno 1921, nocch., matr. 54235;

Bertoli Paolo di Pietro e di D'Antonio Italia, nato a Udine il 16 marzo 1922, nocch., matr. 75267.

Miraglia Emilio fu Francesco e di Di Tono Elisabetta, nato [illegible] il 20 settembre 1920, marinaio, matri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parco Angelo di Francesco e fu Roma Marina, nato a Ostuni (Bari) il 13 gennaio 1917, sergente M. N., matr. 29656;

Semeria Marcella di Luigi e di Gianello Antonietta, nato a Pisa Avellino il 14 dicembre 1921 sott. nocch., matr. 3686;

D'Ottavio Raffaele di Camillo e di Marcucci Maria Antonina, nato a Nocciano (Pescara), il 16 settembre 1921, sotto capo cann. arm., matr. 64239;

Maule Enrico fu Luigi e di Marcorini Erminia, nato a Monfalcone (Trieste) il 12 giugno 1913, sotto capo torp., matr. 51961;

Lerro Enrico di Sergio e di fu D'Orso Carolina, nato a Trani (Bari) il 16 maggio 1914, sotto capo torp., matr. 82254;

Catalani Alfeo di Cesare e di Mozzi Margherita, nato a Monterarciano (Ancona) il 26 febbraio 1919, sotto capo M. N., matr. 70337;

Tomba Domenico di Giuseppe e di Mignora Domenica, nato ad Augusta (Siracusa) il 14 luglio 1922, cann. P. S., matr. 76078;

Massitesso Antonio di Giuseppe e di Spinnassola Concetta, nato a San Severo (Foggia) il 5 febbraio 1920, cann. P. M., matr. 51641;

Viati Paolo di Domenico e fu Cipriotti Raffaela, nato a Cariati (Cosenza) il 28 maggio 1922, cann. P. M., matr. 51641;

Rolzano Ferdinando di Salvatore e di Prota Marianna, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 8 maggio 1922, cann. arm., matricola 101544;

Bergero Bartolomeo fu Giuseppe e di Torello Chiara, nato a Genova il 22 settembre 1922, torp., matr. 76035;

Marianucci Hermes di Giuseppe e di Cingolani Carola, nato a Trevi (Perugia) il 12 giugno 1923, silurista, matr. 6[illegible];

Pellegrinelli Alessandro di Alberto e di Colombo Luisa, nato a Brescia il 30 novembre 1922, elettr. I. E., matr. 86771;

Felizzi Vittorio di Tommaso e di De Felice Maria, nato a Lanciano (Chieti) il 21 dicembre 1921, M. N., matr. 66588;

Chiappini Pierina di Umberto e di Piccola Baldina, nato a S. Pietro in Cerro (Piacenza) il 9 gennaio 1923, all. cann. P. M., matr. 15086. — (*Determinazione del 20 gennaio 1944*)

Tinfori Isacco di Emilio e di Persico Flaminia, nato ad Alzano Lombardo (Alessandria) il 20 febbraio 1920, sergente mot., matr. 44328;

Zulian Romano di Romano e di Presca Paola, nato a Trieste il 27 maggio 1920, sotto capo R. T., matr. 82073;

Celeste Vincenzo di Concetto e di Magna Rosa, nato a Scicli (Ragusa) il 6 dicembre 1921, sotto capo segn., matr. 68650;

Bruetto Stefo di Guido e di Rocco Cristiana, nato a Colasse Torinese (Torino) il 28 marzo 1919, sottocapo P. M., matr. 90263;

De Benedictis Luigi di Silvio e di De Ludovica Carolina, nato a Mosciano S. Angelo (Teramo) il 3 gennaio 1922, sottocapo M. N., matr. 82291;

Magagni Francesco di Costanzo e di Valsecchi Rosalia, nato a Rosario Santa Fè il 21 luglio 1913, sottocapo C. M., matr. 90856;

Grillo Rocco di Diego e di Magri Maria, nato a Pizzo Calabro il 17 ottobre 1919, nocch., matr. 57111;

Bacchi Giuseppe di Carlo e di Galanti Albina, nato a Piacenza il 21 aprile 1922, cann. P. M., matr. 73856;

Rotti Andrea di Camillo e di Rotini Teresa, nato a Santimento (Piacenza) l'8 agosto 1922, cann. A., matr. 74133;

Tempa Secondo di Lino e di Domenichini Ernesta, nato a Mariano Lagunare Molina il 19 settembre 1921, silur., matr. 66475;

Barbarini Germano di Carlo e di Martini Maria, nato a Milano il 22 dicembre 1922, M. N., matr. 75303;

Gallo Vincenzo di Giulio e di Barlassio Candida, nato a Sant'Ambrogio di Susa (Torino) il 2 giugno 1921, silur., matr. 62728;

Galassa Angelo di Luigi e di Baratti Rosa, nato a Milano il 12 giugno 1922, elettr., matr. 77510. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Arata Mario di Giacinto e di Benearrivato Caterina, nato ad Acqui (Alessandria) il 29 aprile 1915, 2° capo sil., matr. 34496;

Carignola (Foggia) il 20 ottobre 1919, serg. elettr., matr. 47[illegible];

Lombardo Antonio fu Pietro e di Puglisi Rosaria, nato a Messina l'8 maggio 1917, serg. elettr., matr. 2550;

Barutto Enrico di Giordano e di Gallini Irene, nato a Monselice (Padova) il 16 novembre 1921, serg. M. N., matr. 49[illegible];

Antonietti Eugenio fu Giovanni e fu Grassano Maria, nato a Torino (Alessandria) l'8 settembre 1917, serg. M. N., matricola 48[illegible];

Canonico Aldo di Guglielmo e di Saforia Emma, nato a Saluzzo (Cuneo) il 26 febbraio 1915, serg. M. N., matr. 91164;

Gala Vincenzo di Antonio e di D'Addario Giovanna, nato a S. Severo (Foggia) il 30 maggio 1924, sottocapo R. T. I., matricola 59733;

Venna Desideri Paolo di Cuccio e di Bussei Anna Maria, nata a Firenze il 25 dicembre 1920, sottocapo segn. T. S., matricola 27596;

Primicerj Gino fu Giuseppe e di Santese Vincenza, nato a Lecce l'8 settembre 1922, sottocapo cann. P. M., matr. 53418;

Foglio Otello di Giovanni e di Baldi Adalgisa, nato a Pontremoli (Apuania) il 16 aprile 1922, sottocapo elettr., matr. 58539;

Andreoni Antonio di Giovanni e di Fulco Maria, nato a Reggio Calabria il 2 gennaio 1922, sottocapo elettr., matr. 6859;

Benko Luigi di Matteo e di Dolenz Francesca, nato a Trieste il 3 gennaio 1920, sottocapo elettr., matr. 4848;

Storti Tolmino di Alfredo e di Alleri Cornelia, nato a Castelgoffredo (Mantova) il 12 settembre 1918, sottocapo silur., matr. 67638;

Freganelli Pietro di Agostino e di Scaglia Palmira, nato a Roncadelle (Brescia) il 5 novembre 1920, sottocapo M. N., matricola 51974;

Armellin Enrico di Luigi e di Berardi Antonietta, nato a Treviso il 29 settembre 1920, sottocapo M. N., matr. 51972;

Del Luigi di Girolamo e di Bonetti Matilde, nato a Strassoldo (Udine) il 18 luglio 1921, sottocapo M. N., matr. 5195;

Mereu Giovanni di Salvatore e di Graffi Anna, nato a Nuoro il 19 novembre 1919, sottocapo inferm., matr. 7586;

Potere Mario di Enrico e di Costione Elvira, nato a Monte Procida (Napoli) il 26 novembre 1918, nocch., matr. 64138;

Lucci Edoardo fu Antonio e di Martini Luisa, nato a Baia (Napoli) il 24 maggio 1917, nocch., matr. 38038;

Stemberga Emilio fu Martino e di Cossi Giovanna, nato a Vines (Pola) il 19 giugno 1921, nocch., matr. 123918;

Menco Guglielmo di Giulio e di Teresa Giulia, nato a Trezzone (Cuneo) il 7 giugno 1921, nocch., matr. 54926;

Bertoli Paolo di Pietro e di D'Abbundo Italia, nato a Udine il 16 marzo 1922, nocch., matr. 75267;

Miraglia Emilio fu Francesco e di Di Tano Elisabetta, nato a Mondragone (Napoli) il 30 settembre 1920, marinaio, matricola 28558;

Corsini Eteocle fu Michele e di Serafini Ottavia, nato a S. Giusto (Perugia) il 27 aprile 1921, R.T.I., matr. 57336;

Bonata Ottorino di Giovanni e di Tonnazzo Maria, nato a Virgilio (Mantova) il 20 gennaio 1925, R. T., matr. 66781;

Santamaria Ernesto fu Angelo e fu Puleo Ottavia, nato a Licata (Agrigento) il 1° gennaio 1917, elettr., matr. 50871;

Chiffofratti Mario di Natale e di Rocco Maria, nato a Piacenza il 14 gennaio 1921, elettr., matr. 33174;

Nani Giuseppe di Aquilino e di Artusi Maria, nato a San Rocco al Porto (Milano) il 16 novembre 1922, silur., matricola 74192;

Strambi Luigi di Enrico e di Fiorletta Clementina, nato ad Alatri (Frosinone) il 18 aprile 1923, sil., matr. 66130;

Trentanovi Giorgio di Giuseppe e di Pesarelli Ida, nato a Panzano Chianti (Firenze) il 29 dicembre 1924, sil., matricola 66662;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485081

Sottorani Riccardo di Francesco e di Zanella Palmira, nato ad Aiello del Friuli (Udine) il 2 gennaio 1922, sttur., matr. 56538.

Rapinelli Raffaello di Guido e di Zanoni Romana, nato a Moleto Vallarino (Arezzo) il 2 settembre 1914, sttur., matricola 56654.

Carlese Renato di Giorgio e di Rainone Luisa, nato a San Giorgio a Cremano (Napoli) il 19 luglio 1922, sttur., matr. 56674.

Portinari Carlo di Luciano e di Savilli Margherita, nato a Treviso il 23 marzo 1924, M. N., matr. 56750.

Del Prete Raffaele di Vincenzo e di Carmela Elemosina, nato a Minori (Salerno) il 7 settembre 1920, M. N., matr. 24288.

Zuccon Carlo di Martino e di Miliani Maria, nato a Caldiniie (Pola) il 13 novembre 1912, fuochi A., matr. 56799.

Repetti Renato fu Pietro e fu Fornari Enrichetta, nato a Gossolengo (Piacenza) il 20 agosto 1920, fuochi A., matr. 56.

Taglietti Angelo di Giuseppe e di Vinati Anna Caterina, nato a Roncadello (Brescia) il 19 gennaio 1920, fuochi, matricola 14053.

Idonolfi Francesco di Carmine e di Avellone Genoveffa, nato a Padula (Salerno) il 1° gennaio 1920, fur. S., matr. 35544.

Simonetti Armando di Pietro e di Perressoni Pasqua, nato a Corno di Rosazzo (Udine) il 2 giugno 1913, fattorino garage Fiat. — *Determinazione del 18 febbraio 1944*

Cerisola Guido di Pietro e di Polacci Carolina, nato a Genova il 30 aprile 1920, asp. guardiamarina.

Tassigna Felice fu Felice e di Bavazzo Giovanna, nato ad Alessandria il 9 ottobre 1894, capo cann. 1ª cl., matr. 39511.

Pangrese Paolo di Salvatore e di Portaluri Caterina, nato a Maile (Lecce) il 18 febbraio 1909, cann. mecc. 1ª cl., matricola 64963.

Luisi Alfredo di Carlo e di Marocci Maria, nato a Parma il 25 ottobre 1902, capo S. D. T. 2ª cl., matr. 10624.

Biagli Germinal fu Luigi e fu Sansani Carolina, nato ad Ambrosetti (Svizzera) il 28 maggio 1911, capo cann. 1ª S. 3ª cl., matr. 1963.

Lanzarini Gino di Giuseppe e di Serra Venusta, nato a Decima di Persiceto (Bologna) il 10 novembre 1915, 2ª capo cann. P. S., matr. 24867.

D'Aniello Vincenzo di Giovanni e di Pirota Rosa, nato a San Marzano (Salerno) il 19 giugno 1915, 2ª capo cann. arto., matr. 2957.

Quattrocchi Filippo di Angelo e di Vitello Liboria, nato a Mazarino (Caltanissetta) il 17 maggio 1917, 2ª capo cann. P. S., matr. 28723.

Purificato Erasmo di Giuseppe e di Barbara Vincenza, nato a Formia (Littoria) il 28 ottobre 1910, 2ª capo cann. P., matr. 1061.

Carere Salvatore di Reginaldo e di Agostino Maria Rosa, nato a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 29 agosto 1916, 2ª capo cann. P. S., matr. 20151.

Abbresca Arcangelo fu Francesco e di Castellano Maria, nato a Bari il 19 settembre 1915, 2ª capo R. T., matr. 32746.

Marchisio Arnaldo di Maurizio e di Bruzzone Rosa, nato a Fegino (Genova) il 22 luglio 1915, 2ª capo mecc., matr. 71187.

Ciani Gobatti di Antonio e di Pacini, nato a Pozza di Cadrapo (Udine) il 26 luglio 1917, serg. segn., matr. 4164.

Finocchiaro Mario di Salvatore e di Barbagallo Giovanna, nato ad Acireale (Catania) il 1° settembre 1915, serg. cann. P. M., matr. 1952.

Leonardo Vincenzo di Gennaro e fu Dongiglia Luisa, nato a Mottola (Taranto) il 17 dicembre 1915, serg. cann. P. S., matricola 6881.

Sgnaolin Giovanni di Giovanni e di Del Colle Maria, nato a Castelnovo del Friuli (Udine) il 15 giugno 1918, serg. cann. T., matr. 4061.

Luigi Ida di Emilio e fu Gobato Maria, nato a Palazzolo [illegible] Milano) il 20 giugno 1920, serg. S. D. T., matr.

Moretto Giovanni fu Giovanni e di De Caro Giuseppa, nato a Licata (Agrigento) il 18 novembre 1918, serg. mecc., matr. 3161.

Lisi Pasquale di Luigi e di Carotta Letizia, nato a Fasano (Brindisi) il 24 aprile 1917, serg. int., matr. 41750.

D'Agostino Luigi di Angelo e di Lepori Antonietta, nato a Penta P. V. (Avellino) il 16 ottobre 1921, s. nocchi, matricola 57661.

Orsi Enrico fu Luigi e di Boccardo Caterina, nato a San Pietro in Vincoli (Genova) il 20 aprile 1921, s. capo segn., matricola 61280.

Ricci Agostino, nato a Treviso il 21 novembre 1905, s. capo cann. P. M., matr. 49035.

Parisciola Domenico di Angelo e di Ferraiolo Elvira, nato a Mariano (Napoli) il 30 ottobre 1920, s. e cann. P. S., matricola 52084;

Zanghetta Irma di Giuseppe e di Sacchiero Domenica, nato a Vò (Padova) il 19 settembre 1919, s. capo cann. arm., matricola 7811;

Zanetti Pierangelo di Riccardo e di Salla Feleina, nato a Ivrea (Aosta) il 19 giugno 1922, s. capo cann., matr. 5700;

Verolino Michele di Luigi e di Di Matteo Luisa, nato a Napoli il 13 settembre 1919, s. capo cann., matr. 25869;

Minopoli Giacinto fu Vincenzo e di Nizzari Domenica, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 19 febbraio 1916, s. capo cann. G., matr. 51370;

Abenanti Giuseppe di Salvatore e di Carpiceva Brigida, nato a Trapani il 27 ottobre 1918, s. capo cann. P. S., matricola 2101;

Trapani Carlo di Eugenio e di Dell'Aversio Giuseppina, nato a S. Pietro Natisone (Udine) il 23 agosto 1917, s. capo cann. arm., matr. 4124;

Barresi Giuseppe fu Demetrio e di Caro Domenica, nato a Reggio Calabria il 1° giugno 1917, s. capo cann. P. M., matricola 5568;

Cocuzza Giuseppe di Antonio e di Adonio Anna, nato a Montecalvo (Benevento) il 28 novembre 1920, s. capo cann. P. M., matr. 5807;

Fiorillo Antonio di Bonaventura e di Venditti Assunta, nato a Vietri sul Mare (Salerno) il 13 marzo 1916, sotto capo cann. P. S., matr. 3862;

Donati Ricardo di Pietro e di Rinieri Agar, nato ad Arezzo il 4 febbraio 1920, s. capo elettr., matr. 6983;

Fasolino Vittorio di Italo e di Cerrina Vitalia, nato a Montemgo Monferrato (Asti) l'11 gennaio 1922, s. capo sil., matr. 5003;

Sardino Renato di Salvatore e di Porta Sotta, nato a Oristano (Cagliari) il 16 settembre 1921, s. capo R. T., matr. 5302;

Caputo Erasmo di Arturo e di Brambati Luisa, nato a Sapri (Salerno) il 6 marzo 1919, s. capo elettr., matr. 63918;

Bonarado Nazzareno di Antonio e di Nicolosa Grazia, nato a Messina il 5 gennaio 1921, s. capo elettr., matr. 2005;

Galiotta Michele di Alfio e di Vasta Giovanna, nato a Catania il 31 maggio 1921, s. capo mecc., matr. 71067;

Micalizzi Giovanni fu Pasquale e di Chirico Maria, nato a Cannitello (Reggio Calabria) il 27 ottobre 1918, s. capo fuochi, matr. 7135;

Bono Francesco di Domenico e di De Santo Maria, nato a Messina il 19 marzo 1921, s. capo fur., matr. 9526;

La Rocca Vincenzo di Giovanni e di D'Angelo Maria Luisa, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 24 settembre 1921, sttur., matr. 6788;

Iovino Vito di Vito e di Potere Laura, nato a Taranto il 7 luglio 1921, sttur., matr. 5899;

Carlino Sebastiano di Luigi e di Pratola Nunzia, nato a Napoli l'8 gennaio 1921, sttur., matr. 5696;

D'Agostino Francesco di Luigi e di Zullo Cosimina Lucia, nato a Mesagne (Brindisi) il 16 agosto 1922, nocchi, matricola 6083;

[illegible] di Bernardo e di Iachino Teresa, nato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Genova il 30 aprile 1920, ass. guardiamarina;

Lasagna Felice fu Felice e di Ravazzi Giovanna, nato ad Alessandria il 9 ottobre 1894, capo cann. 1ª cl., matr. 89711;

Panarese Paolo di Salvatore e di Portaluri Caterina, nato a Muro (Lecce) il 18 febbraio 1900, capo mecc. 1ª cl., matricola 64863;

Luisi Alfredo di Carlo e di Marocci Maria, nato a Parma il 25 ottobre 1899, capo S. D. T. 2ª cl., matr. 10224;

Biasoli Germano fu Luigi e fu Sansoni Carolina, nato ad Ammeveri Svizzera) il 28 maggio 1911, capo cann. P. S. 3ª cl., matr. 15953;

Lanzarini Aldo di Giuseppe e di Serra Venusta, nato a Decima di Persiceto (Bologna) il 10 novembre 1915, 2º capo cann. P. S., matr. 24887;

D'Aniello Vincenzo di Giovanni e di Festa Rosa, nato a San Marzano (Salerno) il 13 giugno 1915, 2º capo cann. arm., matr. 29674;

Quattrocchi Filippo di Angelo e di Vitello Liboria, nato a Mazarino (Caltanissetta) il 17 maggio 1917, 2º capo cann. P. S., matr. 38733;

Purificato Erasmo di Giuseppe e di Bardaro Vincenza, nato a Fortuna (Campobasso) il 28 ottobre 1916, 2º capo cann. P., matr. 1001;

Carere Salvatore di Reginaldo e di Agostini Maria Rosa, nato a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 29 agosto 1916, 2º capo cann. P. S., matr. 39121;

Abbrescia Arcangelo fu Francesco e di Castellano Maria, nato a Bari il 19 settembre 1915, 2º capo R. T., matr. 35742;

Marchisio Aristide di Maurizio e di Brizzolo Rosa, nato a Fegino (Genova) il 22 luglio 1915, 2º capo mecc., matr. 71182;

Ciani Globalia di Antonio e di Piccini, nato a Pozzo di Codroipo (Udine) il 26 luglio 1917, serg. scelto, matr. 1640;

Finocchiaro Mario di Salvatore e di Barbagallo Giovanna, nato ad Acireale (Catania) il 2º settembre 1915, serg. cann. P. M., matr. 2662;

Longobardi Vincenzo di Gennaro e di Donchia Luisa, nato a Mottola (Taranto) il 17 dicembre 1915, serg. cann. P. S., matricola 46851;

Spinozzi Giovanni di Giovanni e di Del Colle Maria, nato a Castelmonte del Friuli (Udine) il 15 giugno 1918, serg. cann. T., matr. 41091;

Lupo Aldo di Emilio e fu Gobato Maria, nato a Palazzolo dello Stella (Udine) il 20 giugno 1920, serg. S. D. T., matricola 4296;

Scalfaro Libenzio di Vittorio e di Polleggi Caterina, nato a Modugno (Bari) il 15 ottobre 1918, serg. art., matr. 34009;

Gorlero Aldo di Luigi e di Tiziano Ursola, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) il 21 marzo 1919, serg. P. S., matricola 42782;

Arena Domenico di Elia e di Galiano Maria, nato a S. Pietro Maida (Catanzaro) il 3 novembre 1919, serg. cann. P. S., matr. 40356;

Scarolo Santi di Sandro Griselda, nato a Carbonera (Treviso) il 10 luglio 1919, serg. R. T., matr. 42528;

Bracciali Giacinto di Carlo e di Giacomelli Maria, nato a Bonco Ferrara (Mantova) il 27 agosto 1920, serg. R. T., matricola 42626;

Abbondi Giuseppe di Salvatore e di Carpitella Brigida, nato a Trapani il 28 ottobre 1918, s. capo cann. P. S., matricola 71351;

Trapani Carlo di Eugenio e di Dell'Aveglio Giuseppina, nato a S. Pietro Natisone (Udine) il 23 agosto 1917, s. capo cann. arm., matr. 42123;

Barreca Giuseppe fu Domenico e di Cara Domenica, nato a Reggio Calabria il 1º giugno 1902, s. capo cann. P. M., matricola 55366;

Cerere Giuseppe di Antonio e di Adamo Anna, nato a Montecorvino (Benevento) il 19 novembre 1920, s. capo cann. P. M., matr. 58967;

Fiorillo Antonio di Bonaventura e di Vergati Assunta, nato a Vietri sul Mare (Salerno) il 15 marzo 1916, sotto capo cann. P. S., matr. 29867;

Bocchi Renato di Pietro e di Burroni Agar, nato ad Arezzo il 4 febbraio 1920, s. capo silur., matr. 57063;

Fassolio Vittorio di Italo e di Corinna Amalia, nato a Montemagno Monferrato (Asti) il 31 gennaio 1922, s. capo sil., matr. 54653;

Savino Renato di Salvatore e di Pesce Sofia, nato a Oristano (Cagliari) il 16 settembre 1921, s. capo R. T., matr. 53107;

Cascella Agostino di Arturo e di Brandolini Luisa, nato a Sogni (Salerno) il 2 marzo 1919, s. capo elettr., matr. 67018;

Bonicardo Nazzareno di Antonio e di Nicolosa Grazia, nato a Messina il 5 gennaio 1921, s. capo elettr., matr. 55038;

Giuliano Michele di Alfio e di Vona Giovanna, nato a Catania il 31 maggio 1923, s. capo mecc., matr. 67302;

Micalizzi Giovanni fu Pasquale e di Cilurzo Maria, nato a Campinelli (Reggio Calabria) il 27 ottobre 1916, s. capo fuochi., matr. 71425;

Fino Domenico di Gennaro e di De Salvo Maria, nato a Messina il 29 marzo 1911, s. capo fuc., matr. 46506;

La Rocca Vincenzo di Giovanni e di D'Angelo Maria Lucia, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 21 settembre 1924, silur., matr. 67038;

Bruno Vito di Vito e di Potere Laura, nato a Taranto il 2 luglio 1923, silur., matr. 70229;

Cardillo Sebastiano di Luigi e di Fratola Nunzia, nato a Napoli 18 gennaio 1921, silur., matr. 51598;

D'Alessandro Francesco di Luigi e di Zullo Cosima Lucia, nato a Melegnano (Brindisi) il 16 agosto 1923, mecc., matricola 57963;

Gargano Leonardo di Bernardo e di Iadicicco Teresa, nato a Isernia (Teramo) il 4 novembre 1919, marò s. v., matricola 78139;

Marino Nicola di Donato e di Discepolo Maria, nato a Palese (Bari) il 21 maggio 1919, marò s. v., matr. 35015;

De Candia Cosimo di Oronzo e di Damiano Addolata, nato a Molfetta (Bari) il 20 gennaio 1921, marò s. m., matr. 10953;

Mongio Domenico fu Giovanni e di Di Borgonuovo Concetta, nato a Napoli l'11 agosto 1920, marò s. v., matr. 11410;

Scotellaro Vincenzo di Carmine e di Mesecchia Raffaela, nato a Napoli il 31 marzo 1920, marò s. v., matr. 1080;

Prana Giuseppe di Carmelo e di Calabrò Maria, nato a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) il 2 giugno 1920, marò s. m., matr. 14404;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Boscolo Giovanni di Silvio e di Calcinelli Maria, nato a Sottomarina (Venezia) il 25 novembre 1920, marò s. m., matr. 9896.

Bigano Rosario di Giuseppe e di Lafauci Francesca, nato a Messina il 15 gennaio 1923, marò s. v., matr. 9895;

Genile Rocco di Vincenzo e di Basti Cristina, nato a Oriolo a Mare (Udine) il 7 luglio 1921, marò s. m., matr. 9892;

Bellè Domenico di Salvatore e di Caputi Virginia, nato a Gallipoli (Lecce) il 1 febbraio 1899;

Infante Vincenzo di Raffaele e di Fajonello Anna, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 12 maggio 1921, marò s. v., matr. 5553S;

Micalizzi Giuseppe fu Francesco e di Manganaro Santa, nato a Scaletta (Messina) il 10 settembre 1901, marò s. v., matr. 5032;

Termopoli Leonildo, nato a Salerno (Napoli) il 17 ottobre 1921, marò s. v., matr. 5593;

Bartolucci Renato di Angiolo e di Betti Adele, nato a Urbania di Fiorita (Pesaro) il 7 novembre 1918, marò s. m., matr. 6075;

Ferrara Michele di Michele e di Leone Maddalena, nato a Bavello (Salerno) il 10 novembre 1921, marò s. v., matr. 47190;

Turrisino Rosario di Antonino e di Pipitone Marianna, nato a Palermo il 27 marzo 921, marò s. v., matr. 6956;

Di Giandomenico Leonardo di Antonio e di Silva Teresa, nato a Roseto (Teramo) il 16 luglio 1921, marò s. m., matricola 5567;

Nicchiotti Dino di Guerino e di Pallorello Luisa, nato a Tallipia (Bovigo) il 12 marzo 1922, marò s. v., matr. 9985;

Baldo Mario di Antonio e di Benedetti Anna, nato a Borgosacco (Trento) il 22 settembre 1922, marò s. v., matr. 9870;

D'Onofrio Vittorio di Angelo e di Crecchiori Annunziata, nato a Livorno il 16 giugno 1922, marò s. m., matr. 8159;

Barbadoro Salvatore di Francesco e fu Saggese Giacomina, nato a Cazzano Varano (Foggia) il 24 settembre 1922, marò s. v., matr. 7523;

Formisano Giuseppe di Antonio e di Quina Francesca, nato a Torre del Greco (Napoli) il 27 ottobre 1922, marò s. v., matr. 8251;

Casole Mario di Luigi e fu Amato Fedele, nato a Gallipoli (Lecce) il 11 luglio 1922, segn., matr. 6756;

Zegnere Alberto di Aristodemo e di Bengali Amelia, nato a Roma il 3 agosto 1921, segn., matr. 4398;

Barresi Marino fu Domenico e di Fiori Angela, nato a Velano (Viterbo) il 4 maggio 1902, cann. P. M., matr. 6084;

Bertella Pietro di Antonio e fu Cifarelli Cristina, nato a Matera (Salerno) il 27 giugno 1923, cann. P. S., matr. 6563;

Bustaffa Ubaldo di Giovanni e di Borsari Maria, nato a Mantova il 16 agosto 1923, cann. P. S., matr. 61781.

Bolaji Sergio di Massimo e di Vanni Ferruccia, nato a Cascina (Pisa) il 31 maggio 1922, S. D. T., matr. 6292.

Bassi Gino di Adolfo e di Lami Ester, nato a Ulivato (Pisa) il 5 febbraio 1921, cann. O., matr. 9261.

Bressanoni Luigi di Angelo e di Calimbeo Teresa, nato a Meleranno (Milano) il 15 marzo 1921, cann. O., matr. 54[illegible].

Lecce Giovanni di Nilo e di Diaco Ernestina, nato a Rossano Calabro (Cosenza) il 7 marzo 1921, cann. O, matr. 47586;

Fiore Carmine, nato a Bisciotti (Salerno) il 14 maggio 1919, cann. P. M., matr. 9858;

Alberti Pietro di Ercole e di Fosca Carolina, nato a Grotte-D'Adda (Cremona) il 9 maggio 1920, cann. O., matr. 47653;

Berretti Candido di Berretti Luigina, nato a Orbassano (Novara) il 2 giugno 1922, fuochi, matr. 7635;

Gazzon Nello di Giuseppe e di Pompei Maria, nato a Marano Lagunare (Udine) il 25 aprile 1921, cann. O., matricola 9866;

Borboni Antonio di Luigi e di Pezzopane Maria, nato a

Molinari Lucio di Angelo e di Fontana Santa, nato a Zibello (Parma) il 6 maggio 1922, marò sanit., matr. 9424;

Ricciotti Giovanni di Armando e di Biscossa Iolanda, nato a San Pierdarena (Genova) il 18 marzo 1923, elettr., matricola 6288;

Girola Battista fu Innocente e di Pozzi Perina, nato a Milano il 15 novembre 1919, elettr., matr. 6356;

Pellegrini Biagio fu Angelo e fu Boschetti Lucia, nato a Montecarotto il 23 gennaio 1920, elettr., matr. 9719;

Buonocunto Pietro di Luigi e di Martino Luisa, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 24 ottobre 1920, matr. 26791;

Bregliano Duilio di Secondo e di Cimino Flora, nato a Ospedaletti (Imperia) il 19 settembre 1922, elettr., matr. 10655;

Zanarion Ezio di Luigi e di Bemporad Anita, nato a Vedelago (Treviso) il 21 marzo 1924, R. T., matr. 4373,

Laiella Giovanni di Filippo e di Campolo Francesca, nato a Lazzaro (Reggio Calabria) il 16 aprile 1924, all. mecc., matricola 6791;

Ciagnan Giovanni di Giovanni e fu Kuchec Mari, nato a Abbazia (Fiume) il 14 gennaio 1923, all. mecc., matr. 6363;

Stanzione Luigi di Salvatore e di Grassa Raffaela, nato a Napoli il 19 maggio 1918, fuoch. M. N., matr. 4088;

Capasso Raffaele di Eurico e fu Scarcella Vincenza, nato a S. Pietro Vernotico (Brindisi) il 22 febbraio 1922, fuoch. O., matr. 8072;

Cavaliere Gaspare di Raffaele e di De Angelis Elena, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) il 30 agosto 1921, fuoch. O., matr. 7016;

Mascolo Gaetano di Armando e di Mascolo Maddalena, nato a Casola (Napoli) il 15 marzo 1923, fuoch. A., matr. 12997;

Zunato Natale di Giovanni e di Rappaggio Orsola, nato a Venezia il 25 marzo 1923, fuoch. O., matr. 65134;

Pesando Pietro di Andrea e di Bertongiacchetti Agnese, nato a Mondaino (Pesaro) il 3 aprile 1922, fuoch. O., matr. 6730;

Pipan Silvano di Francesco e di Pipan Ernilia, nato a Trieste il 3 luglio 1922, fuoch. O., matr. 8126;

Troncale Gennaro di Rocco e di Dadi Antonietta, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 6 settembre 1922, fuoch. O., matricola 10102;

Lago Gaetano di Gelindo e di Borella Anna, nato a Bagnoli di Sopra (Padova) il 31 ottobre 1922, fuoch. O., matricola 7236;

Ambruoso Nicola di Giuseppe e di Vita Carla, nato a Lequile (Lecce) il 30 agosto 1922, fuoch. O., matr. 8726;

Tagliati Fernando di Giacomo e di Arvele Eufemia, nato a Porto Garibaldi (Ferrara) il 15 maggio 1921, cann. O., matricola 3822;

Bove Rocco di Francesco e di Ferilli Cosma, nato a Castrignano del Capo (Lecce) il 4 giugno 1921, cann. O., matr. 41971;

Cagliese Salvatore fu Gennaro e di Memilla Angelina, nato a Torre del Greco (Napoli) il 6 luglio 1921, cann. art., matricola 3351;

Cocciara Eraclio di Pasquale e di Pedrali Luisa, nato a Borgotaro il 9 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 9513,

Cusella Francesco di Vincenzo e di Marratino Raffaela, nato a Napoli il 3 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 7958,

Sanna Cosimo fu Carlo e di Mastromarci Maria, nato a Taranto il 24 maggio 1922, fuoch. A., matr. 8613;

Mazzetti Andrea fu Battista e di Salvatore Celeste, nato a Pusino V. T. Brescia) il 15 giugno 1922, cann. arm., matricola 8603;

Del Rino Giuseppe di Francesco e di Pintossi Teresa, nato a Monte Cello Brucciato (Brescia) il 22 settembre 1922, cann. arm., matr. 8662;

Cutugno Francesco di Luigi e di Calise Lucia, nato a Lacco Ameno (Napoli) il 28 gennaio 1922, cann. P. M. matricola 9112;

Sedari Giovanni fu Guido e di Piano Elisa, nato a Ge-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

Barbadoro Nicola di Augusto e di Iorio Adele, nato a Francavilla di Pescara (Pescara) il 7 novembre 1918, matr. s. m., matr. 6975;

Ferrara Michele di Michele e di Lecce Maddalena, nato a Eboli (Salerno) il 10 novembre 1921, matr. s. v., matr. 4710;

Tarantino Rosario di Antonio e di Filpitan Mariannina, nato a Palermo il 27 marzo 1921, matr. s. v., matr. 6666;

Di Giandomenico Armando di Antonio e di Sisia Teresa, nato a Isneto (Teramo) il 16 luglio 1921, matr. s. m., matricola 34657;

Meschini Ilio di Guerino e di Pallorello Iuna, nato a Tallipo (Borgo) il 12 marzo 1920, matr. s. v., matr. 7895;

Baldo Mario di Antonio e di Benedetti Maria, nato a Borgo Sacco (Trento) il 22 settembre 1922, matr. s. v., matr. 9574;

D'Omofrio Vittorio di Antonio e di Circoperi Annunziata, nato a Livorno il 20 giugno 1922, matr. s. m., matr. 8929;

Barbadoro Antonio di Francesco e fu Sbaraccia Giacinta, nato a Cagnano Varano (Foggia) il 24 settembre 1922, matr. s. v., matr. 78243;

Fiordaliso Giuseppe di Antonio e di Onnia Francesca, nato a Torre del Greco (Napoli) il 27 ottobre 1922, matr. s. v., matr. 82511;

Casole Mario di Luigi e di Donato Fedele, nato a Gallipoli (Lecce) il 1 luglio 1922 segn., matr. 6786;

Zeppieri Alberto di Aristodemo e di Regali Amalia, nato a Roma il 3 agosto 1921, segn., matr. 4361;

Bacon Marino fu Domenico e di Fiori Angela, nato a Velano (Viterbo) il 3 maggio 1922, cann. P. M., matr. 5484;

Bertella Piero di Antonio e fu Camera Cristina, nato a Matori (Salerno) il 21 giugno 1923, cann. P. S., matr. 6383;

Bazzaffo Alfredo di Giovanni e di Borsari Maria, nato a Mantova il 16 agosto 1923, cann. P. S., matr. 61721;

Baleggi Sergio di Moodino e di Vanni Ermenia, nato a Cascina (Pisa) il 31 maggio 1922, S. P. T., matr. 62392;

Rose Gino di Adolfo e di Lano Ester, nato a Livorno (Pisa) il 4 febbraio 1921, cann. O., matr. 9163;

Bendinelli Luigi di Angelo e di Carnaroe Teresa, nato a Melegnano (Milano) il 15 marzo 1921, cann. O., matr. 24059;

Lenci Giovanni di Nilo e di Biasci Ernestina, nato a Bessano Calabro (Cosenza) il 7 marzo 1921, cann. O., matr. 47530;

Fiume Carolina, nata a Micciotti (Salerno) il 14 maggio 1919, cann. P. M., matr. 56581;

Orsato Pietro di Enrico e di Tosca Carolina, nato a Grotte d'Adda (Cremona) il 9 maggio 1920, cann. O., matr. 45859;

Iacovi Candido di Bonori Luigina, nato a Orbassano (Novara) il 4 giugno 1921, lavoro, matr. 70165;

Rizzon Nello di Giuseppe e di Tripepi Maria, nato a Marano Lagunare (Udine) il 25 aprile 1921, cann. O., matricola 5864;

Barboni Luigi di Luigi e di Ragazzini Maria, nato a Massa di Ravenna il 16 luglio 1920, cann. A., matr. 8556;

Fiala Gottlieb di Giacomo e di Schiuta Edwige, nato a Cattaro (Pantico) il 30 aprile 1920, cann. P. M., matr. 5461;

Lupia Vincenzo di Antonio e di Stanco Maria, nato a Manerba (Brescia) il 9 luglio 1920, cann. O., matr. 3651;

Marrese Mario di Tommaso e di Zona Maria, nato a Calvi Risorta (Napoli) il 25 novembre 1920, cann. O., matr. 29012;

Nicolai Ido di Pico e di Lorenzani Faustina, nato a La Spezia il 22 settembre 1920, sil., matr. 1726;

Petrillo Michele di Francesco e di Sperduto Concetta, nato a Torre Pitilli (Napoli) il 21 luglio 1921, torp., matr. 6986;

Barbieri Stefano di Tommaso e di Rossi Maddalena, nato a Genova Pra il 22 settembre 1922, torp., matr. 7315;

Vaccari Renato di Giuseppe e di Nordio Emilia, nato a Chioggia (Venezia) il 18 giugno 1921, mar. sillur., matr. 41356;

Clagnan Giovanni di Giovanni e fu Kocher Mark, nato a Abbazia (Fiume) il 14 gennaio 1920, all. mecc., matr. 6963;

Stanziano Luigi di Salvatore e di Grassa Raffaela, nato a Napoli il 10 maggio 1918, fuoch. M. N., matr. 4685;

Tafuri Raffaele di Emilio e fu Scarcella Vincenza, nato a S. Pietro Vernotico (Brindisi) il 22 febbraio 1922, fuoch. O., matr. 8957;

Cavaliere Pierluigi di Raffaele e di De Angelis Emma, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) il 30 agosto 1921, fuoch. O., matr. 70196;

Mazzeo Guido di Armando e di Mascolo Maddalena, nato a Caserta (Napoli) il 15 marzo 1923, fuoch. A., matr. 129197;

Zignale Natale di Giovanni e di Rappoggio Orsina, nato a Vezzola il 25 marzo 1923, fuoch. O., matr. 60134;

Pesando Piero di Andrea e di Bertonglacchetti Agnese, nato a Moncalieri (Torino) il 2 aprile 1922, fuoch. O., matr. 6738;

Pipan Stanislao di Francesco e di Pipan Erminia, nato a Trieste il 3 luglio 1922, fuoch. O., matr. 81296;

Fiorentino Gennaro di Rocco e di Dati Antonietta, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 6 settembre 1922, fuoch. O., matricola 10156;

Rega Gaetano, di Gennaro e di Borella Anna, nato a Lugnacco di Sopra (Padova) il 31 ottobre 1922, fuoch. O., matricola 2256;

Arcangiorgio Nicola di Giuseppe e di Vita Carla, nato a Leuca (Lecce) il 30 agosto 1922, fuoch. O., matr. 87869;

Inghilterra Fernando di Gaetano e di Arvole Eulemia, nato a Porto Garibaldi (Ferrara) il 15 maggio 1921, cann. O., matricola 3222;

Rizzo Rocco di Francesco e di Ferilli Cosima, nato a Calimera (Lecce) il 3 giugno 1921, cann. O., matr. 41971;

Gallione Salvatore fu Gennaro e di Mamita Angelina, nato a Torre del Greco (Napoli) il 6 luglio 1921, cann. art., matricola 2231;

Cerbara Ernesto di Pasquale e di Pedrotti Luisa, nato a Borgonovo il 9 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 9511;

Castello Francesco di Vincenzo e di Marrazzo Raffaela, nato a Napoli il 3 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 70158;

Sconza Cosimo fu Carlo e di Mascolucci Maria, nato a Taranto il 24 maggio 1922, fuoch. A., matr. 86130;

Mazzella Andrea fu Battista e di Salvatore Celeste, nato a Pusino A. T. (Brescia) il 15 giugno 1922, cann. arm., matricola 28020;

Del Bono Giuseppe di Francesco e di Pintossi Teresa, nato a Monte Cellio Brunato (Brescia) il 22 settembre 1922, cann. arm., matr. 88629;

Costagna Francesco di Luigi e di Calise Lucia, nato a Lacco Ameno (Napoli) il 26 gennaio 1922, cann. P. M., matricola 9118;

Salari Giovanni fu Guido e di Pinto Elisa, nato a Genova il 2 dicembre 1922, cann. arm., matr. 105760;

Zanetti Catto di Zanetti Maria Angelina, nato a Trento il 18 dicembre 1922, cann. arm., matr. 98288;

Rossi Alcazio di Guido e di Castellani Anna, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 27 agosto 1922, cann. arm., matr. 98866;

Verrillo Filippo di Nicola e di Ricciardi, nato a Castelvenere (Benevento) il 4 giugno 1921, cann. P. M., matr. 5266;

Carnelini Mario di Pietro e di Stoleini Carolina, nato a Piacenza il 29 aprile 1921, cann. P. M., matr. 3351;

Zigliotti Ernesto di Palmiro e di Martini Maria, nato a Torre Pallavicino (Bergamo) il 17 febbraio 1922, cann. O., matricola 74356;

Pizzoa Giuseppe di Carlo e di Villa Fortuna, nato a Trezzo (Milano) il 22 aprile 1922, cann. O., matr. 76017;

Mallo Giuseppe di Salvatore e di Iacono Teresa, nato a Comiso (Ragusa) il 7 gennaio 1922, cann. P. M., matr. 87584;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

De Vico Gabriele di Rocco e di De Carli Giulitta, nato a Farindola (Pescara) il 27 giugno 1922, cann. G., matr. 29405;

Di Prima Giuseppe di Leonardo e di Maccarini Maria, nato a Mascali (Catania) il 27 settembre 1922, cann. O., matr. 29259;

Schiano Di Zapolo Michele di Vincenzo e di Scotto Di Cesana Fortuna, nato a Procida (Napoli) il 6 ottobre 1922, cann. O., matr. 21206;

Materia Francesco di Stefano e di Giuffrida Maria, nato a S. Maria Salina (Messina) il 4 aprile 1902, cann. P. M., matricola 18055;

Bonadeo Arturino di Pietro e fu Otelli Angela, nato a Brescia il 11 giugno 1922, cann. arm., matr. 80741;

Sigona Francesco di Giovanni e di Denaro Concettina, nato a Pozzallo (Ragusa) il 14 ottobre 1921, fuoch. M. A., matricola 20796;

Leoni Silvio di Pietro e di Clerici Rosa, nato a Bulgarograsso (Como) il 14 luglio 1921, fuoch. A., matr. 54685;

Possoni Paolo di Alfredo e di Guatneri Adele, nato a Peschiera Maraschina (Milano) il 14 luglio 1921, fuoch. A., matricola 54224;

Baldis Alfredo di Giuseppe e di Colombo Zita, nato a Torre Boldone (Bergamo) il 26 settembre 1920, fuoch. A., matricola 11989;

Oppezzo Eusebio di Bernardo e di Oppezzo Margherita, nato a Stroppiano (Vercelli) il 17 novembre 1920, fuoch. A., matricola 9880;

Pissore Francesco di Giovanni e Zoppioli Caterina, nato a Cherasco (Cuneo), il 24 ottobre 1920, fuoch. O., matr. 19335;

Imperato Luigi di Gennaro e di Pescatore Rosa, nato a Napoli il 3 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 19892;

Carnignani Pietro di Virgilio e di Gioacchini Angelina, nato a S. Croce sull'Arno (Pisa) il 28 luglio 1921, fuoch. M. A., matr. 66136;

Bertolino Andrea di Silvestro e di Di Trapani Rosina, nato a Palermo il 2 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 57559;

Sanna Giovanni fu Giovanni e di Porcheddu Angela, nato ad Alghero il 6 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 62231;

De Luca Ottavio di Giorgio e di Sesta Carmela, nato a Cerigliano Calabro (Cosenza) il 26 dicembre 1921, fuoch. O., matr. 47535;

Manera Fausto di Angelo e di Santanato Sario, nato a Verola Nuova (Brescia) il 25 agosto 1921, fuoch. M. N., matricola 29362. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Terzi Edoardo di Edoardo e di Avogadro Maria, nato a Cornegliano (Genova) il 30 ottobre 1921, S. T. V.;

Verso Oscar fu Oscar e fu Legan Maria, nato a Trieste il 12 dicembre 1920, guardiamarina;

Conte Camillo di Gennaro e fu Russo Filomena, nato a Napoli l'1 maggio 1917, tenente G. N.;

Mazzella Giuseppe di Michele e di Sabia Anna, nato a Procida, il 16 aprile 1923, asp. guardiamarina;

Minnini Michele di Pietro e di Ciccimarra Pasqua, nato ad Altamura (Bari) l'11 ottobre 1908, capo meccanico 3°, matricola 9677;

Mosto Dante fu Felice e di Re Caterina, nato a Vignale Monferrato (Alessandria) il 19 settembre 1911, capo silurista di 3ª classe, matr. 18804;

Malaspina Ezio fu Alberto e di Montefiori Virginia, nato a S. Martino di Durasca (La Spezia) il 12 settembre 1917, 2° capo elettr., matr. 32460;

Calì Gaetano fu Francesco e fu Agliori Gaetana, nato a Palermo il 2° novembre 1914, 2° capo elettr., matr. 27492;

Chezzo Filippo di Antonio e di Crea Filomena, nato a Motta S. Giovanni (R. Calabria) 2° capo M. N., matr. 23182;

Fiorani Pietro di Aldo e di Intropidi Angela, nato a Milano il 10 settembre 1917, serg. sil., matr. 41092;

Vivone Pietro di Carmine e di Campagna Antonietta, nato [illegible] il 2 febbraio 1921, serg. M. N., matr. 30056;

Pellegrino Mario di Angelo e di Pidocchielli Antonietta, nato a Marzano Appio (Napoli) il 16 ottobre 1922, s. capo sanit., matr. 56791;

D'Ubaldi Lorenzo di Antonio e di Giannobile Chiara, nato a Serra Capriola (Foggia) il 15 novembre 1920, s. capo R. T., matr. 51311;

Ciampalla Benito di Antonio e fu Beccarsi Adele, nato a Giannello (Lecce) il 26 aprile 1924, s. capo R. T., matr. 59717;

Cuccino Marcello di Gerardo e di Gestani Caterina, nato a Napoli il 26 aprile 1921, s. capo elettr., matr. 56333;

Rodia Teodoro di Nicola e fu Pica Francesca, nato a Brindisi il 28 agosto 1917, s. capo elettr., matr. 47238;

Lipsini Crocifisso di Vincenzo e di Anastasia Grazia, nato a Tunisi il 23 agosto 1920, s. capo sil., matr. 56211;

Barbuti Gabriele di Nicola e fu Apolo Cristina, nato a Brindisi il 3 giugno 1921, s. capo M. N., matr. 54148;

Lombardi Gabriele di Leonardo e di Pennesanzilla Angela, nato a Fasano (Brindisi), s. capo M. N., matr. 30788;

Indiano Ettore di Francesco e di Zezzariella Ines, nato a Brindisi l'8 maggio 1924, s. capo M. N., matr. 2656;

Fabrizi Nicola di Davide e di Mollica Carmela, nato a S. Elori (Ragusa) il 4 marzo 1922, nocch., matr. 8473;

Mancini Enzo di Guglielmo e di Monti Carmelina, nato a Mediglano (Forlì) il 25 dicembre 1923, nocch., matr. 71553;

Fabbri Ferdo di Augusto e di Zoli Emilia, nato a Brisighella (Ravenna) il 17 settembre 1923, nocch., matr. 71039;

Borrelli Raffaele di Giorgio e di Ferrara Giovanna, nato a Palermo il 28 marzo 1926, marinaio, matr. 12922;

Carnacchia Ettorre fu Antonio e di Castelli Rosa, nato a Confienza (Pavia) l'8 dicembre 1920 marinaio, matr. 22393;

Rogo Ferruccio di Rodolfo e di Rogo Maria, nato a Milano il 12 ottobre 1924, cann. P. S., matr. 6331;

Bellingione Giuliano di Santo e di Russaicano Olimpia, nato a Chiavazza (Vercelli) il 25 aprile 1923, cann. P. S., matricola 26787;

Giovannelli Silvano di Nestore e di Rapanelli Salustina, nato a Campiglia Marittima (Livorno) il 27 luglio 1921, cann. arm., matr. 23877;

Lo Schiavo Antonio fu Francesco e di Mangeruca Lucrezia, nato a Taurianova (R. Calabria) il 3 novembre 1921, elettricista, matr. 29518;

Riego Massimo fu Cesare e di Tagliabue Maria, nato a Bergamo il 2 maggio 1911, elettr., matr. 11791,

Lunieri Attilio di Alfonso e di Franzoni Laura, nato a Bologna il 18 aprile 1921, silurista, matr. 69152;

Carrassale Alfredo di Cesare e di Parentini Emilia, nato a La Spezia il 28 giugno 1923, torp., matr. 6686;

Giordano Lelterio di G. Battista e fu Scalisi Concetta, nato a Palermo il 30 settembre 1920 fuoch. A., matr. 6985;

Fragiacomo Carlo di Guido e di Naccari Carla, nato a Trieste il 28 aprile 1921, M. N., matr. 37169;

Caputo Antonio fu Giovanni e di Magarelli Elisa, nato a Molfetta (Bari) il 16 maggio 1918, nocch. di 3ª classe, matricola 37729;

Ceroi Achille fu Alfonso e di Marabini Francesca, nato a La Maddalena il 27 marzo 1901, capo R. T. 3ª classe, matricola 5078;

Della Latta Mario fu Leandro e di Martina Assunta, nato a Viareggio il 10 agosto 1913, capo M. N. 3ª classe, matr. 26587;

Carpentieri Giuseppe fu Vincenzo e di Napoli Teresa, nato a R. Calabria il 6 giugno 1914, 2° nocch., matr. 23466;

Giardina Giuseppe di Giuseppe e di Cola Carmela, nato a Termini Imerese (Palermo) il 20 giugno 1918, serg. R. T., matr. 46562;

Gargano Domenico di Alfonso e di Martina Carmela, nato a Salerno il 13 marzo 1921, sotto nocch., matr. 52568;

Simeone Pietro fu Luigi e fu Ferro Anna, nato a Vicenza il 14 marzo 1924, sotto nocch., matr. 63987;

Bozzolan Renzo di Giuseppe e di Guarnieri Argia, nato a Frassinelle (Rovigo) il 18 agosto 1922, sotto nocch., matr. 59127;

[illegible] Cataldo di Giuseppe e di Annatuna Vincenza,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

grasso (Como) il 14 luglio 1921, fuoch. A., matr. 5488;

Pecoraro Paolo di Alfredo e di Guarneri Adele, nato a Pozzuolo Martesana (Milano) il 14 luglio 1921, fuoch. A., matricola 5424;

Fabbis Alfredo di Giuseppe e di Colombo Zita, nato a Torre Boldone (Bergamo) il 26 settembre 1920, fuoch. A., matricola 1180;

Oggero Euschio di Bernardo e di Oggero Margherita, nato a Stroppiano (Vercelli) il 17 novembre 1920, fuoch. A., matricola 3889;

Panone Francesco di Giovanni e Zerniotti Caterina, nato a Gherasco (Cuneo), il 24 ottobre 1920, fuoch. O., matr. 1653;

Imperato Luigi di Gennaro e di Pisa ane Rosa, nato a Napoli il 3 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 4982;

Carnignani Pietro di Virgilio e di Giacchant Angelina, nato a S. Croce sull'Arno (Pisa) il 28 luglio 1921, fuoch. M. A., matr. 6613;

Bertonno Andrea di Silvestro e di Di Trapani Rosina, nato a Palermo il 2 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 5720;

Sanna Giovanni fu Giovanni e di Porcheddu Angela, nato ad Alghero il 6 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 6251;

De Luca Antonio di Giorgio e di Sesta Carmela, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 26 dicembre 1921, fuoch. O., matr. 4335;

Monesa Fausto di Angelo e di Santanato Savio, nato a Verola Nuova (Brescia) il 25 agosto 1921, fuoch M. N., matricola 5032. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Terzi Edoardo di Edoardo e di Avogadro Maria, nato a Cornegliano (Genova) il 30 ottobre 1921, S. T. V.;

Versa Oscar fu Oscar e fu Legan Maria, nato a Trieste il 12 dicembre 1920, guardiamarina;

Conte Camillo di Gennaro e fu Russo Filomena, nato a Napoli l'1 maggio 1917, tenente G. N.;

Mazzella Giuseppe di Michele e di Sabia Anna, nato a Procida, il 16 aprile 1923, asp. guardiamarina;

Minini Michele di Pietro e di Ciccimarra Pasqua, nato ad Altamura (Bari) l'11 ottobre 1908, capo mecc. 3°, matricola 5677;

Molato Dante fu Felice e di Re Caterina, nato a Vignale Monferrato (Alessandria) il 19 settembre 1911, capo silurista di 3ª classe, matr. 1890;

Malaspina Ezio fu Alberto e di Montelbori Virginia, nato a S. Martino di Durasca (La Spezia) il 12 settembre 1917, 2° capo elettr., matr. 35060;

Calò Gaetano fu Francesco e fu Aglieri Gaetana, nato a Palermo il 29 novembre 1914, 2° capo elettr., matr. 27392;

Checco Filippo di Antonio e di Crea Filomena, nato a Motta S. Giovanni (R. Calabria) 2° capo M. N., matr. 35182;

Fiorani Pietro di Aldo e di Intropidi Angela, nato a Milano il 10 settembre 1917, serg. sil., matr. 4108;

Virone Pietro di Carmine e di Campagna Antonietta, nato a S. Tecla (Salerno) il 17 febbraio 1921, serg. M. N., matr. 5056;

Massetti Raffaele di Ermete e di Rosati Francesca, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 15 luglio 1919, serg. for. S., matr. 77708;

Bassi Ezio di Nino e di Bassi Maria, nato a Udine il 22 giugno 1920, s. nocch., matr. 51639;

Mazza Cesare di Michele e di Sorrentino Lucia, nato a Torre del Greco il 18 luglio 1920, s. nocch., matr. 5857;

Balucca Mario di Candido e di Massetti Maria, nato a Corciano (Perugia) il 25 gennaio 1921, s. capo cann. P. S. matr. 6289;

Giuliani Antonio di Pietro e di Iorio Maria, nato a Pignataro Maggiore (Napoli) l'1 ottobre 1921, s. capo cann. P. S. matr. 51922;

nato a Fasano (Brindisi), s. capo M. N., matr. 2078;

Indiano Ettore di Francesco e di Zizzariello Ines, nato a Brindisi l'8 maggio 1921, s. capo M. N., matr. 2078;

Fabrizi Nicola di Davide e di Molfese Carmela, nato a S. Piet (Ragusa) il 7 marzo 1907, nocch., matr. 8770;

Mannino Enzo di Guglielmo e di Mauri Caramina, nato a Modigliana (Forlì) il 25 dicembre 1905, nocch., matr. 7185;

Fabbri Fausto di Augusto e di Zoli Emilia, nato a Brisichella (Ravenna) il 17 settembre 1925, nocch., matr. 7097;

Borrelli Raffaele di Giorgio e di Ferrara Giovanna, nato a Palermo il 28 marzo 1920, marinaio, matr. 1272;

Cornacchia Franco fu Antonio e di Castelli Rosa, nato a Casilenza (Pavia) l'8 dicembre 1920, marinaio, matr. 2220;

Bogo Ferruccio di Rodolfo e di Bogo Maria, nato a Milano il 12 ottobre 1923, cann. P. S., matr. 6561;

Bellincione Giuliano di Santo e di Busacano Olimpia, nato a Quiavazza (Vercelli) il 25 aprile 1921, cann. P. S., matricola 46787;

Giovannelli Silvano di Nestore e di Rapanelli Sabatina, nato a Campiglia Marittima (Livorno) il 27 luglio 1921, cannoniere, matr. 5667;

La Schiazza Antonio fu Francesco e di Mangeruca Lucrezia, nato a Taurianova (R. Calabria) il 2 novembre 1921, elettricista, matr. 2018;

Broga Massimo fu Cesare e di Tagliabue Maria, nato a Bergamo il 2 maggio 1919, elettr., matr. 1179;

Lamieri Giulio di Alfonso e di Franzoni Laura, nato a Bologna il 26 aprile 1921, silurista, matr. 6215;

Carrassale Alfredo di Cesare e di Parentini Emilia, nato a La Spezia il 28 giugno 1905, torp., matr. 6886;

Giordano Letterio di G. Battista e fu Scalisi Concetta, nato a Palermo il 20 settembre 1920, fuoch. A., matr. 6886;

Fragiacomo Carlo di Guido e di Naccari Carla, nato a Trieste il 28 aprile 1921, M. N., matr. 3109;

Caputo Antonio fu Giovanni e di Magarelli Elisa, nato a Molfetta (Bari) il 16 maggio 1918, nocch. di 2ª classe, matricola 3722;

Cerri Achille fu Alfonso e di Marabini Francesca, nato a La Maddalena il 27 marzo 1901, capo R. T. 3ª classe, matricola 5078;

Della Latta Mario fu Lisandro e di Martina Assunta, nato a Viareggio il 10 agosto 1913, capo M. N. 3ª classe, matr. 5048;

Carpentieri Giuseppe fu Vincenzo e di Napoli Teresa, nato a R. Calabria il 6 giugno 1914, 2° nocch., matr. 3166;

Giardina Giuseppe di Giuseppe e di Cola Carmela, nato a Termini Imerese (Palermo) il 20 giugno 1918, serg. R. T., matr. 4562;

Gargano Domenico di Alfonso e di Martina Carmela, nato a Salerno il 13 marzo 1921, sotto nocch., matr. 3268;

Simeone Pietro fu Luigi e fu Ferro Anna, nato a Vicenza il 14 marzo 1921, sotto nocch., matr. 6360;

Bozzolan Renzo di Giuseppe e di Guarnieri Argia, nato a Frassinelle (Rovigo) il 18 agosto 1922, sotto nocch., matr. 5025;

Montagna Carmelo di Giuseppe e di Annatuna Vincenza, nato a Siracusa il 15 marzo 1920, sotto capo segn., matr. 7063;

Buccino Donato fu Francesco e di Fecchincento Maria, nato ad Auletta (Salerno) il 10 febbraio 1923, sotto capo sil., matricola 6074;

Toccani Alfredo di Enrico e di Bozzone Antonia, nato a Legnano (Milano) il 2 luglio 1920, sil., matr. 53256;

Colombo Mario di Natale e di Maugano Eleonora, nato a Piacenza il 12 agosto 1922, sil., matr. 9261;

Rinaldi Pietro di Antonio e di Spadaro Francesca, nato a Marettimo il 14 settembre 1921, fir., matr. 8284;

Tagliabue Giovanni fu Giuseppe e fu Dubini Serafina, nato a Cortimate (Como) il 2 luglio 1919, sil., matr. 90926;

0 2 5 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946081

Colombo Emanuele di Ambrogio e di Bianchina Maria, nato a Bonecchezo (Milano) il 2 aprile 1921, sld., matr. 32330;

Tagariello Giuseppe fu Giuseppe e di Ripa Maria, nato a Cassano Murge (Bari) il 16 giugno 1915, sotto capo M. N., matricola 30620;

Maria Alberto di Arcadio e di Fuzi Rosa, nato a Civitavecchia il 21 settembre 1922, M. N., matr. 24691;

Silvestri Giuseppe fu Nazzareno e di Silvano Nazzarena, nato a Orbetello (Grosseto) il 30 settembre 1924, M. N., matricola 28249;

Nuvoli Prisco di Francesco e di Falco Rosina, nato a Porto Torres (Sassari) il 1° gennaio 1924, sotto capo M. N., matricola 30033;

Marchionne Ignazio di Angelo e di Proietti Rosa, nato a Roviano (Roma) il 17 agosto 1921, sotto capo scelto, matr. 56731;

Barcilli Alessandro di Luigi e di Bacchiglieri Maria, nato a Galliera (Bologna) il 29 marzo 1920, sotto capo P. M., matricola 8699;

Lovacco Antonio fu Calogero e di Lauria Rosa, nato a Licata (Agrigento) il 31 marzo 1923, sotto capo R. T., matr. 55647;

Nicosia Vittorio di Giuseppe e di Risso Rosa, nato a Lavagna (Genova) il 23 gennaio 1918, sotto capo elettr., matricola 49873;

Romualdino Walter di Bonifacio e di Primani Maria, nato a Porto Ercole (Grosseto) il 30 agosto 1921, sottocapo M. N., matr. 69343;

Sanzin Renato di Benedetto e di Negrisani Teresa, nato a Trieste il 27 gennaio 1920, sotto capo M. N., matr. 4228;

Broglia Salvatore di Giuseppe e di Licata Angelina, nato a Noto (Siracusa) il 15 ottobre 1920, cann. P. M., matr. 61447;

Mariconda Maria di Mariano e di D'Alessandro Marianna, nato a Lauro il 16 novembre 1923, R. T., matr. 121203;

Bitello Remo di Luigi e di Magnisa Maria, nato a Borgo del Sacrario (Trento) il 21 ottobre 1919, cann. A., matr. 53736;

Landazzi Rodolfo di Cesare e di Giacomo Anastasia, nato a Roma il 30 settembre 1923, R. T., matr. 93985;

Giacometti Renzo di Antonio e fu Baldo Luisa, nato a Battaglia Terme il 19 giugno 1921, cann. A., matr. 52869;

Delle Fave Giovanni di Rocco e di Ferrante Lucia, nato a Rodi Garganico (Foggia) il 30 maggio 1922, M. N., matricola 7856;

Violante Giuseppe di Michele e di Cassia Salerno, nato a S. Angelo in Formis (Napoli) il 31 agosto 1922, M. N. matricola 61966. — *Determinazione del 1° marzo 1944).*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 18 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944.
Registro n. 1 Marina, foglio n. 302.

(176)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 447.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

[illegible] delegato;

Considerato, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 206, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, del Fondo di beneficenza e di religione nella Città di Roma, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Tutti i pagamenti da effettuare sul capitolo n. 93 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1944-45 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per corrispondere alla Banca d'Italia gli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, delle cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di imbirsi l'impiego sotto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Lovacco Antonio fu Calogero e di Lauria Rosa, nato a Licata (Agrigento) il 31 marzo 1923, sotto capo R. T., matr. 5997;

Nicosia Vittorio di Giuditta e di Risso Rosa, nato a Lavagna (Genova) il 23 gennaio 1918, sotto capo elettr., matricola 4867;

Ricciardino Walter di Bonifacio e di Primani Maria, nato a Porto Ercole (Grosseto) il 30 agosto 1921, sottocapo M. N., matr. 4953;

Sanzio Renato di Benedetto e di Nazzioni Teresa, nato a Trieste il 27 gennaio 1920, sotto capo M. N., matr. 4959;

Regina Salvatore di Giuseppe e di Licata Angelina, nato a Noto (Siracusa) il 15 ottobre 1920, cann. P. M., matr. 6667;

Martorana Mario di Mariano e di D'Alessandro Marianna, nato a Palermo il 16 novembre 1921, R. T., matr. 12980;

Bratello Remo di Luigi e di Magnabosco Maria, nato a Borgo del Sasano (Trento) il 21 ottobre 1918, cann. A., matr. 53736;

Landozzi Rodolfo di Cesare e di Giacomo Anastasia, nato a Roma il 30 settembre 1923, R. T., matr. 9258;

Giacomello Remo di Antonio e fu Baldo Luisa, nato a Barbarina Forme il 19 giugno 1921, cann. A., matr. 55009;

Delle Fave Giovanni di Rocco e di Ferrante Lucia, nato a Vieste (Foggia) il 30 maggio 1922, M. N., matricola 7856;

Violante Giovanni di Michele e di Cassia Salemmi, nato a S. Angelo in Formis (Napoli) il 31 agosto 1922, M. N. matricola 6968. — *Determinazione del 15 marzo 1944*)

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 18 febbraio 1945

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944.
Registro n. 1 Marina, foglio n. 382.

(176)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 447.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 111;

Considerata la necessità di provvedere alla iscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45, dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo restituite alla diretta amministrazione del Governo italiano a decorrere dal 16 ottobre 1944 e per provvedere ad alcune altre sopravvenute esigenze;

di annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, del Fondo di beneficenza e di religione nella Città di Roma, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Tutti i pagamenti da effettuare sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1944-45 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per corrispondere alla Banca d'Italia gli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, delle cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di inibirsi l'impiego sotto qualsiasi forma a sollievo della circolazione, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio* n. 73. — PECA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1914-15

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici	L.	10.000.000
Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati	»	10.000.000
Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	70.000.000
Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 39. — Imposta personale progressiva sul celibe	»	4.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 42. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 52. — Imposta di registro	»	50.000.000
Cap. n. 53. — Imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 56. — Tassa di bollo	»	40.000.000
Cap. n. 57. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo	»	20.000.000
Cap. n. 59. — Imposta ipotecaria	»	10.000.000
Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative	»	10.000.000
Cap. n. 68. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	10.000.000
Cap. n. 84. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	2.000.000
Cap. n. 88. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	»	5.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	1.000.000
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei fabbricati, ecc.	»	24.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	2.100.000
Cap. n. 104. — Provento del lotto	»	130.000.000
Cap. n. 162. — Rimborsi e concorsi diversi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 193. — Ritenuta sugli stipendi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 202. — Rifusione delle somme anticipate dal Ministero dell'Africa Italiana, della guerra, ecc.	»	21.000.000
Cap. n. 476 *(aggiunto)*. — Ricupero delle somme rimborsate al cassiere del Portafoglio per i pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto legge 29 dicembre 1922, n. 1713; convertito nella legge 3 aprile 1923, n. 310)	»	100.000.000
Totale	L.	888.100.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLIMI

TABELLA B

Cap. n. 12. — Interessi ciuque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc.	L.	805.000
Cap. n. 13. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc.	»	125.950.000
Cap. n. 14. — Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc.	»	627.811.000
Cap. n. 15. — Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per frontegiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1912 degli Enti ausiliari, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 18. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate, ecc.	»	1.150.000
Cap. n. 21 modificata la denominazione). — Annualità dirette di assistenza di Roma (Legge 20 febbraio 1912, n. 73, art. 2) (Spesa obbligatoria)	»	100.000
Cap. n. 41. — Spese per la Camera dei deputati	»	9.500.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	500.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	4.500.000
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio Nazionale delle ricerche, ecc.	»	3.511.925
Cap. n. 88. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	1.200.000
Cap. n. 107 VII. — Premi di operosità, ecc. (Sottosegretariato stampa e informazioni)	»	800.000
Cap. n. 107 IX. — Spese casuali	»	100.000
Cap. n. 107 XXXVI (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento di Commissioni	»	120.000
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 114. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo, ecc.	»	300.000
Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	200.000
Cap. n. 116-bis. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei alla Amministrazione del tesoro, ecc.	»	315.000
Cap. n. 120. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro centrale e provinciale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 137. — Sussidi per forniture di carta bianca e da bollo, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 138. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	»	3.000.000
Cap. n. 168. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi ai Comuni, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana	»	300.000
Cap. n. 176. — Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'azienda tramviaria, ecc.	»	250.000
Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge	»	5.000.000
Cap. n. 188. — Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»	826.000

0 2 5 9 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

valore dei beni immobili, ecc. . . . . .
Cap. n. 55. — Imposta generale sull'entrata, ecc. 300.000.000
Cap. n. 56. — Tasse di bollo 40.000.000
Cap. n. 57. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo 20.000.000
Cap. n. 58. — Imposta ipotecaria 10.000.000
Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative 10.000.000
Cap. n. 68. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri, ecc. 2.000.000
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti 10.000.000
Cap. n. 84. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero 2.000.000
Cap. n. 88. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica 5.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè 1.000.000
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc. 25.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc. 2.500.000
Cap. n. 105. — Provento del lotto 120.000.000
Cap. n. 162. — Rimborsi e concorsi diversi, ecc. 200.000
Cap. n. 193. — Ritenuta sugli stipendi, ecc. . 10.000.000
Cap. n. 202. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, ecc. 21.000.000
Cap. n. 176 (*aggiunto*). — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio per i pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1713; convertito nella legge 3 aprile 1953, n. 349) . 100.000.000

Totale . . . L. 888.100.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

TABELLA B

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) in aumento:

Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali . . . . . L. 480.000.000
Cap. n. 11. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. 50.150.000
deputati 300.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. 240.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4.700.000
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio Nazionale delle ricerche, ecc. 3.311.025
Cap. n. 88. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti) 1.200.000
Cap. n. 107 VII. — Premi di operosità, ecc. (Sottosegretariato stampa e informazioni) . . 800.000
Cap. n. 107 IX. — Spese casuali 100.000
Cap. n. 107 XXXVI (di nuova istituzione) - Spese per il funzionamento di Commissioni . . 170.000
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. 2.000.000
Cap. n. 114. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo, ecc. 300.000
Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti 800.000
Cap. n. 116 bis. — Rivalutazione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . 20.000.000
Cap. n. 128. — Compensi ad estranei alla Amministrazione del tesoro, ecc. 315.000
Cap. n. 130. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro centrale e provinciale, ecc. 1.000.000
Cap. n. 137. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc. 80.000.000
Cap. n. 138. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma 3.000.000
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi ai Comuni, ecc. . 25.000.000
Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana 350.000
Cap. n. 176. — Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'azienda municipalizzata, ecc. 200.000
Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge 5.000.000
Cap. n. 198. — Interessi compresi nelle annualità, ecc. 826.000
Cap. n. 201 *ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero a titolo di rimborso della somma di L. 3.870.000 posta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3118 per il pagamento agli azionisti dell'interesse minimo del 4,50 % garantito sul capitale nominale relativo alla gestione 1939 . . 3.870.000
Cap. n. 241. — Interessi a quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi, ecc. 5.850.000
Cap. n. 216 bis. — Sovvenzione alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione 88.881.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 218-*septies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di una motonave per il personale in servizio della Presidenza del consiglio dei ministri e servizi dipendenti . . . L. 74.750.000

Cap. n. 218-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spesa per l'acquisto di una nuova per il personale in servizio della Presidenza del consiglio dei ministri e servizi dipendenti . . . » 300.000

Cap. n. 218-*sexies* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'acquisto e l'invio di pacchi ai prigionieri di guerra . . . » 50.000.000

Cap. n. 218-*septies* (di nuova istituzione). — Spese per le automobili addette ai servizi della Presidenza del consiglio dei ministri ed a quelli dei Ministri senza portafoglio . . . » 400.000

Cap. n. 218-*octies* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per il pagamento delle spese di viaggio del personale statale trasferito ed i vari incarichi in occasione del trasferimento del Governo da Salerno a Roma . . . » 87.500

Cap. n. 230-*bis*. — Assegnazione straordinaria per acquisto ed affitto di macchine, ecc., ed integrazione del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica . . . » 5.000.000

Cap. n. 230-*ter*. — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale della ricostruzione nazionale . . . » 75.000.000

Cap. n. 241-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Alto commissariato per la Sardegna »). — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . . » 96.000

Cap. n. 244-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato . . . » 400.000

Cap. n. 244-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e trattamento al personale . . . » 300.000

Cap. n. 245-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . » 60.000

Cap. n. 245-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di una autovettura nonchè per l'esercizio e la manutenzione di autovetture . . . » 450.000

Cap. n. 245-*septies* (di nuova istituzione). — Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto Commissario - Arredamento e riarredamento degli alloggi dell'Alto commiss. e del Segretario gen. » 118.000

Cap. n. 245-*octies* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di cancelleria . . . » 225.000

Cap. n. 245-*novies* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . » 20.000

Cap. n. 245-*decies* (di nuova istituzione). — Fondo a disposizione dell'Alto commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti - Spese di beneficenza e varie . . . » 250.000

Cap. n. 246-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Alto Commissariato per la Sicilia »). — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . . » 48.000

Cap. n. 246-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato . . . » 250.000

Cap. n. 246-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e di trattamento al personale . . . » 300.000

Cap. n. 246-*bis* — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo . . . L. 1.000.000

Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per feriti, lesioni e infermità contratte in guerra, esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1925, ecc. . . . » 60.000

Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . » 3.000.000

Cap. n. 258. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, ecc. . . . » 10.000.000

Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . » 5.000.000

Cap. n. 260. — Pensioni ed assegni di guerra e supercivili di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc. . . . » 2.000.000

Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e supercivili di medaglie al valor militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1925 . . . » 40.000.000

Cap. n. 268-*V* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e R. decreto 10 giugno 1940, n. 826) . . . » 1.000.000

Cap. n. 268-*VI* (di nuova istituzione). — Retribuzioni al personale non di ruolo comunque assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e R. decreto 10 giugno 1940, n. 826) . . . » 1.000.000

Cap. n. 267-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi alle Aziende di credito per il collocamento di buoni del Tesoro . . . » 20.000.000

Cap. n. 269. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati, ecc. (pensioni di guerra) . . . » 250.000

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. (pensioni di guerra) . . . » 300.000

Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (pensioni di guerra) . . . » 30.000

Cap. n. 277-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra . . . » 500.000

Cap. n. 282. — Interessi 4,50 % da corrispondere al 1° settembre 1943 ed al 1° marzo 1944 sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, ecc. . . . » 2.187.000

Cap. n. 286-*quater* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato generale dello Stato per prestazioni straordinarie inerenti al rimborso ai Comuni delle spese da essi sostenute per l'istituzione del servizio razionamento dei consumi . . . » 50.000

Cap. n. 292. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. . . . » 20.750.000

Cap. n. 293. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . » 350.000

Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Somma occorrente per il pagamento delle spese di impianto del personale statale appartenente ai vari Ministeri in occasione del trasferimento del Governo da Salerno a Roma 87.000

Cap. n. 236*bis* — Assegnazione straordinaria per acquisto ed affitto di macchine, ecc., ad integrazione del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica 5.000.000

Cap. n. 236*ter* — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale della popolazione nazionale 75.000.000

Cap. n. 243*bis* di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica «Spese per l'Alto commissariato per la Sardegna». — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario 96.000

Cap. n. 255*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato 400.000

Cap. n. 214*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e trasferimento al personale 200.000

Cap. n. 244*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale 60.000

Cap. n. 244*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di una autovettura nonchè per l'esercizio e la manutenzione di autovetture 450.000

Cap. n. 244*septies* (di nuova istituzione). — Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto Commissario - Arredamento e riscaldamento degli alloggi dell'Alto commissario e del Segretario gen. 118.000

Cap. n. 244*octies* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di cancelleria 225.000

Cap. n. 244*nonies* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva 20.000

Cap. n. 244*decies* (di nuova istituzione). — Fondo a disposizione dell'Alto commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti - Spese di beneficenza e varie . . . 250.000

Cap. n. 246*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica «Spese per l'Alto Commissariato per la Sicilia») — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . . 48.750

Cap. n. 246*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato . . . 250.000

Cap. n. 246*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e di trasferimento al personale 300.000

Cap. n. 246*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale 70.000

Cap. n. 246*sexies* (di nuova istituzione). — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi 320.000

Cap. n. 246*septies* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di cancelleria 240.000

Cap. n. 246*octies* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva 72.000

Cap. n. 246*nonies* (di nuova istituzione). — Fondo a disposizione dell'Alto commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti, di beneficenza e varie. 200.000

Cap. n. 261 — Pensioni ed assegni di guerra e sopravvissi di medaglie al valor militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . . 40.000.000

Cap. n. 265-V (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e R. decreto 10 giugno 1940, n. 566) 1.500.000

Cap. n. 266-*N* (di nuova istituzione). — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e R. decreto 10 giugno 1940, n. 566) 1.000.000

Cap. n. 267*bis* (di nuova istituzione). — Contributo alla Azienda di credito per il collocamento di buoni del Tesoro 30.000.000

Cap. n. 269 — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati, ecc. (pensioni di guerra) 250.000

Cap. n. 270 — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. (pensioni di guerra) . . . 300.000

Cap. n. 274 — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (pensioni di guerra) . . . 30.000

Cap. n. 277*bis* — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra 500.000

Cap. n. 282 — Interessi 4,50 %, da corrispondere al 1° settembre 1943 ed al 1° marzo 1944, sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, ecc. 2.185.000

Cap. n. 286-*quater* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato generale dello Stato per prestazioni straordinarie inerenti al rimborso ai Comuni delle spese da essi sostenute per l'istituzione del servizio razionamento dei consumi 50.000

Cap. n. 292 — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. 20.750.000

Cap. n. 293 — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. 350.000

Cap. n. 294 — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. 40.111.000

Cap. n. 295 — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. 203.500.000

Cap. n. 295 — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari, ecc. 8.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 28. — Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1913, n. 1 ... L. 5.762.000

Cap. n. 29. — Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Salvio, ecc. » 878.000

Cap. n. 30. — Quota di capitale compresa nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di L. 2.000.000 per il completamento a cura e a carico dello Stato dei lavori, ecc., del nuovo Ospedale della Senatilla, ecc. » 1.625.000

Cap. n. 301. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli, in ammortamento delle anticipazioni per la costruzione di una caserma, ecc. » 387.000

Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro, ecc. » 3.355.000

Cap. n. 312. — Annualità spettanti al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato, ecc. » 384.000

Cap. n. 320. — Provvidenze di risarcimento delle linee ferroviarie, ecc. » 901.800

Cap. n. 326-bis. — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc. spettanti a cittadini italiani profughi, ecc. » 800.000

Cap. n. 327. — Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito, ecc. » 1.340.400

Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra e supplementi di medaglie al valore militare, esclusi quelli relativi ai eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1870 . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 2.626.311.975

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 169. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. L. 40.750

Cap. n. 317 bis (soppresso). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc. » 200.000

Totale . . . L. 240.750

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Indennità per una sola volta ... di pensioni, ecc. L. 100.000 —

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero » 1.450.000 —

Cap. n. 12. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti » 300.000 —

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. » 6.000.000 —

Cap. n. 18. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. » 80.000 —

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . » 220.000 —

Cap. n. 48. — Rette di spedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, ecc. L. 250.000 —

Cap. n. 49. — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. » 5.000.000 —

Cap. n. 50. — Spese per il servizio automobilistico . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 51. — Assegni fissi per spese di ufficio . . . » 600.000 —

Cap. n. 52. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 53. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, ecc. . . . » 500.000 —

Cap. n. 54. — Spese pei servizi di polizia tributaria . . . » 70.000 —

Cap. n. 55. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto ai bacini per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . » 350.000 —

Cap. n. 56. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. » 600.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, rendimento e compensi, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 62. — Indennità e spese per la commissione consultiva centrale . . . » 250.000 —

Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza, ecc. . . . » 500.000 —

Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 96. — Contributo dello Stato al Comitato Olimpico nazionale italiano, ecc. . . . » 7.171.055 —

Cap. n. 101. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 100 *bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio e del personale di altre amministrazioni dello Stato addetto all'amministrazione dei Canali Cavour ed alle aziende patrimoniali . . . » 70.000 —

Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 103. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 105. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 112. — Spese di erazioni e di atti, risarcimenti ed altri accessori . . . » 5.000 —

Cap. n. 113 *ter*. — Imposte e sovrimposte, tributi, ecc. . . . » 400.000 —

Cap. n. 113 *sexies*. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio . . . » 800.000 —

Cap. n. 113 *septies*. — Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali, ecc. . . . » 3.000 —

Cap. n. 113 *octies*. — Spese e ricevute relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato, ecc. . . . » 20.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cassa depositi e prestiti sulle somma da essa fornite al Tesoro, ecc. . . . . » 3.385.000

Cap. n. 312. — Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato, ecc. . . . . » 381.000

Cap. n. 320. — Provvigionali di riscatto delle linee ferroviarie, ecc. . . . . » 901.800

Cap. n. 326-bis. — Anticipazioni delle pensioni gravanti sul Comune, ecc. spettanti a cittadini italiani profughi, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 327. — Ad integrazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito, ecc. . . . » 1.400.000

Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra e segnatamente di medaglie al valore militare, esclusi quelli relativi ai eventi bellici posteriori al 1° gennaio 1935 . . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 2.226.211.975

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 119. — Indennità di trasferimento di stoffe, ecc. . . . . L. 40.500

Cap. n. 317-bis (soppresso). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc. . » 300.000

Totale . . . L. 340.500

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*

Cap. n. 4. — Indennità per una sola volta [illegible] di pensioni, ecc. . . . . L. 160.800 —

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei beni dell'Amministrazione . » 1.450.000 —

Cap. n. 13. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai catasti . . . . » 300.000 —

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 18. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. . . . . » 80.000 —

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . » 250.000 —

Cap. n. 35. — Aggio e complemento di aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 38. — Vincite al lotto . . . . » 70.000.000 —

Cap. n. 41. — Stipendi, paghe, assegni di famiglia, ecc., premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, ecc. . . . . » 150.000.000 —

Cap. n. 44. — Indennità eventuali di trasferimento ed altre per la guardia di finanza, ecc. . . . . » 4.600.000 —

Cap. n. 45. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie al personale della Regia accademia e scuola di applicazione, ecc. . » 300.000 —

Cap. n. 46. — Compensi e sussidi alla guardia di finanza, ecc. . . . . » 20.000 —

ziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. » 600.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, rendimento e compensi, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . » 2.000.000 —

Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 62. — Indennità e spese per la commissione consultiva centrale . . . » 250.000 —

Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza, ecc. . . . . » 556.000 —

Cap. n. 86. — Spese per lavori di estimazione, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 96. — Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano, ecc. » 7.171.085 —

Cap. n. 100. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 100-bis (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio e del personale di altre amministrazioni dello Stato addetto all'amministrazione dei Canali Cavour ed alle aziende patrimoniali . . . » 70.000 —

Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 103. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 112. — Spese di coazioni e di ricuperazioni e altri accessori . . . . » 5.000 —

Cap. n. 113-*ter*. — Imposte e sovraimposte, tributi, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 113-*series*. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio . . . . » 800.000 —

Cap. n. 113-*septies*. — Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 3.000 —

Cap. n. 113-*octies*. — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato, ecc. . . » 20.000 —

Cap. n. 113-X. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'attivo demanio e del demanio pubblico, ecc. . . . . » 14.000.000 —

Cap. n. 113-XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi » 60.000 —

Cap. n. 113-XIII. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . » 600.000 —

Cap. n. 113-XIV (di nuova istituzione). — Spese di coazioni e di ricuperamento ed altri accessori (*spesa obbligatoria*) . . . » 15.000 —

0 2 6 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 113 XV (di nuova istituzione). — Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti il demanio patrimoniale e gli altri servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato . . . . . L. 30.000 —

Cap. n. 115. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette . . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 121. — Spese per il funzionamento delle commissioni, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 127. — Spese per lavori di ordinaria manutenzione, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 135 (modificata la denominazione). — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette . » 300.000 —

Cap. n. 136 *bis* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute e personale di ruolo di altre amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Ragioneria generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 136 *ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1945, n. 133 - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 136-*quater* (di nuova istituzione). — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e per le valute; retribuzioni ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 101, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 23 aprile 1926, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1926, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli estranei incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di rendimento al personale non di ruolo . . . . » 500.000 —

Cap. n. 165-*quater*. — Contributo nella spesa per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale, ecc. . . . . » 1.065.000 —

Cap. n. 167. — Somme da corrispondere ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza dell'esenzione della imposta di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 168. — Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 169. — Interessi compresi nella undicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma della medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza di Roma . . . . . » 77.647,95

Cap. n. 170. — Assegnazione straordinaria per spese relative ai servizi e prestazioni della Regia guardia di finanza dipendenti

Cap. n. 175. — Spese, ecc. per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . L. 4.000.000 —

Cap. n. 176-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento per i servizi inerenti all'applicazione del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, concernente l'istituzione dell'imposta sull'entrata . . » 1.000.000 —

Cap. n. 177-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 178-*series* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla vendita dei beni ed alla liquidazione della lotta sull'Asse ecclesiastico; spese di coazione e di lite, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*spesa obbligatoria*) . . . . » 1.000 —

Cap. n. 180-*undecies* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra (legge 1° luglio 1940, n. 815) . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 187. — Quota di capitale compresa nella dodicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma, ecc. . . . . » 26.238,68

Cap. n. 189-*bis*. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . » 700.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 35.541.549,74

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 153 (soppresso). — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc. già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, ecc. L. 20.000.000

Cap. n. 164-*bis* (soppresso). — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc. dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 21.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 165. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche. (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1598).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . L. 100.000

Cap. n. 5. — Assegni ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 200.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . » 20.000.000

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . » 100.000

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati . . . » 4.500.000

Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . . . » 10.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1945021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0266

di ruolo di altre amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 156 (di nuova istituzione). — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1920, n. 153 - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 156-*quater* (di nuova istituzione). — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e per le valute: retribuzioni ed altri assegni fissi dovuti, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1008, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1457 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli estranei incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di trattamento al personale non di ruolo . . . . » 500.000 —

Cap. n. 165-*quater*. — Contributo nella spesa per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale, ecc. . . . . » 1.058.000 —

Cap. n. 167. — Somme da corrispondere ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza dell'esenzione della imposta di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 168. — Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 169. — Interessi compresi nella undicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza di Roma . . . . . » 77.617,06

Cap. n. 170. — Assegnazione straordinaria per spese relative ai servizi e prestazioni della Regia guardia di finanza dipendenti dallo stato di guerra, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 171. — Spese per il munizionamento e la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento bellico dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 171-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Servizi del lotto e delle lotterie »). — Quota dell'importo del ricavato dalla vendita dei biglietti della lotteria automobilistica di Tripoli e della lotteria ippica di Merano destinata a favore degli Enti beneficiari (articoli 20 e 22 del regolamento generale per le lotterie di Tripoli e Merano approvato col R. decreto 29 novembre 1942, n. 1674) » 5.058.360 —

sonale per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra (legge 1° luglio 1940, n. 813) . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 187. — Quota di capitale compresa nella dodicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma, ecc. . . . . » 66.238,68

Cap. n. 189-*bis* — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . » 761,68 —

Totale degli aumenti . . . . L. 334.541.540,74

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 163 (soppresso). — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc. già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, ecc. L. 20.000.000

Cap. n. 164-*bis* (soppresso). — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 21.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 165. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche, (R. decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1989).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . . L. 100.000

Cap. n. 5. — Assegni ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 200.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . » 20.000.000

Cap. n. 11. — Spese casuali . . . . » 100.000

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati . . . » 4.500.000

Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. 10.000.000

Cap. n. 19. — Cancellerie, segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . » 8.000.000

Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . » 750.000

Cap. n. 21. — Indennità di trasmutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati per il funzionamento, la direzione e la vigilanza degli organi giudiziari nell'attuazione del nuovo ordinamento dei codici . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 31. — Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli uffici giudiziari . L. 500.000

Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio, ecc. . . » 1.600.000

Cap. n. 34. — Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc. . . . . » 17.000

Cap. n. 35. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 36. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 36. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 37. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 38. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . » 50.000

Cap. n. 39. — Indennità di trasferimento e di missione al personale degli istituti di prevenzione e pena, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 40. — Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione, ecc. . » 50.000

Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc. » 25.000

Cap. n. 60. — Retribuzione ed assistenza di famiglia al personale non di ruolo . . » 30.000

Cap. n. 62. — Fitti di locali requisiti ad uso alloggio, ecc. . . . . » 20.000

Totale . . . L. 58.997.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi, ecc. L. 400.000 —

Cap. n. 33. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero . . . . . » 650.000 —

Cap. n. 35. — Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo, ecc. . . . . » 180.000 —

Cap. n. 36. — Contributo all'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, ecc. . » 255.000 —

Cap. n. 37. — Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante . . . . . » 416.000 —

Cap. n. 41. — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » . . . . . » 3.700.000 —

Cap. n. 45. — Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, ecc. . . . » 500.000 —

Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 53. — Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 59 (modificata la denominazione). — Assegnazione straordinaria alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » . L. 100.000 —

Cap. n. 72. — Interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti o con altri Enti o Istituti autorizzati, ecc. . . . . » 260.145 —

Cap. n. 72-bis (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Istituto nazionale della Previdenza sociale per l'ammortamento del mutuo di L. 125.000 concesso all'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » di cui al decreto-legge 7 settembre 1925, n. 1765, convertito nella legge 15 febbraio 1926, n. 238) . . » 81.314,30

Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani . » 12.000.000 —

Cap. n. 80. — Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . . » 230.357 —

Cap. n. 81. — Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Enti e Istituti autorizzati, per l'ammortamento dei mutui concessi per la corresponsione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero, ecc. . . . . » 65.619 —

Cap. n. 87-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica - Partite che si compensano nell'entrata). — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1923, n. 519) . . . . » 100.000.000 —

Totale . . L. 159.836.665,30

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento

Cap. n. 1. (Modificata la denominazione). — Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferale, o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Personale del corpo di polizia dell'Africa italiana - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*) . . . . L. 2.100.000

Cap. n. 2. — Spese politiche segrete . » 1.500.000

Cap. n. 3. — Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa Orientale italiana, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 23. — Spese non connesse allo stato di guerra del governo generale della Libia, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 37-bis (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni di indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso la Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi . . . . » 100.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

di custodia, ecc. . . . . .

Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . » 50.000

Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento e di missione al personale degli istituti di prevenzione e pena, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione, ecc. . » 50.000

Cap. n. 57. — Spese di mito di locali, ecc. » 35.000

Cap. n. 60. — Assistenza ed assegnazioni di famiglia al personale non di ruolo . . » 20.000

Cap. n. 62. — Fitti di locali requisiti ad uso alloggio, ecc. . . . . » 20.000

Totale . . . L. 56.885.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, corrieri, ecc. . L. 401.000 —

Cap. n. 33. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero . . . . . » 600.000 —

Cap. n. 35. — Spese per la commissione internazionale per gli studi balneo-climatici del Mediterraneo, ecc. . . . . » 180.000 —

Cap. n. 36. — Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, ecc. . » 955.000 —

Cap. n. 37. — Contributi e spese per manifestazioni politiche, scientifiche e religiose in Levante . . . . . » 446.000 —

Cap. n. 41. — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » . . . . . » 3.700.000 —

Cap. n. 45. — Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, ecc. . . . » 500.000 —

Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 53. — Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero . . » 2.000.000 —

Cap. n. 55. — Scuole sussidiate . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 56. — Istituti di cultura italiana all'estero . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 57. — Acquisto di libri, materiali, per le scuole italiane all'estero, ecc. . » 4.500.000 —

Cap. n. 58. — Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . . » 1.650.000 —

Cap. n. 60. — Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 61. — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico . . . . » 500.000 —

Cap. n. 69. — Assegnazione straordinaria a favore del centro italiano di studi americani in Roma, ecc. . . . . » 125.000 —

nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Enti o Istituti autorizzati, per l'ammortamento dei mutui concessi per la corresponsione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani all'estero », ecc. . . . . » 6.619 —

Cap. n. 81-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partite che si compensano nell'entrata). — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1712, convertito nella legge 3 aprile 1923, n. 819) . . . . » 100.000.000 —

Totale . . . L. 159.836.619,30

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) In aumento:

Cap. n. 1. Modificata la denominazione. — Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente in servizio presso l'Amministrazione centrale - Personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse) . . . . L. 31.000.000

Cap. n. 24. — Spese politiche segrete . » 1.250.000

Cap. n. 25. — Spese non comprese allo stato di guerra del governo generale dell'Africa orientale italiana, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 33. — Spese non comprese allo stato di guerra del Governo generale della Libia, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 37-bis (di nuova istituzione). — Somme da corrispondere ai militari che ricevano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo vers. le Potenze detentrici. Spese di viaggio e carta inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi . . » 100.000.000

Cap. n. 50. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . » 15.000

Totale . . . L. 137.265.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 24. — Spese dipendenti dallo stato di guerra da sostenere nel Regno per conto del Governo della Libia . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 25. — Spese dipendenti dallo stato di guerra da sostenere nel Regno per conto del Governo generale dell'Africa Orientale italiana. » 1.500.000

Totale . . . L. 3.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi	»	200.000
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	100.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc.	»	150.000
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie	»	220.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	108.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc., stipendi, ecc.	»	9.200.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi	»	800.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	300.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditori agli studi	»	300.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza sanitaria, ecc.	»	500.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	140.000.000
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	10.000
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	»	10.000
Cap. n. 33. — Assegni di perequazione al personale direttivo ed insegnante, ecc.	»	5.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante, ecc.	»	100.000
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti, ecc.	»	20.000
Cap. n. 37. — Visite mediche agli insegnanti, ecc.	»	5.000
Cap. n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per lo arredamento di scuole, ecc.	»	20.000
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini di infanzia, ecc.	»	10.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	20.000
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ai bidelli addetti ausiliare ed integrative della scuola, ecc.	»	70.000
Cap. n. 44. — Spese per conferenze e corsi magistrali, ecc.	»	5.000
Cap. n. 45. — Sussidi e spese per la propaganda igienica, ecc.	»	5.000
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato col R. de-	»	100.000
Cap. n. 47. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 61. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	»	18.000
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 63. — Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore alle 1000 alunne, ecc.	»	2.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale	»	400.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale	»	11.000
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	1.000
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc.	»	80.000
Cap. n. 72. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc.	»	4.000
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di ufficio, ecc.	»	150.000
Cap. n. 78 (modificata la denominazione). — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili - Sussidi alle famiglie dei beneficiari di posti gratuiti	»	1.055.000
Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi Istituti tecnici agrari, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 85. — Stipendi assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 86. — Regi Istituti tecnici, ecc. Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	15.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	300.000
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica	»	22.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 91. — Contributi all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	150.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 94. — Sussidi ai incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	»	70.000
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 6 9 1

provveditorati agli studi . . . .

Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi . . . .

Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . .

Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . .

Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza sanitaria, ecc. . . . .

Cap. n. 25. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . .

Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare . . . .

Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare . . . .

Cap. n. 33. — Assegni di perfezionamento al personale direttivo ed insegnante, ecc. . . . .

Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante, ecc. . . . .

Cap. n. 36. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti, ecc. . . . .

Cap. n. 37. — Visite mediche degli insegnanti, ecc. . . . .

Cap. n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per la fondazione di scuole, ecc. . . . .

Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini di infanzia, ecc. . . . .

Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc. . . . .

Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituti ausiliarie ed incentivo della scuola, ecc. . . . .

Cap. n. 44. — Spese per conferenze e corsi magistrali, ecc. . . . .

Cap. n. 45. — Sussidi e spese per la propaganda igienica, ecc. . . . .

Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato col R. decreto 1° febbraio 1925, n. 577 . . . .

Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . .

Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture e riparazione di materiale didattico, ecc. . . . .

Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. . . . .

Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc. . . . .

Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . .

Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . .

Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . .

		•
800.000		•
		•
300.000		•
		•
300.000		•
		•
500.000		•
		•
150.000.000		•
		•
10.000		•
		•
10.000		•
		•
5.000		•
		•
100.000		•
		•
20.000		•
		•
2.000		•
		•
20.000		•
		•
10.000		•
		•
20.000		•
		•
70.000		•
		•
5.000		•
		•
5.000		•
		•
10.000		•
		•
90.000		•
		•
18.000.000		•
		•
110.000		•
		•
1.000		•
		•
50.000		•
		•
80.000		•

Cap. n. 57. — Sussidi per la conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc. . . . 80.000

Cap. n. 72. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. . . . 4.000

Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili. Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . 1.600.000

Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili. Spese di vitto, ecc. . . . 150.000

Cap. n. 78 (mutandone la denominazione). — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e istituti educativi femminili. - Sussidi alle famiglie dei beneficiari di posti gratuiti 1.035.000

Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari. Stipendi, ecc. . . . 600.000

Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole di Regi Istituti tecnici agrari, ecc. . . . 1.700.000

Cap. n. 85. — Stipendi assegni e retribuzioni al personale dei Regi Istituti tecnici, ecc. . . . 3.000.000

Cap. n. 86. — Regi Istituti tecnici, ecc. Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . 15.000

Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica 30.000

Cap. n. 88. — Regi Istituti tecnici, ecc. Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica 22.000

Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnico e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. . . . 2.000.000

Cap. n. 91. — Contributi all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc. . . . 1.400.000

Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. . . . 150.000

Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. . . . 1.250.000

Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini 50.000

Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. . . . 41.000

Cap. n. 98. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale. Stipendi, ecc. . . . 8.000.000

Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, ecc. . . . 50.000

Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. . . . 700.000

Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche di dattilografia, ecc. . . . 500.000

Cap. n. 103. — Affitto e condizione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . 200.000

Cap. n. 105. — Spese per visite mediche, ecc. . . . 20.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (istituti dell'ordine universitario) . L. 100.000

Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed a corpi scientifici e letterari, ecc. . . . » 2.000

Cap. n. 132. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 134. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1981, n. 189 . . » 800.000

Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1981, n. 189 . » 50.000

Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1981, n. 189 . . . . » 10.000

Cap. n. 138. — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. . . . . » 5.230

Cap. n. 140. — Regia Accademia d'archeologia in Roma, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . » 150.000

Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . » 120.000

Cap. n. 146. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . . » 100.000

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . » 200.000

Cap. n. 159. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti, ecc. . . . . » 210.000

Cap. n. 161. — Acquisto di cose d'arte antica, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. . . » 30.000

Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 164. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, musei, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 166. — Spese per fitti locali, ecc., degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 172. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio di legislazione scolastica comparata, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole, ecc. . . . . » 2.800.000

Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regno, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi Istituti di antichità

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile, ecc. . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al capo della polizia, ecc. . . » 80.000

Cap. n. 3. — Indennità di trasloco al personale civile . . . . . » 320.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le tasse di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536 . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale proprio, ecc. . . . » 8.360.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione dell'interno, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. . . » 750.000

Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 5.100.000

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . . » 25.000

Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . . . » 7.000.000

Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi legali provinciale - Spese di stampa, ecc. . . . » 250.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . » 3.000.000

Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. . » 10.000.000

Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri insensibili negli ospedali e nei manicomi del Regno, ecc. . » 200.000

Cap. n. 34. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. n. 36. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc. . . . . » 6.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc., per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

drammatica in Roma, ecc. . . . . L. 40.000

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisto di opere d'arte, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . . » 120.000

Cap. n. 146. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti, ecc. . . . . » 210.000

Cap. n. 161. — Acquisto di cose d'arte antica, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 164. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, musei, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 166. — Spese per fitti locali, ecc., degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 172. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio di legislazione scolastica comparata, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole, ecc. . . . . » 2.800.000

Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi Istituti di antichità e di arte, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 202 *bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1944-45 . . . . . » 210.000

Totale degli aumenti . . . . L. 219.773.650

b) *in diminuzione:*

Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . L. 1.600.000

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione dell'interno, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 3.500.000

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . . » 25.000

Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . . . . » 7.000.000

Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi delle provincie - Spese di stampa, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . » 3.000.000

Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. . . . » 10.000.000

Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di alienati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. n. 36. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc. . . . . » 6.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc., per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere, ecc. . » 150.000

Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi, ecc., per la lotta contro il cancro, ecc. . » 15.000

Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . . » 300.000

Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, ecc., per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc. . . . . » 450.000

Cap. n. 44. — Sussidi per corsi, ecc., per la profilassi della tubercolosi, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc. . . . . » 500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. . . . . L. 25.000

Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di particolare indennità eventualmente legale ai farmacisti, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 53. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 56. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, ecc. » 250.000

Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento, ecc., dell'Istituto superiore di sanità, ecc. . » 23.000.000

Cap. n. 60. — Premi di natalità e natalità » 2.000.000

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Prestito di arruolamento, ecc. » 1.800.000

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 67. — Spesa per il funzionamento della Scuola tecnica di polizia, ecc. . . . » 500.000

Cap. n. 68. — Spese per trasferte di funzionari di pubblica sicurezza . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . » 450.000

Cap. n. 73. — Casermaggio pei locali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 25.000.000

Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi, ecc. . . . » 2.000

Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indiziati per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. . . » 250.000

Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Supersoldo . . . . » 500.000

Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 83. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 3.200.000

Cap. n. 84-bis. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 86. — Retribuzioni e indennità di carovieri al personale, avventizio e giornaliero, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. [nuova istituzione]. — Assegnazioni vitalizie e sussidi ai danneggiati politici . . . . . » 125.000

Cap. n. 101. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 102. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 112. — Assegnazioni straordinarie per l'esecuzione dei lavori di protezione antiaerea, ecc. . . . . L. 50.000.000

Cap. n. 113-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per fitto di locali e per altre occorrenze di carattere urgente per il funzionamento di uffici e di servizi in dipendenza della guerra . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 118. — Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui concessi agli enti ausiliari, ecc. . . . . » 10.536.000

Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 123-bis — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento . . . . . » 500.000

Cap. n. 124. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura . . . » 250.000

Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 126-bis, modificata la denominazione. — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali e ai sottufficiali, graduati e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (R. decreto-legge 3 gennaio 1945, n. 6 e decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 487) . . . . » 300.000.000

Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 128. — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi, ecc. . . . . » 12.000

Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto . . . . . » 270.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di previdenza e di estinzione debiti, ecc. . . . » 30.959.150

Totale . . . L. 1.739.313.150

In diminuzione:

Cap. n. 87. — Contributo dello Stato per integrare i redditi di patrimoni riuniti economali, ecc. . . . . L. 1.256.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . L. 1.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785123

blica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	290.000.000	
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.	»	1.600.000	
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Assegnamento, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della Scuola tecnica di polizia, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza	»	8.000.000	
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	450.000	
Cap. n. 73. — Casermaggio pei locali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	25.000.000	
Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi, ecc.	»	2.000	
Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	»	250.000	
Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc.	»	20.000	
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo	»	800.000	
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	3.200.000	
Cap. n. 84-bis. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato, ecc.	»	6.000.000	
Cap. n. 96. — Ricompense e indennità di carovieri al personale, avvenizio e giornaliero, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 100-bis (di nuova istituzione). — Assegnamenti vitalizi e sussidi ai danneggiati politici	»	105.000	
Cap. n. 101. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»	100.000.000	
Cap. n. 103. — Sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	»	250.000.000	
Cap. n. 111. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc.	»	10.000.000	
Cap. n. 111-bis (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio dell'alimentazione	»	100.000	
Cap. n. 112. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali	»	30.000.000	
Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite e danneggiate da azioni belliche, ecc.	»	270.000.000	
Cap. n. 123-bis. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento	»		500.000
Cap. n. 124. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura	»		250.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc.	»		500.000
Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari, ecc.	»		40.000.000
Cap. n. 126-bis (modificata la denominazione). — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali e al sottufficiale, guardie scelte a guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 e decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187)	»		300.000.000
Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc.	»		200.000
Cap. n. 128. — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc.	»		20.000
Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in favore di ufficiali e premi a scolari, ecc.	»		12.000
Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto	»		270.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc.	»		20.979.150
Totale		L.	1.759.238.150

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 87. — Contributo dello Stato per integrare i redditi di patrimoni riuniti ex-economali, ecc.	L.	1.[illegible].000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	[illegible]
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	[illegible]
Cap. n. 6. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	»	[illegible]
Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse	»	[illegible]
Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi, ecc.	»	[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 9. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc.	L.	80.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali per trattamento di malattia, ecc.	»	120.000
Cap. n. 12. — Premi da corrispondere al Fondo nazionale per l'assicurazione, ecc.	»	300.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni	»	90.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	»	1.000.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc.	»	1.250.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca, ecc.	»	50.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi	»	50.000
Cap. n. 19. — Spese casuali	»	200.000
Cap. n. 21. — Genio civile - Spese d'ufficio	»	1.400.000
Cap. n. 24. — Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti tecnici, ecc.	»	1.250.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	800.000
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed ampliamento dei porti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge	»	1.000.000
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	»	10.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, ecc.	»	700.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento	»	500.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed opera temporanei - Retribuzioni e paghe, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo	»	700.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 57. — Retribuzione a tecnici privati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 59. — Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	»	500.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste	»	
Cap. n. 91. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (strade ferrate)	L.	600.000
Cap. n. 95. — Sussidi al personale, ecc. (strade ferrate)	»	800.000
Cap. n. bis-ter. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo - spese di viabilità	»	6.000.000
Cap. n. 100-IV. — Personale non di ruolo: sistemazione giornaliera	»	5.700.000
Cap. n. 100-V. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	»	2.500.000
Cap. n. 100-VI. — Tenuta viabilità, pensioni ordinarie e indennità per una sola volta tavole di personale	»	1.700.000
Cap. n. 100-VII. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	2.000.000
Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione	»	21.000.000
Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione e di sistemazione generale	»	9.000.000
Cap. n. 100-XI (di nuova istituzione). — Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	»	11.700.000
Cap. n. 100-XII (di nuova istituzione). — Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità	»	107.000.000
Cap. n. 106. — Opere stradali	»	25.000.000
Cap. n. 107. — Opere marittime	»	25.000.000
Cap. n. 108. — Opere idrauliche	»	45.000.000
Cap. n. 109. — Opere edilizie	»	20.000.000
Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc.	»	120.000.000
Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	»	75.000.000
Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, ecc.	»	500.000
Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti	»	250.000
Cap. n. 123-bis (di nuova istituzione). — Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali	»	17.000.000
Totale	L.	621.650.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 2. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 5. — Sussidi al personale, ecc.	»	60.000
Cap. n. 6. — Spese per il servizio di comunicazione a macchina, ecc.	»	10.000
Cap. n. 9. — Spese di ufficio per gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc.	»	10.000
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	493.000
Cap. n. 11. — Spese telegrafiche, ecc.	»	1.000
Cap. n. 93. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. (strade ferrate)	»	400.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e la manutenzione della biblioteca, ecc. . . . 30.000

Cap. n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero, ecc. . . . 500.000

Cap. n. 18. — Spese di lite e per arbitraggi . 50.000

Cap. n. 19. — Spese casuali 20.000

Cap. n. 21. — Genio civile - Spese d'ufficio . 1.200.000

Cap. n. 22. — Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di macchine e strumenti geodetici, ecc. . . . 1.000.000

Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc. . . . 800.000

Cap. n. 27. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . 3.500.000

Cap. n. 30. — Escavazione di porti e spiagge 1.000.000

Cap. n. 32. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. . . . 2.000.000

Cap. n. 51. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera 10.000.000

Cap. n. 52. — Personale straordinario avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, ecc. . . . 700.000

Cap. n. 53. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento 600.000

Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzione e paghe, ecc. . . . 1.000.000

Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo 700.000

Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc. . . . 1.700.000

Cap. n. 57. — Retribuzione a tecnici privati, ecc. . . . 500.000

Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc. . . . 500.000

Cap. n. 59. — Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile, ecc. . . . 300.000

Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto di automezzi per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche 500.000

Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc. . . . 1.700.000

Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie 100.000

Cap. n. 63. — Spese per le statistiche, ecc. . . . 70.000

Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti 1.000.000

Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento di commissioni e consigli 800.000

Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai Provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc. . . . 500.000

Cap. n. 82-bis (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo dell'Acquedotto Pugliese (legge 28 giugno 1953, n. 665) 4.000.000

Cap. n. 93. — Personale avventizio a straordinario - Assegni, ecc. 300.000

Cap. n. 100-bis. — Lavori di manutenzione 30.000.000

Cap. n. 100-ix. — Lavori di riparazione e di sistemazione generale 30.000.000

Cap. n. 100-xi (di nuova istituzione). — Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti 9.000.000

Cap. n. 100-xii di nuova istituzione). — Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità 47.000.000

Cap. n. 106. — Opere stradali 102.000.000

Cap. n. 107. — Opere marittime 22.000.000

Cap. n. 108. — Opere idrauliche 25.000.000

Cap. n. 109. — Opere edilizie 15.000.000

Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc. . . . 30.000.000

Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie 120.000.000

Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, ecc. . . . 75.000.000

Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti 500.000

Cap. n. 123-bis (di nuova istituzione). — Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali . . . 2.000.000

Totale . . . L. 611.500.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc. L. 500.000

Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc. . 60.000

Cap. n. 6. — Spese per il servizio di copiatura a macchina, ecc. . . . 10.000

Cap. n. 9. — Spese di ufficio per gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc. . . . 10.000

Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . 10.000

Cap. n. 13. — Spese telegrafiche, ecc. . . . 300.000

Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. (strade ferrate) . . . 1.000

Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli 400.000

Totale . . . L. 1.381.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . L. 250.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . 250.000

Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni, ecc. 200.000

0276

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 8. — Sussidi ai militari ed ai permanenti in attività di servizio, ecc.	L.	220.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	»	25.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie	»	50.000.000
Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 14. — Rendite annuali temporanee e vitalizie, ecc.	»	20.000
Cap. n. 15. — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc.	»	50.000
Cap. n. 16. — Ufficiali del R. Esercito e cappellani militari - Stipendi, ecc.	»	42.370.000
Cap. n. 18. — Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 30. — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	300.000
Cap. n. 43. — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 45. — Spese per risarcimento di danni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali, stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, assegni fissi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Spese generali per le legioni Carabinieri Reali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 58. — Servizi automobilistici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 61. — Indennità temporanea a sottufficiali, ecc.	»	250.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 67-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una mensa per il personale in servizio dell'amministrazione centrale della guerra	»	300.000
Cap. n. 67-ter (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano nella categoria per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	L.	100.000.000
Cap. n. 127-bis (di nuova istituzione). — Somma da erogare per il ricupero di navi mercantili affondate nei porti	»	100.000.000
Cap. n. 128-bis (di nuova istituzione). — Contributo straordinario nelle spese di personale degli uffici del lavoro portuale	»	1.000.000
Cap. n. 138. — Fondo scorta per le Regie navi, ecc.	»	20.000.000
Totale	L.	251.370.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc.	L.	1.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari	L.	500.000
Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc.	»	70.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale militare e civile, ecc.	»	850.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Salari	»	7.000.000
Cap. n. 13. — Pensioni al personale civile e militare	»	500.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e supplementi vari al personale militare e civile	»	110.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	500.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	»	1.500.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili, ecc.	»	11.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario relativo, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, studi e modelli, ecc.	»	500.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	»	3.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio	»	2.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 22. — Indennità e spese di viaggio, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc. . » 5.000.000

Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 30. — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . » 300.000

Cap. n. 43. — Spese di trasporto di materiali, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 45. — Spese per risarcimento di danni, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali, stipendi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, assegni fissi, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 54. — Carabinieri Reali. Corredo, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 55. — Spese generali per le legioni Carabinieri Reali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 56. — Servizi automobilistici, ecc. » 500.000

Cap. n. 61. — Indennità temporanee a sottufficiali, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 62. — Indennità temporanee ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc. . » 50.000

Cap. n. 67-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una mensa per il personale in servizio dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . » 200.000

Cap. n. 67-ter (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti e materiali vitto verso le potenze detentrici - Spese di spedalità, di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi . . . . . » 400.000.000

Totale . . . L. 580.562.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, ecc. L. 1.000.000

Cap. n. 23. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc. . . . . » 29.370.000

Cap. n. 119-bis (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed inden-

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . L. 1.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari . . . . . L. 500.000

Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc. . » 30.000

Cap. n. 5. — Risarcimento di danni, ecc. » 700.000

Cap. n. 6. — Sussidi al personale in attività e civile, ecc. . . . . » 850.000

Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . . » 7.000.000

Cap. n. 17. — Pensioni al personale civile e militare . . . . . » 300.000

Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 60.000.000

Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc. . . . » 30.000.000

Cap. n. 22. — Indennità e assegni vari al personale militare e civile . . . . . » 110.000.000

Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . . » 500.000

Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc. . . » 500.000

Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio alla Regia aeronautica . . . » 1.300.000

Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili, ecc. . . . . » 11.500.000

Cap. n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale varia relativo, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 36. — Esperienze, studi e modelli, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 39. — Personale lavorante - Paghe, ecc. . . . . » 80.000.000

Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio elettrico, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radioelettrici, ecc. . . . » 1.100.000

Cap. n. 46. — Personali degli aeroporti civili - Stipendi, ecc. . . . . » 750.000

Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 56-bis (di nuova istituzione). — Spese per il pagamento delle indennità dovute per l'occupazione di suolo necessario per i campi di volo occorrenti alle Forze Armate alleate . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 125.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 63 — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . L. 25.000.000

Cap. n. 63bis (di nuova istituzione). — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi » 100.000.000

Cap. n. 64 — Anticipazioni all'Ente aeronautico per provvedere alla incrementata deficienza di fondi, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 665.350.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 56 — Stabilimento nuovi campi di aviazione, ecc. . . . . L. 10.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 4 — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 1.250.000 —

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di remunerazione agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 650.000 —

Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli uffici dipendenti, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 7 — Sussidi al personale, ecc. . » 40.000 —

Cap. n. 8 — Fitto di locali, ecc. . . . » 230.000 —

Cap. n. 9. — Manutenzione di locali, ecc. » 25.000 —

Cap. n. 10. — Acquisto di opere giornali e riviste per la biblioteca, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 15. — Spese per lo stabilimento, ecc. » 5.000 —

Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi temporaneamente e provvisoriamente, ecc. » 1.342.000 —

Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . . » 1.500.000 —

Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . . » 500.000 —

Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, sperimentazione di specie di piante erbacee e legnose, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 25. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. . » 300.000 —

Cap. n. 26. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc. . » 100.000 —

Cap. n. 27. — Spese per il controllo della produzione e del commercio dei semi bachi da seta, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 27. — Apicoltura: Incoraggiamenti ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 31. — Spese per la distribuzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc. » 200.000 —

Cap. n. 44. — Contributi all'Ente nazionale produttori di estrazione, ecc. . . . L. 380.000 —

Cap. n. 45 — Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina, ecc. . . . . » 192.961,65

Cap. n. 46bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottonumerica « V - Pesca »). — Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 5 della legge 31 gennaio 1910, n. 630) . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 48. — Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del parco nazionale del Gran Paradiso, del parco nazionale di Abruzzo, ecc. . » 150.000 —

Cap. n. 49. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 51. — Istruzione forestale, ecc. . » 90.000 —

Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, di missione, permutazione e di collocamento ad ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 190.000 —

Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc. . . . . » 125.266,35

Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo, ecc. . » 100.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Regio Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 59. — Manutenzione delle opere compiute nei bacini montani . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 60. — Indennità e rimborso di spese per missioni ecc. . . . . » 350.000 —

Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto, ecc. . . » 50.000 —

Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc. . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 71. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 73bis (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste . . . . . » 150.000 —

Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cavallette, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 77. — Contributi nelle spese per la ricostituzione di castagneti, ecc. . . . » 60.000 —

Cap. n. 79. — Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei boschi secchi, ecc. . . . . » 25.000 —

Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 82. — Contributi per la costituzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti al gabinetto . . . L. 160.000 —

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 1.350.000 —

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 650.000 —

Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi periferici, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . » 60.000 —

Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . . . » 230.000 —

Cap. n. 9. — Manutenzione di locali, ecc. » 25.000 —

Cap. n. 10. — Acquisto di opere generali e riviste per la biblioteca, ecc. . . . » 20.000 —

Cap. n. 15. — Spese per le statistiche, ecc. » 40.000 —

Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi consultivi centrali e periferici, ecc. » 1.000.000 —

Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . » 1.000.000 —

Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 20. — Contributi sull'intero ammontare della previdenza sociale, ecc. . . » 200.000 —

Cap. n. 21. — Esperienze ufficiali, sperimentazioni e lotte di piante erbacee e legnose, ecc. » 100.000 —

Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. . » 300.000 —

Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc. . » 100.000 —

Cap. n. 26. — Spese per il controllo della produzione e del commercio dei semi bachi da seta, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 27. — Apicoltura: incoraggiamenti, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 31. — Spese per la distribuzione dei semi e dei pensieri delle piante, ecc. » 250.000 —

Cap. n. 32. — Contributi e spese per il percorso della viticoltura, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 33. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, ecc. . » 20.000 —

Cap. n. 36. — Contributi e spese per i corsi teorico-pratici per i contadini, ecc. . . » 300.000 —

Cap. n. 39. — Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie ad alto livello di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc. . . » 3.000.000 —

Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, di missione, permanenza e di stazionamento ai ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 190.000 —

Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento della scuola del Corpo, ecc. . . . . » 175.000 —

Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo, ecc. . » 100.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Regio Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani . . . . » 800.000 —

Cap. n. 63. — Indennità e rimborso di spese per missioni ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto, ecc. » 50.000 —

Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. per studi ed accertamenti relativi al piano di bonifica integrale, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 71. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . » 100.000 —

Cap. n. [illegible] (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste . . . . . » 15.000 —

Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cavallette, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 77. — Contributi nelle spese per la ricostituzione di pascoli, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 79. — Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei locali secchi, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc. » 200.000 —

Cap. n. 87. — Contributi ecc. per la produzione muladiera e cavallina, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. [illegible] (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « VI. Pesca ») — Spese per promuovere e sostenere l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca e delle industrie accessorie (art. 1 della legge 25 maggio 1960, n. 626 - quinta della decima rata) . . . . . » 3.500.000 —

Cap. n. 100. — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di silos, ecc. . . . . » 300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

02801

Cap. n. 113-bis (di nuova istituzione). — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito stipulate ai sensi dell'art. 45 del testo unico 6 ottobre 1931, n. 1604 del R. decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e delle leggi 2 giugno 1935, n. 1261 e 21 maggio 1940, n. 636 recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca e contributi pel credito peschereccio . . . . . L. 1.000.000 —

Cap. n. 116. — Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ecc. . » 200.000 —

Cap. n. 117. — Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali » 100.000 —

Cap. n. 119. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste » 20.000 —

Cap. n. 121. — Indennità e spese di viaggio per missioni, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 37.000.000 —

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatoria e facoltativa, ecc. » 10.000.000 —

Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc. . » 1.666.000 —

Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Alimentazione) . » 200.000 —

Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzioni ed indennità di licenziamento . » 500.000 —

Cap. n. 135. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 138. — Fitti locali . . . . . » 650.000 —

Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 146. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 400.000 —

Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici . . . . . » 1.400.000 —

Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto e requisizione del soprasuolo dei boschi, ecc. » 100.000.000 —

Cap. n. 150. — Spese per integrare la differenza fra il costo e il prezzo di vendita del carbone vegetale, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 151. — Modificata la denominazione). — Quote di integrazione e premi da corrispondere ai produttori di legna da ardere e carbone vegetale (R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882, convertito con modificazioni, nella legge 22 aprile 1943, n. 295) . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 155. — Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi mec-

ad opere di bonifica peschereccia (R. decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - 7ª delle dodici rate) L. 1.000.000 —

Totale . . . L. 211.376.647,79

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 5. — Indennità di rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc. . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc. . » 30.000 —

Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie . . . » 200.000 —

Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 27. — Contributo dello Stato sulle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, ecc. . . . . » 80.000 —

Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc. . » 35.000 —

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici in giro di verificazione periodica, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio tecnico degli aspiranti uffiziali metrici, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc. . . » 10.000 —

Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 350.000 —

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . . » 300.000 —

Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . » 16.000.000 —

Cap. n. 71. — Stipendi, ecc., al personale dell'Ispettorato della industria e lavoro . . » 200.000 —

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 78-bis (di nuova istituzione). — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di attese agricole (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1638) . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 78-ter (di nuova istituzione). — Spese relative a indagini, studi, prestazioni e servizi di carattere urgente e riservato inerenti alla ricostruzione nazionale . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 85. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione degli oli minerali grezzi, ecc. . . . . » 71.000.000 —

0 2 8 1 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Cap. n. 121. — Indennità e spese di viaggio per missioni, ecc. . . . . L. 10.000 —

Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 22.000.000 —

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie e facoltative, ecc. » 15.000.000 —

Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc. . » 1.000.000 —

Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 132. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo e c. (Alimentazione) . » 200.000 —

Cap. n. 134. — Personale non di ruolo. Retribuzioni ed indennità di licenziamento . » 500.000 —

Cap. n. 135. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 138. — Fitto locali . . . . » 650.000 —

Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento di prodotti tegnosi, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 146. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 400.000 —

Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del sopramonte dei fuochi, ecc. » 100.000.000 —

Cap. n. 150. — Spese per integrare la differenza fra il costo e il prezzo di vendita del carbone vegetale, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 151. — (Modificata la denominazione). — Quote di integrazione e premi da corrispondere ai produttori di legna da ardere e carbone vegetale (R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882, convertito con modificazioni, nella legge 22 aprile 1943, n. 395) . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 156. — Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 164. — Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per la costituzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di Boticoltura di Rovigo, ecc. . . . . » 1.000 —

Cap. n. 166. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni, ecc. . » 6.150.000 —

Cap. n. 166-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie »). — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di L. 20.000.000 assegnata dalla Banca medesima per operazioni di credito relativo

Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc. . » 30.000 —

Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie . . . » 200.000 —

Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 27. — Contributo dello Stato sulle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 35. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc. . » 35.000 —

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici in giro di verificazione periodica, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti uffici metrici, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 42. — Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc. . . » 16.000 —

Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 332.000 —

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . . » 200.000 —

Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . » 16.000.000 —

Cap. n. 71. — Stipendi, ecc. al personale dell'Ispettorato della industria e lavoro . . » 200.000 —

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 78-bis (di nuova istituzione). — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498) . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 78-*ter* (di nuova istituzione). — Spese relative a indagini, studi, prestazioni e servizi di carattere urgente e riservato inerenti alla ricostruzione nazionale . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 85. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione degli oli minerali greggi, ecc. . . . . » 71.000.000 —

Cap. n. 88. — Contributo dello Stato alla Azienda Carboni Italiani (A.C.A.I.), ecc. . . » 2.000.000 —

Cap. n. 91. — Spese (escluse i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dei servizi del soppresso Ufficio prodotti minerari, ecc. . . . . » 110.000 —

Cap. n. 97-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2025, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 - *Spesa obbligatoria* . . . » 88.582,38

Totale . . . L. 98.909.582,38

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 11. — Interessi 5 % sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. . . . . L. 825.114

Cap. n. 12. — Interessi 5 % sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 274.800

Cap. n. 13. — Interessi 5 % sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. . . . . » 54.125.500

Cap. n. 18. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate, ecc. . . » 3.000.000

Cap. n. 19. — Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia Scalea occidentale, ecc. . . . . » 9.342.240

Cap. n. 43 — Personale di ruolo, stipendi, ecc. . . . . » 21.300

Cap. n. 45. — Assegni ed indennità di missione al personale del Gabinetto . . . . » 58.725

Cap. n. 55. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . . » 156.000

Cap. n. 88 — Premi di operosità, ecc. Corte dei conti . . . . . » 1.800.000

Cap. n. 106-VII. — Premi di operosità, ecc. stampa e informazioni . . . . . » 700.000

Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 143. — Somma da versare alla Cassa di collegamento fra gli ingegneri, ecc. . . » 21.764

Cap. n. 146. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 3.500.000

Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 150. — Spese per le automobili, ecc. » 170.000

Cap. n. 156. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 5.220.000

Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana . . . . . » 21.975.000

Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . » 3.470.000

Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per la costruzione della strada automobilistica Genova-Serravalle-Scrivia, ecc. » 3.187.000

Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. . » 798.840

Cap. n. 188. — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per il completamento, ecc., dei lavori, ecc., del nuovo ospedale delle Scuglielo, ecc. . . . . » 940.000

Cap. n. 192 — Rimborso alla S. A. nazionale Cogne delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 197. — Somma occorrente per il pa-

Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari, ecc., relativi all'indennità arretrati ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari . . . L. 7.520.000

Cap. n. 236. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 244-*bis*. — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . . . . » 40.000

Cap. n. 244-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato . . . . . » 100.000

Cap. n. 244-*quater*. — Indennità di missione e trasferimento al personale . . . . . » 120.000

Cap. n. 244-*quinquies* — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 20.000

Cap. n. 244-*series*. — Spese per l'acquisto di una autovettura occorrente per l'esercizio, ecc. » 18.000

Cap. n. 244-*septies* — Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto commissario - Arredamento, ecc. . . . . » 28.000

Cap. n. 244-*octies*. — Spese d'ufficio e di cancelleria . . . . . » 60.000

Cap. n. 244-*novies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . » 12.000

Cap. n. 244-*decies*. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 246-*bis*. — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . . . . » 15.000

Cap. n. 246-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 246-*quater*. — Indennità di missione e di trasferimento al personale . . . . » 60.000

Cap. n. 246-*quinquies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . » 20.000

Cap. n. 246-*series*. — Spese di esercizio e di mantenimento di automezzi . . . . . » 30.000

Cap. n. 246-*septies*. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 30.000

Cap. n. 246-*octies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . » 18.000

Cap. n. 246-*novies* — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 262-*bis*. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale escluso (quello della Ragioneria generale dello stato) in dipendenza di offese nemiche, ecc. . » 88.470

Cap. n. 262-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la fabbricazione, emissione e consegna dei titoli del prestito nazionale 5 %, autorizzato dal R. decreto-legge 5 ottobre 1915, n. 1423, provvigioni e spese varie escluse i premi di operosità e rendimento dipendenti dalle operazioni relative al prestito medesimo » 27.000.000

Cap. n. 266. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . » 700.000

Cap. n. 266-XI. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla custodia, ripossessione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, ecc. » 6.500.000

Cap. n. 268. — Spese inerenti alla fornitura

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 43 — Personale di ruolo, stipendi, ecc. 21.400

Cap. n. 45. — Assegni ed indennità di missione al personale del Gabinetto . . . 58.785

Cap. n. 48 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. 150.000

Cap. n. 56. — Premi di operosità, ecc. Corte dei conti 1.800.000

Cap. n. 107 VII — Premi di operosità, ecc. stampa e informazioni 700.000

Cap. n. 112 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. 560.000

Cap. n. 143. — Somma da versare alla Cassa di collegamento fra gli ingegneri, ecc. . 21.784

Cap. n. 146. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. 3.500.000

Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca, ecc. 4.000.000

Cap. n. 150 — Spese per le automobili, ecc. . 170.000

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. 5.570.000

Cap. n. 173. — Spese per la benificenza romana 34.975.000

Cap. n. 178 — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge 2.470.000

Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per la costruzione della strada autocamionale Genova Serravalle-Scrivia, ecc. . 2.187.000

Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. . 725.000

Cap. n. 188. — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per il completamento, ecc., dei lavori, ecc., nel bacino orientale dello Scoglitto, ecc. 540.000

Cap. n. 192 — Rimborso alla S. A. nazionale Cogne delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari, ecc. 600.000

Cap. n. 197 — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait, ecc. per la sistemazione della Spezia, ecc. 3.943.000

Cap. n. 198. — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo, ecc. per agevolazione di noli in transito al porto di Trieste, ecc. 3.115.000

Cap. n. 201-*quater* (di nuova istituzione). — Spese dipendenti dalla applicazione dei Regi decreti-legge 2 luglio 1936, n. 1371, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 209 e 15 ottobre 1936, n. 1885, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 250 sul cambio e la cessione dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale italiana. . 14.500

Cap. n. 206 — Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, ecc. sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie . . 2.853.275

Palloggio dell'Alto commissario - Arredamento, ecc. 28.400

Cap. n. 244-*octies*. — Spese d'ufficio e di cancelleria 60.000

Cap. n. 244-*novies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . 12.000

Cap. n. 244-*decies*. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc. 30.000

Cap. n. 256-*bis*. — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario 15.000

Cap. n. 246-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio, ecc. . . . 70.000

Cap. n. 246-*quater*. — Indennità di missione e di trasferimento al personale . . . 60.000

Cap. n. 246-*quinquies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale 50.000

Cap. n. 246-*sexies*. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi 80.000

Cap. n. 246-*septies*. — Spese di ufficio e di cancelleria 90.000

Cap. n. 246-*octies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . 18.000

Cap. n. 246-*novies*. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc. 10.000

Cap. n. 262-*bis*. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale addetto alla Ragioneria generale dello Stato in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . 98.470

Cap. n. 262-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la fabbricazione, emissione e commercio dei titoli del prestito redimibile 5 % autorizzato dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, provvigioni e spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento dipendenti dalle operazioni relative al prestito medesimo) . 27.070.000

Cap. n. 266. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato in dipendenza di offese belliche, ecc. 700.000

Cap. n. 266-XI. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, ecc. . 6.631.970

Cap. n. 268. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi, ecc. 100.000

Cap. n. 268-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc., inerenti al servizio del razionamento dei consumi . 3.500.000

Cap. n. 282. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. 137.000

Cap. n. 283. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. 64.000

Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. 16.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Cap. n. 29. — Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito, ecc. L. 877.500

Cap. n. 30. — Quota di capitale compresa nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc. per la costruzione della strada ferrovia funicolare Genova-Granarolo-Scoglia, ecc. » 34.850.000

Cap. n. 302. — Quota di capitale compresa nell'annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. » 8.750.000

Cap. n. 303. — Quota di capitale compresa nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione, ecc., nuovo ospedale dello Scudillo, ecc. » 1.562.500

Cap. n. 312-bis (di nuova istituzione) — Valore nominale delle monete d'argento coniate dalla circolazione (legge decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874 e decreti ministeriali 15 giugno 1935, 19 ottobre 1941, n. 17584 e 28 novembre 1941, n. 18170) » 66.915.000

Cap. n. 320. — Provvedimenti di riscatto delle linee ferroviarie, ecc. » 980.530

Cap. n. 326. — Anticipazioni alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc. » 25.950.000

Totale . . L. 341.393.768

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 62. — Personale: stipendi ed assegni fissi . . . . . L. 196.040

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . L. 1.500.000 —

Cap. n. 32. — Indennità per il funzionamento degli archivi, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 35. — Aggio e compenso d'aggio, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 36. — Provvista e riparazioni di materiali, ecc. . . . . » 237.432 —

Cap. n. 37. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (servizi del lotto) . . . . . » 10.000 —

Cap. n. 39. — Spese, ecc. riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria ippica di Merano . . . . . » 130.000 —

Cap. n. 42. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 43. — Stipendi, paghe, ecc. premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, ecc. . . . . » 1.180.000 —

Cap. n. 54. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc. addetto al naviglio per la

Cap. n. 55. — Restituzioni e rimborsi (Demanio pubblico) . . . . . L. 10.000 —

Cap. n. 113-*bis*. — Imposte, sovrimposte, tributi, ecc. (Azienda patrimoniali) . . . » 30.000 —

Cap. n. 113-*quater*. — Spese di coazione e di lite, ecc. (Aziende patrimoniali) . . . » 2.000 —

Cap. n. 114-IX. — Spese di custodia e manutenzione di opere d'arte donate allo Stato dalla signora Henriette Tower, ecc. . . . » 3.250 —

Cap. n. 114-XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 120.000 —

Cap. n. 115. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale, ecc. . . . » 800.000 —

Cap. n. 160-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la ricostruzione ed il rimodernamento del naviglio addetto alla vigilanza doganaria sui porti, sui laghi e sulla frontiera (art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1932, n. 1603, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1756 e art. 7 della legge 17 maggio 1950, n. 460) . . . . . » 85.750 —

Cap. n. 177-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 2.850.000 —

Cap. n. 178-*quater*. — Acquisti eventuali di scudi e terreni . . . . . » 400.000

Cap. n. 178-*septies* (di nuova istituzione) — Spese incrementi alla eredità in favore dello Stato, disposta da Andersen Henrietta Christina e per la esecuzione di un mutuo contratto dal medesimo e garantito con ipoteca sul fabbricato « Villa Elena » (art. 1, della legge 29 gennaio 1942, n. 66) . . . . . » 176.220,50

Cap. n. 178-*octies* (di nuova istituzione) — Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa per giuochi annessa al R. teatro San Carlo di Napoli . . . . » 70.273,65

Cap. n. 183-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto di saccarina e di zucchero per la fabbricazione di zucchero saccarinato, spese di lavorazione e pel servizio di vendita, spese per l'acquisto di recipienti ed involucri, spese di trasporto e distribuzione ed altre accessorie (R. decreto-legge 12 ottobre 1935, numero 1950) . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 190-*bis*. — Restituzione di depositi per cauzioni agli incanti, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 190 (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie »). — Somma da erogare ai sensi dell'art. 13 della legge 25 novembre 1951, n. 1386 per l'aumento della partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società anonima navigazione Eritrea . . . . . » 568.710 —

Totale degli aumenti . . . L. 21.493.135,15

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 105-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc. dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . . . L. 6.850.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ecc.	»	8.720.000
Cap. n. 343 — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione ecc., nuovo capitale delle Sentenze, ecc.	»	1.562.400
Cap. n. 372-bis (di nuova istituzione) — Valore nominale delle monete d'argento ritirate dalla circolazione (Regio decreto-legge 29 marzo 1906, n. 851 e decreti ministeriali 15 giugno 1935, 15 ottobre 1941, n. 17.984 e 28 novembre 1941, n. 181707)	»	66.343.000
Cap. n. 379 — Provvidenze di riscatto delle linee ferroviarie, ecc.	»	980.530
Cap. n. 396 — Anticipazioni alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc.	»	25.950.000
Totale	L.	341.983.768

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 61 — Personale: stipendi ed assegni fissi	L.	198.650

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 14 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	L.	1.350.000 —
Cap. n. 32 — Indennità per il funzionamento degli archivi, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 35 — Aggio e compartecipazioni d'aggio, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 36 — Provviste e riparazioni di materiali, ecc.	»	27.132 —
Cap. n. 37 — Spese di coazione e di uff. ecc. servizi del lotto	»	10.000 —
Cap. n. 39 — Spese, ecc. riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria ippica di Merano	»	130.000 —
Cap. n. 42 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 43 — Stipendi, paghe, ecc. premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, ecc.	»	3.180.000 —
Cap. n. 55 — Assegni e compensi al personale salariato, ecc. addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc.	»	3.909,55
Cap. n. 56 — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc.	»	1.028.280 —
Cap. n. 58 — Premi di operosità, rendimento e compensi, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici	»	2.000.000 —
Cap. n. 74 — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse	»	3.000.000 —
Cap. n. 101 — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 104 — Spese di amministrazione, ecc., dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 106 — Spese per l'Amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 112 — Spese di coazioni e di uff. ecc. Demanio pubblico)	»	5.000 —
Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio addetto alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (art. 7 del R. decreto-legge 31 agosto 1933, n. 993, convertito nella legge 15 dicembre 1933, n. 1746 e art. 7 della legge 17 agosto 1950, n. 660)	»	865.710 —
Cap. n. 177-bis — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc.	»	2.859.000 —
Cap. n. 178-quater — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	100.000
Cap. n. 178-septies (di nuova istituzione) — Spese inerenti alla cessione in favore dello Stato, disposta da S.A. Reale Ditta Christian, per la estinzione di un mutuo contratto dal medesimo e garantito con ipoteca sul fabbricato « Villa Elena » (art. 1 della legge 29 gennaio 1952, n. 66)	»	176.233,45
Cap. n. 178-octies (di nuova istituzione) — Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa del giuoco annessa al R. teatro San Carlo di Napoli	»	70.378,65
Cap. n. 183-ter (di nuova istituzione) — Acquisto di saccarina e di zucchero per la fabbricazione di zucchero saccarinato, spese di lavorazione e pel servizio di vendita; spese per l'acquisto di recipienti od involucri, spese di trasporto e distribuzione ed altre occorrenti (R. decreto-legge 12 ottobre 1942, numero 1250)	»	50.000 —
Cap. n. 183-bis — Ricostituzione di depositi per sopperire agli incanti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 190 (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie ») — Somma da erogare ai termini dell'art. 13 della legge 21 novembre 1941, n. 1366, per l'aumento della partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società anonima Navigazione Eritrea	»	568.710 —
Totale degli aumenti	L.	21.403.413,75

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 184-bis — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc. dei beni dei sudditi nemici, ecc.	L.	6.850.000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	29.600.000
Cap. n. 22 — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 23 — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	130.000
Cap. n. 25 — Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 61. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	1.250.000
Totale	L.	31.480.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 65. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	L.	450.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 4. — Spese di manutenzione e di adattamento di locali, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	1.010.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc.	»	234.000
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	580.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	300.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	540.000
Cap. n. 30. — Indennità alle Commissioni giudicatrici, ecc.	»	31.000
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami, ecc.	»	110.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo, ecc.	»	26.000
Cap. n. 53. — Premi a presidi ed a professori incaricati della direzione, ecc.	»	1.755.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli inservienti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	25.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	58.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore a mille alunni	»	85.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	1.170.000
Cap. n. 133. — Sopraintendente alle antichità, ecc.	»	6.000
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc.	»	165.000
Cap. n. 140. — Regia accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.	»	40.000
Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	»	22.500
Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata, ecc.	»	12.000
Cap. n. 150. — Monumenti - Donazioni governative, ecc.	»	69.000
Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per esercitazioni di lavoro, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 181. — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 186-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (ultima delle dieci rate stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 59)	»	270.000
Cap. n. 187-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alle Università ed agli Istituti universitari in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della esenzione concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose ai sensi [illegible] 1910, n. 891	»	145.000
Cap. n. 84-*octies*. — Spese per gli impianti tecnici, ecc.	L.	250.000 —
Cap. n. 99-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni di spese residue di esercizi finanziari anteriori	»	9.176.765,26
Cap. n. 116. — Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui consentiti agli Enti ausiliari, ecc.	»	1.361.720 —
Totale . . .	L.	12.788.345,26

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 95. — Sussidi al personale, ecc.	L.	500
Cap. n. 100-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Spese di viabilità)	»	3.000.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato - Salari, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo, retribuzione giornaliera	»	5.000.000
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo - competenze varie	»	2.000.000
Cap. n. 100-*sexies*. — Debito vitalizio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 100-*septies*. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	3.000.000
Cap. n. 100-*octies*. — Lavori di manutenzione, ecc.	»	50.000.000
Totale . . .	L.	78.500.500

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	L.	271.500.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc., Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri, ecc., Stipendi, ecc.	»	38.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc.	»	57.500.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra	»	380.000.000
Totale . . .	L.	763.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	60.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	800.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli ispettori ed agenti degli organi dipendenti, ecc.	»	400.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	250.000
Cap. n. 23. — Spese per l'esercizio, manu-		

0 2 8 1 7
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895 621

Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo, ecc.	»	20.000
Cap. n. 53. — Premi a presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	1.750.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli impiegati per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	25.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	58.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore a mille alunni	»	85.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	1.156.000
Cap. n. 133. — Soprintendente alle antichità, ecc.	»	67.000
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc.	»	154.000
Cap. n. 140. — Regia accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.	»	40.000
Cap. n. 142. — Arte contemporanea. Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	»	25.000
Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata, ecc.	»	12.000
Cap. n. 150. — Monumenti. Dotazioni conservative, ecc.	»	60.000
Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per esercitazioni di lavoro, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 181. — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 186-bis (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (ultima delle classi rese stabili dall'art. 6 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49	»	270.000
Cap. n. 187-bis (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi Istituti universitari in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 221	»	148.650
Totale	L.	11.551.650

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 61. — Servizio segreto	L.	820.000 —
Cap. n. 84 *quater*. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 84 *quinquies*. — Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale, ecc.	»	220.000 —
Cap. n. 100 *sexies*. — Debito vitalizio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 100 *septies*. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	5.000.000
Cap. n. 100 *octies*. — Lavori di manutenzione, ecc.	»	50.000.000
Totale	L.	28.548.350

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali. - Noleggi	L.	231.500.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. Stipendi, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed aceri, ecc. Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc.	»	57.500.000
Cap. n. 25. — Acquisto di automezzi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra	»	300.000.000
Totale	L.	765.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	800.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc.	»	400.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	350.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	»	200.000
Cap. n. 60. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	250.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. studi ed accertamenti per opere di bonifica, ecc.	»	180.000
Cap. n. 70. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	800.000
Cap. n. 71. — Fitto di locali requisiti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo Retribuzione, ecc. (Alimentazione)	»	600.000
Cap. n. 136. — Premi di operosità ecc.	»	270.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 140. — Somme da erogare per provvidenze, ecc., in dipendenza di eventi bellici, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale, ecc.	»	430.000
Totale	L.	8.010.700

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	L.	15.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	»	12.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	40.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua	»	300
Cap. n. 12 bis. — Manutenzione di locali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 21. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari, ecc.	»	6.500
Cap. n. 26. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc.	»	350
Cap. n. 27. — Indennità al personale degli uffici minerari, ecc.	»	25.000
Cap. n. 47. — Acquisto lubrificazione e manutenzione del materiale metrico, ecc.	»	200
Cap. n. 48. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	4.500
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	950
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	»	1.200
Cap. n. 54. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	»	2.400
Cap. n. 59. — Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella al merito del lavoro », ecc.	»	1.100
Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	1.00
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio e competenze ai militari di truppa dei Reali carabinieri che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	»	5.400
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.800
Cap. n. 75. — Sussidi al personale dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	1.200
Cap. n. 76. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	73.370
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	26.150
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti, ecc.	»	23.000
Cap. n. 78 bis. — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	28.000
Cap. n. 136. — Spese di ufficio (tenza zioni e telecomunicazioni)	L.	950
Cap. bis. — Somme da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc.	»	60.000
Totale	L.	1.886.500

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45.

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento lordo totale dei tabacchi, ecc.	L.	8.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 3. — Cespiti delle rivendite	»	120.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricuperi	»	80.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	900.000
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sobillati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 43 bis. — Sovvenzione straordinaria da parte dello Stato a pareggio del disavanzo finanziario	»	74.740.000
Totale	L.	85.840.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di stato - Stipendi, ecc.	L.	1.470.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di stato - Retribuzioni, ecc.	»	520.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario, ecc.	»	1.080.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	»	120.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc.	»	900.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 11. — Spese per locazione immobili, ecc. - Spese per l'impianto e ampliamento di officine pericolose, ecc.	»	930.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, ecc. . . . . » 12.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 100

Cap. n. 12 bis. — Manutenzione di locali, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 13. — Spese per l'esercizio, mantenimento e funzionamento degli uffici telefonici, ecc. . . . . » 6.200

Cap. n. 28. — Formazione e pubblicazione della carta geologica d'Italia, ecc. . . . . » 250

Cap. n. 30. — Indennità al personale degli uffici centrali, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 32. — Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile, ecc. . . . . » 200

Cap. n. 46. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 4.500

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . . . »

Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento . . . . . » 1.000

Cap. n. 54. — Stipendi al personale in servizio di sorveglianza, ecc. . . . . » 2.400

Cap. n. 59. — Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella al merito del lavoro », ecc. . . . . »

Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc. . . . . » 1.000

Cap. n. 72. — Beni buonari al personale avventizio e comunque al servizio dell'azienda dei Beni requisiti, che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro . . . . . »

Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 2.400

Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 1.800

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 1.200

Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di uffici tecnici, ecc. . . . . » 22.200

Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti, ecc. » 28.100

Cap. n. 78 bis. — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di uffici periferici, ecc. » 20.000

Cap. n. 79. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio, e c. » 23.000

Cap. n. 80. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc. » 2.000

Cap. n. 95. — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, ecc. . . . . »

Cap. n. 96. — Premi per le ricerche minerarie, ecc. . . . . » 1.100

Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc. . . . . » 53.200

Cap. n. 99. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali . . . . . » 90.000

Cap. n. 100. — Spese per l'esercizio delle saline, ecc. . . . . » 225.000

Cap. n. 101. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio delle saline, ecc. . . . . » 200

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1914-15.

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc.	L.	8.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite . .	»	120.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero tasse	»	80.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	800.000
» n. 7. — Proventi della vendita dei sali, edulcorati, ecc.	»	300.000
Cap. n. 21 bis. — Sovrapposta straordinaria da farsi dal tesoro a carico del bilancio della	»	71.750.000
Totale	L.	82.850.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Stipendi, ecc.	L.	1.470.000
Cap. n. 2. — Personale con il ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Indennità, ecc.	»	520.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	»	120.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. .	»	50.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. - Spese per l'impianto e ampliamento di risaie sperimentali, ecc. . . .	»	950.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc. . .	»	400.000
Cap. n. 18. — Spese per lite civili, ecc.	»	50.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, allestimento e ammobiliamento dei fabbricati, ecc. . . .	»	2.500.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovraimposte, canoni, ecc.	»	600.000
Cap. n. 25. — Locazioni ordinarie ecc. .	»	150.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc. .	»	45.000.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc. . .	»	700.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 35. — Compra dei sali, ecc.	L.	7.100.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	»	3.160.300
Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei prepparati chinacei, ecc.	»	10.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1912, n. 1458)	»	170.000
Totale	L.	85.640.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Interessi sui titoli di debito pubblico, ecc.	L.	2.153.370 —
Cap. n. 2. — Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc.	»	77.647,02
Cap. n. 3. — Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo	»	265.100 —
Cap. n. 4. — Fitto ricavabile dall'edificio in Roma destinato a sede del Nucleo di polizia tributaria investigativa	»	6.000 —
Cap. n. 7. — Vendita di libretti, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 8. — Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di amministrazioni e titoli diversi	»	25.000 —
Cap. n. 10. — Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc.	»	26.238,66
Cap. n. 11. — Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo	»	13.120.000 —
Cap. n. 18. — Quota contravvenzionale spettante al fondo per la repressione del contrabbando	»	55.000 —
Cap. n. 19. — Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie	»	550.000 —
Totale	L.	16.371.555,73

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Concorso nella spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando, ecc.	L.	33.700 —
Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 3. — Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 6. — Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario	»	2.500 —
Cap. n. 8. — Premi di operosità e di ren-		
Cap. n. 22. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento, ecc.	L.	12.000.000 —
Cap. n. 23. — Investimento dei capitali disponibili, ecc.	»	899.535,73
Cap. n. 27. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 29. — Spesa a carico del fondo per la scoperta e la repressione del contrabbando (*spesa d'ordine*)	»	58.000 —
Cap. n. 30. — I resti da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni, ecc.	»	677.000 —
Totale	L.	16.371.535,73

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	L.	619.750
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	15.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	100.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	125.000
Cap. n. 6. — Rendite e crediti di dubbia riscossione	»	1.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal tesoro dello Stato rispettivamente nella spesa per miglioramenti economici al clero	»	1.366.500
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 %, ecc.	»	250.000
Totale	L.	2.471.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Spese di affitto, mantenimento e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	»	25.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici	»	40.000
Cap. n. 11. — Spese di lite e di coazione - Spese per atti, contratti, polizze, ecc.	»	10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canali di acqua. Mercedi a campieri e fontanieri	»	25.000
Cap. n. 13. — Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	»	5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese	»	100.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi	»	400

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Interessi sui titoli di debito pubblico, ecc.	L.	2.151.570 —
Cap. n. 2. — Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc.	»	77.647,06
Cap. n. 3. — Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo	»	267.100 —
Cap. n. 4. — Fitto ricavabile dall'edificio in Roma destinato a sede del Nucleo di polizia tributaria investigativa	»	65.000 —
Cap. n. 7. — Vendita di libretti, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 8. — Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di amministrazioni e titoli diversi	»	25.000 —
Cap. n. 10. — Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc.	»	26.236,68
Cap. n. 11. — Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo	»	13.120.000 —
Cap. n. 18. — Quota contravvenzionale speciale al fondo per la repressione del contrabbando	»	58.000 —
Cap. n. 19. — Quota sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie	»	350.000 —
Totale . . .	L.	16.371.553,74

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Concorso nella spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando, ecc.	L.	35.700 —
Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc.	»	95.000 —
Cap. n. 3. — Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione, ecc.	»	48.000 —
Cap. n. 6. — Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario	»	2.500 —
Cap. n. 8. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa	»	150.000 —
Cap. n. 12. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 13. — Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia, ecc.	»	920.000 —
Cap. n. 15. — Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 16. — Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 17. — Somme da erogarsi in concessioni, ecc.	»	750.000 —
Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine	»	200.520 —

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	L.	639.500
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili . . .	»	15.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	100.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	135.000
Cap. n. 6. — Rendite e crediti di dubbia riscossione	»	1.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal tesoro dello Stato rispettivamente nella spesa per miglioramenti economici al clero	»	1.360.500
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 %, ecc.	»	270.000
Totale . . .	L.	2.471.000

SPESA

a) In aumento:

Cap. n. 6. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	»	75.000
Cap. n. 10. — Imposte su redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici	»	40.000
Cap. n. 11. — Spese di lite o di arbitrato - Spese per atti, contratti, ipoteche, ecc. .	»	10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canali di acqua. Mercedi a cappellani e fontanieri .	»	50.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altre passività inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed officiatura di chiese	»	10.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi	»	400
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse	»	000
Cap. n. 20. — Assegni a Chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto, ecc.	»	25.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 28. — Restituzione di rendita e di altre somme indebitamente conseguite, esclusi i capitali	»	10.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali e di enti ecclesiastici già di regio patronato	»	25.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	50.000
Cap. n. 36. — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc.	»	50.000
Totale . . .	L.	2.546.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	75.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Entrata.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	2.377.310

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	L.	1.256.000

Spesa.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	L.	15.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	5.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di lite .	»	1.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti	»	50.000
Cap. n. 9. — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	»	10.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	5.000
Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione	»	25.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie e diverse	»	10.000
Cap. n. 21-bis (di nuova istituzione). — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue arretrate all'esercizio corrente	»	280.000
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	801.310
Totale . . .	L.	1.121.310

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Spesa.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale	L.	3.000
Cap. n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo	»	4.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia .	»	6.000
Cap. n. 7. — Spese di lite e di coazione - Spese per atti e contratti: tassa di registro, bollo, ipoteche, ecc.	»	1.300
Cap. n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie, ecc.	»	3.700
Cap. n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate, ecc.	»	493.000
Totale . . .	L.	510.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 23. — Fondo a disposizione . . .	L.	10.300

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della postalizzazione e dei pacchi	L.	15.000.000
Cap. n. 2. — Annualità applicate al personale postale profugo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 4 (modificata la denominazione). — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa uniforme e dei cappotti ed altre entrate varie relative alla fornitura stessa (R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, convertito nella legge 27 ottobre 1926, n. 1900 e Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1791 e 2 agosto 1929, n. 1477) - Ricupero della somma per l'acquisto delle calzature fornite al personale medesimo . . .	»	2.750.000
Cap. n. 5. — Risarcimenti in seguito a frodi e danni, ecc.	»	150.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc.	»	10.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	50.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	200.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	500.000
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	6.000.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per cessioni		

0 2 9 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse L. 1.500.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. . . . . L. 1.276.000

SUSA

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare . . . . . L. 13.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse . . . . . » 5.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di lite . » 1.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo del soppresso Economato generale dei benefici vacanti . . . . . » 16.000
Cap. n. 9. — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive . . . . . » 10.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura » 5.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione . . . . . » 25.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie e diverse . . . . . » 10.000
Cap. n. 21 bis (di nuova istituzione). — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese relative ad esercizi precedenti . . . . . » 200.000
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. . . . . » 801.310

Totale . . . L. 1.121.310

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse L. 49.500
Cap. n. 5 (modificata la denominazione). — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del decreto di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 20 giugno 1920, n. 966, e dell'art. 6, lettera b), del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 264, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, articolo 9, lettera b), della legge 14 giugno 1928, n. 1415, e art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848. Art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 19 . . . . . » 450.000

Totale . . . L. 499.500

Cap. n. 15. — Supplemento di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate, ecc. . . . . » 492.000

Totale . . . L. 510.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 25. — Fondo a disposizione . . . L. 10.500

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta, dei pacchi . . . . . L. 15.000.000
Cap. n. 2. — Annualità applicate al personale postelegrafonico, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 4 (modificata la denominazione). — Ritenuta mensile a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa uniforme e dei cappelli ed altre entrate varie relative alla fornitura stessa (R. decreto-legge 31 giugno 1925, n. 1058, convertito nella legge 27 ottobre 1926, n. 2007 e Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1791 e 2 agosto 1928, n. 1477) - Ricupero della somma per l'acquisto delle entrate fornite al personale medesimo) . . . . » 2.535.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a furti e danni, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . . » 500.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . » 100.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . » 300.000
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 6.500.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per cessioni a pagamento, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . . » 200.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo . . . . . » 200.000
Cap. n. 23 bis. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 79.380.000

Totale . . . L. 101.315.000

SUSA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 15.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc. » 3.000.000

0294
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale ausiliario, ecc.	L.	2.500.00
Cap. n. 5. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	»	20.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione	»	1.000.00
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	40.000
Cap. n. 10. — Spese per mobilio e per vitto ai fanciulli, ecc.	»	20.000
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione, ecc.	»	6.000
Cap. n. 12. — Sussidi al personale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di trasporto dei telegrammi, ecc.	»	1.700.00
Cap. n. 16. — Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello stato della differenza tra il prezzo dei biglietti, ecc.	»	90.000
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto cassa e assistenza per i ricevitori postali, ecc.	»	35.000
Cap. n. 18 (modificato in denominazione). — Spese per la fornitura delle divise uniformi, dei cappotti e dei vestiari impermeabili da lavoro al personale dell'Amministrazione (Reali decreti 11 giugno 1911, n. 1056; 7 ottobre 1909, n. 710 e 2 luglio 1910, n. 1477). - Spese per la fornitura di calzature al personale stesso	»	2.500.00
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie	»	7.000.00
Cap. n. 22. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti, ecc.	»	1.000.00
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	500.00
Cap. n. 26. — Retribuzione ordinaria per i servizi rurali	»	5.000.00
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	»	50.000
Cap. n. 29. — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	100.000
Cap. n. 30. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari	»	5.500.00
Cap. n. 31. — Sussidi agli accollatari ed ex accollatari, ecc.	»	30.000
Cap. n. 32. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e sulle navi, ecc.	»	350.000
Cap. n. 33. — Canone e manutenzione delle linee pneumatiche urbane, ecc.	»	80.000
Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e nei treni, ecc.	»	400.00
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc. (a forfait)	»	2.000.00
Cap. n. 38. — Indennità vescovili con può essere tenuta l'Amministrazione per la penalità di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	29.000
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme riscosse, ecc.	»	2.000
Cap. n. 40. — Tariffazione, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed oggetti ad uso della posta, ecc.	»	520.000
Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per le somme lire cha restano dalle corrispondenze, ecc.	»	1.250.00
Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	100.00
Cap. n. 44. — Spese di ammodernazione e di miglioria nell'edificio delle Casse postali, ecc.	»	35.000
	»	330.00

Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	L.	20.000
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi e degli uffici telefonici comunali, ecc.	»	90.000
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	6.000.00
Cap. n. 59. — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc.	»	30.000
Cap. n. 60. — Versamento di materiali e relativo legno di risulta provenuti dai deperiti per essere venduti a pagamento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 61. — Spese per la manutenzione di cavalcavia elettrici sotterranei, ecc.	»	80.000
Cap. n. 62. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc.	»	120.000
Cap. n. 68. — Impianto di apparecchi ed agenzie telegrafiche, ecc.	»	30.000
Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione dei lavori di ampliamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 72. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 79. — Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, ecc.	»	2.150.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 84. — Sussidi al ricevitore ed ex ricevitore di ricevitoria e loro famiglie	»	30.000
Cap. n. 86. — Concorso a favore dell'Amministrazione della posta degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna, ecc.	»	50.000
Cap. n. 87. — Trasporto di uomini del servizio postale e telegrafico, ecc.	»	50.000
Cap. n. 88. — Canone a carico dell'Amministrazione postale dovuto di invalidi, per l'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	70.000
Cap. n. 90. — Manutenzione, restauro, miglioramento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	50.000
Cap. n. 96. — Fitti per locali provvisori, in costruzione straordinario	»	80.000
Cap. n. 99. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	900.000
Cap. n. 100. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	17.120.000
Totale...	L.	109.111.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 53. — Forniture ai servizi, ecc.	L.	40.070.000

In diminuzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0296

del cambiamento e del vestiario invernale ...

Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie . . . 2.500.000 »

Cap. n. 22. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti, ecc. . . . 2.100.000 »

Cap. n. 23. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . 1.000.000 »

Cap. n. 24. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . 480.000 »

Cap. n. 25. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . 5.000.000 »

Cap. n. 26. — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . 80.000 »

Cap. n. 27. — Spese per i servizi di trasporto della corrispondenza e dei pacchi con accollatari, ecc. . . . 100.000 »

Cap. n. 28. — Sussidi agli accollatari ed accollatari, ecc. . . . 5.000.000 »

Cap. n. 29. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie, ecc. . . . 50.000 »

Cap. n. 30. — Servizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc. . . . 200.000 »

Cap. n. 31. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e succursali, ecc. . . . 800.000 »

Cap. n. 32. — Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse . . . 400.000 »

Cap. n. 33. — Indennità eventuali nel caso essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . . 2.300.000 »

Cap. n. 34. — Versamento alla Cassa speciale creata a tal somme ricuperate, ecc. . . . 280.000 »

Cap. n. 35. — Fornitura, immagazzinamento, trasporto e funzionamento di materiali ed accessori per uso della posta, ecc. . . . 20.000 »

Cap. n. 36. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze, ecc. . . . 500.000 »

Cap. n. 37. — Abbuoni e rimborsi dovuti relativi ai servizi postali, ecc. . . . 1.200.000 »

Cap. n. 38. — Spese di manutenzione e di miglioria nell'edificio delle Casse postali, ecc. . . . 100.000 »

Cap. n. 39. — Rimborsi eventuali, ecc. . . . 25.000 »

Cap. n. 40. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti della somma ricuperata per frodi, ecc. . . . 350.000 »

Cap. n. 41. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. . . . 150.000 »

Cap. n. 42. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. . . . 80.000 »

Cap. n. 43. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. . . . 75.000 »

Cap. n. 44. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico . . . 20.000 »

Cap. n. 45. — Spese per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti, ecc. . . . 400.000 »

servizio di direttori provinciali, ecc. . . . 20.000 »

Cap. n. 47. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per manutenzione, fornitura, riscaldamento ecc. . . . 100.000 »

Cap. n. 48. — Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali, ecc. . . . 50.000 »

Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, ecc. . . . 7.000.000 »

Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . 1.800.000 »

Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed esattori di ricevitorie e loro famiglie . . . 30.000 »

Cap. n. 90. — Concorso a carico dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali postale e telegrafico, e locali, ecc. . . . 20.000 »

Cap. n. 92. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici, ecc. . . . 50.000 »

Cap. n. 98. — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datore di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria, ecc. . . . 700.000 »

Cap. n. 99. — Manutenzione, esercizio, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso delle Amministrazioni, ecc. . . . 1.000.000 »

Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata . . . 500.000 »

Cap. n. 96. — Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie . . . 80.000 »

Cap. n. 100. — Partite passive eliminate, ecc. . . . 200.000 »

Cap. n. 101. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . 17.150.000 »

Totale . . . L. 101.115.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

a) In aumento:

Cap. n. 43. — Forniture ai servizi, ecc. . . . L. 450.000.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 49. — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino, ecc. . . . L. 450.000.000

UFFICI DEL LAVORO PORTUALE

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1-bis (di nuova istituzione). — Concorso straordinario dello Stato nelle spese di personale . . . . . L. 1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Retribuzioni ed assegni al personale straordinario, ecc. . . . . L. 1.600.000

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi . . . . . L. 350.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . L. 350.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . L. 27.713

FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 10 *bis* (di nuova istituzione). — Quota di concorso (art. 21 della legge 7 luglio 1866, n. 3036) . . . . . L. 414.196,58

PATRIMONIALI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 6 *bis* (di nuova istituzione). — Saldi attivi delle cessate gestioni economali L. 282.758,26

SPESA

In aumento:

Cap. n. 21 *bis*. — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue anteriori all'esercizio corrente L. 16.463,10

Cap. n. 21 *ter* (di nuova istituzione). — Saldi passivi delle cessate gestioni economali . . . . . » 443.853,07

Cap. n. 21 *quater* (di nuova istituzione). — Indennità a favore di titolari e reggenti dei subeconomati dei benefici vacanti soppressi, che può essere concessa ai termini dell'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (R. decreto 16 gennaio 1930, n. 286) . . . . . » 58.200 —

Cap. n. 4. — Ricuperi e proventi diversi L. 5.075

Cap. n. 5. — Assegnazione corresposta del Tesoro dello Stato, ecc. . . . . » 1.150.000

Cap. n. 6. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 per cento, ecc. . . . . » 72.000

Cap. n. 7. — Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi ed estinzione di capitali propri dell'amministrazione . . . . . » 126

Totale . . . L. 1.979.283

SPESA

Cap. n. 1. — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale, ecc. . . . . L. 22.580

Cap. n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo . . . . . » 0.500

Cap. n. 4. — Contributi vari al fosoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma . . . . . » 9.680

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia . » 8.490

Cap. n. 6. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa . . . . . » 24.000

Cap. n. 7. — Spese di lite e di esazione - Spese per atti e contratti, tasse di registro, bollo, ipoteche, ecc. . . . . » 11.410

Cap. n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corresposte per uso di acqua . . » 145.426

Cap. n. 9. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici, ecc. . . . . » 438.280

Cap. n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie, ecc. . . . . » 14.920

Cap. n. 11. — Adempimento di pie fondazioni e officiatura delle chiese . . . . . » 271.805

Cap. n. 12. — Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero . . . . . » 950

Cap. n. 13. — Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 14. — Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione della monache e del personale addetto al culto, ecc. . . . . » 46.040

Cap. n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegate, ecc. . . . . » 462.080

Cap. n. 16. — Spese casuali . . . . » 1.550

Cap. n. 18. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ecc. . . . . » 2.072

Cap. n. 23. — Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . . » 3.853

Cap. n. 24. — Pensioni, ecc. di benefi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Totali . . . . . L. 850.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . L. 250.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . L. 27.713

FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 10 *bis* (di nuova istituzione). — Quota di concorso (art. 21 della legge 7 luglio 1866, n. 3036) . . . . . L. 414.196,58

PATRIMONIALI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 6 *bis* (di nuova istituzione). — Saldi attivi delle cessate gestioni economali L. 202.768,26

SPESA

In aumento:

Cap. n. 21 *bis*. — Spese per il personale ivo di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue anteriori all'esercizio corrente L. 15.463,10

Cap. n. 21 *ter* (di nuova istituzione). — Saldi passivi delle cessate gestioni economali . . . . . » 443.853,07

Cap. n. 21 *quater* (di nuova istituzione). — Indennità a favore di titolari e reggenti dei sulle denominati dei benefici vacanti soppressi, che può essere concessa ai termini dell'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (R. decreto 10 marzo 1930, n. 246) . . . . . » 58.200 —

Totale . . . L. 518.516,17

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	672.487
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	10.820
Cap. n. 3. — Censi, canoni e livelli. Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	»	118.775

SPESA

Cap. n. 1. — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale, ecc.	L.	52.980
Cap. n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo	»	9.500
Cap. n. 4. — Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	»	9.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari di provincia .	»	8.500
Cap. n. 6. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa	»	24.000
Cap. n. 7. — Spese di lite e di esazione - Spese per atti e contratti; tasse di registro, bollo, ipoteche, ecc.	»	11.410
Cap. n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua . . .	»	147.890
Cap. n. 9. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici, ecc.	»	438.280
Cap. n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie, ecc.	»	14.950
Cap. n. 11. — Adempimento di pie fondazioni e officiatura delle chiese	»	271.805
Cap. n. 12. — Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero	»	950
Cap. n. 13. — Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero ecc.	»	160.650
Cap. n. 14. — Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, ecc.	»	46.610
Cap. n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate, ecc.	»	460.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	1.450
Cap. n. 18. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ecc.	»	3.072
Cap. n. 23. — Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . .	»	3.855
Cap. n. 24. — Erogazioni fisse di beneficenza all'Ente Comunale di assistenza e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio	»	95.500
Cap. n. 25. — Fondo a disposizione . . .	»	202.350
Cap. n. 26. — Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera, ecc.	»	808.800
Cap. n. 27. — Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate all'Ente Comunale di assistenza di Roma, ecc.	»	146.540
Totale . . .	L.	3.199.932

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021
0 2 9 8

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Stessa

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, caroviveri e indennità di servizio	L.	6.000.000
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	400.000
Cap. n. 3. — Indennità per missione e trasferimenti	»	100.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	»	200.000
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	650.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	10.000
Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico	»	12.000.000
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Indennità servizio di notte	»	150.000
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diarista, ecc.	»	800.000
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	»	100.000
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio, ecc.	»	700.000
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	5.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio; spese di adattamento e di manutenzione dei locali, ecc.	»	350.000
Cap. n. 19. — Interessi sui mutui concessi alle province ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, ecc.	»	500.000
Cap. n. 21. — Spese per fitto di locali di proprietà privata	»	113.000
Cap. n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale, telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, aggregate su palificazione telegrafica, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc.	»	26.000
Cap. n. 35. — Spese per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	20.450.000
Cap. n. 36. — Indennità di missione al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	3.000.000
[illegible] (di nuova istituzione)	-	

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 448.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Foggia.

N. 448. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Foggia.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 449.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone).

N. 449. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 450.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

N. 450. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 dicembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguar[illegible] Marina mercantile per il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fico, ecc.	»	250.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	10.000
Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico	»	13.000.000
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Indennità servizio di notte	»	120.000
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	800.000
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	»	100.000
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio, ecc.	»	700.000
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	5.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio, spese di adattamento e di manutenzione dei locali, ecc.	»	350.000
Cap. n. 19. — Interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, ecc.	»	500.000
Cap. n. 21. — Spese per fitto di locali di proprietà privata	»	113.000
Cap. n. 22. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale, telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, appoggiate su palificazione telegrafica, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc.	»	26.000
Cap. n. 35. — Spese per lavori di sistemazione e di completamento della linea telefonica interurbana, ecc.	»	20.450.000
Cap. n. 36. — Indennità di missione al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione) — Protezione antiaerea di stazioni telefoniche automatiche e di centrali interurbane e provvedimenti eccezionali per garantire il funzionamento di circuiti di speciale importanza	»	41.000
Cap. n. 39-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per la costruzione di linee telefoniche di interesse militare	»	2.525.000
Totale . . . L.		55.010.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 448.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portatini, con sede in Alatri (Frosinone).

N. 449. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portatini, con sede in Alatri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 450.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

N. 450. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Maria*, di stazza lorda tonn. 16,82, iscritto al n. 16 delle matricole del Compartimento marittimo di Salerno: dalle ore 8,30 dell'11 agosto 1944;

Motopeschereccio *Graziella*, di stazza lorda tonnellate 21,07, iscritto al n. 569 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 12 giugno 1944;

Motopeschereccio *Antonio*, di stazza lorda tonnellate 19,55, iscritto al n. 393 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 10 luglio 1944;

Motopeschereccio *S. Giorgio*, di stazza lorda tonnellate 28,03, iscritto al n. 561 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 15 giugno 1944;

Motopeschereccio *Nuova Maria di Pugliano*, di stazza lorda tonn. 18,15, iscritto al n. 807 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 7 giugno 1944;

Motobarca *Aurora*, di stazza lorda tonn. 4,05, iscritta al n. 11 del Registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 19 del 7 agosto 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 4, foglio n. 216. — VENTURA

(175)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rieti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Rieti per il triennio 1944-46 il signor prof. Caronia Giuseppe, pediatra.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(172)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto in data 12 ottobre 1944, col il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma per il triennio 1944-46;

Considerato che il prof. Spolverini Luigi, nominato col predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Caronia Giuseppe;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Roma pel triennio 1944-46 il signor prof. Caronia Giuseppe, pediatra.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(193)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.

Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 22 luglio 1944, n. 159.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

partimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 12 giugno 1944;

Motopeschereccio *Antonio*, di stazza lorda tonnellate 19,55, iscritto al n. 361 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 10 luglio 1944;

Motopeschereccio *S. Giorgio*, di stazza lorda tonnellate 28,03, iscritto al n. 561 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 15 giugno 1944;

Motopeschereccio *Nunzia Maria di Pugliano*, di stazza lorda tonn. 18,15, iscritto al n. 867 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 7 giugno 1944;

Motobarca *Aurora*, di stazza lorda tonn. 4,65, iscritta al n. 11 del Registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 10 del 7 agosto 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 216. — VENTURA

(175)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rieti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Rieti per triennio 1944-1946 i signori:
dott. Alessandro Alessandrini, medico chirurgo;
dott. Luigi Baroni, medico chirurgo;
dott. Enzo Marzi, pediatra;
dott. Francesco Ceciotti, esperto in materie amministrative;
dott. Berardino Giovannelli, esperto in scienze agrarie.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto in data 12 ottobre 1944, col il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma per il triennio 1944-46;
Considerato che il prof. Spolverini Luigi, nominato col predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Caronia Giuseppe;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Roma pel triennio 1944-46 il signor prof. Caronia Giuseppe, pediatra.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

(193) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.

Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Decreta:

Articolo unico.

Le cariche direttive che hanno per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

creto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sono le seguenti:

1) segretario e vice segretario del partito fascista;
2) membro del gran consiglio del fascismo;
3) componente del direttorio nazionale del partito fascista;
4) componente del consiglio nazionale del partito fascista;
5) ispettore del partito fascista;
6) segretario e vice segretario federale;
7) ispettore federale;
8) segretario politico di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;
9) ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello di centurione.

Roma, addì 2 febbraio 1945

BONOMI

(189)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.
Emissione di nuovi francobolli postali.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali titolo preliminare e parte prima approvato col R. decreto 18 agosto 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 191 del 10 agosto 1944, col quale sono state aumentate le tariffe postali;

Considerata l'opportunità, in relazione a tali aumenti, di provvedere alla emissione di francobolli ordinari da cent. 60 e di cartoline ordinarie da cent. 60;

Considerata inoltre l'opportunità di togliere dai valori postali in corso di validità i fasci littori;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli postali ordinari da centesimi 60 e di cartoline postali ordinarie da centesimi 60.

su cartoncino sottile color paglierino, portano nel mezzo in alto la leggenda « Cartolina postale » in carattere romano e sotto ad essa, nel centro, è posto il nuovo stemma d'Italia.

Nell'angolo destro, in alto, è stampato il francobollo con l'effigie di S. M. il Re di prospetto, il valore di centesimi 60 è marcato nella parte superiore del francobollo stesso, mentre in quella inferiore si legge: « Poste italiane ».

Una linea verticale divide in due parti la cartolina, nella cui destra sono tracciate sei linee orizzontali per l'indirizzo.

Art. 3.

Nelle ristampe delle carte valori postali in corso, da eseguire dopo l'esaurimento delle scorte esistenti, non dovranno essere più riprodotti i fasci littori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1944

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CIANCIOLETTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(190)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della Borsa valori di Roma, per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

Il direttore della sede di Roma della Banca d'Ita-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nazionale, in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello di centurione.

Roma, addì 2 febbraio 1945

BONOMI

(189)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.
Emissione di nuovi francobolli postali.

IL MINISTRO PER LE POSTE
E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali titolo preliminare e parte prima approvato col R. decreto 18 agosto 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 191 del 10 agosto 1944, col quale sono state aumentate le tariffe postali;

Considerata l'opportunità, in relazione a tali aumenti, di provvedere alla emissione di francobolli ordinari da cent. 60 e di cartoline ordinarie da cent. 60;

Considerata inoltre l'opportunità di togliere dai valori postali in corso di validità i fasci littori;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli postali ordinari da centesimi 60 e di cartoline postali ordinarie da centesimi 60.

Art. 2.

Le caratteristiche dei valori di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Francobolli ordinari da centesimi 60: sono del formato carta di mm. 20 x 24 e del formato stampa di mm. 17 x 21, sono stampati in fotocalcografia in colore verde scuro su carta filigranata a coronelle reali.

Il disegno, racchiuso in una cornicetta lineare, è composto dall'effigie di S. M. il Re di prospetto con, nella parte inferiore, la leggenda « Poste italiane » in carattere scuro su fondo chiaro. Il valore è situato nella parte superiore, in bianco su fondo scuro.

Cartoline ordinarie da centesimi 60: sono del formato cm. 10,5 x 14,5, sono stampate con inchiostro verde dovranno essere più riprodotti i fasci littori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1944

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(190)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 370;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della Borsa valori di Roma, per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

Il direttore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gr. uff. Giulio Zarà, per la Stanza di compensazione;

Gr. uff. Tito Natali, comm. dott. Domenico De Ritis, comm. dott. Nicola Santoro e gr. uff. Michele Zanni, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cav. uff. Arnaldo Cacchi, per l'Istituto di emissione;

Comm. Igino Bruti, comm. Emilio Peroni e comm. Ruggero Campos Venuti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'ispettore superiore del Tesoro, delegato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1932, n. 815, fara parte della Deputazione di borsa come membro senza voto deliberativo.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro: [illegible]

(157)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che la applicazione dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre determinare per il 1944 l'ammontare del contributo 2 % sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 % dovuto per il 1944 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai termini dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle compagnie di assicurazioni aventi sede nell'Italia liberata, sulla base dei premi di esse denunciati per il ramo incendio ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 29 dicembre 1923, n. 3291, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna di esse indicato nell'elenco, allegato A, annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, fra cui il rischio incendio, il contributo del 2 % da computarsi sulla parte di premio

[illegible]

[illegible] 1944 alla Cassa sovvenzioni antincendi, a mezzo del conto corrente postale n. 2/9019 - Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1944.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GIOSCHINI

Il Ministro per l'interno
[illegible]

ALLEGATO A

Elenco delle Compagnie di assicurazioni, aventi la sede sociale nell'Italia liberata, che ai termini dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono soggette al pagamento, a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, del contributo 2 % per l'anno 1944 sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio incassati nell'anno 1943.

Il contributo è stato calcolato sull'importo dei premi incendio denunciati nel 1944, diminuito degli accessori computati nella percentuale forfettaria del 30 %.

SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1. Alleanza Assicurazioni Società . . .	Roma	L. 83.390,40
2. Assicurazioni d'Italia		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre determinare per il 1944 l'ammontare del contributo 2 % sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 % dovuto per il 1944 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai termini dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle compagnie di assicurazioni aventi sede nell'Italia liberata, sulla base dei premi da esse denunciati per il rischio incendio ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 29 dicembre 1923, n. 2281, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna di esse indicato nell'elenco, allegato A, annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra cui il rischio incendio, il contributo del 2 % da computarsi sulla parte di premio riferentisi al rischio incendio, è stabilito nella misura seguente:

a) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

b) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 % del premio totale;

c) polizze cumulative furti e incendio: 50 % del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 febbraio e il 15 aprile 1945 sul c/c postale n. 1/29219 - Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio.

Le società assoggettate saranno tenute a versare sul c/c postale n. 1/29219 - Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1944.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
Gronchi

p. *Il Ministro per l'interno*
Mora

Allegato A

Elenco delle Compagnie di assicurazioni, aventi la sede sociale nell'Italia liberata, che a termine dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono sottoposte al pagamento, a favore della Cassa sovvenzione antincendi, del contributo 2 % per l'anno 1944 sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio incassati nell'anno 1943.

Il contributo è stato calcolato sull'importo dei premi incendio e succursali del 1943, dedotto degli accessori compresi nella percentuale forfettizzata del 10 %.

SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1. Alleanza Sicurtà Esperia . . .	Roma	L. 83.309,40
2. Assicurazioni d'Italia	»	» 417.131,25
3. Preservatrice	»	» 19.757,85
4. Unione Italiana Riassicurazione .	»	» 163.265 —
5. U.M.A.N.A.	»	» 3.182,70
6. Phenix Incendio	»	» 26.861 —
7. Danubia	»	» 31.431,65
TOTALE . . .		L. 684.039,85

Roma, addì 8 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro
Gronchi

(191)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 gennaio 1945 - N. 6

Rendita	3,50 %	1906	L. 117,90
Id.	3,50 %	1902	» 93,25
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 95,95
Redimibile	3,50 %	1934	» 87 —
Id.	5 %	1936	» 97,15
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 94,90
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,90
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,70
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 95,15
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,15
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,35

Media dei titoli del 10 gennaio 1945 - N. 7

Rendita	3,50 %	1906	L. 117,90
Id.	3,50 %	1902	» 93,25
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 95,70
Redimibile	3,50 %	1934	» 86,90
Id.	5 %	1936	» 97,75
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 94,80
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 95,95
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 95,90
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 95,90
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,35

Media dei titoli dell'11 gennaio 1945 - N. 8

Rendita	3,50 %	1906	L. 117,70
Id.	3,50 %	1902	» 93,25
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 95 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 86,40
Id.	5 %	1936	» 97,20
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 94,95
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 95,60

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 gennaio 1945 - N. 9

Rendita	3,50 %	1906	L. 116,70
Id.	3,50 %	1902	» 93,25
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,80
Redimibile	3,50 %	1934	» 85 —
Id.	5 %	1936	» 96,70
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 94,90
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 96 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 94,70
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,80
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,70
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,60
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 87 —

Media dei titoli del 13 gennaio 1945 - N. 10

Rendita	3,50 %	1906	L. 115 —
Id.	3,50 %	1902	» 93,25
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,55
Redimibile	3,50 %	1934	» 86,75
Id.	5 %	1936	» 97,50
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 94,90
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 96,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 94,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 94 —
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,80
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 94 —
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,40

Media dei titoli del 15 gennaio 1945 - N. 11

Rendita	3,50 %	1906	L. 114 —
Id.	3,50 %	1902	» 93,25
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 95,80
Redimibile	3,50 %	1934	» 87,70
Id.	5 %	1936	» 97,25
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 94,90
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 95,75
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 95,40
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 95,30

0 3 0 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	5 % 1935	»	95,95
Redimibile 3,50 %	1934	»	87 —
Id.	5 % 1936	»	97,95
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,90
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,00
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

Media dei titoli del 10 gennaio 1945 - N. 7

Rendita 3,50 %	1906	L.	117,90
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,70
Redimibile 3,50 %	1934	»	86,90
Id.	5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,90
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,00
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,00
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,05
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli dell'11 gennaio 1945 - N. 8

Rendita 3,50 %	1906	L.	117,50
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95 —
Redimibile 3,50 %	1934	»	86,40
Id.	5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,95
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,90
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	96 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	94,70
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	93,80
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 13 gennaio 1945 - N. 10

Rendita 3,50 %	1906	L.	115 —
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,25
Redimibile 3,50 %	1934	»	86,25
Id.	5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,90
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	96,80
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	94,60
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	94 —
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,80
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	94 —
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 15 gennaio 1945 - N. 11

Rendita 3,50 %	1906	L.	114 —
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 %	1934	»	86,70
Id.	5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,90
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,10
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,75
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0309

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

TRANSLATION No 494

MINISTERIAL DECREE OF 24 OCTOBER 1944

Pubblicato in Gazz. Uff. No. 9 20 Jan. 1945

Rules governing the operation of DLL 247 of 28 Sept 1944 concerning the compilation of the lectoral lists.

Art 1

(Articlea 1, 2, 3, 4 of Testo Unico of 2 Sept 1919, No 1495)

Those persons who are in the conditions contemplated by Art 1 of the Testo Unico of the political electoral law approved with RD 1495 of 2 Sept 1919, and who have reached the 21st year or will reach it within 31 Dec 1944, shall be registered in the first electoral lists referred to in DLL 247 of 2 Sept 1944.

Art 2

(Art. 106 of Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919)

The folllowing persons cannot be registered in the electoral list :-

1) Those who are in a state of incapacity because of mental illness;

2) Bankrupt merchants, until the end of the bankruptcy but not longer than five years after the declaration of the bankruptcy, or after the date on which they are considered bankrupt in accordance with Art 39 of law No 197 of 24 May 1903.

3) Those who are sheltered in charitable institutions, as well as those who are habitually dependent upon public welfare or charity Institutions or communal welfare organisations.

4) Those who, for non-political reasons have been committed to those police measures contemplated by articles 164 and 181 of the Testo Unico of the public safety laws approved with R.D. 773 of 18 June 1931, until one year after the cessation of these measures.

5) Those who have been committed to detention or limited liberty until one year after the cessation of such measures.

6) Those who have been committed to the sanctions contemplated by Art 8 of DLL 159 of 27 July 1944 on santions against fascism, until the end of such measures.

7) Those convicted for begging or for employing minors to beg (Art. 670, 671 PC).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1964

(Art. 106 of Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1917)

The folllowing persons cannot be registered in the electoral list :-

1) Those who are in a state of incapacity because of mental illness;

2) Bankrupt merchants, until the end of the bankruptcy but not longer than five years after the declaration of the bankruptcy, or after the date on which they are considered bankrupt in accordance with Art 39 of law No 197 of 24 May 1903. 1964

3) Those who are sheltered in charitable institutions, as well as those who are habitually dependent upon public welfare or charity Institutions or communal welfare organisations.

4) Those who, for non-political reasons have been committed to those police measures contemplated by articles 164 and 181 of the Testo Unico of the public safety laws approved with R.D. 773 of 18 June 1931, until one year after the cessation of these measures.

5) Those who have been committed to detention or limited liberty until one year after the cessation of such measures.

6) Those who have been committed to the sanctions contemplated by Art 8 of DLL 159 of 27 July 1944 on santions against fascism, until the end of such measures.

7) Those convicted for begging or for employing minors to beg (Art. 670, 671 PC).

8) Those convicted with penalities entailing permanent exclusion from public offices or, according to the former penal legislation, with penalities restricting personal liberty for a period exceeding five years.

9) Those convicted with temporary exclusion from public offices, for the full duration of the penality.

10) Those convicted for peculation, malversation to the detriment of private persons, extortion, corruption, curtailed freedom of action in auction sales, calumny, false testimony, false oath, false expert's report or interpretation, trial fraudolence, briberty, unloyal defence or advise or other disloyalties of the defender or technical adviser, defender's vaunted credit, joining criminal bands, laying waste and looting, for crimes against public order and safety, excluding those guilty of counterfeiting money, in bank notes and stamps, counterfeiting documents, for crimes against sexual [redacted], excluding those contemplated in 522 and 526 P.C., for orfences against sexual decency

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

~~28~~ 10/A

and honor excluding that contemplated by Art 528, for manslaughter, serious or very serious injury to persons with criminal intent, theft, excepting the cases contemplated in Art 626, first para, P.C., robbery, extortion, kidnapping, for demaging or undue appropriation in cases in which proceedings are taken office, swindle, fraudolent destruction of one's own property and fraudolent mitilation of one's own person, circumvention of incapable persons, fraudolence in emigration, and fraudulent bankruptcy.

11) Those convicted for offences contemplated in part 1 of DLL No 159 of 27 Jul 1944, on sanctions against fascism.

12) Those convicted for crimes which, according to the past penal legislation, are identical with the crimes contemplated in the preceding number.

13) Those who, in a conviction, have been declared habitual drunkards, until five years after the sentence expires.

14) Those who maintain any of the premises referred to in part VII of the consolidated text of public security law approved by R.D. No 773 of 18 June 1931.

Persons whose conviction has been annulled or declared to have no juridical effects according to legislative provisions of a general nature, convicted persons who have been granted amnisty according to R.D. No 96 of 5 April 44, and rehabilitated criminals shall be excluded from the provisions on the preceding paragreph.

Art 3

(Art 7 and 8 of the Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919). 1963

Within twenty days from the date the present decree comes into force, each Commune shall cause a list to be compiled of the persons who have the qualifications required to be entered in the election list, are registered as stable citizens of the same Commune and reside there.

In the absence of a regularly register of the fixed population, the information shall be drawn from the documents of civil status, from those of the ordinary and exceptional censuses of the population, from the military draft list, from the army registers deposited in the communal files. Should such information also be lacking, registers and documents possessed by other bodies or offices may be consulted.

Art 4

0312

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

five years after the sentence expires.

14) Those who maintain any of the premises referred to in part VII of the consolidated text of public security law approved by R.D. No 773 of 18 June 1931.
Persons whose conviction has been annulled or declared to have no juridical effects according to legislative provisions of a general nature, convicted persons who have been granted amnisty according to R.D. No 96 of 5 April 44, and rehabilitated criminals shall be excluded from the provisions on the preceding paragraph.

Art 3

(Art 7 and 8 of the Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919). 1963

Within twenty days from the date the present decree comes into force, each Commune shall cause a list to be compiled of the persons who have the qualifications required to be entered in the election list, are registered as stable citizens of the same Commune and reside there.

In the absence of a regularly register of the fixed population, the information shall be drawn from the documents of civil status, from those of the ordinary and exceptional censuses of the population, from the military draft list, from the army registers deposited in the communal files. Should such information also be lacking, registers and documents possessed by other bodies or offices may be consulted.

Art 4

(Art. 9 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919).

Within five days after the compilation of the list referred to in the preceding article, the Commune shall send an extract of the same which shall include the names of the persons born in the district of each tribunal to the respective Criminal Registry and, when this is not possible, to the Central Criminal Registry with the Ministry of Pardon and Justice.

The Criminal Registry within fifteen days from receiving the request, shall return the list extract to the Commune, subsequent to placing the word "None" beside each name which is not recorded for any offence entailing the loss of the right to vote, and as regards the other names, shall include the certificate of the offence recorded, after observing the provisions of Art 609 of the Code of Penal Procedure.

Art 5

Within the period fixed by Art 3, first para, of the present decree, the public Institutions of assistance and welfare and the communal Bodies of assistance shall forward to the secretary office of the Commune to which they belong, a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

0314

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

(282) 10

list of the Italian citizens over 21 years of age, or who complete their 21st year within the 31st December 1944, who lodge in charitable homes or are habitually supported by the above Institutes and Bodies.

Within the same period, the presidents of the provincial commissions contemplated in Art. 8, third para, of the DLL No 159 July 1944. shall notify the sindaco of measures taken according to the first and second paragraph of the same article, on citizens residing in the Commune.

The provincial or local public security authorities shall have the same obligations as regards confinees and admonished persons when the corresponding measures are still in effect or ceased to have effect less than a year before the publication of the present decree, and also as regards persons who maintain those premises referred in part VII of the Testo Unico of the public security law approved by R.D. No 773 of 18 June 1931.

Art 6

Within the period fixed in Art 3 those who possess the qualifications to be included in the electoral list of the Commune may present their application for registration to the Communal Office.

It is the duty of the Sindaco to notify the public immediately of the right of registration by posting bills in the "albo comunale" and in other public buildings.

The applications must be filled in accordance with Art 11 of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919.

The applications must enclose the documents necessary to prove that the persons concerned possess the qualifications required by law.

Those applicants who are not born in the Commune where they desire to be registered, must enclose with their applications copies of their birth certificates, or, if not available, some other suitable document.

1983

For those who have presented an application for registration and who are not included in the list referred to in the first para of Art 3 of the present decree, the Commune shall request the certificate of the Criminal Registry mentioned in Art. 4, within the period and in the manner specified therein.

Art 7

Within 60 days from that in which the present decree comes into force the sindaco with the aid of the communal secretary, on the basis of the information received by the office, in accordance with Art 4, 5 and 6, shall compile the

0315

10B

list of the Italian citizens over 21 years of age, or who complete their 21st year within the 31st December 1944, who lodge in charitable homes or are habitually supported by the above Institutes and Bodies.

Within the same period, the presidents of the provincial commissions contemplated in Art. 8, third para. of the LGL No 159 July 1944. shall notify the sindaco of measures taken according to the first and second paragraph of the same article, on citizens residing in the Commune.

The provincial or local public security authorities shall have the same obligations as regards confinees and admonished persons when the corresponding measures are still in effect or ceased to have effect less than a year before the publication of the present decree, and also as regards persons who maintain those premises referred in part VII of the Testo Unico of the public security law approved by R.D. No 773 of 18 June 1931.

Art 6

Within the period fixed in Art 3 those who possess the qualifications to be included in the electoral list of the Commune may present their application for registration to the Communal Office.

It is the duty of the Sindaco to notify the public immediately of the right of registration by posting bills in the "albo comunale" and in other public buildings.

The applications must be filled in accordance with Art 11 of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919.

The applications must enclose the documents necessary to prove that the persons concerned possess the qualifications required by law.

Those applicants who are not born in the Commune where they desire to be registered, must enclose with their applications copies of their birth certificates, or, if not available, some other suitable document.

1988

For those who have presented an application for registration and who are not included in the list referred to in the first para of Art 3 of the present decree, the Commune shall request the certificate of the Criminal Registry mentioned in Art. 4, within the period and in the manner specified therein.

Art 7

Within 60 days from that in which the present decree comes into force the sindaco with the aid of the communal secretary, on the basis of the information received by the office, in accordance with Art 4, 5 and 6, shall compile the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

registration to the Communal Office.

It is the duty of the Sindaco to notify the public immediately of the right of registration by posting bills in the "albo comunale" and in other public buildings.

The applications must be filled in accordance with Art 11 of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919.

The applications must enclose the documents necessary to prove that the persons concerned possess the qualifications required by law.

Those applicants who are not born in the Commune where they desire to be registered, must enclose with their applications copies of their birth certificates, or, if not available, some other suitable document.

For those who have presented an application for registration and who are not included in the list referred to in the first para of Art 3 of the present decree, the Commune shall request the certificate of the Criminal Registry mentioned in Art. 4, within the period and in the manner specified therein.

Art 7

Within 60 days from that in which the present decree comes into force the sindaco with the aid of the communal secretary, on the basis of the information received by the office, in accordance with Art 4, 5 and 6, shall compile the election list which shall register all those who, after being included in the list mentioned in Art 3 of the present decree or after presenting an application with documents as in Art 6 possess the qualifications required by law.

The Sindaco shall notify the persons whose application for registration has not been accepted within the priod fixed in the preceding para, in the manner specified in Art 23, second para, of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919.

Reports must be made and signed by the sindaco and the communal secretary, of all the operations carried out in compiling the list and of the decisions made on the applications for registration.

Art 8

Two copies must be made of the election list and authenticated with the signature of the sindaco and the communal secretary and must contain, in alphabetical order, the surname and christian name, paternity, place and date of birth and the residence of the electors.

For those in the conditions specified in Art 3 of the Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919, a special note to that effect must be on the list.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

28 10 C

that the list has been deposited.

Immediately after publication the Prefect shall be notified of such.

Within ten days from publication of the list, every citizen has the right to make an appeal against the registrations or omissions in the same list, in the manner specified in art 24 of the Testo Unico No. 1495 of 2nd Sept 1919.

The public is notified of this right in the notice mentioned in the first paragraph.

During the period fixed in the third paragraph, every citizen shall have the right to examine the list and respective documents.

Art 10
(Art 21 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

In case of delay on the part of the communal offices in carrying out the tasks contemplated in the present decree, the Prefect shall act in accordance with art 21 of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919.

Art 11
(Art 25 of the Testo Unico of 2 Sept 1919 No 1495)

In every Commune which is the center of a judicial district an electoral Commission shall be instituted, presided by the President of the Tribunal, or if none, by the "Pretore" and composed of four commissioners, one of whom designated by the prefect and the other three appointed by the Provincial Deputation and chosen from the citizens of the communes concerned who have the qualifications necessary for registration in the electoral list and who belong to one of the categories contemplated in art 13 of the Testo Unico 1495 of 2nd Sept 1919, or if none, who have completed the obligatory elementary education, and are neither civil or military employees of the State nor employees of the Province, of the Communes or of the Public Institutions of assistance and welfare on active service.

The Provincial Deputation shall also appoint three substitutes commissioners, who shall only take part in the operations of the Commission in the absence of the permanent commissioners.

If the situation of the places and transport difficulties make it necessary the prefect shall have the power to issue a provision, within fifteen days from that in which the present decree comes into force, specifying the jurisdiction of each Commission as distinguished from the judicial district.

The secretary of the Commune in which the Commission is instituted shall hold the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919.

Art 11
(Art 25 of the Testo Unico of 2 Sept 1919 No 1495)

In every Commune which is the center of a judicial district an electoral Commission shall be instituted, presided by the President of the Tribunal, or if none, by the "Pretore" and composed of four commissioners, one of whom designated by the prefect and the other three appointed by the Provincial Deputation and chosen from the citizens of the communes concerned who have the qualifications necessary for registration in the electoral list and who belong to one of the categories contemplated in art 13 of the Testo Unico 1495 of 2nd Sept 1919, or if none, who have completed the obligatory elementary education, and are neither civil or military employees of the State nor employees of the Province, of the Communes or of the Public Institutions of assistance and welfare on active service.

The Provincial Deputation shall also appoint three substitutes commissioners, who shall only take part in the operations of the Commission in the absence of the permanent commissioners.

If the situation of the places and transport difficulties make it necessary the prefect shall have the power to issue a provision, within fifteen days from that in which the present decree comes into force, specifying the jurisdiction of each Commission as distinguished from the judicial district.

The secretary of the Commune in which the Commission is instituted shall hold the office of secretary.

1982

Art 12
(Art 19 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

The Electoral Commission shall carry out its operations in the presence of the president and at least two of the Commissioners.

Decisions shall be adopted according to majority of votes; in case of an equal number of votes, that of the president shall prevail.

The secretary shall draw up reports on the procedding of all the operations, which must be signed by him and by each of the members present.

The president shall cause copies of the report to be forwarded to the procurator of the Kingdom in the Tribunal of the Provincial Capital.

0318

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895121

0316

19D

Art 13
(Art 26 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

Within the five days following the expiration of the period for making appeals against the list, fixed in the third paragraph of the present decree, the sindaco must forward the following to the president of the Electoral Commission:

1) the list referred to in art 3 of the present decree;

2) the reports of the operations carried out and of the decisions adopted for the compilation of the list;

3) a copy of the electoral list;

4) the appeals, with all the documents referring to them.

The copy of the list shall be kept in the secretary's office of the Commune.

A receipt shall be deposited in the Commune for the list and documents received by the Electoral Commission, and notes of the same entered in a special register, signed on each page by the president.

Art 14
(Art 27 of Testo Unico of 2 Sept 1919)

The Electoral Commission shall:

1) Examine the operations made by the Commune and decide on the appeals presented against them;

2) Decide on the new applicatiops for registration which may have come in directly.

3) Cancel the persons inappropriately registered in the list formed by the Commune, even if no appeal has been made.

The Electoral Commission shall base its conclusions exclusively on the documents presented, within the period stated in art 13 of the present decree, by citizens and by the Commune. The Commission may also, however, upon request or authomatically, register persons who from new documents are found to have the necessary qualifications, after obtaining the certificate mentioned in the last para of art 6.

The Commission must meet within the five days from receiving the documents.

Should the Commune not have forwarded to the Electoral Commission, by the end of five days, the documents referred to in the first para of the preceding article, the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A receipt shall be deposited in the Commune for the list and documents received by the Electoral Commission, and notes of the same entered in a special register, signed on each page by the president.

Art 14
(Art 27 of Testo Unico of 2 Sept 1919)

The Electoral Commission shall:

1) Examine the operations made by the Commune and decide on the appeals presented against them;

2) Decide on the new applications for registration which may have come in directly.

3) Cancel the persons inappropriately registered in the list formed by the Commune, even if no appeal has been made.

The Electoral Commission shall base its conclusions exclusively on the documents presented, within the period stated in art 13 of the present decree, by citizens and by the Commune. The Commission may also, however, upon request or authomatically, register persons who from new documents are found to have the necessary qualifications, after obtaining the certificate mentioned in the last para of art 6.

The Commission must meet within the five days from receiving the documents.

Should the Commune not have forwarded to the Electoral Commission, by the end of five days, the documents referred to in the first para of the preceding article, the president shall immediately notify the Prefect of such, for the purposes referred to in art 10 of the present decree.

Art 15
(Art 28 of Testo Unico of 2 Sept 1919, No 1495) 1980

The Electoral Commission shall see that lists are approved within fifteen days from receiving the documents.

The decisions adopted must, within the same period be made known to the Commune, to which, moreover, all the documents shall be returned.

The communal secretary must immediately send a receipt for the same to the president of the Commission.

Within the following ten days, the sindaco, assisted by the secretary, must, in conformity with the decisions of the Commission, make the required changes to the copy of the list deposited in the Commune, adding the names of the new electors

0320
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

10 E

registered and removing the names of those cancelled.

Within the same period the sindaco shall inform the persons concerned of the decisions of the Commission, following the procedure set out in art 23 of the Testo Unico No. 1495 of 2nd Sept 1919.

The list, when modified according to the fourth paragraph of the present article, becomes final.

The communal secretary shall draw up a report of the modifications made, which, after being signed by the sindaco and by the same secretary, shall be forwarded to the prefect, to the procurator of the Kingdom for the Tribunal of the capital of the Province and to the president of the Electoral Commission.

The final list shall be deposited in the communal secretary's office for ten days and every citizen shall have the right to examine it.

After deposit, public notice shall be given to that effect.

Art 16
(Art 31 of Testo Unico of 2 Sept 1919)

No further changes may be made to the final list formed in accordance with the preceding article, before the periodical revision of the electoral lists, unless in consequence of:

1) the death of electors;

2) the loss of Italian citizenship;

3) sentence passed in court, or of the sentences referred to in art 33 of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919.

Such changes must be made by the sindaco assisted by the communal secretary, who shall enclose a copy of the above documents with the list and forward the report to the prefect, to the procurator of the Kingdom for the Tribunal of the capital of the Province and to the president of the Electoral Commission.

The sindaco shall have the duty of seeing to the operations stated in the present article, at least three months from the date in which the list formed in accordance with the present decree becomes final.

Art 17
(Art 18 of Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919)

...and the Electoral Commissions, the public offices

0321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

After deposit, public notice shall be given to that effect.

Art 16
(Art 31 of Testo Unico of 2 Sept 1919)

No further changes may be made to the final list formed in accordance with the preceding article, before the periodical revision of the electoral lists, unless in consequence of:

1) the death of electors;

2) the loss of Italian citizenship;

3) sentence passed in court, or of the sentences referred to in art 33 of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919.

Such changes must be made by the sindaco assisted by the communal secretary, who shall enclose a copy of the above documents with the list and forward the report to the prefect, to the procurator of the Kingdom for the Tribunal of the capital of the Province and to the president of the Electoral Commission.

The sindaco shall have the duty of seeing to the operations stated in the present article, at least three months from the date in which the list formed in accordance with the present decree becomes final.

Art 17
(Art 18 of Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919)

Upon the request of the Communes and the Electoral Commissions, the public offices must supply the documents giving the information required for the compilation of the list. 1973

Art 18
(Art 15 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

The sindaco, or whoever carries out his functions, the members of the Electoral Commission and the respective secretaries shall be personally responsible for the regularity of the operations assigned to them by the present decree.

Art 19

The prefect shall supervise the operations connected with the first compilation of the electoral lists through the provincial inspector and especially charged officials.

The sindaci are required to report every 15 days the state of the operations to the Prefect.

0322
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 955021

10 F

Art 20
(Art 25,32,33,34 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

Any citizen whosoever may present the judicial appeals contemplated in art 32 and 34, second para, of the Testo Unico No. 1495 of 2nd Sept 1919, according to the procedure stated in art 32, 33 and 34 of the above Testo Unico.

The procurator of the Kingdom for the Tribunal of the capital of the Province shall have the right to present to the Court of Appeal, within ten days from the date of receiving the reports, an appeal against the decisions of the Electoral Commissions.

Moreover, within the same period, he shall inform the persons concerned of the appeal, and within the following five days shall forward it to the Councillor of the Court of Appeal with documents testifying receipt of information.

Within the same period of ten days, should the case call for it, he shall begin to take penal action.

The judicial appeals shall have no suspending effect on the measures or decisions against which they are made.

Art 21
(Art 37 of Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919)

All documents concerning the excercise of the right to vote, as regards both administrative and judicial proceedings, shall be free of duty and exempt from the registration tax, from deposit in case of the appeal is denied in cassation and from operational expenses.

Art 22
(Art 37 of Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919)

All documents concerning the compilation of the electoral lists shall always be liable to examination by whosoever.

The copy of the list for each Commune, authenticated by the Electoral Commission and with the modifications and additions made on it subsequent to decisions, shall be forwarded to the prefect to be deposited in the files of the prefecture.

The final list for the Commune must be consolidated in one or more registers numbered in sequence and deposited in the communal files.

The list must indicate the year and file number of the documents referring to the registration of each elector.

0323

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

The judicial appeals shall have no suspending effect on the measures or decisions against which they are made.

Art 21
(Art 37 of Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919)

All documents concerning the excercise of the right to vote, as regards both administrative and judicial proceedings, shall be free of duty and exempt from the registration tax, from deposit in case of the appeal is denied in cassation and from operational expenses.

Art 22
(Art 37 of Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919)

All documents concerning the compilation of the electoral lists shall always be liable to examination by whosoever.

The copy of the list for each Commune, authenticated by the Electoral Commission and with the modifications and additions made on it subsequent to decisions, shall be forwarded to the prefect to be deposited in the files of the prefecture.

The final list for the Commune must be consolidated in one or more registers numbered in sequence and deposited in the communal files.

The list must indicate the year and file number of the documents referring to the registration of each elector.

Any person may copy, publish and sell the electoral lists of the Commune.

Art 23
(Art 107,108,109,110,111,102 of Testo Unico of 2 Sept 1919)

The penal laws of art 107 and 112 of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919 shall be applicable to the offences contemplated therein in connection with the first compilation of the electoral lists.

The penalty of detention shall be substituted by that of reclusion.

Art 24

On the proposal of the prefects, which must be supported by good reasons and presented within ten days from that in which the present decree comes into force, the Minister for the Interior may issue a decree ordering the suspension of the periods for the formation of the electoral lists as regards Communes which, due to circumstances caused by war, cannot possibly complete the lists within the prescribed period.

0324
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

10 G

In such cases the date in which the above periods will begin shall be decided on with the same procedure.

Extracts of such orders shall be published in the Official Gazzette of the Kingdom.

Art 25

The refugees and evacuees of the present war shall be registered in the electoral list of the Commune of temporary residence, unless they request their registration to be kept in the list of the Commune of domicile by presenting an application in accordance with the art 6 of the present decree. The application shall be presented to the sindaco of the Commune of temporary residence, who shall cause it to be forwarded to the other Commune after making a note to that effect in a special register for the purpose of excluding the person concerned from the list.

The sindaco shall also inform the Communes of domicile of the registrations made according to the first paragraph, for the purpose of excluding the refugees and evacuees from the lists of the same Communes.

Special note must be made in the list to the effect that such persons are refugees or evacuees.

Art 26

The periods for the compilation of the electoral lists in the Communes within the regions not yet restored to Italian Administration shall begin on the tenth day following that in which the Italian Government reassumes the authority.

Art 27

The present decree will be published in the Official Gazzette of the Kingdom and shall come into force on the tenth day following its publication.

ROME, 24th October 1944

THE MINISTER
Donomi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Art 26

The periods for the compilation of the electoral lists in the Communes within the regions not yet restored to Italian Administration shall begin on the tenth day following that in which the Italian Government reassumes the authority.

Art 27

The present decree will be published in the Official Gazzette of the Kingdom and shall come into force on the tenth day following its publication.

ROME, 24th October 1944

THE MINISTER
Bonomi

1977

Translaters Pool
C.A. Section

0 3 2 8 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0327

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

From: BASIC NEWS (RHB) 11 Nov. 1944

ITALIAN WOMEN ASK FOR SUFFRAGE

ROME, November 10 — Women's suffrage was demanded today by the Union of Italian Women in a memorandum submitted to the Committee of National Liberation. The women asked for the right to vote in Italian elections on the basis of absolute equality with men.

It was the third demand this week by the Union of Italian Women. On Tuesday they asked Prince Doria-Pamphili, Mayor of Rome, for representation on the National Body for the Distribution of Relief Supplies to Italy. Yesterday they submitted a memorandum to the Italian General Confederation of Labor asking for women representatives on trade unions and factory committees on the basis of proportional representation.

Today's memorandum said that the Government had ignored this important aspect of the program to democratize the nation, pointing out that the French Provisional Government has recognized the right of French women to vote in the coming elections. (UNN)

0328

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPELLMAN NAMED TO MONUMENT BOARD

NEW YORK, November 10 — President Roosevelt has appointed the Most Reverend Francis J. Spellman, Roman Catholic Archbishop of New York, to the American Commission for Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas, *The New York Times* said in a Wednesday dispatch from Washington.

Huntington Cairns, Secretary-Treasurer and General Counsel of the National Gallery of Art in Washington, has also been named to the Commission.

The Commission's function is the protection and salvage of cultural treasures both in the Pacific and European war theaters. Working with similar groups in other countries, one of its most important responsibilities is the recovery of art objects stolen by Axis leaders.

U. S. Supreme Court Justice Owen J. Roberts is Chairman of the Commission.

(OWI)

9

R.D. 2 settembre 1919, n°1495 (Gazz.Uff.4 settembre,n°211).

3

TITOLO I = Delle condizioni per essere elettore

Art.1 (t.u.1919,art.1°).

Per essere elettore è necessario di godere,per nascita o per origine,dei diritti civili e politici del regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli,appartengono al regno, se tuttavia italiani,partecipano anch'essi alla qualità dielettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912,n.555.

Art.2

(t.u.1919,art.2 e legge 16.12.1918,n°1985(2),art.2)

Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21°anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

Art.3

(t.u. 1919,art.16)

I sottufficiali e soldati del regio esercito e della marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

1925

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Art.4

1926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

03301

ottenuta la naturalizzazione [illegible]
delità al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912,n.555.

Art.2
(t.u.1919,art.2 e legge 16.12.1918,n°1985(2),art.2)

Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21°anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

Art.3
(t.u. 1913,art.16)

I sottufficiali e soldati del regio esercito e della marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi. 1985

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servi--zio dello Stato.

Art.4
(t.u.1913, art.16) 1976

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale,nelle cui liste trovasi inscritto.

TITOLO II - Delle liste elettorali

Art.5
(t.u.1913,art.17 e legge 16 dicembre 1918,n°1985,art.2)

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere,in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

luogo e la data di nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2.

Art.6
(t.u. 1913, art.16)

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art.7
(t.u. 1913, art.19)

Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile da quelli del censimento ufficiale della popolazione del regno, dalle liste di leva e da ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

19.5

Art.8
(t.u. 1913, art.20 e legge 16.12.1918, n°1985, art.2)

...indaco a mezzo del segretario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art.7
(t.u. 1913, art.19)

Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile da quelli del censimento ufficiale della popolazione del regno, dalle liste di leva e da ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

1975

Art.8
(t.u. 1913, art.20 e legge 16.12.1918, n°1985, art.2)

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco, a mezzo del segretario comunale, compila l'elenco di coloro che hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il 21° anno di età.

Nell'elenco sono compresi coloro che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Art.9
(t.u.1913, art.21; cod.proc.pen., art.624; R.D.5.X.1918, n°1178, art.46)

Non più tardi del 1° novembre un estratto dell'elenco ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali,è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, a norma dello art.624 del cod.di proc.pen.e dell'art.48 delle disposizioni regolamentari pel casellario giudiziario,approvate con regio decreto 5 ottobre 1913,n.1171.

Gli estratti sono restituiti al comune non più tardi del 15 dicembre.

Entro il 15 dicembre gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di Carità debbono spedire alla segreteria del comune,cui appartengono, l'elenco degli individui.che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono attualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza e della congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del comune,cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dello art.17. Se degli atti del comune risulti che l'emigrato sia iscritto nelle liste elettorali di un altro comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

art.10
(t.u.1913, art.22) 1914

Il 1° dicembre di ogni anno il sindaco,con avviso da affig-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ottobre 1920,

gli estratti sono restituiti al comune non p

15 dicembre.

Entro il 15 dicembre gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di Carità debbono spedire alla segreteria del comune,cui appartengono, l'elenco degli individui,che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza e della congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del comune,cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dello art.17. Se dagli atti del comune risulti che l'emigrato sia iscritto nelle liste elettorali di un altro comune, il sindaco deve darne a questa notizia scritta.

Art.10 1914

(t.u.1919, art.22)

Il 1° dicembre di ogni anno il sindaco,con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste,sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 1o dello stesso mese la loro iscrizione.

Art.11

(t.u. 1919,art.23; legge 16.12.1918,n°1985, art.4; legge 15.8.1919,n.1401,art.1°)

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorale di un Collegio,deve in essa

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dichiarare:

1°) la paternità, il luogo e la data della nascita;

2°) l'abitazione. Se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto.

Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri che abbiano acquistata la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta dall'art.1°.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi .

Il richiedente che non sappia sottoscrivere,può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni,che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o altro impiegato delegato del sindaco o al notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art.12

(t.u.1913,art.24, e legge 16.12.1918,n°1985,art.2).

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente che non sia nato nel comune nelle cui lista domanda di essere iscritto,deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi,trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un comune diverso dal comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol

1973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi .

Il richiedente che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o altro impiegato delegato del sindaco o al notaio . Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art.12

(t.u.1913,art.24, e legge 16.12.1918,n°1985,art.2).

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente che non sia noto nel comune nelle cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

1973

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un comune diverso dal comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali del comune dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di avere rinunciato alla inscrizione nelle liste dell'altro comune con dichiarazione firmata, fatta al sindaco del

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

comune stesso.

Chi,trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un comune, vuole rimanervi malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile,deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata,della quale il sindaco del comune,nelle cui liste elettorali vuole rimanere inscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro comune.

Le domande,di cui ai precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art.11 della presente legge.

I documenti,le copie degli atti di nascita,che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tasse o spesa.

La domande e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario,all'atto della presentazione,ne rilascia ricevuta,con indicazione dei documenti allegati.

Art.18

(t.u.1913,art.26 e legge 16.12.1918,n°1986,art.2)

E' istituita in ogni comune una commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco,che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

1972

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno

0 3 3 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le domande,di cui ai precedenti comma, possono da [illegible] pio sottoscrivere essere fatta nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art.11 della presente legge.

I documenti,le copie degli atti di nascita,che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa o spesa.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario,all'atto della presentazione,ne rilascia ricevuta,con indicazione dei documenti allegati.

Art.12
(t.u.1919,art.25 e legge 16.12.1918,n°1986,art.2)

E' istituita in ogni comune una commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco,che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui consiglio ha da 16 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti,anche fuori del consiglio,fra gli elettori politici del comune,che siano compresi nella lista dei giurati o abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, o appartengano ad una delle seguenti categorie:

1° i membri effettivi delle accademie di scienze,di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle camere di

1972

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei consigli direttivi delle associazioni agrarie e dei comizi agrari;

2° i delegati e soprainteudenti scolastici, i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati allo insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori e rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3° coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del regno; i procuratori presso i tribunali e le corti di appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4° coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestiere, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5° i mebri degli ordini equestri del regno;

6° coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori; di uffi-

1971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gno; i procuratori presso i [illegible]
tai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i gradua[illegible]
marine mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4° coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classico o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestiere, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5° i membri degli ordini equestri del regno;

6° coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori, o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società anonime o in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

7° gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della casa reale, del parlamento, dei regi ordini equestri, delle provincie, dei comuni, delle

./.

1974

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel N° 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera manuale;

c° gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art.3;

y° i decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

Iu° coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun consigliere scrive alla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari suppienti.

I suppienti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, risultante segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera manuale;

8° gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art.3;

9° i decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10° coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun consigliere scrive alla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La commissione è assistita dal Segretario Comunale che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

./.

0342

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera manuale;

8° gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che usciranno con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art.3;

9° i decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10° coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun consigliere scrive alla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari suppienti.

I suppienti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La commissione è assistita dal Segretario Comunale che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'articolo I9.

Art. I4

(t.u.I9I3,art.26)

Se il consiglio comunale è sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della commissione elettorale comunale ha luogo appena il consiglio è ricostituito, purchè ciò avvenga prima del I5 dicembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del commissario regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta sotto la presidenza del sindaco stesso.

Art. I5

(t.u.I9I3,art.27)

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti le commissioni elettorali comunali e provinciali nonchè i rispettivi segretari sono personalmente responsabili delle regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

Art. I6

(t.u.I9I3,art.28)

Trascorso il termine, di cui all'art.I0, la commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

Art. I7

(t.u.I9I3,articolo 29; legge I6 dicembre I9I8, N.I985,art.2; legge I5 agosto I9I9,N.I40I,art.I°)

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro i quali han-

0544
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

precedente sotto la presidenza del commissario regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta sotto la presidenza del sindaco stesso.

Art. I5

(t.u.I9I3,art.27)

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti le commissioni elettorali comunali e provinciali nonchè i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

Art. I6

(t.u.I9I3,art.28)

Trascorso il termine, di cui all'art.IO, la commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

Art. I7

(t.u.I9I3,articolo 29; legge I6 dicembre I9I8, N.I985,art.2; legge I5 agosto I9I9,N.I40I,art.I°)

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro i quali hanno diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano ad essere inscritti d'ufficio a norma dell'art.7, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli II e I2. Per questi ultimi la commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art.9.

La commissione non può proporre l'inscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel collegio.

./.

1969

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i documenti per i quali l'inscrizione è proposta, e se per la domanda dell'interessato o d'ufficio.

Nel secondo elenco la commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documento, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato all'inscrizione nelle liste del comune a norma dell'art.I2.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o d'ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro le cui domando d'inscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori che risultino emigrati in via permenente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero, con esenzione della tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.3

Art. I8

(t.u.I9I3,art.30)

A richiesta della commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

1968

Art. I9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro le cui domande d'inscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori che risultino emigrati in via permenente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero, con esenzione della tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.3

Art. I8

(t.u.I9I3,art.30)

A richiesta della commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

Art. I9

(t.u.I9I3,art.30)

La commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della commissione non concordi, nei verbali

./.

1988

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 3 4 2 1

devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi adottate.

Art. 20

(t.u.I9I3,art.32)

Non più tardi del 3I gennaio la commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio, e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il I5 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art.I7, firmato dalla commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un'altro esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art.I7, firmato dalla commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio,in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il I° febbraio il sindaco notifica al Prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 2I

(t.u.I9I3,art.33)

Il prefetto delega ul suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo di rivalsa verso di chi

1967

0348

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

l'albo pretorio, in modo visibile; ed un'altro esemplare dei [illegible] elenchi prescritti dall'art.17, firmato dalla commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al Prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 21

(t.u.1913,art.33)

Il prefetto delega ul suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo di rivalsa verso di chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi di cassa.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al regio procuratore presso il Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il comune.

./.

1967

0.3 4 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 22

(t.u.1913,art.34)

La pubblicazione prescritta dall'art.20 tiene luogo di notificazione, per coloro dei quali la commissione ha proposta la inscrizione nella lista elettorale.

Art. 23

(t.u.1913,art.35)

La commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 24,28 e 34, sono fatte eseguiredal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 24

(t.u.1913,art.36)

Ogni cittadino,nel termine indicato nell'art.20 può reclamare alla commissione elettorale della provincia contro qualsiasi inscrizione, cancellazione, diniego d'inscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna un'iscrizione, è presentato alla commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi al-

1966

0350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Queste notificazioni, del pari che q
24,28 e 34, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 24

(t.u.1913,art.36)

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art.20 può reclamare alla commissione elettorale della provincia contro qualsiasi inscrizione, cancellazione, diniego d'inscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna un'inscrizione, è presentato alla commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

./.

1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La persona, della quale è impugnata inscrizione, può, tra tre giorno dell'avvenuta notificazione, presentare un controreclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa commissione comunale che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un inscrizione è presentato alla commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 25

(t.u.1918,art.37)

La commissione elettorale provinciale è composta dal presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione nel medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate nell'art.I3, non siano membri del parlamento, nè sindaci dei comuni della provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato, nè impiegati della provincia, dei comuni e degli istituti pubblici di beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina [illegible] supplenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione nel medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate nell'art.I3, non siano membri del parlamento, nè sindaci dei comuni della provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato, nè impiegati della provincia, dei comuni e degli istituti pubblici di beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della commissione provinciale eletti dal consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio provinciale.

Il presidente del Tribunale o il giudice che ne fa le veci è presi-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dente della commissione.

La commissione ha sede nel palazzo della prefettura.

Un consigliere aggiunto di questa fara da segretario della commissione.

Alle sedute della commissione assiste un rappresentante del pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della commissione il pubblico ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla corte di appello.

Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della corte d'appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il pubblico ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Art. 26

(t.u.1913,art.33, e legge 15 agosto 1919,N.1401,art.1°)

Spirato il termine di cui al precedente art.20, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della commissione elettorale provinciale:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva dell'anno precedente;

3° i cinque elenchi, di cui all'art.17, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;

4° i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della commissione provinciale, entro tre giorni da que

1964

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della corte d'appello con la prova dell'avvenute notificazione.

Il pubblico ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Art. 26

(t.u.1913,art.38, e legge 15 agosto 1919,N.1401,art.1°)

Spirato il termine di cui al precedente art.20, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della commissione elettorale provinciale:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva dell'anno precedente;

3° i cinque elenchi, di cui all'art.17, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;

4° i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del comune.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della commissione provinciale.

Art. 27

(t.u.1913, art.39)

La commissione elettorale provinciale:

./.

1964

0355

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

1° esamina tutte le operazioni compiute dalla commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° decide sulle nuove domande d'inscrizione o di cancellazione, che possono esserle direttamente pervenute;

3° cancella dagli elenchi deliberati dalla commissione comunale i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La commissione provinciale pronuncia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro I° marzo dalle parti e dalla commissione comunale; ma può anche inscrivere d'ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'art.9.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 28

(t.u.1913,art.40, e legge 15 agosto 1919,N.1401,art.1°)

Entro il giorno 30 aprile la commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del comune insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della commissione provinciale.

Le decisioni della commissione, a cura del sindaco e nei modi sta-

1963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

po aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'art.9.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 28

(t.u.1912,art.40, e legge 15 agosto 1919,n.1401,art.1°)

Entro il giorno 30 aprile la commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del comune insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della commissione provinciale.

1963

Le decisioni della commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'art.23, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la commissione comunale deve, in conformità

./.

0351/1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla commissione, dev'essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il Tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata dal comune sarà depositata nelle segreteria comunale fino al 3I maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 29

(t.u. I9I3,art.4I)

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, non inferiore a I00 inscritti.

Quando gli elettori inscritti in un comune siano in numero inferiore ai I00, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di I00 inscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 30

(t.u. I9I3, art.42)

La commissione elettorale, entro il 3I gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del comune in sezioni a norma dell'art.29; de-

1962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 3 5 8

Art. 29

(t.u. 1913,art.41)

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, non inferiore a 100 inscritti.

Quando gli elettori inscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di visibilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 30.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 30

(t.u. 1918, art.42) 1962

La commissione elettorale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del comune in sezioni a norma dell'art.29; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 68 e 71, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

./.

0356
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art.11, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art.17.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dell'elettore dev'essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori che non sappiano sottoscrivere possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art.11.

La commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione all'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla commissione elettorale della provincia. Du-

1961

[illegible] delle deliberazioni, di cui al primo com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'art.I7.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di 'un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dell'elettore dev'essere da lui presentata al sindaco non più tardi del I5 dicembre.

Gli elettori che non sappiano sottoscrivere possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art.II.

La commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 3I gennaio la commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione all'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il I5 febbraio alla commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il I° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rilascia ricevuta.

Il presidente della commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art.27, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la commissione provinciale trasmette al ministero dell'interno le proposte riguardanti la nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto reale alla commissione provinciale, la quale ne da immediato avviso ai singoli comuni.

Quando, con decreto reale, comuni o frazioni di comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista dev'essere trasmessa dalla commissione comunale alla commissione provinciale.

Art. 31

1960

0362

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Entro lo stesso termine la commissione [illegible]
ministero dell'interno le proposte riguardanti la nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto reale alla commissione provinciale, la quale ne da immediato avviso ai singoli comuni.

Quando, con decreto reale, comuni o frazioni di comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista dev'essere trasmessa dalla commissione comunale alla commissione provinciale.

Art. 31

(t.u. 1913, art.43)

1960

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano la conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; dell'interdizione del diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'art.123, nonchè delle sentenze, di cui all'art.33. Tali variazioni debbono essere fatte dalla commissione elettorale del comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette

./.

0363
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il verbale al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia e al presidente della commissione elettorale provinciale.

La commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nello elenco, di cui all'art.5, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art.3, come per inscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore del Re e al presidente della commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la commissione elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli suindetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'art.30.

Art. 32

(t.u. 1913, art. 44)

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'art.28, deve promuovere la sua azione davanti la corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della corte d'appello indica, con suo decreto, una udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato contro le proposte della commissione comunale, o aveva presentato diret

0364
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la [illegible]
elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'art.30.

Art. 32

(t.u. 1918, art. 44)

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'art.28, deve promuovere la sua azione davanti la corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della corte d'appello indica, con suo decreto, una udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato contro le proposte della commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla commissione provinciale una domanda d'iscrizione, o era stato cancellato dalla commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel comma dell'art.28, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro l'esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso dev'essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pub

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

blicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della commissione provinciale concorde con le proposte della commissione comunale. Il ricorso alla corte d'appello contro;il decreto della commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 33

(t.u. 1913, art.45)

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di essi. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per l'iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la corte d'appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Art. 34

(t.u.1913, art.46)

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della commissione elettorale comunale le sentenze della corte d'appello per curarne l'esecuzione e notificazione, senza spesa, agli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

elettori proposti dalla c...

Art. 33

(t.u. 1913, art.45)

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di essi. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per l'iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la corte d'appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Art. 34

(t.u.1913, art.46)

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della commissione elettorale comunale le sentenze della corte d'appello per curarne l'esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati. 1958

La sentenza pronunciata della corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza la udienza per la discussione della causa.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 35

(t.u.1913, art.47)

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, può, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva commissione.

Art. 36

(t.u.1913, art.48 e legge 16 dicembre 1918,N.1985,art.2)

Tutti gli atti concernenti del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'articolo 521 del cod. di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Art. 37

(t.u. 1913,art.49 e legge 15 agosto 1919,N.1401,art.1°)

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle commissioni elettorali del comune e della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista del comune dev'essere riunita in un registro e conservata negli archivi del comune.

I comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 36

(t.u.1913, art.48 e legge 16 dicembre 1918,N.1985,art.2)

Tutti gli atti concernenti del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'articolo 521 del cod. di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Art. 37

(t.u. 1913,art.49 e legge 15 agosto 1919,N.1401,art.1°)

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle commissioni elettorali del comune e della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista del comune dev'essere riunita in un registro e conservata negli archivi del comune.

I comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, dev'essere annotata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'inserimento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 30.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune o del collegio e le liste degli elet-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1950021

tori delle sezioni.

Art. 38

(t.u.1913,art.50)

L'elezione del deputato in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 28 e 31.

Art. 39

(t.u.1913,art.51)

Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di inscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal Giovedì precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annota-

0 3 7 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795084

Entro il decimo giorno successivo [illegible]

del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di inscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal Giovedì precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione, e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno

./.

1956

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

TITOLO V.- Disposizioni generali e penali.

Art. 106

(t.u.1913, art.113)

Oltre quanto è stabilito negli art.108, 112 e 121, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilità per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art.39 della legge 24 maggio 1903,N.197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di beneficenza o delle congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli art.145,146 e 147 del cod.pen., per peculato, concussione

0372
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Cod.Pen., art.IO8)

Oltre quanto è stabilito negli art.IO9, II2 e I2I, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

I° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilità per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero della data in cui sono considerati falliti a norma dell'art.8° della legge 24 maggio I903,N.I97;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di beneficenza o delle congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici o a quelle della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli art.I45,I46 e I47 del cod.pen., per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art.248 del cod. penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art.3I0 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni,oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn.I° e 2° del-

./.

1955

0372

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'art.372 del cod.pen., esclusi però il primo e l'ultimo comma del-
l'articolo stesso, furto, effetto quando la condanna sia dovuta al
reato previsto dall'art.405 del cod.pen. o ad abuso di usi civici,
rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi appropriazione in-
debita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del cod. pen., sia per
l'uno che per l'atro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio,
ricettazione e bancarotta fraudolenta;

9º i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni
penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9º coloro che,a norma di quanto dispone l'art.II della legge I9
giugno I913, N.632, furono per due volte condannati per essere stati
colti in istato di ubriachezza molesta e ripugnante, ovvero per delit-
to commesso in istato di ubriachezza. Tale incapacità avrà la durata
di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta la
ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine sud-
detto, decorrerà un nuovo quinquennio dall'estinzione della seconda
condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. I07

(t.u.I9I3, art.II4)

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e
nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste de-
gli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa
eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da L.50 a
500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena della detenzione sino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

penali, corrisp[illegible]

gº coloro che,a norma di quanto dispone l'art.II della legge 19 giugno I913, N.632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubriachezza molesta e ripugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta la ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà un nuovo quinquennio dall'estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. I07

(t.u.I9I3, art.II4)

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da L.50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena della detenzione sino ad un anno o della multa da lire I00 a 300.

1934

Art. I08

(t.u.I9I3, art.II5)

Chiunque eseguisce la inscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa sino a lire I000 e sempre con l'interdizione dal diritto di

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 109

(t.u. 1913, art.116)

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori in tutto o in parte falsa,, ovvero altera una lista, o un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 110

(t.u. 1913, art.117)

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè prr altri l'inscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della commissione elettorale comunale o provinciale, salve sempre le maggiori pene commisate dal codice penale pei reati di falso.

Art. 111

(t.u. 1913, art.118)

Chiunque essendo legalmente obbligato ad eseguire l'inscrizione [illegible] nelle liste o negli elen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995021

sino a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. II0

(t.u. I9I3, art.II7)

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè per altri l'inserzione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della commissione elettorale comunale e provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale pei reati di falso.

Art. III

(t.u. I9I3, art.II8)

Chiunque essendo legalmente obbligato ad eseguire l'inscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire I00 e sempre con l'interdizione del diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

1933

Art. II2

(t.u. I9I3, art.II9)

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

rifiuta di pubblicare ovvero di lasciare prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000 e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loto imposto dalla presente legge.

1952

0 3 7 8 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 18 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 6

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.

Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo. Pag. 421

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.

Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica . . . . . Pag. 422

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 247.

Compilazione delle liste elettorali . . . Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 248.

Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali. Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 249.

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 427

Ministero dei lavori pubblici:

Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma. Pag. 427

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari . . . . Pag. 427

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 428

Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana . . . . . Pag. 428

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 428

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento anno . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.

Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo. Pag. 421

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.

Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica . . . . . Pag. 422

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 247.

Compilazione delle liste elettorali . . . . Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 248.

Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali. Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 249.

Assetto della legislazione nei territori liberati. Pag. 424

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1944

Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro . . . . . Pag. 426

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza pei dipendenti statali . Pag. 427

Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza pei dipendenti da enti di diritto pubblico . . . . . Pag. 427

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 427

Ministero dei lavori pubblici:

Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma. Pag. 427

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari . . . . Pag. 427

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 428

Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana . . . . Pag. 428

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 428

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.

Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1936, n. 872, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937, n. 224;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 3 8 0 1

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i generali di Armata nominati a tale grado e mantenuti nei ruoli del servizio permanente per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1936, n. 872, hanno vigore i limiti di età stabiliti dall'allegato 1 alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e dall'art. 52 della legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SORICE

Visto, *Il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Regi decreti militari e Forze armate n. 62, foglio n. 5.
ANCESCHI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.

Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro

La Commissione ha il compito di raccogliere ed ordinare tutte le documentazioni statistiche esistenti, accertare attraverso rilevazioni ed elaborazioni statistiche e, ove occorra, attraverso idonee valutazioni, l'attuale consistenza e le successive variazioni dei trasporti, delle strade, delle abitazioni, dell'agricoltura, delle industrie, del commercio, della popolazione, nonchè le condizioni economiche, sociali e finanziarie della Nazione, con particolare riguardo alle classi lavoratrici, al fine di consentire la formazione di un programma organico di ricostruzione della vita economica e sociale del Paese.

Art. 2.

La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituita dal direttore generale dell'Istituto centrale di statistica, presidente, da due esperti non facenti parte dell'Amministrazione statale, di cui uno con funzione di vice presidente, da due funzionari di detto Istituto di grado non inferiore al sesto, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri seguenti: interno, finanze, tesoro, marina, pubblica istruzione, lavori pubblici, agricoltura e foreste, comunicazioni e industria, commercio e lavoro e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3.

In seno alla Commissione centrale è costituito un Comitato esecutivo per sovraintendere alla organizzazione, al coordinamento ed alla sorveglianza dei lavori al centro e alla periferia; mantenere i contatti con i dicasteri interessati e gli organi provinciali e comunali, dipendenti; impartire le direttive necessarie ai Comitati tecnici e agli organi locali, facendo eseguire ispezioni e controlli.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti indicati al precedente art. 1, la Commissione centrale si avvale dell'opera dei seguenti Comitati tecnici, in seno ai quali potranno costituirsi sottocomitati per l'esame di questioni particolari:

1) popolazione (con particolare riguardo ai lavoratori espatriati, prigionieri di guerra, rifugiati ed agli spostamenti di popolazione per causa di guerra);
2) agricoltura;
3) ricostruzione industriale;
4) trasporti;
5) commercio estero;
6) finanze, credito, reddito nazionale;
7) case di abitazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 3 8 1 1

dall'art. 52 della legge stessa.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1944
Registro Reparti militari e Forze armate n. 42, foglio n. 5
ARCIERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.

Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita presso l'Istituto centrale di statistica una « Commissione centrale di statistica per la ricostruzione nazionale ».

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, ed è composta del presidente dell'Istituto centrale di statistica, presidente, da due esperti non facenti parte dell'Amministrazione statale, di cui uno con funzioni di vice presidente, da due funzionari di detto Istituto di grado non inferiore al sesto, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri seguenti: interno, finanze, tesoro, marina, pubblica istruzione, lavori pubblici, agricoltura e foreste, comunicazioni e industria, commercio e lavoro e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3.

In seno alla Commissione centrale è costituito un Comitato esecutivo per sovraintendere alla organizzazione, al coordinamento ed alla sorveglianza dei lavori al centro e alla periferia; mantenere i contatti con i dicasteri interessati e gli organi provinciali e comunali dipendenti; impartire le direttive necessarie ai Comitati tecnici e agli organi locali, facendo eseguire ispezioni e controlli.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti indicati al precedente art. 1, la Commissione centrale si avvale dell'opera dei seguenti Comitati tecnici [illegible] tutti sottocomitati per l'esame di questioni particolari:

1) popolazione (con particolare riguardo ai lavoratori espatriati, prigionieri di guerra, rifugiati ed agli spostamenti di popolazione per causa di guerra);
2) agricoltura;
3) ricostruzione industriale;
4) trasporti;
5) commercio estero;
6) finanze, credito, reddito nazionale;
7) case di abitazione;
8) distribuzione degli approvvigionamenti alimentari;
9) approvvigionamenti tessili, del vestiario ed abbigliamento;
10) salari, occupazione, disoccupazione;
11) prezzi, costo della vita, consumi;
12) istruzione pubblica;
13) salute pubblica;
14) contributo dell'Italia allo sforzo bellico.

Ove occorra, è provveduto, da parte della Commissione centrale, a nominare altri Comitati tecnici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0382

In conformità alle direttive impartite dalla Commissione centrale e dal Comitato esecutivo, i Comitati tecnici provvedono, nei limiti della loro competenza, ad organizzare le rilevazioni statistiche occorrenti, proponendo i modelli e le istruzioni necessarie, nonchè ad assolvere gli altri compiti di cui all'art. 1. Le decisioni dei Comitati tecnici divengono esecutive a seguito dell'approvazione della Commissione centrale o del Comitato esecutivo.

I Comitati tecnici sono presieduti da esperti designati dalla Commissione centrale.

Il presidente e vice presidente di ciascun Comitato designano i membri permanenti del Comitato stesso, dei quali sono chiamati a far parte esperti dei Ministeri competenti. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a partecipare ai lavori dei Comitati tecnici altri esperti in questioni particolari.

Art. 5.

Le pubbliche amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, ed enti pubblici e di diritto pubblico, soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a distaccare temporaneamente presso l'Istituto centrale di statistica i funzionari ed impiegati esperti che siano richiesti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto e che siano nominati presidenti dei Comitati tecnici di cui all'art. 4.

Dette amministrazioni ed enti sono tenuti, altresì, a prestare la loro assistenza e collaborazione sia all'Istituto centrale di statistica, sia agli altri organi locali di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 6.

La Commissione centrale, il Comitato esecutivo ed i Comitati tecnici hanno facoltà di eseguire sopralluoghi nei locali già occupati da enti o istituti soppressi o da sopprimere al fine di riconoscere, raccogliere, ordinare ed utilizzare e, ove occorra, di trasferire, presso l'Istituto centrale di statistica, ogni documentazione statistica esistente, eseguendo all'uopo tutte le indagini del caso.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a provvedere, ove occorra, a ripristinare le rilevazioni statistiche già eseguite da detti enti.

Art. 7.

In conformità alle direttive impartite dalla Commissione centrale, l'Istituto centrale di statistica provvede alla sorveglianza sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici comunali, sulla regolarità dei lavori affidati e sulla tempestiva spedizione all'Istituto centrale di statistica del materiale raccolto.

Il prefetto sopraintende all'esecuzione dei lavori e vigila su di questi per mezzo del suddetto Ufficio provinciale di statistica.

Art. 9.

In ogni Comune, il sindaco istituisce un Ufficio comunale di statistica per la ricostruzione nazionale, al quale viene preposto il segretario comunale o il funzionario che attende ai servizi statistici. L'Ufficio comunale è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito del Comune, ai lavori disposti dalla Commissione provinciale. Esso è costituito dal personale necessario ed idoneo ed ha il compito di organizzare i lavori, provvedere alla preliminare organizzazione delle rilevazioni ed assolvere tutti gli altri compiti inerenti alle indagini disposte.

L'anzidetto Ufficio funziona da organo comunale della Commissione centrale e della Commissione provinciale ed ha, nell'ambito del Comune, le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il sindaco sopraintende al regolare andamento dei lavori.

Art. 10.

Tutte le spese occorrenti all'Istituto centrale di statistica, nonchè agli organi centrali e locali per assolvere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 3 8 3

competenti. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a partecipare ai lavori dei Comitati tecnici altri esperti in questioni particolari.

Art. 5.

Le pubbliche amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici e di diritto pubblico, soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a distaccare temporaneamente presso l'Istituto centrale di statistica i funzionari ed impiegati esperti che siano richiesti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto e che siano designati presidenti nei Comitati tecnici di cui all'art. 4.

Dette amministrazioni ed enti sono tenuti, altresì, a prestare la loro assistenza e collaborazione sia all'Istituto centrale di statistica, sia agli altri organi locali di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 6.

La Commissione centrale, il Comitato esecutivo ed i Comitati tecnici hanno facoltà di eseguire sopraluoghi nei locali già occupati da enti o istituti soppressi o da sopprimere al fine di riconoscere, raccogliere, ordinare ed utilizzare e, ove occorra, di trasferire presso l'Istituto centrale di statistica, ogni documentazione statistica esistente, eseguendo all'uopo tutte le indagini del caso.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a provvedere, ove occorra, a ripristinare le rilevazioni statistiche già eseguite da detti enti.

Art. 7.

Per l'assolvimento dei compiti, di cui al presente decreto, l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad assumere temporaneamente in servizio il personale giornaliero occorrente.

Art. 8.

In ogni provincia viene costituita una « Commissione provinciale di statistica per la ricostruzione nazionale » composta del prefetto o di un funzionario esperto che la presiede; di un esperto per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Ispettorato agricolo provinciale, Camera di commercio, industria e agricoltura, Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, Ufficio provinciale dell'economia corporativa, Ufficio provinciale di statistica, Ufficio provinciale del turismo, Ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato, Ufficio provinciale del genio civile, Ufficio provinciale del catasto, Ufficio provinciale delle imposte dirette, Ufficio provinciale delle imposte di consumo, Ufficio provinciale delle dogane, Ufficio provinciale del registro, Ufficio provinciale delle tasse sugli affari, Ufficio provinciale delle tasse sulle concessioni governative, Ufficio provinciale del demanio, Ufficio provinciale delle foreste, Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Ufficio provinciale della ragioneria, Ufficio provinciale del tesoro, Ufficio provinciale del commercio con l'estero, Ufficio provinciale dei prezzi, Ufficio provinciale dell'alimentazione, Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, Ufficio provinciale dell'assistenza militare e reduci, Ufficio provinciale dell'assistenza all'infanzia, Ufficio provinciale dell'assistenza sanitaria, Ufficio provinciale dell'assistenza ospedaliera, Ufficio provinciale dell'assistenza ai profughi, Ufficio provinciale dell'assistenza ai lavoratori, Ufficio provinciale dell'assistenza ai senza tetto, Ufficio provinciale dell'assistenza ai disoccupati, Ufficio provinciale dell'assistenza ai minorati, Ufficio provinciale dell'assistenza ai ciechi, Ufficio provinciale dell'assistenza ai sordomuti, Ufficio provinciale dell'assistenza ai vecchi, Ufficio provinciale dell'assistenza ai bambini, Ufficio provinciale dell'assistenza ai malati, Ufficio provinciale dell'assistenza ai feriti, Ufficio provinciale dell'assistenza ai mutilati, Ufficio provinciale dell'assistenza ai reduci, Ufficio provinciale dell'assistenza ai combattenti, Ufficio provinciale dell'assistenza ai partigiani, Ufficio provinciale dell'assistenza ai patrioti, Ufficio provinciale dell'assistenza ai deportati, Ufficio provinciale dell'assistenza ai prigionieri, Ufficio provinciale dell'assistenza ai rimpatriati

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SICCIENTI — SOLERI — DE COURTEN — DE RUGGIERO — MANCINI — GELLO — CERABONA — GROSSONI

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 175. — ESPOSITO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 247.
Compilazione delle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È ordinata la compilazione delle liste elettorali in tutti i Comuni.

Art. 2.

Per la compilazione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, nonchè gli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 dello stesso testo unico.

È, tuttavia, data facoltà al Ministro per l'interno di emanare, con proprio decreto, le norme occorrenti per adeguare l'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma precedente alle esigenze della prima compilazione delle liste elettorali, tenute anche presenti le difficoltà derivanti da causa di guerra, per coordinare le disposizioni stesse con la vigente legislazione, e per semplificare il procedimento.

Art. 3.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 248.
Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti nelle Amministrazioni statali viene concesso in conto dei miglioramenti in corso di deliberazione — nei quali verrà computato — un anticipo di lire 1000 (mille) o del minore importo corrispondente al doppio di una mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 2.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad applicare al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORIERI

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 177. — ESPOSITO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 3 8 8 5

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È ordinata la compilazione delle liste elettorali in tutti i Comuni.

Art. 2.

Per la compilazione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, nonchè gli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 dello stesso testo unico.

E, tuttavia, data facoltà al Ministro per l'interno di emanare, con proprio decreto, le norme occorrenti per adeguare l'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma precedente alle esigenze della prima compilazione delle liste elettorali, tenute anche presenti le difficoltà derivanti da causa di guerra, per coordinare le disposizioni stesse con la vigente legislazione, e per semplificare il procedimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 176. — ESPOSITO

Ai dipendenti delle Amministrazioni statali viene concesso in conto dei miglioramenti in corso di deliberazione — nei quali verrà computato — un anticipo di lire 1000 (mille) o del minore importo corrispondente al doppio di una mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 2.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad applicare al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 177. — EMANUELE

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 249.
Assetto della legislazione nei territori liberati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono privi di efficacia giuridica i seguenti atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

1) i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo;

2) le confische e sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico;

3) le sentenze emanate ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituito ex novo da detto governo con giurisdizione penale;

4) le sentenze penali emanate dall'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria, in applicazione di norme di carattere penale emanate da detto governo;

5) le concessioni e le revoche di cittadinanza;

6) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici;

7) il conferimento di decorazioni.

Art. 2.

Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo:

1) i provvedimenti concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;

2) i conferimenti di posti di agente di cambio e di notaio, salva la validità degli atti notarili redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

3) gli atti amministrativi emanati sulla base di leggi e regolamenti emanati dal governo repubblicano;

4) le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato;

5) gli atti portanti disposizioni di beni degli enti [illegible] delle federazioni, delle [illegible] competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il predetto decreto Ministeriale può limitare la convalida a determinati effetti.

Art. 4.

Sono convalidati i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli precedenti.

Tuttavia essi possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti degli atti dello stato civile, delle iscrizioni ipotecarie, delle trascrizioni e delle operazioni catastali.

Art. 5.

Sono prive di efficacia giuridica le sentenze pronunciate sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana da organi dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti istruttori, in materia penale, da essi emessi nella persecuzione dei delitti previsti dal titolo I del libro II, dall'art. 415, dall'art. 503, e delle contravvenzioni previste dagli articoli 650 e 656 del Codice penale, nonchè le sentenze pronunciate ed i provvedimenti istruttori emessi dai tribunali militari.

Tuttavia a richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello competente o del procuratore generale presso il Tribunale supremo militare, rispettivamente la Corte ed il Tribunale supremo militare, ove ritenga che il reato non fosse ispirato ad un movente di ostilità a detto governo od alle autorità germaniche, può dare efficacia alla sentenza od al provvedimento.

Art. 6.

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti sono convalidate le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Peraltro, a richiesta della parte interessata, ed anche del procuratore generale, nei casi in cui è ammessa l'azione del pubblico ministero, la Corte d'appello competente può dichiarare inefficaci le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria, allorchè sussistano fondate ragioni per ritenere che sulla decisione abbia influito la situazione politica del momento. Possono, altresì, essere dichiarate inefficaci le sentenze in materia civile e gli atti di volontaria giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 938781

in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituito ex novo da detto governo con giurisdizione penale;

4) le sentenze penali emanate dall'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria, in applicazione di norme di carattere penale emanate da detto governo;

5) le concessioni e le revoche di cittadinanza;

6) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici;

7) il conferimento di decorazioni.

Art. 2.

Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo:

1) i provvedimenti concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al mantenimento;

2) i conferimenti di posti di agente di cambio e di notaio, salva la validità degli atti notarili redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

3) gli atti amministrativi emanati sulla base di leggi e regolamenti emanati dal governo repubblicano;

4) le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato;

5) gli atti portanti disposizioni di beni degli enti pubblici, delle confederazioni, delle federazioni, delle associazioni sindacali, dell'Ente nazionale della cooperazione e delle cooperative facenti capo ad esso, anche se gli enti stessi fossero già stati soppressi ed il patrimonio si trovasse in sede di liquidazione, all'instaurarsi di detto governo; la messa in liquidazione e le fusioni di tali enti.

Art. 3.

I provvedimenti di cui all'art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro con

Art. 5.

Sono prive di efficacia giuridica le sentenze pronunciate sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana da organi dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti istruttori, in materia penale, da essi emessi nella persecuzione dei delitti previsti dal titolo I del libro II, dall'art. 415, dall'art. 503, e delle contravvenzioni previste dagli articoli 650 e 656 del Codice penale, nonchè le sentenze pronunciate ed i provvedimenti istruttori emessi dai tribunali militari.

Tuttavia a richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello competente o del procuratore generale presso il Tribunale supremo militare, rispettivamente la Corte od il Tribunale supremo militare, ove ritenga che il reato non fosse ispirato ad un movente di ostilità a detto governo od alle autorità germaniche, può dare efficacia alla sentenza od al provvedimento.

Art. 6.

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti sono convalidate le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Peraltro, a richiesta della parte interessata, ed anche del procuratore generale, nei casi in cui è ammessa l'azione del pubblico ministero, la Corte d'appello competente può dichiarare inefficaci le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria, allorchè sussistano fondate ragioni per ritenere che sulla decisione abbia influito la situazione politica del momento. Possono, altresì, essere dichiarate inefficaci le sentenze in materia civile e gli atti di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria che abbiano applicato norme emanate dal governo della sedicente repubblica sociale, salvo che la decisione sarebbe dovuta essere la medesima in base a norme giuridiche emanate dal governo italiano o per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione della sentenza.

La richiesta di cui al comma precedente dev'essere fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e la decisione della Corte di appello è presa in camera di consiglio, sentito il procuratore generale e le parti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0588

Se la sentenza dichiarata inefficace sia una sentenza di appello, resta in vigore la sentenza di primo grado, ove sia stata emanata prima dell'instaurarsi del sedicente governo, e non sia oggetto della richiesta di dichiarazione di inefficacia di cui al precedente comma; mantiene, però, efficacia l'appello che contro di essa sia stato interposto.

La richiesta prevista nel secondo comma può essere avanzata anche quando la sentenza d'appello abbia formato oggetto di un ricorso in Cassazione, e questo sia stato in tutto o in parte respinto.

La richiesta di inefficacia può essere proposta entro il termine indicato nell'art. 9, comma 2°, riguardo ad una sentenza pronunciata dalle sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferite da Roma per disposizione del sedicente governo repubblicano. Sulla richiesta decide la Corte a sezioni unite in camera di consiglio. Se la richiesta è accolta rimane ordinato il precedente ricorso, sul quale la Corte pronuncia nelle forme ordinarie. Il primo presidente ha facoltà di accordare, occorrendo, nuovi termini processuali ai fini della regolare discussione del ricorso.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano pure alle decisioni rese da organi di giurisdizioni speciali amministrative; sostituendosi alla Corte di appello la Corte dei conti per le decisioni rese da essa e dai Consigli di prefettura, ed il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per quelle rese da ogni altra giurisdizione amministrativa.

La facoltà di chiedere l'inefficacia compete anche al Ministero interessato, se pure non sia stato parte nel giudizio.

Art. 8.

Le copie di ogni atto che, secondo la legge, deve essere intestato al nome del Capo dello Stato verranno rilasciate con tale intestazione.

Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto non è efficace la notificazione dei titoli in forma esecutiva aventi una formula diversa da quella stabilita nell'art. 475 del Codice di procedura civile.

Art. 9.

Per i territori non ancora liberati o se liberati non ancora trasferiti all'amministrazione del Governo italiano, i termini indicati nel presente decreto cominceranno a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo decreto, invece, dalla data del trasferimento suddetto.

La richiesta indicata nell'art. 6, comma ultimo, [illegible]

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 124. — MANCINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1944.

Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 816;

Visto il decreto presidenziale in data 22 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Dopolavoro ivi site nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale dell'Opera Nazionale Dopolavoro, è, ormai, procedere alla nomina di un nuovo commissario del detto ente, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie site in territorio liberato, anche alla sede centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1944, n. 239;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Vincenzo Baldazzi è nominato commissario straordinario dell'Opera Nazionale Dopolavoro ed è coadiuvato dall'avv. Giuseppe Bechi Gigli e dall'avvocato Raffaele Lanzara in qualità di vice-commissari.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Opera Nazionale Dopolavoro e sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandone tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 0389

della regolare discussione del ricorso.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano pure alle decisioni rese da organi di giurisdizioni speciali amministrative; sostituendosi alla Corte di appello la Corte dei conti per le decisioni rese da essa e dai Consigli di prefettura, ed il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per quelle rese da ogni altra giurisdizione amministrativa.

La facoltà di chiedere l'inefficacia compete anche al Ministero interessato, se pure non sia stato parte nel giudizio.

Art. 8.

Le copie di ogni atto che, secondo la legge, deve essere intestato al nome del Capo dello Stato verranno rilasciate con tale intestazione.

Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto non è efficace la notificazione dei titoli in forma esecutiva aventi una formula diversa da quella stabilita nell'art. 475 del Codice di procedura civile.

Art. 9.

Per i territori non ancora liberati o se liberati non ancora trasferiti all'amministrazione del Governo italiano, i termini indicati nel presente decreto cominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo decorreranno, invece, dalla data del trasferimento pregiudicato.

La richiesta indicata nell'art. 6, comma ultimo, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data del passaggio all'amministrazione del Governo italiano del territorio in cui funzionano le sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferita da Roma per disposizioni del seguente governo repubblicano. Se però a quella data non ha avuto ancora luogo anche il passaggio del territorio in cui ha sede l'autorità giudiziaria, che ha pronunciata la sentenza contro cui è stato proposto il ricorso deciso dalle predette sezioni, il termine suddetto decorre dal passaggio di quest'ultimo territorio.

Vista la legge 24 maggio 1931, n. 811;

Visto il decreto presidenziale in data 22 marzo 1934, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » site nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale dell'« Opera Nazionale Dopolavoro », occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario del detto ente, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie site in territorio liberato, anche alla sede centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 759;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Vincenzo Baldazzi è nominato commissario straordinario dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » ed è coadiuvato dall'avv. Giuseppe Berlinghieri e dall'avvocato Raffaele Iannaro in qualità di vice commissari.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » e sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non ottengono la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 145 — EMANUELI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 039001

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 agosto u. s., l'avvocato Ferdinando Carbone è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 agosto u. s., il dott. Vincenzo Scognamiglio è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 18ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 ottobre 1941

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	81,50
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

Media dei titoli del 3 ottobre 1941

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	81,50
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

Media dei titoli del 4 ottobre 1941

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	81,50
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,15

Media dei titoli del 5 ottobre 1941

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	81,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 6 ottobre 1941

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	81,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,55

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939121

0 3 9 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

... stato con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 25 agosto u. s., il dott. Vincenzo Sergnanigliè è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione ... Ragioneria

Media dei titoli del 2 ottobre 1941

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,50
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	92,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

Media dei titoli del 3 ottobre 1941

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	92 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 4 ottobre 1941

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,70
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	92,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 5 ottobre 1941

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,70
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	92,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 6 ottobre 1941

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,50
Id. 5 % 1936	»	96,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	92,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,35

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto Ministeriale in data 9 ottobre 1941, n. 748, il sig. Silla Cirenei è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma in sostituzione del dott. Luigi Angelotti, commissario precedente, dimissionario.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto Ministeriale in data 1° luglio 1941, n. 2216/I, sono state apportate alcune modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 5 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Castellucci Catullo, residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Matera, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 13 ottobre 1944.

p. *Il Ministro* MILLOZZA

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana

Con decreto Luogotenenziale in data 31 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, il dottore Sidney Prima Ricosti è stato nominato commissario dell'Istituto per l'Africa Italiana.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 65 del 7 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI BALESTRA, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0393
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789581

0394

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785091

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
DIVISIONE II - SEZIONE I

7

ISTRUZIONI

PER LA PRIMA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

(Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247,
e decreto ministeriale 24 ottobre 1944)

1980

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA - 1944

0395

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
DIVISIONE II - SEZIONE I

ISTRUZIONI

PER LA PRIMA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

(Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e decreto ministeriale 24 ottobre 1944).

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA - 1944

0396

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(1024/5) Roma, 1941 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0397

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDICE

Circolare 25 ottobre 1944, n. 15600-1, ai Prefetti ed ai Sindaci del Regno ..... *Pag.* 5

Allegati:

1. Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247 ..... *Pag.* 30
2. Decreto ministeriale 24 ottobre 1944 ..... » 31
3. Tabella dei termini stabiliti per la compilazione delle liste elettorali ..... » 41
4. Tabella degli altri adempimenti stabiliti per la compilazione delle liste elettorali ..... » 44
5. Manifesto dei sindaci per la presentazione delle domande di iscrizione nelle liste elettorali ..... » 46
6. Estratto di elenco elettorale per l'ufficio del Casellario giudiziale ..... » 47
7. Lista elettorale ..... » 51
8. Avviso di deposito della lista elettorale ..... » 54
9. Avviso di deposito della lista elettorale definitiva ..... » 55
10. Modello della lettera di trasmissione delle istanze dei profughi e degli sfollati per mantenere l'iscrizione nella lista elettorale del comune di residenza » 56
11. Modello di partecipazione delle iscrizioni di profughi e sfollati nella lista elettorale ..... » 57

0398

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798107

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale
dell'Amministrazione civile

Div. II – Sez. I

Numero della R. (1869).1

Roma, 28 ottobre 1944

Ai Prefetti del
REGNO
Ai Sindaci dei Comuni del
REGNO
e per conoscenza:
Agli Alti Commissari per la
SICILIA e di SARDEGNA

OGGETTO: Compilazione delle liste elettorali.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 ottobre 1944 è stato pubblicato il decreto legislativo Luogotenenziale 25 settembre 1944, n. 247 che ordina a tutti i Comuni già restituiti all'amministrazione civile italiana la compilazione delle liste elettorali, richiamando espressamente in vigore le disposizioni, in quanto applicabili, dei titoli primo e secondo del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495 e le disposizioni penali contenute nello stesso testo unico.

Il provvedimento demanda alla competenza del Ministero dell'Interno una triplice facoltà:

a) ordinare l'applicazione delle norme del testo unico sopra citato alle esigenze presenti, tenuto anche conto delle difficoltà derivanti da cause di guerra;

b) coordinare le norme stesse con la legislazione vigente;

c) semplificare il procedimento per la formazione delle liste.

In relazione a tale delega legislativa, questo Ministero ha predisposto un decreto, in corso di pubblicazione, che ritiene necessario venire subito a diretta conoscenza delle Autorità ed Uffici chiamati ad attuarlo (*allegato* n. 2) insieme col citato provvedimento legislativo (*allegato* n. 1), prospettando brevemente, in pari tempo, alcune considerazioni che giovera tener presenti ai fini delle operazioni demandate alla competenza dei vari Enti ed organi.

* * *

Il sistema adottato per la prima compilazione delle liste ha senza dubbio carattere provvisorio e mira soprattutto a creare una base necessaria per i successivi sviluppi

0399

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

della legislazione nella materia elettorale, sia politica, sia amministrativa: legislazione la cui creazione non può che conseguente all'affermazione di taluni principi fondamentali del nuovo ordinamento dello Stato italiano dopo la parentesi del fascismo.

Tuttavia la provvisorietà del sistema non diminuisce l'importanza particolarissima che assume questa prima ricostituzione delle liste elettorali; giacchè con essa viene a realizzarsi ex novo un presupposto insostituibile del meccanismo elettorale, destinato ad adempiere una funzione essenziale ai fini non solo della ricostituzione di normali organi di auto-governo nel campo degli enti locali, ma anche della formazione della futura assemblea legislativa e, soprattutto, della costituente.

Di qui la necessità che le operazioni preliminari alla convocazione dei collegi siano compiute con scrupoloso impegno, e che, anticipatamente, sia effettuata un'accurata revisione del materiale anagrafico che, nei limiti consentiti dalle straordinarie circostanze del momento, dovrebbe rispecchiare fedelmente la situazione di ciascun centro abitato.

* * *

Con la circolare telegrafica n. 9446 16600 I A.C. del 25 settembre scorso, infatti, sono state impartite ai Prefetti istruzioni per l'aggiornamento del registro di popolazione in concomitanza con il censimento per la ricostruzione nazionale affinchè, specie nei Comuni devastati dalla guerra, vengano desunti dalla straordinaria rilevazione i dati occorrenti alla revisione anzidetta, come alla ricostituzione degli uffici delle anagrafi

L'utilità della duplice, contemporanea rilevazione è apparsa manifesta anche nei riguardi dei Comuni che non hanno risentito della forza distruttrice o perturbatrice della guerra, dato che questa ha pur sempre e dapertutto provocato larghi spostamenti nella massa della popolazione residente (combattenti, prigionieri, lavoratori deportati, profughi, sfollati, dispersi, ecc). Ed è appunto nelle fluttuazioni di notevoli nuclei demografici che va ricercata un'altra delle ragioni che hanno suggerito il puro e semplice rinvio, salvi i necessari adattamenti, alla legge elettorale del 1919, in

0400

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quantochè un organico sistema di precetti nella subbietta materia ed un primo ripristino dei sistemi elettivi nella vita politica ed amministrativa del paese possono realizzarsi solamente allorchè esistano normali condizioni di vita.

* * *

Il riferimento al testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, fatto dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 217, si appoggia all'ovvia considerazione che detta legge, sorta dopo profonde elaborazione in epoca anteriore al fascismo e quindi in un clima di libere competizioni politiche, si rivela la più idonea alle finalità propostesi dal provvedimento. Dagli intendimenti del testo unico richiamato in vigore il decreto ministeriale, che viene qui di seguito illustrato, ha cercato quindi di discostarsi il meno possibile, nonostante l'avvertita necessità di semplificare il procedimento per la formazione delle liste in relazione all'esigenza di conseguire la sollecita convocazione dei collegi, specie nell'ambito della vita locale.

Di tale esigenza, vivamente riflessa nella coscienza del Paese, il Governo ha voluto rendersi premuroso interprete mediante l'emanazione dell'anzidetto decreto legislativo Luogotenenziale che, lasciando per ora impregiudicato il problema dell'estensione del diritto elettorale alle donne ed ogni altra questione circa il diritto all'elettorato attivo e passivo e circa i procedimenti elettorali, ha inteso realizzare, pur nell'eccezionalità della situazione presente, uno dei più alti postulati della democrazia.

La probabilità che molti Comuni non abbiano la possibilità di fornirsi del testo unico del 1919 ne abbiano conservato traccia delle antiche liste; l'utilità evidente di una agevole consultazione e soprattutto la preoccupazione di evitare ritardi nei prescritti adempimenti a causa di eventuali disguidi o smarrimenti delle Gazzette Ufficiali relative ai provvedimenti per la prima formazione delle liste hanno suggerito, come si è detto, l'opportunità di raccogliere in un'unica pubblicazione tutti i provvedimenti e le disposizioni che occorre tener presenti nel corso delle operazioni, ivi compreso il testo unico del 1919, del quale vengono riprodotti gli articoli richiamati in vita. Si allegano, altresì, i princi-

0401

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gli modelli di lista, il calendario degli adempimenti demandati ai vari organi ed enti e la tabella dei termini connessi a ciascun adempimento.

* * *

Prima di passare alla disamina dei singoli articoli del decreto ministeriale tornerà utile fornire, per la più retta intelligenza della materia, alcuni chiarimenti di ordine generale, che non potranno non agevolare il compito delle amministrazioni comunali.

A) Innanzi tutto il decreto ministeriale non si è attenuto all'ordine numerico delle disposizioni del testo unico 1919, avendo preferito seguire l'ordine logico e, di massima, anche cronologico delle singole operazioni inerenti alla formazione delle liste.

B) Come è facile dedurre dal contesto dei provvedimenti, la lista che il sindaco, con l'assistenza del segretario comunale, ha l'obbligo di compilare è unica per ciascun Comune, non facendosi, per ora, alcun riferimento ad elezioni politiche o amministrative. Di ciò sarà detto particolarmente appresso.

C) Dal punto di vista formale, il decreto ministeriale contiene, trasfuse nel proprio testo con le necessarie modificazioni e gli adattamenti suggeriti dalle esigenze della prima formazione delle liste, la maggior parte delle disposizioni dei titoli primo e secondo del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495, delle quali si è ritenuto possibile il sostanziale mantenimento. Allo scopo di facilitare i confronti, delle disposizioni sono espressamente richiamate nella testata di ogni articolo.

D) I punti in ordine ai quali il decreto ha ritenuto di doversi distaccare dalle norme del T. U. riguardano principalmente i requisiti per l'iscrizione nelle liste e gli organi incaricati della formazione e del controllo delle liste medesime.

Salvo ulteriori precisazioni in sede di esame dei relativi articoli, ed astrazion fatta dall'eccezione stabilita a favore dei protaghi e degli stoliati, basterà qui accennare che, essendo la prima formulazione delle liste fondata sulle norme della legge elettorale politica 1919, ne restano esclusi gli elettori cosidetti *per censo*, previsti dalla legge comu-

0402

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

nale e provinciale (T. U. 4 febbraio 1915, n. 148) al turno delle elezioni amministrative.

Pertanto, oltre ai requisiti fondamentali risultanti dal titolo primo del T. U. del 1919, viene richiesta tassativamente (art. 3 e 6) come condizione *sine qua non* per l'iscrizione nella lista elettorale l'iscrizione nel registro di popolazione e, conseguentemente, la *residenza* nel Comune.

Per quel che concerne specificatamente gli organi preposti alla formazione ed al controllo delle liste, il decreto ministeriale, nell'intento di imprimere un ritmo spedito alle varie operazioni, ha affidato al sindaco i compiti della Commissione elettorale comunale, sostituendo inoltre alla Commissione provinciale tante Commissioni quante sono le circoscrizioni giudiziarie mandamentali. La pluralità delle Commissioni mandamentali deve essere chiaramente intesa come divisione del lavoro imposta dalla necessità di conseguire, nel termine stabilito dall'art. 15 del decreto, il risultato finale della definitiva compilazione della lista. Quindi pluralità di organi dello stesso grado, e non molteplicità di giurisdizioni.

E) I principali adattamenti e aggiornamenti del T. U. del 1919 alle presenti esigenze riguardano:

1) le cause d'incapacità elettorale, che sono state accuratamente riviste in relazione al vigente codice penale, al T. U. delle leggi di P. S. ed alla recente legislazione contro il fascismo;

2) i termini per i vari adempimenti, riferiti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e contenuti in limiti razionalmente ristretti affinchè le liste diventino definitive entro novanta giorni dalla data predetta;

3) la compilazione della lista, previi gli accertamenti prescritti, da parte del sindaco che vi provvede con l'assistenza del segretario comunale, senza che occorra compilare gli elenchi preliminari con le proposte di iscrizione;

4) la sospensione dei termini a favore dei Comuni impossibilitati, per cause di guerra, a procedere alla compilazione delle liste;

5) l'iscrizione dei profughi e degli sfollati nelle liste dei Comuni di temporanea dimora e, per converso, la facoltà ad essi riservata di chiedere l'iscrizione nel Comune di residenza;

0403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6) la decorrenza dei termini, per la formazione delle liste nei Comuni non ancora restituiti all'amministrazione civile italiana, dal decimo giorno successivo alla rinuncia dei poteri da parte del nostro Governo.

7) Fondamentale è l'importanza dei termini assegnati per ciascun adempimento: essi potranno talora sembrare eccessivamente ristretti, attese le gravi difficoltà del momento. Bisogna tuttavia che ne sia curata la stretta osservanza affinchè l'azione dei Comuni e degli organi dello Stato e degli enti locali istituzionali risponda appieno alle aspettazioni che la rinnovata coscienza democratica del paese nostro ripone per l'instaurazione dei sistemi elettivi.

8) Tenuto conto della situazione deficitaria dei bilanci comunali, della grave deficienza di carta sui vari mercati locali e dell'avvenuta distruzione di molti stabilimenti tipografici, lo Stato esaminerà la possibilità di assumere a proprio carico l'onere per la fornitura del materiale elettorale (liste, manifesti ed altri stampati) e, in genere, per quanto occorre alla prima formazione delle liste.

9) Data l'entità delle attribuzioni devolute ai segretari comunali, i Prefetti avanzeranno subito al Ministero concrete proposte per la nomina dei titolari o, comunque, di reggenti delle segreterie che risultassero vacanti al momento della ricezione della presente circolare.

10) Degli adempimenti assegnati al Comune, e per esso al segretario comunale, assume rilievo particolarissimo la redazione dei verbali delle operazioni effettuate e delle decisioni adottate per la formazione delle liste. Si tenga ben presente che essi costituiscono la materia viva sulla quale si eserciterà poi il controllo della commissione elettorale e dei cittadini per la tutela dell'interesse pubblico, oltrechè del diritto pertinente al singolo *uti civis*.

La stessa inderogabile esigenza si pone per la pubblicità e il deposito degli atti inerenti al procedimento formativo delle liste, per la notificazione delle determinazioni del sindaco e della commissione ai fini dell'esperimento dei ricorsi giudiziari, per le variazioni consentite dall'art. 16 del decreto ministeriale e, soprattutto, per la rettifica della lista dopo l'approvazione definitiva della commissione ed in conformità alle decisioni della commissione stessa.

Premesse tali considerazioni d'ordine generale, vengono qui di seguito illustrati i singoli articoli del decreto ministeriale.

0404

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

Di lieve entità è la modificazione apportata al titolo primo del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495 (1), le cui disposizioni riprendono pertanto pieno vigore. Attesa la necessità, già rilevata, di accelerare i tempi per la convocazione dei collegi nell'ambito della vita amministrativa locale, il requisito della maggiore età è stato precisato nel compimento del ventunesimo anno entro il 31 dicembre 1944, e cioè ad una data assai prossima a quella in cui si effettua la compilazione delle liste.

Art. 2.

Particolarmente laboriosa è stata la formulazione di questo articolo per la necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 106 del T. U. 1919, con la legislazione vigente che, specie nel campo penale ed in quello della polizia di sicurezza, ha subito durante il ventennio fascista profondi rivolgimenti sia per la creazione di nuove figure di reati e per lo sdoppiamento di quelle contemplate dal codice Zanardelli, sia per la posizione assunta nell'ordinamento positivo dalle misure di sicurezza e da talune attività che, come quella, ad esempio, degli esercenti locali di meretricio, sono ormai sottratte di considerare quali cause ostative all'esercizio del diritto elettorale.

Sempre in vista del conseguimento della massima chiarezza intesa ad agevolare il compito dei Comuni ed a rendere più spedito l'assorbimento, il decreto ministeriale ha anticipato, rispetto al testo unico del 1919, la collocazione delle norme relative alle cause che impediscono l'iscrizione nelle liste elettorali.

---

(1) Art. 1. — Per essere elettore è necessario di godere dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, se per l'uno o per l'altro degli enunciati titoli, appartengono al Regno, se trovano in Italia, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2. — Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

Art. 3. — I sottufficiali e soldati del R. Esercito e della R. Marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di stato corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Art. 4. — L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel Collegio elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto.

0405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Un breve raffronto tra il contenuto dell'art. 2 del decreto ministeriale e quello dell'art. 109 del T. U. permetterà di rilevare le principali aggiunte e modificazioni che sono il logico corollario delle considerazioni innanzi svolte.

Giova qui premettere, perchè non sia interpretata con eccessivo rigore la disposizione del n. 3, che il ricovero in speciali istituti creati a favore di determinate categorie di persone, come professionisti, artisti, ecc. (vedi ad es. la Casa di riposo per vecchi musicisti ed artisti) e mediante contributi finanziari corrisposti dalle categorie medesime ed eventualmente dallo Stato, non può costituire titolo di esclusione dalle liste poichè, nel caso in esame, si tratta di istituti nei quali si estrinseca, in forme moderne ma ormai largamente diffuse, la solidarietà umana e che hanno finalità particolari, in certo qual modo diverse dai normali compiti caritativi delle istituzioni contemplate dal numero predetto, la cui attività si determina in base al semplice presupposto della indigenza e del bisogno.

Il numero quattro rappresenta indubbiamente una innovazione rispetto al T. U. del 1919: innovazione, peraltro, necessaria in quanto non si poteva non tener conto della realtà giuridica scaturita dal T. U. delle leggi sulla pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

E' poi appena il caso di avvertire come, in correlazione al ripristino delle libertà democratiche, gli istituti della ammonizione e del confino di polizia assumono rilievo di cause ostative soltanto nei riguardi di coloro che *siano incorsi in detti provvedimenti per motivi di carattere non politico.*

Analoga ragione conforta l'aggiunta delle disposizioni di cui ai numeri 5 e 6 del decreto ministeriale. Non sarebbe stato possibile, infatti, prescindere nè dalle misure di sicurezza personali contemplate dal codice penale in vigore, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, nè dalle particolari sanzioni introdotte dalla legislazione contro il fascismo con l'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Comprensibile è la variante di cui al n. 7 del decreto ministeriale rispetto al n. 4 del T. U. 1919: essa è la diretta conseguenza sia della particolare disciplina dell'istituto dell'ammonizione (art. 164 del T. U. 1931, n. 773), che trova applicazione appunto nei confronti degli oziosi e vagabondi abituali, sia delle sanzioni previste dal nuovo codice penale a

0406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

carico dei richiedenti e di chi si avvale di minorenni per l'esercizio di siffatta illecita attività.

Intuitiva è altresì la variante usata nella dizione del numero 8 del decreto ministeriale, attesa la nuova configurazione assunta, nel codice del 1930, dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici che viene ad essere strettamente connessa alla irrogazione della pena principale. Particolare attenzione deve essere rivolta al n. 10 del decreto ministeriale nel quale sono elencati, anche per categorie (titoli e capi), i reati che, nel caso di condanna, preludono la iscrizione nelle liste. Il decreto, pur seguendo fedelmente l'elencazione di cui all'art. 106, n. 7 del T. U. 1919, ha dovuto, per ovvie ragioni, tener conto delle nuove figure di reato create dal legislatore del 1930. D'altra parte non può non rilevarsi che l'inasprimento delle pene, quale diretta conseguenza di una enunciazione più rigorosa delle singole figure di reato rispetto a quella del codice Zanardelli, ha necessariamente ampliato la sfera di coloro che debbono essere esclusi dalle liste.

Altra innovazione, imposta dalla necessità di coordinare la vecchia norma con la nuova legislazione penale, è quella del numero 11 che esclude dal diritto elettorale i condannati per i delitti contemplati nel titolo primo della legge sulle sanzioni contro il fascismo.

Relativamente al n. 12, la diversa formulazione della norma è dovuta alla nuova disciplina che il codice penale del 1930 ha introdotto per l'ubriachezza abituale.

Come si è già accennato, poi, non sarebbe stato possibile ignorare il complesso di norme dettate dal T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773 sul meretricio e quindi ammettere all'esercizio del diritto elettorale i tenutari di case di prostituzione.

D'altro canto si è allargata la sfera delle eccezioni poichè ai condannati riabilitati si sono aggiunti quelli amnistiati per fatti di natura politica considerati come reati dalla legislazione fascista e coloro la cui condanna sia stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici.

Art. 3.

Attesa la sua formulazione, l'articolo non presenta difficoltà o dubbi d'interpretazione: esso costituisce la *conditio sine qua non* per la compilazione delle liste delle

0407

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985031

quali la vana illusione di un impossibile ritorno ai sistemi elettivi aveva distrutto ogni traccia.

Riesce, poi, agevole comprendere come la redazione dell'elenco non sarebbe possibile senza un'accurata revisione del materiale anagrafico che, anche quando non abbia subito le conseguenze devastatrici della guerra, è ben lungi dal rispecchiare la reale situazione di ciascun complesso di popolazione a causa dei rilevanti spostamenti.

L'articolo prevede altresì l'ipotesi che manchi del tutto il registro di popolazione e pertanto fornisce alcuni suggerimenti che dovranno servire di guida all'azione dei Comuni nella ricostruzione di un materiale che ha tanta importanza per la vita degli enti prescelti.

Naturalmente l'indicazione dei mezzi sussidiari vuol essere del tutto esemplificativa, essendo lasciato all'iniziativa e all'accorgimento delle singole Amministrazioni comunali il ricorso ad ogni altra fonte utile, non esclusi, ad esempio, i libri parrocchiali che, anche se necessariamente incompleti, potranno tuttavia recare un proficuo apporto.

Si lascia comunque, salvo quanto sarà detto in seguito relativamente ai profughi, che, nella compilazione dell'elenco, dovrà aversi esclusivo riguardo al criterio della residenza, poichè con l'aver richiamato in vigore il T. U. della legge elettorale politica del 1919 e non anche quello della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, il legislatore ha mostrato chiaramente di non voler tenere conto, nella prima formazione delle liste elettorali, del titolo sussidiario di capacità elettorale rappresentato dal censo.

Art. 4.

Dal confronto con l'art. 9 del T. U. 1919 (1) balza con tutta evidenza una prima semplificazione della procedura, e precisamente della parte riguardante la richiesta ed il rilascio dei certificati generali del casellario giudiziale. Il ricorso

---

(1) Art. 9. — Non più tardi del 15 novembre un estratto dell'elenco di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dal primo gennaio, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario spedisce, per ciascun individuo compreso nell'estratto, il certificato delle iscrizioni contenute al momento della persona designata a norma dell'art. 124 del codice di procedura penale e dell'art. 42 delle disposizioni regolamentari del casellario giudiziale, approvate con R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1352.

Gli estratti sono restituiti al comune non più tardi del 15 dicembre.

0408

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

scopo non soltanto di risparmiare tempo e lavoro, ma anche di conseguire una notevole economia nel consumo degli stampati, attesa la deficienza di carta nei vari mercati locali.

Al riguardo non è inopportuno avvertire che sarà utile redigere in duplice esemplare, affinchè uno resti presso il Comune, gli elenchi nominativi dei cittadini nati nella circoscrizione di ciascun Tribunale. Detti elenchi saranno compilati in modo da permettere ai funzionari del casellario giudiziale di annotarvi i risultati delle ricerche, con dichiarazioni negative per chi non abbia precedenti di sorta o che non ostino all'esercizio dell'elettorato. La dichiarazione positiva invece si attuerà col rilascio di certificati a parte per coloro i quali abbiano precedenti giudiziari annotati sul rispettivo cartellino.

Il Ministero di Grazia e Giustizia, col quale sono state previamente concordate tali modalità, nell'assicurare di avere già interessato al riguardo i dipendenti uffici, ha avvertito che il casellario centrale, esistente presso detto Dicastero, potrà sostituirsi nel rilascio delle certificazioni ai casellari giudiziali dell'Italia occupata ed a quelli che per qualunque motivo non siano in grado di funzionare. Attualmente ciò si verifica per i casellari di Frosinone, Cassino, Velletri, Foggia, Terni, Avezzano, Catania, Cagliari, ma non è escluso che casellari di altre zone recentemente liberate potranno trovarsi nelle identiche condizioni.

Si tenga presente in proposito che il Casellario centrale, per l'impossibilità o difficoltà delle comunicazioni, non ha ricevuto dai casellari locali i duplicati dei cartellini per l'anno 1943 e per quello in corso.

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo in esame si inquadrano nel sistema delle cause che fanno incorrere il cittadino nella perdita dell'elettorato attivo: esse hanno peraltro una portata assai più ampia rispetto a quella del comma 4° e 5° dell'art. 9 del T. U. 1919, per essendosi ragionevolmente omesso ogni accenno agli emigrati, data la paralisi delle correnti migratorie determinata dalla guerra. In correlazione al contenuto dell'art. 2 del decreto ministeriale si è infatti esteso l'obbligo della comunicazione al sindaco sia per i provvedimenti adottati dall'autorità di P. S. nei riguardi degli ammoniti e confinati per motivi di carattere non poli-

0409

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tico, sia per le speciali sanzioni applicate in conformità dell'art. 8 della legge sulle sanzioni contro il fascismo. Dalla segnalazione non possono, naturalmente, essere esclusi i proprietari o gestori di case di meretricio poichè, come è stato già chiarito, la natura dell'attività da essi spiegata li rende indegni dell'esercizio di un diritto che è così intimamente connesso all'organizzazione sovrana del paese.

Anche per le persone ricoverate in ospizi di carità od abitualmente a carico di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il requisito della maggiore età, ai fini della comunicazione prevista, s'intende raggiunto nel compimento del 21° anno entro il 31 dicembre 1944, e ciò in armonia al disposto dell'art. 1 del decreto ministeriale.

Per quanto superfluo, si precisa che all'obbligo della comunicazione non sono naturalmente tenuti gli istituti speciali creati per il ricovero di determinate persone ed ai quali si è accennato nelle brevi note illustrative delle disposizioni di cui al n. 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale.

Sugli adempimenti demandati alle autorità locali e provinciali di P. S. vigileranno i Prefetti: ognuno interessamento sarà da essi spiegato nei confronti delle opere pie, attesa l'esigenza di salvaguardare l'incondizionata libertà di voto contro le possibili vulnerazioni derivanti dalla speciale situazione in cui si trovano quanti sono assistiti dalla pubblica beneficenza.

Non minore attenzione sarà, poi, prestata dai sindaci e dai segretari comunali alla data di cessazione degli effetti dei provvedimenti di polizia al fine di evitare arbitrarie iscrizioni, cancellazioni od omissioni.

Art. 6.

Salvo alcuni temperamenti dovuti alle straordinarie circostanze del momento ed una diversa prefissione di termini resa necessaria dalla compilazione *ex novo* della lista elettorale, l'articolo rinvia sostanzialmente, per l'iscrizione su domanda, alle disposizioni dettate dagli articoli 10, 11, 12 del T. U. 1919 (1).

---

(1) Art. 10. — Il 1° dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che non trovansi iscritti nelle liste, ma ritengono di aver diritto, a chiederne l'iscrizione.

0410

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E' stato già rilevato, nelle brevi note all'art. 3 del decreto ministeriale, che, accanto agli altri requisiti fondamentali richiesti dal titolo I° del citato T. U., l'iscrizione nella lista è rigorosamente subordinata all'iscrizione nel registro di popolazione e, quindi, alla residenza nel Comune. Per l'art. 12 del T. U. invece, il cittadino che da oltre sei mesi aveva trasferito di fatto la residenza nel Comune, o aveva in esso la sede principale dei propri affari, poteva chiedere l'iscrizione nella lista del Comune stesso, anche se non fosse iscritto nel relativo registro di popolazione, e viceversa, il cittadino aveva diritto di chiedere il mantenimento dell'iscrizione nella lista del Comune di precedente residenza, pur avendola successivamente trasferita in altro Comune.

La nuova restrizione è stata dettata dalla preoccupazione di eventuali duplicati in relazione alle presenti difficoltà delle comunicazioni, che fanno dubitare della possibilità di effettuare tempestivamente i necessari scambi di corrispondenza fra i Comuni interessati.

Da tale restrizione consegue che l'iscrizione nella lista su domanda viene in certo qual modo ad essere svuotata del suo normale valore; essa è stata, peraltro, mantenuta come ausilio per gli albi comunali, ai fini di una più completa identificazione di tutti coloro che hanno titolo all'iscrizione, attese le probabili deficienze di molte anagrafi.

Unica eccezione a tale principio, sulla quale sarà detto nell'illustrazione dell'art. 25 del decreto, è doverosamente prevista a favore dei profughi e degli sfollati che saranno iscritti nel Comune di temporanea dimora con apposita annotazione.

Sebbene l'iscrizione su domanda non abbia ora, come si è detto, preminente importanza, tuttavia essa è pur sempre un rimedio contro eventuali omissioni, donde la necessità

---

elio del turno elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

Art. 11. — Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1) la paternità, il luogo e la data di nascita;
2) l'abitazione.

Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano ottenuto la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta dall'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per falso impedimento, è tenuto ad unire una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

0411

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che alla pubblicazione degli avvisi sia provveduto senza indugi, anche allo scopo di rendere possibile la compilazione della lista alla data prestabilita dall'art. 7 del decreto ministeriale.

Occorre non dimenticare che nelle presenti contingenze non poche sono le difficoltà che si frappongono ad un ritmo ordinato e spedito dei lavori.

Gli spostamenti di nuclei cospicui di popolazione in conseguenza della guerra conferiscono alla disposizione del 4° comma dell'art. 6 un interesse che deve essere tenuto presente ai fini della documentazione della domanda d'iscrizione da parte di coloro che non siano nati nel Comune in cui la lista viene compilata, ove non riesca possibile all'interessato produrre la copia dell'atto di nascita, si interpreti in senso non restrittivo l'espressione « altro documento idoneo » affinchè non si limiti inopportunamente l'esercizio del diritto elettorale, il che contrasterebbe con gl'intendimenti del legislatore. Basterà pertanto un atto notorio, come sarà d'altronde sufficiente la carta d'identità od altra qualsiasi attestazione rilasciata da una pubblica autorità e dalla quale risulti in modo non dubbio la data di nascita del richiedente.

Per quanto sopradetto, risulta evidente che non trova applicazione la norma dell'art. 11, n. 2 del T. U. 1919 riguardante l'iscrizione nelle sezioni elettorali di coloro che non hanno l'abitazione nel Comune.

Art. 7.

La necessità di rendere quanto più spedita la procedura per la formazione della lista ha condotto, in questo primo svolgimento del meccanismo elettorale, a sostituire con un organo monocratico (sindaco) la commissione comunale pre-

---

Il richiedente che non sappia nè scrivere può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o dal podestà, facendo a richiesta attestazione al richiedente.

Art. 12. Alla domanda si debbono unire i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente che per sua cura nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto deve allegare copia dell'atto di nascita.

Omissis.

I documenti in copia degli atti di nascita che siano richiesti a tale scopo sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La domanda e i documenti annessi debbono essere presentati alla segreteria comunale o di segretario addetto alla compilazione per ricevuta diretta, con indicazione dei documenti allegati.

0412

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

vista dall'art. 12 del T. U. 1919. E ciò anche nella considerazione che il compito demandato al sindaco, esaurendosi nella mera esecuzione di adempimenti prescritti dalla legge, non comporta alcun esercizio di potestà discrezionale.

Omessi gli elenchi di cui agli articoli 3 e 17 del T. U. 1919, sgombrato il terreno dalle lungaggini proprie del funzionamento degli organi collegiali, ridotti con razionale accorgimento i termini per il compimento delle singole operazioni, è parso al Ministero ragionevole presumere che alla formazione della lista possa senz'altro addivenirsi entro il periodo massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.

Avverso il mancato accoglimento della domanda d'iscrizione è data facoltà al cittadino interessato di reclamare alla Commissione elettorale (art. 11) che decide a' termini dell'art. 14 del decreto ministeriale. Di qui l'obbligo della notificazione del provvedimento: trattasi, come è ovvio, di un adempimento essenziale stabilito dalla legge nell'interesse del cittadino e sopratutto in quello pubblico attinente alla più larga estensione del suffragio.

Uguale importanza è da riconoscersi, come si è già avvertito, alla relazione dei verbali delle operazioni per la compilazione della lista e delle decisioni adottate sulle domande d'iscrizione, poichè da essi la Commissione elettorale trae materia per le sue concrete determinazioni ai fini della definitiva formazione della lista.

Il Ministero confida che i Capi delle amministrazioni comunali, ed i Prefetti nell'esercizio del loro potere di vigilanza, sapranno assicurare la scrupolosa osservanza delle norme all'uopo dettate dai commi 2 e 3 dell'articolo in esame.

Ove si eccettui la variante del termine, nulla è innovato alla disposizione dell'art. 23 del T. U. 1919 (1) circa le modalità per la notificazione dei provvedimenti relativi alla negata iscrizione nella lista.

---

(1) Art. 23 ... commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negato la chiesta cancellazione od iscrizione, deve notificare per mezzo della prima deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione ovvero al reclamante la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 24, 28 e 34, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

0413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Art. 8.

Abbandonato il sistema degli elenchi, unica risulta pertanto la lista anche nei confronti dei sottufficiali e militari di truppe dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonchè degli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

L'esercizio del diritto al voto rimane quindi sospeso per tutti indistintamente sottufficiali e soldati e per il personale di grado assimilato, dei corpi predetti. A garantire l'osservanza della norma posta dall'art. 3 del T. U. 1919, sarà sufficiente apporre l'annotazione sulla lista a fianco di ciascun nominativo. Altra guarentigia è data dall'autenticazione della lista mediante sottoscrizione del sindaco e del segretario comunale, mentre l'avere il decreto ministeriale richiesto in maniera tassativa il requisito dell'abitazione conferma il criterio della unicità del voto e l'altro dell'abbandono del censo quale titolo sussidiario di capacità. Rimane salva, per quanto concerne il requisito della residenza, l'eccezione contemplata dall'art. 25 per i profughi e gli sfollati.

Art. 9.

Il contenuto dell'articolo non offre motivo ad interpretazioni contrastanti, specie per la pubblicazione della liste che, in relazione agl'intendimenti del legislatore, non deve avvenire oltre la scadenza del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto ministeriale. La formulazione, nella sua rigida precisione, impegna le amministrazioni comunali a soddisfare tempestivamente siffatta esigenza.

Affinchè chiunque possa rendersi conto delle operazioni compiute dal sindaco ai fini della compilazione della lista e sindacarne eventualmente lo svolgimento mediante ricorso alla Commissione elettorale, il decreto ha mantenuto ferma la disposizione relativa al deposito, nella segreteria comunale, anche dei titoli che giustificano l'iscrizione di ciascun nominativo.

Infine la facoltà riservata ad ogni cittadino di prendere visione della lista e dei documenti allegati completa il quadro delle guarentigie atte a rimuovere abusi e ad assicurare nel contempo l'esercizio del diritto elettorale a tutti coloro che si trovano nel possesso delle condizioni volute dalla legge.

0414

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il riferimento all'art. 24 del T. U. 1919 (1) deve essere inteso nel senso che il reclamo va proposto all'apposita Commissione elettorale istituita in ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario e contro le iscrizioni ed omissioni, non potendo evidentemente parlarsi di cancellazioni in sede di prima formazione della lista.

Art. 10.

Del potere sostitutivo conferito dall'art. 10 del decreto ministeriale i Prefetti si avvarranno dopo che saranno risultate vane le opportune sollecitazioni, tenendo presente la necessità di accertare rigorosamente, nel caso di infrazioni, le responsabilità, affinchè le spese conseguenti all'invio del commissario siano poste a carico degli inadempienti, attesa la deficitaria situazione dei bilanci comunali.

Delle infrazioni medesime sarà sufficiente dare notizia al Procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della provincia per l'eventuale inizio delle azioni penali, e ciò in relazione al criterio, che si desume dall'art. 20 del decreto ministeriale per i ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni elettorali, di devolvere ad un'unica autorità giudiziaria, nell'ambito di ciascuna provincia, l'esercizio delle particolari attribuzioni scaturenti dal T. U. del 1919 e dal decreto medesimo.

---

(1) Art. 24. — Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 23, può reclamare alla Commissione elettorale della Provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata, salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna una iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

0415

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 11.

Il punto di maggior distacco dal sistema del T. U. 1919 è segnato dall'articolo in esame col quale viene istituita, in ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario, un'apposita Commissione elettorale che riassume in sè, con le varianti determinate dalla prima formazione delle liste, le attribuzioni demandate dal T. U. sopracitato alla Commissione provinciale. In sostanza è questa stessa Commissione che viene a scindersi in più collegi che, mentre conservano nella loro composizione e funzione la fisionomia di quella, rispondono altresì alle esigenze di una semplificazione ed economia del lavoro. Ed invero, ove si consideri che la formazione *ex novo* delle liste comporta una serie non indifferente di atti da compiere, di documenti da esaminare, di decisioni da adottare, riuscirà agevole comprendere come il ripristino dell'unica Commissione provinciale avrebbe reso impossibile un sollecito esaurimento della complessa procedura.

Altro lineamento importante dell'articolo è la facoltà attribuita al Prefetto di assegnare a ciascuna Commissione elettorale una circoscrizione diversa da quella mandamentale, semprechè ciò sia giustificato dalle circostanze create dalla guerra anche in rapporto ai mezzi di comunicazione.

Poichè l'articolo in esame non contiene alcuna specifica statuizione nè sulla autorità che deve provvedere alla costituzione delle singole Commissioni, nè sulla necessità di adottare un provvedimento formale, nè sul termine entro il quale il provvedimento stesso va attuato, giova qui precisare che la competenza non può non riconoscersi nel Prefetto, tanto più che il decreto ministeriale attribuisce al Capo della provincia una facoltà ancor più importante e delicata, qual'è appunto quella concernente l'eventuale modifica delle circoscrizioni giudiziarie mandamentali.

Il Prefetto, pertanto, dopo aver promosso subito le designazioni di coloro che sono chiamati a far parte delle Commissioni, provvederà con proprio decreto alla formale costituzione delle Commissioni medesime.

Poichè, poi, la presidenza delle Commissioni è affidata ai Presidenti dei Tribunali ed ai Pretori in dipendenza della loro carica, e non alla persona, è evidente che essi potranno farsi sostituire da altri funzionari dell'ordine giudiziario,

0416

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

qualora dalle esigenze dei rispettivi uffici siano posti nell'impossibilità di attendere alla direzione dei lavori delle singole Commissioni.

Art. 12.

Sebbene l'articolo non abbia riprodotto la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma secondo dell'art. 19 del T. U. 1919 (1), e nonostante il criterio stabilito che le deliberazioni della Commissione elettorale sono adottate a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità, detta disposizione, del resto propria del funzionamento degli organi deliberativi collegiali, deve considerarsi implicitamente richiamata in vigore.

Dai principi informatori della legge 1919 è agevole inferire un'esigenza fondamentale, quella cioè che chiunque, a fortiori l'organo di controllo, sia posto in grado di rendersi conto dello svolgimento delle operazioni elettorali e soprattutto dei motivi che comportano le singole decisioni e delle ragioni di dissenso espresso in seno alle Commissioni: tale esigenza comporta altresì, come è stato già più volte rilevato, la scrupolosa redazione dei processi verbali, che, quanto più sono fedeli alla realtà operante dei vari organi, tanto più contribuiscono a facilitare il compito del Pubblico Ministero e del Prefetto, oltreché della Corte di Appello chiamata a pronunziarsi sui ricorsi giudiziari previsti dagli articoli 32 e 34 del T. U. 1919.

Art. 13.

Salvo alcune varianti determinate dalla mancanza della lista permanente e dalla sostituzione del sindaco alla Commissione comunale, l'articolo riproduce in sostanza le disposizioni dell'art. 26 del T. U. 1919 che non richiedono alcuna esegesi e la cui finalità specifica è quella, più volte avvertita, di consentire un efficace controllo ed una sollecita, esauriente determinazione nell'ambito delle attività spettanti alla Commissione mandamentale.

---

(1) Art. 19 (2° comma). — Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

I. — *Istruzioni per la prima formazione delle liste elettorali.*

0417

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 14.

Esclusa, per intuitive ragioni, ogni attività in conseguenza di cancellazioni, d'ufficio o su ricorso, dalla lista, nulla è sostanzialmente innovato al contenuto dell'art. 27 del T. U. 1919, se si eccettui il fatto che, pronunziandosi la Commissione direttamente sulla lista, e non su elenchi preparatori, dovrà provvedere ad apportare senz'altro alla lista stessa (che non verrà più restituita al Comune) le variazioni conseguenti ai propri deliberati, mentre l'esecuzione di questi da parte del Comune avverrà in base ai verbali della Commissione.

Ridotto a cinque giorni il termine entro il quale la Commissione deve iniziare i suoi lavori dopo la ricezione degli atti e documenti indicati nell'art. 13 del decreto ministeriale, si è introdotto, nell'ultimo comma, un opportuno accorgimento affinchè, attraverso l'intervento sostitutivo del Prefetto, sia ovviato all'eventuale inerzia del sindaco.

Art. 15.

Anche quest'articolo segna, al pari dell'art. 7 del decreto Ministeriale, una tappa decisiva nel procedimento di formazione della lista, procedimento che con l'approvazione della Commissione viene ad essere esaurito nello spazio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Ma perchè la lista diventi definitiva è necessario che essa sia rettificata dal sindaco in conformità delle decisioni della Commissione, donde un complesso di adempimenti sui quali non sarà superfluo richiamare la personale attenzione dei Capi delle amministrazioni comunali, oltrechè dei Prefetti. Tali adempimenti sono stati riassunti, per maggior risalto, nel calendario allegato alla presente circolare (allegati n. 3 e 4).

Torna qui opportuno rilevare che non solo agli adempimenti deve aversi riguardo, ma anche all'osservanza dei termini a ciascuno di essi connessi perchè non sia frustrato l'intento del rapido avviamento alla convocazione dei collegi.

Art. 16.

La materia della revisione periodica e ricorrente della lista è stata già delibata in sede di esame dell'art. 5. Al riguardo si conferma che le variazioni da apportarsi alla lista rilevano la loro causa da titoli che hanno forza cogente,

0418

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

nel senso cioè che da essi non può assolutamente prescindersi per la stessa serietà e moralità del suffragio.

Resta per ora escluso la causa contemplata dall'art. 123 del T. U. 1919, in quanto essa può determinarsi soltanto al momento dell'affluenza dei cittadini alle urne.

Articoli 17, 18, 19.

Nessuna discordanza degli articoli 17 e 18 con le analoghe disposizioni degli articoli 18 e 15 del T. U. 1919.

La disposizione dell'art. 19, per quanto a stretto rigore non necessaria rilevando il Prefetto i suoi poteri, oltrechè dal sistema della nostra legislazione, dalle altre norme del decreto ministeriale, si giustifica con la considerazione che, trattandosi della prima formazione della lista ed attesa l'importanza di questa ai fini della riforma istituzionale e del rinnovamento democratico del paese, è parso indispensabile stabilire una più diretta ingerenza e vigilanza del Capo della provincia affinchè i Comuni disimpegnino con regolarità e sollecitudine le loro attribuzioni.

Una conferma si ha nella disposizione del secondo comma che fa obbligo ai sindaci di riferire quindicinalmente sullo stato dei lavori.

Art. 20.

Per l'esperimento e la decisione dei ricorsi giudiziari, la procedura stabilita dagli articoli 32, 33 e 34 del Testo unico 1919 (1) è rimasta pressochè immutata, pure rile-

---

(1) Art. 32. — Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'art. 28, deve preliminarmente far la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in allegato.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, nel quale il presidente della Corte d'appello, indica, con suo decreto, un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato contro la proposta della Commissione comunale o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda di iscrizione e ne era stato respinto, o dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro 10 giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'art. 28, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al Presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la cancellazione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro 15 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello competono il diritto al voto tanto gli elettori, che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e che sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati scritti nelle

0419

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vando alcune modificazioni dipendenti dalla mancanza di una lista permanente.

E' stata mantenuta la disposizione che non riconosce ai ricorsi in parola alcuna efficacia sospensiva dei provvedimenti o delle decisioni impugnate.

Articoli 21, 22, 23.

Gli articoli non danno luogo a particolari osservazioni, tanto più che essi riproducono quasi integralmente il testo dei corrispondenti 36 e 37 del T. U. 1919. L'art. 23, rinviando agli articoli dal 107 al 112 (1) del testo citato per quanto concerne le disposizioni penali, precisa, in relazione al codice del 1930, che alla pena della detenzione s'intende sostituita quella della reclusione.

Art. 24.

Nuova e senza dubbio la materia disciplinata dall'articolo in esame poichè, evidentemente, non si poteva prescindere dalla reale situazione di molti Comuni che la guerra ha

---

liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale che approva i nuovi elenchi proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 33. — Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello entro 5 giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra assistenza di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da L. 50 a L. 100.

Art. 34. — Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al Presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica la via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

(1) Art. 107. — Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le pubblicazioni relative, è punito con ammenda da L. 50 a L. 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da L. 100 sino a L. 2000.

Art. 108. — Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da L. 50 a L. 250.

0420

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del tutto od in massima parte devastato, si da non consentire la formazione della lista elettorale.

E' appena il caso di avvertire che l'eventuale necessità di sospendere i termini sarà vagliata dai Prefetti con attenta cautela e che la relativa proposta sarà, di conseguenza, avanzata soltanto nel caso in cui non riesca assolutamente possibile dare corso agli adempimenti richiesti dalla legge.

In altri termini, ovunque le circostanze lo permettano, dovranno realizzarsi i presupposti del sistema elettivo affinchè la volontà popolare si affermi anche là dove esista un ristretto nucleo demografico.

Art. 25.

Come è stato in precedenza avvertito, l'articolo prevede, in deroga ai criteri informatori del decreto ministeriale, una eccezione a favore dei profughi e degli sfollati che possono essere iscritti nella lista elettorale del Comune dove hanno stabilito la loro temporanea dimora.

Altra facoltà concessa, per un diverso riguardo ad una categoria così duramente provata, è quella di poter mantenere l'iscrizione nella lista del Comune di residenza.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 108. — Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a L. 2000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge in tutto od in parte un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 110. — Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione fino ad un anno e con la multa sino a L. 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale pei reati di falso.

Art. 111. — Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo è punito con una ammenda da L. 50 a L. 500.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a L. 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 112. — Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare l'avviso di lasciare prendere nota o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da L. 50 a L. 1000 e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere alla esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

0421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E' evidente che sono applicabili anche a tale categoria le disposizioni previste dall'art. 2, circa i requisiti ostativi alla iscrizione nella lista, dall'art. 3 ai fini della inclusione dei profughi e sfollati nell'elenco degli aventi titolo all'iscrizione prescritta e dall'art. 4 circa la richiesta del certificato del Casellario giudiziale.

Allo scopo, infine, di evitare la possibilità di una duplice iscrizione, l'articolo prescrive opportune cautele, stabilendo altresì che della condizione di profugo o di sfollato sia fatta apposita annotazione nella lista.

La notificazione, ai sindaci dei Comuni di residenza, dell'elenco dei profughi o sfollati che saranno iscritti nella lista elettorale del Comune di temporanea dimora — giusta il disposto del 2° comma dell'art. 25 — deve essere fatta *immediatamente dopo* la compilazione dell'elenco di cui all'art. 3, in modo che il Comune di residenza possa effettuare in tempo utile la loro cancellazione dai propri elenchi.

Con la stessa urgenza il sindaco del Comune di temporanea dimora deve provvedere alla trasmissione dell'elenco con relative istanze dei profughi e sfollati che hanno chiesto di mantenere l'iscrizione nella lista del Comune di originaria residenza.

* * *

Con i chiarimenti innanzi esposti il Ministero non ha inteso né di esaurire l'esegesi della materia né di rimuovere dubbi ed incertezze che possono sorgere nella pratica applicazione delle norme poste dal decreto ministeriale. Questo, pur conservando necessariamente l'impronta di un regolamento di esecuzione, provvede senza dubbio in vari punti, in virtù della delega contenuta nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre u. s., n. 217, una nuova disciplina che, per molti aspetti, ha modificato sostanzialmente la procedura stabilita dal titolo secondo del T. U. 1919 per la formazione delle liste.

Il Ministero confida peraltro nello spirito d'iniziativa e nel senso pratico dei Capi delle amministrazioni comunali perchè qualsiasi difficoltà sia localmente superata, grazie anche all'intervento dei Prefetti e di ogni altra Autorità, come alla volenterosa collaborazione dei cittadini.

E' poi intuitivo che, ove manchi la possibilità di rimuovere in loco eventuali ostacoli, i Prefetti provvederanno a

0422

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

darne tempestiva comunicazione a questo Ministero che non mancherà di intervenire con ogni prontezza.

Comunque, si tenga ben presente che l'esatta e sollecita esecuzione degli adempimenti richiesti dalla legge rimane affidata prevalentemente alla sensibilità politica di coloro i quali, incaricati di curarne l'osservanza, saranno certamente consapevoli della responsabilità che loro incombe ai fini della realizzazione di un presupposto essenziale per l'instaurazione di una vera e sana democrazia.

Tornerà gradito un cenno telegrafico di ricezione della presente.

Il Ministro
I. Bonomi

0423

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 1.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1944, n. 247.
Compilazione delle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ordinata la compilazione delle liste elettorali in tutti i Comuni.

Art. 2.

Per la compilazione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, nonchè gli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 dello stesso testo unico.

E' tuttavia data facoltà al Ministro per l'Interno di emanare, con proprio decreto, le norme occorrenti per adeguare l'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma precedente alle esigenze della prima compilazione delle liste elettorali, tenute anche presenti le difficoltà derivanti da causa di guerra, per coordinare le disposizioni stesse con la vigente legislazione, e per semplificare il procedimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

1696051 — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 176. — EMANUELE

0424

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 2.

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944

Attuazione delle norme del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, per la compilazione delle liste elettorali;

Visto il Testo Unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Decreta:

Art. 1.

(Articoli 1, 2 e 3 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495)

Nella prima formazione delle liste elettorali di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, si sono iscritti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo I del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, e che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età e lo compiano entro il 31 dicembre 1944.

Art. 2.

(Art. 10 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495)

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali:

1° Coloro che sono in istato di interdizione o di sottoposizione per autorità di giudizio;

2° I condannati falliti, anche dopo lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 33 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, nonchè coloro che sono abitualmente a carico delle istituzioni pubbliche di beneficenza o degli Enti comunali di assistenza;

4° Coloro che, per motivi di carattere non politico, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti;

5° Coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti;

6° Coloro che sono stati sottoposti alle sanzioni previste dallo art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

0425

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 988021

sulle sanzioni contro il fascismo, anche durante gli effetti dei provvedimenti.

2. I condannati per recidiva o per impiego di minori nelle attività previste dal Cod. pen.;

3. I condannati a pena che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o, secondo la comune valutazione giudiziale, a pena restrittiva della libertà personale per un tempo superiore ai 4 anni;

4. I condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata.

5. I condannati per reati commessi valendosi o dando dimostrazione di appartenere, comunque, a bande armate, comunque fatta eccezione per i reati politici, per quelli previsti dalla legge sulla stampa, per quelli commessi per motivi di particolare valore morale o sociale, per quelli per i quali sia stata concessa la non menzione, per quelli per i quali sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, per quelli per i quali sia stata concessa la liberazione condizionale, per quelli per i quali sia stata concessa la riabilitazione, per quelli per i quali sia stata concessa l'amnistia, per quelli per i quali sia stata concessa la grazia, per quelli per i quali sia stata concessa l'amnistia prevista dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, ed i condannati riabilitati.

Art. 5

(Articoli 2 e 3 del D. L. 2 settembre 1947, n. 1252)

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune provvede alla compilazione di un elenco di coloro che si trovano nelle condizioni per essere iscritti nella

0426

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lista elettorale, sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune stesso e vi hanno la residenza.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi supplissono le rilevazioni formate dagli atti di stato civile, da quelli dei censimenti ordinari e straordinari della popolazione, dalle liste di leva, dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale, ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a ricordi, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

Art. 4.

(Art. 9 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro cinque giorni dalla compilazione dell'elenco di cui all'articolo precedente, il Comune trasmette un estratto di esso, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, al rispettivo ufficio del Casellario giudiziale e, ove ciò non sia possibile, allo Ufficio del Casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

L'Ufficio del Casellario, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, restituisce al Comune l'estratto dell'elenco, previa apposizione dell'annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non emerga alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualità di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto dello art. 669 del Codice di procedura penale.

Art. 5.

(Art. 9 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro il termine previsto dall'art. 3, primo comma, del presente decreto, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti comunali di assistenza trasmettono alla segreteria del Comune cui appartengono l'elenco dei cittadini italiani maggiori degli anni ventuno, o che li compiano entro il 31 dicembre 1944, ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico delle Istituzioni ed Enti predetti.

Entro lo stesso termine, i presidenti delle commissioni provinciali previste dall'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, danno notizia al sindaco dei provvedimenti applicati ai sensi del primo o secondo comma dello stesso articolo nei confronti dei cittadini residenti nel Comune.

Lo stesso obbligo incombe all'autorità provinciale o locale di pubblica sicurezza nei riguardi dei confinati e ammoniti comuni, allorchè gli effetti dei relativi provvedimenti durino tuttora o siano cessati da meno di un anno anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè nei riguardi degli esercenti locali di cui al titolo VII del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

0427

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786071

Art. 6

(Articoli 10, 11 e 12 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro il termine previsto nell'art. 5 coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella lista elettorale del Comune possono presentare all'Ufficio comunale la domanda d'iscrizione.

Di tale facoltà il sindaco è tenuto a dare immediata notizia al pubblico mediante avvisi affissi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'art. 11 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495.

Alle domande devono essere uniti i documenti necessari a comprovare nei richiedenti il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Il richiedente che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita o, qualora ciò non sia possibile, altro documento idoneo.

Il Comune provvede a richiedere, per coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione e che non siano compresi nell'elenco previsto dal primo comma dell'art. 3 del presente decreto, il certificato del Casellario giudiziale di cui all'art. 4, nel termine e con le modalità ivi previsti.

Art. 7

(Articoli 7, 16, 17 e 23 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro ventotto giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il sindaco assistito dal segretario comunale, in base agli accertamenti compiuti dall'ufficio di cui agli articoli 4, 5 e 6, procede alla formazione della lista elettorale, nella quale sono iscritti coloro che, essendo stati compresi nell'elenco di cui all'art. 3 del presente decreto o avendo presentato domanda documentata nei termini dell'art. 6, risultino in possesso dei requisiti voluti dalla legge.

A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, il sindaco notifica il provvedimento entro il termine di cui al precedente comma, con le modalità previste dall'art. 21, secondo comma, del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tutte le operazioni effettuate per la compilazione della lista e delle decisioni adottate sulle domande d'iscrizione devono essere redatti verbali, sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale.

Art. 8

(Art. 5 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La lista elettorale deve essere compilata in doppio esemplare, autenticata, mediante sottoscrizione, dal sindaco e dal segretario comunale e deve contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data di nascita e l'abitazione degli elettori

0428

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 3 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495, si deve apporre apposita annotazione sulla lista.

Art. 9.

(Art. 20 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro tre giorni dalla compilazione e, comunque, non oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 7 del presente decreto, la lista è pubblicata mediante deposito di un esemplare di essa presso la segreteria del Comune, insieme con i moduli e documenti relativi a ciascun nominativo, ed affissione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici di apposito manifesto, col quale il sindaco rende noto l'avvenuto deposito.

Dell'eseguita pubblicazione è data immediata notizia al Prefetto.

Contro le iscrizioni e le omissioni nella lista ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della lista medesima con le modalità previste dall'art. 24 del T. U. del 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tale fatto è dato avviso nel manifesto di cui al primo comma.

Durante il termine stabilito nel terzo comma, ogni cittadino ha diritto di prendere visione della lista e dei documenti relativi.

Art. 10.

Art. 21 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495.

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dal presente decreto, il Prefetto provvede in conformità dell'art. 21 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 11

Art. 22 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

È istituita in ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario una Commissione elettorale, presieduta dal Presidente del Tribunale, ove esista, o dal Pretore e composta di quattro commissari, di cui uno designato dal Prefetto e tre nominati dalla Deputazione provinciale e scelti fra i cittadini dei Comuni interessati che abbiano i requisiti per essere iscritti nella lista elettorale, appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 11 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495 o, in mancanza, abbiano adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare, e non siano impiegati civili o militari dello Stato, impiegati della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

La Deputazione provinciale procede, altresì, alla nomina di tre commissari supplenti, i quali prendono parte ai lavori della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi.

Quando la situazione dei luoghi e la difficoltà delle comunicazioni lo consiglino, il Prefetto, con provvedimento da emanare entro

0429

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di determinare la competenza di ciascuna Commissione in difformità della circoscrizione giudiziaria.

Il segretario del Comune in cui ha sede la Commissione ne esercita le funzioni di segretario.

Art. 12

(Art. 19 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale compie le sue operazioni con la presenza del Presidente e di due almeno dei commissari.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti.

Copia dei verbali è trasmessa, a cura del Presidente, al Prefetto ed al Procuratore del Regno presso il Tribunale del Capoluogo della Provincia.

Art. 13

(Art. 26 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per ricorrere contro la lista, previsto dal terzo comma dell'art. 9 del presente decreto, il sindaco deve trasmettere al Presidente della Commissione elettorale:

1° l'elenco di cui all'art. 3 del presente decreto;

2° i verbali delle operazioni effettuate e delle decisioni adottate per la formazione della lista;

3° un esemplare della lista elettorale;

4° i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Della lista e dei documenti pervenuti alla Commissione elettorale è rilasciata ricevuta al Comune ed è presa nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal Presidente.

Art. 14.

(Art. 27 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale:

1° Esamina le operazioni compiute dal Comune e decide sui reclami presentati contro di esse.

2° Decide sulle nuove domande d'iscrizione, che possono essere direttamente pervenute.

3° Cancella dalla lista formata dal Comune i cittadini indebitamente iscritti, anche quando non vi sia reclamo.

La Commissione elettorale pronuncia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti, entro il termine di cui all'art. 13 del presente decreto, dalle parti e dal Comune, ma può anche ascrivere,

0430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

su domanda o d'ufficio, coloro pei quali risulti da nuovi documenti il possesso dei requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Esso deve emanarsi entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti e documenti.

Qualora il Comune, entro il termine prescritto, non abbia fatto pervenire alla Commissione elettorale gli atti di cui al primo comma del precedente articolo, il Presidente ne dà immediato avviso al Prefetto agli effetti dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 15

(Art. 29 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale provvede all'approvazione delle liste entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

Le decisioni adottate devono essere, entro lo stesso termine, notificate al Comune, al quale sono, altresì, restituiti tutti i documenti.

Il segretario comunale deve inviarne immediatamente ricevuta al Presidente della Commissione.

Nei dieci giorni successivi, il sindaco, assistito dal segretario, deve, in conformità delle decisioni della Commissione, apportare le competenti variazioni all'esemplare della lista depositata presso il Comune, aggiungendo ad essa i nomi dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli cancellati.

Entro lo stesso termine, le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le modalità di cui all'art. 23 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495.

La lista, rettificata ai termini del quarto comma del presente articolo, diviene definitiva.

Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che, firmato dal sindaco e dal segretario medesimo, viene trasmesso al Prefetto, al Procuratore del Regno presso il Tribunale del Capoluogo della Provincia ed al Presidente della Commissione elettorale.

La lista definitiva è depositata nella segreteria comunale per dieci giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione. Dell'avvenuto deposito è dato pubblico avviso.

Art. 16.

(Art. 31 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Sino alla revisione periodica delle liste elettorali, alla lista definitiva formata in conformità degli articoli precedenti non possono farsi altre variazioni se non in conseguenza:

1° Della morte di elettori;

2° Della perdita della cittadinanza italiana;

3° Di sentenza passata in giudicato, nonchè delle sentenze di cui all'art. 23 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495.

Tali variazioni devono essere fatte dal sindaco, assistito dal segretario comunale, che allega alla lista copia dei suindicati documenti e trasmette il verbale al Prefetto, al Procuratore del Regno

0431

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

presso il Tribunale del Capoluogo della Provincia e al Presidente della Commissione elettorale.

Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva.

Art. 17.

(Art. 18 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

A richiesta dei Comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla formazione delle liste.

Art. 18.

(Art. 15 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, i componenti le Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni loro assegnate dal presente decreto.

Art. 19.

Il Prefetto vigila sulle operazioni relative alla prima formazione delle liste elettorali per mezzo dell'Ispettore provinciale e, quando ciò espressamente richiesto.

I sindaci sono tenuti a riferire ogni quindici giorni al Prefetto sullo stato dei lavori.

Art. 20.

(Art. 25, 32, 33, 34 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Qualsiasi cittadino può esperire i ricorsi giudiziari previsti dagli articoli 32 e 33, secondo comma, del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495, con le modalità risultanti dagli articoli 32, 33 e 34 del T. U. predetto.

Contro le deliberazioni delle Commissioni elettorali, il Procuratore del Regno presso il Tribunale del Capoluogo della Provincia ha diritto di ricorrere, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dei verbali, alla Corte d'Appello.

Nel detto termine, egli notifica il ricorso alle parti interessate ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'Appello con le prove dell'avvenuta notificazione.

Nel medesimo termine di dieci giorni inizia, ove ne sia il caso, l'azione penale.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

0432

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 21.

(Art. 35 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Art. 22.

(Art. 37 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti e documenti concernenti la formazione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia della lista di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale, con le rettificazioni ed aggiunte conseguenti ai deliberati di essa, è trasmessa al Prefetto per essere conservata negli archivi della Prefettura.

La lista definitiva del Comune deve essere rimessa in uno o più registri debitamente numerati e conservata nell'archivio comunale.

La lista deve recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Art. 23.

(Articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Le disposizioni penali di cui agli articoli 107 a 112 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495, sono applicabili ai reati ivi previsti, riferiti alla prima formazione delle liste elettorali.

Alla pena della detenzione è sostituita quella della reclusione.

Art. 24.

Su motivata proposta dei Prefetti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere disposta con decreto del Ministro dell'Interno la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali nei riguardi dei Comuni che, per circostanze dipendenti da cause di guerra, siano nell'assoluta impossibilità di provvedervi.

La nuova decorrenza dei termini predetti sarà determinata con le stesse modalità.

Tali provvedimenti sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 25.

I profughi e gli sfollati della presente guerra sono iscritti nella lista elettorale del Comune di temporanea dimora, salva la facoltà di richiedere il mantenimento dell'iscrizione nella lista del Comune

0433

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di residenza mediante domanda da proporsi ai termini dell'art. 6 del presente decreto. La domanda è presentata al sindaco del Comune di temporanea dimora il quale provvede a trasmetterla al sindaco dell'altro Comune, dopo averne preso nota in apposito registro ai fini della esclusione del richiedente dalla lista.

Il sindaco provvede, altresì, a notificare ai Comuni di residenza le iscrizioni effettuate ai sensi del primo comma, ai fini della esclusione dei profughi e degli sfollati dalla lista dei Comuni medesimi.

Della qualità di profugo o di sfollato deve esser fatta apposita annotazione nella lista.

Art. 26.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal decimo giorno successivo alla data della riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

Art. 27.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore nel decimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, addì 24 ottobre 1944.

Il Ministro:
I. BONOMI

0434

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 3

TABELLA DEI TERMINI STABILITI PER LA COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

a) PER IL COMUNE

Immediatamente: Il Sindaco dà notizia al pubblico della facoltà di richiedere l'iscrizione nelle liste elettorali (art. 6, secondo comma).

2° giorno della data di entrata in vigore del decreto:

a) Scade il termine per la compilazione dell'elenco di coloro che si trovino nelle condizioni per essere iscritti nelle liste elettorali (art. 3).

b) Scade il termine per la presentazione, da parte degli aventi diritto, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali (art. 6, primo comma).

c) Scade il termine per la presentazione, da parte dei profughi e degli sfollati, della domanda di iscrizione nella lista del Comune di residenza (art. 25).

Entro i 5 giorni successivi alla compilazione dell'elenco di cui sopra, gli estratti dell'elenco stesso sono inviati ai competenti uffici del Casellario giudiziale oppure all'ufficio del Casellario centrale (art. 4).

Contemporaneamente, entro i 5 giorni successivi alla ricezione delle singole domande di iscrizione nelle liste elettorali viene richiesto il relativo certificato del Casellario giudiziale (art. 6, ultimo comma).

6° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto:

Scade il termine per la formazione, da parte del Sindaco assistito dal segretario comunale, della lista elettorale e per la notifica del provvedimento a coloro la cui domanda di iscrizione nella lista non è stata accolta (art. 7).

Entro i 3 giorni successivi alla compilazione, e comunque non oltre i 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la lista viene pubblicata, dandonene immediata notizia al Prefetto (art. 9).

10° giorno dalla pubblicazione della lista elettorale:

Scade il termine per la presentazione dei reclami contro le iscrizioni e le omissioni (art. 9, terzo comma).

15° giorno dalla pubblicazione della lista elettorale:

Il Sindaco trasmette alla Commissione elettorale l'elenco di cui all'art. 3, i verbali delle operazioni e decisioni, un esemplare della lista ed i reclami con i documenti che vi si riferiscono (articolo 13).

16° giorno dalla notifica dell'approvazione della lista da parte della Commissione elettorale:

Scade il termine per la variazione, da parte del Sindaco assistito dal segretario comunale, della lista in conformità delle decisioni della Commissione elettorale (art. 15, quarto comma).

0435

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Scade il termine per la notifica agli interessati delle decisioni della Commissione elettorale (art. 15, quinto comma).

La lista definitiva viene depositata per dieci giorni, dandosene avviso al pubblico (art. 15, ultimo comma).

D) PER IL PREFETTO

1° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto:

Scade il termine per proporre al Ministero dell'interno la sospensione dei termini per la formazione della lista elettorale per i Comuni che, per circostanze di guerra, siano impossibilitati a provvedervi (art. 24).

1° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto:

Scade il termine per la determinazione della competenza territoriale delle commissioni elettorali in difformità della circoscrizione giudiziaria (art. 11, terzo comma).

E) PER L'AUTORITA' di P. S.

20° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto:

Scade il termine per comunicare ai Sindaci competenti gli elenchi dei confinati e ammoniti comuni, nonchè degli esercenti i locali di cui al titolo VII del T. U. della legge di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 781 (art. 5, terzo comma).

D) PER LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER GLI E.C.A.

30° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto:

Scade il termine per trasmettere al Comune cui appartengono l'elenco dei ricoverati negli ospizi di carità o di coloro che sono attualmente a carico degli Istituti ed Enti in epigrafe (art. 5).

E) PER LE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CUI ALL'ART. 8, TERZO COMMA, DEL D. L. L. 27 LUGLIO 1944, N. 159

20° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto:

Scade il termine per comunicare ai rispettivi Sindaci i provvedimenti applicati nei confronti dei cittadini residenti nel Comune (art. 5, secondo comma).

F) PER GLI UFFICI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

15° giorno dalla ricezione degli elenchi da parte del Comune:

Scade il termine per restituire gli estratti stessi debitamente annotati e corredati dei certificati delle iscrizioni (art. 5, secondo comma).

0436

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

G) PER LE PROCURE DEL REGNO
PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA

10° giorno dalla ricezione dei verbali della Commissione elettorale:

Scade il termine per notificare alle parti interessate il ricorso alla Corte di appello contro la deliberazione della Commissione elettorale (art. 20, terzo comma).

Scade il termine per l'inizio dell'azione penale (art. 20, quarto comma).

Entro i 5 giorni successivi alla notifica il ricorso viene trasmesso al cancelliere della Corte d'appello (art. 20, terzo comma).

H) PER LA COMMISSIONE ELETTORALE

5° giorno dalla ricezione degli atti e documenti relativi alla lista elettorale:

Scade il termine per la riunione della Commissione (art. 14, terzo comma).

15° giorno dalla ricezione degli atti di cui sopra:

Scade il termine per l'approvazione della lista elettorale e la notifica dell'approvazione stessa al Comune (art. 15).

0437

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

ALLEGATO N. 6

TABELLA DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI STABILITI PER LA COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

1) IL COMUNE

1 — Trasmette al Sindaco, unitamente le domande presentate dagli italiani residenti nel Comune per essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza (art. 5);

2 — Annota in apposito registro le domande da cui scaturisce la cancellazione dalla lista elettorale del comune (art. 25);

3 — Annota su apposito registro le domande da cui scaturisce l'iscrizione nella lista elettorale del Comune di residenza (art. 25);

4 — Annota su apposito registro le domande da cui scaturisce la cancellazione dalla lista elettorale del comune di residenza (art. 25);

5 — Invia al Presidente della Commissione elettorale circondariale (art. 19);

6 — Invia al Presidente della Commissione elettorale circondariale (art. 19);

7 — Invia al Presidente della Commissione elettorale circondariale (art. 19);

0438

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

C) LA COMMISSIONE ELETTORALE

1. — Rilascia ai Comuni la ricevuta dei documenti pervenuti, prendendone nota in un registro speciale (art. 13, ultimo comma).

2. — Dà avviso al Prefetto dell'inadempienza dei Comuni a trasmettere gli atti nei termini prescritti (art. 14, ultimo comma).

3. — Trasmette copia dei verbali delle operazioni compiute al Prefetto e al Procuratore del Regno presso il Tribunale del Capoluogo di Provincia (art. 12, ultimo comma).

D) LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

1. — Designa tre Commissari titolari e tre supplenti per ogni Commissione elettorale della provincia (art. 11).

E) TUTTI GLI UFFICI PUBBLICI

1. — Debbono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla formazione delle liste elettorali (art. 17).

0439

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 5.

MANIFESTO DEI SINDACI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

COMUNE DI . . . . . .

IL SINDACO RENDE NOTO

che per il decreto legislativo Luogotenenziale 25 settembre 1944, n. 247, tutti i cittadini che abbiano già compiuto o compiano non più tardi del 31 dicembre 1944 il ventunesimo anno di età debbono essere iscritti di ufficio nella lista elettorale, purchè abbiano, a norma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, la residenza in questo Comune e si trovino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune stesso.

Per essi non è obbligatoria la presentazione della domanda di iscrizione; ma è in loro facoltà di presentarla, nei termini e nei modi appresso indicati, anche per evitare eventuali omissioni.

Le domande dovranno essere presentate non più tardi del 20° giorno dalla data del presente manifesto.

La domanda di iscrizione nella lista deve essere firmata dal richiedente.

Nel caso egli non possa sottoscriverla per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Se il richiedente non sa scrivere, potrà fare domanda verbale direttamente al segretario comunale o all'impiegato a ciò delegato dal Sindaco o davanti a questo, sempre alla presenza di due testimoni, i quali dovranno attestare l'idoneità del richiedente.

La domanda in carta libera dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) paternità, luogo e data di nascita del richiedente;

b) l'abitazione.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° Copia dell'atto di nascita, quando il richiedente non sia nato in questo Comune. Qualora l'interessato non sia in grado di produrre, per le attuali contingenze, copia dell'atto di nascita, potrà ritenersi sufficiente qualsiasi altro documento, rilasciato da un pubblico ufficio, semprechè da esso risultino gli estremi relativi al luogo ed alla data di nascita.

2° Atto comprovante la residenza in questo Comune.

I profughi e gli sfollati della presente guerra, che hanno la temporanea dimora in questo Comune vengono iscritti nella lista elettorale.

Essi possono però richiedere il mantenimento dell'iscrizione nella lista del Comune di residenza. Le relative domande dovranno essere presentate a questo Comune non più tardi del 20° giorno dalla data del presente manifesto.

Il Sindaco

data . . . . . .

0 4 4 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 6

Provincia di .....

Comune di .....

ESTRATTO DI ELENCO ELETTORALE PER L'UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE DI .....

(oppure per l'Ufficio Centrale del Casellario giudiziale presso il Ministero di grazia e giustizia) (art. 4 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944)

Spedito dal Comune il .....

Ricevuto dall'Ufficio del Casellario il .....

Restituito dall'Ufficio del Casellario il .....

0441

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

18

N. d'ordine	Cognome e Nome	Paternità e Maternità	Luogo e data di nascita	Annotazione dell'ufficiale del Cancelliere Giudiziario (nulla o oppure « allegato certificato »)	Timbro del Cancelliere Giudiziario e firma del Segretario

0 4 4 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ordine	Cognome e Nome	Paternità e Maternità	Luogo e data di nascita	Annotazione dell'ufficio del Cancelliere Giudiziario (o nulla o oppure + allegasi certificato)	Timbro del Cancelliere Giudiziario e firma del Segretario

0443

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

30

N. d'ordine	Cognome e Nome	Paternità e Maternità	Luogo e data di nascita	Annotazione dell'ufficio del Casellario Giudiziario (« nulla » oppure « allegasi certificato »)	Timbro del Casellario Giudiziario e firma del Segretario

0 4 4 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 7

Provincia di .....

Comune di .....

LISTA ELETTORALE

0445

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Anno	Numero d'ordine	Numero della sezione alla quale ogni anno l'elettore è assegnato	Cognome, nome e paternità (e in caso di omonimia cognome e nome della madre) dell'elettore Comune e data di nascita (per ordine alfabetico)	Abitazione	Titolo o documento in base al quale è effettuata l'iscrizione (iscrizione nel registro di popolazione del Comune o, in mancanza, altri documenti da cui risulti la residenza; documento dal quale risulti la condizione di profugo o sfollato)
194..			figlio di e di nato a il		
194..			figlio di e di nato a il		
194..			figlio di e di nato a il		
194..			figlio di e di nato a il		
194..			figlio di e di nato a il		
194..			figlio di e di nato a il		
194..			figlio di e di nato a il		
194..			figlio di e di nato a il		
194..			figlio di e di nato a il		
194..			figlio di e di nato a il		

0 4 4 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Anno della iscrizione e numero del fascicolo riguardante ciascun iscritto	Se l'iscritto trovasi nella condizione di: militare in attività di servizio alle armi nella R. E., nella R. M. o nella R. A.	Se l'iscritto trovasi nella condizione di: appartenente a Corpi organizzati militarmente e loro Stato - Corpo e grado	Se l'iscritto trovasi nella condizione di profugo o sfollato (indicare anche il Comune di provenienza e l'abitazione in esso avuta)	Annotazioni	MOTIVI della cancellazione dell'elettore dalla lista

0 4 4 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 8.

AVVISO DI DEPOSITO DELLA LISTA ELETTORALE DA PUBBLICARSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO MINISTERIALE 21 OTTOBRE 1944

Comune di .....

IL SINDACO

Rende noto:

che da oggi trovasi depositato presso la Segreteria del Comune un esemplare della lista elettorale, compilata a termini del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e del decreto ministeriale 24 ottobre 1944, unitamente ai titoli e documenti che si riferiscono a ciascun nominativo.

Ogni cittadino può, entro dieci giorni, prendere visione della lista e dei documenti relativi.

Contro le iscrizioni e le omissioni nella lista ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni, con le modalità previste dall'art. 24 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495.

....

IL SINDACO

0448

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 9.

AVVISO DI DEPOSITO DELLA LISTA ELETTORALE DEFINITIVA DA PUBBLICARSI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL DECRETO MINISTERIALE 24 OTTOBRE 1944

Comune di .....

IL SINDACO

Rende noto:

che da oggi trovasi depositata presso la Segreteria del Comune la lista elettorale definitiva, compilata a termini del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e del decreto ministeriale 24 ottobre 1944.

Ogni cittadino può, entro dieci giorni, prenderne visione.

.....

IL SINDACO

0449

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 10.

MODELLO DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DEI PROFUGHI E DEGLI SFOLLATI PER MANTENERE L'ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE DEL COMUNE DI RESIDENZA

(data) .....

Raccomandata

Comune di .....
Provincia di .....
N. di prot. .....

Al Sindaco di
.....

Ai sensi dell'art. 25 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 concernente la prima formazione delle liste elettorali, si trasmettono le istanze presentate dalle sottoindicate persone, profughe o sfollate in questo Comune, intese a mantenere l'iscrizione nella lista elettorale di codesto Comune nel quale conservano la residenza.

Si assicura che di dette istanze è stata presa nota per l'esclusione dei richiedenti dalla lista di questo Comune.

(*Segue elenco nominativo*)

IL SINDACO

0450

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 11.

MODELLO DI PARTECIPAZIONE DELLE ISCRIZIONI DI PROFUGHI E SFOLLATI NELLA LISTA ELETTORALE

Raccomandata

(data)
.....

Comune di .....
Provincia di .....
N. di prot. .....

Al Sindaco di
....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, concernente la prima formazione delle liste elettorali, si comunica che le sottoindicate persone, profughe o sfollate in questo Comune e che hanno conservato in codesto la propria residenza, saranno iscritte nella lista elettorale di questo Comune medesimo, qualora siano in possesso dei requisiti di legge.

Si prega di accusare ricevuta della presente.

(Segue elenco nominativo)

IL SINDACO

0451

TRANSLATION NO. 495

MINISTRY OF THE INTERIOR

General Division of Civil Administration — Rome, 25 October 1944

Ref. 15600/1

SUBJECT : Drawing up of electoral lists.

TO : The Prefects of the Kingdom
The Sindaci of the Communes of the Kingdom
and for information
The High Commissioners for Sicily and Sardinia.

The Official Gazzette No. 70 of 18 October 1944 published DLL No, 247 of 28 September 1944, which orders the compilation of the electoral lists in all the Communes already restored to the Italian Civil administration, expressely reinstating, as far as they are applicable, the provisions of part 1 and 2 of Testo Unico No, 1495 of 2 September 1919 and the penal provisions contained therein.

This measure confers upon the Ministry of th Interior a triple authority:

a) to render the pursuance of the rules of the above-mentioned Testo Unico adequate to present exigencies, taking also into consideration the difficulties caused by the war;

b) to coordinate the same rules with the legislation at present in effect;

c) to simplify the procedure for the compilation of the lists.

In connection with such legislative delegation, this Ministry has prepared a decree that is in the course of publication, which it believes necessary to bring immediately to the direct attention of the Authorities and the Offices responsible for its execution (enclosure No, 2) together with the mentioned legislative decree (enclosure No, 1) at the same time pointing out briefly some considerations which it will be useful to bear in mind in order to carry out the operations committed to the jurisdiction of the various Bodies and Agencies.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Testo Unico No, 1495 of 2 September 1919 and the penal provisions contained therein.

This measure confers upon the Ministry of th Interior a triple authority:

a) to render the pursuance of the rules of the above-mentioned Testo Unico adequate to present exigencies, taking also into consideration the difficulties caused by the war;

b) to coordinate the same rules with the legislation at present in effect;

c) to simplify the procedure for the compilation of the lists.

In connection with such legislative delegation, this Ministry has prepared a decree that is in the course of publication, which it believes necessary to bring immediately to the direct attention of the Authorities and the Offices responsible for its execution (enclosure No, 2) together with the mentioned legislative decree (enclosure No, 1) at the same time pointing out briefly some considerations which it will be useful to bear in mind in order to carry out the operations committed to the jurisdiction of the various Bodies and Agencies.

==========

The system adopted for the first compilation of the lists is undoubtedly of a provisional character and aims above all to create a necessary basis for subsequent developments of the electoral legislation, either along political or administrative lines: a legislation which cannot but be the expression of some fundamental principles underlying the new organization of the Italian government after the fascist interlude.

1943

However, the provisional character of the system does not diminish the very special importance that this first re-constitution of the electoral lists has; because with it comes the realization "ex-novo" of an unreplaceable postulate of the electoral mechanism which is intended to fulfill a function, essential not only for the reconstitution of the normal agencies of self-government in the local bodies, but also for the formation of the future legislative assembly and, above all, of the Constituent assembly.

0452

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0453

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

78

Hence, it is necessary that the operations preceding the meeting of the committees (collegi) be carried out diligently and that the statistics of the Registrer's office be revised accurately in advance so that they reflect as truthfully as it is possible in the present circumstances, the situation existing in each community.

****

Indeed, with circular No. 9446-166001 AC of 25 Sept. 1944 instructions were given to the Prefects to bring up to date the register of the population on the basis of the national reconstruction census so that from this special operation the data necessary for the afore-mentioned revision and for a radical reconstitution of the statistics of the Registrar's Office may be obtained. The usefulness of this duplicate and simultaneous investigation is apparent also in regard to the communes which have not felt the destructive or disturbing force of the war, because the war has nevertheless brought about everywhere displacement of large masses of the population (soldiers, prisoners, deported workers, refugees, homeless and displaced persons, etc.). It is precisely in the movements of considerable masses of the population that another reason can be found for recalling, except for some necessary modifications, the electoral law of 1919 in as much as an organic system of precepts on the matter in question and an initial resumption of the election systems in the political and administrative life of the country can only be realized under norman conditions.

****

The reference to the Testo Unico No. 1495 of 2 September 1919 made by D.L.L. No. 247 of 28 Sept. 1944, is supported by the obvious consideration that the above law, formulated after a profound elaboration made in a period prior to fascism and therefore in an atmosphere of free political competitions, is the most adapted to the aims of the measure. The ministerial decree, which is explained further on deviates as little as possible from the aims of the reinstated Testo Unico, notwithstanding the necessity to simplify the procedure for the compilation of the list because of the need for the prompt convocation of the committees, particularly in local circles.

The Government has set this goal which [illegible]

displacement of large masses of the population (soldiers, prisoners, deported workers, refugees, homeless and displaced persons, etc.). It is precisely in the movements of considerable masses of the population that another reason can be found for recalling, except for some necessary modifications, the electoral law of 1919 in as much as an organic system of precepts on the matter in question and an initial resumption of the election systems in the political and administrative life of the country can only be realized under normal conditions.

****

The reference to the Testo Unico No. 1495 of 2 September 1919 made by D.L.L. No. 247 of 28 Sept. 1944, is supported by the obvious consideration that the above law, formulated after a profound elaboration made in a period prior to fascism and therefore in an atmosphere of free political competitions, is the most adapted to the aims of the measure. The ministerial decree, which is explained further on deviates as little as possible from the aims of the reinstated Testo Unico, notwithstanding the necessity to simplify the procedure for the compilation of the list because of the need for the prompt convocation of the committees, particularly in local circles.

The Government has met this need, which is deeply felt by the whole country, by issuing the afore-mentioned D.L.L. which, excluding for the moment the question of extending suffrage to women, and any other question concerning the passive and active suffrage right and concerning election procedures, has intended to realize one of the most democratic principles, despite the exceptional character of present circumstances.

The probability that many communes will not be able to obtain the Testo Unico 1919 or that they have lost track of the old lists; the evident advantage of a facile consultation and above all the intention of avoiding delays in the prescribed operations, that may be caused by possible loss or misplacement of the Official Gazzettes dealing with the measures for the first compilation of the lists, have suggested the advisability of collecting in a single publication all the provisions and the regulations, including the Testo Unico of 1919 whose reactivated articles will be reproduced, which must be kept in mind in the course of the operations. The principal list-forms, the register of the operations required for the various bodies and agencies and the table of the periods of time granted for each operation are also included.

0454

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Before examining carefully each article of the Ministerial Decree it will be useful to give, for a better understanding of the subject-matter, some general clarifications that will help the communal administrations in executing their tasks.

A) The Ministerial Decree did not keep the numerical order of the provisions of the Testo Unico 1919, as it was preferred to follow the logical order and in general the chronological order of the operations connected with the compilation of the lists.

B) The list that the Sindaco, with the assistance of the "Segretario Communale", must compile is the only one for each Commune, as we can easily infer from the context of the provisions. For the moment no reference will be made to political or administrative elections; of this we shall speak further on.

C) From the formal point of view, the Ministerial Decree includes, with the necessary modifications and adaptations suggested by the exigences of the first compilation of the lists, the greatest part of the provisions of part I and II of the Testo Unico No 1495 of 2 September 1919 which it has been possible to preserve wholly. For the purpose of facilitating comparisons the afore mentioned provisions are repeated in the heading of each article.

D) The points on which the Decree has deviated from the rules of the Testo Unico concern principally the requirements for registring in the lists, and the bodies charged with compiling and checking the lists.

Except for further classifications, on the articles, and taking no account of the exception established in favor of refugee and homeless persons, it will suffice now to state that since the first compilation of the list is based on the provisions of the political electoral law of 1919, voters so called by reasons of patrimonial wealth (per censo) designated by the prov. and communal law (Testo Unico No 148 of 4 Feb 1915 for the administrative elections are excluded from this compilation.

Therefore, besides the basic qualifications referred to in the first part of the Testo Unico of 1919, the registration in the population register, and consequently, the residence in the Commune is explicitly required (art 3 and 6) as a condition "sine qua non" for the entry in the electoral list.

As regards specifically the bodies which supervise the compilation and the checking of the lists, the ministerial decree, in order to hasten the various operations, has given the Sindaco the tasks of the Communal electoral Commission, replacing moreover the provincial Commission with as many Commissions the large number of fundamental Commissions

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789121

of the Testo Unico No 1495 of 2 Sep [illegible]
preserve wholly. For the purpose of facilitating comparison
provisions are repeated in the heading of each article.

D) The points on which the Decree has deviated from the rules of the Testo Unico concern principally the requirements for registring in the lists, and the bodies charged with compiling and checking the lists.

Except for further classifications, on the articles, and taking no account of the exception established in favor of refugee and homeless persons, it will suffice now to state that since the first compilation of the list is based on the provisions of the political electoral law of 1919, voters so called by reasons of patrimonial wealth (per censo) designated by the prov. and communal law (Testo Unico No 148 of 4 Feb 1915 for the administrative elections are excluded from this compilation.

Therefore, besides the basic qualifications referred to in the first part of the Testo Unico of 1919, the registration in the population register, and consequently, the residence in the Comune is explicitly required (art 5 and 6) as a condition "sine qua non" for the entry in the electoral list.

As regards specifically the bodies which supervise the compilation and the checking of the lists, the ministerial decree, in order to hasten the various operations, has given the Sindaco the tasks of the Communal electoral Commission, replacing moreover the provincial Commission with as many Commissions as there are judicial districts. The large number of fundamental Commissions clearly denotes a division of work imposed by the necessity of attaining, within the period fixed by art 15 of the decree, the result in the final compilation of the list. Hence a plurality of bodies of the same grade, and not a multiplicity of powers is the aim.

E) The principal changes for adapting the T.U. of 1919 to the present requirements and bringing it up to date regard: 16 & 7

1) the causes of lack of electoral qualifications, which have been accurately reviewed in reference to the present penal code, with the T.U. of the P.S. laws and with the recent legislation against fascism;

2) the periods for the various tasks, commencing on the date the ministerial decree comes into force and restricted within reasonably short limits in order that the lists may become final within ninty days from the above date;

3) the compilation of the list, subsequent to obtaining the information specified by the sindaco assisted by the communal secretary, without compiling the preliminary lists with proposals for registration;

-

0456
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759031

7D

4) the suspension of the periods on behalf of Communes which, owing to the war, cannot possibly commence the compilation of the lists;

5) the registration of refugees and evacuees in the lists of the Communes of temporary residence and, otherwise, the power which they retain of requesting registration in the Commune of domicile;

6) the commencement of the periods for the compilation of the lists in the Communes not yet returned to the Italian civil administration, on the tenth day following that in which our Government reassumes the authority;

F Fundamentally important are the periods fixed for each task: they may at times appear too short, in view of the present serious difficulties. Care must be taken, however, that they be strictly observed in order that the action of the Communes, of State offices and of the local institutional bodies fully respond to the speed which the renewed democratic conscience of the country demands in the institution of elective systems.

G In consideration of the deficit on the communal budgets, of the serious paper shortage in the various local markets and the destruction caused to many printing plants, the state will examine the possibility of assuming the expenses regarding the supply of electoral material (lists, notices and other printed papers) and in general, everything necessary for the first compilation of the lists.

H In view of the considerable tasks assigned to the communal secretaries, the Prefects will immediately present studied proposals to the Ministry for the appointment of nominal heads, or at least regents of those secretariats which should be without them at the time the present circular is received.

I Among the tasks assigned to the Commune, and thereby to the communal secretary, that of drawing up reports of the operations carried out and decisions adopted in forming the lists is exceptionally important. It must be realized that they constitute the basic material on which the electoral commissions and the citizens will exercise their control in guarding public interests as well as the right belonging to each "uti civis".

It is equally necessary to communicate and deposit the documents concerning the proceedings for the compilation of the lists, to inform the public of the decisions of the sindaco and of the commission for the purpose of opening the procedure to judicial appeals; the same need exists for the changes consented by art 16 of the ministerial decree and, above all, for the rectification of the list after the final approval of the commission and in accordance with the decisions of the said commission.

Having thus considered the procedure in general, we shall now illustrate the various articles of the ministerial decree.

0457

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

printing plants, the state will examine the possibility of assuming the expenses regarding the supply of electoral material (lists, notices and other printed papers) and in general, everything necessary for the first compilation of the lists.

H In view of the considerable tasks assigned to the communal secretaries, the Prefects will immediately present studied proposals to the Ministry for the appointment of nominal heads, or at least regents of those secretariats which should be without them at the time the present circular is received.

I Among the tasks assigned to the Commune, and thereby to the communal secretary, that of drawing up reports of the operations carried out and decisions adopted in forming the lists is exceptionally important. It must be realized that they constitute the basic material on which the electoral commissions and the citizens will exercise their control in guarding public interests as well as the right belonging to each "uti civis".

It is equally necessary to communicate and deposit the documents concerning the proceedings for the compilation of the lists, to inform the public of the decisions of the sindaco and of the commission for the purpose of opening the procedure to judicial appeals; the same need exists for the changes consented by art 16 of the ministerial decree and, above all, for the rectification of the list after the final approval of the commission and in accordance with the decisions of the said commission.

Having thus considered the procedure in general, we shall now illustrate the various articles of the ministerial decree.

Art 1

The changes made in the first part of the T.U. No 1495 of 2 Sep 1919 (1), are not great, and its provisions therefore resume their full force. In view

---

(1) Art 1 To be a voter it is necessary for a person to enjoy, by birth or origin, certain civil and political rights of the Kingdom. Those persons who, neither by one or the other condition, belong to the Kingdom and are nevertheless Italian citizens, are also qualified as voters, if they have obtained the naturalization through a Royal Decree and have taken the oath of allegiance to the King. The acquisition of the right to vote by those who are not Italian citizens is ruled by law 555 of 13 Jun 1912.

Art 2 All citizens who have completed their 21st year, or will complete it not later than 31 May of the year in which the lists are revised shall have to right to vote.

Art 3 Non-commissioned officers and enlisted men of the Army and the Navy cannot exercise the right to vote as long as they remain in the Service. This provision shall also be applied to those individuals who have an equal rank and belong to bodies having a military organisation to serve the State.

Art 4 The voter cannot exercise the right to vote except in the electoral college in whose lists he is registred.

0458

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

7E

of the need, already mentioned, to shorten the periods between the college meetings as regards the local administration, the age qualification has been fixed as the completion of the twentyfirst year within the 31st December 1944, i.e. at a date very close to that in which the lists are compiled.

Art 2

This article has been particularly difficult to formulate in view of the necessity of coordinating the provisions of art 166 of the T.U. of 1919 with the present legislation, which, especially in legal and police matters, has changed considerably during the fascist era, both because new types of offences were created and those contemplated in the Zanardelli code were reproduced, and because of the importance which security measures and certain activities such as that of local brothel keepers took in the positive organization, for they must definitely be considered as hindrances to the exercise of the right to vote.

With the aim of providing the greatest clarity in order to facilitate the task of the Communes and accelerate their complete assumption, the rules referring to the causes which prevent registration in the electoral lists have been included in the text before the place given them in the T.U. of 1919.

By comparing the text of art 2 of the ministerial decree with that of art 106 of the T.U., the principal changes and additions may be seen, which are the logical conclusion to the above considerations.

It is well to point out here, in order that provision No 3 be not interpreted too strictly, that persons sheltered in special institutes for certain categories of persons, such as professional men, artists, etc (e.g. the Rest House for old musicians and artists) maintained by financial contributions from the categories themselves and occasionally from the State, cannot be considered merely because of such conditions as having no right to vote because the case in question concerns institutions which promote social solidarity in modern but widely diffused forms, and have particular aims somewhat different from the ordinary charitable activities of the institutions referred to in the aforementioned number, which operate purely on the basis of need and want.

Number four obviously represents a change compared with the T.U. of 1919, which, furthermore, was necessary because it was impossible not to consider the juridical reality expressed by the T.U. of the laws on public security approved by R.D. No 773 of 18 June 1931.

It is hardly necessary to point out that in correlation with the return of democratic liberty, the measures of police institutes of admonition & exile will become hindrances only to those persons who have suffered such measures for reasons of a non-political nature.

0 4 5 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

With the aim of providing the greatest clarity in order to facilitate the task of the Communes and accelerate their complete assumption, the rules referring to the causes which prevent registration in the electoral lists have been included in the text before the place given them in the T.U. of 1919.

By comparing the text of art 2 of the ministerial decree with that of art 106 of the T.U., the principal changes and additions may be seen, which are the logical conclusion to the above considerations.

It is well to point out here, in order that provision No 3 be not interpreted too strictly, that persons sheltered in special institutes for certain categories of persons, such as professional men, artists, etc (e.g. the Rest House for old musicians and artists) maintained by financial contributions from the categories themselves and occasionally from the State, cannot be considered merely because of such conditions as having no right to vote because the case in question concerns institutions which promote social solidarity in modern but widely diffused forms, and have particular aims somewhat different from the ordinary charitable activities of the institutions referred to in the aforementioned number, which operate purely on the basis of need and want.

Number four obviously represents a change compared with the T.U. of 1919, which, furthermore, was necessary because it was impossible not to consider the juridical reality expressed by the T.U. of the laws on public security approved by R.D. No 773 of 18 June 1931.

It is hardly necessary to point out that in correlation with the return of democratic liberty, the measures of police institutes of admonition & exile will become hindrances only to those persons who have suffered such measures for reasons of a non-political nature.

The addition to the provisions in the numbers 5 and 6 of the ministerial decree, is explained by similar reasons. It would have been impossible, in fact, not to have considered either the personal police measures contemplated in the penal code in force, approved by R.D. No 1398 of 19 October 1930, or the special sanctions introduced by legislation against fascism by art 8 of the DLL No 159 of 27 July 1944.

The divergence in No 7 of the ministerial decree from No 4 of the T.U. 1919 can be understood. It is the direct consequence both of the particular regulation of the institute of admonition (art 164 of T.U. 1931, No 773) which is applied precisely on idlers and habitual vagrants, and of the sanctions prescribed by the new penal code against beggars and persons who use minors to carry on such illegal activity.

The diversion in the text of number 8 of the ministerial decree can also be understood, in view of the permanent exclusion from public office having received a new form, in the code of 1930, in which it is closely connected with the infliction of the capital penalty. Particular attention must be paid to

0460
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

7F

No 10 of the Ministerial decree in which are listed, by categories (parts and chapters), the offences which, in case of conviction, preclude registration in the lists. Although faithfully following the sequence in art 106 No 7 of the T.U. 1919 the decree had to take into account, for obvious reasons, the new types of offences created by the legislator of 1930. On the other hand it must be observed that the increased severity of the penalties, as a direct consequence of a stricter conception of the various types of offence compared with that of the Zanardelli code, has per force widened the sphere of those who must be excluded from the lists.

Another change, imposed by the necessity to coordinate the old law with the new penal legislation, was made in No 11, which excludes from the right to vote persons convicted for the crimes contemplated in part 1 of the law on sanctions against fascism.

As regards No 12 the different construction of the provision is due to the new regulation which the penal code of 1930 introduced against habitual drunkenness.

Then, as was already mentioned, the set of rules in the T.U. of the P.S. laws No 773 of 18 June 1931, on prostitution could not possibly have been ignored and brothel keepers thus included in the exercise of the right to vote.

On the other hand the sphere of exceptions has been widened, for besides the rehabilitated criminals are included those granted amnesty for acts of a political nature considered crimes by the fascist legislation and those whose sentence has been annulled or declared to be legally void.

Art 3

In view of its text, this article presents no difficulties or doubts as to its interpretation. It is the "conditio sine qua non" for compiling the lists, every trace of which was destroyed by the illusion that a return to the elective system would be impossible.

It is easy to understand, too, that the list could not be compiled without accurately reviewing the registration papers which, even if they have not been destroyed by war, are far from representing the true situation in each group of the population, owing to the considerable movement.

The article also makes allowance for the case in which there is no register of the population and therefore gives a few suggestions to be used by the Communes as a guide in their operations for the reconstruction of these papers which are so important to their life.

Naturally these emergency

0 4 6 11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

circumstances.

Then, as was already mentioned, the set of rules in the T.U. of the P.S. laws No 773 of 18 June 1931, on prostitution could not possibly have been ignored and brothel keepers thus included in the exercise of the right to vote.

On the other hand the sphere of exceptions has been widened, for besides the rehabilitated criminals are included those granted amnesty for acts of a political nature considered crimes by the fascist legislation and those whose sentence has been annulled or declared to be legally void.

Art 3

In view of its text, this article presents no difficulties or doubts as to its interpretation. It is the "conditio sine qua non" for compiling the lists, every trace of which was destroyed by the illusion that a return to the elective system would be impossible.

It is easy to understand, too, that the list could not be compiled without accurately reviewing the registration papers which, even if they have not been destroyed by war, are far from representing the true situation in each group of the population, owing to the considerable movement.

The article also makes allowance for the case in which there is no register of the population and therefore gives a few suggestions to be used by the Communes as a guide in their operations for the reconstruction of these papers which are so important to their life.

Naturally these emergency means are indicated merely as an example, it being left to the initiative and vision of the various communal administrations to find any other useful means, including, for example, the parish records which, even if per force incomplete, may nevertheless provide useful information.

Care must be exercised however, save what will be said later regarding refugees, that in compiling the list, the rules of residence must be observed exclusively, for by bringing back into force the T.U. of the political electoral law 1919 and excluding that of the communal and provincial law No 148 of 4 February 1915, the legislator has clearly proved that he did not wish to consider, in the first compilation of the electoral lists, the secondary claim to the voting right derived from the status of wealth (censo).

Art 4

After a comparison with art 9 of the T.U. (1) one easily discovers a simplification of the procedure in the part regarding the request for and issue of the general certificates of the judicial files. The reason for this is not only to save time and work but also to economize printed material in view of the paper shortage on the various local markets.

---

(1) Art 9. An extract of the list, referred to in the preceding article, including the names of persons born in the district (circondario) of the

0462

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788621

0463

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

76

It would be advisable, in this regard, to draw up two copies of the lists of citizens born within the district of each Tribunal, so that one can be kept in the Commune. These lists will be compiled in such a way that will enable the judicial files officials to enter notes on the results of the enquiries, stating whether the persons have no penal records whatsoever or none that jeopardise his right to vote. As regards persons who have penal records on their respective cards, certificates will be set aside in accordance with the relative statements.

The Ministry of Grace and Justice, in accord with which this procedure had previously been agreed on, while reassuring that the respective offices had been informed, pointed out that the central files office in the same Ministry, will be able to issue certificates in the case of judicial files offices in occupied Italy or to those which for any reason are unable to operate. At the present moment this is the case as regards the files offices of Frosinone, Cassino, Velletri, Foggia, Terni, Avezzano, Catania, Cagliari, but it is quite possible that files offices in other recently liberated regions will be in the same conditions.

It is to be pointed out that the central files Office has not received the the copies of 1943 cards from the local offices because of communication difficulties.

Art 5

The provisions of this article are enclosed within the order of facts which entail the citizen's loss of active electorate. Furthermore they have a much more extensive limit than paragraphs 4 and 5 of art 9 of the T.U. 1919, since all mention of immigrants was wisely omitted, in view of emigration being paralyzed by the war. In correlation with the text of art 2 of the min. decree, the obligation to inform the sindaco was extended both as regards the measures taken by the P.S. authorities against persons warned or confined for non political reasons, and as regards the special sanctions applied in accordance with art 8 of the law on sanctions against fascism. Such reports, naturally, cannot but include the owners or administrators of brothels since, as was explained, the nature of their activity makes them unworthy to exercise a right which is so closely connected with the supreme organization of the country.

Also as regards persons sheltered in charity institutions or permanently supported by public assistance or welfare institutions, the age qualification, for the purposes of the above-mentioned transmissal, has been decided on as the completion of 21 years within the 31 Dec 1944, which is in keeping with the provision of art 1 of the ministerial decree.

Needless to say, the special institutions for sheltering certain persons, mentioned in the brief explanatory notes in the provisions of No 3 art 2 of the ministerial decree, are not obliged to make the transmissal.

The Prefects will supervise the tasks entrusted to the local and provincial

possible that files offices in other recently liberated regions will be in the same conditions.

It is to be pointed out that the central files Office has not received the the copies of 1945 cards from the local offices because of communication difficulties.

Art 5

The provisions of this article are enclosed within the order of facts which entail the citizen's loss of active electorate. Furthermore they have a much more extensive limit than paragraphs 4 and 5 of art 9 of the T.U. 1919, since all mention of immigrants was wisely omitted, in view of emigration being paralyzed by the war. In correlation with the text of art 2 of the min. decree, the obligation to inform the sindaco was extended both as regards the measures taken by the P.S. authorities against persons warned or confined for non political reasons, and as regards the special sanctions applied in accordance with art 8 of the law on sanctions against fascism. Such reports, naturally, cannot but include the owners or administrators of brothels since, as was explained, the nature of their activity makes them unworthy to exercise a right which is so closely connected with the supreme organization of the country.

Also as regards persons sheltered in charity institutions or permanently supported by public assistance or welfare institutions, the age qualification, for the purposes of the above-mentioned transmissal, has been decided on as the completion of 21 years within the 31 Dec 1944, which is in keeping with the provision of art 1 of the ministerial decree.

Needless to say, the special institutions for sheltering certain persons, mentioned in the brief explanatory notes in the provisions of No 3 art 2 of the ministerial decree, are not obliged to make the transmissal.

The Prefects will supervise the tasks entrusted to the local and provincial P.S. authorities. They will take the same concern as regards charity institutions, in view of the need to safeguard the unconditional freedom of vote against possible transgressions resulting from the particular situation of those persons who are assisted by public welfare institutions.

The sindaci and the communal secretaries will exercise equal care on the date in which the police measures cease to have effect, for the purpose of preventing arbitrary registrations, removals or omissions. 1943

---

various tribunals shall be sent to each president not later than 1 November.

The official in the office judicial files attached for each person included in the extract, the certificate of the registrations existent in the name of the designated person, in accordance with art 624 of the code of penal procedure and art 48 of the provisions of the judicial files office, approved with RD no 1178 of 5 Oct 1913.

The extracts shall be returned to the commune not later than 15 December.

0464

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786131

7H

Art 6

With the exception of a few extenuations due to the present exceptional circumstances and a change in the time limit necessitated by the "ex novo" compilation of the electoral list, the article refers on the whole, for registration upon application, to the provisions given in articles 10, 11, 12 of the T.U. 1919 (1).

It has already been pointed out, in the brief notes to art 3 of the ministerial decree, that, besides the other essential qualifications required by part 1 of the said T.U., registration in the list absolutely must follow registration in the register of the population and, hence, residence in the Commune. By art 12 of the T.U. on the other hand, a citizen who more than six months previously had actually transferred his residence to the Commune, or had his principal business establishments there, could request registration in the list of that Commune, even if he were not included in the register of its population,and viceversa, a citizen had the right to request his registration to be kept in the list of the Commune of previous residence, even if subsequently transferred to another Commune.

The new restriction was imposed by the fear of duplicates occuring as a result of the present communication difficulties which lead one to doubt the possibility of exchanging the necessary correspondence in time between the Communes concerned.

As a result of this restriction, registration in the list upon application is to a certain degree deprived of its normal value. However, it has been retained as an auxiliary for the communal offices, for the purposes of a more complete identification of all those who have a right to the registration, as names will probably be missing from many registrars offices.

The only exception to this principle, which will be dicsussed in the explanation on art 25 of the decree, is justly made in favor of refugees and evacuees who will be registered in the Commune of temporary residence with a special vote to that effect.

Although the registration upon application is not as was said, predominatly important for the present, nevertheless it is a way of compensating for possible omissions. Hence the notices should be published without delay, in order that it be made possible also to compile the list by the date fixed in art 7 of the ministerial decree.

---

(1) Art 10 On the 1st of December of every year the Sindaco, with a notice to be published in the albo pretorio and in other public places, shall request all those persons who, not being registered in the lists, are summoned by this law to

0465

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

7H

Art 6

With the exception of a few extenuations due to the present exceptional circumstances and a change in the time limit necessitated by the "ex novo" compilation of the electoral list, the article refers on the whole, for registration upon application, to the provisions given in articles 10, 11, 12 of the T.U. 1919 (1).

It has already been pointed out, in the brief notes to art 3 of the ministerial decree, that, besides the other essential qualifications required by part 1 of the said T.U., registration in the list absolutely must follow registration in the register of the population and, hence, residence in the Commune. By art 12 of the T.U. on the other hand, a citizen who more than six months previously had actually transferred his residence to the Commune, or had his principal business establishments there, could request registration in the list of that Commune, even if he were not included in the register of its porulation,and viceversa, a citizen had the right to request his registration to be kept in the list of the Commune of previous residence, even if subsequently transferred to another Commune.

The new restriction was imposed by the fear of duplicates occuring as a result of the present communication difficulties which lead one to doubt the possibility of exchanging the necessary correspondence in time between the Communes concerned.

As a result of this restriction, registration in the list upon application is to a certain degree deprived of its normal value. However, it has been retained as an auxiliary for the communal offices, for the purposes of a more complete identification of all those who have a right to the registration, as names will probably be missing from many registrars offices.

The only exception to this principle, which will be dicsussed in the explanation on art 25 of the decree, is justly made in favor of refugees and evacuees who will be registered in the Commune of temporary residence with a special vote to that effect.

Although the registration upon application is not as was said, predominatly important for the present, nevertheless it is a way of compensating for possible omissions. Hence the notices should be published without delay, in order that it be made possible also to compile the list by the date fixed in art 7 of the ministerial decree.

---

(1) Art 10 On the 1st of December of every year the Sindaco, with a notice to be published in the albo pretorio and in other public places, shall request all those persons who, not being registered in the lists, are summoned by this law to excercise the voting right, to make an application within the 15th of the same

0 4 8 6 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

to be kept in the list of the Commune of prev[illegible]
transferred to another Commune.

The new restriction was imposed by the fear of duplicates occuring as a result of the present communication difficulties which lead one to doubt the possibility of exchanging the necessary correspondence in time between the Communes concerned.

As a result of this restriction, registration in the list upon application is to a certain degree deprived of its normal value. However, it has been retained as an auxiliary for the communal offices, for the purposes of a more complete identification of all those who have a right to the registration, as names will probably be missing from many registrars offices.

The only exception to this principle, which will be dicsussed in the explanation on art 25 of the decree, is justly made in favor of refugees and evacuees who will be registered in the Commune of temporary residence with a special vote to that effect.

Although the registration upon application is not as was said, predominatly important for the present, nevertheless it is a way of compensating for possible omissions. Hence the notices should be published without delay, in order that it be made possible also to compile the list by the date fixed in art 7 of the ministerial decree.

---

(1) Art 10 On the 1st of December of every year the Sindaco, with a notice to be published in the albo pretorio and in other public places, shall request all those persons who, not being registered in the lists, are summoned by this law to excercise the voting right, to make an application within the 15th of the same month for their registration.

Art 11 Every citizen of the Kingdom, who makes an application to be registered in the electoral list of a ~~college~~ must indicate the following in the application: 942
1) Name of his father, place and date of birth;
2) His address.

Italian nationals who are not citizens of the Kingdom and foreigners, who have obtained citizenship, must justify the fulfillment of the condition prescribed by art 1.

The application must be signed by the applicant. If he is not able to sign it because of a physical impediment, he is required to attach to the application a notary certificate stating the reasons.

The applicant who does not know how to write may make the application verbally in the presence of two witnesses who can prove his identity, before the communal secretary or any other employee delegated by the sindaco or before the notary. A certified copy of the document shall be given to the applicant.

0 4 6 7
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

0 4 6 8 1

71

It must not be forgotten that, under the present circumstances, not a few are the difficulties which will hinder an orderly and rapid work.

Movements of large groups of population as a result of the war give to the provision of the 4th paragraph of art 6 an importance which must be kept in mind for the purpose of documenting the applications for registration made by those who are not born in the Commune in which the list is being compiled. Whenever it is possible for the person concerned to produce the copy of his birth certificate, the words "other suitable document" are taken in a non restrictive sense in order that the exercise of the right to vote be not undesirably limited, which would be contrary to the intentions of the legislator. Therefore a notary certificate will be sufficient, or the identity card or any other certificate issued by public authorities stating precisely and unquestionably the person's date of birth.

Needless to say, the regulation of art 11 No. 2 of the T.U. 1919 regarding the registration in the electoral sections of those who do not reside in the Commune, evidently has no application.

Art 7

The necessity to render the procedure for the compilation of the list as rapid as possible has led us in this first election proceeding to replace the Communal Commission contemplated by art 13 of T.U. 1919 with a single authority (the sindaco). This was done also in view of the fact that the task committed to the sindaco, limited to the mere fulfillment of requirements prescribed by the law, does not call for the exercise of any absolute power.

Having eliminated the lists referred to in arts 3 and 17 of T.U. 1919; having done away with long-drawn operations of the collegiate agencies; and having reduced carefully the period for the completion of each operation, it has appeared reasonable to the Ministry to assume that it was possible to complete the compilation of the list within the maximum period of 60 days after the date on which the ministerial decree comes into effect.

The citizen concerned is given the power to file a complaint to the electoral Commission (art 11) if his application for registration has been rejected, the Commission shall decide in accordance with art 14 of the ministerial decree. Hence the obligation to publicise the measures this is obviously an essential requirement, established by the law in the interest of the citizen and, above all, in that of the public, in so far as it is connected with a wider extension suffrage.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Needless to say, the regulation of art. 11 [illegible] registration in the electoral sections of those who do not reside in the Commune, evicently has no application.

Art 7

The necessity to render the procedure for the compilation of the list as rapid as possible has led us in this first election proceeding to replace the Communal Commission contemplated by art 13 of T.U. 1919 with a single authority (the sindaco). This was done also in view of the fact that the task committed to the sindaco, limited to the mere fulfillment of requirements prescribed by the law, does not call for the excercise of any absolute power.

Having eliminated the lists referred to in arts 3 and 17 of T.U. 1919; having done away with long-drawn operations of the collegiate agencies; and having reduced carefully the period for the completion of each operation, it has appeared reasonable to the Ministry to assume that it was possible to complete the compilation of the list within the maximum period of 60 days after the date on which the ministerial decree comes into effect.

The citizen concerned is given the power to file a complaint to the electoral Commission (art 11) if his application for registration has been rejected, the Commission shall decide in accordance with art 14 of the ministerial decree. Hence the obligation to publicise the measure: this is obviously an essential requirement, established by the law in the interest of the citizen and, above all, in that of the public, in so far as it is connected with a wider extension suffrage.

Equal importance must be given, as has already been said, to the compilation of reports of the operations connected with the compilation of the list and the decisions adopted on the applications for registration, since from these reports the electoral Commission derives the concrete material to be used for the final compilation of the list.

Art 12 The documents necessary to prove that the applicant possesses the qualifications 19 to be a voter shall be attached to the application.

The applicant who is not a native of the commune in whose list he applies to register must attach to the application his birth certificate.

(Omissis)

The documents and the copies of the birth certificates that may be requested for this purpose shall be exempt from any tax or expense.

The application and the attached documents must be presented in the communal Secretariat and the secretary, upon such presentation, shall issue the appropriate receipt indicating the attached documents.

0469

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

The Ministry trusts that the Heads of the Administrations and the Prefects, in excercising their control, will insure the strictest pursuance of the rules set out for the purpose by paras 2 and 3 of the article in question.

Excepting the change in the time limit, there is nothing new in the provisions of art 23 of T.U. 1919 (1) concerning the procedure for the ntotification of measures relative to the denied registration in the list.

Art 8

As the old list system was abandoned, the new list is the only one as regards also non-commissioned officers and enlisted men of the Army, Navy and Air Force, as well as the persons of the same grade belonging to bodies with a military organization in the service of the State.

The excercise of the right to vote is therefore suspended for all non-commissioned officers and enlisted men indiscriminately and for the personnel of the same grade in the said bodies. A corresponding note entered in the list beside each name will suffice to guarantee the pursuance of the regulation of art 3 of the T.U. 1919. Another guarantee is provided by the authentication of the list through the signatures of the sindaco and the communal secretary, while the fact that the ministerial decree demands the qualification of residence confirms the principle of a single vote and the one doing a secondary claim to the voting right. As regards the qualification of residence, the exception contemplated in art 25 for refugees and evacuees prevails.

Art 9

The text of the article leaves no doubt as to its interpretation, especially as regards the publication of the list, which, in accordance with the intentions of the legislator, must not take place later than the expiration of the sixtieth day after the coming into force of the ministerial decree. The strict precision of the text binds the communal administrator to comply with this requirement.

In order that any person may be aware of the operations of the sindaco for compiling the list and criticize them if he so desires by appealing to the Electoral Commission, the decree has retained unchanged the provision referring to the filing in the communal secretariat also of the documents containing the claims which justify the registration of each person.

Lastly the right reserved to every citizen to examine the list and documents included thereof completes the system of guarantees intended to prevent abuse, and assuring at the same time all those who possess the conditions required by law, of their right to vote.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989621

officers and enlisted men indiscriminately and for the personnel of the said bodies. A corresponding note entered in the list beside each name will suffice to guarantee the pursuance of the regulation of art 3 of the T.U. 1919. Another guarantee is provided by the authentication of the list through the signatures of the sindaco and the communal secretary, while the fact that the ministerial decree demands the qualification of residence confirms the principle of a single vote and the one doing a secondary claim to the voting right. As regards the qualification of residence, the exception contemplated in art 25 for refugees and evacuees prevails.

Art 9

The text of the article leaves no doubt as to its interpretation, especially as regards the publication of the list, which, in accordance with the intentions of the legislator, must not take place later than the expiration of the sixtieth day after the coming into force of the ministerial decree. The strict precision of the text binds the communal administrator to comply with this requirement.

In order that any person may be aware of the operations of the sindaco for compiling the list and criticize them if he so desires by appealing to the Electoral Commission, the decree has retained unchanged the provision referring to the filing in the communal secretariat also of the documents containing the claims which justify the registration of each person.

Lastly the right reserved to every citizen to examine the list and documents included thereof completes the system of guarantees intended to prevent abuses and assuring at the same time all those who possess the conditions required by law, of their right to vote.

---

(1) art 23 The Commission that has proposed the removal from the list of a voter or denied the requested removal or registration, must communicate in writing the decision adopted to the voter whose removal it has proposed or to the person requesting the removal or the registration, stating the reasons, not later than three days after the lists have been published.

This notification, like those referred to in articles 24, 28 and 34 are ordered by the sindaco without expense and made by the communal agents who shall have them receipted on the appropriate register. In the absence of the receipt the communal agents shall testify that the notification was made and this will prevail until proven to the contrary.

0471
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789023

7 M

The reference to art 24 of the T.U 1919 (1) must be interpreted as meaning that the appeal is to be presented to the special Electoral Commission instituted in every Commune which is the capital of a judicial district (mandamento) and against the registrations and omissions, since it obviously impossible to speak of removals in the first compilation of the list.

Art 10

The Prefects will use their power to substitute, granted them by art 10 of the ministerial decree, after their opportune insistences have proved vain, keeping in mind the necessity of ascertaining strictly, in case of infraction, the persons responsible, in order that the expenses of sending the commissioner be charged to those who have not complied, in view of the resulting deficits on the communal budgets.

It will suffice to inform the Procurator of the Kingdom for the Tribunal of the provincial capital of the said infractions, for such penal action as should be taken. This communication must follow the rule provided in art 20 of the ministerial decree for appealing against the decisions of the Electoral Commissions, of conferring to a single judicial authority, within each province, the excercise of the particular powers deriving from the T.U. of 1919 and from the same decree.

Art 11

The greatest divergence from the T.U. 1919 occurs in this article, by which is instituted in every Communal capital of a judicial district (mandamento) a special Electoral Commission which will take over, with the changes necessitated by the first compilation of the lists, the powers conferred by the same T.U. to the provincial Commission.

In reality it is this same Commission which is divided in several colleges which, while remaining similar to the former in structure and functions, they also respond to the needs for simplification and economy in the work. And indeed, if one considers

---

(1) Art 24 - Every citizen may, within the period set out in art 20, file a complaint to the electoral Commission of the Province against any registration, removal from the list, deniel of registration in , or omission of removal from the lists proposed by the communal Commission.

The complaints may also be presented within the same period to the communal electoral Commission which will issue a receipt and send them to electoral Commission of the Province through the communal secretary.

0 4 7 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

provincial capital of the said infractions, for such penal action as should be taken. This communication must follow the rule provided in art 20 of the ministerial decree for appealing against the decisions of the Electoral Commissions, of conferring to a single judicial authority, within each province, the excercise of the particular powers deriving from the T.U. of 1919 and from the same decree.

Art 11

The greatest divergence from the T.U. 1919 occurs in this article, by which is instituted in every Communal capital of a judicial district (mandamento) a special Electoral Commission which will take over, with the changes necessitated by the first compilation of the lists, the powers conferred by the same T.U. to the provincial Commission.

In reality it is this same Commission which is divided in several colleges which, while remaining similar to the former in structure and functions, they also respond to the needs for simplification and economy in the work. And indeed, if one considers

---

(1) Art 24 - Every citizen may, within the period set out in art 20, file a complaint to the electoral Commission of the Province against any registration, removal from the list, denial of registration in , or omission of removal from the lists proposed by the communal Commission.

The complaints may also be presented within the same period to the communal electoral Commission which will issue a receipt and send them to electoral Commission of the Province through the communal secretery.

If the compaint contesting a registration is presented to the communal Commission, the latter, within three days following the presentation, must provide for its Communication to the person concerned, unless the person making the complaint decleres that he wishes to make the notification directly through a judicial official of the pretura or the usciere of the office of conciliazione.

The communications must contain the name of the person making the complaint and the reason thereof.

The person whose registration is contested may, within three days after the communication, present a counter-claim accompanied by documents which he deems useful, to the Communal Commission which will receipt it.

If the compaint contesting a registration is presented to the electoral provincial Commission, the person making the complaint must show that he has made the communication to the person concerned through a judicial official of the pretura or the usciere of the office of conciliazione within the established periods of time.

1949

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7 N

that the "ex novo" compilation of the lists entails a long series of operations to be carried out, documents to be examined, decisions to be taken, it will easily be seen that a single Provincial Commission could not possibly bring the complicated procedure to a quick end.

Another important feature of the article is the power conferred to the Prefect to assign to each Electoral Commission a district differing from the mandamental, providing it is justified by circumstances due to the war, even as regards means of communication.

Since the article examined contains no specified statement either as to the authority to whom is entrusted the constitution of the various Commissions, or as to the necessity of adopting a formal measure or as to the period within which this measure is to be executed, it is well to point out that this jurisdiction cannot but belong to the Prefect, especially as the ministerial decree confers to the Head of the Province an even more important and delicate power, as is precisely that concerning changes in the judicial district.

The Prefect, therefore, after designating immediately the members of the Commission, will issue a decree for the formal constitution of the same Commissions.

Then, since the presidency of the Commissions is entrusted to the Presidents of the of the Tribunali and to the Pretori by virtue of their office, and not of their person, it is clear that they may have themselves substituted by other officials of the judicial order, whenever their normal functions do not permit them to attend to the direction of the work of the various Commissions.

Art 12

Although the article does not reproduce the provision contained in the second period of the second paragraph of art 19 of the T.U. 1919 (1) and notwithstanding the rule set that the decisions of the Electoral Commission shall be adopted by majority of Votes, with the vote of the president prevailing in case of a draw, this provision, pertaining in any case to the operation of the collegiate deciding bodies, must be considered implicitly as being brought back into effect.

Art 13

With the exception of a few changes necessitated by the absence of a permanent list and by the substitution of the sindaco for the Communal Commission, the article reproduces in substance the provisions of art 26 of the T.U. 1919 which require no explanation and the specific purpose of which is, as repeatedly pointed out, to permit an effective control and a rapid, complete conclusion as regards the operations pertaining to the mandamental Commission.

0 4 7 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

changes in the judicial district.

The Prefect, therefore, after designating immediately the members of the Commission, will issue a decree for the formal constitution of the same Commissions.

Then, since the presidency of the Commissions is entrusted to the Presidents of the of the Tribunali and to the Pretori by virtue of their office, and not of their person, it is clear that they may have themselves substituted by other officials of the judicial order, whenever their normal functions do not permit them to attend to the direction of the work of the various Commissions.

Art 12

Although the article does not reproduce the provision contained in the second period of the second paragraph of art 19 of the T.U. 1919 (1) and notwithstanding the rule set that the decisions of the Electoral Commission shall be adopted by majority of Votes, with the vote of the president prevailing in case of a draw, this provision, pertaining in any case to the operation of the collegiate deciding bodies, must be considered implicitly as being brought back into effect.

Art 13

With the exception of a few changes necessitated by the absence of a permanent list and by the substitution of the sindaco for the Communal Commission, the article reproduces in substance the provisions of art 26 of the T.U. 1919 which require no explanation and the specific purpose of which is, as repeatedly pointed out, to permit an effective control and a rapid, complete conclusion as regards the operations pertaining to the mandamental Commission.

Art 14

Excluding, for obvious reasons, all action subsequent to removals from the list, either automatically, or upon appeal, there is no radical change in the text of art 27 of the T.U. 1919, with the exception of the fact that, as the Commission shall decide directly on the list and not on first copies, it must make the changes subsequent to its

---

(1) Art 19 (2nd para) The secretary shall make reports of all the operations to be signed by him and by each of the members present. When the proposals and the decisions of the Commission do not agree, the vote of each Commissioner and the reasons given by them must be indicated in the reports.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 4 7 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

7 Q

decisions directly on the list itself (which will not be returned to the Commune), while the decisions will be executed by the Commune in accordance with the orders of the Commission.

The period within which the Commission must begin its work after receiving the documents indicated in art 15 of the ministerial decree having been reduced to five days, a desirable measure has been introduced in the last para, in order that, through a measure of substitution by the Prefect, any inertia on the part of the sindaco may be done away with.

Art 15

This article also, as well as art 7 of the Ministerial Decree, marks a decisive stage in the procedure for compiling the list. This procedure, with the approval of the Commission, is to be brought to an end within 90 days from the coming into force of the same decree.

But the list does not become final until amended by the sindaco in accordance with the decisions of the Commission, whence arises a series of tasks to which it is advisable to call the personal attention of the Heads of the communal administrations, as well as the Prefects. These tasks have been consolidated for greater clarity, in the calendar enclosed with the present circular. (enclosures No. 3 and 4)

It should be pointed out here, that care must be excercised not only over the tasks but also on the pursuance of the time limits pertaining to each of them, in order that the intention of a quick start toward the convocation of the colleges be not frustrated.

Art 16

The matter concerning the periodical and recurring revision of the list has already been partly examined in the treatment of art 5. It is emphasized that the changes to be made in the list are the consequence of claims which have undisputable force, in as much as they absolutely cannot be excluded, by reason of the very seriousness and morality of suffrage.

The cause contemplated in art 123 of the T.U. 1919 is excluded for the present, for it can only arise at the time the citizens go to the polls.

Art 17, 18, 19

Commission, is to be brought to an end within 90 days from the coming into force of the same decree.

But the list does not become final until amended by the sindaco in accordance with the decisions of the Commission, whence arises a series of tasks to which it is advisable to call the personal attention of the Heads of the communal administrations, as well as the Prefects. These tasks have been consolidated for greater clarity, in the calendar enclosed with the present circular. (enclosures No. 3 and 4)

It should be pointed out here, that care must be excercised not only over the tasks but also on the pursuance of the time limits pertaining to each of them, in order that the intention of a quick start toward the convocation of the colleges be not frustrated.

Art 16

The matter concerning the periodical and recurring revision of the list has already been partly examined in the treatment of art 5. It is emphasized that the changes to be made in the list are the consequence of claims which have undisputable force, in as much as they absolutely cannot be excluded, by reason of the very seriousness and morality of suffrage.

The cause contemplated in art 123 of the T.U. 1919 is excluded for the present, for it can only arise at the time the citizens go to the polls.

Art 17, 18, 19

The articles 17 and 18 harmonize perfectly with the similar provisions of arts 18 and 15 of the T.U. 1919.

The provision of art 19, although not strictly necessary as the Prefect derives his powers from the other provisions of the ministerial decree as well as from the system of our legislation, is justified by the consideration that, being this the first compilation of the list and in view of the importance of the latter in the institutional reform and the democratic rebirth of the country, it became necessary to establish a more direct control and supervision on the part of the Head of the province in order that the Communes carry out their duties regularly and speedily.

1937

This is confirmed by the provision in the second paragraph, which required the sindaci to report bi-weekly on the progress of their work.

0 4 7 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795681

7 P

Art 20

For the purpose of receiving and deciding on appeals, the procedure laid down in art 32, 33 and 34 of the T.U. 1919 (1) is more or less unchanged with the exception of a few slight amendments which are due to the lack of a permanent list.

The provision which denies the appeals in question any suspensive effect on the measures or decisions opposed, has been retained.

---

(1) 32 - Any citizen wishing to contest a resolution or decision of the Provincial Commission or complain of denied justice or of false or erroneous revision of the permanent list, made in accordance with art 28, must initiate his action in the Court of Appeals and produce supporting documents.

The proceeding will be proposed with an ordinary appeal, upon which the President of the Courts of Appeals shall announce, with a decree, a hearing in which the case shall be discussed rapidly and briefly.

If the appeal against the resolution or decision of the provincial Commission is proposed by the same citizen who had complained against the proposals of the Communal Commission, or had presented directly to the provincial Commission an application for registration or had been removed from the list by this same Commission, the appeal must be communicated, lest it be declared void, within ten days after the notification referred to in the second para of art 28, together with the relative decree, to the voter or voters whose registration is being contested, or to the President of the Provincial Commission when the appeal is filed against the exclusion of one or more voters from the list. If, on the other hand, the appeal is proposed by another citizen, it must be communicated, lest it become void, within fifteen days from the last day of the publication of the permanent revised list.

While proceedings are pending in the Court of Appeals, the voters who were registered in the lists of the preceding year, and those persons who were registered in the final lists of the current year by the decision of the Provincial Commission in accordance with the proposals of the Communal Commission shall retain the right to vote. The appeal in the Court of Appeals against the provincial electoral Commission's decree which removes the new electors proposed by the Communal Commission is not suspensive.

Art 33 - The appeal with the relative documents, lest it be declared void, must be deposited in the Cancelleria of the Court of Appeal within 5 days after its notification. The case shall be decided, without the intervention of a procurator or attorney on the basis of the report made in the public hearing by a councillor of the Court, after the persons concerned or the councellors , if they report, and the Pubblico Ministero have been heard.

When the appeal against the registration or removal of others is recognized as unjustified, the Court of Appeals with the same resolution overruling it, imposes a fine

0478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

or the Courts of Appeals shall announce, with a decree, a hearing in which the case shall be discussed rapidly and briefly.

If the appeal against the resolution or decision of the provincial Commission is proposed by the same citizen who had complained against the proposals of the Communal Commission, or had presented directly to the provincial Commission an application for registration or had been removed from the list by this same Commission, the appeal must be communicated, lest it be declared void, within ten days after the notification referred to in the second para of art 28, together with the relative decree, to the voter or voters whose registration is being contested, or to the President of the Provincial Commission when the appeal is filed against the exclusion of one or more voters from the list. If, on the other hand, the appeal is proposed by another citizen, it must be communicated, lest it become void, within fifteen days from the last day of the publication of the permanent revised list.

While proceedings are pending in the Court of Appeals, the voters who were registered in the lists of the preceding year, and those persons who were registered in the final lists of the current year by the decision of the Provincial Commission in accordance with the proposals of the Communal Commission shall retain the right to vote. The appeal in the Court of Appeals against the provincial electoral Commission's decree which removes the new electors proposed by the Communal Commission is not suspensive.

Art 33 - The appeal with the relative documents, lest it be declared void, must be deposited in the Cancelleria of the Court of Appeal within 5 days after its notification. The case shall be decided, without the intervention of a procurator or attorney on the basis of the report made in the public hearing by a councillor of the Court, after the persons concerned or the councellors , if they report, and the Pubblico Ministero have been heard.

When the appeal against the registration or removal of others is recognized as unjustified, the Court of Appeals with the same resolution overruling it, imposes a fine varying from 50 to 100 lire on the person appealing.

Art 34 - The Pubblico Ministero shall immediately communicate the sentences of the Court of Appeals to the President of the communal electoral Commission for its executing notification, free of charges, to the interested persons. 1956

The sentences pronounced by the Court of Appeals can be contested by the sentenced party with an appeal in Cassation for which an attorney's intervention is not necessary.

The time limits of the proceeding are reduced to half.

The President shall announce a hearing for the rapid discussion of the case, following the ordinary appeal.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

of the Courts of Appeals shall announce, with a decree, a hearing in which the case shall be discussed rapidly and briefly.

If the appeal against the resolution or decision of the provincial Commission is proposed by the same citizen who had complained against the proposals of the Communal Commission, or had presented directly to the provincial Commission an application for registration or had been removed from the list by this same Commission, the appeal must be communicated, lest it be declared void, within ten days after the notification referred to in the second para of art 28, together with the relative decree, to the voter or voters whose registration is being contested, or to the President of the Provincial Commission when the appeal is filed against the exclusion of one or more voters from the list. If, on the other hand, the appeal is proposed by another citizen, it must be communicated, lest it become void, within fifteen days from the last day of the publication of the permanent revised list.

While proceedings are pending in the Court of Appeals, the voters who were registered in the lists of the preceding year, and those persons who were registered in the final lists of the current year by the decision of the Provincial Commission in accordance with the proposals of the Communal Commission shall retain the right to vote. The appeal in the Court of Appeals against the provincial electoral Commission's decree which removes the new electors proposed by the Communal Commission is not suspensive.

Art 33 - The appeal with the relative documents, lest it be declared void, must be deposited in the Cancelleria of the Court of Appeal within 5 days after its notification. The case shall be decided, without the intervention of a procurator or attorney on the basis of the report made in the public hearing by a councillor of the Court, after the persons concerned or the councellors , if they report, and the Pubblico Ministero have been heard.

When the appeal against the registration or removal of others is recognized as unjustified, the Court of Appeals with the same resolution overruling it, imposes a fine varying from 50 to 100 lire on the person appealing.

Art 34 - The Pubblico Ministero shall immediately communicate the sentences of the Court of Appeals to the President of the communal electoral Commission for its execution and notification, free of charges, to the interested persons.

The sentences pronounced by the Court of Appeals can be contested by the sentenced party with an appeal in Cassation for which an attorney's intervention is not necessary.

The time limits of the proceeding are reduced to half.

The President shall announce a hearing for the rapid discussion of the case, following the ordinary appeal.

1956

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

0481

79

Art 21, 22, 23

These articles do not require special remarks, since they almost entirely reproduce the text of the corresponding art 36 and 37 of the T.U. 1919. Referring to the articles from 107 to 112 (1) of the same T.U. as regards the penal provisions, art 23 determines, in connection with the code of 1930, the substitution of the penalty of imprisonment for that of detention.

Art 24

The matter ruled by this article is definitely new, for obviously it was impossible to ignore the actual situation of many Communes which the war has entirely or for the most part devastated, so as not to permit the compilation of the electoral list.

It is hardly necessary to point out that the Prefects will take every care to avoid the necessity of suspending the time limits and that such proposal will, consequently, only be advanced if it is absolutely impossible to accomplish the operations required by law.

In other words, whenever circumstances permit, the essentials of the system of election must be fulfilled in order that the will of the people is realized even where there is a small number of persons.

---

(1) Art 107 Whoever is required by law and fails to carry out within the prescribed period of time and procedure the operations for the revision of the voters' lists, the compilation and posting of the lists, and fails to provide for the relative notifications, shall be punished with a fine from 50 lire to 500 lire.
In case of a fraudulent violation, the penalty shall be detention up to one year or a fine from 100 lire to 3000 lire.

Art 108 Whoever registers or removes a voter from the first or final lists without the documents prescribed by law, shall be punished with a fine from 50 lire to 300 lire.
If the registration or the removal is fraudulent, the responsible person shall be punished with detention up to three months or a fine up to 1000 lire and in every case with the interdiction of the right to vote and to be elected from two to five years.

Art 109 Whoever compiles a list, roll or register of voters that is wholly or partially false, or hides of changes an authentic list, or hides or removes or changes registers [illegible] shall be punished with detention up to three years and a fine

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

the necessity of suspending [illegible] only be advanced if it is absolutely impossible to accomplish the operations required by law.

In other words, whenever circumstances permit, the essentials of the system of election must be fulfilled in order that the will of the people is realized even where there is a small number of persons.

---

(1) Art 107 Whoever is required by law and fails to carry out within the prescribed period of time and procedure the operations for the revision of the voters' lists, the compilation and posting of the lists, and fails to provide for the relative notifications, shall be punished with a fine from 50 lire to 500 lire.

In case of a fraudulent violation, the penalty shall be detention up to one year or a fine from 100 lire to 3000 lire.

Art 108 Whoever registers or removes a voter from the first or final lists without the documents prescribed by law, shall be punished with a fine from 50 lire to 300 lire.

If the registration or the removal is fraudulent, the responsible person shall be punished with detention up to three months or a fine up to 1000 lire and in every case with the interdiction of the right to vote and to be elected from two to five years.

Art 109 Whoever compiles a list, roll or register of voters that is wholly or partially false, or hides of changes an authentic list, or hides or removes or changes registers and school certificates, shall be punished with detemtion up to three years and a fine up to 3000 lire.

The same penalty shall be imposed on whoever suppresses or destroys entirely or in part a roll, a list or a register of voters or the relative documents.

Art 110 Whoever uses means apt to deceive or abuse others' good faith, to obtain unduly for himself or for others the registration in the rolls, in the lists or in the registers of voters or the removal of one or more voters, shall be punished with detention up to one year and with a fine up to 2000 lire.

Such penalties shall be augmented by one sixth if the culprit is a member of the communal or provincial electoral Commission; the greater penalties provided for by the penal Code for forgery shall also be imposed.

Art 111 Whoever is required and fails to register in, or remove the name of a voter from the lists and the rolls, shall be punished with a fine from 50 lire to 300 lire.

If the omission is fraudulent, the responsible person shall be punished with detention up to three months, with a fine up to 1000 lire and in every case with the interdiction of the right to vote or to be elected from three to six years.

Art 112 Whoever refuses, contrary to the provision of the present law, to publish or allow others to examine or copy the rolls, the lists of the voters and of the relative documents, shall be punished with detention up to three months or a fine from 50 lire to 1000 lire and in every case with the interdiction of the right to vote or be elected

0482

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

7R

Art 25

As was pointed out previously, this article provides, in divergence from the fundamental rules of the ministerial decree, an exception in the case of refugees and evacuees, who may be registered in the electoral list of the Commune in which they have taken temporary residence.

In special regard for such a sorely tried category, the alternate right has been granted by which such persons may keep their registration in the list of the Commune of domicile.

Obviously this category of persons is not excluded from the effects of the provisions of art 2 concerning the conditions which prevent registration, of art 3 designed to include refugees and evacuees in the list of those who have a claim to the above registration and of art 4 concerning the request for the judicial files certificate.

The sindaci of the Communes of domicile must be informed of the list of refugees and evacuees registered in the Commune of temporary residence - according to the 2nd paragraph of art 25 - <u>immediately after</u> the list referred to in art 3 has been compiled. to enable the Commune of domicile to remove the same names from its own list without causing delay.

The Sindaci of the Communes of temporary residence must forward with the same urgency the list and respective applications of the refugees and evacuees who have requested their registration to be kept in the list of the Commune of former residence.

***

With the above instructions the Ministry has intended neither to explain the matter completely nor to remove doubts and uncertainties which may arise in the practical application of the rules set out by the ministerial decree. Although the decree necessarily retains the form of a rule for execution, it certainly provides at various points, by virtue of the delegation contained in the DLL No 247 of 28 September 1944, a new control which has under many aspects substantially changed the procedure set out by the second part of the T.U. 1919 for compiling the lists.

In addition, the Ministry trusts in the spirit of initiative and common sense of the Heads of the communal administrations to overcome all difficulties locally, with the assistance of the Prefects and all other Authorities, and with the willing collaboration of the citizens.

It is understood that whenever difficulties cannot be removed "in loco", the Prefects will immediately inform this Ministry which will not fail to take ready action.

However, it must be borne in mind that the precise and speedy execution of the operations set by the law is principally entrusted to the political sensibility of those who, [illegible] certainly be conscious of their responsi-

0 4 8 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to enable the Commune of domicile ...
causing delay.

The Sindaci of the Communes of temporary residence must forward with the same urgency the list and respective applications of the refugees and evacuees who have requested their registration to be kept in the list of the Commune of former residence.

...

With the above instructions the Ministry has intended neither to explain the matter completely nor to remove doubts and uncertanties which may arise in the practical application of the rules set out by the ministerial decree. Although the decree necessarily retains the form of a rule for execution, it certainly provides at various points, by virtue of the delegation contained in the DLL No 247 of 28 September 1944, a new control which has under many aspects substantially changed the procedure set out by the second part of the T.U. 1919 for compiling the lists.

In addition, the Ministry trusts in the spirit of initiative and common sense of the Heads of the communal administrations to overcome all difficulties locally, with the assistance of the Prefects and all other Authorities, and with the willing collaboration of the citizens.

It is understood that whenever difficulties cannot be removed "in loco", the Prefects will immediately inform this Ministry which will not fail to take ready action.

However, it must be borne in mind that the precise and speedy execution of the operations set by the law is principally entrusted to the political sensibility of those who, charged with the enforcement of the decree, will certainly be conscious of their responsibility for the sake of establishing a basic principle to realize a true and scund democracy.

We would appreciate a telegram aknowledging receipt of the present.

1934

THE MINISTER
I. BONOMI

---

from three to six years.

The same penalty shall be imposed on the sindaco, the communal secretary or the officials delegated by them, if they refuse or fail to provide for the execution of tasks required of them by the present law.

TRANSLATORS POOL
C.A. SECTION

0484
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 4 8 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ENCLOSURE NO. 1

D.L.L. No. 247 of 28 September 1944

Compilation of the electoral lists.

HUMBERT OF SAVOY
PRINCE OF PIEDMONT
LIEUTENANT GENERAL OF THE KINGDOM

By virtue of the authority delegated to us; and
Whereas the D.L.L. No. 157 of 25 January 1944; and
Whereas the decision of the Council of Ministers;
On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State and Minister for the Interior, in accord with the Minister for Grace and Justice;

WE HEREBY SANCTION AND PROMULGATE AS FOLLOWS:

Art 1

The compilation of the electoral lists is hereby ordered in all Communes.

Art 2

The provisions of Part I and Part II of the T.U. of political electoral law, approved by R.D. No. 1495 of 2 September 1919, and also articles 106, 107, 108, 109, 110, 111 and 112 of the same T.U. shall be applied for the compilation of the electoral lists.

The Minister for the Interior, however, shall be given the power to issue a decree setting the rules required to render the application of the provisions mentioned in the above paragraph adequate with the needs of the first compilation of the list, considering also the difficulties created by the war, to coordinate the same provisions with the present legislation and to semplify the procedure.

Art 3

The present decree shall come into force on the day following its publication in the Official Gazzette of the Kingdom.

We order, etc...

tary of State and Minister for the Interior, in accord with the Minister for Grace and Justice;

WE HEREBY SANCTION AND PROMULGATE AS FOLLOWS:

Art 1

The compilation of the electoral lists is hereby ordered in all Communes.

Art 2

The provisions of Part I and Part II of the T.U. of political electoral law, approved by R.D. No. 1495 of 2 September 1919, and also articles 106, 107, 108, 109, 110, 111 and 112 of the same T.U. shall be applied for the compilation of the electoral lists.

The Minister for the Interior, however, shall be given the power to issue a decree setting the rules required to render the application of the provisions mentioned in the above paragraph adequate with the needs of the first compilation of the list, considering also the difficulties created by the war, to coordinate the same provisions with the present legislation and to semplify the procedure.

Art 3

The present decree shall come into force on the day following its publication in the Official Gazzette of the Kingdom.

We order, etc...

1933

0486

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRANSLATION No. 494

MINISTERIAL DECREE OF 24 OCTOBER 1944

Rules governing the operation of DLL 247 of 28 September 1944 concerning the compilation of the electoral lists.

Art. 1

(Articles 1. 2. 3. 4. of Testo Unico of 2 Sept 1919. No. 1495)

Those persons who are in the conditions contemplated by art. 1 of the Testo Unico of the political electoral law approved with RD 1495 of 2 Sept. 1919. and who have reached the 21st year or will reach it within 31 Dec. 1944. shall be registered in the first electoral lists referred to in DLL 247 of 2 Sept. 1944.

Art. 2

(art. 106 of Testo Unico No. 1495 of 2 Sept. 1919)

The following persons cannot be registered in the electoral list : -

1) Those who are in a state of incapacity because of mental illness;

2) Bankrupt merchants, until the end of the bankruptcy but not longer than five years after the declaration of the bankruptcy, or after the date on which they are considered bankrupt in accordance with Art. 39 of law No 197 of 24 May 1903.

3) Those who are sheltered in charitable institutions, as well as those who are habitually dependent upon public welfare or charity Institutions or communal welfare organisations.

4) Those who, for non-political reasons have been committed to those police measures contemplated by articles 164 and 181 of the Testo Unico of the public safety laws approved with R.D. 773 of 18 June 1931, until one year after the cessation of these measures.

5) Those who have been committed to detention or limited liberty until one year after the cessation of such measures.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(art. 106 of Testo Unico No. 1495 of 2 Sept. 1919)

The following persons cannot be registered in the electoral list : -

1) Those who are in a state of incapacity because of mental illness;

2) Bankrupt merchants, until the end of the bankruptcy but not longer than five years after the declaration of the bankruptcy, or after the date on which they are considered bankrupt in accordance with Art. 39 of law No 197 of 24 May 1903.

3) Those who are sheltered in charitable institutions, as well as those who are habitually dependent upon public welfare or charity Institutions or communal welfare organisations.

4) Those who, for non-political reasons have been committed to those police measures contemplated by articles 164 and 181 of the Testo Unico of the public safety laws approved with R.D. 773 of 18 June 1931, until one year after the cessation of these measures.

5) Those who have been committed to detention or limited liberty until one year after the cessation of such measures.

6) Those who have been committed to the sanctions contemplated by art. 8 of DLL 159 of 27 July 1944 on sanctions against fascism, until the end of such measures.

7) Those convicted for begging or for employing minors to beg (Art. 670, 671 PC). 1956

8) Those convicted with penalties entailing permanent exclusion from public offices or, according to the former penal legislation, with penalties restricting personal liberty for a period exceeding five years.

9) Those convicted with temporary exclusion from public offices, for the full duration of the penalty.

10) Those convicted for peculation, malversation to the detriment of private persons, extortion, corruption, curtailed freedom of action in auction sales, calumny, false testimony, false oath, false expert's report or interpretation, trial fraudolence, briberty, unloyal defence

0488

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

or advice or other disloyalties of the defender or technical adviser, defender's vaunted credit, joining criminal bands, laying waste and looting, for crimes against public order and safety, excluding those guilty of counterfeiting money, in bank notes and stamps counterfeiting documents, for crimes against sexual freedom, excluding those contemplated in 522 and 526 P.C. for offences against sexual decency and honor excluding that contemplated by Art. 528, for manslaughter, serious or very serious injury to persons with criminal intent, theft, excepting the cases contemplated in art. 626, first para, P.C., robbery, extortion, kidnapping, for damaging or undue appropriation in cases in which proceedings are taken office, swindle, fraudulent destruction of one's own property and fraudulent mutilation of one's own person, circumvention of incapable persons, fraudulence in emigration, and fraudulent bankruptcy.

11) Those convicted for offences contemplated in part I of DLL No, 159 of 27 Jul. 1944, on sanctions against fascism.

12) Those convicted for crimes which, according to the past penal legislation, are identical with the crimes contemplating in preceding number.

13) Those who, in a conviction, have been declared habitual drunkards, until five years after the sentence expires.

14) Those who maintain any of the premises referred to in part VII of the consolidated text of public security law approved by R.D. No 773 of 18 June 1931. Persons whose conviction has been annulled or declared to have juridical effects according to legislative provisions of a general nature, convicted persons who have been granted amnisty according to R.D. NO 96 of 5 April 44, and rehabilitated criminals shall be excluded from the provisions on the preceding paragraph.

Art. 3

(Art. 7 and 8 of the Testo Unico No, 1495 of 2 Sept 1919).

Within twenty days from the date the present decree comes into force, each Commune shall cause a list to be compiled of the persons who have the qualificatio required to be entered in the election list, are registered as stable citizens o f the same Commune and reside there.

In the absence of a regularly register of the fixed population, the information shall be drawn from the documents of civil status, from those of the ordinary and exceptional censuses of the population, from the military draft list, from thearmy registers deposited in the communal files. Should such information also be lacking, registers and documents possessed by other bodies or offices may be consulted.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5 A)

or advice or other disloyalties of the defender or technical adviser, defender's vaunted credit, joining criminal bands, laying waste and looting, for crimes against public order and safety, excluding those guilty of counterfeiting money, in bank notes and stamps, counterfeiting documents, for crimes against sexual freedom, excluding those contemplated in 522 and 526 P.C. for offences against sexual decency and honor excluding that contemplated by Art. 528, for manslaughter, serious or very serious injury to persons with criminal intent, theft, excepting the cases contemplated in art. 626, first para, P.C., robbery, extortion, kidnapping, for damaging or undue appropriation in cases in which proceedings are taken office, swindle, fraudulent destruction of one's own property and fraudulent mutilation of one's own person, circumvention of incapable persons, fraudulence in emigration, and fraudulent bankruptcy.

11) Those convicted for offences contemplated in part I of DLL No, 159 of 27 Jul. 1944, on sanctions against fascism.

12) Those convicted for crimes which, according to the past penal legislation, are identical with the crimes contemplating in preceding number.

13) Those who, in a conviction, have been declared habitual drunkards, until five years after the sentence expires.

14) Those who maintain any of the premises referred to in part VII of the consolidated text of public security law approved by R.D. No 773 of 18 June 1931. Persons whose conviction has been annulled or declared to have juridical effects according to legislative provisions of a general nature, convicted persons who have been granted amnisty according to R.D. NO 96 of 5 April 44, and rehabilitated criminals shall be excluded from the provisions on the preceding paragraph.

Art. 3

(Art. 7 and 8 of the Testo Unico No, 1495 of 2 Sept 1919).

Within twenty days from the date the present decree comes into force, each Commune shall cause a list to be compiled of the persons who have the qualification required to be entered in the election list, are registered as stable citizens of the same Commune and reside there.

In the absence of a regularly register of the fixed population, the information shall be drawn from the documents of civil status, from those of the ordinary and exceptional censuses of the population, from the military draft list, from thearmy registers deposited in the communal files. Should such information also be lacking, registers and documents possessed by other bodies or offices may be consulted.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

14) Those who maintain any of the premises referred to in part VII of the consolidated text of public security law approved by R.D. No 773 of 18 June 1931. Persons whose conviction has been annulled or declared to have juridical effects according to legislative provisions of a general nature, convicted p ersons who have been granted amnisty according to R.D. NO 96 of 5 April 44, and rehabilitated criminals sha l be excluded from the provisions on the preceding paragraph.

Art. 3

(Art. 7 and 8 of the Testo Unico No, 1495 of 2 Sept 1919).

Within twenty days from the date the present decree comes into force, each Commune shall cause a list to be compiled of the persons who have the qualificatio required to be entered in the election list, are registered as stable citizens o f the same Commune and reside there.

In the absence of a regular register of the fixed population, the information shall be drawn from the documents of civil status, from those of the ordinary and exceptional censuses of the population, from the military draft list, from thearmy registers deposited in the communal files. Should such information also be lacking, registers and documents possessed by other bodies or offices may be consulted.

Art. 4

(Art. 9 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919).

1931

Wi thin five days after the compilation of the list referred to in the preceding artic le, the Commune shall send an extract of the same which shall include the names of the persons born in the district of each tribunal to the respective Criminal Registry and, when this is not possible, to the Central Criminal Registry with the Ministry of Pardon and Justice,

The Criminal Registry within fifteen days from receiving the request, shall return the list extract to the Commune, subsequent to placing the word "None" beside each name which is not recorded for any offence entailing the loss of the right to vote, and as regards the other names, shall include the certificate of the Code of Penal Procedure.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0462

58

Art. 5

Within the period fixed by Art 3 first para, of the present decree, the public Institutions of assistance and welfare and the communal Bodies of assistance shall forward to the secretary office of the Commune to which they belong, a list of the Italian citizens over 21 years of age, or who complete their 21st year within the 31st December 1944, who lodge in charitable homes or are habitually supported by the above Institutes and Bodies,

Within the same period, the presidents of the provincial commissions contemplated in art. 8, third para, of the DLL No 159 July 1944, shall notify the Sindaco of measures taken according to the first and second paragraph of the same article, on citizens residing in the Commune.

The provincial or local public security authorities shall have the same obligations as regards confinees and admonished persons when the corresponding measures are still in effect or ceased to have effect less than a year before the publication of the present decree, and also as regards persons who maintain those premises referred in part VII of the Testo Unico of the public security law approved by R.D. No 773 of 18 June 1931.

Art. 6

Within the period fixed in art 3 those who possess the qualifications to be included in the electoral list of the Commune may present their application for registration to the Communal Office,

It is the duty of the Sindaco to notify the public immediately of the right of registration by posting bills in the "albo comunale" and in other public buildings.

The applications must be filled in accordance with art. 11 of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919,

The applications must enclose the documents necessary to prove that the persons concerned possess the qualifications required by law,

Those applicants who are not born in the Commune where they desire to be registered, must enclose with their applications copies of their birth certificates, or, if not ~~possible~~ available some other suitable document,

For those who have presented an application for registration and who are not included in the list referred to in the first para of art 3 of the present decree, the Commune shall request the certificate of the Criminal Registry mentioned in Art. 4 within the period and in the manner specified

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

the publication of the present decree, and also as regards [illegible] those premises referred in part VII of the Testo Unico of the public security law approved by R.D. No 773 of 18 June 1931.

Art. 6

Within the period fixed in art 3 those who possess the qualifications to be included in the electoral list of the Commune may present their application for registration to the Communal Office,

It is the duty of the Sindaco to notify the public immediately of the right of registration by posting bills in the "albo comunale" and in other public buildings.

The applications must be filled in accordance with art. 11 of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919,

The applications must enclose the documents necessary to prove that the persons concerned possess the qualifications required by law,

Those applicants who are not born in the Commune where they desire to be registered, must enclose with their applications copies of their birth certificates, or, if not ~~possible~~ available, some other suitable document,

For those who have presented an application for registration and who are not included in the list referred to in the first para of art 3 of the present decree, the Commune shall request the certificate of the Criminal Registry mentioned in Art. 4 within the period and in the manner specified therein.

1930

Art 7

Within 60 days from that in which the present decree comes into force the sindaco with the aid of the communal secretary, on the basis of the information received by the office, in accordance with art. 4, 5 and 6, shall compile the election list which shall register all those who, after being included in the list mentioned in art 3 of the present decree or after presenting an application with documents as in art 6 possess the qualifications required by law,

The Sindaco shall notify the persons whose applications for registration has not been accepted within the period fixed in the preceding para, in the manner specified in Art 23, second para, of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919.

0463

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

5 C

Reports must be made and signed by the sindaco and the communal secretary, of all the operations carried out in compiling the list and the decisions made on the applications for registration,

Art. 8

Two copies must be made of the election list and authenticated with the signature of the sindaco and the communal secretary and must contain, in alphabetical order, the surname and christian name, paternity, place and date of birth and the residence of the electors.

For those in the conditions specified in art 3 of the Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919, a special note to that effect must be on the list.

Art. 9

Within three days from the compilation of the list and no later than the expiration of the period established by art 7 of this decree, the list shall be published, through the deposit of a copy in the Secretariat of the Commune, together with the papers and documents concerning each person; a notice in which the sindaco announces that the list has been deposited, shall be posted in the communal albo and in other public places.

Immediately after publication the Prefect shall be notified of such.

Within ten days from publication of the list, every citizen has the right to make an appeal against the registrations or omissions in the same list, in the manner specified in art. 24 of the Testo Unico No. 1495 of 2nd Sept. 1919.

The public is notified of this right in the notice mentioned in the first paragraph.

During the period fixed in the third paragraph, every citizen shall have the right to examine the list and respective documents.

Art. 10

(Art 21 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

In case of delay on the part of the communal offices in carrying out the tasks

0494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Within three days from the compilation of the list and no later than the expiration of the period established by art 7 of this decree, the list shall be published, through the deposit of a copy in the Secretariat of the Commune, together with the papers and documents concerning each person; a notice in which the sindaco announces that the list has been deposited, shall be posted in the communal albo and in other public places.

Immediately after publication the Prefect shall be notified of such.

Within ten days from publication of the list, every citizen has the right to make an appeal against the registrations or omissions in the same list, in the manner specified in art. 24 of the Testo Unico No. 1495 of 2nd Sept. 1919.

The public is notified of this right in the notice mentioned in the first paragraph.

During the period fixed in the third paragraph, every citizen shall have the right to examine the list and respective documents.

Art. 10

(Art 21 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

In case of delay on the part of the communal offices in carrying out the tasks contemplated in the present decree, the Prefect shall act in accordance with art . 21 of the Testo Unico No 1495 of 2nd Sept 1919.

Art 11

(Art 25 of the Testo Unico of 2 Sept 1919 No 1495) 1929

In every commune which is the center of a judicial district an electoral Commission shall be instituted, presided by the President of the Tribunal, or if none, by the "Pretore" and composed of four commissioners, one of whom designated by the prefect and the other appointed by the Provincial Deputation and chosen from the citizens of the communes concerned who have the qualifications necessary for registration in the electoral list and who belong to one of the categories contemplated in art 13 of the Testo Unico 1495 of 2nd Sept 1919, or if none, who have completed the obligatory elementary education, and are neither civil or military employees of the State * or employees of the Province, of the Communes or of the Public Institutions of assistance and welfare on active service.

The Provincial Deputation shall also appoint three substitutes commissioners, who shall only take part in the operations of the Commission in the absence of the permanent commissioners.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0466

If the situation of the places and transport difficulties make it necessary the prefect shall have the power to issue a provision within fifteen days from that in which the present decree comes into force specifying the jurisdiction of each Commission as distinguished from the judicial district.

The Secretary of the Commune in which the Commission is instituted shall hold the office of secretary.

Art. 12

(art. 19 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

The Electoral Commission shall carry out its operations in the presence of the president and at least two of the Commissioners.

Decisions shall be adopted according to majority of votes: in case of an equal number of votes, that of the president shall prevail.

The Secretary shall draw up reports on the proceedings of all operations, which must be signed by him and by each of the members present.

The president shall cause copies of the report to be forwarded to the procurator of the Kingdom in the Tribunal of the Provincial Capital.

Art 13

(Art 26 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

Within the five days following the expiration of the period for making appeals against the list, fixed in the third paragraph of the present decree, the sindaco must forward the following to the president of the Electoral Commission.

1) the list referred to in art 3 of the present decree;

2) the reports of the operations carried out and of the decisions adopted for the compilation of the list;

3) a copy of the electoral list :

4) the appeals, with all the documents referring to them.

The copy of the list shall be kept in the secretary's office of the Commune,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The Secretary shall draw up reports on the proceedings of all operations, which must be signed by him and by each of the members present.

The president shall cause copies of the report to be forwarded to the procurator of the Kingdom in the Tribunal of the Provincial Capital.

Art 13

(Art 26 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

Within the five days following the expiration of the period for making appeals against the list, fixed in the third paragraph of the present decree, the sindaco must forward the following to the president of the Electoral Commission.

1) the list referred to in art 3 of the present decree:

2) the reports of the operations carried out and of the decisions adopted for the compilation of the list:

3) a copy of the electoral list :

4) the appeals, with all the documents referring to them.

The copy of the list shall be kept in the secretary's office of the Commune,

A receipt shall be deposited in the Commune for the list and documents received by the Electoral Commission, and notes of the same entered in a special register, signed on each page by the president.

1928

Art. 14

(Art. 27 of the Testo Unico of 2 Sept 1919)

The Electoral Commission shall:

1) Examine the operations made by the Commune and decide on the appeals presented against them:

2) Decide on the new applications for registration which may have come in directly.

0497

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5 E

3) Cancel the persons inappropriately registered in the list formed by the Commune, even if no appeal has been made.

The Electoral Commission shall base its conclusions exclusively on the documents presented, within the period stated in art 13 of the present decree, by citizens and by the Commune. The Commission may also, however, upon request or automatically register persons who from new documents are found to have the necessary qualifications, after obtaining the certificate mentioned in the 1st para of art. 6.

The Commission must meet within the five days from receiving the documents.

Should the Commune not have forwarded to the Electoral Commission, by the end of five days, the documents referred to in the first para of the preceeding article, the president shall immediately notify the Prefect of such, for the purposes referred to in art 10 of the present decree.

Art 15

(art 28 of Testo Unico of 2 Sept 1919, No 1495)

The Electoral Commission shall see that lists are approved within fifteen days from receiving the documents.

The decisions adopted must, within the same period be made known to the Commune to which, moreover, all the documents shall be returned,

The communal secretary must immediately send a receipt for the same to the president of the Commission.

Within the following ten days, the sindaco assisted by the secretary, must in conformity with the decisions of the Commission, make the required changes to the copy of the list deposited in the Commune, adding the names of the new electors registered and removing the name of those cancelled.

Within the same period the sindaco shall inform the persons concerned of the decisions of the Commission, following the procedure set out in art. 23 of the Testo Unico No. 1495 of 2nd Sept 1919.

The list, when modified according to the fourth paragraph of the present article, becomes final.

The communal secretary shall d[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

preceding article, the president shall immediately notify the Prefect of such, for the purposes referred to in Art 10 of the present decree.

Art 15

(Art 28 of Testo Unico of 2 Sept 1919, No 1495)

The Electoral Commission shall see that lists are approved within fifteen days from receiving the documents.

The decisions adopted must, within the same period be made known to the Commune to which, moreover, all the documents shall be returned.

The communal secretary must immediately send a receipt for the same to the president of the Commission.

Within the following ten days, the sindaco assisted by the secretary, must, in conformity with the decisions of the Commission, make the required changes to the copy of the list deposited in the Commune, adding the names of the new electors registered and removing the name of those cancelled.

Within the same period the sindaco shall inform the persons concerned of the decisions of the Commission, following the procedure set out in art. 23 of the Testo Unico No. 1495 of 2nd Sept 1919.

The list, when modified according to the fourth paragraph of the present article, becomes final.

The communal secretary shall draw up a report of the modifications made, which, after being signed by the sindaco and by the same secretary, shall be forwarded to the prefect, to the procurator of the Kingdom for the Tribunal of the capital of the province and to the president of the Electoral Commission.

The final list shall be deposited in the communal secretary's office for ten days and every citizen shall have the right to examine it, 1927

After deposit, public notes shall be given to that effect.

Art. 16

(Art. 31 of Testo Unico of 2 Sept 1919)

No further changes may be made to the final list formed in accordance with the preceding article, before the periodical revision of the electoral lists, unless in consequence of :

1) the death of electors;

2) the loss of Italian citizenship :

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789121

3) sentence passed in court or of the sentences referred to in art. 33 of the Testo Unico No. 1495 of 2nd Sept 1919.

Such changes must be made by the sindaco assisted by the communal secretary: who shall enclose a copy of the above documents with the list and forward the report to the prefect, to the procurator of the kingdom for the Tribunal of the capital of the province and to the president of the Electoral Commission.

The sindaco shall have the duty of seeing to the operations stated in the present article, at least, three months from the date in which the list formed in accordance with the present decree becomes final,

Art 17

(Art 18 of Testo Unico No 1495 of 2 Sept 1919)

Upon the request of the Communes and the Electoral Commissions, the public office must supply the documents giving the information required for the compilation of the list.

Art 18

(Art 15 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

The Sindaco, or whoever carries out his functions, the members of the electoral commission and the respective secretaries shall be personally responsible for the regularity of the operations assigned to them by the present decree.

Art 19

The prefect shall supervise the operations connected with the first compilation of the electoral lists through the provincial inspector and especially charged officials.

The Sindaci are required to report every 15 days the state of the operations to the Prefect.

Art 20

(Art 25, 32, 33, 34 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Upon the request of the Communes and the Electoral Commissions, the office must supply the documents giving the information required for the compilation of the list.

Art 18

(Art 15 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

The Sindaco, or whoever carries out his functions, the members of the electoral commission and the respective secretaries shall be personally responsable for the regularity of the operations assigned to them by the present decree.

Art 19

The prefect shall supervise the operations connected with the first compilation of the electoral lists through the provincial inspector and especially charged officials.

The Sindaci are required to report every 15 days the state of the operations to the Prefect.

Art 20

(Art 25, 32, 33, 34 of Testo Unico 1495 of 2 Sept 1919)

Any citizen whosoever may present the judicial appeals contemplated in art 32 and 34 and second para. of the Testo Unico No. 1495 of 2nd Sept 1919, according to the procedure stated in art. 32, 33 and 34 of the above Testo Unico,

The procurator of the Kingdom for the Tribunal of the Capital of the Province shall have the right to present to the Court of Appeal, within ten days from the date of receiving the reports, an appeal against the decisions of the Electoral Commissions. 1926

Moreover, within the same period, he shall inform the persons concerned of the appeal and within the following five days shall forward it to the Councillor of the Court of Appeal with documents testifying receipt of information.

Within the same period of ten days, should the case call for it, he shall begin to take penal action.

The judicial appeals shall have no suspending effect on the measures or decisions against which they are made.

0501

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0502

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.
MEMORANDUM
SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 34 of 20 March 1945.

AP/pa.
24 Mar 45.

TO : See Distribution List.

26 MAR 1945

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance Civil Affairs	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-
(b) Public Relations	(a) Decree of the Lieutenant General of 15 February 1945 Constituting a Commission for the examination of appeals lodged against the provisions for revocation of pensions and other benefits accorded to the members of the dissolved Voluntary Militia for National Safety, its special activities and to citizens possessing fascist merits.
(c) Public Works	(b) Decree of the President of the Council of Ministers of 2 March 1945. Appointing a Commissioner for the temporary administration of the publishing company "Societa' Rizzoli e compagni".
(d) Food Agriculture Commerce	(c) Ministerial Decree of 7 October 1944. Appointing a Commissioner Extraordinary to the Body for the construction and administration of the aqueducts of Italian East Africa.
(e) Industry Commerce Agriculture	(d) Ministerial Decree of 12 December 1944. Procedure for the payment of subsidies compensating the price of milk supplied for distribution to consumers in the Commune of Rome in accordance with Legislative Decree of the Lieutenant General No. 414 of 16 November 1944.
(f) Finance	(e) Ministerial Decree of 26 December 1944. Supplementary tax for assessment expenses incurred in establishing Agricultural taxes for the years 1943-1944-1945.
(g)	(f) Ministerial Decree of 17 February 1945. Confirming and appointing Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Aiello del Sabato (Avellino), Contessa Entellina (Palermo), Cariati (Cosenza) e Crosia (Cosenza).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 5 0 3 1

tion of the publishing company "Societa' Rizzoli e compagni".

(c) Public Works

(c) Ministerial Decree of 7 October 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary to the Body for the construction and administration of the aqueducts of Italian East Africa.

(d) Food Agriculture Commerce

(d) Ministerial Decree of 12 December 1944.
Procedure for the payment of subsidies compensating the price of milk supplied for distribution to consumers in the Commune of Rome in accordance with Legislative Decree of the Lieutenant General No. 414 of 16 November 1944.

(e) Industry Commerce Agriculture

(e) Ministerial Decree of 26 December 1945.
Supplementary tax for assessment expenses incurred in establishing Agricultural taxes for the years 1943-1944-1945.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 17 February 1945.
Confirming and appointing Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Aiello del Sabato (Avellino), Contessa Entellina (Palermo), Cariati (Cosenza) e Crosia (Cosenza).

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 17 February 1945.
Confirming and appointing Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Gesturi (Cagliari), Samassi (Cagliari), Arbus (Cagliari), Villacidro (Cagliari) and others.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 4 March 1945. 4983
Validating the provisions concerning the appointment, career, termination of services of personnel employed by the National Bank of Labour "Banca Nazionale del Lavoro" which were adopted during the period from 8 September 1943 up to 4 June 1944.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from the implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 31 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. EMIRENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

5369

0504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

38A

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 20 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Atti soc. - BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI - sovraprezzo fitoli, sovraimpressioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945.

Costituzione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità ed ai cittadini aventi benemerenze fasciste . . . Pag. 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Rizzoli e compagni, editori . . . Pag. 329

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana . . . Pag. 330

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Modalità per la corresponsione agli aventi diritto delle quote integrative di prezzo stabilite con decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 414, riguardante l'approvvigionamento del latte alimentare nel comune di

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1945.

Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro, adottati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944 . . . Pag. 353

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Estinzione di diritto esclusivo di pesca . . . Pag. 331

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 8 del 14 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica. Pag. 331

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Volontà » fra pescatori in Bolsena. Pag. 331

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsa » di S. Giuseppe Jato (Palermo) in liquidazione coatta . . . Pag. 331

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Carnica di Termini Imerese in liquidazione coatta . . . Pag. 331

Media dei titoli . . . Pag. 331

CONCORSI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0505

(Un fascicolo - Prezzi vari) (Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati)

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945.

Costituzione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità ed ai cittadini aventi benemerenze fasciste . . . Pag. 330

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Rizzoli e compagni, editori . . . Pag. 330

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana . . . Pag. 330

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Modalità per la corresponsione agli aventi diritto delle quote integrative di prezzo stabilite con decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 414, riguardante l'approvvigionamento del latte alimentare nel comune di Roma . . . Pag. 331

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.

Determinazione dell'addizionale per le spese di accertamento dei contributi agricoli per gli anni 1943, 1944 e 1945. Pag. 332

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino), Contessa Entellina (Palermo), Cariati (Cosenza) e Crosia (Cosenza) . . . Pag. 332

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Gesturi (Cagliari), Samassi (Cagliari), Arbus (Cagliari), Villacidro (Cagliari) ed altre. Pag. 332

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1945.

Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro, adottati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944 . . . Pag. 333

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Estinzione di diritto esclusivo di pesca . . . Pag. 334

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 8 del 14 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica. Pag. 334

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Volenia » fra pescatori in Bolsena. Pag. 334

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsa » di S. Giuseppe Jato (Palermo) in liquidazione coatta . . . Pag. 334

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Fiorucci di Termini Imerese in liquidazione coatta . . . Pag. 334

Medie dei titoli . . . Pag. 334

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a 50 posti d'inserviente in prova nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze di finanza . . . Pag. 336

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 336

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 71 DEL 20 MARZO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Istituto italiano di credito fondiario, in Roma:** Elenco delle cartelle sorteggiate nei giorni 19 a 17, 19 a 22 e 21 febbraio 1945 e rimborsabili dal 1° aprile 1945.

4982

5369

0506

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945.

Costituzione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità ed ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste, prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, è così costituita:

dott. Alfredo Spallanzani, procuratore generale di Corte d'appello, presidente;

conte dott. Alberto De Marsanich, consigliere di Stato, membro;

dott. Giuseppe Petia, consigliere della Corte dei conti, membro;

dott. Carlo De Nardo, consigliere dell'Amministrazione dell'interno, segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1945
Registro Presidenza n. 1, foglio 139. — EMANUELI

(341)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Rizzoli e compagni, editori.

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Zegretti è nominato commissario per la temporanea gestione della Società Rizzoli e compagni, editori.

Art. 2.

L'avv. Luigi Zegretti eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(369)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1110, riguardante la costituzione di un Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana, modificata dalla legge 24 aprile 1941, n. 560;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1939, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente predetto;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 699;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha cessato di funzionare sin dal 30 giugno 1943 per decadenza di termini e che è impossibile per il momento provvedere alla nomina dei nuovi membri essendo in via di ricostituzione gli organi amministrativi degli istituti partecipanti al capitale dell'Ente stesso;

Ritenuta, pertanto, la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Ente predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Draghi è nominato commissario straor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0507

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste, prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, è così costituita:

dott. Alfredo Spallanzani, procuratore generale di Corte d'appello, presidente;

conte dott. Alberto De Marsanich, consigliere di Stato, membro;

dott. Giuseppe Petia, consigliere della Corte dei conti, membro;

dott. Carlo De Nardo, consigliere dell'Amministrazione dell'interno, segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1945
Registro Presidenza n. 1, foglio 136. — ESPOSITO

(341)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Rizzoli e compagni, editori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Rizzoli e compagni, editori, che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(369)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1110, riguardante la costituzione di un Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana, modificata dalla legge 24 aprile 1941, n. 560;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1939, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente predetto;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 969;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha cessato di funzionare sin dal 30 giugno 1943 per decadenza di termini e che è impossibile per il momento provvedere alla nomina dei nuovi membri essendo in via di ricostituzione gli organi amministrativi degli istituti partecipanti al capitale dell'Ente stesso;

Ritenuta, pertanto, la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Ente predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Draghi è nominato commissario straordinario dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti dell'Africa Orientale Italiana allo scopo di provvedere alla gestione ed amministrazione della Azienda

Art. 2.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi amministrativi esercitando tutti i poteri che ai sensi di legge e secondo i termini dello statuto spettano al presidente ed al Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1944

Il Ministro: BONOMI

(370)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Modalità per la corresponsione agli aventi diritto delle quote integrative di prezzo stabilite con decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 414, riguardante l'approvvigionamento del latte alimentare nel comune di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 414, in *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 13 gennaio 1945, relativo alla concessione di quote integrative di prezzo per l'approvvigionamento del latte alimentare nel comune di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente economico della zootecnia è incaricato del pagamento agli aventi diritto delle quote integrative di prezzo stabilite all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 414.

Art. 2.

Sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 414, la concessione delle somme occorrenti all'Ente economico della zootecnia e le relative erogazioni a favore degli aventi diritto sono effettuate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 3.

L'Ente economico della zootecnia richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con domanda firmata dal commissario e vistata da almeno uno dei sindaci, le somme occorrenti al pagamento delle quote dovute ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 414, per l'importo computato sulla base dei dati risultanti nella documentazione prevista al 2° comma del successivo art. 5.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi a tal fine stanziati nel suo bilancio ed in base alla richiesta di cui all'articolo precedente, mette a disposizione dell'Ente economico della zootecnia le somme occorrenti, le quali sono, a cura dell'Ente stesso, accreditate presso l'Istituto di credito incaricato

elenchi debbono essere distinti per i produttori e per il Consorzio laziale produttori latte in relazione al latte conferito; per la Centrale del latte di Roma in relazione al latte lavorato di provenienza dell'Agro Romano e per i rivenditori in relazione al latte ad essi distribuito dalla Centrale stessa per l'immissione al consumo.

Gli elenchi di cui al precedente comma, vengono compilati sulla base dei dati contenuti nei seguenti documenti:

1) certificato del Consorzio laziale produttori latte attestante i quantitativi di latte raccolti presso i produttori ed i quantitativi di latte sono consegnati alla Centrale del latte di Roma;

2) certificato della Centrale del latte di Roma attestante i quantitativi di latte lavorato di provenienze dell'Agro Romano. Detto certificato dovrà essere munito del visto di esattezza dell'Ufficio latte dell'Ente economico della zootecnia;

3) certificato della Centrale del latte di Roma attestante i quantitativi di latte distribuiti ai singoli rivenditori.

Gli elenchi, firmati dal commissario dell'Ente economico della zootecnia, sono inviati, per il pagamento della quota di integrazione, all'Istituto di credito, il quale, a pagamento effettuato, li restituisce all'Ente economico della zootecnia con la dichiarazione, debitamente firmata, dell'avvenuto pagamento di tutte le quote.

Il pagamento delle quote di integrazione attribuite al Consorzio laziale produttori latte e alla Centrale del latte di Roma deve essere quietanzato con firma rispettivamente del presidente e del commissario.

Art. 6.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ente economico della zootecnia trasmette per la revisione all'Intendenza di finanza di Roma gli elenchi di cui al precedente articolo, con allegati i documenti previsti al 2° comma dell'art. 5.

Art. 7.

L'Intendenza di finanza di Roma, a disposizione della quale deve essere messa, su richiesta, tutta la necessaria documentazione, approva gli elenchi, ne trattiene un esemplare e invia gli altri due con gli allegati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che li trasmette alla Corte dei conti per l'esame del rendiconto di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

0509
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

bre 1944, n. 411, in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1945, relativo alla concessione di quote integrative di prezzo per l'approvvigionamento del latte alimentare nel comune di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente economico della zootecnia è incaricato del pagamento agli aventi diritto delle quote integrative di prezzo stabilite all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 414.

Art. 2.

Sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 414, la concessione delle somme occorrenti all'Ente economico della zootecnia e le relative erogazioni a favore degli aventi diritto sono effettuate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 3.

L'Ente economico della zootecnia richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con domanda firmata dal commissario e vistata da almeno uno dei sindaci, le somme occorrenti al pagamento delle quote dovute ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 414, per l'importo computato sulla base dei dati risultanti nella documentazione prevista al 2° comma del successivo art. 5.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi a tal fine stanziati nel suo bilancio ed in base alla richiesta di cui all'articolo precedente, mette a disposizione dell'Ente economico della zootecnia le somme occorrenti, le quali sono, a cura dell'Ente stesso, immediatamente rimesse all'Istituto di credito incaricato del servizio di pagamento delle quote d'integrazione di prezzo.

Gli interessi attivi sono contabilizzati a diminuzione delle spese sostenute per i pagamenti di cui al presente decreto.

Il commissario dell'Ente assume a tutti gli effetti la qualifica di funzionario delegato di cui all'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

Per la corresponsione delle quote di integrazione di prezzo l'Ente economico della zootecnia deve compilare appositi elenchi, dai quali deve risultare la misura unitaria della quota di integrazione e nei quali deve essere indicata, in apposita colonna e per ciascuna partita, l'importo della quota stessa da pagare, gli autori ed i quantitativi di latte sono consegnati alla Centrale del latte di Roma;

2) certificato della Centrale del latte di Roma attestante i quantitativi di latte lavorato di provenienza dell'Agro Romano. Detto certificato dovrà essere munito del visto di esattezza dell'Ufficio latte dell'Ente economico della zootecnia;

3) certificato della Centrale del latte di Roma attestante i quantitativi di latte distribuiti ai singoli rivenditori.

Gli elenchi, firmati dal commissario dell'Ente economico della zootecnia, sono inviati, per il pagamento della quota di integrazione, all'Istituto di credito, il quale, a pagamento effettuato, li restituisce all'Ente economico della zootecnia con la dichiarazione, debitamente firmata, dell'avvenuto pagamento di tutte le quote.

Il pagamento delle quote di integrazione attribuite al Consorzio laziale produttori latte e alla Centrale del latte di Roma deve essere quietanzato con firma rispettivamente del presidente e del commissario.

Art. 6.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ente economico della zootecnia trasmette per la revisione all'Intendenza di finanza di Roma gli elenchi di cui al precedente articolo, con allegati i documenti previsti al 2° comma dell'art. 5.

Art. 7.

L'Intendenza di finanza di Roma, a disposizione della quale deve essere messa, su richiesta, tutta la necessaria documentazione, approva gli elenchi, ne trattiene un esemplare e invia gli altri due con gli allegati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che li trasmette alla Corte dei conti per l'esame del rendiconto di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Ente economico della zootecnia deve presentare il rendiconto delle anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede per la revisione a termini dell'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
Gullo

Il Ministro per il tesoro
Soleni

(380)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.

Determinazione dell'addizionale per le spese di accertamento dei contributi agricoli per gli anni 1943, 1944 e 1945.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il penultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, concernente la determinazione delle spese dovute per l'accertamento dei contributi agricoli unificati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione di dette spese per gli anni 1943, 1944 e 1945;

Decreta:

Articolo unico

Per gli anni 1943 e 1944 l'addizionale per le spese di accertamento dei contributi agricoli unificati è determinata nella misura unica del 3 % in aumento delle quote contributive iscritte nei ruoli principali e suppletivi emessi per gli anni predetti.

Per l'anno 1945 detta percentuale è fissata nella misura del 6 %.

Roma, addì 26 dicembre 1944

Il Ministro: GIUSCHI

(381)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino), Contessa Entellina (Palermo), Cariati (Cosenza) e Crosia (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

il sig. Candura Andrea di Angelo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo);

il sig. Parisi Domenico fu Alfonso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cariati (Cosenza);

il sig. Palopoli Vincenzo di Remigio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Crosia (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(348)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Gesturi (Cagliari), Samassi (Cagliari), Arbus (Cagliari), Villacidro (Cagliari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Articolo unico

Per gli anni 1943 e 1944 l'addizionale per le spese di accertamento dei contributi agricoli unificati è determinata nella misura unica del 3 % in aumento delle quote contributive inscritte nei ruoli principali e suppletivi emessi per gli anni predetti.

Per l'anno 1945 detta percentuale è fissata nella misura del 6 %.

Roma, addì 26 dicembre 1944

Il Ministro: GIOSCHINI

(381)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino), Contessa Entellina (Palermo), Cariati (Cosenza) e Crosia (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia istituti di credito di diritto pubblico - con sede, rispettivamente, in Napoli e in Palermo;

Decreta:

Il sig. rev. parroco Antonio Iannuzzi di Gaetano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino);

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(348)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Gesturi (Cagliari), Samassi (Cagliari), Arbus (Cagliari), Villacidro (Cagliari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Zedda Serri Antonio fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesturi (Cagliari);

il sig. Mancosu Oanis Palmerio fu Antonio Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samassi (Cagliari);

il sig. Cancedda Antioco fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arbus (Cagliari);

il sig. Steri Pittau Sisinio di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villacidro (Cagliari);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

il sig. Corda Antonio fu Emanuele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serrenti (Cagliari);

il sig. Lachesa Pietro fu Giovanni Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seneghe (Cagliari);

il sig. Spiga Luigi fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sinnai (Cagliari);

il sig. Masala Antonio fu Antonio Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narcao (Nuoro);

il sig. Mura Mele Giovanni Maria fu Giomaria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari);

il sig. Boi Lucifero fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siurgus Donigala (Cagliari);

il sig. Perra Vargiu Giuseppe fu Pietro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dolianova (Cagliari);

il sig. Cagliari Piras Antonio fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro);

il sig. Pisano Angelo fu Raffaele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Basilio (Cagliari);

il sig. Gabrielli Alberto fu Gabriele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Flumini maggiore (Cagliari);

il sig. Deledda Salvatore Angelo fu Damiano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta (Cagliari);

il sig. Dessi Zanda Angelo fu Damiano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasimius (Cagliari);

il sig. Loi Melis Antonio fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serdiana (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(346)

a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che la Banca Nazionale del Lavoro è soggetta, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro, che ha inoltre partecipato alla formazione del suo capitale;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore i provvedimenti sopra accennati possano essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Ritenuto che con deliberazione 3 dicembre 1944 il Collegio commissariale della Banca Nazionale del Lavoro ha deciso di chiedere la convalida di numerosi provvedimenti in materia di personale indicati nell'elenco annesso alla deliberazione stessa ed adottati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 1 giugno 1944;

Ritenuto — conformemente a quanto assicurano il capo del personale e il presidente del Collegio sindacale della Banca — che i provvedimenti a vantaggio di alcuni dipendenti (nomine in ruolo, promozioni, passaggi a categorie superiori, aumenti di retribuzioni, ecc.) risultano adottati in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che i provvedimenti a svantaggio di altri dipendenti (licenziamenti, esoneri, ecc.) oltre ad essere anche essi conformi alle norme in vigore, risultano imposti da inderogabili esigenze di economia;

Ritenuto che a tutti i provvedimenti in esame rimase estranea qualsiasi considerazione politica o direttiva imposta dal sedicente governo repubblichino;

Ritenuto, per quanto riguarda in particolare la revoca del gr. uff. Alberto D'Agostino dalla carica di direttore generale, che essa risulta già implicitamente confermata per effetto della nomina del successore;

Riconosciuta l'opportunità di riavviare ogni decisione in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale dipendente dalle filiali di Apuania Carrara, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Genova, Gorizia, Milano, Pavia, Piacenza, Trieste, Udine, Vercelli, Verona e dagli uffici di Salsomaggiore e di Venezia a quando le filiali e gli uffici suddetti saranno restituiti alla direzione generale e ciò conformemente al pensiero espresso dal capo del personale della Banca Nazionale del Lavoro e da questa confermato con successiva lettera del 7 febbraio 1945);

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuraltho (Nuoro);

il sig. Mura Melo Giovanni Maria fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari);

il sig. Boi Lucifero fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siurgus Donigala (Cagliari);

il sig. Perra Vargiu Giuseppe fu Pietro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dolianova (Cagliari);

il sig. Cagiari Piras Antonio fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro);

il sig. Pisano Angelo fu Raffaele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Basilio (Cagliari);

il sig. Gabrielli Alberto fu Gabriele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pimminagglore (Cagliari);

il sig. Deledda Salvatore Angelo fu Damiano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta (Cagliari);

il sig. Dessi Zanda Angelo fu Damiano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasimius (Cagliari);

il sig. Loi Melis Antonio fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serdiana (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GUIDI

(346)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1945.

Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro, adottati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti oltre un anno dalla sua entrata in vigore i provvedimenti sopra accennati possano essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Ritenuto che con deliberazione 3 dicembre 1944 il Collegio commissariale della Banca Nazionale del Lavoro ha deciso di chiedere la convalida di numerosi provvedimenti in materia di personale indicati nell'elenco annesso alla deliberazione stessa ed adottati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944;

Ritenuto — conformemente a quanto assicurano il capo del personale e il presidente del Collegio sindacale della Banca — che i provvedimenti a vantaggio di alcuni dipendenti (nomine in ruolo, promozioni, passaggi a categorie superiori, aumenti di retribuzioni, ecc.) risultano adottati in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che i provvedimenti a svantaggio di altri dipendenti (licenziamenti, esoneri, ecc.) oltre ad essere anche essi conformi alle norme in vigore, risultano imposti da inderogabili esigenze di economia;

Ritenuto che a tutti i provvedimenti in esame rimase estranea qualsiasi considerazione politica o direttiva imposta dal sedicente governo repubblicano;

Ritenuto, per quanto riguarda in particolare la revoca del gr. uff. Alberto D'Agostino dalla carica di direttore generale, che essa risulta già implicitamente confermata per effetto della nomina del successore;

Riconosciuta l'opportunità di rinviare ogni decisione in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale dipendente dalle filiali di Apuania Carrara, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Genova, Gorizia, Milano, Pavia, Piacenza, Trieste, Udine, Vercelli, Verona e dagli uffici di Salsomaggiore e di Venezia a quando le filiali e gli uffici suddetti saranno restituiti alla direzione generale e ciò conformemente al pensiero espresso dal capo del personale della Banca Nazionale del Lavoro e da questa confermato con successiva lettera del 7 febbraio 1945;

Decreta:

Sono dichiarati validi a tutti gli effetti i provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro, adottati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, ed indicati nell'elenco annesso alla deliberazione 3 gennaio 1945 del Collegio commissariale della Banca stessa, ad eccezione di quelli concernenti il personale dipendente dalle filiali di Apuania Carrara, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Genova, Gorizia, Milano, Pavia, Piacenza, Trieste, Udine, Vercelli, Verona e dagli uffici di Salsomaggiore e di Venezia.

Roma, addì 4 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(351)

0514
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Estinzione di diritto esclusivo di pesca

Con decreto del Capo del Governo 16 agosto 1943, è stato annullato il decreto del Prefetto di Perugia 7 marzo 1939, n. 2036, riconoscitivo del possesso del diritto esclusivo di pesca col « gorro nei luoghi soliti » in tutto il lago Trasimeno a favore del dott. Bonini Angelo.

(375)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 8 del 14 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con circolare prezzi n. 8 del 14 marzo 1945 ha stabilito quanto appresso:

1. — *Tariffe dell'Azienda comunale elettricità ed acque di Roma e della Società romana di elettricità.* La Società romana di elettricità e l'Azienda comunale elettricità ed acque di Roma sono autorizzate ad elevare dal 180 al 300 % il sovraprezzo sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore ed altri oneri.

L'importo del detto sovraprezzo è stato calcolato tenendo conto della produzione di energia termica che per cause contingenti viene ad integrare il fabbisogno di energia, senza corresponsione di alcuna integrazione da parte dello Stato sul prezzo del combustibile.

Il sovraprezzo è stato calcolato in cumulo fra le due aziende, che prenderanno direttamente per eventuali collegamenti.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalle due aziende nel secondo bimestre c. a. (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, al quale termine l'autorizzazione s'intende automaticamente decaduta, salvo che intervenga una nuova decisione al riguardo.

2. — *Tariffe della Società unione esercizi elettrici.* La Società unione esercizi elettrici è autorizzata ad elevare dal 150 al 230 % il sovraprezzo sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore ed altri oneri.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società nel secondo bimestre c. a. (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, al quale termine l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta, salvo che intervenga una nuova decisione al riguardo.

L'autorizzazione s'intende automaticamente decaduta, salvo che intervenga una nuova decisione al riguardo.

I prezzi di vendita dell'energia elettrica da applicare da parte dei rivenditori ai propri utenti saranno fissati previo benestare dell'Alto Commissariato per la Sicilia dai Comitati provinciali dei prezzi, secondo accordi intercorsi con la presente disposizione e dei risultati dei singoli esercizi.

(383)

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Volsinia » fra pescatori in Bolsena

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 1° marzo 1945, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Viterbo, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Volsinia » fra pescatori, in Bolsena, e alla nomina del sig. Attilio Bizzarri a commissario della Società stessa.

(353)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » di S. Giuseppe Jato (Palermo) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 10 febbraio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra reduci di guerra « G. Borsi » di S. Giuseppe Jato (Palermo), il prof. Alessandro Pampalone Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 4 dicembre 1942, n. 1752.

(354)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 30 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea con sede in Termini Imerese (Palermo), il sig. avv. Savio Cocuzzella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 4 dicembre 1942, n. 1752.

(355)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 3 marzo 1945 - N. 52

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 05151

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 8 del 14 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con circolare prezzi n. 8 del 14 marzo 1945 ha stabilito quanto appresso:

1. — *Tariffe dell'Azienda comunale elettricità ed acque di Roma e della Società romana di elettricità.* La Società romana di elettricità e l'Azienda comunale elettricità ed acque di Roma sono autorizzate ad elevare dal 180 al 360 % il sovraprezzo sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore ed altri motivi.

L'importo del detto sovraprezzo è stato calcolato tenendo conto della produzione di energia termica che per causa contingenti viene ad integrare il fabbisogno di energia senza corresponsione di alcuna integrazione da parte dello Stato sul prezzo del combustibile.

Il sovraprezzo è stato calcolato in cumulo fra le due aziende, che provvederanno direttamente per eventuali conguagli.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalle due aziende nel secondo bimestre c. a. (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, al quale termine l'autorizzazione s'intende automaticamente decaduta, salvo che intervenga una nuova decisione al riguardo.

2. — *Tariffe della Società unione esercizi elettrici.* La Società unione esercizi elettrici è autorizzata ad elevare dal 120 al 240 % il sovraprezzo sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore ed altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società nel secondo bimestre c. a. (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, al quale termine l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta, salvo che intervenga una nuova decisione al riguardo.

3. — *Tariffe della Società generale elettrica della Sicilia.* La Società generale elettrica della Sicilia è autorizzata ad applicare il sovraprezzo del 171 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore ed altri motivi.

Per le eccedenze nel prezzo del carbone impiegato dalla predetta Società nella produzione di energia termica rispetto alla base di L. 1200 alla tonn. si autorizza un ulteriore aumento nel prezzo di vendita dell'energia elettrica (sia termica che idrica), nella misura di un centesimo al Kwo per ogni 90 lire alla tonn. sul prezzo del carbone.

Il sopraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società nel secondo bimestre c. a. (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, al quale termine

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » di S. Giuseppe Jato (Palermo) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 16 febbraio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra reduci di guerra « G. Borsi » di S. Giuseppe Jato (Palermo), il prof. Alessandro Palmo in Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 881 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(354)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 20 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea con sede in Termini Imerese (Palermo), il sig. avv. Sanfilippo Calogero è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 881 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(355)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 marzo 1945 - N. 57

Rendita 3,50 % 1906		L.	128 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	99,15
Redimibile 3,50 % 1934		»	90,60
Id. 5 % 1936		»	99, 0
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,25
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1938)	»	98,25
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	97,15
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	96,75
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	96,75
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	96,80
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	89,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° [illegible]

Media dei titoli del 5 marzo 1945 - N. 53

Rendita 3,50 % 1906	L.	129 —
id. 3,50 % 1902	»	93,25
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	99,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,40
id. 5 % 1936	»	98,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,25
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,20
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,65
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,65
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,65

Media dei titoli del 6 marzo 1945 - N. 54

Rendita 3,50 % 1906	L.	127 —
id. 3,50 % 1902	»	93,25
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	98,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,50
id. 5 % 1936	»	98,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,65
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,10

Media dei titoli del 7 marzo 1945 - N. 55

Rendita 3,50 % 1906	L.	124 —
id. 3,50 % 1902	»	93,25
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	97,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
id. 5 % 1936	»	98,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,25
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96 —
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a nove posti d'inserviente in prova nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 25 marzo 1923, n. 185;

Vista la legge 25 gennaio 1943, n. 4;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1944, col quale, venne fra l'altro, indetto un concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze di finanza;

Visti gli atti dell'apposita Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1943, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1943, registro 21, foglio 244;

Vista la lettera del Ministero di grazia e giustizia, Direzione della *Gazzetta Ufficiale* n. 6993-2 del 28 agosto u. s., con la quale è stato restituito il suddetto decreto a firma Acerbo non essendone consentita la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre pubblicare il suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato a tutti gli effetti il decreto Ministeriale 24 luglio 1943.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a nove posti d'inserviente in prova nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze di finanza, salva l'applicazione delle norme contenute nel decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo:

1. Santangelo Michele con punti 97,33, combattente, in servizio straordinario quale custode Uffici finanziari di Modalone, coniugato, 6 figli;

2. Alloro Ignazio con punti 95,78, invalido guerra, in servizio straordinario Intendenza di Caltanissetta, coniugato, un figlio;

3. Russo Antonio con punti 95,78, servizio militare, figlio impiegato Stato in servizio straordinario Direzione generale demanio, coniugato, un figlio;

4. Ascani Pietro con punti 94,78, combattente; orfano di guerra, in servizio straordinario Cassa depositi e prestiti, coniugato, un figlio;

0 5 1 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Obbligaz. Venezia 3,50 %		97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		98,25
id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,20
id. 5 % (15 febbraio 1950)		96,65
id. 5 % (15 settembre 1950)		96,65
id. 5 % (15 aprile 1951)		96,65
id. 4 % (15 settembre 1951)		89,65

Media dei titoli del 6 marzo 1945 - N. 54

Rendita 3,50 % 1906	L.	127 —
id. 3,50 % 1902	»	93,25
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	98,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,30
id. 5 % 1936	»	98,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,35
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,10

Media dei titoli del 7 marzo 1945 - N. 55

Rendita 3,50 % 1906	L.	124 —
id. 3,50 % 1902	»	93,25
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	97,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
id. 5 % 1936	»	98,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,20
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96 —
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,90
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

Media dei titoli dell'8 marzo 1945 - N. 56

Rendita 3,50 % 1906	L.	122 —
id. 3,50 % 1902	»	93,25
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	97,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,15
id. 5 % 1936	»	98,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89 —

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1925, n. 383;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1944 col quale, venne fra l'altro, indetto un concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze di finanza;

Visti gli atti dell'apposita Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1943, registro 21, foglio 244;

Vista la lettera del Ministero di grazia e giustizia, Direzione della *Gazzetta Ufficiale* n. 6206-3-2 del 28 agosto u. s., con la quale è stato restituito il suddetto decreto a Roma Acerbo non essendone consentita la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre pubblicare il suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato a tutti gli effetti il decreto Ministeriale 24 luglio 1945.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a nove posti d'inserviente in prova nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze di finanza, salva l'applicazione delle norme contenute nel decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo:

1. Santangelo Michele con punti 97,30, combattente, in servizio straordinario quale custode Uffici finanziari di Maddaloni, coniugato, 6 figli;

2. Alfano Ignazio con punti 95,78, invalido guerra, in servizio straordinario Intendenza di Caltanissetta, coniugato, un figlio;

3. Risso Antonio con punti 95,78, servizio militare, figlio impiegato Stato in servizio straordinario Direzione generale demanio, coniugato, un figlio;

4. Ascani Pietro con punti 94,78, combattente, orfano di guerra, in servizio straordinario Cassa depositi e prestiti, coniugato, un figlio;

5. Giabbani Giulio con punti 94,78, servizio militare, in servizio straordinario Ragioneria generale, coniugato, un figlio;

6. Casagrande Augusto con punti 93,16, combattente, in servizio straordinario Provveditorato, coniugato, un figlio;

7. Concas Luigi Enrico con punti 93,75, servizio militare, in servizio straordinario Intendenza di Cagliari, coniugato, 2 figli;

8. Monterotti Domenico con punti 93,62, combattente, in servizio straordinario Cassa depositi e prestiti, coniugato, un figlio;

9. Pizzone Giacomo con punti 93,62, servizio militare, in servizio straordinario al Provveditorato, coniugato, un figlio;

10. Benazzi Paolino con punti 92,34, servizio militare, in servizio straordinario Intendenza di Bologna, coniugato, un figlio;

11. Di Resta Alfredo con punti 65,32, combattente, in servizio straordinario Direzione generale coordinamento, celibe;

12. Taverna Baudolino con punti 64,86, combattente, orfano guerra, in servizio straordinario Intendenza di Alessandria, celibe;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 051181

13. Forretti Giulio con punti 61,04, servizio militare, in servizio straordinario Direzione generale coordinamento, celibe;

14. Guido Luigi con punti 62,86, servizio militare, ertano guerra, in servizio straordinario Intendenza di Lecce, celibe;

15. Pagliaro Sante con punti 60,36, invalido guerra, croce di guerra, in servizio straordinario Ufficio tecnico erariale di Chieti, coniugato, 3 figli;

16. Di Stefano Vito con punti 57, invalido di guerra, coniugato, 2 figli;

17. Barnabei Alfredo con punti 55, combattente, coniugato;

18. Zilli Silvio con punti 54, invalido di guerra, coniugato, 2 figli;

19. Sterzi Silvestro con punti 53,9, mutilato di guerra, coniugato, 2 figli;

20. Morici Onofrio con punti 53,50, invalido di guerra, celibe;

21. Vacca Pasqualino con punti 53, mutilato di guerra, coniugato, un figlio;

22. Vescovi Bonfantino con punti 53, invalido di guerra, celibe, nato il 31 maggio 1916;

23. Don Eugenio con punti 53, invalido di guerra, celibe, nato il 25 ottobre 1920;

24. Fontana Simone con punti 51,94, orfano di guerra, in servizio straordinario Ufficio tecnico tasse Sicilia in Palermo, celibe;

25. Sartori Settimio con punti 51,66, invalido di guerra, in servizio straordinario al Provveditorato, coniugato, un figlio;

26. Grilli Rocco con punti 50,50, invalido di guerra, coniugato, 2 figli;

27. Zorini Sergio con punti 50,50, invalido di guerra, coniugato;

28. Fabbri Bruno con punti 50,50, combattente, ferito di guerra, celibe;

29. Genovese Giovanni con punti 50,50, combattente, croce di guerra celibe, nato il 9 aprile 1912;

30. Cibelli Ettore con punti 50,50, combattente, croce di guerra, celibe, nato il 1° gennaio 1915;

31. Castelli Angelo con punti 50,44, servizio militare, in servizio straordinario all'Anagrafe tributaria di Palermo, coniugato, 4 figli;

32. Lolli Bruno con punti 50,50, orfano di guerra, servizio militare, in servizio straordinario all'Ufficio erariale di Modena, celibe;

33. Previti Santo con punti 50, invalido di guerra, coniugato, 4 figli;

34. Mammoli Michele con punti 50, invalido di guerra, coniugato;

35. Cocco Giuseppe con punti 50, combattente, coniugato, 2 figli;

36. Tocco Giuseppe con punti 49, combattente, croce di guerra, coniugato, 4 figli;

37. Parisi Giovanni con punti 49, combattente, celibe;

38. Saracco Angelo con punti 48,28, servizio militare, in servizio straordinario all'Ufficio erariale di Asti, coniugato, un figlio;

39. Venditti Ludano con punti 48, combattente, orfano di guerra, coniugato, un figlio;

40. Vallecorsi Salvatore con punti 48, combattente, coniugato, un figlio;

41. Cancellara Antonio con punti 48, combattente, celibe;

42. [illegible] con punti 47,50, combattente, co-

43. Cosacchi Antonino con punti 47, servizio militare, coniugato, 3 figli;

44. Abruso Michele con punti 47, servizio militare, coniugato, 3 figli;

45. Savittieri Carmelo con punti 47, servizio militare, coniugato, un figlio;

46. Tizzone Rosario con punti 47, servizio militare, celibe, nato il 26 settembre 1912;

47. Pisano Pietro con punti 47, servizio militare, celibe, nato il 15 luglio 1914;

48. Grieco Mario con punti 47, servizio militare, celibe, nato il 22 febbraio 1916;

49. Cittadino Pietro con punti 47, servizio militare, celibe, nato il 15 novembre 1920;

50. De Nicola Umberto con punti 29,62, figlio di impiegato Stato, coniugato;

51. Lavorgna Aldo con punti 9,82, figlio di impiegato dello Stato, in servizio straordinario all'Ufficio delle imposte di fabbricazione di Trieste, celibe;

52. Carbone Pasquale con punti 6, coniugato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 11 ottobre 1944

Il Ministro STICCHI

(371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Perkins, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 3 novembre 1944 (Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario) contenuto nel n. 88 del 30 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale*, il decreto Ministeriale 10 novembre 1944 (Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario) contenuto nel n. 89 del 2 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale*, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 1944 (Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette) contenuto nel n. 95 del 16 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale*, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia [illegible] della Commissione Alleata una copia del pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 05191

0520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

30. Martel Diofeia con punti 53,50, invalido di guerra, celibe;

31. Vacca Pasqualino con punti 53, mutilato di guerra, coniugato, un figlio;

32. Vescovi Bernardino con punti 52, invalido di guerra, celibe, nato il 31 maggio 1916;

33. Don Eugenio con punti 51, invalido di guerra, celibe, nato il 24 ottobre 1920;

34. Fontana Simone con punti 51,90, orfano di guerra, in servizio straordinario Ufficio tecnico erariale Siracusa e Palermo, celibe;

35. Sarteri Settimio con punti 51,06, invalido di guerra, in servizio straordinario al Provveditorato, coniugato, un figlio;

36. Grillo Rocco con punti 50,50, invalido di guerra, coniugato, 2 figli;

37. Zurlo Sergio con punti 50,50, invalido di guerra, coniugato;

38. Fabbri Bruno con punti 50,50, combattente, ferito di guerra, celibe;

39. Genovese Giovanni con punti 50,50, combattente, croce di guerra, celibe, nato il 9 aprile 1919;

40. Cibelli Ettore con punti 50,50, combattente, croce di guerra, celibe, nato il 1° gennaio 1914;

41. Castelli Angelo con punti 50,35, servizio militare, in servizio straordinario all'Anagrafe tributaria di Palermo, coniugato, 4 figli;

42. Lolli Bruno con punti 50,30 orfano di guerra, servizio militare, in servizio straordinario all'Ufficio tecnico erariale di Modena, celibe;

43. Presti Sante con punti 50, invalido di guerra, coniugato, 4 figli;

44. Mammoli Michele con punti 50, invalido di guerra, coniugato;

45. Cocco Giuseppe con punti 50, combattente, coniugato, 2 figli;

46. Cocco Giuseppe con punti 49, combattente, croce di guerra, coniugato, 4 figli;

47. Parisi Giovanni con punti 49, combattente, celibe;

48. Saraceno Angelo con punti 48,28, servizio militare, in servizio straordinario all'Ufficio erariale di Asti, coniugato, un figlio;

49. Venditti Liliana con punti 48, combattente, orfana di guerra, coniugata, un figlio;

50. Valentini Salvatore con punti 48, combattente, coniugato, un figlio;

51. Cancellara Antonia con punti 48, combattente, celibe;

52. Sabatino Salvatore con punti 47,50, combattente, orfano di guerra, celibe;

53. Pasquella Luigi con punti 47,50, combattente, coniugato, 2 figli;

54. Schettini Vincenza con punti 47,50, combattente, coniugata;

55. Barbagallo Concetto con punti 47,50, servizio militare, celibe;

56. Pergolani Amedeo con punti 47,32, servizio militare, in servizio straordinario all'Ufficio del catasto di Perugia, coniugato, 2 figli;

57. Santoro Gaetano con punti 47, servizio militare, figlio di invalido di guerra, celibe;

58. Lavarra Aldo con punti 9,86, figlio di impiegato dello Stato, in servizio straordinario all'Ufficio delle imposte di fabbricazione di Trieste, celibe;

59. Carbone Pasquale con punti 6, coniugato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1944.

Il Ministro SIGNORI

(371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 3 novembre 1944 (Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario) contenuto nel n. 88 del 30 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale*, il decreto Ministeriale 10 novembre 1944 (Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario) contenuto nel n. 89 del 2 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale*, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1944 (Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette) contenuto nel n. 95 del 16 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale*, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(385)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

37

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Ref: DF/5.15/CA. 21 Mar 45.

5 MAR 1945

SUBJECT: Defascism.

TO: See Distribution.

Reference our DF/5.15/CA dated 23 Mar 45.

You will note the various extensions of time limits, particularly that contained in Art. 1 of D & L 56 which extends the time limit of persons separable centrally by at least 30 days and in certain cases to 60.

For the Chief Commissioner:

C.A., UPJOHN, Brig..
VP CA Section.

DISTRIBUTION:

VP CA Section.	Econ Sec	Pol Sec
Educ S/C	Agri S/C	Air S/C
Local Govt S/C	Commerce S/C	Army S/C
Legal S/C	Finance S/C	Naval S/C
Pub Saf ty	Pub Works S/C	Comm S/C
File C/S	Transport S/C	P R S

1981

5358

0522

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

36

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

22 Mar 45

Ref : DF/5.15/CA

SUBJECT : Defascism.

TO : See Distribution

Enclosed are translations of DL's 44 and 56, amending DL's 159, 257 and 285 of 1944, for your information.

S.R. URJOHN Brig
VP C. Section.

DISTRIBUTION:

VP C. Sec	Econ Sec (2)	Pol Sec (2)
Educ S/C (2)	Agri S/C (2)	Air S/C (2)
Local Govt S/C (2)	Commerce S/C (2)	Army S/C (2)
Legal S/C (2)	Finance S/C (2)	NavalS/C (2)
Pub Saf S/C (2)	Pub Works S/C (2)	CommS/C (2)
File CAS	Transpt S/C (2)	HRB

All Regional Headquarters (4)
All Provincial Commissioners (2)

4980

- Copy on file 3/A.

5344

0523

36D

DL 44 of 23 Feb 45

DL 56 of 12 Mar 45

RULES OF PROCEDURE

ADDITIONAL AND AMENDING

The Italian versions of these decrees are the only authoritative texts. These versions are not a literal translation; their object is to inform officers conveniently of the provisions contained in the Decrees.

Officers are referred to the Italian texts for all points of detail or matters of procedure or dispute.

	DL 44	DL 56
Day of Suspensees	Art 1	2
Time limits	" 2-7	1
Appeals	" 8	
Future Liberation	" 9	
Pensions	" 10-11	

DL 44

DAY OF SUSPENSEES

1 Employees suspended from office in accordance with the last para of Art 22 of DL 159 of 1944 shall in addition to their salary be paid the family or high cost of living allowance at present authorised as well as the temporary increase granted by DL 18/B of 1943 - as increased by DL 328 of 1944.

TIME LIMITS

2 Epuration proceedings before a Commission of first instance against any employee suspended from office before this decree came into force shall if the employee belongs to a central State Department be completed within four months and in all other cases within five months from the date on which the proceedings commenced as laid down by art 25 of DL 285 of 1944.

But this provision shall not affect the time limits relating to officials of the first four grades which shall remain unchanged.

3 The time limit for the commencement of the epuration proceeding against prisoners or interned, including those interned or imprisoned in Italy and against persons shown as missing and against persons resident outside the national territory, shall be three months commencing from the date of the cessation of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OF SUSPENSIONS

1 Employees suspended from office in accordance with the last para of Art 32 of DL 159 of 1944 shall in addition to their salary be paid the family or high cost of living allowance at present authorised as well as the temporary increase granted by DL 18/3 of 1945 - as increased by DL 398 of 1944.

TIME LIMITS

2 Epuration proceedings before a Commission of first instance against any employee suspended from office before this decree came into force shall if the employee belongs to a central State Department be completed within four months and in all other cases within five months from the date on which the proceedings commenced as laid down by art 25 of DL 285 of 1944.

But this provision shall not affect the time limits relating to officials of the first four grades which shall remain unchanged.

3 The time limit for the commencement of the epuration proceeding against prisoners or internees, including those interned or imprisoned in Italy and against persons shown as missing and against persons resident outside the national territory, shall be three months commencing from the date of the cessation of hostilities or if such be earlier, from the day on which they resume service with the Department employing them; or, if they are employed outside the national territory, from the day on which they resume duty in such territory.

4 The time limit for the commencement of epuration proceedings against civilian employees in military service shall be three months from the date of their discharge or being granted indefinite leave.

Epuration proceedings in progress against any person called or recalled to arms shall be suspended until such person is discharged or given indefinite leave.

5 For the purposes of the second para, of Art 25 of DL 159 of 1944, the epuration proceeding before any Commission of first instance shall be deemed to terminate when the decision is filed in the Secretariat of the said Commission.

6 The second paragraph of Art 1 of DL 287 of 1944 is amended to read as follows "In cases such as are referred to in the preceding paragraph, Commissions shall file their decisions in the Secretariat of their Commission within thirty days from the day on which the person was referred to trial; the period for lodging an appeal to the Central Commission established by Art 20 of DL 159 of 1944 shall for the High Commissioner be ten and for the person concerned three days from the communication to them respectively of the said decision. The said appeals shall be dealt with by the Central Commission with absolute priority".

0524
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021
1979

7 The time limit within which proceedings of first instance must be completed may, when the exceptional complexity of any case requires it, be extended by a maximum of thirty days.

The extension shall be granted on the request of the President of the Epuration Commission to the authority which was responsible for nominating the particular Commission concerned.

APPEALS

8 Whenever notice of any decision of a Commission of first instance is served outside the Province in which such Commission sits, the person concerned may in addition to the method of filing prescribed by Art 9 of DL 285 of 1944 file his appeal to the Central Commission at the Prefecture or at the office of the Sindaco of the Province or Comune in which the said notice was served on him or at the local CCRN station.

Any appeal so filed shall be forwarded immediately to the Secretariat of the Commission of first instance for transmission to the Central Commission.

PENSION LEGISLATION

9 The following paragraph shall be added to Art 26 of DL 285 of 1944.

"If the discovery of any such evidence results from the restoration of normal communications with any colony or dominion, it may be ordered, in the manner directed by the preceding paragraph, that the period within which the person concerned may be referred to epuration shall commence from the day of the cessation of the state of war".

PENSIONS

10 In the event of any retirement under Art 2 of DL 257 of 1944 being ordered while epuration proceedings are in progress, the High Commissioner for Sanctions against Fascism may within thirty days from receiving notice of any such order, request the appropriate Commission of first instance or the Central Commission to continue the proceedings to decide whether the right to pension or to any increase of pension granted by Art 3 of the said decree shall be forfeited.

In the absence of any such request (within the said time limit) or on an express refusal by the High Commissioner to make any such request the said proceeding shall cease and be of no effect.

11 The economic benefits granted to irremovible personnel by Art 3 of DL 257 of 1944 and Art 9 of DL 2 of 1945 shall as from the dates of their respective retirements be extended to regular Magistrates of Military Courts and to Councillors of the National Research Council retired under DL 257 of 1944.

The time limit contained in the second paragraph of the aforesaid Art 9 shall commence from the day on which this decree comes into force.

12 The present decree shall come into force the day after its publication in the Official Gazette of the Kingdom (9 Mar 1945)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

directed by the preceding paragraph, but the period within which the person concerned may be referred to epuration shall commence from the day of the cessation of the state of war".

PENSIONS

10 In the event of any retirement under Art 2 of DL 257 of 1944 being ordered while epuration proceedings are in progress, the High Commissioner for Sanctions against Fascism may within thirty days from receiving notice of any such order, request the Appropriate Commission of first instance - the Central Commission to continue the proceedings to decide whether the right to pension or to any increase of pension granted by Art 3 of the said decree shall be forfeited.

In the absence of any such request (within the said time limit) or on an express refusal by the High Commissioner to make any such request the said proceeding shall cease and be of no effect.

11 The economic benefits granted to irremovable personnel by Art 3 of DL 257 of 1944 and Art 9 of DL 2 of 1945 shall as from the dates of their respective retirements be extended to regular Magistrates of Military Courts and to Councillors of the National Research Council retired under DL 257 of 1944.

The time limit contained in the second paragraph of the aforesaid Art 9 shall commence from the day on which this decree comes into force.

12 The present decree shall come into force the day after its publication in the Official Gazette of the Kingdom (9 Mar 1945)

DL 56

TIME LIMITS

1 The time limits for the initiation of epuration proceedings under para 1 of Art 25 of DL 159 of 1944 as extended by Art 6 of DL 2 of 1945 are further extended by
(i) 30 days for civilian employees of any Ministry;
(ii) 60 days for civilian employees of any central Department of State other than a Ministry;
(iii) 60 days for members of the armed forces employed in any central Department of State.

PAY

2 Notwithstanding Art 362 of RD 827 of 23 May 1924, provincial offices of the Treasury, while waiting for the proper changes to be made in the account books, may as a matter of course order the payment of any remuneration owing to employees suspended under the last paragraph of Art 22 of DL 159 of 1944.

3 The present decree shall become effective on the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom (16 Mar 1945).

0526
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

7 The time limit within which proceedings of first instance must be completed may, when the exceptional complexity of any case requires it, be extended by a maximum of thirty days.

The extension shall be granted on the request of the President of the Epuration Commission to the authority which was responsible for nominating the particular Commission concerned.

APPEALS

8 Whenever notice of any decision of a Commission of first instance is served outside the Province in which such Commission sits, the person concerned may in addition to the method of filing prescribed by Art 9 of DL 285 of 1944 file his appeal to the Central Commission at the Prefecture or at the office of the Sindaco of the Province or Comune in which the said notice was served on him or at the local CCRR station.

Any appeal so filed shall be forwarded immediately to the Secretariat of the Commission of First Instance for transmission to the Central Commission.

FURTHER EXTRADITION

9 The following paragraph shall be added to Art 26 of DL 285 of 1944.

"If the discovery of any such evidence results from the restoration of normal communications with any colony or dependency, it may be ordered, in the manner directed by the preceding paragraph, that the period within which the person concerned may be referred to epuration shall commence from the day of the cessation of the state of war".

PENSIONS

10 In the event of any retirement under Art 2 of DL 257 of 1944 being ordered while epuration proceedings are in progress, the High Commissioner for Sanctions against fascism may within thirty days from receiving notice of any such order, request the appropriate Commission of first instance or the Central Commission to continue the proceedings to decide whether the right to pension or to any increase of pension granted by Art 3 of the said decree shall be forfeited.

In the absence of any such request (within the said time limit) or on an express refusal by the High Commissioner to make any such request the said proceeding shall cease and be of no effect.

11 The economic benefits granted to irremovable personnel by Art 3 of DL 257 of 1944 and Art 9 of DL 2 of 1945 shall as from the dates of their respective retirements be extended to regular Magistrates of Military Courts and to Councillors of the National Research Council retired under DL 257 of 1944.

The time limit contained in the second paragraph of the aforesaid Art 9 shall commence from the day on which this decree comes into force.

12 The present decree shall come into force the day after its publication in the Official Gazette of the Kingdom (9 Mar 1945)

DL 56

TIME LIMITS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of the state of war".

SANCTIONS

10 In the event of any retirement under Art 2 of DL 257 of 1944 being ordered while epuration proceedings are in progress, the High Commissioner for Sanctions against Fascism may within ninety days from receiving notice of any such order, request the appropriate Commission of First Instance or the Central Commission to continue the proceedings to decide whether the right to pension or to any increase of pension granted by Art 3 of the said decree shall be forfeited.

In the absence of any such request (within the said time limit) or on an express refusal by the High Commissioner to make any such request the said proceeding shall cease and be of no effect.

11 The economic benefits granted to irremovable personnel by Art 3 of DL 257 of 1944 and Art 9 of DL 2 of 1945 shall as from the dates of their respective retirements be extended to regular Magistrates of Military Courts and to Councillors of the National Research Council retired under DL 257 of 1944.

The time limit contained in the second paragraph of the aforesaid Art 9 shall commence from the day on which this decree comes into force.

12 The present decree shall come into force the day after its publication in the Official Gazette of the Kingdom (9 Mar 1945)

DL 56

TIME LIMITS

1 The time limit for the initiation of epuration proceedings under para 1 of Art 25 of DL 159 of 1944 as extended by Art 6 of DL 2 of 1945 are further extended by
(i) 30 days for civilian employees of any Ministry;
(ii) 60 days for civilian employees of any central Department of State other than a Ministry;
(iii) 60 days for members of the armed forces employed in any central Department of State.

PAY

2 Notwithstanding Art 362 of RD 827 of 23 May 1924, provincial offices of the Treasury, while waiting for the proper changes to be made in the account books, may as a matter of course order the payment of any remuneration owing to employees suspended under the last paragraph of Art 22 of DL 159 of 1944.

3 The present decree shall become effective on the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom (16 Mar 1945).

0528
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0529

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8167

0530

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0531

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4978

DIL 44 of 23 FEB 45

DIL 56 of 12 MAR 45

RULES OF PROCEDURE

ADDITIONAL AND AMENDING

0532

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RULES OF PROCEDURE

ADDITIONAL AND AMENDING

Gl Sec 22 Mar 45

0 5 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

[illegible] SUB-COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

21 MAR 1945

/mt.
19 March 1945.

C/4010/1.
MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 32 of 15 March 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Local Government	(a) Decree of the Lieutenant General No. 501 of 24 August 1944. According the status of a juridical person to the "procura generalizia" of the Institute "Societa' dei preti della Misericordia" with seat in Rome.
(b) Local Government	(b) Decree of the Lieutenant General No. 502 of 31 Aug 1944. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria delle Grazie", district of Soleno Inferiore, Bagnara Commune (Reggio Calabria) as having all effects under civil law.
(c) Local Government	(c) Decree of the Lieutenant General No. 503 of 5 October 1944. Formal declaration of the objects pursued by the "Arcioonfraternita di Santa Maria di Loreto" with seat at Forio d'Ischia (Naples).
(d) Local Government	(d) Decree of the Lieutenant General No. 504 of 26 October 1944. Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Rosario", hamlet of Carapelle, Orta Nova Commune (Foggia).
(e) Local Government	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 51 of 11 January 1945. Establishing regulations for the conversion of loans

4977

0534
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a)
Local Government

(a) Decree of the Lieutenant General No. 501 of 24 August 1944.
According the status of a juridical person to the "Procura generalizia" of the Institute "Societa' dei preti della Misericordia" with seat in Rome.

(b)
Local Government

(b) Decree of the Lieutenant General No. 502 of 31 Aug 1944.
Recognizing the fact constituting the ~~parish of "Santa Maria delle Grazie", district of Solano Inferiore,~~ Bagnara Comune (Reggio Calabria) as having all effects under civil law.

(c)
Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 503 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto" with seat at Forio d'Ischia (Naples).

(d)
Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 504 of 26 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Rosario", hamlet of Carapelle, Orta Nova Comune (Foggia).

(e)
Local Government
Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 51 of 11 January 1945.
Establishing regulations for the contraction of loans to balance the budgets of the provincial and communal Administrations.

4977

(f)
Navy

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 52 of 18 January 1945.
Extending until two years after the cessation of the state of war, the validity of the provisions contained in Art. 108 of the Consolidated Text on promotion of officers of the Royal Marine

(g)
Navy

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 53 of 1 February 1945.
Modifying the Consolidated Text regulating the C.R.B.M. in so far as concerns the premiums to be paid to volunteers.

.//.

5312

0535
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(h) Navy

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 54 of 1 February 1945.
Abrogating Art. 2 of R. Decree No. 1035 of 11 June 1936 and placing Admiral Domenico C.V.S.M.RI on the Reserve.

(i) Finance Local Government

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 55 of 8 February 1945.
Assumption by the State of the expenses incurred for the compilation of Electoral Lists of the Communes.

(j) Civil Affairs

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No.56 of 12 March 1945.
Extending the time limits for the initiation of epuration proceedings and establishing the procedure for the payment of remuneration owed to employees who were suspended from office.

(k) Navy

(k) Decree of the Lieutenant General No. 57 of 18 January 1945.
Extending for the duration of the present state of war the indemnity paid for the renewal of equipment to non-commissioned officers and enlisted men of the C.R.E.M. recalled to the service.

(l) Food

(l) Decree of the President of the Council of Ministers of 31 January 1945.
Organization and functions of the High Commissariat for Alimentation.

(m) Public Relations

(m) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 March 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the publishing company 'Societa' Editrice Mondadori'.

(n) Communications

(n) Ministerial Decree of 25 November 1944.
Establishing telegram rates for the Vatican City.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 15 December 1944.
Appointing representatives of the State Financial Administration on the Management Committee of stock-brokers at the Stock-Exchange of Naples.

(p)

(p) Ministerial Decree of 18 January 1945.
Dissolving the Board of Directors of the 'Experi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795 631

Extending for the duration of the present state of war the indemnity paid for the renewal of equipment to non-commissioned officers and enlisted men of the C.R.E.M. recalled to the service.

(l) Food

(l) Decree of the President of the Council of Ministers of 31 January 1945.
Organization and functions of the High Commissariat for Alimentation.

(m) Public Relations

(m) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 March 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the publishing company "Societa' Editrice Mondadori".

(n) Communications

(n) Ministerial Decree of 25 November 1944.
Establishing telegram rates for the Vatican City.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 15 December 1944.
Appointing representatives of the State Financial Administration on the Management Committee of stock-brokers at the Stock-Exchange of Naples.

(p) Commerce Agriculture

(p) Ministerial Decree of 16 January 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Experimental (Cantina) Wine Consortium of Velletri and appointing a Commissioner extraordinary.

(q) Agriculture

(q) Ministerial Decree of 14 February 1945.
Substituting the Commissioner-Liquidator of the Agrarian Loan Bank of Bonagia (Trapani).

(r) Finance

(r) Ministerial Decree of 14 February 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Rural Bank "Unione sicula albanese cattolica" of Piana degli Albanesi (Palermo).

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

357

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 14 February 1945.
Substituting the Commissioner-Liquidator of the Rural Bank "S. Vito" of Mazara del Vallo (Trapani).

(t) Finance

(t) Ministerial Decree of 19 February 1945.
Confirming the appointment of the President and Vice-President of the Pawn Credit Bank of Aletri (Frosinone).

(u) Finance

(u) Ministerial Decree of 19 February 1945.
Confirming the appointment of the Auditor of the Pawn Credit Bank of Acireale (Catania).

(v) Finance

(v) Ministerial Decree of 19 February 1945.
Appointing the President and Vice-President of the Board of Directors of the United Credit Pawn Bank of Foggia.

(w) Commerce Industry Agriculture

(w) Ministerial Decree of 24 February 1945.
Appointing the Presidents for the Committees of the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture of Benevento, Cagliari, Littoria, Napoli, Nuoro and Sassari.

(x) Finance

(x) Ministerial Decree of 1 March 1945.
Appointing the Commissioner Extraordinary for the "Istituto Mobiliare Italiano" (I.M.I.).

(y) Agriculture

(y) Ministerial Decree of 1 March 1945.
Ratifying the appointment of the Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Agrarian Consortium of Grosseto.

(z) Finance

(z) Ministerial Decree of 1 March 1945.
Revoking the appointments of Sig. Ubaldo Collini fu Aurelio as representative of a stock-broker on the Stock-Exchange of Rome.

(aa) Commerce Agriculture

(aa) Ministerial Decree of 12 March 1945.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Company for Imports and Exports of Cattle (S....I.B.) with seat in Rome

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 25 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing

4876.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(w) Ministerial Decree of 24 February 1945.

(7) Commerce Industry Agriculture

Appointing the Presidents for the Committees of the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture of Benevento, Cagliari, Littoria, Napoli, Nuoro and Sassari.

(x) Finance

(x) Ministerial Decree of 1 March 1945.

Appointing the Commissioner Extraordinary for the "Istituto Mobiliare Italiano" (I.M.I.).

(y) Agriculture

(y) Ministerial Decree of 1 March 1945.

Notifying the appointment of the Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Agrarian Consortium of Grosseto.

(z) Finance

(z) Ministerial Decree of March 1945.

Revoking the appointments of Sig. Ubaldo Collini fu Aurelio as representative of a stock-broker on the Stock-Exchange of Rome.

(aa) Commerce Agriculture

(aa) Ministerial Decree of 12 March 1945.

Appointing a Commissioner Extraordinary for the Company for Imports and Exports of Cattle (S....I.B.) with seat in Rome

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 25 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

4576.

W. B. Behrens.

W. B. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

534

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

353

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 15 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero — Abb. annuo L. 400 — » semestrale » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari (catalogo)

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 295

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 301.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto « Società dei preti della Misericordia », con sede in Roma . . . . . Pag. 300

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 302.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Calabria). Pag. 300

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 303.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli) . . . . . Pag. 298

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 304.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SSmo Rosario, nella frazione Carapelle del comune di Orta Nova (Foggia) . . . . . Pag. 300

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 53.
Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. per ciò che riguarda i premi da assegnare al personale volontario . . . . . Pag. 302

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 54.
Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto 11 giugno 1936, n. 1035, e collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio di armata Domenico Cavagnari . . . . . Pag. 302

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 55.
Assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni . . . Pag. 302

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 56.
Proroga di termini per il deferimento al giudizio di epurazione e modalità per il pagamento delle competenze dovute agli impiegati sospesi dall'ufficio . . . . . Pag. 303

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 57.
Estensione, per la durata della guerra, della indennità di rinnovamento corredo ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati . . . . . Pag. 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1945.
Organizzazione e funzionamento dell'Alto Commissariato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0540

Anno . . . . . { Semestre . . . . . 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari 100 —

All'Estero . . . . . { Anno . . . . . L. 400 —
Semestre . . . . . 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 295

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1944, n. 301.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto « Società dei preti della Misericordia », con sede in Roma . . . . . Pag. 300

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 302.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Calabria). Pag. 300

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 303.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli) . . . . . Pag. 300

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 304.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione Carapelle del comune di Orta Nova (Foggia) . . . . . Pag. 301

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 31.
Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . . Pag. 301

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 32.
Proroga, fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, della validità delle disposizioni contenute nell'art. 168 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina . . . . . Pag. 301

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 53.
Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. per ciò che riguarda i premi da assegnare al personale volontario . . . . . Pag. 302

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 54.
Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto 11 giugno 1936, n. 1035, e collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio di armata Domenico Cavagnari . . . . . Pag. 302

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 55.
Assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni . . . Pag. 302

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1945, n. 56.
Proroga di termini per il deferimento al giudizio di epurazione e modalità per il pagamento delle competenze dovute agli impiegati sospesi dall'ufficio . . . . . Pag. 303

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 57.
Estensione, per la durata della guerra, della indennità di rinnovamento corredo ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati . . . . . Pag. 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 1945.
Organizzazione e funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . . . Pag. 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori . . . . . Pag. 305

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Tariffa telegrafica con la Città del Vaticano . Pag. 305

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli . . . . . Pag. 306

4975

5314

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sperimentale di Velletri e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 306

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) . . . Pag. 306

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo) . . . . . Pag. 307

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) . Pag. 307

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone). Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.
Conferma in carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale (Catania) . . . . . Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia . . . . . Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1945.
Nomina dei presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura di Benevento, Cagliari, Littoria, Napoli, Nuoro e Sassari . . . . . Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) . . . . . Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario di Grosseto. Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945
Revoca della nomina del sig. Ubaldo Collini fu Aurelio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.
Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazioni ed Esportazioni Restituite (S.A.I.E.R.) con sede in Roma . . . . . Pag. 310

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 11 ottobre 1943, n. 1085;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1917, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Lai Pasquale di Giuseppe e di Marceddu Giulia, nato a Esterzili (Nuoro) il 16 marzo 1920, marò scelto addetto guastatore.

Galli Giovanni di Antonio e di Favaretto Palmira, nato a Villorba (Treviso) il 15 giugno 1921, marò scelto addetto guastatore.

Napoletano Sebastino fu Carmine e di Aquina Luigia, nato a Novara Superiore (Salerno) il 10 gennaio 1920, cannoniere 1ª M., matr. 2258. — (*Determinazione del 15 aprile 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Salata Giovanni fu Giacomo e di Palombo Maria, nato a Oneglia (Pola) il 15 marzo 1890, tenente di vascello mtr. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

Marchini Lapo di Giuseppe e fu Barone Livia, nato a Firenze il 2 novembre 1907, capitano di artiglieria del R. esercito. — (*Determinazione del 10 aprile 1944*).

Nardella Alfredo di Antonio e di Giorgi Ida, nato a Rocca Priora (Roma) il 9 aprile 1920, cannoniere art., matr. 11057.

Bruno Domenico di Angelo e di Masella Rocca, nato a Taranto il 21 maggio 1922, R. T., matr. 8226.

Lucchetti Mario di Giuseppe e di Rosetti Giovanna, nato a Fano il 7 agosto 1923, marò scelto, matr. 94572. — (*Determinazione del 15 aprile 1944*).

Gioli Riccardo di Simeone e di Coli Giovanna, nato a Talsse il 30 ottobre 1910, tenente di vascello. — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Staffoni Raimondo di Luigi e di Rossi Scolastica, nato a Cupra Marittima (Ascoli Piceno) il 3 luglio 1918, marinaio, matr. 52820. — (*Determinazione del 3 maggio 1944*).

A VIVENTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954021

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) Pag. 307

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone). Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.
Conferma in carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale (Catania) Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1945.
Nomina dei presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura di Benevento, Cagliari, Littoria, Napoli, Nuoro e Sassari Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario di Grosseto. Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.
Revoca della nomina del sig. Ubaldo Collini fu Aurelio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.
Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazioni ed Esportazioni Bestiame (S.A.I.B.) con sede in Roma Pag. 310

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili Pag. 310

Ministero del tesoro: Media dei titoli Pag. 311

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 312

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso pel conferimento di premi della Fondazione « Alberto Castelli » presso la Regia università degli studi di Firenze. Pag. 312

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 312

È sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Lai Pasquale di Giuseppe e di Mercedes Giulia, nato a Esterzili (Nuoro) il 10 marzo 1920, mario scelto arditi paracadutisti.

Galli Giovanni di Antonio e di Favaretto Fallinta, nato a Vittorio (Treviso) il 15 giugno 1921, mario scelto arditi paracadutisti.

Napoletano Salvatore fu Carmine e di Aquina Luigia, nato a Nocera Superiore (Salerno) il 10 gennaio 1920, carrista, P. M., morto 22-3-8. — (*Determinazione del 15 aprile 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Salata Giovanni fu Girolamo e di Polesio Maria, nato a Oderzo (Pola) il 15 marzo 1920, tenente R. esercito, mtz. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

Marchese Lapo di Giuseppe e fu Barani Livia, nato a Firenze il 3 novembre 1911, capitano di artiglieria del Regio esercito. — (*Determinazione del 10 aprile 1944*).

Nardella Alfredo di Adolfino e di Giorgi Ida, nato a Roccaprima (Roma) il 9 aprile 1920, sergente art., mtz. Roma.

Bruni Domenico di Angelo e di Masella Rocca, nato a Teramo il 21 maggio 1903, R. T., mtz. 8-3-44.

Lucherini Mario di Giuseppe e di Bosini Giovanna, nato a Esino il 7 agosto 1922, mario scelto, mtz. 9-3-44. — (*Determinazione del 15 aprile 1944*).

Ghidi Riccardo di Simone e di Coi Giovanna, nato a Trieste il 20 ottobre 1920, tenente di vascello. — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Stefanini Raimondo di Luigi e di Rossi Sofonisba, nato a Capua Marittima (Ascoli Piceno) il 3 luglio 1918, marinaio, mtz. 3-3-44. — (*Determinazione del 2 maggio 1944*).

A VIVENTI

Imbrenda Luigi di Maurizio e fu Nocera Emilia, nato a La Spezia il 10 giugno 1913, tenente di vascello. — (*Determinazione del 3 aprile 1944*).

Casini Giovanni di Roberto e fu Cecilia Clotilde, nato a Napoli il 19 settembre 1897, capitano di vascello (ora contrammiraglio). — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Mastrelli Gerardo di Giovanni e di Serlenga Costanza, nato a Dove di Teora (Bulgaria) il 12 luglio 1897, capitano di vascello (ora contrammiraglio).

Parretti Campofranco Vittoria di Mario e fu Romana Antonietta, nata a Santa Maria Capua Vetere il 13 dicembre 1917, tenente di vascello.

Benussi Ugo fu Leo e di Grandi Maria, nato a Bologna il 4 dicembre 1917, tenente di vascello. — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

0543
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765081

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

A VIVENTI

Balconesi Luigi fu Gaetano e fu Nicola Maria, nato a Medicina (Bologna) il 18 agosto 1891, capo fuochista di 3ª classe, matr. 9129. — (*Determinazione del 15 marzo 1914*).

Ferrante Michele di Vincenzo e di Lagnani Linda, nato a Teramo il 28 febbraio 1918, capitano del genio navale;

Agostini Ezio di Remo e di Petrella Ina, nato a Viareggio il 5 ottobre 1921, sottocapo di 1ª classe;

Vitelli Giulio di Ugo e di Gerardo Lucia, nato a Livorno il 20 novembre 1898, tenente del Genio navale;

Tondo Roberto fu Giovanni e di Giuli Leopoldina, nato a Mestre il 30 luglio 1901, guardiamarina;

Pelizzari Mazzeno di Giacomo e di Guerra Gelsomina, nato a Jolanda di Savoia il 3 luglio 1911, capo elettricista di 2ª classe, matr. 2837;

Fazzini Pietro di Michele e di Ricci Carolina, nato a Pietramontecorvino (Benevento) il 6 ottobre 1912, capo silurista di 2ª classe, matr. 2795;

Zanti Piero di Sabatino e di Malinchi Rosina, nato a Busto Arsizio il 28 gennaio 1913, capo M. N. di 2ª classe, matricola 2429;

Unite Bruno di Raffaele e di Cipriano Maria, nato a Padova il 22 febbraio 1917, 3º capo silurista, matr. 2576;

Rubichondo Giuseppe di Carmelo e Cucia Carmela, nato a Melilli (Siracusa) il 13 gennaio 1915, 2º capo P. S., matr. 2582;

Belmondo Domenico di Michele e di Guglielmo Stella, nato ad Arma di Taggia il 3 novembre 1918, sergente R. T., matr. 4583;

Giovanni Nazzareno di Paolo e di Pasquali Ida, nato a Lione (Francia) il 29 dicembre 1920, sergente R. T., matr. 3243;

Salomina Lorenzo di Angelo e di Nevelunova Giovanna, nato a Molopoli il 10 dicembre 1919, sergente R. T., matricola 4340;

Angiello Pasquale di Sisinnio e di Delitto Luisa, nato a S. Maria Capua Vetere il 26 novembre 1919, sergente segnalatore, matr. 4108;

Bertoli Bertino di Cesare e di Marietti Delfina, nato a Prato il 28 dicembre 1918, sergente M. N., matr. 4216;

Stoppi Pietro fu Enrico e di Zerbin Paola, nato a Trieste il 30 settembre 1920, sergente M. N., matr. 3954;

Vella Rocco di Carmelo e di Scuna Giuseppa, nato a Gela il 2 gennaio 1919, sergente silurista, matr. 4136;

De Seipio Salvatore di Antonio e di Delfo Antonietta, nato a Taranto il 23 gennaio 1919, sergente motorista, matr. 4017;

De Matteis Felice di Giovanni e di Palmi Lorenza, nato a Lizzanello il 25 marzo 1921, sergente elettricista, matr. 3005;

Baldassini Renato di Luigi e di Cecchetti Ida, nato a Pedaso il 6 dicembre 1920, sergente silurista, matr. 4880;

Gualtieri Nicola fu Giuseppe e di Santina Margherita, nato a Pescara il 31 dicembre 1917, sergente motorista, matr. 4253;

Saladini Orion di Giovanni e di Gentili Pierina, nato a Fossalta il 20 gennaio 1921, sottocapo R. T., matr. 3941;

Mencarelli Francesco di Domenico e di Mariborello Celestina, nato a Loreto il 15 aprile 1921, sottocapo R. T., matricola 3504;

Motta Giuseppe di Alessandro e di De Rossi Elena, nato a Roma il 15 dicembre 1919, sottocapo elettricista, matr. 3654;

Carlo da Fonte di Domenico e di Sciarra Adele, nato a S. Lorenzo il 30 agosto 1921, sottocapo T. M., matr. 3899;

Cantoni Primo di Ernesto e di Del Maddalena, nato a Montemilazzo il 6 luglio 1922, sottocapo elettricista, matricola 3982;

Zanello Vittorio di Giovanni e di Miani Rosa, nato a Carlino (Udine) il 5 dicembre 1919, sottocapo elettricista, ma-

Violani Angelo di Alessandro e di Capitò Maria, nato a Firenze il 15 agosto 1922, meccanico, matr. 3600;

Sbarelli nato di Giuseppe e di Rossi Tarsilla, nato a Todi (Perugia) il 9 marzo 1922, cannoniere A., matr. 3016;

Iovane Angelo di Giovanni e fu Pasquale Lucia, nato a Molfetta (Bari) il 19 marzo 1898, sforzacosta, matr. 5365;

Ferroni Virgilio di Raffaele e di Vallorani Rachele, nato a Castelleone (Cremona) il 19 luglio 1923, M. N., matr. 143911;

Lodi Schito di Domenico e di Volpini Elena, nato a Porto S. Giorgio il 26 aprile 1923, M. N., matr. 252;

Lofredo Guido di Giuseppe e di Pecorari Teresa, nato a Isola di Liri (Piemonte) il 2 gennaio 1900, silurista, numero corr. 1903;

Bergoni Giovanni di Rocco e di Ciarrocchi Angela, nato a Teramo il 18 marzo 1922, silurista, matr. 4010;

Nobili Giovanni di Alberto e di Ferrari Elena, nato a Via Lombro (Bergamo) l'11 giugno 1922, silurista, matr. 4008;

Pecorari Umberto di Pietro e di Fantinoli Giovanna, nato a Rimini il 18 marzo 1924, M. N., matr. 4142. — (*Determinazione del 28 aprile 1914*);

Conti Ippolito di Vincenzo e di Malavolta Maria, nato a Sogliano (Monte Piceno) il 26 ottobre 1897, tenente di vascello;

Ferri Vittorio di Gennaro e di Vitale Teresa, nato a Sorrento il 4 novembre 1918, tenente di vascello;

Romano Enrico fu Giulio e fu Bonco Giuseppina, nato a La Maddalena il 16 novembre 1901, tenente di vascello;

Castellano Francesco di Francesco e di Perez Carmela, nato a Portovenere (La Spezia) il 2 luglio 1906, tenente di vascello;

Lusso Ettore fu Francesco e fu Sturla Laura, nato a Sorrento il 23 maggio 1913, sottotenente di vascello;

Zonza Sebastiano fu Vincenzo e fu Floris Margherita, nato a La Spezia il 26 dicembre 1889, capitano G.M.T.M. (s. in.);

Bonfantine Giuseppe di Vincenzo e di Celano Teresa, nato a Iquique (Chile) il 15 dicembre 1922, guardiamarina;

Garani Giovanni di Carlo e di Gladiceo Antonia, nato a Santhià (Vercelli) il 15 agosto 1915, capo R. T. di 3ª classe, matr. 3259;

Arco Giobatta di Giulio Benvenuto e fu Martini Angela, nato a Brissago Veneto (Vicenza) il 27 dicembre 1912, capo sorp. di 2ª classe, matr. 2639;

Mastronella Giuseppe di Vincenzo e di Montello Angela, nato a Termoli (Campobasso) il 23 dicembre 1913, capo meccanico di 3ª classe, matr. 2686;

Tombacini Cocchino fu Girolamo e fu Baccalino Maddalena, nato a Mariana (Parma) il 15 dicembre 1918, 2º capo cann. P. M., matr. 4057;

Bianchi Carlo fu Carlo e fu Pedrani Adele, nato a Milano il 14 febbraio 1913, 3º capo mecc., matr. 2642;

Tarranno Arturo fu Raffaele e di Alfano Maria, nato a Bernalda (Matera) il 21 luglio 1913, 3º capo mecc., matr. 2850;

Babich Agostino di Eduardo e di Bradac Rosina, nato a Silva di Materia (Fiume) il 25 luglio 1912, 3º capo mecc., matr. 15830;

Sabatini Rosario di Claudio e fu Fatima Ida, nato a Milano l'8 febbraio 1917, sergente R. T., matr. 3822;

Gigliberto Giuseppe di Federico e di Villani Maria, nato a Bergamo il 7 aprile 1920, sergente torpediniere, matr. 4266;

Cubeta Giuseppe di Domenico e di Cartosa Secondina, nato a Gamalero (Alessandria) il 30 dicembre 1908, sergente cannoniere S.D.T., matr. 3729;

Della Penna Luigi di Nicola e di Rufice Erichetta, nato a Milano il 28 gennaio 1922, sergente mecc., matr. 3938;

D'Intino Salvatore di Giovanni e di Gaudiosa Paola, nato a Curst (Lecce) il 22 giugno 1921, sottocapo R. T., matr. 3?82;

0544
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pecorilo Pasquale di Michele e di Paola Carolina, nato a Lipari il 5 gennaio 1892, caporale fuochista, matr. 2222;

Sidoti Pietro di Salvatore e di Maimolo Rosaria, nato a Paola Nuova il 28 giugno 1893, sarto M. N. di 3ª classe, matr. 1255;

Valle Bruno di Raffaele e di Cattaneo Maria, nato a Pavia il 25 febbraio 1897, 2º capo silurista, matr. 2128;

Bonsignore Giuseppe di Carmelo e Lucia Carmela, nato a Marsala (Siracusa) il 9 gennaio 1895, 2º capo R. N., matr. 2082;

Belvedere Francesco di Michele e di Gentile Stella, nato a Lipari il 3 novembre 1898, sergente R. T., matr. 2083;

Barcaroli Nazzareno di Paolo e di Pescatini Ida, nato a Parigi (Francia) il 29 dicembre 1900, sergente R. T., matr. 2272;

Salemina Lorenzo di Angelo e di Nevenimmo Giovanna, nato a Mongelli il 20 dicembre 1919, sergente R. T., matricola 1240;

Angelelli Pasquale di Simmaco e di Ballini Luisa, nato a S. Maria Cetona (Arezzo) il 20 novembre 1901, sergente segnalatore, matr. 1448;

Bertini Bruno di Cesare e di Marcelli Delfina, nato a Prato il 20 dicembre 1918, sergente M. N., matr. 1490;

Sfondi Pietro fu Enrico e di Zerba Paola, nato a Trieste il 30 settembre 1899, sergente M. N., matr. 5151;

Lelli Enrico di Carmelo e di S. ten. Crocifisso, nato a Gela il 7 gennaio 1899, sergente silurista, matr. 1258;

De Stefano Salvatore di Antonio e di Patti Antonietta, nato a Taranto il 23 gennaio 1899, sergente radiotecnico, matr. 1917;

De Matteis Pietro di Annibale e di Pelati Lorenza, nato a Lucciallo il 25 marzo 1901, sergente elettricista, matr. 1605;

Pellarolo Beniamino di Luigi e di Cavagnetti Ida, nato a Portovenere il 6 dicembre 1900 sergente elettricista, matr. 1800;

Gandolfo Nicola fu Giuseppe e di Saletta Margherita, nato a Trapani il 11 dicembre 1917, sergente fuochista, matr. 1501;

Salatino Oscar di Pasquale e di Gentile Pierina, nato a Livorno il 20 gennaio 1904, sottocapo R. T., matr. 1611;

Pannitteri Francesco di Domenico e di Mancuso Concetta, nato a Briatico il 15 aprile 1903, sottocapo R. T., matr. 1460;

Malin Giuseppe di Alessandro e di De Rossi Elvira, nato a Livorno il 14 dicembre 1905, sottocapo silurista, matr. 2053;

Corbella Emilio di Domizio e di Segala Alcia, nato a S. Ferreolo il 30 agosto 1903, sottocapo R. M., matr. 1425;

Cambosi Pietro di Florindo e di Gai Maddalena, nato a Monterubiano il 6 luglio 1902, sottocapo elettricista, matr. 1588;

Zanella Vittorio di Giovanni e di Mion Rosa, nato a Carbonera (Udine) il 5 dicembre 1909, sottocapo elettricista, matr. 1613;

Brandis Mario di Vincenzo e di Trebeni Maria, nato a Napoli (Forti) il 15 maggio 1921, sottocapo M. N., matr. 0750;

Criscuolo Francesco di Raffaele e di Esposito Caterina, nato ad Acera (Salerno) il 6 aprile 1921, sottocapo silurista, matr. 2536;

Bellantoni Giovanni di Luigi e fu Lucia Lucia, nato a Cuneo il 21 settembre 1921, silurista, matr. 4208;

Cellitelli Vincenzo di Bartolomeo di Patti Benedetta, nato a Mazara del Vallo il 18 novembre 1920, M. N., matr. 13268;

Gallo Arcangelo di Carlo e di Giovannelli Teresa, nato a Porto S. Giorgio il 29 aprile 1921, meccanico, matr. 2044;

Cuomo Vincenzo di Rocco e di Gribaldi Lucia, nato a Bravo di Puglia il 21 novembre 1921, marò, matr. 3546;

Cimino Luigi di Giovanni e di Lentini Maria, nato a Donnalucata il 12 gennaio 1922, marò, matr. 6766;

Cirri Ugo fu Vincenzo e di Malavolta Maria, nato a Montemonaco (Ascoli Piceno) il 26 ottobre 1907, fuochista di 1ª classe;

Bocca Vittorio di Gennaro e di Vitale Teresa, nato a Sorrento il 4 novembre 1908, sottocapo di Vascello;

Bruzzo Enrico fu Guido e fu Bonzo Giuseppina, nato a La Maddalena il 16 novembre 1901, tenente di Vascello;

Calabrese Francesco di Francesco e di Perez Carmela, nato a Portovenere (La Spezia) il 2 luglio 1906, tenente di Vascello;

Russo Attilio fu Francesco e fu Sforda Laura, nato a Sorrento il 22 maggio 1915, sottotenente di Vascello;

Cocco Sebastiano fu Nicolò e fu Licori Margherita, nato a La Spezia il 26 dicembre 1880, capitano C. R. E. M. (8 mesi);

Buongarzone Giuseppe di Vincenzo e di Celano Teresa, nato a Isbuto (Chieti) il 18 dicembre 1908, guardiamarina;

Garosi Giacomo di Carlo e di Giudice Antonia, nato a Sestrio (Venezia) il 13 agosto 1913, capo R. T. di 3ª classe, matr. 2250;

Dore Giobatta di Cirillo Benvenuto e fu Martini Angela, nato a Bessano Vesuvio (Alessandria) il 27 dicembre 1912, capo cuoco di 2ª classe, matr. 2035;

Mannarella Giuseppe di Vincenzo e di Montalto Angela, nato a Terranoli (Campobasso) il 23 dicembre 1913, capo meccanico di 3ª classe, matr. 2076;

Lodigiani Guerrino fu Gerolamo e fu Barcellina Maddalena, nato a Montanaso (Pavia) il 15 dicembre 1918, 2º capo cann. T. M., matr. 4107;

Buschi Carlo fu Carlo e fu Pedrani Mele, nato a Milano il 13 febbraio 1913, 2º capo mecc., matr. 2042;

Tortorano Arturo fu Raffaele e di Albano Maria, nato a Bernalda (Matera) il 21 luglio 1915, 2º capo mecc., matr. 2264;

Bolgeli Lorenzo di Edoardo e di Bradac Rosina, nato a Selva di Muggia (Trieste) il 24 luglio 1912, 2º capo mecc., matr. 1760;

Stefanini Ettore di Claudio e fu Tajana Ida, nato a Milano il 6 febbraio 1917, sergente R. T., matr. 1803;

Gallipoliti Giuseppe di Federico e di Vittoria Maria, nato a Reggio il 7 aprile 1920, sergente segnalatore, matr. 1903;

Corsaro Giuseppe di Domenico e di Cortese Salvatrice, nato a Canalotto (Alessandria) il 30 dicembre 1908, sergente cannoniere S. D. T., matr. 1700;

Della Penna Luigi di Nicola e di Ballee Enrichetta, nato a Milano il 26 giugno 1922, marinaio, matr. 5198;

D'Ambra Salvatore di Girolamo e di Giuffrida Paola, nato a Casa Lecce] il 22 giugno 1921, sottocapo R. T., matr. 3142;

Greco Salvatore di Orazio e fu Donnola Costanza, nato a Lipari (Messina) il 22 ottobre 1920, sottocapo, matricola 3036;

Marinelli Vincenzo di Pasquale e di Anna Maria, nato a Monteroni Marzo (Bari) il 14 settembre 1922, sottocapo cannoniere, matr. 3442;

Scalabroni Alberto di Vincenzo e di Cattaneo Anna Maria, nato a S. Maurizio (Livorno) il 3 dicembre 1920, sottocapo cannoniere P. S., matr. 1642;

Mosino Primo di Pasquale e di Marchetti Margherita, nato a Gabicce (Pesaro) il 2 luglio 1920, sottocapo, matr. 1739;

Marcenaro Davide fu Luigi e di Isodoro Santina, nato a Sestri Ponente (Genova) il 1 febbraio 1919, sottocapo silurista, matr. 8701;

Reffone Concetto di Antonio e di Monaco Maria, nato a Catania il 22 ottobre 1919, carpentiere, matr. 2159;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vero *Giovanni* di Giuseppe e di Carosi Letizia, nato a Messina il 30 giugno 1919, segnalatore, matr. 9180;

D'Amico Giuseppe di Guglielmo e di Candiano Carmela, nato a General Daculdon (Buenos Aires) il 27 gennaio 1922, segnalatore R. E., matr. 9037;

Amodei Franco di Umberto e di Parenti Angiolina, nato a Sassuolo (Modena) il 15 luglio 1921, sellaio, meccanico, matr. 9369;

Colombo Ottavio di Pietro e di Tapella Maria, nato a Tornavento di Busto Arsizio (Varese) il 4° marzo 1920, fuochista O., matr. 9381;

Taliento Pasquale di Domenico e di Lacerra Maria, nato a Gioia del Colle (Bari) il 23 settembre 1918, sottocapo fuochista O., matr. 6982;

Rinaldi Stalberto di Francesco e di Cardetti Concetta, nato a Messina il 7 gennaio 1921, mozzo S. V., matr. 5286;

Ghiara Luigi di Vittorio e di Bernora Savina, nato a Finalborgo il 31 luglio 1920, fuochista M. A., matr. 26;

Mengozzi Werter di Mengozzi Eleodoro, nato a Forlì il 10 settembre 1919, fuochista O., matr. 8517;

Zanoni Teodolo di Evaristo e di Pennetti Elisa, nato a Savona il 28 agosto 1920, fuochista O., matr. 2369. — *Detti* provvedimenti del 3 maggio 1914).

ART. 2.

Le nuove nomine relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

DE CHOMEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1915
Registro Marina n. 1, foglio n. 26.

(230)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1914, n. 561.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto « Società dei preti della Misericordia », con sede in Roma.

N. 561. Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1914, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto « Società dei preti della Misericordia », con sede in Roma, e viene concessa la autorizzazione al trasferimento, a favore della medesima, di immobili situati in Roma, del valore approssimativo dichiarato di L. 380,000 da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede e attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: TUROSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1915

labria), la donazione disposta da Tomas Giuseppe fu Carmine, consistente nella chiesa della Madonna delle Grazie in Solano Inferiore di Ragnara e nell'annessa casa canonica, il tutto valutato L. 60,000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 1° luglio 1912, autenticato da pastilla 18 novembre 1912, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Ragnara (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: TUROSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1915

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1914, n. 503.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli).

N. 503. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1914, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUROSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1915

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 ottobre 1914, n. 504.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione Carapelle del comune di Orta Nova (Foggia).

N. 504. Decreto Luogotenenziale 25 ottobre 1914, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione Carapelle del Comune di Orta Nova (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: TUROSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1915

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1915, n. 31.

Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economica dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1913, n. 2 B, e 29 maggio 1914, n. 141;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1914, n. 211;

Visto il Decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775621

Articolo unico

Il Ministro per l'interno è autorizzato a concedere, a carico del fondo di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, mutui fino all'importo complessivo di lire 1.000.000.000 (un miliardo) per la costruzione di case popolari ed economiche da parte di Istituti autonomi per le case popolari.

Ordina che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — TAMBRONI — MARTINO — ROMITA — ZOLI — TUPINI — SARAGAT — MALVESTITI — GRAZIADEI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 267

(230)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1951, n. 501.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto e Società dei preti della Misericordia», con sede in Roma.

N. 501. Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto e Società dei preti della Misericordia», con sede in Roma, e viene concessa la autorizzazione al trasferimento, a favore della medesima, di immobili situati in Roma, del valore approssimativo dichiarato di L. 280.000 da essi posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede e attualmente intestati a terzi.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1952

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1951, n. 502.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Calabria).

N. 502. Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Arcivescovo di Reggio Calabria viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigenda Parrocchia avente sede in Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Calabria), la donazione di un fabbricato, con annesso terreno, sito in detta località, fatta con atto pubblico 23 settembre 1948, rogato [illegible], registrato a [illegible] il 25 successivo, n. [illegible], vol. [illegible], mod. [illegible].

Nonché autorizzato il Parroco pro-tempore a stipulare atto di [illegible] a favore della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore, di un fabbricato, con annesso terreno, sito in detta località, [illegible] 21 A. [illegible].

Nonché [illegible] di Mongiana Eleonora, [illegible] a favore della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore, [illegible].

Nonché [illegible] di Ercole e di Carmela Elisa [illegible] a favore della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore, [illegible] (Reggio Calabria) [illegible] 3 maggio 1949).

Art. 2.

Le [illegible] relative alle [illegible] di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della [illegible] per la [illegible] nel [illegible] del Regno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1952

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Visto, alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Registro Grazia e [illegible], foglio n. 267

(230)

Visto, il Guardasigilli: [illegible]
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1952

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1911, n. 501.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli).

N. 501. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1911, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: [illegible]
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1952

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 ottobre 1911, n. 501.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione Carapelle del comune di Orta Nova (Foggia).

N. 501. Decreto Luogotenenziale 25 ottobre 1911, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione Carapelle del Comune di Orta Nova (Foggia).

Visto, il Guardasigilli: [illegible]
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1952

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 gennaio 1952, n. 31.

Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1913, n. 2 R. e 29 maggio 1911, n. 141;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1911, n. 211;

Visto il Decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 151;

Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

La concessione dei mutui per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è effettuata in base al decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 955021

interministeriale previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1911, n. 211, dagli Istituti di credito all'uopo designati.

Il decreto interministeriale, da pubblicarsi senza spesa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sostituisce, a tutti gli effetti, la deliberazione degli enti mutuatari.

L'Istituto mutuante, subito dopo la pubblicazione del decreto interministeriale, provvede senz'altro alla stipulazione del contratto di mutuo, subordinando peraltro la somministrazione del mutuo stesso al previo rilascio, da parte dell'ente mutuatario, o, in difetto, da parte dello Stato, della garanzia prevista dall'art. 1 lettera *b*) e dall'art. 2 del predetto decreto legislativo.

Nei casi di assoluta necessità, riconosciuti dalla Commissione centrale della finanza locale, l'Istituto mutuante potrà essere autorizzato, con il decreto interministeriale di cui al primo comma del presente articolo, ad effettuare, appena stipulato il contratto di mutuo — ed in pendenza delle pratiche per la determinazione dei cespiti da costituire in garanzia, — la somministrazione di una somma non eccedente i due terzi dell'importo del mutuo stesso. In tal caso, l'operazione di mutuo sarà assistita dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, se e quando venga provveduto al rilascio della garanzia di cui all'art. 1 lettera *b*) del decreto legislativo 21 agosto 1911, n. 211.

L'ultima rata della somma mutuata sarà somministrata allorchè sia stato provveduto a tale costituzione di garanzia o sia stata riconosciuta la impossibilità dell'ente mutuatario di costituirla, ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto legislativo.

Art. 2.

In relazione alla garanzia prestata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1911, n. 211, lo Stato, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario e dietro semplice notifica dell'insolvenza da parte dell'Istituto mutuante, subentra negli obblighi assunti dall'ente stesso verso quest'ultimo.

Art. 3.

Tutti gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Alle operazioni stesse non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 200 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 4.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BOSELLI — SONNINO — PEANO

Visto, *il guardasigilli*: TORRE.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1915.
Uff. del bollario, registro n. 3, *foglio n.* 36. — PETTA.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1915, n. 52.

Proroga, fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, della validità delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1926, n. 1793, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1911, n. 111;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 23 giugno 1914, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La validità delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1926, n. 1793, e successive modificazioni, e prorogata sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, salvo il disposto del successivo art. 2 e fatta eccezione per quanto concerne i periodi minimi di permanenza nei gradi.

Art. 2.

La compilazione delle schede individuali, di cui all'art. 18 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1926, n. 1793, e successive modificazioni, si effettua anche in tempo di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] può essere autorizzato, con il decreto interministeriale di cui al primo comma del presente articolo, all'offerente, appena stipulato il contratto di mutuo — ed in pendenza delle pratiche per la determinazione degli esatti da costituire in garanzia, — la somministrazione di una somma non eccedente i due terzi dell'importo del mutuo stesso. In tal caso, l'operazione di mutuo sarà assistita dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, se e quando venga prestato, in tutto o in parte, il deposito di cui all'art. 1 lettera *b*) del decreto legislativo 21 agosto 1944, n. 211.

Il saldo della somma mutuata sarà somministrato allorchè sia stato provveduto a tale costituzione il garante e sia stata riconosciuta la impossibilità dell'ente mutuatario di costituirla, ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto legislativo.

Art. 2.

In relazione alla garanzia prestata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, lo Stato, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario e dietro semplice notifica dell'insolvenza da parte dell'istituto mutuante, subentra negli obblighi assunti dall'ente stesso verso quest'ultimo.

Art. 3.

Tutti gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Alle operazioni stesse non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 380 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 4.

Il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 50 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato è elevato, per le spese inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci degli enti locali, a lire dieci milioni.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proroga, [illegible] della validità delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1161, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La validità delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1161, e successive modificazioni, è prorogata sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, salvo il disposto del successivo art. 2 e fatta eccezione per quanto concerne i periodi minimi di permanenza nel grado.

Art. 2.

La compilazione delle schede individuali, di cui all'art. 48 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1161, e successive modificazioni, si effettua anche in tempo di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SORAC

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 27. — [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 53.

Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. per ciò che riguarda i premi da assegnare al personale volontario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un premio di arruolamento di L. 3000 lorde da conferire al personale volontario che abbia superato il corso C. ordinario, di cui all'art. 12 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

E', altresì, istituito un premio di rendimento di L. 2500 lorde da assegnare al personale volontario, a fine ferma complementare biennale, se trasferito in carriera.

Art. 2.

I premi di congedamento e di rendimento, di cui al primo comma dell'art. 12 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a L. 1500 ed a L. 2500 lorde.

Il premio di congedamento, di cui al quinto comma dell'art. 12 del su citato testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina è elevato a L. 6500 lorde.

Art. 3.

Il premio di arruolamento, di cui al precedente art. 1, non spetta ai militari che hanno già contratto arruolamento volontario nella Regia marina alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Detti militari, qualora al termine della ferma quinquennale e della ferma complementare biennale richie-

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 54.

Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto 11 giugno 1936, n. 1055, e collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio di armata Domenico Cavagnari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1055, convertito nella legge 30 giugno 1936, n. 2389;

Vista la legge 31 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1939, n. 1684;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1055, convertito nella legge 30 giugno 1936, n. 2389.

L'ammiraglio di armata Cavagnari Domenico è pertanto, collocato in ausiliaria, con il trattamento previsto dalla legge 18 dicembre 1939, n. 1684.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 21. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 55.

Assunzione da parte dello Stato delle spese per la com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un premio di arruolamento di L. 3000 lorde da conferire al personale volontario che abbia superato il corso O, ordinario, di cui all'art. 12 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

E', altresì, istituito un premio di rendimento di L. 2500 lorde da assegnare al personale volontario, a fine ferma complementare biennale, se trasferito in carriera.

Art. 2.

I premi di congedamento e di rendimento, di cui al primo comma dell'art. 12 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a L. 4500 ed a L. 2500 lorde.

Il premio di congedamento, di cui al quinto comma dell'art. 12 del sopra citato testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina è elevato a L. 6500 lorde.

Art. 3.

Il premio di arruolamento, di cui al precedente art. 1, non spetta ai militari che hanno già contratto arruolamento volontario nella Regia marina alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Detti militari, qualora al termine della ferma quadriennale e della ferma complementare biennale richiedano di essere posti in congedo, avranno diritto al premio di congedamento ed eventualmente a quello di rendimento previsti all'atto del loro arruolamento nella Regia marina.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 29. — PETTA

Visto il R. decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 11 giugno 1938, n. 1035, convertito nella legge 30 giugno 1938, n. 2389.

L'ammiraglio di armata Cavagnari Domenico è pertanto, collocato in ausiliaria, con il trattamento previsto dalla legge 18 dicembre 1939, n. 1881.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 31. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 55.

Assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1922, n. 2 R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto del Ministro per l'interno 21 ottobre 1944, che detta norme per la prima compilazione delle liste elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali nei Comuni del Regno, in esecuzione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e delle relative norme di attuazione, sono assunte a carico dello Stato.

Ai componenti le Commissioni elettorali previste dal decreto del Ministero dell'interno 21 ottobre 1944, è concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per il tesoro.

Art. 2.

Per la prima consultazione elettorale amministrativa sono assunte a carico dello Stato le spese relative alla fornitura degli stampati e delle urne.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 24. — PEZZA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 56.

Proroga di termini per il deferimento al giudizio di epurazione e modalità per il pagamento delle competenze dovute agli impiegati sospesi dall'ufficio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, previsto dal primo comma dell'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 158, e prorogato dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, è ulteriormente prorogato:

1) di trenta giorni, per gli impiegati civili che prestano servizio presso i Ministeri;

2) di sessanta giorni, per gli impiegati civili che prestano servizio presso le Amministrazioni centrali dello Stato diverse dai Ministeri;

3) di sessanta giorni, per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, che prestano servizio presso qualsiasi Amministrazione centrale dello Stato.

Art. 2.

In deroga all'art. 382 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli uffici provinciali del tesoro sono autorizzati a disporre d'ufficio, in attesa del ruolo di variazione, il pagamento delle competenze dovute agli impiegati, sospesi dall'ufficio ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — TOGLIATTI — BERIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GUIDO — CERABONA — CEGNUTTO — GIOSCHI — SCHIRATTANO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 32. — PIZZA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 57.

Estensione, per la durata della guerra, della indennità di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

emolumenti a carico dello Stato.

Ai componenti le Commissioni elettorali previste dal decreto del Ministero dell'interno 21 ottobre 1944, è concesso, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per il tesoro.

Art. 2.

Per la prima consultazione elettorale amministrativa è assunto a carico dello Stato le spese relative alla fornitura degli stampati e delle urne.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 24. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 56.

Proroga di termini per il deferimento al giudizio di epurazione e modalità per il pagamento delle competenze dovute agli impiegati sospesi dall'ufficio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 256;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è prorogato:

1) di sessanta giorni, per gli impiegati civili che prestano servizio presso le Amministrazioni centrali dello Stato diverse dai Ministeri;

2) di sessanta giorni, per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, che prestano servizio presso qualsiasi Amministrazione centrale dello Stato.

Art. 2.

In deroga all'art. 362 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli uffici provinciali del tesoro sono autorizzati a disporre d'ufficio, in attesa del ruolo di variazione, il pagamento delle competenze dovute agli impiegati, sospesi dall'ufficio ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — BOSCO — TOGLIATTI — BUOZZI — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GROSSO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 32. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 57.

Estensione, per la durata della guerra, della indennità di rinnovamento corredo ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 911, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto 21 aprile 1935, n. 767, relativo al vestiario dei militari del C.R.E.M., modificato dal Regio decreto 22 giugno 1939, n. 1026;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La indennità di rimpiazzamento corrispondente prevista per il personale di leva e volontario della Regia marina dal R. decreto 21 aprile 1935, n. 767, e successive modificazioni, è estesa a decorrere dal 1° luglio 1944 e per la durata dell'attuale stato di guerra, ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SFORZA

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 58. — PERIS

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1945.

Organizzazione e funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 26 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di emanare le norme occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione di intesa con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione assolve i compiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 dicembre 1944, n. 411, e quelli che gli saranno successivamente affidati.

Esso è costituito dagli uffici centrali e periferici esistenti alla data del presente decreto, ad eccezione dell'ufficio centrale di statistica, l'ufficio istituitovi sensi del predetto art. 4 passa alle dipendenze dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, con gestione autonoma ed assume la denominazione di « Ufficio controllo per il tesseramento annonario », con il compito di vigilare sulla applicazione delle norme relative alla disciplina dei consumi.

Art. 2.

Ai servizi dell'Alto Commissariato dell'alimentazione si provvede:

a) con personale di ruolo del Ministero agricoltura e foreste od eventualmente delle altre Amministrazioni statali che l'Alto Commissariato stesso ha facoltà di richiedere. Tale personale deve considerarsi nella posizione di comandato e la spesa per il relativo trattamento economico a titolo di stipendio od altri assegni fissi è rimborsata a carico degli stanziamenti di bilancio per l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

b) con personale non di ruolo scelto fra estranei all'Amministrazione dello Stato esperto nei problemi dell'alimentazione nei limiti numerici e di classe di cui all'annessa tabella *A*. Tale personale è assunto esclusivamente per funzioni di carattere direttivo e fruisce del trattamento economico vigente per i funzionari di gruppo *A* della gerarchia statale dal grado 7° al grado 8° rispettivamente per le quattro classi di cui all'annessa tabella *A*. Per persone particolarmente esperte, l'Alto Commissario d'intesa con il Ministro per il tesoro, potrà stabilire all'atto dell'assunzione un trattamento superiore a quello innanzi indicato.

Qualora, però, dipenda da aziende pubbliche o private, il personale stesso ha diritto a conservare il proprio rapporto d'impiego col relativo trattamento economico e di carriera, ma le competenze passano a carico dello Stato. Nei riguardi dei dipendenti da aziende private fruenti, come tali di trattamento economico superiore per oltre L. 2000 mensili a quello risultante per la classe di assegnazione di cui al comma precedente, l'assunzione avrà luogo previo assenso del Ministero del tesoro;

c) con personale avventizio da assumere a termini del R. decreto legge 1 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, nei limiti numerici e di categoria di cui all'annessa tabella *B*.

Per il personale di cui alle lettere *b*) e *c*) l'Alto Commissariato dell'alimentazione ha facoltà di assumere elementi in eccedenza ai limiti stabiliti dalle annesse tabelle *A* e *B* per ciascuna classe o categoria, purchè l'eccedenza stessa sia compensata da un corrispondente numero di vacanze nelle classi o categorie superiori.

Art. 3.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dalla data che sarà per ognuna stabilita con provvedimento del[illegible] Commissario avranno autonomia amministra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la indennità di rinnovamento corretto prevista per il personale di leva e volontario della Regia marina dal R. decreto 24 aprile 1925, n. 767, e successive modificazioni, è estesa a decorrere dal 1° luglio 1941 e per la durata dell'attuale stato di guerra, ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1943

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *Guardasigilli*: TRIGIA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1943
Uffici del lavoro, registro n. 3, foglio n. 28. — PIAZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 1943.

Organizzazione e funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di emanare le norme occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione di intesa con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione assolve i propri compiti, oltre che con servizi speciali:

al centro, mediante la « Direzione generale dell'alimentazione », che si istituisce con il presente decreto;

alla periferia, per mezzo di Commissariati regionali dell'alimentazione di nuova istituzione e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che sono trasferite alle dipendenze dell'Alto Commissariato stesso. Mentre le attribuzioni per le rilevazioni ed elaborazioni statistiche, di cui all'art. 4 del R. decreto 1° novembre 1941, n. 1181, restano demandate all'Istituto centrale di statistica, che provvede a mezzo di propri uffici periferici, le attribuzioni per le rilevazioni dei prezzi all'ingrosso e al minuto, per le rilevazioni dei consumi e per le inchieste sulle condizioni di vita delle famiglie sono demandate agli uffici periferici dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Il personale di ruolo dell'Alto Commissariato dell'alimentazione è costituito dalle seguenti categorie:

a) personale di ruolo proveniente dalle amministrazioni dello Stato, che, a domanda, può essere trasferito nei ruoli dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, nei limiti numerici e di classe di cui all'annessa tabella *A*. Tale personale deve considerarsi nella posizione di comandato e la spesa per il relativo trattamento economico a titolo di stipendio ed altri assegni fissi è rimborsata a carico degli stanziamenti di bilancio per l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

b) con personale non di ruolo scelto fra estranei all'Amministrazione dello Stato esperto nei problemi dell'alimentazione nei limiti numerici e di classe di cui all'annessa tabella *A*. Tale personale è assunto esclusivamente per funzioni di carattere direttivo e fruisce del trattamento economico vigente per i funzionari di gruppo *A* della gerarchia statale dal grado 6° al grado 8° rispettivamente per le quattro classi di cui all'annessa tabella *A*. Per persone particolarmente esperte, l'Alto Commissario d'intesa con il Ministro per il tesoro, potrà stabilire all'atto dell'assunzione un trattamento superiore a quello innanzi indicato.

Qualora, però, dipenda da aziende pubbliche o private, il personale stesso ha diritto a conservare il proprio rapporto d'impiego col relativo trattamento economico e di carriera, ma le competenze passano a carico dello Stato. Nei riguardi dei dipendenti da aziende private tuttavia, come tali di trattamento economico superiore per oltre L. 2000 mensili a quello risultante per la classe di assegnazione di cui al comma precedente, l'assunzione avrà luogo previo assenso del Ministero del tesoro;

c) con personale avventizio da assumere a termini del R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 109, e successive modificazioni, nei limiti numerici e di categoria di cui all'annessa tabella *B*.

Per il personale di cui alle lettere *b* e *c* l'Alto Commissariato dell'alimentazione ha facoltà di assumere elementi in eccedenza ai limiti stabiliti dalle annesse tabelle *A* e *B* per ciascuna classe o categoria, purchè l'eccedenza stessa sia compensata da un corrispondente numero di vacanze nelle classi o categorie superiori.

Art. 2.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dalla data che sarà per ognuna stabilita con provvedimento dell'Alto Commissario avranno autonomia amministrativo-contabile ognuna con proprio Collegio amministrativo, sottoposto a vigilanza e controllo dell'Alto Commissariato, e Collegio sindacale di cui farà parte di diritto un funzionario delle ragionerie d'Intendenza di finanza ed uno dell'Alto Commissariato.

Per dare attuazione al decentramento di cui al precedente comma i prefetti sono autorizzati a stabilire determinate percentuali o quote sui prezzi dei prodotti immessi al consumo nella provincia, al fine di far fronte alle necessità finanziarie delle Sezioni predette ed a

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 785021

predisporre i regolamenti per il funzionamento amministrativo-contabile da rimettere all'approvazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione sono rette da direttori nominati con deliberazione dell'Alto Commissario per l'alimentazione su proposta del prefetto, che attua alla periferia le direttive dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Per l'esame dei problemi che interessano il raggiungimento dei fini assegnati alla Sezione provinciale dell'alimentazione, è istituito in ogni provincia quale organo consultivo, un Comitato provinciale dell'alimentazione presieduto dal prefetto la cui composizione sarà determinata con deliberazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1945

BONOMI — BERGAMI — SOLERI — GUELO

TABELLA A.

Personale non di ruolo di cui alla lettera b) dell'art. 2

Classe I. — Commissari regionali e commissari a disposizione	18
Classe II. — Direttori di Sepral a disposizione e direttori capi di divisione o di unità amministrativa corrispondente del Commissariato . .	45
Classe III. — Capi di sezioni o di unità amministrativa corrispondente del Commissariato e capi uffici Commissariato regionali e capi ufficio di Sepral a disposizione	150
Classe IV. — Personale esperto di concetto, ed esperti di Sepral a disposizione	180
	393

Il contingente di cui alla presente tabella si riferisce all'intero territorio nazionale per i servizi dell'Alto Commissariato e dei Commissariati regionali e comprende anche il personale da porre a disposizione della Sepral per il tempo strettamente occorrente per la attuazione dell'art. 3 del presente decreto.

BONOMI — BERGAMI — SOLERI — GUELO

Il contingente di cui alla presente tabella si riferisce all'intero territorio nazionale per i Servizi dell'Alto Commissariato e dei Commissariati regionali e comprende anche il personale da porre a disposizione della Sepral per il tempo strettamente occorrente per l'attuazione dell'art. 3 del presente decreto.

BONOMI — BERGAMI — SOLERI — GUELO

(362)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori, che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Panfilo Gentile è nominato commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori.

Art. 2.

Il prof. Panfilo Gentile eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 marzo 1945.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(363)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1944.

Tariffa telegrafica con la Città del Vaticano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sarà determinata con deliberazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1945

BONOMI — BERGAMI — SOLERI — GULLO

TABELLA A.

Personale non di ruolo di cui alla lettera b) dell'art. 2

Classe I. — Commissari regionali e commissari a disposizione	18
Classe II. — Ispettori di Sepral a disposizione e direttori capi di divisione o di pari amministrativa corrispondente del Commissariato	45
Classe III. — Capi di sezioni o di pari amministrativa corrispondente del Commissariato e capi uffici Commissariato regionale e capi ufficio di Sepral a disposizione	140
Classe IV. — Personale esperto di concetto, ed esperti di Sepral a disposizione	150
	353

Il contingente di cui alla presente tabella si riferisce all'intero territorio nazionale per i servizi dell'Alto Commissariato e dei Commissariati regionali e comprende anche il personale da porre a disposizione della Sepral per il tempo strettamente occorrente per la emanazione dell'art. 3 del presente decreto.

BONOMI — BERGAMI — SOLERI — GULLO

TABELLA B.

Personale avventizio di cui alla lettera c) dell'art. 2

Categoria	I-A	5
»	I-B	25
»	II	150
»	III	180
»	IV	240
		600

MINISTERO PER LA MARINA MERCANTILE

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori, che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Pemilio Gentile è nominato commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori.

Art. 2.

Il prof. Pemilio Gentile eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(363)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.

Tariffa telegrafica con la Città del Vaticano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 giugno 1930, n. 1182, che approva la Convenzione per l'esenzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27 paragrafo 4, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938), approvato col R. decreto 9 settembre 1938, n. 1858, che accorda facoltà alle amministrazioni dei Paesi del regime europeo di ridurre le loro tasse terminali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale fu elevata quella per l'interno del Regno col decreto Luogotenenziale 1° agosto 1944, numero 192, pur restando la tariffa con la Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo dal regolamento telegrafico internazionale;

Visto che lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare, nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale in L. 0,10 a parola per i telegrammi ordinari, e in L. 0,005 a parola per i telegrammi di stampa, con un minimo di percezione corrispondente a dieci parole per ogni telegramma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1944 le tasse dei telegrammi scambiati fra l'Italia e la Città del Vaticano sono stabilite come appresso:

telegrammi ordinari, L. 0,70 a parola; telegrammi di stampa, L. 0,35 a parola (minimo di 10 parole per ogni telegramma).

Le tasse predette sono da ripartire in ragione di L. 0,51 a parola per l'Italia e L. 0,19 per la Città del Vaticano per i telegrammi ordinari e rispettivamente L. 0,255 e L. 0,095 a parola per quelli di stampa.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938).

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1944

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

(342)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-

Antonio Terranova, procuratore superiore delle Imposte dirette.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: Pesenti

(312)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sperimentale di Velletri e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1031, in base al quale la Regia cantina sperimentale di Velletri venne trasformata in Ente morale, consorziale autonomo;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della predetta Cantina sperimentale e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cantina sperimentale di Velletri è sciolto.

L'amministrazione straordinaria della Cantina è affidata ad un commissario straordinario nella persona dell'on. avv. Dante Vernai. In caso di assenza o di impedimento verrà sostituito dall'avv. Bruno Bernabei.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il Ministro: Gullo

(327)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Buseglia (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzione creditizia, modificato con la legge 7 marzo 1938,

0558
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1941 le tasse dei telegrammi scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano sono stabilite come appresso:

telegrammi ordinari, L. 0,70 a parola; telegrammi di stampa, L. 0,35 a parola (minimo di 10 parole per ogni telegramma).

Le tasse predette sono da ripartire in ragione di L. 0,51 a parola per l'Italia e L. 0,19 per la Città del Vaticano per i telegrammi ordinari e rispettivamente L. 0,255 e L. 0,095 a parola per quelli di stampa.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938).

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1941

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO CA

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

(342)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941.

Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 26, 1° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, relativo alla imposta ordinaria sul patrimonio, convertito in legge con la legge 8 febbraio 1940, n. 199;

Decreta:

Sono designati a far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli i seguenti funzionari dell'Amministrazione finanziaria:

Dott. Edoardo Cesari, ispettore superiore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari;

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 19 giugno 1921, n. 1031, in base al quale la Regia cantina sperimentale di Velletri venne trasformata in Ente morale, consorziale autonomo;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali esigenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della predetta Cantina sperimentale e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cantina sperimentale di Velletri è sciolto.

L'amministrazione straordinaria della Cantina è affidata ad un commissario straordinario nella persona dell'on. avv. Dante Veroni. In caso di assenza o di impedimento verrà sostituito dall'avv. Bruno Brunelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il Ministro: GIUA

(357)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 908, e 2 dicembre 1942, n. 1552;

Visto il testo unico delle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvato con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 gennaio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraccitato, n. 375;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Veduto il provvedimento in data 7 dicembre 1942, con il quale il rag. Giacomo Poma fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suddetta;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giacomo Poma, il rag. Alberto D'Angelo fu Nicolò è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(263)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione sicula albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 maggio 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale dell'Unione sicula albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto legge sopraccitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1938, con il quale il rag. Giacomo Poma fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giacomo Poma fu Giuseppe, cessato il sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione sicula albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(264)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto legge sopraccitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1938, con il quale il rag. Giacomo Poma fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giacomo Poma fu Giuseppe,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In sostituzione del rag. Giacomo Poma, il rag. Alberto D'Angelo fu Nicolò è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1915

Il Ministro: Schanzer

(261)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1915.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione sicula albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1907, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 922, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 11 settembre 1914, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 maggio 1914, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale dell'Unione sicula albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Visto il provvedimento in data 21 maggio 1914, con il quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Arturo Morreale fu Vincenzo, Ferdinando Pavesi fu Sigismondo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione sicula albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1915

Il Ministro: Schanzer

(260)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1915.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale «S. Vito» di Mazara del Vallo (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1907, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 922, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Visto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 11 settembre 1914, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «S. Vito» di Mazara del Vallo (Trapani) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopradetto, n. 375;

Visto il provvedimento in data 1° febbraio 1938, con il quale il sig. Giacomo Poma fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore dell'anzidetta suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giacomo Poma fu Giuseppe, il rag. Alberto D'Angelo fu Nicolò è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale «S. Vito» di Mazara del Vallo (Trapani) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1915

Il Ministro: Schanzer

(262)

0561
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 785021

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 27 giugno 1939, con cui i signori mons. Edoardo Facchini ed il prof. Nazzareno Treccoli, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone);

Considerato che i menzionati signori mons. Facchini e prof. Treccoli, sono scaduti dalla carica per compiuto quadriennio;

Decreta:

I signori mons. Edoardo Facchini e prof. Nazzareno Treccoli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone), per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1945

Il Ministro: SOLARI

(300)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Conferma in carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale (Catania).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto

Decreta:

Il rag. Michele Musmeci di Salvatore è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale, con sede in Acireale (Catania) per il triennio 1945-47.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1945

Il Ministro: SOLARI

(299)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori comm. Virgilio Guardascì e cav. Gaetano Di Biase fu Luigi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1945

Il Ministro: SOLARI

(298)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945

Nomina dei presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura di Benevento, Cagliari, Littoria, Napoli, Nuoro e Sassari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 27 giugno 1939, con cui i signori mons. Edoardo Facchini ed il prof. Nazzareno Trioschi, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Matri (Tresinone);

Considerato che i menzionati signori mons. Facchini e prof. Trioschi, sono scaduti dalla carica per compiuto quadriennio;

Decreta:

I signori mons. Edoardo Facchini e prof. Nazzareno Trioschi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Matri (Tresinone), per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1945

Il Ministro: SOLESI

(366)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1945.

Conferma in carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale (Catania).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 30 aprile 1941, con cui il rag. Michele Musmeci di Salvatore è stato nominato, per la durata di tre anni, sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale, con sede in Acireale (Catania);

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori comm. Virgilio Guarducci e cav. Gaetano Di Biase di Luigi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1945

Il Ministro: SOLESI

(288)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1945.

Nomina dei presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura di Benevento, Cagliari, Littoria, Napoli, Nuoro e Sassari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle Giunte delle ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mere di commercio, industria e agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicato:

avv. Ettore Perziale per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento;

sig. Francesco Gessa per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari;

conte Camillo Orlando Castellano per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Littoria;

ing. Stefano Brun per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

avv. Salvatore Mannironi per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Nuoro;

avv. Giovanni Azzena per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 21 febbraio 1943

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GIOCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GUIDO

(315)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1943.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1944, concernente la nomina, ai sensi del decreto-legge suddetto, del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.) per la durata di tre mesi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, che estende le disposizioni del citato R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, alle aziende di credito ed agli istituti soggetti al controllo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, demandando al Ministro per il tesoro la competenza circa lo scioglimento degli organi deliberativi e la nomina di commissari straordinari per tali aziende e istituti;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, sull'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° gennaio 1945, n. 1, col quale, fra l'altro, si escludono dal-

Di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Decreta:

S. E. l'on. avv. Stefano Siglienti è nominato commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con tutti i poteri spettanti agli organi deliberativi dell'Istituto stesso.

Il commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma dell'I.M.I.

Il presente decreto entra in vigore da oggi.

Roma, addì 1° marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GIOCCHI

(364)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 506, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, con il quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Vista l'ordinanza del Governo Militare Alleato per la provincia di Grosseto in data 26 luglio 1944, con la quale il sig. Nello Tognetti viene nominato commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario di Grosseto;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 506, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Nello Tognetti è confermata la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Grosseto, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 1° marzo 1945

Il Ministro: GUIDO

(329)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Revoca della nomina del sig. Ubaldo Collini in Aurelio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

avv. Giovanni Azzena per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 21 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(313)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944, concernente la nomina, ai sensi del decreto-legge suddetto, del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.) per la durata di tre mesi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, che estende le disposizioni del citato R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, alle aziende di credito ed agli istituti soggetti al controllo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, demandando al Ministro per il tesoro la competenza circa lo scioglimento degli organi deliberativi e la nomina di commissari straordinari per tali aziende e istituti;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sull'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° gennaio 1945, n. 1, col quale, fra l'altro, si escludono dai poteri del Governatore della Banca d'Italia quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano, mentre gli vengono confermati i poteri della presidenza e del Comitato centrale amministrativo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, il quale cessa così di costituire una Sezione autonoma dell'I.M.I.;

Riconosciuto, nei riguardi di quest'ultimo Istituto, che non è ancora possibile procedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi e che si rende perciò ulteriormente necessario mantenerlo sotto gestione commissariale;

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

(364)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, con il quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Vista l'ordinanza del Governo Militare Alleato per la provincia di Grosseto in data 26 luglio 1944, con la quale il sig. Nello Fognetti viene nominato commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario di Grosseto;

Considerato che, a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Nello Fognetti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Grosseto, ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 1° marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(329)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Revoca della nomina del sig. Ubaldo Collini fu Aurelio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1941, con il quale il sig. Ubaldo Collini fu Aurelio fu nominato rappresentante del sig. Raoul Campos Venuti, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la nota n. D. 1235-XIV-4 del 3 febbraio 1945, con la quale la Camera di commercio, industria e agri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

coltore di Roma comunica che l'agente di cambio Raoul Campos Venuti, con rogito 26 gennaio 1935, n. 681, notaio Gaius di Roma, ha revocato la nomina del signor Ubaldo Collini quale suo rappresentante alle grida;

Visti i detti decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 8 aprile 1925, n. 473;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Ubaldo Collini fu Attilio a rappresentante del sig. Raoul Campos Venuti, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 2 marzo 1935

Il Ministro: SOLARI

(358)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1935.

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazioni ed Esportazioni Bestiame (S.A.I.E.B.) con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto lo statuto della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.E.B.) con sede in Roma, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 17 luglio 1926;

Viste le modificazioni successivamente apportate allo statuto stesso;

Ritenuto che la Società gode di un cespite finanziamento da parte dell'Amministrazione del tesoro dello Stato, che in gran parte risulta investito nell'allestimento di stabilimenti per la macellazione e conservazione delle carne;

Vista la legge 30 gennaio 1911, n. 161, con la quale l'Amministrazione finanziaria fu autorizzata ad assumere nella Società suddetta una partecipazione azionaria sino all'importo di lire otto milioni, destinandovi all'uopo l'equivalente somma che la Società medesima aveva versato allo Stato come quota di utili conseguiti nell'esercizio 1930;

Considerato che sinora non sono state adempiute da parte della Società le formalità prescritte per l'attuazione della suindicata legge 30 gennaio 1911, n. 161;

Visto che l'amministratore unico della Società suddetta nominato, a termini dello statuto, dall'assemblea dei soci del 21 ottobre 1931, è scaduto dalla carica fin dal 31 dicembre 1933;

Ritenuta la necessità di far luogo alla gestione commissariale della Società perchè non risultino pregiudicati gli interessi dello Stato e per dare attuazione alla suddetta legge 30 gennaio 1911, n. 161;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Melchiorri è nominato commissario straordinario della Società anonima Importazioni ed Esportazioni Bestiame (S.A.I.E.B.) con sede in Roma, con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione, ed all'amministratore unico della Società stessa.

Art. 2.

Il dott. Carlo Melchiorri è nominato vice commissario di detta Società. Egli coadiuverà nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e lo sostituirà in caso di impedimento o di assenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1935

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GIORGIS

(365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto 5 marzo 1935:

Il dott. Arcangelo Gabriele in Testa, nominato notaio con R. decreto 12 luglio 1934 nella sede di Cirella, fu Belvedere, del distretto notarile di Bologna, dove per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto esercitare l'annessione all'esercizio delle sue funzioni e autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio in S. Giovanni a Teduccio (provincia di Napoli), ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1934 n. 143 e dell'art. 4, n. 4, del decreto luogotenenziale 28 ottobre 1918, n. 1822, a condizione che attenga alle prescrizioni di legge sui modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà tuttavia cessare di avere effetto decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà restituita dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede del rogito in Cirella.

Il dott. Vincenzo Francesco Cavalieri, nominato notaio con R. decreto 10 luglio 1934 nella sede di Cerreto Sannita, del distretto notarile di Firenze, dove per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(356)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1915.

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazioni ed Esportazioni Bestiame (S.A.I.E.) con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto lo statuto della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.E.) con sede in Roma, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 14 luglio 1906;

Viste le modificazioni successivamente apportate allo statuto stesso;

Ritenuto che la Società goda di un completo funzionamento da parte dell'Amministrazione del tesoro dello Stato, che in gran parte risulta investito nell'allestimento di stabilimenti per la lavorazione e conservazione delle carni;

Vista la legge 20 gennaio 1911, n. 161, con la quale l'Amministrazione finanziaria fu autorizzata ad assumere per la Società suddetta una partecipazione nella misura sino all'importo di lire otto milioni, destinandosi all'uopo l'eguale somma che la Società medesima aveva versato allo Stato come quota di utili conseguiti nel l'esercizio 1909;

Considerato che sinora non sono state adempiute da parte della Società le formalità occorrenti per l'attuazione della sullodata legge 20 gennaio 1911, n. 161;

Visto che l'amministratore unico della Società anzidetta nominato, a termini dello statuto, dall'assemblea dei soci del 21 ottobre 1913, è scaduto dalla carica da dal 31 dicembre 1914;

Ritenuta la necessità di far luogo alla gestione commissariale della Società perchè non risultino pregiudicati gli interessi dello Stato e per dare attuazione alla citata legge 20 gennaio 1911, n. 161;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 ottobre 1914, n. 120;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. Enrico Dugoni è nominato commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.E.), con sede in Roma, con l'incarico di convocare l'assemblea generale dei soci per la nomina degli amministratori e sindaci a norma dello statuto sociale.

Art. 2.

Il commissario straordinario suddetto è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e a promuovere quelli di straordinaria amministrazione che siano richiesti dall'urgenza, salvo a riferirne al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1915.

Il Ministro per il Tesoro
SONNINO

Il Ministro per l'Industria Commercio e Lavoro
CRUCCHI

(365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto 5 marzo 1915:

Il dott. Vaccaro Gaetano fu Paolo, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1911 nella sede di Licata, distretto di Girgenti, è autorizzato, dopo gravi e giustificati motivi decorrenti dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, a continuare l'esercizio temporaneo di quelle funzioni, in luogo di S. Agrippino e Tederici, distretto di Napoli, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1915, n. 685, e dell'art. 2, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 20 ottobre 1914, n. 1019, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà ripresa dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Cupello Cupli.

(356)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° [illegible]

Media dei titoli del 21 febbraio 1945 - N. 43

Rendita 3,50 % 1906	L.	119,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	94,05
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 22 febbraio 1945 - N. 44

Rendita 3,50 % 1906	L.	121 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,50
Id. 5 % 1936	»	98,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,00
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 23 febbraio 1945 - N. 45

Rendita 3,50 % 1906	L.	121,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,75
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,15

Media dei titoli del 24 febbraio 1945 - N. 46

Rendita 3,50 % 1906	L.	121 —

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° [illegible]

Media dei titoli del 26 febbraio 1945 - N. 47

Rendita 3,50 % 1906	L.	120,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,50
Id. 5 % 1936	»	99,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,55

Media dei titoli del 27 febbraio 1945 - N. 48

Rendita 3,50 % 1906	L.	28,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	99,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,80

Media dei titoli del 28 febbraio 1945 - N. 49

Rendita 3,50 % 1906	L.	29,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	99,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,85

Media dei titoli del 1° marzo 1945 - N. 50

Rendita 3,50 % 1906	L.	128,75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)		
Id.	5 % (15 febbraio 1949)		97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)		96,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)		96,60
Id.	5 % (15 aprile 1951)		96,60
Id.	4 % (15 settembre 1951)		89,50

Media dei titoli del 22 febbraio 1945 - N. 44

Rendita	3,50 % 1906	L.	121 —
Id.	3,50 % 1902		93,25
Id.	3 % lordo		72 —
Id.	5 % 1935		97,30
Redimibile	3,50 % 1934		89,50
Id.	5 % 1936		98,50
Obbligaz. Venezie	3,50 %		97,25
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)		98,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)		96,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)		96,90
Id.	5 % (15 settembre 1950)		97,00
Id.	5 % (15 aprile 1951)		96,50
Id.	4 % (15 settembre 1951)		89,50

Media dei titoli del 23 febbraio 1945 - N. 45

Rendita	3,50 % 1906	L.	121,50
Id.	3,50 % 1902		93,25
Id.	3 % lordo		72 —
Id.	5 % 1935		97,60
Redimibile	3,50 % 1934		88,75
Id.	5 % 1936		98,70
Obbligaz. Venezie	3,50 %		97,25
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)		98,30
Id.	5 % (15 febbraio 1949)		97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)		96,50
Id.	5 % (15 settembre 1950)		96,15
Id.	5 % (15 aprile 1951)		96,40
Id.	4 % (15 settembre 1951)		89,45

Media dei titoli del 24 febbraio 1945 - N. 46

Rendita	3,50 % 1906	L.	121 —
Id.	3,50 % 1902		93,25
Id.	3 % lordo		72 —
Id.	5 % 1935		97,85
Redimibile	3,50 % 1934		88,85
Id.	5 % 1936		98,25
Obbligaz. Venezie	3,50 %		97,25
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)		98,05
Id.	5 % (15 febbraio 1949)		97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)		96,50
Id.	5 % (15 settembre 1950)		96,50
Id.	5 % (15 aprile 1951)		96,55
Id.	4 % (15 settembre 1951)		89,35

Id.	5 % (15 febbraio 1949)		96,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)		96,55
Id.	5 % (15 settembre 1950)		96,55
Id.	5 % (15 aprile 1951)		96,50
Id.	4 % (15 settembre 1951)		89,55

Media dei titoli del 27 febbraio 1945 - N. 48

Rendita	3,50 % 1906	L.	128,75
Id.	3,50 % 1902		93,25
Id.	3 % lordo		72 —
Id.	5 % 1935		98,70
Redimibile	3,50 % 1934		90,80
Id.	5 % 1936		99,50
Obbligaz. Venezie	3,50 %		97,25
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)		98,35
Id.	5 % (15 febbraio 1949)		97,35
Id.	5 % (15 febbraio 1950)		96,85
Id.	5 % (15 settembre 1950)		96,85
Id.	5 % (15 aprile 1951)		96,90
Id.	4 % (15 settembre 1951)		89,80

Media dei titoli del 28 febbraio 1945 - N. 49

Rendita	3,50 % 1906	L.	128,50
Id.	3,50 % 1902		93,25
Id.	3 % lordo		72 —
Id.	5 % 1935		98,80
Redimibile	3,50 % 1934		90,80
Id.	5 % 1936		99,30
Obbligaz. Venezie	3,50 %		97,25
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)		98,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)		97,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)		96,80
Id.	5 % (15 settembre 1950)		96,80
Id.	5 % (15 aprile 1951)		96,75
Id.	4 % (15 settembre 1951)		89,65

Media dei titoli del 1 marzo 1945 - N. 50

Rendita	3,50 % 1906	L.	128,75
Id.	3,50 % 1902		93,25
Id.	3 % lordo		72 —
Id.	5 % 1935		98,80
Redimibile	3,50 % 1934		90,80
Id.	5 % 1936		99,30
Obbligaz. Venezie	3,50 %		97,25
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)		98,45
Id.	5 % (15 febbraio 1949)		97,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)		96,80
Id.	5 % (15 settembre 1950)		96,80
Id.	5 % (15 aprile 1951)		96,80
Id.	4 % (15 settembre 1951)		89,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Armando Mauriello di Vito e di Vicenta Giovanna, nato a Massafra (Taranto) il 29 febbraio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Bari nel 1939.

Se ne dà notizia al pubblico e per gli effetti dell'art. 58, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

(336)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pel conferimento di premi della Fondazione «Alberto Cantoni» presso la Regia università degli studi di Firenze.

Coi fondi assegnati per testamento dal signor Luigi Cantoni da Pomponesco (Mantova), a ricordo dello scrittore Alberto Cantoni suo fratello, sono posti in concorso:

1° Premio 1945, in pecunia di L. 1500 a chi, entro il 31 ottobre 1945, presenti un'opera letteraria relativa a «L'idea dell'unità di Europa nel secolo decimonono con particolare riguardo al pensiero francese e italiano»;

1° premio 1945, in pecunia di L. 600 a chi, entro il 31 ottobre 1945, presenti libretti, o scritti e manoscritti, che destinino nell'assistito il gusto buono e il puro sapere dell'arte e l'Italia».

Possono concorrere il conferimento del premio e del sussidio giovani nazionali, di stato libero italiani o no, nati entro i quali concorrano i seguenti requisiti richiesti dall'art. 3 dello statuto della Fondazione, e cioè:

a) età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 30 anni, alla data di chiusura del concorso;

b) essere non ricchi, e cioè in tale condizione economica che il premio o sussidio sia principalmente richiesto per permettere loro di dedicarsi alla carriera e agli studi per i quali dimostrino di aver peculiare propensione e attitudine.

I premi saranno conferiti in più rate nel corso di due anni, che avranno principio col giorno successivo a quello del conferimento, stesso assegnato entro il 31 dicembre p. v.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno entro il 31 ottobre p. v. presentare la loro domanda, in carta libera, alla Fondazione «Alberto Cantoni» (Direzione della segreteria della Regia università di Firenze, piazza S. Marco) corredata delle seguenti dichiarazioni dal presente bando, da:

1) elenco di titoli di studio, lavori manoscritti o a stampa, ecc.;

2) attestato di nascita e certificati della carriera compiuta, o attestazioni scritte di persone autorevoli, che diano certezza sul conseguimento in merito di non meno del sessanta della disposizione precitata).

A norma poi dell'art. 20 dello statuto, la giuria, quando non siano state proposte istanze o domande, o quando queste proposte non siano ritenute meritevoli di accoglimento, può conferire il premio anche a persone che non abbiano dichiarato di aspirarvi, sempre che concorrano in esse e siano accertati i requisiti statutari.

Le decisioni della giuria sono prese con assoluta libertà discrezionale di deliberazione e di giudizio, e con completa insindacabilità nel merito.

Firenze, addì 3 gennaio 1945

Il rettore: F. CALAMANDREI

La giunta: G. CALÒ - A. CHIAPPELLI - M. CASELLA

Il direttore amministrativo: G. FORGIARI

(344)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, G. R. Upjohn, Brigadiere Generale, Vice Presidente (Sezione Affari Civili), Commissione Alleata, ordino che i decreti contenuti nel n. 23 del 22 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 marzo 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(337)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 24 del 24 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 marzo 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(338)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pel conferimento di premi della Fondazione « Alberto Cantoni » presso la Regia università degli studi di Firenze.

Col fondi pervenuti per testamento dall'ingegnere Luigi Cantoni da Pomponesco (Mantova), a ricordo della sorella Alberto Cantoni ora defunta, sono posti in costituzione:

Per l'anno 1915, un premio di L. 1000 a chi, entro il 31 ottobre 1915, presenti un'opera letteraria relativa a « Dante dell'opera di Europa nel secolo decimonono con particolare riguardo al pensiero francese e italiano ».

Per l'anno 1915, un premio di L. 600 a chi, entro il 31 ottobre 1915, presenti lavori, a stampa o manoscritti, che trattino nell'ambito di questo tema « I poeti italiani dell'800 e l'Italia ».

Possono ottenere il conferimento del premio e del successivo biennale sussidio di uguale importo o no, nell'ordine che verranno designati, quegli studenti italiani, di ogni stato della Federazione, e cioè:

a) che non raggiungano il 30 anno e non superino il 35 anno, alla data di chiusura del concorso;

b) essere non meno, e non più, studiosi ammessi a che il premio e sussidio sia particolarmente efficace per permettere loro di dedicarsi alla carriera e agli studi per i quali dimostrino di aver peculiari attitudini.

I premi potranno essere goduti in più rate nel corso di due anni, che saranno prescritte nel giusto interesse al conferimento, stimato assegnati sotto il di ciascuno di v.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno entro il 31 ottobre p. v. presentare la loro domanda, in carta libera, alla Fondazione « Alberto Cantoni » (Direzione della segreteria della Regia università di Firenze, piazza S. Marco) corredata oltre che dai titoli indicati dal presente bando, di:

1) elenchi titoli di studio, lavori manoscritti o a stampa, ecc.;

2) atto/atto di nascita e certificati della autorità competenti, o attestazioni scritte di persone autorevoli, che dimostrino nel concorrente la qualità di non ricco nel senso voluto dalla disposizione predetta).

(358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, G. R. Uphoff, Brigadiere Generale, Vice Presidente (Sezione Affari Civili), Commissione Alleata, ordino che i decreti contenuti nel n. 23 del 22 febbraio 1915 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 marzo 1915.

G. R. UPHOFF
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(357)

Io, Brigadiere Generale G. R. Uphoff, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 24 del 24 febbraio 1915 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 marzo 1915.

G. R. UPHOFF
Brigadiere Generale
Vice presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(358)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SARI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

23

AG 34

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.
MEMORANDUM
SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 31 of 13 March 1945.

AP/pa.
17 March 1945.

TO : See Distribution List.

15 MAR 1945

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Local Government

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Decree of the Lieutenant General No. 497 of 14 September 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confrate ita di San Rocco" at Gruno Appula (Bari).

(b) Local Government

(b) Decree of the Lieutenant General No. 498 of 5 October 1944.
Formal Declaration of the objects pursued by the "Confraternita dell'Immacolata Concezione" at Candela (Foggia).

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 499 of 5 October 1944.
According the status of a juridical person to the Institute of the "Suore del Sacro Cuore" with seat at Ragusa.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 500 of 26 October 1944.
According the status of a juridical person to "Pia Associazione del SS.mo Salvatore " at Barletta (Bari).

(e) Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 46 of 13 January 1945.
New rules modifying the tables of organization for the personnel employed by local Bodies.

(f) Transport

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.49 of 21 January 1945.
Rules for recovery and utilization of motorvehic and related materials abandoned or illegally held.

(g) Local Government

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.50 of 1 February 1945.

0 5 7 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(b) Local Government

(b) Decree of the Lieutenant General No. 498 of 5 October 1944.
Formal Declaration of the objects pursued by the "Confraternita dell'Immacolata Concezione" at Candela (Foggia).

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 499 of 5 October 1944.
According the status of a juridical person to the Institute of the "Suore del Sacro Cuore" with seat at Ragusa.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 500 of 26 October 1944.
According the status of a juridical person to "Pia Associazione del SS.mo Salvatore " at Barletta (Bari).

(e) Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 48 of 18 January 1945.
New rules modifying the tables of organization for the personnel employed by local Bodies.

(f) Transport

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.49 of 21 January 1945.
Rules for recovery and utilization of motorvehicles and related materials abandoned or illegally held.

(g) Local Government

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.50 of 1 February 1945.
Modifying the composition of the Regional Council constituted at the High Commissariat for Sicily.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 10 February 1945.
Confirming the appointment and substitution of Presidents of the Communal Banks for Agrarian Credit of Calatafimi (Trapani), Troina (Enna), Calascibetta (Enna) and others. 4974

(i) Finance Industry Commerce

(i) Ministerial Decree of 29 February 1945.
Modifying the selling price of cigarette paper and cigarette-tubes to the public.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 23 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

5296

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0573

34 A

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 13 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 300; » semestrale » 150; » trimestrale » 80; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 300; » trimestrale » 150; Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 10

Inserzioni (prezzo delle pagine per linea, spazio di linea mm. 1/14): Listino titoli, obbligazioni, cartelle)
Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.
All'Estero

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganSi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 292

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, numero 197.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco, in Grumo Appula (Bari) . . . . Pag. 293

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 498.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Candela (Foggia) . Pag. 293

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 499.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore, con sede in Ragusa. Pag. 293

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 500.
Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Associazione del SS.mo Salvatore in Barletta (Bari). Pag. 293

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gen-

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945
Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Calatafimi (Trapani), Troina (Enna), Calascibetta (Enna) ed altre . Pag. 293

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1945.
Variazione della tariffa di vendita al pubblico delle carline e tubetti per sigarette . . . . . Pag. 293

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 294
Modo dei titoli . . . . . Pag. 294
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. Pag. 295

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 210;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

0574

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo L. 280 —
» semestrale » 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . » raddoppio
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 289

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, numero 497.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco, in Grumo Appula (Bari) . . . . Pag. 290

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 498.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Candela (Foggia) . Pag. 290

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 499.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore, con sede in Ragusa. Pag. 290

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 500.
Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Associazione del SS.mo Salvatore in Barletta (Bari). Pag. 291

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 48.
Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali . . . . . Pag. 291

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1945, n. 49.
Norme per il recupero e l'utilizzazione di autoveicoli e relativi materiali abbandonati o illegittimamente detenuti. Pag. 291

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 50.
Modificazioni alla composizione della Consulta regionale istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia. Pag. 292

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1945.
Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Calatafimi (Trapani), Troina (Enna), Calascibetta (Enna) ed altre . Pag. 293

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1945.
Variazione della tariffa di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette . . . . . Pag. 293

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 294
Modifica dei titoli . . . . . Pag. 294
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. Pag. 295

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Casalino Giuseppe di Francesco e di Rosso Grazia, nato a Bari il 3 gennaio 1922, M.N., matr. 78587. — (*Determinazione del 20 aprile 1945*).

Caserta Augusto fu Eugenio e fu Iaccarino Maria, nato a Resina (Napoli) il 3 giugno 1897, capitano di [illegible]. — (*Determinazione del 25 aprile 1944*).

4973

5296

0575

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Magnani Milziade fu Marzilio e fu Zenobio Grazia, nato a Perma (Perugia) il 13 febbraio 1883, tenente colonnello medico. — (*Determinazione del 21 marzo 1944*).

Morra Luciano di Eugenio e di Simone Francesca, nato a Cerignola (Foggia) il 7 luglio 1896, capitano di fregata.

Maccharone Mario di Salvatore e di Fichera Rosaria, nato a Catania il 6 gennaio 1922, capitano del Genio navale.

Cellini Giuseppe di Angelo e di Pelosi Giuseppina, nato a S. Severo (Foggia) il 14 gennaio 1908, cap. elettr. di 2ª classe, matr. 8697. — (*Determinazione del 25 aprile 1944*).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Iappelli Paolo di Antonio e di Sorge Silvia, nato a Napoli il 22 dicembre 1920, tenente di vascello. — (*Determinazione del 12 maggio 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Sacchelli Sergio di Leone e di Poli Iole, nato a Pietrasanta (Lucca) il 16 agosto 1908, serg. nocch. matr. 6847/4;

Canu Michelangelo di Giuseppe e di Giuso Maria, nato a Ittiri (Sassari) il 14 aprile 1919, sottocapo M.N., matr. 6723;

Della Valle Nunzio di Antonio e di Cirillo Carmela, nato a Maddaloni (Napoli) il 25 marzo 1919, sottocapo M.N., matricola 45168;

Barasciutti Gilberto fu Giovanni e fu Bernardino Maria, nato a Venezia il 27 gennaio 1923, segn., matr. 11666;

Bertini Salvatore di Nicolò e fu Biando Maria, nato a Trapani il 18 novembre 1924, cann. art., matr. 72141;

Balzanella Giacomo di Domenico e di Fertile Angela, nato a Favaro Veneto (Venezia) il 12 gennaio 1918, marinaio, matricola 53001. — (*Determinazione del 1° maggio 1944*).

A VIVENTI

Del Buono Mario di Antonio e di Feria Filomena, nato a Portoferraio (Livorno) il 3 novembre 1920, serg. R.T., matricola 48250. — (*Determinazione del 12 maggio 1944*).

Manuti Giorgio di Francesco e fu Rizzi Franca, nato a Barletta (Bari) il 24 aprile 1906, capitano di fregata;

Ironelli Lurascbi Marcello di Lurascbi Rita, nato a Venezia il 6 giugno 1906, sottotenente di vascello;

Tedeschi Antonio di Edmondo e di Castelli Giuseppina, nato a Bologna il 1° ottobre 1920, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 15 maggio 1944*).

Alfano Vincenzo fu Achille e di Vecchietti Anna, nato a Napoli il 15 gennaio 1892, tenente colonnello medico. — (*Determinazione del 18 maggio 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Giona Onofrio di Vincenzo e fu Fabiano Angela, nato a Torre del Greco (Napoli) il 20 novembre 1900, capo M.N. di 2ª classe;

Menegalli nomando fu Luigi e di Menecucci Elvira, nato a Termini il 16 maggio 1912, serg. cann. P.M., matr. 47126;

Pittaviglia Giuseppe di Paolo e di Rocca Paolina, nato a Voltri (Genova) il 26 agosto 1923, sil. matr. 10449. — (*Determinazione del 12 maggio 1944*).

Bolli Andrea di Camillo e di Rosino Teresa, nato a Sentinento (Piacenza) l'8 agosto 1922, cann., matr. 74133;

Bocchi Giuseppe di Carlo e di Galante Albina, nato a Piacenza il 23 aprile 1922, cann., matr. 73856;

Zarra Sergio di Pietro e di Caruso Maria, nato a Trieste il 15 dicembre 1922, nocch., matr. 99041;

Casilino Giuseppe di Francesco e di Russo Grazia, nato a Bari il 3 gennaio 1922, M.N., matr. 7827. — (*Determinazione del 15 maggio 1944*).

Congedo Alfonso Renato fu Liberato e di De Simone Antonia, nato a Galatina (Lecce) l'8 agosto 1908, capitano di corvetta;

Lenduro Riccardo fu Giuseppe e di Degani Vittoria, nato a Feletto (Udine) il 6 marzo 1907, maggiore del Genio navale;

Sposato Alberto di Federico e di Vacca Assunta, nato a Napoli il 13 dicembre 1914, capitano del Genio navale;

Patrelli Campagnano Vittorio di Mario e fu Romano Antonietta, nato a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) il 13 dicembre 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 18 maggio 1944*).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 303.

(178)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, numero 497.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco, in Gramo Appula (Bari).

N. 497. Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco, in Gramo Appula (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 498.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Candela (Foggia).

N. 498. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Candela (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1945

05791
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Iappelli Paolo di Antonio e di Sorge Silvia, nato a Napoli il 22 dicembre 1926, tenente di vascello. — (*Determinazione del 12 maggio 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Sacchelli Sergio di Leone e di Poli Iole, nato a Pietrasanta (Lucca) il 16 agosto 1908, serg. nocch., matr. 68474;

Cau Michelangelo di Giuseppe e di Gaiso Maria, nato a Ittiri (Sassari) il 14 aprile 1919, sottocapo M.N., matr. 62723;

Della Valle Nunzio di Antonio e di Cirillo Carmela, nato a Maddaloni (Napoli) il 25 marzo 1919, sottocapo M.N., matricola 45168;

Barascutti Gilberto fu Giovanni e fu Bernardino Maria, nato a Venezia il 27 gennaio 1923, segn., matr. 116566;

Bertini Salvatore di Nicolò e fu Rando Maria, nato a Trapani il 18 novembre 1924, cann. art., matr. 72141;

Bolzanella Giacomo di Domenico e di Fertile Angela, nato a Favaro Veneto (Venezia) il 12 gennaio 1918, marinaio, matricola 53009. — (*Determinazione del 12 maggio 1944*).

A VIVENTI

Del Bruno Mario di Antonio e di Peria Filomena, nato a Portoferraio (Livorno) il 4 novembre 1920, serg. R.F., matricola 48230. — (*Determinazione del 12 maggio 1944*).

Manuli Giorgio di Francesco e fu Rizzi Franca, nato a Barletta (Bari) il 24 aprile 1898, capitano di fregata;

Ironelli Turaschi Marcello di Turaschi Rico, nato a Venezia il 6 giugno 1904, sottotenente di vascello;

Tedeschi Antonio di Edmondo e di Castelli Giuseppina, nato a Bologna il 1° ottobre 1920, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 15 maggio 1944*).

Alfano Vincenzo fu Achille e di Vescichelli Anna, nato a Napoli il 15 gennaio 1892, tenente colonnello medico. — (*Determinazione del 18 maggio 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Ciuffa Onofrio di Vincenzo e fu Fabiano Angela, nato a Torre del Greco (Napoli) il 30 novembre 1909, capo M.N. di 2ª classe;

Menegatti Rolando fu Luigi e di Mesecucci Elvira, nato a Termini il 16 maggio 1912, serg. cann. 1° M., matr. 47136;

Pittaluga Giuseppe di Paolo e di Bocca Paolina, nato a Voltri (Genova) il 26 agosto 1923, sil. matr. 10480. — (*Determinazione del 12 maggio 1944*).

Curinalta Giacomo di Andrea e di Curinalta Giuseppa, nato a Messina il 25 dicembre 1912, capo mot. nav. di 3ª classe, matr. 3042;

Buselli Ignazio di Giovanni e di Mateovich Anna, nato a Fantana (Pola) il 4 ottobre 1909, serg. sil., matr. 4568;

Tinteri Ivano di Emilio e di Persico Filomena, nato a Alzano Lombardo (C) 30 febbraio 1920, serg. M.N., matr. 5826;

Zullin Romano di Romano e di Presca Paola, nato a Trieste il 27 luglio 1920, sottocapo R.T., matr. 9001;

Diocleziano Silvio di Giulio e di Bosco Cristina, nato a Giovinazzo (Bari) il 17 giugno 1919, sottocapo cann., matr. 8063;

Barbaini Germano di Carlo e di Martini Maria, nato a Milano il 22 dicembre 1922, M.N., matr. 75305;

Tempo Secondo di Lino e di Domenichina Ernesta, nato a Marano Lagunare (Venezia) il 19 novembre 1921, sil., matricola 64455;

Grillo Rocco di Diego e di Magri Maria, nato a Pizzo Calabro il 17 ottobre 1919, nocch., matr. 27111;

Patrelli Campagnano Vittorio di Mario e fu Romano Antonietta, nato a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) il 13 dicembre 1917, sottotenente di vascello. (*Determinazione del 18 maggio 1944*).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 383.

(178)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, numero 497.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco, in Grumo Appula (Bari).

N. 497. Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco, in Grumo Appula (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 498.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Candela (Foggia).

N. 498. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Candela (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 499.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore, con sede in Ragusa.

N. 499. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore, con sede in Ragusa, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili situati in Ragusa, valutati complessivamente L. 899.107,60.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1945

0 5 7 7
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 500.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Associazione del SS.mo Salvatore in Barletta (Bari).

N. 500. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto organico della Pia Associazione del SS.mo Salvatore in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 48.

Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577;
Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 10 giugno 1937, n. 1402;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. [illegible]1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1577, e 25 novembre 1926, n. 2108, concernenti limitazioni alla facoltà di modificare le piante organiche del personale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono abrogati.

Art. 2.

In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari che importino aumenti alla spesa globale di organico fissata all'atto di entrata in vigore del presente decreto, le relative deliberazioni dei Comuni e delle Provincie sono sottoposte all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa.

Per le Provincie, per i Comuni capoluoghi di provincia e per quelli aventi popolazione superiore ai cento mila abitanti, le medesime deliberazioni non sono effi

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLARI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 16 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1945, n. 49.

Norme per il recupero e l'utilizzazione di autoveicoli e relativi materiali abbandonati o illegittimamente detenuti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223;
Visto il testo unico 31 gennaio 1926, n. 452, delle leggi sulla requisizione ed il relativo regolamento 11 dicembre 1927, n. 2568, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra il Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a ricuperare e ad utilizzare tutti gli autoveicoli, anche allo stato di relitti, e qualsiasi parte od accessorio di essi, abbandonati o detenuti da persone che non possono dimostrare la legittima provenienza.

Sono esclusi dal recupero gli automezzi anche allo stato di relitto, o parte di essi, originariamente appartenenti alle Forze armate italiane per i quali provvedono i singoli Ministeri interessati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0578

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 48.

Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577;
Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 10 giugno 1937, n. 1402;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1577, e 25 novembre 1926, n. 2108, concernenti limitazioni alla facoltà di modificare le piante organiche del personale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono abrogati.

Art. 2.

In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari che importino aumenti alla spesa globale di organico fissata all'atto di entrata in vigore del presente decreto, le relative deliberazioni dei Comuni e delle Provincie sono sottoposte all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa.

Per le Provincie, per i Comuni capoluoghi di provincia e per quelli aventi popolazione superiore ai centomila abitanti, le medesime deliberazioni non sono efficaci se non previa omologazione del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.

Sono, altresì, soggette alla omologazione del Ministro per l'interno le deliberazioni adottate in materia dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe.

Resta salva in ogni caso l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa per quanto di sua competenza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1945, n. 49.

Norme per il recupero e l'utilizzazione di autoveicoli e relativi materiali abbandonati o illegittimamente detenuti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223;
Visto il testo unico 31 gennaio 1926, n. 452, delle leggi sulla requisizione ed il relativo regolamento 11 dicembre 1927, n. 2568, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra il Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a ricuperare e ad utilizzare tutti gli autoveicoli, anche allo stato di relitti, e qualsiasi parte od accessorio di essi, abbandonati o detenuti da persone che non possono dimostrare la legittima provenienza.

Sono esclusi dal recupero gli automezzi anche allo stato di relitto, o parte di essi, originariamente appartenenti alle Forze armate italiane per i quali provvedono i singoli Ministeri interessati.

Art. 2.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione rilevano gli elementi degli autoveicoli e dei materiali di cui all'articolo che precede, atti ad individuarne la provenienza, e comunicano alla sede centrale del R.A.C.I. gli elementi stessi, perchè siano resi noti con la pubblicazione, per tre volte consecutive, nei fogli degli annunzi legali delle provincie del territorio liberato.

Gli elementi anzidetti sono altresì comunicati ai Ministeri delle forze armate ed al Ministero delle finanze per quanto concerne la Regia guardia di finanza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 057791

Art. 3.

Ai detentori degli autoveicoli e dei materiali di cui all'art. 1, può essere consentito l'uso dei medesimi per un periodo da due a tre anni dietro versamento, a titolo di deposito cauzionale, della somma determinata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con i criteri di cui al testo unico 31 gennaio 1926, n. 452, e relativo regolamento.

Il deposito cauzionale anzidetto è versato presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Qualora entro il periodo, di cui all'art. 3, si presenti il legittimo proprietario dell'autoveicolo o dei materiali anzidetti, il Ministero dei trasporti potrà disporne il rilascio a suo favore, salvo l'obbligo di corrispondere per l'utilizzazione una indennità determinata ai sensi del citato testo unico 31 gennaio 1926, n. 452, e ferma la applicazione delle norme del Codice civile in ordine alle riparazioni, ai miglioramenti e alle trasformazioni eventualmente apportati all'autoveicolo o alle parti o accessori di esso.

Art. 5.

Qualora allo scadere del termine per il quale è stato consentito ai detentori l'uso degli autoveicoli e dei materiali, il legittimo proprietario non si presenti, il Ministero dei trasporti ha facoltà di lasciare la cosa in potere del detentore.

In tal caso il deposito cauzionale viene incamerato a favore dello Stato.

Art. 6.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono revocate tutte le autorizzazioni comunque concesse per il ricupero di autoveicoli, relitti o parti di autoveicoli, escluse quelle rilasciate dai Ministeri indicati nell'art. 2 per il materiale di pertinenza.

Chiunque ricupera o detiene senza l'autorizzazione del Ministero dei trasporti o degli altri Ministeri innanzi indicati autoveicoli o parti od accessori di essi di cui non possa dimostrare la legittima provenienza, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a L. 100.000.

Nei casi di particolare gravità tali pene sono applicate congiuntamente.

Se la cosa detenuta senza autorizzazione sia di lieve entità, si applica la pena dell'ammenda fino a L. 10.000.

Art. 7.

S'intendono abrogate o modificate nei sensi degli

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — CERABONA — PESENTI — GASPAROTTO — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 21 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 50.

Modificazioni alla composizione della Consulta regionale istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, è sostituito dal seguente:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di trentasei membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, econo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 5 8 0 1

il rilascio a suo favore, salvo l'obbligo di corrispondere per l'utilizzazione una indennità determinata ai sensi del citato testo unico 31 gennaio 1926, n. 452, e ferma la applicazione delle norme del Codice civile in ordine alle riparazioni, ai miglioramenti e alle trasformazioni eventualmente apportati all'autoveicolo o alle parti o accessori di esso.

Art. 5.

Qualora allo scadere del termine per il quale è stato consentito ai detentori l'uso degli autoveicoli e dei materiali, il legittimo proprietario non si presenti, il Ministero dei trasporti ha facoltà di lasciare la cosa in potere del detentore.

In tal caso il deposito cauzionale viene incamerato a favore dello Stato.

Art. 6.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono revocate tutte le autorizzazioni comunque concesse per il ricupero di autoveicoli, relitti o parti di autoveicoli, escluse quelle rilasciate dai Ministeri indicati nell'art. 2 per il materiale di pertinenza.

Chiunque ricupera o detiene senza l'autorizzazione del Ministero dei trasporti o degli altri Ministeri innanzi indicati autoveicoli o parti od accessori di essi di cui non possa dimostrare la legittima provenienza, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a L. 100.000.

Nei casi di particolare gravità tali pene sono applicate congiuntamente.

Se la cosa detenuta senza autorizzazione sia di lieve entità, si applica la pena dell'ammenda fino a L. 10.000.

Art. 7.

S'intendono abrogate o modificate nei sensi degli articoli che precedono tutte le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 8.

Con successivi decreti sarà provveduto alla emanazione di norme integrative, complementari e di attuazione eventualmente occorrenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

braio 1945, n. 50.

Modificazioni alla composizione della Consulta regionale istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, è sostituito dal seguente:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di trentasei membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle Opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del compartimento delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, il direttore generale del Banco di Sicilia, il direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e il direttore generale della Cassa di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0581

risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

L'Alto Commissario può affidare la trattazione di determinati affari rientranti nella sua competenza a singoli componenti della Consulta ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1943

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PIOENTI — GUELO — RUINI — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1943
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 15 — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1943.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Calatafimi (Trapani), Troina (Enna), Calascibetta (Enna) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

il sig. Saitta dott. Luigi fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Troina (Enna), in sostituzione del sig. cav. Michele Calandra;

il sig. Giuseppe Speciale fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calascibetta (Enna);

il sig. Trigila Raffaele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rosolini (Siracusa);

il sig. Calcedonio Vajana fu Pasquale è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo);

il sig. Ferdinando Tiandaca fu Pietro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta);

il sig. Giuseppe Vitello fu Alfonso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siculiana (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1943

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GUELO

(297)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1943.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, che varia il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Considerata l'opportunità di variare i prezzi dei prodotti suddetti per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 05 82 2

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PESENTI — GULLO — RUINI — CERABONA — CENGLOTTO — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 15. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Calatafimi (Trapani), Troina (Enna), Calascibetta (Enna) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3139, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. Giacomo Spoto fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calatafimi (Trapani), in sostituzione del sig. Cangemi Filippo fu Francesco;

Il sig. Fernando Fiandaca fu Pietro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta);

Il sig. Giuseppe Vitello fu Alfonso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siculiana (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(297)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1945.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1942, che varia il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Considerata l'opportunità di variare i prezzi dei prodotti suddetti per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1945 il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo monopolio:

a) cartine liscie da cents. 5 a cents. 15; gommate da cents. 5 a cents. 17,5;

b) tubetti pressati da cents. 6 a cents. 22 per tubetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0583

Tipo di marca:

c) cartine liscie o gommate da cents. 5,25 a cents. 20 per cartina;

d) tubetti con bocchino da cents. 10 a cents. 30 a tubetto;

e) tubetti con filtro da cents. 12,5 a cents. 35 per tubetto.

Art. 2.

Fino a sei mesi dopo la cessazione della guerra in atto, l'Amministrazione dei monopoli, può consentire che vengano venduti cartine e tubetti di tipo e di condizionamento diversi da quelli prescritti dal presente decreto.

I prezzi di vendita al pubblico saranno determinati dalla Direzione generale per assimilazione ai tipi stabiliti dal presente decreto.

I condizionamenti saranno contrassegnati nel modo che verrà stabilito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 gennaio 1945

(313) *Il Ministro:* PESENTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

Si pubblica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 882 — Data: 21 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sulmona — Intestazione: Masia Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1151 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Napoli filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3527 — Data: 14 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Galantino Achille fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8851 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Curcio Giovanni fu Gio-

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Riccio Giulio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 %, (1906), nominativi 8 — Rendita L. 856.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 868 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Paoli Carlone Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 %, (1906), nominativi 3 — Rendita L. 91.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(346) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 febbraio 1945 - N. 40

Rendita 3,50 % 1906		L.	119 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,30
Id. 5 % 1936		»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	89,20

Media dei titoli del 19 febbraio 1945 - N. 41

Rendita 3,50 % 1906		L.	118,75
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,25
Id. 5 % 1936		»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	89,10

0584
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

atto, l'Amministrazione dei monopoli, può consentire che vengano venduti cartine e tubetti di tipo e di condizionamento diversi da quelli prescritti dal presente decreto.

I prezzi di vendita al pubblico saranno determinati dalla Direzione generale per assimilazione ai tipi stabiliti dal presente decreto.

I condizionamenti saranno contrassegnati nel modo che verrà stabilito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 gennaio 1945

Il Ministro: PESENTI

(313)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 4

(1ª pubblicazione)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 886 — Data: 31 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Masia Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1451 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Roma filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3007 — Data: 14 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Galeazzo Angelo fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8871 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cibrario Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1332 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Maria fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 556,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1951 Mod. A — Data: 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Magnacca Paolo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1317 Mod. A — Data: 2 aprile 1943 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Fido Giuseppe fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 14.

trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(340)

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 febbraio 1945 - N. 40

Rendita 3,50 % 1906		L.	119 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,30
Id. 5 % 1936		»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	89,20

Media dei titoli del 19 febbraio 1945 - N. 41

Rendita 3,50 % 1906		L.	118,75
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,25
Id. 5 % 1936		»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	89,10

Media dei titoli del 20 febbraio 1945 - N. 42

Rendita 3,50 % 1906		L.	119 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,30
Id. 5 % 1936		»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	89,10

0585
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

2° semestre 1944 valevole pel 1° semestre 1945

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Detratto il decimo			
		con cedola	Senza cedola	con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	94 —	91,50	84,85	82,35
2	» 3,50 % (netto) 1906	108 —	106,25	97,38	95,63
3	» 3,50 % (netto) 1902	91 —	89,25	82,08	80,33
4	» 3 % (lordo)	72,50	71,30	65,37	64,17
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	96 —	93,50	86,65	84,15
6	» 3,50 % (1934)	86 —	84,25	77,58	75,83
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	96,25	94,50	86,80	85,05
8	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	510,85	499 —	460,95	449,10
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	488,75	470 —	441,75	423 —
10	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	492,50	485 —	444 —	436,50
11	Obbligazioni Ferrovie Mediterraneo-Adriatiche-Sicule 3 %	439 —	433,22	395,08	389,90
12	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	470 —	464,24	423,58	417,82
13	» » » A. B. 3 %	445 —	439,24	401,08	395,32
	c) Buoni:				
14	Novennali - 1948 - 5 % (15 Giugno)	99,50	97 —	89,80	87,30
15	» - 1949 - 5 % (15 Febbraio)	98,50	96 —	88,90	86,40
16	» - 1950 - 5 % (15 Febbraio)	97,50	95 —	88 —	85,50
17	» - 1950 - 5 % (15 Settembre)	97,50	95 —	88 —	85,50
18	» - 1951 - 5 % (15 Aprile)	97,50	95 —	88 —	85,50
19	» - 1951 - 5 % (15 Settembre)	90 —	88 —	81,20	79,20
	Titoli garantiti dallo Stato.				
20	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	410 —	404,20	369,58	363,78
21	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	174 —	170 —	157 —	153 —
22	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %				

0586
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Dedotto il decimo: Con cedola	Dedotto il decimo: Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	94 —	91,50	84,85	82,35
2	» 3,50 % (netto) 1906	108 —	106,25	97,38	95,63
3	» 3,50 % (netto) 1902	91 —	89,25	82,08	80,33
4	» 3 % (lordo)	72,50	71,30	65,37	64,17
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	95 —	93,50	86,65	84,15
6	» 3,50 % (1934)	86 —	84,25	77,58	75,83
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	90,25	94,50	86,80	85,05
8	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	510,85	499 —	460,95	449,10
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	488,75	479 —	441,75	423 —
10	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	492,50	485 —	444 —	436,50
11	Obbligazioni Ferrovie Mediterraneo-Adriatiche-Sicule 3 %	430 —	433,24	396,68	389,96
12	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	470 —	464,24	423,58	417,82
13	» » » A. B. 3 %	445 —	439,24	401,08	395,32
	c) Buoni:				
14	Novennali - 1948 - 5 % (15 Giugno)	99,50	97 —	89,80	87,30
15	» - 1949 - 5 % (15 Febbraio)	98,50	96 —	88,90	86,40
16	» - 1950 - 5 % (15 Febbraio)	97,50	95 —	88 —	85,50
17	» - 1950 - 5 % (15 Settembre)	97,50	95 —	88 —	85,50
18	» - 1951 - 5 % (15 Aprile)	97,50	95 —	88 —	85,50
19	» - 1951 - 4% (15 Settembre)	90 —	88 —	81,20	79,20
	Titoli garantiti dallo Stato.				
20	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	410 —	404,20	369,58	363,78
21	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	174 —	170 —	157 —	153 —
22	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	498,37	489 —	449,47	440,10
23	» ordinarie » » 3,75 %	893,75	875 —	806,25	787,50
24	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	73 —	71,10	65,89	63,99
25	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	473,50	461 —	427,40	414,90
26	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	484,25	473 —	436,95	425,70
27	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	495,25	484 —	446,85	435,60
28	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %.	502,50	490 —	453,50	441 —
29	» » » » » » » Roma 5 %.	474,50	462 —	428,30	415,80
30	I. R. I. Mare - 4,50 %	520 —	508,75	469,13	457,88
31	» Ferro - 4,50 %	608 —	596,75	548,33	537,08
32	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6,50 %	559,25	543 —	504,95	488,70
33	Azioni A. N. I. C.	140 —	137 —	126,30	123,30

0 5 8 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.**

2° semestre 1944 valevole pel 1° semestre 1945

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Dedotto il debito: Con cedola	Dedotto il debito: Senza cedola
	Obbligazioni ordinarie e equiparate.				
34	Banca d'Italia 3,75 %	489,37	480 —	441,37	432 —
35	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	546,50	534 —	495,10	480,60
36	» » » » - Roma 4 %	520 —	510 —	469 —	460 —
37	» » » » Conversione 4 %	523 —	513 —	471,70	461,70
38	» » » » 3,50 %	505,75	497 —	456,95	447,70
39	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	454,37	445 —	409,87	400,50
40	» » » » 4 %	543 —	533 —	489,70	479,70
41	» » » » Conversione 4 %	539 —	529 —	478 —	468 —
42	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	525 —	515 —	473,50	463,50
43	» » » » Conversione 4 %	539 —	529 —	486,10	476,10
44	» » » » 5 %	552,50	540 —	498,50	486 —
45	» » Banco Sicilia 5 %	542,50	530 —	489,50	477 —
46	» » » » 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
47	» » » » Conversione 4 %	495 —	486 —	447,40	437,50
48	» » » » 3,75 %	491,37	482 —	443,17	433,80
49	» » Banco di Napoli 5 %	582,60	570 —	525,50	513 —
50	» » » » 4 %	555 —	545 —	500,50	490,50
51	» » » » Conversione 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80
52	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	517 —	507 —	466,30	456,30
53	» » » » Conversione 4 %	525 —	515 —	473,50	463,50
54	» » » » 3,50 %	509,75	501 —	459,65	450,90
55	» » Bologna 5 %	550 —	—	—	—
56	» » » 4 %	618 —	608 —	557,20	547,20
57	» » » Conversione 4 %	516 —	506 —	465,40	455,40
58	» » » 3,50 %	603,75	595 —	544,25	535,50
59	Monte dei Paschi - Siena 5 %	600,50	588 —	541,70	529,20
60	» » » 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80
61	» » » Conversione 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80
62	» » » 3,50 %	558,75	550 —	503,75	495 —
63	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	555 —	545 —	500,50	490,50
64	» » » » 3,75 %	504,37	495 —	454,87	445,50
65	» » » » 3,50 %	553,75	545 —	499,25	490 —
66	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	532 —	517 —	480,30	465,30
67	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	558 —	543 —	503,70	488,70
68	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	542 —	527 —	489,30	474,30
69	» » » » 3½ %	500,75	492 —	451,55	442,80
70	» » » 5 %	526,50	514 —	475,10	462,60
71	Consorzio Mutui danneggiati Terremoto 4 %	515 —	505 —	464,50	454,50
72	» » » » Conversione 4 %	518 —	508 —	467,20	457,50

0588

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

25	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5%	540,50	534 —	493,10	486,60
26	» » » » - Roma 4%	520 —	510 —	460 —	459 —
27	» » » » Conversione 4%	523 —	513 —	471,70	461,70
28	» » » » 3,50 %	506,75	497 —	456,05	447,30
29	» di Credito Fondiario Veneto 3,75 %	454,37	445 —	408,87	400,50
30	» » » » 4 %	543 —	533 —	489,70	479,70
31	» » » » Conversione 4 %	530 —	520 —	478 —	468 —
32	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	525 —	515 —	473,50	463,50
33	» » » » Conversione 4 %	530 —	520 —	486,10	476,10
34	» » » » 5 %	552,50	540 —	498,50	486 —
35	» » Banco Sicilia 5 %	542,50	530 —	489,50	477 —
36	» » » » 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
37	» » » » Conversione 4 %	496 —	486 —	447,40	437,40
38	» » » » 3,75 %	491,37	482 —	443,17	433,80
39	» » Banco di Napoli 5 %	582,50	570 —	525,50	513 —
40	» » » » 4 %	555 —	545 —	500,50	490,50
41	» » » » Conversione 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80
42	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	517 —	507 —	466,30	456,30
43	» » » » Conversione 4 %	525 —	515 —	473,50	463,50
44	» » » » 3,50 %	560,75	501 —	499,65	450,90
45	» » Bologna 5 %	550 —	—	—	—
46	» » » 4 %	618 —	608 —	557,20	547,20
47	» » » Conversione 4 %	516 —	506 —	466,40	455,40
48	» » » 3,50 %	603,75	595 —	544,25	535,50
49	Monte dei Paschi - Siena 5 %	600,50	588 —	541,70	529,30
50	» » » 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80
51	» » » Conversione 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80
52	» » » 3,50 %	558,75	550 —	503,75	495 —
53	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	555 —	545 —	500,50	490,50
54	» » » » 3,75 %	504,37	495 —	454,87	446,50
55	» » » » 3,50 %	503,75	545 —	459,25	495 —
56	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	522 —	517 —	480,30	466,30
57	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	558 —	543 —	503,70	488,70
58	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	542 —	527 —	489,30	474,30
59	» » » » 3½ %	500,75	492 —	451,35	442,80
60	» » » » 5 %	526,50	514 —	475,10	462,60
61	Consorzio Mutui danneggiati Terremoto 4 %	515 —	505 —	464,50	454,50
62	» » » » Conversione 4 %	518 —	508 —	467,20	457,20
63	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	515 —	505 —	464,50	454,50
64	» » » » Conversione 4 %	516 —	506 —	465,40	456,40
65	» » » » Miglioramento 5 %	527,50	515 —	476 —	463,50
66	Istituto per il Credito Navale (serie ordinaria) 6½ %	515 —	500 —	485 —	450 —
67	» Mobiliare Italiano 5 % (II emiss.)	951,50	942 —	860,30	847,80
68	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	522 —	512 —	470 —	460,80
69	» » » » Conversione 4 %	523 —	513 —	471,70	461,70

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 5 8 9 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

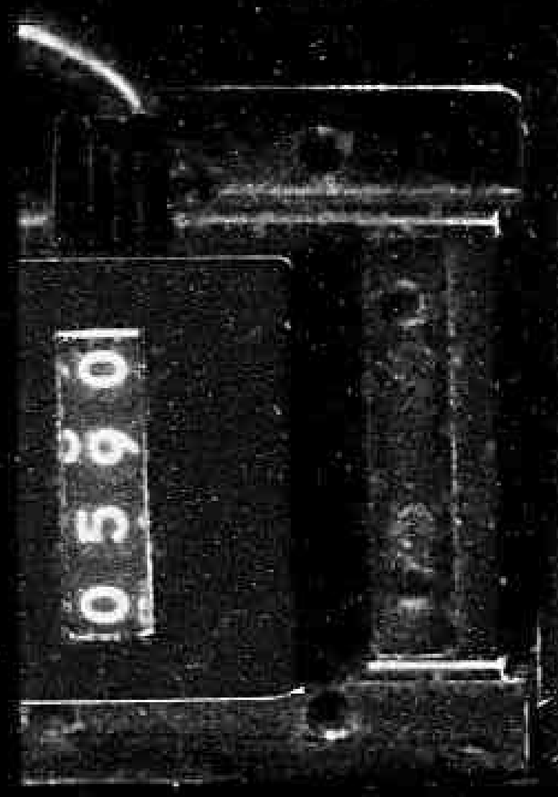

0591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/649
(3RD)

0592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/649
(3RD)

ITALIAN OFFICIAL GAZETTE
OCT. 1944 – MAR. 1946
(2 OF 2)

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION 15 MAR 1945
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
15 Mar 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.30 of 10 March 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Finance

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 492 of 31 December 1944.
Approving the estimates of income and expenditures of the Ministries and the budgets of the autonomous State Administrations for the 1944-45 financial year.

(b) Local Government

(b) Decree of the Lieutenant General No. 493 of 17 August 1944.
According the status of a juridical person to the religious Institute of the"Suore della Beata Vergine Maria" with seat at Rome.

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 494 of 24 August 1944.
According the status of a juridical person to the Institute of the " Suore di San Giuseppe di Bourg" with seat at Rome.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 495 of 24 August 1944.
According the status of a juridical person to the House of "Compagnia di Gesu'" termed "Collegio Argento" with seat at Lecce.

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No. 496 of 26 October 1944.
Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria delle Grazie" at San Severo (Foggia) as having all effects under civil law.

(f) Communications Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 45 of 25 January 1945.
Authority to the Ministry of Post and Telecommunications to contract out the services of the said administration, irrespective of previous inscription of undertakings

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 494 of 24 August 1944.
According the status of a juridical person to the religious Institute of the"Sacro della Beata Vergine Maria" with seat at Rome.

(c)
Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 494 of 24 August 1944.
According the status of a juridical person to the Institute of the " Sacre di San Giuseppe di Bourg" with seat at Rome.

(d)
Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 495 of 24 August 1944.
According the status of a juridical person to the House of "Compagnia di Gesu'" termed "Collegio Argento" with seat at Lecce.

(e)
Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No. 496 of 26 October 1944.
Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria delle Grazie" at San Severo (Foggia) as having all effects under civil law.

(f)
Communications
Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 45 of 22 January 1945.
Authority to the Ministry of Post and Telecommunications to contract out the services of the said administration irrespective of previous inscription of undertakings on the national roll.

(g)
Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 46 of 1 February 1945.
Regulating the payment of indemnities in respect of motorvehicles requisitioned by the Allied authorities.

4972

(h) Decree of the Lieutenant General No. 47 of 15 February 1945.
Modifying the regulations established for the execution of the law on the Council of State approved by R. Decree No. 444 of 21 April 1942.

(i)
Finance

(i) Ministerial Decree of 19 February 1945.
Establishing a 1945 April session for the appointment of public accountants.

5259

0 5 9 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

0595

(j)
Industry
Commerce

(j) Ministerial Decree of 6 March 1945.
Freezing of raw and refined sulphur.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue . be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their component Section not later than 1700 hours, Wednesday, 21 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

Wolfshire.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 10 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 260	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 334 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1944, n. 402.
Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei singoli Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 282

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 403.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa dell'Istituto delle Suore della Beata Vergine Maria, con sede in Roma . . . . . Pag. 284

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 404.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Bourg, con sede in Roma . . . . . Pag. 284

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 405.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 46.
Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate. Pag. 285

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 47.
Modificazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444 . . . . . Pag. 286

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.
Sessione di aprile 1945, per la nomina a revisore dei conti . . . . . Pag. 287

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.
Blocco degli zolfi greggi e lavorati . . . . . Pag. 287

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 7 riguardante il sapone

0596

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

AI SOLI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (certificati titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganni le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944, n. 422.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei singoli Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 282

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 493.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa dell'Istituto delle Suore della Beata Vergine Maria, con sede in Roma . . . . . Pag. 284

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1944, n. 494.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Bourg, con sede in Roma . . . . . Pag. 284

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 495.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio Argento », con sede in Lecce . . . . . Pag. 285

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 496.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in San Severo (Foggia) . . . . . Pag. 284

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 45.

Facoltà al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di affidare la gestione dei servizi in appalto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indipendentemente dalla iscrizione delle imprese nell'albo nazionale. Pag. 284

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 46.

Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate. Pag. 285

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 47.

Modificazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444 . . . . . Pag. 286

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Sessione di aprile 1945, per la nomina a revisore dei conti . . . . . Pag. 287

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

Blocco degli zolfi greggi e lavorati . . . . . Pag. 287

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 7 riguardante il sapone da bucato . . . . . Pag. 288

Ministero del tesoro: Medio dei titoli . . . . Pag. 288

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 288

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 10 MARZO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilito per i Comuni della provincia di Enna.

4971

0597

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1944, n. 492.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei singoli Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 209, con i quali, rispettivamente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato per il trimestre luglio-settembre 1944, ed è stato prorogato l'esercizio stesso fino al 31 dicembre 1944;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163, riguardante la soppressione del Ministero della cultura popolare e l'istituzione del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, concernente la soppressione del Commissariato generale della pesca;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 208, che ha attribuito al Ministero dell'interno il « Servizio speciale riservato » già alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ha ricostituito il Ministero del tesoro ed il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, che ha ripartite le attribuzioni fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 182, con il quale è stato abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1941, n. 97, che aveva devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, che ha soppresso l'Azienda autonoma statale della strada;

Stato, delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, giusta lo stato di previsione dell'entrata quale risulta dalla tabella compresa nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrata con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.

E' autorizzata, altresì, la resa esecutiva dei ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1312, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita per l'esercizio finanziario 1944-45 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Art. 4.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945 dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, in conformità dei rispettivi stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i de-

0598
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto l'art. 4 del decreto-legge [illegible] giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 205, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 269, con i quali, rispettivamente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato per il trimestre luglio-settembre 1944, ed è stato prorogato l'esercizio stesso fino al 31 dicembre 1944;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163, riguardante la soppressione del Ministero della cultura popolare e l'istituzione del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, concernente la soppressione del Comissariato generale della pesca;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 208, che ha attribuito al Ministero dell'interno il « Servizio speciale riservato » già alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ha ricostituito il Ministero del tesoro ed il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, che ha ripartite le attribuzioni fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 182, con il quale è stato abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che aveva devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 277, che ha soppresso l'Azienda autonoma statale della strada;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, nn. 279 e 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447, ed i decreti Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 268, e 17 novembre 1944, n. 371, concernenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della entrata e della spesa di taluni Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, di ogni genere, nonchè l'afflusso nelle casse dello occorra, di quelle previste dai regolamenti [illegible] tabilita generale dello Stato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita per l'esercizio finanziario 1944-45 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Art. 4.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945 dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, in conformità dei rispettivi stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, nn. 279 e 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447, e con i decreti Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 268, e 17 novembre 1944, n. 371.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 113.120.000 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

La somma da corrispondere per il funzionamento dei servizi antincendi nei porti, a norma dell'art. 4 lett. *a*), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per l'esercizio finanziario 1944-45 è fissata in L. 8.000.000.

0 5 6 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 7.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1944-45, in dipendenza di speciali disposizioni, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 8.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, in conformità degli stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con il decreto legislativo Luogotenenziale 30 dicembre 1944, n. 447.

Art. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno e del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, sono stabilite in conformità degli stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 267.

Art. 10.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate, nonchè il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, [illegible] dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, in conformità degli stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, rispettivamente ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dei rispettivi stati di previsione, quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.

Art. 12.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, quale risulta dalla tabella compresa nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvato il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei diversi Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario di cui agli articoli 1, 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto.

Con la stessa procedura sarà provveduto all'approvazione degli elenchi concernenti:

a) i capitoli della parte passiva del bilancio che per gli effetti di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato sono considerati spese obbligatorie e d'ordine;

b) i capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

c) le spese per le quali possono autorizzarsi aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini dell'art. 56 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

d) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1743, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319;

e) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 29 del testo unico approvato col R. decreto [illegible] 1928, n. 383;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, in conformità degli stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con il decreto legislativo Luogotenenziale 30 dicembre 1944, n. 447.

Art. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno e del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, sono stabilite in conformità degli stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 267.

Art. 10.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate, nonchè il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, in conformità dei rispettivi stati di previsione, quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.

Art. 11.

Le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei Telegrafi e per i Servizi telefonici sono autorizzate a riscuotere le entrate ed a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.

Art. 12.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, quale risulta dalla tabella compresa nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvato il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei diversi Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario di cui agli articoli 1, 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto.

Con la stessa procedura sarà provveduto all'approvazione degli elenchi concernenti:

a) i capitoli della parte passiva del bilancio che per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato sono considerati spese obbligatorie e d'ordine;

b) i capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

c) le spese per le quali possono autorizzarsi aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini dell'art. 56 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

d) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1743, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319;

e) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 29 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

f) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958;

g) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORIANI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 11. — PRETA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 493.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa dell'Istituto delle Suore della Beata Vergine Maria, con sede in Roma.

N. 493. Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa dell'Istituto delle Suore della Beata Vergine Maria, con sede in Roma, via Abruzzi n. 11.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 491.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Bourg, con sede in Roma.

N. 491. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Bourg, con sede in Roma.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 495.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio Argento », con sede in Lecce.

N. 495. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio Argento », con sede in Lecce.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 45.

Facoltà al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di affidare la gestione dei servizi in appalto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indipendentemente dalla iscrizione delle imprese nell'albo nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1936, n. 1538, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1139, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1939, n. 309, concernente la formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafica;

Vista la legge 30 marzo 1942, n. 511, contenente modificazioni alla legge 10 giugno 1937, n. 1139 citata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1941, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'elenco delle imprese ammesse a gestire servizi concessi in appalto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dal R. decreto-legge 23 febbraio 1939, n. 309, si intende decaduto.

Art. 2.

I privati e le ditte individuali possono concorrere alle gare di appalto indette dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con la sola presentazione del certificato di cancelleria giudiziale. Le società saranno tenute alla presentazione del certificato della cancelleria del competente tribunale, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, qualora risulti che non si trovino in istato di liquidazione, fallimento o concordato.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di escludere dalle gare di appalto i concorrenti che non risultino moralmente, finanziari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 060021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 493.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa dell'Istituto delle Suore della Beata Vergine Maria, con sede in Roma.

N. 493. Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa dell'Istituto delle Suore della Beata Vergine Maria, con sede in Roma, via Abruzzi n. 11.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 494.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Bourg, con sede in Roma.

N. 494. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Bourg, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 495.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio Argento », con sede in Lecce.

N. 495. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio Argento », con sede in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 496.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in San Severo (Foggia).

N. 496. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di San Severo in data 19 marzo 1937, integrato con successivo decreto in data 25 ottobre 1941, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1945

dante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1939, n. 399, concernente la formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafica;

Vista la legge 30 marzo 1942, n. 341, contenente modificazioni alla legge 19 giugno 1936, n. 1139 citata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 2.16;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'elenco delle imprese ammesse a gestire servizi concessi in appalto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dal R. decreto-legge 23 febbraio 1939, n. 399, si intende decaduto.

Art. 2.

I privati e le ditte individuali possono concorrere alle gare di appalto indette dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con la sola presentazione del certificato del casellario giudiziale. Le società saranno tenute alla presentazione del certificato della cancelleria del competente tribunale, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che non si trovino in istato di liquidazione, fallimento o concordato.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di escludere dalle gare di appalto i concorrenti che non risultino moralmente, finanziariamente e politicamente idonei.

Art. 4.

Con successivo decreto legislativo Luogotenenziale saranno emanate le norme e le modalità per la formazione degli elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire i servizi concessi in appalto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

0603
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 11 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 46.

Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni e il regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, relativo al funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sull'istituzione dei Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni;

Visti il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2538, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulgliamo quanto segue:

Art. 1.

Presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile viene istituita una Commissione composta del direttore dell'Ispettorato medesimo, del locale conservatore del pubblico registro automobilistico e del locale intendente di finanza. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione designato dal direttore dell'Ispettorato medesimo.

La Commissione procede a tutti gli accertamenti necessari per ritrovare il proprietario dell'autoveicolo.

Se l'autoveicolo risulta appartenente alle Amministrazioni dello Stato, ai Comuni, alle Provincie o a taluno degli enti o delle persone indicate nell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, modificato dall'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 179, la Commissione ne cura l'immediata riconsegna; in caso diverso, comunica la disponibilità dell'autoveicolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può ordinare che l'autoveicolo sia requisito, indicando la destinazione da darsi ad esso.

La requisizione è effettuata dalla Commissione, osservando, in quanto applicabili, le norme degli articoli 41 e seguenti del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 3.

L'indennità dovuta al proprietario per l'uso e l'eventuale deterioramento dell'autoveicolo è liquidata secondo i criteri stabiliti dal testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e dal regolamento approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2538, e successive modificazioni.

La liquidazione è fatta dalla Commissione prevista dal primo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Qualora dell'autoveicolo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista dal primo comma dell'articolo medesimo provvede alla liquidazione di quanto spetta al proprietario sia per la requisizione fatta dalle Autorità Alleate sia per quella ordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguendo, in quanto applicabili, i criteri stabiliti dal citato testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e dal relativo regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento con cui viene liquidata l'indennità, il proprietario può proporre ricorso ai Comitati giurisdizionali previsti dagli articoli 77 e 78 del R. decreto 18 ago-

0 6 0 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO:

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni e il regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, relativo al funzionamento dei Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sull'istituzione dei Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni;

Visti il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2508, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono incaricati di ricevere in consegna dalle Autorità Alleate tutti gli autoveicoli che esse abbiano requisiti e che intendano restituire.

All'atto della consegna viene scambiato un verbale, da redigersi in duplice copia, dove sono indicati tutti i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo, al suo attuale stato di manutenzione, al luogo e alla durata della requisizione, ed ogni altro elemento che sia ritenuto utile.

Con lo scambio del verbale l'Autorità Alleata viene esonerata da ogni responsabilità ed onere inerenti alla requisizione e all'utilizzazione dell'autoveicolo.

l'autoveicolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può ordinare che l'autoveicolo sia requisito, indicando la destinazione da darsi ad esso.

La requisizione è effettuata dalla Commissione, osservando, in quanto applicabili, le norme degli articoli 11 e seguenti del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 3.

L'indennità dovuta al proprietario per l'uso e l'eventuale deterioramento dell'autoveicolo è liquidata secondo i criteri stabiliti dal testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e dal regolamento approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2508, e successive modificazioni.

La liquidazione è fatta dalla Commissione prevista dal primo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Qualora dell'autoveicolo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista dal primo comma dell'articolo medesimo provvede alla liquidazione di quanto spetta al proprietario sia per la requisizione fatta dalle Autorità Alleate sia per quella ordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguendo, in quanto applicabili, i criteri stabiliti dal citato testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e dal relativo regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento con cui viene liquidata l'indennità, il proprietario può proporre ricorso ai Comitati giurisdizionali previsti dagli articoli 77 e 78 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385.

Per la trattazione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e del regolamento approvato con il R. decreto 21 giugno 1941, n. 688.

Art. 6.

Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell'articolo 2, nell'ordine previsto dall'art. 42 del R. decreto

0605
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

18 agosto 1940, n. 1741, viene omessa l'indicazione prescritta dal n. 4 dell'articolo medesimo, e la notifica di tale ordine è fatta all'ufficio di segreteria del Comune dove la Commissione ha sede.

La Commissione, non appena determinata l'indennità, ne dà annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo. Tale annuncio vale, a tutti gli effetti, come notificazione all'interessato.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, la Commissione ordina il deposito della somma liquidata, detratte le spese, alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo.

La Cassa depositi e prestiti consegna la somma depositata all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui la requisizione in uso venga convertita in proprietà.

Art. 7.

Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo non sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista dal primo comma dell'articolo stesso rende nota la disponibilità dell'autoveicolo, mediante pubblicazione delle relative caratteristiche nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, la Commissione provvede ad alienare l'autoveicolo all'asta pubblica a mezzo di ufficiale giudiziario e a depositare il ricavato, detratte le spese, alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo.

L'ultimato al ricavato dalla vendita viene depositata l'indennità liquidata a norma dell'art. 3.

La Cassa depositi e prestiti consegna le somme depositate all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente.

Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma di questo articolo si applicano anche nel caso in cui, scaduto il termine di requisizione, venga disposto che l'autoveicolo sia riconsegnato al proprietario.

Art. 8.

Le indennità liquidate a norma degli articoli 3 e 5 sono pagate coi fondi messi a disposizione dal Ministero dei trasporti; quelle liquidate a norma degli

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, i necessari stanziamenti nel bilancio del Ministero dei trasporti.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GUIDI — CERABONA — CINGOLOTTO — GROSCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 8. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 47.

Modificazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e modificato con il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito nella legge 8 febbraio 1925, n. 88;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro, Segretario di Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo.

La Cassa depositi e prestiti consegna la somma depositata all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui la requisizione in uso venga convertita in proprietà.

Art. 7.

Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo non sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista dal primo comma dell'articolo stesso rende nota la disponibilità dell'autoveicolo, mediante pubblicazione delle relative caratteristiche nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, la Commissione provvede ad alienare l'autoveicolo all'asta pubblica a mezzo di ufficiale giudiziario e a depositare il ricavato, detratte le spese, alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo.

Unitamente al ricavato dalla vendita viene depositata l'indennità liquidata a norma dell'art. 3.

La Cassa depositi e prestiti consegna le somme depositate all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente.

Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma di questo articolo si applicano anche nel caso in cui, scaduto il termine di requisizione, venga disposto che l'autoveicolo sia riconsegnato al proprietario.

Art. 8.

Le indennità liquidate a norma degli articoli 3 e 7 sono pagate con fondi messi a disposizione dal Ministero dei trasporti; quelle liquidate a norma degli articoli 4 e 5, sono pagate con fondi messi a disposizione dell'Amministrazione a favore della quale sia stata ordinata la requisizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Ai componenti delle Commissioni è dovuto soltanto il normale gettone di presenza per ogni giornata di seduta.

Al segretario della Commissione spetta un premio di operosità commisurato ai gettoni di presenza corrisposti ai componenti la Commissione medesima.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SCELBA — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CREMASCHI — CICCOTTI — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 8 — PELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 47.

Modificazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e modificato con il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito nella legge 8 febbraio 1925, n. 88;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 33 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Si applicano al personale di segreteria e subalterno le disposizioni dei capi VII, VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni in tutto quanto non è previsto dal presente regolamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 090071

La Commissione di disciplina, di cui all'art. 68 del Regio decreto predetto, è costituita da un consigliere di Stato, presidente e da due primi referendari o referendari. Due primi referendari o referendari sono nominati supplenti. Un segretario di sezione disimpegna le funzioni di segretario ».

Art. 2.

Gli articoli 38 e 75 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, sono abrogati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 2 — VISTA

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Sessione di aprile 1945, per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1945 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire otto, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario [illegible]

10 febbraio 1937 citato. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 123;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio prelatto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 19 febbraio 1945

(332) *Il Ministro*: TUPINI

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

Blocco degli zolfi greggi e lavorati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Considerata la necessità che le categorie consumatrici sia industriali che agricole, possano regolarmente approvvigionarsi di zolfo greggio e raffinato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 8 marzo 1945 è fatto obbligo alle aziende minerarie, alle raffinerie, ai molini ed ai commercianti grossisti e dettaglianti di minerali di zolfo e di zolfi greggi e lavorati appresso specificati, di tenerli bloccati e a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e di denunciarli in conformità delle norme che saranno diramate dal Ministero stesso:

minerale di zolfo da fusione,
minerale di zolfo da macinazione,
minerale di zolfo macinato,
zolfo grezzo in pani,
zolfo grezzo macinato,
zolfo raffinato in pani,
zolfo raffinato macinato,
zolfo sublimato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

creto 21 aprile 1942, n. 414, sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 9. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Sessione di aprile 1945, per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1945 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire otto, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto dell'esercizio prescritto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 19 febbraio 1945

Il Ministro: TUPINI

(332)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

Blocco degli zolfi greggi e lavorati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Considerata la necessità che le categorie consumatrici sia industriali che agricole, possano regolarmente approvvigionarsi di zolfo greggio e raffinato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 8 marzo 1945 è fatto obbligo alle aziende minerarie, alle raffinerie, ai molini ed ai commercianti grossisti e dettaglianti di minerali di zolfo e di zolfi greggi e lavorati appresso specificati, di tenerli bloccati e a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e di denunciarli in conformità delle norme che saranno diramate dal Ministero stesso:

minerale di zolfo da fusione,
minerale di zolfo da macinazione,
minerale di zolfo macinato,
zolfo greggio in pani,
zolfo greggio macinato,
zolfo raffinato in pani,
zolfo raffinato macinato,
zolfo sublimato,
altri zolfi lavorati (ventilati, ramati, ecc.).

Art. 2.

Ai prodotti elencati all'art. 1 si applicano le disposizioni previste agli articoli 2 e seguenti del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(331)

0609
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 7 riguardante il sapone da bucato

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con circolare prezzi n. 7 del 17 febbraio 1945, ha comunicato che, per le assegnazioni di sapone da bucato relative al mese di dicembre, valgono le disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 5 dell'8 gennaio ultimo scorso relative alle assegnazioni dei mesi di ottobre e novembre dello scorso anno.

(334)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 3ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 febbraio 1945 - N. 37

Rendita 3,50 % 1906		L.	117,50
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,25
Id. 5 % 1936		»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1949)		»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	89,15

Media dei titoli del 15 febbraio 1945 - N. 38

Rendita 3,50 % 1906		L.	119 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,30
Id. 5 % 1936		»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1949)		»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	89,10

Media dei titoli del 16 febbraio 1945 - N. 39

Rendita 3,50 % 1906		L.	118,50
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,55

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 21 del 17 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 2 FEBBRAIO 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945.

(337)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 22 del 20 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(335)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945 contenuto nel n. 18 del 10 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero

0610
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

zioni del mesi di ottobre e dicembre dello scorso anno.

(334)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE 1ª - CONTENZIOSO

Media dei titoli del 14 febbraio 1945 - N. 37

Rendita 3,50 % 1906		L.	117,50
id. 3,50 % 1902		»	93,25
id. 3 % lordo		»	72 —
id. 5 % 1935		»	93,55
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,25
id. 5 % 1936		»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,60
id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,15

Media dei titoli del 15 febbraio 1945 - N. 38

Rendita 3,50 % 1906		L.	119 —
id. 3,50 % 1902		»	93,25
id. 3 % lordo		»	72 —
id. 5 % 1935		»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,20
id. 5 % 1936		»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,50
id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,10

Media dei titoli del 16 febbraio 1945 - N. 39

Rendita 3,50 % 1906		L.	118,50
id. 3,50 % 1902		»	93,25
id. 3 % lordo		»	72 —
id. 5 % 1935		»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,20
id. 5 % 1936		»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,80
id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,10

È escluso dalla presente ordinanza il decreto sottolineato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 2 FEBBRAIO 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945.

(337)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 22 del 20 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(338)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945 contenuto nel n. 18 del 10 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(339)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23.

39

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4810/L.

AP/pm,
11 Mar 45.

14 MAR 1945

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 29 of 8 March 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Education	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 405 of 15 November 1944. Special classification of competitive examinations for teachers.
(b). Finance. Transportation (Rails Section)	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 426 of 22 December 1944. Modifying Art. 39 of the provisions establishing a supplementary remuneration to the personnel employed by the State Railroads (Ferrovie dello Stato).
(c) Local Government	(c) Decree of the Lieutenant General No. 487 of 17 August 1944. Recognizing the act constituting the new Parish of "Santa Lucia Vergine e Martire", at Palestrina (Rome) as having all effects under Civil Law.
(d) Local Government	(d) Decree of the Lieutenant General No. 488 of 24 August 1944. Recognizing the act constituting the Parish of "SS.Pietro e Paolo", hamlet of San Pietro, Caltagirone, Comune (Catania) as having all effects under Civil Law.
(e) Local Government	(e) Decree of the Lieutenant General No. 489 of 24 August 1944. According the status of a juridical person to the House of the "Istituto delle Dame di Nazareth" with seat at Naples.
(f) Local Government	(f) Decree of the Lieutenant General No. 490 of 24 August 1944. According the status of a juridical person to the "Provincia Italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth" with seat at Rome.

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(b)
Finance
Transportation
(Mails Section)

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 446 of 22 December 1944.
Modifying Art. 30 of the provisions establishing a supplementary remuneration to the personnel employed by the State Railroads (Ferrovie dello Stato).

(c)
Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 487 of 17 August 1944.
Recognizing the act constituting the new Parish of "Santa Lucia Vergine e Martire", at Palestrina (Rome) as having all effects under Civil Law.

(d)
Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 488 of 24 August 1944.
Recognizing the act constituting the Parish of "SS.Pietro e Paolo" , hamlet of San Pietro, Caltagirone, Commune (Catania) as having all effects under Civil Law.

(e)
Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No. 489 of 24 August 1944.
According the status of a juridical person to the House of the " Istituto delle Dame di Nazareth" with seat at Naples.

(f)
Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No. 490 of 24 August 1944.
According the status of a juridical person to the "Provincia Italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth" with seat at Rome.

(g)
Local Government

(g) Decree of the Lieutenant General No. 491 of 24 August 1944.
According the status of a juridical person to the Church of "Maddalena and Sant'Antonio Abate" at Foggia.

4970

(h)
Public Safety

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.43 of 15 February 1945.
Suppressing the Police Corps for Italian Africa.

(i)
Civil Affairs

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 44 of 23 February 1945.
Modifying and adding to the legislative provisions for the Organization of the State Administration.

5248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j)
Navy

(j) Decree of the Lieutenant General of 25 January 1945.
Dissolving the Board of Directors of the Body "National Pool for Naval Architectural Experiments" ("Vasca Nazionale per le esperienze di architettura Navale") and appointing a Commissioner Extraordinary.

(k)
Finance

(k) Ministerial Decree of 26 January 1945.
Revoking the authorization to carry out credit transactions accorded to the Rural Bank " La Sacra Famiglia" with seat at Sivona (Agrigento).

(l)
Finance

(l) Ministerial Decree of 16 February 1945.
Substituting the Commissioner-Liquidator of the Rural and Artisans' Bank of Loceri (Nuoro).

(m)
Agriculture

(m) Ministerial Decree of 24 February 1945.
Appointing a Commission for the settlement of disputes in respect of tobacco evaluation which may arise between tobacco growers and holders of special concessions at the Tobacco Cultivation Department of Lecce.

(n)
Agriculture
Food

(n) Ministerial Decree of 5 March 1945.
Authorizing the High Commissariat for Alimentation to purchase cereals and dry vegetables from producers.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 17 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. DEBRENS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780061

the Rural and Artisans' Bank of Locori (Nuoro).

(m) Agriculture

(m) Ministerial Decree of 24 February 1945.
Appointing a Commission for the settlement of disputes in respect of tobacco evaluation which may arise between tobacco growers and holders of special concessions at the Tobacco Cultivation Department of Lecce.

(n) Agriculture Food

(n) Ministerial Decree of 6 March 1945.
Authorizing the High Commissariat for Alimentation to purchase cereals and dry vegetables from producers.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 17 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. HEDGES
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

304

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 8 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 130		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 110
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 485.
Speciali graduatorie di concorsi magistrali . . . Pag. 274

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 486.
Modificazioni all'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato. Pag. 274

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 487.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Palestrina (Roma) . . . . . Pag. 275

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 488.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in borgata San Pietro del comune di Caltagirone (Catania) . . . . Pag. 275

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 489.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Napoli. Pag. 275

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 490.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1945, n. 44.
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni legislative per l'epurazione dell'Amministrazione . . . Pag. 277

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente «Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale» e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 278

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «La Sacra Famiglia» con sede in Rivona (Agrigento) . . . . . Pag. 278

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro) . . . . . Pag. 279

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945.
Nomina della Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi nel Compartimento delle coltivazioni di Lecce . . . . . Pag. 279

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1945.
Autorizzazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione ad acquistare cereali e leguminose presso produttori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 961619

(Un fascicolo - Prezzi vari | (Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 485.
Speciali graduatorie di concorsi magistrali . . Pag. 274

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 486.
Modificazioni all'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato. Pag. 274

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 487.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Palestrina (Roma) . . . . . Pag. 275

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 488.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in borgata San Pietro del comune di Caltagirone (Catania) . . . . Pag. 275

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 489.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Napoli. Pag. 275

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 490.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth con sede in Roma . . . . . Pag. 275

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 491.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa della Maddalena e di Sant'Antonio Abate, in Foggia. Pag. 275

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 43.
Soppressione del Corpo di polizia dell'Africa italiana. Pag. 275

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1945, n. 44.
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni legislative per l'epurazione dell'Amministrazione . . . Pag. 277

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 278

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « La Sacra Famiglia » con sede in Rivona (Agrigento) . . . . . Pag. 278

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro) . . . . . Pag. 279

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945.
Nomina della Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi nel Compartimento delle coltivazioni di Lecce . . . . . Pag. 279

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1945.
Autorizzazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione ad acquistare cereali e leguminose presso produttori. Pag. 279

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a vendere un suolo di sua proprietà in Matera . . Pag. 280

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Latina II », con sede in Roma. Pag. 280

Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Cassa nazionale assistenza per i lavoratori dello spettacolo . . . . . Pag. 280

4969

5248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano (Palermo) . . . . . Pag. 280

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana degli Albanesi (Palermo) . . . . . Pag. 280

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta). Pag. 280

Media dei titoli . . . . . Pag. 280

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 485.

Speciali graduatorie di concorsi magistrali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 17 marzo 1930, n. 727;
Veduto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 945;
Veduto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607;
Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1322;
Veduta la legge 1° giugno 1942, n. 675;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Veduto il R. decreto 28 maggio 1944, n. 141;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto è disposto dall'articolo seguente, le graduatorie, comunque ancora in vigore, di concorsi magistrali indetti da Comuni, che avevano la gestione delle scuole elementari, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 1944.

I maestri compresi nelle graduatorie di cui al comma precedente sono ammessi senza limite di età ai concorsi da bandirsi posteriormente all'entrata in vigore del

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 7. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1944, n. 486.

Modificazioni all'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra il compenso per lavoro straordinario di cui al terzo comma dell'art. 39 dell'allegato n. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è elevato ad un massimo di L. 4, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1931, n. 361.

Art. 2.

Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° agosto 1942 può essere concessa l'integrazione del compenso corrisposto nella misura di cui all'articolo che precede.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 485.

Speciali graduatorie di concorsi magistrali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 17 marzo 1930, n. 727;
Veduto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 945;
Veduto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607;
Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1322;
Veduta la legge 1° giugno 1942, n. 675;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Veduto il R. decreto 29 maggio 1944, n. 141;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto è disposto dall'articolo seguente, le graduatorie, comunque ancora in vigore, di concorsi magistrali indetti da Comuni, che avevano la gestione delle scuole elementari, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 1944.

I maestri compresi nelle graduatorie di cui al comma precedente sono ammessi senza limite di età ai concorsi da bandirsi posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Agli insegnanti, tuttora in attesa di nomina, compresi nelle graduatorie dei concorsi speciali, per provvisori e supplenti, banditi per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1322, è attribuita, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, la totalità dei posti annualmente disponibili, o, qualora siano ancora in vigore graduatorie di altri concorsi, la metà dei posti disponibili, intendendosi l'altra metà riservata ai vincitori dei concorsi ordinari.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1944, n. 486.

Modificazioni all'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra il compenso per lavoro straordinario di cui al terzo comma dell'art. 39 dell'allegato n. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è elevato ad un massimo di L. 4, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 28 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° agosto 1942 può essere concessa l'integrazione del compenso corrisposto nella misura di cui all'articolo che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 6. — PETTA

0 9 1 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. **487**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Palestrina (Roma).

N. 487. Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Vescovo di Palestrina (Roma) in data 31 maggio 1944, relativo alla erezione della nuova parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Palestrina (Roma).

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. **488**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in borgata San Pietro del comune di Caltagirone (Catania).

N. 488. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 18 gennaio 1936, integrato da postilla 3 novembre 1942, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in borgata San Pietro del comune di Caltagirone (Catania).

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. **489**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Napoli.

N. 489. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Napoli.

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. **490**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth con sede in Roma.

N. 490. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Roma.

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. **43**.

Soppressione del Corpo di polizia dell'Africa italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1241, sulla costituzione dei ruoli tecnici coloniali;

Visto il R. decreto 10 giugno 1937, n. 1211, che approva il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940, n. 754, che approva il regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo di polizia dell'Africa italiana, istituito con il R. decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1937, n. 1241, è soppresso.

Art. 2.

Previo nulla osta nominativo dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana sono trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi conservano il grado e la relativa anzianità, ma prendono posto dopo l'ultimo pari grado nei diversi ruoli in cui saranno inquadrati, ad insindacabile giudizio del Ministro per l'interno.

Parimenti, il personale trattenuto e richiamato, al quale sia stato accordato il nulla osta previsto nel primo comma, è trasferito, con la medesima posizione, alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

I trasferimenti di cui al comma precedente hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. **488**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in borgata San Pietro del comune di Caltagirone (Catania).

N. 488. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 18 gennaio 1936, integrato da postilla 3 novembre 1942, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in borgata San Pietro del comune di Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. **489**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Napoli.

N. 489. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. **490**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth con sede in Roma.

490. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. **491**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa della Maddalena e di Sant'Antonio Abate, in Foggia.

N. 491. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa della Maddalena e di Sant'Antonio Abate in Foggia, e la medesima viene autorizzata ad accettare il legato disposto a favore di essa dal fu Gerardo Infante, consistente in un fabbricato situato in Foggia, valutato L. 9500.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

coloniale;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940, n. 754, che approva il regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo di polizia dell'Africa italiana, istituito con il R. decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1° giugno 1937, n. 1241, è soppresso.

Art. 2.

Previo nulla osta nominativo dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana sono trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi conservano il grado e la relativa anzianità, ma prendono posto dopo l'ultimo pari grado nei diversi ruoli in cui saranno inquadrati, ad insindacabile giudizio del Ministro per l'interno.

Parimenti, il personale trattenuto e richiamato, al quale sia stato accordato il nulla osta previsto nel primo comma, è trasferito, con la medesima posizione, alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

I trasferimenti di cui ai comma precedenti hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli ufficiali trattenuti e richiamati, muniti di diploma di licenza di un istituto dell'ordine superiore, provenienti dal servizio continuativo, quali sottufficiali, potranno essere ammessi al concorso riservato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per il grado di sottotenente, di cui all'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, indipendentemente dal limite di età prescritto, purchè non abbiano superato il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei pari grado in servizio permanente effettivo.

Art. 3.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro, saranno apportate, ai ruoli orga-

0621
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le variazioni dipendenti dall'inquadramento degli ufficiali ed agenti in base al presente decreto.

Tale inquadramento, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto di cui al precedente comma, viene effettuato in soprannumero, nei relativi ruoli e gradi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Ai fini del nulla osta previsto nell'art. 2, il Ministero dell'Africa italiana rimette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo l'elenco nominativo degli ufficiali ed agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana presenti nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano. Con l'elenco saranno trasmesse le corrispondenti schede personali.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, entro novanta giorni dalla ricezione dell'elenco, comunica al Ministero dell'interno i nominativi delle persone per le quali accorda il nulla osta, e deferisce al giudizio di epurazione il restante personale.

Il nulla osta può essere dato anche per il personale deferito al giudizio di epurazione con proposta di una sanzione meno grave della dispensa dal servizio.

Il personale così deferito, qualora, a seguito del giudizio di epurazione, non venga dispensato dal servizio sarà trasferito a norma dell'art. 2 nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 5.

Il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che non sia stato deferito al giudizio di epurazione, ai sensi dell'art. 4, può chiedere il collocamento a riposo o in congedo, ovvero la rescissione di ferma. La domanda può essere presentata sino a trenta giorni dopo la comunicazione dell'avvenuto inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al personale sottoposto al giudizio di epurazione e per il quale questo non si concluda con la dispensa dal servizio, è data analoga facoltà e il termine per esercitarla decorre dalla notifica dell'esito del giudizio stesso.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di non inquadrare, con decreto non motivato, da emanarsi previo parere di apposita commissione, elementi del soppresso Corpo, i quali vengono, così, a cessare dal servizio.

La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta da un consigliere di Stato, presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di grado non inferiore al settimo. Un funzionario di polizia dell'Africa italiana e presso altre Amministrazioni dello Stato, aumentati di un periodo di cinque anni. Per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo sarà corrisposta una indennità pari ad una mezza mensilità degli assegni pensionabili.

Art. 7.

Per il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana prigioniero, disperso, o che trovasi comunque fuori dal territorio nazionale, il termine previsto nel primo comma dell'art. 4 è elevato a sessanta giorni, e decorre dalla data del rimpatrio del personale stesso.

Per il personale che si trova nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, il termine suddetto è parimenti elevato e decorre dalla data della restituzione stessa.

Art. 8.

Il trattamento economico spettante al personale indicato nel precedente articolo ed alle rispettive famiglie continuerà a gravare sul bilancio del Ministero dell'Africa italiana sino al giorno in cui verrà definita la posizione del personale stesso ai termini del presente decreto.

Art. 9.

La liquidazione del trattamento di quiescenza spettante al personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che non sarà comunque trasferito nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza verrà effettuata dal Ministero dell'Africa italiana e graverà sul bilancio del Ministero stesso.

Art. 10.

Il trattamento economico del personale sottoposto al giudizio di epurazione ai sensi dell'art. 4 continuerà a gravare, per la durata del giudizio stesso, sul bilancio del Ministero dell'Africa italiana e sarà da questo corrisposto.

Art. 11.

Tutti i materiali mobili, armi, munizioni, automezzi, casermaggio, vestiario ed equipaggiamento, quadrupedi, già in dotazione al Corpo di polizia dell'Africa italiana, passano in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio per l'applicazione del presente decreto.

Art. 13.

0622
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

missario per le sanzioni contro il fascismo, entro novanta giorni dalla ricezione dell'elenco, comunica al Ministero dell'interno i nominativi delle persone per le quali accorda il nulla osta, e deferisce al giudizio di epurazione il restante personale.

Il nulla osta può essere dato anche per il personale deferito al giudizio di epurazione con proposta di una sanzione meno grave della dispensa dal servizio.

Il personale così deferito, qualora, a seguito del giudizio di epurazione, non venga dispensato dal servizio sarà trasferito a norma dell'art. 2 nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 5.

Il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che non sia stato deferito al giudizio di epurazione, ai sensi dell'art. 4, può chiedere il collocamento a riposo o in congedo, ovvero la rescissione di ferma. La domanda può essere presentata sino a trenta giorni dopo la comunicazione dell'avvenuto inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al personale sottoposto al giudizio di epurazione e per il quale questo non si concluda con la dispensa dal servizio, è data analoga facoltà e il termine per esercitarla decorre dalla notifica dell'esito del giudizio stesso.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di non inquadrare, con decreto non motivato, da emanarsi previo parere di apposita commissione, elementi del soppresso Corpo, i quali vengono, così, a cessare dal servizio.

La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta da un consigliere di Stato, presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di grado non inferiore al settimo. Un funzionario della stessa Amministrazione, di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 6.

Al personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che cessa dal servizio ai sensi del precedente articolo e che abbia raggiunto il minimo del servizio effettivo necessario per il diritto a pensione viene concessa, ai fini della liquidazione della pensione stessa, una maggiorazione di cinque anni del servizio effettivo prestato.

Al personale che non abbia diritto al trattamento di pensione, sarà corrisposta una indennità di congelamento pari ad una mensilità degli assegni pensionabili per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel Corpo data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora siano stati ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, il termine suddetto è parimenti elevato e decorre dalla data della restituzione stessa.

Art. 8

Il trattamento economico spettante al personale indicato nel precedente articolo ed alle rispettive famiglie continuerà a gravare sul bilancio del Ministero dell'Africa italiana sino al giorno in cui verrà definita la posizione del personale stesso ai termini del presente decreto.

Art. 9.

La liquidazione del trattamento di quiescenza spettante al personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che non sarà comunque trasferito nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza verrà effettuata dal Ministero dell'Africa italiana e graverà sul bilancio del Ministero stesso.

Art. 10.

Il trattamento economico del personale sottoposto al giudizio di epurazione ai sensi dell'art. 4 continuerà a gravare, per la durata del giudizio stesso, sul bilancio del Ministero dell'Africa italiana e sarà da questo corrisposto.

Art. 11.

Tutti i materiali mobili, armi, munizioni, automezzi, casermaggio, vestiario ed equipaggiamento, quadrupedi, già in dotazione al Corpo di polizia dell'Africa italiana, passano in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio per l'applicazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio* n. 10. — PETTA

0623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1945, n. 41.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni legislative per l'epurazione dell'Amministrazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli impiegati sospesi dall'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, competono, oltre lo stipendio, il trattamento di famiglia o di caroviveri previsto dalle disposizioni vigenti, nonchè la integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, così aumentata dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 2.

Per gli impiegati sospesi dall'ufficio anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento di epurazione innanzi alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro quattro mesi, se si tratta di dipendenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, e di cinque mesi negli altri casi.

Il termine decorre dalla data dell'inizio del procedimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285.

Restano fermi i termini stabiliti dalle disposizioni legislative anteriormente emanate per i dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi.

Art. 3.

Nei confronti di coloro che sono prigionieri o internati, anche se non si trovino in territorio estero, ovunque in cui essi siano collocati in congedo o inviati in licenza illimitata.

Qualora la chiamata o il richiamo alle armi avvenga in pendenza del giudizio di epurazione, questo è sospeso, nello stato in cui si trova, fino a quando l'impiegato deferito non sia collocato in congedo od inviato in licenza illimitata.

Art. 5.

Agli effetti del termine stabilito nel secondo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, l'ultimazione del procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado avviene con il deposito delle conclusioni nelle segreterie delle Commissioni stesse.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è modificato come segue:

« Nei casi previsti dal comma precedente, le conclusioni delle Commissioni di primo grado devono essere depositate nelle segreterie delle Commissioni stesse, entro trenta giorni dall'avvenuto deferimento; il termine per i ricorsi alla Commissione centrale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è di dieci giorni per l'Alto Commissario e di tre per l'interessato, decorrenti dalle rispettive comunicazioni. Detti ricorsi devono essere trattati dalla Commissione centrale con assoluta precedenza ».

Art. 7.

Quando un'eccezionale complessità degli accertamenti lo esiga, i termini per la ultimazione del giudizio di primo grado possono essere prorogati fino ad un massimo di trenta giorni.

La proroga è disposta, su richiesta motivata del presidente della Commissione di epurazione, dall'autorità che ha provveduto alla nomina della Commissione stessa.

Art. 8.

Quando le conclusioni della Commissione di primo grado siano notificate fuori della provincia, in cui essa ha sede, il ricorso dell'interessato alla Commissione centrale, oltrechè nei modi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, può essere presentato alla Prefettura della provincia od al sindaco del Comune ove detta notifica ha avuto luogo od alla locale stazione dell'Arma dei carabinieri.

Il ricorso deve essere immediatamente trasmesso alla segreteria della Commissione di primo grado, per il successivo inoltro alla Commissione centrale.

0624
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

tobre 1944, n. 285;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli impiegati sospesi dall'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, competono, oltre lo stipendio, il trattamento di famiglia o di caroviveri previsto dalle disposizioni vigenti, nonchè la integrazione temporanea concessa con il R. decreto legge 6 dicembre 1943, n. 18 B, ed ammentata dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 2.

Per gli impiegati sospesi dall'ufficio anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento di epurazione innanzi alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro quattro mesi, se si tratta di dipendenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, e di cinque mesi negli altri casi.

Il termine decorre dalla data dell'inizio del procedimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285.

Restano fermi i termini stabiliti dalle disposizioni legislative anteriormente emanate per i dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi.

Art. 3.

Nei confronti di coloro che sono prigionieri o internati, anche se non si trovino in territorio estero, ovvero risultino dispersi o sono comunque fuori del territorio nazionale, il termine per l'inizio del procedimento di epurazione è di tre mesi a decorrere dalla data della cessazione dello stato di guerra o dal giorno in cui, anteriormente a tale data, essi riprendano servizio presso l'Amministrazione dalla quale dipendono o, se si tratta di personale che presta servizio fuori del territorio nazionale, presso sia destinato a prestare servizio nel detto territorio.

Art. 4.

Nei confronti degli impiegati civili che si trovino in servizio militare, il termine per l'inizio del procedimento di epurazione è di tre mesi a decorrere dal giorno

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è modificato come segue:

« Nei casi previsti dal comma precedente, le conclusioni delle Commissioni di primo grado devono essere depositate nelle segreterie delle Commissioni stesse, entro trenta giorni dall'avvenuto deferimento; il termine per i ricorsi alla Commissione centrale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è di dieci giorni per l'Alto Commissario e di tre per l'interessato, decorrenti dalle rispettive comunicazioni. Detti ricorsi devono essere trattati dalla Commissione centrale con assoluta precedenza ».

Art. 7.

Quando un'eccezionale complessità degli accertamenti lo esiga, i termini per la ultimazione del giudizio di primo grado possono essere prorogati fino ad un massimo di trenta giorni.

La proroga è disposta, su richiesta motivata del presidente della Commissione di epurazione, dall'autorità che ha provveduto alla nomina della Commissione stessa.

Art. 8.

Quando le conclusioni della Commissione di primo grado siano notificate fuori della provincia, in cui essa ha sede, il ricorso dell'interessato alla Commissione centrale, oltrechè nei modi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, può essere presentato alla Prefettura della provincia ed al sindaco del Comune ove detta notifica ha avuto luogo od alla locale stazione dell'Arma dei carabinieri.

Il ricorso deve essere immediatamente trasmesso alla segreteria della Commissione di primo grado, per il successivo inoltro alla Commissione centrale.

Art. 9.

All'art. 26 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora gli elementi suddetti emergano in conseguenza della ripresa di normali comunicazioni con le colonie e con i possedimenti, può essere disposto, nei modi previsti dal precedente comma, che il termine per il deferimento al giudizio di epurazione decorra dal giorno della cessazione dello stato di guerra ».

Art. 10.

Qualora il collocamento a riposo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 otto-

0625
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

be 1944, n. 257, sia disposto in pendenza del giudizio di epurazione, l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, può chiedere alla competente Commissione di primo grado od a quella centrale la prosecuzione del giudizio, agli effetti della perdita del diritto a pensione o delle maggiorazioni concesse dall'art. 3 dello stesso decreto.

In mancanza di detta richiesta o quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.

Art. 11.

I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257 e dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, si applicano anche in favore dei magistrati del ruolo della giustizia militare e dei consiglieri del Consiglio nazionale delle ricerche collocati a riposo in base al citato decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257. Essi decorrono dalla data del collocamento a riposo.

Il termine previsto dal secondo comma del predetto art. 9 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — REGNO — FOSCHINI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GUELLO — CREMASCHI — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 12. — PECORA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente «Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale» e nomina di commissario straordinario.

Visto il R. decreto 26 ottobre 1939, col quale il generale ispettore del Genio navale in congedo assoluto Rota Giuseppe fu confermato per quattro anni alla carica di presidente dell'Ente stesso;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente «Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale» è sciolto.

Art. 2.

Il generale ispettore del Genio navale Umberto Pugliese è nominato commissario straordinario dell'Ente «Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale» con i poteri attribuiti al presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1403, e dallo statuto approvato con R. decreto 16 novembre 1927.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 157.

(326)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «La Sacra Famiglia» con sede in Rivona (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1532;

0626
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257 e dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, si applicano anche in favore dei magistrati del ruolo della giustizia militare e dei consiglieri del Consiglio nazionale delle ricerche collocati a riposo in base al citato decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257. Essi decorrono dalla data del collocamento a riposo.

Il termine previsto dal secondo comma del precitato art. 9 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BRUSCO — DE GASPERI — TUPINI — PERSICO — SOLIANI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CREMASCHI — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 12. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, relativo alla istituzione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 novembre 1927, che approva lo statuto dell'Ente predetto, e sue successive modificazioni;

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » è sciolto.

Art. 2

Il generale ispettore del Genio navale Umberto Pugliese è nominato commissario straordinario dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » con i poteri attribuiti al presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, e dallo statuto approvato con R. decreto 16 novembre 1927.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 147.

(326)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1945.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « La Sacra Famiglia » con sede in Bivona (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1702;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento) con la procedura di liquidazione coatta amministrativa preveduta dalle norme anzidette;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0627

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona, avente sede nel comune di Bivona (Agrigento, e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il prof. dott. Filippo Triolo fu Gaetano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento) ed i signori Edoardo Barone di Ciro, Damaso De Bono di Alessandro e professor Onofrio Guggino fu Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(247)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 932, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 gennaio 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Loceri (Nuoro) e pone in liquidazione l'azienda secondo le norme contemplate dal titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 4 agosto 1942, con il quale l'avv. Angelo Gina è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda predetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945.

Nomina della Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi nel Compartimento delle coltivazioni di Lecce.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto legge 30 novembre 1922, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Decreta:

La Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato sciolto sino al 31 ottobre 1945 nei Magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione della Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce, è costituita come segue:

Bertelli dott. Renato, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Boselli dott. Carlo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Lisi Luigi, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Cacciatore dott. Gianni, agronomo, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Cosentino Giuseppe, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Lecciso dott. Gaetano, agronomo, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari.

Roma, addì 24 febbraio 1945

Il Ministro: PESENTI

(330)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1945.

Autorizzazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione ad acquistare cereali e leguminose presso produttori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(217)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 gennaio 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Loceri (Nuoro) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme contemplate dal titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 1 agosto 1942, con il quale l'avv. Angelo Gina è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda predetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Angelo Gina, il rag. Ugo Lotto fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro), con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(265)

Decreta:

La Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato sciolto sino al 31 ottobre 1945 nei Magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione della Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce, è costituita come segue:

Bertelli dott. Renato, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Roselli dott. Carlo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Lisi Luigi, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Cacciatore dott. Gianni, agronomo, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Cosentino Giuseppe, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Lecciso dott. Gaetano, agronomo, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari.

Roma, addì 24 febbraio 1945

Il Ministro: PESENTI

(330)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Autorizzazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione ad acquistare cereali e leguminose presso produttori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali minori e dei semi secchi di leguminose del raccolto 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, sulle norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Ritenuta l'utilità di facilitare all'Alto Commissariato per l'alimentazione l'acquisto diretto dei cereali e legumi eventualmente offerti dai produttori sulle proprie trattenute o sui residuati di semina;

0629
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del Decreto Ministeriale 2 maggio 1944 e del decreto Ministeriale 19 giugno 1944, l'Alto Commissariato per l'alimentazione è autorizzato ad acquistare le quantità di cereali e leguminose che i produttori sono disposti a cedere sulle proprie trattenute, autorizzate per i fabbisogni familiari ed aziendali nonchè sui residuati di semina, stabilendo il prezzo di acquisto.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione autorizza il trasporto e controlla la distribuzione dei quantitativi acquistati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BERGAMINI

(328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a vendere un suolo di sua proprietà in Matera.

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 29 gennaio 1945, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a vendere, mediante pubblica asta, il suolo di sua proprietà in Matera.

(281)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Latina 11 », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e

Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Cassa nazionale assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Con decreto in data 21 febbraio c. a. il Ministro per l'industria, commercio e lavoro ha sciolto gli organi deliberativi della Cassa nazionale assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed ha nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa stessa il gr. uff. rag. Luigi Fioravanti.

(321)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano (Palermo).

Nella seduta tenuta il 22 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli », con sede in Collesano (Palermo), il gr. uff. avv. Eduardo Arnao è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(302)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana degli Albanesi (Palermo).

Nella seduta tenuta il 20 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana degli Albanesi (Palermo), il dott. Cesare Riggio fu Giacomo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(303)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta)

Nella seduta tenuta il 18 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta), il dott. Eugenio Roscella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 68 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(304)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 18ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 febbraio 1945 - N. 36

Rendita 3,50 % 1906 ... 1 — 115

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 9 3 0 1

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BERGAMI

(328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a vendere un suolo di sua proprietà in Matera.

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 20 gennaio 1945, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a vendere, mediante pubblica asta, il suolo di sua proprietà in Matera.

(281)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Latina II », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 15 febbraio 1945, al dr. Luigi Fella, liquidatore della Società anonima cooperativa « Latina II », con sede in Roma, si conferiscono, ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1939, n. 1887, le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio sociale 1944, quello definitivo di liquidazione, e per nominare i sindaci della Società.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(285)

con sede in Collesano (Palermo), il gr. uff. avv. Edoardo Arnao è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1702.

(302)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana degli Albanesi (Palermo).

Nella seduta tenuta il 20 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana degli Albanesi (Palermo), il dott. Cesare Reggio fu Giacomo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1702.

(303)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta)

Nella seduta tenuta il 18 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta), il dott. Eugenio Boscella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 68 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1702.

(304)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 3ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 febbraio 1945 - N. 36

Rendita 3,50 %	1906	L.	117 —
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,50
Redimibile	3,50 % 1934	»	88,50
Id.	5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	99,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,20

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0631
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

31

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AG/4016/L.
MEMORANDUM

AF/ga.
10 March 1945.

12 MAR 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 36 of 6 March 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Local Government

(a) Decree of the Lieutenant General No. 480 of 17 August 1944.
According the status of a juridical person to the Church of "Mater Dolini" at Laterza (Taranto).

(b) Local Government

(b) Decree of the Lieutenant General No.481 of 17 August 1944.
Recognising the act constituting the Parish of the "Sacro Cuore Eucaristico" at Cardito (Naples) as having all effects under Civil Law.

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 482 of 26 October 1944.
Recognising the act constituting the Parish of "Santa Emerenziana Vergine e Martire" at Rome as having all effects under Civil Law.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 483 of 26 October 1944.
Recognising the act constituting the new Parish of "Santa Maria del Carmine" at Manfredonia (Foggia) as having all effects under Civil Law.

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No. 484 of 26 October 1944.
Recognising the act constituting the Parish of "San Giuseppe", hamlet of Cardà, Roccavaldina Comune (Messina) as having all effects under Civil Law.

(f) F. Finance

(f) Ministerial Decree of 20 November 1944.
Appointing representatives of the State Financial

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795028

Local Government

Recognising the act constituting the [illegible]
"Santa Maria Assunta" at Cerreto (Naples) as having all effects under Civil Law.

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 483 of 26 October 1944.
Recognising the act constituting the Parish of "Santa Annunziata Vergine e Martire" at Rosa as having all effects under Civil Law.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 485 of 26 October 1944.
Recognising the act constituting the new Parish of "Santa Maria del Carmine" at Manfredonia (Foggia) as having all effects under Civil Law.

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No. 484 of 26 October 1944.
Recognising the act constituting the Parish of "San Giuseppe", hamlet of Cardet, Roccavaldina Comune (Messina) as having all effects under Civil Law.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 20 November 1944.
Appointing representatives of the State Financial Administration on the Management Committee of stock-brokers at the Stock-Exchange of Rome.

(g) Finance Commerce Industry

(g) Ministerial Decree of 25 January 1945.
Establishing the proportion of expenses for adulteration of salt to be sold at special prices.

(h) Public Safety

(h) Ministerial Decree of 29 January 1945.
Establishing provisions for the service of the Individual Criminal Record Files of the Kingdom.

4968

(i) Finance Commerce Industry

(i) Ministerial Decree of 2 February 1945.
Modifying the selling price of matches to the public.

(j) Transportation (Rails Section)

(j) Ministerial Decree of 10 February 1945.
Substituting the President of the College for Commissioner-Liquidators of the Italian Electric Railroad Company ("Societa' Elettroferroviaria Italiana") with seat at Rome.

5236

0933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0634

(k) Labour

(k) Ministerial Decree of 15 February 1945. Validating the provisions for the dismissal of personnel employed by the National Consortium for the distilling of spirits of second category.

(l) Agriculture

(l) Ministerial Decree of 15 February 1945. Modifying Ministerial Decree of 17 November 1944 entrusting the Italian Federation of Agrarian Consortiums with the task of providing for the provincial and interprovincial transportation of wheat.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 16 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. PETERS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

31A

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 6 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » fascicolo titoli, obbligazioni, cartelle:

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare . . . Pag. 266

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 480.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Mater Domini, in Laterza (Taranto) . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 481.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore Eucaristico, in Cardito (Napoli) . . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 482.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Emerenziana Vergine e Martire, in Roma . . . . . Pag. 268

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.
Determinazione della misura delle spese di sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali . . . . Pag. 269

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.
Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale del Regno . . . . . Pag. 269

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi . . . . . Pag. 269

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1945.
Sostituzione del presidente del Collegio dei commissari liquidatori della Società elettroferroviaria italiana, con sede in Roma . . . . . Pag. 270

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria . . . . . Pag. 270

0635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (estrazioni, titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 —
semestrale . . . . 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 400 —
semestrale . . . . 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 266

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 480.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Mater Domini, in Laterza (Taranto) . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 481.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore Eucaristico, in Cardito (Napoli) . . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 ottobre 1944, n. 482.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Emerenziana Vergine e Martire, in Roma . . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 483.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di Santa Maria del Carmine, in Manfredonia (Foggia) . . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 484.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Cardà del comune di Roccavaldina (Messina) . . . . . Pag. 268

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1944.
Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . Pag. 268

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1945.
Determinazione della misura delle spese di sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali . . . . Pag. 269

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1945.
Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale del Regno . . . . . Pag. 269

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi . . . . . Pag. 269

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945.
Sostituzione del presidente del Collegio dei commissari liquidatori della Società elettroferroviaria italiana, con sede in Roma . . . . . Pag. 270

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria . . . . . Pag. 270

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.
Modificazioni al decreto Ministeriale 11 novembre 1944 relativo al conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico del servizio trasporti grano e farine . . . . . Pag. 271

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Camera dei deputati: Avviso di diffida . . . . Pag. 271

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro. Pag. 271

0 6 3 6

4967

5236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La casa economica fra i tranvieri di Roma », con sede in Roma . . . . . Pag. 271

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa di consumo fra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Roma . . . . . Pag. 271

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 272

Ministero della pubblica istruzione: Diffido per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 272

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 272

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 28 DEL 6 MARZO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Catanzaro.

(100)

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1942, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Benzi Luigi di Mario e di Ricaldone Matilde, nato a Torino 18 febbraio 1900, tenente di vascello. — (*Determinazione del 30 maggio 1944*);

Pagani Oscar di Giulio e fu Natale Elisa Massimila de' Personeni, nata a Mozzo (Bergamo) il 7 aprile 1886, capitano di fregata. — (*Determinazione del 31 maggio 1944*);

Rizzi Giuseppe fu Enrico, nato ad Abbazia il 17 maggio 1905, capo meccanico di 2ª classe g. t., matr. 8530. — (*Determinazione del 31 maggio 1944*).

ALLA MEMORIA

Craviolatti Pietro di Giuseppe e di Odolini Teresa, nato a Rocca d'Arazzo (Alessandria) il 29 marzo 1913, 2° capo S. D. T., matr. 32515;

Minni Vincenzo di Fabrizio e di Palombi Domenica, nato ad Amatrice (Frosinone) il 23 luglio 1918, sottocapo S. D. T., matr. 48545;

Quass Umberto di Quass Giuseppina, nato a Genova Sestri il 2 aprile 1917, sottocapo S. D. T., matr. 39347;

Renfani Bruno fu Paolo e di Cassi Bruna, nato a Firenze il 13 maggio 1923, S. D. T., matr. 8131;

Angeletti Luigi di Giovanni e di Vassalli Santa, nato a Brescia il 17 dicembre 1919, S. D. T., matr. 78674;

Cimmino Francesco di Domenico e di Santa Maria, nato a La Maddalena (Sassari) il 22 aprile 1923, cannoniere P. S., matr. 68858;

Attenasio Antonio fu Delfino e fu Cosa Carlotta, nato a Cagliari il 18 gennaio 1901, capo aiutante di 3ª classe, matricola 5015;

Fiore Carmine di Antonio e di Di Filippo Maria, nato a Siano (Salerno) il 12 settembre 1913, capo elettricista di 3ª classe, matr. 28132;

Poli Luigino fu Giovanni e di Paolazzi Anna, nato a Piave di Soligo (Treviso) il 15 giugno 1909, capo cannoniere di 3ª classe, matr. 17012;

Bramello Stefano di Melchiore e di Oliviero Delfina, nato a Bruzzolo (Torino) il 7 luglio 1916, sergente S. D. T., matricola 37028;

D'Amato Carlo di Pasquale e di Fennigher Anna, nato a Lilienfeld (Austria) 18 maggio 1917, sergente S. D. T., matricola 48807;

Renati Luigi di Giovanni e di Parenti Elena Teresa, nato a Mirandola (Modena) il 24 marzo 1920, sergente segnalatore, matr. 4502;

Gandino Abba di Biagio e di Martinoni Amilia, nato a Genova Rivarolo il 19 marzo 1919, sottocapo fuochista, matr. 18841;

Giancane Antonio di Oreste e fu Margarella Grazia, nato a Monteroni (Lecce) il 6 agosto 1922, sottocapo R. T., matricola 50345;

Manca Graziano di Bonaede e di Ponterelli Vittoria, nato a Noicattaro (Bari), l'11 dicembre 1919, sottocapo S. D. T., matricola 93826;

Monte Cosmo di Concetto e fu Vincentini Fiorentina, nato a Gallipoli (Lecce) il 3 giugno 1922, cannoniere, matr. 87355;

Cadeddu Francesco di Antonio e di Cambosu Antioca, nato a S. Antioco (Cagliari) il 22 settembre 1918, cannoniere, matricola 50166;

Checchi Carlo di Silvio e di Paoletti Teresa, nato a Forte dei Marmi (Lucca) il 4 aprile 1921, cannoniere, matr. 4376;

Cavalieri Walmes di Vittorio e di Del Monte Maria, nato a Tre Casali (Parma) il 25 settembre 1922, cannoniere, matricola 71146;

Di Marzo Vincenzo fu Giuseppe, nato a Napoli il 2 febbraio 1920, cannoniere, matr. 11414;

Frambotti Ettore di Pietro e di Tagliavini Teresa, nato a Corillo S. Martino (Parma) il 5 luglio 1922, cannoniere, matricola 71241;

Genino Lamberto di Armando e di Resi Margherita, nato a Frascati (Roma) il 21 agosto 1922, cannoniere, matr. 86822;

Gatto Vincenzo di Vito e di Candida Vita, nato a Palermo il 19 giugno 1922, cannoniere, matr. 71325;

Marchini Lolo di Giuseppe e di Valenzi Giuseppa, nato a Montecosso (Aquila) il 18 aprile 1918, cannoniere, matricola 90402;

Scelli Luigi fu Azzario e di Famiglietti Maria, nato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 093271

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 28 DEL 6 MARZO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Catanzaro.

(100)

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1008;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1944, n. 311;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Bonzi Luigi di Mario e di Ricaldone Matilde, nato a Torino l'8 febbraio 1900, tenente di vascello. — (*Determinazione del 30 maggio 1944*);

Pagani Oscar di Giulio e fu Nobile Elisa Masnada de' Persomeni, nato a Mozzo (Bergamo) il 7 aprile 1906, capitano di fregata. — (*Determinazione del 31 maggio 1944*);

Izzini Giuseppe fu Enrico, nato ad Abbazia il 17 maggio 1902, capo meccanico di 2ª classe g. L. matr. 8230. — (*Determinazione del 31 maggio 1944*).

ALLA MEMORIA

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

Succi Guglielmo di Carlo e fu Fallenbeck Giuseppina, nato a Mollern (Germania) il 13 maggio 1901, tenente di vascello;

Del Noce Carmelo di Guglielmo e di Fiore Francesca, nato a Palermo il 3 gennaio 1911, capitano del genio navale;

Barbée Eligio di Giorgio e di Rammel Agnese, nato a Pola il 6 agosto 1909, guardiamarina;

Di Liegro Gaetano di Francesco e di Tamburri Franca, nato a Varanello (Campobasso) il 15 aprile 1917, sottotenente medico;

Tremadue Domenico di Angelo Antonio e di Capotosto Apollonia, nato a Modugno (Bari) il 13 febbraio 1901, capo meccanico di 1ª classe, matr. 91748;

Surgente Catello di Agostino e di Sarente Anna, nato a Castellammare di Stabia il 28 maggio 1908, capo meccanico di 1ª classe, matr. 1032;

Meloni Pasquale di Raffaele e di Faddia Grazia, nato a Nuoro il 9 marzo 1914, capo meccanico di 3ª classe, matr. 29423;

Fiore Carmine di Antonio e di Di Filippo Maria, nato a Siano (Salerno) il 12 settembre 1913, capo elettricista di 3ª classe, matr. 28123;

Poli Luigino fu Giovanni e di Paolazzi Anna, nato a Pieve di Soligo (Treviso) il 19 giugno 1909, capo cannoniere di 3ª classe, matr. 17012;

Brunetto Stefano di Melchiore e di Oliviero Delfina, nato a Brinzolo (Torino) il 7 luglio 1916, sergente S. D. T., matricola 52028;

D'Amato Carlo di Pasquale e di Feringher Anna, nato a Lilienfeiz (Austria) l'8 maggio 1917, sergente S. D. T., matricola 48807;

Benatti Luigi di Giovanni e di Parenti Elena Teresa, nato a Mirandola (Modena) il 24 marzo 1920, sergente segnalatore, matr. 4366;

Gandolfo Ilio di Biagio e di Martinotti Annita, nato a Genova Rivarolo il 19 marzo 1920, sottocapo furiere ispettore, matr. 18814;

Giuliano Antonio di Oreste e fu Mangarella Grazia, nato a Monteroni (Lecce) il 6 agosto 1922, sottocapo R. T., matricola 5134;

Manca Graziano di Domodo e di Fenterelli Vittoria, nato a Noicattaro (Bari), l'11 dicembre 1919, sottocapo S. D. T., matricola 95865;

Abate Cosimo di Concetto e fu Vincentini Florentina, nato a Gallipoli (Lecce) il 3 giugno 1922, cannoniere, matr. 87835;

Caddeo Francesco di Antonio e di Cambeni Antioca, nato a S. Antioco (Cagliari) il 22 settembre 1918, cannoniere, matricola 70156;

Checchi Carlo di Silvio e di Paoletti Teresa, nato a Forte dei Marmi (Lucca) il 3 aprile 1921, cannoniere, matr. 83797;

Cavalier Stelmer di Vittorio e di Del Monte Maria, nato a Tre Casali (Parma) il 25 settembre 1922, cannoniere, matricola 71103;

Di Marzo Vincenzo fu Giuseppe, nato a Napoli il 2 febbraio 1920 cannoniere, matr. 11414;

Frambotti Ettore di Piero e di Tabanari Teresa, nato a Corte S. Martino (Parma) il 5 luglio 1922, cannoniere, matricola 96241;

Gracini Lamberto di Armando e di Risi Margherita, nato a Frascati (Roma) il 21 agosto 1922, cannoniere, matr. 98859;

Gatto Vincenzo di Vito e di Candra Vita, nato a Palermo il 19 gennaio 1922, cannoniere, matr. 71529;

Melchiori Lolo di Giuseppe e di Valenti Giuseppa, nato a Montignoso (Apuania) il 18 aprile 1918, cannoniere, matricola 30982;

Scotti Luigi fu Azzario e di Famiglietti Maria, nato a Napoli il 27 dicembre 1921, cannoniere, matr. 17288;

Serretta Gioacchino di Alberto e di Lacommare Rosa, nato a Trapani il 9 aprile 1923, cannoniere, matr. 55887;

Scornaro Carmelo di Giovanni e di Italia Santa, nato a Noto (Siracusa) il 16 marzo 1925, cannoniere, matr. 62865;

Vanacore Antello di Ciro e di Giannone Carmela, nato a Vico Equense (Napoli) l'8 gennaio 1919, cannoniere, matr. 79670;

Tilone Vito di Pasquale e di Ginestone Paola, nato a Mazara del Vallo il 10 aprile 1923, cannoniere, matr. 119520;

Lesca Lorenzo di Bartolomeo e di Smiraglia Maddalena, nato a S. Remo (Imperia) il 10 agosto 1922, S. D. T., matricola 52858;

Simoncini Pietro di Andrea e di Brocchi Virginia, nato a Bastione (Apuania) il 9 agosto 1921, elettricista, matr. 45113;

Murzi Demetrio di Carlo e di Meselli Ivra, nato a Piombino (Livorno) il 29 aprile 1922, marinaio elettricista, matr. 99250;

Ingiolas Salvio di Elisio e di Lai Carmela, nato a Elmas (Cagliari) il 7 ottobre 1919, fuochista, matr. 73530;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0938

Capotto Mario di Pietro e di Lena Giuseppina, nato a Venezia il 13 febbraio 1921, fuochista, matr. 2224;

Marcelli Sergio di Basilio e di Del Bubba Giornada, nato a Pelle a Greve (Firenze) il 27 giugno 1921, fuochista, matricola 3820?;

Raggieri Salvatore di Saute e di Mangano Maria, nato a Tremestieri (Messina) il 7 aprile 1923, fuochista, matr. 12458;

Tognolo Mario fu Angelo e di Bertolini Maria, nato a Mestre (Venezia) il 31 maggio 1922, fuochista, matr. 10656;

Trucco Lorenzo di Andrea e di Ardizzino Teresa, nato a Oneglia (Imperia) il 6 novembre 1921, sottocapo meccanico, matr. 10853?;

De Simone Pio di Camillo e di Mattoni Marianna, nato a Cortignano (Teramo) il 24 giugno 1922, fuochista, matr. 7880;

Rapisarda Alfio di Salvatore e di Spinella Pasquale, nato a Acireale (Catania) il 22 gennaio 1923, fuochista, matr. 13029?;

Benedetti Francesco di Giuseppe e di Capotorto Angela, nato a Polignano (Bari) il 18 agosto 1920, infermiere, matricola 10525;

Di Pietro Giuseppe di Mauro e di Alberizio Angela, nato a Bisceglie (Bari) il 5 febbraio 1920, marinaio, matr. 147241;

Fasso Paolo di Giovanni e fu Barolo Adelaide, nato ad Asti il 18 marzo 1921, marinaio, matr. 42546;

Fravega Bruzzichino di Dino e di Rosi Francesca, nato a Livorno il 2 maggio 1923, fuochista, matr. 16908;

Longo Luigi di Ernesto e di Cacciavillani Emilia, nato a Napoli il 18 giugno 1922, marinaio, matr. 5558;

Santoro Francesco di Giuseppe e di Diego Immacolata, nato a Cerigliano (Cosenza) il 4 gennaio 1922, marinaio, matricola 11086;

Zecca Giovanni di Cosimo e di Zappatore Rosa, nato a Trepuzzi (Lecce) il 17 febbraio 1922, marinaio, matr. 13626;

D'Amico Francesco di Domenico e di Maiorana Carmela, nato ad Oliveri (Messina) il 4 agosto 1922, nocchiere, matr. 9266?;

Di Meo Michele di Vincenzo e di Schiano Tumariello Maria Antonia, nato a Monte Procida (Napoli) il 24 febbraio 1921, nocchiere, matr. 6728;

Gori Giobatta di Giacomo e di Franzone Maddalena, nato a Zerazzo (Savona) il 7 ottobre 1921, cannoniere P. M., matricola 12473;

Ferretti Luigi di Giuseppe e di Felici Anica, nato a Ronta il 12 gennaio 1923, cannoniere armiere, matr. 8578?. — (*Determinazione del 30 maggio 1944*).

A VIVENTI

Marzo Francesco di Cosimo e di Berardi Carmela, nato a Taranto l'11 luglio 1906, capo meccanico di 3ª classe, matricola 2?72;

Virla Pasquale di Giovanni e di Gennale Maria, nato a Taranto il 24 gennaio 1901, capo carpentiere di 1ª classe, matricola 2877;

Conte Angelo di Antonio e di Volpa Rosa, nato a Carloforte il 20 marzo 1906, capo meccanico di 3ª classe, matr. 2?28;

Monaco Domenico di Francesco e di Di Vicolo Teresa, nato a Vieste il 26 dicembre 1911, 2° nocchiere, matr. 6?58;

Le Grottaglie Francesco di Vitosanto e di Bello Palmina, nato a Fasano (Brindisi) il 31 gennaio 1919, sottocapo meccanico, matr. 5102;

Benigni Guido di Luigi e di Andreaco Maria, nato a Santa Margherita Ligure (Genova) il 20 gennaio 1917, marinaio, matricola 67519. — (*Determinazione del 30 maggio 1944*).

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

Ruggeri Mario di Giovanni e di Gilardi Maria, nato a Sign (Dalmazia) il 15 novembre 1915, tenente del C.R.E.M.;

Magnelli Lionzo di Omero e di Grotta Argene, nato a Livorno il 6 ottobre 1921, sottotenente del Genio navale (D.M.);

Saurra Virgilio di Domenico e fu Sasini Ginevra, nato a La Spezia il 12 settembre 1899, sottotenente del C.R.E.M. (ora tenente);

Lupi Ottorino fu Giuseppe e di Monaldi Filomena, nato a Marciana Marina (Elba) il 5 aprile 1907, capo R. T. di 1ª classe, matr. 10378;

Regnoli Giovanni di Antonio e di Gigilo Merino Domenica, nato a Ischia il 29 settembre 1894, capo cannoniere di 1ª classe, matr. 8?42;

Lupo Raffaele di Pietro e di Romano Consiglia, nato a San Bartolomeo in Galdo (Benevento) il 27 agosto 1903, capo meccanico di 1ª classe, matr. 1876;

Baldacchini Amedeo di Giovambattista e di Baldacci Evelina, nato a Cano (Livorno) il 24 ottobre 1910, capo meccanico di 2ª classe, matr. 17184;

Graziani Vincenzo di Giovanni e di Papagallo Chiara, nato a Mesagne (Brindisi) 18 maggio 1907, capo nocchiere di 2ª classe, matr. 10106;

Cangini Gustavo fu Francesco e di Forestieri Concetta, nato a Napoli il 2? agosto 1906, capo segnalatore di 2ª classe, matricola 12?86;

Tortorella Corrado fu Giuseppe e fu Addessa Pasqualina, nato a Napoli il 7 novembre 1906, capo silurista di 2ª classe, matricola 8074;

Lembi Paolo di Aladino e di Mammini Elide, nato a Lucca il 25 dicembre 1912, capo meccanico di 2ª classe, matr. 19652;

Maglione Enrico di Giovanni e di Maglione Concetta, nato a Benevento il 3 gennaio 1906, capo meccanico di 3ª classe, matr. 13871;

Decanara Luigi di Giuseppe e fu De Simoni Maria Teresa, nato a Sesto Ponente il 16 settembre 1914, 2° capo meccanico, matr. 2?16;

De Pezzo Dino di Giuseppe e di Garantina Linda, nato a Marola (La Spezia) il 15 agosto 1915, 2° capo meccanico, matricola 30192;

Rombi Giuseppe di Luigi e fu Almanda Angelina, nato a Carloforte (Cagliari) il 3 aprile 1915, sergente nocchiere, matricola 9527;

Cestelli Francesco di Luigi e di Sferratore Fermo, nato a Forio d'Ischia (Napoli) il 2 gennaio 1917, sergente cannoniere P. M., matr. 2861;

Battaglini Mario di Ferreso e di Nassi Graziana, nato a Piombino (Livorno) il 10 luglio 1921, sottocapo cannoniere P. S., matr. 6?11;

Maranovich Oscar di Miroslavo e di Picco Doroteo, nato a Fiume il 28 settembre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matricola 6?48;

Romanelli Umberto di Mario e di Vandetti Giuseppina, nato a Pietra Lago Oscuro il 24 ottobre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 2?09;

Marconi Pasquale di Giuseppe e di Rocco Carmela, nato a Napoli il 4 marzo 1918, sottocapo cannoniere P. M., matricola 5?93;

Barcella Antonio di Vincenzo e di Grieco Elvira, nato a S. Maria a Vico (Napoli) il 2 novembre 1920, nocchiere, matr. 1?29;

Sabbagalla Enrico di Pietro e di Rapa Agnese, nato a Sant'Angelo (Benevento) il 13 luglio 1924, cannoniere P. M., matricola 6?26;

Bordelle Reyna di Ernesto e di Brachicoli Giacoma, nato

0936
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

a3 Acireale (Catania) il 22 gennaio 1923, fuochista matr. 130707.

Benedetti Francesco di Giuseppe e di Capoletto Angela, nato a Polignano (Bari) il 18 agosto 1920 fuochista, matricola 88405;

Di Pietro Giuseppe di Mauro e di Albizio Angela, nato a Bisceglie (Bari) il 5 febbraio 1920, marinaio, matr. 147241;

Fiasco Paolo di Giovanni e fu Barone Adelaide, nato ad Asti il 18 marzo 1921, marinaio, matr. 153496;

Fravega Liberazione di Dino e di Rossi Francesca, nato a Livorno il 2 maggio 1923, fuochista S., matr. 109018;

Longo Luigi di Ernesto e di Caccavalle Emilia, nato a Napoli il 18 giugno 1922, marinaio, matr. 166506;

Sanforo Francesco di Giuseppe e di Diego Immacolata, nato a Corigliano Cosenza) il 1 gennaio 1923, marinaio, matricola 131054;

Zocco Giovanni di Cosimo e di Zappatore Rosa, nato a Trizzo (Lecce) il 17 febbraio 1923, marinaio, matr. 131826;

D'Isoro Francesco di Domenico e di Maiorana Carmela, nato ad Oliveri Messina) il 4 agosto 1922, nocchiere, matr. 9999;

Di Meo Michele di Vincenzo e di Schiano Tumariello Maria Antonia, nato a Monte Procida (Napoli) il 24 febbraio 1921, nocchiere, matr. 62381;

Glori Giobatta di Giacomo e di Franzone Maddalena, nato a Zarazzo (Savona) il 7 ottobre 1921, cannoniere P. M., matricola 12475;

Ferretti Luigi di Giuseppe e di Felici Anita, nato a Roma il 12 gennaio 1922, cannoniere semplice, matr. 88780. — (*Determinazione del 30 maggio 1944*).

A VIVENTI

Marzo Francesco di Cosimo e di Berardi Carmela, nato a Taranto l'11 luglio 1905, capo meccanico di 3ª classe, matricola 8726;

Virtù Pasquale di Giovanni e di Gennaio Maria, nato a Taranto il 24 gennaio 1906, capo carpentiere di 1ª classe, matricola 2877;

Conte Angelo di Antonio e di Volpa Rosa, nato a Carloforte il 20 marzo 1900, capo meccanico di 3ª classe, matr. 2528;

Monaco Domenico di Francesco e di Di Vieste Teresa, nato a Vieste il 26 dicembre 1915, 2° nocchiere, matr. 67548;

Lo Grottaglie Francesco di Vincenzo e di Bello Palma, nato a Fasano (Brindisi) il 31 gennaio 1920, sottocapo cannoniere, matr. 51025;

Benigni Guido di Luigi e di Andraco Maria, nato a Santa Margherita Ligure (Genova) il 20 gennaio 1917, marinaio, matricola 67619. — (*Determinazione del 30 maggio 1944*).

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Pellegrini Ernesto di Antonio, nato a Roma l'11 gennaio 1905, capitano di fregata. — (*Determinazione del 14 agosto 1943*).

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Pecora Domenico di Gaetano e di Ingenito Maddalena, nato a Santarcangelo (Salerno) il 5 giugno 1920, tenente di vascello;

Romana Edoardo di Ernenegildo e di Polacco Noemi, nato a Treviso il 5 settembre 1913, tenente di vascello;

Mercogliano Franco fu Felice e di Gallo Emilia, nato a Napoli l'8 giugno 1917, tenente di vascello;

Conti Vincenzo di Romolo e di Palombi Cesarina, nato a Tivoli (Roma) il 25 settembre 1915, capitano del Genio navale. — (*Determinazione del 14 agosto 1943*).

nato a Iesa il 29 settembre 1894, capo cannoniere di 1ª classe, matr. 89717;

Lupo Raffaele di Pietro e di Romano Consiglia, nato a San Bartolomeo Ingaldo (Benevento) il 27 agosto 1893, capo meccanico di 1ª classe, matr. 1876;

Mercorelli Amedeo di Giovanbattista e di Balducci Evelina, nato a Fano (Pesaro) il 21 ottobre 1910, capo meccanico di 2ª classe, matr. 17184;

Grenafel Vincenzo di Giovanni e di Papagallo Chiara, nato a Mesagne (Brindisi) l'8 maggio 1897, capo nocchiere di 2ª classe, matr. 10105;

Cassia Gustavo fu Francesco e di Forestieri Concetta, nato a Napoli il 25 agosto 1908, capo segnalatore di 2ª classe, matricola 12280;

Caporella Corrado fu Giuseppe e fu Addessa Pasqualina, nato a Napoli il 7 novembre 1906, capo silurista di 2ª classe, matricola 8071;

Lenbi Paolo di Aladino e di Maniman Elide, nato a Lucca il 25 dicembre 1912, capo meccanico di 2ª classe, matr. 12652;

Maglione Enrico di Giovanni e di Maglione Concetta, nato a Benevento il 3 gennaio 1908, capo meccanico di 3ª classe, matr. 13871;

Pecoraro Luigi di Giuseppe e fu De Simoni Maria Teresa, nato a Sestri Ponente il 16 settembre 1914, 2° capo meccanico, matr. 3506;

De Pezzo Dino di Giuseppe e di Garantina Linda, nato a Marola (La Spezia) il 15 agosto 1915, 2° capo meccanico, matricola 20198;

Bombi Giuseppe di Luigi e fu Almanda Angelina, nato a Carloforte (Cagliari) il 3 aprile 1915, sergente nocchiere, matricola 96727;

Catalabi Francesco di Luigi e di Sierratore Ferma, nato a Forio d'Ischia (Napoli) il 2 gennaio 1917, sergente cannoniere P. M., matr. 2686;

Battaglini Mario di Ernesto e di Nassi Graziana, nato a Piombino (Livorno) il 10 luglio 1921, sottocapo cannoniere P. S., matr. 66111;

Marcanich Oscar di Miroslavo e di Picco Dorotea, nato a Fiume il 26 settembre 1913, sottocapo cannoniere P. M., matricola 60848;

Iannarelli Umberto di Mario e di Vandetti Giuseppina, nato a Ponte Lago Oscuro il 24 ottobre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 76109;

Marsoni Pasquale di Giuseppe e di Rocco Carmela, nato a Napoli il 4 marzo 1918, sottocapo cannoniere P. M., matricola 59625;

Fiorella Antonio di Vincenzo e di Greco Elvira, nato a S. Maria Vico Napoli) il 3 novembre 1920, nocchiere, matr. 1529;

Santagata Enrico di Pietro e di Rupa Agnese, nato a Sanbiase (Benevento) il 13 luglio 1924, cannoniere P. M., matricola 67226;

Bonfiglio Bruno di Ernesto e di Braghiroli Giacoma, nato a Goito (Mantova) il 5 gennaio 1921, cannoniere P. M., matricola 52908;

Farbo Spicatore di Ignazio e di Sferlazza Maria, nato a Palermo il 12 gennaio 1922, cannoniere P. M., matr. 6223;

De Gregorio Giuseppe di Salvatore e di De Luca Agata, nato a Catania il 25 marzo 1921, fuochista O., matr. 38116;

Lira Emerigo di Giobatta e di Job Lucia, nato in Arlegno (Udine) il 30 dicembre 1922, fuochista O., matr. 79363;

Calleden Ugo di Luigi e di Soverini Irma, nato a Ferrara il 21 marzo 1921, fuochista C. M., matr. 63196. (*Determinazione del 14 agosto 1943*).

Torchiana Renato fu Pio e fu Garuti Maria, nato a La Spezia il 1° giugno 1907, capitano di corvetta;

Silvestri Narciso di Antonio e di Angeli Anna, nato a Pordenone (Udine) il 3 maggio 1914, sottotenente di vascello. (*Determinazione del 1° giugno 1944*).

0640
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 239

(183)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. **480.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Mater Domini, in Laterza (Taranto).

N. 480. Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa Mater Domini, in Laterza (Taranto).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. **481.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore Eucaristico, in Cardito (Napoli).

N. 481. Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aversa (Napoli), in data 20 luglio 1942, integrato da postilla 16 gennaio 1943, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore Eucaristico, in Cardito (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. **483.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di Santa Maria del Carmine, in Manfredonia (Foggia).

N. 483. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Manfredonia in data 7 febbraio 1942, relativo alla erezione della nuova parrocchia di Santa Maria del Carmine, in Manfredonia (Foggia).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. **484.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Cardà del comune di Roccavaldina (Messina).

N. 484. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo e Archimandrita di Messina, in data 11 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Cardà del comune di Roccavaldina (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1944

Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 23, 1° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, relativo alla imposta ordinaria sul patrimonio, convertito in legge con la legge 8 febbraio 1940, n. 104;

Ritenuto doversi procedere a nuova nomina dei rappresentanti delle amministrazioni delle Tasse ed Imposte indirette sugli affari e sulle Imposte dirette nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Roma;

Ritenuto che ai fini delle valutazioni dei titoli azio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 480.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Mater Domini, in Laterza (Taranto).

N. 480. Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa Mater Domini, in Laterza (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 481.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore Eucaristico, in Cardito (Napoli).

N. 481. Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aversa (Napoli), in data 30 luglio 1942, integrato da postilla 16 gennaio 1943, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore Eucaristico, in Cardito (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 482.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Emerenziana Vergine e Martire, in Roma.

N. 482. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XII, in data 25 novembre 1942, integrato con successivo decreto del 26 stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Emerenziana Vergine e Martire, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 484.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Cardà del comune di Roccavaldina (Messina).

N. 484. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo e Archimandrita di Messina, in data 11 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Cardà del comune di Roccavaldina (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1944.

Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 28, 1° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, relativo alla imposta ordinaria sul patrimonio, convertito in legge con la legge 8 febbraio 1940, n. 160;

Ritenuto doversi procedere a nuova nomina dei rappresentanti delle amministrazioni delle Tasse ed Imposte indirette sugli affari e sulle Imposte dirette nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Roma;

Ritenuto che ai fini delle valutazioni dei titoli azionari il detto Comitato è stato suddiviso in due sezioni, e che pertanto debbano assegnarsi quali rappresentanti presso il Comitato stesso due funzionari di ciascuna delle anzidette Amministrazioni;

Decreta:

Sono designati a far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma i seguenti funzionari:

Raimone dott. Francesco e Santoro dott. Mario, procuratori superiori delle Tasse ed imposte indirette sugli affari;

Baldaccini dott. Giovanni e Doni Antonio, ispettori superiori delle Imposte dirette.

I prescelti funzionari saranno destinati dagli Ispettorati compartimentali dai quali rispettivamente di-

0 6 4 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

pendono a prendere parte alle adunanze dell'una o dell'altra sezione del Comitato direttivo degli agenti di cambio, a seconda delle esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 novembre 1944

Il Ministro: SOLERTI

(311)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1945.

Determinazione della misura delle spese di sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sui monopoli dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943 che stabilisce la misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il R. decreto 11 giugno 1911, n. 577;

Considerata l'opportunità di consentire alla predetta Amministrazione la reintegrazione delle spese che essa incontra per la sofisticazione dei sali da cedersi a prezzi speciali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 360, sullo scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1945, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di ripetere dagli esercenti le industrie e le altre attività economiche, ammesse all'acquisto del sale a prezzi speciali ai sensi dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le spese inerenti a la sofisticazione dei sali ceduti, nella seguente misura:

1) sale pastorizio:			
tipo normale	L.	8	per q.le
con aggiunta di olio di pesce	»	12	»
jodurato	»	10	»
2) sale industriale tipo comune	»	2	»
3) sale per concia delle pelli:			
preparato con solfato di sodio e petrolio greggio con soda solvay e naftalina	»	20	»
preparato con cloruro di potassio e petrolio	»	10	»
4) sale per bollella destinato all'insaccamento delle carni:			
preparato con solfato di magnesio			

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1945.

Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, cap. 1°, e 22, cap. 1°, del Regio decreto 18 giugno 1931, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1943, col quale l'Ufficio del casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia assunse il temporaneo servizio di determinati casellari giudiziali locali;

Decreta:

L'Ufficio del casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia cessa di provvedere al servizio dei casellari giudiziali dei Tribunali di Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Enna, Messina, Modica, Nicosia, Palermo, Patti, Ragusa, Reggio Calabria, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese e Trapani.

E' ripristinato l'obbligo dell'invio ai detti casellari giudiziali delle schede *A* e *B* ad essi destinate.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1945

p. *Il Ministro*: VENOSI

(314)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1042;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, che stabiliva la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Vista la determinazione del Governo Italiano, d'intesa con la Commissione Alleata, con la quale, a decorrere dal 17 giugno 1944, veniva modificato il prezzo ufficiale di vendita vigente per effetto dell'anzidetto decreto;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1944, nu- [illegible] il prezzo suddetto veniva nuo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sui monopoli dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943 che stabilisce la misura delle spese per la solisticazione dei sali da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Considerata l'opportunità di consentire alla predetta Amministrazione la reintegrazione delle spese che essa incontra per la solisticazione dei sali da cedersi a prezzi speciali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 300, sullo scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1945, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di ripetere dagli esercenti le industrie e le altre attività economiche, ammesse all'acquisto del sale a prezzi speciali ai sensi dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le spese inerenti a la solisticazione dei sali ceduti, nella seguente misura:

1) sale pastorizio:		
tipo normale	L. 8	per q.le
con aggiunta di olio di pesce	» 12	»
jodurato	» 40	»
2) sale industriale tipo comune	» 2	»
3) sale per concia delle pelli:		
preparato con solfato di soda e petrolio ovvero con soda solvay e naftalina	» 20	»
preparato con cloruro di potassio e petrolio	» 10	»
4) sale per budella destinate all'insaccamento delle carni:		
preparato con solfato di magnesio e di olio di lino	» 80	»
preparato con solfato di soda e ossido di ferro	» 20	»
5) sale per budella per corde armoniche preparato con solfato di magnesio e acido fenico	» 60	»
6) sale refrigerante	» 4	»

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1945

Il Ministro: PESENTI

(372)

L'Ufficio del casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia cessa di provvedere al servizio dei casellari giudiziali dei Tribunali di Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Enna, Messina, Modica, Nicosia, Palermo, Patti, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Termini Imerese e Trapani.

E' ripristinato l'obbligo dell'invio ai detti casellari giudiziali delle schede *A* e *B* ad essi destinate.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1945

p. *Il Ministro*: VERONA

(314)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1042;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, che stabiliva la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Vista la determinazione del Governo Italiano, d'intesa con la Commissione Alleata, con la quale, a decorrere dal 17 giugno 1944, veniva modificato il prezzo ufficiale di vendita vigente per effetto dell'anzidetto decreto;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1944, numero 03/20429, col quale il prezzo suddetto veniva nuovamente variato, con effetto di decorrenza dal 1° gennaio corrente anno;

Considerato che il continuo progressivo rincaro di tutte le materie prime, delle tariffe dei trasporti, della mano d'opera e di tutti i servizi in genere ha elevato il costo di produzione dei fiammiferi al punto di far presumere che esso superi i prezzi ora vigenti in dipendenza della tariffa approvata col surricordato decreto 27 dicembre 1944, n. 03/20429, senza lasciare margine alla imposta di fabbricazione;

Ritenuta la necessità di assicurare all'Erario il provento dell'imposta anzidetta, in attesa delle più precise

0644
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

determinazioni spettanti alla competente Commissione tecnico-amministrativa, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte della Commissione anzidetta;

Determina:

A decorrere dal 16 marzo 1945 il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

Fiammiferi di cera:

1.	Scatola di cartone con 100 cerini normali, con sesquisolfuro di fosforo	L. 8 —
2.	Scatola di cartone con 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo	» 8 —
3.	Scatola di legno con 50 cerini normali con fosforo amorfo	» 4 —
4.	Bustina di cartoncino con 20 cerini grossetti con fosforo amorfo	» 4 —

Fiammiferi di legno paraffinato:

5.	Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale	» 4 —
6.	Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto	» 4 —
7.	Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata	» 8 —
8.	Bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	» 3,20
9.	Doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	» 5,20
10.	Busta pubblicitaria con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva gigante	» 4 —
11.	Scatola con 30 fiammiferi con fosforo amorfo tipo controvento normale	» 4 —
12.	Bustina di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva controvento	» 4 —

Fiammiferi di cartoncino paraffinato:

13.	Astuccio con rotolo di 100 fiammiferi	» 12,80
14.	Astuccio con rotolo di 200 fiammiferi	» 30 —

Fiammiferi di legno solforati:

15.	Astuccio, gamella o busta con 100 solforati normali	» 4 —

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945.

Sostituzione del presidente del Collegio dei commissari liquidatori della Società elettroferroviaria italiana, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO,
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti i Regi decreti-legge 15 giugno 1933, n. 859, e 19 maggio 1938, n. 1479, concernenti provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1941, col quale la Società elettroferroviaria italiana fu posta in liquidazione speciale e fu nominato il Collegio dei commissari liquidatori;

Ritenuto che il presidente del Collegio stesso, rag. Giovanni Battista Baccarini ha chiesto di essere esonerato dall'incarico conferitogli dal citato decreto Ministeriale;

Decreta:

L'avv. Carlo Saqui è nominato presidente del Collegio dei commissari liquidatori della Società elettroferroviaria italiana - società per azioni con sede in Roma - in sostituzione del rag. Giovanni Battista Baccarini dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GIOSCHI

(257)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo . » 8 —
3. Scatola di legno con 50 cerini normali con fosforo amorfo . . . . » 4 —
4. Bustina di cartoncino con 20 cerini grossetti con fosforo amorfo . . . » 1 —

Fiammiferi di legno paraffinato:

5. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale . . . . . » 4 —
6. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto . . . . . » 4 —
7. Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata . . . . . » 8 —
8. Bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . . . » 3,20
9. Doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . » 5,20
10. Busta pubblicitaria con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva gigante . . . . . » 4 —
11. Scatola con 30 fiammiferi con fosforo amorfo tipo controvento normale . » 4 —
12. Bustina di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva controvento . . . . . » 4 —

Fiammiferi di cartoncino paraffinato:

13. Astuccio con rotolo di 100 fiammiferi . . . . . » 12,80
14. Astuccio con rotolo di 200 fiammiferi . . . . . » 36 —

Fiammiferi di legno solforati:

15. Astuccio, gamella o busta con 100 solforati normali . . . . . » 4 —

Art. 2.

Con successivo decreto, ed in relazione alle analoghe proposte della Commissione tecnico amministrativa, prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sarà stabilita l'aliquota d'imposta di fabbricazione dovuta per i tipi di fiammiferi suindicati a decorrere dal 1° giugno 1945.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro: PESENTI

(323)

relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1941, col quale la Società elettroferroviaria italiana fu posta in liquidazione speciale e fu nominato il Collegio dei commissari liquidatori;

Ritenuto che il presidente del Collegio stesso, rag. Giovanni Battista Baccarini ha chiesto di essere esonerato dall'incarico conferitogli dal citato decreto Ministeriale;

Decreta:

L'avv. Carlo Sequi è nominato presidente del Collegio dei commissari liquidatori della Società elettroferroviaria italiana - società per azioni con sede in Roma - in sostituzione del rag. Giovanni Battista Baccarini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GIOSCHI

(257)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 10 giugno 1937, n. 1266, con la quale è stato istituito il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 2275, che approva il relativo statuto-regolamento;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 4 6

Vista la lettera in data 25 gennaio 1945, n. 6 Ris., con la quale il commissario straordinario del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dal Consorzio stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che, per effetto della emanazione del R. decreto legge 31 gennaio 1944, n. 37, sullo sblocco degli alcoli comunque destinati, il Consorzio ha cessato di esercitare le funzioni di ufficio di vendita degli spiriti, di cui al decreto Ministeriale 5 agosto 1939, e che, a causa delle presenti particolari contingenze, il Consorzio stesso si trova nella impossibilità di svolgere ogni altro compito ad esso affidato dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati al 31 maggio 1944 i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, per il proprio personale di ruolo.

Art. 2.

Sono convalidati, alle date in cui sono stati effettivamente adottati, i provvedimenti relativi al licenziamento del personale avventizio del Consorzio. A tale categoria di personale sarà corrisposta una mensilità di stipendio, comprensiva di ogni altro assegno, ragguagliata al 31 gennaio 1944.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(296)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Modificazioni al decreto Ministeriale 14 novembre 1944 relativo al conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico del servizio trasporti grano e farine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

Decreta:

L'ultimo comma dell'articolo unico del proprio decreto in data 14 novembre 1944, citato nelle premesse, è così modificato:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le provincie italiane finora liberate ed a quelle che saranno mano a mano liberate.

Tali disposizioni sono applicabili nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato subordinatamente alla loro estensione da parte dell'A.M.G. stesso ».

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
SOLESI

(295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso-diffida

Si comunica che la Camera dei Deputati provvede di sua iniziativa all'acquisto o all'abbonamento delle pubblicazioni periodiche che le interessano.

Pertanto considera come mandate in omaggio quelle che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici senza espressa richiesta.

Roma, addì 26 febbraio 1945

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(325)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro

Con decreto in data 18 febbraio 1945, l'ing. Elio Bianchi è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro.

(266)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La casa economica fra i tramvieri di Roma », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 15 febbraio 1945, si prorogano al 28 febbraio 1945 i poteri conferiti al sig. Colombo Capuani, commis-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 4 7 1

e che, a causa delle presenti particolari contingenze, il Consorzio stesso si trova nella impossibilità di svolgere ogni altro compito ad esso affidato dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati al 31 maggio 1944 i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, per il proprio personale di ruolo.

Art. 2.

Sono convalidati, alle date in cui sono stati effettivamente adottati, i provvedimenti relativi al licenziamento del personale avventizio del Consorzio. A tale categoria di personale sarà corrisposta una mensilità di stipendio, comprensiva di ogni altro assegno, ragguagliata al 31 gennaio 1944.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(296)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Modificazioni al decreto Ministeriale 14 novembre 1944 relativo al conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico del servizio trasporti grano e farine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 14 novembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 novembre 1944, n. 83, concernente il conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del frumento, nonchè dei trasporti interprovinciali delle farine;

Considerata la necessità di apportare modifiche al predetto decreto per quanto riguarda le provincie in cui dovranno applicarsi le disposizioni in esso contenute;

Decreta:

Art. 1.

Le provincie di Bolzano, Trento, Belluno, Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, Zara, Lubiana, Spalato, Cattaro, Ragusa, Cuneo, Torino, Novara, Vercelli, Alessandria, Aosta, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Milano, Como, Varese, Sondrio, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Pavia, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Arezzo, Firenze, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno, Siena, Grosseto, Perugia, Terni, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Littoria, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Siracusa, Ragusa, Messina, Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano, Tempio Pausania, Carbonia, Iglesias, Lanusei, Ozieri, Alghero, Macomer, Isili, Tortolì, Sanluri, Ghilarza, Nicosia, Gela, Modica, Pozzallo, Augusta, Lentini, Acireale, Caltagirone, Mineo, Patti, Cefalù, Corleone, Sciacca, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala, Nicosia, Piazza Armerina, Canicattì, Licata, Terranova di Sicilia, Bronte, Mistretta, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Lipari, Cittanova, Locri, Crotone, Rossano, Paola, Castrovillari, Lagonegro, Melfi, Venosa, Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Corato, Ruvo di Puglia, Gravina di Puglia, Altamura, Monopoli, Fasano, Ostuni, Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Mesagne, Brindisi, Manfredonia, Cerignola, Lucera, San Severo, Larino, Termoli, Isernia, Campobasso, Sulmona, Lanciano, Vasto, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Civitacastellana, Orvieto, Spoleto, Foligno, Gubbio, Città di Castello, Assisi, Rieti, Viterbo, Tarquinia, Civitavecchia, Sora, Cassino, Aquino, Gaeta, Formia, Terracina, Ponza, Isole Ponziane, Aprilia, Cisterna di Latina, Sezze, Priverno, Ferentino, Alatri, Anagni, Fiuggi, Subiaco, Palestrina, Tivoli, Monterotondo, Civitacastellana, Orte, Bracciano, Civitavecchia, Tarquinia, Viterbo, Ronciglione, Montefiascone, Acquapendente, Bolsena, Orvieto, Città della Pieve, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, Cortona, Arezzo, Sansepolcro, Città di Castello, Gubbio, Assisi, Foligno, Spoleto, Terni, Rieti, Cittaducale, Amatrice, Norcia, Cascia, Leonessa, Poggio Mirteto, Magliano Sabina, Fara in Sabina, Monterotondo, Tivoli, Subiaco, Palestrina, Valmontone, Colleferro, Genazzano, Olevano Romano, Paliano, Anagni, Fiuggi, Alatri, Ferentino, Frosinone, Ceccano, Ripi, Veroli, Sora, Arpino, Isola del Liri, Atina, Cassino, Aquino, Pontecorvo, Roccasecca, Aquila, Sulmona, Avezzano, Tagliacozzo, Pescina, Cerchio, Celano, Ortona, Lanciano, Vasto, Chieti, Pescara, Penne, Atri, Teramo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Ascoli Piceno, Fermo, Amandola, Macerata, Tolentino, Camerino, Sanseverino Marche, Jesi, Fabriano, Ancona, Senigallia, Fano, Urbino, Pesaro, Rimini, Cattolica, Forlì, Ravenna, Cervia, Faenza, Lugo, Imola, Bologna, Ferrara, Comacchio, Modena, Carpi, Mirandola, Reggio Emilia, Guastalla, Parma, Fidenza, Borgo San Donnino, Piacenza, Pavia, Voghera, Stradella, Casteggio, Broni, Cremona, Crema, Mantova, Asola, Castiglione delle Stiviere, Brescia, Salò, Desenzano del Garda, Chiari, Orzinuovi, Bergamo, Treviglio, Romano di Lombardia, Lecco, Como, Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Legnano, Sondrio, Tirano, Chiavenna, Milano, Monza, Vigevano, Lodi, Codogno, Novara, Arona, Domodossola, Verbania, Vercelli, Casale Monferrato, Alessandria, Tortona, Acqui Terme, Ovada, Novi Ligure, Asti, Canelli, Nizza Monferrato, Aosta, Ivrea, Torino, Pinerolo, Susa, Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Alba, Bra, Genova, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Savona, Albenga, Finale Ligure, Imperia, Sanremo, Ventimiglia, La Spezia, Sarzana, Carrara, Massa, Lucca, Viareggio, Pistoia, Firenze, Prato, Empoli, Pontedera, Volterra, Pisa, Livorno, Piombino, Portoferraio, Siena, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Montepulciano, Chianciano Terme, Grosseto, Orbetello, Arcidosso, Pitigliano, Follonica, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Gorizia, Monfalcone, Trieste, Pola, Fiume, Zara, Lubiana, Spalato, Cattaro, Ragusa, Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Trento, Rovereto, Riva del Garda, Cles, Belluno, Feltre, Udine, Cividale del Friuli, Tolmezzo, Gemona del Friuli, Pordenone, Sacile, Spilimbergo, Maniago, Venezia, Chioggia, Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Castelfranco Veneto, Montebelluna, Asolo, Padova, Este, Monselice, Piove di Sacco, Cittadella, Rovigo, Adria, Verona, Legnago, Bussolengo, Vicenza, Schio, Thiene, Bassano del Grappa, Asiago, Arzignano, Valdagno, Lonigo, Montagnana, Cavarzere, Chioggia, Portogruaro, Latisana, Palmanova, Cervignano del Friuli, Monfalcone, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, Zara, Lubiana, Spalato, Cattaro, Ragusa, sono comprese nella zona di competenza della Federazione italiana dei Consorzi agrari per il conferimento all'ammasso del frumento, nonchè per i trasporti provinciali e interprovinciali del frumento e per i trasporti interprovinciali delle farine.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso-diffida

Si comunica che la Camera dei Deputati provvede di sua iniziativa all'acquisto o all'abbonamento delle pubblicazioni periodiche che le interessano.

Pertanto considera come mandato in consegno quelle che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici senza espressa richiesta.

Roma, addì 26 febbraio 1945

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(325)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro

Con decreto in data 18 febbraio 1945, l'ing. Ugo Bianchi è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro.

(266)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa «La casa economica fra i tramvieri di Roma», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 15 febbraio 1945, si prorogano al 28 febbraio 1945 i poteri conferiti al sig. Colombo Capmani, commissario della Società cooperativa «La casa economica fra i tramvieri di Roma», con sede in Roma.

(282)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa di consumo fra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 15 febbraio 1945, si prorogano al 30 aprile 1945 i poteri conferiti al sig. Biagio Jannicelli, commissario della Società anonima cooperativa di consumo fra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

(283)

0648
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli dell'8 febbraio 1945 - N. 32

Rendita 3,50 % 1906		L.	118 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,30
Id. 5 % 1936		»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	89,35

Media dei titoli del 9 febbraio 1945 - N. 33

Rendita 3,50 % 1906		L.	117 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,20
Id. 5 % 1936		»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	89,30

Media dei titoli del 10 febbraio 1945 - N. 34

Rendita 3,50 % 1906		L.	118 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,45
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,35
Id. 5 % 1936		»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	89,45

Media dei titoli del 12 febbraio 1945 - N. 35

Rendita 3,50 % 1906		L.	118 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,45

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Cristofaro Prato di Giuseppe, nato a Valguarnera (Enna) il 27 ottobre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina, conseguito presso la Regia università di Catania nell'anno accademico 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Catania.

(306)

Il dott. Mario Stramobilia di Enrico, nato a Roma il 1° gennaio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso la Regia università di Roma nella sessione autunnale dell'anno accademico 1939-1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 19 del 13 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(318)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 20 del 15 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una

0649
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,35

Media dei titoli del 9 febbraio 1945 - N. 33

Rendita 3,50 % 1906		L.	117 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,20
Id. 5 % 1936		»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,65
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,20
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,30

Media dei titoli del 10 febbraio 1945 - N. 34

Rendita 3,50 % 1906		L.	118 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,45
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,20
Id. 5 % 1936		»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,80
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,45

Media dei titoli del 12 febbraio 1945 - N. 35

Rendita 3,50 % 1906		L.	118 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,45
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,20
Id. 5 % 1936		»	87,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,60
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,80
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,45

Il dott. Mario Strambiati di Enrico, nato a Roma il 1° gennaio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso la Regia università di Roma nella sessione autunnale dell'anno accademico 1938-1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1389, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 19 del 13 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice *Presidente (Sezione Affari Civili)*
Commissione Alleata

(318)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 20 del 15 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice *Presidente (Sezione Affari Civili)*
Commissione Alleata

(324)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0650

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0 6 5 1

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

9 - MAR 1945

AC/LegS/1.

AP/ms.
9 March 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 27 of 3 March 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale containing the following legislation :

(a) Local Government

(a) Decree of the Lieutenant General No. 445 of 24 August 1944.
Recognizing the Act constituting the Parish of "San Giovanni Battista" at Fossalta (Foggia) as having all effects under Civil Law.

(b) Local Government

(b) Decree of the Lieutenant General No. 476 of 24 August 1944.
According the status of a juridical person to the Church of "Santa Caterina" at Agrigento.

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 477 of 5 October 1944.
According the status of a juridical person to the Church of "Santa Maria Consolatrice degli Afflitti" also called "Sette storie" at Molfetta (Bari).

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 478 of 26 October 1944.
Recognizing the Act constituting the Parish of "Santa Maria delle Libere", at Portici (Naples) as having all effects under Civil Law.

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No. 479 of 26 October 1944.
Recognizing the Act constituting the new Parish of the "Annunciazione di Maria Vergine" of the Church of "Ss Gratia Plena", at Barcolonna (Naples) as having all effects under Civil Law.

(f) Labour

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 39

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785082

Recognising the due Constitution the Parish of "San Giovanni Battista" at Tassullo (Pagnma) as having all effects under Civil Law.

(b) Local Government

(b) Decree of the Lieutenant General No. 476 of 26 October 1944.
Recording the status of a juridical person to the Church of "Santa Caterina" at Agrigento.

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 477 of 26 October 1944.
Recording the status of a juridical person to the Church of "Santa Maria Consolatrice degli Afflitti" also called "Sub Urbe" at Valletta (Malta).

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.478 of 26 October 1944.
Recognising the act constituting the Parish of "Santa Maria della Grazie" at Sarriod (Aosta) as having all effects under Civil Law.

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No. 479 of 26 October 1944.
Recognising the act constituting the new Parish of the "Annunciation of Mary Virgin" at the Church of "Ss Gratia Plena", at Portolongo (Salerno) as having all effects under Civil law.

(f) Labour Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.39 of 15 January 1945.
Regulating the conversion of pensions in respect of compulsory insurance for invalidity and

4966

(g) Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.40 of 25 January 1945.
Conferring upon the Undersecretary of State for the Treasury the legal representation of the Fund for Deposits and Loans in respect of bonds yielding annual interest.

(h) Finance

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.41 of 20 January 1945.
Revising the economic conditions of retired State employees.

(i) Civil Affairs

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.42 of 1 February 1945.
Suppressing the "Ente Stampa" (Press organisation).

(j) Civil Affairs Public Health (Welfare)

(j) Decree of the Lieutenant General of 14 September 1944.
Substituting the Commissioner for the National Institute for the protection and welfare of War Invalids.

KZIC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

(l)
Navy

(l) Decree of the Lieutenant General of 28 December 1944.
Appointing Admiral Pietro Barone to Commissioner Extraordinary of the Italian Naval Register.

(i)
Public Safety

(i) Decree of the Lieutenant General of 17 January 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Fondazione dell'Arma dei Carabinieri Reali" and appointing a Commissioner Extraordinary.

(m)
Public Safety

(m) Decree of the Lieutenant General of 17 January 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Fondazione Principe di Piemonte" and appointing a Commissioner Extraordinary.

(n)
Civil Affairs

(n) Decree of the Lieutenant General of 1 February 1945.
Appointing a Vice-Commissioner for the National Association for War Veterans.

(o)
Land Forces

(o) Proclamation of the Lieutenant General of the Realm No. 38 of 15 February 1945.
Delegating the Commander of the fighting unit "Mantova" the power to confer rewards for military valor on the battlefield.

(p)
Land Forces

(p) Proclamation of the Lieutenant General of the Realm No. 39 of 15 February 1945.
Delegating to the Commander of the fighting unit "Folgore" the power to confer rewards for military valor on the battlefield.

(q)
Agriculture

(q) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 February 1945.
Dissolving the Board of the National Institute for the "Tre Venezie" and appointing a Commissioner Extraordinary.

(r)
Agriculture

(r) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Substituting the Coadjutor of the Provincial Agrarian Consortium of Pistoia.

(s)
Agriculture

(s) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Appointing a Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Brindisi.

(t)
Finance

(t) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Absorption of the Bank "Fratelli Inzoe" of

0653
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(o) Land Forces

(o) Proclamation of the Lieutenant General of the Realm No. 38 of 15 February 1945.
Delegating the Commander of the fighting unit "Manfredo" the power to confer rewards for military valor on the battlefield.

(p) Land Forces

(p) Proclamation of the Lieutenant General of the Realm No. 39 of 15 February 1945.
Delegating to the Commander of the fighting unit "Folgore" the power to confer rewards for military valor on the battlefield.

(q) Agriculture

(q) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 February 1945.
Dissolving the Board of the National Institute for the "Tre Venezie" and appointing a Commissioner Extraordinary.

(r) Agriculture

(r) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Substituting the Commissioner of the Provincial Agrarian Consortium of Matera.

(s) Agriculture

(s) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Appointing a Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Brindisi.

(t) Finance

(t) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Absorption of the Bank "Pratelli Ignoe" of Sessa Aurunca (Naples) by the Bank of Naples with seat at Naples.

(u) Finance

(u) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Substituting the Liquidator of the Rural Bank of Torano Castello (Cosenza)

(v) Agriculture

(v) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Substituting the Commissioner of the Provincial Agrarian Consortium of Pescara.

(w) Agriculture

(w) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Appointing the Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Lecce.

(x) Finance

(x) Ministerial Decree of 14 February 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the Rural and Artisans' Bank of Villagrazia (Palermo).

0654

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(y)

(y) Ministerial Decree of 11 February 1945, establishing [illegible] and a number of the supervisory committees of the Rural and Artisans' Bank of Montenegro in Vasili (4 pp).

NOTE :- Commanders desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazetta Ufficiale be SUSPENDED from implementation in military occupation territory by order of the Vice-President, Civil Affairs Section, will fill their returns through the competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 15 March 1945. If the endorsement of the Powers appearing in this issue will be published in the issue of Gazetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible]

W. [illegible],
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Conto corrente con la Posta

Anno 83° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 3 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 330
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (tariffario titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e nei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompensa al valor militare. Pag. 250

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 475.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Pozzallo (Ragusa). Pag. 252

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 476.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Santa Caterina, in Agrigento . . . . . Pag. 252

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 477.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, detta anche del Purgatorio, in Molfetta (Bari) . . . . . Pag. 253

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 478.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli). Pag. 253

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 40.
Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni postali fruttiferi. Pag. 254

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 gennaio 1945, n. 41.
Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza . . . . . Pag. 254

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 42.
Soppressione dell'Ente stampa . . . . . Pag. 257

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 [illegible] 1944.
Sostituzione del commissario dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. Pag. 258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.
Nomina dell'ammiraglio di Squadra in ausiliaria Pietro Barone a commissario straordinario del Registro Italiano Navale . . . . . Pag. 258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 gennaio 1945.
Scioglimento del Consiglio [illegible]

5964

0656

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

(Un fascicolo - Prezzi vari)

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 250

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 475.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Pozzallo (Ragusa). Pag. 252

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 476.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Santa Caterina, in Agrigento . . . . . Pag. 252

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 477.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, detta anche del Purgatorio, in Molfetta (Bari) . . . . . Pag. 253

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 478.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli). Pag. 253

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 479.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia dell'Annunciazione di Maria Vergine nella chiesa dell'Ave Gratia Plena, in Marcianise (Napoli). Pag. 253

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 39.
Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia . . . . . Pag. 253

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 40.
Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni postali fruttiferi. Pag. 254

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 gennaio 1945, n. 41.
Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza . . . . . Pag. 254

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 42.
Soppressione dell'Ente stampa . . . . . Pag. 257

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 [illegible] 1944.
Sostituzione del commissario dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. Pag. 254

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.
Nomina dell'ammiraglio di Squadra in ausiliaria Pietro Barone a commissario straordinario del Registro Italiano Navale . . . . . Pag. 258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 gennaio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali » e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 gennaio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Principi di Piemonte » e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945.
Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti . . . . . Pag. 259

4964

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 6 5 7 1

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 38.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Mantova» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» . . . . . Pag. 259

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 39.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Folgore» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» . . . . . Pag. 260

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e nomina del commissario straordinario. Pag. 260

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia . . . . . Pag. 261

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Brindisi. Pag. 261

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Incorporazione della Banca Fratelli Irace di Sessa Aurunca (Napoli) nel Banco di Napoli con sede in Napoli. Pag. 261

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Terano Castello (Cosenza) . . . . . Pag. 261

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara . . . . . Pag. 262

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca. Pag. 262

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo). Pag. 262

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti) . . . . . Pag. 262

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 262

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 262

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al tenente di vascello *Luigi Durand de la Penne* di Benso e di Montaldi Giulia, nato a Genova l'11 febbraio 1914.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 129

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capo M. N. di 3ª classe *Tullio Tedeschi* di Felice e fu Malone Angelina, nato ad Isernia il 15 luglio 1916.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765027

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e nomina del commissario straordinario. Pag. 259

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia . . . . . Pag. 261

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1945.

Nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Brindisi. Pag. 261

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Incorporazione della Banca Fratelli Irace di Sessa Aurunca (Napoli) nel Banco di Napoli con sede in Napoli. Pag. 261

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza) . . . . . Pag. 261

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara . . . . . Pag. 262

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca. Pag. 262

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo). Pag. 262

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti) . . . . . Pag. 262

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 263

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 263

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro . Pag. 263

Medie dei titoli . . . . . Pag. 264

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 27 DEL 3 MARZO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 1945.

Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al tenente di vascello *Luigi Durand de la Penne* di Genova e di Monaldi Giulia, nato a Genova l'11 febbraio 1914.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1 *foglio n.* 123.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capo M. S. di 2ª classe *Tullio Tedeschi* di Pelico e fu Nicolone Angelina, nato ad Isernia il 15 luglio 1916.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1 *foglio n.* 122.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0959

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al sottotenente di vascello Angelo Cabrini di Luigi e di Maria Luisa, nato a Pavia il 14 settembre 1917.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 121.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al palombaro *Spartaco Schergat* di Pietro e di Norbedo Maria, nato a Capodistria (Pola) il 22 luglio 1920.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 128

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al tenente di vascello *Gino Birindelli* di Ugo e di Malenchi Ada, nato a Pescia il 13 novembre 1911.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capitano del Genio navale *Antonio Marcaglia* di Wladimiro e di Emilia Zoe, nato a Pisano il 28 luglio 1915.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 127.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capitano del Genio navale *Vincenzo Martelletta* di Vito e di Colonna Luisa, nato a Taranto il 1° gennaio 1913.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 126.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la ma-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al palombaro *Spartaco Schergat* di Pietro e di Norbedo Maria, nato a Capodistria (Pola) il 22 luglio 1920.
(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 118

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al tenente di vascello *Gino Birindelli* di Ugo e di Melenchi Ada, nato a Pesaro il 13 novembre 1911.
(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 120.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945,
Registro Marina n. 1, foglio n. 127.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capitano delle Armi navali *Vincenzo Martellotta* di Vito e di Colonna Luisa, nato a Taranto il 15 gennaio 1913.
(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945,
Registro Marina n. 1, foglio n. 126.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del tenente di vascello *Lido Fiumini* di Giuseppe e di Metgazzi Giovanna, nato a Parenzo (Pola) il 13 febbraio 1915.
(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945,
Registro Marina n. 1, foglio n. 124.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capo palombaro di 3ª classe *Morlo Marino* di Antonio e di Durante Maria, nato a Salerno il 27 marzo 1917.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 130

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del sottocapo palombaro *Giovanni Negro* di Antonio e di Rega Maria, nato a S. Apollinare il 18 luglio 1916.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 132.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al guardiamarina *Giuliano Manzo* di Armando, nato a Taranto.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 131

(181)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 475.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Pozzallo (Ragusa).

N. 475. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto, in data 8 maggio 1942 relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Pozzallo (Ragusa).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 476.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Caterina, in Agrigento.

N. 476. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

È conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capo palombaro di 3ª classe Mario Marino di Antonio e di Iannante Maria, nato a Salerno il 27 marzo 1917.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 130.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del sottocapo palombaro *Giovanni Negro* di Antonio e di Rega Maria, nato a S. Apollinare il 1° luglio 1916.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 122.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al Capo palombaro di 3ª classe *Emilio Bianchi* fu Giuseppe e di Zappa Elisabetta, nato a Savona il 22 ottobre 1917.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 125.

È conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al guardiamarina *Girolamo Manieco* di Armando, nato a Taranto.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 131.

(181)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 475.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Pozzallo (Ragusa).

N. 475. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto, in data 8 maggio 1942 relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Pozzallo (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 476.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Caterina, in Agrigento.

N. 476. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Vescovo di Agrigento viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigenda chiesa di Santa Caterina in Agrigento la donazione disposta con determinati oneri da Francesca Ancona fu Diego e consistente nella nuda proprietà di un quartino facente parte del fabbricato situato in Agrigento, quartiere Santa Croce, descritto e valutato L. 10.572, e gravato di usufrutto a favore della donante e del di lei fratello sac. Salvatore Ancona, e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Caterina, in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798121

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 477.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, detta anche del Purgatorio, in Molfetta (Bari).

N. 477. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Vescovo di Molfetta viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigenda chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, detta anche del Purgatorio, in Molfetta (Bari) la donazione disposta da Lloy-Lupis Nicolantonio fu Francesco, consistente nella somma di L. 45.000, da investire in titoli di rendita pubblica intestati alla chiesa stessa ed in immobili valutati complessivamente L. 386.212, e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, detta anche del Purgatorio, in Molfetta (Bari).

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, atto 24 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 478.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli).

N. 478. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 14 luglio 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli).

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, atto 23 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 479.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia dell'Annunciazione di Maria Vergine nella chiesa dell'Ave Gratia Plena, in Marcianise (Napoli).

N. 479. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Capua, in data 15 febbraio 1943, integrato da postilla in data 30 aprile successivo, relativo alla erezione della nuova parrocchia dell'Annunciazione di Maria Vergine nella chiesa dell'Ave Gratia Plena, in Marcianise (Napoli).

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 39.

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

Non ha diritto alla pensione di riversibilità prevista dall'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, il coniuge:

a) quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all'assicurato sia stata liquidata la pensione di vecchiaia;

b) quando dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'assicurato non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro;

c) quando il matrimonio sia stato contratto dall'assicurato dopo compiuta l'età di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma;

d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa.

Art. 2.

Il diritto alla pensione di riversibilità, indicata nell'articolo precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, è subordinato alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato o del pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato.

Non hanno diritto a pensione le figlie maritate, anche se di età inferiore a quelle indicate al primo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Il diritto alla pensione, nei limiti di cui all'art. 13 del Regio decreto-legge suddetto ed al comma precedente, spetta ai figli legittimi, legittimati e naturali. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'art. 404 del Codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato.

Art. 3.

Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunta l'età indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

valutati complessivamente L. 386.212, e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, detta anche del Purgatorio, in Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 478.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli).

N. 478. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 14 luglio 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 479.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia dell'Annunciazione di Maria Vergine nella chiesa dell'Ave Gratia Plena, in Marcianise (Napoli).

N. 479. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Capua, in data 15 febbraio 1942, integrato da postilla in data 20 aprile successivo, relativo alla erezione della nuova parrocchia dell'Annunciazione di Maria Vergine nella chiesa dell'Ave Gratia Plena, in Marcianise (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 39.

Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 luglio 1939, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

c) quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all'assicurato sia stata liquidata la pensione di vecchiaia;

b) quando dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'assicurato non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro;

c) quando il matrimonio sia stato contratto dall'assicurato dopo compiuta l'età di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma;

d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa.

Art. 2.

Il diritto alla pensione di riversibilità, indicata nell'articolo precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, è subordinato alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato o del pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato.

Non hanno diritto a pensione le figlie maritate, anche se di età inferiore a quelle indicate al primo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Il diritto alla pensione, nei limiti di cui all'art. 13 del Regio decreto-legge suddetto ed ai commi precedenti, spetta ai figli legittimi, legittimati o naturali. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'art. 404 del Codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato.

Art. 3.

Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunta l'età indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidità.

Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, esclusa le quote integrative a carico dello Stato.

Art. 4.

Qualora alla pensione abbia diritto soltanto la vedova e la pensione medesima risulti inferiore a L. 400 annue, per la vedova di impiegato, o a L. 200 annue, per la vedova di operaio, la vedova può, entro due mesi dalla data di comunicazione della liquidazione, chie-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0665

dere, in sostituzione della pensione, il valore capitale di questa, calcolato secondo la tariffa formata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e approvata con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato.

Art. 6.

Alle pensioni spettanti ai superstiti di un pensionato o di un assicurato si aggiunge la quota integrativa a carico dello Stato — di cui all'art. 59, primo comma, lettera *a*), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 — nelle aliquote stabilite per le pensioni dall'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Per le pensioni liquidate successivamente al 31 dicembre 1949 la quota integrativa sarà calcolata, con le stesse aliquote, sulla integrazione statale ridotta secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 35 del medesimo R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° gennaio 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSCHI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 113. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 40.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni postali fruttiferi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio dei buoni postali fruttiferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancanza o di impedimento del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza la rappresentanza legale della Direzione generale, per quanto si attiene al servizio dei buoni postali fruttiferi, è attribuita al Sottosegretario di Stato per il tesoro, in deroga al R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 83.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — Soleri

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 118. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 gennaio 1945, n. 41.

Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, e 8 luglio 1943, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1944, n. 85, e il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

lettera a), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 — nelle aliquote stabilite per le pensioni dall'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Per le pensioni liquidate successivamente al 31 dicembre 1949 la quota integrativa sarà calcolata, con le stesse aliquote, sulla integrazione statale ridotta secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 35 del medesimo R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° gennaio 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SCELBA — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 118. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 40.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni postali fruttiferi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, numero 453, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1610, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 83, riguardante la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del direttore generale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 648, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, e 8 luglio 1943, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono aumentate del trentatre per cento le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 83.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 116. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 gennaio 1945, n. 41.

Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 648, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, e 8 luglio 1943, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono aumentate del trentatre per cento le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946631

0 0 6 6 8 1
Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No.

l'Ente pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 2.

Per le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente articolo, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno nel triennio a partire dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, l'aumento del 33 per cento di cui all'articolo precedente è concesso in misura ridotta di un trentaseiesimo per ciascun mese [illegible]o intercorso tra la data suddetta e quella della cessazione dal servizio.

Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono però eccedere quelli determinati in base ai corrispondenti stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Ai fini dell'applicazione del presente e del precedente articolo si considera data di cessazione dal servizio l'ultimo giorno di percezione effettiva o virtuale degli stipendi, paghe o retribuzioni computati nella formazione della media triennale.

Art. 3.

L'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è rideterminata, tenendo per base il trattamento risultante dall'applicazione del presente decreto, sempre escluso dal computo il caroviveri.

Per le pensioni liquidate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione temporanea suddetta è accordata dalle Amministrazioni liquidatrici con il decreto concessivo della pensione.

L'integrazione temporanea non compete ai titolari di pensioni pagabili all'estero. Il presente comma ha effetto dalla data di decorrenza dell'integrazione stessa.

Art. 4.

Le pensioni di cui al precedente comma, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate alle misure risultanti dall'applicazione della tabella allegato 3 e nei riguardi dei titolari di tali pensioni vengono soppressi gli eventuali assegni supplementari spettanti in applicazione dell'art. 20 del R. decreto 18 novembre 1929, n. 1626. Quelle di dette pensioni tabellari che furono liquidate in base alle norme anteriori all'entrata in vigore del citato decreto n. 1626, sono rideterminate tenendo presente la tabella allegato 4, ferme rimanendo la categoria di infermità e le norme di liquidazione originarie e nei confronti dei loro titolari è soppresso l'assegno di caroviveri di cui al R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304.

Art. 5.

Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni generali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume, sono aumentati in ragione del 20 per cento.

Art. 6.

Gli assegni di caroviveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1926, n. 1827, e col R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964 — convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 — successivamente modificati dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961 — convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326 — sono elevati complessivamente a lire 8100 annue lorde (L. 700 mensili) per i titolari di pensioni od assegni diretti ed a L. 7200 annue lorde (L. 600 mensili) per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità. Tali caroviveri sono concessi anche ai titolari di pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

Agli stessi importi di L. 8100 annue lorde per le pensioni o gli assegni diretti e di L. 7200 annue lorde per le pensioni e gli assegni di riversibilità è elevato il caroviveri concesso ai pensionati del cessato regime austro-ungarico con il R. decreto 11 maggio 1922, n. 743, successivamente ridotto per effetto dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966. Il caroviveri medesimo è concesso anche ai titolari di pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Per le pensioni tabellari di cui al precedente art. 4 gli assegni di caroviveri stabiliti dai provvedimenti indicati nel primo comma sono elevati a L. 1800 annue lorde (L. 150 mensili) per le pensioni dirette e a L. 1200 annue lorde (L. 100 mensili) per le pensioni di riversibilità.

compresse quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente articolo, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno nel triennio a partire dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, l'aumento del 33 per cento di cui all'articolo precedente è concesso in misura ridotta di un trentaseiesimo per ciascun mese [illegible]o intercorso tra la data suddetta e quella della cessazione dal servizio.

Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono però eccedere quelli determinati in base ai corrispondenti stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Ai fini dell'applicazione del presente e del precedente articolo si considera data di cessazione dal servizio l'ultimo giorno di percezione effettiva o virtuale degli stipendi, paghe o retribuzioni computati nella formazione della media triennale.

Art. 3.

L'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 87, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1944, n. 237, è riliquidata [illegible]endo per base il trattamento risultante dall'[illegible]plicazione del presente decreto, sempre escluso dal computo il caroviveri.

Per le pensioni liquidate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione temporanea suddetta è accordata dalle Amministrazioni liquidatrici con il decreto concessivo della pensione.

L'integrazione temporanea non compete ai titolari di pensioni pagabili all'estero. Il presente comma ha effetto dalla data di decorrenza dell'integrazione stessa.

Art. 4.

Le tabelle di cui all'art. 9 della legge 16 aprile 1940, n. 297, e le misure di pensioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del decreto-legge Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 491 — convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 — sono sostituite dalla tabella allegato A al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Gli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 2 non si applicano per le pensioni ed assegni diretti o di riversibilità, anche se privilegiati, che rientrano nelle categorie contemplate nella tabella allegato A al presente decreto.

n. 1301.

Art. 5.

Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume, sono aumentati in ragione del 20 per cento.

Art. 6.

Gli assegni di caroviveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e col R. decreto-legge 30 dicembre 1921, n. 1961 — convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 — successivamente modificati dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966 — convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326 — sono elevati complessivamente a lire 8100 annue lorde (L. 700 mensili) per i titolari di pensioni od assegni diretti ed a L. 7200 annue lorde (L. 600 mensili) per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità. Tali caroviveri sono concessi anche ai titolari di pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

Agli stessi importi di L. 8100 annue lorde per le pensioni e gli assegni diretti e di L. 7200 annue lorde per le pensioni e gli assegni di riversibilità è elevato il caroviveri concesso ai pensionati del cessato regime austro-ungarico con il R. decreto 14 maggio 1925, n. 743, successivamente ridotto per effetto dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966. Il caroviveri medesimo è concesso anche ai titolari di pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Per le pensioni tabellari di cui al precedente art. 4 gli assegni di caroviveri stabiliti dai provvedimenti indicati nel primo comma sono elevati a L. 1500 annue lorde (L. 150 mensili) per le pensioni dirette e a L. 1200 annue lorde (L. 100 mensili) per le pensioni di riversibilità.

Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi s'intende conglobato l'assegno supplementare temporaneo di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646 — convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 — e al R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 618. Detto assegno supplementare temporaneo è pertanto soppresso come emolumento a sè stante.

Art. 7.

Il caroviveri previsto dal precedente art. 6 spetta ai titolari di pensioni od assegni non superiori alle L. 12.000 annue lorde; ai titolari di pensioni od assegni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 9 6 9 1

diretti superiori alle L. 12.000 ma non alle L. 20.400 annue lorde e ai titolari di pensioni od assegni di riversibilità superiori alle L. 12.000 ma non alle L. 19.200 annue lorde, il caroviveri è concesso in misura pari alla differenza, rispettivamente, fra gli indicati importi di L. 20.400 e di L. 19.200 e quello della pensione od assegno.

Ai fini del raggiungimento dei limiti suddetti si considera la pensione aumentata ai sensi del presente decreto; rimane invece fermo che non deve tenersi conto dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Art. 8.

Per i titolari di pensioni a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari il caroviveri di cui al primo comma del precedente art. 6 assorbe tutti quelli in godimento, ivi compreso il caroviveri di cui al R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, nonchè l'assegno supplementare temporaneo previsto dal R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 736. Tale assegno supplementare temporaneo continua però ad essere corrisposto ai titolari delle pensioni predette nel caso che non spetti il caroviveri; ove il caroviveri risulti di importo inferiore all'assegno supplementare temporaneo questo sarà ragguagliato alla differenza.

Si applicano per i pensionati contemplati dal presente articolo gli stessi limiti stabiliti dal precedente art. 7.

Qualora dall'applicazione del presente decreto risulti dovuto ai pensionati suddetti un trattamento complessivo inferiore a quello spettante alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la differenza è concessa in aggiunta all'integrazione temporanea.

Art. 9.

Ai titolari di più pensioni è concesso un solo assegno di caroviveri e, precisamente, quello che risulta più favorevole.

Per i titolari suddetti, ai fini del raggiungimento dei limiti stabiliti dal precedente art. 7, si considerano cumulativamente le varie pensioni delle categorie per le quali è previsto il caroviveri.

Art. 10.

In nessun caso la pensione degli ufficiali delle Forze armate con l'aggiunta dell'indennità speciale o dell'indennità di ausiliaria può superare i quattro quinti della somma dello stipendio e dell'indennità militare inerenti

Art. 11.

Le pensioni straordinarie di riversibilità alle vedove dei Mille di Marsala e gli assegni di ricompensa nazionale ai veterani delle guerre per l'Indipendenza d'Italia e alle loro famiglie sono raddoppiati.

Art. 12.

Si applica, per l'aumento di pensione di cui al precedente art. 1 e per l'aumento del caroviveri di cui al precedente art. 6, l'art. 14 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi degli articoli 1 e 5 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo attualmente goduto a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nei predetti articoli le frazioni di lire dieci.

Art. 13.

Contro le liquidazioni degli aumenti previsti dal presente decreto e dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, o contro la mancata concessione dei predetti benefici, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 16 del R. decreto 27 giugno 1923, n. 703.

Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'art. 26 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1331, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605.

I ricorsi di cui ai precedenti commi devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 14.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali ed, in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico, sono autorizzati ad estendere ai loro pensionati, mediante deliberazione dei competenti organi, i miglioramenti di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dagli articoli stessi.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I nuovi ed i maggiori benefici derivanti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risul-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969701

0 6 7 1 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775621

integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 287.

Art. 8.

Per i titolari di pensioni a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari il caroviveri di cui al primo comma del precedente art. 6 assorbe tutti quelli in godimento, ivi compreso il caroviveri di cui al R. decreto 31 luglio 1919, n. 1394, nonchè l'assegno supplementare temporaneo previsto dal R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 736. Tale assegno supplementare temporaneo continua però ad essere corrisposto ai titolari delle pensioni predette nel caso che non spetti il caroviveri; ove il caroviveri risulti di importo inferiore all'assegno supplementare temporaneo questo sarà ragguagliato alla differenza.

Si applicano per i pensionati contemplati dal presente articolo gli stessi limiti stabiliti dal precedente art. 7.

Qualora dall'applicazione del presente decreto risulti dovuto ai pensionati suddetti un trattamento complessivo inferiore a quello spettante alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la differenza è concessa in aggiunta all'integrazione temporanea.

Art. 9.

Ai titolari di più pensioni è concesso un solo assegno di caroviveri e, precisamente, quello che risulta più favorevole.

Per i titolari suddetti, ai fini del raggiungimento dei limiti stabiliti dal precedente art. 7, si considerano cumulativamente le varie pensioni delle categorie per le quali è previsto il caroviveri.

Art. 10.

In nessun caso la pensione degli ufficiali delle Forze armate con l'aggiunta dell'indennità speciale o dell'indennità di ausiliaria può superare i quattro quinti della somma dello stipendio e dell'indennità militare inerenti al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente. L'eventuale eccedenza è portata in detrazione dell'indennità speciale o dell'indennità di ausiliaria.

La Cassa ufficiali del Regio esercito provvede alla corresponsione dell'assegno speciale esclusivamente con le proprie disponibilità finanziarie, all'infuori di ogni concorso statale. E' soppressa la possibilità di ottenere anticipazioni di fondi a carico del bilancio dello Stato prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940, n. 371, e dagli articoli 3 e 4 del R. decreto 15 maggio 1941, n. 611.

26 1925, n. 430, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi degli articoli 1 e 5 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo attualmente goduto a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nei predetti articoli le frazioni di lire dieci.

Art. 13.

Contro le liquidazioni degli aumenti previsti dal presente decreto e dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, o contro la mancata concessione dei predetti benefici, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 16 del R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'art. 26 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1331, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605.

I ricorsi di cui ai precedenti commi devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 14.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali ed, in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico, sono autorizzati ad estendere ai loro pensionati, mediante deliberazione dei competenti organi, i miglioramenti di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dagli articoli stessi.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I nuovi ed i maggiori benefici derivanti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie i benefici suddetti decorreranno dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto diverrà operativo nelle provincie stesse per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

Art. 16.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli:* TOMASI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 112. — PATIA

ALLEGATO *A*

Pensioni di riposo
dei caporali e soldati del Regio esercito.

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 35 anni di servizio utile
Caporale maggiore e caporale	2.100	40	2.700
Appuntato e soldato . .	1.800	40	2.460

Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 32 anni di servizio utile
Sottocapo	2.100	50	2.700
Comune di 1ª, 2ª e 3ª classe.	1.800	50	2.400

Pensioni di riposo
degli avieri della Regia aeronautica.

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 32 anni di servizio utile
Primo aviere e aviere scelto	2.100	50	2.700
Aviere	1.800	50	2.400

Pensioni di riposo degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza e degli allievi guardie di pubblica sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 42.

Soppressione dell'Ente stampa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 4 aprile 1940, n. 300, sulla istituzione dell'Ente stampa, modificata dalle leggi 30 gennaio 1941, n. 205, e 22 gennaio 1942, n. 102;

Visti i decreti Luogotenenziali 3 luglio 1944, n. 163, e 12 dicembre 1944, n. 407, riguardanti il Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente stampa è soppresso.

Art. 2.

Il Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo provvederà, d'intesa col Ministero del tesoro, al recupero del patrimonio dell'Ente, da devolversi a favore dell'Erario, nonchè alla liquidazione del personale.

Art. 3.

Le aziende giornalistiche già di proprietà dell'Ente stampa o nelle quali il medesimo era interessato saranno, in via transitoria, sottoposte al regime commissariale a norma degli articoli seguenti.

Art. 4.

Per ciascuna di dette aziende il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo, nominerà un commissario, cui sarà affidata l'ordinaria amministrazione delle aziende stesse, esclusa la gestione editoriale.

I commissari prenderanno possesso dei beni costituenti le aziende, redigendo l'inventario dei beni medesimi con l'intervento del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante.

Qualora manchi il titolare dell'impresa o il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

I commissari [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786621

ALLEGATO A

Pensioni di riposo dei caporali e soldati del Regio esercito.

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 35 anni di servizio utile
Caporale maggiore e caporale	2.100	40	2.700
Appuntato e soldato	1.800	40	2.400

Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 32 anni di servizio utile
Sottocapo	2.100	50	2.700
Comune di 1ª, 2ª e 3ª classe	1.800	50	2.400

Pensioni di riposo degli avieri della Regia aeronautica.

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 32 anni di servizio utile
Primo aviere e aviere scelto	2.100	50	2.700
Aviere	1.800	50	2.400

Pensioni di riposo, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza e degli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 35 anni di servizio utile
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza e allievo guardia di pubblica sicurezza	2.000	110	2.550

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

riato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente stampa è soppresso.

Art. 2.

Il Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo provvederà, d'intesa col Ministero del tesoro, al recupero del patrimonio dell'Ente, da devolversi a favore dell'Erario, nonchè alla liquidazione del personale.

Art. 3.

Le aziende giornalistiche già di proprietà dell'Ente stampa o nelle quali il medesimo era interessato saranno, in via transitoria, sottoposte al regime commissariale a norma degli articoli seguenti.

Art. 4.

Per ciascuna di dette aziende il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo, nominerà un commissario, cui sarà affidata l'ordinaria amministrazione delle aziende stesse, esclusa la gestione editoriale.

I commissari prenderanno possesso dei beni costituenti le aziende, redigendo l'inventario dei beni medesimi con l'intervento del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante.

Qualora manchi il titolare dell'impresa o il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

I commissari dovranno presentare, entro il termine stabilito dal Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo concrete proposte allo stesso Sottosegretariato per la liquidazione e la cessione delle singole aziende.

Alla cessione o alla messa in liquidazione sarà provveduto con decreto del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo di concerto col Ministro per il tesoro, sentita la Commissione nazionale consultiva per la stampa.

Il conto finale di gestione dovrà essere approvato dal Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e dal Ministro per il tesoro.

Il saldo attivo sarà versato in Tesoreria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Art. 5.

La gestione amministrativa dei commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto sarà sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo il quale, a mezzo del Collegio dei revisori dell'Ente stampa che resterà in carica fino a completamento della liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso, al Collegio sarà sottoposto, per l'esame, il conto finale della liquidazione che dovrà comprendere i conti delle varie aziende giornalistiche, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 193. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944.

Sostituzione del commissario dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, che apporta modifiche alla predetta legge;

Visto il decreto presidenziale in data 22 gennaio 1943, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Art. 2.

Il dott. Luigi Mosconi è nominato commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Opera predetta e vi sostituisce gli organi di amministrazione esercitando tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Opera.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Opera non saranno, però, valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 42. — ESPOSITO

(290)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.

Nomina dell'ammiraglio di Squadra in ausiliaria Pietro Barone a commissario straordinario del Registro Italiano Navale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1543, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667, sul riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sull'istituzione del Registro Aeronautico Italiano;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1942, riguardante la nomina del capitano di vascello R. N. Borghese Rodolfo alla carica di presidente del Registro Italiano Navale;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1918, n. 739, sulla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759741

l'attuazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TERMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 129. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944.

Sostituzione del commissario dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, che apporta modifiche alla predetta legge;

Visto il decreto presidenziale in data 22 gennaio 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale della predetta Opera, occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario dell'Opera stessa, i cui poteri si estendano, delle sedi secondarie site in territorio liberato, anche alla sede centrale;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'avv. Donato Mormando cessa dalla carica di commissario dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 62. — LANGUEL

(289)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.

Nomina dell'ammiraglio di Squadra in ausiliaria Pietro Barone a commissario straordinario del Registro Italiano Navale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1512, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667, sul riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sull'istituzione del Registro Aeronautico Italiano;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1942, riguardante la nomina del capitano di vascello R. N. Borghese Rodolfo alla carica di presidente del Registro Italiano Navale;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato direttivo del Registro Italiano Navale sono sciolti.

Art. 2.

L'ammiraglio di Squadra in ausiliaria Pietro Barone è nominato commissario straordinario del Registro Italiano Navale, con i poteri che il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1512, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667, attribuisce al presidente, al Consiglio di amministrazione e al Comitato direttivo dell'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 34

(313)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali » e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, col quale la « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali », destinata a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma stessa, fu eretta in ente morale e furono approvati lo statuto organico ed il regolamento di essa;

Visto il R. decreto 22 ottobre 1936, n. 2112, col quale fu approvato il nuovo statuto della predetta Fondazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 709, recante disposizione per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento della Commissione amministratrice della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il colonnello dell'Arma dei carabinieri Reali Imassi Mario è nominato commissario straordinario della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali » con tutti i poteri spettanti alla Commissione amministratrice della stessa Fondazione ed al presidente della Commissione amministratrice medesima.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1945
Registro Guerra n. 1, foglio n. 328 — SCATENI

(292)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Principi di Piemonte » e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1674, col quale la « Fondazione Principi di Piemonte » destinata a favore dei figli dei sottufficiali ed appuntati in servizio effettivo dell'Arma dei carabinieri Reali, venne eretta in ente morale e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto 3 agosto 1931, n. 1125, col quale fu modificato lo statuto della predetta Fondazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 709, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento della Commissione amministratrice della « Fondazione Principi di Piemonte »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il colonnello dell'Arma dei carabinieri Reali Imassi Mario è nominato commissario straordinario della « Fondazione Principi di Piemonte », con tutti i poteri spettanti alla Commissione amministratrice della stessa Fondazione ed al presidente della Commissione amministratrice medesima.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1945
Registro Guerra n. 1, foglio n. 328 — SCATENI

(292)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 31.

(313)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali » e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, col quale la « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali », destinata a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma stessa, fu eretta in ente morale e furono approvati lo statuto organico ed il regolamento di essa;

Visto il R. decreto 22 ottobre 1938, n. 2112, col quale fu approvato il nuovo statuto della predetta Fondazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento della Commissione amministratrice della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il colonnello dell'Arma dei carabinieri Reali Imassi Mario è nominato commissario straordinario della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali » con tutti i poteri spettanti alla Commissione amministratrice della stessa Fondazione ed il presidente della Commissione amministratrice medesima.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1945
Registro Guerra n. 1, foglio n. 213. — SALVATORI

(291)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Principi di Piemonte » e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, col quale la « Fondazione Principi di Piemonte » fu eretta in ente morale e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1425, col quale fu modificato lo statuto della predetta Fondazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento della Commissione amministratrice della « Fondazione Principi di Piemonte »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il colonnello dell'Arma dei carabinieri Reali Imassi Mario è nominato commissario straordinario della « Fondazione Principi di Piemonte », con tutti i poteri spettanti alla Commissione amministratrice della stessa Fondazione ed al presidente della Commissione amministratrice medesima.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1945
Registro Guerra n. 1, foglio n. 225. — SALVATORI

(292)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945.

Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti approvato con R. decreto 8 dicembre 1932;

Visto il decreto luogotenenziale in data 11 gennaio 1941, concernente la nomina degli organi direttivi dell'Associazione medesima;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dell'on. prof. conte Giovanni Pallastrelli a vice commissario dell'Associazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960771

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1932, n. 739;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. conte Giovanni Pallastrelli è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 61. — EMANUEL

(293)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 38.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Mantova» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento «Mantova» la facoltà di concedere:

la croce al valore militare «sul campo» e la medaglia di bronzo al valore militare «sul campo» a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra «sul campo» a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(274)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 39.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Folgore» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento «Folgore» la facoltà di concedere:

la croce al valore militare «sul campo» e la medaglia di bronzo al valore militare «sul campo» a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra «sul campo» a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(274)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale per le Tre Venezie [illegible]

0978
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 61. — EMANUEL

(253)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 28.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Mantova» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento «Mantova» la facoltà di concedere:

la croce al valore militare «sul campo» e la medaglia di bronzo al valore militare «sul campo» a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra «sul campo» a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(273)

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento «Folgore» la facoltà di concedere:

la croce al valore militare «sul campo» e la medaglia di bronzo al valore militare «sul campo» a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra «sul campo» a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(274)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le Tre Venezie avente sede legale in Roma;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 759;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi sia individuali che collegiali dell'Ente nazionale per le Tre Venezie sono sciolti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 996781

Art. 2.

Il prof. Giuseppe Sonaglia è nominato commissario straordinario per l'Ente stesso con tutti i poteri spettanti agli organi indicati nell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1945

BONOMI

(320)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Decreta:

Il comm. dott. Luciani Luciano è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia in sostituzione del gr. uff. Arturo Schweiger.

Roma, addì 13 febbraio 1945

(254) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 26 ottobre 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi, e la nomina dell'avv. Ezio Scoditti, a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Incorporazione della Banca Fratelli Irace di Sessa Aurunca (Napoli) nel Banco di Napoli con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 48 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 9 dicembre 1944 della Banca Fratelli Irace, società anonima con sede in Sessa Aurunca (Napoli) e filiale in Mondragone (Napoli);

Veduta la deliberazione del Comitato direttivo del Banco di Napoli presa nella riunione del 6 dicembre 1944, con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Si autorizza la incorporazione della Banca Fratelli Irace, società per azioni con sede in Sessa Aurunca (Napoli), nel Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

Tale incorporazione sarà attuata secondo le modalità e condizioni specificate nelle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi citate nelle premesse, restando il Banco di Napoli autorizzato a sostituirsi all'azienda da incorporare nell'esercizio della filiale di Mondragone (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1945

(259) *Il Ministro*: SCARAM

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Terano Castello (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985081

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Decreta:

Il comm. dott. Luciani Luciano è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia in sostituzione del gr. uff. Arturo Schweiger.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(254)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 26 ottobre 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi, e la nomina dell'avv. Ezio Scolditi, a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Ezio Scolditi è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(255)

Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 9 dicembre 1944 della Banca Fratelli Irace, società anonima con sede in Sessa Aurunca (Napoli) e filiale in Mondragone (Napoli);

Veduta la deliberazione del Comitato direttivo del Banco di Napoli presa nella riunione del 6 dicembre 1944, con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Si autorizza la incorporazione della Banca Fratelli Irace, società per azioni con sede in Sessa Aurunca (Napoli), nel Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

Tale incorporazione sarà attuata secondo le modalità e condizioni specificate nelle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi citate nelle premesse, restando il Banco di Napoli autorizzato a sostituirsi all'azienda da incorporare nell'esercizio della filiale di Mondragone (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: SORAN

(259)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 923, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale 10 aprile 1936, col quale il sig. Luigi Rogati veniva nominato liquidatore della Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza), ai sensi dell'art. 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656;

Considerato che il predetto rag. Rogati non è più in grado di occuparsi della anzidetta procedura, e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968111

Decreta:

Il rag. Giuseppe Carci di Luigi è nominato liquidatore della Cassa rurale di Teramo Castello (Cesacqua), ente in liquidazione secondo le norme ordinarie, in sostituzione del rag. Luigi Rogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(258)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari,

Vista le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Pescara;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Chiola è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara, in sostituzione del prof. Giovanni Pittoni.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: GENTILE

(256)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 5 novembre 1941, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Lucca, e la nomina del dott. Frediano Francesconi, a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 25 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 803, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) e dispone la messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraccitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 5 novembre 1941, con il quale l'avv. Antonio Gaspare Rubino è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonio Gaspare Rubino, l'avv. Ernesto Urso fu Gaetano è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1945

(259) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monforte in Valle (Rieti).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968821

Il Ministro: SOLARI

(238)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Pescara;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Chiola è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara, in sostituzione del prof. Giovanni Pittoni.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(236)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 5 novembre 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Lucca, e la nomina del dott. Frediano Francesconi, a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Frediano Francesconi è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Lucca, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(233)

---

sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 5 gennaio 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del Regio decreto legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 5 novembre 1941, con il quale l'avv. Antonio Gaspare Rubino è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonio Gaspare Rubino, l'avv. Ernesto Urso fu Gaetano è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1945

(239) *Il Ministro*: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sinnai in Valle (Reto).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

0 6 8 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 dicembre 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Montorio in Valle (Rieti) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 22 marzo 1943 con cui il rag. Raoul Nisio fu nominato commissario liquidatore della menzionata Cassa;

Veduto il decreto in data 12 dicembre 1944 con cui il sig. Guelfo Isolato di Pio fu nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda in parola;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto rag. Raoul Nisio e tenuto conto che il sig. Guelfo Isolato si è, nel frattempo, allontanato dalla residenza e occorre pertanto nominare un altro membro del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

La sostituzione del rag. Raoul Nisio, il rag. Franco Orolini di Edoardo è nominato commissario liquidatore, ed in luogo del sig. Guelfo Isolato il sig. Pina Emilio fu Luigi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 15 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Carullo Rosario, residente nel comune di Salerno, è stato dichiarato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 marzo 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1936, n. 1666, e 23 e 42 del R. decreto 14 novembre 1936, n. 1953.

Roma, addì 24 febbraio 1945.

(365) p. *Il Ministro*: MIRAGLIA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Masucci Concetta di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggeri Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 51.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2811 — Data: 6 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Di Paoli Giacomo di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanza estinzione — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1231 — Data: 4 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rieti — Intestazione: Cipriani Emilia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza restituzione — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 950 — Data: 18 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Pedalà Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza restituzione — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 17 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Ignazzolo Salvatore fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanza restituzione — Capitale: L. 500.

A termini dell'art. 329 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano insorte opposizioni, saranno rilasciati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori definitivi in sostituzione, senza obbligo di restituzione delle ricevute ricevute, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1945

(31) *Il direttore generale*: FERRARA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione) Avviso n. 1.

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 22 luglio 1941, n. 132, si notifica che da Fiore Antonio di Alfredo, domiciliato a Benevento, corso Garibaldi n. 176, è stato richiesto lo smarrimento della ricevuta mod. 59 T., n. 51 in data 4 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di Regia Tesoreria provinciale per il rilascio di quattro buoni del Tesoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sostituzione del predetto rag. Raoul Nisio e tenuto conto che il sig. Guelfo Isolato si è, nel frattempo, allontanato dalla residenza e occorre perciò nominare un altro membro del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

In sostituzione del rag. Raoul Nisio, il rag. Franco Ottolini di Edoardo è nominato commissario liquidatore, ed in luogo del sig. Guelfo Isolato il sig. Pina Ciallio fu Luigi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1945

Il Ministro: SCOCCA

(261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 15 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Cavaro Roberto, residente nel comune di Salerno, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 marzo 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 febbraio 1945

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(305)

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 1° marzo 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Pompili Alberto, residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 25 febbraio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 2 marzo 1945

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(317)

tobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggeri Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi — Capitale: L. 51.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3511 — Data: 6 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Di Paolo Giuseppe di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1331 — Data: 4 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rieti — Intestazione: Capriani Emilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9560 — Data: 18 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Petrillo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Ignaccolo Salvatore fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1924, n. 549, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno rilasciati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori in sostituzione, senza obbligo di restituzione della ricevuta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1945

(84) *Il direttore generale*: DONINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione) Avviso n. 2.

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 25 aprile 1942, n. 175, si notifica che da Pietro Antonio di Alfredo, domiciliato a Benevento, corso Garibaldi n. 176, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 18 T., n. 21 in data 4 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, per il deposito di quattro buoni del tesoro novennali 4 % 1951 della serie 4-13, per complessive L. 200 di capitale nominale.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della detta ricevuta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, anche, se l'interessato fosse in possesso della ricevuta predetta, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 2 gennaio 1945

(82) *Il direttore generale*: DONINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° febbraio 1945 - N. 26

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89 —

Media dei titoli del 2 febbraio 1945 - N. 27

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,85
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,70

Media dei titoli del 3 febbraio 1945 - N. 28

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
Id. 5 % 1936	»	97,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,90

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 5 febbraio 1945 - N. 29

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,60
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,10

Media dei titoli del 6 febbraio 1945 - N. 30

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,65
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 7 febbraio 1945 - N. 31

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	[illegible]
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,80
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89 —

Media dei titoli del 2 febbraio 1945 - N. 27

Rendita 3,50 % 1906		L.	116 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,85
Id. 5 % 1936		»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,30
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,85
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,80
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,80
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,70

Media dei titoli del 3 febbraio 1945 - N. 28

Rendita 3,50 % 1906		L.	116 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,20
Id. 5 % 1936		»	97,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,90
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,05
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	[illegible]
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,10

Media dei titoli del 6 febbraio 1945 - N. 30

Rendita 3,50 % 1906		L.	117 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,65
Id. 5 % 1936		»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	98 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,25
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 7 febbraio 1945 - N. 31

Rendita 3,50 % 1906		L.	117 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,25
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,35
Id. 5 % 1936		»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,80
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0688

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

29

5 - MAR 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/40 AC/1.

/mt.
4 March 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 26 of . March 1945.

To : See distribution list.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decree:

Legislative Decree of the Lieutenant General No. 38 of 22 Feb 1945.
Prices of bread and pasta.

NOTE : NO returns are required on this issue. The endorsement implementing this decree in Military Government Territory appears in the issue itself.

W. E. BEMIS.
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

4963

5180

29A

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 1° marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-130 51-226 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 500	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 280		» semestrale	» 450
	» trimestrale	» 150		» trimestrale	» 250
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Abbonamento COLLETTIVO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	
	» semestrale	» 100	
	Un fascicolo - Prezzi vari		

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Abbonamento (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero	Abb. annuo	L. 300 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); e presso le librerie depositarie di Roma e nei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 38.
Prezzi del pane e della pasta . . . . . Pag. 215

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 217

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 38.
Prezzi del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I prezzi base di cessione ai molini del frumento, dell'orzo vestito e della segale di produzione nazionale e di importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione, sono fissati come segue:

grano tenero: L. 1.211,30 al quintale franco molino merce nuda;

grano duro: L. 1.211,30 al quintale franco molino merce nuda;

orzo vestito: L. 953,80 al quintale franco molino merce nuda;

segale: L. 1.137,20 al quintale franco molino merce nuda.

I prezzi predetti sono comprensivi:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968068

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Anno L. 300; semestre 155; trimestre 80; Un fascicolo 5
All'estero: Anno L. 600; semestre 300; trimestre 150; Un fascicolo 10

Atti e COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Anno L. 100; semestre 100; Un fascicolo - Prezzi vari
All'estero: Anno L. 200; semestre 100; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Anno L. 600; semestre 160; trimestre 80; Un fascicolo 5
All'estero: Anno L. 1200; semestre 600; trimestre 150; Un fascicolo 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 38.
Prezzi del pane e della pasta . . . . . Pag. 215

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 217

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 38.
Prezzi del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, con il quale viene disciplinata la raccolta e la distribuzione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1944, n. 167, che fissa i prezzi al consumo del pane e della pasta;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I prezzi base di cessione ai molini del frumento, dell'orzo vestito e della segale di produzione nazionale e di importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione, sono fissati come segue:

grano tenero: L. 1.211,30 al quintale franco molino merce nuda;

grano duro: L. 1.211,30 al quintale franco molino merce nuda;

orzo vestito: L. 952,80 al quintale franco molino merce nuda;

segale: L. 1.137,20 al quintale franco molino merce nuda.

I prezzi predetti sono comprensivi:

a) della quota per le spese di trasporto dei cereali « franco molino », delle farine per panificazione « franco magazzino intercomunale », degli sfarinati per pastificazione « franco pastificio » e della pasta « franco magazzino intercomunale »;

b) della quota spese di gestione ammassi;

c) della quota spese per variazioni di prezzo derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti;

d) dell'imposta generale sull'entrata nelle misure fisse di L. 46,08 a quintale per il grano tenero, di L. 19,80 a quintale per il grano duro, di L. 40,38 al quintale per l'orzo vestito e di L. 47,16 a quintale per la segale.

Con le quote di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) si costituiranno tre separate gestioni, tenute dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto e sotto la vigilanza dello Stato.

4962

5180

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0690

Per conto e sotto la vigilanza dello Stato saranno anche effettuati dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari i conguagli tra i ricavi derivanti alla gestione « granai del popolo » dai prezzi fissati al primo comma del presente articolo ed i prezzi praticati nei riguardi dei conferenti all'ammasso.

Sulla base dei prezzi indicati al primo comma del presente articolo, che potranno essere variati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno determinati i prezzi dei prodotti derivati.

Art. 2.

I molini, pastifici, panifici, grossisti, depositi provinciali e dettaglianti sono tenuti a versare allo Stato per le giacenze dei cereali di cui all'art. 1 e dei derivati esistenti all'entrata in vigore del presente decreto, le differenze fra i prezzi derivanti dall'applicazione del presente decreto e quelli da essi pagati.

I relativi accertamenti saranno effettuati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione col concorso delle Intendenze di finanza, le quali provvederanno al ricupero.

Art. 3.

E' istituita a carico dello Stato un'indennità a favore:

a) dei disoccupati involontari;

b) degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza a carico dei propri fondi;

c) degli ammessi ai soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato a norma delle vigenti disposizioni, nella qualità di:

congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi;

congiunti di militari prigionieri di guerra o internati o dispersi;

congiunti dei civili deportati dai tedeschi;

rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o congiunti dei cittadini residenti in Africa italiana o all'estero;

profughi, sfollati o sinistrati di guerra.

L'indennità è fissata nella misura di L. 35 mensili per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia

L'indennità spetta solo a coloro che siano muniti di carta annonaria individuale per il pane e per la pasta.

Art. 5.

Per i prestatori d'opera con rapporti di lavoro già disciplinabili mediante contratti collettivi ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità è a carico dei datori di lavoro e viene da essi corrisposta, anche per ogni persona di famiglia convivente ed a carico.

Sono esclusi dalla concessione dell'indennità i lavoratori coniugati residenti nei centri con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che percepiscono una retribuzione complessiva superiore a L. 9000 mensili nette e quelli residenti in centri con popolazione sino a 100.000 abitanti, fruenti di retribuzione complessiva superiore a L. 7000 mensili nette. Per i celibi, che non abbiano persone di famiglia conviventi e a carico, tali limiti di retribuzione, agli effetti dell'esclusione dalla concessione dell'indennità, sono rispettivamente stabiliti in L. 6000 e 5000.

Art. 6.

Per i dipendenti statali e per i personali in servizio presso i dipendenti statali contemplati, rispettivamente, negli articoli 1 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, l'indennità è corrisposta dalle rispettive Amministrazioni.

L'indennità di cui al precedente comma spetta inoltre ai titolari di pensioni a carico delle Amministrazioni statali o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti anche per le persone componenti la loro famiglia.

Ai fini di cui ai precedenti commi per persone di famiglia si intendono la moglie ed i figli minorenni.

Al personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'indennità di cui al primo comma del presente articolo è dovuta limitatamente alle quote relative alle persone di famiglia indicate nel precedente comma.

L'indennità di cui sopra non spetta al personale ed ai pensionati residenti fuori del territorio del Regno.

Per i dipendenti ed i pensionati i cui trattamenti sono parzialmente od integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere per la concessione dell'indennità graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

per l'agricoltura e le foreste, saranno determinati i prezzi dei prodotti derivati.

Art. 2.

I molini, pastifici, panifici, grossisti, depositi provinciali e dettaglianti sono tenuti a versare allo Stato per le giacenze dei cereali di cui all'art. 1 e dei derivati esistenti all'entrata in vigore del presente decreto, le differenze fra i prezzi derivanti dall'applicazione del presente decreto e quelli da essi pagati.

I relativi accertamenti saranno effettuati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione col concorso delle Intendenze di finanza, le quali provvederanno al ricupero.

Art. 3.

E' istituita a carico dello Stato un'indennità a favore:

a) dei dipendenti involontari:

b) degli iscritti nelle liste dei poveri o degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza a carico dei propri fondi;

c) degli ammessi ai soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato a norma delle vigenti disposizioni, nelle qualità di:

congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi;

congiunti di militari prigionieri di guerra o internati o dispersi;

congiunti dei civili deportati dai tedeschi;

rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o di congiunti dei cittadini residenti in Africa italiana o all'estero;

profughi, sfollati o sinistrati di guerra.

L'indennità è fissata nella misura di L. 25 mensili per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia conviventi ed a carico ed è corrisposta solo a coloro che siano ammessi di carle annonarie individuali per il pane e per la pasta.

In casi particolari l'indennità prevista può essere erogata, in seguito a determinazione dell'Alto Commissario per l'alimentazione d'intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, anzichè direttamente ai beneficiari ad istituzioni che provvedano alla distribuzione di alimenti ai beneficiari stessi.

Art. 4.

E' istituita a favore di tutti i prestatori d'opera, un'indennità di L. 35 mensili per i prestatori stessi e per ciascuno dei componenti le loro famiglie alle condizioni e con le modalità indicate nei successivi articoli.

Sono esclusi dalla concessione dell'indennità i lavoratori coniugati residenti nei centri con popolazione superiore ai 100 000 abitanti, che percepiscono una retribuzione complessiva superiore a L. 9000 mensili nette e quelli residenti in centri con popolazione sino a 100 000 abitanti, fruenti di retribuzione complessiva superiore a L. 7000 mensili nette. Per i celibi, che non abbiano persone di famiglia conviventi e a carico, tali limiti di retribuzione, agli effetti dell'esclusione dalla concessione dell'indennità, sono rispettivamente stabiliti in L. 6000 e 5000.

Art. 6.

Per i dipendenti statali e per i personali in servizio presso i dipendenti statali contemplati, rispettivamente, negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, l'indennità è corrisposta dalle rispettive Amministrazioni.

L'indennità di cui al precedente comma spetta inoltre ai titolari di pensioni a carico delle Amministrazioni statali o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti anche per le persone componenti la loro famiglia.

Ai fini di cui al precedenti commi per persone di famiglia si intendono la moglie ed i figli minorenni.

Al personale che comunque fruisca di razione viveri in natura ed in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'indennità di cui al primo comma del presente articolo è dovuta limitatamente alle quote relative alle persone di famiglia indicate nel precedente comma.

L'indennità di cui sopra non spetta al personale ed ai pensionati residenti fuori del territorio del Regno.

Per i dipendenti ed i pensionati i cui trattamenti sono parzialmente od integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere per la concessione dell'indennità grava sugli Enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Per i pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti l'onere predetto è a carico dello Stato.

Art. 7.

L'indennità prevista dall'art. 6 è estesa ai segretari provinciali e comunali e al personale dipendente dagli enti contemplati dall'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e grava sui rispettivi bilanci. La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le stesse modalità, anche nei confronti dei titolari delle pensioni facenti carico ai bilanci degli enti contemplati dal presente articolo.

Nei confronti del personale e dei pensionati suddetti, l'indennità viene corrisposta anche per la moglie e per i figli minorenni.

0692
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 8.

Le indennità di cui agli articoli precedenti non spettano agli iscritti nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per un imponibile non inferiore alle L. 150.000 ed agli iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito complessivo non inferiore a L. 24.000, ivi esclusi i redditi di lavoro classificati in categoria *C-2*, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

I prestatori d'opera che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente debbono farne denuncia al datore di lavoro.

Per i dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza, iscritti a ruolo per l'imposta complementare a norma del primo comma, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette ne daranno comunicazione all'Ente pagatore.

Art. 9.

Le indennità previste dagli articoli precedenti vanno corrisposte una sola volta ai beneficiari che abbiano diritto alle indennità stesse per titoli diversi.

Nel caso che il diritto all'indennità sussista in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 e in applicazione dell'articolo 3, viene corrisposta soltanto l'indennità derivante da rapporto di lavoro.

Ove un prestatore d'opera sia contemporaneamente alle dipendenze di vari datori di lavoro, l'onere dell'indennità viene ripartito tra questi in proporzione delle singole retribuzioni da essi corrisposte al prestatore d'opera stesso.

Ove uno dei componenti la famiglia abbia diritto per titolo proprio all'indennità, la medesima non spetta al capo famiglia per la quota del componente stesso.

Art. 10.

Le indennità di cui ai precedenti articoli sono esenti da ogni imposta.

Le norme per l'attribuzione ed il pagamento delle indennità previste dagli articoli precedenti saranno emanate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ed il Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 11.

Art. 12.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento resta abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, con il quale furono fissati i prezzi del pane e della pasta.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le sue disposizioni si applicano in tutte le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle altre provincie, le disposizioni stesse sono applicabili in seguito ad autorizzazioni da parte del Governo militare alleato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLIERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 130. — PETTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto contenuto nel presente n. 26 del 1° marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Nel caso, tuttavia, il Prefetto riceva, nella maniera sopra indicata, la detta copia della *Gazzetta Ufficiale* prima del 7 marzo 1945, il summenzionato decreto entrerà in vigore nella rispettiva Provincia il 7 marzo 1945.

In data 1° marzo 1945

0993
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al datore di lavoro.

Per i dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza, iscritti a ruolo per l'imposta complementare a norma del primo comma, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette ne daranno comunicazione all'Ente pagatore.

Art. 9.

Le indennità previste dagli articoli precedenti vanno corrisposte una sola volta ai beneficiari che abbiano diritto alle indennità stesse per titoli diversi.

Nel caso che il diritto all'indennità sussista in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 e in applicazione dell'articolo 3, viene corrisposta soltanto l'indennità derivante da rapporto di lavoro.

Ove un prestatore d'opera sia contemporaneamente alle dipendenze di vari datori di lavoro, l'onere dell'indennità viene ripartito tra questi in proporzione delle singole retribuzioni da essi corrisposte al prestatore d'opera stesso.

Ove uno dei componenti la famiglia abbia diritto per titolo proprio all'indennità, la medesima non spetta al capo famiglia per la quota di competenza stesso.

Art. 10.

Le indennità di cui ai precedenti articoli sono esenti da ogni imposta.

Le norme per l'attribuzione ed il pagamento delle indennità previste dagli articoli precedenti saranno emanate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ed il Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle altre provincie, le disposizioni stesse sono applicabili in seguito ad autorizzazioni da parte del Governo militare alleato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLIMI — GUELO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 130 — PETTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto contenuto nel presente n. 26 del 1° marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Nel caso, tuttavia, il Prefetto riceva, nella maniera sopra indicata, la detta copia della *Gazzetta Ufficiale* prima del 7 marzo 1945, il summenzionato decreto entrerà in vigore nella rispettiva Provincia il 7 marzo 1945.

In data 1° marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(310)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

0 6 9 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

5 - MAR 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/pa.
4 March 1945.

AC/401C/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.25 of 27 February 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Air Forces

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 470 of 18 December 1944.
Modifying the rules for the recruitment and promotion of Officers of the Royal Aeronautics.

(b) Local Government

(b) Decree of the Lieutenant General No. 471 of 21 September 1944.
According all effects under civil law to the act constituting the Parish of Our Blessed Virgin Mary "Regina Pacis", hamlet of Pluggi Ponte, Pluggi Commune, (Crotone).

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 472 of 21 September 1944.
According all effects under civil law to the act constituting the Parish of "Santa Caterina", at Celetina Commune (Lecce).

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.473 of 21 September 1944.
According all effects under civil law to the act constituting the Parish of "Santa Maria delle Grazie", hamlet of Prata Inferiore, Prata Sannita Commune (Campobasso).

(e) Local Government Education

(e) Decree of the Lieutenant General No. 474 of 21 September 1944.
According the status of a juridical person to the "Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi", with seat at Rome.

(f) Land Forces

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 28 of 4 January 1945.
Establishing a 70% increase for [illegible] and commissioned officers

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Local Government

According all effects under civil [illegible]
constituting the Parish of Our Blessed Virgin Mary "Regina Pacis", hamlet of Fiuggi Fonte, Fiuggi Commune, (Frosinone).

(c)
Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No. 472 of 21 September 1944.
According all effects under civil law to the act constituting the Parish of "Santa Caterina", at Galatina Commune (Lecce).

(d)
Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.473 of 21 September 1944.
According all effects under civil law to the act constituting the Parish of "Santa Maria delle Grazie", hamlet of Frata Inferiore, Prata Sannita Commune (Campobasso).

(e)
Local Government
Education

(e) Decree of the Lieutenant General No. 474 of 21 September 1944.
According the status of a juridical person to the "Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi", with seat at Rome.

(f)
Land Forces

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 25 of 4 January 1945.
Establishing a 70% increase for transportation and displacement expenses incurred by non commissioned officers and enlisted men of the Army and by other members of the Armed Forces of equivalent rank.

(g)
Land Forces

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.29 of 11 January 1945.
Extending the provisions contained in Art.31-quater of the Consolidated Text on laws dealing with the status of non commissioned officers of the Royal Army in favour of non commissioned officers of the Royal Carabinieri (Carabinieri Reali).

(h)
Public Safety

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.30 of 11 January 1945.
Conferring the attribute of an official of the judicial police upon corporals of Royal Carabinieri in charge of a station.

(i)
Land Forces

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.31. of 18 January 1945.
Provisions concerning personnel of the Judge

5176

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(u) Finance

(u) Ministerial Decree of 30 January 1945.
Incorporating the Cooperative Bank for small credit of Giarre Riposto with seat at Ionia (Catania) in the Central Saving Bank "Vittorio Emanuele" for Sicilian provinces with seat at Palermo.

(v) Finance

(v) Ministerial Decree of 5 February 1945.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the National Organization of Rural Agrarian Banks.

(w) Agriculture

(w) Ministerial Decree of 9 February 1945.
Appointing a President of the Consortium for the protection of fishing in Marche, Abruzzi and Molise with seat at L'Aquila.

(x) Public Works

(x) Ministerial Decree of 10 February 1945.
Power of Chief Engineers of the Genio Civile to grant exemption set out in Art. 1 of the Legislative Decree of the Lieutenant General No. 422 of 27 November 1944, for construction, modification, transformation and enlargement of private buildings.

(y) Finance

(y) Ministerial Decree of 15 February 1945.
Employment of the special stamped paper created for the use on the Ionic Islands and bearing the words "Isole Ionie."

(z) Transport

(z) Ministerial Decree of 21 February 1945.
Prohibiting transports not authorized by the National Organization for Autotransport of Freight in certain Provinces.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXTENDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 10 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date returns received after this date will be too late for action.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

(x)
Public Works

(x) Ministerial Decree of 10 February 1945.
Power of Chief Engineers of the Genio Civile to grant exemption set out in Art. 1 of the Legislative Decree of the Lieutenant General No. 422 of 27 November 1944, for construction, modification, transformation and enlargement of private buildings.

(y)
Finance

(y) Ministerial Decree of 16 February 1945.
Employment of the special stamped paper created for the use on the Ionic Islands and bearing the words "Isole Ionie."

(z)
Transport

(z) Ministerial Decree of 21 February 1945.
Prohibiting transports not authorized by the National Organisation for Autotransport of Fruit in certain Provinces.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 10 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date returns received after this date will be too late for action.

W. R. BIRNES,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

0698

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

0 6 9 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745023

Advocate Generalls Department and conferring temporary duties upon ordinary collaborator in proceedings before Military Tribunals.

(j) Finance Local Government

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No.32 of 1 February 1945.

Duty of persons illegally holding state owned chattels to return them.

(k) Finance (Property Control)

(k) Legislative Decree of the Lieutenant General No.33 of 1 February 1945.

Conferring upon the Ministry of Treasury the powers of the Ministry of Industry, Commerce and Labour in respect of industrial and commercial undertakings located in the Kingdom and owned by enemy nationals or in which enemy nationals held an interest.

(l) Public Safety

(l) Legislative Decree of the Lieutenant General No.34 of 1 February 1945.

Provisions for repression of acts assisting soldiers of the Allied Forces who deserted or are absent without official leave.

(m) Food

(m) Legislative Decree of the Lieutenant General No.35 of 1 February 1945.

Rules for granting a food allocation to families of public employees serving in provincial offices situated in enemy held territory and compelled to follow the so-called Government of the Social Republic.

(n) Finance (Property Control)

(n) Legislative Decree of the Lieutenant General No.36 of 1 February 1945.

Revoking restrictions and measures enforced in respect of property owned by the member States of the United Nations and by physical and juridical persons holding the citizenship of such States.

(o) Civil Affairs

(o) Decree of the Lieutenant General No.37 of 1 February 1945.

Rules for the operation of the Ministry for Occupied Italy.

(p) Finance

(p) Decree of the Lieutenant General of 8 February 1945. Establishing the Board of Directors for the National Insurance Institute.

(q) Land Forces

(q) Proclamation of the Lieutenant General No.5 of 10 February 1945.

of the Allied Forces who deserted or are absent without official leave.

(n) Food

(n) Legislative Decree of the Lieutenant General No.55 of 1 February 1945.
Rules for granting a food allocation to families of public employees serving in provincial offices situated in enemy held territory and compelled to follow the so-called Government of the Social Republic.

(n) Finance (Property Control)

(n) Legislative Decree of the Lieutenant General No.56 of 1 February 1945.
Providing provisions and measures enforced in respect of property owned by the member States of the United Nations and by physical and juridical persons holding the citizenship of such States .

(o) Civil Affairs

(o) Decree of the Lieutenant General No.57 of 1 February 1945.
Rules for the operation of the Ministry for Occupied Italy.

(p) Finance

(p) Decree of the Lieutenant General of 8 February 1945.
Establishing the Board of Directors for the National Insurance Institute.

(q) Land Forces

(q) Proclamation of the Lieutenant General No.[illegible]5 of 15 February 1945.
Delegating to the Commander of the fighting unit "Friuli" the power to confer rewards for military valor on the battlefield.

4960

(r) Land Forces

(r) Proclamation of the Lieutenant General No.36 of 15 February 1945.
Delegating to the Commander of the fighting unit "Legnano" the power to confer rewards for military valor on the battlefield.

(s) Land Forces

(s) Proclamation of the Lieutenant General No. 37 of 15 February 1945.
Delegating to the Commander of the fighting unit "Cremona" the power to confer rewards for military valor on the battlefield.

(t) Industry Commerce Transport

(t) Ministerial Decree of 26 December 1944.
Constituting an Interministerial Commission for liquid combustibles, carbon fuels and lubricants.

5176

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745631

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 27 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 230

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 dicembre 1944, n. 470.

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica . . . . Pag. 231

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 471.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Regina Pacis », in frazione Fiuggi Fonte del comune di Fiuggi (Frosinone). Pag. 232

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 472.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce) . . . . . Pag. 232

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 473.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 29.

Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali dell'articolo 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito . . . . . Pag. 232

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 30.

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione . . . . . Pag. 233

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 31.

Disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari. Pag. 234

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 32.

Obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori . . Pag. 235

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 33.

Devoluzione al Ministero del tesoro delle attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in materia di aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno e appartenenti a persone di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi . . . . . Pag. 235

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

In Italia e Colonie . . . . | Anno . . . L. 800 —
semestrale . . . 100
Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . | Anno . . . L. 400 —
semestrale . . . 200
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare . . . Pag. 230

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 dicembre 1944, n. **470**.

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica . . . Pag. 231

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **471**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Regina Pacis », in frazione Fiuggi Fonte del comune di Fiuggi (Frosinone). Pag. 232

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **472**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce) . . . . . Pag. 232

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **473**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso). Pag. 232

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **474**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma. Pag. 232

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. **28**.

Aumento del 70 %, per la durata della guerra, delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato . . . . Pag. 232

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. **29**.

Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali dell'articolo 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito . . . . . Pag. 233

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. **30**.

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione . . . . . Pag. 233

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. **31**.

Disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari. Pag. 234

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **32**.

Obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori . . Pag. 235

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **33**.

Devoluzione al Ministero del tesoro delle attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in materia di aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno e appartenenti a persone di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi . . . . . Pag. 235

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **34**.

Repressione del favoreggiamento dei militari delle Forze Armate Alleate, disertori o indebitamente assenti. Pag. 236

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **35**.

Norme per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie dei pubblici impiegati in servizio nelle sedi periferiche in territorio occupato dal nemico o trasferiti coattivamente al seguito del sedicente governo della repubblica sociale . . . . . Pag. 236

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **36**.

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi . . . . . Pag. 237

4959

5176

0702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 37.
Norme per il funzionamento del Ministero dell'Italia occupata . . . . . Pag. 239

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 240

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 35.
Delega al comandante del gruppo di combattimento «Friuli» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» . . . . . Pag. 240

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 36.
Delega al comandante del gruppo di combattimento «Legnano» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» . . . . . Pag. 241

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 37.
Delega al comandante del gruppo di combattimento «Cremona» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» . . . . . Pag. 241

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1944.
Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti . . . Pag. 241

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.
Incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» per le provincie siciliane, con sede in Palermo . . . Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie . . . . . Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1945.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in L'Aquila. Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945.
Facoltà agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati . . . . . Pag. 243

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.
Utilizzazione in tutto il territorio nazionale della speciale carta bollata creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura «Isole Ionie» . . . . . Pag. 243

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1945.
Divieto di trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) in alcune provincie. Pag. 243

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 25 DEL 27 FEBBRAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di estimo domaniale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Campobasso

(99)

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1805;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

D'Agostino Giuseppe nato a Napoli il 3 febbraio 1918, cann. O., matr. 5695;

Mattei Crescenzo di Mariano e di Pizzano Maria, nato a Ponte (Littoria) il 27 aprile 910, cann. O., matr. 76788;

Migliorato Ferdinando fu Pietro e di Sorra Giuseppina, nato ad Amalfi (Salerno) il 31 luglio 1922, nato s. s., matr. 80865;

Renegado Nazzareno di Cirino e di Palma Lucia, nato a Viesse (Foggia) il 19 dicembre 922, marò s. v., matr. 28830;

Pisano Giuseppe di Francesco e di Spoleti Giuseppina, nato a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) il 7 settembre 1920, fuoch. O., matr. 6536. — *Determinazione del 18 febbraio 1945.*

Turrisi Giovanna di Vito e di Asaro Maria, nato a Mazzara del Vallo (Trapani) il 3 giugno 1920, mecchiere, matricola 15685. — *Determinazione del 16 luglio 1944.*

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA.

Tinganelli salvatore fu Armando e fu Bello Enrichetta, nato a La Spezia il 9 dicembre 1917, tenente di Vascello.

Maiolella Francesco fu Stefano e di Pellica Margherita, nato a Massalubrense (Napoli) il 17 giugno 1916, 2° capo meccanico, matr. 34987. — *Determinazione del 4 settembre 1944.*

A VIVENTI.

Lacitignola Domenico di Antonio e di Biasi Rosa, nato a Brindisi il 20 gennaio 1914, 2° capo furiere S. Mtr.;

Di Pietro Luigi di Giuseppe e di Francesca Maria, nato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0703

REGNO 15 febbraio 1945, n. 35.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Friuli» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» . . . . . Pag. 240

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 36.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Legnano» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» . . . . . Pag. 241

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 37.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Cremona» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» . . . . . Pag. 241

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti . Pag. 241

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» per le provincie siciliane, con sede in Palermo . . . Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie . . . . . Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1945.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in L'Aquila. Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945.

Facoltà agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1941, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati . . . . . Pag. 243

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Utilizzazione in tutto il territorio nazionale della speciale carta bollata creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura «Isole Ionie» . . . . . Pag. 243

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1945.

Divieto di trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) in alcune provincie. Pag. 243

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.) . . . . . Pag. 243

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 243

Ministero del tesoro:
Medie dei titoli . . . . . Pag. 244
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo). Pag. 244

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere . . . . . Pag. 244

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 244

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1805;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 240;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI.

De Agostini Giuseppe, nato a Napoli il 3 febbraio 1918, cann. O., matr. 3205;

Mattei Crescenzo di Mariano e di Pigano Maria, nato a Fondi (Littoria) il 27 aprile 1919, cann. O., matr. 36788;

Migliorato Ferdinando fu Pietro e di Serra Giuseppina, nato ad Amalfi (Salerno) il 31 luglio 1922, mare. s. v., matr. 30865;

Renegaldo Natale di Ciro e di Palena Lucia, nato a Vieste (Foggia) il 1° dicembre 1922, mare. s. v., matr. 3816;

Pisano Giuseppe di Francesco e di Spoleti Giuseppina, nato a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) il 7 settembre 1920, fuoch. O., matr. 6396. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Tombolo Giacomo di Vito e di Asaro Maria, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 3 giugno 1920, nocchiere, matricola 13695. — (*Determinazione del 16 luglio 1944*).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA.

Tirogna Salvatore fu Armando e fu Belle Enrichetta, nato a La Spezia il 9 dicembre 1917, tenente di vascello.

Malatesta Francesco fu Stefano e di Pellaca Margherita, nato a Massalubrense (Napoli) il 17 giugno 1916, 2° capo mecc., matr. 31987. — (*Determinazione del 3 settembre 1944*).

A VIVENTI.

Lactignola Domenico di Antonio e di Biasi Rosa, nato a Brindisi il 20 gennaio 1911, 2° capo furiere S. Mtr.;

Di Pietro Luigi di Giuseppe e di Francesca Maria, nato a Pettorano sul Gizio (L'Aquila) l'11 aprile 1921, sottocapo mecc., matr. 5483/. — (*Determinazione del 3 settembre 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI.

Scangola Giuseppe di Alfonso e di Allano Giovanna, nato a Porto Empedocle (Agrigento) il 1° gennaio 1918, sottotenente di vascello (ora tenente di vascello).

Manassero Italo di Giovanni e di Brosolasco Maddalena, nato a Giuliasco (Canton Ticino) il 23 maggio 1910, capo meccanico di 2ª classe, matr. 17288;

Sforzi Mario di Raffaello e di Barbani Orlanda, nato a Firenze il 20 gennaio 1916, sergente R. T., matr. 2483;

Udovici Cipriano di Cipriano e di Reinrich Elena, nato a Pola il 18 gennaio 1920, sottocapo fuoch. M. A., matr. 7742;

Falchelli Dante di Nello e di Gianni Giulitta, nato a Poggio Bustoni (Rieti) il 5 ottobre 1923, sottocapo mecc., matricola 61010;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

Urbana Paolo di Pietro e di Pes Emilia, nato ad Iglesias (Cagliari) il 29 maggio 1921, fuoch. A., matr. 2544;

Sutera Luigi di Giuseppe e di Sofia Rosa, nato a Binasco (Milano) il 12 agosto 1921, fuoch. M. N., matr. 54108;

Grazzini Vincenzo di Ciro e di Sofia Rachele, nato a Napoli il 22 marzo 1919, fuoch. C., matr. 6892;

Giacci Giovanni di Antonio e fu Marussich Giovanna, nato a Gorizia il 28 novembre 1920, fuoch. A., matr. 2973) — (*Determinazione del 4 settembre 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A ISPERSI

Federici Renato di Giovanni e di Federici Zaira, nato a La Spezia il 25 agosto 1916, tenente commissario;

Giosfredi Goffredo di Gino e di Setanni Licia, nato a Bari il 10 dicembre 1922, guardiamarina;

Conte Paolo di Giuseppe e di Locatelli Ester, nato a Milano il 3 agosto 1920, aspirante guardiamarina;

Vedani Antonio di Giuseppe e di Pasini Maria, nato a Varese il 5 maggio 1917, capo meccanico di 3ª classe, matricola 19611;

Riccardi Vito Felice di Michele Arcangelo e di Sette Emanuela, nato a Rocco di Puglia (Bari) il 1° aprile 1913, capo segnalatore di 3ª classe, matr. 29611;

Giuliani Pasquale di Giuseppe e di Rossi Palma, nato a Manduria (Taranto) il 4 dicembre 1919, capo R. T. di 3ª classe, matr. 13282;

Lapicirella Antonio di Giuseppe e di Carone Giovanna, nato a Carlopoli Marina (Cosenza) il 12 giugno 1916, 2° capo fot., matr. 23221;

Rosati Antonio di Giuseppe e di Fiorani Giuseppa, nato Grotte S. Stefano (Viterbo) il 4 dicembre 1916, 2° capo cann. P. S., matr. 3428;

Curzi Umberto di Raffaele e fu Del Pero Elisabetta, nato a Firenze il 18 settembre 1904, 2° capo S. D. T., matr. 483;

Balzano Giuseppe fu Giovanni e di Ferrandisco Anna, nato a La Maddalena (Sassari) il 30 aprile 1920, sera. carp., matricola 4545;

Della Coppa Giovanni di Gennaro e di Candiello Maria, nato a Villa Volturno (Napoli) il 27 giugno 1919, sera. S. D. T., matr. 4879;

Raimondi Sebastiano di Giacinto e fu Canonica Teresa, nato ad Acireale (Catania) il 31 marzo 1921, sottocapo meccanico, matr. 46032 — (*Determinazione del 4 settembre 1944*).

A VIVENTI

Battaglia Silla fu Pietro e di Bastianello Florina, nato a Mestre (Venezia) il 25 febbraio 1925, sottocapo elettr., matricola 6303 — (*Determinazione del 25 marzo 1944*).

Lombardo Michele di Gaspare e di Spoto Dorotea, nato ad Agrigento il 29 luglio 1902, maggiore del Genio navale (D. M. r. s.) — (*Determinazione del 25 aprile 1944*).

Giuliani Dante di Francesco e di Iulio Assunta, nato a Francavilla a Mare (Chieti) l'8 agosto 1921, sottocapo mecc., matr. 51493 — (*Determinazione del 30 maggio 1944*).

Vanija Ercole di Sebastiano e di Lucifera Virginia, nato a Pozzallo (Siracusa) il 23 agosto 1922, meccanico, matr. 87778. — (*Determinazione del 12 giugno 1944*).

Piccolo Luciano di Francesco e di Marchese Rosa, nato a Carlentini (Siracusa) il 16 ottobre 1914, 2° capo mecc., matricola 27413;

Mazzara Paolo di Francesco e di Gelsomino Maria, nato a Riesi (Caltanissetta) il 19 luglio 1918, sottocapo cann. P., ora sergente cannoniere P., matr. 70829;

Laronga Luigi di Domenico e di Petenia Maria, nato a Lo Faro Tommaso di Paolo e di Polimoni Mariangela, nato a Bagnara (Reggio Calabria) il 18 agosto 1915, 2° capo R. T., matr. 27483;

Mancuso Roberto fu Gaetano e di Formisano Rachele, nato a Resina (Napoli) il 1° ottobre 1912, 2° capo R. T. ecog., matr. 12098;

Novello Luigi di Giuseppe e di Gattusa Francesca, nato Reggio Calabria il 5 novembre 1916, 2° capo S. D. T., matricola 37819;

Bortolotto Angela di Giuseppe e di Candotta Fiorina, nato a S. Marco di Resana (Treviso) il 29 gennaio 1915, 2° capo cannoniere T., matr. 38413;

Montenegro Vincenzo di Giovanni e di Pisa Eleonora, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 25 novembre 1914, 2° capo meccanico, matr. 32716;

Guglielmino Luigi di Luigi e di Vinci Maria, nato a Susa (Torino) il 17 luglio 1923, sottocapo meccanico, matr. 57294;

Azzarello Paolo di Paolo e di Azzarello Giuseppa, nato a Nuova York (U.S.A.) il 20 settembre 1919, fuoch. C., matricola 82026. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*).

Corona Ennio di Salvatore e di Soru Elisabetta, nato a Terralba (Cagliari) il 16 dicembre 1921, fuoch. C., matr. 52122;

Cosetto Pasquale di Antonio e di Gonnella Genoveffa, nato a Scorzè (Venezia) il 25 marzo 1921, fuoch. C., matr. 6683;

Pontucci Gino di Angelo e di Tomassucci Adria, nato a Pesaro il 12 marzo 1920, fuoch. c. M., matr. 8487;

Saltone Carmine fu Rocco e di Pinardi Carmela, nato a Spinazzola (Bari) il 7 gennaio 1922, all. fuoch. M. A., matr. 7452;

Grado Pietro fu Pietro e di Calaldo Giovanna, nato a Palermo il 9 aprile 1922, all. fuoch. A., matr. 7048;

Balestra Ezio di Antonio e di Ivaldi Secondina, nato a Colle Ligure (Savona) il 20 dicembre 1921, all. cann. art., matricola 35724;

Pilati Giulio di Narciso e di Beltrami Anastasia, nato a Reggio Emilia il 23 aprile 1922, all. fuoch. A., matr. 7327. — (*Determinazione del 4 settembre 1944*).

Art. 2

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 235.

(187)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 dicembre 1944, n. 479.

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989181

Conto Paolo di Giuseppe e di Locatelli Ester, nato a Milano il 3 agosto 1910, aspirante guardiamarina;

Vettori Antonio di Giuseppe e di Pasini Maria, nato a Varese il 5 maggio 1912, capo nocchiere di 3ª classe, matricola 19031;

Riccardi Vito Felice di Michele Arcangelo e di Sette Emanuela, nato a Bovo di Puglia (Bari) il 1° aprile 1913, capo segnalatore di 3ª classe, matr. 29011;

Giuliani Pasquale di Giuseppe e di Rossi Palma, nato a Manduria (Taranto) il 4 dicembre 1910, capo R. T. di 3ª classe, matr. 13282;

Lapricciera Antonio di Giuseppe e di Carone Giovanna, nato a Cariati Marina (Cosenza) il 12 giugno 1916, 2° capo fur., matr. 23224;

Ronchi Antonio di Giuseppe e di Fiorani Giuseppa, nato a Grotte S. Stefano (Viterbo) il 4 dicembre 1916, 2° capo cann. P. S., matr. 13625;

Cursi Umberto di Raffaele e fu Del Pero Elisabetta, nato a Firenze il 18 settembre 1904, 2° capo S. D. T., matr. 483;

Balzano Giuseppe fu Giovanni e di Ferrandisco Anna, nato a La Maddalena (Sassari) il 30 aprile 1920, serg. carp., matricola 44347;

Della Coppa Giovanni di Gennaro e di Candiello Maria, nato a Villa Volturno (Napoli) il 27 giugno 1919, serg. S. D. T., matr. 45129;

Raimondi Sebastiano di Giuseppe e fu Canonica Teresa, nato ad Acireale (Catania) il 31 marzo 1921, sottocapo meccanico, matr. 46039. — *(Determinazione del 4 settembre 1944)*.

A VIVENTI

Battaglia Silla fu Pietro e di Bastianello Fiorina, nato a Mestre (Venezia) il 25 febbraio 1924, sottocapo elettr., matricola 62103. — *(Determinazione del 25 marzo 1944)*.

Lombardo Michele di Gaspare e di Spoto Dorotea, nato ad Agrigento il 29 luglio 1902, maggiore del Genio navale (D. M. r. s.). — *Determinazione del 25 aprile 1944)*.

Giuffrè Dante di Francesco e di Iulio Assunta, nato a Francavilla a Mare (Chieti) l'8 agosto 1924, sottocapo merc., matr. 54463. — *(Determinazione del 30 maggio 1944)*.

Vampa Ercole di Sebastiano e di Lucifora Virginia, nato a Pozzallo (Siracusa) il 23 agosto 1922, nocchiere, matr. 83778. — *(Determinazione del 12 giugno 1944)*.

Piccolo Luciano di Francesco e di Marchese Rosa, nato a Carlentini (Siracusa) il 16 ottobre 1914, 2° capo merc., matricola 27417.

Minarra Paolo di Francesco e di Gelsomino Maria, nato a Riesi (Caltanissetta) il 19 luglio 1918, sottocapo cann. P., ora sergente cannoniere P., matr. 50620;

Laronga Luigi di Domenico e di Patenia Maria, nato a Torino il 23 dicembre 1920, sottocapo fuochi O., matr. 13536. — *(Determinazione del 13 giugno 1944)*.

Rosa Aldo di Pasquale e di Bizzo Agata, nato a Nardò (Lecce) il 5 novembre 1920, sottocapo S. D. T., matr. 43067. — *(Determinazione del 19 giugno 1944)*.

Corona Natalino di Corona Vella, nato a Roma il 16 marzo 1906, capo cannoniere di 2ª classe, matr. 8772;

Celesi Riccardo fu Nunzio e di Melchionna Margherita, nato a Castelbaronia (Avellino) il 17 marzo 1901, capo M. N. di 1ª classe, matr. 2018;

Meddis Giovanni di Giovanni e di Nuvoli Palmira, nato a Bultei (Sassari) l'11 febbraio 1917, 2° capo meccanico, matricola 37944;

Bonanni Paolo fu Calogero e di Vitoli Concetta, nato a Mazzarino (Caltanissetta) il 16 ottobre 1917, 2° capo cann. P. S., matr. 29124;

(Torino) il 17 luglio 1923, sottocapo meccanico, matr. 57394;

Azzarello Paolo di Paolo e di Azzarello Giuseppa, nato a Nuova York (U.S.A.) il 20 settembre 1919, fuochi O., matricola 52036. — *(Determinazione del 19 giugno 1944)*.

Corona Lazzo di Salvatore e di Sorri Elisabetta, nato a Terralba (Cagliari) il 16 dicembre 1921, fuochi O., matr. 56122;

Cocuzza Pasquale di Antonio e di Giuseppa Genovella, nato a Scorzè (Venezia) il 27 marzo 1923, fuochi O., matr. 66683.

Pedrucci Gino di Angelo e di Tomassoni Anita, nato a Pesaro il 12 marzo 1920, fuochi C. M., matr. 8487;

Sansone Carmine fu Rocco e di Pinardi Carmela, nato a Spinazzola (Bari) il 2 gennaio 1922, all. fuochi M. A., matr. 7453;

Scalia Pietro fu Pietro e di Cataldo Giovanna, nato a Palermo il 2 aprile 1922, all. fuochi A., matr. 75018;

Balestra Ugo di Antonio e di Ivaldi Secondina, nato a Celle Ligure (Savona) il 30 dicembre 1921, all. cann. arl., matricola 55724.

Pani Giulio di Narciso e di Beltrami Anastasia, nato a Reggio Emilia il 21 aprile 1922, all. fuochi A., matr. 73727. — *Determinazione del 4 settembre 1944)*.

Art. 2

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 235.

(187)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 dicembre 1944, n. 470.

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2(3;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970061

Articolo unico.

L'art. 80 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale fu già sostituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1941, n. 929, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti di complemento sono normalmente tratti, salve disposizioni speciali:

a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni;

b) dagli allievi dei corsi regolari della Regia accademia aeronautica che abbiano superato il secondo anno di corso; detti allievi non potranno però essere nominati sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

c) dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1818, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver compiuto il 40° anno di età.

Sono altresì iscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianità gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

A parità di grado e di anzianità, gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono iscritti nei ruoli prima di ogni altro ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCIALOJA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 110. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **472**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce).

N. 472. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Otranto in data 31 maggio 1936, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **473**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso).

N. 473. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alife in data 18 luglio 1940, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **474**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma.

N. 474. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terz'Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. **28**.

Aumento del 70 %, per la durata della guerra, delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

di corso; detti allievi non potranno però essere nominati sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

c) dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi agli allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver compiuto il 1° anno di età.

Sono altresì iscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianità gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

A parità di grado e di anzianità, gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono iscritti nei ruoli prima di ogni altro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCIALOIA — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 110. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **471**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Regina Pacis », in frazione Fiuggi Fonte del comune di Fiuggi (Frosinone).

N. 471. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Anagni in data 20 dicembre 1942, integrato da postilla 22 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Regina Pacis », in frazione Fiuggi Fonte del comune di Fiuggi (Frosinone).

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **473**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso).

N. 473. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alife in data 18 luglio 1940, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso).

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **474**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma.

N. 474. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terz'Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma.

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. **28**.

Aumento del 70 %, per la durata della guerra, delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 25 marzo 1943, n. 259;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970081

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno di cui all'art. 1 della legge 25 marzo 1943, n. 259, stabilite a favore dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato, è portato un aumento del 70 per cento, con decorrenza dal 1° aprile 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 29.

Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali dell'articolo 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

plice soldato e qualora abbia obblighi di servizio militare è senz'altro inviato a reparti mobilitati.

Trascorso il periodo di un anno quale soldato nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il militare può essere riammesso nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente su decisione del Ministro per la guerra e in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Gli verrà conferita in detto grado l'anzianità originariamente attribuitagli, ma non potrà ottenere il successivo avanzamento fino al grado in precedenza conseguito se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI —, SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 100. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 30.

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 221 del Codice di procedura penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399;

Visto l'art. 70 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri Reali, approvato con R. decreto 14 giugno 1934, n. 1169;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970091

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 30. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 29.

Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali dell'articolo 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 31-*quater* del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, quale risulta aggiunto allo stesso testo unico con R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado per dimissione d'autorità su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposte delle autorità gerarchiche.

Il sottufficiale colpito da tale provvedimento è trasferito nella categoria dei militari di truppa quale sem-

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 180. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 30.

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 221 del Codice di procedura penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399;

Visto l'art. 30 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri Reali, approvato con R. decreto 14 giugno 1934, n. 1165;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli appuntati dei carabinieri Reali, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

0710
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 111. — PRUSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 31.

Disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2307, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2307;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare — ruolo ausiliario, categoria magistrati — che prestino servizio effettivo con grado militare inferiore a quello da essi raggiunto nella carriera civile, può essere attribuito il grado militare corrispondente a quello civile.

Le attribuzioni di grado previste dal precedente comma sono disposte con decreto del Ministro per la guerra, su proposta motivata del procuratore generale militare.

Art. 2.

[illegible] generale e di tenente generale saranno gradualmente ricollocati in congedo allorchè sia possibile sostituirli con ufficiali del ruolo ordinario della giustizia militare.

Art. 4.

Per ovviare all'attuale deficienza di magistrati militari del grado prescritto, nei procedimenti previsti negli articoli 25, 2° comma, e 27 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022, le funzioni del giudice istruttore possono essere affidate ad un magistrato ordinario di grado non inferiore al 5°, designato di volta in volta dal procuratore generale militare.

Negli stessi procedimenti le funzioni del pubblico ministero nel dibattimento e quelle del giudice relatore possono essere esercitate da magistrati ordinari di grado non inferiore al 4°, designati di volta in volta, rispettivamente, dal procuratore generale militare e dal Ministro per la guerra su proposta del procuratore generale militare.

Art. 5.

Per i procedimenti avanti ai tribunali militari di guerra le designazioni di cui al 2° comma dell'articolo precedente sono fatte dal Capo di Stato Maggiore generale su proposta del procuratore generale militare.

Art. 6.

I magistrati ordinari in servizio ai quali possono essere conferiti i suddetti incarichi temporanei saranno prescelti fra quelli compresi in elenchi formati di concerto tra il Ministro per la guerra e il Ministro per la grazia e giustizia.

L'esercizio degli incarichi stessi non dispensa i magistrati dall'adempimento delle loro normali funzioni.

Art. 7.

Ai magistrati incaricati delle funzioni di cui agli articoli precedenti è corrisposta una indennità commisurata alla metà della diaria di missione stabilita dalle norme in vigore per il loro grado, limitatamente al periodo di esercizio effettivo del loro incarico presso i tribunali militari.

Art. 8.

Rimangono applicabili, in quanto non incompatibili con quelle del presente decreto, le disposizioni vigenti relative alla costituzione ed all'ordinamento del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

strati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2307, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1825, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2307;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare — ruolo ausiliario, categoria magistrati — che prestino servizio effettivo con grado militare inferiore a quello da essi raggiunto nella carriera civile, può essere attribuito il grado militare corrispondente a quello civile.

Le attribuzioni di grado previste dal precedente comma sono disposte con decreto del Ministro per la guerra, su proposta motivata del procuratore generale militare.

Art. 2.

Il numero dei colonnelli, dei maggiori generali e dei tenenti generali da nominarsi a norma dell'articolo precedente non potrà in ogni caso eccedere il numero dei posti che risultino scoperti, per ciascuno di tali gradi, negli organici del ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, categoria magistrati, oppure coperti da ufficiali che non prestino effettivo servizio.

Art. 3.

Gli ufficiali del ruolo ausiliario della giustizia militare ai quali, per effetto delle precedenti disposizioni, verranno attribuiti i gradi di colonnello, di maggiore generale, dal procuratore generale militare, di tenente generale, dal procuratore generale militare, dal Ministro per la guerra su proposta del procuratore generale militare.

Art. 5.

Per i procedimenti avanti ai tribunali militari di guerra le designazioni di cui al 2° comma dell'articolo precedente sono fatte dal Capo di Stato Maggiore generale su proposta del procuratore generale militare.

Art. 6.

I magistrati ordinari in servizio ai quali possono essere conferiti i suddetti incarichi temporanei saranno prescelti fra quelli compresi in elenchi formati di concerto tra il Ministro per la guerra e il Ministro per la grazia e giustizia.

L'esercizio degli incarichi stessi non dispensa i magistrati dall'adempimento delle loro normali funzioni.

Art. 7.

Ai magistrati incaricati delle funzioni di cui agli articoli precedenti è corrisposta una indennità commisurata alla metà della diaria di missione stabilita dalle norme in vigore per il loro grado, limitatamente al periodo di esercizio effettivo del loro incarico presso i tribunali militari.

Art. 8.

Rimangono applicabili, in quanto non incompatibili con quelle del presente decreto, le disposizioni vigenti relative alla costituzione ed all'ordinamento del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia uno a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SCELBA — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 113 — PETA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 947021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 32.

Obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, dopo il 10 luglio 1943, sia venuto in possesso di cose mobili di pertinenza dello Stato e non possa dimostrare la legittimità di tale possesso è tenuto a restituirle entro trenta giorni dalla pubblicazione delle modalità che saranno indicate dalle amministrazioni interessate a mezzo di ordinanze dei prefetti delle singole provincie o, per le cose di pertinenza della Amministrazione militare, dei comandi militari competenti.
Ai fini del ricupero delle cose mobili di cui al comma precedente, le autorità sopraindicate hanno facoltà di concedere, se del caso, al detentore un indennizzo non superiore al 20 per cento del valore venale dell'oggetto al 10 luglio 1943.

Art. 2.

Lo stesso premio di cui all'articolo precedente potrà essere concesso a coloro che, scaduto il termine utile per la riconsegna, forniscano alle amministrazioni interessate elementi per il ricupero degli oggetti di cui trattasi.

Art. 3.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a L. 100.000. Nei casi di particolare gravità tali pene sono applicate congiuntamente.
Se il valore della cosa di cui sia stata omessa la [illegible] è di lieve entità, si applica la pena dell'am

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 115. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 33.

Devoluzione al Ministero del tesoro delle attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in materia di aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno e appartenenti a persone di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190, recante norme sulle aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interesse;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vista la deliberazione del Consiglio dei [illegible]

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, dopo il 10 luglio 1943, sia venuto in possesso di cose mobili di pertinenza dello Stato e non possa dimostrare la legittimità di tale possesso è tenuto a restituirle entro trenta giorni dalla pubblicazione delle modalità che saranno indicate dalle amministrazioni interessate a mezzo di ordinanze dei prefetti delle singole provincie o, per le cose di pertinenza della Amministrazione militare, dei comandi militari competenti.

Ai fini del ricupero delle cose mobili di cui al comma precedente, le autorità sopraindicate hanno facoltà di concedere, se del caso, al detentore un indennizzo non superiore al 20 per cento del valore venale dell'oggetto al 10 luglio 1943.

Art. 2.

Lo stesso premio di cui all'articolo precedente potrà essere concesso a coloro che, scaduto il termine utile per la riconsegna, forniscano alle amministrazioni interessate elementi per il ricupero degli oggetti di cui trattasi.

Art. 3.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a L. 100.000. Nei casi di particolare gravità tali pene sono applicate congiuntamente.

Se il valore della cosa di cui sia stata omessa la consegna è di lieve entità, si applica la pena dell'ammenda fino a L. 10.000.

Art. 4.

Per il pagamento dei premi saranno disposti appositi stanziamenti nei bilanci dei Ministeri interessati.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Atti del Governo, registro n. [illegible]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 33.

Devoluzione al Ministero del tesoro delle attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in materia di aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno e appartenenti a persone di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante norme sulle aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interesse;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 134, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'intesi con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono devolute al Ministero del tesoro le attribuzioni spettanti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per effetto del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GROSCHI — DE GASPERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 101. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 34.

Repressione del favoreggiamento di militari delle Forze Armate Alleate, disertori o indebitamente assenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di diserzione o di indebita assenza, aiuta militari delle Forze Armate Alleate disertori o indebitamente assenti, ad eludere le investigazioni delle autorità o a sottrarsi alle ricerche di queste, o comunque dà ai medesimi alloggio o ricovero, o fornisce loro cibi, indumenti o mezzi di trasporto, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Art. 2.

Chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, dà alloggio o ricovero a militari delle Forze Armate Alleate è tenuto a comunicare, entro il quinto giorno, le generalità dei militari alloggiati o ricoverati al più vicino comando militare alleato, o alla più vicina stazione dei carabinieri Reali.

Il contravventore è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire duemila.

Art. 3.

I reati previsti negli articoli precedenti sono di competenza dei tribunali militari.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 35.

Norme per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie dei pubblici impiegati in servizio nelle sedi periferiche in territorio occupato dal nemico o trasferiti coattivamente al seguito del sedicente governo della repubblica sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 15 maggio 1941, n. 584;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle famiglie, dimoranti nel territorio nazionale liberato, del personale civile, di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sia rimasto in territorio non liberato o per avervi sede permanente di servizio o perchè vi si trovava occasionalmente in missione, congedo od altra causa, oppure perchè trasferitovi coattivamente, può essere concesso, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, un assegno alimentare mensile, non superiore alla metà o a un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita od originaria a carico, dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, dell'assegno temporaneo di guerra, dell'aggiunta di famiglia, nonchè dell'integrazione temporanea e dell'aumento dell'integrazione temporanea spettanti all'impiegato.

Nel computo dell'assegno alimentare è compresa anche l'indennità di disagiatissima residenza, quando questa sia concessa per la sede di servizio dell'impiegato od in essa risieda la famiglia alla quale è concesso l'assegno medesimo.

L'assegno alimentare, previsto nel comma precedente, è corrisposto fino alla data del ritorno del personale ivi indicato in località del territorio liberato dalla quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Repressione del favoreggiamento di militari delle Forze Armate Alleate, disertori o indebitamente assenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di diserzione o di indebita assenza, aiuta militari delle Forze Armate Alleate disertori o indebitamente assenti, ad eludere le investigazioni delle autorità o a sottrarsi alle ricerche di queste, o comunque dà ai medesimi alloggio o ricovero, o fornisce loro cibi, indumenti o mezzi di trasporto, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Art. 2.

Chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, dà alloggio o ricovero a militari delle Forze Armate Alleate è tenuto a comunicare, entro il quinto giorno, le generalità dei militari alloggiati o ricoverati al più vicino comando militare alleato, o alla più vicina stazione dei carabinieri Reali.

Il contravventore è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire duemila.

Art. 3.

I reati previsti negli articoli precedenti sono di competenza dei tribunali militari.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 12. — PESA

maggio 1924, n. 827;

Visto il R. decreto 15 maggio 1941, n. 381;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle famiglie, dimoranti nel territorio nazionale liberato, del personale civile, di ruolo o non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sia rimasto in territorio non liberato o per avervi sede permanente di servizio o perchè vi si trovava occasionalmente in missione, congedo od altra causa, oppure perchè trasferitovi coattivamente, può essere concesso, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, un assegno alimentare mensile, non superiore alla metà o a un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita od originaria a carico, dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, dell'assegno temporaneo di guerra, dell'aggiunta di famiglia, nonchè dell'integrazione temporanea e dell'aumento dell'integrazione temporanea spettanti all'impiegato.

Nel computo dell'assegno alimentare è compresa anche l'indennità di disagiatissima residenza, quando questa sia concessa per la sede di servizio dell'impiegato ed in essa risieda la famiglia alla quale è concesso l'assegno medesimo.

L'assegno alimentare, previsto nei comma precedenti, è corrisposto fino alla data del ritorno del personale ivi indicato in località del territorio liberato dalla quale sia possibile comunicare con la località in cui risiede la famiglia o fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilità del personale medesimo.

Art. 2.

L'assegno alimentare è concesso quando, a giudizio del capo dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende, la famiglia versi in stato di effettivo bisogno.

Ai fini della decisione sulla concessione o meno dell'assegno e della determinazione della misura di esso, si tien conto dei redditi di qualsiasi natura goduti dai componenti la famiglia a carico dell'impiegato, nonchè dei redditi spettanti all'impiegato stesso, che siano esigibili da alcuno dei componenti la famiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759181

Art. 3.

L'assegno alimentare è concesso previo parere favorevole della Commissione di epurazione istituita presso l'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

Il giudizio delle Commissioni di 1° grado è definitivo.

L'assegno alimentare è negato quando l'impiegato abbia svolto attività contraria agli interessi della Nazione in guerra ovvero, nei casi di trasferimento in territorio non liberato, quando non risulti che il trasferimento avvenne coattivamente.

Art. 4.

Per ottenere la concessione dell'assegno alimentare gli interessati debbono presentare all'amministrazione dalla quale dipende l'impiegato una domanda in carta libera ed una dichiarazione, pure in carta libera, nella quale siano specificati i redditi o proventi di lavoro di cui sono in godimento i componenti le rispettive famiglie con tutte le indicazioni atte a identificarli.

Le dichiarazioni di reddito che risultino non conformi a verità danno luogo a revoca o modifica della concessione.

In casi di urgenza le amministrazioni possono concedere l'assegno alimentare, in pendenza del giudizio della Commissione di epurazione, salva la revoca della concessione stessa qualora il giudizio sia contrario.

Art. 5.

Le deleghe di pagamento di assegni fissi rilasciate dal personale di cui al primo comma del precedente art. 1 restano in vigore, purchè a favore di persone della famiglia acquisita od originaria a carico, per l'intero importo se pari o inferiore ai limiti massimi previsti per l'assegno alimentare del 1° comma medesimo, e limitatamente all'importo risultante da tali limiti se superiori.

La corresponsione delle somme delegate in luogo senza che sia necessaria da parte degli interessati alcuna dichiarazione di redditi e sostituisce la concessione dell'assegno alimentare.

I pagamenti da effettuarsi in dipendenza del presente decreto possono essere disposti sia con mandati diretti sia con ruoli di spese fisse.

Le concessioni degli assegni alimentari e la corresponsione delle somme delegate decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti che il personale ha percepito l'ultima mensilità degli assegni in misura intera.

Qualora alla famiglia sia stata corrisposta l'anticipazione di una o di più mensilità del trattamento economico fondamentale del dipendente, la decorrenza di cui al precedente comma è protratta di [illegible]

L'ammontare dell'assegno alimentare, nei limiti massimi di cui al precedente articolo 1, è calcolato sull'importo mensile netto del trattamento di quiescenza complessivamente spettante.

Art. 7.

L'assegno alimentare concesso ai sensi del presente decreto esclude la concessione di altre prestazioni di carattere assistenziale da parte dell'amministrazione da cui dipende l'impiegato.

Art. 8.

Per le famiglie del personale rimasto nel territorio non liberato che sia sospeso dal grado con privazione dallo stipendio per mancanze disciplinari, oppure perchè sottoposto a provvedimento penale per reati comuni o attinenti alle sue funzioni, l'assegno alimentare è concesso secondo le ordinarie norme degli ordinamenti delle singole amministrazioni, anzichè in base alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Le somme versate dalle pubbliche amministrazioni per gli assegni alimentari di cui al presente decreto saranno recuperate nei confronti del dipendente e, subordinatamente, sulle pensioni spettanti alle persone della sua famiglia.

Con successivo decreto legislativo, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno emanate le disposizioni per il recupero delle somme corrisposte alle famiglie ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 114. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 36.

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759023

qual'siano specificati i redditi o proventi di lavoro di cui sono in godimento i componenti le rispettive famiglie con tutte le indicazioni utile a identificarli.

Le dichiarazioni di reddito che risultino non conformi a verità danno luogo a revoca o modifica della concessione.

In casi di urgenza le amministrazioni possono concedere l'assegno alimentare, in pendenza del giudizio della Commissione di epurazione, salva la revoca della concessione stessa qualora il giudizio sia contrario.

Art. 5.

Le deleghe di pagamento di assegni fissi rilasciate dal personale di cui al primo comma del precedente art. 1 restano in vigore, purchè a favore di persone della famiglia acquisita od originaria a carico, per l'intero importo se pari o inferiore ai limiti massimi previsti per l'assegno alimentare del 1° comma medesimo, e limitatamente all'importo risultante da tali limiti se superiori.

La corresponsione delle somme delegate ha luogo senza che sia necessaria da parte degli interessati alcuna dichiarazione di redditi e sostituisce la concessione dell'assegno alimentare.

I pagamenti da effettuarsi in dipendenza del presente decreto possono essere disposti sia con mandati diretti sia con ruoli di spese fisse.

Le concessioni degli assegni alimentari e la corresponsione delle somme delegate decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti che il personale ha percepita l'ultima mensilità degli assegni in misura intera.

Qualora alla famiglia sia stata corrisposta l'anticipazione di una o di più mensilità del trattamento economico fondamentale del dipendente, la decorrenza di cui al precedente comma è prorogata di tanti mesi quante risultano le mensilità anticipate.

La concessione dell'assegno alla famiglia acquisita dal dipendente, esclude la concessione dell'assegno alla famiglia originaria a carico, salvo che l'amministrazione, valutata la situazione familiare, non ritenga di ripartire l'assegno.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle famiglie del personale civile pensionato rimasto in territorio non liberato.

è concesso secondo le ordinarie norme degli ordinamenti delle singole amministrazioni, anzichè in base alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Le somme versate dalle pubbliche amministrazioni per gli assegni alimentari di cui al presente decreto saranno recuperate nei confronti del dipendente e, subordinatamente, sulle pensioni spettanti alle persone della sua famiglia.

Con successivo decreto legislativo, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno emanate le disposizioni per il recupero delle somme corrisposte alle famiglie ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 114. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 36.

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, riguardante l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Vista la legge 16 dicembre 1940, n. 1902, recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0718

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il R. decreto 10 marzo 1941, n. 618, che approva il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 491, e 23 giugno 1941, n. 608, convertiti nella legge 9 febbraio 1942, n. 379, recanti disposizioni sui beni esistenti in Italia od appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Visto il R. decreto 10 luglio 1941, n. 619, recante norme integrative di quelle emanate con i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 491, e 23 giugno 1941, n. 608;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1624, relativo all'applicazione delle norme sul trattamento dei beni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America, convertito nella legge 1° maggio 1942, numero 761;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto il decreto presidenziale 12 agosto 1942, relativo alle azioni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, e delle altre disposizioni legislative sopra indicate, in materia di beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno stabilite le date e, se necessario, le modalità per l'applicazione del presente decreto nei confronti delle Nazioni Unite.

A seguito dell'emanazione dei decreti previsti nel provveduto, con esenzione da ogni tassa o spesa, alla cancellazione delle trascrizioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 2.

La gestione del sequestratario o del liquidatore cessa decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo precedente. Il sequestratario o il liquidatore è tenuto, pertanto, ad effettuare, entro detto termine, la restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante.

All'atto della restituzione il sequestratario o il liquidatore redige processo verbale, con l'intervento dell'avente diritto, o del suo legale rappresentante, al quale è tenuto a presentare il rendiconto finale della gestione corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Nel caso che la restituzione non venga effettuata nei termini anzidetti, il Ministro per il tesoro nomina un amministratore per provvedere alla temporanea amministrazione dei beni stessi.

Fino a quando non sarà provveduto a tale nomina, le funzioni di amministratore restano affidate al sequestratario o al liquidatore che inizia la nuova gestione redigendo il rendiconto previsto dal secondo comma, corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Art. 3.

Nel caso che l'amministratore non sia lo stesso sequestratario o liquidatore, la consegna dei beni deve essere effettuata con le stesse modalità e sulla base dei documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il processo verbale di restituzione o di consegna e gli atti di cui agli articoli 2 e 3 sono depositati, insieme a tre copie, dal sequestratario o dal liquidatore, nel termine di tre giorni, presso l'Intendenza di finanza.

L'Intendenza di finanza trasmette due di dette copie al Ministero del tesoro e, per le aziende industriali e commerciali, altra copia al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

L'amministratore provvede, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, alla custodia, alla conservazione e, occorrendo, all'amministrazione ordinaria dei beni sottoposti alla sua gestione temporanea.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, o che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787621

0720

norme integrative di quelle emanate con i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 491, e 25 giugno 1941, n. 608;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1624, relativo all'applicazione delle norme sul trattamento dei beni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America, convertito nella legge 1° maggio 1942, numero 761;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1400, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto il decreto presidenziale 12 agosto 1942, relativo alle azioni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, e delle altre disposizioni legislative sopra indicate, in materia di beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno stabilite le date e, se necessario, le modalità per l'applicazione del presente decreto nei confronti delle Nazioni Unite.

A seguito dell'emanazione dei decreti previsti nel comma precedente, sarà eseguita, a cura dell'intendente di finanza, con esenzione da tassa o altra spesa, la cancellazione delle trascrizioni effettuate a norma del secondo comma dell'art. 298 della legge di guerra e del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito nella legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Parimenti a cura dell'intendente di finanza, la revoca dei provvedimenti di sindacato, di sequestro o di liquidazione delle aziende sarà annotata, senza spesa, sulle copie di essi depositate presso le cancellerie dei tribunali a norma del primo comma dell'art. 9 del citato R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, e sarà quindi data notizia della revoca stessa mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Il sequestratario o il liquidatore redige processo verbale con l'intervento dell'avente diritto, o del suo legale rappresentante, al quale è tenuto a presentare il rendiconto finale della gestione correlato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Nel caso che la restituzione non venga effettuata nei termini anzidetti, il Ministro per il tesoro nomina un amministratore per provvedere alla temporanea amministrazione dei beni stessi.

Fino a quando non sarà provveduto a tale nomina, le funzioni di amministratore restano affidate al sequestratario o al liquidatore che inizia la nuova gestione redigendo il rendiconto previsto dal secondo comma, correlato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Art. 3.

Nel caso che l'amministratore non sia lo stesso sequestratario o liquidatore, la consegna dei beni deve essere effettuata con le stesse modalità e sulla base dei documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il processo verbale di restituzione o di consegna e gli atti di cui agli articoli 2 e 3 sono depositati, insieme a tre copie, dal sequestratario o dal liquidatore, nel termine di tre giorni, presso l'Intendenza di finanza.

L'Intendenza di finanza trasmette due di dette copie al Ministero del tesoro e, per le aziende industriali e commerciali, altra copia al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

L'amministratore provvede, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, alla custodia, alla conservazione e, occorrendo, all'amministrazione ordinaria dei beni sottoposti alla sua gestione temporanea.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, o che comunque importino impegni a carico di più esercizi, debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero del tesoro.

All'amministratore può essere consentita un'indennità da determinarsi dal Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'entità del lavoro da compiere.

Art. 6.

L'amministratore deve rimettere al Ministero del tesoro per il tramite dell'Intendenza di finanza, in duplice esemplare:

1) alla fine di ogni semestre, il rendiconto della gestione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

2) per le aziende industriali e commerciali, alla fine di ogni esercizio, anche copia dell'inventario e del bilancio;

3) alla fine della gestione, il rendiconto finale.

Art. 7.

Fino alla restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante, i giudizi in corso relativi ai beni di cui all'art. 1 restano sospesi, a norma dell'art. 3 del R. decreto legge 3 gennaio 1941, n. 1, e del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 392.

La predetta sospensione si applica anche nei casi in cui il processo sia interrotto a norma degli articoli 299 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 8.

All'atto della restituzione dei beni all'avente diritto, o al suo legale rappresentante, questi è tenuto a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di gestione erogate dal sequestratario, dal liquidatore o dall'amministratore, nonchè le somme con gli interessi legali anticipate per l'estinzione dei debiti o per la conservazione o incremento o miglioramento dei beni stessi, in quanto tali spese non siano compensate dai frutti dei beni stessi o da altre attività del sequestro o dell'amministrazione.

L'ammontare del credito del sequestratario, riconosciuto e non rimborsato all'atto della restituzione dei beni, ha privilegio sui beni stessi a norma dell'art. 304 della legge di guerra.

Lo stesso privilegio compete al liquidatore o all'amministratore.

Art. 9.

Lo svincolo di somme di denaro, di titoli o di valori depositati, ai sensi delle disposizioni di legge contemplate nel presente decreto, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, la Banca d'Italia o altri istituti bancari, viene effettuato su richiesta dell'interessato, previo nulla osta del Ministro pel tesoro.

Art. 10.

Nel caso che i beni sottoposti ad amministrazione non producano rendite o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese per la gestione, il Ministro per il tesoro può disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.

Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma precedente, sono ripetibili a carico dei proprietario

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio 117. — DELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 37.
Norme per il funzionamento del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;
Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100, e viste le sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 13 novembre 1937, n. 2079;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e viste le sue successive modificazioni;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata provvede al funzionamento dei propri servizi con personale, civile e militare, comandato da altre Amministrazioni dello Stato e con personale avventizio assunto secondo le norme del R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Le tabelle del personale che può essere comandato e di quello che può essere assunto in qualità di avventizio saranno approvate con decreto del Mi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

La predetta sospensione si applica anche nei casi in cui il processo sia interrotto a norma degli articoli 299 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 8.

All'atto della restituzione dei beni all'avente diritto, o al suo legale rappresentante, questi è tenuto a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di gestione erogate dal sequestratario, dal liquidatore o dall'amministratore, nonchè le somme con gli interessi legali anticipate per l'estinzione dei debiti o per la conservazione o incremento o miglioramento dei beni stessi, in quanto tali spese non siano compensate dai frutti dei beni stessi o da altre attività del sequestro o dell'amministrazione.

L'ammontare del credito del sequestratario, riconosciuto e non rimborsato all'atto della restituzione dei beni, ha privilegio sui beni stessi a norma dell'art. 304 della legge di guerra.

Lo stesso privilegio compete al liquidatore o all'amministratore.

Art. 9.

Lo svincolo di somme di denaro, di titoli o di valori depositati, ai sensi delle disposizioni di legge contemplate nel presente decreto, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, la Banca d'Italia e altri istituti bancari, viene effettuato su richiesta dell'interessato, previo nulla osta del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Nel caso che i beni sottoposti ad amministrazione non producano reddito o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese per la gestione, il Ministro per il tesoro può disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.

Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma precedente, sono ripetibili a carico del proprietario con l'interesse dell'1 per cento superiore al tasso ufficiale di sconto.

Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sottoposti ad amministrazione, con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle aziende industriali e commerciali.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 37.
Norme per il funzionamento del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937, n. 2079;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 55;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e viste le sue successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata provvede al funzionamento dei propri servizi con personale, civile e militare, comandato da altre Amministrazioni dello Stato e con personale avventizio assunto secondo le norme del R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Le tabelle del personale che può essere comandato e di quello che può essere assunto in qualità di avventizio saranno approvate con decreto del Ministro per l'Italia occupata, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

Al servizio di consegnatario cassiere potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere preposto in via eccezionale, un funzionario comandato da altra Amministrazione dello Stato, purchè appartenga al gruppo *A* o al gruppo *B*, anche se di grado inferiore al nono.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

0722
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — SELIGARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TARTUFARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 109. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 549;

Visto il R. decreto 30 agosto 1943, col quale venne costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1943-47;

Visto il decreto del Capo del Governo dell'11 maggio 1944, col quale il dott. Alfredo De Ligunoro fu nominato commissario dell'Istituto predetto per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie filiali ed agenzie del detto Istituto site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potessero esercitarvi le loro attribuzioni;

Vista la comunicazione 4 luglio 1944, con la quale la Commissione Alleata di Controllo dichiarava che il Governo militare alleato aveva esteso i poteri del predetto dott. De Ligunoro ai territori sotto la giurisdizione del Governo stesso;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162, contenente disposizioni circa il regime giuridico dei territori restituiti all'amministrazione italiana;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 9, concernente la deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma IV e V del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Ritenuta l'opportunità di ripristinare l'amministrazione;

Papi prof. dott. Giuseppe Ugo, membro;
Molle avv. Giacomo, membro;
Comandini avv. Federico, membro;
Ventura dott. Giuseppe, membro;
De Meo prof. dott. Giuseppe, membro;
Cau dott. Giommaria, membro.

Fanno inoltre parte del Consiglio i membri di cui all'art. 7, lettera *a)* del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, e di cui al R. decreto-legge 7 novembre 1935, n. 2115, ed ha diritto a partecipare senza voto, alle sedute del Consiglio stesso il direttore capo della divisione delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, ai sensi dell'art. 3, n. 6, del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290.

Il Consiglio di amministrazione dell'I.N.A., di cui al presente decreto, rimarrà in carica fino al 31 dicembre 1946.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1945
Registro Industria comm. lavoro n. 2, foglio n. 155. — BRUNO

(294)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 35.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Friuli » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Friuli » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra « sul campo » a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788623

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto 30 agosto 1943, col quale venne costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1943-47;

Visto il decreto del Capo del Governo dell'11 maggio 1944, col quale il dott. Alfredo De Liguoro fu nominato commissario dell'Istituto predetto per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie filiali ed agenzie del detto Istituto site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potessero esercitarvi le loro attribuzioni;

Vista la comunicazione 4 luglio 1944, con la quale la Commissione Alleata di Controllo dichiarava che il Governo militare alleato aveva esteso i poteri del predetto dott. De Liguoro ai territori sotto la giurisdizione del Governo stesso;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162, contenente disposizioni circa il regime giuridico dei territori restituiti all'amministrazione italiana;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 9, concernente la deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma IV e V del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Ritenuta l'opportunità di ripristinare l'amministrazione ordinaria dell'Istituto predetto, limitando la durata in carica dei componenti del predetto Consiglio al 31 dicembre 1946;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio di amministrazione per l'Istituto nazionale delle assicurazioni è composto come segue:

Gilardoni on. avv. prof. Annibale, presidente;
Bussetti rag. Ferdinando, membro;
Di Napoli on. avv. Attilio, membro;
Molinelli on. Guido, membro;

del commercio e del lavoro, ai sensi dell'art. 3, n. 6, del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290.

Il Consiglio di amministrazione dell'I.N.A., di cui al presente decreto, rimarrà in carica fino al 31 dicembre 1946.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1945
Registro Industria, comm., lavoro n. 2, foglio n. 155. — BRUNI

(294)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 35.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Friuli » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Friuli » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(271)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. **36**.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Legnano » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Legnano » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(272)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. **37**.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Cremona » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Cremona » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(272)

DECRETO MINISTERIALE 25 dicembre 1944.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1941, nu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 36.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Legnano » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Legnano » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(270)

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Cremona » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(272)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, numero 106, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi »;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, commercio e lavoro del 26 ottobre 1944, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Considerata la necessità di variare la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi predetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti è costituita come segue:

1) S. E. Fiore Umberto, Sottosegretario di Stato per l'Industria, presidente;

2) Dott. ing. Casaccia Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) Maggiore di porto Mondini Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della marina, Direzione generale della marina mercantile;

4) Tenente di vascello dott. Fusco Nicola, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) Dott. Benedetto Mauro, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dott. Di Martino Giorgio, primo segretario nel Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1944

Il Ministro: Giacchi

(233)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945

Incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 47, secondo comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto, anonima cooperativa con sede in Ionia (Catania), in data 6 settembre 1942;

Sentito il Consiglio di amministra[illegible]

La Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane è autorizzata a sostituirsi alla Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto sulla piazza di Ionia (Catania), con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro: Soleri

(222)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 19 novembre 1936, n. 2122, col quale viene riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle casse rurali agrarie e se ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario l'amministrazione straordinaria dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie;

Decreta:

Il dott. Gaspare Pignatelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente predetto, con i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Roma, addì 5 febbraio 1945

Il Ministro: Gronchi

(224)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1945.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pe[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759081

foreste;

5) Dott. Benedetto Manzo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal sig. Di Martino Giorgio, primo segretario nel Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1944

Il Ministro: Gronchi

(233)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 47, secondo comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto, anonima cooperativa con sede in Ionia (Catania), in data 6 settembre 1942;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, in data 26 febbraio 1943;

Decreta:

E' autorizzata l'incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto, anonima cooperativa con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto 19 novembre 1936, n. 2122, con cui viene riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle casse rurali agrarie e se ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, concernente la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario l'amministrazione straordinaria dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie;

Decreta:

Il dott. Gaspare Pignatelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente predetto, con i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Roma, addì 5 febbraio 1945

Il Ministro: Gronchi

(224)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1945.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede a L'Aquila, nella persona del dott. Manlio Santilli;

Decreta:

Il dott. Manlio Santilli è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede a L'Aquila, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 9 febbraio 1945

Il Ministro: Gullo

(251)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970128

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945.

Facoltà agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, con quale è fatto divieto di dare inizio a qualsiasi costruzione di edifici privati, salvo deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali tecnici indicati dal Ministero dei lavori pubblici, anche per i lavori di modifica, trasformazione ed ampliamento;

Ritenuta l'opportunità di deferire agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile la facoltà di concedere la deroga suddetta;

Decreta:

E' demandata agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile la facoltà di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati.

Roma, addì 10 febbraio 1945

Il Ministro: RUINI

(235)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Utilizzazione in tutto il territorio nazionale della speciale carta bollata creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura « Isole Ionie ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 4301, convertito in legge con modifiche del 26 novembre 1942, n. 1428;

Ritenuto che per far fronte all'attuale deficienza di carta bollata è urgente e necessario di utilizzare le scorte esistenti della speciale carta da bollo portante la dicitura « Isole Ionie » già creata per l'uso in quelle Isole;

Ritenuto che in conseguenza dell'attuale stato di guerra la suddetta carta non può essere nè spedita nè comunque utilizzata per le suddette Isole;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1945.

Divieto di trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) in alcune provincie.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, col quale è stato istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie di Viterbo, Rieti, Chieti, Teramo, Pescara, L'Aquila, a decorrere dal 1° marzo 1945, è vietato a chiunque di eseguire o far eseguire con autoveicoli, anche propri, trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

Salvo le specifiche autorizzazioni previste dal comma secondo dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1945

(301) *Il Ministro*: CERABONA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.)

Con decreto 1° settembre 1944 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato il presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.), con le funzioni di direttore generale dell'Ente stesso.

(284)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 3, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Landucci Leo, residente nel comune di Montelupo Fiorentino, distretto notarile di Firenze, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 29 ottobre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 aprile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787021

27 novembre 1944, n. 422, col quale è fatto divieto di dare inizio a qualsiasi costruzione di edifici privati, salvo deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali tecnici indicati dal Ministero dei lavori pubblici, anche per i lavori di modifica, trasformazione ed ampliamento;

Ritenuta l'opportunità di deferire agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile la facoltà di concedere la deroga suddetta;

Decreta:

E' demandata agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile la facoltà di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati.

Roma, addì 10 febbraio 1945

Il Ministro: RUINI

(235)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Utilizzazione in tutto il territorio nazionale della speciale carta bollata creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura « Isole Ionie ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 4501, convertito in legge con modifiche del 26 novembre 1942, n. 1428;

Ritenuto che per far fronte all'attuale deficienza di carta bollata è urgente e necessario di utilizzare le scorte esistenti della speciale carta da bollo portante la dicitura « Isole Ionie » già creata per l'uso in quelle Isole;

Ritenuto che in conseguenza dell'attuale stato di guerra la suddetta carta non può essere nè spedita nè comunque utilizzata per le suddette Isole;

Decreta:

La speciale carta bollata di tutti i tagli creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura « Isole Ionie » potrà essere validamente utilizzata in tutto il territorio nazionale.

Il valore portato dai singoli fogli potrà essere integrato con marche da bollo da annullarsi a norma dell'art. 13 del R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro: PESENTI

(249)

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie di Viterbo, Rieti, Chieti, Teramo, Pescara, L'Aquila, a decorrere dal 1° marzo 1945, è vietato a chiunque di eseguire o far eseguire con autoveicoli, anche propri, trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

Salvo le specifiche autorizzazioni previste dal comma secondo dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1945

Il Ministro: CERABONA

(301)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.)

Con decreto 1° settembre 1944 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato il presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.), con le funzioni di direttore generale dell'Ente stesso.

(284)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Landucci Ugo, residente nel comune di Montelupo Fiorentino, distretto notarile di Firenze, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 29 ottobre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, numero 1953.

Roma, addì 15 febbraio 1945

(243) p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Inserra Giuseppe, residente nel comune di Siracusa, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° dicembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 febbraio 1945

(244) p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 gennaio 1945 - N. 23

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,90

Media dei titoli del 30 gennaio 1945 - N. 24

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,60
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 31 gennaio 1945 - N. 25

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89 —

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere

Con decreto Luogotenenziale in data 7 ottobre 1944, il ragioniere Arturo Valmaggia, è stato nominato commissario dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere, con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione.

(245)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 17 del 18 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 febbraio 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(308)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 18 del 19 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottodicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 21 febbraio 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760182

Media dei titoli del 30 gennaio 1945 - N. 24

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,60
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % 15 giugno 1943	»	97,30
Id. 5 % 15 febbraio 1949	»	96 —
Id. 5 % 15 febbraio 1950	»	95,65
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	95,65
Id. 5 % 15 aprile 1951	»	95,50
Id. 4 % 15 settembre 1951	»	88,60

Media dei titoli del 31 gennaio 1945 - N. 25

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % 15 giugno 1943	»	97,30
Id. 5 % 15 febbraio 1949	»	96 —
Id. 5 % 15 febbraio 1950	»	95,85
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	95,80
Id. 5 % 15 aprile 1951	»	95,85
Id. 4 % 15 settembre 1951	»	89 —

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo)

Nella seduta tenuta il 16 gennaio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo), in liquidazione, il cav. uff. rag. Luigi Mirabella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'articolo 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e sue successive modifiche.

(227)

la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 17 del 18 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(308)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 18 del 19 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 21 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 2 FEBBRAIO 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Mostra Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze.

(309)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0732
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/ga:
1st Mar 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 24 of 24 February 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:-

(a) Decree of the Lieutenant General No. 467 of 21 September 1944.
According all effects under civil law to the act regularizing the patrimonial status of the "Beneficio parrocchiale dell'Addolorata", at San Giorgio a Cremano (Naples).

(b) Decree of the Lieutenant General No. 468 of 21 September 1944.
According the status of a juridical person to the "Curia generalizia dell'Ordine Carmelitano dell'Antica Osservanza" with seat at Rome.

(c) Decree of the Lieutenant General No. 469 of 5 October 1944.
According all effects under civil law to the act constituting the Parish of "Maria SS.ma del Rosario" at the church of "S.Nicola", hamlet of Carbonara, Bari commune.

(d) Shipping Transportation Navy
Decree of the Lieutenant General of 28 January 1945.
Cancelling from the list of the State auxiliary craft certain merchant vessels which were requisitioned for exigencies of the Armed Forces.

(e) Shipping Transportation Navy
Decree of the Lieutenant General of 28 January 1945.
Cancelling from the list of the State auxiliary craft certain merchant vessels which were requisitioned for exigencies of the Armed Forces.

(f) Commerce Industry
Decree of the President of the Council of Ministers of 7 December 1944.
Provisions concerning the reorganization of the services of "ENIT" (National Organization for Tourist

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"Curia Generalizia Bell'Ordine Carmelitano dell'Antica Osservanza" with seat at Rome.

(c) Decree of the Lieutenant General No. 163 of 5 October 1944.

Recording all effects under civil law to the act constituting the Parish of "Maria SS.ma del Rosario" at the church of "S.Nicola", hamlet of Carbonara, Sant'Omero.

(d) Decree of the Lieutenant General of 28 January 1945.

Cancelling from the list of the State auxiliary craft certain merchant vessels (which were requisitioned for exigencies of the Armed Forces.

(e) Decree of the Lieutenant General of 28 January 1945.

Cancelling from the list of the State auxiliary craft certain merchant vessels which were requisitioned for exigencies of the Armed Forces.

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 December 1944.

Provisions concerning the reorganization of the services of "ENIT" (National Organization for Tourist Industries)

4958

(g) Ministerial Decree of 27 December 1944.

Establishing the number of lotteries, tombolas and raffles which may be held during 1945.

(h) Ministerial Decree of 21 December 1944.

Substituting the Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the body "Fondo per gli assegni vitalizi straordinari al personale del Lotto".

(i) Ministerial Decree of 3 January 1945.

Appointing members to the synodical college of the National Institution for the Insurance and Welfare of the Lotto Employees.

(j) Ministerial Decree of 20 January 1945.

Confirming the appointment and substitution of Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Sant (Nuoro), Domusnovas (Cagliari), Borutta (Sassari).

(a) Shipping Transportation Navy

(e) Shipping Transportation Navy

(f) Commerce Industry

(g) Finance

(h) Finance

(i) Finance Public Health (Welfare)

(j) Finance

5159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(k) Political — (k) Ministerial Decree of 19 January 1945.
Appointing a Commissioner for the "Fondazione dei Figli degli italiani all'estero", former "Fondazione della gioventu' italiana all'estero".

(l) Finance — (l) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Confirming the appointment and substitution of Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Laerru (Sassari), Pozzomaggiore (Sassari), Ozzilo (Sassari) and others.

(m) Finance — (m) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Confirming the appointment and substitution of Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Bella (Potenza), Barile (Potenza), Sarino (Avellino) and others.

(n) Finance — (n) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Appointment of Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Pietrastornina (Avellino), Rignano Garganico (Foggia), Arzachena (Sassari) and others.

(o) Finance — (o) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Confirming the appointment and substitution of Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Lauria (Potenza), Rossanova (Potenza), Tricchina (Potenza) and others.

(p) Finance — (p) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Appointment of Presidents for the Communal Banks of Agrarian Credit of Agabottoni (Campobasso), Spinazzola (Bari) and others.

(q) Finance — (q) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Appointing the President and Vice-President to the Board of Directors and a member to the Syndical College of the Pawn Credit Bank of Macerata.

(r) Finance — (r) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Substituting the Commissioner-liquidator for the Rural Bank of PP "S.Antonio Abate" with seat at Burgio (Agrigento).

(s) Finance — (s) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Substituting the Commissioner of the Popular Agrarian Bank of Caltagirone (Catania).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Finance

Presidents for the Communal Banks of [illegible]
Laurin (Potenza), Boccanova (Potenza), Franchini (Potenza)
and others.

(p) Finance

(i) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Appointment of Presidents for the Communal Banks of Agrarian Credit of Diabetond (Campobasso), Spinazzola (Bari) and others.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 30 January 1945.
Appointing the President and Vice-President to the Board of Directors and a member to the Syndical College of the Farm Credit Bank of Macerata.

(r) Finance

(r) Ministerial Decree of 30 January 1945.
Substituting the Commissioner-Liquidator for the Rural Bank of St "S.Antonio Abate" with seat at Burgio (Agrigento).

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 30 January 1945.
Substituting the Commissioner of the Popular Agrarian Bank of Caltagirone (Catania).

(t) Finance

(t) Ministerial Decree of 31 January 1945.
Authorizing the Bank of Sicily to constitute branch offices in the towns of Cianciana (Agrigento), S. Stefano Quisquina (Agrigento) and others.

(u) Agriculture

(u) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Substituting the Commissioner of the Provincial Agrarian Consortium of Littoria.

(v) Agriculture Finance

(v) Ministerial Decree of 16 February 1945.
Provisions concerning the examination and approval of the accounts rendered on the administration of the "ammassi" of farm products.

(w) Finance Agriculture

(w) Ministerial Decree of 19 February 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the Provincial Body of Agrarian Consortium "Ente Provinciale dei Consorzi Agrari".

(x) Finance

(x) Ministerial Decree of 22 February 1945.
Readmitting Advocate Senigallia Leone Adolfo to the roll of public accountants.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945121

(y)
Land Forces

(y) Proclamation (Bando) of the Chief of the General Staff No. 41 of 19 February 1945.
Modifying the territorial jurisdiction of the "Tribunale militare territoriale di guerra" of Macerata.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President , Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday, 7 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. DENNIS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

W. E. [illegible],
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

4957

5159

0738

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 24 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppi	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina dell'on. avvocato Luigi Gasparotto a Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica . . . . . Pag. 214

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 214

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 467.

Riconoscimento, agli effetti civili, della regolarizzazione della situazione patrimoniale del Beneficio parrocchiale dell'Addolorata, in San Giorgio a Cremano (Napoli). Pag. 216

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 468.

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia Generalizia dell'Ordine Carmelitano dell'Antica Osservanza, con sede in Roma . . . . . Pag. 216

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 469.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1944.

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dei servizi dell'Enit . . . . . Pag. 218

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1944.

Determinazione delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza che potranno essere indette durante l'anno 1945 . . . . . Pag. 218

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto . . Pag. 219

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali . . . . . Pag. 219

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Suni (Nuoro), Domusnovas (Cagliari), Borutta (Sassari) . . . Pag. 220

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Nomina del commissario della « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » già Fondazione della gioventù italiana all'estero . . . . . Pag. 220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Italia e Colonie . . . . semestrale . . . . 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . semestrale . . . . 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina dell'on. avvocato Luigi Gasparotto a Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica . . . . . Pag. 214

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 214

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 467.

Riconoscimento, agli effetti civili, della regolarizzazione della situazione patrimoniale del Beneficio parrocchiale dell'Addolorata, in San Giorgio a Cremano (Napoli). Pag. 216

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 468.

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia Generalizia dell'Ordine Carmelitano dell'Antica Osservanza, con sede in Roma . . . . . Pag. 216

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 469.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nella chiesa di San Nicola, in frazione Carbonara del comune di Bari. Pag. 217

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 gennaio 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 217

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 217

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1944.

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dei servizi dell'Enit . . . . . Pag. 218

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1944.

Determinazione delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza che potranno essere indette durante l'anno 1945 . . . . . Pag. 218

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto . . Pag. 219

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali . . . . . Pag. 219

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Suni (Nuoro), Domusnovas (Cagliari), Borutta (Sassari) . . . Pag. 220

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Nomina del commissario della « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » già Fondazione della gioventù italiana all'estero . . . . . Pag. 220

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Laerru (Sassari), Pozzomaggiore (Sassari), Osilo (Sassari) ed altre . Pag. 220

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bella (Potenza), Barile (Potenza), Serino (Avellino) ed altre . . Pag. 221

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietrastornina (Avellino), Rignano Garganico (Foggia), Frosolone (Campobasso) ed altre . . Pag. 221

4936

5159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.
Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Lauria (Potenza), Roccanova (Potenza), Trecchina (Potenza) ed altre. Pag. 222

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso), Spinazzola (Bari) ed altre . . . . . Pag. 222

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale del Monte di credito su pegno di Macerata . Pag. 223

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di PP. « S. Antonio Abate » con sede in Burgio (Agrigento) . . . . . Pag. 223

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.
Sostituzione del commissario della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) . . . . . Pag. 223

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1945.
Autorizzazione al Banco di Sicilia ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Cianciana (Agrigento), S. Stefano Quisquina (Agrigento) ed altre . . . . . Pag. 224

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Littoria . . . . . Pag. 225

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1945.
Disposizioni concernenti la revisione ed approvazione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli . . . . . Pag. 225

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari . . . Pag. 225

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dell'avvocato Senigallia Leone Adolfo . . . . . Pag. 226

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE n. 40 del 10 febbraio 1945.
Modificazioni della competenza territoriale del Tribunale Pag.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. avv. Luigi Gasparotto a Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica

Con decreto in data 11 gennaio 1945, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato l'on. avv. Luigi Gasparotto Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica, in sostituzione dell'avv. Carlo Sciaioia che ha rassegnato le dimissioni da tale carica.

(286)

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 5/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

ALLA MEMORIA.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Fachin Walter di Virgilio e di Moretuzzi Roma, nato a Mortegliano (Udine) il 27 maggio 1922, sergente nocchiero di porto, matr. 51562. — (*Determinazione del 5 marzo 1944*).

A VIVENTI.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Nasta Virginio fu Giuseppe e di Megna Giovanna, nato a Palermo il 23 novembre 1906, capitano di corvetta;

Sciallone Antonio di Guglielmo e di Franceschini Natalina, nato a Rimini il 6 gennaio 1917, sottotenente di vascello.

Vizzeri Giuseppe di Antonio e di Michelizzi Antonia, nato a Campo Calabro (Reggio Calabria) il 27 novembre 1923, cann. P. M., matr. 129679. — (*Determinazione del 5 marzo 1944*).

Celli Claudio di Vincenzo e di Tommasini Maria, nato a Venezia l'11 ottobre 1917, tenente di vascello. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

Senzi Alessandro fu Gastone e di Bo Bianca, nato a Firenze il 28 luglio 1911, tenente di vascello. — (*Determinazione*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 0741

cale del Monte di credito su pegno di Macerata . Pag. 223

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di PP. «S. Antonio Abate» con sede in Burgio (Agrigento) . . . . . Pag. 224

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.
Sostituzione del commissario della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) . . . . . Pag. 224

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1945.
Autorizzazione al Banco di Sicilia ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Cianciana (Agrigento), S. Stefano Quisquina (Agrigento) ed altre . . . . . Pag. 224

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Littoria . . . . . Pag. 225

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1945.
Disposizioni concernenti la revisione ed approvazione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli . . . . . Pag. 225

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari . . . Pag. 225

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dell'avvocato Senigallia Leone Adolfo . . . . . Pag. 226

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE n. 40 del 19 febbraio 1945.
Modificazioni della competenza territoriale del Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata . . . Pag. 226

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato prezzi n. 1 in data 20 febbraio 1945 sui dati di inattivazione, di pasificazione e di resa e sui prezzi dei prodotti ricavati. Pag. 226

Ministero della guerra: Scaricamento ed iscrizione proietti e alienazione materiali ed esplosivo di risulta Pag. 227

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 228

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 228

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 11 ottobre 1940, n. 1802;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA D'ARGENTO

Fachin Walter di Virgilio e di Moretuzzi Roma, nato a Mortegliano (Udine) il 27 maggio 1921, sergente nocchiere di porto, matr. 51562. — (*Determinazione del 5 marzo 1944*).

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Nasta Virginio fu Giuseppe e di Megna Giovanna, nato a Palermo il 23 novembre 1906, capitano di corvetta;

Schiddone Antonio di Guglielmo e di Franceschini Natalina, nato a Rimini il 6 gennaio 1917, sottotenente di vascello.

Vizzari Giuseppe di Antonio e di Michelizzi Antonia, nato a Campo Calabro (Reggio Calabria) il 27 novembre 1923, cann. f. M., matr. 129879. — (*Determinazione del 5 marzo 1944*).

Celli Claudio di Vincenzo e di Tommasini Maria, nato a Venezia l'1 ottobre 1917, tenente di vascello. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

Senzi Alessandro fu Gastone e di Bo Bianca, nato a Firenze il 28 luglio 1911, tenente di vascello. — (*Determinazione del 20 marzo 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Thorel Carlo di Edoardo e di Cambasso Maria, nato a Cagliari il 19 gennaio 1908, capitano di corvetta;

Tognarelli Giuseppe fu Giuseppe e di Ilipa Maria, nato a Cassano Murge (Bari) il 13 giugno 1919, sottocapo M. N., matricola 28826.

Zulla Severino di Giuseppe e di Maria Martini, nato a Piove di sacco (Padova) il 6 maggio 1920, sottocapo silur., matricola 87856.

Fabbri Ettore di Aldo e di Calzolaio Luigia, nato a Castel Bolognese (Bologna) il 29 giugno 1919, marinaio, matr. 75069. — (*Determinazione del 5 marzo 1944*).

Terzi Edoardo di Edoardo e di Avogadro Maria, nato a Genova il 30 dicembre 1921, sottotenente di vascello.

Marino Francesco di Gaetano e di Massa Maria, nato a Meta di Sorrento (Napoli) il 10 giugno 1919, guardiamarina.

0742
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Santamera Dino fu Umberto e fu Giuliani Terestna, nato a Livorno il 9 ottobre 1915, tenente del Genio navale (D. M.);

Carpani Maurizio fu Pietro e di Galleani Costanza, nato a Roma, il 7 dicembre 1921, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

Alfano Vincenzo fu Achille e di Vecchiolli Anna, nato a Napoli il 15 gennaio 1892, tenente colonnello medico;

Rossi Francesco fu Cesare e di Serra Maria Rosa, nato ad Alessandria il 30 ottobre 1910, sottotenente di vascello;

Cotelli Cesare fu Carlo e fu Canepa Emilia, nato a Genova-Nervi il 19 luglio 1899, capitano di corvetta, Mtr.;

Virgilio Giuseppe fu Lorenzo e di Lamberto Angela, nato a Sampierdarena il 2 aprile 1896, tenente del Genio navale (D. M.) Mtr. — (*Determinazione del 20 marzo 1944*).

Greco Loris fu Giuseppe e di Notari Irene, nato a Belluno il 21 ottobre 1920, capitano di fregata. — (*Determinazione del 21 marzo 1944*).

Corvo Salvatore di Andrea e di Russo Benedetta, nato a Palermo il 1° gennaio 1888, capitano di corvetta;

Alica Giovanni di Enrico e di Licavo Maria, nato a La Maddalena il 30 marzo 1902, tenente di vascello;

Bertolino Antonio fu Giuseppe e fu Guarnotta Agostina, nato a Marsala il 2 giugno 1899, capitano del Genio navale (D. M.). — (*Determinazione del 22 marzo 1944*).

ALLA MEMORIA.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

D'Ospina Antonio di Michele e di Napolitano Anastasia, nato a Crotone (Catanzaro) il 15 giugno 1915, serg. inf., matricola 356;

Modella Amedeo Gaetano fu Luigi e di Tosarelli Teresa, nato a Mantova il 25 novembre 1918, sottocapo M. N., matricola 41408;

Giomi Arcolardi di Bruno e di Cancani Romana, nato a S. Mario (Firenze) l'11 gennaio 1916, M. N., matr. 49143;

Carlo Libero di Attilio e di Brizzi Ermelinda, nato a Cornigliano (Genova) il 15 febbraio 1907, 2° capo elettr., Mtr.;

Lizzul Aldo di Domenico e di Marchiavich Caterina, nato a Pola il 3 ottobre 1923, all. elettr., matr. 123855;

Giglio Agrippino di Giuseppe e di Mandria Maria, nato a Misco (Catania) il 20 gennaio 1923, fuoch. O., matr. 12066;

Francia Domenico di Domenico e di Marsillo Maria, nato a Valle d'Istria il 13 marzo 1919, fuoch. O., matr. 9162. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

Grappi Carmine di Francesco e di Vespio Grazia, nato a New York il 19 febbraio 1917, sottocapo art., matr. 21751. — (*Determinazione del 26 marzo 1944*).

A VIVENTI.

Barone Mario di Pietro e di Luisa Gulmann, nato a Napoli il 19 novembre 1920, tenente comm.;

De Rosa Vincenzo di Felice e fu Di Gerolamo Maria, nato a Nola (Napoli) il 6 giugno 1918, serg. elettr., matr. 50158;

Puddu Edmondo di Virgilio e di Cossi Clelia, nato a Monserrato (Cagliari) il 9 gennaio 1919, mare. s. v., matr. 3111. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Frumento Giuseppe fu Vincenzo e di Petra Maria, nato a Ceva (Cuneo) il 13 agosto 1906, capo carp., art. di 1ª classe. — (*Determinazione del 5 marzo 1944*).

Gimelli Carlo fu Nicola e fu Querolo Margherita, nato a

De Vivo Giuseppe di Aristide e di Bonga Giacinta, nato a Solofra il 17 giugno 1916, tenente medico;

Biandini Domenico di Giuseppe e di Morello Carmela, nato a Catania, il 1° maggio 1917, mare. s. v., matr. 37812. — (*Determinazione del 21 marzo 1944*).

Orsi Remo di Augusto e di Bianchi Alice, nato a Camisano Vicentino (Vicenza) il 17 dicembre 1912, tenente di vascello;

Gaudissard Giovanni di Chaffredo e di Meyer Caterina, nato a Pontechianale (Cuneo) il 9 giugno 1905, tenente cappellano;

Odierni Leopoldo di Salvatore e di Chiappini Maria, nato a Messina il 6 agosto 1912, tenente medico;

Pepe Damiano di Cosimo e di Viola Antonietta, nato a Gaeta (Littoria) il 21 gennaio 1920, sottotenente del Genio navale (D. M.);

Baldi Franco di Baldo e di Visalli Maria, nato a Livorno il 10 novembre 1920, sottotenente di vascello;

Vitelli Giuseppe fu Adamo e fu Ceccarelli Aurelia, nato a Rimini il 20 settembre 1901, sottotenente di vascello;

Gazzoni Luigi fu Secondo e fu Pedroni Maria, nato a Pieve del Mona (Cremona) il 4 febbraio 1895, tenente comm.;

Vesco Franco fu Salvatore e fu Mascellaro Giuseppa, nato a Palermo il 2 giugno 1918, sottotenente di vascello;

Rispoccia Pasquale fu Pasquale e di Favorito Giuseppina, nato a Lipari il 18 agosto 1915, guardiamarina;

Bonfà Mario di Romeo e di Beccacece Assunta, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 19 dicembre 1912, 2° capo R. T., matricola 4971;

Arca Lucio di Antioco e di Dessì Giuseppina, nato a Gesini il 22 maggio 1917, sottocapo torp., matr. 13686;

Nassivera Giosetta di Antonio e di Pittan Rosa, nato a Magnago (Udine) il 21 maggio 1907, 2° capo elettr., Mtr.;

De Benedetti Giacomo fu Matteo e fu De Bono Maria, nato a Savona il 28 febbraio 1892, capo torp. di 2ª classe, matricola 8075;

Turco Vincenzo di Antonio e di Pirascia Caterina, nato a Francavilla Fontana il 15 gennaio 1915, fuoch., matr. 2831;

Zanchi Fiorentini di Domenico e di Deste Amabile, nato a Burano (Venezia) il 26 luglio 1896, 2° capo carp. Mtr.;

Luchini Mario fu Antonio e di Reggio Regina, nato a Fiume il 5 febbraio 1907, 2° capo fur. S.;

De Marzo Onofrio di Domenico e di Violante Giuditta, nato a Bari il 3 aprile 1922, marinaio Mtr.;

Zanna Giuseppe di Andrea e fu Mezzini Marta, nato a Molfetta il 16 maggio 1911, 2° capo cann.;

Alonzo Carmine di Antonio e di Gargiulo Giuseppina, nato a Napoli il 26 gennaio 1917, sottocapo fuoch., matr. 2239. — (*Determinazione del 22 marzo 1944*).

Colli Ninetto fu Filade Cesare e fu Ridi Adalgisa, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1915, capitano del Genio navale (D. M.);

Belli Lauro di Giuseppe e di Cherini Maria, nato a Capo d'Istria (Pola) il 9 agosto 1912, sottotenente di vascello;

Stelter Luigi fu Enrico e di Navolsol Albertina, nato a Viareggio (Lucca) il 12 giugno 1920, guardiamarina;

Venturini Vittorio di Ferdinando e di Solfo Ernesta, nato a Valeggio (Verona) il 28 novembre 1918, guardiamarina.

Palumbo Luigi fu Nicola e di Bray Lucia, nato a Cornigliano d'Otranto (Lecce) il 14 gennaio 1907, capo cann. PS. di 1ª classe, matr. 16613;

Aiello Salvatore fu Luigi e fu Farnatale Concetta, nato a Napoli il 3 agosto 1905, capo nocch. di 2ª classe, matr. 8861;

Mambelli Vittorio di Amleto e di Moscavicci Anna, nato a Napoli il 12 settembre 1910, capo R. T. di 2ª classe, matr.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Corrao Salvatore di Andrea e fu Russo Benedetta, nato a Palermo il 1° gennaio 1898, capitano di corvetta;

Ilieri Giovanni di Enrico e di Livaro Maria, nato a La Maddalena il 30 marzo 1906, tenente di vascello;

Bertolino Antonio fu Giuseppe e fu Guarnotta Agostina, nato a Marsala il 2 giugno 1899, capitano del Genio navale, D. M.). — (*Determinazione del 22 marzo 1951*).

ALLA MEMORIA.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

D'Oppano Antonio di Michele e di Napolitano Anastasia, nato a Crotone (Catanzaro) il 14 giugno 1915, serg. inf., matricola 5196;

Mudella Amedeo Gaetano fu Luigi e di Tosarelli Teresa, nato a Mantova il 25 novembre 1918, sottocapo M. N., matricola 4148;

Gioni Aeclardi di Bruno e di Cancani Romana, nato a S. Maria (Firenze) l'11 gennaio 1916, M. N., matr. 5913;

Caro Libera di Attilio e di Brizzi Ermelinda, nato a Corniglano (Genova) il 15 febbraio 1907, 2° capo elettr., Mtz.;

Lizzul Alda di Domenico e di Marcuzzich Caterina, nato a Pola il 3 ottobre 1923, all. elettr., matr. 123853;

Giglio Gyrippino di Giuseppe e di Mandria Maria, nato a Minco (Catania) il 30 gennaio 1923, fuoch. O., matr. 12466;

Francis Domenico di Domenico e di Marinello Maria, nato a Valle d'Istria il 19 marzo 1919, fuoch. O., matr. 9616. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

Gruppi Carmine di Francesco e di Vespio Grazia, nato a New York il 19 febbraio 1917, sottocapo aut., matr. 21751. — (*Determinazione del 26 marzo 1944*).

A VIVENTI.

Barone Mario di Pietro e di Luisa Gutmann, nato a Napoli il 19 novembre 1920, tenente comm.;

De Rosa Vincenzo di Felice e fu Di Gerolamo Maria, nato a Nola (Napoli) il 6 giugno 1918, serg. elettr., matr. 4076;

Podda Edmondo di Virgilio e di Cossi Clelia, nato a Monserrato (Cagliari) il 9 gennaio 1919, marò s. v., matr. 3114. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Frumento Giuseppe fu Vincenzo e di Peira Maria, nato a Ceva (Cuneo) il 15 agosto 1906, capo comm. art. di 1ª classe. — (*Determinazione del 5 marzo 1944*).

Gimelli Carlo fu Nicola e fu Querolo Margherita, nato a Sampierdarena (Genova) il 23 febbraio 1891, tenente colonnello medico;

Trecia Giuseppe fu Giuseppe e fu Bottari Carmela, nato a Messina il 1° novembre 1905, tenente di vascello;

Lagomarsino Aurelio di Ernesto e di Cova Rosa, nato a Sestri Levante (Genova) il 9 febbraio 1910, tenente di vascello;

Stagnaro Giuseppe fu Giuseppe e di Carco Margherita, nato a Riva Trigoso (Genova) il 25 agosto 1907, capo nocch. di 2ª classe Mtz.;

Pellegrini Nello fu Nicola e di Bologna Maria, nato a Carrara il 16 aprile 1896, capo elettr. di 2ª classe Mtz.;

Solza Romeo fu Tommaso e di Solza Gilda, nato a Bergamo il 15 ottobre 1916, 2° capo R. T., matr. 36134;

Meroni Luigi di Giuseppe e di Marati Maria, nato a Chiselle (Milano) il 19 maggio 1920, inf., matr. 716. — (*Determinazione del 20 marzo 1944*).

Magnini Miziade fu Marzilio e fu Zenobio Grazia, nato a Perugia (Perugia) il 13 febbraio 1883, tenente colonnello medico;

Salari Franco di Dario e di Visalli Maria, nato a Livorno il 10 novembre 1920, sottotenente di vascello;

Vaselli Giuseppe fu Adamo e fu Cecarelli Aurelia, nato a Rimini il 20 settembre 1901, sottotenente di vascello;

Gazzone Luigi fu Secondo e fu Pedroni Maria, nato a Pieve del Monte (Cremona) il 4 febbraio 1886, tenente comm.;

Vesco Franco fu Salvatore e fu Mascellaro Giuseppa, nato a Palermo il 2 giugno 1918, sottotenente di vascello;

Ristuccia Pasquale fu Pasquale e di Favorito Giuseppina, nato a Lipari il 18 agosto 1914, guardiamarina;

Basili Mario di Romeo e di Bonaseca Assunta, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 19 dicembre 1912, 2° capo R. T., matricola 13971;

Arru Lucio di Antioco e di Dessi Giuseppina, nato a Gonnosnò il 22 maggio 1917, sottocapo torp., matr. 1686;

Nasseccia Gedeone di Arduino e di Pittau Rosa, nato a Magnago (Udine) il 23 maggio 1907, 2° capo elettr., Mtz.;

De Benedetti Giacomo fu Matteo e fu De Bono Maria, nato a Savona il 28 febbraio 1892, capo torp. di 2ª classe, matricola 8705;

Varco Vincenzo di Antonio e di Pirosela Caterina, nato a Francavilla Fontana il 15 gennaio 1915, fuoch., matr. 9231;

Zacchi Fioravanti di Domenico e di Deste Amabile, nato a Burano (Venezia) il 26 luglio 1886, 2° capo carp. Mtz.;

Luchese Mario fu Antonio e di Reggio Regina, nato a Fiume il 5 febbraio 1907, 2° capo fur. S.;

De Marzo Onofrio di Domenico e di Violante Giuditta, nato a Bari il 3 aprile 1922, marinaio Mtz.;

Zanna Giuseppe di Andrea e fu Mezzini Marta, nato a Molfetta il 16 maggio 1911, 2° capo cann.;

Alonzo Carmine di Antonio e di Garzillo Giuseppina, nato a Napoli il 26 gennaio 1917, sottocapo fuoch., matr. 3239. — (*Determinazione del 22 marzo 1944*).

Colli Ninetto fu Filade Cesare e fu Ridi Adalgisa, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1905, capitano del Genio navale (D. M.);

Belli Lauro di Giuseppe e di Cherini Maria, nato a Capo d'Istria (Pola) il 2 agosto 1912, sottotenente di vascello;

Sleiter Luigi fu Enrico e di Nuvoloni Albertina, nato a Viareggio (Lucca) il 12 giugno 1920, guardiamarina;

Venturini Vittorio di Fer.Nando e di Solfo Fiesta, nato a Villafranca (Verona) il 28 novembre 1918, guardiamarina.

Palumeno Luigi fu Nicola e di Bray Lucia, nato a Cornigliano d'Otranto (Lecce) il 14 gennaio 1907, capo cann. PS. di 1ª classe, matr. 1603;

Gelia Salvatore fu Luigi e fu Farnatale Concetta, nato a Napoli il 3 agosto 1905, capo nocch. di 2ª classe, matr. 5461;

Manbelli Vittorio di Amleto e di Moscavieri Anna, nato a Napoli il 12 settembre 1910, capo R. T. di 3ª classe, matricola 1782;

Chiricozzi Giuseppe di Luigi e di Ciolfi Lina, nato a Ronciglione (Viterbo) il 19 marzo 1910, capo elettr. di 3ª classe, matr. 1853;

Michelon Bortolo di Virgilio e di Zordan Margherita, nato a Vicenza il 7 febbraio 1912, capo mecc. di 3ª classe, matricola 2646;

Scagliola Adolfo di Daniele e di Lilu Paola, nato a Osilo (Sassari) il 18 luglio 1908, capo mecc. di 3ª classe, matricola 6246;

Valentino Giuseppe di Ferdinando e di Lettieri Grazia Anna, nato a Salerno il 4 giugno 1917, 2° capo segn., matricola 28983;

Moscatelli Vittorio di Giulio e di Cristoforetti Genoveva, nato a Liebeenfeld (Austria) il 9 luglio 1917, 2° capo R. T.;

Barone Andrea di Ciro e fu Montella Lucia, nato a Torre del Greco (Napoli) il 18 gennaio 1913, 2° capo mecc., matricola 54159.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0744

Fusco Carlo di Erminio e di Bellinzotti Antonietta, nato a Pescara il 28 agosto 1918, 2° capo mecc., matr. 53369;

Merni Ferdinando di Nervi Maria, nato a Trieste il 21 marzo 1917, 2° capo mecc., matr. 36809;

Ambrosiano Giuseppe di Giulio e di Scinilla Teresa, nato a Vittoria (Ragusa) il 2 gennaio 1920, sottocapo cann. P.M., matr. 15758;

Piemontese Aldo di Cosantino e di Simone Elena, nato a Tuscaldo (Cosenza) il 22 settembre 1920, sotto nocch., matricola 5828;

Zucchi Antonio di Antonio e di Saccoli Domenica, nato a Noresina Isola di Nossino il 21 novembre 1920, serg. nocch., matr. 16015;

Pierangeli Paolo di Angelo e di Zarelli Giovanna, nato a Tivoli (Roma) il 26 gennaio 1924, sottocapo mecc., matr. 61624;

Biondi Pasquale fu Francesco e di Festa Rosalba, nato a Cerreto Sannito (Benevento) il 25 marzo 1924, cann. P. M., matr. 68792;

Marino Francesco fu Raffaele e di Giordano Adelaide, nato a Eboli (Salerno) il 30 maggio 1920, sottocapo cann. P. M., matr. 54967;

Massi Adelmo di Vincenzo e fu Agrestini Pierina, nato a Pogiolandone (Perugia) il 16 luglio 1923, sottocapo cann. P. M., matr. 63467;

Lo Re Vincenzo di Pietro e di Coca Agata, nato a Castellone (Palermo) il 2 gennaio 1924, cann. P. M., matr. 67362;

Sordoro Augusto di Giacomo e di Santucci Annunziata, nato ad Alatri (Frosinone) il 28 agosto 1920, sottocapo cann. P. M., matr. 59216;

Castelli Pietro di Emilio e di Astori Clementina, nato a Desio (Milano) il 17 febbraio 1920, fuoch. A., matr. 450;

Anastasi Giuseppe fu Antonio e di Carbone Rosaria, nato a Catania il 10 maggio 1919, fuoch. A., matr. 84507;

Tega Pietro di Francesco e di Marchetti Lucia, nato a Biunzo (Vercelli) il 22 agosto 1922, fuoch. O., matr. 97841;

Zarcone Ignazio fu Rosario e di Di Cristina Rosalia, nato a Palermo il 18 agosto 1923, fuoch. A., matr. 122930;

Masi Bruno di Carlo e di Piazzai Eugenia, nato a Firenze il 15 gennaio 1920, fuoch. A., matr. 13449. — (*Determinazione del 21 marzo 1944*).

Bocca Pietro di Giacomo e di Cesale Margherita, nato a Torino il 28 giugno 1921, sottotenente del Genio navale;

Minuti Michele di Pietro e di Ciacinarra Pasqua, nato ad Altamura (Bari) l'11 ottobre 1906, capo mecc. di 3ª classe, matricola 6624;

Checco Filippo di Antonio e di Crea Filomena, nato a Stazione Lazzaro (Reggio Calabria) il 25 ottobre 1917, 2° capo meccanico, matr. 20182;

Calà Gaetano fu Francesco e fu Aglieri Gaetana, nato a Palermo il 29 novembre 1914, 2° capo elettr., matr. 27492;

Malaspina Ezio fu Alberto e di Montefiore Virginia, nato a La Spezia il 12 luglio 1917, 2° capo elettr., matr. 28869;

Quintiliani Nicola fu Giuseppe e di Marchegiana Sabia, nato a Francavilla a Mare (Chieti) l'11 febbraio 1917, serg. nocch., matr. 45352;

Mosetti Raffaele di Ernesto e di Bosatti Francesca, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 15 luglio 1919, serg. fur., matr. 57708;

Spano Antonio di Giovanni e di Tamponi Francesca, nato a La Maddalena il 7 luglio 1921, sottocapo nocch., matr. 5312;

Bassi Ezio di Bassi Maria, nato a Tarcento (Udine) il 22 giugno 1920, sottocapo nocch., matr. 51643;

Giuliani Antonio di Pietro e di Iorio Maria, nato a Pignataro Maggiore (Napoli) il 1° ottobre 1921, sottocapo cann.,

Lo Schiavo Antonio fu Francesco e di Mangeluca Lucrezia, nato a Tauria Nova (Reggio Calabria) il 3 novembre 1921, elettr., matr. 33518;

Calderola Pasquale di Michele e di Campanile Nunzia, nato a Minervino Murge (Bari) il 2 gennaio 1925, elettrista, matricola 67921;

Fragiacomo Carlo di Guido e di Naccari Carla, nato a Trieste il 28 aprile 1921, M. N., matr. 37109. — (*Determinazione del 2 marzo 1944*).

Campagna Antonio di Luigi e di Campagna Paola, nato a Prizzi (Palermo) il 18 marzo 1910, capitano A. N.;

Sabatini Evandro di Girolo e di Pecci Adalgisa, nato a Falconara (Ancona) il 15 settembre 1919, guardiamarina;

Trisolini Mario di Attilio e di D'Alessandro Bice, nato a Gubbio il 14 marzo 1911, tenente di vascello;

Paolarini Leone fu Antonio e fu Paccioni Adele, nato a Camerano (Ancona), il 2 maggio 1895, capitano del C.R.E.M. - s. d.);

Brumatti Salvatore di Brumatti Amelia, nato a Fiume il 25 settembre 1922, guardiamarina;

Zerbin Nello di Vittorio e di Franzoni Giulitta, nato a Porto Torres l'11 giugno 1923, nocch., matr. 129153. — (*Determinazione del 26 marzo 1944*).

Di Donna Raimondo fu Francesco Saverio e fu Del Gatto Maria Vincenza, nato a Torre del Greco (Napoli) il 4 novembre 1894, marittimo;

Olivieri Giovanni di Olindo e di Casarelli Ada, nato a Sant'Andrea Pelago (Modena) il 28 gennaio 1921, sottocapo R. T., matr. 51749. — (*Determinazione del 30 marzo 1944*).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 301.

(180)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 467.

Riconoscimento, agli effetti civili, della regolarizzazione della situazione patrimoniale del Beneficio parrocchiale dell'Addolorata, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

N. 467. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 20 giugno 1943 relativo alla regolarizzazione della situazione patrimoniale del Beneficio parrocchiale dell'Addolorata, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Biondi Pasquale fu Francesco e di Festa Rosalia, nato a Cerreto Sannita (Benevento) il 25 marzo 1924, cann. P. M., matr. 6396;

Marino Francesco fu Raffaele e di Giordano Adelaide, nato a Eboli (Salerno) il 30 maggio 1926, sottocapo cann. P. M., matr. 64957;

Mossi Adelmo di Vincenzo e fu Agostini Pierina, nato a Poggiodomo (Perugia) il 16 luglio 1923, sottocapo cann. P. M., matr. 63467;

Lo Re Vincenza di Pietro e di Coca Agata, nato a Castelbono (Palermo) il 2 gennaio 1924, cann. P. M., matr. 63262;

Santoro Augusto di Giacomo e di Santucci Annunziata, nato ad Alatri (Frosinone) il 28 agosto 1920, sottocapo cann. P. M., matr. 59216;

Castelli Pietro di Emilio e di Astori Clementina, nato a Rosate (Milano) il 17 febbraio 1920, fuoch. A., matr. 156;

Anastasi Giuseppe fu Antonio e di Carbone Rosaria, nato a Catania il 10 maggio 1919, fuoch. A., matr. 84497;

Tego Pierino di Francesco e di Marchetti Lucia, nato a Ghislze (Vercelli) il 22 agosto 1922, fuoch. O., matr. 97841;

Ferconi Ignazio fu Rosario e di Di Cristina Rosalia, nato a Palermo il 18 agosto 1923, fuoch. A., matr. 123050;

Masi Bruno di Carlo e di Piazzai Eugenia, nato a Firenze il 12 gennaio 1926, fuoch A., matr. 14149. — (*Determinazione del 24 marzo 1944*).

Rocca Pietro di Giacomo e di Cosale Margherita, nato a Torino il 28 giugno 1921, sottotenente del Genio navale;

Mennini Michele di Pietro e di Ciccimarra Pasqua, nato ad Altamura (Bari) l'11 ottobre 1908, capo mecc. di 3ª classe, matricola 667;

Cherzo Filippo di Antonio e di Crea Filomena, nato a Stazione Lazzaro (Reggio Calabria) il 25 ottobre 1917, 2° capo meccanico, matr. 20182;

Calò Gaetano fu Francesco e fu Aglieri Gaetana, nato a Palermo il 29 novembre 1914, 2° capo elettr., matr. 27496;

Malaspina Ezio fu Alberto e di Montefiore Virginia, nato a La Spezia il 12 luglio 1917, 2° capo elettr., matr. 28650;

Quintiliani Nicola fu Giuseppe e di Marchegiana Sabia, nato a Francavilla a Mare (Chieti) l'11 febbraio 1917, serg. nocch., matr. 43353;

Massetti Raffaele di Ettore e di Bosati Francesca, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 15 luglio 1914, serg. fuc., matr. 47708;

Sisino Antonio di Giovanni e di Tamponi Francesca, nato a La Maddalena il 7 luglio 1921, sottocapo nocch., matr. 53125;

Bassi Ezio di Bassi Maria, nato a Tarcento (Udine) il 22 giugno 1920, sottocapo nocch., matr. 51649;

Giuliani Antonio di Pietro e di Iotio Maria, nato a Pignataro Maggiore (Napoli) il 1° ottobre 1921, sottocapo cann., matr. 53992;

Guccina Marcello di Gherardo e di Gesani Caterina, nato a Napoli il 25 aprile 1921, sottocapo elettr., matr. 52833;

Liponi Crocifisso di Vincenzo e di Anastasi Grazia, nato a Tunisi il 23 agosto 1920, sottocapo sil.;

De Simone Domenico di Salvatore e di Piccolo Vincenza, nato a Pozzuoli il 22 luglio 1920, sottocapo sil.;

Indiano Ettore di Francesco e di Zizzariello Ines, nato a Brindisi l'8 maggio 1925, sottocapo M. N., matr. 59766;

Lombardi Gabriele di Leonardo e di Pentasuglia Angela, nato a Fasano (Brindisi) il 25 settembre 1922, sottocapo M. N., matr. 59788;

Scannapieco Francesco di Giovanni e di Bonita Maria, nato a Maiori (Salerno) il 16 dicembre 1921, matr. 47131;

Giovannetti Sileno di Nestore e di Raffanella Sabatina, nato a Livorno il 27 luglio 1921, cann. N., matr. 49277;

Massi Ofione di Enrico e fu Forza Giuseppina, nato a Trieste il 25 luglio 1921, M. N., matr. 37231;

Gabbio il 14 marzo 1911, tenente di vascello;

Pandurini Leone fu Antonio e fu Paccioni Adele, nato a Camerano (Ancona) il 9 maggio 1894, capitano del C.R.E.M. - e n.);

Brumatti Salvatore di Brumatti Amelia, nato a Fiume il 25 settembre 1922, guardiamarina;

Zerbin Nella di Vittorio e di Franzoni Giuditta, nato a Porto Torres l'11 giugno 1923, nocch., matr. 139153. — (*Determinazione del 26 marzo 1944*).

Di Donna Raimondo fu Francesco Saverio e fu Del Gatto Maria Vincenza, nato a Torre del Greco (Napoli) il 4 novembre 1894, marittimo;

Olivieri Giovanni di Olindo e di Casarelli Ada, nato a Sant'Andrea Pelago (Modena) il 28 gennaio 1921, sottocapo R. T., matr. 51749. — (*Determinazione del 30 marzo 1944*).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 301.

(180)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 467.

Riconoscimento, agli effetti civili, della regolarizzazione della situazione patrimoniale del Beneficio parrocchiale dell'Addolorata, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

N. 467. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 20 giugno 1942 relativo alla regolarizzazione della situazione patrimoniale del Beneficio parrocchiale dell'Addolorata, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 468.

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia generalizia dell'Ordine Carmelitano dell'Antica Osservanza, con sede in Roma.

N. 468. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Curia generalizia dell'Ordine Carmelitano dell'Antica Osservanza, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 469.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nella chiesa di San Nicola, in frazione Carbonara del comune di Bari.

N. 469. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Arcivescovo di Bari viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di Maria SS.ma del Rosario nella chiesa di San Nicola, in Carbonara di Bari, la donazione disposta da Maria Rosa e Francesca Sisto, consistente in alcuni titoli del debito pubblico al 5 % del capitale nominale di L. 52.700, fruttanti l'annuo interesse di L. 2635, e in un fabbricato situato in Ceglie del Campo di Bari, e valutato L. 30.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Arcivescovo in data 1° gennaio 1940, integrato da postilla in pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nella chiesa di San Nicola, in frazione Carbonara del comune di Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* TERMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 gennaio 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446, 448 e 449, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 17 e 20 febbraio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 5 marzo 1941, registro n. 3, fogli nn. 377 e 122, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 31 marzo, 19 luglio e 9 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 25 aprile e 12 agosto 1941, e 8 gennaio 1942, registri n. 5, 10 e 1, fogli nn. 397, 375 e 111, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 23 aprile e 5 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 maggio

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Trionfo*: dalle ore 8 del 12 settembre 1944;

Motoveliero *Maria R.*: dalle ore 17 del 20 novembre 1944;

Motopeschereccio *Il Tiranti Stella del Mare*: dalle ore zero del 23 dicembre 1944;

Motoveliero *Famiglia*: dalle ore 15 del 1 settembre 1944;

Motoveliero *S. Gaudenzio*: dalle ore 8 del 24 ottobre 1944;

Motoveliero *Giorgio*: dalle ore 24 del 4 dicembre 1943;

Motoveliero *Ninetta*: dalle ore 12 del 20 maggio 1944;

Motoveliero *S. Francesco d'Assisi*: dalle ore 18 del 10 luglio 1943;

Motopeschereccio *Michelangelo*: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motoveliero *S. Antonio*: dalle ore 12 del 30 agosto 1944;

Motoveliero *Pio X*: dalle ore 8 del 15 novembre 1944;

Motoveliero *Rosalia*: dalle ore 24 del 15 maggio 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 7.

(231)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 gennaio 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine,

0747
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

titoli del debito pubblico al 3 %, del capitale nominale di L. 32.700, fruttanti l'annuo interesse di L. 2625, e in un fabbricato situato in Ceglie del Campo di Bari, e valutato L. 30.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Arcivescovo in data 1° gennaio 1940, integrato da postilla in pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nella chiesa di San Nicola, in frazione Carbonara del comune di Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 gennaio 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446, 448 e 449, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 17 e 20 febbraio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 5 marzo 1941, registro n. 3, fogli nn. 377 e 422, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 31 marzo, 19 luglio e 9 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 25 aprile e 12 agosto 1941, e 8 gennaio 1942, registri nn. 5, 10 e 1, fogli nn. 207, 375 e 144, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 23 aprile e 5 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 maggio e 24 settembre 1942, registri nn. 7 e 11, fogli nn. 167 e 451, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1943, registro n. 4, foglio n. 242, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Motoveliero *S. Gaudenzio*: dalle ore 8 del 24 ottobre 1944;

Motoveliero *Giorgio*: dalle ore 24 del 4 dicembre 1943;

Motoveliero *Ninetta*: dalle ore 12 del 20 maggio 1944;

Motoveliero *S. Francesco d'Assisi*: dalle ore 18 del 1° luglio 1943;

Motopeschereccio *Michelangelo*: dalle ore 24 del 1° settembre 1943;

Motoveliero *S. Antonio*: dalle ore 12 del 30 agosto 1944;

Motoveliero *Pio X*: dalle ore 8 del 15 novembre 1944;

Motoveliero *Rosalia*: dalle ore 24 del 15 maggio 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 3.

(231)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 gennaio 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 19, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 27 e 30 settembre 1940, registro n. 13, fogli nn. 12 e 249, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930748

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940, registro n. 14, foglio n. 432, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 14 ottobre 1940, registrati alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, fogli nn. 27 e 29, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 5 dicembre 1940, registrati alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941, registro n. 1, fogli nn. 24 e 25, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Piropeschereccio *Enosa*: dalle ore zero del 24 luglio 1944;

Motopeschereccio *S. Stefano*: dalle ore zero del 16 dicembre 1944;

Motopeschereccio *Domenichella*: dalle ore 17 del 10 luglio 1944;

Motonave *Littoria*: dalle ore 24 del 25 ottobre 1943;

Motopeschereccio *Vincenzo S.*: dalle ore 24 del 9 settembre 1944;

Motopeschereccio *Santa Gilla*: dalle ore 18 del 17 maggio 1944;

Motopeschereccio *Maria*: dalle ore 20 del 16 maggio 1944;

Motopeschereccio *Annunziata*: dalle ore 16 del 28 luglio 1944;

Motoveliero *Giorgina*: dalle ore 8 del 30 settembre 1943;

Motoveliero *Adua*: dalle ore 12 del 3 luglio 1944;

Motoveliero *Sacerio Padre*: dalle ore 24 del 10 agosto 1944;

Motopeschereccio *Sparviero*: dalle ore 24 del 1 dicembre 1944;

Motopeschereccio *Mafalda*: dalle ore 24 del 10 settembre 1944;

Motopeschereccio *S. Ferruccio*: dalle ore 8 del 28 giu-

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1944.

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dei servizi dell'Enit.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 9 del R. decreto 3 dicembre 1934, n. 1923, convertito in legge 13 maggio 1935, n. 771, e relativo all'approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Visto il regolamento del personale dell'E.N.I.T. approvato con decreto 7 giugno 1939 del Ministro per la cultura popolare;

Vista la delega in data 16 luglio 1944;

Ritenuta la urgente necessità di procedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Enit e al licenziamento del personale che non può espletare il servizio a causa delle contingenze di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale dell'Enit e la classificazione del personale stesso, nonchè le relative qualifiche e la misura degli stipendi cessano di avere ogni effetto giuridico a decorrere dal 15 dicembre 1944.

Art. 2.

Il commissario straordinario dell'Enit provvederà alla dispensa dal servizio, ai sensi dell'art. 39, lett. f del regolamento, approvato con decreto Ministeriale 7 giugno 1939, del personale di ruolo, non di ruolo, salariato ed incaricato, avente comunque rapporti di lavoro con l'Enit.

La dispensa disposta nell'interesse del servizio, giusta il comma precedente, è provvedimento insindacabile ai sensi dell'art. 42 del regolamento stesso.

Art. 3.

Al personale dispensato dal servizio ai sensi del precedente articolo, spetta il trattamento di quiescenza preveduto nelle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Per il disimpegno dei servizi di ordinaria amministrazione, il commissario straordinario è autorizzato ad assumere personale avventizio, di cui stabilirà il trattamento economico caso per caso.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 19, foglio nn. 27 e 29, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 5 dicembre 1940, registrati alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941, registro n. 1, foglio nn. 24 e 25, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Piropeschereccio *Emma*: dalle ore zero del 24 luglio 1944;

Motopeschereccio *S. Stefano*: dalle ore zero del 16 dicembre 1944;

Motopeschereccio *Domenichella*: dalle ore 17 del 10 luglio 1944;

Motonave *Littoria*: dalle ore 24 del 25 ottobre 1943;

Motopeschereccio *Vincenzo S.*: dalle ore 24 del 9 settembre 1944;

Motopeschereccio *Santa Gilla*: dalle ore 18 del 17 maggio 1944;

Motopeschereccio *Maria*: dalle ore 20 del 16 maggio 1944;

Motopeschereccio *Annunziata*: dalle ore 16 del 28 luglio 1944;

Motoveliero *Giorgina*: dalle ore 8 del 30 settembre 1943;

Motoveliero *Adua*: dalle ore 12 del 3 luglio 1944;

Motoveliero *Saverio Padre*: dalle ore 24 del 19 agosto 1944;

Motopeschereccio *Sparviero*: dalle ore 24 del 4 dicembre 1944;

Motopeschereccio *Majalda*: dalle ore 24 del 10 settembre 1944;

Motopeschereccio *S. Fermina*: dalle ore 8 del 28 giugno 1944;

Motoveliero *Veri Amici*: dalle ore 20 del 2 settembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 6.

(232)

convertito in legge 13 maggio 1939, n. 715, e successive all'approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Visto il regolamento del personale dell'E.N.I.T. approvato con decreto 7 giugno 1939 del Ministro per la cultura popolare;

Vista la delega in data 16 luglio 1944;

Ritenuta la urgente necessità di procedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Enit e al licenziamento del personale che non può espletare il servizio a causa delle contingenze di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale dell'Enit e la classificazione del personale stesso, nonchè le relative qualifiche e la misura degli stipendi cessano di avere ogni effetto giuridico a decorrere dal 15 dicembre 1944.

Art. 2.

Il commissario straordinario dell'Enit provvederà alla dispensa dal servizio, ai sensi dell'art. 39, lett. *b* del regolamento, approvato con decreto Ministeriale 7 giugno 1939, del personale di ruolo, non di ruolo, salariato ed incaricato, avente comunque rapporti di lavoro con l'Enit.

La dispensa disposta nell'interesse del servizio, giusta il comma precedente, è provvedimento insindacabile ai sensi dell'art. 12 del regolamento stesso.

Art. 3.

Al personale dispensato dal servizio ai sensi del precedente articolo, spetta il trattamento di quiescenza preveduto nelle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Per il disimpegno dei servizi di ordinaria amministrazione, il commissario straordinario è autorizzato ad assumere personale avventizio, di cui stabilirà il trattamento economico caso per caso.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1944

P. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario: SCAPARO

(275)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1944.

Determinazione delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza che potranno essere indette durante l'anno 1945.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 975081

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza potranno essere permesse durante l'anno 1945 da ciascuna Intendenza di finanza del territorio nazionale finora liberato sul quale è rinassunto dal Governo italiano l'esercizio di tutti i poteri dello Stato;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1945 agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, tombole o pesche o banchi di beneficenza, di cui all'art. 40 del citato Regio decreto-legge nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

INTENDENZA DI FINANZA	Numero delle lotterie da autorizzare	Numero delle tombole	Numero delle pesche o banchi di beneficenza
Agrigento	—	—	3
Avellino	1	—	3
Bari	2	—	2
Benevento	1	—	1
Brindisi	—	—	1
Cagliari	8	—	8
Caltanissetta	1	—	—
Campobasso	3	—	1
Catania	2	—	2
Catanzaro	3	1	2
Chieti	—	2	16
Cosenza	—	—	8
Enna	1	—	1
Foggia	1	—	1
Frosinone	1	14	5
L'Aquila	1	—	2
Lecce	1	—	2
Littoria	1	11	2
Matera	—	—	1
Messina	—	—	2
Napoli	8	—	10
Nuoro	1	—	1
Palermo	—	—	1
Pescara	1	8	3
Potenza	—	—	1
Ragusa	—	—	1
Reggio Calabria	3	—	2
Rieti	1	2	3
Roma	2	100	25
Salerno	2	—	2
Sassari	3	1	11

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1944

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto n. 11129 del 21 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre successivo, registro Finanze n. 1, foglio n. 310;

Ritenuta la necessità di sostituire nella carica di commissario straordinario dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto il gr. uff. dott. Carlo Taranto, perchè destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il comm. dott. Di Lorenzo Mario è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente e al Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1944

Il Ministro: PESENTI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, concernente l'istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Viste le designazioni fatte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dal Presidente della Corte dei conti;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'art. 30 del citato Regio decreto-legge del aprile e fianco di ciascuna di esse indicati:

INTENDENZA DI FINANZA	Num. di aderenti da assegnare	Numero delle famiglie	Numero delle pensioni o buoni di sussistenza
Agrigento	—	—	3
Avellino	—	—	2
Bari	9	—	2
Benevento	1	—	1
Brindisi	—	—	1
Cagliari	8	—	9
Caltanissetta	1	—	—
Campobasso	3	—	1
Catania	2	3	2
Catanzaro	3	1	2
Chieti	—	2	10
Cosenza	1	—	8
Enna	1	—	1
Foggia	1	—	1
Frosinone	1	14	2
L'Aquila	1	3	2
Lecce	1	—	2
Littoria	1	11	2
Matera	—	—	1
Messina	3	—	2
Napoli	8	—	10
Nuoro	1	—	1
Palermo	—	—	1
Pescara	1	6	3
Potenza	—	—	1
Ragusa	—	—	1
Reggio Calabria	3	—	2
Rieti	—	7	5
Roma	5	130	25
Salerno	2	—	3
Sassari	3	—	11
Siracusa	2	1	—
Taranto	3	—	2
Teramo	3	8	4
Trapani	—	—	1
Viterbo	3	59	5

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1944

Il Ministro: PESENTI

(234)

Decreta:

Il comm. dott. Di Lorenzo Mario è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente e al Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1944

Il Ministro: PESENTI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, concernente l'istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Viste le designazioni fatte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dal Presidente della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per il triennio 1943-1946, è composto come segue:

Comm. dott. Duilio Baldazzi, ispettore superiore di Finanza nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente del Collegio;

Comm. rag. Silvio Giove, ispettore superiore di ragioneria del Ministero dell'interno, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Gr. uff. dott. Carlo Solmi, consigliere della Corte dei conti, in rappresentanza della Corte dei conti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 73 — Lucio

(279)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Suni (Nuoro), Domusnovas (Cagliari), Borutta (Sassari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Ruggiu Antonia fu Bachisio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Suni (Nuoro);

Il sig. Soru Virgilio fu Giovanni è nominato presi-

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Nomina del commissario della « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » già Fondazione della gioventù italiana all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Ritenuta la necessità di provvedere al funzionamento amministrativo della Fondazione dei figli degli italiani all'estero, già Fondazione della gioventù italiana all'estero, e pertanto di procedere alla nomina di un commissario per la gestione temporanea della Fondazione stessa fino a quando gli organi deliberativi non verranno ricostituiti;

Visto il R. decreto 7 maggio 1942, n. 473, col quale venne approvato lo statuto della Fondazione anzidetta;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dino Secco Suardo è nominato commissario della « Fondazione dei figli degli italiani all'estero », già Fondazione della gioventù italiana all'estero.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza della Fondazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed al Consiglio di amministrazione ai sensi legge e di statuto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: DE GASPERI

(250)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Laerru (Sassari), Pozzomaggiore (Sassari), Osilo (Sassari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Sumi (Nuoro), Domusnovas (Cagliari), Borutta (Sassari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Ruggiu Antonio fu Bachisio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sumi (Nuoro);

il sig. Sora Virgilio fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusnovas (Cagliari) in sostituzione del sig. Deidda Domenico fu Salvatore;

il sig. Rassu Giuseppe fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borutta (Sassari), in sostituzione del sig. Sai Salvatore Antonio fu Giovanni Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(215)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Nomina del commissario della Fondazione Anzoletta.

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1913, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dino Secco Suardo è nominato commissario della « Fondazione dei figli degli italiani all'estero », già Fondazione della gioventù italiana all'estero.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza della Fondazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed al Consiglio di amministrazione ai sensi legge e di statuto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: DE GASPERI

(250)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Laerru (Sassari), Pozzomaggiore (Sassari), Osilo (Sassari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Satta Matteo fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Luerra (Sassari), in sostituzione del sig. Casloni Giovanni Gavino fu Giovanni;

il sig. Pinna Giuseppe fu Gerolamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pozzomaggiore (Sassari), in sostituzione del sig. Masia Attilio fu Gerolamo;

il sig. Bassu Baingio fu Marco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari), in sostituzione del signor Quirico Michele fu Baingio;

il sig. Cocco Bitti Giovanni fu Antonio Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Benetutti (Sassari), in sostituzione del signor Antonino Carta Sotgiu fu Giuseppe;

il sig. cav. Zedda Giovanni fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siudia (Nuoro), in sostituzione del sig. Zedda Salvatore Angelo fu Gerolamo;

il sig. Lorrai Basilio fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gairo (Nuoro);

il sig. dott. Daddi Pietro fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mamoiada (Nuoro);

il sig. Porcu Giovanni Angelo fu Giacomo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Irgoli di Galtelli (Nuoro);

il sig. Lostia Giovanni Maria fu Ambrogio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orotelli (Nuoro);

il sig. Comiti Antonio fu Paolo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Teresa Gallura (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(216)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietrastornina (Avellino), Rignano Garganico (Foggia), Fresolone (Campobasso) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Sacco Soldano fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito grario di Bella (Potenza), in sostituzione del sig. Sansone Donato fu Biagio;

il sig. Fullone Michele fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barile (Potenza), in sostituzione del sig. Paternoster Giovanni fu Teodoro;

il sig. Romei Gennaro fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serino (Avellino);

il sig. Pavese Giuseppe fu Vitalantonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Episcopia (Potenza);

il sig. Sinisgalli Vito fu Leonardo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(237)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Lomaggiore (Sassari), in sostituzione del sig. Attilio fu Gerolamo;

il sig. Bassu Baingio fu Marco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari), in sostituzione del signor Quirico Michele fu Baingio;

il sig. Cocco Bitti Giovanni fu Antonio Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Benetutti (Sassari), in sostituzione del signor Antonino Carta Sotgiu fu Giuseppe;

il sig. cav. Zedda Giovanni fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sindia (Nuoro), in sostituzione del sig. Zedda Salvatore Angelo fu Gerolamo;

il sig. Lorrai Basilio fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gairo (Nuoro);

il sig. dott. Daddi Pietro fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mamoiada (Nuoro);

il sig. Porcu Giovanni Angelo fu Giacomo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Irgoli di Galtelli (Nuoro);

il sig. Lostia Giovanni Maria fu Ambrogio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orotelli (Nuoro);

il sig. Comiti Antonio fu Paolo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Teresa Gallura (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(216)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bella (Potenza), Ratile (Potenza), Serino (Avellino) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le proposte formulate dal Consiglio di amministrazione della sezione autonoma per il credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Succo Saldano fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bella (Potenza), in sostituzione del sig. Sansone Donato fu Biagio;

il sig. Fullone Michele fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ratile (Potenza), in sostituzione del sig. Paternoster Giovanni fu Teodoro;

il sig. Romei Gennaro fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serino (Avellino);

il sig. Pavese Giuseppe fu Vitalantonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Episcopia (Potenza);

il sig. Sinisgalli Vito fu Leonardo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(237)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietrastornina (Avellino), Rignano Garganico (Foggia), Frosolone (Campobasso) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759821

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Ciardiello Carmine fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino);

il sig. De Maio Antonio fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia);

il sig. Barulli Luigi fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frosolone (Campobasso);

il sig. Leone Angelo di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vitulano (Benevento);

il sig. Guarino Blaso fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fardella (Potenza);

il sig. Ruberto Salvatore fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Elena Sannita (Campobasso);

il sacerdote Picardi Carlo fu Sabino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiusano S. Domenico (Avellino);

il sig. Anghani Domenico fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ostuni (Brindisi);

il sig. Luciani Nicola fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montenero di Bisaccia (Campobasso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(238)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Zaccara Francesco fu Fedele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lauria (Potenza), in sostituzione del sig. Pittella Nicola di Francesco;

il sig. Arbia Andrea fu G. Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccanova (Potenza), in sostituzione del sig. De Marinis Filippo fu Antonio;

il sig. dott. Schettini Biagio fu Giacomo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Trecchina (Potenza), in sostituzione del sig. Biagio Roberto fu Michele;

il sig. Nardone Antonio fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro (Benevento), in sostituzione del sig. Covone Roberto fu Annibale;

il sig. rev. Lavitola Antonio fu Leonardo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Noepoli (Potenza), in sostituzione del sig. Panzardi Giuseppe fu Domenico;

il sig. De Gregorio Gennaro fu Nicola è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Limatola (Benevento);

il sig. Ferando Marco fu Saverio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza);

il sig. Roubace Domenico fu Filippo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Maratea (Potenza);

il sig. Ricco Ermenegildo fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ottati (Salerno);

il sig. Lasaponara Savino fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946027

presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino);

Il sig. De Malo Antonio fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia);

il sig. Barulli Luigi fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frosolone (Campobasso);

il sig. Leone Angelo di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vitulano (Benevento);

il sig. Guarino Biase fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fardella (Potenza);

il sig. Ruberto Salvatore fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Elena Sannita (Campobasso);

il sacerdote Picardi Carlo fu Sabino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiusano S. Domenico (Avellino);

il sig. Anglani Domenico fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ostuni (Brindisi);

il sig. Luciani Nicola fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montenero di Bisaccia (Campobasso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(238)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Lauria (Potenza), Roccanova (Potenza), Trecchina (Potenza) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928,

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Zaccara Francesco fu Fedele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lauria (Potenza), in sostituzione del sig. Pittella Nicola di Francesco;

il sig. Arbia Andrea fu G. Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccanova (Potenza), in sostituzione del sig. De Marinis Filippo fu Antonio;

il sig. dott. Schettini Biagio fu Giacomo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Trecchina (Potenza), in sostituzione del sig. Biagio Roberto fu Michele;

il sig. Nardone Antonio fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro (Benevento), in sostituzione del sig. Covone Roberto fu Annibale;

il sig. rev. Lavitola Antonio fu Leonardo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Noepoli (Potenza), in sostituzione del sig. Panzardi Giuseppe fu Domenico;

il sig. De Gregorio Gennaro fu Nicola è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Limatola (Benevento);

il sig. Ferando Marco fu Saverio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza);

il sig. Bombace Domenico fu Filippo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Maratea (Potenza);

il sig. Ricco Ermenegildo fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ottati (Salerno);

Il sig. Lasaponara Savino fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(240)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785022

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso), Spinazzola (Bari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi Decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. De Julio Giantomaso di Alfonso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso);

il sig. Rosato Felice fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Spinazzola (Bari);

il sig. Saliola Domenico di Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietracupa (Campobasso);

il sig. De Curtis Doroteo fu Bilivelto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonefro (Campobasso);

il sig. De Simone Nicola Michele fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia);

il sig. Bagnoli Amedeo fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Limosano (Campobasso);

il sig. De Fanis Corrado fu Orazio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Macchia Valfortore (Campobasso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(239)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale del Monte di credito su pegno di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Veduti gli articoli 6 e 12 dello statuto del Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 28 aprile 1942, numero 1779;

Veduti i provvedimenti del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 5 settembre 1939, con cui i signori dott. Agatocle Anitori, rag. Luigi Morbiducci e dott. Eutimio Lanzerini vennero chiamati a coprire le cariche di nomina governativa e cioè quelle di presidente, vice presidente del Consiglio di amministrazione e di componente del Collegio sindacale del Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che in seguito alle dimissioni rassegnate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale del Monte, nella seduta del 30 settembre 1944, occorre provvedere alla sostituzione dei dimissionari di nomina governativa ai fini della ricostituzione dei due organi collegiali suindicati;

Decreta:

I signori rag. Luigi Morbiducci fu Telemaco ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nel subalterno IV decreto-legge 25 luglio [illegible]
approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. De Julio Giantomaso di Alfonso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso);

il sig. Rosato Felice fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Spinazzola (Bari);

il sig. Saliola Domenico di Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietracupa (Campobasso);

il sig. De Curtis Doroteo fu Biliveto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonefro (Campobasso);

il sig. De Simone Nicola Michele fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia);

il sig. Pagnoli Amedeo fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Limosano (Campobasso);

il sig. De Paris Corrado fu Orazio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone del Sannio (Campobasso);

il sig. Basile Domenico fu Giambattista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laterza (Taranto);

il sig. Ziccardi Catello fu Urbano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Foiano Valfortone (Benevento);

il sig. Romano Samuele fu Demetrio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelnuovo Daunia (Foggia);

il sig. Mancini Michele fu Adolfo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Sannita (Campobasso).

cale del Monte di credito su pegno di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Veduti gli articoli 6 e 12 dello statuto del Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 28 aprile 1942, numero 1779;

Veduti i provvedimenti del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 5 settembre 1939, con cui i signori dott. Agatocle Anitori, rag. Luigi Morbiducci e dott. Eutimio Lanzerini vennero chiamati a coprire le cariche di nomina governativa e cioè quelle di presidente, vice presidente del Consiglio di amministrazione e di componente del Collegio sindacale del Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che in seguito alle dimissioni rassegnate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale del Monte, nella seduta del 30 settembre 1944, occorre provvedere alla sostituzione dei dimissionari di nomina governativa ai fini della ricostituzione dei due organi collegiali suindicati;

Decreta:

I signori rag. Luigi Morbiducci fu Telemaco ed avv. Furio Severini fu Giuseppe sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata, per il quadriennio 1945-48.

Il dott. Eutimio Lanzerini fu Pietro è chiamato a far parte del Collegio sindacale del predetto Monte per il triennio 1945-47.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(219)

0790
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di PP. «S. Antonio Abate» con sede in Burgio (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 giugno 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di PP. «S. Antonio Abate» con sede in Burgio (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 giugno 1938, con il quale il rag. Vincenzo Griffo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione del rag. Vincenzo Griffo l'avv. Giuseppe Molinari fu Carmelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di PP. «S. Antonio Abate» con sede in Burgio (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro: SOLMI

(221)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il provvedimento in data 25 ottobre 1939, con il quale l'avv. Giuseppe Baratta è stato nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Giuseppe Baratta, l'avv. Pasquale Caruso fu Gaetano è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro: SOLMI

(220)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1945.

Autorizzazione al Banco di Sicilia ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Cianciana (Agrigento), S. Stefano Quisquina (Agrigento) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790681

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 giugno 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di PP. « S. Antonio Abate » con sede in Burgio (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 giugno 1938, con il quale il rag. Vincenzo Griffo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione del rag. Vincenzo Griffo l'avv. Giuseppe Molinari fu Carmelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di PP. « S. Antonio Abate » con sede in Burgio (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(221)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 ottobre 1933, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione del-

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Giuseppe Baratta, l'avv. Pasquale Caruso fu Gaetano è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(220)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1945.

Autorizzazione al Banco di Sicilia ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Cianciana (Agrigento), S. Stefano Quisquina (Agrigento) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire proprie agenzie nelle seguenti piazze: Cianciana (Agrigento), S. Stefano Quisquina (Agrigento), Calascibetta (Enna), Cesarò (Messina), Trabia (Palermo), Campotealo (Trapani) e Zafferano Etnea (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(241)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 976211

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Littoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Littoria;

Decreta:

Il dott. Alberto Sbrighi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Littoria in sostituzione dell'avv. Leone Zeppieri.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(252)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1945

Disposizioni concernenti la revisione ed approvazione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di procedere con la massima sollecitudine alla chiusura, revisione ed approvazione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, allo scopo di definire i rapporti con gli Enti ammassatori e di determinare l'intervento dello Stato per la copertura degli eventuali disavanzi di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di procedere, d'intesa con quello del tesoro, alla definitiva approvazione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, per le gestioni anteriori a quelle della campagna agraria in corso, l'esame dei rendiconti stessi ed in particolare l'accertamento delle spese effettive sostenute in ogni Provincia dagli Enti ammassatori per il movimento e la conservazione delle merci, per le [illegible] di selezione e di primo trattamento, per

Copia dei rendiconti stessi, accompagnata da una motivata relazione, dovrà essere trasmessa nel più breve termine possibile al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello del tesoro potranno, sempre che lo ritengano opportuno, disporre ulteriori accertamenti sia per quanto concerne le risultanze dei rendiconti di cui viene proposta l'approvazione, sia sulla regolarità amministrativa e contabile delle gestioni di ammasso.

Art. 4.

Alle Commissioni di cui ai precedenti articoli è assegnato, per ogni rendiconto esaminato, un compenso nella misura minima di L. 1500 e massima di L. 4500, da fissarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, in relazione all'entità della gestione esaminata, ed il cui onere fa carico alla gestione stessa.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(277)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO
E LAVORO

Vista la legge 30 maggio 1932, n. 752, che ha istituito l'Ente finanziario dei Consorzi agrari, modificata con la legge 23 febbraio 1933, n. 170, e con il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 365;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1939, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente medesimo;

Ritenuto che, in relazione alle attuali contingenze, i normali organi amministrativi dell'Ente non sono in grado di funzionare;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

agrario provinciale di Littoria;

Decreta:

Il dott. Alberto Sbrighi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Littoria in sostituzione dell'avv. Leone Zeppieri.

Roma, addì 13 febbraio 1943

Il Ministro: GUIDO

(252)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1943.

Disposizioni concernenti la revisione ed approvazione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di procedere con la massima sollecitudine alla chiusura, revisione ed approvazione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, allo scopo di definire i rapporti con gli Enti ammassatori e di determinare l'intervento dello Stato per la copertura degli eventuali disavanzi di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di procedere, d'intesa con quello del tesoro, alla definitiva approvazione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, per le gestioni anteriori a quelle della campagna agraria in corso, l'esame dei rendiconti stessi ed in particolare l'accertamento delle spese effettive sostenute in ogni Provincia dagli Enti ammassatori per il movimento e la conservazione delle merci, per le operazioni di selezione e di primo trattamento, per spese generali, per interessi passivi e bolli, è demandato ad apposite Commissioni composte da due funzionari, nominati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.

Art. 2.

Le Commissioni prelette procedono, in contraddittorio con il rappresentante dell'Ente ammassatore, all'accertamento delle spese sulla base della documentazione che sarà all'uopo presentata, ed alla determinazione dei risultati definitivi dei rendiconti di cui esse propongono l'approvazione, sia sulla regolarità amministrativa e contabile delle gestioni di ammasso.

Art. 4.

Alle Commissioni di cui ai precedenti articoli è assegnato, per ogni rendiconto esaminato, un compenso nella misura minima di L. 1500 e massima di L. 4500, da fissarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, in relazione all'entità della gestione esaminata, ed il cui onere fa carico alla gestione stessa.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1943

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GUIDO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(277)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1943.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO
E LAVORO

Vista la legge 30 maggio 1932, n. 752, che ha istituito l'Ente finanziario dei Consorzi agrari, modificata con la legge 23 febbraio 1933, n. 170, e con il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 565;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1939, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente medesimo;

Ritenuto che, in relazione alle attuali contingenze, i normali organi amministrativi dell'Ente non sono in grado di funzionare;

Decreta:

Il prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti è nominato commissario dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari, per provvedere alla temporanea gestione dell'Ente medesimo, fino alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

Roma, addì 19 febbraio 1943

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GUIDO

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GROSCHI

(278)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dell'avvocato Senigallia Leone Adolfo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale l'avv. Leone Adolfo Senigallia fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo dell'avv. Senigallia per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto l'avv. Senigallia dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

L'avvocato Senigallia Leone Adolfo fu Giuseppe è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 febbraio 1945

Il Ministro: TUPINI

(280)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE n. 40 del 19 febbraio 1945.

Modificazioni della competenza territoriale del Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto n. 1022, del 9 settembre 1941;

Visti gli articoli 17 e 20 c.p.m.g.;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;

Visto il bando n. 23 del 20 novembre 1944;

Ordiniamo:

Art. 1.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Comunicato prezzi n. 1 in data 20 febbraio 1945 sui dati di macinazione, di pastificazione e di resa e sui prezzi dei prodotti ricavati.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sulla istituzione del Comitato Interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Ritenuta la necessità di disciplinare in modo unitario e su piano nazionale i dati di macinazione e di pastificazione, i dati di resa e i conseguenti prezzi dei prodotti ricavati;

Emana le seguenti disposizioni:

A partire dal 1° marzo 1945, il grano e gli altri cereali destinati alla macinazione per l'alimentazione umana, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, sono ceduti dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, tramite i singoli Consorzi agrari provinciali, ai molini alla condizione di merce resa «franco molino».

Il computo del trasferimento dei cereali dai Granai del Popolo o dai porti di sbarco al molino, e le relative spese — scarico compreso — sono pertanto a carico della Federconsorzi.

Laddove il materiale trasferimento dei cereali, qualunque a spese dei Consorzi agrari, viene effettuato, in tutto od in parte, dal molino ricevitore, con propri mezzi o con mezzi degli Enti trasporti o di altri Enti, il molino non potrà esimersi, ove il Consorzio lo richieda, di continuare a prestare la propria opera, per assicurare il più razionale e rapido svolgimento delle operazioni di trasferimento dei cereali stessi.

Per rendere più semplici i rapporti di dare ed avere tra i Consorzi agrari ed i molini, per accordi intervenuti direttamente tra la Federconsorzi e l'Associazione mugnai, con l'intervento dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, resta convenuto che i Consorzi richiederanno il pagamento dei cereali ai molini soltanto dopo la effettiva consegna e conseguente accertamento del peso metrico. All'uopo i Consorzi richiederanno ai molini un deposito cauzionale infruttifero uguale all'importo dei cereali che, mediamente, il molino macina in una decade.

Dato di macinazione. — Il dato di macinazione è fissato in L. 50 per ogni quintale di cereale ricevuto per la macinazione.

Il detto dato è riconosciuto ai molini che lavorano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759121

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto l'avv. Senigallia deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

L'avvocato Senigallia Leone Adolfo fu Giuseppe è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 febbraio 1945

Il Ministro: TUPINI

(280)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE n. 40 del 19 febbraio 1945.

Modificazioni della competenza territoriale del Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto n. 1022, del 9 settembre 1941;

Visti gli articoli 17 e 20 c.p.m.g.;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;

Visto il bando n. 33 del 20 novembre 1944;

Ordiniamo:

Art. 1.

La giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata è estesa alle provincie di Forlì e Ravenna.

Art. 2.

Il presente bando entra in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo nelle provincie suddette con ordinanza delle Autorità Alleate, dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 19 febbraio 1945

MESSE

(276)

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sulla istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Ritenuta la necessità di disciplinare in modo unitario e su piano nazionale i dati di macinazione e di panificazione, i dati di resa e i conseguenti prezzi dei prodotti ricavati;

Emana le seguenti disposizioni:

A partire dal 1° marzo 1945, il grano e gli altri cereali destinati alla macinazione per l'alimentazione umana, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, sono ceduti dalla Federazione Italiana dei Consorzi agrari, tramite i singoli Consorzi agrari provinciali, ai molini alla condizione di merce resa « franco molino ».

Il compito del trasferimento dei cereali dai Granai del Popolo e dai porti di sbarco ai molini, e le relative spese — scarico compreso — sono pertanto a carico della Federconsorzi.

Laddove il materiale trasferimento dei cereali, quantunque a spese dei Consorzi agrari, viene effettuato, in tutto od in parte, dal molino ricevitore, con propri mezzi o con mezzi degli Uffici trasporti o di altri Enti, il molino non potrà esimersi, ove il Consorzio lo richieda, di continuare a prestare la propria opera, per assicurare il più razionale e rapido svolgimento delle operazioni di trasferimento dei cereali stessi.

Per rendere più semplici i rapporti di dare ed avere tra i Consorzi agrari ed i molini, per eventuali interventi direttamente tra la Federconsorzi e l'Associazione mugnai, con l'intervento dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, resta convenuto che i Consorzi richiederanno il pagamento dei cereali ai molini soltanto dopo la effettiva consegna e conseguente accertamento del peso metrico. All'uopo i Consorzi richiederanno ai molini un deposito cauzionale infruttifero uguale all'importo dei cereali che, mediamente, il molino macina in una decade.

Dato di macinazione. — Il dato di macinazione è fissato in L. 70 per ogni quintale di cereale ricevuto per la macinazione.

Il detto dato è riconosciuto ai molini che lavoreranno mediamente nell'anno granario, fino al 50 % del loro potenziale. Per ogni aumento del 10 % del rapporto lavorazione effettiva — potenzialità molino, il dato sarà decurtato di L. 5 a q.le.

I relativi conteggi saranno effettuati alla fine dell'anno granario e cioè ad ogni 30 del mese di giugno.

Con norme successive, che saranno concordate con il Ministero del tesoro, verranno comunicate le modalità per il recupero delle differenze sui dati di macinazione, per la causale anzidetta.

Prezzo della crusca. — La crusca deve essere messa a completa disposizione della Federazione dei consorzi agrari.

Il prezzo di cessione dal molino è fissato in L. 150 a q.le per merce nuda resa franco molino.

I conti economici di macinazione risultano così composti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760781

GRANO TENERO E DURO

Costi:

Prezzo di cessione del grano, impurità nulle 1 % per merce resa franco molino (imposta generale entrata compresa)	L.	1.241,30
Dato di macinazione (salvo conguaglio)	»	70 —
Costo di un quintale di prodotti « franco molino »	L.	1.311,30

Ricavi:

Kg. 91 di farina a L. 1296,50	L.	1.219,80
» 9 di crusca a L. 92	»	88,50
Kg. 100	L.	1.311,30

ORZO VESTITO

Costi:

Prezzo di cessione dell'orzo, impurità nulle 1 % per merce resa franco molino (imposta generale entrata compresa)	L.	953,80
Dato di macinazione (salvo conguaglio)	»	70 —
Totale	L.	1.023,80

Ricavi:

Kg. 63 di farina a L. 1296,50	L.	879,79
» 32 di crusca a L. 136	»	144 —
» 5 di lolla	»	— —
Kg. 100	L.	1.023,79

SEGALE

Costi:

Prezzo di cessione della segale, impurità nulle 1 % per merce resa franco molino (imposta generale entrata compresa)	L.	1.137,30
Dato di macinazione (salvo conguaglio)	»	70 —
	L.	1.207,30

Ricavi:

Kg. 80 di farina a L. 1296,50	L.	1.117,50
» 20 di crusca a L. 450	»	90 —
Kg. 100	L.	1.207,50

Da quanto sopra risulta che i conti economici sono riferiti all'eguaglianza tra le quantità dei prodotti impiegati e quelli ricavati.

Ai fini della contabilizzazione, invece, le rese di macinazione relative al complesso dei cereali macinati nell'anno granario dovranno risultare di almeno:

Grano tenero: farina, 91; crusca e corpi estranei farinosi non utilizzabili, 10; lolla, —; totale, 101.

Grano duro e austriaticum: farina, 91; crusca e corpi estra

Il beneficio economico dei superi di resa è attribuito ai mulini a compenso:

a) della macinazione dell'orzo e della segale che richiede cicli di lavorazione superiori a quelli occorrenti per il grano;

b) della migliore attrezzatura tecnica che occorre per ottenere i superi in parola.

Prezzo del pane. — In base al suddetto prezzo della farina in L. 1296,50 a quintale per merce nuda, franco molino o magazzino intercomunale del Consorzio agrario, resa su veicolo del ricevitore, le Sezioni provinciali dell'alimentazione provvederanno alla determinazione del prezzo del pane aggiungendo le effettive spese di trasporto dal molino o magazzino intercomunale, usura tele e dato di panificazione; il tutto diviso per la resa di panificazione stabilita in ogni singolo comune in rapporto alla pezzatura adottata.

Ove si ravvisasse l'opportunità di fissare i prezzi del pane dei singoli comuni della provincia, variabili soltanto in funzione delle rese e dei dati di panificazione, le Sepral potranno gravare il suddetto prezzo della farina in L. 1296,50 di un'aliquota che consenta di conguagliare le spese di trasporto dal molino o magazzino intercomunale ai singoli comuni.

PER LA PRODUZIONE DELLA PASTA ALIMENTARE

A partire dal 1° marzo 1945 gli sfarinati destinati alla pastificazione sono ceduti ai pastifici alla condizione di merce resa scaricata « franco pastificio ». Le spese di trasferimento sono a carico della Federconsorzi che opera per tramite dei Consorzi agrari provinciali. Per quanto riguarda le modalità di consegna degli sfarinati ai pastifici valgono le norme fissate per la consegna dei cereali ai mulini.

Dato di pastificazione. — Il dato di pastificazione è fissato in L. 300 al quintale di sfarinato pastificato.

In conseguenza, il costo di pastificazione risulta come appresso:

costo di un q.le di sfarinato « franco pastificio »	L.	1.296,50
dato di pastificazione	»	300 —
costo di kg. 98,50 di pasta franco pastificio	L.	1.596,50

L. 1596,50 : 98,50 = L. 1758 prezzo di q.li 1 di pasta per merce nuda franco pastificio.

La pasta dovrà essere prodotta con l'umidità massima del 12,50 %.

La resa di kg. 98,50 comprende anche gli scarti di lavorazione ed i rotami.

Ai fini della contabilizzazione, i pastifici annessi ai mulini dovranno corrispondere una « resa » media annuale di almeno kg. 96,77.

Prezzo di vendita al consumo della pasta alimentare. — In base al suddetto prezzo di L. 1758 a q.le che si intende per merce imballata, pesata, caricata ed ogalizzata, resa franco pastificio o deposito intercomunale del Consorzio agrario imballo del compratore, resa su veicolo del ricevitore, le Sezioni provinciali dell'alimentazione provvederanno a determinare il prezzo della pasta al consumo aggiungendovi le effettive spese di trasporto dal pastificio o deposito intercomunale, e quello di distribuzione.

Consegna dei cereali in natura. — Nei Comuni dove vengono assegnati i cereali in luogo del pane e della pasta, il Consorzio agrario praticherà l'istesso prezzo fissato per la cessione di tali prodotti al molino per merce resa franco

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 776021

ORZO MESTIO

Costi:

Prezzo di cessione dell'orzo, impurità nulle 1 % per merce resa franco molino (imposta generale entrata compresa)	L.	993,80
Dato di macinazione (salvo conguaglio)	»	70 —
Totale	L.	1.023,80

Ricavi:

Kg. 63 di farina a L. 1286,50	L.	879,79
» 32 di crusca a L. 450	»	144 —
» 5 di lolla	»	— —
Kg. 100	L.	1.023,79

SEGALE

Costi:

Prezzo di cessione della segale, impurità nulle 1 % per merce resa franco molino (imposta generale entrata compresa)	L.	1.137,50
Dato di macinazione (salvo conguaglio)	»	70 —
	L.	1.207,50

Ricavi:

Kg. 80 di farina a L. 1286,50	L.	1.117,50
» 20 di crusca a L. 450	»	90 —
Kg. 100	L.	1.207,50

Da quanto sopra, risulta che i conti economici sono riferiti all'uguaglianza tra le quantità dei prodotti impiegati e quelli ricavati.

Ai fini della contabilizzazione, invece, le rese di macinazione relative al complesso dei cereali macinati nell'anno granario dovranno risultare di almeno:

Grano tenero: farina, 91; crusca e corpi estranei farinosi non utilizzabili, 10; lolla, —; totale, 101.

Grano duro e autraliano: farina, 91; crusca e corpi estranei farinosi non utilizzabili, 11; lolla, —; totale, 102.

Orzo: farina, 63; crusca e corpi estranei farinosi non utilizzabili, 34; lolla, 5; totale, 102.

Segale: farina, 80; crusca e corpi estranei farinosi non utilizzabili, 21; lolla, —; totale, 101.

Gli ulteriori «*superi di resa*» devono essere *contabilizzati e messi a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione*.

Ai fini della difesa della qualità dei prodotti il rapporto finale tra gli sfarinati ed i cruscami, nella media annuale, deve essere mantenuto.

Le caratteristiche dei prodotti sono:

prodotto macinato: 1,5 %;

cereali sfarinato (tenero compreso l'australiano), crusca, segale: 1,5 %;

cereali sfarinato duro: 1,70.

dei singoli comuni della provincia. Variabili saranno le spese di trasformazione delle rese e dei dati di panificazione, le Sepral potranno gravare il suddetto prezzo della farina di L. 1286,50 di un'aliquota che consenta di conguagliare le spese di trasporto dal molino o magazzino intercomunale ai singoli comuni.

PER LA PRODUZIONE DELLA PASTA ALIMENTARE

A partire dal 1° marzo 1935 gli sfarinati destinati alla pastificazione sono ceduti ai pastifici alla condizione di merce resa scaricata «franco pastificio». Le spese di trasferimento sono a carico della Federconsorzi che opera per tramite dei Consorzi agrari provinciali. Per quanto riguarda le modalità di consegna degli sfarinati ai pastifici valgono le norme fissate per la consegna dei cereali ai molini.

Dato di pastificazione. — Il dato di pastificazione è fissato in L. 300 al quintale di sfarinato pastificato.

In conseguenza, il conto di pastificazione risulta come appresso:

costo di un q.le di sfarinato «franco pastificio»	L.	1.286,50
dato di pastificazione	»	300 —
costo di kg. 96,50 di pasta franco pastificio	L.	1.586,50

L. 1586,50 : 96,50 = L. 1738 prezzo di q.li 1 di pasta per merce resa franco pastificio.

La pasta dovrà essere prodotta con l'umidità massima del 12,50 %.

La resa di kg. 96,50 comprende anche gli scarti di lavorazione ed i rotami.

Ai fini della contabilizzazione, i pastifici annessi ai molini dovranno corrispondere una «resa» media annuale di almeno kg. 96,75.

Prezzo di vendita al consumo della pasta alimentare. — In base al suddetto prezzo di L. 1738 a q.le che si intende per merce imballata, pesata, etichettata ed egualizzata, resa franco pastificio o deposito intercomunale del Consorzio agrario, imballo del compratore, resa su veicolo del ricevitore, le Sezioni provinciali dell'alimentazione provvederanno a determinare il prezzo della pasta al consumo aggiungendovi le effettive spese di trasporto dal pastificio o deposito intercomunale, e quello di distribuzione.

Consegna dei cereali in natura. — Nei Comuni dove vengono distribuiti i cereali in luogo del pane e della pasta, il Consorzio agrario praticherà l'istesso prezzo fissato per la cessione di tali prodotti al molino per merce resa franco magazzino intercomunale o magazzino ammasso corrispondente.

Le Sepral dovranno predisporre con tutta urgenza i necessari provvedimenti per garantire l'applicazione dei nuovi prezzi del pane e della pasta in ogni Comune delle rispettive provincie, a partire dal 1° marzo.

Le Sepral sono tenute a rimettere i nuovi prezzi del pane e della pasta all'Alto Commissariato per l'alimentazione che si riserva la facoltà di controllare, e, se del caso, di intervenire sulla determinazione del dato di panificazione che, in diverse provincie, appare ingiustificatamente elevato.

Roma, addì 28 febbraio 1935

BIGIAMI

(269)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 6 8 1

MINISTERO DELLA GUERRA

Scaricamento ed inertizzazione proietti e alienazione materiali ed esplosivo di risulta

La Direzione generale di artiglieria attuerà un programma di lavoro per lo scaricamento ed inertizzazione proietti e alienazione materiali ed esplosivo di risulta.

Le ditte specializzate in detti lavori possono richiedere la loro iscrizione presso la Divisione AMC della predetta Direzione generale al fine di essere di volta in volta interpellate.

(287)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 gennaio 1945 - N. 22

Rendita 3,50 % 1906		L.	114,50
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934		»	88 —
Id. 5 % 1936		»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % 15 giugno 1943		»	97,20
Id. 5 % 15 febbraio 1939		»	96,50
Id. 5 % 15 febbraio 1950		»	95,80
Id. 5 % 15 settembre 1950		»	95,90
Id. 5 % 15 aprile 1951		»	95,85
Id. 4 % 15 settembre 1951		»	88,75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 14 del 31 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 13 del 30 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 12 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(287)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 15 del 3 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(289)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 16 del 6 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 gennaio 1945 - N. 22

Rendita 3,50 % 1906	L.	114,30
Id. 3,50 % 1902	»	90,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 settembre 1939)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,85
Id. 4 % (15 settembre 1954)	»	85,75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 14 del 1º febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(288)

Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(267)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 15 del 3 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(289)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 16 del 6 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(268)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

26

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
(C 39)
CIVIL AFFAIRS SECTION

AG/4010/2/1.

WCO/mc.
1 March 1945.

SUBJECT : Italian Decrees.

TO : All Sub-Commissions.

2 MAR 1945

1. Several decrees have recently been published in the Gazzetta Ufficiale which purport to legislate expressly for territory still under AMG control. In most cases the decrees are understood to have been agreed before publication between the Ministry and Sub-Commission concerned.

2. It should be borne in mind that the Italian Government has no authority to enact legislation in AMG territory and that any legislation enacted by the Italian Government is inoperative in AMG territory unless expressly implemented by order of AMG.

3. The publication by the Italian Government of decrees expressed to operate in AMG territory is therefore entirely inoperative in law, but it produces the following unfortunate results :-

(a) It creates the impression that the Italian Government has authority to legislate in AMG territory;

(b) It practically forces the hand of AMG to implement the legislation since refusal to implement would probably create administrative difficulties.

4. The difficulty can be avoided if, on any occasion when it is decided to pass a decree which will have effect either in whole or in part in AMG territory the final clause of the decree be made to read :-

"In territory subject to the administration of the Italian Government this decree shall come into effect on the day following its publication in the Gazzetta Ufficiale; in territory not yet subject to the administration of the Italian Government, this decree shall come into effect on the date of the restoration of such territory to Italian administration or on the date when it is put into effect by order of the Allied Military Government whichever is the earlier."

5. Directors of Sub-Commissions will ensure that all decrees which may be submitted to them by the Ministry concerned and which are intended to apply to AMG territory do contain words to the effect stated in para 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) It creates the impression that the Italian Government has authority to legislate in AC territory;

(b) It practically forces the hand of AC to implement the legislation since refusal to implement would probably create administrative difficulties.

4. The difficulty can be avoided if, on any occasion when it is decided to pass a decree which will have effect either in whole or in part in AC territory the final clause of the decree be made to read :-

"In territory subject to the administration of the Italian Government this decree shall come into effect on the day following its publication in the Gazzetta Ufficiale; in territory not yet subject to the administration of the Italian Government, this decree shall come into effect on the date of the restoration of such territory to Italian administration or on the date when it is put into effect by order of the Allied Military Government whichever is the earlier."

5. Directors of Sub-Commissions will ensure that all decrees which may be submitted to them by the Ministry concerned and which are intended to apply to AMG territory do contain words to the effect stated in para 4.

4955

G. E. UNDIH, Brig.
VP CA Sec HQ AC

Copy to: Chief Commissioner
Executive Commissioner
Economic Section.

347

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0731

23

19
25

ALLIED COMMISSION FOR AUSTRIA
ARC 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/pm.
27 Feb 45.

AC/LC10/1.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 25 of 22 February 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Education Navy

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 161 of 28 December 1944.
Authorising fifteen cadets of the Naval Navy Academy (academic year 1938-39) in possession of certain qualifications to enroll in the University Faculty of Engineering.

(b) Local Government ecclesiastical only

(b) Decree of the Lieutenant General No. 164 of 21 September 1944.
Recording all effects of civil law to the act constituting the Parish of the Sacred Heart of Jesus, in the hamlet of Badoni, Comune of Ageina (Trieste).

(c) Local Government ecclesiastical only

(c) Decree of the Lieutenant General No. 165 of 5 October 1944.
Recording all effects of civil law to the act constituting the Parish of S.Francis at the Church of the "Divino Amore", CHIATT (Bari).

(d)

(d) Decree of the Lieutenant General No.166 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Arciconfraternita di Santa Maria dell'Isola del Giglio", with seat at Rome.

(e) Local Government Relat. Public (Colonel

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General n.47 of 1 February 1945.
Reconstituting the Commune of Isabella Fiorentino and Acquapesa.

(f) Shipping Navy

(f) Decree of the Lieutenant General of 16 January 1945.
Temporary inscription in the list of the State auxiliary craft, Minesweeper Antipony, of the motor fishing boats "Giacomo", "Agnese Madre" and "Madonna del Garofolo".

1945

28 FEB 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(c) Local Government ecclesiastical only

(b) Decree of the Lieutenant General No. 164 of 21 September 1944.
Recording all effects of civil law to the act constituting the Parish of the Sacred Heart of Jesus, in the hamlet of Badesi, Comune of Aggius (Sassari).

(c) Local Government ecclesiastical only

(c) Decree of the Lieutenant General No. 166 of 5 October 1944.
Recording all effects of civil law to the act constituting the Parish of S.Francis at the Church of the "Divino Amore", Cerignola (Bari).

(d)

(d) Decree of the Lieutenant General No. 166 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Arciconfraternita di Santa Maria dell'Orto del Wolfiard", with seat at Roma.

(e) Local Government Not Govt. Function (Colorado)

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General n. 71 of 1 February 1945.
Reconstituting the Commune of Custrin Superiore and Accorpone.

(f) Shipping Navy

(f) Decree of the Lieutenant General of 1 January 1945.
Temporary inscription in the list of the State auxiliary craft, Minesweeper category, of the motor fishing boats "Cincomo", "A Buon Padre" and "Madonna dei Martiri".

(g) Agriculture

(g) Ministerial Decree of 8 January 1945.
Ratifying the constitution of the Consortium for the temporary administration of the Provincial Agrarian Committee of Pisa.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Appointment of Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Villanova (Cagliari), Samassi (Cagliari), Tuili (Cagliari), Villago (Sassari) and others.

4954

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Appointment of Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Mandas di Montagna (Potenza), Pescolanciano (Campobasso), Roino (Benevento) and others.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Appointment of Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Villanova Tulo (Nuoro), Chiaromonti (Sassari) and others.

5124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 30 January 1945.
Appointment of Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Bengasi (Cagliari), Misurata (Nasso), Derna (Nasso) and others.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Appointment of Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Cirenaica (Cagliari), El Homs (Cagliari), Tripoli (Cagliari) and others.

(m) Industry Commerce Transportation

(m) Ministerial Decree of 30 January 1945.
Authorising the General Warehouse Corporation ("Soviets' entity "Magazini Generali") of Cairo to increase its tariffs legally established as of 1 November 1943.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 2 February 1945.
Appointing a Commissioner-Liquidator for the National Federation of Rural Banks.

(o) Agriculture

(o) Ministerial Decree of 8 February 1945.
Certifying the appointment of the Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Macerata.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 5 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BYERS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0776

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capt. Gregory

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 22 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 160		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 463.

Riconoscimento del diritto di inscrizione alla Facoltà di ingegneria agli allievi della Regia accademia navale del corso 1928-29 in possesso di determinati requisiti Pag. 206

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 464.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Badesi del comune di Aggius (Sassari) . . . . . Pag. 206

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 465.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco nella chiesa del Divino Amore, in Corato (Bari) . . . . . Pag. 206

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 466.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria dell'Itria dei Siciliani, con sede in Roma. Pag. 206

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Villaputzu (Cagliari), Gonnostanadiga (Cagliari), Tuili (Cagliari), Silifo (Sassari) ed altre. Pag. 208

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza), Pescolanciano (Campobasso), Reino (Benevento) ed altre . . Pag. 208

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Villanova Tulo (Nuoro), Chiaramonti (Sassari) ed altre . . . . . Pag. 209

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Barcei (Cagliari), Macomer (Nuoro), Dorgali (Nuoro) ed altre . . . . . Pag. 209

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Sperate (Cagliari), di Musei (Cagliari), Pag. 210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 077771

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300	All'Estero	Abb. annuo L. 600	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60		» trimestrale » 110
	Un fascicolo . » 5		Un fascicolo . » 10		Un fascicolo . » 5		Un fascicolo . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 500 —	All'Estero	Abb. annuo L. 400 —
	» semestrale » 100 —		» semestrale » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 465.

Riconoscimento del diritto di inscrizione alla Facoltà di ingegneria agli allievi della Regia accademia navale del corso 1928-29 in possesso di determinati requisiti. Pag. 206

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 464.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Radesi del comune di Aggius (Sassari) . . . . . Pag. 206

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 465.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco nella chiesa del Divino Amore, in Corato (Bari) . . . . . Pag. 206

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 466.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria dell'Itria dei Siciliani, con sede in Roma. Pag. 206

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 27.

Ricostituzione dei comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa . . . . . Pag. 207

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Giacomo » e dei motopescherecci « Agnese Madre » e « Madonna dei Martiri » . . . . . Pag. 207

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pisa. Pag. 207

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Villaputzu (Cagliari), Gonnostanadiga (Cagliari), Tuili (Cagliari), Siligo (Sassari) ed altre. Pag. 208

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza), Pescolanciano (Campobasso), Reino (Benevento) ed altre . . Pag. 208

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Villanova Tulo (Nuoro), Chiaramonti (Sassari) ed altre . . . . . Pag. 209

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Burcei (Cagliari), Macomer (Nuoro), Dorgali (Nuoro) ed altre . . . . . Pag. 209

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Sperate (Cagliari), di Musei (Cagliari), Monastir (Cagliari) ed altre . . . . . Pag. 210

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali di Roma ad aumentare le tariffe da essa legalmente praticate alla data del 1° novembre 1943 . . . . Pag. 211

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle casse rurali . . . . . Pag. 211

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Macerata . . . . . Pag. 212

4952

5124

0778

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 212

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) . . . . . Pag. 212

Media dei titoli . . . . . Pag. 212

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento « Prezzi » n. 6/x del 6 febbraio 1945, riguardante i prezzi del carbone estero, dei sottoprodotti della distillazione del carbone e del prezzo del gas a Roma . . . . . Pag. 212

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 23 DEL 22 FEBBRAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Catania (98)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 463.

Riconoscimento del diritto di inscrizione alla Facoltà di ingegneria agli allievi della Regia accademia navale del corso 1928-29 in possesso di determinati requisiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e segnatamente il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1942, n. 1771, che approva lo statuto della Regia accademia navale;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Gli allievi suddetti possono ottenere l'iscrizione al secondo anno di applicazione della Facoltà di ingegneria senz'altro agli esami di licenza del biennio propedeutico, abbiano superato quelli di profitto dell'ultima classe.

Art. 2

Le disposizioni del precedente articolo hanno effetto dall'anno accademico 1944-45.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSI — DE COURTEN — SOLERI — ARANGIO RUIZ.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 98 — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 464.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Badesi del comune di Aggius (Sassari).

N. 464. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ampurias e Tempio in data 1° marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Badesi del comune di Aggius (Sassari).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 465.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco nella chiesa del Divino Amore, in Corato (Bari).

N. 465. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trani, Barletta e Nazareth, in data 21 novembre 1941, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco nella chiesa del Divino Amore, in Corato (Bari).

0779
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 23 DEL 22 GENNAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Catania.

(98)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 463.

Riconoscimento del diritto di inscrizione alla Facoltà di Ingegneria agli allievi della Regia accademia navale del corso 1928-29 in possesso di determinati requisiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e segnatamente il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, che approva lo statuto della Regia accademia navale;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B. e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli allievi ufficiali di vascello che nell'anno scolastico 1928-29 furono iscritti alla 1ª e 2ª classe della Regia accademia navale del corso normale dei cinque anni e che dopo aver terminato con esito favorevole la 2ª classe furono iscritti al biennio propedeutico, possono ottenere, qualora abbiano superato gli esami di licenza del biennio stesso, l'iscrizione al primo anno di applicazione della Facoltà di ingegneria a norma di quanto previsto nell'art. 23 del vigente statuto della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, anche se non posseggano il titolo di studi medi all'uopo richiesto dal R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 98. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 464.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Badesi del comune di Aggius (Sassari).

N. 464. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ampurias e Tempio in data 1° marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Badesi del comune di Aggius (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 465.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco nella chiesa del Divino Amore, in Corato (Bari).

N. 465. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trani, Barletta e Nazareth, in data 21 novembre 1941, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco nella chiesa del Divino Amore, in Corato (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 466.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria dell'Itria dei Siciliani, con sede in Roma.

N. 466. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria dell'Itria dei Siciliani, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1945

0780
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 27.

Ricostituzione dei comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2517;
Visto l'articolo 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa uniti con R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2517, in unico Comune con la denominazione di « Guardia Piemontese Terme » sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa anteriormente alla loro fusione, disposta con Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2517.

Il personale in servizio presso il comune di Guardia Piemontese Terme sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 12 novembre 1943, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

Visto la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopesca *Giacomo*, di stazza lorda tonn. 19,88, inscritta al n. 23 delle matricole del Compartimento marittimo di Brindisi: dalle ore 10 del 20 ottobre 1944;

Motopeschereccio *Agnese Madre*, di stazza lorda tonn. 23,77, inscritto al n. 1251 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore zero del 1° luglio 1944;

Motopeschereccio *Madonna dei Martiri*, di stazza lorda tonn. 26,56, inscritto al n. 968 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 18 del 20 ottobre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 222

(269)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pisa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Visto il decreto prefettizio del 28 ottobre 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 18 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 07811

Abbiamo sanzionato e promulghiamo

Art. 1.

I comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa, unificati con R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2517, in unico Comune con la denominazione di « Guardia Piemontese Terme » sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa anteriormente alla loro fusione, disposta con Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2517.

Il personale in servizio presso il comune di Guardia Piemontese Terme sarà inquadrato nei proletti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 12 novembre 1943, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 97. — PEIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Giacomo » e dei motopescherecci « Agnese Madre » e « Madonna dei Martiri ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Motopesca [illegible] inscritta al n. 33 delle matricole del Compartimento marittimo di Brindisi: dalle ore 10 del 20 ottobre 1944;

Motopeschereccio *Agnese Madre*, di stazza lorda tonn. 23,77, inscritto al n. 1231 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore zero del 1° luglio 1944;

Motopeschereccio *Madonna dei Martiri*, di stazza lorda tonn. 26,56, inscritto al n. 968 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 18 del 20 ottobre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

De Courten

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 322.

(209)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pisa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 28 ottobre 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Pisa, e la nomina del comm. Guido Sforni a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina suddetta;

Decreta:

Al comm. Guido Sforni è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pisa, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(205)

0782
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Villaputzu (Cagliari), Gonnostanadiga (Cagliari), Tuili (Cagliari), Siligo (Sassari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Mulas Giuseppe fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu (Cagliari);

il sig. Saiu Concas Salvatore fu Antioco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnostanadiga (Cagliari);

il sig. Melis Giuseppe fu Ilario è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tuili (Cagliari);

il sig. Vargiu Antonio Elia fu Baingio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siligo (Sassari);

il sig. Cabras Giovanni fu Tommaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barisardo (Nuoro);

il sig. Murgia Iannico fu Priamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovafranca (Cagliari);

il sig. Ounis Salvatore fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu (Cagliari);

il sig. Diana don Giuseppe fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Furtei (Cagliari);

il sig. Pittau Sebastiano fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siliqua (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GUELFO

(231)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza), Pescolanciano (Campobasso), Reino (Benevento) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Pisani Giuseppe fu Antonio è nominato pre-

0783
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari:

Decreta:

Il sig. Mulas Giuseppe fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villapuzzu (Cagliari);

il sig. Satta Concas Salvatore fu Antioco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza (Cagliari);

il sig. Melis Giuseppe fu Ilario è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tuili (Cagliari);

il sig. Vargiu Antonio Elia fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siligo (Sassari);

il sig. Cubeddu Giovanni fu Tommaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barisardo (Nuoro);

il sig. Murgia Iannico fu Priamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovafranca (Cagliari);

il sig. Onnis Salvatore fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Collinas (Cagliari);

il sig. Ligas Luigi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Capoterra (Cagliari);

il sig. Secci Uras Antonio fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sinnaxis (Cagliari);

il sig. Puliga Salvatore di Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giba (Cagliari);

il sig. Passino nob. dott. Antonio fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Padria (Sassari);

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GIULIO

(211)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza), Pescolanciano (Campobasso), Reino (Benevento) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — Istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Pisani Giuseppe fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza);

il sig. Del Matto Tarquinio di Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pescolanciano (Campobasso);

il sig. Tozzi Nicola fu Enrico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Reino (Benevento);

il sig. Marano Giuseppe fu Delfino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Volturara Appula (Foggia);

il sig. Colio Costantino fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sansevero (Foggia);

0784
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

il sig. De Carlo Altemario fu Gaetano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laurenzana (Potenza);

il sig. Fascia Ernesto fu G. Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Marco La Catola (Foggia);

il sig. Sarconi Egidio fu Teodoro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza);

il sig. Tagliaferri Emilio fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montagano (Campobasso);

il sig. Tiberio Giuseppe fu Carlantonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Giuliano del Sannio (Campobasso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLESI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(202)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Villanova Tulo (Nuoro), Chiaramonti (Sassari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 set-

il sig. Penu Giovanni Maria fu Giovanni Santo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanova Monteleone (Sassari);

il sig. Corda Penu Antonio di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dualchi (Nuoro);

il sig. Pistis Paolo fu Gaetano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasor (Cagliari);

il sig. Lai Giovan Battista fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Codrongianos (Sassari);

il sig. Cabras Giovanni Maria fu Giov. Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orosei (Nuoro);

il sig. Sanna Salvatore di Alfonso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Belvì (Nuoro);

il sig. Murtas Samuele di Giuseppe Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escolca (Nuoro);

il sig. Garau Giovanni fu Emanuele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tonara (Nuoro);

il sig. Pirisi Eugenio fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serri (Nuoro);

il sig. Ruffoni dott. Ferdinando fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ritti (Nuoro);

il sig. Orta Celestino fu Luigi Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serramanna (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLESI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(212)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Burcei (Cagliari), Macomer (Nuoro), Dorgali (Nuoro) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON

0785
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(202)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Villanova Tulo (Nuoro), Chiaramonti (Sassari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Lai Giuseppe fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanova Tulo (Nuoro);

il sig. Budroni Antonio Luigi fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiaramonti (Sassari);

il sig. Sanna Salvatore di Alfonso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Belvì (Nuoro);

il sig. Murtas Samuele di Giuseppe Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escolca (Nuoro);

il sig. Garau Giovanni fu Emanuele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tonara (Nuoro);

il sig. Pirisi Eugenio fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serri (Nuoro);

il sig. Buffoni dott. Ferdinando fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bitti (Nuoro);

il sig. Orta Celestino fu Luigi Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serramanna (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(212)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Burcei (Cagliari), Macomer (Nuoro), Dorgali (Nuoro) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978614

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Tolu Cesare fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burcei (Cagliari);

il sig. Deriu Giovanni Antonio fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Macomer (Nuoro);

il sig. Succi Gisella rag. Giuseppe fu Giovanni Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dorgali (Nuoro);

il sig. Lobina cav. Giovanni fu Valentino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sadali (Nuoro);

il sig. Melas Enrico fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuragus (Nuoro);

il sig. Cocco Giacinto fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Genoni (Nuoro);

il sig. Deriu Giovanni Antonio fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silanus (Nuoro);

il sig. Manca Giovanni di Basilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Atzara (Nuoro);

il sig. Tola Carlo fu Antioco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei (Nuoro);

il sig. Licheri cav. Antonio Francesco fu Sebastiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orgosolo (Nuoro);

il sig. Mura Attilio fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussassai (Nuoro);

il sig. Agus Eugenio di Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasalto (Cagliari);

il sig. Taveri Fortunato fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sardara (Cagliari);

il sig. Diaz Pier Giovanni Luigi fu Giovannico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittiri (Sassari);

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Sperate (Cagliari), di Musei (Cagliari), Monastir (Cagliari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Marongiu Stefano fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Sperate (Cagliari);

il sig. Fonnesu Michele fu Emanuele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Musei (Cagliari);

il sig. Lampis Giuseppe di Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monastir (Cagliari);

il sig. Tore Antonio fu Girolamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busachi (Cagliari);

il sig. Minocsu Federico fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari);

il sig. Pinastru Francesco fu Giorgio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ploaghe (Sassari);

il sig. Tala Giovanni fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittiri (Sassari);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0787

Il sig. Tolu Cesare fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burcei (Cagliari);

il sig. Derin Giovanni Antonio fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Maconer (Nuoro);

il sig. Sorri Gisellu rag. Giuseppe fu Giovanni Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dorgali (Nuoro);

il sig. Lobina cav. Giovanni fu Valentino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sadali (Nuoro);

il sig. Melas Enrico fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuragus (Nuoro);

il sig. Coccu Giacinto fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Genoni (Nuoro);

il sig. Derin Giovanni Antonio fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silanus (Nuoro);

il sig. Manca Giovanni di Basilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Atzara (Nuoro);

il sig. Tolu Carlo fu Antioco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei (Nuoro);

il sig. Licheri cav. Antonio Francesco fu Sebastiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orgosolo (Nuoro);

il sig. Mura Attilio fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussassai (Nuoro);

il sig. Agus Eugenio di Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasalto (Cagliari);

il sig. Turori Fortunato fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sardara (Cagliari);

il sig. Diaz Pier Giovanni Luigi fu Giovannico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tissi (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(213)

Visto, Reg. 28 [illegible]

sudetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 908, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Marongiu Stefano fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Sperate (Cagliari);

il sig. Fonnesu Michele fu Emanuele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Musei (Cagliari);

il sig. Lampis Giuseppe di Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monastir (Cagliari);

il sig. Toro Antonio fu Girolamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busachi (Cagliari);

il sig. Mancosu Federico fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari);

il sig. Pirastru Francesco fu Giorgio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ploaghe (Sassari);

il sig. Tola Giovanni fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittiri (Sassari);

il sig. Carta Antonio Maria fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mores (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(214)

0788

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali di Roma ad aumentare le tariffe da essa legalmente praticate alla data del 1° novembre 1943.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società anonima dei Magazzini generali in Roma all'esercizio di magazzini generali in Roma, via del Commercio (zona del Porto fluviale);

Vista la domanda presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata ad aumentare le tariffe legalmente in vigore alla data del 1° novembre 1943 e ad apportare alcune modificazioni al proprio regolamento interno vigente alla data anzidetta;

Visto il parere favorevole manifestato in merito al chiesto aumento di tariffe dal Comitato interministeriale dei prezzi nella riunione del 22 dicembre 1944;

Visto il decreto n. 149 in data 23 ottobre 1941 del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma che approva le proposte modificazioni al regolamento interno dei Magazzini generali di Roma in vigore alla data del 1° novembre 1943;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima dei Magazzini generali in Roma è autorizzata ad aumentare del 100 % le tariffe da essa legalmente praticate alla data del 1° novembre 1943 e risultanti dalle pubblicazioni a suo tempo effettuate sul Foglio annunzi legali della provincia di Roma (numero 90 del 12 novembre 1943 e n. 102 del 24 dicembre 1943).

Art. 2.

La Società anonima dei Magazzini generali in Roma è autorizzata a modificare come segue gli articoli 2, 12 primo capoverso, 13 primo e sesto capoverso e 14 secondo capoverso:

Art. 2. — I Magazzini generali in Roma, costruiti fra la banchina sinistra del Porto fluviale (S. Paolo) e la via del Commercio (via Ostiense), hanno a disposizione del pubblico vasti magazzini per le merci estere, nazionali, di transito, di importazione e di esporta- [illegible] da immettere in frigorifero, aree

Art. 13 sesto capoverso. — Il facchinaggio di entrata e di uscita dovrà essere eseguito dal personale della Società. Sarà però consentito l'ingresso ad uno o più operai del titolare del deposito per le eventuali manutenzioni della merce a giudizio e gradimento della Società.

Art. 14 secondo capoverso. — Il depositante introducendo merci nei Magazzini generali o firmando la richiesta di un deposito privato, dà mandato alla Società di assicurare per di lui conto ed a di lui rischio le proprie merci e cose presso una o più compagnia di assicurazione di scelta di essa Società ed a norma dei contratti di queste, in base al valore reale dichiarato dal depositante all'atto della introduzione, aumentato del dazio e delle spese. In mancanza di tale dichiarazione, il valore verrà fissato dalla Società in base al prezzo di piazza.

Art. 3.

La Società anonima dei Magazzini generali in Roma è altresì autorizzata a modificare in conformità del testo qui sotto riportato le seguenti disposizioni suppletive sull'interpretazione e l'applicazione delle proprie tariffe di magazzinaggio:

Depositi privati. — Il magazzinaggio viene calcolato in ragione di lire sette per i piani terreni e lire quattro e centesimi settanta per i piani superiori o sotterranei, e la disdetta deve essere fatta reciprocamente con preavviso di un trimestre.

Disposizioni per l'applicazione delle tariffe - Magazzinaggio (1° capoverso). — Si calcola a quindicina dal giorno della domanda sulla intera quantità. Dall'epoca di ogni singola estrazione viene computato sulla rimanenza del deposito. Ogni mese viene diviso in due quindicine e le frazioni di quindicina si calcolano intere. Il computo del magazzinaggio viene fatto sul peso lordo di entrata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro: Gronchi

(218)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle casse rurali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078 [illegible]

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società anonima dei Magazzini generali in Roma all'esercizio di magazzini generali in Roma, via del Commercio (zona del Porto fluviale);

Vista la domanda presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata ad aumentare le tariffe legalmente in vigore alla data del 1° novembre 1943 e ad apportare alcune modificazioni al proprio regolamento interno vigente alla data anzidetta;

Visto il parere favorevole manifestato in merito al chiesto aumento di tariffe dal Comitato interministeriale dei prezzi nella riunione del 22 dicembre 1944;

Visto il decreto n. 140 in data 23 ottobre 1944 del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma che approva le proposte modificazioni al regolamento interno dei Magazzini generali di Roma in vigore alla data del 1° novembre 1943;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima dei Magazzini generali in Roma è autorizzata ad aumentare del 160 % le tariffe da essa legalmente praticate alla data del 1° novembre 1943 e risultanti dalle pubblicazioni a suo tempo effettuate sul Foglio annunzi legali della provincia di Roma (numero 98 del 12 novembre 1943 e n. 192 del 24 dicembre 1943).

Art. 2.

La Società anonima dei Magazzini generali in Roma è autorizzata a modificare come segue gli articoli 2, 12 primo capoverso, 13 primo e sesto capoverso e 14 secondo capoverso:

Art. 2. — I Magazzini generali in Roma, costruiti fra la banchina sinistra del Porto fluviale (S. Paolo) e la via del Commercio (via Ostiense), hanno a disposizione del pubblico vasti magazzini per le merci estere, nazionali, di transito, di importazione e di esportazione, incendiabili, da immettere in frigorifero, aree allo scoperto, nonchè magazzini separati per depositi privati.

Essi sono forniti di apposito macchinario per l'imbarco e lo sbarco delle merci da bordo, nonchè di impianto ferroviario che li allaccia alla rete ferroviaria dello Stato.

Art. 12 primo capoverso. — I diritti di magazzinaggio potranno essere calcolati in base alla quantità, peso o numero della merce e durata del deposito, ovvero in base alla superficie coperta.

Art. 13 primo capoverso. — Il magazzino può concedere, previa speciale intesa, locali separati per depositi privati da adibirsi alla esclusiva conservazione di merci nazionali e nazionalizzate.

tratti di queste, in base al valore reale dichiarato dal depositante all'atto della introduzione, aumentato del dazio e delle spese. In mancanza di tale dichiarazione, il valore verrà fissato dalla Società in base al prezzo di piazza.

Art. 3.

La Società anonima dei Magazzini generali in Roma è altresì autorizzata a modificare in conformità del testo qui sotto riportato le seguenti disposizioni suppletive sull'interpretazione e l'applicazione delle proprie tariffe di magazzinaggio:

Depositi privati. — Il magazzinaggio viene calcolato in ragione di lire sette per i piani terreni e lire quattro e centesimi settanta per i piani superiori o sotterranei, e la disdetta deve essere fatta reciprocamente con preavviso di un trimestre.

Disposizioni per l'applicazione delle tariffe - Magazzinaggio (1° capoverso). — Si calcola a quindicina dal giorno della domanda sulla intera quantità. Dall'epoca di ogni singola estrazione viene computato sulla rimanenza del deposito. Ogni mese viene diviso in due quindicine e le frazioni di quindicina si calcolano intere. Il computo del magazzinaggio viene fatto sul peso lordo di entrata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro: Gronchi

(218)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle casse rurali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Gaspare Pignatelli è nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale delle casse rurali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1945

Il Ministro: Gronchi

(223)

0796

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 12 settembre 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Macerata, e la nomina del dott. Giacomo Scaligallia a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Giacomo Scaligallia è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Macerata, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 8 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(204)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Cassa Antonio, residente nel comune di Arpino, distretto notarile di Cassino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 18 febbraio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 13 febbraio 1945

p. Il Ministro: MILAZZA

(242)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo).

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 25 gennaio 1945 - N. 20

Rendita 3,50 % 1906		L.	113 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	95,75
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,20
Id. 5 % 1936		»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1951)		»	88,40

Media dei titoli del 26 gennaio 1945 - N. 21

Rendita 3,50 % 1906		L.	114 —
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	95,85
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,25
Id. 5 % 1936		»	97,75
Obbligaz. Venezia 3,50 %		»	95, 0
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	95,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	95,55
Id. 5 % (15 settembre 1951)		»	88,50

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento «Prezzi n. 6» del 6 febbraio 1945, riguardante i prezzi del carbone estero, dei sottoprodotti della distillazione del carbone e del prezzo del gas a Roma.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con circolare n. 6 del 6 febbraio 1945, ha stabilito quanto appresso:

a) il prezzo del carbone estero, a decorrere dalle consegne effettuate dal 1° dicembre 1944 in poi, è stato fissato in L. 2100 alla tonnellata metrica per incoke resa su vagone ai porti di destino;

b) i prezzi dei sottoprodotti ottenuti dalla distillazione del carbone fossile dovranno essere fissati inderogabilmente in base ai seguenti criteri:

per il coke in pezzatura e per il catrame greggio, i prezzi saranno stabiliti nel rapporto da 1 a 2,5 rispetto al prezzo di costo in fabbrica del carbone estero impiegato nella produzione del gas;

per il coke minuto e gli agglomerati di coke, i prezzi di vendita saranno stabiliti dai Comitati provinciali, tenendo presenti gli stacchi percentuali esistenti prima dell'8 settembre 1943.

0791
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Macerata, e la nomina del dott. Giacomo Senigallia a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Giacomo Senigallia è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Macerata, ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 8 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(204)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Cossa Antonio, residente nel comune di Arpino, distretto notarile di Cassino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 18 febbraio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1366, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 febbraio 1945

p. *Il Ministro*: MELOZZA

(242)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo).

Nella seduta tenuta il 10 gennaio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo), in liquidazione, il comm. Enrico Volleb è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonchè le successive modifiche.

(226)

Media dei titoli del 26 gennaio 1945 - N. 21

Rendita 3,50 % 1906	L.	114 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 3 % 1905	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,25
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	86, 0
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96, 10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95 50
Id. 5 % (1° aprile 1951)	»	95,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento «Prezzi n. 5» del 6 febbraio 1945, riguardante i prezzi del carbone estero, dei sottoprodotti della distillazione del carbone e del prezzo del gas a Roma.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con circolare n. 6 del 6 febbraio 1945, ha stabilito quanto appresso:

a) il prezzo del carbone estero, a decorrere dalle consegne effettuate dal 1° dicembre 1944 in poi, è stato fissato in L. 280 alla tonnellata metrica per merce resa su vagone ai porti di destino;

b) i prezzi dei sottoprodotti ottenuti dalla distillazione del carbone fossile dovranno essere fissati localmente in base ai seguenti criteri:

per il coke in pezzame e per il catrame greggio, i prezzi saranno stabiliti nel rapporto da 1 a 2,5 rispetto al prezzo di costo in fabbrica del carbone estero impiegato nella produzione del gas;

per il coke minuto e gli agglomerati di coke, i prezzi di vendita saranno stabiliti dai Comitati provinciali, tenendo presenti gli stacchi percentuali esistenti prima dell'8 settembre 1943.

La decorrenza dei nuovi prezzi del coke e del catrame sarà stabilita localmente, in relazione agli effettivi costi del carbone estero impiegato nella produzione del gas. In ogni caso la decorrenza non potrà essere retrodatata oltre il 1° gennaio corrente anno;

c) il prezzo del gas a Roma è stato fissato nella misura di L. 1,50 il mc. a decorrere dal 1° gennaio corrente anno.

(246)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0792

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394.
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
24 February 1945.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

26 FEB 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 22 of 20 February 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Public Relations

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.457 of 26 October 1944.
New title for the Italian Radio Broadcasting organization "Ente Italiano Audizioni Radiofoniche".

(b) Public Relations
Communications
Finance
Education
Commerce

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.458 of 21 December 1944.
Rules for Broadcasting services.

(c) Education

(c) Decree of the Lieutenant General No. 459 of 7 December 1944.
Reducing the time limits established by Art. 1 of R.Decree No. 1091 of 24 August 1942, for the widows of school teachers on Government rolls who fell on the battlefield or as victims of the enemy persecution in occupied zones.

(d) Decree of the Lieutenant General No. 460 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Rosario" with seat at Laurino(Salerno).

(e) Decree of the Lieutenant General No. 461 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita dei Benedettori in Santa Maria di Portosalvo" with seat at Naples.

(f) Decree of the Lieutenant General No. 462 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Sacramento " with seat at Sannicandro di Bari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

(b)
Public Relations
Communications
Finance
Education
Commerce
(c)
Education

of 21 December 1944.
Rules for broadcasting services.

(c) Decree of the Lieutenant General No. 459 of 7 December 1944.
Reducing the time limits established by Art. 1 of R.Decree No. 1091 of 21 August 1942, for the widows of school teachers on Government rolls who fell on the battlefield or as victims of the enemy persecution in occupied zones.

(d) Decree of the Lieutenant General No. 460 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Rosario" with seat at Laurino(Salerno).

(e) Decree of the Lieutenant General No. 461 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita dei Sacconattori in Santa Maria di Portosalvo" with seat at Naples.

(f) Decree of the Lieutenant General No. 462 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Sacramento " with seat at Sannicandro di Bari.

(g)
Commerce
Industry

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.21 of 11 January 1945.
Extending R.Decree-Law No. 25/B of 13 December 1943 concerning facilities for the merger, absorption and transformation of companies.

(h)
Finance

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 22 of 18 January 1945.
Increase of returns for judicial chanceries and secretarial offices.

4951

(i)
Local Government
Political Section

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.23. of 1 February 1945.
Extending the voting right to women.

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 24 of 1 February 1945.
Temporary provisions for the examinations of attorneys (procuratori).

5104

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 995123

(k) Decree of the Lieutenant General No. 25 of 18 January 1945.
Suppressing the separate offices of "Conciliatore" at Ordona and Carapelle.

(l) Decree of the Lieutenant General No.26 of 25 January 1945.
Provisions concerning the clerical personnel employed at the Presidency of the Council of Ministers.

(m) Shipping Navy

(m) Decree of the Lieutenant General of 16 January 1945.
Temporary inscription of the motorboat "Bengasi" in the list of the State auxiliary vessels, Cargo-vessel category.

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 9 February 1945.
Substituting the Commissioner of the Provincial Agrarian Consortium of Caserta.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 2 March 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 20 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 65		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle:

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 457.
Nuova denominazione dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche . . . . . Pag. 198

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944, n. 458.
Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari. Pag. 198

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 dicembre 1944, n. 459.
Riduzione del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1942, n. 1091, per le vedove di insegnanti, in attività di servizio nei ruoli dello Stato, caduti in combattimento o vittime delle persecuzioni del nemico in zone occupate . . . . . Pag. 200

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 460.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Laurino (Salerno) . Pag. 200

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 22.
Aumento dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie . . . . . Pag. 201

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 23.
Estensione alle donne del diritto di voto . . Pag. 202

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 24.
Disposizioni temporanee sugli esami di procuratore. Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 25.
Soppressione dei distinti uffici di conciliazione di Ordona e Carapelle . . . . . Pag. 203

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 26.
Disposizioni concernenti il personale d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 203

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motobarca

0796

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Un fascicolo 10
Arretrati (prezzo triplo)
In Italia e Colonie: Abb. annuo . . . L. 200 — semestrale . . . 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
Estero: Abb. annuo . . . L. 400 — semestrale . . . 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II nella « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 437.
Nuova denominazione dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche . . . . . Pag. 198

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944, n. 458.
Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari. Pag. 198

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 dicembre 1944, n. 459.
Riduzione del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1942, n. 1091, per le vedove di insegnanti, in attività di servizio nei ruoli dello Stato, caduti in combattimento o vittime delle persecuzioni del nemico in zone occupate . . . . . Pag. 200

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 460.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Lauzino (Salerno) Pag. 200

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 461.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Benefattori in Santa Maria di Portosalvo, con sede in Napoli . . . . . Pag. 201

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 462.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Sannicandro di Bari. Pag. 201

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 21.
Proroga del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, concernente facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società . . . . . Pag. 201

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 22.
Aumento dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie . . . . . Pag. 201

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 23.
Estensione alle donne del diritto di voto . . Pag. 202

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 24.
Disposizioni temporanee sugli esami di procuratore. Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 25.
Soppressione dei distinti uffici di conciliazione di Ordona e Carapelle . . . . . Pag. 203

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 26.
Disposizioni concernenti il personale d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 203

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motobarca « Bengasi » . . . . . Pag. 204

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza . . . . . Pag. 204

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 204

Ministero del tesoro: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed agraria, con sede in Catenanuova (Enna) . . . . . Pag. 204

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 204

0797
4950
5104
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 20 FEBBRAIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca nazionale del Regno (in liquidazione)**: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1945 — **Società dell'Acqua Pia antica Marcia, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 457.

Nuova denominazione dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, concessionario dei servizi di radiodiffusioni circolari ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, assume la nuova denominazione « Radio Audizioni Italia (R.A.I.) ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944, n. 458.

Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 837;
Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706;
Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406;
Vista la legge 22 marzo 1943, n. 502;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Utenti privati.

Il canone ordinario di abbonamento alle radioaudizioni è stabilito, in ragione di anno solare, nella misura di L. 162.

Il pagamento sarà effettuato in una soluzione unica di L. 162 ovvero in due rate corrispondenti ai semestri di gennaio-giugno, luglio-dicembre. In tal caso esso è dovuto nella misura di L. 85 per rata.

L'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 14 mensili a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno o del semestre in corso a seconda che l'utente intenda versare il canone in unica soluzione ovvero in due rate semestrali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 8670

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 457.

Nuova denominazione dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, concessionario dei servizi di radiodiffusioni circolari ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, assume la nuova denominazione « Radio Audizioni Italia (R.A.I.) ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — DE RUGGIERO — GROSCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 88. — PETIA

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1931, n. 353, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;
Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706;
Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406;
Vista la legge 22 marzo 1943, n. 502;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Utenti privati.

Il canone ordinario di abbonamento alle radioaudizioni è stabilito, in ragione di anno solare, nella misura di L. 162.

Il pagamento sarà effettuato in una soluzione unica di L. 162 ovvero in due rate corrispondenti ai semestri di gennaio-giugno, luglio-dicembre. In tal caso esso è dovuto nella misura di L. 85 per rata.

L'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 14 mensili a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno o del semestre in corso a seconda che l'utente intenda versare il canone in unica soluzione ovvero in due rate semestrali.

A tal fine è allegata al presente decreto la « Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti ordinari alle radioaudizioni » firmata dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

Art. 2.

Audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico.

Il secondo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

16670
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

« Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la Società concessionaria ».

Art. 3.

Impianti centralizzati siti in quartieri e villaggi popolari.

Le facilitazioni previste dall'art. 1 della legge 26 marzo 1942, n. 406, per gli istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, sono revocate.

L'importo ridotto dell'abbonamento speciale previsto per gli impianti radioriceventi centralizzati siti in particolari quartieri od edifici, è fissato, in ragione di anno solare, nella misura di L. 50 per altoparlante.

I ratei mensili sono stabiliti in L. 4.

L'abbonamento ordinario per l'apparecchio centrale ricevente è fissato nella misura ordinaria di L. 162 all'anno.

Art. 4.

Ripartizione dei canoni degli impianti centralizzati.

L'art. 4 della legge 26 marzo 1942, n. 406, è abrogato.

L'Ente concessionario dei servizi di radiodiffusione circolare, per la riscossione dei canoni di cui all'articolo precedente, rilascerà ad ogni utente titolare dell'impianto centralizzato una licenza speciale di abbonamento comprensiva del canone ordinario di L. 162 e di tante volte L. 50 quanti sono gli altoparlanti.

Per i versamenti, da eseguire a cura del concessionario, delle quote relative all'abbonamento ordinario del titolare dell'impianto centralizzato, restano ferme le norme di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 20 dicembre 1934.

Art. 5.

Contributo annuo di abbonamento obbligatorio.

Il contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio, di cui agli articoli 14 e 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 5 maggio 1928, n. 1350, a carico:

di tutti i Comuni del Regno, esclusi quelli con popolazione non superiore ai mille abitanti,

degli stabilimenti termali e idroterapici,

degli stabilimenti balneari marittimi,

dei locali di ritrovo e di trattenimento,

Art. 6.

Esenzioni.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2044, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

E' abrogata altresì la legge 22 marzo 1943, n. 592.

Resta in vigore l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1°, del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, a favore delle scuole pubbliche, degli Enti scolastici e degli Istituti di cultura dipendenti dai Comuni del Regno.

Art. 7.

Facilitazioni.

Sono esonerate dal contributo annuo obbligatorio previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207:

le sedi dei dopolavoro delle Amministrazioni statali, degli Enti locali e degli Enti pubblici,

le sedi dell'Associazione nazionale combattenti,

le sedi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Nel caso che le associazioni anzidette vogliano fruire del servizio di radioaudizione circolare, dovranno munirsi della ordinaria licenza di abbonamento.

Art. 8.

Disposizione transitoria.

E' data facoltà agli utenti alle radioaudizioni di disdettare il proprio abbonamento entro il 28 febbraio 1945 restando immutato il termine del 30 novembre per le successive denunzie di cessazione.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e le sue disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1945, limitatamente agli articoli 1, 3, 5 e 6.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CINGOLANI — PESENTI — ARANGIO RUIZ — GIANNINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0800

26 marzo 1942, n. 406, per gli istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, sono revocate.

L'importo ridotto dell'abbonamento speciale previsto per gli impianti radioriceventi centralizzati siti in particolari quartieri od edifici, è fissato, in ragione di anno solare, nella misura di L. 50 per altoparlante.

I ratei mensili sono stabiliti in L. 4.

L'abbonamento ordinario per l'apparecchio centrale ricevente è fissato nella misura ordinaria di L. 162 all'anno.

Art. 4.

Ripartizione dei canoni degli impianti centralizzati.

L'art. 4 della legge 26 marzo 1942, n. 406, è abrogato.

L'Ente concessionario dei servizi di radiodiffusione circolare, per la riscossione dei canoni di cui all'articolo precedente, rilascerà ad ogni utente titolare dell'impianto centralizzato una licenza speciale di abbonamento comprensiva del canone ordinario di L. 162 e di tante volte L. 50 quanti sono gli altoparlanti.

Per i versamenti, da eseguire a cura del concessionario, delle quote relative all'abbonamento ordinario del titolare dell'impianto centralizzato, restano ferme le norme di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1934.

Art. 5.

Contributo annuo di abbonamento obbligatorio.

Il contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio, di cui agli articoli 11 e 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 7 maggio 1928, n. 1250, a carico:

di tutti i Comuni del Regno, esclusi quelli con popolazione non superiore ai mille abitanti,

degli stabilimenti termali e idroterapici,

degli stabilimenti balneari marittimi,

dei locali di ritrovo e di trattenimento,

delle associazioni e dei circoli, esclusi quelli aventi scopi unicamente culturali, sportivi o di carattere unicamente religioso, è raddoppiato.

Art. 7.

Facilitazioni.

Sono esonerate dal contributo annuo obbligatorio previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207:

le sedi dei dopolavoro delle Amministrazioni statali, degli Enti locali e degli Enti pubblici,

le sedi dell'Associazione nazionale combattenti,

le sedi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Nel caso che le associazioni anzidette vogliano fruire del servizio di radioaudizione circolare, dovranno munirsi della ordinaria licenza di abbonamento.

Art. 8.

Disposizione transitoria.

E' data facoltà agli utenti alle radioaudizioni di disdettare il proprio abbonamento entro il 28 febbraio 1945 restando immutato il termine del 30 novembre per le successive denunzie di cessazione.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e le sue disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1945, limitatamente agli articoli 1, 3, 5 e 6.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CICCOLOTTO — PESENTI — ARASCIO RUIZ — GIUSTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1945

Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 76. — PETTA

0801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALLEGATO 71

Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti ordinari alle radiodiffusioni.

Abbonamento chiesto nel mese di	Canone da versare a mezzo degli uffici postali		
	Pagamento annuale	Pagamento semestrale	
		1ª rata	2ª rata
Gennaio	Gennaio-dicembre L. 162	Gennaio-giugno L. 85	Luglio-dicembre L. 85
Febbraio	Febbraio-dicembre » 154	Febbraio-giugno » 70	Luglio-dicembre » 85
Marzo	Marzo-dicembre » 140	Marzo-giugno » 56	Luglio-dicembre » 85
Aprile	Aprile-dicembre » 126	Aprile-giugno » 42	Luglio-dicembre » 85
Maggio	Maggio-dicembre » 112	Maggio-giugno » 28	Luglio-dicembre » 85
Giugno	Giugno-dicembre » 98	Giugno » 14	Luglio-dicembre » 85
Luglio	Luglio-dicembre » 85	—	Luglio-dicembre » 85
Agosto	Agosto-dicembre » 70	—	Agosto-dicembre » 70
Settembre	Settembre-dicembre » 56	—	Settembre-dicembre » 56
Ottobre	Ottobre-dicembre » 42	—	Ottobre-dicembre » 42
Novembre	Novembre-dicembre » 28	—	Novembre-dicembre » 28
Dicembre	Dicembre » 14	—	Dicembre » 14

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 dicembre 1944, n. 459.

Riduzione del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1912, n. 1091, per le vedove di insegnanti, in attività di servizio nei ruoli dello Stato, caduti in combattimento o vittime delle persecuzioni del nemico in zone occupate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 24 agosto 1912, n. 1091;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA — DE RUGGIERO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 78. — PITTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 08021

Aprile	Aprile-dicembre . . . » 126	Aprile-giugno . . . . » 42	Luglio-dicembre . . . » 85
Maggio	Maggio-dicembre . . » 112	Maggio-giugno . . . . » 28	Luglio-dicembre . . . » 85
Giugno	Giugno-dicembre . . » 98	Giugno . . . . . » 14	Luglio-dicembre . . . » 85
Luglio	Luglio-dicembre . . » 85	—	Luglio-dicembre . . . » 85
Agosto	Agosto-dicembre . . » 70	—	Agosto-dicembre . . . » 70
Settembre	Settembre-dicembre . » 56	—	Settembre-dicembre . . » 56
Ottobre	Ottobre-dicembre . . » 42	—	Ottobre-dicembre . . . » 42
Novembre	Novembre-dicembre . » 28	—	Novembre-dicembre . » 28
Dicembre	Dicembre . . . . . » 14	—	Dicembre . . . . . » 14

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni
CIANETTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 dicembre 1944, n. 458.

Riduzione del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1942, n. 1091, per le vedove di insegnanti, in attività di servizio nei ruoli dello Stato, caduti in combattimento o vittime delle persecuzioni del nemico in zone occupate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 24 agosto 1942, n. 1091;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di tre anni stabilito dall'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1942, n. 1091, è ridotto ad un anno per le vedove di insegnanti, in attività di servizio nei ruoli dello Stato, caduti in combattimento o vittime delle persecuzioni del nemico in zone occupate.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto, le domande per la nomina in ruolo possono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLARI — DE RUGGIERO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1945
Atti del governo, registro n. 2, foglio n. 78. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 460.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Laurino (Salerno).

N. 460. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Laurino (Salerno).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 461.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Benefattori in Santa Maria di Portosalvo, con sede in Napoli.

N. 461. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Benefattori in Santa Maria di Portosalvo, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 462.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Sannicandro di Bari.

N. 462. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Sannicandro di Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 21.

Proroga del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, concernente facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge sull'imposta di registro e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;
Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1476, concernente la proroga dei provvedimenti tributari predetti, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, concernente l'ulteriore proroga dei provvedimenti medesimi;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, [illegible] la nuova costitu-

È prorogato fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, il termine del 30 giugno 1945 stabilito dall'articolo 5 del R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 830.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 75 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 22.

Aumento dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi delle cancellerie giudiziarie;
Vista legge 27 giugno 1942, n. 841;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra la misura dei diritti spettanti alle cancellerie giudiziarie del Regno, stabilita dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277, è raddoppiata.

E' altresì, raddoppiato il decimo spettante ai cancellieri sulle somme da essi recuperate a norma del[illegible] 1895, n. 556, e sono abro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 080041

provveduto alla dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Sambiasedro di Rari.

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 21.

Proroga del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, concernente facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge sull'imposta di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1476, concernente la proroga dei provvedimenti tributari predetti, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, concernente l'ulteriore proroga dei provvedimenti medesimi;

Visto il R. decreto-legge 39 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1944, stabilito dal R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 74. — FERRI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 22.

Aumento dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi delle cancellerie giudiziarie;

Vista legge 27 giugno 1942, n. 841;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1925, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra la misura dei diritti spettanti alle cancellerie giudiziarie del Regno, stabilita dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277, è raddoppiata.

E' altresì, raddoppiato il decimo spettante ai cancellieri sulle somme da essi recuperate a norma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556, e sono abrogate, rispetto allo stesso decimo, le disposizioni dei Regi decreti-legge 29 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

La ripartizione dei proventi, alla quale concorrono anche i funzionari di cancelleria addetti al Ministero di grazia e giustizia, sarà regolata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro.

0805
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dalla data stessa per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui esse saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 89. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 23.

Estensione alle donne del diritto di voto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 2.

E' ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.

Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 85. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 24.

Disposizioni temporanee sugli esami di procuratore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;

Il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenente modificazioni all'ordinamento predetto ed il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 217, sugli esami di procuratore;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le prove orali degli esami di procuratore possono essere sostenute anche in sessioni diverse del medesimo distretto di corte di appello da parte dei candidati che, dopo avere superate quelle scritte, non hanno potuto presentarsi alle stesse prove orali per ragioni di servizio militare.

Art. 2.

I candidati ammessi agli esami, i quali, a causa delle attuali contingenze, sono stati impediti di presentarsi ad una o ad entrambe le prove scritte, possono chiedere di sostenerle alla data che la commissione esaminatrice riterrà di stabilire, dopo di avere accertata la fondatezza dei motivi addotti.

0 8 0 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 89. — PICCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 23.

Estensione alle donne del diritto di voto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 2.

E' ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.

Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.

Art. 3.

Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Disposizioni temporanee sugli esami di procuratore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenente modificazioni all'ordinamento predetto ed il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 217, sugli esami di procuratore;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le prove orali degli esami di procuratore possono essere sostenute anche in sessioni diverse del medesimo distretto di corte di appello da parte dei candidati che, dopo avere superate quelle scritte, non hanno potuto presentarsi alle stesse prove orali per ragioni di servizio militare.

Art. 2.

I candidati ammessi agli esami, i quali, a causa delle attuali contingenze, sono stati impediti di presentarsi ad una o ad entrambe le prove scritte, possono chiedere di sostenerle alla data che la commissione esaminatrice riterrà di stabilire, dopo di avere accertata la fondatezza dei motivi addotti.

Al fini del comma precedente la domanda deve essere presentata non oltre l'inizio del secondo appello delle prove orali. Essa tuttavia non può avere corso qualora nel frattempo siano stati indetti nuovi esami per il distretto della corte di appello.

Il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla commissione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche rispetto ai candidati che la commissione esaminatrice, ricorrendo le condizioni prevedute nel comma primo, abbia autorizzato a partecipare alle prove nella sessione in corso.

0807
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

Con decreto emanato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia sarà fissata la data dalla quale cesseranno di avere efficacia le norme di questo decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 86. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 25.

Soppressione dei distinti uffici di conciliazione di Ordona e Carapelle.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione 21 gennaio 1943, del comune di Orta Nova, con la quale si chiede che gli uffici distinti di conciliazione di Ordona e Carapelle siano soppressi e i relativi territori siano sottoposti alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del comune di Orta Nova;

Visti i rapporti 30 ottobre 1942, n. 15865, del procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e 7 ottobre 1944, n. 2807, del primo presidente della stessa Corte di appello, i quali propongono l'accoglimento della suddetta richiesta;

Visti gli articoli 20 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici distinti di conciliazione di Ordona e Carapelle sono soppressi ed i rispettivi territori sono sottoposti alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Orta Nova.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 87. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 26.

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 424, contenente norme circa i ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i Regi decreti 2 dicembre 1940, n. 1803, e 16 febbraio 1942, n. 245, concernenti rispettivamente l'istituzione nell'anzidetto ruolo del personale d'ordine della Presidenza medesima di un posto di assistente per la vigilanza e di un posto di ispettore dei servizi automobilistici;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella n. 8 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato dal R. decreto 1° aprile 1935, n. 424, e modificato con l'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1940, n. 1803, e con l'art. 1 del R. decreto 16 febbraio 1942, n. 215, è soppresso il posto di ispettore dei servizi automobilistici ed è istituito un posto di archivista grado 11°, gruppo *C*).

La nomina al posto di archivista è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, mediante scelta fra il personale degli applicati delle Amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbia almeno otto anni di anzianità nel grado di applicato.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto la nomina al posto di archivista può essere conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, anche mediante scelta tra il personale degli applicati del Ministero dell'interno che possegga tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto, abbia almeno otto anni di anzianità nel grado di applicato ed abbia prestato servizio per almeno dieci anni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

L'impiegato che attualmente occupa il posto di ispettore dei servizi automobilistici, soppresso con il precedente art. 1, sarà considerato in soprannumero ed il posto stesso verrà riassorbito con la prima vacanza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 86 — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 25.

Soppressione dei distinti uffici di conciliazione di Ordona e Carapelle.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione 21 gennaio 1943, del comune di Orta Nova, con la quale si chiede che gli uffici distinti di conciliazione di Ordona e Carapelle siano soppressi e i relativi territori siano sottoposti alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del comune di Orta Nova;

Visti i rapporti 30 ottobre 1942, n. 17805, del procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e 7 ottobre 1944, n. 2867, del primo presidente della stessa Corte di appello, i quali propongono l'accoglimento della suddetta richiesta;

Visti gli articoli 20 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici distinti di conciliazione di Ordona e Carapelle sono soppressi ed i rispettivi territori sono sottoposti alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Orta Nova.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 87 — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 26.

Disposizioni concernenti il personale d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2393, integrato dal R. decreto 1° aprile 1935, n. 423, e modificato con l'art. 1 del L. decreto 2 dicembre 1940, n. 1803, e con l'art. 1 del R. decreto 16 febbraio 1942, n. 245;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella n. 8 dell'allegato 11 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato dal R. decreto 1° aprile 1935, n. 423, e modificato con l'art. 1 del L. decreto 2 dicembre 1940, n. 1803, e con l'art. 1 del R. decreto 16 febbraio 1942, n. 245, è soppresso il posto di ispettore dei servizi automobilistici ed è istituito un posto di archivista grado 11°, gruppo C.

La nomina al posto di archivista è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, mediante scelta fra il personale degli applicati delle Amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbia almeno otto anni di anzianità nel grado di applicato.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto la nomina al posto di archivista può essere conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, anche mediante scelta tra il personale degli applicati del Ministero dell'interno che possegga tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto, abbia almeno otto anni di anzianità nel grado di applicato ed abbia prestato servizio per almeno dieci anni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

L'impiegato che attualmente occupa il posto di ispettore dei servizi automobilistici, soppresso con il precedente art. 1, sarà considerato in soprannumero ed il posto stesso verrà riassorbito con la prima vacanza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 77. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 160801

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motobarca «Bengasi».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1856, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1351, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motobarca *Bengasi*, di stazza lorda tons. 4,760, iscritta al n. 177 delle matricole del Compartimento marittimo di Golfo Aranci, requisita per le esigenze delle Forze armate, è inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore 12 dell'8 marzo 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 353

(268)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 366, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Cosenza;

Decreta:

Il dott. Giovanni Durante è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, in sosti-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreti del 17 febbraio 1945:

Il dott. La Ferla Salvatore fu Giuseppe, nominato notaio con R. decreto 29 novembre 1932, della sede di Torrita di Siena, del distretto notarile di Siena, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Roccalumera, del distretto notarile di Messina, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 264, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Torrita di Siena.

Il dott. Barrica Liberio di Antonio, nominato notaio con R. decreto 16 luglio 1942, nella sede di Palvareta, del distretto notarile di Cremona, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Vaglianova Cavalone, dei distretti notarili riuniti di Caltanissetta ed Enna, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 264, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Palvareta.

(248)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana con sede in Catenanuova (Enna).

Nella seduta tenuta il 14 gennaio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana con sede in Catenanuova (Enna), in liquidazione, il sig. Di Marco Carmelo fu Antonino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonchè le successive modifiche.

(225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

AVVISO DI RETTIFICA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 8 1 0 1

tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motobarca *Bonpisi*, di stazza lorda tonn. 4,590, iscritta al n. 177 delle matricole del Compartimento marittimo di Golfo Aranci, requisita per le esigenze delle Forze armate, è inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi operarie, dalle ore 12 dell'8 marzo 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 23.

(208)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 506, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Cosenza;

Decreta:

Il dott. Giovanni Durante è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, in sostituzione dell'avv. Francesco Spezzano, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 8 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(203)

---

l'ammissione all'esame dello stesso, [illegible] esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Roccalumera, del distretto notarile di Messina, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Turrita di Siena.

Il dott. Barrica Ettorio di Antonio, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1933, nella sede di Palvareto, del distretto notarile di Cremona, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Valguarnera Caropepe, dei distretti notarili riuniti di Caltanissetta ed Enna, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Palvareto.

(248)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana con sede in Catenanuova (Enna).

Nella seduta tenuta il 14 gennaio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana con sede in Catenanuova (Enna), in liquidazione, il sig. Di Marco Carmelo fu Antonino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 47 del R. decreto-legge 17 marzo 1936, n. 375, nonchè le successive modifiche.

(225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

AVVISO DI RETTIFICA

Nell'ordinanza del Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata pubblicata nel n. 165 della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1945, n. 17, la data « *1 gennaio 1945* » posta in calce all'ordinanza stessa, deve intendersi rettificata in quella « *1 febbraio 1945* ».

(247)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

(98)

ALLIED COMMISSION
ACC 102
LEGAL SUB-COMMISSION

AS/ACIC/L.

AS/pa.
22 Feb 45.

MEMORANDUM

23 FEB 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 21 of 17 February 1945.

TO : See Distribution list.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Education

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 431 of 28 September 1944.
Modifying the constitution of the Disciplinary Council for elementary school teachers.

(b) Navy

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.432 of 26 December 1944.
Authority to the Ministry of Marine, during the present state of war, to establish semi-annually, or, if necessary, within a shorter period of time, the rolls of the non-commissioned officers of the Royal Marine.

(c) Education

(c) Decree of the Lieutenant General No.433 of 6 December 1944.
Modifying the title of the Institute for the welfare of school teachers "Rosa Maltoni Mussolini".

(d) Decree of the Lieutenant General No.434 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Arciconfraternita del Sacro Monte dei Sovveri del SS.mo Nome di Dio" with seat at Naples.

(e) Decree of the Lieutenant General No. 435 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita dell'Immacolata Concezione" with seat at Avella (Avellino).

(f) Decree of the Lieutenant General No.436 of 5 October 1944.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Sacramento" with seat at Piazza del Caldo, hamlet of San Severino Rota Cessano (Salerno).

(g) Navy

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 10 of 5 January 1945.
Extending, during the present state of war, the applicability of R. Decree-Law No. 1227 of 27 November 1941, concerning the [illegible] operation to the per-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Navy

28 December 1942.
Authority to the Ministry of Marine, during the present state of war, to establish semi-annually, or, if necessary, within a shorter period of time, the ratio of the non-commissioned officers of the Royal Marine.

(c) Education

(c) Decree of the Lieutenant General No.455 of 6 December 1942. Modifying the title of the Institute for the welfare of school teachers "Rosa Maltoni Mussolini".

(d) Decree of the Lieutenant General No.454 of 6 October 1942. Formal declaration of the objects pursued by the "Arciconfraternita del Sacro Monte dei Poveri del SS.mo Nome di Dio" with seat at Naples.

(e) Decree of the Lieutenant General No. 456 of 6 October 1942. Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita dell'Immacolata Concezione" with seat at Avella (Avellino).

(f) Decree of the Lieutenant General No.456 of 6 October 1942. Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Sacramento" with seat at Piazza del Caldo, hamlet of San Ruberino-Rota Rocchma (Salerno).

(g) Navy

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 18 of 5 January 1943. Extending during the present state of war, the applicability of R. Decree-Law No. 159 of 31 December 1941, concerning the concession of an indemnity or prolonged observation to the personnel of the Royal Marine, and extending it to subaltern officers of the General Staff and to officer Air Observers.

(h) Finance

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 19 of 25 January 1943. Ruled to facilitate transactions in Government Bonds which were rendered difficult in consequence of the present state of war.

4949

(i) Navy Shipping

(i) Decree of the Lieutenant General No. 20 of 5 January 1943. Constituting a Committee for the Merchant Marine to take over, during the present state of war, the duties formerly assigned to the Superior Council for the Merchant Marine.

(j) Finance

(j) Decree of Lieutenant General of 5 January 1943. Denomination of Stock-brokers to their offices.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795023

(k) Public Health — (k) Decree of the President of the Council of 12 January 1945.
Appointment of members for the Provincial Public Health Council of Viterbo.

(l) Industry Commerce — (l) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 February 1945.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the administration of the "Saline Ligniti Sulcitane".

(m) Industry Commerce — (m) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 February 1945.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the administration of the Body "Fiere di Foggia".

(n) Finance — (n) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Confirming the appointments and the substitutions of the presidents of the Communal Banks of Agrarian Credit of Leonforte (Enna), San Cataldo (Caltanissetta) and others.

(o) Finance — (o) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Appointment of Presidents for the Communal Banks of Agrarian Credit of Carbonia (Cagliari), Macomer (Cagliari), Tula (Sassari) and others.

(p) Transportation Public Safety — (p) Ministerial Decree of 24 January 1945.
Overhauling of certain categories of motorvehicles for the current year.

(q) Finance — (q) Ministerial Decree of 3 February 1945.
Constituting a new Deputation for the Stock-Exchange of Florence for 1945.

(r) Finance — (r) Ministerial Decree of 3 February 1945.
Establishing the rate of interest on deposits in current accounts of Credit Undertakings with the Bank of Issue.

(s) Finance — (s) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Economic betterment for holders of pensions paid by the National Bank of Notaries Public.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be E. I.L.A.D case implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday, 28 February 1945. As the endorsement of the Decrees appear-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(o) Finance — (o) Ministerial Decree of 20 January 1945.
Appointment of Presidents for the Provincial Banks of Agrarian Credit of Carbonia (Sassari), Fiumicino (Cagliari), Tula (Sassari) and others.

(p) Transportation Public Safety — (p) Ministerial Decree of 21 January 1945.
Overhauling of certain categories of interurbanities for the current year.

(q) Finance — (q) Ministerial Decree of 2 February 1945.
Constituting a new Deputation for the Stock-Exchange of Florence for 1945.

(r) Finance — (r) Ministerial Decree of 3 February 1945.
Establishing the rate of interest on deposits in current accounts of Credit Undertakings with the Bank of Italy.

(s) Finance — (s) Ministerial Decree of 13 February 1945.
Concede betterment for holders of pensions paid by the National Bank of Notaries Public.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be REVIEWED for implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday, 28 February 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. ROBERTS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785003

Conto corrente con la Posta

Anno 83° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 17 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 160
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 182

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **451.**

Modificazioni alla costituzione del Consiglio di disciplina per i maestri elementari . . . . . Pag. 183

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. **452.**

Facoltà al Ministro per la marina, per la durata dell'attuale stato di guerra, di determinare semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, gli organici dei sottufficiali della Regia marina . . . . . Pag. 184

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. **453.**

Modificazione dell'intitolazione dell'Istituto di assistenza materiale « Rosa Maltoni Mussolini » . . . . Pag. 184

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. **454.**

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Poveri del SS.mo Nome di Dio, con sede in Napoli . . . . . Pag. 184

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. **455.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Avella (Avellino)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. **19.**

Norme per agevolare operazioni su titoli di debito pubblico già ostacolate per cause dipendenti dalla guerra. Pag. 185

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945, n. **20.**

Istituzione di un Comitato per la marina mercantile cui sono devolute, durante l'attuale stato di guerra, le attribuzioni del Consiglio superiore della marina mercantile. Pag. 191

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 gennaio 1945.

Riammissione in carica di agenti di cambio . . Pag. 191

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Viterbo . . . . . Pag. 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda Laghi Italiane . Pag. 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente « Fiera di Foggia » . . . . Pag. 192

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950081

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 —
semestrale . . . 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 400 —
semestrale . . . 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 182

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 451.

Modificazioni alla costituzione del Consiglio di disciplina per i maestri elementari . . . . . Pag. 187

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 452.

Facoltà al Ministro per la marina, per la durata dell'attuale stato di guerra, di determinare semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, gli organici dei sottufficiali della Regia marina . . . . . Pag. 184

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 453.

Modificazione della intitolazione dell'Istituto di assistenza materiale « Rosa Maltoni Mussolini » . . . . . Pag. 184

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 454.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Poveri del SS.mo Nome di Dio, con sede in Napoli . . . . . Pag. 184

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 455.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Avella (Avellino). Pag. 184

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 456.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Piazza del Galdo, frazione del comune di San Severino Rota (Salerno) . . Pag. 185

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 gennaio 1945, n. 18.

Proroga, per la durata della guerra, dell'efficacia del R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, relativo alla concessione di una indennità di prolungato imbarco al personale della Regia marina, estendendola agli ufficiali subalterni di Stato Maggiore ed agli ufficiali in servizio di osservazione aerea . . . . . Pag. 185

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 19.

Norme per agevolare operazioni su titoli di debito pubblico già ostacolate per cause dipendenti dalla guerra. Pag. 185

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945, n. 20.

Istituzione di un Comitato per la marina mercantile cui sono devolute, durante l'attuale stato di guerra, le attribuzioni del Consiglio superiore della marina mercantile. Pag. 191

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 gennaio 1945.

Riammissione in carica di agenti di cambio . . Pag. 191

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Viterbo . . . . . Pag. 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda Ligniti Italiane . Pag. 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente « Fiera di Foggia » . . . Pag. 192

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzioni di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Leonforte (Enna), San Cataldo (Caltanissetta) ed altre . . . . . Pag. 192

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Carbonia (Sassari), Nuraminis (Cagliari), Tula (Sassari) ed altre . . . . . Pag. 193

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1945.

Revisione, per l'anno corrente, di determinate categorie di autoveicoli . . . . . Pag. 194

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945 . . . . . Pag. 194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 908171

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1945.
Tasso di interesse per i depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito. Pag. 195

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale del notariato . . Pag. 195

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 195

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 196

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1937, n. 1573;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2[illegible];
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo autorizzato la concessione delle decorazioni al valore militare sul campo ai seguenti militari:

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA DI BRONZO

Pasuto Otello di Giovanni e di Longo Rosa, nato a Zimello (Verona) il 25 gennaio 1922, matr. 2977, nocchiere di 2ª classe;

Marchigiani Gaetano di Michele e di Annecchini Maria, nato a Ortona a Mare il 20 aprile 1921, matr. 2875, marò;

Pieri Egidio di Oreste e di Baldassarre Giuseppa, nato a Taranto (Taranto) il 12 aprile 1918, matr. 94937, fuochista 0. — (*Determinazione del 27 ottobre 1943*)

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Fitaglioni Giuseppe Tullio di Oreste e di Vignolo Elisa, nato a Genova il 19 maggio 1900, tenente di vascello (R. S.). — (*Determinazione del 26 settembre 1943*).

Azzoni Orlando di Raimondo e di Caddeddu Melonia, nato a Guspini (Cagliari) il 4 novembre 1918, matr. 67593, cann. artigliere. — (*Determinazione del 27 ottobre 1943*).

Cifoni Nicola fu Saverio e fu Gemma Giuppa, nato a Monopoli (Bari) il 5 febbraio 1886, capitano di fregata. — (*Determinazione del 7 ottobre 1943*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Rizzi Michele di Domenico e di Mangosa Teresa, nato a Monte di Procida (Napoli) il 7 agosto 1921, matr. 109538, nocchiere.

Rossi Carlo di Alessandro e di Francesco Maria, nato a Roma il 18 ottobre 1921, matr. 62611, sottocapo R.T.;

Mongiovì Filippo di Domenico e di Francesca Francesca, nato a Motta di Porto Salvo (Reggio Calabria), matr. 89492, marò. — (*Determinazione del 16 ottobre 1943*).

Maioni Pasquale di Antonio e di Ulivieri Simonetta, nato ad Alghero (Sassari) il 7 ottobre 1921, matr. 6258, nocchiere;

Misefari Sergio di Mauro e di Broglia Maria, nato a Molfetta (Bari) il 9 agosto 1922, matr. 104641, nocchiere;

Folgini Tullio di Ettore e di Balcifero Maria, nato a Sampierdarena (Genova) il 18 novembre 1919, matr. 92126, sottocapo elettr.;

Amalfi Gennaro di Salvatore e di Delgiudice Maria, nato a Bacoli (Napoli) l'11 settembre 1921, matr. 68238, nocchiere;

Vivano Gaspare di Vito e di Zavaia Rosalia, nato a Terracina (Palermo) il 3 luglio 1922, matr. 74947;

Benussi Pietro di Domenico e di Devescovi Maria, nato a Trieste l'11 novembre 1922, matr. 95863, nocchiere. — (*Determinazione del 27 ottobre 1943*)

Capretti Bruno di Virgilio e di Adele Ferrari, nato a Vezzano Ligure (La Spezia) il 15 settembre 1923, allievo 3° Corso RAN. — (*Determinazione del 3 ottobre 1943*).

Molfatti Angelo di Giuseppe e di Elisa Sardini, nato a Viareggio l'11 giugno 1915, tenente di vascello — (*Determinazione del 18 novembre 1943*).

D. Sabato Luigi di Pasquale e di Caridei Lina, nato a Napoli il 21 febbraio 1919, sottotenente di vascello.

Bandolo Francesco di Matteo e di Rosa Soretti, nato a Rovigno il 12 febbraio 1923, matr. 5302 sottocapo R. T.;

Carmine Aldo di Mario e di Angela Castano, nato a Torino il 31 maggio 1918, matr. 56783, sottocapo S.D.T.;

Santarello Aldo fu Arcangelo e di Maria Grandi, nato a Torino il 27 agosto 1917, matr. 54388, sergente furiere;

Del Giudice Pietro di Teodoro e fu Rachele Maresca, nato a Sant'Agnello di Sorrento il 1° novembre 1921, matricola 3865, R.T.;

Spagnolo Giovanni di Luigi e di Caterina Bertasco, nato a Castello di Asiago (Vicenza) 18 novembre 1920, matr. 28753, torpediniere;

Battagello Olindo di Antonio e di Filomena Angiolin, nato a Bassano (Vicenza) il 4° ottobre 1915, matr. 97213, sottocapo silur.;

Spezia Francesco fu Andrea e fu Pasqua Sandri, nato a Rovigno il 7 aprile 1907, matr. 47302, nocchiere di 2ª classe;

Datillo Vittorio fu Pietro e di Maria Venerito, nato a Benevento (Napoli) il 26 gennaio 1911, matr. 12068, serg. cannoniere;

Formenton Pietro di Oreste e di Amalia Sedi, nato a San Giorgio di Nogaro (Udine) il 28 novembre 1911, matr. 29097, 2° capo torpediniere;

Campo Francesco di Leonardo e di Maria D'Alessandro, nato a Tunisi il 28 febbraio 1909, matr. 52679, sottocapo R. T.;

Priotti Ottorino di Antonio e fu Antonietta Stelli, nato a Pozzuolo (Udine) il 2 dicembre 1918, matr. 39771, serv. elettr. — (*Determinazione del 18 novembre 1943*)

Del Vecchio Luigi di Bartolomeo e di Altamura Caterina, nato a Bari il 13 giugno 1903, matr. 41100 (Vo), sottocapo torp.;

Castellano Domenico fu Donato e di Fiore Giacomina, nato a Bari il 18 settembre 1921, matr. 25311, torpediniere. — (*Determinazione del 3 dicembre 1943*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 185

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 187

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1942, n. 1908;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/31;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo sanzionato la concessione delle decorazioni al valore militare sul campo ai seguenti militari:

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA DI BRONZO

Pinnola Otello di Giovanni e di Longo Rosa, nato a Zumello (Verona) il 25 gennaio 1912, matr. 23077, meccanico di 3ª classe;

Marchegiani Gaetano di Michele e di Annecchini Maria, nato a Ortona a Mare il 20 aprile 1921, matr. 3659, marò;

Ricci Egidio di Oreste e di Baldassarre Giuseppe, nato a Taranto (Taranto) il 12 aprile 1909, matr. 24327, fuochista O. — (*Determinazione del 27 ottobre 1943*).

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Fioglioni Giuseppe Felice di Oreste e di Arguello Elisa, nato a Genova il 15 maggio 1909, tenente di vascello (R. N.). — (*Determinazione del 26 settembre 1943*).

Alzori Orlando di Raimondo e di Caleddu Meloma, nato a Guspini (Cagliari) il 4 novembre 1918, matr. 62393, cannoniere. — (*Determinazione del 27 ottobre 1943*).

Ostuni Nicolò fu Saverio e fu Gemma Grappa, nato a Monopoli (Bari), il 5 febbraio 1885, capitano di fregata. — (*Determinazione del 3 ottobre 1943*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Ercoli di Cossato Carlo di Carlo e di Maria Luisa Genè, nato a Roma il 25 settembre 1898, capitano di fregata. — (*Determinazione dell'11 settembre 1943*).

Pergreffi Osvaldo fu Giovanni e di Rasma Riva Maria Teresa, nato a Cremona il 16 gennaio 1896, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 27 ottobre 1943*).

Ruzza Giovanni di Angelo e di Novella Caterina, nato a Brescia il 28 dicembre 1915, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 16 ottobre 1943*).

Puglielli Mario fu Arduino e di Encide Casale, nato a Chieti il 26 gennaio 1921, guardiamarina. — (*Determinazione del 16 ottobre 1943*).

Sarasso Ernesto di Carlo e di Attolini Maria, nato a Mantova il 9 febbraio 1916, matr. 12297, 3° capo S.D.T.;

Sapienza Giuseppe di Angelo e di Polverelli Venera, nato a Catania l'8 ottobre 1913, matr. 61093, sergente P.S.;

Angiuli Gennaro di Salvatore e di Delgiudice Maria, nato a Racoli (Napoli) l'1 settembre 1921, matr. 63258, meccanico;

Viviano Gaspare di Vito e di Zavaca Rosalia, nato a Terracina (Palermo) il 3 luglio 1922, matr. 74947;

Benussi Pietro di Domenico e di Devescovi Maria, nato a Trieste l'11 novembre 1922, matr. 97853, meccanico. — (*Determinazione del 27 ottobre 1943*).

Canettini Bruno di Virgilio e di Adele Ferrari, nato a Vezzano Ligure (La Spezia) il 15 settembre 1923, allievo 3° Corso R.A.N. — (*Determinazione del 3 ottobre 1943*).

Maffatti Angelo di Giuseppe e di Elisa Sardini, nato a Viareggio l'11 giugno 1915, tenente di vascello. — (*Determinazione del 18 novembre 1943*).

Di Sabato Luigi di Pasquale e di Caridei Irma, nato a Napoli il 21 febbraio 1919, sottotenente di vascello.

Bandola Francesco di Matteo e di Rosa Soretti, nato a Rovigno il 12 febbraio 1922, matr. 5366, sottocapo R. T.;

Carmine Ildo di Mario e di Angela Castano, nato a Torino il 31 maggio 1918, matr. 5763, sottocapo S.I.C.;

Santarelli Aldo fu Arcangelo e di Maria Grandi, nato a Torino il 27 agosto 1917, matr. 54288, sergente furiere;

Del Giudice Pietro di Teodoro e fu Rachele Maresca, nato a Sant'Agnello di Sorrento il 1° novembre 1921, matricola 3866, R.T.;

Spagnolo Giovanni di Luigi e di Caterina Bertacco, nato a Castello di Asiago (Vicenza) l'8 novembre 1920, matr. 28783, torpediniere.

Battaglia Olindo di Antonio e di Filumena Acciolin, nato a Rosano (Vicenza) il 1° ottobre 1915, matr. 9221, sottocapo 8476;

Spanza Francesco fu Andrea e fu Pasqua Sandri, nato a Rovigno il 4 aprile 1907, matr. 4340, meccanico di 3ª classe;

Patillo Vittorio fu Pietro e di Maria Venticic, nato a Procida (Napoli) il 26 gennaio 1911, matr. 17088, serv. calorifere;

Fornezza Pietro di Oreste e di Amelia Soli, nato a San Giorgio di Nogaro (Udine) il 28 novembre 1911, matr. 22807, 2° capo torpediniere;

Campo Francesco di Leonardo e di Maria D'Alessandro, nato a Ponza il 22 febbraio 1920, matr. 5579, sottocapo R. T.;

Polatti Ottorino di Antonio e fu Antonietta Scalli, nato a Paviano (Udine) il 2 dicembre 1918, matr. 39771, serg. elettr. — (*Determinazione del 18 novembre 1943*).

Del Vecchio Luigi di Bartolomeo e di Altamura Caterina, nato a Bari il 13 giugno 1922, matr. 61130/V.S., sottocapo torp.;

Costantino Domenico fu Donato e di Flore Giacomo, nato a Bari il 18 settembre 1924, matr. 72311, torpediniere. — (*Determinazione del 6 dicembre 1943*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

Caseri Fazio di Armando e fu Zaynco Sofia, nato a Concordia (Modena) il 18 luglio 1911, tenente di vascello — (*Determinazione del 31 ottobre 1943*);

Speciale Giuseppe di Antonio e di Miliati Domenica, nato a Castrotegie (Barcellona) l'8 febbraio 1901, matr. 30286, capo di 1ª classe M.N. — (*Determinazione del 29 ottobre 1943*).

Cardillo Pignataro di Benedetto e di Fusco Antonia, nato a S. Cosmo di Castelforte (Roma) il 7 agosto 1912, matr. 27803, capo elettricista di 2ª classe;

Squillante Roberto fu Enrico e fu Riccetti Clemente, nato a Roma il 23 febbraio 1907, matr. 37897, 2° capo meccanico;

Ferraro Vincenzo fu Domenico e di Fatuo Santa, nato a Caloria (Reggio Calabria) l'11 settembre 1915, matr. 5503, 2° capo M.N.;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

Iacchetti Elisa di Angelo e di Ciavoscina Elvira, nato a Cisa della Pieve (Perugia), matr. 4865, serrente elettricista;

Santacroce Gino di Arcesio e di Falezza Analgisa, nato a Campignola Reggio Calabria) il 15 agosto 1921, matr. 20017, sottocapo cannoniere S. T.;

Mazzilli Giuseppe di Michele e di Bonottelli Consiglia, nato a Corato (Bari) il 28 settembre 1918, matr. 4160, sottocapo M. N.;

D'Arrigo Giuseppe di Cosimo e di Dos Maria, nato a Catania il 16 luglio 1921, matr. 20140, sottocapo cuoco;

Fiori Vittorio di Umberto e di Feltan Ubelia, nato a Cavalzo (Treviso) il 2 gennaio 1923, matr. 6079, cannoniere S.D.T.;

Fabrizio Lanzieri Biagio di Francesco e di Castagliola Maria, nato a Procida (Napoli) il 30 febbraio 1922, matr. colo 91172, M.N.;

Celoro Umberto fu Carello e di Summa Annunziata, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 23 novembre 1919, matr. colo 99178, nuoto;

Celli Mario fu Alessandro e di Rossi Costanza, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 5 febbraio 1919, matr. colo 92805, nuoto;

Frosi Nicola di Francesco e di Carlo Maria, nato a Guardavalle (Catanzaro) il 22 giugno 1921, matr. 6546, cannoniere;

Brandino Gaetano di Luigi e di Angela Casale, nato a Margherita di Savoia (Foggia) il 24 agosto 1894, capitano del C.R.E.M.;

Coffero Leopoldo fu Pietro Antonio e fu Lauro Maria Luisa, nato a Meta di Sorrento (Napoli) il 9 ottobre 1915, sottocapo cannoniere di vascello (R.S.);

De Gaudenzi Carlo di Antonio e di Mosgello Maddalena, nato a Torino il 27 aprile 1920, sottotenente di vascello;

Pedretti Ernesto di Ardecio e di Lora Maria, nato a Breno il 12 aprile 1920, guardiamarina di c.;

Vedovato Dante di Febo e di Marianna Valeriani, nato a Greve (Firenze) il 30 giugno 1921, nocchiere di 2ª classe;

Rocchi Bruno di Apollinare e di Fedovani Annetta, nato a Ravenna il 17 settembre 1912, capo cannoniere di 2ª classe;

Lazzaroli Giuseppe di Luigi e di Anna Maria, nato a Frisano (Pola) il 16 giugno 1921, sergente cannoniere arm. — (*Determinazione del 29 ottobre 1943*).

Carina Napoleone di Giovanni e di Sanna Grazia, nato a Mandas (Cagliari) il 25 ottobre 1921, sottocapo art.;

De Bernardis Enrico di Giovanni e di Bertossi Giovanna, nato a Venezia il 10 marzo 1918, sottocapo elettricista;

Bernardelli Bruno fu Giuseppe e di Belletti Adele, nato a S. Benedetto Mantova) l'11 ottobre 1922, cannoniere O.;

Nicoli Ernenegildo di Carlo e di Bellino Teresa, nato a Orbassè (Torino) il 22 maggio 1921, nocchiere.

Sordi Giacomo di Domenico e di Rioni Maria, nato a Frosinone il 27 maggio 1923, marinaio;

Pennella Stefano di Giovanni e di Lamoli Antonietta, nato a Saronno (Varese) il 20 gennaio 1921, cann. arm.;

Gattola Cirillo di Nicolò e di Cavalina Natalina, nato a Potenza (Bologna) il 15 gennaio 1919, marinaio;

Rizza Stefano di Francesco e di Cacciotto Concetta, nato a Messina il 7 gennaio 1921, marinaio;

Corraglia Vincenzo fu Luciano e fu Dongiovanni Rosa, nato a Poggiardo (Lecce) il 24 febbraio 1920, matr. 47291, serv. segn.;

Prato Giovanni fu Giuseppe e di Annunziata Antonia, nato a Salerno il 2 aprile 1922, matr. 63761 sottocapo cann. P. S.;

Mallozzi Antonio di Tobia e di Pensiero Giovanna, nato a Minturno (Littoria) il 9 ottobre 922, matr. 3385, sottocapo silu.;

Pederzoli Serafino di Bonfiglio e di Borsari Virginia, nato [illegible] matr. 63191, sottocapo

Curra Arturo di Guido e di Sola Maria, nato a Genzano il [illegible] matr. 16848, segnalatore. — (*Determinazione del 29 ottobre 1943*).

De Caro Ercole di Salvatore e fu Maria D'Alessandro, nato a [illegible] il 3 giugno 1923, matr. 40450, cann. arm.;

Gioi Luciano di Primo e fu Orlandini Ida, nato a Reggio Emilia il 24 ago[illegible] 1921, matr. 4005, elettricista;

Di Foti Marco di Pietro e di Farina Giovanna, nato a Palermo il 2 gennaio 1[illegible] matr. 12598, fuochista A.;

Valente Salvatore di Antonio e di Elvira Andreozzi, nato a Manfredonia (Foggia) il 3 gennaio 1923, matr. 129677, funch. O.

(*Determinazione del 29 ottobre 1943*).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 18 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 220

(177)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 451.

Modificazioni alla costituzione del Consiglio di disciplina per i maestri elementari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, convertito in legge 1° giugno 1939, n. 928, con modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 13 settembre 1940, n. 1403;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 8 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, numero 2163, e l'art. 9 del R. decreto 13 settembre 1940, n. 1403, sono sostituiti dal seguente:

Presso ogni Regio provveditorato agli studi è istituito un Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari di Stato e parificati, composto come segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895081

...n. 2475, morto.

Gallo Mario fu Antonio e di Borgi Carmela, nato a S... il 6 maggio 1897, morto a Bengasi il 2 febbraio 1939, matr. n. 2496, morto.

Fiore Nicola di Francesco e di Carusi Maria, nato a Giuliano (Caserta) il 22 gennaio 1901, matr. 6530, camionista.

Bevilacqua Gaetano di Luigi e di Angela Cascio, nato a Marcianise (Caserta) il 27 agosto 1896, capitano del C.R.E.M.

Cattaneo Lorenzo di Pietro Antonio e di Lucia Maria Cattaneo, nato a Mola di Bari il 7 febbraio 1888, sottocapo silurista (R.S.).

De Gaudenzi Carlo di Antonio e di Margherita Mondazzi, nato a Torino il 27 aprile 1899, sottocapo di vascello.

Petretti Eraclio di Attilio e di Teresa Maria, nato a Roma il 29 aprile 1920, guardiamarina di C.

Lattanzi Paride di Fabio e di Marianna Valentini, nato a Greve (Firenze) il 30 giugno 1902, perdente di 2ª classe.

Turchi Bruno di Annibale e di Pedrazzi Augusta, nato a Ravenna il 17 settembre 1901, capo cannoniere di 2ª classe.

Iazzetti Giuseppe di Luigi e di Anna Maria, nato a Catanzaro (Catanzaro) il 16 giugno 1921, sergente cannoniere arma... (determinazione del 28 ottobre 1939).

Calvino Napoleone di Giovanni e di Santa Grazia, nato a Mandas (Cagliari) il 23 ottobre 1921, sottocapo R.T.

De Bernardis Enrico di Giovanni e di Bertona Giovanna, nato a Venezia il 10 marzo 1908, sottocapo elettricista.

Bernardini Bruno fu Giuseppe e di Bellotti Adele, nato a S. Benedetto (Modena) l'11 ottobre 1922, cannoniere C.

Nanni Ermenegildo di Carlo e di Bellini Teresa, nato a Crevalcore (Bologna) il 28 maggio 1921, nocchiere.

Sordi Giacomo di Domenico e di Bruna Maria, nato a Fiesole il 27 maggio 1923, marinaio.

Pennisino Stefano di Salvatore e di Lauria Antonietta, nato a Saponara (Messina) il 26 gennaio 1921, cann. arm.

Giarrusso Emilio di Ercole e di Contessa Natalina, nato a Siracusa (Siracusa) il 15 gennaio 1920, marinaio.

Bruno Stefano di Erminio e di Cassetta Concetta, nato a Messina il 7 gennaio 1921, marinaio.

Carnevale Vincenzo di Luciano e di Borgognoni Rosa, nato a Poggiardo (Lecce) il 24 febbraio 1920, matr. 4791, sott. segn.

Pino Giuseppe fu Giuseppe e di Annunziata Antonia, nato a Salerno il 2 aprile 1897, matr. 6764, sottocapo cann. P. S.

Malloccia Antonio di Fabio e di Pensiero Giovanna, nato a Nardano (Lecce) il 9 ottobre 1922, matr. 5587, sottocapo silur.

Pedrazzoli Serafino di Bonifacio e di Bersari Virginia, nato a Concordia (Modena) il 28 aprile 1902, matr. 5021, sottocapo silur.

Esposito Angelo di Carmine e di Beatrice Dell'Erba, nato a Napoli il 10 luglio 1905, matr. 6803, sottocapo meccanico.

Dolfino Leonardo di Matteo e di Grimaldi Vincenza, nato a Salerno il 17 maggio 1923, matr. 13097, sottocapo nocchiere.

Tramonte Francesco di Pasquale e di De Falco Assunta, nato il 15 maggio 1903, matr. 11439.

Sacino Francesco di Onofrio e di Carmela Perillo, nato a S. Giovanni a Teduccio il 22 agosto 1916, matr. 2928, marinaio.

Sampaolo Carlo di Savi e di Falchetti Maria, nato a Imola (Udine) il 9 agosto 1923, matr. 12214, cannoniere C.

Marinelli Ilio di Giovanni e di Giulia Modalena, nato a Brescia il 21 aprile 1922, matr. 10339, cannoniere arm.

Pilati Antonio di Aldo e di Greco Maria, nato a Brindisi il 12 luglio 1922, matr. 8737, cannoniere P. S.

VITTORIO EMANUELE

DI GIUSEPPE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1939
Registro Marina n. 1 foglio n. 39

(1771)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1939, n. 451.

Modificazioni alla costituzione del Consiglio di disciplina per i maestri elementari

VITTORIO EMANUELE
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, convertito in legge 1° giugno 1939, n. 928, con modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 12 settembre 1940, n. 1169;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1941, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 8 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, numero 2163, e l'art. 9 del R. decreto 12 settembre 1940, n. 1169, sono sostituiti dal seguente:

Presso ogni Regio provveditorato agli studi è istituito un Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari di stato e pareggiati, composto come segue:

1) del Regio provveditore agli studi, o di chi ne fa le veci, che lo presiede;

2) di un magistrato dell'ordine giudiziario, di grado non inferiore al settimo, da designarsi dal presidente del Tribunale del capoluogo della provincia;

3) di un ispettore scolastico;

4) di un direttore didattico;

5) di un insegnante elementare, da designarsi dal Regio provveditore agli studi.

I membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto Ministeriale, restano in carica tre anni, e sono riconfermabili.

0821
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Qualora durante il triennio taluno dei membri del Consiglio venga a cessare dalla carica, si procede alla nomina di altro membro per il tempo che rimane al compimento del triennio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 72. — PECA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 452.

Facoltà al Ministro per la marina, per la durata dell'attuale stato di guerra, di determinare semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, gli organici dei sottufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, è modificato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, come segue:

« Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di carriera il Ministro per la marina determina semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, per ciascun grado, di concerto con quello per il tesoro, gli organici distintamente per categoria e specialità ».

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 453.

Modificazione dell'intitolazione dell'Istituto di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, col quale venne fondato l'Istituto nazionale di assistenza magistrale intitolato al nome di Rosa Maltoni Mussolini;

Veduta la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ravvisata l'opportunità che l'intitolazione del predetto Istituto venga modificata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » assume la denominazione di Istituto nazionale di assistenza magistrale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 71. — PECA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 454.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Poveri del SS.mo Nome di Dio, con sede in Napoli.

N. 454. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Poveri del SS.mo Nome di Dio, con sede in Napoli.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1945

0822
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 72. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 452.

Facoltà al Ministro per la marina, per la durata dell'attuale stato di guerra, di determinare semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, gli organici dei sottufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 3° comma dell'art. 2 del R. decreto legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, è modificato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, come segue:

« Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di carriera il Ministro per la marina determina semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, per ciascun grado, di concerto con quello per il tesoro, gli organici distintamente per categoria e specialità ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 80. — PETTA

Veduto il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, col quale venne fondato l'Istituto nazionale di assistenza magistrale intitolato al nome di Rosa Maltoni Mussolini;

Veduta la legge 4 settembre 1910, n. 1547;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ravvisata l'opportunità che l'intitolazione del predetto Istituto venga modificata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » assume la denominazione di Istituto nazionale di assistenza magistrale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 71. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. **454.**

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Poveri del SS.mo Nome di Dio, con sede in Napoli.

N. 454. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Poveri del SS.mo Nome di Dio, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. **455.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Avella (Avellino).

N. 455. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Avella (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 456.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Piazza del Galdo, frazione del comune di San Severino Rota (Salerno).

N. 456. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Piazza del Galdo, frazione del comune di San Severino Rota (Salerno).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945, n. 18.

Proroga, per la durata della guerra, dell'efficacia del R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, relativo alla concessione di una indennità di prolungato imbarco al personale della Regia marina, estendendola agli ufficiali subalterni di Stato Maggiore ed agli ufficiali in servizio di osservazione aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, convertito nella legge 18 maggio 1942, n. 814, relativo alla concessione di una indennità di prolungato imbarco agli ufficiali ed ai sottufficiali della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia del R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, convertito nella legge 18 maggio 1942, n. 814, è prorogata a tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

La concessione della indennità di prolungato imbarco, di cui al R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, è estesa, sotto le condizioni e con le modalità stabilite nel decreto stesso, agli ufficiali subalterni del Corpo di Stato Maggiore, limitatamente alle giornate di effettivo imbarco su Regie navi in armamento e nella misura effettiva in zona di operazioni con percezione da parte degli ufficiali del trattamento economico di guerra nella misura intera.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SFORZA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 79. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 19.

Norme per agevolare operazioni su titoli di debito pubblico già ostacolate per cause dipendenti dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298;

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 41, e il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con i quali furono apportate modificazioni alle norme del testo unico e del regolamento anzidetti, nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, che estesero le modificazioni stesse ad altri debiti;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 709, per il servizio dei buoni del tesoro poliennali al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, convertito nella legge 8 agosto 1941, n. 925, contenente norme per la consegna dei buoni del tesoro novennali 5 per cento - 1950, sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana;

Veduto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, per il risarcimento dei danni di guerra rispetto ai titoli di Stato;

Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 3 ago-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081
0824

personale della Regia marina, estendendola agli ufficiali subalterni di Stato Maggiore ed agli ufficiali in servizio di osservazione aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, convertito nella legge 18 maggio 1942, n. 814, relativo alla concessione di una indennità di prolungato imbarco agli ufficiali ed ai sottufficiali della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia del R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, convertito nella legge 18 maggio 1942, n. 814, è prorogata a tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

La concessione della indennità di prolungato imbarco, di cui al R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, è estesa, sotto le condizioni e con le modalità stabilite nel decreto stesso, agli ufficiali subalterni del Corpo di Stato Maggiore, limitatamente alle giornate di effettivo imbarco su Regie navi in armamento e nella misura di L. 25 al giorno.

Art. 3.

L'indennità di prolungato imbarco, prevista dal ripetuto R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, è estesa agli ufficiali osservatori della Regia marina in servizio aereo.

Agli effetti della concessione della predetta indennità, il periodo di servizio trascorso dagli ufficiali osservatori della Regia marina in servizio aereo, quali componenti degli equipaggi di volo, è considerato come imbarco compiuto su Regie navi in armamento, purchè il servizio stesso venga eseguito in maniera ininterrotta ed

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 39. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1918, n. 19.

Norme per agevolare operazioni su titoli di debito pubblico già ostacolate per cause dipendenti dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 41, e il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con i quali furono apportate modificazioni alle norme del testo unico e del regolamento anzidetti, nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, che estesero le modificazioni stesse ad altri debiti;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 709, per il servizio dei buoni del tesoro poliennali al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, convertito nella legge 8 agosto 1941, n. 925, contenente norme per la consegna dei buoni del tesoro novennali 5 per cento - 1950, sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana;

Veduto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, per il risarcimento dei danni di guerra rispetto ai titoli di Stato;

Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 3 agosto 1944, n. 173 e 174, circa il pagamento degli interessi, rispettivamente, su titoli nominativi di rendita, per i quali siano esauriti i tagliandi o non siansi potute emettere le formule di ricevuta, e sui buoni del tesoro poliennali non consegnati ai sottoscrittori;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269, recante agevolazioni per il rimborso dei buoni del tesoro novennali già scaduti;

Veduti il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; e il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

0825
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle eccezionali contingenze e difficoltà determinate dallo stato della presente guerra, valgano ad agevolare i portatori di titoli pubblici, temperando con adeguato cautelo, l'attuale ordinamento, e ad assicurare altresì, per quanto possibile, la ripresa del normale funzionamento dei servizi di debito pubblico e l'espletabilità delle ordinarie operazioni, anche per ciò che concerne i titoli nominativi;

Vedute la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

Modificazioni temporanee e disposizioni generali della legge sul debito pubblico.

Art. 1.

La prescrizione degli interessi, relativi ai titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, rimane sospesa, con effetto dal 7 settembre 1943, fino a un anno dopo la dichiarazione di cessazione dell'attuale stato di guerra.

E' parimenti sospesa, per il medesimo periodo di tempo, la prescrizione dei premi, sorteggiati e attribuiti ai buoni del tesoro poliennali in circolazione.

Art. 2.

Qualora, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto sino a un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato attuale di guerra, siano presentati, o inviati, all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, titoli dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, per le operazioni di cui agli articoli 25, 26 e 28 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, il cui valore capitale nominale complessivo non sia superiore a lire ventimila, l'amministrazione medesima ha facoltà di ammettere, in luogo del titolo legale a possedere, considerato dai detti articoli, i documenti indicati dall'articolo 27 del testo unico testè citato, ferma rimanendo la riserva contenuta nell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Ove il valore nominale dei titoli esibiti non sia superiore a lire mille, basteranno l'atto di morte e l'atto di notorietà, per giustificare il diritto di successione.

La presente disposizione è parimenti applicabile nel caso in cui, a norma dell'articolo 59 del menzionato testo unico, gli interessi dovuti non superino lire ventimila; salva rimanendo la norma considerata nello [illegible] dell'articolo medesimo se i tratti di

TITOLO II

Agevolezze per il compimento di operazioni attualmente ostacolate a causa della guerra.

Art. 4.

Se, per l'esecuzione di qualsiasi operazione, siano stati depositati presso l'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, ovvero le siano stati inviati, a mezzo degli uffici provinciali del tesoro o delle sezioni di Regia tesoreria provinciale, titoli dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, vi compresi i buoni del tesoro poliennali, al portatore, nominativi o misti, che siano stati poi trasferiti in località tuttora occupata dal nemico, l'amministrazione suddetta ha facoltà di corrispondere gli interessi della rata in corso di maturazione alla data della ricevuta di deposito, e delle rate successive, relativamente ai titoli presentati, nella misura annua stabilita per la specie di debito cui appartengano, anche se i relativi fogli di rinvio o le contromatrici si trovino in territorio non liberato, sempreché l'amministrazione medesima possa identificare i titoli, per i quali la ricevuta fu consegnata, e accertare altresì, per quelli nominativi o misti, l'inesistenza di impedimenti.

Al fine di risarcire eventualmente l'erario dello Stato o sollevarlo da qualsiasi responsabilità o molestia, in conseguenza di constatata irregolarità, imputabile al creditore, relativamente al pagamento considerato nel precedente comma, l'amministrazione del debito pubblico ha facoltà di subordinare il pagamento stesso alla prestazione di garanzia, che essa riconosca idonea rispetto all'importo della somma da pagare.

Art. 5.

Per conseguire il pagamento degli interessi, indicati nel precedente articolo 4, gli intestatari delle ricevute, rilasciate dall'amministrazione del debito pubblico ovvero dagli uffici provinciali del tesoro, o dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, debbono presentare alla detta amministrazione, in Roma, o inviarle, per mezzo degli uffici, dai quali le ricevute furono consegnate, domanda, con le firme autenticate da notaio, senza intervento di testimoni, con l'esatta descrizione dei titoli presentati e l'indicazione della natura dell'operazione o del provvedimento riflessi in precedenza. Alla domanda si dovranno unire la ricevuta di deposito dei titoli, rimanendo esclusa la facoltà di cui all'articolo 230 del regolamento sul debito pubblico, 19 febbraio 1911, n. 298, e, successivamente, gli atti relativi alla garanzia, da prestarsi in conformità delle eventuali richieste dell'amministrazione.

[illegible] esso trattenute da quest'ultima e in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

TITOLO I

Modificazioni temporanee a disposizioni generali della legge sul debito pubblico.

Art. 1.

La prescrizione degli interessi, relativi ai titoli del debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, rimane sospesa, con effetto dal 1° settembre 1913, fino a un anno dopo la dichiarazione di cessazione dell'attuale stato di guerra.

Per pagamenti sospesa, per il medesimo periodo di tempo, la prescrizione dei premi, sorteggiati o altrimenti ai buoni del tesoro poliennali in circolazione.

Art. 2.

Qualora, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto sino a un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato attuale di guerra, siano presentati, o inviati, all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, titoli dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, per le operazioni di cui agli articoli 25, 26 o 28 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, il cui valore capitale nominale complessivo non sia superiore a lire ventimila, l'amministrazione medesima ha facoltà di ammettere, in luogo del titolo legale a possedere, considerato dai detti articoli, i documenti indicati dall'articolo 27 del testo unico testè citato, ferma rimanendo la riserva contenuta nell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Ove il valore nominale dei titoli esibiti non sia superiore a lire mille, bastevano l'atto di morte e l'atto di notorietà, per giustificare il diritto di successione.

La presente disposizione è parimenti applicabile nel caso in cui, a norma dell'articolo 59 del menzionato testo unico, gli interessi dovuti non superino lire ventimila; salva rimanendo la norma considerata nell'ultimo comma dell'articolo medesimo, se si tratti di pagamento per somma inferiore a lire cinquanta.

Art. 3.

L'amministrazione del debito pubblico, per l'esegui mento di operazioni richieste dagli aventi diritto, relativamente ai titoli consistenti nel precedente articolo, e ai buoni del tesoro poliennali, è esonerata dal tener conto degli atti di sequestro, pignoramento o opposizione, notificati a partire dal 7 settembre 1913, dal quale l'amministrazione medesima, nella sede legittima di Roma, dopo il 15 agosto 1914, non abbia avuto legale e tempestiva conoscenza.

facoltà di corrispondere gli interessi della rata, in corso di maturazione alla data della ricevuta di deposito, e delle rate successive, relativamente ai titoli presentati, nella misura annua stabilita per la specie di debito cui appartengano, anche se i relativi fogli di rendita o le contromatrici si trovino in territorio non liberato, semprechè l'amministrazione medesima possa identificare i titoli, per i quali la ricevuta fu consegnata, e accertare altresì, per quelli nominativi o misti, l'inesistenza di impedimenti.

Al fine di risarcire eventualmente l'erario dello Stato o sollevarlo da qualsiasi responsabilità o molestia, in conseguenza di constatata irregolarità, imputabile al creditore, relativamente al pagamento considerato nel precedente comma, l'amministrazione del debito pubblico ha facoltà di subordinare il pagamento stesso alla prestazione di garanzia, che essa riconosca idonea rispetto all'importo della somma da pagare.

Art. 5.

Per conseguire il pagamento degli interessi, indicati nel precedente articolo 4, gli intestatari delle ricevute, rilasciate dall'amministrazione del debito pubblico ovvero dagli uffici provinciali del tesoro, o dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, debbono presentare alla detta amministrazione, in Roma, o inviarle, per mezzo degli uffici, dai quali le ricevute furono consegnate, domanda, con la firma autenticata da notaio, segretario comunale, con l'intervento di testimoni, con l'esatta descrizione dei titoli presentati e l'indicazione della natura dell'operazione o del provvedimento richiesti in precedenza. Alle domande si dovranno unire: la ricevuta di deposito dei titoli, rimanendo esclusa la facoltà di cui alla detta ricevuta, rimanendo esclusa la facoltà di cui allo articolo 230 del regolamento sul debito pubblico, 19 febbraio 1911, n. 298, e, successivamente, gli atti relativi alla garanzia, da prestarsi in conformità delle eventuali richieste dell'amministrazione.

La ricevuta sarà trattenuta da quest'ultima e, in sostituzione, sarà consegnata all'interessato un'attestazione dall'ufficio al quale la ricevuta stessa sarà presentata insieme con la domanda di cui al precedente comma.

Il pagamento degli interessi, relativi alla rata in corso alla data della ricevuta e a quelle successive, sarà effettuato dall'amministrazione, mediante ordinativi, ovvero per mezzo di vaglia cambiario della Banca d'Italia, non trasferibile, al nome dell'avente diritto.

Al pagamento delle rate d'interessi, eventualmente insolute e non prescritte, anteriori a quella in corso suddetta, verrà provveduto dopo che l'amministrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0827

avrà potuto accertare, in base al ricupero dei titoli già presentati, l'effettiva decorrenza dei relativi interessi.

Art. 6.

Se i titoli, considerati nell'articolo 4 del presente decreto, siano rimborsabili, e quelli nominativi siano altresì liberi da vincoli, ipoteche o impedimenti, l'amministrazione del debito pubblico ha facoltà di concedere il rimborso di essi, all'intestatario della rispettiva ricevuta di deposito, a condizione che la relativa richiesta corrisponda alle norme in vigore; i titoli rappresentati dalla ricevuta siano identificabili; e l'intero capitale da rimborsarsi sia reinvestito, a cura dell'amministrazione medesima, in altri titoli di debito pubblico, preferibilmente della stessa specie, da rendersi nominativi e da vincolarsi a favore dell'erario dello Stato.

Per il pagamento degli interessi sui nuovi titoli, da emettersi a norma del precedente comma, è applicabile la disposizione stabilita nel secondo comma dell'articolo 4.

Art. 7.

Se i titoli nominativi, indicati nel precedente articolo 1, siano rimborsabili, ma siano affetti da ipoteche o da vincoli o da impedimenti, l'amministrazione del debito pubblico può concedere, all'intestatario della ricevuta di deposito di essi, che in base alle norme in vigore ne faccia domanda, il rimborso, a condizione che l'intero capitale da rimborsare sia reinvestito, a cura dell'amministrazione, in altri titoli di debito pubblico, preferibilmente della stessa specie, da rendersi nominativi e da sottoporsi alla ipoteca, al vincolo o all'impedimento, esistenti sui titoli rimborsati; salva rimanendo altresì la facoltà dell'amministrazione di chiedere, nei riguardi del capitale dei nuovi titoli e dei relativi interessi, garanzia che essa riconosca idonea.

Art. 8.

Ove siano presentate o inviate all'amministrazione del debito pubblico, istanze per ottenere, in base alla osservanza delle norme in vigore, il tramutamento in titoli al portatore di titoli nominativi dei debiti consolidati o dei debiti redimibili, ivi compresi i buoni del tesoro poliennali, ma non sia possibile, per difficoltà causate dalla presente guerra, ottenere i fogli di rendita o le contromatrici corrispondenti ai titoli esibiti, è data facoltà all'amministrazione suddetta di eseguire egualmente, previ gli opportuni accertamenti, le operazioni domandate, semprechè, per i tramutamenti da essa ritenuti di notevole importanza, venga prestata garanzia riconosciuta idonea dalla amministrazione medesima, in rapporto al capitale della quota dei titoli da tramutare e ai relativi interessi.

[illegible] da emettersi in cessione [illegible] del debito pubblico al fine di ottenerne, in base all'osservanza delle norme in vigore, il trasferimento, in rinnovo, in divisione, o lo svincolo; ovvero anche il rimborso, con rinvestimento del relativo intero capitale in nuovi titoli nominativi di debito pubblico, preferibilmente della medesima specie, liberi da vincoli, da ipoteche, o da impedimenti, da eseguirsi a cura della stessa amministrazione, ma non sia possibile, per difficoltà causate dalla presente guerra, ottenere i fogli di rendita o le contromatrici corrispondenti ai titoli esibiti, l'amministrazione medesima ha facoltà di dar corso alle operazioni domandate, previ gli opportuni accertamenti, a condizione che, nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, sia apposta, sui nuovi titoli nominativi e sulle relative iscrizioni, l'annotazione di vincolo a favore dell'erario dello Stato e sia prestata, in rapporto agli interessi, garanzia riconosciuta idonea dall'amministrazione.

I nuovi titoli nominativi avranno, di norma, i tagliandi e i compartimenti corrispondenti alla rata in corso al tempo in cui viene domandata l'operazione e alle altre successive, con riserva di provvedere al pagamento delle rate d'interessi anteriori, eventualmente insolute e non prescritte, a norma del secondo comma del precedente articolo 8.

Se, dei titoli, compresi i buoni del tesoro poliennali, presentati a norma del presente articolo, venga domandato, con l'osservanza delle norme in vigore, il vincolo; ovvero, essendo già rimborsabili, il rimborso, senza rinvestimento del relativo capitale, l'esecuzione della operazione richiesta è subordinata, nei casi ritenuti dall'amministrazione di notevole importanza, alla prestazione di garanzia in relazione sia al capitale che ai relativi interessi. La medesima norma è applicabile qualora i titoli, presentati per il rimborso e il rinvestimento, siano gravati da ipoteche, da vincoli o da impedimenti, da trasportarsi sui nuovi titoli nominativi di debito pubblico, preferibilmente della medesima specie, nei quali venga reinvestito l'intero capitale da rimborsare.

Art. 10.

Allorchè sia domandato il tramutamento, in titoli nominativi, di buoni del tesoro poliennali al portatore, le cui contromatrici, a causa delle difficoltà determinate dalla presente guerra, non possano ottenersi, è data facoltà all'amministrazione del debito pubblico di eseguire egualmente l'operazione richiesta in base al riscontro dei buoni presentati con le corrispondenti matrici e previo parere della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico avariati, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

[illegible] del decreto legislativo Luogotenenziale

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da rimborsarsi sia reinvestito, a cura dell'amministrazione medesima, in altri titoli di debito pubblico, preferibilmente della stessa specie, da rendersi nominativi e da vincolarsi a favore dell'erario dello Stato.

Per il pagamento degli interessi sui nuovi titoli, da emettersi a norma del precedente comma, è applicabile la disposizione stabilita nel secondo comma dell'articolo 4.

Art. 7.

Se i titoli nominativi, indicati nel precedente articolo 4, siano rimborsabili, ma siano affetti da ipoteche o da vincoli o da impedimenti, l'amministrazione del debito pubblico può consentire, all'intestatario della ricevuta di deposito di essi, che in base alle norme in vigore ne faccia domanda, il rimborso, a condizione che l'intero capitale da rimborsare sia reinvestito, a cura dell'amministrazione, in altri titoli di debito pubblico, preferibilmente della stessa specie, da rendersi nominativi e da sottoporsi alla ipoteca, al vincolo o all'impedimento, esistenti sui titoli rimborsati; salva rimanendo altresì la facoltà dell'amministrazione di chiedere, nei riguardi del capitale dei nuovi titoli e dei relativi interessi, garanzia che essa riconosca idonea.

Art. 8.

Ove siano presentate o inviate all'amministrazione del debito pubblico, istanze per ottenere, in base alla osservanza delle norme in vigore, il tramutamento in titoli al portatore di titoli nominativi dei debiti consolidati o dei debiti redimibili, ivi compresi i buoni del tesoro poliennali, ma non sia possibile, per difficoltà causate dalla presente guerra, ottenere i fogli di ruolo o le contromatrici corrispondenti ai titoli esibiti, è data facoltà all'amministrazione suddetta di eseguire egualmente, previ gli opportuni accertamenti, le operazioni domandate, semprechè, per i tramutamenti da essa ritenuti di notevole importanza, venga prestata garanzia riconosciuta idonea dalla amministrazione medesima, in rapporto al capitale della quota dei titoli da tramutare e ai relativi interessi.

I titoli o buoni al portatore, da emettersi in esecuzione del tramutamento, avranno, di norma, cedole corrispondenti alla rata in corso al tempo in cui viene domandata l'operazione, nonchè quelle delle rate successive; salvo a provvedere al pagamento delle rate d'interessi anteriori, eventualmente insolute e non prescritte, dopo che l'amministrazione avrà potuto accertare l'effettiva decorrenza dei titoli o buoni presentati, in base al confronto con i rispettivi fogli di ruolo o le contromatrici.

Art. 9.

Qualora i titoli nominativi, indicati nel precedente articolo 8, siano presentati o inviati all'amministrazione importanza, sia apposta sui nuovi titoli nominativi e sulle relative iscrizioni, un'annotazione di vincolo a favore dell'erario dello Stato e sia prestata, in rapporto agli interessi, garanzia riconosciuta idonea dall'amministrazione.

I nuovi titoli nominativi avranno, di norma, i tagliandi e i compartimenti corrispondenti alla rata in corso al tempo in cui viene domandata l'operazione e alle altre successive, con riserva di provvedere al pagamento delle rate d'interessi anteriori, eventualmente insolute e non prescritte, a norma del secondo comma del precedente articolo 8.

Se, dei titoli, compresi i buoni del tesoro poliennali, presentati a norma del presente articolo, venga domandato, con l'osservanza delle norme in vigore, il vincolo; ovvero, essendo già rimborsabili, il rimborso, senza reinvestimento del relativo capitale, l'esecuzione della operazione richiesta è subordinata, nei casi ritenuti dall'amministrazione di notevole importanza, alla prestazione di garanzia in relazione sia al capitale che ai relativi interessi. La medesima norma è applicabile qualora i titoli, presentati per il rimborso o il reinvestimento, siano gravati da ipoteche, da vincoli o da impedimenti, da trasportarsi sui nuovi titoli nominativi di debito pubblico, preferibilmente della medesima specie, nei quali venga reinvestito l'intero capitale da rimborsare.

Art. 10.

Allorchè sia domandato il tramutamento, in titoli nominativi, di buoni del tesoro poliennali al portatore, le cui contromatrici, a causa delle difficoltà determinate dalla presente guerra, non possano ottenersi, è data facoltà all'amministrazione del debito pubblico di eseguire egualmente l'operazione richiesta in base al riscontro dei buoni presentati con le corrispondenti matrici e previo parere della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico avariati, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269. La commissione stabilirà se l'operazione domandata possa avere senz'altro corso; o se siano necessarie la perizia, indicata al testè citato articolo 2, o ulteriori cautele.

La medesima norma è osservata, se manchino le matrici dei buoni del tesoro al portatore, presentati per il tramutamento, ma essi possano riscontrarsi con le relative contromatrici; ovvero se non sia possibile il riscontro dei buoni nè con le matrici, nè con le corrispondenti contromatrici.

I nuovi buoni avranno, di norma, i tagliandi corrispondenti alla rata in corso, alla data in cui viene

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0829

chiesta l'operazione e a quelle successive, con riserva per il pagamento di eventuali rate arretrate, insolute e non prescritte, ai termini del secondo comma del precedente articolo 8.

Art. 11.

Nei casi in cui siano presentati, per il pagamento di premi sorteggiati e pubblicati presso l'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, buoni del tesoro pollennali, al portatore o nominativi, ma, per difficoltà causate dalla presente guerra, non sia possibile ottenere le corrispondenti contromatrici; ovvero, ottenute queste ultime, manchino le relative matrici, è data facoltà all'amministrazione del debito pubblico di far luogo ugualmente, previ i prescritti accertamenti e riscontri con le matrici o le contromatrici, al pagamento domandato, nei riguardi dei premi di lire diecimila.

Per i pagamenti dei premi d'importo maggiore, e altresì qualora manchino sia le matrici che le contromatrici dei buoni del tesoro presentati, sarà, in ogni caso, promosso il parere della commissione di convalidazione, indicata nel precedente articolo 10, al fine di promuovere la relativa perizia e determinare, in seguito a essa, se il pagamento del premio richiesto debba rinviarsi a quando saranno possibili i completi riscontri, o possa invece aver luogo; e, in quest'ultimo caso, se siano altresì necessarie particolari cautele.

Art. 12.

Qualora, nei riguardi di titoli nominativi dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, sia domandato il trasferimento del pagamento degli interessi, da una ad altra sezione di Regia tesoreria provinciale, ma, per difficoltà causate dalla presente guerra, non sia possibile ottenere i corrispondenti fogli di ruolo, l'amministrazione del debito pubblico ha facoltà di provvedere egualmente al trasferimento richiesto, con l'osservanza delle altre norme in vigore, emettendo duplicati dei detti fogli, valevoli per la rata in corso di maturazione alla data della domanda, e per le rate successive, ferma rimanendo altresì la facoltà di chiedere, nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, in relazione al capitale dei titoli e ai relativi interessi, garanzia riconosciuta idonea dall'amministrazione stessa.

Al pagamento delle rate d'interessi, eventualmente arretrate e non prescritte, sarà, di norma, provveduto quando potranno essere ricuperati gli originari fogli di ruolo, ai termini del secondo comma del precedente articolo 8.

Art. 13.

dendo, nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, garanzia a suo giudizio idonea relativamente al capitale dei buoni e ai relativi interessi.

Le rate, eventualmente arretrate e non prescritte, saranno, di norma, corrisposte quando potranno essere ricuperate le contromatrici, ai termini del secondo comma del precedente articolo 8.

Art. 14.

La disposizione del precedente articolo 12 è altresì applicabile nei casi considerati dal decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 173, se la sezione di Regia tesoreria provinciale non abbia i fogli di ruolo corrispondenti ai titoli presentati per la riscossione degli interessi; ovvero ai titoli, rappresentati dalla ricevuta, già depositati per la rinnovazione o l'affogliamento, i quali siano stati spediti all'amministrazione del debito pubblico e si trovino ora presso la sede di Roma o risultino trasportati altrove.

Parimenti le disposizioni dei precedenti articoli 12 e 13 sono rispettivamente applicabili nel caso in cui, per smarrimento o altra causa determinata dallo stato di guerra, non siano pervenuti alla tesoreria destinataria i fogli di ruolo ovvero le contromatrici relativi ai titoli o ai buoni.

TITOLO III

Disposizioni varie — Garanzie e sanzioni.

Art. 15.

E' data facoltà all'amministrazione del debito pubblico, in deroga alla disposizione dell'articolo 48 del R. decreto-legge 23 aprile 1918, n. 286, di autorizzare lo svincolo, a favore degli aventi diritto, dei buoni del tesoro novennali al portatore, con scadenza al 15 febbraio 1950, costituiti in deposito presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, ai sensi del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, convertito nella legge 8 agosto 1941, n. 925; nonchè il pagamento dei relativi interessi maturati e della quota proporzionale dei premi, eventualmente assegnati ai buoni compresi nel deposito, e risultanti dai bollettini delle estrazioni effettuate presso la direzione generale del debito pubblico, nella sede di Roma, e ivi pubblicati.

I singoli aventi diritto debbono all'uopo presentare domanda, su carta semplice, in duplice esemplare, e insieme le relative ricevute di sottoscrizione, a una filiale dell'istituto consorziato, dal quale queste ultime vennero emesse, ritirandone attestazione.

Le domande e le ricevute, previi i possibili accertamenti, saranno presentate dall'istituto consorziato alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788621

fare luogo ugualmente, previ i prescritti accertamenti e riscontri con le matrici o le contromatrici, al pagamento domandato, nei riguardi dei premi di lire dieci mila.

Per i pagamenti dei premi d'importo maggiore, e altresì qualora manchino sia le matrici che le contromatrici dei buoni del tesoro presentati, sarà, in ogni caso, promosso il parere della commissione di convalidazione, indicata nel precedente articolo 10, al fine di promuovere la relativa perizia e determinare, in seguito a essa, se il pagamento del premio richiesto debba rinviarsi a quando saranno possibili i completi riscontri, o possa invece aver luogo; e, in quest'ultimo caso, se siano altresì necessarie particolari cautele.

Art. 12.

Qualora, nei riguardi di titoli nominativi dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, sia domandato il trasferimento del pagamento degli interessi, da una ad altra sezione di Regia tesoreria provinciale, ma, per difficoltà causate dalla presente guerra, non sia possibile ottenere i corrispondenti fogli di ruolo, l'amministrazione del debito pubblico ha facoltà di provvedere egualmente al trasferimento richiesto, con l'osservanza delle altre norme in vigore, emettendo duplicati dei detti fogli, valevoli per la rata in corso di maturazione alla data della domanda, e per le rate successive, ferma rimanendo altresì la facoltà di chiedere, nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, in relazione al capitale dei titoli e ai relativi interessi, garanzia riconosciuta idonea dall'amministrazione stessa.

Al pagamento delle rate d'interessi, eventualmente arretrate e non prescritte, sarà, di norma, provveduto quando potranno essere ricuperati gli originari fogli di ruolo, ai termini del secondo comma del precedente articolo 8.

Art. 13.

Qualora non sia possibile far luogo al trasferimento, da una ad altra sezione di Regia tesoreria, del pagamento degli interessi relativi a buoni del tesoro poliennali nominativi, perchè non possano ottenersi le corrispondenti contromatrici, a causa di difficoltà determinate dalla presente guerra, i buoni medesimi debbono essere presentati, con domanda su carta semplice, all'amministrazione del debito pubblico, alla quale è data facoltà di provvedere egualmente al pagamento della rata in corso di maturazione alla data della istanza e di quelle successive, anche mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia, non trasferibile; chiesti presentati per la riscossione degli interessi, ovvero ai titoli, rappresentati dalla ricevuta, già depositati per la rinnovazione o l'affogliamento, i quali siano stati spediti all'amministrazione del debito pubblico e si trovino ora presso la sede di Roma o risultino trasportati altrove.

Parimenti le disposizioni dei precedenti articoli 12 e 13 sono rispettivamente applicabili nel caso in cui, per smarrimento o altra causa determinata dallo stato di guerra, non siano pervenuti alla tesoreria destinataria i fogli di ruolo ovvero le contromatrici relativi ai titoli o ai buoni.

TITOLO III

Disposizioni varie — Garanzie e sanzioni.

Art. 15.

E' data facoltà all'amministrazione del debito pubblico, in deroga alla disposizione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 23 aprile 1942, n. 286, di autorizzare lo svincolo, a favore degli aventi diritto, dei buoni del tesoro novennali al portatore, con scadenza al 15 febbraio 1950, costituiti in deposito presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, ai sensi del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, convertito nella legge 8 agosto 1941, n. 925; nonchè il pagamento dei relativi interessi maturati e della quota proporzionale dei premi, eventualmente assegnati ai buoni compresi nel deposito, e risultanti dai bollettini delle estrazioni effettuate presso la direzione generale del debito pubblico, nella sede di Roma, e ivi pubblicati.

I singoli aventi diritto debbono all'uopo presentare domande, su carta semplice, in duplice esemplare, e insieme le relative ricevute di sottoscrizione, a una filiale dell'istituto consorziato, dal quale queste ultime vennero emesse, ritirandone attestazione.

Le domande e le ricevute, previ i possibili accertamenti, saranno presentate dall'istituto consorziato alla sezione di Regia tesoreria di Roma, per l'invio all'amministrazione del debito pubblico, che — ove nulla osti — darà le opportune disposizioni per la consegna dei corrispondenti buoni e il pagamento delle somme dovute, all'istituto consorziato, a cura del quale gli uni e le altre saranno versati all'avente diritto.

E' in facoltà dell'amministrazione del debito pubblico di subordinare la consegna dei buoni, e il pagamento degli interessi maturati e dell'eventuale quota dei premi, alla prestazione di garanzia, a suo giudizio idonea rispetto agli uni e agli altri; ovvero, in luogo della garanzia, di disporre, in base a adesione dell'avente diritto, che i buoni e le somme dovuti siano commutati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

in un titolo nominativo, vincolato a favore dell'erario dello Stato, fino a quando non sia possibile compiere gli accertamenti di cui all'articolo 4 del sopra richiamato R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586.

La divisione dei buoni depositati, eventualmente occorrente per effettuare la consegna di cui al terzo comma, sarà eseguita con la esenzione fiscale indicata nel menzionato articolo 48 del R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286.

Il ritiro dei buoni implica la rinunzia, da parte del consegnatario, alla quota dei premi, che venissero attribuiti, in estrazioni successive a quelle considerate nel primo comma del presente articolo, ai buoni che restino depositati, salvo rimanendo l'esclusivo diritto del consegnatario medesimo ai detti premi relativi ai buoni ottenuti.

Rimangono ferme le disposizioni del citato R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, rispetto ai buoni depositati presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, per i quali non venga autorizzata la consegna.

Art. 16.

Qualora risulti già denunziato, a partire dal 15 agosto 1934, ovvero venga denunziato, sino ad un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato attuale di guerra, lo smarrimento o la sottrazione o la distruzione di titoli, compresi i buoni del tesoro poliennali nominativi, l'amministrazione del debito pubblico dispone soltanto la pubblicazione per tre volte, a distanza di due mesi l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dell'avviso di cui all'articolo 73 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, o all'articolo 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709; nonchè l'affissione di un avviso, pure per tre volte, e col medesimo intervallo di tempo, nei locali aperti al pubblico della sezione di Regia tesoreria provinciale, presso la quale è assegnato il pagamento dei relativi interessi, semprechè sia essa situata in regioni liberate.

Ove non siano notificate, all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, opposizioni, entro il termine di quattro mesi dalla data della terza pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, considerata nel precedente comma, potranno emettersi i nuovi titoli; salva all'amministrazione — nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, e segnatamente quando non sia possibile ottenere, a causa di difficoltà determinate dalla presente guerra, i fogli di ruolo o le contromatrici, relativi ai titoli denunziati — la facoltà di chiedere garanzia idonea, a giudizio dell'amministrazione stessa, in rapporto al capitale e agli interessi corrispondenti ai nuovi titoli.

Essi verranno emessi con i tagliandi o i comparti-

Le pubblicazioni di smarrimento di ricevute o di rettifica d'intestazione dei titoli, previste dai citati regolamenti, saranno eseguite per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale*, con intervallo di un mese l'una dall'altra, salva la facoltà di chiedere la garanzia considerata nel secondo comma del presente articolo.

Le pubblicazioni saranno effettuate, in ogni caso, gratuitamente.

Art. 17.

Della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, è chiamato a far parte il direttore capo della ragioneria centrale dell'amministrazione del debito pubblico.

La commissione si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno quattro membri. Nel caso in cui si verifichi parità di voti, prevale la determinazione, che raccolga il voto del presidente.

Ogni qualvolta vengano sottoposti all'esame della detta commissione titoli o valori custoditi dall'agenzia centrale presso la detta amministrazione, intervengono, in qualità di membri della commissione medesima, senza diritto a voto, l'agente contabile e il controllore capo addetto a tale agenzia.

La segreteria della commissione è formata da tre funzionari di gruppo A dell'amministrazione del debito pubblico, dei quali uno di grado non inferiore al settimo, che assume le funzioni di capo della segreteria.

La nomina dei funzionari, di cui al precedente comma, è deferita al direttore generale del debito pubblico.

Art. 18.

In tutti i casi in cui, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'esecuzione di operazioni o adempimenti, relativamente a titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, è subordinata alla prestazione di garanzie, deve essere sentito, per stabilirle, il parere di apposita commissione istituita presso l'amministrazione del debito pubblico.

La commissione è composta da:

a) un ispettore generale dell'amministrazione del debito pubblico, quale presidente, in rappresentanza del direttore generale;

b) il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la direzione generale del debito pubblico, o, nel caso di assenza, il funzionario di detto ufficio designato a sostituirlo;

c) il direttore capo della ragioneria centrale presso la detta amministrazione.

Nei casi di assenza dei funzionari di cui alle let-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

del consegnatario medesimo ai detti premi relativi ai buoni ottenuti.

Rimangono ferme le disposizioni del citato R. decreto-legge 21 giugno 1911, n. 586, rispetto ai buoni depositati presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, per i quali non venga autorizzata la consegna.

Art. 16.

Qualora risulti già denunziato, a partire dal 15 agosto 1914, ovvero venga denunziato, sino ad un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato attuale di guerra, lo smarrimento o la sottrazione o la distruzione di titoli, compresi i buoni del tesoro poliennali nominativi, l'amministrazione del debito pubblico dispone soltanto la pubblicazione per tre volte, a distanza di due mesi l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dell'avviso di cui all'articolo 70 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e all'articolo 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700; nonchè l'affissione di un avviso, pure per tre volte, e col medesimo intervallo di tempo, nei locali aperti al pubblico della sezione di Regia tesoreria provinciale, presso la quale è assegnato il pagamento dei relativi interessi, sempreché sia essa situata in regioni liberate.

Ove non siano notificate, all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, opposizioni, entro il termine di quattro mesi dalla data della terza pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, considerata nel precedente comma, potranno emettersi i nuovi titoli; salva all'amministrazione — nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, e segnatamente quando non sia possibile ottenere, a causa di difficoltà determinate dalla presente guerra, i fogli di ruolo o le contromatrici, relativi ai titoli denunziati — la facoltà di chiedere garanzia idonea, a giudizio dell'amministrazione stessa, in rapporto al capitale e agli interessi corrispondenti ai nuovi titoli.

Essi verranno emessi con i tagliandi o i compartimenti relativi alla rata semestrale di interessi in corso alla data della denunzia e a quelle successive; salvo rimanendo il diritto del denunziante a ottenere, in seguito, il pagamento di rate eventualmente arretrate, non prescritte, quando sarà possibile accertarne il relativo diritto.

Le disposizioni del presente articolo si osservano altresì quando sia denunziato, nel periodo di tempo suddetto, lo spossessamento; fermo restando, in tali ipotesi, l'obbligo della notificazione alla persona che detenga i titoli e del deposito del relativo atto, a norma, rispettivamente, degli articoli 88 o 21 dei regolamenti di sopra indicati.

La commissione si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno quattro membri. Nel caso in cui si verifichi parità di voti, prevale la determinazione, che raccoglia il voto del presidente.

Ogni qualvolta vengano sottoposti all'esame della detta commissione titoli o valori custoditi dall'agenzia centrale presso la detta amministrazione, intervengono, in qualità di membri della commissione medesima, senza diritto a voto, l'agente contabile e il controllore capo addetto a tale agenzia.

La segreteria della commissione è formata da tre funzionari di gruppo A dell'amministrazione del debito pubblico, dei quali uno di grado non inferiore al settimo, che assume le funzioni di capo della segreteria.

La nomina dei funzionari, di cui al precedente comma, è deferita al direttore generale del debito pubblico.

Art. 18.

In tutti i casi in cui, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'esecuzione di operazioni o adempimenti, relativamente a titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, è subordinata alla prestazione di garanzie, deve essere sentito, per stabilirle, il parere di apposita commissione istituita presso l'amministrazione del debito pubblico.

La commissione è composta da:

a) un ispettore generale dell'amministrazione del debito pubblico, quale presidente, in rappresentanza del direttore generale;

b) il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la direzione generale del debito pubblico, o, nel caso di assenza, il funzionario di detto ufficio designato a sostituirlo;

c) il direttore capo della ragioneria centrale presso la detta amministrazione.

Nei casi di assenza dei funzionari di cui alle lettere *a*) e *c*), il direttore generale provvede a sostituirli, sentita la ragioneria generale dello Stato, per il rappresentante della ragioneria centrale.

La segreteria della commissione è costituita da due funzionari, di gruppo *A*, della direzione generale del debito pubblico, da designarsi dal direttore generale.

La commissione, considerata nel presente articolo, ha facoltà di decidere circa la natura e l'importo delle garanzie da prestarsi nei singoli affari; tenuto anche conto delle risultanze degli atti dell'amministrazione, nonchè delle indagini esperite; e — ove si tratti di casi di minore importanza — ha parimenti facoltà di stabilire, in luogo di maggiori cautele, la semplice appos-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0883

zione, sui nuovi titoli nominativi da emettere, di annotazione d'intrasmutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri, da eseguirsi direttamente ovvero in base a richiesta degli interessati.

I verbali delle decisioni della commissione, per di venire esigibili, debbono riportare il visto del direttore generale.

Ove la commissione di convalidazione, di cui al precedente articolo 17, ritenga opportuno assicurare l'operazione, da essa esaminata, con adeguate ulteriori garanzie, deve inviare gli atti alla commissione considerata in questa disposizione, per la determinazione di esse.

Le norme del presente articolo sono altresì applicabili alle richieste di rimborso dei buoni del tesoro poliennali, considerate nel decreto legislativo in data 7 ottobre 1944, n. 269, le cui disposizioni sono correlativamente modificate.

Art. 19.

Le garanzie, considerate nei precedenti articoli, ove si rapportino a titoli, saranno ragguagliate, al massimo, al capitale nominale di essi; e, se si riferiscano a interessi, a non oltre l'importo di cinque annualità dei medesimi.

Le garanzie, costituite in rapporto al capitale, dureranno sino a quando non saranno possibili i normali accertamenti, da effettuarsi direttamente o su richiesta delle parti interessate, circa la regolarità delle operazioni eseguite, e comunque non oltre dieci anni, a decorrere dalla data in cui siano stati emessi gli ordini, relativi alla consegna dei titoli o ai pagamenti di somme richiesti.

Parimenti il vincolo a favore dell'erario dello Stato, apposto sui nuovi titoli, in sostituzione di altra garanzia, durerà non oltre il decennio dalla data di emissione dell'ordine di consegna dei titoli vincolati.

Le garanzie, costituite in rapporto a rate di interessi, dureranno, al massimo, sino a cinque anni, a decorrere dalla scadenza di ciascuna delle rate del detto quinquennio, garantita.

Decorsi i periodi, rispettivamente indicati al secondo, terzo e quarto comma, ogni azione, da parte di qualsiasi avente diritto contro l'amministrazione del debito pubblico, in relazione agli ordini suddetti, decade: salva rimanendo l'azione, da parte degli interessati, contro coloro che avessero indebitamente ottenuto la consegna di titoli ovvero il pagamento di somme.

Qualora, durante i periodi di tempo indicati nel precedente comma, sia accertata dall'amministrazione del debito pubblico l'irregolarità della consegna o del pagamento eseguiti, le somme o i valori, costituiti in

Gli atti relativi alla costituzione delle garanzie saranno registrati a tassa fissa, con esenzione da qualsiasi altra tassa o imposta.

Art. 20.

Qualora la garanzia, indicata nei precedenti articoli, sia prestata mediante fideiussione, l'obbligo di rifusione, di cui al sesto comma dell'articolo 19, incombe solidalmente al fideiussore e al debitore garantito, a norma del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile.

Art. 21.

Se le domande di operazioni o di pagamenti, considerati nel presente decreto, concernano titoli intestati o pertinenti a enti pubblici, ovvero a società o comunque a istituzioni private, e venga accertata, dall'amministrazione del debito pubblico, la irregolarità delle richieste, anche in dipendenza, eventualmente, di analoghe domande presentate, dai medesimi o da diversi rappresentanti, al sedicente governo della repubblica sociale italiana, risponderanno, personalmente e solidalmente, verso l'amministrazione medesima, anche i rappresentanti richiedenti, per l'obbligo di rivalsa considerato nel sesto comma del precedente articolo 19; salva l'applicazione di ogni altra eventuale sanzione.

Art. 22.

Per le operazioni o i pagamenti chiesti da enti pubblici, comunque sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, da enti ecclesiastici, da istituti di credito di diritto pubblico o da banche d'interesse nazionale, da altre aziende di credito o società di notoria solidità, su titoli intestati ovvero pertinenti ad essi, la commissione di cui al precedente articolo 18 ha facoltà di deliberare che si prescinda da qualsiasi garanzia.

In tali casi la deliberazione della commissione deve essere espressa ad unanimità di voti; salva rimanendo l'osservanza delle disposizioni del precedente articolo 21.

Nei riguardi delle operazioni o dei pagamenti relativi a titoli intestati o pertinenti a amministrazioni statali ovvero all'istituto di emissione, l'esenzione da garanzia potrà essere adottata dall'amministrazione del debito pubblico, prescindendo dalla deliberazione della commissione.

Art. 23.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione fino a tre anni, e con la multa da

0834
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nali, considerate nel decreto legislativo in data 7 ottobre 1944, n. 259, le cui disposizioni sono correlativamente modificate.

Art. 19.

Le garanzie, considerate nei precedenti articoli, ove si rapportino a titoli, saranno ragguagliate, al massimo, al capitale nominale di essi; e, se si riferiscano a interessi, a non oltre l'importo di cinque annualità dei medesimi.

Le garanzie, costituite in rapporto al capitale, dureranno sino a quando non saranno possibili i normali accertamenti, da effettuarsi direttamente o su richiesta delle parti interessate, circa la regolarità delle operazioni eseguite, e comunque non oltre dieci anni, a decorrere dalla data in cui siano stati emessi gli ordini, relativi alla consegna dei titoli o ai pagamenti di somme richiesti.

Parimenti il vincolo a favore dell'erario dello Stato, apposto sui nuovi titoli, in sostituzione di altra garanzia, durerà non oltre il decennio dalla data di emissione dell'ordine di consegna dei titoli vincolati.

Le garanzie, costituite in rapporto a rate di interessi, dureranno, al massimo, sino a cinque anni, a decorrere dalla scadenza di ciascuna delle rate del detto quinquennio garantita.

Decorsi i periodi, rispettivamente indicati al secondo, terzo e quarto comma, ogni azione, da parte di qualsiasi avente diritto contro l'amministrazione del debito pubblico, in relazione agli ordini suddetti, decade; salvo rimanendo l'azione, da parte degli interessati, contro coloro che avessero indebitamente ottenuto la consegna di titoli ovvero il pagamento di somme.

Qualora, durante i periodi di tempo indicati nel precedente comma, sia accertata dall'amministrazione del debito pubblico, l'irregolarità della consegna o del pagamento eseguiti, le somme o i valori, costituiti in garanzia, dovranno essere senz'altro versati, in base alla semplice sua richiesta, nel termine da essa stabilito. Contro gli inadempienti si agirà con la procedura prevista dalle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Ove sia stato apposto, sui nuovi titoli nominativi, il vincolo di cui al terzo comma del presente articolo, l'amministrazione del debito pubblico, accertata l'irregolarità della operazione eseguita, procederà di ufficio all'immediato annullamento delle iscrizioni di rendita; salvo rimanendo il diritto a incamerare l'importo della somma garantita, relativamente agli interessi, con l'osservanza delle norme indicate nel precedente comma.

derati nel presente decreto, concernano titoli intestati o pertinenti a enti pubblici, ovvero a società o comunque a istituzioni private, e venga accertata, dall'amministrazione del debito pubblico, la irregolarità delle richieste, anche in dipendenza, eventualmente, di analoghe domande presentate, dai medesimi o da diversi rappresentanti, al cessante governo della repubblica sociale italiana, risponderanno, personalmente e solidalmente, verso l'amministrazione medesima, anche i rappresentanti richiedenti, per l'obbligo di rivalsa considerato nel sesto comma del precedente articolo 19; salva l'applicazione di ogni altra eventuale sanzione.

Art. 22.

Per le operazioni o i pagamenti chiesti da enti pubblici, comunque sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, da enti ecclesiastici, da istituti di credito di diritto pubblico o da banche d'interesse nazionale; da altre aziende di credito o società di notoria solidità, su titoli intestati ovvero pertinenti ad essi, la commissione di cui al precedente articolo 18 ha facoltà di deliberare che si prescinda da qualsiasi garanzia.

In tali casi la deliberazione della commissione deve essere espressa ad unanimità di voti; salva rimanendo l'osservanza delle disposizioni del precedente articolo 21.

Nei riguardi delle operazioni o dei pagamenti relativi a titoli intestati o pertinenti a amministrazioni statali ovvero all'istituto di emissione, l'esenzione da garanzia potrà essere adottata dall'amministrazione del debito pubblico, prescindendo dalla deliberazione della commissione.

Art. 23.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione fino a tre anni, e con la multa da lire tremila a lire cinquantamila, chiunque ha fatto dichiarazioni non conforme al vero oppure ha indotto l'amministrazione in errore nei riguardi delle operazioni o dei pagamenti, considerati dal presente decreto; ovvero ha compiuto direttamente o a mezzo di incaricati o rappresentanti, qualsiasi atto, in contrasto con le domande presentate all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma. Se il fatto sia di speciale tenuità, le pene sono ridotte a metà; se per contro sia di rilevante gravità, la pena della multa è raddoppiata.

Le pene indicate nel comma precedente sono aumentate se, per effetto dei fatti anzidetti, vennero consegnati i nuovi titoli o eseguiti i pagamenti richiesti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

anche se l'atto sopra citato fu condotto a compimento presso il sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Qualora i fatti previsti nel primo comma siano stati commessi per colpa, si applica l'ammenda da lire tremila a lire trentamila.

Art. 24.

Le scritture, le registrazioni e le certificazioni in genere dell'amministrazione del debito pubblico, in ordine alla constatazione che le domande di operazioni o di pagamenti furono irregolari, fanno piena prova a favore dello Stato, contro chi è tenuto alla rivalsa considerata nel sesto comma del precedente articolo 19.

Art. 25.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA — TUPINI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 75. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945, n. 26.
Istituzione di un Comitato per la marina mercantile cui sono devolute, durante l'attuale stato di guerra, le attribuzioni del Consiglio superiore della marina mercantile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2641;
Visto il R. decreto 11 luglio 1935, n. 1495;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 43;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Art. 2.

Il Comitato per la marina mercantile è presieduto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile ed è composto come segue:

1) il direttore generale della Marina mercantile;

2) due funzionari dell'Amministrazione centrale della marina mercantile, uno dei quali con le funzioni anche di segretario;

3) il capo dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

4) un ufficiale superiore della Regia marina;

5) un funzionario del Ministero dell'industria, commercio e lavoro designato dallo stesso Ministro;

6) un funzionario delle Ferrovie dello Stato, designato dal Ministro per i trasporti;

7) un rappresentante del Registro Navale Italiano;

8) quattro membri scelti fra gli esperti nelle industrie dell'armamento o delle costruzioni navali o dei problemi del lavoro marittimo e portuale;

9) tre membri scelti rispettivamente tra gli armatori e gli ausiliari dell'armamento, fra la gente di mare e fra i lavoratori dei porti, designati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro per la marina.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 81. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 gennaio 1945.
Riammissione in carica di agenti di cambio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 243;
Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 111;
Vista la legge 29 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1264;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;
Viste le domande dei signori Coen Moisè Guido fu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PESENTI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 75. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945, n. 29.

Istituzione di un Comitato per la marina mercantile cui sono devolute, durante l'attuale stato di guerra, le attribuzioni del Consiglio superiore della marina mercantile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2641;
Visto il R. decreto 11 luglio 1935, n. 1495;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 148;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dello stato di guerra tutte le attribuzioni del Consiglio superiore della marina mercantile sono esercitate dal Comitato per la marina mercantile di cui all'articolo seguente.

d) da rappresentante del Registro Navale Italiano;

3) quattro membri scelti fra gli esperti nelle industrie dell'armamento o delle costruzioni navali o dei problemi del lavoro marittimo e portuale;

4) tre membri scelti rispettivamente fra gli armatori e gli usiliari dell'armamento, fra la gente di mare e fra i lavoratori dei porti, designati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro per la marina.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 81. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 gennaio 1945.

Riammissione in carica di agenti di cambio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 141;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto-legge 7 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 370;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1281;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 813;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;
Viste le domande dei signori Coen Moisè Guido fu Vittorio e Recanati Giuseppe fu Emanuele Ugo per la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;
Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;
Viste le deliberazioni, in data 24 ottobre 1944, n. 151 e n. 152, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I signori Coen Moisè Guido fu Vittorio e Recanati Giuseppe fu Emanuele Ugo sono riammessi nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Sonnino

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 326.

(193)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Viterbo pel triennio 1944-46 i signori:
prof. dott. Vincenzo Ferretti, medico chirurgo;
prof. dott. Filippo Petroselli, medico chirurgo;
dott. Francesco Silvestri, psichiatra;
avv. Vincenzo Ludovisi, esperto in materia amministrativa;
dott. Alberto Pulselli, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(194)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda Lignite Italiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

[illegible] 1943, col quale è

Decreta:

L'ing. Alberto Peressi è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Azienda Lignite Italiane.

Al commissario straordinario sono attribuiti i poteri che normalmente spettano al presidente, all'amministratore delegato ed al Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 febbraio 1945

BONOMI

(196)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente « Fiera di Foggia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre e mercati;
Visto il R. decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stato istituito l'Ente « Fiera di Foggia » ed è stato approvato il relativo statuto;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina dei commissari straordinari;
Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione dell'Ente « Fiera di Foggia »;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Decreta:

Il sig. Bruno Vincenzo è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente « Fiera di Foggia ».

Al commissario straordinario sono attribuiti i poteri e le facoltà che normalmente spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva dell'Ente predetto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 febbraio 1945

BONOMI

(195)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzioni di presidenti dello [illegible] di credito agrario di Leonforte (Enna),

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838

Registro Tesoro n. 1, foglio n. 330.

(192)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Viterbo pel triennio 1944-46 i signori:

prof. dott. Vincenzo Ferretti, medico chirurgo;

prof. dott. Filippo Petroselli, medico chirurgo;

dott. Francesco Silvestri, pediatra;

avv. Vincenzo Ludovisi, esperto in materia amministrativa;

dott. Alberto Pulselli, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

(191) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda Ligniti Italiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto 14 settembre 1941, col quale è stato approvato lo statuto dell'Azienda Ligniti Italiane;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario la straordinaria gestione dell'Azienda Ligniti Italiane;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Roma, addì 12 febbraio 1945

BONOMI

(196)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente « Fiera di Foggia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre e mercati;

Visto il R. decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stato istituito l'Ente « Fiera di Foggia » ed è stato approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina dei commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione dell'Ente « Fiera di Foggia »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Decreta:

Il sig. Bruno Vincenzo è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente « Fiera di Foggia ».

Al commissario straordinario sono attribuiti i poteri e le facoltà che normalmente spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva dell'Ente predetto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 febbraio 1945

BONOMI

(193)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzioni di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Leonforte (Enna), San Cataldo (Caltanissetta) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789621
0836

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. D'Onofrio Antonino fu Carlo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Leonforte (Enna), in sostituzione del sig. Reale Salvatore fu Francesco;

il sig. La Tona Salvatore fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Cataldo (Caltanissetta) in sostituzione del sig. Burcheri Calogero fu Nunzio;

il sig. Bongiorno Giuseppe fu Gaetano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sutera (Caltanissetta), in sostituzione del sig. Saia Antonino fu Giovanni;

il sig. Muré Rosario di Antonino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gangi (Palermo), in sostituzione del sig. dott. Purpura Taddeo di Salvatore;

il prof. Ignazio Vindigni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scicli (Ragusa);

il sig. not. Eugenio Roccella di Vincenzo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riesi (Caltanissetta);

il sig. dott. Giuseppe Tavormina fu Vincenzo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Menfi (Agrigento);

il sig. b.ne La Motta Giuseppe fu Gaetano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nicosia (Enna);

il sig. Drago Gioacchino fu Nicolò è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Mauro Castelverde (Palermo);

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Carbonia (Sassari), Nuraminis (Cagliari), di Tula (Sassari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Fenu Nicolino fu Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carbonia (Cagliari);

il sig. Zanzu Paolo di Tomaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Berchidda (Sassari);

il sig. Serci Amedeo fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuraminis (Cagliari);

il sig. Soddu Salvatore fu Giovanni Gavino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tula (Sassari);

il sig. Fancellu Spada Battista fu Matteo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ossi (Sassari);

il sig. Murru Francesco di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uri (Sassari);

il sig. Matta Carlo fu Felice è nominato presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 484021

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. D'Onofrio Antonino fu Carlo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Leonforte (Enna), in sostituzione del sig. Reale Salvatore fu Francesco;

il sig. La Tona Salvatore fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Cataldo (Caltanissetta) in sostituzione del sig. Burcheri Calogero fu Nunzio;

il sig. Bongiorno Giuseppe fu Gaetano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sutera (Caltanissetta), in sostituzione del sig. Saia Antonino fu Giovanni;

il sig. Murè Rosario di Antonino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gangi (Palermo), in sostituzione del sig. dott. Porpura Taddeo di Salvatore;

il prof. Ignazio Vindigni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scicli (Ragusa);

il sig. not. Eugenio Roccella di Vincenzo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riesi (Caltanissetta);

il sig. dott. Giuseppe Tavormina fu Vincenzo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Menfi (Agrigento);

il sig. b.ne La Motta Giuseppe fu Gaetano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nicosia (Enna);

il sig. Drago Gioacchino fu Nicolò è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Mauro Castelverde (Palermo);

il sig. Butera Calogero fu Gaetano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di Montaperto (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(201)

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Fenu Nicolino fu Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carbonia (Cagliari);

il sig. Zanda Paolo di Tomaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Berchidda (Sassari);

il sig. Serci Anacleto fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narcao-nis (Cagliari);

il sig. Sedda Salvatore fu Giovanni Gavino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tula (Sassari);

il sig. Pancelli Spada Battista fu Matteo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ossi (Sassari);

il sig. Murru Francesco di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uri (Sassari);

il sig. Matta Carlo fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pabillonis (Cagliari);

il sig. Secci Giorgio fu Efisio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ruinas (Cagliari);

il sig. Catta Salvatore fu Baingio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sennori (Sassari);

il sig. Dessi Giuseppe fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Armungia (Cagliari);

il sig. Anedda Giulio fu Stefano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mandas (Cagliari);

0841
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il sig. Cardia Enrico Luigi fu Antioco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tortoli (Nuoro);

il sig. Boi Ettore fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usana (Cagliari);

il sig. Carta Tomaso Agostino fu Adorabile è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selini (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(210)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1945.

Revisione, per l'anno corrente, di determinate categorie di autoveicoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1741;

Ritenuta la necessità di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e se siano state osservate le vigenti prescrizioni di carattere contingente sulla circolazione automobilistica per gli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, per le autovetture adibite a locazione per trasporto di persone, per gli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, pei motocarri e motofurgoncini nonchè per le trattrici stradali;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione, per l'anno 1945, degli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, delle autovetture adibite alla locazione per trasporto di persone, degli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, dei motocarri, dei motofurgoncini e delle trattrici stradali.

Sono esclusi dalla revisione soltanto gli autoveicoli delle soprariportate categorie sottratti alla circolazione in base alle disposizioni limitative dipendenti dalle attuali contingenze.

La revisione degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, da piazza, di noleggio e delle autovetture adibite alla locazione per trasporto di persone, deve essere effettuata entro il 31 agosto 1945.

Art. 3.

Per gli autoveicoli sorpresi a circolare, dopo scaduti i termini fissati dal precedente art. 2, senza che siano stati sottoposti alla revisione o il cui esito sia stato sfavorevole, verrà revocata dall'autorità che l'ha rilasciata, l'autorizzazione a circolare e l'assegnazione di carburante e di gomme.

Roma, addì 24 gennaio 1945

Il Ministro per i trasporti
CERABONA

Il Ministro per l'interno
BONOMI

(198)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1281;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2013;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 813;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della borsa valori di Firenze per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

Il direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro, delegato governativo;

Il direttore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Dott. Corrado Ciuti, gr. uff. dott. Luigi Rizzini o dott. Umberto Caruso, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Comm. rag. Tersilio Nencioni, per l'Istituto di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(210)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1945.

Revisione, per l'anno corrente, di determinate categorie di autoveicoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1741;

Ritenuta la necessità di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e se siano state osservate le vigenti prescrizione di carattere contingente sulla circolazione automobilistica per gli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, per le autovetture adibite a locazione per trasporto di persone, per gli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, pei motocarri e motofurgoncini nonchè per le trattrici stradali;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione, per l'anno 1945, degli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, delle autovetture adibite alla locazione per trasporto di persone, degli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, dei motocarri, dei motofurgoncini e delle trattrici stradali.

Sono esclusi dalla revisione soltanto gli autoveicoli delle sopraripartate categorie sottratti alla circolazione in base alle disposizioni limitative dipendenti dalle attuali contingenze.

Gli autoveicoli che, per qualsiasi motivo, non si trovino in circolazione, ove dovessero, in seguito, entrare in circolazione devono essere preventivamente sottoposti a revisione.

Art. 2.

La revisione degli autoveicoli destinati ad uso speciale, dei motocarri e dei motofurgoncini nonchè delle trattrici stradali deve essere effettuata entro il 31 maggio 1945.

Entro la stessa data del 31 maggio 1945 deve essere effettuata anche la revisione degli autocarri e loro rimorchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1945

Il Ministro per i trasporti
CREMONA

Il Ministro per l'interno
BONOMI

(198)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della borsa valori di Firenze per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

Il direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro, delegato governativo;

Il direttore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Dott. Corrado Ciuti, gr. uff. dott. Luigi Rizzini e dott. Umberto Carnesi, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Comm. rag. Tersilio Nencioni, per l'Istituto di emissione;

Comm. dott. Francesco Abbozzo e dott. Azelio Andreini, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Il funzionario del Tesoro, delegato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, farà parte della Deputazione di borsa come membro senza voto deliberativo.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(200)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1945.

Tasso di interesse per i depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 13 dicembre 1942, 25 luglio 1943, 27 febbraio e 5 settembre 1944;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

A decorrere dalla scadenza degli attuali vincoli l'interesse nella misura massima del 1 e del 4,50 per cento, stabilito col decreto Ministeriale del 27 febbraio 1941 per i depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito con vincolo fino a tre o a quattro mesi, rimane fermo per i depositi della specie purchè la durata del vincolo non sia inferiore, rispettivamente, a quattro e a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1945

Il Ministro: SOLMI

(197)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Visti i successivi decreti Ministeriali 12 giugno 1940 e 3 luglio 1943, recanti miglioramenti al trattamento di quiescenza delle persone anzidette;

Ritenuto che l'aumento degli onorari notarili approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 7 dicembre 1944, n. 428, avrà per effetto un proporzionale aumento dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato sugli onorari stessi, cosicchè appare possibile di meglio adeguare le pensioni notarili alla situazione economica generale;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la proposta del commissario straordinario per

Art. 2.

Sono parimenti maggiorate del settanta per cento le indennità da liquidarsi una volta tanto, in luogo di pensione.

Roma, addì 13 febbraio 1945

(206) *Il Ministro*: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 gennaio 1945 - N. 12

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	99,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,10
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli del 17 gennaio 1945 - N. 13

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,50
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

Media dei titoli del 18 gennaio 1945 - N. 14

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A decorrere dalla scadenza degli attuali vincoli l'interesse nella misura massima del 1 e del 4,50 per cento, stabilito col decreto Ministeriale del 27 febbraio 1941 per i depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito con vincolo fino a tre o a quattro mesi, rimane fermo per i depositi della specie purchè la durata del vincolo non sia inferiore, rispettivamente, a quattro e a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1945.

Il Ministro: SOLERI

(197)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Visti i successivi decreti Ministeriali 12 giugno 1940 e 3 luglio 1943, recanti miglioramenti al trattamento di quiescenza delle persone anzidette;

Ritenuto che l'aumento degli onorari notarili approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 7 dicembre 1944, n. 428, avrà per effetto un proporzionale aumento dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato sugli onorari stessi, cosicchè appare possibile di meglio adeguare le pensioni notarili alla situazione economica generale;

Visto l'art. 3 del R. decreto legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la proposta del commissario straordinario per la Cassa predetta in data del 24 gennaio 1945;

Decreta:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni sia dirette, sia di riversibilità a carico della Cassa nazionale del notariato è corrisposta a partire dal 1° febbraio 1945, un'integrazione temporanea lorda nella misura del settanta per cento.

Tale coefficiente è applicato sull'importo lordo della pensione e dell'assegno temporaneo di guerra, concesso col decreto Ministeriale 3 luglio 1943.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 gennaio 1945 - N. 12

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,10
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

Media dei titoli del 17 gennaio 1945 - N. 13

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,90
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

Media dei titoli del 18 gennaio 1945 - N. 14

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,30
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 19 gennaio 1945 - N. 15

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,40
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,90

Media dei titoli del 20 gennaio 1945 - N. 16

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

Media dei titoli del 22 gennaio 1945 - N. 17

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 23 gennaio 1945 - N. 18

Rendita 3,50 % 1906	L.	114,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,30

Media dei titoli del 24 gennaio 1945 - N. 19

Rendita 3,50 % 1906	L.	114 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,50
Id. 5 % 1936		97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		97,[illegible]
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	9[illegible]
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 12 del 27 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

(297)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,90

Media dei titoli del 20 gennaio 1945 - N. 16

Rendita 3,50 % 1906		L.	115,25
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,85
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,70
Id.	5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	99,40
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

Media dei titoli del 22 gennaio 1945 - N. 17

Rendita 3,50 % 1906		L.	115,50
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,10
Id.	5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	99,40
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 24 gennaio 1945 - N. 19

Rendita 3,50 % 1906		L.	114 —
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,90
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,50
Id.	5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %			95,50
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)		97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	99,50
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 12 del 27 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SASSI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in un titolo nominativo, vincolato a favore dell'erario dello Stato, fino a quando non sia possibile compiere gli accertamenti di cui all'articolo 1 del sopra richiamato R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586.

La divisione dei buoni depositati, eventualmente occorrente per effettuare la consegna di cui al terzo comma, sarà eseguita con la esenzione fiscale indicata nel mentovato articolo 48 del R. decreto-legge 26 aprile 1943, n. 286.

Il ritiro dei buoni implica la rinunzia, da parte del consegnatario, alla quota dei premi, che venissero attribuiti, in estrazioni successive a quelle considerate nel primo comma del presente articolo, ai buoni che restano depositati, salvo rimanendo l'esclusivo diritto del consegnatario medesimo ai detti premi relativi ai buoni ottenuti.

Rimangono ferme le disposizioni del citato R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, rispetto ai buoni depositati presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, per i quali non venga autorizzata la consegna.

Art. 16.

Qualora risulti già denunziato, a partire dal 15 agosto 1944, ovvero venga denunziato, sino al un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato attuale di guerra, lo smarrimento o la sottrazione o la distruzione di titoli, compresi i buoni del tesoro poliennali nominativi, l'amministrazione del debito pubblico dispone soltanto la pubblicazione per tre volte, a distanza di due mesi l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dell'avviso di cui all'articolo 75 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, o all'articolo 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700; nonchè l'affissione di un avviso, pure per tre volte, e col medesimo intervallo di tempo, nei locali aperti al pubblico della sezione di Regia tesoreria provinciale, presso la quale è assegnato il pagamento dei relativi interessi, sempreché sia essa situata in regioni liberate.

Ove non siano notificate, all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, opposizioni, entro il termine di quattro mesi dalla data della terza pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, considerata nel precedente comma, potranno emettersi i nuovi titoli; salva all'amministrazione — nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, e segnatamente quando non sia possibile ottenere, a causa di difficoltà determinate dalla presente guerra, i fogli di ruolo o le contromatrici, relativi ai titoli denunziati — la facoltà di chiedere garanzia idonea, a giudizio dell'amministrazione stessa, in rapporto al capitale e agli interessi corrispondenti ai nuovi titoli.

Essi verranno emessi con i taglianti o i compartiti semestrale di interessi in corso

Le pubblicazioni di smarrimento di ricevute o di rettifica d'intestazione dei titoli, previste dai citati regolamenti, saranno eseguite per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale*, con intervallo di un mese, l'una dall'altra; salva la facoltà di chiedere la garanzia considerata nel secondo comma del presente articolo.

Le pubblicazioni saranno effettuate, in ogni caso, gratuitamente.

Art. 17.

Della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, è chiamato a far parte il direttore capo della ragioneria centrale dell'amministrazione del debito pubblico.

La commissione si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno quattro membri. Nel caso in cui si verifichi parità di voti, prevale la determinazione, che raccolga il voto del presidente.

Ogni qualvolta vengano sottoposti all'esame della detta commissione titoli o valori custoditi dall'agenzia contabile presso la detta amministrazione, intervengono, in qualità di membri della commissione medesima, senza diritto a voto, l'agente contabile e il controllore capo addetto a tale agenzia.

La segreteria della commissione è formata da tre funzionari di gruppo A dell'amministrazione del debito pubblico, dei quali uno di grado non inferiore al settimo, che assume le funzioni di capo della segreteria.

La nomina dei funzionari, di cui al precedente comma, è deferita al direttore generale del debito pubblico.

Art. 18.

In tutti i casi in cui, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'esenzione di operazioni o adempimenti, relativamente a titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, è subordinata alla prestazione di garanzie, deve essere sentito, per stabilirle, il parere di apposita commissione istituita presso l'amministrazione del debito pubblico.

La commissione è composta da:

a) un ispettore generale dell'amministrazione del debito pubblico, quale presidente, in rappresentanza del direttore generale;

b) il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la direzione generale del debito pubblico, o, nel caso di assenza, il funzionario di detto ufficio designato a sostituirlo;

c) il direttore capo della ragioneria centrale presso la detta amministrazione.

Nei casi di assenza dei funzionari di cui alle lettere *a*) e *c*), il direttore generale provvede a sostituirli, sentito la ragioneria generale dello Stato, per il rap

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 19 gennaio 1945 - N. 15

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,70
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,40
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,90

Media dei titoli del 20 gennaio 1945 - N. 16

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

Media dei titoli del 22 gennaio 1945 - N. 17

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 23 gennaio 1945 - N. 18

Rendita 3,50 % 1906	L.	114,70
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,20

Media dei titoli del 24 gennaio 1945 - N. 19

Rendita 3,50 % 1906	L.	114 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,50
Id. 5 % 1936		97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	[illegible]
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	[illegible]
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 12 del 27 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(207)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,65
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	98,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,90

Media dei titoli del 20 gennaio 1945 - N. 16

Rendita 3,50 % 1906		L.	115,25
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,85
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,70
Id.	5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

Media dei titoli del 22 gennaio 1945 - N. 17

Rendita 3,50 % 1906		L.	115,50
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,10
Id.	5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,50
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	89,30

Media dei titoli del 24 gennaio 1945 - N. 19

Rendita 3,50 % 1906		L.	114 —
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,50
Id.	5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %			95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)			[illegible]
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	[illegible]
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,55
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,55
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 12 del 27 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(207)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0850
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

23

Fg 22

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/LO16/L.

AF/ma.
20 Feb 45.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 20 of 15 February 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 447 of 30 December 1944.
Introducing variations in the estimates of income and expenditures of certain Ministries as well in certain of the balances of autonomous undertakings for the 1944-45 financial year.

(b) Decree of the Lieutenant General No. 448 of 21 Sept 44.
Formal declaration of the objects pursued by the "Arciconfraternita del SS.mo Sacramento" with seat at Foggia.

(c) Decree of the Lieutenant General No. 449 of 5 Oct 44.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini" with seat at Alatri (Prosinone).

(d) Decree of the Lieutenant General No. 450 of 5 Oct 44 .
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternito del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesu' e Maria" with seat at Sant'Eufemia D'Aspromonte (Reggio Calabria).

(e) Navy Shipping

(e) Decree of the Lieutenant General of 28 December 44.
Temporary inscription of requisitioned merchant vessels in the list of the State auxiliary craft, Minesweeper category.

(f) Public Health

(f) Decree of the Lieutenant General of 11 January 45.
Appointment of members for the Provincial Public Health Council of Rieti.

(g) Public Health

(g) Decree of the Lieutenant General of 11 January 45.
Substituting a member of the Provincial Public Health Council of Rome.

(h) President of the Council of Ministers of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

(e) Decree of the Lieutenant General No. [illegible] of [illegible]
Formal declaration of the objects pursued by the "Arciconfraternita del SS.mo Sacramento" with seat at Scggia.

(e) Decree of the Lieutenant General No. 149 of 5 Oct 44.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Battidini" with seat at Alatri (Prosinone).

(e) Decree of the Lieutenant General No. 150 of 5 Oct 44.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternito del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesu' e Maria" with seat at Sant'Eufemia D'Aspromonte (Reggio Calabria).

(e) Navy Shipping

(e) Decree of the Lieutenant General of 28 December 45.
Temporary inscription of requisitioned merchant vessels in the list of the State auxiliary craft, Minesweeper category.

(f) Public Health

(f) Decree of the Lieutenant General of 11 January 45.
Appointment of members for the Provincial Public Health Council of Rieti.

(g) Public Health

(g) Decree of the Lieutenant General of 11 January 45.
Substituting a member of the Provincial Public Health Council of Rome.

(h) Civil Affairs

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 2 February 45.
Enumerating fascist positions entailing suspension of electoral rights provided for by Art. 8 of the Legislative Decree of the Lieutenant General No. 159 of 27 July 1944 as amended by Art.2 of the Legislative Decree of the Lieutenant General No.2 of 4 January 1945.

4947

(i) Communications

(i) Ministerial Decree of 18 December 44.
Issue of new stamps.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 2 February 45.
Constituting a new Deputation for the Stock-Exchange of Rome for 1945.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 5 February 45.
Establishing a 2% contribution in favour of the "Cassa sovvenzioni antincendi" for 1944 to be paid by insurance undertakings dealing with fire risks.

5054

0852
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 26 February 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BYRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 15 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-128 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 155
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (cartelle titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 110
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 150

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 447.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 155

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 448.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento con sede in Foggia . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 449.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone) . . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 450.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma . . . . . Pag. 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.

Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2 . . . . . Pag. 177

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.

Emissione di nuovi francobolli postali . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945 . . . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio . . . . . Pag. 179

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985421

0854

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare . . . Pag. 150

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. **417.**

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 155

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **418.**

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento con sede in Foggia . . . . Pag. 156

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. **419.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone) . . . . . Pag. 156

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. **450.**

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 156

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite . . . . . Pag. 156

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rieti . . . . . Pag. 177

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma . . . . . Pag. 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.

Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 gennaio 1945, n. 2 . . . . . Pag. 177

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.

Emissione di nuovi francobolli postali . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945 . . . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.

Contributo del 2% dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio . . . . . Pag. 179

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 180

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 15 GENNAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Caltanissetta. (97)

4946

3054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

0850

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ... ottobre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1939, n. 1698;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 216;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione della decorazione al valor militare ai seguenti militari:

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA D'ARGENTO

Filena Felliciano di Giuseppe e di Loreto Maddalena, nato a S. Benigno Canavese (Torino) nel 1921, silurista, matricola 6283. — *Determinazione del 15 marzo 1944*).

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Faioglia Mario di Ernesto e di Cavalcanti Maria, nato a Casale Monferrato il 2 gennaio 1914, tenente di vascello. — *(Determinazione del 15 agosto 1943)*.

Ivonetto Lurgaghi Marcello di Lurgaghi Bice, nato a Venezia il 6 giugno 1916, sottotenente. — *(Determinazione del 5 febbraio 1944)*.

Roselli Lorenzini Giuseppe di Gaetano e di Serra Serena, nato a Roma il 17 marzo 1916, capitano di corvetta;

Ott Cesare fu Carlo e di Longiave Maria Teresa, nato a Livorno il 17 aprile 1922, sottotenente di vascello;

Federici Federico di Antonio e fu Gradice Giuditta, nato a L'Aquila il 30 settembre 1912, capitano del Genio navale. — *(Determinazione del 18 febbraio 1944)*.

Cussolo Giovanni di Giuseppe e di Riggio Anita, nato a Petralia Sottana (Palermo) il 18 ottobre 1919, capitano di corvetta;

Guidi Ugusto di Guido e di Campioni Vittorina, nato a Padova il 7 dicembre 1915, tenente di vascello;

Santarelli Luigi fu Angelo e di Gallinella Rosa, nato a Loreto (Ancona) il 31 ottobre 1901, capitano C. M.;

Ciannelli Mario fu Francesco e di Stella Pontecorvo, nato a Marina di Pisa (Pisa) il 4 agosto 1907, capo silurista di 2ª classe, matricola 7334. — *Determinazione del 18 febbraio 1944)*.

Bechi Renato di Gino e di Pompucci Maria, nato a Noceto (Parma) il 9 dicembre 1920, sottotenente di vascello. — *(Determinazione del 1° marzo 1944)*.

MEDAGLIA DI BRONZO

Pelissero Adriano di Armando e di Genovesi Giuseppina, nato a Torino il 24 giugno 1918, sottotenente di vascello. — *(Determinazione del 20 gennaio 1944)*.

Busetto Ignazio di Giovanni e di Maticovich Anna, nato a Pontasse d'Arsego (Padua) il 4 ottobre 1919, sergente silurista, matricola 15202;

Cucinotta Giacomo di Andrea e di Cucinotta Giuseppa, nato a Messina il 30 maggio 1919, ...

Adamo Salvo fu Remo e di Santa Giovanna, nato a Catania (Catania) il 18 agosto 1916, palombaro di 3ª classe, matricola 42178;

Montesi Ernesto fu Antonio e di Montesoro Maria, nato a Castelnuovo il 16 maggio 1914, cannoniere di 3ª classe, matricola 42859;

Battaglini Armando fu Carlo e fu Italia Rosa, nato a Empoli (Firenze) il 28 gennaio 1911, capo silur. di 3ª classe, matr. 30501;

Dea Fortunato fu Massimo e di Maddalena Guglielmina, nato a Venezia il 19 febbraio 1913, 2° capo elettr., matr. 20258;

Lattanzi Lorenzo di Tito e fu Bonucci Laura, nato a Tarquinia il 1° gennaio 916, 3° capo R. T., matr. 30441;

Lotto Ermete di Alberto e fu Meda Maddalena, nato a Piazzola sul Lago (Vicenza) il 1 giugno 1925, sergente elettr. C. G. Vol., matr. 4503;

Bagnolo Alessandro di Rocco e di Ianniello Concetta, nato a Gela (Caltanissetta) il 2 gennaio 1918, sergente meccanico, matr. 20828;

Marcolini Mario di Nicolò e fu Bigot Gisella, nato a Muggia (Trieste) il 3 gennaio 1916, sergente silur., matr. 3022;

Mari Domenico di Ferdinando e di Wardi Imbetta, nato a Portoferraio (Livorno) il 20 febbraio 1911, capo M. N. 2ª classe, matr. 22116;

Di Modica Salvatore fu Giovanni e di Guglielmino Maddalena, nato a Vittoria (Ragusa) il 22 novembre 1913, capo M. N. 3ª classe, matr. 26176;

Pasqualetti Giordano di Giulio e fu Cati Ida, nato a Gorizia Ferrovia) il 29 aprile 1917, sergente M. N., matr. 4192;

Zanussi Mario fu Giovanni e di Zavagno Anna Maria, nato a Villa di Veneto il 20 maggio 1921, sergente M. N., matr. 4053;

Gadi Ernesto fu Carlo e di Decio Filomena, nato a Cerzeto (Avellino) il 23 marzo 1905, sotto capo cannoniere P. S., matr. 24964;

Berselli Renzo di Torquato e di Matilde, nato a Mantova il 30 luglio 1920, sotto capo silurista, matr. 1971;

Gabbiola Nicola di Emilio e di Andreanelli Annunziata, nato a San Benedetto del Tronto (Ancona) il 18 marzo 1919, nocchiere matr. 21154;

Rovesti Ferdinando di Domenico e di Celesia Emma, nato a Milano (Milano) il 5 settembre 1921, silurista, classe 1921-9, matr. 25209;

Lazzeri Pericle di Angelo e fu Schiavi Maria, nato a Varano Melegari (Parma) il 25 febbraio 1907, sommergitore carpentiere « Calzoni ». — *(Determinazione del 18 febbraio 1944)*.

Bellavia Domenico di Catullo e di Bellavia Aurelia, nato a Palestrina (Venezia) il 4 febbraio 1916, tenente di vascello;

Sorcinelli Carlo di Oscar e di Mandolini Lidia, nato a Pietrelcinati (Macerata) il 27 febbraio 1920, sottotenente di vascello;

Messina Domenico di Giacomo e di Amato Maria, nato a Motetta (Bari) il 2 marzo 1919, sottotenente G. N. (D. M.);

Botti Silvio di Francesco e di Ionch Giuseppina, nato a Trieste il 3 agosto 1912, sottotenente G. N. (D. M.);

Passalacqua Antonio fu Giuseppe e di Alagna Margherita, nato a Trapani il 7 febbraio 1907, capo mecc. 2ª cl., matr. 4085;

Fantini Ernesto di Gaetano e fu Isabella Maria Teresa, nato a Venezia il 16 luglio 1917, capo mecc. 2ª cl., matr. 23814;

Lorenzetti Raffaele di Ursalo e di Arduini Giuseppa, nato a Rocca Santo (Ascoli) il 26 maggio 1913, 2° capo mecc., matricola 27506;

Lucci Ursino di Basilio e di Minucci Francesca, nato a Roma il 8 ottobre 1920, sotto capo mecc., matr. 29519;

Giovinazzello Ignazio di Felice e di Esposito Giuse...

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989021

Mare ai seguenti militari:

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ellena Felicissimo di Giuseppe e di Loreto Maddalena, nato a S. Benigno Canavese (Torino) nel 1921, silurista, matricola 6.683. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Baroglio Mario di Ernesto e di Cavalcanti Maria, nato a Casale Monferrato il 2 gennaio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 15 agosto 1943*).

Ironetti Lurzschi Marcello di Lurzschi Bice, nato a Venezia il 6 giugno 1884, sottotenente. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Roselli Lorenzini Giuseppe di Gaetano e di Serra Serenna, nato a Roma il 17 marzo 1910, capitano di corvetta;

Ott Cesare fu Carlo e di Longone Maria Teresa, nato a Livorno il 17 aprile 1909, sottotenente di vascello;

Federici Federico di Antonio e fu Giudice Giuditta, nato a L'Aquila il 30 settembre 1912, capitano del Genio navale. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Cassolo Giovanni di Giuseppe e di Riggio Anita, nato a Petralia Sottana (Palermo) il 18 ottobre 1918, capitano di corvetta;

Gatti Giusto di Guido e di Campioni Vittorina, nato a Padova il 7 dicembre 1914, tenente di vascello;

Santarelli Luigi fu Angelo e di Gallinella Rosa, nato a Loreto (Ancona) il 13 ottobre 1901, capitano G. M.;

Ciarmelli Mauro fu Francesco e di Sacho Pompeola, nato a Marina di Pisa (Pisa) il 4 agosto 1907, capo silurista di 2ª classe, matricola 7534. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Recchi Renato di Gino e di Pompucci Maria, nato a Noceto (Parma) il 9 dicembre 1919, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Pellasero Adriana di Armando e di Genovesi Giuseppina, nata a Torino il 24 giugno 1918, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 20 gennaio 1943*).

Rasetti Ignazio di Giovanni e di Matcovich Anna, nato a Fasana d'Arsero (Pola) il 4 ottobre 1919, sergente silurista, matricola 42281;

Cucinotta Gaetano di Andrea e di Cicciotta Concetta, nata a Messina il 20 maggio 1912, capo M. N. di 3ª classe, matricola 50421;

Silvetti Guerrino di Antonio e di Monacchesi Virginia, nato a Manoppello (Pescara) il 9 novembre 1921, sergente meccanico, matricola capo. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Cesare Amedeo fu Domenico e di Tropani Rosa, nato a Meta di Sorrento (Napoli) il 2 febbraio 1918, sottocapo silurista, matricola;

Saccone Giuseppe di Francesco e di Lanciai Licinia, nato a Perugia il 6 maggio 1922, guardiamarina;

Basile Alberto di Ernesto e di Moccio Letizia, nato a La Spezia il 13 febbraio 1922, guardiamarina;

Tozzo Giovanni fu Carmelo e di Capelli Nicoletta, nato a Marciano (Catanzaro) il 26 marzo 1919, tenente del G. N.;

Creoli Fidenzio fu Giampietro e di Bartoli Ersilia, nato a Lerici (La Spezia) il 29 marzo 1920, tenente del Genio navale (E. M.);

Speca Alfredo di Luigi e di Giordano Adele, nato a Napoli il 14 settembre 1911, capitano medico;

Marocchi Maria di Nicola e fu Regni Gisella, nato a Moggia (Trieste) il 3 gennaio 1918, sergente silur., matr. 5677;

Mori Domenico di Ferdinando e di Wardi Umberta, nato a Portoferraio (Livorno) il 26 febbraio 1911, capo M. N. 2ª classe, matr. 29140;

Di Modica Salvatore fu Giovanni e di Guglielmino Maddalena, nato a Vittoria (Ragusa) il 22 novembre 1913, capo M. N. 3ª classe, matr. 26416;

Passarella Gasmino di Giulio e fu Odi Ida, nato a Gorizia (Portogruaro) il 29 aprile 1917, sergente M. N., matr. 41288;

Zanardi Mario fu Giovanni e di Zaccagno Anna Maria, nato a Vittorio Veneto il 30 maggio 1921, sergente M. N., matr. 43054;

Gadili Ettore fu Carlo e di Verso Filomena, nato a Castellamare (Avellino) il 24 marzo 1920, sotto capo cannoniere U. S., matr. 53252;

Ferretti Bruno di Terenzio e di Matilde, nato a Mandura il 30 luglio 1920, sotto capo silurista, matr. 1371;

Gubbiotti Nicola di Emilio e di Andreanelli Annunziata, nato a San Benedetto del Tronto (Ancona) il 18 marzo 1915, nocchiere matr. 91164;

Bertolini Ferdinando di Domenico e di Celesia Emma, nato a Monza (Milano) il 5 settembre 1921, silurista, classe 1921-9, matr. 53309;

Leporati Perlotti di Angelo e fu Soldani Maria, nato a Varano Melegari (Parma) il 25 febbraio 1907, montatore gruppo ditta «Caproni». — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Ballarin Domenico di Candido e di Ballarin Aurelia, nato a Paderna (Venezia) il 4 febbraio 1916, fuochista di vascello;

Sarchielli Carlo di Oscar e di Mascarini Lidia, nato a Porto Recanati (Macerata) il 27 febbraio 1920, sottotenente di vascello;

Messina Domenico di Giovanni e di Arnato Maria, nato a Mazzella (Bari) il 2 maggio 1917, sottotenente G. N. D. M.;

Berti Silvio di Francesco e di Ionch Giuseppina, nato a Trieste il 3 agosto 1912, sottotenente G. N. D. M.;

Pagadelegna Isidoro fu Giuseppe e di Magna Margherita, nato a Terzani il 7 febbraio 1907, capo mass. 3ª cl., matr. 37258;

Fantoni Daniele di Gaetano e di Rachello Maria Teresa, nato a Venezia il 18 luglio 1912, capo nocc. 3ª cl., matr. 52015;

Lorricchio Raffaele di Orazio e di Arduini Giuseppina, nato a Racalmuto (Agrigento) il 30 maggio 1913, 2° capo nocc., matricola 5598.

Luigi Bruno di Raffaele e di Mammoli Francesca, nato a Roma il 5 ottobre 1920, sotto capo mecc., matr. 49219.

Giannobile Donato di Felice e di Esposito Giuseppina, nato a Campagna (Napoli) il 12 giugno 1924, sotto capo cann., matr. 50855;

Carollina Gassere di Giuseppe e di Piergrossi Giuditta, nato a Firenze il 4 dicembre 1912, tenente di vascello. — (*Determinazione del 3° marzo 1944*).

Scialdone Antonio di Guglielmo e di Francesconi Natalina, nato a Rimini il 6 gennaio 1917, sottotenente di vascello;

Ferandini Ettorino di Guido e di Broccoli Ernesta, nato a Mantova il 7 agosto 1916, capo M. N. 3ª cl., matr. 72267;

Boccadamo Infante fu Ugo e di Marchini Giovanna, nato a Roma il 12 gennaio 1924, cann. P. M., matr. 6396;

Leonardi Domenico di Giuseppe e di Domenica Rosa, nato a Cassaniolena (Chieti) il 28 marzo 1925, cann. P. M., matricola 6634. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

Esposito Giovanni di Alfredo e fu Santoni Annalea, nato a Roma il 5 giugno 1913, corrispondente di guerra. — (*Determinazione del 2 gennaio 1943*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Combani Matteo di Giuseppe e di Roberta Natale, nato a Brescia il 18 settembre 1917, guardiamarina;

Pronol Gianni di Giuseppe e di Zocche Anna, nato a Schio (Vicenza) il 17 marzo 1916, capitano del Genio navale;

Ruzzoli Guglielmo di Ernesto e fu Tommasi Elena, nato a Palestrina (Roma) il 12 dicembre 1911, capo cann. P. S. di 3ª classe, matr. 13390;

Agliano Salvatore di Francesco e fu Giuffrida Anna, nato a Catania il 20 marzo 1908, 2º capo torp., matr. 92938;

Longobardi Giuseppe di Giuseppe e di Visi Maria, nato a Boscoreale (Napoli) il 19 luglio 1916, sergente cann. P. S., matr. 20736;

Manfredini Giuseppe di Carlo e di Mainardi Rosa, nato a Pessa Edoardo (Cremona) il 9 settembre 1919, sergente cann. P. M., matr. 42826;

Lo Parco Angelo di Francesco e fu Roma Marina, nato a Cerro (Bari) il 13 gennaio 1917, sergente M. N., matr. 23646;

Semenza Marcello di Luigi e di Granella Antonietta, nato a Prata (Avellino) il 1º dicembre 1921, sotto-nocch., matr. 58895;

D'Ottavio Raffaele di Camillo e di Marcucci Maria Antonina, nato a Nocciano (Pescara), il 16 settembre 1921, sotto capo cann. arm., matr. 6629;

Masile Enrico fu Luigi e di Macorini Erminia, nato a Monfalcone (Trieste) il 12 giugno 1912, sotto capo torp., matr. 51061;

Carro Enrico di Sergio e di Dell'Olio Carolina, nato a Trani (Bari) il 16 maggio 1914, sotto capo torp., matr. 85254;

Catriani Adelmo di Cesare e di Mozzi Margherita, nato a Sassoferrato (Ancona) il 26 febbraio 1919, sotto capo M. N., matr. 26357;

Trama Domenico di Giuseppe e di Mignora Domenica, nato ad Augusta (Siracusa) il 14 luglio 1922, cann. P. S., matr. 76078;

Messinese Antonio di Giuseppe e di Spinassola Concetta, nato a San Severo (Foggia) il 5 febbraio 1920, cann. P. M., matr. 51641;

Vitali Paola di Domenico e fu Cipriotti Raffaela, nato a Caristi (Cosenza) il 28 maggio 1922, cann. P. M., matr. 51641;

Bolzano Ferdinando di Salvatore e di Prota Marianna, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 18 maggio 1922, cann. arm., matricola 101445;

Bergero Bartolomeo fu Giuseppe e di Torello Chiara, nato a Genova il 22 settembre 1922, torp., matr. 76665;

Mariannecci Remes di Giuseppe e di Cingolani Carola, nato a Trevi (Perugia) il 12 giugno 1923, silurista, matr. 61922;

Pellegrinelli Alessandro di Alberto e di Colombo Luisa, nato a Brescia il 20 novembre 1922, elettr. I. E., matr. 80271;

Pelizzi Vittorio di Tommaso e di De Felice Maria, nato a Lanciano (Chieti) il 21 dicembre 1921, M. N., matr. 66588;

Chiappini Pierino di Umberto e di Piccola Baldina, nato a S. Pietro in Cerro (Piacenza) il 9 gennaio 1923, all. cann. P. M., matr. 15696. — (*Determinazione del 20 gennaio 1944*).

Tintori Isacco di Emilio e di Persico Flaminia, nato ad Alzano Lombardo (Alessandria) il 20 febbraio 1920, sergente mot., matr. 44290;

Zuliani Romano di Romano e di Presca Paola, nato a Trieste il 27 maggio 1920, sotto capo R. T., matr. 29923;

Celeste Vincenzo di Concetto e di Magno Rosa, nato a Sciri (Ragusa) il 6 dicembre 1923, sotto capo segn., matr. 86630;

Dracchi Sisto di Giulio e di Rocco Cristiana, nato a Colasse Torinese (Torino) il 28 marzo 1919, sottocapo P. M., matr. 90993;

De Benedictis Luigi di Silvio e di De Ludovico Carolina, nato a Mosciano S. Angelo (Teramo) il 3 gennaio 1923, sotto capo M. N., matr. 82291;

Magagni Francesco di Costante e di Valsecchi Rosalia, nato a Rosario Santa Fè il 21 luglio 1919, sottocapo C. M., matr. 90856;

Gillio Rocco di Diego e di Magri Maria, nato a Pizzo Calabro il 17 ottobre 1919, nocch., matr. 27111;

Bertoldo Vasco di Pietro e di Mion Luigia, nato a Pievenue Rocchetta (Vicenza) 18 novembre 1915, 2º capo silur., matricola 20134;

Imberto Mario di Salvatore e fu Meluzzi Carmela, nato a Brindisi il 17 ottobre 1915, 3º capo elettr., matr. 26554;

Andreucci Ferruccio di Domenico e di D'Andria Eleonora, nato a Giulianova (Teramo) l'11 aprile 1917, sergente segn., matr. 41687;

Ridolfi Siena di Rinaldi Maria, nato a Pola il 2 aprile 1919, serg. silur., matr. 45748;

Cani Giovanni di Alberto e di Saccone Angela, nato a Spotorno (Savona) il 7 novembre 1921, serg. silur., matr. 50667;

Bruschquesi Giuseppe di Gaudenzio, nato a Civitavecchia (Roma) il 3 gennaio 1920, serg. silur., matr. 50240;

Russo Giuseppe fu Ernesto e di Spezzati Concetta, nato a Carignola (Foggia) il 30 ottobre 1919, serg. elettr., matr. 43642;

Lombardo Antonio fu Pietro e di Puglisi Rosaria, nato a Messina l'8 marzo 1917, serg. elettr., matr. 25707;

Baratto Enrico di Giordano e di Gobbini Irene, nato a Monselice (Padova) il 16 novembre 1921, serg. M. N., matr. 49139;

Antonelli Eugenio fu Giovanni e fu Grassano Maria, nato a Tortona (Alessandria) l'8 settembre 1917, serg. M. N., matricola 19870;

Canonico Aldo di Guglielmo e di Sartoria Emma, nato a Saluzzo (Cuneo) il 26 febbraio 1917, serg. M. N., matr. 91161;

Gala Vincenzo di Antonio e di D'Addario Giovanna, nato a S. Severo (Foggia) il 30 maggio 1921, sottocapo R.T.I., matricola 29733;

Vanni Desideri Paola di Curzio e di Bussel Anna Maria, nato a Firenze il 24 dicembre 1920, sottocapo segn. T. S., matricola 22386;

Trinieri Gino fu Giuseppe e di Santese Vincenza, nato a Lecce l'8 settembre 1922, sottocapo cann. P. M., matr. 53418;

Foglio Otello di Giovanni e di Barili Adalgisa, nato a Pontremoli (Apuania) il 16 aprile 1922, sottocapo elettr., matr. 52339;

Andreoni Antonio di Giovanni e di Fulco Maria, nato a Reggio Calabria il 2 gennaio 1922, sottocapo elettr., matr. 60199;

Benko Luigi di Matteo e di Dolenz Francesca, nato a Trieste il 3 gennaio 1920, sottocapo elettr., matr. 4812;

Storti Tolmino di Alfredo e di Alteri Cornelia, nato a Castelgoffredo (Mantova) il 12 settembre 1918, sottocapo silur., matr. 67638;

Pregonelli Pietro di Agostino e di Scaglia Palmira, nato a Roncadelle (Brescia) il 5 novembre 1920, sottocapo M. N., matricola 51974;

Arnellin Enrico di Luigi e di Berardi Antonietta, nato a Treviso il 29 settembre 1920, sottocapo M. N., matr. 51972;

Del Luigi di Girolamo e di Bonetti Matilde, nato a Strassoldo (Udine) il 18 luglio 1921, sottocapo M. N., matr. 51965;

Meren Giovanni di Salvatore e di Gratti Anna, nato a Nuoro il 13 novembre 1919, sottocapo Inferm., matr. 75856;

Potere Mario di Enrico e di Cuscione Elvira, nato a Monte Procida (Napoli) il 26 novembre 1918, nocch., matr. 61438;

Lucci Edoardo fu Antonio e di Martini Luisa, nato a Baia (Napoli) il 24 maggio 1917, nocch., matr. 28038;

Stemberga Emilio fu Martino e di Cossi Giovanna, nato a Vines (Pola) il 19 giugno 1922, nocch., matr. 123018;

Menco Guglielmo di Giulio e di Terza Giulia, nato a Trezzone (Cuneo) il 7 giugno 1921, nocch., matr. 51926;

Bertoli Paolo di Pietro e di D'Ambrundo Italia, nato a Udine il 16 marzo 1922, nocch., matr. 75267;

Meraglia Emilio fu Francesco e di Di Tuno Elisabetta, nato a Mondragone (Napoli) il 30 settembre 1920, marinaio, matricola 28558;

Corsini Ettocle fu Michele e di Serafini Ottavia, nato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Semenia Marcello di Luigi e di Graniello Antonietta, nato a Prata (Avellino) il 1° dicembre 1921, sotto nocch., matr. 2889;

D'Emanuele Raffaele di Camillo e di Marcucci Maria Antonina, nato a Scerniano (Pescara) il 16 settembre 1921, sotto capo cann. arma, matr. 6359;

Musile Enrico fu Luigi e di Maccrini Erminia, nato a Montalcone (Trieste) il 12 giugno 1913, sotto capo fuoc., matr. 51961;

Carro Enrico di Sergio e di Dell'Orso Carmina, nato a Trani (Bari) il 16 maggio 1915, sotto capo fuoc., matr. 85254;

Catalani Adelmo di Cesare e di Morzi Margherita, nato a [redacted] (Ancona) il 26 febbraio 1919, sotto capo M. N., matr. 26367;

Farina Domenico di Giuseppe e di Migliora Domenica, nato ad Augusta (Siracusa) il 14 luglio 1922, cann. P. S., matr. 76068;

Messinese Antonio di Giuseppe e di Spinassola Concetta, nato a San Severo (Foggia) il 5 febbraio 1920, cann. P. M., matr. 51641;

Urati Paolo di Domenico e fu Ciprioti Raffaela, nato a Carlati (Cosenza) il 25 maggio 1922, cann. P. M., matr. 51651;

Bolzano Ferdinando di Salvatore e di Prota Marianna, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 3 maggio 1922, cann. arto., matricola 101443;

Bergero Bartolomeo fu Giuseppe e di Torello Chiara, nato a Genova il 22 settembre 1921, fuoc., matr. 5633;

Mariannucci Hermes di Giuseppe e di Cingolani Carola, nato a Trevi (Perugia) il 12 giugno 1923, silurista, matr. 6969;

Pellegrinelli Alessandro di Alberto e di Colombo Luisa, nato a Brescia il 30 novembre 1922, elettr. I. E., matr. 89771;

Pelizzi Vittorio di Tommaso e di De Felice Maria, nato a Lanciano (Chieti) il 21 dicembre 1921, M. N., matr. 60388;

Chiappini Pierino di Umberto e di Piccola Baldina, nato a S. Pietro in Cerro (Piacenza) il 9 gennaio 1923, all. cann. P. M., matr. 15096. — (*Determinazione del 20 gennaio 1944*).

Tintori Ilario di Emilio e di Persico Flaminia, nato ad Alzano Lombardo (Alessandria) il 30 febbraio 1898, sergente fuoc., matr. 4739;

Zoltan Bruno di Romano e di Fresca Paola, nato a Trieste il 27 maggio 1920, sotto capo R. T., matr. 22671;

Celeste Vincenzo di Concetto e di Magno Rosa, nato a Sciacli (Ragusa) il 6 dicembre 1923, sotto capo segn., matr. 68659;

Drosetto Sisto di Giulio e di Rocca Cristiana, nato a Colasse Torinese (Torino) il 28 marzo 1919, sottocapo P. M., matr. 90661;

De Benedictis Luigi di Silvio e di De Ludovico Carolina, nato a Mosciano S. Angelo (Teramo) il 3 gennaio 1923, sottocapo M. N., matr. 88291;

Maggini Francesco di Costante e di Valsecchi Rosalia, nato a Rosario Santa Fè il 21 luglio 1919, sottocapo C. M., matr. 98856;

Grillo Rocco di Diego e di Magri Maria, nato a Pizzo Calabro il 17 ottobre 1919, nocch., matr. 27114;

Bacchi Giuseppe di Carlo e di Galanti Albina, nato a Piacenza il 21 aprile 1922, cann. P. M., matr. 73856;

Botti Andrea di Camillo e di Rosini Teresa, nato a Santimento (Piacenza) 18 agosto 1922, cann. A., matr. 74133;

Tempo Secondo di Lino e di Domenichini Ernesta, nato a Marano Lagunare Moline il 19 settembre 1921, silur., matr. 66475;

Barbaini Germano di Carlo e di Martini Maria, nato a Milano il 22 dicembre 1922, M. N., matr. 75393;

Gallo Vincenzo di Giulio e di Barbuto Candida, nato a Sant'Ambrogio di Susa (Torino) il 2 giugno 1921, silur., matr. 62728;

Colasso Angelo di Luigi e di Baratti Rosa, nato a Milano il 12 giugno 1922, elettr., matr. 75510. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Arata Mario di Giacinto e di Boncarrivato Caterina, nato ad Acqui (Alessandria) il 23 aprile 1915, 2° capo sil., matr. 34190;

Messina 18 maggio 1917, serg. elettr., matr. 2506;

Baratto Enrico di Gianfano e di Goldini Irene, nato a Monselice (Padova) il 16 novembre 1921, serg. M. N., matr. 49179;

Antonielli Eugenio fu Giovanni e fu Grassano Maria, nato a Tortona (Alessandria) 18 settembre 1913, serg. M. N., matricola 18870;

Canonica Aldo di Guglielmo e di Sartoris Emma, nato a Saluzzo (Cuneo) il 26 febbraio 1915, serg. M. N., matr. 91164;

Gala Vincenzo di Antonio e di D'Addario Giovanna, nato a S. Severo (Foggia) il 30 maggio 1924, sottocapo R.T.I., matricola 39713;

Tavoni Desideri Paola di Curzio e di Busset Anna Maria, nato a Firenze il 24 dicembre 1922, sottocapo segn. T. S., matricola 27586;

Franceschi Gino fu Giuseppe e di Santese Vincenza, nato a Lecce 18 settembre 1922, sottocapo cann. P. M., matr. 53418;

Foglio Otello di Giovanni e di Bardi Adalgisa, nato a Pontremoli (Apuania) il 16 aprile 1922, sottocapo elettr., matr. 52429;

Ambrosini Antonio di Giovanni e di Fulco Maria, nato a Reggio Calabria il 2 gennaio 1924, sottocapo elettr., matr. 60500;

Renko Luigi di Matteo e di Dolenz Francesca, nato a Trieste il 3 gennaio 1920, sottocapo elettr., matr. 3842;

Stotti Tolmino di Alfredo e di Alberi Cornelia, nato a Castelgoffredo (Mantova) il 12 settembre 1918, sottocapo silur., matr. 67658;

Preganelli Pietro di Agostino e di Scaglia Palmira, nato a Roncadelle (Brescia) il 5 novembre 1920, sottocapo M. N., matricola 51974;

Armellin Enrico di Luigi e di Berardi Antonietta, nato a Treviso il 29 settembre 1920, sottocapo M. N., matr. 51972;

Dri Luigi di Girolamo e di Bonetti Matilde, nato a Strassoldo (Udine) il 18 luglio 1921, sottocapo M. N., matr. 51365;

Mereu Giovanni di Salvatore e di Gratti Anna, nato a Nuoro il 19 novembre 1919, sottocapo infermi., matr. 75856;

Polese Mario di Enrico e di Cescione Elvira, nato a Monte Procida (Napoli) il 26 novembre 1918, nocch., matr. 64438;

Lucci Edoardo fu Antonio e di Martini Luisa, nato a Baia (Napoli) il 24 maggio 1917, nocch., matr. 38038;

Steinberga Emilio fu Martino e di Cossi Giovanna, nato a Vines (Pola) il 19 giugno 1923, nocch., matr. 132918;

Memeo Guglielmo di Giulio e di Terza Giulia, nato a Trezzone (Cuneo) il 7 giugno 1921, nocch., matr. 54726;

Bertoli Paolo di Pietro e di D'Ambrosio Italia, nato a Udine il 16 marzo 1922, nocch., matr. 75267;

Medaglia Emilio fu Francesco e di Di Tuno Elisabetta, nato a Mondragone (Napoli) il 30 settembre 1920, marinaio, matricola 28558;

Corsini Ercole fu Michele e di Serafini Ottavia, nato a S. Giusto (Perugia) il 27 aprile 1921, R.T.I., matr. 57336;

Bonato Ottorino di Giovanni e di Tontazzo Maria, nato a Virgilio (Mantova) il 29 gennaio 1925, R. T., matr. 68781;

Santamaria Ernesto fu Angelo e fu Fucci Ottavia, nato a Licata (Agrigento) il 1° gennaio 1917, elettr., matr. 58871;

Chittofratti Mario di Natale e di Rocco Maria, nato a Piacenza il 14 gennaio 1921, elettr., matr. 23174;

Nani Giuseppe di Aquilino e di Artasi Maria, nato a San Rocco al Porto (Milano) il 16 novembre 1922, silur., matricola 74192;

Strambi Luigi di Enrico e di Fioretta Clementina, nato ad Alatri (Frosinone) il 18 aprile 1923, sil., matr. 66130;

Trentanovi Giorgio di Giuseppe e di Pasarelli Ida, nato a Panzano Chianti (Firenze) il 29 dicembre 1924, sil., matricola 66962;

0856
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Sallicati Riccardo di Francesco e di Zagaria Pasquina, nato ad Ariano Nel Fornì (Udine) il 2 gennaio 1922, sdlm., matr. 56538.

Bottacchi Raffaello di Angelo e di Canosci Romana, nato a Maletto Valdarno (Arezzo) il 7 novembre 1924, sdlm., matricola 66256.

Cortese Renato di Ignazio e di Rivelo Luisa, nato a San Giorgio a Cremano (Napoli) il 19 luglio 1919, sdlm., matr. 39225.

Portinari Carlo di Luciano e di Navilli Margherita, nato a Treviso il 23 marzo 1921, M. N., matr. 65320.

Del Prete Raffaele di Vincenzo e di Cameria Eleonora, nato a Minori (Salerno) il 7 settembre 1920, M. N., matr. 54258.

Zuccon Carlo di Martino e di Milan Maria, nato a Carbonine (Pola) il 13 novembre 1919, fuochi A., matr. 96190.

Repetti Renato fu Pietro e fu Formari Enrichetta, nato a Gossolengo (Piacenza) il 20 agosto 1920, fuochi A., matr. 86.

Taglietti Angelo di Giuseppe e di Vinati Anna Caterina, nato a Roncadello (Brescia) il 19 gennaio 1920, fuochi, matricola 44963.

Arnoldi Francesco di Carmine e di Avellone Genoveffa, nato a Padula (Salerno) il 19 gennaio 1920, fuc. S., matr. 54444.

Simonetti Armando di Pietro e di Portesan Pasqua, nato a Corno di Rosazzo (Udine) il 2 giugno 1912, specialista gomma Fiat. — *Determinazione del 18 febbraio 1944*:

Cerisola Guido di Pietro e di Poneri Carolina, nato a Genova il 30 aprile 1920, asp. guardiamarina.

Lusagna Felice fu Felice e di Ravazzi Giovanna, nato ad Alessandria il 9 ottobre 1891, capo cann. 1ª cl., matr. 49711.

Panarese Paolo di Salvatore e di Portulani Caterina, nato a Maglie (Lecce) il 18 febbraio 1900, capo mecc. 1ª cl., matricola 64563.

Luisi Alfredo di Carlo e di Manieri Maria, nato a Parma il 25 ottobre 1909, capo S. D. T. 2ª cl., matr. 46524.

Bisleti Germinal fu Luigi e fu Saporiti Carolina, nato ad Ammeglio (Svizzera) il 28 maggio 1911, capo cann. P. S. 3ª cl., matr. 47653.

Lanzarini Gino di Giuseppe e di Serra Venusta, nato a Decima di Persiceto (Bologna) il 10 novembre 1915, 2º capo cann. P. S., matr. 24887.

D'Aniello Vincenzo di Giovanni e di Festa Rosa, nato a San Marzano (Salerno) il 13 giugno 1914, 2º capo cann. arm., matr. 29278.

Quattrocchi Filippo di Angelo e di Vitello Laboria, nato a Mazarino (Caltanissetta) il 17 maggio 1917, 2º capo cann. P. S., matr. 38733.

Purificato Erasmo di Giuseppe e di Bardaro Vincenza, nato a Formia (Littoria) il 28 ottobre 1910, 2º capo cann. P., matr. 1961.

Carere Salvatore di Reginaldo e di Agostino Maria Rosa, nato a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 23 agosto 1916, 2º capo cann. P. S., matr. 20121.

Abbruscia Arcangelo fu Francesco e di Castiglione Maria, nato a Bari il 19 settembre 1915, 2º capo R. T., matr. 35742.

Marchiato Aristide di Maurizio e di Bruzzone Rosa, nato a Pegino (Genova) il 22 luglio 1914, 2º capo mecc., matr. 21462.

Cian Giobatta di Antonio e di Piccini, nato a Pozzo di Cadroipo (Udine) il 26 luglio 1917, serg. segn., matr. 47650.

Finocchiaro Mario di Salvatore e di Battaglia Giovanna, nato ad Acireale (Catania) il 1º settembre 1915, serg. cann. P. M., matr. 4672.

Longobardi Vincenzo di Gennaro e fu Peregrina Luisa, nato a Mottola (Taranto) il 17 dicembre 1916, serg. cann. P. S., matricola 46851.

Spinazzi Giovanni di Giovanni e di Del Colle Maria, nato a Castelnuovo del Friuli (Udine) il 15 giugno 1918, serg. cann. T., matr. 4091.

Longo Aldo di Emilio e fu Gobato Maria, nato a Palazzolo delle Stelle (Udine) il 20 giugno 1920, serg. S. D. T., matricola 46851.

Morello Giovanni fu Giovanni e di De Caro Giuseppa, nato a Licata (Agrigento) il 18 novembre 1918, serg. mecc., matr. 47501.

Lot Pasquale di Luigi e di Caterina Lotrizi, nato a Fasano (Brindisi) il 18 aprile 1915, serg. inf., matr. 43766.

D'Agostino Luigi di Angelo e di Lepori Antonietta, nato a Prata P. U. (Avellino) il 10 ottobre 1921, s. nocch., matricola 57921.

Orsi Ezelino fu Luigi e di Boccardo Caterina, nato a San Fiordarena (Genova) il 20 aprile 1904, s. capo segn., matricola 61986.

Liceo Agostino, nato a Treviso il 21 dicembre 1920, s. capo cann. P. M., matr. 49845.

Perugiola Domenico di Angelo e di Ferraiolo Elvira, nato a Marigliano (Napoli) il 20 ottobre 1920, s. c. cann. P. S., matricola 58084.

Zanghella Bino di Giuseppe e di Sacchiero Domenica, nato a Vo (Padova) il 10 settembre 1919, s. capo cann. arm., matricola 29411.

Zanelli Piergiorgio di Riccardo e di Sillo Felicina, nato a Ivrea (Aosta) il 19 giugno 1922, s. capo cann., matr. 53761.

Verolino Michele di Luigi e di Di Matteo Luisa, nato a Napoli il 15 settembre 1919, s. capo cann., matr. 65823.

Malango Giovanni fu Vincenzo e di Strazzeri Domenica, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 19 febbraio 1916, s. capo cann. C., matr. 51179.

Abbondi Giuseppe di Salvatore e di Carpineva Brigida, nato a Trapani il 21 ottobre 1918, s. capo cann. P. S., matricola 71471.

Trapina Carlo di Eugenio e di Dell'Avelio Giuseppina, nato a S. Pietro Natisone (Udine) il 23 agosto 1917, s. capo cann. arm., matr. 43261.

Ferrara Giuseppe fu Domenico e di Cara Domenica, nato a Reggio Calabria il 1º giugno 1922, s. capo cann. P. M., matricola 55268.

Cerere Giuseppe di Antonio e di Adamo Anna, nato a Montecorvino (Benevento) il 19 novembre 1920, s. capo cann. P. M., matr. 54927.

Fiorillo Antonio di Bonaventura e di Vendola Assunta, nato a Vietri sul Mare (Salerno) il 13 marzo 1918, sotto capo cann. P. S., matr. 32867.

Donati Renato di Pietro e di Barera Agar, nato ad Arezzo il 4 febbraio 1920, s. capo sdlm., matr. 57961.

Fasoglio Vittorio di Italo e di Cochina Amalia, nato a Murisengo Monferrato (Asti) l'11 gennaio 1922, s. capo sil., matr. 58613.

Spatro Renato di Salvatore e di Podda Sofia, nato a Oristano (Cagliari) il 16 settembre 1921, s. capo R. T., matr. 53102.

Casella Agostino di Arturo e di Brandetti Luisa, nato a Sapri (Salerno) il 2 marzo 1919, s. capo elettr., matr. 63[illegible].

Bonaccolo Nazzareno di Antonio e di Nicolosi Grazia, nato a Messina il 5 gennaio 1924, s. capo elettr., matr. 57258.

Colfiorito Michele di Alfio e di Vona Giovanna, nato a Catania il 31 marzo 1921, s. capo mecc., matr. 6929.

Micalizzi Giovanni fu Pasquale e di Chirico Maria, nato a Cannitello, Reggio Calabria, il 27 aprile 1918, s. capo fuochi, matr. 71135.

Pino Domenico di Domenico e di Di Salvo Maria, nato a Messina il 19 marzo 1911, s. capo fuc., matr. 9586.

La Rocca Vincenzo di Giovanni e di D'Angelo Maria Lucia, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 24 settembre 1924, sdlm., matr. 67038.

Bruno Vito di Vito e di Potere Laura, nato a Taranto il 2 luglio 1921, sdlm., matr. 2879.

Cattaneo Sebastiano di Luigi e di Pastore Nunzia, nato a Napoli il 5 gennaio 1921, sdlm., matr. 3[illegible]0.

D'Ignazio Francesco di Luigi e di Zullo Cosima Lucia, nato a Mesagne (Brindisi) il 9 agosto 1923, specialista, matricola 67863.

0 8 6 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Rapeni Renato fu Pietro e fu Fordari Enrichetta, nato a Gossolengo (Piacenza) il 20 agosto 1920, fuoch. A., matr. 86;

Taglietti Angelo di Giuseppe e di Vinati Anna Caterina, nato a Roncadello (Brescia) il 19 gennaio 1920, fuoch., matricola 14253;

Attinelli Francesco di Carmine e di Arsenio Genoveffa, nato a Pertula (Salerno) il 1° gennaio 1920, fuc. S., matr. 5544;

Simonetti Armando di Pietro e di Peressin Pasqua, nato a Corno di Rosazzo (Udine) il 2 giugno 1913, fuochista carrista Fiat. — *Determinazione del 18 febbraio 1944*;

Cerioli Guido di Pietro e di Polacci Carolina, nato a Genova il 30 aprile 1920, cap. guardiamarina;

Lasagna Felice fu Felice e di Ravazzi Giovanna, nato ad Alessandria il 9 ottobre 1894, capo cann. 1ª cl., matr. 9971;

Penarese Paolo di Salvatore e di Portaluri Caterina, nato a Mille (Lecce) il 18 febbraio 1900, capo mecc. 1ª cl., matricola 6483;

Lusi Alfredo di Carlo e di Marocci Maria, nato a Parma il 25 ottobre 1909, capo S. D. T. 2ª cl., matr. 10724;

Busoli Germinal fu Luigi e fu Simoni Carolina, nato ad Ammosveil (Svizzera) il 28 maggio 1911, capo cann. P. S. 3ª cl., matr. 12663;

Lanzarini Gino di Giuseppe e di Serra Vanesta, nato a Decima di Persiceto (Bologna) il 10 novembre 1915, 2° capo cann. P. S., matr. 24887;

D'Aniello Vincenzo di Giovanni e di Proto Rosa, nato a San Marzano (Salerno) il 13 giugno 1917, 2° capo cann. arm., matr. 25973;

Quarrocchi Filippo di Angelo e di Vitelli Liboria, nato a Mazarino (Caltanissetta) il 17 maggio 1917, 2° capo cann. P. S., matr. 38733;

Purificato Erasmo di Giuseppe e di Raffaele Vincenza, nato a Formia (Littoria) il 28 ottobre 1916, 2° capo cann. P., matr. 1901;

Carere Salvatore di Benedetto e di Agostino Maria Rosa, nato a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 29 agosto 1916, 2° capo cann. P. S., matr. 30921;

Liberatore Arcangelo fu Francesco e di Castrignano Maria, nato a Bari il 19 settembre 1915, 2° capo R. T., matr. 22742;

Marchisio Aristide di Maurizio e di Bruzzone Rosa, nato a Fegino (Genova) il 27 luglio 1914, 2° capo mecc., matr. 24188;

Cinti Giobatta di Antonio e di Pecora, nato a Pozzo di Codroipo (Udine) il 26 luglio 1917, serg. segn., matr. 34640;

Finocchiaro Mario di Salvatore e di Barbagallo Giovanna, nato ad Acireale (Catania) il 15 settembre 1915, serg. cann. P. M., matr. 4662;

Leonardo Vincenzo di Gennaro e fu Bongina Luisa, nato a Mottola (Taranto) il 12 dicembre 1915, serg. cann. P. S., matricola 40851;

Spiezia Giovanni di Giovanni e di Del Colle Maria, nato a Castelnovo del Friuli (Udine) il 15 giugno 1915, serg. cann. T., matr. 31001;

Longo Aldo di Emilio e fu Golato Maria, nato a Palazzolo delle Stelle (Udine) il 20 giugno 1920, serg. S. D. T., matricola 42782;

Scarengo Corrado di Antonio e di Avidano Caterina, nato a Moriondo (Torino) il 15 ottobre 1918, serg. art., matr. 18830;

Gonnerato Zelio di Luigi e di Tioppo Orsola, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) il 22 marzo 1919, serg. P. S., matricola 42782;

Arena Domenico di Elia e di Beltrino Maria, nato a S. Pietro Maida (Catanzaro) il 3 novembre 1919, serg. cann. P. S., matr. 40256;

Scarolo Santi di Scarolo Griselda, nato a Carbonara (Treviso) il 10 luglio 1919, serg. R. T., matr. 42748;

Braccatoli Giacomo di Carlo e di Giacomelli Maria, nato a Bonco Ferrato (Mantova) il 27 agosto 1920, serg. R. T., matricola 42628;

a Mercato (Napoli) il 20 ottobre 1920, s. c. cann. P. S., matricola 3208;

Zanchetta Rino di Giuseppe e di Sacchiero Domenica, nato a Vo (Padova) il 12 settembre 1919, s. capo cann. arm., matricola 38111;

Zabelli Pierangelo di Riccardo e di Stillo Felicina, nato a Ivrea (Aosta) il 1° giugno 1923, s. capo cann., matr. 3851;

Verolino Michele di Luigi e di Di Matteo Luisa, nato a Napoli il 14 settembre 1919, s. capo cann., matr. 9380;

Maniaci Giovanni fu Vincenzo e di Nizzari Domenica, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 19 febbraio 1916, s. capo cann. O., matr. 5470;

Abbagnale Giuseppe di Salvatore e di Carpaneva Brigida, nato a Trapani il 27 ottobre 1918, s. capo cann. P. S., matricola 7123;

Tropea Carlo di Ernesto e di Dell'Averlo Giuseppina, nato a S. Pietro Natisone (Udine) il 23 agosto 1917, s. capo cann. arm., matr. 2911;

Barreca Giuseppe fu Domenico e di Cara Domenica, nato a Reggio Calabria il 1° giugno 1922, s. capo cann. P. M., matricola 5508;

Cesare Giuseppe fu Antonio e di Afanio Anna, nato a Montesarchio (Benevento) il 19 novembre 1920, s. capo cann. P. M., matr. 54057;

Fiorillo Antonio di Bonaventura e di Verditti Assunta, nato a Vietri sul Mare (Salerno) il 18 marzo 1916, sotto capo cann. P. S., matr. 33807;

Bongi Ernesto di Pietro e di Barucci Agata, nato ad Arezzo il 4 febbraio 1920, s. capo silur., matr. 5786;

Fascetto Vittorio di Italo e di Corinna Amalia, nato a Mariscngo Monferrato (Asti) l'11 gennaio 1922, s. capo sil., matr. 5566;

Sanna Renato di Salvatore e di Podis Sofia, nato a Oristano (Cagliari) il 16 settembre 1921, s. capo R. T., matr. 5102;

Carere Adriano di Arturo e di Brambatti Luisa, nato a Sapri (Salerno) il 2 marzo 1919, s. capo elettr., matr. 6[illegible];

Bonocore Vezzarese di Antonio e di Nicolosa Grazia, nato a Messina il 5 gennaio 1924, s. capo elettr., matr. 5208;

Giuffrè Michele di Alfio e di Vona Giovanna, nato a Catania il 31 maggio 1923, s. capo mecc., matr. 6702;

Micalizzi Giovanni fu Pasquale e di Chirico Maria, nato a Cannitello (Reggio Calabria) il 27 ottobre 1918, s. capo fuoch., matr. 71125;

Pino Domenico fu Domenico e di De Salvo Maria, nato a Messina il 18 marzo 1911, s. capo fur., matr. 9876;

La Rocca Vincenzo di Giovanni e di D'Angelo Maria Lorenza, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 22 settembre 1924, elettr., matr. 6708;

Bruno Vito di Vito e di Pelere Laura, nato a Taranto il 2 luglio 1921, silur., matr. 3939;

Carlino Sebastiano di Luigi e di Fratoia Nunzia, nato a Napoli l'8 gennaio 1921, silur., matr. 4256;

Di Maestro Francesco di Luigi e di Zullo Cosima Lucia, nato a Mesagne (Brindisi) il 16 agosto 1921, meccn., matricola 6580;

Ingegno Oreste di Bernardo e di Iacobini Teresa, nato a Tortoreto (Teramo) il 4 novembre 1919, marò s. v., matricola 7879;

Agrillo Nicola di Donato e di Pisapia Maria, nato a Palese (Bari) il 22 maggio 1919, nocch. s. v., matr. 2535;

De Candia Cosimo di Oronzo e di Ingrosso Maristella, nato a Molfetta (Bari) il 29 gennaio 1920, marò s. m., matr. 1661;

Maraga Domenico fu Giovanni e di Di Gorgomeo Concetta, nato a Napoli l'11 aprile 1920, marò s. v., matr. 11316;

Scotellaro Fiorenzo di Carmine e di Mascolo Raffaela, nato a Napoli il 31 marzo 1920, marò s. v., matr. 1985;

Freno Giuseppe di Carmelo e di Calabrò Maria, nato a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) il 2 giugno 1920, marò s. m., matr. 14194;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Rosselli Gondino di Silvio e di Cipriani Maria, nato a Sommacampagna (Verona) il 25 novembre 1920, matr. n. 10, marinaio 2ª cl.;

Rizzo Rosario di Giuseppe e di Lafauci Francesca, nato a Messina il 15 gennaio 1921, matr. n. ..., matr. 2686;

Lepidi Ruggero di Umberto e di Biasi Cristina, nato a Orvieto (Monte Cetinello) il 7 maggio 1921, matr. n. m., matr. 38830;

Salvia Domenico di Salvatore e di Capodi Virginia, nato a Gallipoli (Lecce) l'11 febbraio 1920;

Infante Vincenzo di Raffaele e di Esposito Anna, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 21 maggio 1921, matr. n. v., matr. 23538;

Mordizzi Giuseppe fu Francesco e di Mangiamaro Santa, nato a Scalotta (Messina) il 10 settembre 1921, matr. n. v., matr. 36823;

Termopoli Leonildo, nato a Salerno (Napoli) il 17 ottobre 1921, matr. n. v., matr. 32913;

Barlacchi Renato di Augusto e di Betti Adele, nato a Pirazzola di Fochara (Pesaro) il 7 novembre 1918, matr. n. m., matr. n. ...;

Ferrara Michele di Michele e di Leone Maddalena, nato a Lavello (Salerno) il 30 novembre 1921, matr. n. v., matr. 47196;

Tarantino Rosario di Antonio e di Pipitan Marianna, nato a Palermo il 27 marzo 1921, matr. n. v., matr. 6705;

Di Giandomenico Erminio di Antonio e di Silla Teresa, nato a Roseto (Teramo) il 16 luglio 1921, matr. n. m., matricola 23527;

Mischian Ilio di Guerino e di Pallorello Lina, nato a Tufillo (Bologna) il 12 marzo 1909, matr. n. v., matr. 72255;

Poldo Mario di Antonio e di Benedetti Anna, nato a Borgosesia (Trento) il 22 settembre 1922, matr. n. v., matr. 9875;

D'Onofrio Vittorio di Antonio e di Giampietri Annunziata, nato a Livorno il 10 giugno 1922, matr. n. m., matr. 81609;

Barbadoro Alfonso di Francesco e fu Sagresti Giacomina, nato a Cazzano Varano (Foggia) il 24 settembre 1922, matr. n. v., matr. 75243;

Formisano Giuseppe di Antonio e di Quinta Francesca, nato a Torre del Greco (Napoli) il 27 ottobre 1922, matr. n. v., matr. 82511;

Casale Mario di Luigi e fu Vitale Fedele, nato a Gallipoli (Lecce) il luglio 1922 sergente, matr. 6386;

Zampieri Ulderico di Angelamo e di Tecchi Amalia, nato a Roma il 3 agosto 1921, sergente, matr. 4250;

Ranoni Marino fu Domenico e di Fiori Angela, nato a Velato (Viterbo) il 4 marzo 1922, cann. P. M., matr. 6208;

Bertella Pietro di Antonio e di Cannera Cristina, nato a Maiori (Salerno) il 27 giugno 1923, cann. P. S., matr. ...;

Bastiglia Adriano di Gaetano e di Borsari Maria, nato a Mantova il 16 agosto 1923, cann. P. S., matr. 6173;

Bologi Sergio di Massimo e di Vanni Fernanda, nato a Cascina (Pisa) il 31 maggio 1922, S. D. I., matr. 6229;

Rossi Gino di Adolfo e di Lami Ester, nato a Uliveto (Pisa) il 4 febbraio 1921, cann. O., matr. 3661;

Benvenuti Luigi di Angelo e di Calfanco Teresa, nato a Melecnano (Milano) il 15 marzo 1921, cann. O., matr. 54662;

Fenoi Giovanni di Nito e di Dacca Ernestina, nato a Rossano Calabro (Cosenza) il 7 marzo 1921, cann. O, matr. 47586;

Pisone Carmine, nato a Ricigliti (Salerno) il 14 maggio 1919, cann. P. M., matr. 16681;

Ubiali Pietro di Enrico e di Tosca Carolina, nato a Grotta-D'Adda (Cremona) il 9 maggio 1920, cann. O., matr. 45853;

Rapelli Candido di Rarolfi Luigina, nato a Cravanasso (Novara) l'11 giugno 1922, fuochi, matr. 76462;

Guazzo Nello di Giuseppe e di Pepezzo Maria, nato a Marano Lagunare (Udine) il 24 aprile 1921, cann. O., matricola 24886;

Barboni Antonio di Luigi e di Ragazzini Maria, nato a Marina di Ravenna il 15 luglio 1920, cann. A., matr. 8559;

Merlin Guglielmo di Giovanni ..., matr. ...;

Monzani Luigi di Angelo e di Fontana Santa, nato a Zibello (Parma) il 6 maggio 1922, matr. silur., matr. 94354;

Filacchi Gualtiero di Armando e di Rasmussen Iolanda, nato a San Fiordaliza (Genova) il 18 marzo 1923, elettr., matricola 5486;

Girola Enrico fu Domenico e di Pozzi Ersilia, nato a Milano il 18 novembre 1919, elettr., matr. 93456;

Pellegrini Ugo fu Angelo e fu Boscardi Lucia, nato a Monfalcone il 23 gennaio 1920, elettr., matr. 29719;

Schiavemma Pietro di Luigi e di Martino Luisa, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 24 ottobre 1920, matr. 29701;

Breglione Duilio di Secondo e di Comino Flora, nato a Ospedaletti Imperia il 9 settembre 1922, elettr., matr. 106035;

Zanarion Enzo di Luigi e di Bemplani Anita, nato a Nesleiago (Treviso) il 21 marzo 1921, R. T., matr. 43373;

Iuliella Giovanni di Filippo e fu Campolo Francesca, nato a Lazzaro (Reggio Calabria) il 16 aprile 1921, all. mecc., matricola 67961;

Ciagnan Giovanni di Giovanni e fu Kuchec Mari, nato a Abbazia (Fiume) il 14 gennaio 1905, all. mecc., matr. 63033;

Stanzione Luigi di Salvatore e di Grassa Raffaela, nato a Napoli, il 19 maggio 1918, fuoch. M. N., matr. 4986;

Tafuro Raffaele di Eduardo e fu Scarcella Vincenza, nato a S. Pietro Vernotico (Brindisi) il 22 febbraio 1922, fuoch. O., matr. 80272;

Cavaliere Pasquale di Raffaele e di De Angelis Elena, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) il 30 agosto 1921, fuoch. O., matr. 7016;

Mascolo Gaeto di Arcangelo e di Mascolo Maddalena, nato a Casola (Napoli) il 15 marzo 1923, fuoch. A., matr. 129127;

Zanolo Natale di Giovanni e di Rappaggio Orsina, nato a Venezia il 25 marzo 1923, fuoch. O., matr. 65134;

Pesando Pietro di Andrea e di Bertonglacheri Agnese, nato a Mondalo (Iesa il 5 aprile 1922, fuoch. O., matr. 97780;

Pipia Silvano di Francesco e di Dirna Erminia, nato a Trieste il 3 luglio 1922, fuochi O., matr. 84206;

Troncelo Gennaro di Rocco e di Boat Antonietta, nato a Torre Annunziata (Napoli), il 6 settembre 1922, fuoch. O., matricola 99167;

Bepa Gastone, di Gelindo e di Borella Anna, nato a Bagnoli di Sopra (Padova) il 31 ottobre 1922, fuoch. O., matricola 72368;

Scarcaggiolo Nicola di Giuseppe e di Vita Maria, nato a Lequile (Lecce) il 30 agosto 1922, fuoch. O., matr. 87260;

Foglietti Fernando di Giacomo e di Arvele Eufemia, nato a Porta Garibaldi (Ferrara) il 15 maggio 1921, cann. O., matricola 3625;

Bleve Rocco di Francesco e di Ferilli Cosima, nato a Castrignano del Capo (Lecce) il 3 giugno 1921, cann. O., matr. 41951;

Galione Salvatore fu Gennaro e di Menella Angelina, nato a Torre del Greco (Napoli) il 6 luglio 1921, cann. art., matricola 38251;

Ferrara Ernesto di Pasquale e di Petrelli Luisa, nato a Borgonuovo il 6 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 98543;

Cecchi Francesco di Vincenzo e di Marrazzo Raffaela, nato a Napoli il 3 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 70158;

Sumo Cosimo fu Carlo e di Matemucci Maria, nato a Taranto il 24 maggio 1922, fuoch. A., matr. 86126;

Mazzelli Andrea fu Battista e di Salvatore Cenate, nato a Fasano V. T. Brescia) il 15 giugno 1922, cann. arm., matricola 88530;

Del Bono Giuseppe di Francesco e di Pinosa Teresa, nato a Monte Collio Bruciato (Brescia) il 22 settembre 1922, cann. arm., matr. 80629;

Castagna Francesco di Luigi e di Calise Lucia, nato a Lacco Ameno (Napoli) il 26 gennaio 1922, cann. P. M., matricola 91132;

Solari Giovanni fu Guido e di Piano Elisa, nato a Genova il 3 dicembre 1922, cann. arm., matr. 105789;

Zanetti Carlo di Zanetti Maria Angelina, nato a ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Ferrara Michele di Michele e di Leone Maddalena, nato a Ravello (Salerno) il 30 novembre 1921, marò s. v., matr. 47196;

Ferrantino Rosario di Andrea e di Pipitone Mariantonia, nato a Palermo il 27 marzo 1901, marò s. v., matr. 6665;

Di Giandomenico Leonardo di Antonio e di Silla Teresa, nato a Rosolo (Teramo) il 16 luglio 1921, marò s. m., matr. 6957;

Micchiolli Ido di Odorino e di Pannocchia Lina, nato a Viareggio (Lucca) il 12 marzo 1922, marò s. v., matr. 7225;

Feldo Mario di Antonio e di Benedetti Anna, nato a Borgosesia (Trento) il 22 settembre 1922, marò s. v., matr. 98704;

D'Onofrio Vitaliano di Antonio e di Crapporti Annunziata, nato a Livorno il 10 giugno 1922, marò s. m., matr. 8038;

Barbarossa fu Antonio di Francesco e fu Saggese Giacoma, nato a Cagnano Varano (Foggia) il 24 settembre 1922, marò s. v., matr. 7842;

Fabrizzano Giuseppe di Antonio e di Quinn Francesca, nato a Torre del Greco (Napoli) il 27 ottobre 1922, marò s. v., matr. 8241;

Cavalle Mario di Luigi e fu Amato Fedele, nato a Gallipoli (Lecce) il 1 luglio 1922, segn., matr. 6386;

Zeppieri Alberto di Attilio-Remo e di Regali Amelia, nato a Roma il 5 agosto 1921, segn., matr. 2300;

Bevoni Marino fu Domenico e di Fiori Angela, nato a Velano (Viterbo) il 4 maggio 1897, cann. P. M., matr. 6465;

Bertello Pietro di Antonio e di Camera Cristina, nato a Matera (Salerno) il 27 giugno 1923, cann. P. S., matr. 6585;

Bertaffa Alfredo di Giovanni e di Borsari Maria, nato a Mantova il 16 agosto 902, cann. P. S., matr. 6521;

Bolaji Sergio di Massimo e di Vanni Fernanda, nato a Cascina (Pisa) il 21 maggio 1922, S. D. T., matr. 6396;

Rossi Gino di Adolfo e di Lami Ester, nato a Livorno (Pisa) il 4 febbraio 1921, cann. C., matr. 6067;

Bonomandi Luigi di Angelo e di Calabrese Teresa, nato a Melegnano (Milano) il 19 marzo 1921, cann. C., matr. 5602;

Lenzi Giuseppe di Nilo e di Prima Francesca, nato a Rossano Calabro (Cosenza) il 7 marzo 1901, cann. C. matr. 4756;

Fronte Cerruto, nato a Bacoli (Salerno) il 14 maggio 1919, cann. P. M., matr. 98581;

Abbiati Pietro di Enrico e di Fosca Caroline, nato a Grotte d'Adda (Cremona), il 9 maggio 1920, cann. C., matr. 4965;

Barutti Candida di Barutti Luigino, nato a Grignasco (Novara) il 3 giugno 1922, bt. ris., matr. 7616;

Gazzia Nello di Giuseppe e di Pepezzo Maria, nato a Mariano Lacinoso (Udine) il 24 aprile 1921, cann. C., matricola 5406;

Barboni Leonilde di Luigi e di Ragazzini Maria, nato a Marina di Ravenna il 16 luglio 1920, cann. A., matr. 8556;

Porta Gualtiero di Giacinto e di Schmin Edwige, nato a Carrara (Padova) il 30 aprile 1920, cann. P. M., matr. 3161;

Luppi Fiorenzo di Antonio e di Simoni Maria, nato a Manerba (Brescia) il 31 luglio 1920, cann. C., matr. 3651;

Marasco Mario di Tommaso e di Zona Maria, nato a Calvi Risalta (Napoli) il 25 novembre 1920, cann. C., matr. 98015;

Nicolai Irio di Enco e di Lorenzini Faustina, nato a La Spezia il 22 settembre 1920, alf., matr. 1797;

Petrillo Michele di Francesco e di Sperduto Concetta, nato a Torre Del Greco (Napoli) il 21 luglio 1921, torp., matr. 6296;

Barbieri Stefano di Tommaso e di Rossi Maddalena, nato a Genova Pra il 22 settembre 1903, torp., matr. 73179;

Nanceri Renato di Giuseppe e di Nicolò Emilia, nato a Chioggia (Venezia) il 18 giugno 1921, marò silur., matr. 41356;

Napoli il 19 maggio 1918, fuoch. M. N., matr. 4086;

Tafuro Raffaele di Emilio e fu Scarella Vincenza, nato a S. Pietro Vernotico (Brindisi) il 22 febbraio 1922, fuoch. O., matr. 8057;

Cavaliere Pasquale di Raffaele e di De Angelis Elena, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) il 30 agosto 1921, fuoch. O., matr. 7006;

Muscolo Guido di Armando e di Mascolo Maddalena, nato a Casola (Napoli) il 15 marzo 1923, fuoch. A., matr. 12397;

Zanardo Natale di Giovanni e di Rappazzo Orsola, nato a Venezia il 25 marzo 1923, fuoch. O., matr. 6134;

Pennello Pietro di Andrea e di Bertognacchetti Agnese, nato a Monfalcone (Gorizia) il 6 aprile 1922, fuoch. O., matr. 6750;

Pipan Silvano di Francesco e di Pipan Ermenia, nato a Trieste il 3 luglio 1922, fuoch. O., matr. 8196;

Tornatore Bernardo di Rocco e di Dodi Antonietta, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 6 settembre 1922, fuoch. O., matricola 10197;

Bego Gastone di Gelindo e di Borella Anna, nato a Bagnoli di Sopra (Padova) il 31 ottobre 1922, fuoch. O., matricola 7289;

Martinegrano Nicola di Giuseppe e di Vita Carla, nato a Leporano (Lecce) il 30 agosto 1922, fuoch. O., matr. 87599;

Tagliatti Fernando di Giacomo e di Arvedi Eufemia, nato a Porta Garibaldi (Ferrara) il 15 maggio 1921, cann. O., matricola 3025;

Riccio Ilario di Francesco e di Ferilli Cosima, nato a Gagliato del Capo (Lecce) il 3 giugno 1921, cann. O., matr. 4951;

Graziano Salvatore fu Gennaro e di Monilla Angelina, nato a Torre del Greco (Napoli) il 6 luglio 1921, cann. art., matricola 8301;

Cerrigno Ernesto di Pasquale e di Pedrotti Luisa, nato a Bergamo il 9 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 9243;

Cotella Francesco di Vincenzo e di Marratino Raffaela, nato a Napoli il 2 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 70158;

Sanna Cosimo fu Carlo e di Maiorinci Maria, nato a Taranto il 21 maggio 1922, fuoch. A., matr. 86135;

Mozzelli Andrea fu Battista e di Salvatore Cecere, nato a Fusino V. T. (Brescia) il 15 giugno 1922, cann. arm., matricola 8050;

Del Bono Giuseppe di Francesco e di Pintossi Teresa, nato a Monte Cellio Bruciato (Brescia) il 22 settembre 1921, cann. arm., matr. 8029;

Colagna Francesco di Luigi e di Calise Lucia, nato a Lacco Ameno (Napoli) il 26 gennaio 1922, cann. P. M., matricola 9119;

Solari Giovanni fu Guido e di Prano Elisa, nato a Genova il 4 dicembre 1922, cann. arm., matr. 105789;

Zanetti Carlo di Zanetti Maria Angelina, nato a Trieste il 18 dicembre 1922, cann. arm., matr. 98788;

Rossi Nuccio di Guido e di Castellani Anna, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 22 agosto 1922, cann. arm., matr. 103629;

Verrilo Filippo di Nicola e di Ricciardi, nato a Castelvenere (Benevento) il 4 giugno 1921, cann. P. M., matr. 3056;

Cortesini Mario di Pietro e di Solcini Claudina, nato a Piacenza il 29 aprile 1921, cann. P. M., matr. 33441;

Ziglioli Ernesto di Palmiro e di Martini Maria, nato a Torre Pallavicino (Bergamo) il 17 febbraio 1922, cann. C., matricola 74556;

Piazza Giuseppe di Carlo e di Villa Fortuna, nato a Trezzo (Milano) il 22 aprile 1922, cann. C., matr. 76019;

Mallo Giuseppe di Salvatore e di Iacono Teresa, nato a Comiso (Ragusa) il 7 gennaio 1922, cann. P. M., matr. 87584;

0863
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939028

De Vico Gabriele di Rocco e di De Carli Giuditta, nato a Farindola (Pescara) il 27 giugno 1922, cann. O., matr. 9940;

Di Prima Giuseppe di Leonardo e di Maccarini Maria, nato a Maschi (Catania) il 27 settembre 1922, cann. O., matr. 9949;

Schiano Di Zipolo Michele di Vincenzo e di Scotto Di Cesana Fortuna, nato a Procida (Napoli) il 6 ottobre 1922, cann. O., matr. 51296;

Maleria Francesco di Stefano e di Giuffrida Maria, nato a S. Maria Salina (Messina) il 4 aprile 1922, cann. P. M., matricola 10005;

Romano Ardario di Pietro e fu Olelli Angela, nato a Brescia il 11 giugno 1902, cann. arm., matr. 80741;

Sigona Francesco di Giovanni e di Donato Concettina, nato a Pozzallo (Ragusa) il 14 ottobre 1921, fuoch. M. A., matricola 20736;

Leone Silvio di Pietro e di Clerici Rosa, nato a Bulcaro grasso (Como) il 14 luglio 1921, fuoch. A., matr. 58858;

Boisoni Paolo di Alfredo e di Guarneri Adele, nato a Pozzuolo Mattesana (Milano) il 14 luglio 1921, fuoch. A., matricola 5525;

Baldis Ubaldo di Giuseppe e di Colombo Zita, nato a Torre Boldone (Bergamo) il 26 settembre 1920, fuoch. A., matricola 11989;

Oppezzo Eusebio di Bernardo e di Oppezzo Margherita, nato a Stroppiano (Vercelli) il 17 novembre 1920, fuoch. A., matricola 2890;

Fissore Francesco di Giovanni e Zoratori Caterina, nato a Cherasco (Cuneo), il 24 ottobre 1920, fuoch. O., matr. 16234;

Imparato Luigi di Gennaro e di Pisacane Rosa, nato a Napoli il 3 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 1989;

Carnignani Pietro di Virgilio e di Gioacchini Angelina, nato a S. Croce sull'Arno (Pisa) il 28 luglio 1921, fuoch. M. A., matr. 6136;

Bertolino Andrea di Silvestro e di Di Trapani Rosina, nato a Palermo il 2 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 2559;

Santa Giovanni fu Giovanni e di Porcheddu Angela, nato ad Alghero il 6 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 6724;

De Luca Antonio di Giorgio e di Sesia Carmela, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 26 dicembre 1921, fuoch. O., matr. 47535;

Manera Fausto di Angelo e di Santanato Savio, nato a Verola Nuova (Brescia) il 25 agosto 1921, fuoch. M. N., matricola 78362. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Terzi Edoardo di Edoardo e di Avogadro Maria, nato a Carneglano (Genova) il 30 ottobre 1921, S. T. V.;

Verso Oscar fu Oscar e fu Logan Maria, nato a Trieste il 12 dicembre 1920, guardiamarina;

Conte Camillo di Gennaro e fu Russo Filomena, nato a Napoli il 4 maggio 1917, tenente G. N.;

Mazzella Giuseppe di Michele e di Sabia Anna, nato a Procida, il 16 aprile 1923, asp. guardiamarina,

Mianini Michele di Pietro e di Ciccimarra Pasqua, nato ad Altamura (Bari) l'11 ottobre 1908, capo mecc. 3ª, matricola 1677,

Moisio Dante fu Felice e di Re Caterina, nato a Vignale Monferrato (Alessandria) il 19 settembre 1911, capo silurista di 3ª classe, matr. 1894,

Malaspina Ezio fu Alberto e di Montefiori Virginia, nato a S. Martino di Durasca (La Spezia) il 12 settembre 1917, 2º capo elettr., matr. 3866;

Calò Gaetano fu Francesco e fu Agliori Gaetana, nato a Palermo il 29 novembre 1914, 2º capo elettr., matr. 2742;

Checco Filippo di Antonio e di Crea Filomena, nato a Motta S. Giovanni (R. Calabria) 2º capo M. N., matr. 30182;

Fiorani Pietro di Aldo e di Intrepido Angela, nato a Milano il 19 settembre 1917, serg. sil., matr. 41932;

Pellegrino Mario di Angelo e di Pulcrichelli Antonietta, nato a Marzano Appio (Napoli) il 16 ottobre 1922, s. capo segn., matr. 50732;

D'Alberi Lorenzo di Antonio e di Giannitolo Chiara, nato a Serra Capriola (Foggia) il 15 novembre 1920 s. capo R. T., matr. 51311;

Giannotta Benito di Antonio e fu Boccarsi Adele, nato a Giannullo (Lecce) il 16 aprile 1924, s. capo R. T., matr. 50717;

Guccino Marcello di Gerardo e di Gestani Caterina, nato a Napoli il 26 aprile 1921, s. capo elettr., matr. 51355;

Rodia Teodoro di Nicola e fu Pica Francesca, nato a Brindisi il 26 agosto 1917, s. capo elettr., matr. 47238;

Lepori Crocifisso di Vincenzo e di Antonietta Grazia, nato a Tunisi il 23 agosto 1920, s. capo sil., matr. 54211;

Barbuti Gabriele di Nicola e fu Aurile Cristina, nato a Brindisi il 3 giugno 1921, s. capo M. N., matr. 51458;

Lombardi Gabriele di Leonardo e di Pentassuglia Angela, nato a Fasano (Brindisi), s. capo M. N., matr. 50788;

Iadanza Ettore di Francesco e di Zizzariella Ines, nato a Brindisi l'8 luuggio 1924, s. capo M. N., matr. 59760;

Fabrizi Nicola di Davide e di Mollica Carmela, nato a S. Vieri (Ravenna) il 4 marzo 1922, nocch., matr. 87211;

Manzoni Enzo di Guglielmo e di Moioli Carmelina, nato a Motigliano (Forlì) il 25 dicembre 1925, nocch., matr. 71184;

Fabbri Fausto di Augusto e di Zoli Emilia, nato a Brisighella (Ravenna) il 17 settembre 1925, nocch., matr. 71020;

Borrelli Raffaele di Giorgio e di Ferrara Giovanna, nato a Palermo il 28 marzo 1920, marinaio, matr. 1960;

Cornacchia Franco fu Antonio e di Castelli Rosa, nato a Confienza (Pavia) l'8 dicembre 1920, marinaio, matr. 2230;

Bogo Ferruccio di Rodolfo e di Bogo Maria, nato a Milano il 12 ottobre 1923, cann. P. S., matr. 6513;

Bellinciane Giuliano di Santo e di Bosancano Olimpia, nato a Chiavazza (Vercelli) il 25 aprile 1923, cann. P. S., matricola 10787;

Giovannelli Silvano di Nestore e di Rapanelli Sabatina, nato a Campiglia Marittima (Livorno) il 27 luglio 1921, cann. arm., matr. 43577;

Lo Schiavo Antonio fu Francesco e di Mangeruca Lucrezia, nato a Terranova (R. Calabria) il 3 novembre 1921, elettricista, matr. 29518;

Brega Massimo fu Cesare e di Tagliabue Maria, nato a Bergamo il 2 maggio 1919, elettr., matr. 11791;

Lamberti Guido di Alfonso e di Franzoni Laura, nato a Bologna il 16 aprile 1921, silurista, matr. 69152,

Carrasale Alfredo di Cesare e di Parentini Emilia, nato a La Spezia il 28 giugno 1924, torp., matr. 6685;

Giordano Lelleno di G. Battista e fu Scalfel Concetta, nato a Palermo il 29 settembre 1920, fuoch. A., matr. 6965;

Fragiacomo Carlo di Guido e di Naccari Carla, nato a Trieste il 28 aprile 1924, M. N., matr. 37109,

Caputo Antonio fu Giovanni e di Magarelli Elisa, nato a Molfetta (Bari) il 16 maggio 1918, nocch. di 2ª classe, matricola 37725,

Cerri Achille fu Alfonso e di Marabini Francesca, nato a La Maddalena il 27 marzo 1901, capo R. T. 2ª classe, matricola 5078;

Della Latta Mario fu Lisandro e di Martina Assunta, nato a Viareggio il 30 agosto 1913, capo M. N. 3ª classe, matr. 26487;

Carpentieri Giuseppe fu Vincenzo e di Napoli Teresa, nato a R. Calabria il 6 giugno 1914, 2º nocch., matr. 3366;

Giardina Giuseppe di Giuseppe e di Cola Carmela, nato a Termini Imerese (Palermo) il 20 giugno 1918, serg. R. T., matr. 4666;

Gargano Domenico di Alfonso e di Martina Carmela, nato a Salerno il 13 marzo 1924, sotto nocch., matr. 32558,

Simeone Pietro fu Luigi e fu Ferro Anna, nato a Vicenza il 14 marzo 1924, sotto nocch., matr. 63069;

0 8 6 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tricola 5283;

Lelio Alfredo di Giuseppe e di Colombo Zita, nato a Torre Boldone (Bergamo) il 26 settembre 1929, fuoch. A., matricola 1080;

Lupezzo Eusebio di Bernardo e di Operezzo Margherita, nato a Stroppiano (Vercelli) il 17 novembre 1920, fuoch. A., matricola 2880;

Fissore Francesco di Giovanni e Zornetti Caterina, nato a Cherasco (Cuneo), il 24 ottobre 1920, fuoch. O., matr. 1624;

Imparato Luigi di Gennaro e di Pisacane Rosa, nato a Napoli il 3 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 4982;

Cambiganti Pietro di Virgilio e di Gioacchini Angelina, nato a S. Croce sull'Arno (Pisa) il 28 luglio 1921, fuoch. M. A., matr. 6016;

Bellolino Andrea di Silvestro e di Di Trapani Rosina, nato a Palermo il 2 gennaio 1891, fuoch. A., matr. 37520;

Sanna Giovanni fu Giovanni e di Porcheddu Angela, nato ad Alghero il 6 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 6921;

De Luca Antonio di Giorgio e di Sesta Carmela, nato a Cerigliano Calabro (Cosenza) il 26 dicembre 1921, fuoch. O., matr. 47235;

Madera Fausto di Angelo e di Scalvinato Savio, nato a Verola Nuova (Brescia) il 25 agosto 1921, fuoch. M. N., matricola 5932. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Terzi Edoardo di Edoardo e di Avogadro Maria, nato a Correggiano (Genova) il 30 ottobre 1921, s. T. V.;

Versi Oscar fu Oscar e fu Logan Maria, nato a Trieste il 12 dicembre 1920, guardiamarina;

Conte Camillo di Gennaro e fu Russo Filomena, nato a Napoli il 1 maggio 1917, tenente G. N.;

Mazzella Giuseppe di Michele e di Sabia Anna, nato a Procida, il 16 aprile 1923, asp. guardiamarina;

Minoia Michele di Pietro e di Ciccimarra Pasqua, nato ad Altamura (Bari) l'11 ottobre 1908, capo mes. 3ª, matricola 6677;

Maiolo Dante fu Felice e di Re Caterina, nato a Vignale Monferrato (Alessandria) il 19 settembre 1911, capo silurista di 3ª classe, matr. 18905;

Malaspina Ezio fu Alberto e di Montefiori Virginia, nato a S. Martino di Lunasca (La Spezia) il 12 settembre 1917, 2° capo elettr., matr. 3960;

Fais Gaetano fu Francesco e fu Aglieri Gaetana, nato a Palermo il 29 novembre 1914, 2° capo elettr., matr. 27192;

Checco Filippo di Antonio e di Crea Filomena, nato a Motta S. Giovanni (R. Calabria) 2° capo M. N., matr. 30187;

Fiorani Pietro di Aldo e di Iurlaro Angela, nato a Milano il 10 settembre 1917, serg. sil., matr. 43092;

Virone Pietro di Carmine e di Campagna Antonietta, nato a S. Teca (Salerno) il 17 febbraio 1921, serg. M. N., matr. 5466;

Massetti Raffaele di Ermete e di Bucci Francesca, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 15 luglio 1919, serg. for. S., matr. 7770;

Bassi Lelio di Nino e di Bassi Maria, nato a Udine il 22 giugno 1920, s. nocch., matr. 51649;

Mazza Cesare di Michele e di Sorrentino Lucia, nato a Torre del Greco il 18 luglio 1920, s. nocch., matr. 5857;

Balucca Mario di Candido e di Massetti Maria, nato a Corciano (Perugia) il 25 gennaio 1921, s. capo cann. P. S. matr. 6202;

Giuliani Antonio di Pietro e di Iorio Maria, nato a Pignataro Maggiore (Napoli) l'1 ottobre 1921, s. capo cann. P. S. matr. 51922;

Fabrizi Nicola di Davide e di Monico Carmela, nato a S. Eleri (Ragusa) il 1 novembre 1922, nocch., matr. 8713;

Mannini Enzo di Guglielmo e di Mainì Carmelina, nato a Modigliana (Forlì) il 25 dicembre 1925, nocch., matr. 7151;

Rosati Fausto di Augusto e di Zoli Emilia, nato a Brisighella (Ravenna) il 17 settembre 1923, nocch., matr. 7009;

Borrelli Raffaele di Giorgio e di Ferrara Giovanna, nato a Palermo il 28 marzo 1928, marinaio, matr. 1288;

Carnacchini Ettorre fu Antonio e di Castelli Rosa, nato a Codogna (Pavia) l'8 dicembre 1920, marinaio, matr. 2389;

Rago Ferruccio di Rodolfo e di Rago Maria, nato a Milano il 12 ottobre 1918, cann. P. S., matr. 6342;

Bellucione Giuliano di Santo e di Rosaneano Olimpia, nato a Chiavazza (Vercelli) il 25 aprile 1923, cann. P. S., matricola 6787;

Giannarelli Silvano di Nestore e di Rapanelli Sabatina, nato a Campiglia Marittima (Livorno) il 27 luglio 1921, cann., matr. 6957;

Lo Schiavo Antonio fu Francesco e di Margarina Lucrezia, nato a Taurianova (R. Calabria) il 3 novembre 1921, elettricista, matr. 29518;

Rocco Massimo fu Cesare e di Taglialatte Maria, nato a Bergamo il 2 maggio 1919, elettr., matr. 11791;

Lamieri Guido di Alfonso e di Franzoni Laura, nato a Bologna il 18 aprile 1921, silurista, matr. 69152;

Carnasale Alfredo di Cesare e di Parentini Emilia, nato a La Spezia il 28 giugno 1924, torp., matr. 62985;

Giordano Lelterio di G. Battista e fu Scalisi Concetta, nato a Palermo il 20 settembre 1920, fuoch. A., matr. 63865;

Fragacomo Carlo di Guido e di Naccari Carla, nato a Trieste il 28 aprile 1921, M. N., matr. 37109;

Capulo Antonio fu Giovanni e di Magarelli Elisa, nato a Molfetta (Bari) il 16 maggio 1918, nocch. di 2ª classe, matricola 37729;

Cerri Achille fu Alfonso e di Marabini Francesca, nato a La Maddalena il 27 marzo 1901, capo R. T. 2ª classe, matricola 5078;

Della Latta Mario fu Lisandro e di Martina Assunta, nato a Viareggio il 10 agosto 1913, capo M. N. 3ª classe, matr. 26987;

Carpentieri Giuseppe fu Vincenzo e di Napoli Teresa, nato a R. Calabria il 6 giugno 1915, 2ª nocch., matr. 29566;

Giardina Giuseppe di Giuseppe e di Cola Carmela, nato a Termini Imerese (Palermo) il 20 giugno 1918, serg. R. T., matr. 46962;

Gargano Domenico di Alfonso e di Martina Carmela, nato a Salerno il 13 marzo 1923, sotto nocch., matr. 52508;

Simeone Pietro fu Luigi e fu Ferro Anna, nato a Vicenza il 14 marzo 1905, sotto nocch., matr. 6969;

Bozzolan Renzo di Giuseppe e di Guarnieri Argia, nato a Frassinelle (Rovigo) il 18 agosto 1922, sotto nocch., matr. 50137;

Montagna Carmelo di Giuseppe e di Annatima Vincenza, nato a Siracusa il 14 marzo 1920, sotto capo segn., matr. 7869;

Buccino Donato fu Francesco e di Fecchimento Maria, nato ad Auletta (Salerno) il 10 febbraio 1923, sotto capo sil., matricola 60744;

Visconti Alfredo di Enrico e di Bozzone Antonia, nato a Legnano (Milano) il 2 luglio 1920, sil., matr. 53256;

Colombo Mario di Natale e di Mangano Eleonora, nato a Piacenza il 12 agosto 1922, sil., matr. 56151;

Binando Pietro di Antonio e di Spadaro Francesca, nato a Maretimo il 14 settembre 1921, sdr., matr. 87863;

Tagliabue Giovanni fu Giuseppe e fu Dubini Serafina, nato a Corinate (Como) il 2 luglio 1919, sil., matr. 90935;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Palumbo Emanuele di Andrea e di Bianchina Maria, nato a Bolognetta (Milano) il 9 aprile 1921, sl., matr. 51360;

Tognetti Giuseppe fu Giuseppe e di Riga Maria, nato a Cascina-Monge (Pisa) il 13 giugno 1919, sotto capo M. N., matricola 20360;

Mussi Alberto di Achille e di Fazi Rosa, nato a Civitavecchia il 21 settembre 1921, M. N., matr. 91584;

Silvestri Giuseppe fu Nazzareno e di Adriano Nazzarena, nato a Grottaglie (Taranto) il 30 settembre 1921, M. N., matricola 91846;

Nacoli Primo di Francesco e di Falchi Rosina, nato a Porto Torres (Sassari) il 1° gennaio 1925, sotto capo M. N., matricola 59631;

Marchionne Ignazio di Angelo e di Prudati Rosa, nato a Rocca Priora (Roma) il 17 agosto 1921, sotto capo sg.to, matr. 56781;

Randi Alessandro di Luigi e di Bacchiglieri Maria, nato a Galliera (Bologna) il 28 marzo 1920, sotto capo P. M., matricola 5892;

Ignacco Antonio fu Calogero e di Lauria Rosa, nato a Licata (Agrigento) il 31 marzo 1923, sotto capo R. T., matr. 59857;

Nicora Vittorio di Giuseppe e di Rosa Rosa, nato a Lavagna (Genova) il 25 gennaio 1918, sotto capo elettr., matricola 43874;

Bonsignore Walter di Bonifacio e di Primani Maria, nato a Porto Ercole (Grosseto) il 30 agosto 1921, sottocapo M. N., matr. 6803;

Sanzin Rosario di Benedetto e di Negrisini Teresa, nato a Trieste il 2° gennaio 1920, sotto capo M. N., matr. 4828;

Bivalta Salvatore di Giuseppe e di Licata Angelina, nato a N. ... Siracusa) il 15 ottobre 1920, caus. P. M., matr. 64437;

Nardone Maria di Mariano e di D'Alessandro Mariannina, nato a Palermo il 16 novembre 1923, R. T., matr. 12160;

Bisiello Remo di Luigi e di Mercede Maria, nato a Porto del Savena (Trento) il 21 ottobre 1922, cann. A., matr. 53736;

Lombardi Biagio di Cesare e di Giacinta Adamasia, nato a Roma il 30 settembre 1923, R. T., matr. 9098;

Giacomelli Remo di Antonio e fu Baldi Luisa, nato a Battaglia Terme il 19 giugno 1921, cann. A., matr. 53978;

Della Rave Giovanni di Rocco e di Ferrante Lucia, nato a Rodi Garganico (Foggia) il 30 maggio 1922, M. N., matricola 78288;

Violante Giovanni di Michele e di Cassia Salomina, nato a S. Angelo in Formis (Napoli) il 21 agosto 1922, M. N. matricola 61866. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 18 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944.
Registro n. 1 Marina, foglio n. 302.

(176)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 447.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e successive modificazioni;

Considerata, altresì, la necessità di iscrivere in bilancio, in conto residui, alcuni somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1942-43 e retro;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203 e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 228;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Patrimoni riuniti ex economali, del Fondo di beneficenza e di religione nella Città di Roma, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Tutti i pagamenti da effettuare sul capitolo n. 22 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1944-45 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per corrispondere alla Banca d'Italia gli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, delle cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di inibirsi l'impiego sotto qualsiasi forma a sollievo della circolazione, ai sensi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

cata (Agrigento) il 31 marzo 1923, sotto capo R. T., matr. 35947;

Nicosia Vittorio di Giosuè e di Rosa Rosa, nato a Lavagna (Genova) il 25 gennaio 1918, sotto capo elettr., matricola 9877;

Romandini Walter di Rodolfo e di Primani Maria, nato a Porto Ercole (Grosseto) il 30 agosto 1921, sottocapo M. N., matr. 6854;

Sanzin Bruno di Benedetto e di Negrisini Teresa, nato a Trieste il 27 gennaio 1920, sotto capo M. N., matr. 4628;

Reglia Salvatore di Giuseppe e di Licata Angelina, nato a [illegible] Siracusa, il 15 ottobre 1920, cann. P. M., matr. 6147;

Barbagallo Mario di Mariano e di D'Alessandro Marianna, nato a Palermo il 16 novembre 1923, R. T., matr. 12197;

Bialetti Remo di Luigi e di Magnisa Maria, nato a Borgo dei Sapona (Trento) il 21 ottobre 1919, cann. A., matr. 5875;

Landozzi Rodolfo di Cesare e di Giacomo Anastasia, nato a Roma il 30 settembre 1923, R. T., matr. 9288;

Giovannelli Romeo di Antonio e fu Baldo Luisa, nato a Bagnoli Terme il 19 giugno 1921, cann. A., matr. 52939;

Delle Fave Giovanni di Rocco e di Ferrante Lucia, nato a Rodi Garganico (Foggia) il 30 maggio 1922, M. N., matricola 78236;

Vindate Giovanni di Michele e di Cassia Salomè, nato a S. Angelo in Formis (Napoli) il 21 agosto 1922, M. N. matricola 54266. — *Determinazione del 18 marzo 1944*).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 18 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Registro n. 1 Marina, foglio n. 382.

(176)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 447.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla iscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45, dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo restituite alla diretta amministrazione del Governo italiano a decorrere dal 16 ottobre 1944 e per provvedere ad alcune altre sopravvenute esigenze;

Ministro per il tesoro;

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, del Fondo di beneficenza e di religione nella Città di Roma, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Tutti i pagamenti da effettuare sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1944-45 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per corrispondere alla Banca d'Italia gli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, delle cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di investirsi l'impiego sotto qualsiasi forma a sollievo della circolazione, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 73. — PILIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 32. — Imposta sui fondi rustici	L.	10.000.000
Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati	»	10.000.000
Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	70.000.000
Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 39. — Imposta personale progressiva sul celibe	»	4.000.000
Cap. n. 40. — Imposta straordinaria sul patrimonio, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 53. — Imposta di registro	»	30.000.000
Cap. n. 54. — Imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 56. — Tassa di bollo	»	40.000.000
Cap. n. 57. — Imposta di surrogazione dei registro e del bollo	»	20.000.000
Cap. n. 59. — Imposta ipotecaria	»	10.000.000
Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative	»	10.000.000
Cap. n. 67. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	10.000.000
Cap. n. 84. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	2.000.000
Cap. n. 88. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	»	5.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	1.000.000
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	24.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	2.100.000
Cap. n. 104. — Provento del lotto	»	120.000.000
Cap. n. 162. — Rimborsi e concorsi diversi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 167. — Ritenuta sugli stipendi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 322. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, ecc.	»	21.000.000
Cap. n. 476 (*aggiunto*). — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio per i pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1773, convertito nella legge 3 aprile 1923, n. 319)	»	150.000.000
Totale	L.	955.100.000

Visto, n'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Cap. n. 12. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc.	L.	98.000
Cap. n. 13. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc.	»	123.000.000
Cap. n. 14. — Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc.	»	627.511.000
Cap. n. 15. — Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale nel fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti autarchici, ecc.	»	20.587.000
Cap. n. 16. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate, ecc.	»	1.350.000
Cap. n. 24 (modificata la denominazione). — Annualità all'Ente di assistenza di Roma (legge 10 febbraio 1917, n. 23, art. 2) (*Spesa obbligatoria*)	»	105.000
Cap. n. 41. — Spese per la Camera dei deputati	»	9.500.000
Cap. n. 42. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	500.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	4.700.000
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nella spese di funzionamento del Consiglio Nazionale delle ricerche, ecc.	»	3.611.045
Cap. n. 88. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	1.500.000
Cap. n. 107 VII. — Premi di operosità, ecc. (Sottosegretariato stampa e informazioni)	»	800.000
Cap. n. 107 IX. — Spese casuali	»	150.000
Cap. n. 107 XXXVI (di nuova istituzione) - Spese per il funzionamento di Commissioni	»	150.000
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 114. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo, ecc.	»	300.000
Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetto	»	200.000
Cap. n. 116-bis. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei alla Amministrazione del tesoro, ecc.	»	317.000
Cap. n. 120. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro centrale e provinciale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 137. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 148. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	»	3.000.000
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi ai Comuni, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza regnana	»	300.000
Cap. n. 176. — Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al risanto dell'azienda tramviaria, ecc.	»	500.000
Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge	»	5.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936021

proprietà immobiliare, ecc.		26.000.000
Cap. n. 52. — Imposta di registro		
Cap. n. 54. — Imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili, ecc.		4.500.000
Cap. n. 55. — Imposta generale sull'entrata, ecc.		300.000.000
Cap. n. 56. — Tasse di bollo		80.000.000
Cap. n. 57. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo		20.000.000
Cap. n. 58. — Imposta notarile		10.000.000
Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative		10.000.000
Cap. n. 68. — Tassa unica di circolazione sugli automezzi, ecc.		2.000.000
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti		10.000.000
Cap. n. 84. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero		2.000.000
Cap. n. 85. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica		5.000.000
Cap. n. 86. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè		1.000.000
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.		24.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo del sali, ecc.		2.100.000
Cap. n. 104. — Proventi del lotto		150.000.000
Cap. n. 162. — Rimborsi e concorsi diversi, ecc.		300.000
Cap. n. 197. — Ritenuta sugli stipendi, ecc.		10.000.000
Cap. n. 202. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, ecc.		21.000.000
Cap. n. 476 *(aggiunto)*. — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio per i pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1715, convertito nella legge 3 aprile 1923, n. 319)		100.000.000
Totale	L.	888.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

TABELLA B

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

Si fa aumento:

Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali	L.	180.000.000
Cap. n. 11. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc.		50.450.000
Legge 10 febbraio 1944, n. [illegible] obbligatorie)		105.000
Cap. n. 41. — Spese per la Camera dei deputati		2.500.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.		500.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri		4.750.000
Cap. n. 61. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio Nazionale delle ricerche, ecc.		3.611.925
Cap. n. 88. — Premi di operosità, ecc. Corte dei conti)		1.500.000
Cap. n. 107 VII. — Premi di operosità, ecc. Sottosegretariato stampa e informazioni		800.000
Cap. n. 107 IX. — Spese casuali		150.000
Cap. n. 107 XXXVI (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento di Commissioni		120.000
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.		3.500.000
Cap. n. 114. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo, ecc.		300.000
Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti		200.000
Cap. n. 116*bis*. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.		20.000.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei alla Amministrazione del tesoro, ecc.		315.000
Cap. n. 130. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro centrale e provinciale, ecc.		1.000.000
Cap. n. 147. — Spese per fornitura di carta bianca e da lettere, ecc.		80.000.000
Cap. n. 148. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma		3.000.000
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi al Comune, ecc.		25.000.000
Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana		300.000
Cap. n. 176. — Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività pregresse al riscatto dell'azienda tramviaria, ecc.		250.000
Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge		5.000.000
Cap. n. 188. — Interessi compresi nelle annualità, ecc.		820.000
Cap. n. 201*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero a titolo di rimborso della somma di L. 3.870.000 posta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del R. decreto-legge 15 dicembre 1943, n. 1153 per il pagamento agli assuntori dell'interesse minimo del 4,50 % garantito sul capitale nominale relativo alla gestione 1940		3.870.000
Cap. n. 206. — Interessi a quote d'ammortamento dovuti alla Cassa depositi, ecc.		5.930.070
Cap. n. 216*bis*. — Sovvenzione alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione		88.334.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Cap. n. 232*bis* (di nuova istituzione). — Stanziamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione . . . . . L. 74.740.000

Cap. n. 233-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spesa per l'acquisto di una motocicletta per il personale in servizio della Presidenza del consiglio dei ministri e servizi dipendenti . . . » 30.000

Cap. n. 233-*sexies* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'acquisto e l'invio di pacchi ai prigionieri di guerra . . . » 20.000.000

Cap. n. 233-*septies* (di nuova istituzione). — Spese per le automobili addette ai servizi della Presidenza del consiglio dei ministri ed a quelli dei Ministeri senza portafoglio . . . » 500.000

Cap. n. 233-*octies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento delle spese di trasporto del personale statale appartenente ai vari ministeri in occasione del trasferimento del Governo da Salerno a Roma . . . . . » 87.500

Cap. n. 236*bis*. — Assegnazione straordinaria per acquisto ed affitto di macchine, ecc., ad integrazione del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 236*ter*. — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale della popolazione nazionale . . . . . » 7.500.000

Cap. n. 241-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Alto commissariato per la Sardegna »). — Indennità di rappresentanza all'Alto Commissario . . . » 90.000

Cap. n. 241-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato . . . . . » 400.000

Cap. n. 241-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e trattamento al personale . . . . . » 300.000

Cap. n. 241-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 60.000

Cap. n. 241-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di una autovettura nuova per l'esercizio e la manutenzione di automezzi . . . . . » 120.000

Cap. n. 241-*septies* (di nuova istituzione). — Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto Commissario - Arredamento e riscaldamento degli alloggi dell'Alto commissario e del Segretario generale . . . . . » 118.800

Cap. n. 241-*octies* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 250.000

Cap. n. 241-*novies* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . . . » 20.000

Cap. n. 241-*decies* (di nuova istituzione). — Fondi a disposizione dell'Alto commissario per spese di pertinenti da eccezionali avvenimenti - Spese di beneficenza e varie . . . » 220.000

Cap. n. 242-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Alto Commissariato per la Sicilia »). — Indennità di rappresentanza dell'Alto commissario . . . » 45.000

Cap. n. 246-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato . . . » 250.000

Cap. n. 246-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e di trattamento al personale . . . . . » 300.000

Cap. n. 248-*quinquies* (di nuova istituzione).

Cap. n. 248-*ter*. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo . . . . . L. 1.800.000

Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra, escluse quelle per eventi bellici posteriori al 1° gennaio 1939, ecc. . . . . » 61.000

Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . . » 3.500.000

Cap. n. 258. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 260. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Etiopia, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valor militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . . » 45.000.000

Cap. n. 266-*V* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e R. decreto 10 giugno 1940, n. 566) . . . » 1.500.000

Cap. n. 266-*VI* (di nuova istituzione). — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e R. decreto 10 giugno 1940, n. 566) . . . » 1.000.000

Cap. n. 267-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi alle Aziende di credito per il collocamento di buoni del Tesoro . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 269. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati, ecc. (pensioni di guerra) . . . . . » 250.000

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. (pensioni di guerra) . . » 300.000

Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (pensioni di guerra) . . » 30.000

Cap. n. 277-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio dei risarcimento dei danni di guerra . . . » 500.000

Cap. n. 282. — Interessi 4,50 % da corrispondere al 1° settembre 1935 ed al 1° marzo 1936 sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, ecc. . . . . » 2.187.000

Cap. n. 286-*quater* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato generale dello Stato per prestazioni straordinarie inerenti al rimborso ai Comuni delle spese da essi sostenute per l'istituzione del servizio razionamento del consumo . . . . . » 50.000

Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. . . . . » 26.720.000

Cap. n. 301. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 350.000

Cap. n. 304. — Quote di capitale comprese

0870
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al funzionamento dell'Istituto centrale di statistica 5.000.000

Cap. n. *bis*/ter. — Assegnazione straordinaria per le spese del funzionamento generale della pubblica istruzione 75.000.000

Cap. n. 244-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Alto commissariato per la Sardegna ») — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario 90.000

Cap. n. 244-*ter* (di nuova istituzione) — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato 400.000

Cap. n. 244-*quater* (di nuova istituzione) — Indennità di missione e trasloco al personale 300.000

Cap. n. 244-*quinquies* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale 60.000

Cap. n. 244-*sexies* (di nuova istituzione) — Spese per l'acquisto di una autovettura nonchè per l'esercizio e la manutenzione di autovetture 450.000

Cap. n. 244-*septies* (di nuova istituzione) — Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto Commissario - Arredamento e riscaldamento degli alloggi dell'Alto commiss. e del segretario gen. 118.000

Cap. n. 244-*octies* (di nuova istituzione) — Spese di ufficio e di cancelleria 225.000

Cap. n. 244-*novies* (di nuova istituzione) — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva 50.000

Cap. n. 244-*decies* (di nuova istituzione) — Fondo a disposizione dell'Alto commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti - Spese di beneficenza e varie . . . 320.000

Cap. n. 246-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Alto Commissariato per la Sicilia ») — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario 45.000

Cap. n. 246-*ter* (di nuova istituzione) — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato 250.000

Cap. n. 246-*quater* (di nuova istituzione) — Indennità di missione e di trasferimento al personale 220.000

Cap. n. 246-*quinquies* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale 70.000

Cap. n. 246-*sexies* (di nuova istituzione) — Spese di esercizio e di manutenzione di autovetture 350.000

Cap. n. 246-*septies* (di nuova istituzione) — Spese di ufficio e di cancelleria 218.000

Cap. n. 246-*octies* (di nuova istituzione) — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva 22.000

Cap. n. 246-*novies* (di nuova istituzione) — Fondo a disposizione dell'Alto commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti di beneficenza e varie 250.000

nale per lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e R. decreto 10 giugno 1940, n. 566) 1.500.000

Cap. n. 268-*XI* (di nuova istituzione) — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e R. decreto 10 giugno 1940, n. 566) 1.000.000

Cap. n. 267-*bis* (di nuova istituzione) — Compensi alle Aziende di credito per il collocamento di buoni del Tesoro 20.000.000

Cap. n. 269. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati, ecc. (pensioni di guerra) 250.000

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. (pensioni di guerra) . . . 300.000

Cap. n. 271. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (pensioni di guerra) . . 30.000

Cap. n. 277-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra 500.000

Cap. n. 282. — Interessi 4,50 %, da corrispondere al 1° settembre 1943 ed al 1° marzo 1944, sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, ecc. 2.192.000

Cap. n. 285-*quater* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato generale dello Stato per prestazioni straordinarie inerenti al rimborso ai Comuni delle spese da essi sostenute per l'istituzione del servizio razionamento dei consumi 50.000

Cap. n. 292. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. 20.250.000

Cap. n. 293. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. 357.000

Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. 40.511.000

Cap. n. 295. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. 200.000.000

Cap. n. 296. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici del bilancio per l'anno 1942 degli Enti ausiliari, ecc. 8.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Cap. n. 28. — Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la costruzione di presidi ai Comuni, ecc. . . . L. 3.222.000

Cap. n. 29. — Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito, ecc. » 578.900

Cap. n. 30. — Quota di capitale compresa nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di L. 2[illegible] per il completamento e cura e a carico dello Stato dei lavori, ecc., del nuovo Ospedale dello Scudillo, ecc. » 1.625.000

Cap. n. 30*bis*. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli, in ammortamento delle anticipazioni per la costruzione di una caserma, ecc. » 267.000

Cap. n. 31. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro, ecc. » 3.385.000

Cap. n. 31*a*. — Annualità spettanti al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato, ecc. » 851.000

Cap. n. 32. — Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie, ecc. » 981.000

Cap. n. 32*bis*. — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc. spettanti a cittadini italiani profughi, ecc. » 238.686

Cap. n. 32*ter*. — Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento dei prestiti, ecc. » 1.350.000

Cap. n. 33. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare, nonchè quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1935 . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 2.926.211.975

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento di viaggio, ecc. . . . . L. 40.500

Cap. n. 32*bis* (soppresso). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc. . » 900.000

Totale . . . L. 940.500

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. . . . . L. 180.000 —

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . » 1.400.000 —

Cap. n. 13. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . » 300.000 —

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle tasse, ecc. . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 18. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. . . . . » 80.000 —

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . » 220.000 —

Cap. n. 24. — Rete di osservatorio per i sottufficiali e militari di truppa rimpatriati in luogo di cura, ecc. . . . . L. 250.000 —

Cap. n. 42. — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. » 4.000.000 —

Cap. n. 50. — Spese per il servizio automobilistico . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 51. — Assegni fissi per spese di ufficio . . . . . » 620.000 —

Cap. n. 52. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 53. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 54. — Spese per servizi di polizia tributaria . . . . . » 70.000 —

Cap. n. 55. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . » 370.000 —

Cap. n. 56. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. » 600.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, rendimento e compensi, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . » 2.000.000 —

Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 62. — Indennità e spese per la commissione censuaria centrale . . . » 250.000 —

Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 98. — Contributo dello Stato al Comitato Olimpico nazionale italiano, ecc. » 7.171.095 —

Cap. n. 100. — Personale di ruolo degli uffici esteri - Stipendi ed assegni fissi, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 100*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio e del personale di altre amministrazioni dello Stato addetto all'amministrazione dei Canali Cavour ed alle aziende patrimoniali . . . » 70.000 —

Cap. n. 101. — Stipendi al personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 103. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 112. — Spese di cauzioni e di litisti inenti ed altri accessori . . . . » 5.000 —

Cap. n. 112*ter*. — Imposte e sovraimposte, tributi, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 113*sexies*. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 113*septies*. — Stipendi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 3.000 —

Cap. n. 113*octies*. — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro, ecc. . . . . » 3.286.608

Cap. n. 312. — Annualità spettanti al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato, ecc. . . . . » 384.000

Cap. n. 330. — Provvidenze di risarcimento delle linee ferroviarie, ecc. . . . . » 801.000

Cap. n. 330-*bis*. — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc. spettanti a cittadini italiani profughi, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 337. — Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito, ecc. . . . . » 1.400.000

Cap. n. 339. — Pensioni ed assegni di guerra e sopravvissi di medaglie al valore militare, nonchè quelli relativi ai decreti luogotenenziali posteriori al 15 gennaio 1920 . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 2.326.311.975

b) In diminuzione:

Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. . . . . L. 40.500

Cap. n. 317-*bis* (nuovo testo). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc. . » 200.000

Totale . . . L. 240.500

MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

Cap. n. 1. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . . » 1.450.000 —

Cap. n. 13. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . » 300.000 —

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 18. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. . . . . » 80.000 —

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . » 250.000 —

Cap. n. 25. — Acceo e complemento di aggio ai cestori del lotto, ecc. . . . . » 30.000.000 —

Cap. n. 28. — Vincite al lotto . . . . » 70.000.000 —

Cap. n. 42. — Stipendi, paghe, assegnazioni familiari, premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, ecc. . . . . » 150.000.000 —

Cap. n. 43. — Indennità eventuali, di trasferimento ed altre per la guardia di finanza, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 45. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie al personale della Regia accademia e scuola di applicazione, ecc. . . . » 200.000 —

Cap. n. 46. — Compensi e sussidi alla guardia di finanza, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 58. — Spese per la vigilanza marittima in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. » 600.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, rendimento e compensi, ecc. al personale proveniente dal catasto e dal servizio tecnico . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 70. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 82. — Indennità e spese per la commissione consultiva centrale . . . » 250.000 —

Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza, ecc. . . . . » 580.000 —

Cap. n. 88. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 95. — Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano, ecc. . » 7.171.000 —

Cap. n. 100. — Personale di ruolo degli uffici esteri — Stipendi ed assegni fissi, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 100-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio e del personale di altre amministrazioni dello Stato addetto all'amministrazione dei Canali Cavour ed alle aziende patrimoniali . . . . » 70.000 —

Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . . » 160.000 —

Cap. n. 102. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'ablico demanio, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 112. — Spese di canoni e di litti, risarcimenti ed altri accessori . . . . » 5.000 —

Cap. n. 113-*bis*. — Imposte e sovraimposte tributi, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 113-*series*. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio . . . . . » 860.000 —

Cap. n. 113-*septies*. — Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 3.000 —

Cap. n. 113-*octies*. — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato, ecc. . . . » 20.000 —

Cap. n. 113-X. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'asse demanio e del demanio pubblico, ecc. . . . . » 14.000.000 —

Cap. n. 113-XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi » 60.000 —

Cap. n. 113-XIII. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . » 600.000 —

Cap. n. 113-XIV (di nuova istituzione). — Spese di canoni e di litti, risarcimento ed altri accessori (*spesa obbligatoria*) . . . . » 15.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985681

Cap. n. 113 *XV* (di nuova istituzione). — Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni, riguardanti il demanio patrimoniale e gli altri servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato . . . . . L. 20.000 —

Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette . . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 121. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 127. — Spese per lavori di ordinaria manutenzione, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 135 (modificata la denominazione). — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette » 300.000 —

Cap. n. 156 *bis* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute e personale di ruolo di altre amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 156 *ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, personale inquadrato nella reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 4 del R. decreto 1° marzo 1940, n. 153 - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 156 *quater* (di nuova istituzione). — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e per le valute; retribuzioni ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 24 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli esperti incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . » 500.000 —

Cap. n. 165 *quater*. — Contributo nella spesa per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale, ecc. . . . . » 1.058.000 —

Cap. n. 167. — Somme da corrispondere ai Comuni ed agli appaltatori per indennizzo in dipendenza dell'esenzione della imposta di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 168. — Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 169. — Interessi compresi nella undicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza di Roma . . . . . » 77.617,06

Cap. n. 170. — Assegnazione straordinaria per spese relative ai servizi e prestazioni

Cap. n. 175. — Spese, ecc. per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . L. 4.000.000 —

Cap. n. 176-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento per i servizi inerenti all'applicazione del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 5, concernente l'istituzione dell'imposta sull'entrata . » 1.000.000 —

Cap. n. 177-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 178-*septies* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di cessioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*spesa obbligatoria*) . . . . . » 1.00 —

Cap. n. 180-*undecies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra (legge 1° luglio 1940, n. 818) . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 187. — Quota di capitale compresa nella undicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma, ecc. . . . . » 26.238,68

Cap. n. 189-*bis*. — Restituzione di depositi per altre agli incanti, ecc. . . . . » 200.000 —

Totale degli aumenti . . . . L. 331.541.560,74

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 163 (soppresso). — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc. già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, ecc. L. 20.000.000

Cap. n. 164-*bis* (soppresso). — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 21.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 165. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche. (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . L. 100.000

Cap. n. 5. — Assegni ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 200.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . » 20.000.000

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 100.000

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati . . . . » 4.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

personale delle dogane e imposte indirette . . . • 300.000 —

Cap. n. 156 *bis* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute e personale di ruolo di altre amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . • 10.000.000 —

Cap. n. 156 *ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1930, n. 191 - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . • 4.000.000 —

Cap. n. 156 *quater* (di nuova istituzione). — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, retribuzioni ed altri assegni fissi dovuti, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 160, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 636, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli estranei, incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di trattamento al personale non di ruolo . . . • 500.000 —

Cap. n. 165-*quater*. — Contributo nella spesa per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale, ecc. . . . . • 1.058.000 —

Cap. n. 167. — Somme da corrispondere ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza dell'esenzione della imposta di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate, ecc. . . . . • 5.000.000 —

Cap. n. 168. — Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati, ecc. . . . . • 100.000 —

Cap. n. 169. — Interessi compresi nella undicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza di Roma . . . . . • 77.647,06

Cap. n. 170. — Assegnazione straordinaria per spese relative ai servizi e prestazioni della Regia guardia di finanza dipendenti dallo stato di guerra, ecc. . . . . • 500.000 —

Cap. n. 171. — Spese per il munizionamento e la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento bellico dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza, ecc. . . . . • 1.000.000 —

Cap. n. 171 *bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Servizi del lotto e delle lotterie »). — Quota dell'importo del ricavato dalla vendita dei biglietti della lotteria automobilistica di Tripoli e della lotteria ippica di Merano destinata a favore degli Enti beneficiari (articoli 20 e 22 del regolamento generale per la lotteria di Tripoli e Merano approvato col R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674) • 5.058.560 —

pendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*spese obbligatorie*) . . . . • 1.000 —

Cap. n. 180 *undecies* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra (legge 1° luglio 1950, n. 813) . . . . . • 1.500.000 —

Cap. n. 187. — Quota di capitale compresa nella dodicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma, ecc. . . . . • 26.238,68

Cap. n. 189 *bis*. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . • 700.000 —

Totale degli aumenti . . . . L. 33.541.549,74

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 163 (soppresso). — Assegno temporaneo mensile al funzionari, ecc. già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, ecc. L. 20.000.000

Cap. n. 164 *bis* (soppresso). — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . • 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 21.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 165. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche. (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1708).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . . L. 100.000

Cap. n. 5. — Assegni ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . . • 500.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . • 20.000.000

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . • 100.000

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati . . . . • 4.500.000

Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. 10.000.000

Cap. n. 19. — Cancellerie, segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . • 8.000.000

Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . • 750.000

Cap. n. 21. — Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario, ecc. . . . . • 200.000

Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati per il funzionamento, la direzione e la vigilanza degli organi giudiziari nell'attuazione del nuovo ordinamento dei codici . . . . . • 3.000.000

Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . • 100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Cap. n. 31. — Indennità supplementare per raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli uffici giudiziari L. 500.000

Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli statali studiata, per integrazione delle pensioni ingiuste, ecc. » 100.000

Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 34. — Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc. » 17.000

Cap. n. 42. — Premi di operosità e rendimento, ecc. » 50.000

Cap. n. 44. — Rimborso al Comune delle spese per gli uffici giudiziari e per le esecuzioni mandamentali, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, ecc. » 1.560.000

Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. » 50.000

Cap. n. 49. — Indennità di trattamento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione e pena, ecc. » 100.000

Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione, ecc. » 30.000

Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc. » 35.000

Cap. n. 60. — Sovvenzione ad aggiunta di famiglia al personale non di ruolo » 30.000

Cap. n. 62. — Fitti di locali requisiti ad uso alloggio, ecc. » 20.000

Totale . . . L. 56.992.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi, ecc. L. 401.000 —

Cap. n. 33. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero » 650.000 —

Cap. n. 35. — Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo, ecc. » 180.000 —

Cap. n. 36. — Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, ecc. » 255.000 —

Cap. n. 37. — Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante » 436.000 —

Cap. n. 41. — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero » 1.560.000 —

Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » » 3.500.000 —

Cap. n. 43. — Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, ecc. » 360.000 —

Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. » 15.000.000 —

Cap. n. 53. — Competenze al personale ed altre spese per i licenziati all'estero » 2.000.000 —

Cap. n. 55. — Scuola nautica » 6.000.000 —

Cap. n. 56. — Istituti di cultura italiana (modificata la denominazione). — Assegnazione straordinaria alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero ». L. 195.650 —

Cap. n. 62. — Interessi compresi nelle annualità per l'ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti e privati autorizzati, ecc. » 260.145 —

Cap. n. 63-bis (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Istituto nazionale della Previdenza Sociale per l'ammortamento del mutuo di L. 1.250.000 concesso all'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » (R. decreto-legge 7 settembre 1933 n. 1156, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 298) » 81.314,30

Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani » 12.000.000 —

Cap. n. 80. — Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero, ecc. » 230.357 —

Cap. n. 81. — Quota di capitale compresa nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Enti o Istituti autorizzati, per l'ammortamento dei mutui concessi per la corresponsione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione od adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli Italiani » all'estero, ecc. » 60.629 —

Cap. n. 81-bis (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo vers. le Potenze detentrici. Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi » 100.000.000

Cap. n. 88. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. » 15.000

Totale . . . L. 153.536.026,50

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 1. Modificata la denominazione). — Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferiche appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente in servizio presso l'Amministrazione centrale. Personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (spese fisse) L. 33.000.000

Cap. n. 21. — Spese politiche segrete » 1.200.000

Cap. n. 22. — Spese non comprese allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa orientale italiana, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 23. — Spese non comprese allo stato di guerra del Governo generale della Libia, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 37-bis (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo vers. le Potenze detentrici. Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi » 100.000.000

Cap. n. 48. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. » 15.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, ecc. . . . . » 1.700.000

Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento e di missione al personale degli istituti di prevenzione e pena, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione, ecc. . » 50.000

Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc. » 20.000

Cap. n. 60. — Dichiarazione ad argomento di famiglia al personale non di ruolo . . » 30.000

Cap. n. 61. — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio, ecc. . . . . » 20.000

Totale . . . L. 56.500.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 11. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi, ecc. L. 474.000 —

Cap. n. 33. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero . . . . . » 60.000 —

Cap. n. 35. — Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo, ecc. . . . . » 180.000 —

Cap. n. 36. — Contributo all'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, ecc. . » 255.000 —

Cap. n. 37. — Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante . . . . . » 440.000 —

Cap. n. 41. — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla formazione dei figli degli italiani all'estero » 3.700.000 —

Cap. n. 45. — Associazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, ecc. . . . . 500.000 —

Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. . . . . » 15.500.000 —

Cap. n. 53. — Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero . . . » 2.900.000 —

Cap. n. 55. — Scuole assistite . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 56. — Istituti di cultura italiana all'estero . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 57. — Acquisto di libri, materiale, per le scuole italiane all'estero, ecc. . » 4.500.000 —

Cap. n. 58. — Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . . » 1.650.000 —

Cap. n. 60. — Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 61. — Mantenimento degli stabili demaniali ad uso scolastico . . . . » 500.000 —

Cap. n. 69. — Assegnazione straordinaria a favore del Centro italiano di studi americani in Roma, ecc. . . . . » 125.000 —

lità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto e costruzione di locali per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . . » 230.357 —

Cap. n. 81. — Quota di capitale compresa nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Enti e Istituti autorizzati, per l'ammortamento dei mutui concessi per la corresponsione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero, ecc. . . . . » 68.649 —

Cap. n. 81-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: « Partite che si compensano nell'entrata »). — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 9 dicembre 1932, n. 1213, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319) . . . . » 100.000.000 —

Totale . . . L. 159.836.006,30

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. Modificata la denominazione. — Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e temporaneamente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente in assunto presso l'Amministrazione centrale - Personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*) . . . . L. 33.100.000

Cap. n. 28. — Spese politiche segrete . » 1.250.000

Cap. n. 32. — Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa orientale italiana, ecc. . . . . » 1.560.000

Cap. n. 33. — Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale della Libia, ecc. . . . . » 1.240.000

Cap. n. 37-bis (di nuova istituzione). — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi . . » 100.000.000

Cap. n. 40. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . » 10.000

Totale . . . . L. 137.210.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34. — Spese dipendenti dallo stato di guerra da sostenere nel Regno per conto del Governo della Libia . . . . . L. 1.560.000

Cap. n. 35. — Spese dipendenti dallo stato di guerra da sostenere nel Regno per conto del Governo generale dell'Africa Orientale italiana. » 1.560.000

Totale . . . . L. 3.120.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 8 7 7

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Fondo di operosità e rendimento agli impiegati, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per i pieni, missioni e congressi	»	300.000
Cap. n. 8. — Indennità e diaria a membri di Consigli, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	100.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc.	»	150.000
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie	»	270.000
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	5.486.000
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	108.500
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc., stipendi, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi	»	800.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	300.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di autoveicoli in servizio dei Regi provveditori agli studi	»	300.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	500.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle Scuole dell'ordine elementare	»	10.000
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	»	10.000
Cap. n. 33. — Assegni in soprannumero al personale direttivo ed insegnante, ecc.	»	5.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante, ecc.	»	100.000
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti, ecc.	»	20.000
Cap. n. 37. — Visite medico-fiscali agli insegnanti, ecc.	»	2.000
Cap. n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per lo arredamento di scuole, ecc.	»	20.000
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini di infanzia, ecc.	»	10.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni scolastiche ed integrative della scuola, ecc.	»	70.000
Cap. n. 44. — Spese per conferenze e corsi magistrali, ecc.	»	5.000
Cap. n. 45. — Sussidi e spese per la profilassi igienica, ecc.	»	5.000
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 57 del testo unico approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577	»	100.000
Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educa-		
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc.	L.	15.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e della materia prima occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	»	15.000
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 63. — Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc.	»	2.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale	»	400.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale	»	11.000
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	1.000
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc.	»	80.000
Cap. n. 72. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc.	»	4.000
Cap. n. 75. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di culto, ecc.	»	15.000
Cap. n. 78 (modificata la denominazione). — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili - Sussidi alle famiglie dei beneficiari di posti gratuiti	»	1.645.000
Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	600.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi Istituti tecnici agrari, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 85. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi Istituti tecnici, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 86. — Regi Istituti tecnici, ecc. Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	15.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	30.000
Cap. n. 88. — Regi Istituti tecnici, ecc. Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica	»	22.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 91. — Contributi all'Ente nazionale per l'educazione infermiera, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 92. — Sussidi ad incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	150.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc.	»	1.950.000
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	»	50.000
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provin-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759081

Cap. n. 11 — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . . . »
Cap. n. 17 — Pensioni ordinarie . . . . . »
Cap. n. 19 — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. . »
Cap. n. 20 — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc., stipendi, ecc. »
Cap. n. 21 — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi . . . . »
Cap. n. 22 — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . »
Cap. n. 23 — Spese per noleggio di autovetture in servizio dei Regi provveditori agli studi . . . . . »
Cap. n. 24 — Indennità e spese per il servizio di vigilanza sconsacrata, ecc. . . . »
Cap. n. 25 — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . »
Cap. n. 31 — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare . . . . . »
Cap. n. 32 — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole di ordine elementare . . . . . »
Cap. n. 33 — Assegni di perfezionamento al personale direttivo ed insegnante, ecc. . »
Cap. n. 34 — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante, ecc. . . . . »
Cap. n. 35 — Integrazione del valore capitale dell'ammontare delle pensioni concesse agli insegnanti, ecc. . . . . »
Cap. n. 37 — Visite e cedole fiscali agli insegnanti, ecc. . . . . »
Cap. n. 39 — Concorso nello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per lo acquisto di arredi scolastici, ecc. »
Cap. n. 40 — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini di infanzia, ecc. . . . »
Cap. n. 42 — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc. . . . . »
Cap. n. 43 — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola, ecc. . . . . »
Cap. n. 44 — Spese per conferenze e corsi magistrali, ecc. . . . . »
Cap. n. 45 — Sussidi e spese per la propaganda igienica, ecc. . . . . »
Cap. n. 46 — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 . . . . »
Cap. n. 47 — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . . »
Cap. n. 48 — Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico, ecc. . . . . »
Cap. n. 52 — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. . . . . »
Cap. n. 53 — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc. . . »
Cap. n. 54 — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . »
Cap. n. 55 — Spese per gli esami di ammissione . . . . . »
Cap. n. 56 — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . »

250.000
5.000.000
108.000
9.500.000
800.000
300.000
300.000
500.000
140.000.000
10.000
10.000
5.000
100.000
20.000
2.000
20.000
10.000
20.000
5.000
5.000
100.000
15.000.000
110.000
1.000
50.000
80.000

magistrale . . . . . »
Cap. n. 62. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale . . . . . »
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . »
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc. »
Cap. n. 72. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. . . . . »
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . »
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di ufficio, ecc. . . »
Cap. n. 78 (modificata la denominazione) — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili; Sussidi alle famiglie dei beneficiari di posti gratuiti . . . . . »
Cap. n. 82 — Regi Istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . . »
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi Istituti tecnici agrari, ecc. . . . . »
Cap. n. 85. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi Istituti tecnici, ecc. »
Cap. n. 86 — Regi Istituti tecnici, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. »
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica . . . . . »
Cap. n. 88 — Regi Istituti tecnici, ecc. - Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica . . . . . »
Cap. n. 90 — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. . . »
Cap. n. 91. — Contributi all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc. . . . . »
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. . . . . »
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. . . . . »
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini . . . . . »
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. . »
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . . »
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, ecc. . . . . »
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. »
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche di dattilografia, ecc. . . . . »
Cap. n. 103. — Affitto e condonazione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . »
Cap. n. 105. — Spese per visite mediche, ecc. »

11.000
1.000
8.000
4.000
1.000.000
150.000
1.615.000
600.000
1.700.000
3.380.000
15.000
200.000
22.000
5.040.000
1.300.000
150.000
1.920.000
50.000
41.500
8.600.000
20.000
70.000
500.000
20.000
80.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
0879

Cap. n. 98. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (stanziamento dell'ordine universitario) L. 180.000

Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei locali osservatori, ecc. » 50.000

Cap. n. 120. — Assegni alle Accademie ed a corpi scientifici e letterari, ecc. » 2.000

Cap. n. 121. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. » 500.000

Cap. n. 122. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo addetto ai servizi di cui al regio decreto 6 febbraio 1927, n. 180 » 500.000

Cap. n. 123. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo addetto ai servizi di cui al regio decreto 6 febbraio 1927, n. 180 » 50.000

Cap. n. 124. — Indennità di missione al personale non di ruolo addetto ai servizi di cui al regio decreto 6 febbraio 1927, n. 180 » 10.000

Cap. n. 125. — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. » 5.250

Cap. n. 126. — Regia Accademia d'archeologia, lettere e belle arti in Napoli, ecc. » 40.000

Cap. n. 127. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e funzionamento di scuole e di istituti d'arte, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 141. — Arte contemporanea - Spese per acquisto di opere d'arte, ecc. » 150.000

Cap. n. 143. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica » 150.000

Cap. n. 146. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. » 100.000

Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ai opere d'arte, ecc. » 300.000

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, di esplorazione, ecc. » 100.000

Cap. n. 150. — Monumenti - Iscrizioni governative a monumenti, ecc. » 50.000

Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. » 700.000

Cap. n. 159. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti, ecc. » 210.000

Cap. n. 161. — Acquisto di cose d'arte antica, ecc. » 70.000

Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. » 30.000

Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc. » 80.000

Cap. n. 164. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, musei, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 166. — Spese per illuminazione, ecc., degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc. » 60.000

Cap. n. 172. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio di legislazione scolastica comparata, ecc. » 250.000

Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 188. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regno, ecc. » 100.000

Cap. n. 191. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e

MINISTERO DELL'INTERNO

al 1o aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni varî al personale civile, ecc. L. 20.000.000

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al capo della polizia, ecc. » 80.000

Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile » 300.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le tasse di libera circolazione a favore del personale civile di cui agli artt. 11 del R. decreto 12 luglio 1927, n. 1539 » 1.200.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale proprio, ecc. » 8.200.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno, ecc. » 17.000

Cap. n. 8. — Stipendi al personale in servizio e già appartenente all'Amministrazione dell'interno, ecc. » 75.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. » 300.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. » 700.000

Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. » 150.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. » 250.000

Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative » 25.000

Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc. » 25.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie » 7.000.000

Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, ecc. » 15.000

Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi delle prefetture - Spese di stampa, ecc. » 250.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali » 8.000.000

Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno, ecc. » 500.000

Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. » 200.000.000

Cap. n. 36. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc. » 6.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati veneri, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 39. — Provvedimenti di profilassi sanitaria contro la lebbra, ecc. » 300.000

Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc., per favorire l'impianto ed il funzionamento di cen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 788101

...sens del R. decreto 8 febbraio 1911, n. 1...

Cap. n. 138 — Indennità di missione di [illegible] ecc. al medesimo assunto ai sensi del [illegible]		
Cap. n. 139 — Accademie di belle arti e [illegible] ecc.		
Cap. n. 140 — Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.		
Cap. n. 141 — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.		
Cap. n. 142 — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.		
Cap. n. 144 — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica		
Cap. n. 146 — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc.		
Cap. n. 147 — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc.		
Cap. n. 148 — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione, ecc.		
Cap. n. 150 — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc.		
Cap. n. 151 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.		
Cap. n. 152 — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti, ecc.		
Cap. n. 161 — Acquisto di cose d'arte antica, ecc.		
Cap. n. 162 — Cataloghi dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc.		
Cap. n. 163 — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc.		
Cap. n. 164 — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, musei, ecc.		
Cap. n. 166 — Spese per fitti locali, ecc., degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc.		
Cap. n. 172 — Spese per il funzionamento dell'Ufficio di legislazione scolastica comparata, ecc.		
Cap. n. 179 — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole, ecc.		
Cap. n. 188 — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'aumentare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime, ecc.		
Cap. n. 193 — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei regi istituti di antichità e di arte, ecc.		
Cap. n. 202 bis (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1944-45		
Totale degli aumenti	L.	819.773.630

b) In diminuzione:

Cap. n. 77 — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc.	L.	1.600.000

...creto 12 luglio 1934, n. 1...

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale proprio, ecc.		5.000.000
Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale scolastico, ecc.		15.000
Cap. n. 8 — Sussidi al personale in servizio e già appartenente all'Amministrazione dell'interno, ecc.		75.000
Cap. n. 10 — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.		300.000
Cap. n. 11 — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc.		750.000
Cap. n. 12 — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.		150.000
Cap. n. 13 — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.		200.000
Cap. n. 14 — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc.		5.000.000
Cap. n. 16 — Consigli e Commissioni - Spese relative		25.000
Cap. n. 17 — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc.		25.000
Cap. n. 25 — Pensioni ordinarie		7.000.000
Cap. n. 27 — Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, ecc.		15.000
Cap. n. 28 — Foglio degli annunzi delle provincie - Spese di stampa, ecc.		250.000
Cap. n. 30 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali		8.000.000
Cap. n. 31 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc.		10.000.000
Cap. n. 32 — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno, ecc.		200.000
Cap. n. 33 — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.		1.000.000
Cap. n. 35 — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.		200.000.000
Cap. n. 36 — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc.		6.000
Cap. n. 38 — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc.		1.000.000
Cap. n. 39 — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.		300.000
Cap. n. 40 — Sussidi ai Comuni, ecc., per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere, ecc.		150.000
Cap. n. 41 — Spese per l'attuazione di corsi, ecc., per la lotta contro il cancro, ecc.		15.000
Cap. n. 42 — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.		300.000
Cap. n. 43 — Contributi ai Comuni, ecc., per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc.		450.000
Cap. n. 44 — Sussidi per corsi, ecc., per la profilassi della tubercolosi, ecc.		10.000
Cap. n. 45 — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc.		300.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788081

Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. . . . . L. 25.000

Cap. n. 48. — Indennità ai Comuni di sede delle maternità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. . . . » 2.400.000

Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. . . . » 400.000

Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la protezione e l'assistenza sanitaria animalaria, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, ecc. » 250.000

Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento, ecc., dell'Istituto superiore di sanità, ecc. . » 25.000.000

Cap. n. 60. — Premi di natalità e natalità » 2.000.000

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 67. — Spesa per il funzionamento della Scuola tecnica di polizia, ecc. . . . » 500.000

Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . » 450.000

Cap. n. 73. — Casermaggio pei locali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 25.000.000

Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi, ecc. . . . » 2.000

Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 980.000

Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. . » 250.000

Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Supplemento . . . » 800.000

Cap. n. 80. — Spese per i contingenti di polizia, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 3.200.000

Cap. n. 85 bis. — Personale di ruolo del servizio speciale centrale, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 86. — Retribuzioni e indennità di carreggi al personale avventizio e giornaliero, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 100 bis (di nuova istituzione). — Assegnazioni vitalizie e sussidi ai danneggiati politici . . . . . » 195.000

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 105. — Sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trat-

Cap. n. 115. — Assegnazioni straordinarie per l'esecuzione dei lavori di protezione antiaerea, ecc. . . . . L. 50.000.000

Cap. n. 115 bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per pane di lenzuola e per altre occorrenze di carattere urgente per il trasferimento di uffici e di uffici in località diverse dalla guerra . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 116. — Concorso dello Stato nella spesa per l'ammortamento dei mutui concessi agli enti ausiliari, ecc. . . . . » 19.516.500

Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 123 bis. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento . . . . . » 500.000

Cap. n. 124. — Spese varie (assegni e quote di personale) per i servizi di censura . . » 250.000

Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 126 bis (modificata la denominazione). — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5 e decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187) . . . . » 300.000.000

Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 128. — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi, ecc. . . . . » 12.000

Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto . . . . . » 220.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondersi alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . . » 20.020.150

Totale . . . L. 1.739.015.150

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 87. — Contributo dello Stato per integrare i redditi di patrimoni rurali economali, ecc. . . . . L. 1.250.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . L. [illegible]

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 8.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . . » 240.000.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della Scuola locale di polizia, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . » 420.000

Cap. n. 73. — Casermaggio pei locali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 25.000.000

Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi, ecc. . . » 2.000

Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. . » 250.000

Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo . . . . » 800.000

Cap. n. 80. — Spese per i contratti di polizia, ecc. . . . . » 291.000

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 3.300.000

Cap. n. 84-bis. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 98. — Retribuzioni e indennità di carovelveri al personale, avventizio e giornaliero, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 100-bis (di nuova istituzione). — Assegnazioni vitalizie e sussidi ai danneggiati politici . . . . . » 100.000

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 109. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . . » 250.000.000

Cap. n. 111. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 111-bis (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio dell'alimentazione . . . . . » 100.000

Cap. n. 112. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . » 30.000.000

Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite e danneggiate da azioni belliche, ecc. . . . . » 250.000.000

guerra . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 122-bis. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento . . . . . » 500.000

Cap. n. 124. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura . . » 250.000

Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 126-bis. (modificata la denominazione). — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali e ai sottufficiali, graduati e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5 e decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187) . . . . » 200.000.000

Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 128. — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi, ecc. . . . . » 12.000

Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto . . . . » 270.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . . » 20.870.150

Totale . . . L. 1.739.313.150

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 87. — Contributo dello Stato per integrare i redditi di patrimoni riuniti ex-economali, ecc. . . . . L. 1.756.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . L. 1.200.000

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 300.000

Cap. n. 6. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, di trasferimento e diverse . . . . » 200.000

Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse . . . . . » 200.000

Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi, ecc. . . . . » 240.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 9. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc.	L.	820.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali per trattamento di malattia, ecc.	»	150.000
Cap. n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni	»	400.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	»	1.000.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca, ecc.	»	50.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 18. — Spese di lite e per arbitraggi	»	50.000
Cap. n. 19. — Spese casuali	»	300.000
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio	»	1.450.000
Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni o utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	800.000
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge	»	1.000.000
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie ai vignoli, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	»	10.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, ecc.	»	700.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento	»	600.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo	»	700.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 57. — Retribuzione a tecnici privati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 59. — Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	»	500.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straor-		

Cap. n. 93. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (strade ferrate)	L.	200.000
Cap. n. 95. — Sussidi al personale, ecc. (strade ferrate)	»	200.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo (spese di viabilità)	»	6.800.000
Cap. n. 100-IV. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	»	3.200.000
Cap. n. 100-V. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	»	2.500.000
Cap. n. 100-VI. — Deficit vitalizio, pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione	»	1.700.000
Cap. n. 100-VII. — Spese generali, di funzionamento e diverse	»	2.000.000
Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione	»	31.000.000
Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione e di sistemazione generale	»	9.000.000
Cap. n. 100-XI (di nuova istituzione). — Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	»	11.000.000
Cap. n. 100-XII (di nuova istituzione). — Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità	»	107.000.000
Cap. n. 106. — Opere stradali	»	25.000.000
Cap. n. 107. — Opere marittime	»	25.000.000
Cap. n. 108. — Opere idrauliche	»	42.000.000
Cap. n. 109. — Opere edilizie	»	50.000.000
Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc.	»	120.000.000
Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	»	25.000.000
Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, ecc.	»	500.000
Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti	»	250.000
Cap. n. 123-*bis* (di nuova istituzione). — Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali	»	13.000.000
Totale	L.	671.000.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc.	»	60.000
Cap. n. 6. — Spese per il servizio di copiatura a macchina, ecc.	»	10.000
Cap. n. 9. — Spese di ufficio per gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc.	»	10.000
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	400.000
Cap. n. 13. — Spese telegrafiche, ecc.	»	1.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. (strade ferrate)	»	400.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785821

Cap. n. 32. — Genio civile - Spese d'ufficio 1.500.000

Cap. n. 33. — Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di modelli e strumenti geodetici, ecc. 1.000.000

Cap. n. 36. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc. 800.000

Cap. n. 37. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. 3.000.000

Cap. n. 38. — Escavazione di porti e spiagge 1.000.000

Cap. n. 39. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. 2.000.000

Cap. n. 51. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera 10.000.000

Cap. n. 52. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, ecc. 200.000

Cap. n. 53. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento 600.000

Cap. n. 54. — Incaricati provveditori ed opera temporanei - Retribuzioni e paghe, ecc. . . 1.000.000

Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo 700.000

Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc. 1.700.000

Cap. n. 57. — Retribuzione a tecnici privati, ecc. 500.000

Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc. 500.000

Cap. n. 59. — Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile, ecc. . 300.000

Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche 500.000

Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc. . 1.700.000

Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie 500.000

Cap. n. 63. — Spese per le statistiche, ecc. . 70.000

Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti 1.000.000

Cap. n. 65. — Spese per il funzionamento di commissioni e comitati 800.000

Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai Provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc. 500.000

Cap. n. 84-bis (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo dell'Acquedotto Pugliese (legge 26 giugno 1913, n. 665) 1.000.000

Cap. n. 93. — Personale avventizio e straordinario - Assegni, ecc. 300.000

Spese per la stipulazione dei relativi contratti . 10.000

Cap. n. 106-XII (di nuova istituzione). — Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità 207.000.000

Cap. n. 106. — Opere stradali 5.000.000

Cap. n. 107. — Opere marittime 2.000.000

Cap. n. 108. — Opere idrauliche 15.000.000

Cap. n. 109. — Opere edilizie 10.000.000

Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc. 100.000.000

Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie 75.000.000

Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di allacciati, piene, frane, ecc. 500.000

Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti 200.000

Cap. n. 123-bis. (di nuova istituzione). — Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali . . 17.000.000

Totale . . . L. 671.500.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc. L. 500.000

Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc. . 50.000

Cap. n. 6. — Spese per il servizio di copiatura a macchina, ecc. 10.000

Cap. n. 9. — Spese di ufficio per gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc. 10.000

Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. 400.000

Cap. n. 12. — Spese telegrafiche, ecc. . . 1.000

Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. (strade ferrate) . . 400.000

Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli 100.000

Totale . . . L. 1.471.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . L. 250.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. 250.000

Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni, ecc. 200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 8. — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie	»	50.000.000
Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 14. — Rendite annuali temporanee e vitalizie, ecc.	»	20.000
Cap. n. 15. — Pensioni dell'ordine militare di Savoia, ecc.	»	50.000
Cap. n. 16. — Ufficiali del R. Esercito e cappellani militari - Stipendi, ecc.	»	49.370.000
Cap. n. 18. — Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 24. — Carreggio alle truppe, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 30. — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 31. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	200.000
Cap. n. 32. — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 33. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 35. — Spese per risarcimento di danni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali, stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, assegni fissi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Spese generali per le legioni Carabinieri Reali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Servizi automobilistici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 61. — Indennità temporanea a sottufficiali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 63-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una mensa per il personale in servizio dell'amministrazione centrale della guerra	»	200.000
Cap. n. 65-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una mensa per il personale in servizio dell'amministrazione centrale della guerra	»	200.000
Cap. n. 66. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 67. — Personale lavorante - Indennità varie e per eventi a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	L.	100.000.000
Cap. n. 125-bis (di nuova istituzione). — Somma da erogare per il ricupero di navi mercantili affondate nei porti	»	180.000.000
Cap. n. 126-bis di nuova istituzione). — Contributo straordinario nelle spese di personale degli Uffici del lavoro portuale	»	1.500.000
Cap. n. 135. — Fondo scorta per le Regie navi), ecc.	»	20.000.000
Totale	L.	251.370.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc.	L.	1.600.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari	L.	500.000
Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc.	»	30.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale militare e civile, ecc.	»	850.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	7.000.000
Cap. n. 17. — Pensioni al personale civile e militare	»	500.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e assegnamenti vari al personale militare e civile	»	110.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	200.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 28. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	»	1.300.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili, ecc.	»	11.200.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario relativo, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, studi e modelli, ecc.	»	200.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	»	2.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Personale lavorante - Indennità varie e per eventi a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	L.	100.000.000
Cap. n. 125-bis (di nuova istituzione). — Somma da erogare per il ricupero di navi mercantili affondate nei porti	»	180.000.000
Cap. n. 126-bis di nuova istituzione). — Contributo straordinario nelle spese di personale degli Uffici del lavoro portuale	»	1.500.000
Cap. n. 135. — Fondo scorta per le Regie navi), ecc.	»	20.000.000
Totale	L.	251.370.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc.	L.	1.600.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . L. 5.000.000
Cap. n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni, ecc. . . . » 15.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 22. — Indennità e spese di viaggio, ecc. . . . . » 2.600.000
Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 25. — Trasporti per le truppe, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc. . » 5.000.000
Cap. n. 28. — Foraggi per i quadrupedi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 29. — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . » 300.000
Cap. n. 43. — Spese di trasporto di materiali, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 44. — Fitti di immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 45. — Spese per risarcimento di danni, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali, stipendi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, assegni fissi, ecc. . . . » 10.500.000
Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 55. — Spese generali per le legioni Carabinieri Reali, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 58. — Servizi automobilistici, ecc. » 500.000
Cap. n. 61. — Indennità temporanea a sottufficiali, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc. . » 50.000
Cap. n. 67-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una mensa per il personale in servizio dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . » 200.000
Cap. n. 67-ter (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per redditi a qualsiasi titolo verso le potenze detentrici - Spese di spedalità, di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi . . . . . » 400.000.000

Totale . . . L. 580.585.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) In aumento:

Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad Istituti, ecc. L. 1.000.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc. . . . . » 29.330.000
Cap. n. 115-bis (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed inden-

b) In diminuzione:

Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . L. 1.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari . . . . . L. 500.000
Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc. . » 30.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni, ecc. » 700.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale militare e civile, ecc. . . . . » 850.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . . » 7.000.000
Cap. n. 15. — Pensioni al personale civile e militare . . . . . » 500.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc. . . . » 60.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc. . » 40.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile . . . » 110.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . . » 500.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc. . . » 500.000
Cap. n. 26. — Spese per i Carabinieri Reali in servizio della Regia aeronautica . . » 1.850.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili, ecc. . . . . » 11.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di autovetture e materiale vario relativo, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, studi e modelli, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. . . . . » 80.000.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio elettrico, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 46. — Personali degli aeroporti civili - Stipendi, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 56-bis (di nuova istituzione). — Spese per il pagamento delle indennità dovute per l'occupazione di suolo necessario per i campi di volo occorrenti alle Forze Armate alleate . . . . . » 20.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 125.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	L.	25.000.000
Cap. n. 60-bis (di nuova istituzione). — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per oneri a qualsiasi titolo verso l'Azienda delle ferrovie - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	»	100.000.000
Cap. n. 61. — Anticipazione all'Ente autonomo per provvedere alla momentanea deficienza di fondi, ecc.	»	1.000.000
Totale . . .	L.	667.350.000

In diminuzione:

Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc.	L.	10.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	L.	100.000 —
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	1.250.000 —
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	650.000 —
Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . .	»	125.000 —
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . . .	»	230.000 —
Cap. n. 9. — Manutenzione di locali, ecc. .	»	25.000 —
Cap. n. 10. — Acquisto di opere generali e riviste per la biblioteca, ecc.	»	9.000 —
Cap. n. 13. — Spese per le statistiche, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 15. — Spese per il funzionamento di organi temporaneamente provvisorii, ecc.	»	1.432.000 —
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . .	»	1.700.000 —
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	»	1.150.000 —
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . .	»	200.000 —
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, sezioni, zone di saggi di piante erbacee e legnose, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 24. — Spese per lo studio del problema della produzione frumentaria, ecc. . .	»	300.000 —
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc. .	»	100.000 —
Cap. n. 26. — Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 27. — Apicoltura: incoraggiamenti, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 31. — Spese per la distribuzione dei tonici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della orticoltura, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 41. — Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina, ecc. . . .	L.	380.669,70
Cap. n. 45. — Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina, ecc.	»	122.261,05
Cap. n. 46-bis (di nuova istituzione sotto la nuova autonomica «V - Pesca»). — Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 5 della legge 21 maggio 1910, n. 226) . . .	»	1.500.000 —
Cap. n. 48. — Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del parco nazionale del Gran Paradiso; del parco nazionale di Abruzzo, ecc. .	»	150.000 —
Cap. n. 49. — Spesa per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 51. — Istruzione forestale, ecc. .	»	40.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	8.000.000 —
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, di missione, permutazione e dislocamento ai ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc.	»	172.380,25
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo, ecc. .	»	100.000 —
Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Regio Corpo delle foreste, ecc.	»	280.000 —
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nel bacino montano.	»	800.000 —
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto, ecc. .	»	50.000 —
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. per studi ed accertamenti relativi ai opere di bonifica integrale, ecc.	»	1.800.000 —
Cap. n. 71. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . .	»	100.000 —
Cap. n. 71-bis (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste	»	180.000 —
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro la cavalletta, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 77. — Contributi nelle spese per la ricostituzione di castagneti, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 79. — Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei boschi secchi, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	250.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788821

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 2. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	L.	100.000 —
Cap. n. 3. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	1.250.000 —
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	650.000 —
Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi periferici, ecc.	»	650.000 —
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 9. — Manutenzione di locali, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 10. — Acquisto di opere giornali e riviste per la biblioteca, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 13. — Spese per la statistica, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	1.932.000 —
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	»	1.200.000 —
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, mesate di pensioni, ecc.	»	1.100.000 —
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 23. — Esercizio agrario, applicazione di mezzi di piena efficacia tecnica, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 25. — Spese per favorire lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 26. — Spese per il controllo della produzione e del commercio dei semi bachi da seta, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 27. — Apicoltura: incoraggiamenti, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 31. — Spese per la distribuzione dei verderi e dei parassiti delle piante, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 35. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 36. — Contributi e spese per i corsi temporanei per i contadini, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 38. — Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per conferenze, libri ed altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	»	50.000 —
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	3.000.000 —
ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 52. — Indennità di rimanenza, di missione, permanenza e dislocamento ai ufficiali, e militari e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento della scuola del Corpo, ecc.	»	172.500,00
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale avente diritto, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Regio Corpo delle foreste, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei piani montani	»	800.000 —
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali su piante da frutta coltivate nei vivai delle piante da frutto, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 68. — Spese di esplicazione tecnica ed amministrativa, ecc. per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 71. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 71-bis (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste	»	120.000 —
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cavallette, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 77. — Contributi nella spesa per la ricostituzione di castagneti, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 79. — Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei nidi secondo, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 87. — Contributi, ecc. per la produzione muletiera e cavallina, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 92-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica) « VI. Bonifica ». — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca e delle industrie accessorie (art. 1 della legge 21 maggio 1950, n. 656 - quinta delle dieci rate)	»	3.500.000 —
Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di silos, ecc.	»	300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 113-bis (di nuova istituzione). — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito stipulate ai sensi dell'art. 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 del R. decreto-legge 2 febbraio 1929, n. 303 convertito nella legge 2 giugno 1929, n. 739 e delle leggi 3 giugno 1935, n. 1281 e 21 maggio 1930, n. 626 recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca e contributi pel credito peschereccio . . . . . L. 1.000.000 —

Cap. n. 116. — Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ecc. . » 200.000 —

Cap. n. 117. — Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali » 100.000 —

Cap. n. 119. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste » 20.000 —

Cap. n. 121. — Indennità e spese di viaggio per missioni, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 37.500.000 —

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a eccedenti in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatoria e facoltativa, ecc. » 10.000.000 —

Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc. . » 1.600.000 —

Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Alimentazione) . » 300.000 —

Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzioni ed indennità di licenziamento » 500.000 —

Cap. n. 135. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 138. — Fitto locali . . . . . » 650.000 —

Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 146. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 300.000 —

Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici . . . . . » 1.800.000 —

Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto e requisizione del soprassuolo dei boschi, ecc. » 100.000.000 —

Cap. n. 150. — Spese per integrare la differenza fra il costo e il prezzo di vendita del carbone vegetale, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 151. — (Modificata la denominazione). — Quote di integrazione e premi da corrispondere ai produttori di legna da ardere e carbone vegetale (R. decreto-legge 18 agosto 1932, n. 882, convertito con modificazioni, nella legge 22 aprile 1933, n. 366) . . . . » 8.000.000 —

Cap. n. 156. — Sussidi per opere di disa[illegible] ad opere di bonifica peschereccie (R. decreto-legge 2 febbraio 1929, n. 303 convertito nella legge 2 giugno 1929, n. 739 - 7ª delle dodici rate) L. 1.000.000 —

Totale . . . . L. 211.350.617,70

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 5. — Indennità di rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc. . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc. . » 20.000 —

Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie . . . » 200.000 —

Cap. n. 26. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 27. — Contributo dello Stato sulle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 31. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc. . . » 35.000 —

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici in giro di verificazione periodica, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc. . . » 10.000 —

Cap. n. 43. — Spese di ufficio di cancelleria, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . . » 300.000 —

Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . » 16.000.000 —

Cap. n. 71. — Stipendi, ecc., al personale dell'Ispettorato della industria e lavoro . » 200.000 —

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 76-bis (di nuova istituzione). — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di elezioni politiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1932, n. 1458) . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 78-ter (di nuova istituzione). — Spese relative a indagini, studi, prestazioni e servizi di carattere urgente e riservato inerenti alla ricostruzione nazionale . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 85. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione degli oli [illegible] 21.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

di impianto ed ampliamento di vivai forestali . . . » 150.000 —

Cap. n. 119. — Indennità temporanea mensile agli agenti del R. ale Corpo delle foreste » 20.000 —

Cap. n. 121. — Indennità e spese di viaggio per missioni, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 37.000.000 —

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatoria e facoltativa, ecc. » 10.000.000 —

Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc. . » 1.800.000 —

Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie e facoltative, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Amministrazione) » 200.000 —

Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzione ed indennità di licenziamento . » 320.000 —

Cap. n. 135. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 138. — Fitti locali . . . . . » 650.000 —

Cap. n. 141. — Stipendi e assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 142. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 146. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 400.000 —

Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici . . . . . » 1.300.000 —

Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprassuolo dei boschi, ecc. » 100.000.000 —

Cap. n. 150. — Spese per integrare la differenza fra il costo e il prezzo di vendita del carbone vegetale, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 151. — (Modificata la denominazione). — Quote di integrazione e premi da corrispondere ai produttori di legna da ardere e carbone vegetale R. decreto-legge 18 agosto 1939, n. 969, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1941, n. 366) . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 155. — Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 164. — Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di Lotti, coltura di Rovigo, ecc. . . . . » 1.000 —

Cap. n. 166. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni, ecc. . » 6.150.000 —

Cap. n. 166-bis di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie ». — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di L. 2000.000 assegnata dalla Banca medesima per operazioni di credito relativo

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc. . » 30.000 —

Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie . . . » 200.000 —

Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere . . . . . » 2.000 —

Cap. n. 37. — Contributo dello Stato sulle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc. . . » 35.000 —

Cap. n. 39. — Indennità al personale degli uffici minerari in giro di verificazione periodica, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali minerari, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e rimonta del materiale minerario, ecc. . . . » 10.000 —

Cap. n. 43. — Spese di ufficio di cancelleria, ecc. . . . . » 335.000 —

Cap. n. 54. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . . » 300.000 —

Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . » 16.000.000 —

Cap. n. 71. — Stipendi, ecc., al personale dell'Ispettorato della industria e lavoro . . » 200.000 —

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 78-bis (di nuova istituzione). — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato Industria e Lavoro in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1428) . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 78-ter (di nuova istituzione). — Spese relative a indagini, studi, prestazioni e servizi di carattere urgente e rilevante inerenti alla ricostruzione nazionale . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 85. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione degli oli minerali grezzi, ecc. . . . . » 71.000.000 —

Cap. n. 88. — Contributo dello Stato alla Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), ecc. . . » 2.000.000 —

Cap. n. 21. — Spese (escluse le premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dei servizi del soppresso Ufficio prodotti minerari, ecc. . . . . » 110.000 —

Cap. n. 96-ter (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova R. decreto-legge 3 novembre 1925, n. 2062, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 — *Spesa obbligatoria* . . . . » 88.582,28

Totale . . . L. 92.900.582,28

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

a' In aumento

Cap. n. 11. — Interessi 5 % sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc.	L.	825.114
Cap. n. 12. — Interessi 3 % sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc.	»	274.000
Cap. n. 13. — Interessi 5 % sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc.	»	54.125.320
Cap. n. 18. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 41. — Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia Sicula occidentale, ecc.	»	9.342.530
Cap. n. 43. — Personale di ruolo, stipendi, ecc.	»	21.500
Cap. n. 45. — Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti	»	58.725
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	150.000
Cap. n. 88. — Premi di operosità, ecc. Corte dei conti	»	1.800.000
Cap. n. 107-VII. — Premi di operosità, ecc. (stampa e informazioni)	»	700.000
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 121. — Somma da versare alla Cassa di previdenza fra gli impiegati, ecc.	»	21.754
Cap. n. 136. — Spese d'ufficio, di cancelleria ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 159. — Spese per le autovetture, ecc.	»	170.000
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	5.250.000
Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza Romana	»	34.075.000
Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge	»	3.470.600
Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per la costruzione della strada automobilistica Genova-Serravalle-Scrivia, ecc.	»	3.187.000
Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc.	»	288.960
Cap. n. 188. — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per il completamento, ecc., dei lavori, ecc., del nuovo ospedale della Senatia, ecc.	»	920.000
Cap. n. 192. — Rimborso alla S. A. nazionale Cauzioni delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari, ecc.	»	620.000
Cap. n. 193. — Somma occorrente per il va-		

Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari, ecc., relativi all'indennità corrisposti ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	L.	7.530.000
Cap. n. 236. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 244-bis. — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario	»	40.000
Cap. n. 244-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato	»	120.000
Cap. n. 244-*quater*. — Indennità di missione e trasferimento al personale	»	180.000
Cap. n. 244-*quinquies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale	»	20.000
Cap. n. 244-*series*. — Spese per l'acquisto di una autovettura nuova per l'esercizio, ecc.	»	180.000
Cap. n. 244-*septies*. — Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto commissario - Arredamento, ecc.	»	28.000
Cap. n. 244-*octies*. — Spese d'ufficio e di cancelleria	»	80.000
Cap. n. 244-*novies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva	»	10.000
Cap. n. 244-*decies*. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc.	»	20.000
Cap. n. 246-bis. — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario	»	12.000
Cap. n. 246-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio, ecc.	»	70.000
Cap. n. 246-*quater*. — Indennità di missione e di trasferimento al personale	»	60.000
Cap. n. 246-*quinquies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale	»	50.000
Cap. n. 246-*series*. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi	»	90.000
Cap. n. 246-*septies*. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	90.000
Cap. n. 246-*octies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva	»	18.000
Cap. n. 246-*novies*. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc.	»	10.000
Cap. n. 262-bis. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale (escluso quello della Ragioneria generale dello Stato) in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	88.470
Cap. n. 262-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la fabbricazione, emissione e conversione dei titoli del prestito redimibile 3 % autorizzato dal R. decreto-legge 5 ottobre 1944, n. 173, provvigioni e spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento dipendenti dalle operazioni relative al prestito medesimo)	»	27.070.000
Cap. n. 266. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 266-XI. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla custodia, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, ecc.	»	6.850.000
Cap. n. 268. — Spese inerenti alla fornitura		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

0 8 6 3

Uiche straordinarie, ecc. . . . .

Cap. n. 18. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate, ecc. . . . 3.000.000

Cap. n. 19. — Annualità dovute alla Società subconcessionaria della ferrovia Sicilia occidentale, ecc. . . . 9.345.700

Cap. n. 42. — Personale di ruolo, stipendi, ecc. . . . 21.400

Cap. n. 43. — Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti . . . 58.725

Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . 150.000

Cap. n. 88. — Premi di operosità, ecc. Corpo dei conti . . . 1.800.000

Cap. n. 107-VII. — Premi di operosità, ecc. Etiopia e informazioni . . . 700.000

Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . 500.000

Cap. n. 135. — Somma da versare alla Cassa di collegamento fra gli ingegneri, ecc. . . . 21.764

Cap. n. 136. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. . . . 3.500.000

Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca, ecc. . . . 4.600.000

Cap. n. 150. — Spese per le automobili, ecc. . . . 150.000

Cap. n. 164. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . 5.250.000

Cap. n. 172. — Spese per la Delegazione Romana . . . 2.675.000

Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . 2.470.600

Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle-Sutria, ecc. . . . 3.182.800

Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. . . . 722.800

Cap. n. 188. — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per il completamento, ecc., dei lavori, ecc., del nuovo ospedale della Senatilla, ecc. . . . 920.000

Cap. n. 122. — Rimborso all'A. S. A. autonoma Cogne delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari, ecc. . . . 650.000

Cap. n. 127. — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait, ecc., per la sistemazione della Sardegna, ecc. . . . 4.014.600

Cap. n. 128. — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo, ecc., per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, ecc. . . . 3.117.000

Cap. n. 201-*quater* (di nuova istituzione). — Spese dipendenti dalla applicazione dei Regi decreti-legge 2 luglio 1936, n. 1371, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 280 e 19 ottobre 1936, n. 1884, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 250 sul cambio e la cessione dei tallari di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana. . . . 14.500

Cap. n. 206. — Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, ecc., sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie . . . 2.858.275

e di rendimento al personale.

Cap. n. 244-*octies*. — Spese per l'acquisto di una autovettura nuova per l'esercizio, ecc. . . . 160.000

Cap. n. 244-*septies*. — Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto commissario - Arredamento, ecc. . . . 28.000

Cap. n. 244-*octies*. — Spese d'ufficio e di cancelleria . . . 80.000

Cap. n. 244-*novies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . 12.000

Cap. n. 244-*decies*. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc. . . . 20.000

Cap. n. 246-*bis*. — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . . 12.000

Cap. n. 246-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio, ecc. . . . 70.000

Cap. n. 246-*quater*. — Indennità di missione e di trasferimento al personale . . . 60.000

Cap. n. 246-*quinquies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . 20.000

Cap. n. 246-*sexies*. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi . . . 90.000

Cap. n. 246-*septies*. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . 94.000

Cap. n. 246-*octies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . 18.000

Cap. n. 246-*novies*. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc. . . . 10.000

Cap. n. 262-*bis*. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale (escluso quello della Ragioneria generale dello Stato) in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . 88.470

Cap. n. 262-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la fabbricazione, consegna e consegna dei titoli del prestito redimibile 3,50 %, autorizzato dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1741 provvigioni e spese varie (escluse le quote di ammortamento) e premi di operosità e rendimento dipendenti dalle operazioni relative al prestito medesimo . . . 27.070.000

Cap. n. 266. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . 750.000

Cap. n. 267-XI. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla consca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . . 6.450.000

Cap. n. 268. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi, ecc. . . . 400.000

Cap. n. 280-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc., inerenti al servizio del razionamento dei consumi . . . 3.500.000

Cap. n. 282. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. . . . 137.000

Cap. n. 283. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . 64.000

Cap. n. 284. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. 16.000.000

Cap. n. 299. — Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito, ecc. . . L. 877.800

Cap. n. 301. — Quote di capitale comprese nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc. per la costruzione della strada automobilistica Genova-Serravalle-scrivia, ecc. . . . . » 34.895.085

Cap. n. 302. — Quota di capitale compresa nell'annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. . . . . » 8.730.000

Cap. n. 303. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione, ecc., nuovo ospedale delle Scuffiti, ecc. . » 1.762.400

Cap. n. 312-bis (di nuova istituzione). — Valore nominale delle monete d'argento ritirate dalla circolazione giusta decreto-legge 29 maggio 1935, n. 874 e decreti ministeriali 15 giugno 1935, 15 ottobre 1941, n. 1787 e 28 novembre 1941, n. 1787 . . . . . » 66.915.000

Cap. n. 320. — Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie, ecc. . . . . » 900.530

Cap. n. 326. — Anticipazioni alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc. » 25.000.000

Totale . . . L. 341.383.568

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 63. — Personale, stipendi ed assegni fissi . . . . . L. 196.630

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . L. 1.200.000 —

Cap. n. 32. — Indennità per il funzionamento degli archivi, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 35. — Aggio e compenso di aggio, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 36. — Provvista e riparazione di materiali, ecc. . . . . » 237.432 —

Cap. n. 37. — Spese di coazione e di rito, ecc. servizi del lotto . . . . . » 19.000 —

Cap. n. 39. — Spese, ecc. riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria ippica di Merano . . . . . » 130.000 —

Cap. n. 42. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 43. — Stipendi, paghe, ecc. premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, ecc. . . . » 3.580.000 —

Cap. n. 55. — Assegni e competenze al personale salariato non addetto al postello per la

Cap. n. 113. — Restituzioni e rimborsi (Tesoro pubblico) . . . . . L. 15.000 —

Cap. n. 113-*ter* — Imposte, sovrimposte, tributi, ecc. (Aziende patrimoniali) . . . » 3.000 —

Cap. n. 113-*quater*. — Spese di coazione e di rito, ecc. (Aziende patrimoniali) . . . . » 2.000 —

Cap. n. 113-IX. — Spese di custodia e manutenzione di opere d'arte donate allo Stato dalla signora Henriette Tower, ecc. . . . » 5.000 —

Cap. n. 113-XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 130.000 —

Cap. n. 115. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale, ecc. . . » 800.000 —

Cap. n. 169-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio addetto alla vigilanza doganaria sul mare, sui laghi e sulla navigazione interna, di cui al decreto-legge 13 agosto 1932, n. 1003, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1746 e art. 7 della legge 19 giugno 1940, n. 860 . . . . . » 868.230 —

Cap. n. 171-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 2.850.000 —

Cap. n. 178-*quater*. — Acquisti eventuali di stabili e terreni . . . . . » 150.000

Cap. n. 178-*septies* (di nuova istituzione). — Spese incrente alla credità in favore dello Stato, deposta da Andersen Hendrik Christian e per la estinzione di un mutuo contratto dal medesimo e garantito con ipoteca sul fabbricato « Villa Elena » (art. 4 della legge 29 gennaio 1932, n. 60) . . . . . » 176.233,55

Cap. n. 178-*octies* (di nuova istituzione). — Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa del giuoco annessa al R. teatro San Carlo di Napoli . . . . » 79.378,05

Cap. n. 183-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto di saccarina e di zucchero per la fabbricazione di zucchero saccarinato, spese di lavorazione e pel servizio di vendita, spese per l'acquisto di recipienti ed involucri, spese di trasporto e distribuzione ed altre accessorie (R. decreto-legge 12 ottobre 1942, numero 1430) . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 189-*bis*. — Restituzione di depositi per mille agli incanti, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 191 (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie »). — Somma da erogare ai termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1942, n. 1290, per l'aumento della partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società anonima navigazione Eritrea . . . . . » 568.750 —

Totale degli aumenti . . . L. 21.498.413,75

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 164-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc. dei beni degli ex-ditti tedeschi, ecc. . . . . L. 6.800.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788582

0865

dei anticipazioni, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. . . . . » 8.736.000

Cap. n. 203. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione, ecc., nuovo ospedale della Sanità, ecc. . . » 1.362.400

Cap. n. 312-bis (di nuova istituzione). — Valore nominale delle monete d'argento ritirate dalla circolazione (legge decreto-legge 29 maggio 1935, n. 874 e decreti ministeriali 15 giugno 1935, 15 ottobre 1941, n. 17884 e 28 novembre 1941, n. 18130) . . . . » 66.945.080

Cap. n. 320. — Provvisionali di ricarco delle linee ferroviarie, ecc. . . . . » 901.530

Cap. n. 325. — Assicurazioni alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma, ecc. » 25.950.000

Totale . . L. 541.361.768

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 53. — Personale: stipendi ed assegni fissi . . . . . L. 106.640

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . L. 1.500.000 —

Cap. n. 22. — Indennità per il funzionamento degli archivi, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 35. — Assegno e compenso di aggio, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 36. — Provvista e riparazioni di materiali, ecc. . . . . » 217.132 —

Cap. n. 37. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (servizi del lotto) . . . . . » 10.000 —

Cap. n. 39. — Spese, ecc. riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria Ippica di Merano . . . . . » 130.000 —

Cap. n. 47. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 43. — Stipendi, paghe, ecc. premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, ecc. . . . » 3.780.000 —

Cap. n. 50. — Assegni e compensi al personale sanitario, ecc. addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . » 3.999,55

Cap. n. 56. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. » 3.728.280 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, rendimento e compensi, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . » 2.000.000 —

Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse . » 3.000.000 —

Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . . » 80.000 —

Cap. n. 103. — Spese di amministrazione, ecc., dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 112. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Demanio pubblico) . . . . . » 5.000 —

Cap. n. 160-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio addetto alla vigilanza doganale sul mare, sui laghi e sulla laguna (art. 2 del R. decreto-legge 14 agosto 1932, n. 1073, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1746 e art. 7 della legge 19 gennaio 1950, n. 950) . . . . . » 808.231 —

Cap. n. 177-bis. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 2.520.000 —

Cap. n. 178-*quater*. — Acquisti eventuali di stabili e terreni . . . . . » 450.000

Cap. n. 178-*septies* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla eredità in favore dello Stato, disposta da Andersen Hendrik Christian e per la estinzione di un mutuo contratto dal medesimo e garantito con ipoteca sul fabbricato « Villa Elena » (art. 3 della legge 29 gennaio 1942, n. 62) . . . . . » 176.223,55

Cap. n. 178-*octies* (di nuova istituzione). — Oneri a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giuochi annessa al R. teatro San Carlo di Napoli . . . . . » 79.328,65

Cap. n. 182-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto di saccarina e di zucchero per la fabbricazione di zucchero saccarinato, spese di lavorazione e pel servizio di vendita; spese per l'acquisto di recipienti ed involucri, spese di trasporto e distribuzione ed altre accessorie (l. decreto-legge 12 ottobre 1942 numero 1230) . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 183-*bis*. — Restituzione di depositi per oblazioni, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 190 (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie »). — Somma da erogare ai termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1941, n. 1366, per l'aumento della partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società anonima navigazione Eritrea . . . . . » 508.710 —

Totale degli aumenti . . . . L. 21.481.413,75

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 155-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc. dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . . . L. 6.820.000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 61. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese personali, ecc. . . . . » 1.756.000

Totale . . . L. 34.376.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 65. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	L.	450.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 4. — Spese di manutenzione e di adattamento di locali, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	1.210.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc.	»	234.000
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	580.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	200.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	540.000
Cap. n. 30. — Indennità alle Commissioni giudicatrici, ecc.	»	31.000
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami, ecc.	»	110.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo, ecc.	»	36.000
Cap. n. 50. — Premi a presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	1.755.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli inservienti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	25.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	58.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore a mille alunni	»	85.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	1.135.000
Cap. n. 123. — Soprintendenze alle antichità, ecc.	»	67.000
Cap. n. 125. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc.	»	154.000
Cap. n. 140. — Regia accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.	»	40.000
Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	»	32.500
Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata, ecc.	»	12.000
Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative, ecc.	»	60.000
Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per esercitazioni di lavoro, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 181. — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 186 *bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (ultima delle quattro stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1765, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49	»	270.000
Cap. n. 187 *bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi Istituti universitari in corrispettivo di tasse e sopratasse non riscosse per esonero		
Cap. n. 84 *octies*. — Spese per gli impianti tecnici, ecc.	L.	250.000 —
Cap. n. 99 *bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni di spese residue di esercizi finanziari anteriori	»	3.146.795,28
Cap. n. 156. — Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui concessi agli Enti ausiliari, ecc.	»	1.985.720 —
Totale . . .	L.	12.782.515,28

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 95. — Sussidi al personale, ecc.	L.	200
Cap. n. 100 *bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Spese di viabilità)	»	3.000.000
Cap. n. 100 *ter*. — Personale salariato - Salari, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 100 *quater*. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	»	5.000.000
Cap. n. 100 *quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	»	[illegible]
Cap. n. 100 *sexies*. — Debito vitalizio, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 100 *septies*. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	3.000.000
Cap. n. 100 *octies*. — Lavori di manutenzione, ecc.	»	50.000.000
Totale . . .	L.	78.500.200

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	L.	271.780.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. Stipendi, ecc.	»	79.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri, ecc. Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc.	»	57.200.000
Cap. n. 25. — Acquisto di automezzi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra	»	[illegible]
Totale . . .	L.	761.780.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	[illegible]
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. [illegible]. — Spese per il funzionamento		[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

adattamento di locali, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. . . » 1.210.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. . . . . » 234.000
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc. . . . . » 380.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . » 300.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 540.000
Cap. n. 30. — Indennità alle Commissioni giudicatrici, ecc. . . . . » 31.000
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami, ecc. . . . . » 119.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo, ecc. . . . . » 36.000
Cap. n. 53. — Premi a presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc. . . . . » 1.755.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli impiegati per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . » 22.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 58.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore a mille alunni . . . . . » 85.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc. . . . . » 1.176.000
Cap. n. 121. — Soprintendenze alle antichità, ecc. . . . . » 67.000
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc. . » 161.000
Cap. n. 140. — Regia accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . . . . » 46.000
Cap. n. 143. — Arte contemporanea. Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . » 32.500
Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 150. — Monumenti. Dotazioni governative, ecc. . . . . » 69.000
Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per esercitazioni di lavoro, ecc. . . . . » 4.500.000
Cap. n. 181. — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 186-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (ultima delle dieci rate stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 8 gennaio 1936, n. 48) . . . » 270.000
Cap. n. 187-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi Istituti universitari in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 254 . . . . » 148.000

Totale . . . L. 11.551.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 61. — Servizio segreto . . . . L. 800.000 —
Cap. n. 84-*quater*. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . » 300.000 —
Cap. n. 84-*quinquies*. — Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale, ecc. . . . . » 250.000 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 98. — Sussidi al personale, ecc. . L. 300
Cap. n. 100-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Spese di vitalizio) . . . . » 3.000.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato - Salari, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo - retribuzione giornaliera . . . . » 5.000.000
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo; competenze varie . . . . » [illegible]
Cap. n. 100-*series*. — Debito vitalizio, ecc. » [illegible]
Cap. n. 100-*septies*. — Spese generali di funzionamento e diverse . . . . » 2.000.000
Cap. n. 100-*octies*. — Lavori di manutenzione, ecc. . . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 78.500.300

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . . L. 271.500.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc., Stipendi, ecc. . . . . » 70.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale, ecc. . . . . » 35.000.000
Cap. n. 24. — Spese di viaggio, ecc. . . » 57.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 50. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra » [illegible]

Totale . . . . L. 764.500.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc. . . . . » [illegible]
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . . . » 1.800.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc. » 350.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . . » 200.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 350.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. studi ed accertamenti per opere di bonifica, ecc. . . . . » 180.000
Cap. n. 70. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . » 800.000
Cap. n. 71. — Fitto di locali requisiti, ecc. » 100.000
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo (retribuzione, ecc. (Alimentazione) . . . » 600.000
Cap. n. 136. — Premi di operosità ecc. . » 770.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 150. — Somme da erogare per provvidenze, ecc., in dipendenza di eventi nemici, ecc.	L.	650.000
Cap. n. 152. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale, ecc.	»	120.000
Totale . . .	L.	8.013.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	L.	1.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per sopralluoghi, missioni, ecc.	»	12.450
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	400.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua	»	100
Cap. n. 12-bis. — Manutenzione di locali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 24. — Spese per l'impianto, funzionamento e funzionamento degli uffici provinciali, ecc.	»	6.500
Cap. n. 26. — Formazione e pubblicazione della carta geologica d'Italia, ecc.	»	450
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc.	»	25.000
Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc.	»	300
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	4.500
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	250
Cap. n. 52. — Premi di operosità e rendimento	»	1.700
Cap. n. 58. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	»	2.400
Cap. n. 59. — Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella al merito del lavoro », ecc.	»	1.100
Cap. n. 61. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	100
Cap. n. 71. — Indennità al personale ausiliario e competenze ai militari di truppa, ufficiali carabinieri che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	»	5.400
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.800
Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	1.350
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei circoli dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	33.700
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di uffici metrici, ecc.	»	26.100
Cap. n. 78. — Fitto di locali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 78-bis. — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di uffici metrici, ecc.	»	28.800
Cap. n. 106. — Spese di ufficio, pulizia, ecc.	L.	950
Cap. n. 108. — Somme da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei combattenti, ecc.	»	600.000
Totale . . .	L.	1.668.100

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45.

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc.	L.	8.000.000
Cap. n. 2. — Proventi dei tabacchi esportati, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite	»	120.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	80.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	900.000
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sciolti, ecc.	»	300.000
Cap. n. 23-bis. — Sovvenzione straordinaria da iscrivere a pareggio del disavanzo finanziario	»	74.750.000
Totale . . .	L.	85.650.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 3. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Stipendi, ecc.	L.	1.170.000
Cap. n. 4. — Personale fuori di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Retribuzioni, ecc.	»	570.000
Cap. n. 5. — Premi di prolungamento di orario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 8. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc.	»	80.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza morale, ecc. - Spese per l'impianto e ampliamento di cucine economiche, ecc.	»	60.000
	»	400.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946821

Paghe continuative al personale di ruolo, ecc.	L.	12.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	»	12.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua	»	100
Cap. n. 12 bis. — Manutenzione di locali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 24. — Spese per l'impianto, mantenimento e rinnovamento degli uffici minerari, ecc.	»	6.500
Cap. n. 25. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc.	»	250
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici minerari, ecc.	»	25.000
Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc.	»	300
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	1.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	250
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	»	1.200
Cap. n. 57. — Sussidi al personale in attivo di servizio, ecc.	»	2.400
Cap. n. 59. — Premi e premio delle assicurazioni per i dipendenti della « Stella al merito del lavoro », ecc.	»	1.100
Cap. n. 69. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	1.400
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio e temporaneo ai militari dell'Arma dei reali carabinieri che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	»	5.400
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.800
Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	1.200
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	32.500
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	26.169
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti, ecc.	»	23.000
Cap. n. 78 bis. — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	28.000
Cap. n. 79. — Indennità temporanee mensili al personale straordinario, avventizio, ecc.	»	2.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo reale delle miniere, ecc.	»	1.500
Cap. n. 85. — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 13 novembre 1921, n. 1605, ecc.	»	53.200
Cap. n. 86. — Premi per le ricerche minerarie, ecc.	»	50.000
Cap. n. 88. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	223.000
Cap. n. 89. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali	»	200

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45.

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento ordinario dei tabacchi, ecc.	L.	8.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esteri, ecc.	»	1.550.000
Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite	»	120.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e recuperi vari	»	80.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita ai vari commercianti	»	930.000
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali commerciali, ecc.	»	280.000
Cap. n. 45 bis. — Sovvenzione straordinaria da parte del tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	21.750.000
Totale . . .	L.	33.610.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di stato - Stipendi, ecc.	L.	1.470.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di stato - Retribuzioni, ecc.	»	320.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di attività, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	20.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. - Spese per l'impianto o ampliamento di sezioni sanitarie, ecc.	»	970.000
Cap. n. 16. — Spese di ufficio, ecc.	»	450.000
Cap. n. 18. — Spese per lavori, ecc.	»	20.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc.	»	2.250.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovraimposte, canoni, ecc.	»	650.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	160.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»	4.350.000
Cap. n. 29. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc.	»	700.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Cap. n. 35. — Compra dei soli, ecc.	L.	7.100.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	»	3.100.000
Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chimici, ecc.	»	10.000
Cap. n. 58. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri, ecc.	»	1.650.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1628)	»	170.000
Totale	L.	85.640.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Interessi sui titoli di debito pubblico, ecc.	L.	2.134.570 —
Cap. n. 2. — Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc.	»	71.647,06
Cap. n. 3. — Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo	»	267.300 —
Cap. n. 4. — Fitto ricavabile dall'edificio in Roma destinato a sede del Nucleo di polizia tributaria investigativa	»	65.000 —
Cap. n. 7. — Vendita di libretti, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 8. — Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	»	25.000 —
Cap. n. 10. — Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc.	»	26.278,68
Cap. n. 11. — Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo	»	12.120.000 —
Cap. n. 18. — Quota contravvenzionale spettante al fondo per la repressione del contrabbando	»	58.000 —
Cap. n. 19. — Quota sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie	»	550.000 —
Totale	L.	16.371.555,74

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Concorso nella spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando, ecc.	L.	23.700 —
Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc.	»	95.000 —
Cap. n. 3. — Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 6. — Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario	»	2.500 —
Cap. n. 8. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della		
Cap. n. 22. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento, ecc.	L.	12.000.000 —
Cap. n. 23. — Investimento dei capitali disponibili, ecc.	»	800.555,74
Cap. n. 27. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 29. — Spesa a carico del fondo per la scoperta e la repressione del contrabbando (*spesa d'ordine*)	»	58.000 —
Cap. n. 30. — I resti da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quota del prodotto delle contravvenzioni, ecc.	»	677.000 —
Totale	L.	16.371.555,74

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	L.	60.560
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	15.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	[illegible]
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	135.000
Cap. n. 6. — Rendite e crediti di dubbia riscossione	»	1.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal bilancio dello Stato rispettivamente nella spesa per miglioramenti economici al clero	»	1.760.560
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 30 %, ecc.	»	270.000
Totale	L.	2.471.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 6. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici	»	40.000
Cap. n. 11. — Spese di lite e di coazione - Spese per atti, contratti, bollette, ecc.	»	10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canoni di acqua. Metreti a campieri e fontanieri	»	50.000
Cap. n. 13. — Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	»	5.000
Cap. n. 15. — Annualità ed altri pesi, inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed officiatura di chiese	»	100.000
Cap. n. 17. — Pensioni tabellarie ed assegni vitalizi	»	400
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle col-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1428) . . . . . » 170.000

Totale . . . L. 85.650.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Interessi sui titoli di debito pubblico, ecc. . . . . L. 2.454.570 —

Cap. n. 2. — Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc. . . . » 27.647,05

Cap. n. 3. — Fitto rivalevole dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo . . . . . » 265.100 —

Cap. n. 4. — Fitto rivalevole dall'edificio in Roma destinato a sede del Nucleo di polizia tributaria investigativa . . . . » 42.000 —

Cap. n. 7. — Vendita di libretti, ecc. . . » 20.000 —

Cap. n. 8. — Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di amministrazione e titoli diversi . . . » 35.000 —

Cap. n. 10. — Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc. . . . » 26.238,68

Cap. n. 11. — Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo . . . . . » 12.120.000 —

Cap. n. 18. — Quota contravvenzionale spettante al fondo per la repressione del contrabbando . . . . . » 38.000 —

Cap. n. 19. — Quote sul proleito delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie . . . . . » 350.000 —

Totale . . . L. 16.371.503,73

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Concorso nella spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando, ecc. . . . . L. 38.750 —

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . . » 95.000 —

Cap. n. 3. — Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione, ecc. . . . » 40.000 —

Cap. n. 6. — Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario . . . . . » 2.500 —

Cap. n. 8. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Mensa . . . . . » 150.000 —

Cap. n. 12. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 14. — Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia, ecc. . . » 200.000 —

Cap. n. 15. — Imposte e spese di manutenzione, relative al fabbricato di proprietà della Mensa, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 16. — Imposte e spese di manutenzione, relative al fabbricato di proprietà della Mensa, ecc. . . . . » 23.000 —

Cap. n. 17. — Somme da erogarsi in concessioni, ecc. . . . . » 750.000 —

Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine . . . . » 200.000 —

somma versata al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni, ecc. . . » 677.000 —

Totale . . . L. 16.371.503,73

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi . . . . L. 649.500

Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili . » 15.000

Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali . . . . . » [redacted]

Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . . » 125.000

Cap. n. 6. — Rendite e crediti di dubbia riscossione . . . . . » 1.000

Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal tesoro dello Stato rispettivamente nella spesa per miglioramenti economici al clero . . . . . » 1.300.500

Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'indennità temporanea del 12 %, ecc. . . . . » 270.000

Totale . . . L. 2.471.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc. . . . . L. 5.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » [redacted]

Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici » 40.000

Cap. n. 11. — Spese di lite e di esazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, ecc. . » 10.000

Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di orti e canali di acqua. Mercedi a campieri e fontanieri . . » 30.000

Cap. n. 13. — Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione . . . . . » 5.000

Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi, inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc. » 100.000

Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed officiatura di chiese » 100.000

Cap. n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi . . . . . » 400

Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di isseelici e cappellanie soppresse . . . . . » 500

Cap. n. 20. — Assegni a Chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite, esclusi i capitali . . . . . » 10.000

Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali e di enti ecclesiastici già di regio patronato . . . . . » 25.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 50.000
Cap. n. 35. — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc. . . . . » 50.000

Totale . . . L. 2.546.700

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 36. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . L. 77.800

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse L. 2.377.310

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. . . . . L. 1.256.000

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare . . . . . L. 14.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse . . . . . » 5.510
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di lite . » 1.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei Benefici vacanti . . . . . » 50.000
Cap. n. 9. — Tasse, canoni, livelli ed altre prestazioni passive . . . . . » 10.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione . . . . . » 5.000
Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi . » 25.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente corrisposte ed altre spese straordinarie e diverse . . . . . » 10.000
Cap. n. 21-bis (di nuova istituzione). — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese relative ai servizi all'ecclesiastico corrente . . . » 200.000
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. . . . . » 861.310

Totale . . . L. 1.121.310

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale . . . . . L. 3.000
Cap. n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo . . . . . » 4.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia . » 6.000
Cap. n. 7. — Spese di lite e di contenzioso - Spese per atti e contratti: tasse di registro, bollo, ipoteche, ecc. . . . . » 1.300
Cap. n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie, ecc. . . . . » 3.700
Cap. n. 13. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate, ecc. . . . . » 400.000

Totale . . . L. 418.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 25. — Fondo a disposizione . . . L. 10.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere e dei pieghi . . . . . L. 15.000.000
Cap. n. 3. — Annuende applicate al personale postelegrafonico, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 4 (modificata la denominazione). — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa uniforme o dei cappotti ed altre entrate varie relative alla fornitura stessa di decreto-legge 11 giugno 1885, n. 1658, convertito nella legge 22 ottobre 1896, n. 500 e Regi decreti 7 ottobre 1906, n. 701 e 2 agosto 1909, n. 577) - Ricupero della somma per l'acquisto delle calzature fornite al personale medesimo . . . » 2.235.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a frodi e danni, ecc. . . . . » 125.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . . » 500.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . » 950.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . » 130.000
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 6.000.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per cessioni a pagamento, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti al servizio telegrafico . . . . . » 200.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969021

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse . . . L. 2.377.310

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. . . . . L. 1.256.000

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare . . . . . L. 15.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse . . . . . » 2.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di liti . . » 1.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti . . . . . » 50.000
Cap. n. 9. — Canoni, canoni, livelli ed altre prestazioni passive . . . . . » 10.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura » 5.000
Cap. n. 15. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione . . . . . » 25.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie e diverse . . . . . » 10.000
Cap. n. 21-bis (di nuova istituzione). — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue anteriori all'esercizio corrente . . . . . » 200.000
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. . . . . » 801.310

Totale . . . L. 1.121.310

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse L. 49.500
Cap. n. 5 (modificata la denominazione). — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della Spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-51, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1949, n. 396, e dell'art. 6, lettera b), del R. decreto-legge 31 marzo 1935, n. 364, convertito nella legge 31 marzo 1936, n. 997, articolo 9, lettera b), della legge 14 giugno 1928, n. 1415, e art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848. Art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19 . . . . . » 450.500

Totale . . . L. 499.500

capitali ed annualità diverse . . . . . » 3.000
Cap. n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate, ecc. . . . . » 48.000

Totale . . . L. 51.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 25. — Fondo a disposizione . . . L. 10.500

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta, dei pacchi . . . . . L. 15.000.000
Cap. n. 2. — Annualità applicate al personale postale, telegrafico, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 4 (modificata la denominazione). — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa uniforme e dei manufatti ed altre entrate varie relative alla fornitura stessa. R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1054, convertito nella legge 27 ottobre 1930, n. 1366 e regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1701 e 2 agosto 1929, n. 1473) - Ricupero della somma per l'acquisto delle calzature fornite al personale medesimo . . . . » 2.570.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a furti e danni, ecc. . . . . » 155.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . . » 500.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . » 600.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . » 100.000
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 6.000.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per esecuzione a pagamento, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . . » 200.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo . . . . . » 200.000
Cap. n. 28-bis. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 75.344.000

Totale . . . L. 101.319.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 17.500.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc. » 3.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale ferroviario, ecc.	L.	3.500.000
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per lavori sul lavoro, ecc.	»	20.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per viaggi (Personale)	»	1.500.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	40.000
Cap. n. 10. — Spese per missioni e per viaggi (Personale)	»	20.000
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione, ecc.	»	6.000
Cap. n. 12. — Sussidi al personale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 14. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 16. — Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello stato della differenza fra il costo dei biglietti, ecc.	»	2.000
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto cauzioni e previdenza per i ferrovieri periodi, ecc.	»	35.000
Cap. n. 18 (modificata la denominazione). — Spesa per la fornitura delle divise ordinarie, dei cappotti e dei vestiari supplementari (Personale dell'Amministrazione. Regi decreti 11 giugno 1925, n. 1058, 7 ottobre 1926, n. 1794 e 2 agosto 1926, n. 1577). - Spesa per la fornitura di calzature al personale stesso	»	2.500.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie	»	2.000.000
Cap. n. 23. — Assegno compenso mensile ai funzionari e agenti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in turno di notte	»	400.000
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	500.000
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	»	200.000
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	100.000
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accelerati, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 30. — Sussidi agli accellatori ed ex accellatori, ecc.	»	50.000
Cap. n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie, ecc.	»	250.000
Cap. n. 32. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc.	»	800.000
Cap. n. 34. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e postali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di cartevalori postali, esclusi i segnatasse	»	2.000.000
Cap. n. 38. — Indennità eventuali ed proventi spettanti all'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	200.000
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale pegno delle somme riscosse, ecc.	»	80.000
Cap. n. 40. — Fornitura materiale, trasporto e funzionamento di materiali ed impianti per la posta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi di versamenti ai servizi postali, ecc.	»	165.000
Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di esercizio ordinario della Cassa postale, ecc.	»	25.000
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc.	»	230.000
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa del		

Cap. n. 56. — Assegni e rimborsi diversi relativi al servizio telegrafico	L.	30.000
Cap. n. 57. — Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici semitelegrafici comunali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 59. — Ampliamento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc.	»	20.000
Cap. n. 60. — Acquisto di materiali e conseguimento di opere, prelevati dai depositi per costituire il pagamento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 61. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc.	»	80.000
Cap. n. 62. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc.	»	150.000
Cap. n. 66. — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche, ecc.	»	30.000
Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc.	»	300.000
Cap. n. 72. — Assegni fissi per capi di circolo ed ufficiali principali, ecc.	»	40.000
Cap. n. 73. — Spese, interessenti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 79. — Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 84. — Sussidi ai titolari di ex-ufficiali, di ricevitorie e loro famiglie	»	20.000
Cap. n. 86. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali postale e telegrafici a Berna, ecc.	»	50.000
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti del servizio postale e telegrafico, ecc.	»	50.000
Cap. n. 88. — Concorso a carico dell'Amministrazione nelle spese di locali per la sistemazione degli uffici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 89. — Mobilio, stoffe, utensili, attrezzi ed adempimento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 90. — Fitti di locali di proprietà privata	»	500.000
Cap. n. 96. — Fitti per le all provvisti in circolazione straordinario	»	80.000
Cap. n. 100. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	200.000
Cap. n. 101. — Somme da versare per provvedere a favore del personale di qualunque ufficio ferroviario, ecc.	»	17.191.000
Totale	L.	103.313.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata

a) *In aumento:*

Cap. n. 43. — Eccedenze su servizi, ecc.	L.	300.000.000

b) *In diminuzione:*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Cap. n. 16. — Rimborso ...

...ziale dello Stato della differenza ... 20.000
...la il costo dei biglietti, ecc. ...
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto ... 25.000
...zione e quiescenza per i ricevitori postali, ecc. ...
Cap. n. 18 (modificata la denominazione) ...
— Spesa per la fornitura delle divise ... 2.500.000
...dei cantonieri e del custode ... 2.500.000
...lavoro al personale dell'Amministrazione ... 1.000.000
...de nel giugno 1925, n. 1056, e 7 ottobre 1926, ...
n. 1926, e 4 agosto 1928, n. 1472) — Spesa per la ... 400.000
...fornitura di calzature al personale stesso ...
Cap. n. 21. — Personale di ruolo ... 5.000.000
Cap. n. 22. — Assegni temporanei mensili ... 250.000
...al funzionari ed agenti, ecc. ...
Cap. n. 23. — Indennità per servizio pre- ... 100.000
...stato di notte e di notte ...
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per ... 5.000.000
...i servizi postali ...
Cap. n. 27. — Spese eventuali e straor- ... 30.000
...dinarie per i servizi postali ...
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei ... 5.000.000
...servizi postali ...
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di tra- ... 30.000
...sporto delle corrispondenze e dei pacchi con ...
...accollatari, ecc. ...
Cap. n. 30. — Sussidi agli accollatari ... 250.000
...ex accollatari, ecc. ...
Cap. n. 31. — Spese di trasporto delle cor- ... 250.000
...rispondenze e dei pacchi nelle ferrovie e linee ...
...vie, ecc. ...
Cap. n. 32. — Facchino e manovalanza ... 400.000
...nella posta pneumatica urbana, ecc. ...
Cap. n. 35. — Indennità al personale che ... 2.500.000
...presta servizio negli uffici ambulanti e na- ...
...tanti, ecc. ...
Cap. n. 37. — Premio per la custodia di ... 250.000
...carte-valori postali, esattori e agenti-ecc. ...
Cap. n. 38. — Indennità eventuali che può ... 250.000
...essere dovuta dall'Amministrazione per la perdita ...
...di corrispondenze raccomandate, ecc. ...
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa spe- ... 20.000
...ciale varia delle somme rimborsate, ecc. ...
Cap. n. 40. — Fornitura, manutenzione, ri- ... 500.000
...paro e perfezionamento di materiali ed impianti ...
...ad uso della posta, ecc. ...
Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scam- ... 1.200.000
...bio con l'estero delle corrispondenze, ecc. ...
Cap. n. 43. — Abbonati e rimborsi diversi ... 150.000
...relativi ai servizi postali, ecc. ...
Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e il- ... 20.000
...luminazione nell'edificio delle Casse postali, ecc. ...
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. ... 200.000
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei ... 155.000
...depositi e prestiti della somma ricuperata per ...
...frodi, ecc. ...
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori po- ... 800.000
...stali, ecc. ...
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori ... 75.000
...postali, ecc. ...
Cap. n. 49. — Compensi ai ricevitori po- ... 20.000
...stali, ecc. ...
Cap. n. 51. — Indennità per servizio tele- ... 200.000
...grafico in tempo di notte ed eventuale se- ...
...maforico ...
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione ... 40.000
...dei premi per supplavoro ai telegrafisti, ecc. ...
Cap. n. 56. — Impianto di elevatorio ed ... 300.000
...accessori meccanici, ecc. ...
Cap. n. 57. — Spese per l'esecuzione dei ... 200.000
...lavori di sistemazione e di sistemazione delle ...
...linee telegrafiche, ecc. ...
Cap. n. 58. — Assegni fissi per spese di ... 40.000
...servizio ai diversi personali, ecc. ...
Cap. n. 59. — Spese telefoniche (Azienda ... 1.000.000
...gestione provvisoria per illuminazione, forza ...
...motrice, riscaldamento, ecc. ...
Cap. n. 70. — Impianto generale, servizio ... 300.000
...posta pneumatica e telefonici, ecc. ...
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale ... 20.000.000
...della navigazione e addetto ai vari uffici ...
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale ... 1.000.000
...delle ricevitorie per pernottamento straordina- ...
...rio, ecc. ...
Cap. n. 83. — Sussidi al personale ... 30.000
...tari di navigazione e loro famiglie ...
Cap. n. 86. — Canone d'abbonamento ... 50.000
...alla rete degli uffici internazionali, ...
...postale e telegrafici a Berna, ecc. ...
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei ser- ... 50.000
...vizi postali e telegrafici, ecc. ...
Cap. n. 88. — Canone a carico dell'Am- ... 70.000
...ministrazione postale delle ferrovie, per l'ese- ...
...cuzione obbligatoria, ecc. ...
Cap. n. 89. — Manutenzione, restauro, rin- ... 1.000.000
...novamento ed ampliamento dei fabbricati adibiti ...
...ad Amministrazione, ecc. ...
Cap. n. 90. — Fitto di locali di proprietà ... 500.000
...privata ...
Cap. n. 98. — Fitto per locali provvisori, di ... 800.000
...circostanza, straordinario ...
Cap. n. 105. — Premi per polizze assicura- ... 208.000
...tive, ecc. ...
Cap. n. 106. — Somme da erogare per prov- ... 12.150.000
...vedere a far fronte al personale in aggiunta ...
...di quello normale, ecc. ...

Totale L. 135.132.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

a) In aumento:

Cap. n. 43. — Forniture ai servizi, ecc. L. 90.000.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 44. — Fondo fornito dal Tesoro per ... 90.000.000
...concorso della definizione di magazzino, ecc. L.

UFFICI DEL LAVORO PORTUALE

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 4bis (di nuova istituzione). — Con- ... 1.000.000
...tributo straordinario dello Stato nelle spese di ...
...personale . . . . . L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Retribuzioni ed assegni al personale straordinario, ecc. . . . . L. 1.000.000

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi . . . . . L. 250.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . L. 350.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . L. 27.713

FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 10 *bis* (di nuova istituzione). — Quota di concorso (art. 21 della legge 7 luglio 1866, n. 3036) . . . . . L. 414.196,58

PATRIMONIALE RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 6 *bis* (di nuova istituzione). — Saldi attivi delle cessate gestioni economali L. 292.758,26

SPESA

In aumento:

Cap. n. 21 *bis*. — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue anteriori all'esercizio corrente L. 18.463,19

Cap. n. 21 *ter* (di nuova istituzione). — Saldi passivi delle cessate gestioni economali . . . . . » 443.853,07

Cap. n. 21 *quater* (di nuova istituzione). — Indennità a favore di titolari o reggenti dei soppressi economati dei benefici vacanti soppressi, che può essere concessa ai termini dell'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (R. decreto 19 marzo 1930, n. 326) . . . . . » 58.200 —

Cap. n. 5. — Ricuperi e proventi diversi . L. 5.075
Cap. n. 5. — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato, ecc. . . . . » 1.100.000
Cap. n. 6. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 per cento, ecc. . . . . » 72.000
Cap. n. 7. — Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi ed estinzione di capitali propri dell'amministrazione . . . . . » 129

Totale . . . L. 1.979.283

SPESA

Cap. n. 1. — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale, ecc. . . . . L. 32.780
Cap. n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo . . . . . » 9.580
Cap. n. 4. — Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma . . . . . » 9.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia . » 8.490
Cap. n. 6. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa . . . . . » 24.005
Cap. n. 7. — Spese di lite e di coazione - Spese per atti e contratti; tasse di registro, bollo, ipoteche, ecc. . . . . » 11.410
Cap. n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua . . » 145.681
Cap. n. 9. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici, ecc. . . . . » 438.380
Cap. n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie, ecc. . . . . » 14.930
Cap. n. 11. — Adempimento di pie fondazioni e officiatura delle chiese . . . . . » 271.895
Cap. n. 12. — Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero . . . . . » 850
Cap. n. 13. — Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero ecc. . . . . » 100.050
Cap. n. 14. — Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, ecc. . . . . » 46.000
Cap. n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate, ecc. . . . . » 466.080
Cap. n. 16. — Spese casuali . . . . . » 1.550
Cap. n. 18. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ecc. . . . . » 2.072
Cap. n. 23. — Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . . » 3.855
Cap. n. 24. — Erogazioni fisse di benefi... all'Ente Comunale di assistenza e al- 95.560

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790021

fondi . . . . . L. 350.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . L. 350.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . L. 27.713

FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 10 *bis* (di nuova istituzione). — Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036) . . . . . L. 414.296,58

PATRIMONIALI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 6 *bis* (di nuova istituzione). — Saldi attivi delle cessate gestioni economali L. 292.758,46

SPESA

In aumento:

Cap. n. 21 *bis*. — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue anteriori all'esercizio corrente L. 16.463,19

Cap. n. 21 *ter* (di nuova istituzione). — Saldi passivi delle cessate gestioni economali . . . . . » 443.853,07

Cap. n. 21 *quater* (di nuova istituzione). — Indennità a favore di titolari e reggenti dei subeconomati dei benefici vacanti soppressi, che può essere concessa ai termini dell'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (R. decreto 10 marzo 1930, n. 286) . . . . . » 58.200 —

Totale . . . . L. 518.516,17

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	672.487
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili . .	»	10.820
Cap. n. 3. — Censi, canoni e livelli. Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	»	118.775

SPESA

Cap. n. 1. — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale, ecc.	L.	32.980
Cap. n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo	»	9.556
Cap. n. 4. — Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	»	9.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia .	»	8.450
Cap. n. 6. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa	»	24.000
Cap. n. 7. — Spese di lite e di cauzione - Spese per atti e contratti; tasse di registro, bollo, ipoteche, ecc.	»	11.110
Cap. n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corresposte per uso di acqua . . .	»	145.490
Cap. n. 9. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici, ecc.	»	438.380
Cap. n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie, ecc.	»	14.930
Cap. n. 11. — Adempimento di pie fondazioni e riberatura delle chiese	»	271.805
Cap. n. 12. — Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero	»	950
Cap. n. 13. — Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero ecc.	»	100.650
Cap. n. 14. — Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, ecc.	»	46.040
Cap. n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate, ecc.	»	465.080
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	1.550
Cap. n. 18. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ecc.	»	2.072
Cap. n. 23. — Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . .	»	3.850
Cap. n. 24. — Erogazioni fisse di beneficenza all'Ente Comunale di assistenza e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio . . .	»	95.560
Cap. n. 25. — Fondo a disposizione . . .	»	302.350
Cap. n. 26. — Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera, ecc.	»	968.800
Cap. n. 27. — Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate all'Ente Comunale di assistenza di Roma, ecc.	»	146.540
Totale	L.	3.129.922

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Stress

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, caroviveri e indennità di servizio	L.	6.000.000
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	400.000
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e trasferimenti	»	100.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	»	200.000
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	250.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	10.000
Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico	»	13.000.000
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Indennità servizio di notte	»	150.000
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	800.000
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	»	100.000
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio, ecc.	»	700.000
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	5.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio, spese di illuminazione e di manutenzione dei locali, ecc.	»	250.000
Cap. n. 19. — Interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 213, ecc.	»	50.000
Cap. n. 21. — Spese per fitto di locali di proprietà privata	»	113.000
Cap. n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale, telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, dipendente su palificazione telegrafica, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc.	»	26.000
Cap. n. 35. — Spese per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	20.250.000
Cap. n. 36. — Indennità di missione al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione). — Protezione antiaerea di stazioni telefoniche		

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 448.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Foggia.

N. 448. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 449.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portalini, con sede in Alatri (Frosinone).

N. 449. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portalini, con sede in Alatri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 450.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

N. 450. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	250.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	10.000
Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico	»	13.000.000
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Indennità servizio di notte	»	150.000
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	800.000
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	»	100.000
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio, ecc.	»	700.000
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	5.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio, spese di adattamento e di manutenzione dei locali, ecc.	»	250.000
Cap. n. 19. — Interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto-legge luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, ecc.	»	500.000
Cap. n. 21. — Spesa per fitto di locali di proprietà privata	»	113.000
Cap. n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale, telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, appoggiate su palificazione telegrafica, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc.	»	26.000
Cap. n. 33. — Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	20.150.000
Cap. n. 36. — Indennità di missione al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione). — Protezione antiaerea di stazioni telefoniche amplificatrici e di centrali interurbane e provvedimenti eccezionali per garantire il funzionamento di circuiti di speciale importanza	»	41.000
Cap. n. 39-*ter* (di nuova istituzione). — Spesa per la costruzione di linee telefoniche di interesse militare	»	2.525.000
Totale	L.	55.040.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 449.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone).

N. 449. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 450.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

N. 450. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Maria*, di stazza lorda tonn. 16,82, iscritto al n. 16 delle matricole del Compartimento marittimo di Salerno: dalle ore 8,30 dell'11 agosto 1944;

Motopeschereccio *Graziella*, di stazza lorda tonnellate 21,07, iscritto al n. 569 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 12 giugno 1944;

Motopeschereccio *Antonio*, di stazza lorda tonnellate 19,55, iscritto al n. 364 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 dal 10 luglio 1944;

Motopeschereccio *S. Giorgio*, di stazza lorda tonnellate 28,03, iscritto al n. 561 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 15 giugno 1944;

Motopeschereccio *Nuova Maria di Pugliano*, di stazza lorda tonn. 18,15, iscritto al n. 807 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 7 giugno 1944;

Motobarca *Aurora*, di stazza lorda tonn. 4,05, iscritta al n. 11 del Registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 10 del 7 agosto 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 216. — VENTURA

(175)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rieti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

(192) BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto in data 12 ottobre 1944, col il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma per il triennio 1944-46;

Considerato che il prof. Spolverini Luigi, nominato col predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Caronia Giuseppe;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Roma pel triennio 1944-46 il signor prof. Caronia Giuseppe, pediatra.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

(193) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.

Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Motopeschereccio *Antonio*, di stazza lorda tonnellate 19,55, iscritto al n. 364 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 10 luglio 1944;

Motopeschereccio *S. Giorgio*, di stazza lorda tonnellate 28,03, iscritto al n. 561 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 15 giugno 1944;

Motopeschereccio *Nuova Maria di Pugliano*, di stazza lorda tonn. 18,15, iscritto al n. 807 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 7 giugno 1944;

Motolancia *Aurora*, di stazza lorda tonn. 4,05, iscritta al n. 11 del Registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 10 del 7 agosto 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 216 — VENTURA

(175)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rieti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Rieti per triennio 1944-1946 i signori:
dott. Alessandro Alessandrini, medico chirurgo;
dott. Luigi Baroni, medico chirurgo;
dott. Enzo Marzi, pediatra;
dott. Francesco Cenciotti, esperto in materie amministrative;
dott. Berardino Giovannelli, esperto in scienze agrarie.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto in data 12 ottobre 1944, col il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma per il triennio 1944-46;
Considerato che il prof. Spolverini Luigi, nominato col predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Caronia Giuseppe;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Roma pel triennio 1944-46 il signor prof. Caronia Giuseppe, pediatra.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

(193) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.

Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Decreta:

Articolo unico.

Le cariche direttive che hanno per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

creto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sono le seguenti:

1) segretario e vice segretario del partito fascista;
2) membro del gran consiglio del fascismo;
3) componente del direttorio nazionale del partito fascista;
4) componente del consiglio nazionale del partito fascista;
5) ispettore del partito fascista;
6) segretario e vice segretario federale;
7) ispettore federale;
8) segretario politico di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;
9) ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello di centurione.

Roma, addì 2 febbraio 1945

BONOMI

(189)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.
Emissione di nuovi francobolli postali.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali titolo preliminare e parte prima approvato col R. decreto 18 agosto 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 191 del 10 agosto 1944, col quale sono state aumentate le tariffe postali;

Considerata l'opportunità, in relazione a tali aumenti, di provvedere alla emissione di francobolli ordinari da cent. 60 e di cartoline ordinarie da cent. 60;

Considerata inoltre l'opportunità di togliere dai valori postali in corso di validità i fasci littori;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli postali ordinari da centesimi 60 e di cartoline postali ordinarie da centesimi 60.

Art. 2.

su cartoncino sottile color paglierino, portano nel mezzo in alto la leggenda « Cartolina postale » in carattere romano e sotto ad essa, nel centro, è posto il nuovo stemma d'Italia.

Nell'angolo destro, in alto, è stampato il francobollo con l'effigie di S. M. il Re di prospetto, il valore di centesimi 60 è marcato nella parte superiore del francobollo stesso, mentre in quella inferiore si legge: « Poste italiane ».

Una linea verticale divide in due parti la cartolina, nella cui destra sono tracciate sei linee orizzontali per l'indirizzo.

Art. 3.

Nelle ristampe delle carte valori postali in corso, da eseguire dopo l'esaurimento delle scorte esistenti, non dovranno essere più riprodotti i fasci littori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1944

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(190)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 370;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della Borsa valori di Roma, per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

Il direttore della sede di Roma della Banca d'Italia;
per l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8) segretario politico di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;

9) ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello di centurione.

Roma, addì 2 febbraio 1945

BONOMI

(189)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.

Emissione di nuovi francobolli postali.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 228 del regolamento dei servizi postali titolo preliminare e parte prima approvato col R. decreto 18 agosto 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 191 del 10 agosto 1944, col quale sono state aumentate le tariffe postali;

Considerata l'opportunità, in relazione a tali aumenti, di provvedere alla emissione di francobolli ordinari da cent. 60 e di cartoline ordinarie da cent. 60;

Considerata inoltre l'opportunità di togliere dai valori postali in corso di validità i fasci littori;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli postali ordinari da centesimi 60 e di cartoline postali ordinarie da centesimi 60.

Art. 2.

Le caratteristiche dei valori di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Francobolli ordinari da centesimi 60: sono del formato carta di mm. 20 x 24 e del formato stampa di mm 17 x 21, sono stampati in fotocalcografia in colore ver le scuro su carta filigranata a coroncine reali.

Il disegno, racchiuso in una cornicetta lineare, è composto dall'effigie di S. M. il Re di prospetto con, nella parte inferiore, la leggenda « Poste italiane » in carattere scuro su fondo chiaro. Il valore è situato nella parte superiore, in bianco su fondo scuro.

Cartoline ordinarie da centesimi 60: sono del formato cm. 10,5 x 14,5, sono stampate con inchiostro verde

Nelle ristampe delle carte valori postali in corso, da eseguire dopo l'esaurimento delle scorte esistenti, non dovranno essere più riprodotti i fasci littori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1944

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(190)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2013;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della Borsa valori di Roma, per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

Il direttore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gr. uff. Giulio Zarà, per la Stanza di compensazione;

Gr. uff. Tito Natali, comm. dott. Domenico De Ritis, comm. dott. Nicola Santoro e gr. uff. Michele Zanni, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cav. uff. Arnaldo Cacchi, per l'Istituto di emissione;

Comm. Igino Brati, comm. Emilio Peroni e comm. Ruggero Campos Venuti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'ispettore superiore del Tesoro, delegato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1932, n. 815, farà parte della Deputazione di borsa come membro senza voto deliberativo.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro: SOLARI

(157)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre determinare per il 1944 l'ammontare del contributo 2 % sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 % dovuto per il 1944 alla Cassa sovvenzioni antincendi a termini dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle compagnie di assicurazioni aventi sede nell'Italia liberata, sulla base dei premi da esse denunciati per il rischio incendio ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna di esse indicato nell'elenco, allegato 4, annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra cui il rischio incendio, il contributo del 2 % da computarsi sulla parte di premio relativa al rischio incendio, è stabilito nella misura

zioni sottoscritti e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Servizio assicurazioni private.

La rata eventualmente già scaduta sarà versata non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

Tuttavia saranno ritenuti validi i versamenti parziali del contributo già effettuati, in conto esercizio 1944, alla data di pubblicazione del presente decreto, e le società interessate saranno tenute a versare sul c/c postale n. 1/20919 - Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1944.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

p. Il Ministro per l'interno
MOSCA

ALLEGATO 4

Elenco delle Compagnie di assicurazioni, aventi la sede sociale nell'Italia liberata, che a' termini dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono soggiogate al pagamento, a favore della Cassa sovvenzione antincendi, del contributo 2 % per l'anno 1944 sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1943.

Il contributo è stato calcolato sull'importo dei premi incendio denunziati nel 1943, comprese degli accessori computati nella percentuale convenzionale del 30 %.

SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1. Alleanza Sommas Lepetit . . .	Roma	L. 83.398,49
2. Assicurazioni d'Italia	»	» 417.131,25
3. Preservatrice	»	» 19.787,75
4. Riunione Italiana Riassicurazione .	»	» 103.265 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre determinare per il 1944 l'ammontare del contributo 2 % sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 % dovuto per il 1944 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle compagnie di assicurazioni aventi sede nell'Italia liberata, sulle base dei premi da esse denunciati per il rischio incendio ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna di esse indicato nell'elenco, allegato A, annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra cui il rischio incendio, il contributo del 2 % da computarsi sulla parte di premio riferentisi al rischio incendio, è stabilito nella misura seguente:

a) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

b) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 % del premio totale;

c) polizze cumulative furti e incendio: 50 % del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 febbraio e il 15 aprile 1943 sul c/c postale n. 1/20219 - Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi.

Le società interessate saranno tenute a versare sul c/c postale n. 1/20219 - Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1944.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1943

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GUIDI

p. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

ALLEGATO A

Elenco delle compagnie di assicurazioni, aventi la sede sociale nell'Italia liberata, che a' termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono sottoposte al pagamento, a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, del contributo 2 % per l'anno 1944 sulle base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1943.

Il contributo è stato calcolato sull'importo dei premi incendio denunciati nel 1943, diminuito degli accessori compresi nelle percentuali forfettarie del 30 %.

SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1. Alleanza Sicurtà Esperia . . .	Roma	L. 83.309,40
2. Assicurazioni d'Italia	»	» 417.131,25
3. Preservatrice	»	» 19.787,35
4. Unione Italiana Riassicurazione .	»	» 103.260 —
5. U.M.A.N.A.	»	» 3.182,70
6. Phenix Incendio	»	» 25.861 —
7. Danubio	»	» 31.421,83
TOTALE . . .		L. 684.049,53

Roma, addì 8 febbraio 1943

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro
GUIDI

(191)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 gennaio 1945 - N. 6

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	87 —
Id. 5 % 1936	»	97,95
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli del 10 gennaio 1945 - N. 7

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,80
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,80
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,00
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli dell'11 gennaio 1945 - N. 8

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,40
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,95
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95 —

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 gennaio 1945 - N. 9

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	85 —
Id. 5 % 1936	»	96,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 13 gennaio 1945 - N. 10

Rendita 3,50 % 1906	L.	115 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	85,75
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	94 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	94 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 15 gennaio 1945 - N. 11

Rendita 3,50 % 1906	L.	114 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,70
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,35

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Obbligaz. Venezie 3,50 %			94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)			97,90
Id.	5 % (15 febbraio 1949)		96,50
Id.	5 % (15 febbraio 1950)		96,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)		96,15
Id.	5 % (15 aprile 1951)		96,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)		88,55

Media dei titoli del 10 gennaio 1945 - N. 7

Rendita 3,50 % 1906		L.	117,90
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,50
Redimibile 3,50 % 1934		»	86,80
Id.	5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,80
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)		»	97,90
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,85
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,80
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,85
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli dell'11 gennaio 1945 - N. 8

Rendita 3,50 % 1906		L.	117,50
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95 —
Redimibile 3,50 % 1934		»	86,40
Id.	5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,95
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)		»	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95 —
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

Id.	5 % (15 febbraio 1950)		95,80
Id.	5 % (15 settembre 1950)		95,50
Id.	5 % (15 aprile 1951)		95,50
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 13 gennaio 1945 - N. 10

Rendita 3,50 % 1906		L.	115 —
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,25
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,05
Id.	5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)		»	96,80
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	94,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	94 —
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,90
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	94 —
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 15 gennaio 1945 - N. 11

Rendita 3,50 % 1906		L.	114 —
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 % 1934		»	86,70
Id.	5 % 1936	»	97,55
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)		»	97,10
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,75
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,35
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

23

18 FEB 1945

21

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/ps.
18 February 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 19 of 13 February 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED.

(a) Finance, Industry, Commerce

1. This issue of Gazzette Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.446 of 11 December 1944.
Regulating payments and reimbursements for goods imported from and exported to Allied Countries.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.17 of 11 January 1945.
Rules for the payment of instruments of credit subject to an amortizing procedure and for those containing a "not transferable" clause.

(c) Communications

(c) Decree of the Lieutenant General of 21 December 44.
Substituting the President of the Central Commission for post and telegraph offices.

(d) Transportation

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 February 1945.
Suspending the execution of the Presidential Decree of 29 January 1945 concerning the dissolution of the Board of Directors for the Company of Undertakings of Central Italy" (Societa' Impresse Centro Italia)(S.I.C.I.).

(e) Food, Agriculture, Commerce

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 February 1945.
Suppression of Bodies and Offices operating in the field of alimentation.

(f) Ministerial Decree of 15 October 1944.
Restoring the Judicial Office of Livorno (Court of Appeal of Florence) to its original seat.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rules for the payment of instruments of credit subject to an amortising procedure and for those containing a "not transferable" clause.

(c) Communications

(c) Decree of the Lieutenant General of 21 December 44. Substituting the President of the Central Commission for post and telegraph offices.

(d) Transportation

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 February 1945.
Suspending the execution of the Presidential Decree of 29 January 1945 concerning the dissolution of the Board of Directors for the "Company of Undertakings of Central Italy" (Societa' Imprese Centro Italia)(S.I.C.I.).

(e) Food Agriculture Commerce

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 February 1945.
Suppression of Bodies and Offices operating in the field of alimentation.

(f) Ministerial Decree of 15 October 1944.
Restoring the Judicial Office of Livorno (Court of Appeal of Florence) to its original seat.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the " Vice - President , Civil Affairs Section , will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 24 February 1945. As the endorsement of the decree appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

1945

W. E. HEMENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

5032

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 761621

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 13 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200 —	All'Estero	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 319, concernente modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1945, n. 7, all'art. 2, secondo comma, linea 8 ove è detto: «... di grado inferiore al 10° ...» ecc., devesi leggere: «... di grado non inferiore al 10° ...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, n. 416.

Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati . . . . . Pag. 145

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 17.

Norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola «non trasferibile» . . . . . Pag. 146

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Ente produttori selvaggina . . . . . Pag. 148

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, n. 416.

Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto l'art. 2 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 159,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300	All'Estero	Abb. annuo L. 600	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60		» trimestrale » 100
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10		Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo L. 400 —
	» semestrale » 100 —		» semestrale » 200 —
	Un fascicolo Prezzi vari.		Un fascicolo Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, concernente modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1945, n. 7, all'art. 2, secondo comma, linea 8, ove è detto: «... di grado inferiore al 2° ...» ecc., devesi leggere: «... di grado non inferiore al 2° ...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, n. 416.

Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati . . . . . Pag. 145

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 17.

Norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola «non trasferibile». . . . . Pag. 146

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944.

Sostituzione del presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche . . . . Pag. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1945.

Sospensione dell'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) . . . . . Pag. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.

Soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione . . . . . Pag. 147

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1944

Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Livorno (Corte d'appello di Firenze) . . . . . Pag. 148

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Ente produttori selvaggina . . . . . Pag. 148

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, n. 416.

Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto l'art. 3 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che trasferisce al Ministero dell'industria, commercio e lavoro le attribuzioni del Ministero per gli scambi e le valute in materia di disciplina delle importazioni e delle esportazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riscossione dell'importo ricavato dalla vendita delle merci fornite dalle Nazioni Alleate all'Italia può

4944

5032

0921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

essere affidata, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro, alla Banca d'Italia.

Le somme riscosse affluiranno al Tesoro dello Stato con le modalità da stabilirsi con la convenzione di cui all'art. 3 e saranno imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, nella categoria « Movimento di capitali ».

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, con propri decreti, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilirà le modalità secondo le quali devono essere regolate le operazioni di importazione delle merci fornite dalle Nazioni Alleate.

Art. 2.

I pagamenti delle somme dovute ai fornitori in corrispettivo delle merci consegnate agli Alleati per essere esportate all'estero saranno effettuati dalla Banca d'Italia con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro.

La Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro la documentazione che sarà stabilita col decreto di cui al comma precedente, accompagnata dalla prova dell'eseguito pagamento.

Il rimborso alla Banca d'Italia delle somme da essa pagate sarà disposto a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella categoria « Movimento di capitali » su presentazione di un certificato dell'ufficio incaricato di tenere le contabilità previste dall'art. 49 del R. decreto-legge 21 giugno 1936, n. 856, convertito nella legge 2 ottobre 1936, n. 1518, attestante la presentazione dei conti di cui al comma precedente. I rimborsi potranno essere fatti in acconto o a saldo; in questo secondo caso si dovrà certificare da parte dell'ufficio anzidetto la regolarità delle contabilità rese dalla Banca d'Italia.

Sulle somme regolarmente pagate dalla Banca d'Italia sarà dovuto, fino al giorno del rimborso, l'interesse al saggio che sarà stabilito nella convenzione prevista nell'articolo seguente.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto ed a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni relative al funzionamento dei servizi ad essa affidati.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 17.

Norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola «non trasferibile».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, il pagamento delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e, in genere, dei titoli di credito di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, smarriti, sottratti o distrutti, autorizzato a norma di legge a seguito della relativa procedura di ammortamento, potrà aver luogo previa prestazione di garanzia personale, ove si tratti di titoli il cui importo complessivo non superi le lire ventiquattromila, e previa garanzia reale, che potrà essere rappresentata anche da titoli dello Stato o da titoli ammessi dalla legge per le operazioni di anticipazione, ove si tratti di titoli il cui importo complessivo superi la somma di lire ventiquattromila.

La garanzia si estende agli interessi sull'importo complessivo dei titoli, calcolati per un anno nella misura del tasso legale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per i titoli emessi con clausola « non trasferibile » dei quali l'art. 97 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, consente, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il pagamento senza la procedura di ammortamento.

Art. 2.

Qualora, per mancata prestazione della garanzia di cui all'art. 1 non si faccia luogo al pagamento, il debitore, trascorsi trenta giorni dalla notifica del decreto di ammortamento o, se si tratti di titolo non trasferibile, dal compimento del termine di cui all'art. 97 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve versare l'im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0923

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

quali devono essere regolate le operazioni di importazione delle merci fornite dalle Nazioni Alleate.

Art. 2.

I pagamenti delle somme dovute ai fornitori in corrispettivo delle merci consegnate agli Alleati per essere esportate all'estero saranno effettuati dalla Banca d'Italia con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro.

La Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro la documentazione che sarà stabilita col decreto di cui al comma precedente, accompagnata dalla prova dell'eseguito pagamento.

Il rimborso alla Banca d'Italia delle somme da essa pagate sarà disposto a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella categoria « Movimento di capitali » su presentazione di un certificato dell'ufficio incaricato di tenere le contabilità previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 2 ottobre 1940, n. 1518, attestante la presentazione dei conti di cui al comma precedente. I rimborsi potranno essere fatti in acconto o a saldo; in questo secondo caso si dovrà certificare da parte dell'ufficio anzidetto la regolarità delle contabilità rese dalla Banca d'Italia.

Sulle somme regolarmente pagate dalla Banca d'Italia sarà dovuto, fino al giorno del rimborso, l'interesse al saggio che sarà stabilito nella convenzione prevista nell'articolo seguente.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto ed a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni relative al funzionamento dei servizi ad essa affidati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 51. — PITIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 247;
Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 111;
Visto l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, il pagamento delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e, in genere, dei titoli di credito di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, smarriti, sottratti o distrutti, autorizzato a norma di legge a seguito della relativa procedura di ammortamento, potrà aver luogo previa prestazione di garanzia personale, ove si tratti di titoli il cui importo complessivo non superi le lire venticinquemila, e previa garanzia reale, che potrà essere rappresentata anche da titoli dello Stato o da titoli ammessi dalla legge per le operazioni di anticipazione, ove si tratti di titoli il cui importo complessivo superi la somma di lire venticinquemila.

La garanzia si estende agli interessi sull'importo complessivo dei titoli, calcolati per un anno nella misura del tasso legale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per i titoli emessi con clausola « non trasferibile » dei quali l'art. 97 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, consente, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il pagamento senza la procedura di ammortamento.

Art. 2.

Qualora, per mancata prestazione della garanzia di cui all'art. 1 non si faccia luogo al pagamento, il debitore, trascorsi trenta giorni dalla notifica del decreto di ammortamento o, se si tratti di titolo non trasferibile, dal compimento del termine di cui all'art. 97 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve versare l'importo dei titoli, in conto fruttifero di interessi bancari, a favore del creditore.

Art. 3.

Gli atti con i quali viene prestata la garanzia ai sensi dell'art. 1, sono soggetti soltanto alla tassa fissa di registro di lire quaranta e, qualora si tratti di garanzia reale, anche alla tassa fissa di altre lire quaranta per l'esecuzione della formalità ipotecaria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PIETRANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1945.
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 60. — PECORA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944.

Sostituzione del presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944, numero 305, che apporta modificazioni agli articoli 336 e 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1936, registro n. 13, Ufficio riscontro poste, foglio n. 138, riguardante la nomina del gr. uff. avv. Ferdinando Rocco, presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Considerata la necessità della sostituzione del gr. ufficiale avv. Ferdinando Rocco prefetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. di gr. croce dott. Enrico De Martino, consigliere di Stato, è nominato presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche in sostituzione del gr. uff. avv. Ferdinando Rocco.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

(168) BONOMI — CEVOLOTTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1945.

Sospensione dell'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario.

Domenico Carducci è commissario per la gestione della anzidetta società;

Ritenuto che, in data anteriore all'anzidetto decreto — con avviso di convocazione del 23 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte seconda, Foglio delle inserzioni, del 27 gennaio 1945, n. 8, pag. 38 — gli azionisti della S.I.C.I. erano stati convocati in assemblea generale per il giorno 19 febbraio 1945 per deliberare, fra l'altro, la nomina del Consiglio di amministrazione della società medesima;

Ritenuta l'opportunità, in attesa delle deliberazioni della anzidetta assemblea, di sospendere l'esecuzione del precedente decreto 29 gennaio 1945;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa l'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 febbraio 1945

(171) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.

Soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che in conseguenza della nuova disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei prodotti alimentari, affidata con il citato decreto legislativo Luogotenenziale all'Alto Commissario dell'alimentazione, è necessario sopprimere gli enti ed uffici precedentemente istituiti per operare nel campo dell'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0924

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944, numero 305, che apporta modificazioni agli articoli 326 e 327 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1936, registro n. 13, Ufficio riscontro poste, foglio n. 138, riguardante la nomina del gr. uff. avv. Ferdinando Rocco, presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Considerata la necessità della sostituzione del gr. uff. avv. Ferdinando Rocco predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. di gr. croce dott. Enrico De Martino, consigliere di Stato, è nominato presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche in sostituzione del gr. uff. avv. Ferdinando Rocco.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

(168) BONOMI — CAVALLOTTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1945.

Sospensione dell'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1945, con il quale, a causa della dispersione degli amministratori, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.), con sede in Roma, e la nomina del signor

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa l'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 febbraio 1945

(171) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.

Soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che in conseguenza della nuova disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei prodotti alimentari, affidata con il citato decreto legislativo Luogotenenziale all'Alto Commissario dell'alimentazione, è necessario sopprimere gli enti ed uffici precedentemente istituiti per operare nel campo dell'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppressi:

l'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;

l'Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;

l'Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

0925
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

l'Ufficio centrale prodotti ortofrutticoli, istituito con decreto Ministeriale 15 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 1943;

il Comitato centrale degli esperti nella valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1941;

la Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

il Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1943, e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1943;

il Comitato per la gestione della cassa centrale nova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 6 settembre 1943.

La liquidazione e la redazione del bilancio finale sono affidate a commissari, nominati dall'Alto Commissario dell'alimentazione. I commissari liquidatori sono assistiti da un tecnico finanziario designato dal Ministero del tesoro ed, ove occorra, da un esperto nei servizi dell'alimentazione, nominati entrambi dall'Alto Commissario dell'alimentazione.

Alla devoluzione delle attività che restano dopo esaurita la liquidazione provvede l'Alto Commissario dell'alimentazione, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, è sciolta. Per la liquidazione si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

I Consorzi provinciali tra i macellai per le carni, di cui al predetto decreto Ministeriale 5 aprile 1941, sono posti in liquidazione con provvedimento prefettizio. Sono convalidati i provvedimenti eventualmente già adottati al riguardo dai prefetti.

Esaurita la liquidazione, le restanti attività dei Consorzi predetti, da accantonare in un unico fondo, e quelle dell'Associazione indicata nel primo comma del presente articolo saranno amministrate separatamente

bre 1942, è sciolta. Per la liquidazione e la devoluzione delle eventuali restanti attività si osservano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1945

(167) BONOMI — SCOCCIMARRO — BERGAMINI

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1944.

Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Livorno (Corte d'appello di Firenze).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 368;
Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1943;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Livorno, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo e la Corte di assise della stessa città, trasferiti temporaneamente nel comune di San Miniato, ritornano, dalla data del presente decreto, nella loro sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 09261

istituito con decreto Ministeriale 6 settembre [illegible] pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1943, e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1943;

il Comitato per la gestione della cassa centrale nova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 6 settembre 1943.

La liquidazione e la reluzione del bilancio finale sono affidate a commissari, nominati dall'Alto Commissario dell'alimentazione. I commissari liquidatori sono assistiti da un tecnico finanziario designato dal Ministero del tesoro ed, ove occorra, da un esperto nei servizi dell'alimentazione, nominati entrambi dall'Alto Commissario dell'alimentazione.

Alla devoluzione delle attività che restano dopo esaurita la liquidazione provvede l'Alto Commissario dell'alimentazione, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, è sciolta. Per la liquidazione si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

I Consorzi provinciali tra i macellai per le carni, di cui al predetto decreto Ministeriale 5 aprile 1941, sono posti in liquidazione con provvedimento prefettizio. Sono convalidati i provvedimenti eventualmente già adottati al riguardo dai prefetti.

Esaurita la liquidazione, le restanti attività dei Consorzi predetti, da accantonare in un unico fondo, e quelle dell'Associazione indicata nel primo comma del presente articolo saranno amministrate separatamente e destinate ai fini che saranno determinati dall'Alto Commissario dell'alimentazione, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

La Società tra i produttori e commercianti dei prodotti della pesca, della quale è stata prevista la costituzione con decreto Ministeriale 12 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1942, è sciolta. Per la liquidazione si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Il Consorzio provinciale tra i produttori e commercianti dei prodotti della pesca, di cui al predetto decreto Ministeriale 12 settembre 1942, è posto in liquidazione con provvedimento prefettizio. Sono convalidati i provvedimenti eventualmente già adottati al riguardo dai prefetti.

Esaurita la liquidazione, le restanti attività del Consorzio predetto, da accantonare in un unico fondo, e quelle dell'Associazione indicata nel primo comma del presente articolo saranno amministrate separatamente e destinate ai fini che saranno determinati dall'Alto Commissario dell'alimentazione, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SORAGI

(169)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 ottobre 1944, n. 298.

Trasferimento temporaneo della sede del Tribunale, della Procura del Regno presso il Tribunale e della Corte d'assise di Livorno nel comune di San Miniato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
d'intesa con
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1943;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Livorno, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo e la Corte di assise della stessa città, trasferiti temporaneamente nel comune di San Miniato, ritornano, dalla data del presente decreto, nella loro sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SORAGI

(169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente produttori selvaggina

Con decreto in data 5 febbraio 1945 il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha nominato il principe don Francesco Chigi della Rovere commissario per la straordinaria gestione dell'Ente produttori selvaggina, con i poteri del presidente, del Consiglio e dell'assemblea.

(170)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AF/pa.
14 Feb 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 18 of 10 February 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Works	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 16 of 18 January 1945. Constituting Offices of Regional Surveyors for Public Works.
(b) Finance	(b) Ministerial Decree of 19 January 1945. New type of paper for the printing of 2 lire and 1 lira State notes.
(c) Agriculture	(c) Ministerial Decree of 22 January 1945. Substituting the Commissioner Extraordinary of the " Foundation for Furtherance and Supplies for Fishing" ("Fondazione assistenza e rifornimenti per la Pesca").
(d) Commerce Industry Education	(d) Ministerial Decree of 2 February 1945. Appointing a Commissioner Extraordinary for the autonomous Body "Exhibition and Market of Artisans" ("Mostra-Mercato dell'Artigianato") with seat in Florence.

NOTE :- Sub-divisions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 20 February 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will too late

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Public Works

Constituting Offices of Regional Surveyors [illegible] Public Works.

(b) Finance

(b) Ministerial Decree of 19 January 1945. New type of paper for the printing of 2 lire and 1 lira State notes.

(c) Agriculture

(c) Ministerial Decree of 22 January 1945. Substituting the Commissioner Extraordinary of the "Foundation for Furtherance and Supplies for Fishing" ("Fondazione assistenza e rifornimenti per la Pesca").

(d) Commerce Industry Education

(d) Ministerial Decree of 2 February 1945. Appointing a Commissioner Extraordinary for the autonomous body "Exhibition and Market of Artisans" ("Mostra-Mercato dell'Artigianato") with seat in Florence.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from legislation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 20 February 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will too late for action.

4943

Following.

W. E. HINKINS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

4522

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

09301

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 10 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 300; » semestrale » 150; » trimestrale » 80; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 300; » trimestrale » 150; Un fascicolo » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 16.

Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche . . . . . Pag. 141

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Nuovo tipo di carta da impiegare per la stampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1 . . . . . Pag. 142

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione assistenza e ritornimenti per la pesca . . . Pag. 142

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo «Mostra-Mercato dell'Artigianato» con sede in Firenze . . . . . Pag. 143

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 144

LEGGI E DECRETI

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di rendere più rapida l'azione statale nell'esecuzione dei lavori pubblici e nell'attuazione delle provvidenze dirette alla riparazione dei danni causati dalla guerra, agli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile istituiti secondo l'ordinamento ora vigente sono conferite le attribuzioni e facoltà indicate nel presente decreto.

Gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile assumono la denominazione di «Provveditorati regionali alle opere pubbliche».

Art. 2.

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Un fascicolo 10
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 —
« semestrale . . . . . « 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari
Un fascicolo 5
Trimestrale 120
Un fascicolo 10
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —
« semestrale . . . . . « 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Cataloghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 16.
Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche . . . . . Pag. 141

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.
Nuovo tipo di carta da impiegare per la stampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1 . . . . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.
Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca . . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze . . . . . Pag. 143

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 144

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 16.

Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di rendere più rapida l'azione statale nell'esecuzione dei lavori pubblici e nell'attuazione delle provvidenze dirette alla riparazione dei danni causati dalla guerra, agli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile istituiti secondo l'ordinamento ora vigente sono conferite le attribuzioni e facoltà indicate nel presente decreto.

Gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile assumono la denominazione di « Provveditorati regionali alle opere pubbliche ».

Art. 2.

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 3.

Il provveditore regionale presenta al Ministro per i lavori pubblici entro il mese di settembre di ciascun anno il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario, e, nei limiti della approvazione ministeriale e delle relative assegnazioni di fondi, procede all'esecuzione dei lavori.

Restano invariate le disposizioni vigenti in materia di servizi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, nonchè in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, di navigazione interna, di escavazione nei porti, di conduzione nella energia elettrica e di occupazione di spiagge marittime.

09311
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.
29.2
4522

Il provveditore regionale si pronunzia tuttavia sulle domande di derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche dopo che sia stata esaurita la prescritta istruttoria.

Art. 4.

Il provveditore regionale, sotto la sua personale responsabilità, con proprio decreto approva in linea tecnica i progetti per lavori, forniture e prestazioni sino all'importo di L. 10.000.000 nonchè, sentito il Comitato di cui al successivo art. 7, i progetti di importo non superiore a L. 20.000.000, compresi le somme a disposizione, se intenda provvedere all'appalto mediante trattativa privata ovvero all'esecuzione in economia, e non superiore a L. 30.000.000 se intenda provvedere all'appalto mediante asta pubblica o licitazione privata. Con lo stesso decreto impegna la spesa relativa e autorizza l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

Gli atti relativi agli impegni e i titoli di spesa sono vistati dal funzionario di ragioneria addetto al Provveditorato, semprechè egli nulla trovi da osservare.

Nel caso contrario, se il provveditore regionale giudichi che l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al funzionario di ragioneria, che deve eseguirlo. Tale ordine scritto è comunicato alla Corte dei conti con l'atto o titolo cui si riferisce.

L'ordine non può essere dato nè deve essere eseguito quando si tratti di eccedenza o di errata imputazione di spesa.

Art. 5.

Il provveditore regionale ha facoltà di concludere ed approvare, sotto la propria responsabilità, transazioni relative ai lavori ed alle forniture, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga, non superi L. 300.000 concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

Se ciò che si abbandona o si paga non superi lire 500.000 la stessa facoltà compete al provveditore regionale se alla transazione abbia dato parere favorevole il Comitato di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, quando i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 abbiano riguardo a lavori, forniture e prestazioni per le opere pubbliche.

Il Comitato così costituito ha tutte le funzioni ed attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici competenti per materia.

Art. 8.

Nel disimpegno della sua attività il provveditore regionale per le opere pubbliche assume la rappresentanza giuridica del Ministero dei lavori pubblici di fronte ai terzi ed in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.

Art. 9.

Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato regionale sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono accreditati ai provveditori regionali, con ordini tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nella rispettiva circoscrizione territoriale, a seconda delle necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i provveditori regionali possono emettere ordinativi intestandoli ai dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali di volta in volta ne renderanno conto.

Delle spese eseguite i provveditori regionali trasmettono rendiconto alla fine di ogni semestre alla Corte dei conti, previo controllo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. I rendiconti devono essere firmati anche dal titolare della Ragioneria del provveditorato, il quale risponde della loro regolarità.

I Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi dei Provveditorati regionali per le opere pubbliche.

Art. 10.

Presso i Provveditorati regionali per le opere pubbliche può essere comandato personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 11.

Per le opere e forniture attualmente in corso in base ad autorizzazioni disposte ed impegni di spesa assunti con provvedimento di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto la gestione amministrativa e contabile resta nella competenza del Ministero dei la-

0932
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Con lo stesso decreto impegna la spesa relativa e autorizza l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

Gli atti relativi agli impegni e i titoli di spesa sono vistati dal funzionario di ragioneria addetto al Provveditorato, semprechè egli nulla trovi da osservare.

Nel caso contrario, se il provveditore regionale giudichi che l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, da ordine scritto al funzionario di ragioneria, che deve eseguirlo. Tale ordine scritto è comunicato alla Corte dei conti con l'atto o titolo cui si riferisce.

L'ordine non può essere dato nè deve essere eseguito quando si tratti di eccedenza o di errata imputazione di spesa.

Art. 5.

Il provveditore regionale ha facoltà di concludere ed approvare, sotto la propria responsabilità, transazioni relative ai lavori ed alle forniture, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga, non superi L. 300.000 concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

Se ciò che si abbandona o si paga non superi lire 500.000 la stessa facoltà compete al provveditore regionale se alla transazione abbia dato parere favorevole il Comitato di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, quando i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 abbiano riportato l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato.

Art. 7.

Per l'esame in linea tecnica ed economica dei progetti dei lavori e degli schemi di contratti per prestazioni e forniture, il provveditore regionale convoca di volta in volta un Comitato costituito di un avvocato dello Stato, di due ingegneri capi degli uffici del Genio civile delle provincie ricadenti nella circoscrizione del Provveditorato, del dirigente la ragioneria dell'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede il Provveditorato o di altro funzionario designato dal Ministero del tesoro, e del medico provinciale della provincia stessa o dell'ispettore agrario regionale, in relazione agli affari da esaminare.

banco per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono accreditati ai provveditori regionali, con ordini tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nella rispettiva circoscrizione territoriale, a seconda delle necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i provveditori regionali possono emettere ordinativi intestandoli ai dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali di volta in volta ne renderanno conto.

Delle spese eseguite i provveditori regionali trasmettono rendiconto alla fine di ogni semestre alla Corte dei conti, previo controllo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. I rendiconti devono essere firmati anche dal titolare della Ragioneria del provveditorato, il quale risponde della loro regolarità.

I Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi dei Provveditorati regionali per le opere pubbliche.

Art. 10.

Presso i Provveditorati regionali per le opere pubbliche può essere comandato personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 11.

Per le opere e forniture attualmente in corso in base ad autorizzazioni disposte ed impegni di spesa assunti con provvedimento di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto la gestione amministrativa e contabile resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

I provveditori regionali assumeranno invece interamente la gestione delle opere e forniture da appaltare in base alle direttive di massima e nei limiti di finanziamento che saranno fissati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 primo, secondo e terzo capoverso, 5, 6, 7, 8, 9 primo capoverso e successivi, 11 e 14 si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di bonifica. Nei riguardi di queste, peraltro, restano attribuite al Ministro e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le attribuzioni degli articoli stessi demandate al Ministro e al Ministero dei lavori pubblici.

0633

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

I progetti delle opere pubbliche di bonifica da eseguire in gestione diretta o in concessione sono approvati in linea tecnica dal provveditore, sentito il Comitato di cui all'art. 7 per quelli di importo superiore a L. 5.000.000.

Per le opere in gestione diretta entro i limiti di importo fissati al primo comma dell'art. 4, il provveditore con suo decreto impegna la spesa relativa, e autorizza l'esecuzione dei lavori.

Per le opere in concessione spetta al provveditore di avviare le relative istruttorie, restando in ogni caso riservato all'Amministrazione centrale di promuovere i provvedimenti di concessione.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto hanno carattere temporaneo, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sarà fissata la data di cessazione della loro applicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 34. — ARGENIO

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Nuovo tipo di carta da impiegare per la stampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 871;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935,

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: SORAI

(158)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1944, relativo allo scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca ed alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nella persona del dott. Emilio Ciuffa;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 313, col quale la Fondazione per la piccola pesca cambia la sua denominazione in quella di «Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca»;

Ritenuto che il dott. Emilio Ciuffa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il capitano di vascello in servizio permanente effettivo Cirillo Ernesto è nominato commissario straordinario della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Al commissario straordinario spetterà, sul bilancio dell'Ente, il rimborso delle spese cui egli andrà incontro per l'adempimento dell'incarico, secondo le norme che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(156)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo «Mostra-Mercato dell'Artigianato» con sede in Fi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto hanno carattere temporaneo, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sarà fissata la data di cessazione della loro applicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 34. — ARGENIO

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Nuovo tipo di carta da impiegare per la stampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1939, che autorizzava la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1940, che stabilisce le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una ulteriore ristampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1 con il tipo di carta attualmente disponibile;

Determina:

I biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1, da emettersi con le caratteristiche di cui al sopra citato decreto Ministeriale 12 giugno 1940, possono essere stampati su carta bianca speciale sfornita di filigrana.

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1944, relativo allo scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca ed alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nella persona del dott. Emilio Ciuffa;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 313, col quale la Fondazione per la piccola pesca cambia la sua denominazione in quella di « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca »;

Ritenuto che il dott. Emilio Ciuffa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il capitano di vascello in servizio permanente effettivo Ciurlo Ernesto è nominato commissario straordinario della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Al commissario straordinario spetterà, sul bilancio dell'Ente, il rimborso delle spese cui egli andrà incontro per l'adempimento dell'incarico, secondo le norme che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(156)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 7 marzo 1938, n. 703, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra - Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze e ne approva il relativo statuto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze;

0935
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

L'ing. Luzzi Alfredo è nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GROSCHI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

(159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 gennaio 1945 - N. 1

Rendita	3,50 % 1906	L.	115,20
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,10
Redimibile	3,50 % 1934	»	86,95
Id.	5 % 1936	»	96,45
Obbligaz.	Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97,95
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 3 gennaio 1945 - N. 2

Rendita	3,50 % 1906	L.	115,20
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,20
Redimibile	3,50 % 1934	»	87,10
Id.	5 % 1936	»	97,20
Obbligaz.	Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	98,10
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,40

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 gennaio 1945 - N. 3

Rendita	3,50 % 1906	L.	115,10
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,15
Redimibile	3,50 % 1934	»	87,05
Id.	5 % 1936	»	97,70
Obbligaz.	Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Media dei titoli del 5 gennaio 1945 - N. 4

Rendita	3,50 % 1906	L.	115,45
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,15
Redimibile	3,50 % 1934	»	87 —
Id.	5 % 1936	»	97,90
Obbligaz.	Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli dell'8 gennaio 1945 - N. 5

Rendita	3,50 % 1906	L.	117,90
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96 —
Redimibile	3,50 % 1934	»	87,25
Id.	5 % 1936	»	97,85
Obbligaz.	Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	»	98,10
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,85
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35

0936
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 gennaio 1945 - N. 1

Rendita 3,50 % 1906		L.	115,20
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	86,95
Id. 5 % 1936		»	96,45
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,95
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 3 gennaio 1945 - N. 2

Rendita 3,50 % 1906		L.	115,20
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,10
Id. 5 % 1936		»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	98,10
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,55
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Media dei titoli del 5 gennaio 1945 - N. 4

Rendita 3,50 % 1906		L.	115,40
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934		»	87 —
Id. 5 % 1936		»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	98 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli dell'8 gennaio 1945 - N. 5

Rendita 3,50 % 1906		L.	117,90
Id. 3,50 % 1902		»	93,25
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,25
Id. 5 % 1936		»	97,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	98,10
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,85
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 9 3 7 7

0938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RDL re Eyebrow Pencil 10/29

0939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

F

LIEUTENANCY DECREE OF THE 11 th of Dicember,1944 n.445

Establishment of place in the order of priority at Court and in pubblic functions of the High Commissioners for Sicily and Sardinia .-

UMBERTO DI SAVOIA
Prince of Piedmont
Lieutenant General of the Realm

by virtue of the authority delegated to us ;

Whereas the Royal Law-Decrees of the 27th of January 1944 n. 21 and of the 16th of March 1944 n. 90, regarding the institution of the High Commissariat for ~~Sicily~~ and Sardinia.

Whereas the Royal Decree of Law of the 18th of March,1944 n. 91 , relative to the institution of the High Commissariat for Sicily;

Whereas the Royal Decree of Law of the 16th of Dicember , 1927, n.2210 and consequent modifications , on the order of priority between the various offices and dignities at Court and in pubblic functions;

Whereas the Royal Decree of Law of the 30th of October 1943, n.2/B;

Whereas the Royal Decree of Law of the 29th of May,1944,n.141;

Having heard the Council of Ministers;

On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State;

We have decreed and decree :

Only Article .

The High Commissioner for Sicily and the High Commissioner for Sardinia, in the priority at Court and in the pubblic functions, take place in category III class 5a bis.

We order, to whoever it concerns to observe it and have it observed.

Given in Rome, the 11th of Dicember,1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi

1941

0940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

LIEUTENANCY LEGISLATIVE DECREE of the 4th of January ,1945, n.10

Extension of Age limits to be admitted to the pubblic examinations for employments

UMBERTO DI SAVOIA
Prince of Piedmont
Lieutenant General of the Realm

by virtue of the authority delgated to Us;

Whereas the Royal Decrees of the 11th of November 1923,n.2395, and of the 30th of Dicember,1923,n. 2960, of the burocratical order of the employees of the State Administration and consequent variations;

Whereas the Royal Decree of the 3rd of March 1934,n. 383 which approved the consolidated laws of the communal and provincial law;

Whereas the Lieutenancy Legislative Decree of the 25th of June 1944,n.151;

Whereas the decision of the Council of Ministers;

On the proposal of the President of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State and Minister for the Interior, in agreement with the Minister of the Treasury;

We have sanctioned and promulgate what follows :

Art. 1

Until After two years from the ending of hostilities, the maximum age limit, as foreseen in the provissions in force soto be admitted at the pubblic examinations for employment, will be extended ~~xxxxxxxxxx~~ five years :

(a) in State Administrations, including those with self administration.

(b) in the Provinces, Comunes, Pubblic Assistance and Welfare/ Institutions and the bodies institutes or firms , included those of transport, administrated or kept with the contribution of the Provinces, Comunes and Pubblic Institutions of Assistance and Welfare or by the relative syndicates;

(c) in the municipalised firms;

(d) in the Parastatal Bodies, however called or constituted, in the national institutions and in general all the bodies or organisations constituted under pubblic law or indipendent organisations which are submitted to the supervision and protection of the State or towards who's upkeeping the State grants continuous contributions .

The extension of five years is added to that or those granted for other special rules.

The maximum age limit cannot however be higher than 45 years of age.

0941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 2.

The provisions of the precedent article, can be applied also for the examinations that have already been proposed, and for which on the date when this provision is einforced, the time limit for the presentations of requests has not run.

ART. 3.

The rules of the present decree do not apply to the examinations(competitions) for recruiting the military personnel of the Armed Forces.

ART. 4.

The present decree is einforced the day after the publishing of the Gazzetta Ufficiale of the Realm.

We orde to whoever it concerns to observe the present decree and to have it observed as a State Law.

Given in Rome the 4th of January, 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Soleri

0942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LIEUTENANCY LEGISLATIVE DECREE of the 25th of January,1945 n.14

Abolition of the unique Commissions for the affairs of the Personnel, constituted temporarily at the Ministries and resuming of the normal bodies of the Administration and discipline of the Personnel.

UMBERTO DI SAVOIA
prince of Piedmont
Lieutenant General of the Realm

by virtue of the authority delegated to us;

Whereas the Royal Decree of law of the 12th of April 1944,n.109;
Whereas the Lieutenancy Legislative Decree of the 10th of August , n.190
Whereas the Lieutenancy Legislative Decree of the 25th of Junr 1944 n, 151;
Whereas the decision of the Council of Ministers
On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State and Minister for the Interior, in agreement with the Ministers of Pardon and Justice and of Transport;

We have sanctioned and promulgate what follows :

Unique Article

From the 1st of March 1945 the effectiveness of the Royal Decree of Law of the 12th of April 1944,n.109 and of it's consequent extentions shall ceise. On the same date the bodies, who's functions had been suspended with the above-mentioned Decree of Law, will be resumed.

We order , to whoever it concerns, to observe the the present decree and to have it observed as State Law.

Given in Rome, the 25th of January 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Tupini - Soleri - Cerabona

4938

0943

23

LG (19)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AC/LO10/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 17 of 8 February 1945

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	1. This issue of the Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :- (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.440 of 24 November 1944. Allotment of funds for expenditure incurred in furnishing supplies and services to the Allied Armed Forces in Italy.
(b) Finance	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.441 of 28 December 1944. Modifying Art.3 of R.Decree-law No.856 of 24 June 1943 containing regulations for the administration of the patrimonial and financial property of the State in time of war.
(c) Agriculture Commerce Industry	(c) Legislative Decree of The Lieutenant General No. 442 of 28 December 1944. Modifying R. Decree-Law No. 245 of 22 April 1943 containing penal regulations relating to the control of consumable goods.
(d) Finance	(d) Legislative Decree of the Lieutenant-General No. 443 of 28 December 1944. Extraordinary advancement of funds granted to the Post and Telegraph Administration to partially balance the deficit incurred during the financial year 1943-44.
(e) Public Safety	(e) Decree of the Lieutenant-General No.444 of 23 November 1944.

(a) Finance	(a)	22 November 1944 Allotment of funds for expenditure incurred in furnishing supplies and services to the Allied Armed Forces in Italy.
(b) Finance	(b)	Legislative Decree of the Lieutenant General No.441 of 28 December 1944. Modifying Art.3 of R.Decree-Law No.856 of 21 June 1940 containing regulations for the administration of the patrimonial and financial property of the State in time of war.
(c) Agriculture Commerce Industry	(c)	Legislative Decree of The Lieutenant General No. 442 of 28 December 1944. Modifying R. Decree-Law No. 245 of 22 April 1943 containing penal regulations relating to the control of consumable goods.
(d) Finance	(d)	Legislative Decree of the Lieutenant-General No. 443 of 28 December 1944. Extraordinary advancement of funds granted to the Post and Telegraph Administration to partially balance the deficit incurred during the financial year 1943-44.
(e) Public Safety	(e)	Decree of the Lieutenant-General No.444 of 23 November 1944. Provisions concerning the promotion to the rank of Chief Guard of 2nd grade in the Corps of prison guards.
(f) Local Government	(f)	Decree of the Lieutenant General No. 445 of 11 Dec 1944. Establishing order of precedence of the High Commissioners for Sicily and Sardinia in Court and at public functions.
(g) All sections and Sub-Commissions	(g)	Legislative Decree of the Lieutenant General No. 10 of 4 January 1945. Raising the age limits for competitive examinations for employment in public administration.

4937

//.

4510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

0945

(h) Commerce Industry

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 11 of 4 Jan. 1945.

Extension of the time limits established by the provisions for the application of the Civil Code in respect of Companies and Consortiums.

(i) Finance

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 12 of 11 Jan. 1945.

Modifying the rules concerning the functioning of the Administrative Commissions for direct and indirect taxes on commercial transactions.

(j) Labour, Commerce, Finance, Navy

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 13 of 25 Jan. 1945.

Economic provisions of an extraordinary character in favour of workers.

(k) All Sections and Sub-Commissions

(k) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 14 of 25 Jan. 1945.

Cessation of the Commissions for matters of personnel (Commissioni uniche per gli affari del personale), which were temporarily constituted at the Ministries and resumption of the normal bodies for the administration and control of personnel.

(l) Commerce Industry

(l) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 15 of 25 Jan. 1945.

Abrogating Law No. 1090 of 24 July 1942 dealing with the administration of certain artisans' activities.

(m) Land Forces Navy Air Force

(m) Decree of the Lieutenant General of 11 January 1945.

Appointing Commissioners and Vice-Commissioners for the National Association for War ("Associazione Nazionale Combattenti").

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 20 November 1944.

Dissolving the Board of Directors of the Provincial Poultry Farm of Rome and appointing a Commissioner Extraordinary.

(o) Finance Labour

(o) Ministerial Decree of 25 January 1945.

Appointing a Commissioner-Liquidator for the Fascist Confederation of employees of Credit and Insurance.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of the normal bodies for the [illegible]
personnel.

(l) Commerce Industry

(l) Legislative Decree of the Lieutenant General No.15 of 25 Jan. 1945.

Abrogating Law No. 1090 of 21 July 1942 dealing with the administration of certain artisans' activities.

(m) Land Forces Navy Air Force

(m) Decree of the Lieutenant General of 11 January 1945.

Appointing Commissioners and Vice-Commissioners for the National Association [illegible] ("Associazione Nazionale Combattenti").

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 20 November 1944.

Dissolving the Board of Directors of the Provincial Poultry Farm of Rome and appointing a Commissioner Extraordinary.

(o) Finance Labour

(o) Ministerial Decree of 23 January 1945.

Appointing a Commissioner-Liquidator for the Fascist Confederation of employees of Credit and Insurance undertakings.

(p) Commerce Labour

(p) Ministerial Decree of 23 January 1945.

Appointing a Commissioner-Liquidator for the Confederation of Commercial Employees.

(q) Labour Agriculture

(q) Ministerial Decree of 23 January 1945.

Appointing a Commissioner-Liquidator for the fascist Confederation of agricultural workers.

(r) Labour Industry

(r) Ministerial Decree of 23 January 1945.

Appointing a Commissioner-Liquidator for the fascist Confederation of industrial workers.

.//.

0 9 4 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

0 6 4 7 1

(s) Labour Industry

(s) Ministerial Decree of 26 January 1945,

Authorising the Commissioner-Liquidator of the Confederation of industrial workers to avail himself of the services of two assistants.

(t) Labour Agriculture

(t) Ministerial Decree of 26 January 1945.

Authorising the Commissioner-Liquidator for the Confederation of agricultural workers to avail himself of the services of two assistants.

(u) Labour Commerce

(u) Ministerial Decree of 26 January 1945.

Authorising the Commissioner-Liquidator for the Confederation of commercial employees to avail himself of the services of two assistants.

(v) Labour Finance

(v) Ministerial Decree of 26 January 1945.

Authorising the Commissioner-Liquidator for the Confederation of the employees in Credit and Insurance undertaking to avail himself of the services of two assistants.

(z) Labour Industry Commerce

(z) Ministerial Decree of 25 January 1945.

Validating the provisions dealing with the dismissal of personnel of the National Body for artisans and small industrial undertakings.

(aa) Finance

(aa) Ministerial Decree of 28 January 1945.

Appointing a President and Vice-President and members of the Board of Directors of the Central Savings Bank "Vittorio Emanuele" for the provinces of Sicily with seat in Palermo.

(bb) Transportation

(bb) Ministerial Decree of 30 January 1945.

Establishing a uniform tariff for the autotransportation of goods.

(cc) Finance Industry Commerce

(cc) Ministerial Decree of 6 February 1945.

Establishing the industries to which are applicable the provisions contained in Legislative Decree of the Lieutenant General No. 8 of 11 January 1945 dealing with payment by instalments of bills of exchange unpaid at time of maturity.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Labour
Finance

Authorising the Commissioner-Liquidator for the ... tion of the employees in Credit and Insurance undertakings to avail himself of the services of two assistants.

(z) Labour Industry Commerce

(z) Ministerial Decree of 25 January 1945.

Validating the provisions dealing with the dismissal of personnel of the National Body for Artisans and small industrial undertakings.

(aa) Finance

(aa) Ministerial Decree of 28 January 1945.

Appointing a President and Vice-President and members of the Board of Directors of the Central Savings Bank "Vittorio Emanuele" for the provinces of Sicily with seat in Palermo.

(bb) Transportation

(bb) Ministerial Decree of 30 January 1945.

Establishing a uniform tariff for the autotransportation of goods.

(cc) Finance Industry Commerce

(cc) Ministerial Decree of 6 February 1945.

Establishing the industries to which are applicable the provisions contained in Legislative Decree of the Lieutenant General No. 6 of 11 January 1945 dealing with payment by instalments of bills of exchange unpaid at time of maturity.

NOTE:- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will 4936 their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 19 February 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

H. S. BARNES, Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

4510

0948

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795681

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 8 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un numero	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200 —	All'Estero	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, n. 440.
Assegnazione di fondi per spese delle Forze Armate Alleate in Italia . . . . . Pag. 123

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 441.
Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. Pag. 126

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 442.
Modificazioni al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi . . . . . Pag. 127

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 443.
Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1943-44 . . . . . Pag. 127

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, numero 444.
Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia . . . . . Pag. 128

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, nu

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 12.
Modificazione alle norme relative al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 13.
Provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori . . . . . Pag. 130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 14.
Cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale . . . . . Pag. 132

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 15.
Abrogazione della legge 24 luglio 1942, n. 1090, sull'esercizio di determinate attività artigianali . . . Pag. 132

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Nomina dei commissari e dei vice commissari dell'Associazione nazionale combattenti . . . . . Pag. 132

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 133

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789821

Colonie { Un fascicolo . . . 5 | Un fascicolo . . . 10 | Un fascicolo . . . 5 | Un fascicolo . . . 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 — ; semestrale . . . 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 400 — ; semestrale . . . 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, n. 440.
Assegnazione di fondi per spese delle Forze Armate Alleate in Italia . . . . . Pag. 126

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 441.
Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. Pag. 126

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 442.
Modificazioni al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi . . . . . Pag. 127

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 443.
Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1943-44 . . . . . Pag. 127

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, numero 444.
Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia . . . . . Pag. 128

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, numero 445.
Determinazione del posto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna . . . . . Pag. 128

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 10.
Elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi . . . . . Pag. 129

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 11.
Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi. Pag. 129

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 12.
Modificazione alle norme relative al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 13.
Provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori . . . . . Pag. 130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 14.
Cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale . . . . . Pag. 132

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 15.
Abrogazione della legge 24 luglio 1942, n. 1090, sull'esercizio di determinate attività artigianali . . . Pag. 132

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945
Nomina dei commissari e dei vice commissari dell'Associazione nazionale combattenti . . . . . Pag. 132

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1944
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 133

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945
Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni . . . . . Pag. 133

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945
Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio . . . . . Pag. 133

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945
Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura . . . . Pag. 133

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria . . . . . Pag. 134

4065

4510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria ad avvalersi dell'opera di due coadiutori . . . . . Pag. 134

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ad avvalersi dell'opera di due coadiutori . . . . . Pag. 134

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio ad avvalersi dell'opera di due coadiutori . . . . . Pag. 134

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni ad avvalersi dell'opera di due coadiutori. Pag. 134

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1945.
Nomina del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.
Tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1945.
Determinazione delle industrie alle quali sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, relative al graduale pagamento delle passività cambiarie . . . . . Pag. 138

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi (Circolare n. 1) . . . . . Pag. 139
Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo . . . . . Pag. 139
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consumo esercenti latterie » in Livorno. Pag. 139

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 139

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 140

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 140

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 440.

Assegnazione di fondi per spese delle Forze Armate Alleate in Italia.

Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in aumento:

Cap. n. 202 (modificata la denominazione). — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze Armate medesime . . L. 616.000.000

b) in diminuzione:

Cap. n. 203. — Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate . . . . . » 183.000.000

Cap. n. 204. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate . . . . . » 13.000.000

L. 196.000.000

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 42. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 441.

Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1940, n. 1518;
Riconosciuta la necessità di elevare i limiti di auto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950631

industrie . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1945.
Nomina del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.
Tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1945.
Determinazione delle industrie alle quali sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, relative al graduale pagamento delle passività cambiarie . . . . . Pag. 138

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi (Circolare n. 1) . . . . . Pag. 138
Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo . . . . . Pag. 138
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consumo esercenti latterie » in Livorno . . . . . Pag. 138

Ministero del tesoro: Medio dei titoli . . . . . Pag. 139

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 140

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 140

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, n. 449.

Assegnazione di fondi per spese delle Forze Armate Alleate in Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Cap. n. 202. — Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate . . . . . a L. 183.000.000

Cap. n. 204. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate . . . . . a L. 13.000.000

L. 196.000.000

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 32 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 441.

Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1940, n. 1518;

Riconosciuta la necessità di elevare i limiti di autorizzazione di spesa contenuti nell'art. 3 della legge suddetta 21 ottobre 1940, n. 1518;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I limiti di spesa, stabiliti all'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, sono sestuplicati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 50. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 142.

Modificazioni al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/6, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 23 e 24 sono soppresse.

Art. 3.

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Le cose mobili sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato ovvero se soggette a confisca, possono essere restituite in tutto o in parte a consumo, quando non abbiano interesse per il procedimento penale ».

Art. 5.

Dopo l'art. 32 sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 32-*bis*. — Se si tratta di merci deteriorabili, soggette a tesseramento o di largo consumo ed apprezzamenti all'imputato, la immissione al consumo deve aver luogo immediatamente. A tale scopo l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha eseguito il sequestro, provvede nel più breve termine il prefetto che ordina la distribuzione delle merci sequestrate agli enti da lui designati.

« Qualora i tratti di merci molto deperibili e non si possa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione l'ufficiale di polizia giudiziaria può destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

« La somma ricavata è depositata ai sensi dell'art. 31 ».

« Art. 32-*ter*. — In tutti i casi preveduti negli articoli precedenti l'ente che riceve la merce deve corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia ».

Art. 6.

Il R. decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 44, è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 55. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 143.

Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1943-44.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945084

sumi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 23 e 24 sono soppresse.

Art. 3.

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Le cose mobili sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato ovvero se soggette a confisca, possono essere restituite in tutto o in parte a consumo, quando non abbiano interesse per il procedimento penale ».

Art. 4.

L'art. 32 è così modificato:

« Se è stata ordinata la confisca delle cose sequestrate, il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione può ordinare la restituzione di esse al consumo con decreto motivato, quando ne ravvisi la opportunità.

« Copia del decreto viene comunicata al prefetto, il quale provvede ai sensi dell'art. 30, comma 3°. La somma ricavata in seguito alla consegna agli enti interessati deve essere versata immediatamente all'Ufficio del registro ».

Art. 31 ».

« Art. 32 *ter*. — In tutti i casi preveduti negli articoli precedenti l'ente che riceve la merce deve corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia ».

Art. 6.

Il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 44, è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GULLO — GIOSCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 35. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 443.

Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1943-44.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto che per effetto dello stato di guerra l'esercizio finanziario 1943-44 dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi si chiude in disavanzo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zumi.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

Al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 23 e 24 sono soppresse.

Art. 3.

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Le cose mobili sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato ovvero se soggette a confisca, possono essere restituite in tutto o in parte a consumo, quando non abbiano interesse per il procedimento penale ».

Art. 4

L'art. 32 è così modificato:

« Se è stata ordinata la confisca delle cose sequestrate, il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione può ordinare la restituzione di esse a consumo con decreto motivato, quando ne ravvisi la opportunità.

« Copia del decreto viene comunicata al prefetto, il quale provvede ai sensi dell'art. 30, comma 3°. La somma ricavata in seguito alla consegna agli enti interessati deve essere versata immediatamente all'Ufficio del registro ».

l'art. 31 ».

« Art. 32-*ter*. — In tutti i casi preveduti negli articoli precedenti l'ente che riceve la merce deve corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia ».

Art. 6.

Il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 44, è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GULLO — GIOSCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 55. — PIZZA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 413.

Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1943-44.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto che per effetto dello stato di guerra l'esercizio finanziario 1943-44 dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi si chiude in disavanzo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Riconosciuta la necessità di provvedere alla copertura del disavanzo preventivato, nonchè al pagamento delle spese residue degli esercizi precedenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concessa all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi una sovvenzione straordinaria di L. 1.200.000.000 a copertura del disavanzo finanziario dell'esercizio 1943-1944 e per il pagamento delle spese in conto residui degli esercizi 1942-1943 e 1943-1944.

Detta sovvenzione straordinaria sarà inscritta in apposito capitolo dell'entrata, parte straordinaria, del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e verrà rimborsata al Tesoro con gli avanzi netti di gestione degli esercizi venturi.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIBOLOTTO — SOLARI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 53. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, numero **444**.

Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto del Ministro per la giustizia 26 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 10 feb

Ritenuta la necessità ed urgenza di procedere alla copertura dei posti per potere disporre di graduati per le necessità del servizio degli Istituti di prevenzione e di pena;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga agli articoli 29 e 31 del R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, la graduatoria dei vincitori del concorso per 50 posti di capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia, bandito con decreto del Ministro per la giustizia del 26 gennaio 1943, sarà formato in base ai risultati delle sole prove scritte, secondo la votazione riportata nelle medesime dai candidati, salvo le preferenze, a parità di voti, stabilite dalle leggi in vigore, esclusi però i benefici derivanti da disposizioni di leggi o regolamenti che stabiliscono diritti e preferenze per meriti fascisti o demografici.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLARI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 54. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, numero **445**.

Determinazione del posto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90, riguardanti l'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sicilia;

Visti il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2310, e suc-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

grafi una sovvenzione straordinaria di L. 1.200.000.000 a copertura del disavanzo finanziario dell'esercizio 1943-1944 e per il pagamento delle spese in conto residui degli esercizi 1942-1943 e 1943-1944.

Detta sovvenzione straordinaria sarà inscritta in apposito capitolo dell'entrata, parte straordinaria, del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e verrà rimborsata al Tesoro con gli avanzi netti di gestione degli esercizi venturi.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 53. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, numero **114**.

Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto del Ministro per la giustizia 26 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio successivo, col quale venne bandito un esame di concorso per 50 posti di capiguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia, ai sensi degli articoli 28 e seguenti del regolamento per il Corpo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;
Atteso che di detto concorso sono state espletate le prove scritte in conseguenza del decreto del Ministro per la giustizia 21 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1943;
Considerato che non è possibile procedere all'espletamento delle prove orali per le difficoltà derivanti dall'attuale stato di guerra;
In deroga agli articoli 29 e 31 del R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, la graduatoria dei vincitori del concorso per 50 posti di capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia, bandito con decreto del Ministro per la giustizia del 26 gennaio 1943, sarà formato in base ai risultati delle sole prove scritte, secondo la votazione riportata nelle medesime dai candidati, salvo le preferenze, a parità di voti, stabilite dalle leggi in vigore, esclusi però i benefici derivanti da disposizioni di leggi o regolamenti che stabiliscono diritti e preferenze per meriti fascisti o demografici.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 54. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, numero **115**.

Determinazione del posto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90, riguardanti l'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sicilia;
Visti il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Alto Commissario per la Sicilia e l'Alto Commissario per la Sardegna, nelle precedenze a Corte e nelle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pubbliche funzioni, prendono posto nella categoria III, classe 3ª-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 47. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 10.

Elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i R. decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, è elevato di cinque anni il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi:

a) nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) presso le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti, gli istituti od aziende, compreso quello di trasporto, amministrate o mantenute con il concorso delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i concorsi già indetti, e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le norme del presente decreto non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale militare delle Forze armate.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 48. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 11.

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 201, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 10.

Elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i R. decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, è elevato di cinque anni il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi:

a) nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) presso le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti, gli istituti od aziende, comprese quelle di trasporto, amministrate o mantenute con il concorso delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi;

c) presso le aziende municipalizzate;

d) presso enti parastatali, comunque costituiti o denominati, presso le opere nazionali ed in genere tutti gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo sottoposto a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo.

L'aumento di cinque anni è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre norme speciali.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 45 anni di età.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 48. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 11.

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 201, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 201, 2° comma, 206, 209 capoverso, 215, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — TUPINI — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 56. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 12.

Modificazione alle norme relative al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, è sostituito dal seguente:

Le Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, costituite a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, durano in funzione quattro anni.

In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

I componenti le Commissioni possono essere riconfermati nella carica.

Il primo quadriennio scade per tutte le Commis-

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 43.

Provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 243, modificato con il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto l'accordo concluso il 22 dicembre 1944 fra alcune associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto attualmente esistenti relativo a provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia giustizia, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

I datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, aventi qualifica impiegatizia ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, oltre la 13ª mensilità, nella misura dovuta in base a norme, convenzioni ed usi, una gratifica straordinaria per l'anno 1944, pari all'ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista o in fatto corrisposta, anche della indennità di mensa.

ART. 2.

Per i lavoratori dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, non aventi qualifica impiegatizia, la gratifica natalizia del 1944 deve essere corrisposta nella misura di 200 ore di salario, qualora nel 1943 fosse prevista o in fatto corrisposta nella misura di 192 ore. La gratifica stessa deve essere corrisposta nella misura di due settimane di salario qualora nel 1943 fosse prevista o in fatto corrisposta nella misura di una settimana. Sono salvi gli accordi più favorevoli conclusi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto tra le associazioni sindacali di fatto, la cui efficacia è estesa a tutti gli appartenenti alla categoria entro l'ambito di applicazione territoriale degli accordi stessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 36. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 12.

Modificazione alle norme relative al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, è sostituito dal seguente:

Le Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, costituite a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, durano in funzione quattro anni.

In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

I componenti le Commissioni possono essere riconfermati nella carica.

Il primo quadriennio scade per tutte le Commissioni col 31 dicembre 1948.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 37. — PETTA

modificato con il R. decreto-legge 28 maggio 1943, n. 141, concernente norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto l'accordo concluso il 22 dicembre 1944 fra alcune associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto attualmente esistenti relativo a provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, aventi qualifica impiegatizia ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, oltre la 13ª mensilità, nella misura dovuta in base a norme, convenzioni ed usi, una gratifica straordinaria per l'anno 1944, pari all'ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista o in fatto corrisposta, anche della indennità di mensa.

Art. 2.

Per i lavoratori dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, non aventi qualifica impiegatizia, la gratifica natalizia del 1944 deve essere corrisposta nella misura di 208 ore di salario, qualora nel 1943 fosse prevista o in fatto corrisposta nella misura di 192 ore. La gratifica stessa deve essere corrisposta nella misura di due settimane di salario qualora nel 1943 fosse prevista o in fatto corrisposta nella misura di una settimana. Sono salvi gli accordi più favorevoli conclusi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto tra le associazioni sindacali di fatto, la cui efficacia è estesa a tutti gli appartenenti alla categoria entro l'ambito di applicazione territoriale degli accordi stessi.

Ai lavoratori predetti deve inoltre essere corrisposta, per l'anno 1944, una gratifica straordinaria pari all'ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista o in fatto corrisposta, anche della indennità di mensa.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare della gratifica straordinaria, prevista dagli articoli precedenti, la indennità carovita è calcolata, per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia, in trenta giornate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759031

e per gli altri lavoratori in venticiaque giornate; le indennità di presenza e di mensa sono calcolate, per tutti i lavoratori, in venticiaque giornate.

Art. 4.

I datori di lavoro dell'agricoltura devono corrispondere per l'anno 1944:

1) ai braccianti, che pur non essendo vincolati all'impresa da un rapporto di lavoro continuativo, hanno tuttavia prestato la loro opera con carattere di abitualità, una gratifica straordinaria pari a due settimane della retribuzione in danaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto della seconda quindicina di dicembre 1944;

2) ai salariati fissi una gratifica straordinaria pari alla metà della retribuzione mensile in denaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto del mese di dicembre 1944.

Art. 5.

La misura e le modalità per la corresponsione della gratifica straordinaria per l'anno 1944 al personale navigante della marina mercantile libera, sia da carico che da passeggeri, tanto a propulsione meccanica che a vela, e della pesca mercantile, saranno stabilite con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Per il personale navigante delle società di navigazione esercenti servizi di prevalente interesse nazionale e per il personale sia navigante sia amministrativo delle società sovvenzionate esercenti servizi locali sarà provveduto, ai fini di cui al comma precedente, a termini delle speciali leggi che regolano gli enti predetti.

Al personale indicato nei precedenti comma sarà frattanto corrisposta dai datori di lavoro, oltre alla gratifica natalizia prevista o in fatto corrisposta, una anticipazione sulla gratifica straordinaria, nella misura di lire cinquecento per i comandanti, di lire ottocento per il personale di stato maggiore e di lire mille per il personale di bassa forza. Le società sovvenzionate indicate nel secondo comma corrisponderanno lire cinquecento ai capi ufficio, lire ottocento ai sotto capi ufficio e agli altri impiegati e lire mille agli autisti ed ai fattorini.

Art. 6.

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore nell'anno 1944, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

Art. 7.

La gratifica straordinaria e l'integrazione di gratifica natalizia assorbono, fino alla concorrenza del loro importo, quanto sia stato eventualmente corrisposto allo stesso titolo dai datori di lavoro.

Art. 8.

Agli effetti della gratifica straordinaria e della integrazione di gratifica natalizia, per l'anno 1944, è considerato servizio retribuito da almeno una settimana o che alla stessa data erano assenti per ferie, per malattia, per infortunio, per gravidanza o puerperio.

Le disposizioni di cui al 1° comma non si applicano ai portieri di stabili adibiti ad uso di abitazione civile e ai dipendenti degli studi professionali.

Per i dipendenti di aziende artigiane le disposizioni stesse si applicano nei casi, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dalle Associazioni sindacali di fatto con accordi da stipulare, a seconda della rispettiva sfera di applicazione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli Uffici regionali o provinciali del lavoro ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli Uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Art. 10.

I datori di lavoro debbono corrispondere ai loro dipendenti, in servizio nelle quattro giornate dell'anno 1944, nelle quali era dovuto il salario o lo stipendio ancorchè non vi fosse stata prestazione di lavoro, o nelle altre comunque ad esse sostituite, la retribuzione relativa a quelle di dette giornate che non abbiano ancora pagata.

Nel calcolo di tale retribuzione si computano anche le indennità che, in base a norme, convenzioni od usi, non si considerano come facenti parte dello stipendio o del salario.

Non si computa tuttavia la maggiorazione per il lavoro festivo, eventualmente prevista da norme, convenzioni od usi.

Art. 11.

La gratifica straordinaria, la integrazione di gratifica natalizia e la retribuzione di cui al precedente articolo debbono essere corrisposte entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Per la conciliazione e la decisione delle controversie che potessero sorgere in conseguenza del presente decreto si osservano le disposizioni che regolano la conciliazione e la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 363.

Art. 13.

Le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro si applicano alle violazioni delle norme del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5.

La misura e le modalità per la corresponsione della gratifica straordinaria per l'anno 1944 al personale navigante della marina mercantile libera, sia da carico che da passeggeri, tanto a propulsione meccanica che a vela, e della pesca meccanica, saranno stabilite con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Per il personale navigante delle società di navigazione aventi servizi di preminente interesse nazionale e per il personale sia navigante sia amministrativo delle società sovvenzionate esercenti servizi locali sarà provveduto, ai fini di cui al comma precedente, a termini delle speciali leggi che regolano gli enti predetti.

Al personale indicato nei precedenti comma sarà frattanto corrisposta dai datori di lavoro, oltre alla gratifica natalizia prevista e in fatto corrisposta, una anticipazione sulla gratifica straordinaria, nella misura di lire cinquecento per i comandanti, di lire ottocento per il personale di stato maggiore e di lire mille per il personale di bassa forza. Le società sovvenzionate indicate nel secondo comma corrisponderanno lire cinquecento ai capi ufficio, lire ottocento ai sotto capi ufficio e agli altri impiegati e lire mille agli autisti ed ai fattorini.

Art. 6.

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore nell'anno 1944, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

Art. 7.

La gratifica straordinaria e l'integrazione di gratifica natalizia assorbono, fino alla concorrenza del loro importo, quanto sia stato eventualmente corrisposto allo stesso titolo dai datori di lavoro.

Art. 8.

La gratifica straordinaria e la integrazione di gratifica natalizia non sono soggette a trattenuta o a contributi di carattere sociale ed assicurativo e non sono computate, ad alcun effetto, come facenti parte del salario o dello stipendio.

Art. 9.

Le disposizioni che precedono si applicano ai lavoratori ai quali è dovuta l'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, e che alla data del 22 dicembre 1944 erano in partecipati alla [illegible]

Art. 10.

I datori di lavoro debbono corrispondere ai loro dipendenti, in servizio nelle quattro giornate dell'anno 1945, nelle quali era dovuto il salario o lo stipendio anche se non vi fosse stata prestazione di lavoro, o nelle altre comunque ad esse sostituite, la retribuzione relativa a quelle di dette giornate che non abbiano ancora pagata.

Nel calcolo di tale retribuzione si computano anche le indennità che, in base a norme, convenzioni od usi, non si considerano come facenti parte dello stipendio o del salario.

Non si computa tuttavia la maggiorazione per il lavoro festivo, eventualmente prevista da norme, convenzioni od usi.

Art. 11.

La gratifica straordinaria, la integrazione di gratifica natalizia e la retribuzione di cui al precedente articolo debbono essere corrisposte entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Per la conciliazione e la decisione delle controversie che potessero sorgere in conseguenza del presente decreto si osservano le disposizioni che regolano la conciliazione e la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

Art. 13.

Le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro si applicano alle violazioni delle norme del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — DE COURTEN — SCIALOJA

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 59. — PETTA.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 14.

Cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1945 cessa l'efficacia del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, e delle successive estensioni. Con la stessa decorrenza sono ripristinati gli organi, le cui attribuzioni erano state sospese con il citato decreto-legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 58. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 15.

Abrogazione della legge 24 luglio 1942, n. 1090, sull'esercizio di determinate attività artigianali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogata la legge 24 luglio 1942, n. 1090, che disciplina l'esercizio di alcune attività artigianali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 51. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei commissari e dei vice commissari dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti, approvato con R. decreto 8 dicembre 1932;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale l'on. Ettore Viola e l'on. Vincenzo Bavaro furono nominati rispettivamente commissario straordinario e commissario aggiunto dell'Associazione medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1944, col quale l'avv. Gennaro Fermariello, il prof. avv. Umberto Gazzoni, l'onorevole avv. Carlo Manes, l'on. avv. Francesco Musotto, l'avv. Guido Rolinò di Miglione furono nominati vice commissari della predetta Associazione;

Ritenuta la necessità di adeguare le norme statutarie

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

...nistri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1945 cessa l'efficacia del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, e delle successive estensioni. Con la stessa decorrenza sono ripristinati gli organi, le cui attribuzioni erano state sospese con il citato decreto-legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 58. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 15.

Abrogazione della legge 24 luglio 1942, n. 1090, sull'esercizio di determinate attività artigianali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1090, che disciplina l'esercizio di alcune attività artigianali;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante, fra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'ema...

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 51. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1946.

Nomina dei commissari e dei vice commissari dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti, approvato con R. decreto 8 dicembre 1932;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale l'on. Ettore Viola e l'on. Vincenzo Tavaro furono nominati rispettivamente commissario straordinario e commissario aggiunto dell'Associazione medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1944, col quale l'avv. Gennaro Fermariello, il prof. avv. Umberto Gazzoni, l'onorevole avv. Carlo Manes, l'on. avv. Francesco Musotto, l'avv. Guido Rodinò di Miglione furono nominati vice commissari della predetta Associazione;

Ritenuta la necessità di adeguare le norme statutarie dell'Associazione nazionale combattenti alle maggiori esigenze che, nell'attuale situazione, si presentano pel raggiungimento dei suoi scopi;

Considerata l'opportunità di attribuire ai dirigenti della stessa Associazione più ampi poteri;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Art. 1.

L'on. Ettore Viola e l'on. Vincenzo Bavaro cessano rispettivamente dalle cariche di commissario straordinario e commissario aggiunto dell'Associazione nazionale combattenti.

Art. 2.

L'on. avv. Luigi Gasparotto e l'on. Ettore Viola sono nominati, rispettivamente commissario generale e commissario generale aggiunto dell'Associazione nazionale combattenti, della quale avranno la legale rappresentanza a tutti gli effetti, sostituendosi agli organi statutari di amministrazione ed esercitando, anche disgiuntamente, tutti i poteri che a termini dello statuto spettano agli organi direttivi e consultivi dell'ente e che potranno anche delegare al vice commissario generale e ai vice commissari di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

L'on. Vincenzo Bavaro è nominato vice commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti.

Sono confermati vice commissari dell'Associazione medesima i signori:

avv. Gennaro Fermariello, avv. prof. Umberto Gazzoni, on. avv. Carlo Manes, on. avv. Francesco Musotto, Guido Rodinò di Miglione.

Art. 4

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente decreto che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(154)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2258;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;
Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e di delegarne le attribuzioni ad un commissario straordinario;

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Gino Capogrossi-Colognesi è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il sig. Aladino Bibolotti è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(142)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

spettano agli organi direttivi e consultivi dell'ente e che potranno anche delegare al vice commissario generale e ai vice commissari di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

Ecc. Vincenzo Pavato è nominato vice commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti.

Sono confermati vice commissari dell'Associazione medesima i signori:

avv. Gennaro Fernariello, avv. prof. Umberto Gazzoni, on. avv. Carlo Manes, on. avv. Francesco Mascotto, avv. Guido Rodinò di Miglione.

Art. 4

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente decreto che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(154)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1944

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1937, n. 2288;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e di delegarne le attribuzioni ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma è sciolto. L'amministrazione straordinaria del Pollaio stesso è affidata ad un commissario nella persona del dott. Mario Castelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

(150)

Il dott. Gino Capogrossi Colognesi è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il sig. Aladino Bibolotti è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(142)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0969

Decreta:

L'on. Achille Grandi è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(143)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Oreste Lizzadri è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(144)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogote

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

avv. Leopoldo Rubinacci e Raffaele Pastore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(146)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

rag. Augusto Colombo ed Eugenio Lariobinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(147)

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Oreste Lizzadri è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GROSSI

(144)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

dott. Lamberto Gianniteli e on. Domenico Marchioro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GROSSI

(145)

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Oreste Lizzadri è nominato commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GROSSI

(146)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

avv. Leopoldo Rubinacci e Raffaele Pastore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GROSSI

(146)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

rag. Augusto Colombo ed Eugenio Lariechiuta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GROSSI

(147)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

dott. Vittorio Angiolini e rag. Luciano Tamburrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GROSCHI

(148)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 8 ottobre 1925, e successive modificazioni, concernente l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1944, n. 228, con la quale il commissario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che la situazione finanziaria dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie non consente, fra l'altro, per le attuali contingenze, di conservare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, al 31 ottobre 1943, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per il

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1945.

Nomina del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Visto l'art. 7 dello statuto della Cassa predetta, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940, n. 1738;

Decreta:

Il prof. Lauro Chiazzese e l'avv. Giuseppe Alessi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I sigg. Cesare Sessa, avv. Giovanni Cartia, on. Giovanni Guarino Amella, on. Giuseppe Scialabba, on. Enrico La Loggia, comm. Carmelo Patanè e conte Mario Tommaso Gargallo, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima per la durata di un quadriennio a far tempo dalla data predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1945

(149) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945

Tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: Gronchi

(148)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 8 ottobre 1925, e successive modificazioni, concernente l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2131, che approva il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1944, n. 228, con la quale il commissario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che la situazione finanziaria dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie non consente, fra l'altro, per le attuali contingenze, di conservare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, al 31 ottobre 1943, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per il personale della sede centrale, delle Delegazioni interprovinciali di Napoli, Aquila, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari e della Sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1945

Il Ministro: Gronchi

(151)

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Veduto l'art. 7 dello statuto della Cassa predetta, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940, n. 1738;

Decreta:

Il prof. Lauro Chiazzese e l'avv. Giuseppe Alessi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I sigg. Cesare Sessa, avv. Giovanni Cartia, on. Giovanni Guarino Amella, on. Giuseppe Scinaldra, on. Enrico La Loggia, comm. Carmelo Patanè e conte Mario Tommaso Gargallo, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima per la durata di un quadriennio a far tempo dalla data predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1945

Il Ministro: Soleri

(149)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1944 che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con automezzi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, che stabilisce l'istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.);

Ritenuta la necessità di adeguare i corrispettivi stessi alla situazione contingente;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

Articolo unico.

I corrispettivi per i trasporti di cose con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tabelle e norme di applicazione.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per i trasporti
CERABONA

ALLEGATO A

QUOTE DI INGAGGIO E QUOTE CHILOMETRICHE

Portate degli automezzi	Quota fissa di ingaggio Lire	Quota chilometrica Lire per q.le-km. indivisibile
Fino a 5 q.li	210	2,150
» 6 »	234	2,107
» 7 »	258	2,064
» 8 »	282	2,021
» 9 »	306	1,979
» 10 »	330	1,937
» 11 »	356	1,900
» 12 »	382	1,862
» 13 »	408	1,824
» 14 »	434	1,787
» 15 »	460	1,750
» 16 »	486	1,714
» 17 »	512	1,679
» 18 »	538	1,645
» 19 »	564	1,612
» 20 »	590	1,580
» 21 »	614	1,553
» 22 »	638	1,520
» 23 »	662	1,491
» 24 »	686	1,462
» 25 »	710	1,434
» 26 »	734	1,407
Fino a 36 q.li	974	1,189
» 37 »	998	1,172
» 38 »	1.022	1,156
» 39 »	1.046	1,141
» 40 »	1.070	1,126
» 41 »	1.094	1,112
» 42 »	1.118	1,099
» 43 »	1.142	1,086
» 44 »	1.166	1,074
» 45 »	1.190	1,062
» 46 »	1.214	1,051
» 47 »	1.238	1,040
» 48 »	1.262	1,030
» 49 »	1.286	1,021
» 50 »	1.310	1,012
Da 51 a 52 q.li	1.333	1,00[illegible]
» 53 » 54 »	1.379	0,988
» 55 » 56 »	1.425	0,974
» 57 » 58 »	1.471	0,960
» 59 » 60 »	1.517	0,948
» 61 » 62 »	1.561	0,937
» 63 » 64 »	1.603	0,927
» 65 » 66 »	1.645	0,917
» 67 » 68 »	1.687	0,909
» 69 » 70 »	1.729	0,901
» 71 » 73 »	1.769	0,893
» 74 » 76 »	1.829	0,883
» 77 » 79 »	1.883	0,874
» 80 » 82 »	1.940	0,8[illegible]
» 83 » 87 »	1.994	0,856
» 88 » 88 »	2.042	0,848
» 89 » 91 »	2.093	0,842
» 92 » 94 »	2.144	0,836
» 95 » 97 »	2.195	0,832
» 98 » 99 »	2.246	0,829

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato A

QUOTE DI INGAGGIO E QUOTE CHILOMETRICHE

Portate degli autoveicoli	Quota fissa di ingaggio Lire	Quota chilometrica Lire per q.li-km. indivisibile
Fino a 5 q.li	210	2,150
» 6 »	234	2,107
» 7 »	258	2,064
» 8 »	282	2,021
» 9 »	306	1,979
» 10 »	330	1,937
» 11 »	356	1,900
» 12 »	382	1,862
» 13 »	408	1,824
» 14 »	434	1,787
» 15 »	460	1,750
» 16 »	486	1,714
» 17 »	512	1,678
» 18 »	538	1,645
» 19 »	564	1,612
» 20 »	590	1,580
» 21 »	614	1,550
» 22 »	638	1,520
» 23 »	662	1,491
» 24 »	686	1,462
» 25 »	710	1,434
» 26 »	734	1,407
» 27 »	758	1,381
» 28 »	782	1,356
» 29 »	806	1,332
» 30 »	830	1,309
» 31 »	854	1,287
» 32 »	878	1,265
» 33 »	902	1,244
» 34 »	926	1,225
» 35 »	950	1,207
» 44 »	1.160	1,074
» 45 »	1.190	1,062
» 46 »	1.214	1,051
» 47 »	1.238	1,040
» 48 »	1.262	1,030
» 49 »	1.286	1,021
» 50 »	1.310	1,012
Da 51 a 52 q.li	1.333	1,00[illegible]
» 53 » 54 »	1.370	0,988
» 55 » 56 »	1.423	0,974
» 57 » 58 »	1.471	0,960
» 59 » 60 »	1.517	0,948
» 61 » 62 »	1.561	0,937
» 63 » 64 »	1.603	0,927
» 65 » 66 »	1.645	0,917
» 67 » 68 »	1.687	0,909
» 69 » 70 »	1.729	0,901
» 71 » 73 »	1.769	0,893
» 74 » 76 »	1.826	0,883
» 77 » 79 »	1.883	0,874
» 80 » 82 »	1.940	0,8[illegible]
» 83 » 85 »	1.991	0,859
» 86 » 88 »	2.042	0,848
» 89 » 91 »	2.093	0,842
» 92 » 94 »	2.144	0,836
» 95 » 97 »	2.195	0,832
» 98 » 99 »	2.240	0,829
» 100 » 109 »	2.280	0,827
» 110 » 119 »	2.430	0,820
» 120 » 129 »	2.570	0,815
» 130 » 139 »	2.700	0,812
» 140 » 149 »	2.800	0,809
» 150 » 159 »	2.900	0,805
» 160 » 169 »	2.960	0,804
» 170 » 179 »	3.070	0,802
» 180 ed oltre	3.150	0,800

0 9 7 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B.

NORME PER L'APPLICAZIONE

I. — NORME GENERALI.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui al presente decreto, s'intende:

a) per *autotreno* un autoveicolo atto al trasporto di cose composto congiuntamente di motrice e di rimorchio;

b) per *autocarro* un veicolo atto al trasporto di cose costituito dalla sola motrice;

c) per *motocarro* un autoveicolo a tre ruote, atto al trasporto di cose, avente portata utile compresa fra 250 e 1500 kg. e gli analoghi tipi di portata superiore, ancora eccezionalmente in circolazione;

d) per *motofurgone* un autoveicolo a tre ruote, atto al trasporto di cose, avente portata utile inferiore o eguale a 250 kg.;

e) per *automezzo* indistintamente l'autotreno, l'autocarro, il motocarro ed il motofurgone;

f) per *portata utile* quella indicata nella licenza di circolazione e solo ad essa bisogna riferirsi nel calcolare il corrispettivo dovuto al trasporto (salvo le eccezioni più sotto enunciate);

g) per *sosta*, il tempo intercorrente tra il momento in cui l'automezzo giunge al luogo di carico o scarico e quello in cui riparte da detto luogo;

h) per *luogo di ingaggio*, il luogo dove è la stazione o l'ufficio dell'ENAC dalla quale il trasporto dipende.

II. — STRUTTURA DELLA TARIFFA.

La tariffa è composta:

a) da una quota di ingaggio, dovuta indipendentemente dalla distanza che l'automezzo deve percorrere e comprensiva del compenso per il percorso autorimessa-luogo d'ingaggio e ritorno;

b) da una quota chilometrica;

c) da una maggiorazione di L. 0,05 per ogni q.le-km. effettuato, non applicabile ai motofurgoni;

d) dell'imposta sull'entrata.

— le quote di cui alle lettere *a*) e *b*) risultano dalle allegate tabelle;

— le quote di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere computate *in aggiunta* a quelle risultanti da dette tabelle.

Pertanto, salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, a *ciascun trasporto* si applica:

a) la quota fissa di ingaggio;

b) la quota chilometrica e la maggiorazione di cui alla precedente lettera *c*), sia sul percorso di andata a carico, sia su quello di ritorno a vuoto o viceversa;

c) l'imposta sull'entrata sul totale delle voci precedenti, *dovuta per ciascun trasporto nella misura stabilita dalla legge*.

Dette tariffe sono le massime in ogni caso applicabili ed i Prefetti, sentiti i direttori compartimentali dell'ENAC, hanno facoltà di ridurre le quote di ingaggio e le quote chilometriche nei limiti del 10 % per quelle provincie nelle quali il minor costo della vita giustifichi tale riduzione.

Per i trasporti di nafta e specialmente per quelli che interessano l'alimentazione, i direttori provinciali e compartimentali promuoveranno speciali accordi forfetari con gli Enti interessati, in diminuzione delle presenti tariffe, eventualmente indicendo la gara fra gli autotrasportatori per l'appalto di tali trasporti.

L'itinerario tassabile è quello effettivamente seguito dall'automezzo tenendo conto delle necessarie deviazioni e delle circonvallazioni.

Le distanze si desumono dalla carta automobilistica al 200.000 della Consociazione Turistica Italiana (T.C.I.).

VI. — EFFETTUAZIONE DI PIU' TRASPORTI CON LO STESSO AUTOMEZZO.

Se con lo stesso automezzo vengono contemporaneamente effettuate più spedizioni, da caricare e scaricare nello stesso luogo, le tasse si applicano, come se si trattasse di un unico trasporto, sulla portata utile dell'automezzo e si ripartiscono poi fra i vari trasporti in proporzione al peso di ciascuno.

Quando invece il carico e lo scarico non avvengono negli stessi luoghi, ma tuttavia trattasi di spedizioni da effettuare con lo stesso automezzo e sullo stesso itinerario il cui termine sarà stabilito dal trasporto destinato più lontano) per *ciascun trasporto* sarà dovuta la quota di ingaggio che competerebbe per un automezzo di portata utile pari al peso reale del trasporto medesimo, mentre la quota chilometrica sarà calcolata sulla portata utile del mezzo e ripartita poi, così come la maggiorazione cui al punto II lettera *c*), fra i vari trasporti in proporzione dei q.li-km. di ciascuno.

Qualora la somma delle varie quote di ingaggio calcolate come è detto sopra, risulti inferiore alla quota di ingaggio che sarebbe dovuta in base alla portata utile dell'automezzo, si applicherà quest'ultima, ripartendola poi, come avviene per la quota chilometrica, fra i vari trasporti proporzionalmente ai q.li-km. di ciascuno.

VII. — TRASPORTI EFFETTUATI UTILIZZANDO PERCORSI A VUOTO.

L'automezzo che, in relazione ad un primo trasporto, deve effettuare un determinato percorso a vuoto, può essere utilizzato per un altro trasporto da effettuare sul percorso medesimo.

Al nuovo trasporto si applica la tariffa che competerebbe per un automezzo di portata utile pari al peso reale del trasporto medesimo e per la distanza che questo effettivamente deve percorrere.

Il mittente del primo trasporto pagherà in tal caso la quota chilometrica e la maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) afferente al percorso che si sarebbe dovuto effettuare a vuoto, diminuita della quota chilometrica e della maggiorazione sopra detto che viene a pagare il nuovo trasporto.

VIII. — TRASPORTI IN SERIE.

Se l'automezzo, effettuato il primo trasporto, anzichè rientrare direttamente al luogo d'ingaggio, viene utilizzato per altre spedizioni poste su itinerario diverso da quello di ritorno, la tariffa da applicare a *ciascun trasporto* deve essere computata come segue:

a) calcolando la quota di ingaggio in rapporto alla portata utile del mezzo;

b) calcolando la quota chilometrica e la maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) per il percorso da ciascuno effettuato a carico, pure in base alla portata utile dell'automezzo;

c) attribuendo a ciascuno una parte della quota chilometrica e della maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) competente al percorso od ai percorsi a vuoto (sempre calcolata in base alla portata utile dell'automezzo) in proporzione dei chilometri da ciascuno effettuati a carico.

IX. — EFFETTUAZIONE DI PIU' TRASPORTI NELLA MEDESIMA GIORNATA.

Se un automezzo effettua più trasporti nella medesima giornata la quota di ingaggio deve essere riscossa una sola volta

0974
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) per *automezzo* indistintamente l'autotreno, l'autoarticolato, il motocarro ed il motofurgone;

f) per *portata utile* quella indicata nella licenza di circolazione e sedo ad essa bisogna riferirsi nel calcolare il corrispettivo dovuto al trasporto (salvo le eccezioni più sotto enunciate);

g) per *sosta*, il tempo intercorrente tra il momento in cui l'automezzo giunge al luogo di carico o scarico e quello in cui riparte da detto luogo;

h) per *luogo di ingaggio*, il luogo dove è la stazione o l'ufficio dell'ENAC dalla quale il trasporto dipende.

II. — Struttura della tariffa.

La tariffa è composta:

a) da una quota di ingaggio, dovuta indipendentemente dalla distanza che l'automezzo deve percorrere e comprensiva del compenso per il percorso fuori mesa-luogo d'ingaggio e ritorno;

b) da una quota chilometrica;

c) da una maggiorazione di L. 0,05 per ogni q.le-km. effettuato, non applicabile ai motofurgoni;

d) dell'imposta sull'entrata.

— le quote di cui alle lettere *a*) e *b*) risultano dalle allegate tabelle;

— le quote di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere computate *in aggiunta* a quelle risultanti dalle dette tabelle.

Pertanto, salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, a *ciascun trasporto* si applica:

a) la quota fissa di ingaggio,

b) la quota chilometrica e la maggiorazione di cui alla precedente lettera *c*), sia sul percorso di andata a carico, sia su quello di ritorno a vuoto e viceversa;

c) l'imposta sull'entrata sul totale delle voci precedenti.

Dovrà per ciascun trasporto nella misura stabilita dalla legge.

Dette tariffe sono le massime in ogni caso applicabili ed i Prefetti, sentiti i direttori compartimentali dell'ENAC, hanno facoltà di ridurre le quote di ingaggio e le quote chilometriche nei limiti del 10 %, per quelle provincie nelle quali il minor costo della vita giustifichi tale riduzione.

Per i trasporti di merci e specialmente per quelli che interessano l'alimentazione, i direttori provinciali e compartimentali promuoveranno speciali accordi tariffari con gli Enti interessati, in dipendenza delle presenti tariffe, eventualmente indicendo la gara fra gli autotrasportatori per l'appalto di tali trasporti.

III. — Carico, stivatura e scarico.

Il carico, la stivatura e lo scarico delle merci devono essere eseguite rispettivamente a cura e spese del mittente e del destinatario.

IV. — Peso tassabile.

Salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, le tariffe si applicano sulla portata utile dell'automezzo.

V. — Distanza tassabile.

Salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, le tariffe si applicano sul percorso: luogo di ingaggio, luogo di scarico del trasporto e ritorno.

portata utile dell'mezzo e [illegible]
[illegible] di cui al punto II lettera *c*), tra i vari trasporti in proporzione dei q.li-km. di ciascuno.

Qualora la somma delle varie quote di ingaggio calcolate come è detto sopra, risulti inferiore alla quota di ingaggio che sarebbe dovuta in base alla portata utile dell'automezzo, si applicherà quest'ultima, ripartendola poi, come avviene per la quota chilometrica fra i vari trasporti proporzionalmente ai q.li-km. di ciascuno.

VII. — Trasporti effettuati utilizzando percorsi a vuoto.

L'automezzo che, in relazione al suo primo trasporto, deve effettuare un determinato percorso a vuoto, può essere utilizzato per un altro trasporto da effettuare sul percorso predetto.

Al nuovo trasporto si applica la tariffa che competerebbe per un automezzo di portata utile pari al peso reale del trasporto medesimo e per la distanza che questo effettivamente deve percorrere.

Il mittente del primo trasporto pagherà in tal caso la quota chilometrica e la maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) riferente al percorso che si sarebbe dovuto effettuare a vuoto, aumentata della quota chilometrica e della maggiorazione sopra detta che viene a pagare il nuovo trasporto.

VIII. — Trasporti in serie.

Se l'automezzo, effettuato il primo trasporto, anziché ritornare direttamente al luogo d'ingaggio, viene utilizzato per altre spedizioni poco su itinerario diverso da quello di ritorno, la tariffa da applicare a *ciascun trasporto* deve essere computata come segue:

a) calcolando la quota di ingaggio in rapporto alla portata utile del mezzo;

b) calcolando la quota chilometrica e la maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) per il percorso da ciascuno effettuato a carico, pure in base alla portata utile dell'automezzo;

c) attribuendo a ciascuno una parte della quota chilometrica e della maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) completante al percorso od ai percorsi a vuoto (sempre calcolata in base alla portata utile dell'automezzo) in proporzione dei chilometri da ciascuno effettuati a carico.

IX. — Effettuazione di più trasporti nella medesima giornata.

Se un automezzo effettua più trasporti nella medesima giornata la quota di ingaggio deve essere riscossa una sola volta (calcolandola naturalmente sulla portata utile dell'automezzo) e ripartita in parti proporzionali ai q.li-km. di ciascun trasporto effettuati.

X. — Maggiorazione della tariffa.

Quando, per disposizione del mittente, che dovrà tassativamente risultare da un documento scritto, il trasporto venga effettuato nelle ore notturne (cioè da 2 ore dopo il tramonto del sole all'alba) e dopo 8 ore dal momento in cui l'automezzo è stato posto a disposizione, la quota di ingaggio e le quote chilometriche saranno aumentate del 7 % nel primo caso o del 4,5 % nel secondo caso. Tale maggiorazione non si applica nel caso di prosecuzione di viaggio o di ritorno a vuoto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925021

Per gli autoveicoli costruiti con attrezzatura fissa e destinati al trasporto continuo ed esclusivo di determinate cose, la cui natura risulterà da apposita annotazione sulla licenza di circolazione, si applicheranno la quota di ingaggio e la quota chilometrica aumentate del 10 %.

Per i colli di straordinario peso, cioè per quelli eccedenti la metà della portata utile dell'autoveicolo, la quota di ingaggio e la quota chilometrica saranno pure aumentate del 10 %.

Per gli autotreni cisterna e le autobetoniere saranno invece aumentate del 30 %.

XI. — TEMPO A DISPOSIZIONE PER IL CARICO E LO SCARICO.

Le presenti tariffe sono comprensive del tempo occorrente per le operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 8 q.li all'ora per gli autotreni e di q.li 10 all'ora per gli altri autoveicoli.

Ogni perditempo dovuto ad operazioni di carico e scarico oltre i limiti sopra indicati, o ad altre ragioni comunque imputabili al mittente od al destinatario, è penalizzato nella misura seguente per ogni ora o frazione di ora:

L. 30 per gli autotreni di portata utile superiore a 120 quintali;

L. 250 per gli autotreni di portata utile fino a 120 q.li;

L. 200 per gli autocarri di portata utile superiore a 30 quintali;

L. 120 per i motocarri ed i motofurgoni.

XII. — PERNOTTAZIONI.

Se un autoveicolo resta impegnato durante la notte, cioè da due ore dopo il tramonto all'alba del giorno successivo, dove esiste corrispondenza al vettore, in aggiunta alla tariffa, la somma di L. 400 per ogni pernottazione.

(155)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1945

Determinazione delle industrie alle quali sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, relative al graduale pagamento delle passività cambiarie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie;

Vista l'istanza del 16 gennaio 1945, n. 235, dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, con la quale si chiedeva che venisse disposta l'applicazione del decreto predetto alla industria e al commercio cinematografici;

Ritenuto che le condizioni delle industrie cinematografiche e affini sono tali da rendere opportuna la concessione del beneficio del graduale pagamento delle passività cambiarie;

Decreta:

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, sono applicabili alle industrie cinematografiche ed affini.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(166)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi (Circolare n. 1)

Con circolare n. 1 del 27 gennaio c. a., il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale del 22 ottobre 1944, n. 347, ha dato facoltà, nei casi di urgenza, ai Comitati provinciali di modificare i prezzi delle merci legalmente autorizzati alla data dell'8 settembre 1943 e non successivamente modificati da disposizioni del Governo legale. La stessa facoltà, con le stesse restrizioni, compete ai Comitati provinciali rispetto ai prezzi diversamente determinati successivamente alla data dell'8 settembre 1943.

I prezzi determinati dai Comitati provinciali avranno efficacia sino a quando non intervengano disposizioni di carattere generale che regolino la materia su base nazionale.

Per i prezzi dei servizi e delle prestazioni, i Comitati provinciali raccoglieranno le richieste di aumento che ad essi perverranno e le trasmetteranno, con le loro osservazioni e proposte, al Comitato che si riserva di trattare la questione con criteri unitari.

(169)

Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo «Unione cooperativa di consumo», con sede a Pieve a Settimo.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 29 gennaio 1945, si proroga al 30 aprile 1945 la gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo «Unione cooperativa di consumo», con sede a Pieve a Settimo, e si conferiscono al cav. uff. Silvio Mura, commissario della cooperativa stessa, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della cooperativa, per approvare il bilancio 1944, e per nominare il collegio dei sindaci.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Ogni periodo di tempo dovuto da ... oltre i limiti sopra indicati, o ad altre ragioni comunque imputabili al mittente od al destinatario, è penalizzato nella misura seguente per ogni ora o frazione di ora:

L. 600 per gli autotreni di portata utile superiore a 150 quintali;

L. 250 per gli autotreni di portata utile fino a 150 quintali;

L. 200 per gli autocarri di portata utile superiore a 30 quintali;

L. 150 per i motocarri ed i motofurgoni.

XII. — Pernottazioni.

Se un automezzo resta impegnato durante la notte, cioè da due ore dopo il tramonto all'alba del giorno successivo, deve essere corrisposto al vettore, in aggiunta alla tariffa, la somma di L. 100 per ogni pernottazione.

(135)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1945.

Determinazione delle industrie alle quali sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, relative al graduale pagamento delle passività cambiarie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie;

Vista l'istanza del 16 gennaio 1945, n. 235, dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, con la quale si chiedeva che venisse disposta l'applicazione del decreto predetto alla industria e al commercio cinematografici;

Ritenuto che gli eventi bellici impediscono alle imprese sindacate ogni collegamento con le filiali del Nord e con i mercati di esportazione ed inoltre riducono la circolazione dei films di produzione italiana;

Ritenuto che pertanto può accogliersi l'istanza dell'Associazione sopraricordata;

Decreta:

Alle imprese industriali e commerciali cinematografiche è applicabile il decreto legislativo Luogotenen-

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi (Circolare n. 1)

Con circolare n. 1 del 25 gennaio c. a., il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alla facoltà al esso concessa dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale del 12 ottobre 1944, n. 347, ha dato facoltà, nei casi di urgenza, ai Comitati provinciali di modificare i prezzi delle merci legalmente affissati alla data della settembre 1943 e non successivamente modificati da disposizioni del Governo legale, la stessa facoltà, con le stesse restrizioni, compete ai Comitati provinciali rispetto ai prezzi direttamente determinati esclusivamente alla data del 3 settembre 1943.

I prezzi determinati dai Comitati provinciali avranno efficacia sino a quando non intervengano disposizioni di carattere generale che regolino la materia su base nazionale.

Per i prezzi dei servizi e delle prestazioni, i Comitati provinciali raccoglieranno le richieste di aumento che ad essi perverranno e le trasmetteranno, con le loro osservazioni e proposte, al Comitato che si riserva di trattare la questione con criteri unitari.

(160)

Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo e Unione cooperativa di consumo», con sede a Pieve a Settimo.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 29 gennaio 1945, si proroga al 30 aprile 1945 la gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo «Unione cooperativa di consumo», con sede a Pieve a Settimo, e si conferiscono al cav. uff. Silvio Mura, commissario della cooperativa stessa, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della cooperativa, per approvare il bilancio 1944, e per nominare il collegio dei sindaci.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

(161)

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa «Consumo esercenti latterie» in Livorno.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 29 gennaio 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Livorno in data 16 dicembre 1944, relativo alla nomina del dott. rag. Mario Badogna a commissario della Società cooperativa «Consorzio esercenti latterie» con sede in Livorno.

(162)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	120,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 14 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	120 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,75
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 15 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	119,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 18 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —

Media dei titoli del 19 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	118,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 20 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,25
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 21 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 22 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,85
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,55
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 14 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	120 —
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,65
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,75
Id.	5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,55
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 15 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	119,50
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,30
Id.	5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,30
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 18 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	116 —
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,15
Redimibile 3,50 %	1934	»	87,80
Id.	5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,05

Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 20 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	117 —
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,60
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,35
Id.	5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,10
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,45
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 21 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	116,80
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,30
Id.	5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,15
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 22 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	117,25
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,75
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,30
Id.	5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,10
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Media dei titoli del 27 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 28 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli del 29 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,00
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Lala di Luigi, nato a Angrogna (Torino) il 6 agosto 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 10 del 25 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(165)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 11 del 25 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(164)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

Media dei titoli del 28 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		1	117,25
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	97,75
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,30
Id. 5 % 1936		»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli del 29 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		1	117,10
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	98,80
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,10
Id. 5 % 1936		»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

(164)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 10 del 23 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(165)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 11 del 25 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(164)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SARTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

23.

(18)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/LC1C/1.

AP/pa.
9 Feb 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 16 of 6 February 1945.

TO : See Distribution list.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Transportation	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 436 of 7 November 1944. Transferring the automobile services of the central Administration of the State to the Ministry of Communications.
(b) Finance Public Safety	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 437 of 23 November 1944. Codifying the provisions concerning marriage of non-commissioned officers and enlisted men of the Royal Finance Guards.
(c)	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 438 of 28 December 1944. Provisions concerning the judiciary during the state of war.
(d) Communications	(d) Decree of the Lieutenant General No. 439 of 29 Sept. 44. Modifying art. 2 of R.Decree No. 1194 of 27 June 1941 concerning the Commission for the regulation and control of the research work to reconstruct the accounts of post and telegraph offices which were destroyed and lost in consequence of the war and for the payment of indemnities or reimbursements of articles and postal valuables.
(e) Finance	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 9 of 25 January 1945. Derogations to art. 7 of R.Decree-Law No. 966 of 29 April 1943 concerning the administration of private insurance undertakings.
(f) Finance	(f) Ministerial Decree of 19 January 1945. Absorption of the Rural and Artisans' Bank "La Provvidenza" with seat at [illegible] (Siracusa), by the local Rural and Artisans'

FEB 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Finance Public Safety — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. [illegible] of 23 November 194[illegible].
Modifying the provisions concerning marriage of non-commissioned officers and enlisted men of the Royal Finance Guards.

(c) — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.438 of 26 December 1944.
Provisions concerning the judiciary during the state of war.

(d) Communications — (d) Decree of the Lieutenant General No. 439 of 29 Sept.44.
Modifying Art.2 of L.Decree No. 1194 of 27 June 1944 concerning the Commission for the regulation and control of the research work to reconstruct the accounts of post and telegraph offices which were destroyed and lost in consequence of the war and for the payment of indemnities or reimbursements of articles and postal valuables.

(e) Finance — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 9 of 25 January 1945.
Derogations to Art.7 of L.Decree-law No. 966 of 29 April 1943 concerning the administration of private insurance undertakings.

(f) Finance — (f) Ministerial Decree of 13 January 1945.
Absorption of the Rural and Artisans' Bank "La Previdenza" with seat at PACHINO (Siracusa), by the Local Rural and Artisans' Bank "Il Lavoro".

(g) Industry — (g) Ministerial Decree of 23 January 1945. 4934
Appointing Commissioner-Liquidators for the Fascist Confederation of Industry.

(h) Agriculture — (h) Ministerial Decree of 23 January 1945.
Appointing Commissioner-Liquidators for the Fascist Federation of Agriculture.

(i) Commerce — (i) Ministerial Decree of 23 January 1945.
Appointing Commissioner-Liquidators for the Fascist Confederation of Commerce.

(j) Commerce — (j) Ministerial Decree of 23 January 1945.
Appointing Commissioner-Liquidators for the Fascist Confederation of Professions and Arts.

4965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0984

(k)
Finance

(k) Ministerial Decree of 23 January 1945.

Appointing Commissioner-Liquidators for the Fascist Confederation of Credit and Insurance undertakings.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 15 February 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of S.H. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BURNS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 6 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

AI soli « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (movimento titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 novembre 1944, n. 436.

Passaggio del servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato al Ministero delle comunicazioni. Pag. 118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 novembre 1944, n. 437.

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 438.

Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 119

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 settembre 1944, numero 139.

Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali . . . . . Pag. 121

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni. Pag. 123

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 123

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . . Pag. 123

CONCORSI

18A

0985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Un fascicolo . . . L. 6 | Un fascicolo . . . L. 10 | Un fascicolo . . . L. 5 | Un fascicolo . . . L. 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . L. 200 | Estero . . . . . Abb. annuo . . . L. 400
« semestrale . . . 100 | « semestrale . . . 200
Un fascicolo - Prezzi vari. | Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 novembre 1944, n. 436.

Passaggio del servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato al Ministero delle comunicazioni. Pag. 118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 437.

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 438.

Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 119

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, numero 139.

Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1191, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali . . . . . Pag. 120

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 9.

Deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private. Pag. 121

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella locale Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro » . . . . . Pag. 121

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni. Pag. 123

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 123

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . . Pag. 123

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio per la lotta contro la tubercolosi. Pag. 124

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 124

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 6 FEBBRAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Chieti. (96)

4933

4965

19860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND 80

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 novembre 1944, n. 436.

Passaggio del servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato al Ministero delle comunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il R. decreto 21 giugno 1923, n. 1348;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1795;
Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 746;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato, già affidato al Ministero della guerra, passa al Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

La gestione del servizio di cui all'articolo che precede è effettuata in economia dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

E' conservato presso le singole Amministrazioni il personale attualmente in servizio.

All'inquadramento ed alla sorveglianza di esso ed ai servizi generali di ufficio e di officina provvede il personale tecnico dell'Ispettorato.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 46. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 novembre 1944, n. 437.

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1291, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2244;
Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 802, che approva il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato;
Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1674;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0987

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il R. decreto 24 giugno 1923, n. 1318;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1795;
Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 746;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato, già affidato al Ministero della guerra, passa al Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

La gestione del servizio di cui all'articolo che precede è effettuata in economia dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

E' conservato presso le singole Amministrazioni il personale attualmente in servizio.

All'inquadramento ed alla sorveglianza di esso ed ai servizi generali di ufficio e di officina provvede il personale tecnico dell'Ispettorato.

Art. 4.

La spesa è a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto non si applica al servizio automobilistico dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'interno.

Quest'ultimo provvede anche al servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Amministrazioni predette effettuano in economia i servizi stessi.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 98. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 437.

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1291, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214;
Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato;
Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1674;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1291, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214, e nel R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre raffermc compiute.

Art. 2.

Le domande presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto dai militari che possiedano i requisiti stabiliti dal R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, avranno regolare corso a norma del decreto stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — SCELBA — CASATI — PIACENTINI — DE COURTEN

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 45 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 438.

Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, recante modifiche alle circoscrizioni giudiziarie e ad alcune norme dell'Ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

Destinazione in soprannumero dei magistrati fuori sede.

I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segre

Art. 2.

Destinazione in soprannumero dei magistrati che rientrano in ruolo.

La destinazione ad un ufficio, in soprannumero alla pianta organica può essere disposta, a norma dell'art. 1, anche per i magistrati collocati fuori ruolo organico della Magistratura, qualora rientrino in ruolo.

Art. 3.

Sospensione dei termini per l'immissione in possesso.

In caso di nomine, promozioni o trasmutamenti, qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art. 1, non abbia potuto aver luogo l'assunzione delle funzioni nel termine di legge, il termine stesso, rimane sospeso, e riprende il suo corso dalla data di cessazione dell'impedimento.

Art. 4.

Posizione del personale rimasto fuori del territorio del Regno.

I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri giudiziari, addetti ad uffici compresi nel territorio del Regno, prigionieri di guerra, dispersi o rimasti in Africa, nei possedimenti dell'Egeo o all'estero, sono considerati in soprannumero nelle rispettive sedi.

Essi successivamente al rimpatrio, cessano di diritto da tale posizione all'atto in cui, nelle sedi stesse, si rendono vacanti posti corrispondenti a quelli da loro precedentemente ricoperti.

Art. 5.

Applicazioni a posti occupati da magistrati e funzionari distaccati presso Amministrazioni od Enti o sospesi per epurazione.

Ai posti occupati dal personale distaccato presso altre Amministrazioni od Enti o sospeso dall'ufficio, ai sensi dell'art. 22 ultima parte del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere applicati, limitatamente alla durata dell'incarico o della sospensione, magistrati e funzionari di cancelleria appartenenti ad altri uffici giudiziari.

Per i magistrati tale applicazione può essere disposta anche con funzioni diverse, e dalle preture agli uffici collegiali e del pubblico ministero, o viceversa.

Per i magistrati aventi i requisiti richiesti dagli articoli 144, 145 e 146 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applicazione di cui al comma precedente, può essere disposta anche con le funzioni del grado supe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 09891

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla corte dei conti, addì 2 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 45. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 438.

Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, recante modifiche alle circoscrizioni giudiziarie e ad alcune norme dell'Ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Destinazione in soprannumero dei bloccati fuori sede.

I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri che, per circostanze dipendenti dagli eventi bellici, non siano in grado di raggiungere le loro sedi, possono, per esigenze di servizio e finchè permane l'impedimento, essere destinati in soprannumero ad altri uffici senza diritto alle indennità di missione.

La destinazione può essere disposta per i magistrati indifferentemente con funzioni giudicanti o requirenti, e dalle preture ad uffici collegiali o del pubblico ministero, o viceversa.

Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale, e per i magistrati inamovibili non occorre il loro consenso.

Qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art. 1, non abbia potuto aver luogo l'assunzione delle funzioni nel termine di legge, il termine stesso, rimane sospeso, e riprende il suo corso dalla data di cessazione dell'impedimento.

Art. 4.

Posizione del personale comunque fuori del territorio del Regno.

I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri giudiziari, addetti ad uffici compresi nel territorio del Regno, prigionieri di guerra, dispersi o rimasti in Africa, nei possedimenti dell'Egeo o all'estero, sono considerati in soprannumero nelle rispettive sedi.

Essi successivamente al rimpatrio, cessano di diritto da tale posizione all'atto in cui, nelle sedi stesse, si rendono vacanti posti corrispondenti a quelli da loro precedentemente ricoperti.

Art. 5.

Applicazioni a posti occupati da magistrati e funzionari distaccati presso Amministrazioni od Enti o sospesi per epurazione.

Ai posti occupati dal personale distaccato presso altre Amministrazioni od Enti o sospeso dall'ufficio, ai sensi dell'art. 22 ultima parte del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere applicati, limitatamente alla durata dell'incarico o della sospensione, magistrati e funzionari di cancelleria appartenenti ad altri uffici giudiziari.

Per i magistrati tale applicazione può essere disposta anche con funzioni diverse, e dalle preture agli uffici collegiali e del pubblico ministero, o viceversa.

Per i magistrati aventi i requisiti richiesti dagli articoli 111, 113 e 116 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applicazione di cui al comma precedente, può essere disposta anche con le funzioni del grado superiore, ed oltre i limiti numerici in tali uffici previsti.

L'applicazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non comporta, comunque, maggiorazione del trattamento economico annesso al grado organicamente rivestito dai magistrati.

Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale. Nell'ambito del distretto possono provvedere anche il primo presidente o il procuratore generale, secondo la rispettiva competenza, o, quando ne sia il caso, d'intesa tra loro.

Per i magistrati inamovibili non è richiesto il loro consenso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 6.

Promozioni a giudice o a pretore con riserva di anzianità.

Qualora, in dipendenza delle circostanze di cui al l'art. 1, non sia possibile ottenere tempestivamente per tutti i promovendi il parere dei competenti Consigli giudiziari, può procedersi alla promozione dei soli aggiunti per i quali sia pervenuto il parere.

Le promozioni di cui al precedente comma sono conferite con riserva di anzianità, fermo il disposto dell'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per quanto applicabile.

La riserva di anzianità verrà sciolta quando si sarà potuto deliberare sulla promozione di tutti gli aggiunti provenienti da un medesimo esame.

Art. 7.

Promozione a giudice o pretore - Applicabilità dell'articolo 156 capoverso dell'Ordinamento giudiziario.

Si applica il capoverso dell'art. 156 R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la promozione al grado 8° degli aggiunti giudiziari che si trovano nelle condizioni previste in detto capoverso.

Art. 8.

Promozioni di magistrati ai gradi 3° e 4° con riserva di anzianità.

Qualora tra i vincitori dei concorsi o negli elenchi dei promovibili per scrutinio ai gradi 4° e 5° siano compresi magistrati che si trovino in zone non ancora liberate, può procedersi alla promozione, con riserva di anzianità, di coloro che li seguono nella graduatoria dei vincitori o negli elenchi dei promovibili.

A tale fine verranno tenuti scoperti nei rispettivi ruoli organici tanti posti di grado corrispondente quanti saranno i magistrati così pretermessi nella promozione.

Per questi ultimi la promozione, qualora venga ad essi successivamente conferita, avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui avrebbero dovuto conseguirla secondo il posto occupato nella graduatoria od elenco.

La disposizione si applica anche nei confronti di coloro la cui posizione non sia definita in dipendenza dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

La riserva di anzianità di cui al 1° comma del presente [illegible] sarà sciolta allorchè saranno cessati i motivi [illegible] non oltre sei

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai fini di cui all'art. 8 comma ultimo, del R. decreto 5 novembre 1931, n. 1414.

Art. 10.

Efficacia retroattiva dei provvedimenti relativi al personale.

I provvedimenti concernenti la nomina, la promozione, le destinazioni, i trasferimenti, la revoca, la sospensione e qualsiasi altro relativo allo stato del personale dipendente, che dopo l'8 settembre 1943 non hanno potuto essere disposti a causa della guerra o della situazione politico-amministrativa, sono adottati con efficacia giuridica ed economica decorrente dalla data, che verrà determinata nello stesso decreto, a partire dalla quale avrebbero avuto effetto, a mente delle disposizioni all'uopo vigenti, se fossero stati tempestivamente emanati.

Tale disposizione si applica anche ai provvedimenti previsti dal presente decreto, esclusi quelli di cui all'art. 5 del decreto medesimo.

Art. 11.

Limiti di applicazione del decreto rispetto al tempo.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 sono applicabili solo tre a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 44. — PETIX

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, numero 439.

Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND [illegible]

ferito con riserva di anzianità, fermo il disposto dell'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per quanto applicabile.

La riserva di anzianità verrà sciolta quando si sarà potuto deliberare sulla promozione di tutti gli aggiunti provenienti da un medesimo esame.

Art. 7.

Promozione a giudice o pretore - Applicabilità dell'articolo 156 capoverso dell'Ordinamento giudiziario.

Si applica il capoverso dell'art. 156 R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la promozione al grado 8° degli aggiunti giudiziari che si trovano nelle condizioni previste in detto capoverso.

Art. 8.

Promozioni di magistrati ai gradi 5° e 4° con riserva di anzianità.

Qualora tra i vincitori dei concorsi o negli elenchi dei promovibili per scrutinio ai gradi 4° e 5° siano compresi magistrati che si trovino in zone non ancora liberate, può procedersi alla promozione, con riserva di anzianità, di coloro che li seguono nella graduatoria dei vincitori o negli elenchi dei promovibili.

A tale fine verranno tenuti scoperti nei rispettivi ruoli organici tanti posti di grado corrispondente quanti saranno i magistrati così preterm essi nella promozione.

Per questi ultimi la promozione, qualora venga ad essi successivamente conferita, avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui avrebbero dovuto conseguirla secondo il posto occupato nella graduatoria od elenco.

La disposizione si applica anche nei confronti di coloro la cui posizione non sia definita in dipendenza dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

La riserva di anzianità di cui al 1° comma del presente articolo verrà sciolta allorchè saranno cessati i motivi che l'hanno determinata, ed in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 9.

Efficacia, ai fini dell'ammissione a concorsi o scrutini, del servizio prestato in determinati uffici durante l'attuale stato di guerra.

Il servizio prestato dai magistrati, durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, presso uffici diversi da quelli giudiziari, è parificato, ai fini dell'art. 200 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ad effettivo ed ininterrotto servizio prestato presso uffici giudiziari, le destinazioni, [illegible] sione e qualsiasi altro relativo allo stato del personale dipendente, che dopo l'8 settembre 1943 non hanno potuto essere disposti a causa della guerra o della situazione politico-amministrativa, sono adottati con efficacia giuridica ed economica decorrente dalla data, che verrà determinata nello stesso decreto, a partire dalla quale avrebbero avuto effetto, a mente delle disposizioni all'uopo vigenti, se fossero stati tempestivamente emanati.

Tale disposizione si applica anche ai provvedimenti previsti dal presente decreto, esclusi quelli di cui all'art. 5 del decreto medesimo.

Art. 11.

Limiti di applicazione del decreto rispetto al tempo.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 sono applicabili solo fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1945
Atti del Governo, *registro* n. 2, *foglio* n. 44. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, numero 439.

Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 242, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

0992
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, è sostituito dal seguente:

« La Commissione è presieduta da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6° ed è composta dai seguenti membri:

a) due funzionari dell'Amministrazione postale telegrafica di grado non inferiore al 6°;

b) capo della Ragioneria centrale dell'Amministrazione postale telegrafica;

c) un funzionario del ruolo postelegrafonico del Ministero dell'Africa Italiana;

d) il funzionario o l'ufficiale superiore, capo della Sezione postale dello Stato Maggiore - Ufficio servizi - in rappresentanza del Ministero della guerra;

e) un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della marina;

f) un magistrato della Corte dei conti;

g) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 7°;

Segretario:

un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore all'8°.

La Commissione è nominata dal Ministro per le comunicazioni, tenendo conto delle designazioni fatte dagli altri Ministeri per i funzionari o ufficiali rispettivamente dipendenti ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CASATI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 42. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 9.

Deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

Vista il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, quarto e quinto comma, il decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni può stabilire che questo duri in carica per un tempo inferiore ai quattro anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica fino al compimento del sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 32. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella locale Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-

0693
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ministero dell'Africa Italiana

d) il funzionario o l'ufficiale superiore, capo della Sezione postale dello Stato Maggiore - Ufficio servizi in rappresentanza del Ministero della guerra;

e) un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della marina;

f) un magistrato della Corte dei conti;

g) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 7°;

Segretario:

un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore all'8°.

La Commissione è nominata dal Ministro per le comunicazioni, tenendo conto delle designazioni fatte dagli altri Ministeri per i funzionari o ufficiali rispettivamente dipendenti ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CASATI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 42. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 9.

Deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519, istituzione del Consiglio di amm... nazionale delle assicurazioni può stabilire che questi duri in carica per un tempo inferiore ai quattro anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica fino al compimento del sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 32. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella locale Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 932, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le deliberazioni adottate dalle assemblee dei soci delle Casse rurali ed artigiane « La Previdenza » con sede nel comune di Pachino (Siracusa) ed « Il Lavoro » (già Littorio) pure con sede in Pachino (Sira-

0994
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

causa), assemblee tenutesi il 28 marzo 1943 e nelle quali fu decisa la fusione delle due aziende;

Vedute le deliberazioni in data 10 agosto 1944 dei rispettivi Consigli di amministrazione delle aziende stesse nelle quali venne stabilita l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » nella Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro » e come stabilito dalle rispettive assemblee dei soci, il cambiamento della ragione sociale della Cassa rurale « Il Lavoro » in Cassa rurale ed artigiana di Pachino (Siracusa);

Decreta:

Si autorizza la incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro » pure con sede in Pachino, ed il cambiamento della ragione sociale di quest'ultima azienda in Cassa rurale ed artigiana di Pachino.

Tale incorporazione sarà attuata secondo le modalità e condizioni specificate nelle delibere dei rispettivi organi amministrativi citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1945

(126) *Il Ministro*: SOLERO

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativa Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Guido Grocchi, l'ing. Fabio Friggeri e l'ing. Nicola Rivelli sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

(136) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativa Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Filippo Maria Visconti, il prof. Mario Marinucci e l'ing. Silvio Sensi sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

(137) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativa Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Vittorio Ciperca, il sig. Francesco Baumann e l'avv. Filippo Migozzi sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

(138) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0665

ragione sociale di quest'ultima azienda in Cassa rurale ed artigiana di Pachino.

Tale incorporazione sarà attuata secondo le modalità e condizioni specificate nelle delibere dei rispettivi organi amministrativi citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: Soleri

(126)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Guido Grocchi, l'ing. Fabio Friggeri e l'ing. Nicola Rivelli sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: Gronchi

(135)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Vittorio Quercia, il sig. Francesco Hansmann e l'avv. Filippo Migozzi sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: Gronchi

(138)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

L'avv. Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferruzzi e il sig. Armando Migliari sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: Gronchi

(139)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Pier Carlo Restagno, il dott. Michele Pottino e l'avv. Ambrogio Orlando sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PERSONALE

Media dei titoli del 1° dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

Media dei titoli del 4 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75

Media dei titoli del 6 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli dell'11 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,75
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Media dei titoli del 12 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,80
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

MINISTERO DELLE FINANZE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0997

fino e l'avv. Ambrogio Orlando sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: CIANCHI

(140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	111,60
id.	3,50 % 1902	»	95 —
id.	3 % lordo	»	72 —
id.	5 % 1935	»	96,95
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,60
id.	5 % 1936	»	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,55
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,50
id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 4 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	111,75
id.	3,50 % 1902	»	95 —
id.	3 % lordo	»	72 —
id.	5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,70
id.	5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,55
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,90
id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,80
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,80
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli dell'11 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	113,50
id.	3,50 % 1902	»	95 —
id.	3 % lordo	»	72 —
id.	5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,75
id.	5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,80
id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Media dei titoli del 12 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	115 —
id.	3,50 % 1902	»	95 —
id.	3 % lordo	»	72 —
id.	5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,80
id.	5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,90
id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,75
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,70
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 9 dicembre 1944 recante: « Prezzi di vendita dei prodotti chimici dello Stato », pubblicato a pagina 44 della *Gazzetta Ufficiale* in data 13 gennaio 1945, n. 6, nelle premesse del decreto stesso, dopo il terzo capoverso, deve leggersi:

« Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze ».

(153)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio per la lotta contro la tubercolosi

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduti gli articoli 282-d) e 339-b) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938, circa le norme relative alla concessione di borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e il cancro;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento ai medici chirurghi di n. 6 borse di studio, dell'ammontare di L. 10.000 ciascuna, per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi della durata di mesi tre.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, i quali siano addetti ad istituzioni e servizi contro la tubercolosi o comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nella materia anzidetta.

Le borse sono conferite ai primi graduati risultanti dalla graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1937 sopra citato.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare a scopo di studio, e per un periodo di mesi tre, un istituto di riconosciuta importanza, specializzato nella materia.

Al termine del tirocinio di studio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze, fermo restando l'obbligo di ottemperare anche a tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 del decreto Ministeriale sopraccitato.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Art. 2.

L'aspirante alla concessione di borsa di studio dovrà far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda in carta legale da L. 8 contenente l'indicazione del domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni dove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) certificato di iscrizione all'albo professionale;

f) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare o per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

g) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami e in quello di laurea, durante la carriera universitaria.

Gli aspiranti i quali alla data del presente decreto siano in servizio in pianta stabile, in qualità di medici chirurghi, presso una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente carta da bollo dall'Amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

I concorrenti che siano impiegati di una pubblica amministrazione e che non esercitino libera professione, sono esonerati dalla produzione del certificato di iscrizione all'albo professionale, in base alle disposizioni dell'art. 7, 2° comma del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 181.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) l'Istituto specializzato presso cui intende perfezionarsi, impegnandosi a frequentarlo per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e allegando la dichiarazione di nulla osta a frequentare l'Istituto prescelto, rilasciata dal direttore dell'Istituto stesso;

b) di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938;

c) se sia già insignito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo la scadenza di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettate, dopo la scadenza stessa, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento, e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'importo della borsa di studio sarà pagato al termine del tirocinio, previa produzione da parte del candidato, entro un mese dal termine del tirocinio stesso, di una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio e di speciali esperienze, e del certificato del dirigente dell'Istituto attestante il periodo di frequenza e l'assiduità del sanitario, ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto Ministeriale 31 ottobre 1937.

Tanto l'inizio quanto il termine del tirocinio devono essere notificati al Ministero dell'interno a mezzo del Prefetto della provincia in cui trovasi l'Istituto frequentato.

E' in facoltà del Ministero di accordare un'anticipazione sull'ammontare della somma, sempre che il vincitore della borsa abbia dimostrato di avere iniziato il tirocinio stesso nella sede prescelta.

Roma, addì 10 gennaio 1945

P. *Il Ministro* MOLE

(121)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 9 del 20 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una

16660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND N.

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di medici chirurghi di n. 6 borse di studio, dell'ammontare di L. 70.000 ciascuna, per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi della durata di mesi tre.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, i quali siano addetti ad istituzioni e servizi contro la tubercolosi e, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nella materia anzidetta.

Le borse sono conferite ai primi graduati risultanti dalla graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1957 sopra citato.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare a scopo di studio, e per un periodo di mesi tre, un istituto di riconosciuta superiorità, specializzato nella materia.

Al termine del tirocinio di studio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze, fermo restando l'obbligo di ottemperare anche a tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 del decreto Ministeriale sopra citato.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento del Ministro, a cui giudizio insindacabile.

Art. 2.

L'aspirante alla concessione di borsa di studio dovrà far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda in carta legale da L. 8 contenente l'indicazione del domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni dove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) certificato di iscrizione all'albo professionale;

f) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare o per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

g) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami e in quello di laurea, durante la carriera universitaria;

h) pubblicazioni scientifiche, titoli o documenti comprovanti la preparazione del concorrente nel ramo specifico o la sua esperienza nei istituzioni per la lotta contro la tubercolosi;

i) elenco in cinque copie dei documenti prodotti.

I documenti debbono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda.

Se già pervenuti di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo la scadenza di cui sopra, anche se prevenute in tempo utile agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettate, dopo la scadenza stessa, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'importo della borsa di studio sarà pagato al termine del tirocinio, previa produzione da parte del candidato, entro un mese dal termine del tirocinio stesso, di una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze, e del certificato del dirigente dell'istituto attestante il periodo di frequenza e l'assiduità del sanitario, ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto Ministeriale 31 ottobre 1957.

Tanto l'inizio quanto il termine del tirocinio devono essere notificati al Ministero dell'interno a mezzo del Prefetto della provincia in cui trovasi l'istituto frequentato.

E' in facoltà del Ministero di accordare un'anticipazione sull'ammontare della somma, sempre che il vincitore della borsa abbia dimostrato di avere iniziato il tirocinio stesso nella sede prescelta.

Roma, addì 10 gennaio 1945

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(121)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 9 del 20 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(152)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1000

1001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985631

(b) Finance

(b) Declaratory Decree of the Government of ... of 11 January 1945.
Payment by instalments of bills of exchange unpaid at time of maturity.

(c) Public Relations

(c) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 January 1945.
Constituting a National Advisory Commission for matters dealing with the press at the Undersecretary for Press, Entertainments and Tourism.

(d) Public Relations

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 25 January 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the Roman Graphic Institute " Il Vascello".

(e) Industry Commerce

(e) Ministerial Decree of 12 December 1944.
Modifying Ministerial Decree of 21 October 1944, concerning the freezing of industrial products.

(f) Navy Transportation

(f) Ministerial Decree of 24 December 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Dock operatives' company of Maranda.

(g) Local Government

(g) Ministerial Decree of 11 January 1945.
Aptitude examinations for candidates for the post of Communal Secretary.

4932

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their Assistant Section not later than 1700 hours Monday, 12 February 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BURRUS.
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

4951

1002

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 3 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, numero 435.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 113

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 8.

Graduale pagamento di passività cambiarie . Pag. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1945.

Istituzione presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo di una Commissione nazionale consultiva per la stampa . . . . . Pag. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano «Il Vascello» . . . . Pag. 115

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, numero 435.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, numero 435.
Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 113

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 8.
Graduale pagamento di passività cambiarie . Pag. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1945.
Istituzione presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo di una Commissione nazionale consultiva per la stampa . . . . . Pag. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello » . . . . Pag. 115

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Modificazioni al decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, concernente il blocco di prodotti industriali . . . Pag. 115

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1944.
Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala . . . . . Pag. 116

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1945.
Esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale . . . . . Pag. 116

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 116

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, numero 435.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 20 settembre 1944, n. 299;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 32.450.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese [illegible] inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una quarta prelevazione di L. 5.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione:

1931

1951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ministero del tesoro:

Cap. n. 216 *series*. — Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della estimazione, ecc., delle salme dei Martiri delle Cave Ardeatine, ecc. . . . . L. 1.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli Uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . L. 4.000.000

Cap. n. 97-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese relative alla partecipazione italiana al congresso internazionale delle rappresentanze delle Camere di commercio delle Nazioni Alleate e Neutrali di Atlantic City . . . . . » 500.000

L. 4.500.000

Questo decreto avrà effetto dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 41. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 8.

Graduale pagamento di passività cambiarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti Ministeriali per la proroga delle scadenze cambiarie emanati ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, e del decreto legislativo Luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 175;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le cambiali, vaglia cambiari e tratte accettate, scadenti dopo il 31 dicembre 1944, per le quali non sia stata ottenuta proroga ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, e del decreto legislativo Luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 175, può essere eseguito a rate, qualora ne siano debitrici imprese industriali o commerciali appartenenti a categorie, che si trovano a causa della guerra in condizioni di particolari difficoltà, da designare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Dopo che sarà compiuto il decorso del residuale termine rimasto sospeso, la scadenza è ulteriormente prorogata di quadrimestre in quadrimestre, previo pagamento di un minimo del 10 %, del 25 %, del 30 % e del 35 % della somma dovuta. Deve altresì di volta in volta essere pagato anticipatamente per il quadrimestre successivo l'interesse nella misura legale più il 2 % sulla somma residuale.

Sugli effetti sono annotati le proroghe e i pagamenti parziali eseguiti.

Per gli effetti cambiari garantiti da cessioni di crediti, alla scadenza delle singole rate quadrimestrali di cui al secondo comma dovrà essere corrisposto l'intiero importo dei crediti maturati ed esigibili anche se eccedente le aliquote fissate nel comma stesso.

Le precedenti disposizioni si osservano qualora le parti non abbiano convenuto per il pagamento modalità diverse.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GROSCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 43. — PETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1945.

Istituzione presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo di una Commissione nazionale consultiva per la stampa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1005

Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli Uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . L. 4.000.000

Cap. n. 97-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese relative alla partecipazione italiana al congresso internazionale delle rappresentanze delle Camere di commercio delle Nazioni Alleate e Neutrali di Atlantic City . . . . . » 500.000

L. 4.500.000

Questo decreto avrà effetto dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 41. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 8.

Graduale pagamento di passività cambiarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti Ministeriali per la proroga delle scadenze cambiarie emanati ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, e del decreto legislativo Luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 175;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B. e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il pagamento dei vaglia cambiari e delle cambiali dopo che sarà cessata la sospensione del termine di scadenza, della quale il debitore abbia usufruito per effetto di decreti Ministeriali, emanati ai sensi del R. decreto 15 novembre 1925, n. 2071, e del decreto legislativo Luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 175, dovrà essere effettuato in ragione del 10 %, del 20 %, del 30 % e del 35 % della somma dovuta. Deve altresì di volta in volta essere pagato anticipatamente per il quadrimestre successivo l'interesse nella misura legale più il 2 % sulla somma residuata.

Sugli effetti sono annotati le proroghe e i pagamenti parziali eseguiti.

Per gli effetti cambiari garantiti da cessioni di crediti, alla scadenza delle singole rate quadrimestrali di cui al secondo comma dovrà essere corrisposto l'intero importo dei crediti maturati ed esigibili anche se eccedente le aliquote fissate nel comma stesso.

Le precedenti disposizioni si osservano qualora le parti non abbiano convenuto per il pagamento modalità diverse.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 33. — PETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1945.

Istituzione presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo di una Commissione nazionale consultiva per la stampa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1941 sulla disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra;

Considerata l'opportunità che le decisioni della autorità prefettizia, nei casi previsti dal predetto decreto, siano confortate dal parere di una Commissione di cui facciano parte i rappresentanti dei Ministeri interessati, della Federazione della stampa, e degli editori;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo è istituita una Commissione nazionale consultiva per la stampa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.
100061

Art. 2.

La Commissione è costituita come segue:

S. E. Francesco Libonati, Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, presidente;

Avv. Armando Rossini, del Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

Dott. Francesco Cavalletti, del Ministero degli affari esteri;

Dott. Raffaello Ferruzzi, del Ministero della pubblica istruzione;

Dott. Gino Testi, del Ministero delle finanze;

Dott. Luigi Salvatorelli, della Federazione stampa;

Dott. Leonardo Azzarita, della Federaz. stampa;

Dott. Olindo Vernocchi, della Federazione stampa;

Dott. Randolfo Pacciardi, della Federaz. stampa;

Dott. Quinto Tosatti, della Federazione stampa;

Dott. Velio Spano, della Federazione stampa;

Dott. Mario Doudona, del Ministero grazia e giustizia;

Dott. Nilo Pignataro, del Ministero dell'interno;

Dott. Italo De Feo, del Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo;

Sig. Giampietro Dore, in rappresentanza degli editori.

Segretario della Commissione è il dott. Vito Lazzara, del Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano «Il Vascello».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano, «Il Vascello», che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 25 gennaio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(133)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Modificazioni al decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, concernente il blocco di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1944, concernente la denuncia ed il blocco di prodotti industriali;

Considerata l'opportunità di modificare l'elenco dei prodotti industriali sottoposti alla disciplina della distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 dicembre 1944 ai prodotti soggetti al vincolo della denuncia ed al blocco, stabiliti con il decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944, sono aggiunti i prodotti appresso elencati:

fosfato di calcio;
cellulosa per carta;
carbonato di sodio (soda solvay).

Art. 2.

Pure a decorrere dal 16 dicembre i prodotti appresso elencati sono sottratti alla disciplina prevista dal citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 e restituiti al libero commercio:

Antimonio;
Mercurio;
Molibdeno;
Lega nichel;
Traversine ferroviarie;
Materiale isolante;
Isolatori e resine;
Ossigeno;
Acetilene;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Dott. Velio Spano, della Federazione stampa;

Dott. Mario Dondona, del Ministero grazia e giustizia;

Dott. Nilo Pignataro, del Ministero dell'interno;

Dott. Italo De Feo, del Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo;

Sig. Giampietro Dore, in rappresentanza degli editori.

Segretario della Commissione è il dott. Vito Lazzaro, del Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano «Il Vascello».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 297;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano, « Il Vascello », che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Solidati Tiburzi, referendario alla Corte dei conti è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

Art. 2.

Il dott. Luigi Solidati Tiburzi eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1944, concernente la denuncia ed il blocco di prodotti industriali;

Considerata l'opportunità di modificare l'elenco dei prodotti industriali sottoposti alla disciplina della distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 dicembre 1944 ai prodotti soggetti al vincolo della denuncia ed al blocco, stabiliti con il decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944, sono aggiunti i prodotti appresso elencati:

fosfato di calcio;
cellulosa per carta;
carbonato di sodio (soda solvay).

Art. 2.

Pure a decorrere dal 16 dicembre i prodotti appresso elencati sono sottratti alla disciplina prevista dal citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 e restituiti al libero commercio:

Antimonio;
Mercurio;
Molibdeno;
Lega monel;
Traversine ferroviarie;
Materiale isolante;
Isolatori e resine;
Ossigeno;
Acetilene;
Rottami di antimonio, di molibdeno e di lega monel.

Art. 3.

All'art. 1 del citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, il n. 3 (legname) è sostituito dal seguente:

3. — Legname:

Tronchi nelle sole essenze di abete, larice, pino e castagno di diametro medio non inferiore a cm. 15;

Legname segato delle anzidette essenze (assicelle, tavole, tavoloni, panconi, ecc.) dello spessore da millimetri 20 in sopra;

Travi delle anzidette essenze comunque lavorate (asciate e segate) di sezione non minore di cm. 15 × 15;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1 0 0 8 1

Travicelli delle sopraddette essenze comunque lavorati (asciati e segati) di sezione non minore di centimetri 7×7;

Listelli delle sopraddette essenze di qualsiasi sezione e lunghezza.

Legname in pieli nelle due zone della Calabria riservate alle Forze Armate Britanniche e Americane.

Legno compensato.

Art. 4.

Ai prodotti elencati all'art. 1 si applicano le disposizioni previste rispettivamente agli articoli 2 e 3 del citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944.

Il Ministro: GROSCHI

(134)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1944.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Marsala;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1945 il signor Casubolo Giuseppe fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala e ne assume le funzioni.

Art. 2.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera lorda di lire settanta.

Roma, addì 24 dicembre 1944

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro
GROSCHI

(127)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1945.

Esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, nonchè gli articoli 72 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1929, n. 1900;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 del mese di giugno 1945 in tutte le prefetture del Regno che in detta epoca saranno sotto la giurisdizione del Governo italiano.

I prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 gennaio 1945

Il Ministro: BONOMI

(128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. [illegible], Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 8 del 18 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 29 gennaio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1944.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Marsala;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1945 il signor Casubolo Giuseppe fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala e ne assume le funzioni.

Art. 2.

Al detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Visti gli articoli 118 e 119 della legge [illegible] n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, nonchè gli articoli 72 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1926, n. 1960;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 del mese di giugno 1945 in tutte le prefetture del Regno che in detta epoca saranno sotto la giurisdizione del Governo italiano.

I prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 gennaio 1945

Il Ministro: BONOMI

(128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 8 del 18 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 29 gennaio 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(133)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

(16)

HEADQUARTERS, ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/401D/1.

8 FEB 1945

AE/pa.
4 February 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 14 of 1 February 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a)
Finance
Public Health
(Welfare)

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 433 of 28 December 1944.
Supplying funds and authorizing the Ministry of Treasury to guarantee the funds advanced by banks to the Italian Red Cross and required for the purchase of blankets to be distributed to war damaged persons who have remained roofless.

(b)
Finance
Communications

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 434 of 22 November 1944.
Provisions concerning an increase of remuneration to messengers employed by telegraph offices.

(c)
Finance
Local Government

(c) Ministerial Decree of 25 November 1944.
Designating an Institute authorised to grant loans to local Bodies in order to balance their deficits.

(d)
Finance

(d) Ministerial Decree of 19 January 1945.
Absorbtion of the Rural and Artisans' Bank of Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) by the Savings Bank of Fermo.

(e)
Agriculture

(e) Ministerial Decree of 26 January 1945.
Dissolving the Board of Directors and appointing a Governmental Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Bari.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government territory by endorsement of the Deputy Chief

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Public Health
(Welfare)

of 28 December 1944.

Supplying funds and authorising the Ministry of Treasury to guarantee the funds advanced by banks to the Italian Red Cross and required for the purchase of blankets to be distributed to war damaged persons who have remained roofless.

(b) Finance Communications

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 434 of 22 November 1944.

Provisions concerning an increase of remuneration to messengers employed by telegraph offices.

(c) Finance Local Government

(c) Ministerial Decree of 25 November 1944.

Designating an Institute authorised to grant loans to local bodies in order to balance their deficits.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 19 January 1945.

Absorption of the Rural and Artisans' Bank of Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) by the Savings Bank of Fermo.

(e) Agriculture

(e) Ministerial Decree of 26 January 1945.

Dissolving the Board of Directors and appointing a Governmental Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Bari.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section, not later than 1700 hours, Saturday, 10 February, 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

4930

W. E. RAYMOND, Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

4930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789121

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 1° febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-564

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 109

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 433.

Somministrazione di fondi a garanzia statale per anticipazioni bancarie alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di coperte da distribuire ai sinistrati senza tetto Pag. 109

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944, n. 434.

Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici . . . . . Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.

Designazione dell'Istituto autorizzato a concedere mutui agli Enti locali per l'integrazione dei loro bilanci. Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo . . . . . Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Bari . . . . . Pag. 111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 11 DEL 1° FEBBRAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Benevento.

(93)

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 12, in udienza solenne, Sua Eccellenza il Signor Cemal Husnu Taray, il quale ha presentato a Sua Altezza Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Turchia.

Roma, li 29 gennaio 1945

(124)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 433.

Somministrazione di fondi a garanzia statale per antici-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 101 3

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 —
semestrale 100
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 400 —
semestrale 200
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 109

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 433.

Somministrazione di fondi a garanzia statale per anticipazioni bancarie alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di coperte da distribuire ai sinistrati senza tetto . Pag. 109

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 novembre 1944, n. 434.

Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici . . . . . Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1944

Designazione dell'Istituto autorizzato a concedere mutui agli Enti locali per l'integrazione dei loro bilanci. Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo . . . . . Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Bari . . . . . Pag. 111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 111

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a 20 posti di bibliotecario aggregato nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative . Pag. 111

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 112

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA "GAZZETTA UFFICIALE,, N. 11 DEL 1° FEBBRAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Benevento.

(93)

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 12, in udienza solenne, Sua Eccellenza il Signor Cemal Husnu Taray, il quale ha presentato a Sua Altezza Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Turchia.

Roma, li 29 gennaio 1945

(124)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 433.

Somministrazione di fondi a garanzia statale per anticipazioni bancarie alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di coperte da distribuire ai sinistrati senza tetto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

4929

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, ed il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132;

4920

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a corrispondere alla Croce Rossa Italiana un contributo straordinario di 10 milioni di lire da destinare ad acquisti di coperte per i sinistrati di guerra senza tetto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato alle operazioni di anticipazioni bancarie che la Croce Rossa Italiana richiederà alle aziende di credito entro il limite massimo di 20 milioni di lire, per gli acquisti di cui all'articolo primo, con le modalità da concordare col Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944, n. 434.
Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici.

Articolo unico.

Il compenso mensile di cui al R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774, modificato con R. decreto 20 agosto 1921, n. 1294, è elevato a lire cinquanta mensili.

Al compenso di cui al precedente comma non si applicano le riduzioni previste nei Regi decreti-legge 29 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto, ha effetto dal 1° settembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 40. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.
Designazione dell'Istituto autorizzato a concedere mutui agli Enti locali per l'integrazione dei loro bilanci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 lettera *b*) del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Viste le lettere n. 341/AG in data 26 settembre 1944, e n. 430, in data 7 ottobre 1944 del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali, a pareggio dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1944-45, il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui saranno ammortizzabili in 35 anni mediante annualità costanti, comprensive di capitale e di interessi calcolati ad un tasso non superiore al 6,50 % in ragione di anno, pagabili a rate bimestrali uguali non scontate.

Roma, addì 25 novembre 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nario di 10 milioni di lire da destinare ad acquisti di coperte per i sinistrati di guerra senza tetto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato alle operazioni di anticipazioni bancarie che la Croce Rossa Italiana richiederà alle aziende di credito entro il limite massimo di 20 milioni di lire, per gli acquisti di cui all'articolo primo, con le modalità da concordare col Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 39. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944, n. 434.
Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 24 ottobre 1919, n. 774;
Visto il R. decreto 20 agosto 1921, n. 1204;
Visto l'art. 5 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 40. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.
Designazione dell'Istituto autorizzato a concedere mutui agli Enti locali per l'integrazione dei loro bilanci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 lettera *b*) del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;
Viste le lettere n. 341/AG in data 26 settembre 1944, e n. 430, in data 7 ottobre 1944 del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali, a pareggio dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1944-45, il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui saranno ammortizzabili in 35 anni mediante annualità costanti, comprensive di capitale e di interessi calcolati ad un tasso non superiore al 6,50 % in ragione di anno, pagabili a rate bimestrali uguali non scontate.

Roma, addì 25 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(116)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.
Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 47, secondo comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fermo in data 14 gennaio 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso, in data 29 gennaio 1943;

Decreta:

E' autorizzata l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso, con sede in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

Alla Cassa di risparmio di Fermo è data facoltà di sostituirsi alla Cassa rurale ed artigiana predetta sulla piazza di Montefiore dell'Aso con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(125)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Bari;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere il Consiglio di amministrazione del predetto Ente e di affidare la sua gestione ad un commissario governativo, per assicurarne il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola della provincia;

Decreta:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 27 gennaio 1945:

Il dott. Grassa Giuseppe fu Salvatore, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Castelnuovo, del distretto notarile di Padova, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Salemi, del distretto notarile di Trapani, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1941, n. 155, e dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Castelnuovo.

(129)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 20 posti di bibliotecario aggregato nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, col quale, in aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esame e per titoli a 20 posti di bibliotecario aggregato nello speciale ruolo transitorio, aggiunto al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, al quale possono partecipare i presidi e i professori degli Istituti medi di istruzione, forniti di laurea o di titolo equipollente, che alla data del presente decreto risultino comandati presso le Soprintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative e il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 2067, e dell'art. 7 del R. de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10171

È autorizzata l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso, con sede in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

Alla Cassa di risparmio di Fermo è data facoltà di sostituirsi alla Cassa rurale ed artigiana predetta sulla piazza di Montefiore dell'Aso con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: SOLMI

(123)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Bari;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere il Consiglio di amministrazione del predetto Ente e di affidare la sua gestione ad un commissario governativo, per assicurarne il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola della provincia;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Bari è sciolto ed il signor Pastore Raffaele è nominato commissario governativo dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(117)

È indetto un concorso per esame e per titoli a 20 posti di bibliotecario aggregato nello speciale ruolo transitorio, aggiunto al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, al quale possono partecipare i presidi e i professori degli Istituti medi di istruzione, forniti di laurea o di titolo equipollente, che alla data del presente decreto risultino comandati presso le Soprintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative e il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1925, n. 575.

(129)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 20 posti di bibliotecario aggregato nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, col quale, in aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati;

Decreta:

Art. 1

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 8, devono essere fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e delle biblioteche), per il tramite delle Soprintendenze bibliografiche competenti, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome e della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito e dovrà contenere la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

A corredo della domanda devono essere uniti:

a) breve cenno della carriera didattica percorsa;

b) eventuali diplomi, certificati, pubblicazioni o altri titoli, che il candidato ritenga utili nel proprio interesse.

Art. 4.

I soprintendenti bibliografici inoltreranno le domande insieme con una riservata relazione sulla cultura, la capacità, il rendimento, l'attività, nonchè sulle funzioni disimpegnate dal preside o professore comandato e l'assiduità che egli abbia dimostrato ai lavori e servizi di biblioteca.

Per il personale che presti di fatto servizio presso una biblioteca o altro ufficio od ente, la relazione sarà predisposta dai direttori di biblioteca o dai capi dei rispettivi uffici od enti.

Art. 5.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di una prova teorico-pratica sulle seguenti materie:

a) ordini sulla costituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche governative, sulla legislazione, sui regolamenti e sui cataloghi in uso;

b) notizie sulle biblioteche e raccolte librarie esistenti entro la Soprintendenza presso la quale il preside o professore presta servizio;

c) nozioni di storia del libro e delle biblioteche;

d) elementi di bibliografia che provino la conoscenza delle opere di consultazione più necessarie al lavoro di biblioteca;

e) saggio di schedatura di un'opera per i tre cataloghi autori, soggetto, materie.

I candidati saranno telegraficamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi a sostenere la prova d'esame. Essi dovranno dimostrare la loro identità personale mediante documento di riconoscimento.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è costituita dal direttore generale delle Accademie e Biblioteche, che la presiede, da un ispettore generale bibliografico, da un bibliotecario direttore di 1ª classe e da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°.

Adempirà le funzioni di segretario un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7.

Per stabilire la votazione complessiva da attribuire a ciascun candidato, la commissione dispone di 50 punti, dei quali 30 saranno riservati alla prova teorico-pratica e 20 ai titoli.

Alla ripartizione dei 20 punti riservati alla valutazione dei titoli, provvederà la commissione giudicatrice prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di esame, la commissione giudicatrice compilerà una graduatoria provvisoria dei candidati, che nella prova teorico-pratica abbiano conseguito almeno la votazione di sei decimi.

I vincitori saranno nominati nel comando fino a quando non sia effettuato anche l'esame di cui al secondo comma nell'art. 4 del decreto luogotenenziale sopra citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1944.

Il Ministro DE RUGGIERO

(122)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 6 del 13 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(130)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 7 del 16 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(131)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dai direttori di biblioteca o dai capi dei rispettivi uffici ed enti.

Art. 5.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di una prova teorico-pratica sulle seguenti materie:

a) cenni sulla costituzione e il funzionamento delle Biblioteche pubbliche governative, sulla legislazione, sui regolamenti e sui cataloghi in uso;

b) nozioni sulle biblioteche e raccolte librarie esistenti entro la Soprintendenza presso la quale il preside o professore presta servizio;

c) nozioni di storia del libro e delle biblioteche;

d) elementi di bibliografia che provino la conoscenza delle opere di consultazione più necessarie al lavoro di biblioteca;

e) saggio di schedatura di un'opera per i tre cataloghi: autori, soggetto, materie.

I candidati saranno telegraficamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi a sostenere la prova d'esame. Essi dovranno dimostrare la loro identità personale mediante documento di riconoscimento.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è costituita dal direttore generale delle Accademie e Biblioteche, che la presiede, da un ispettore generale bibliografico, da un bibliotecario direttore di 1ª classe e da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°.

Adempirà le funzioni di segretario un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7.

Per stabilire la votazione complessiva da attribuire a ciascun candidato, la commissione dispone di 70 punti, dei quali 30 saranno riservati alla prova teorico-pratica e 30 ai titoli.

Alla ripartizione dei 30 punti riservati alla valutazione dei titoli, provvederà la commissione giudicatrice prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di esame, la commissione giudicatrice compilerà una graduatoria provvisoria dei candidati che nella prova teorico-pratica abbiano conseguito almeno la votazione di sei decimi.

DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 6 del 13 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(130)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 7 del 1° gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(131)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1 0 2 0 1

1021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a)

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 1 of 28 December 1944.
Ratifying the regulations established for notaries public in the matter of publication of testaments.

(b)
Secretary
Industry
Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 7 of 10 January 1945.
Provisions concerning the funzionalizing of companies and balance sheets of bodies and institutes under public law.

(c)
Commerce

(c) Decree of the Lieutenant General of 11 January 1945.
Effective date for all Decrees of the Lieutenant General of 26 November 1944 dealing with the appointment of a Commissioner and a Vice-Commissioner for the autonomous body " Espansione Universale di Roma".

(d)
Finance

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 28 December 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Social Insurance and Mutuality Bank for the personnel employed at provincial offices of taxes and indirect imposts on commercial transactions.

(e)
Public Works
Transport

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 29 January 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Società' Imprese Centro Italia" (S.I.C.I.) and appointing a Commissioner.

(f)
Agriculture

(f) Ministerial Decree of 28 January 1945.
Enforcing the provisions established for the control of crops of wheat, corn, barley and rice in certain territories as and when flourished.

NOTE : -

Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be prohibited from importation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 9 February 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

4928

W. D. ARMAS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

4909

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 30 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-594

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 160
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200 —	All'Estero	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 432.

Modificazioni all'ordinamento del notariato . Pag. 101

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 7.

Disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico . . Pag. 102

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Decorrenza del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944 riguardante la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ». Pag. 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 28 dicembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . Pag. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della So-

CONCORSI

Ministero dell'Agricoltura e delle foreste: Proroga del concorso a premi per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci . . . . . Pag. 108

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 30 GENNAIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1. **Società nazionale di ferrovie e tramvie, anonima in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 23ª estrazione del 15 dicembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, Società per azioni in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 24 novembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Napoli:** Debito unificato della città di Napoli - Obbligazioni sorteggiate nella 127ª estrazione del 20 dicembre 1944. — **Cassa nazionale di previdenza - Società « Dante Alighieri »:** Prestito a premi - Obbligazioni sorteggiate nella 89ª estrazione del 29 dicembre 1944. — **Società anonima tramvie siciliane:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 21 dicembre 1944.

LEGGI E DECRETI

1023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia e Colonie . . . semestrale . . . 100 — | All'Estero . . . . . | Un fascicolo - Prezzi vari arretrati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale„ e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale„ si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 432.
Modificazioni all'ordinamento del notariato . Pag. 101

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 7.
Disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico . . Pag. 102

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Decorrenza del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944 riguardante la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ». Pag. 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 28 dicembre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . Pag. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario . . . . . Pag. 105

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.
Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del risone . . Pag. 105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 108
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cantina sociale « G.B. Corona » con sede in Ierzu . . Pag. 108

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga del concorso a premi per la costruzione o messa in esercizio di motopescherecci . . . . . Pag. 108

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 30 GENNAIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso o pel conferimento di premi n. 1. **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 23ª estrazione del 15 dicembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, Società per azioni in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 24 novembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Napoli:** Debito unificato della città di Napoli - Obbligazioni sorteggiate nella 127ª estrazione del 20 dicembre 1944. — **Cassa nazionale di previdenza - Società « Dante Alighieri »:** Prestito a premi - Obbligazioni sorteggiate nella 80ª estrazione del 30 dicembre 1944. — **Società anonima tramvie siciliane:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 31 dicembre 1944.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 432.
Modificazioni all'ordinamento del notariato.

4927

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto il R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata;

4909

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visti i Regi decreti-legge 29 ottobre 1943, n. 2 B, e 28 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, i notai possono procedere alla pubblicazione dei testamenti allegando al relativo verbale un atto notorio attestante la morte del testatore, qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile unire l'estratto dell'atto di morte.

La stessa disposizione si applica pure per il verbale di richiesta di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 57. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 7.

Disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2335 e seguenti del Codice civile;

Vista la legge 21 agosto 1940, n. 1349, concernente norme delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 28 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per il deposito e l'approvazione del bilancio delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative può essere prorogato, una o più volte, per un tempo determinato in relazione alle particolarità del caso, quando risulta che la redazione del bilancio stesso è resa particolarmente difficile, a motivo dell'esistenza, in località non ancora liberate, di sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze o stabilimenti, ovvero per altre circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

Nonostante la proroga prevista nel precedente comma, gli amministratori e i sindaci debbono compilare una situazione contabile provvisoria, che è depositata nella sede della società, insieme con una relazione, almeno quindici giorni prima del termine entro cui l'assemblea ordinaria avrebbe dovuto essere convocata secondo la legge e l'atto costitutivo. Non oltre i quarantacinque giorni successivi, la situazione contabile provvisoria deve essere pubblicata mediante deposito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è situata la sede sociale, con l'annotazione che è stato ordinato il differimento del deposito e della approvazione del bilancio.

Art. 2.

Il termine stabilito per la convocazione dell'assemblea ordinaria delle società indicate nel precedente art. 1 può essere prorogato, una o più volte, e per il tempo determinato in relazione alla particolarità del caso, quando risulta che i soci rappresentanti la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo non possono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1025

La stessa disposizione si applica pure per il verbale di richiesta di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 37. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 7.

Disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 2325 e seguenti del Codice civile;
Vista la legge 21 agosto 1940, n. 1349, concernente disposizioni relative ai professionisti e agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1943, n. 79, contenente disposizioni relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci delle società e alla valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B, sulla tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi le residenze o la sede nel territorio occupato dal nemico;
Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, che proroga i termini per la convocazione delle assemblee ordi

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per il deposito e l'approvazione del bilancio delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative può essere prorogato, una o più volte, per un tempo determinato in relazione alle particolarità del caso, quando risulta che la redazione del bilancio stesso è resa particolarmente difficile, a motivo dell'esistenza, in località non ancora liberate, di sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze o stabilimenti, ovvero per altre circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

Nonostante la proroga prevista nel precedente comma, gli amministratori e i sindaci debbono compilare una situazione contabile provvisoria, che è depositata nella sede della società, insieme con una relazione, almeno quindici giorni prima del termine entro cui l'assemblea ordinaria avrebbe dovuto essere convocata secondo la legge e l'atto costitutivo. Non oltre i quarantacinque giorni successivi, la situazione contabile provvisoria deve essere pubblicata mediante deposito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è situata la sede sociale, con l'annotazione che è stato ordinato il differimento del deposito e della approvazione del bilancio.

Art. 2.

Il termine stabilito per la convocazione dell'assemblea ordinaria delle società indicate nel precedente art. 1 può essere prorogato, una o più volte, e per il tempo determinato in relazione alla particolarità del caso, quando risulta che i soci rappresentanti la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo non possono partecipavi perchè si trovano in località non ancora liberate.

Nonostante la proroga prevista nel precedente comma, il bilancio deve essere depositato e pubblicato in conformità alle disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente, con l'annotazione che non è intervenuta l'approvazione da parte dell'assemblea perchè è stato ordinato il differimento della sua convocazione.

Art. 3.

Le proroghe di cui agli articoli precedenti sono concesse dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori o dei sindaci, assunte sommarie informazioni.

1026
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Nel caso previsto dall'articolo precedente l'istanza può essere presentata anche da soci.

Art. 4.

L'istanza prescritta negli articoli precedenti può essere proposta entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se a tale data i termini per il deposito o l'approvazione del bilancio o quelli per la convocazione dell'assemblea siano scaduti o prossimi alla scadenza di un numero di giorni inferiore ai quindici.

Art. 5.

Se l'atto costitutivo delle società indicate nell'art. 1 stabilisce che gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere inseriti in giornali che siano stati successivamente soppressi o si pubblichino in località non ancora liberate, gli avvisi stessi sono invece inseriti in un quotidiano designato dal presidente del tribunale competente in seguito a ricorso degli amministratori o dei sindaci.

Art. 6.

Gli amministratori delle società per azioni che si trovano in località non ancora liberate possono essere provvisoriamente sostituiti nei modi stabiliti dall'articolo 2386 del Codice civile.

Se la sostituzione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci e ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori, dei sindaci o anche di soci, assunte sommarie informazioni, nomina uno o più commissari per la gestione provvisoria della società in luogo del Consiglio di amministrazione, scegliendoli di preferenza fra gli amministratori rimasti in carica o fra i dirigenti ai quali siano stati conferiti poteri di rappresentanza. Il presidente del tribunale determina quali poteri, fra quelli spettanti agli amministratori, sono demandati ai commissari, stabilisce se questi devono versare cauzione, ne precisa l'ammontare e fissa il compenso dovuto.

Ai commissari si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per le società a responsabilità limitata.

Alla sostituzione provvisoria degli amministratori delle società in accomandita per azioni che si trovano in località non ancora liberate, provvede l'assemblea, ai sensi dell'art. 2407 del Codice civile. Se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 2, la sostituzione è fatta dal presidente del tribunale a norma dell'articolo che precede, e con gli effetti stabiliti dall'art. 2408.

Art. 8.

Nelle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, i sindaci che si trovano in località non ancora liberate sono sostituiti con sindaci supplenti, secondo le disposizioni dell'art. 2401 del Codice civile.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale e l'assemblea non possa riunirsi perchè ricorrono le condizioni descritte nell'art. 2, i sindaci rimasti in carica provvedono alla opportuna integrazione provvisoria, salvo che questa sia necessaria per la maggioranza del collegio. In quest'ultimo caso il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su ricorso dei sindaci rimasti in carica, degli amministratori, o anche di soci, assunte sommarie informazioni, nomina commissari provvisori di controllo, scegliendoli di preferenza tra i sindaci rimasti in carica o i soci, e fissa l'ammontare del compenso dovuto.

Per le società cooperative i commissari previsti dal comma precedente sono nominati dall'autorità governativa che esercita il controllo sulla società.

I commissari di controllo esercitano le loro funzioni a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Agli stessi si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci contenute negli articoli 2021 e seguenti del Codice stesso.

Art. 9.

Le sostituzioni regolate negli articoli precedenti sono fatte dallo Stato o dagli enti pubblici, per quegli amministratori o sindaci che, in virtù dell'atto costitutivo o dello statuto, essi hanno il potere di nominare.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che facultano l'autorità governativa a nominare commissari per le società che traggono di finanziamenti, di partecipazioni o di garanzie, da parte dello Stato, per le società concessionarie di pubblici servizi o di beni statali e per le società di interesse generale o nazionale.

Art. 10.

I liquidatori di società commerciali che si trovano in località non ancora liberate sono sostituiti con liquidatori provvisori.

La sostituzione è deliberata dai soci o disposta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza dei sindaci o anche di soci, assunte sommarie informazioni.

La sostituzione provvisoria del liquidatore di società cooperative nominato dall'autorità governativa, è tuttavia fatta dalla stessa autorità.

Art. 11.

La sostituzione prevista dagli articoli che precedono si intende cessata non appena le persone che furono sostituite vengano a trovarsi in territorio liberato.

Analogamente i commissari di cui agli articoli 6, 7 e 8 cessano dalla carica non appena la maggioranza degli amministratori o dei sindaci venga a trovarsi in ter-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1027

ordinarie e straordinarie devono essere inseriti in giornali che siano stati successivamente soppressi o si pubblichino in località non ancora liberate, gli avvisi stessi sono invece inseriti in un quotidiano designato dal presidente del tribunale competente in seguito a ricorso degli amministratori o dei sindaci.

Art. 6.

Gli amministratori delle società per azioni che si trovano in località non ancora liberate possono essere provvisoriamente sostituiti nei modi stabiliti dall'articolo 2386 del Codice civile.

Se la sostituzione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci e ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori, dei sindaci o anche di soci, assunte sommarie informazioni, nomina uno o più commissari per la gestione provvisoria della società in luogo del Consiglio di amministrazione, scegliendoli di preferenza fra gli amministratori rimasti in carica o fra i dirigenti ai quali siano stati conferiti poteri di rappresentanza. Il presidente del tribunale determina quali poteri, fra quelli spettanti agli amministratori, sono demandati ai commissari, stabilisce se questi devono versare cauzione, ne precisa l'ammontare e fissa il compenso dovuto.

Ai commissari si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per le società a responsabilità limitata.

Alla sostituzione provvisoria degli amministratori delle società in accomandita per azioni che si trovano in località non ancora liberate, provvede l'assemblea, ai sensi dell'art. 2467 del Codice civile. Se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 2, la sostituzione è fatta dal presidente del tribunale a norma dell'articolo che precede, e con gli effetti stabiliti dall'art. 2408, 2° comma, del Codice civile.

Per le società cooperative gli amministratori sono provvisoriamente sostituiti nei modi stabiliti dall'articolo 2386 del Codice civile, osservate le disposizioni dell'art. 2535. Se la sostituzione deve essere deliberata dall'assemblea e ricorrono le circostanze indicate nello art. 2, la nomina del commissario è fatta dall'autorità governativa che esercita la vigilanza sulla società.

Art. 8.

I sindaci delle società previste nell'art. 1 che si trovano in località non ancora liberate, sono sostituiti dai

Per le società cooperative i commissari previsti dal comma precedente sono nominati dall'autorità governativa che esercita il controllo sulla società.

I commissari di controllo esercitano le loro funzioni a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Agli stessi si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci contenute negli articoli 2621 e seguenti del Codice stesso.

Art. 9.

Le sostituzioni regolate negli articoli precedenti sono fatte dallo Stato o dagli enti pubblici, per quegli amministratori o sindaci che, in virtù dell'atto costitutivo o dello statuto, essi hanno il potere di nominare.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che facultano l'autorità governativa a nominare commissari per le società che fruiscono di finanziamenti, di partecipazioni o di garanzie, da parte dello Stato, per le società concessionarie di pubblici servizi o di beni statali e per le società di interesse generale o nazionale.

Art. 10.

I liquidatori di società commerciali che si trovano in località non ancora liberate sono sostituiti con liquidatori provvisori.

La sostituzione è deliberata dai soci o disposta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza dei sindaci o anche di soci, assunte sommarie informazioni.

La sostituzione provvisoria del liquidatore di società cooperative nominato dall'autorità governativa, è tuttavia fatta dalla stessa autorità.

Art. 11.

La sostituzione prevista dagli articoli che precedono si intende cessata non appena le persone che furono sostituite vengano a trovarsi in territorio liberato.

Analogamente i commissari di cui agli articoli 6, 7 e 8 cessano dalla carica non appena la maggioranza degli amministratori o dei sindaci venga a trovarsi in territorio liberato.

Art. 12.

La prima assemblea ordinaria delle società indicate nell'art. 1 convocata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, può sostituire gli amministratori, quand'anche non sia ancora scaduto il termine per la cessazione dalla carica, e anche se la deliberazione relativa non è iscritta nell'elenco delle materie da trattare.

La stessa assemblea può deliberare di ridurre il numero degli amministratori previsto dall'atto costitutivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10281

Agli amministratori che cessano dalla carica prima della scadenza del termine spetta soltanto il compenso per l'attività prestata.

Art. 13.

L'autorità governativa che ha la vigilanza sulle società cooperative può disporre lo scioglimento degli organi deliberativi delle stesse e la nomina di un commissario per la gestione straordinaria, quand'anche non ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti.

La stessa disposizione si applica alle società costituite per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602 del Codice civile.

Art. 14.

Se almeno i tre quarti del capitale di una società per azioni avente sede nel territorio non ancora liberato appartengono a persone che si trovino in territorio liberato o ad enti i cui rappresentanti si trovino in questo territorio, può essere autorizzata la convocazione dell'assemblea fuori della sede della società, sempre che sia necessario tutelarne rilevanti interessi e secondo le disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 15.

L'autorizzazione alla convocazione dell'assemblea è data, su ricorso degli amministratori o dei possessori della maggioranza azionaria, con decreto del presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trova il titolare della quota più elevata della maggioranza stessa.

Il ricorso deve indicare quali siano i rilevanti interessi da tutelare mediante la deliberazione dell'assemblea, e deve essere corredato dall'estratto autentico del libro dei soci ovvero, in mancanza di questo, da certificato attestante che le azioni o i documenti equipollenti, idonei a comprovare il possesso delle azioni, sono stati depositati presso la filiale della Banca d'Italia del capoluogo della provincia sulla quale ha giurisdizione il presidente del tribunale adito.

Il presidente del tribunale, constatato il fondamento della domanda e accertata la presenza della maggioranza del capitale sociale nella misura indicata nell'art. 14 autorizza la convocazione dell'assemblea nel luogo in cui si trova il titolare della quota più elevata della maggioranza azionaria, con le formalità previste nell'articolo 2366 del Codice civile.

Art. 16.

L'assemblea convocata ai sensi dei due articoli precedenti può anche deliberare sulla sostituzione temporanea degli amministratori e dei sindaci.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso si applicherà fino al compimento del sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — GROSCHI — PESENTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 38. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945

Decorrenza del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944 riguardante la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sull'« Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944, concernente la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944, concernente la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » ha effetto dal 9 novembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10291

Art. 14.

Se almeno i tre quarti del capitale di una società per azioni avente sede nel territorio non ancora liberato appartengono a persone che si trovino in territorio liberato o ad enti i cui rappresentanti si trovino in questo territorio, può essere autorizzata la convocazione dell'assemblea fuori della sede della società, sempre che sia necessario tutelarne rilevanti interessi e secondo le disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 15.

L'autorizzazione alla convocazione dell'assemblea è data, su ricorso degli amministratori o dei possessori della maggioranza azionaria, con decreto del presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trova il titolare della quota più elevata della maggioranza stessa.

Il ricorso deve indicare quali siano i rilevanti interessi da tutelare mediante la deliberazione dell'assemblea, e deve essere corredato dall'estratto autentico del libro dei soci ovvero, in mancanza di questo, da certificato attestante che le azioni o i documenti equipollenti, idonei a comprovare il possesso delle azioni, sono stati depositati presso la filiale della Banca d'Italia del capoluogo della provincia sulla quale ha giurisdizione il presidente del tribunale adito.

Il presidente del tribunale, constatato il fondamento della domanda e accertata la presenza della maggioranza del capitale sociale nella misura indicata nell'art. 14 autorizza la convocazione dell'assemblea nel luogo in cui si trova il titolare della quota più elevata della maggioranza azionaria, con le formalità previste nell'articolo 2366 del Codice civile.

Art. 16.

L'assemblea convocata ai sensi dei due articoli precedenti può anche deliberare sulla sostituzione temporanea degli amministratori e dei sindaci.

Art. 17.

Per le società nelle quali lo Stato ha partecipazioni azionarie, la convocazione dell'assemblea può essere disposta su istanza della amministrazione interessata, anche se l'entità della partecipazione sia inferiore a quella stabilita nell'art. 14.

Art. 18.

Le disposizioni concernenti la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio si applicano anche agli enti pubblici e agli istituti di diritto pubblico.

Si applica anche la disposizione dell'art. 4.

(114)

BONOMI — TUPINI — GASPERI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 38. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Decorrenza del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944 riguardante la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sull'« Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944, concernente la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944, concernente la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » ha effetto dal 9 novembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

1030

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 28 dicembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in data 6 febbraio 1939;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge 2 agosto 1943, n. 704;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Salvatore Marino è nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che ai termini dello statuto spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1944

BONOMI

(115)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, via Nizza n. 140, costituita con atto pubblico del 23 gennaio 1941 a rogito notar dott. Napoleone Raffaello, registrato a Roma [illegible]

Ritenuto che la S.I.C.I. non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Domenico Carducci è nominato commissario per la gestione della anzidetta società, per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i trasporti.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della società, ne sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2336 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per i trasporti di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 29 gennaio 1945

BONOMI

(123)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del risone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto ce-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1031

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Salvatore Marino è nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che ai termini dello statuto spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1944

BONOMI

(115)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, via Nizza n. 149, costituita con atto pubblico del 23 gennaio 1941 a rogito notar dott. Napoleone Raffaello, registrato a Roma il 6 febbraio 1941, Ufficio atti pubblici, vol. 606, n. 11046 — modificato con deliberazione in data 27 marzo 1942 dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, regolarmente trascritta e pubblicata — esercita una attività di interesse generale, in quanto ha per oggetto la produzione dell'energia elettrica, l'impianto e l'esercizio di ferrovie e tranvie, l'impiego delle acque a scopi di irrigazione e di navigazione fluviale, nonchè la costruzione e l'esercizio di ponti e canali;

Ritenuto, inoltre, che la predetta società controlla la Società Romana per le Ferrovie del Nord, concessionaria di pubblici servizi di trasporti, attraverso il possesso della maggioranza delle azioni;

Il sig. Domenico Carducci è nominato commissario per la gestione della anzidetta società, per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i trasporti.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della società, si sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per i trasporti di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 29 gennaio 1945

BONOMI

(123)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del riseme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943, sulla determinazione delle trattenute dei cereali;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1943, sulla trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943, che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per il consumo famigliare;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto 1944, del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali minori e delle leguminose da seme del raccolto 1944;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1944, riguardante i prezzi del grano e dell'orzo, nonchè degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1944, concernente i prezzi base del risone;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, sulle norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1944, che stabilisce il prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura;

Considerata la necessità di convogliare sollecitamente all'ammasso i prodotti cerealicoli, disponibili nelle regioni che vengono via via liberate;

Ritenuta l'urgenza di applicare anche nei detti territori le norme legislative vigenti, opportunamente modificate in relazione alle esigenze particolari che consigliano parziali deroghe ad alcune delle disposizioni in atto;

Decreta:

Art. 1.

Nei territori delle provincie di Apuania, La Spezia, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Ravenna e di tutte le altre provincie al nord di esse, a decorrere dalla data della rinsunzione dell'esercizio dei poteri dello Stato da parte del Governo italiano, ovvero dalla data dell'ordinanza con cui l'Autorità Militare Alleata disporrà l'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna provincia, è fatto obbligo a chiunque detenga per qualsiasi titolo, grano, orzo, granoturco, risone, di conferire ai «Granai del Popolo» tali prodotti, al netto delle trattenute autorizzate per i produttori, o dei quantitativi eventualmente assegnati per l'alimentazione alla popolazione civile, nei limiti del razionamento. Le quantità trattenute o assegnate non possono formare oggetto di compra vendita.

Il conferimento deve essere eseguito entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, salvo eventuali modifiche che a tale termine potranno essere apportate dalle Autorità militari di occupazione.

Art. 2.

Il granoturco ed il risone, oltre che ad essere soggetti alla disciplina di vincolo, stabilita dal decreto Ministeriale 19 giugno 1944, sono sottoposti anche all'obbligo dell'ammasso di cui al R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, ad eccezione di quanto stabilito per l'obbligo della denuncia di produzione, di cui al seguente articolo.

Art. 3.

I conferenti dei prodotti di cui all'art. 1 sono esonerati dall'obbligo della denuncia di produzione, qualora il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini di ammasso.

Art. 4.

I prezzi base dei cereali di cui all'art. 1, da valere in tutto il territorio italiano liberato, sono fissati, per le quantità conferite successivamente alla liberazione, nella seguente misura:

grano tenero - base 75 kg. per ettolitro, tolleranze 1 % di impurità reale, al q.le L. 960;

grano duro - base 78 kg. per ettolitro, tolleranze 1 % di impurità reale, 3 % di teneri e 22 % (ragguagliati di bianconati, al q.le L. 1000;

orzo comune vestito - base 56 kg. per ettolitro, tolleranze 2 % corpi estranei, al q.le L. 700;

orzo mondo - base kg. 70 per ettolitro, tolleranze 1 % corpi estranei, al q.le L. 950;

granoturco - base umidità 16 %, al q.le L. 650;

risone:

originario di tipo comune, al q.le L. 445;

originario 1ª qualità (supercomune), al q.le lire 470;

Maratelli e Po (semifino), al q.le L. 515;

Vialone (fino e superfino), al q.le L. 660.

Detti prezzi, da corrispondere ai conferenti all'atto della consegna, sono riferiti a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco al più vicino centro di raccolta senza tela, al netto delle quote per spese inerenti all'organizzazione ed alla gestione del «Granai del Popolo».

Ai prezzi base di cui sopra debbono essere applicate le maggiorazioni e le detrazioni previste dalle apposite tabelle emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

La disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione del risone, pur restando delegata all'Ente Nazionale Risi, come previsto dall'art. 16 del sunmenzionato R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sarà provvisoriamente attuata dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto del precitato Ente Risi.

Art. 6.

E' ripristinata la disciplina per la macinazione dei cereali di produzione 1944 da trattenere per il consumo familiare, secondo le norme di cui al decreto Ministeriale 15 giugno 1943, fatta eccezione per l'art. 4 di detto decreto relativo alle quote da trattenere per consumo familiare e per gli usi zootecnici, che vengono fissate come al seguente articolo.

Le quantità di grano, granoturco e orzo trattenute per il fabbisogno dell'alimentazione familiare deb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1033

nell'ammasso i prodotti cerealicoli, disponibili nelle regioni che vengano via via liberate;

Ritenuta l'urgenza di applicare anche nei detti territori le norme legislative vigenti, opportunamente modificate in relazione alle esigenze particolari che consigliano parziali deroghe ad alcune delle disposizioni in atto;

Decreta:

Art. 1.

Nei territori delle provincie di Apuania, La Spezia, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Ravenna e di tutte le altre provincie al nord di esse, a decorrere dalla data della rinassunzione dell'esercizio dei poteri dello Stato da parte del Governo italiano, ovvero dalla data dell'ordinanza con cui l'Autorità Militare Alleata disporrà l'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna provincia, è fatto obbligo a chiunque detenga, per qualsiasi titolo, grano, orzo, granoturco, risone, di conferire ai « Granai del Popolo » tali prodotti, al netto delle trattenute autorizzate per i produttori, e dei quantitativi eventualmente assegnati per l'alimentazione alla popolazione civile, nei limiti del razionamento. Le quantità trattenute o assegnate non possono formare oggetto di compra-vendita.

Il conferimento deve essere eseguito entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, salvo eventuali modifiche che a tale termine potranno essere apportate dalle Autorità militari di occupazione.

Art. 2.

Il granoturco ed il risone, oltre che ad essere soggetti alla disciplina di vincolo, stabilita dal decreto Ministeriale 19 giugno 1944, sono sottoposti anche all'obbligo dell'ammasso di cui al R. decreto legge 10 maggio 1943, n. 397, ad eccezione di quanto stabilito per l'obbligo della denuncia di produzione, di cui al seguente articolo.

Art. 3.

I conferenti dei prodotti di cui all'art. 1 sono esonerati dall'obbligo di presentare le relative denuncie di produzione, ma devono eseguire il conferimento nei termini precedentemente fissati e con le norme che potranno essere dettate sul luogo dalle Autorità militari.

Finchè non sarà stato perfezionato il conferimento dei prodotti medesimi, essi restano vincolati presso il produttore o chiunque li detenga. I conferenti hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento all'ammasso.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino da parte del Consorzio agrario, anche (ragguagliato) di banconati, al q.le L. 1000;

orzo comune resulta - base 58 kg. per ettolitro, tolleranze 2 % corpi estranei, al q.le L. 700;

orzo mondo - base kg. 70 per ettolitro, tolleranze 1 % corpi estranei, al q.le L. 950;

granoturco - base umidità 16 %, al q.le L. 550;

risone:

originario di tipo comune, al q.le L. 415;

originario 1ª qualità (superconume), al q.le lire 470;

Maratelli e Po (semiuno), al q.le L. 515;

Vialone (fino e superfino), al q.le L. 650.

I detti prezzi, da corrispondere ai conferenti all'atto della consegna, sono riferiti a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco al più vicino centro di raccolta senza tela, al netto delle quote per spese inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei « Granai del Popolo ».

Ai prezzi base di cui sopra debbono essere applicate le maggiorazioni e le detrazioni previste dalle apposite tabelle emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

La disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione del risone, pur restando delegata all'Ente Nazionale Risi, come previsto dall'art. 16 del sunmenzionato R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sarà provvisoriamente attuata dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto del precitato Ente Risi.

Art. 6.

E' ripristinata la disciplina per la macinazione dei cereali di produzione 1944 da trattenere per il consumo familiare, secondo le norme di cui al decreto Ministeriale 15 giugno 1943, fatta eccezione per l'art. 1 di detto decreto relativo alle quote da trattenere per consumo familiare e per gli usi zootecnici, che vengono fissate come al seguente articolo.

Le quantità di grano, granoturco e orzo trattenute per il fabbisogno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dall'Autorità comunale.

Art. 7.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e risone che possono essere trattenute, sul raccolto 1944, per il consumo familiare e per le esigenze della semina in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sono indicate nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

1034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Nella stessa tabella sono stabilite le quantità di grano duro che i produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici.

Art. 8.

Chiunque non osservi il vincolo di cui all'art. 3 o non conferisca all'ammasso entro il termine stabilito, in tutto o in parte, il prodotto di cui dispone, depurato dalle trattenute di cui alla tabella allegata e dei quantitativi eventualmente assegnati per l'alimentazione alla popolazione civile nei limiti del razionamento, o si rifiuti di fornire ai personale dei competenti uffici i dati e le notizie loro occorrenti o li fornisca in modo incompleto od inesatto, incorre nelle penalità previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 155.

Alle stesse penalità sono soggetti coloro che diano ai prodotti destinazione diversa da quella per cui sono stati trattenuti.

I prodotti sottratti all'ammasso sono soggetti a confisca a termini del predetto decreto.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto valgono per l'annata agraria 1944-45 ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nei territori sottoposti all'Amministrazione italiana, e da quello dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'art. 1, nei territori soggetti al Governo Militare Alleato.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

Trattenute di grano, granoturco, orzo e risone per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1944

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano per ciascuna persona delle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda: q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna della persona di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo, qualora tali conduttori coltivatori diretti, pur avendo a disposizione terreni, potranno trattenere q.li 1,00 per coloro che vi attendono continuativamente con opera direttiva.

I parroci e gli Ordini religiosi per diritto di decima e per limosina potranno trattenere fino a q.li 1,00 per ciascun convivente;

c) gli spigolatori fino a q.li 1,50 di grano per ciascun spigolatore.

Inoltre, i conduttori che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere:

f) per i salariati fissi ed obbligati addetti alle aziende cerealicole, quando per patto di lavoro abbiano diritto a compenso in natura, fino a q.li 2,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

g) per i coloni partiari, i compartecipanti, i salariati fissi di aziende agricole ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per patto di lavoro debbano farsi somministrazioni di cereali: fino a q.li 2,00 per lavoratore maschile;

h) per i dirigenti e impiegati di aziende cerealicole che risiedono stabilmente presso le aziende stesse e vi esplicano continuativamente ed esclusivamente la loro attività, con funzioni tecniche od amministrative, di vigilanza e di ordine: q.li 2,00 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

2. — *Limite di autosufficienza.* — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare è stabilito in q.li 1,50 *pro capite* per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 2 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di grano pari a q.li 1,50 a persona o comunque tra q.li 1,50 e q.li 2,00, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di trattenere per diritti nascenti dai titoli per patti e generi di qualsiasi altra carta autorizzare formali e supplementari.

3. — *Trattenute di granoturco, orzo e risone per il consumo familiare.* — In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengano prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di q.li 1,50 per ogni quintale di grano;

orzo in ragione di q.li 1,30 per ogni quintale di grano;

risone fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentito lo scambio dal «Granaio del Popolo» del grano, dell'orzo, del granoturco e del risone per il fabbisogno alimentare del militare congedato, semprchè l'avente diritto abbia facoltà di beneficiare delle trattenute ammesse per legge.

Sono confermate le norme relative alla disciplina di trasferimento in provincie e comuni diversi da quelli di produzione delle quote di trattenuta per i fabbisogni familiari.

I produttori interessati potranno pertanto versare i rispettivi quantitativi presso il Consorzio agrario della località di produzione e ritirare l'equivalente dal Consorzio agrario ove essi risiedono, previo accertamento che ciò sia possibile tale prelievo.

4. — *Proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi.* — Non solo consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, ne per uso aziendale, ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

5. — *Trattenute per le semine.* — I quantitativi di cereali che possono essere trattenuti dai produttori per le esigenze delle semine in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso sono stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nella seguenti misure massime:

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1035

dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 155.

Alle stesse penalità sono soggetti coloro che danno ai prodotti destinazione diversa da quella per cui sono stati trattenuti.

I prodotti sottratti all'ammasso sono soggetti a confisca a termini del predetto decreto.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni che eventualmente contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto valgono per l'annata agraria 1944-45 ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nei territori sottoposti all'Amministrazione Italiana, e da quello dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'art. 1, nei territori soggetti al Governo Militare Alleato.

Roma, addì 22 gennaio 1945.

Il Ministro: Gullo

Trattenute di grano, granoturco, orzo e risone per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1944

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esecuzione del vincolo e dell'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano per ciascuna persona delle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) coltivatori non coltivatori mezzadri di aziende cerealicole di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari coltivatori diretti: q.li 2,00 per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

b) coadiutori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari coltivatori diretti: q.li 2,00 per il coadiutore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

c) coloni partiari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2,00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

d) conviventi e parrocchie che condurano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2,00 *procapite* per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni.

I benefici parrocchiali e le conviventi che conducono direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto, oltre ai due quintali di grano spettanti a coloro che attendono manualmente alla coltivazione dei terreni, hanno diritto a trattenere altri due quintali di grano per ogni persona addetta alla coltivazione dei terreni, compresi i coadiutori coltivatori manuali.

Ai coltivatori non coltivatori mezzadri, ai coadiutori coltivatori manuali, ai coloni partiari, ai compartecipanti, ai conviventi e alle parrocchie che conducono direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto, che non attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni, spettano i quantitativi di grano per ogni persona addetta alla coltivazione dei terreni, compresi i coadiutori coltivatori manuali, nella misura di q.li 1,50 ai capi famiglia e di q.li 1,00 per ogni altra persona di famiglia che con lui convive a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo.

Ai coltivatori diretti compartecipanti di aziende cerealicole spettano q.li 2,00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo.

Ai coloni partiari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2,00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo.

d) conviventi e parrocchie che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2,00 *procapite* per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni.

I benefici parrocchiali e le conviventi che conducono direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto, oltre ai due quintali di grano spettanti a coloro che attendono manualmente alla coltivazione dei terreni, hanno diritto a trattenere altri due quintali di grano per ogni persona addetta alla coltivazione dei terreni, compresi i coadiutori coltivatori manuali.

Ai coltivatori non coltivatori mezzadri, ai coadiutori coltivatori manuali, ai coloni partiari, ai compartecipanti, ai conviventi e alle parrocchie che conducono direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto, che non attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni, spettano i quantitativi di grano per ogni persona addetta alla coltivazione dei terreni, compresi i coadiutori coltivatori manuali, nella misura di q.li 1,50 ai capi famiglia e di q.li 1,00 per ogni altra persona di famiglia che con lui convive a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo.

Corrispondentemente ad ogni quota, quando abbiano periodo e trattenute un quintalame di grano pari a q.li 1,50 o periodo e comunque da q.li 1,00 e q.li 0,50, devono considerarsi acquistati in cereali per una data annata e perduto il diritto di trattenere per detti mesi dei buoni per prelevare in misura delle carte annonarie normali e supplementari.

2. — *Trattenute di granoturco, orzo e risone per il consumo familiare.* — In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengono prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di q.li 1,50 per ogni quintale di grano;

orzo in ragione di q.li 1,30 per ogni quintale di grano;

risone in ragione di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

È consentito lo scambio dei «Grani del Popolo» del grano, dell'orzo, del granoturco e del risone per il fabbisogno alimentare del bestiame congelato, comprese l'avena e quelle aziende di beneficiare delle trattenute spettate per legge.

Sono confermate le norme relative alla disciplina di trasformazione in pastificio e comuni diversi da quelli di produzione delle quote di trattenuta per i fabbisogni familiari.

I produttori interessati potranno pertanto cessare i ritiri presso il Consorzio agrario della località di produzione e ritirare l'equivalente dal Consorzio agrario del luogo di consumo previo accertamento che sia possibile tale scambio.

3. — *Proprietari di terreni dati in affitto o in enfiteusi.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo familiare, né per gli aziendali, ai proprietari di terreni dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedono il canone in natura.

4. — *Trattenute per le semine.* — I quantitativi di cereali che possono essere trattenuti dai produttori per le esigenze delle semine in connessione col vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso sono stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoce q.li 2,00;

grano di varietà tardiva q.li 1,80;

orzo per produzione di granella q.li 1,70;

risone q.li 1,50;

granoturco per produzione di granella q.li 0,50 per estate q.li 1,30.

6. — *Trattenute per gli ex ricoverati.* — I produttori di granoturco hanno facoltà di trattenere per gli ex ricoverati, in esenzione del vincolo e dell'obbligo del conferimento all'ammasso, i seguenti quantitativi massimi:

a) per ogni suino adulto (vi compresi i maggenghi) destinato all'ingrasso in allevamento stallino, q.li 1,50;

b) per ogni suino adulto (vi compresi i maggenghi) destinato all'ingrasso, in allevamento brado o semibrado, q.li 2,50.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1039

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 5,00.

d) per ogni scrofa in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 4,00.

Per le trattenute autorizzate sul secondo raccolto del granoturco ottenuto su terreni già coltivati a cereali autunno-vernini, valgono le norme del decreto Ministeriale 1° luglio 1942, che stabiliscono la trattenuta del granoturchi corrispondenti ed affini fino al 60 % della produzione, oltre a quanto stabilito per i quantitativi ottenuti in primo raccolto. In mancanza di produzione di granoturco di primo raccolto, sono autorizzate sul secondo raccolto trattenute comprendenti i quantitativi concessi per il primo e per il secondo raccolto.

Non sono autorizzate trattenute di grano, di orzo e di riso per tali zootecnici.

7. — *Contributi per ottenere le carte annonarie dei generi da salmastre.* — Coloro che, avendo trebbiato il quantitativo massimo dei cereali stabilito per la categoria a cui appartengono, intendono ottenere i buoni della carta annonaria relativa ai generi da salmastre, debbono conferire al Granaio del Popolo le quantità di grano approssimativamente:

kg. 30 per le categorie che fanno trattenuta quintali uno e 250 di grano;

kg. 40 per le categorie che fanno trattenuta quintali due di grano.

Per ottenere i suddetti buoni possono essere conferiti, in luogo del grano anche orzo, granoturco o risone, tenendo conto del rapporto di equivalenza fra il grano e questi prodotti, stabilito come sopra.

Il Ministro: Grazi

(104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Carmelo Terranova di Antonio, nato a New York il 2 luglio 1915, ha dichiarato di aver smarrito i propri diplomi di laurea in giurisprudenza e di lettere conseguiti presso la Regia università di Catania rispettivamente nel 1938 e nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 secondo capoverso, del R. decreto 6 giugno 1936, n. 1389, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi suddetti a consegnarli alla Regia università di Catania.

(118)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cantina sociale « G. B. Corona » con sede in Terzo

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del concorso a premi per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Commissariato generale per la pesca — in data 23 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1941, reg. n. 13 Finanze, foglio n. 37, col quale venne bandito un concorso a n. 40 premi in denaro per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti;

Visti i successivi decreti:

1) in data 10 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1941, registro n. 20 Finanze, foglio n. 168, con il quale venne prorogata al 30 novembre 1941 la presentazione delle domande e dei documenti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso stesso;

2) in data 22 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1941, registro n. 22 Finanze, foglio n. 58, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice;

3) in data 8 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1942, registro n. 8 Finanze, foglio n. 21, col quale fu approvata la graduatoria dei vincitori;

4) in data 25 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1942, registro n. 9 Finanze, foglio n. 281, col quale venne prorogata alla data 30 aprile 1942 la presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo;

Visto il decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, numero 241, concernente la soppressione del Commissariato generale per la pesca Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Rilevata la necessità di prorogare il termine di presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo, in considerazione delle difficoltà che incontrano i vincitori per approvvigionarsi dei materiali occorrenti;

Ritenuta altresì l'opportunità di consentire ai cittadini la costruzione a bordo dei motopescherecci di motori anche se di fabbricazione non nazionale, data le attuali contingenze;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione alla prova in mare e al collaudo dei motopescherecci ultimati in cantieri navali e di pesca atti a praticare la pesca a strascico di cui alle premesse è prorogato al 30 aprile 1946.

Art. 2.

L'art. 1, ultimo comma, del decreto 23 giugno 1941 di cui alle premesse è modificato come segue:

« motore a ciclo Diesel di progetto e costruzione sia nazionali che esteri ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

passerino dei cereali stabilito per la categoria a cui appartiene, intendono ottenere i buoni della carta annonaria relativa ai generi da razionare, debbono conferire ai Granai del Popolo le quantità di grano appresso indicate:

kg. 70 per le categorie che hanno trattenuto quintali uno e 125 di grano;

kg. 50 per le categorie che hanno trattenuto quintali uno di grano.

Per ottenere i suddetti buoni possono essere conferiti, in luogo del grano, anche orzo, granoturco o risone, tenendo conto del rapporto di equivalenza tra il grano e questi prodotti, stabilito come sopra.

Il Ministro: GIULIO

(104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Carmelo Terranova di Antonio, nato a New York il 2 luglio 1915, ha dichiarato di avere smarrito i propri diplomi di laurea in giurisprudenza e in lettere conseguiti presso la Regia università di Catania rispettivamente nel 1939 e nel 1941.

Si rende noto al sensi e per gli effetti dell'art. 58 secondo capoverso, del R. decreto 6 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti, a consegnarli alla Regia università di Catania.

(118)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cantina sociale «G. B. Corona» con sede in Ierzu

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 22 gennaio 1943, si prorogano al 28 febbraio 1943 i poteri conferiti al dott. Gavino Cambosu, commissario della Cantina sociale «G. B. Corona», con sede in Ierzu.

(119)

concorso a n. 40 premi in danaro per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci da adibirsi alla pesca costiera con divergenti;

Visti i successivi decreti:

1) in data 10 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1941, registro n. 30 Finanze, foglio n. 188, con il quale venne prorogata al 30 novembre 1941 la presentazione delle domande e dei documenti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso stesso;

2) in data 22 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1941, registro n. 33 Finanze, foglio n. 58, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice;

3) in data 8 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1942, registro n. 8 Finanze, foglio n. 21, col quale fu approvata la graduatoria dei vincitori;

4) in data 25 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1943, registro n. 9 Finanze, foglio n. 283, col quale venne prorogata alla data 30 aprile 1944 la presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo;

Visto il decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, numero 241, concernente la soppressione del Commissariato generale per la pesca (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo, in considerazione delle difficoltà che incontrano i vincitori per approvvigionarsi dei materiali occorrenti;

Ritenuto altresì l'opportunità di consentire ai vincitori la installazione a bordo dei motopescherecci di motori anche di fabbricazione non nazionale, data le attuali contingenze,

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione alla prova in mare e al collaudo dei motopescherecci ultimati in ogni parte motrice e di pesca classe I progetti ed i disegni di cui al bando di concorso è prorogato al 30 aprile 1946.

Art. 2.

L'art. 1, ultimo comma, del decreto 23 giugno 1941 di cui alle premesse è così sostituito come segue:

«Inoltre a detti disegni di progetto e costruzione sia nazionali che esteri».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1944.

Il Ministro: GIULIO

(120)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AD/LG10/1.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 12 of 27 January 1945.

TO : See Distribution List .

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 431 of 28 December 1944. Financing supplies and services furnished to the Allied Armed Forces and other requirements arising out of the present state of war and not involving military expenditures.
(b) Finance Public Works	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 6 of 18 January 1945. Constituting a Delegation for the Court of Accounts at the Ministry of Public Works.
(c) Finance	(c) Ministerial Decree of 4 January 1945. Substituting the President and the Vice-President of the Board of Directors and the President of the Syndical College for the Pawn Credit Bank with seat at Benevento.
(d) Finance	(d) Ministerial Decree of 4 January 1945. Substituting the Commissioner of the Pawn Credit Bank with seat at Piazza Armerina (Enna).
(e) Finance	(e) Ministerial Decree of 8 January 1945. Dissolving the Board of Directors of the Savings Bank with seat at Terni and appointing a Commissioner Extraordinary.
(f) Transportation Public Safety	(f) Ministerial Decree of 15 January 1945. Prohibiting the circulation of motor vehicles not listed at the "Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

AD/pm.
1st Feb 45.

Applied Armed Forces and other requirements arising out of the present state of war and not involving military expenditures.

(b) Finance Public Works — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 6 of 10 January 1945.
Constituting a Delegation for the Court of Accounts at the Ministry of Public Works.

(c) Finance — (c) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Substituting the President and the Vice-President of the Board of Directors and the President of the Syndical College for the Pawn Credit Bank with seat at Benevento.

(d) Finance — (d) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Substituting the Commissioner of the Pawn Credit Bank with seat at Piazza Armerina (Enna).

(e) Finance — (e) Ministerial Decree of 8 January 1945.
Dissolving the Board of Directors of the Savings Bank with seat at Terni and appointing a Commissioner Extraordinary.

(f) Transportation Public Safety — (f) Ministerial Decree of 15 January 1945.
Prohibiting the circulation of motor vehicles not listed at the "Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

(g) Navy Labour — (g) Ministerial Decree of 16 January 1945.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Company of Port Labour [illegible] of Civitavecchia.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday, 7 February 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

4926

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

4904

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 27 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (tagliando titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluogo delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari . . . . Pag. 97

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna) . . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con sede in Terni e nomina del com[illegible]

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a fare anticipa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero Abb. annuo L. 400
» semestrale » 200
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari . . . . Pag. 97

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna) . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con sede in Terni e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1945.

Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia . . . Pag. 100

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Delibera del commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso . . . Pag. 101

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a fare anticipazioni all'industria privata per provvedere alle forniture e servizi richiesti dalle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno effettuate in base al fabbisogno che verrà, nella rispettiva competenza, segnalato dai singoli Ministeri ed in misura in ogni caso non eccedente l'80 per cento dell'importo presunto delle forniture e servizi da eseguire.

Al ricupero di dette anticipazioni sarà provveduto in sede di pagamento definitivo delle forniture e dei servizi o di sistemazione delle spese dipendenti da necessità di guerra.

4925

4904

1042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Il disborso complessivo del Tesoro per le anticipazioni di cui sopra, tenuto conto dei ricuperi conseguiti, non potrà eccedere i 500 milioni di lire.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella categoria « Movimento di capitali » e potranno essere disposte anche su ordini di accreditamento emessi oltre i limiti di somme stabiliti dalle vigenti disposizioni.

I corrispondenti rimborsi, da effettuarsi ai sensi del precedente art. 1, affluiranno ad altro capitolo, nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TERMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 36. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituita una Delegazione della Corte dei conti, composta di un consigliere delegato, che la presiede, di un primo referendario e di un congruo numero di funzionari ed impiegati della Corte dei conti, senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici della Corte. Il presidente di Sezione addetto al coordinamento del controllo ne coordina l'azione con quella degli altri uffici della Corte.

Nell'ipotesi prevista nell'art. 24, comma 2°, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il consigliere delegato, ove ritenga di tenere fermo il rifiuto del visto, trasmette gli atti al presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detto comma e, quando del caso, per quelli previsti nel successivo art. 25.

Art. 2.

In temporanea deroga alle norme vigenti, e limitatamente alle opere di importo non eccedente, nel loro complesso, i cinque milioni, sono sottoposti al solo riscontro consuntivo della Corte dei conti, a mezzo della Delegazione di cui all'articolo che precede, i titoli di pagamento delle spese di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative:

a) a lavori, forniture o prestazioni per opere stradali od idrauliche indifferibili ed urgenti da eseguirsi in connessione con lo stato di guerra;

b) a lavori, forniture o prestazioni occorrenti per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in conseguenza di azioni belliche.

I conti delle somme erogate ai sensi del comma precedente dovranno presentarsi alla Delegazione di cui all'art. 1, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, non oltre un anno dalla ultimazione dei lavori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli:* TERMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 42. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 104 3

visione dell'entrata.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 36. — PENA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successivo sulle spese e di controllo preventivo sugli atti dell'Amministrazione dei lavori pubblici è istituita presso il detto Ministero una Delegazione della Corte dei conti.

La Delegazione è costituita dal consigliere delegato pel controllo e da un primo referendario o referendario, preposto all'apposito ufficio di riscontro, oltre ad un complesso, i cinque milioni, sono sottoposti al solo riscontro consuntivo della Corte dei conti, a mezzo della Delegazione di cui all'articolo che precede, i titoli di pagamento delle spese di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative:

a) a lavori, forniture o prestazioni per opere stradali od idrauliche indifferibili ed urgenti da eseguirsi in connessione con lo stato di guerra;

b) a lavori, forniture o prestazioni occorrenti per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in conseguenza di azioni belliche.

I conti delle somme erogate ai sensi del comma precedente dovranno presentarsi alla Delegazione di cui all'art. 1, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, non oltre un anno dalla ultimazione dei lavori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORIANI — RUINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 32. — PENA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1044

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti in data 17 marzo e 7 luglio 1943, con i quali i signori dott. Gennaro Meomartini, avv. Ilario Cosentini e avv. Carlo Collarile sono stati nominati, rispettivamente, presidente del Collegio dei sindaci, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento, per il quadriennio 1943-46;

Considerato che i prescelti signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, hanno rassegnato le dimissioni e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, i signori avv. Felice Pacifico fu Orazio, cav. Raffaele Collenea fu Liberatore e ragioniere Domenico Collarile fu Pasquale sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente del Consiglio di amministrazione e presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(76) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono trattanto sospese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(77) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con sede in Terni e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1917, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Visto il decreto prefettizio del 30 agosto u. s., con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, ed è stato nominato commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione dell'azienda medesima il professore dott. Luigi Morganti;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, nonchè la nomina del prof. dott. Luigi Morganti a commissario straordinario della Cassa stessa.

Art. 2.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1945

(78) *Il Ministro*: SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 104 5

avv. Cosentini e avv. Collarile, hanno rassegnato le dimissioni e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori dott. Mommartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, i signori avv. Felice Pacifico fu Orazio, cav. Raffaele Collegea fu Liberatore e ragioniere Domenico Collarile fu Pasquale sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente del Consiglio di amministrazione e presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno di Benevento, sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1 gennaio 1945

(76) *Il Ministro*: SORAN

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 2 settembre 1942, con il quale il dott. Cesare Fussone è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi le cui funzioni sono state trattenute sospese;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Fussone;

Decreta:

In sostituzione del dott. Cesare Fussone, il rag. Tigano Giuseppe di Filippo è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Visto il decreto prefettizio del 30 agosto u. s., con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, ed è stato nominato commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione dell'azienda medesima il professore dott. Luigi Morganti;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, nonchè la nomina del prof. dott. Luigi Morganti a commissario straordinario della Cassa stessa.

Art. 2.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1945

(79) *Il Ministro*: SORAN

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1945.

Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, col quale è stato istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Napoli, Benevento, Avellino, Salerno, Campobasso,

1046
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Potenza, Roma, Frosinone e Littoria, a decorrere dal 1° febbraio 1945, è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche propri, trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

Salvo le speciliche autorizzazioni previste dal comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1945

Il Ministro CASARDI

(112)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LA MARINA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 795, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1944, n. 347, relativo al passaggio — cessato lo stato di guerra — della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 gennaio 1945 il sig. Liberale Pietro è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia e assume le funzioni.

Art. 2.

Al detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 795.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnato, a carico della Compagnia di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera pari al guadagno giornaliero del sindaco [illegible] massimo mensile del set-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Delibera del commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso.

IL COMMISSARIO

[illegible]

Decreta:

[illegible]

Roma, addì 15 novembre 194[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 104[illegible]

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LA MARINA

di concerto con

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4 B, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 gennaio 1945, il sig. Biferale Pietro è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 11 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnato, a carico della Compagnia di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera pari al guadagno giornaliero dei singoli lavoratori della Compagnia, maggiorata del sedicesimo per conto.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GIOVENTÙ

(92)

Visto, si approva:

Addì 16 novembre 1945

Il commissario: FRANCESCO CERASA

La delibera è stata approvata, a norma dell'art. 7 del R. decreto 26 luglio 1943, n. 917, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (foglio n. 750, pos. XI/1 del 16 gennaio 1946) e dal Ministero del tesoro (nota n. 106.36 del 26 dicembre 1945).

(113)

GIUSEPPE GIOVENTÙ, *direttore*

SANTI BATTAGLIA, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1048

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D ITALIA

III - IV

INDICE BIMENSILE

SETTEMBRE-OTTOBRE 1944

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 160

10491

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE,,

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 160

(Pagine 414 e copertina formato 17 x 24 grammi 565)

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)

ROMA A. D. — Piazza Giuseppe Verdi — **ROMA A. D.**

4924

4904

1050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Aeronautica.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 225: Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea — 64

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti di P. S.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187: Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 — 53

Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — 67

Alta Corte di Giustizia. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 198: Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali — 55

Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. — Vedi: « Defascistizzazione ».

Alto Commissariato per la Sicilia.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 204: Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia — 52

Amnistia, indulto e condono.

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria — 74

Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261: Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie — 74

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262: Co[illegible] e indulto per i reati in materia — [illegible]

Numero della Gazzetta

Assistenza e beneficenza.

Nomina del commissario dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro — 65

Associazioni. — Vedi anche: « Consorzi ».

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA. — Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra — 68

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA. — Decreto Presidenziale 26 agosto 1944: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra — 51

Autoveicoli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 223: Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate — 64

Decreto Ministeriale 30 settembre 1944: Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico — 67

Avvocati e procuratori.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215: Norme concernenti gli esami di procuratore legale — 61

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Esami di procuratore — 63

Decreto Ministeriale 18 settembre 1944: Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori — 68

Aziende.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 238: Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 738 — 63

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Aziende » e « Istituti ».

1051

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti di P. S.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187: Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 53

Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza 67

Alta Corte di Giustizia. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto Legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198: Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dal Part. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali 55

Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. — Vedi: « Defascistizzazione ».

Alto Commissariato per la Sicilia.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 204: Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia 57

Amnistia, indulto e condono.

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria 74

Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 251: Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie 74

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262: Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria 74

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263: Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari 77

Archivi del Regno.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 256: Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno 67

Archivi notarili. — Vedi: « Notariato ».

Assegni. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA. — Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra 68

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA. — Decreto Presidenziale 26 agosto 1944: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 51

Autoveicoli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 222: Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 166, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1939, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate 64

Decreto Ministeriale 30 settembre 1944: Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico 67

Avvocati e procuratori.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215: Norme concernenti gli esami di procuratore legale 61

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Esami di procuratore 63

Decreto Ministeriale 18 settembre 1944: Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori 68

Aziende.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222: Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739 63

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Aziende » e « Istituti ».

Decreto Presidenziale 30 agosto 1944: Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro 56

Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 216: Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia 61

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento dello Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario 66

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario 67

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario 72

1052

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944: Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli 72

Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265: Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione 74

Bevande alcooliche. — Vedi: « Giustizia penale ».

Biglietti di Stato.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 227: Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 65

Decreto Ministeriale 8 aprile 1944: Emissione di biglietti di Stato 73

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203: Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro 57

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211: Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali 60

Decreto-legge 8 giugno 1944, n. 214: Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . . 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259: Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45 70

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 260: Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 73

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 267: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo esercizio finanziario 1944-45 74

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 270: Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra 75

Borse valori.

Decreto Ministeriale 11 settembre 1944: Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250: Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio 71

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

Numero della Gazzetta

Carabinieri Reali. — Vedi: « Esercito ».

Cariche e nomine.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206: Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista 58

Cassa depositi e prestiti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 271: Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza 75

Casse nazionali di assistenza.

Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali 71

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario 67

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario 68

Cauzioni.

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione 63

Cittadini di razza ebraica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252: Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica 71

Codice penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224: Abolizione della pena di morte nel Codice penale 64

Combattenti. — Vedi: « Opera nazionale combattenti ».

Comuni e provincie.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 177: Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale 51

1053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreto Ministeriale 8 aprile 1944: Emissione di biglietti di Stato 72

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203: Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro 57

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 241: Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali 68

Decreto-legge 3 giugno 1944, n. 214: Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . . 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259: Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45 72

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 260: Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 74

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 267: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo esercizio finanziario 1944-45 76

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 270: Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra 77

Borse valori.

Decreto Ministeriale 11 settembre 1944: Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250: Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio 71

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Bilancio dello Stato ecc. » e « Debito pubblico ».

Buoni fruttiferi. — Vedi: « Cassa Depositi e prestiti ».

Buoni postali fruttiferi.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1944: Ristampa dei buoni postali fruttiferi 75

Caccia.

Decreto Ministeriale 6 settembre 1944: Calendario venatorio 1944-1945 56

Nomina del commissario straordinario per la Cassa Nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali 71

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario 67

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario 68

Cauzioni.

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. 63

Cittadini di razza ebraica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252: Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica 71

Codice penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244: Abolizione della pena di morte nel Codice penale 64

Combattenti. — Vedi: « Opera nazionale combattenti ».

Comuni e provincie.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 177: Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale 51

Concessioni minerarie. — Vedi: « Miniere ».

Concorsi.

MINISTERO DELLE FINANZE. — Concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari 63

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO. — Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) 60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNE No. 1054

	Numero della Gazzetta
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro	57
REGIE PREFETTURE. — Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940	56
Regia prefettura di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta	56
Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	61
Condono. — Vedi: « Amnistia ecc. ».	
Consorzi.	
Decreto Ministeriale 28 agosto 1944: Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni	51
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213: Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa	60
CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 7 settembre 1944: Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari	54
CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Decreto Ministeriale 30 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario	55
Ampliamento del compresorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari)	55
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Vedi: « Debito pubblico ».	
CONSORZIO NAZIONALE DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO. — Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito di miglioramento e nomina del commissario straordinario	52
Conti correnti postali. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».	
Contrassegni di Stato.	
Regio decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179: Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori	52
Corte dei conti.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 228 — Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti	65

	Numero della Gazzetta
BUONI DEL TESORO. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato ».	
Decreto Ministeriale 30 giugno 1944: Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944-30 settembre 1944	62
Decreto Ministeriale 12 settembre 1944: Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro	62
Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro	62
Decreto Ministeriale 30 giugno 1944: Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944	66
Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269: Agevolazioni per il rimborso, ancora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti	71
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO. — Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione	55
Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %	55
Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova »	55
Avviso di rettifica	62
Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania »	67
Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione)	67
Bollettino dell'estrazione effettuata nei giorni 2 e 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 per cento serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %	67
Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova »	67
Defascistizzazione. — Vedi anche: « Cariche e nomine », « Imprese editoriali » e « Profitti di regime ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 193: Modifiche	71

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 105

graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta 58

Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta 60

Condono. — Vedi: « Amnistia ecc. ».

Consorzi.

Decreto Ministeriale 28 agosto 1944: Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213: Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa 60

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 7 settembre 1944: Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari 54

CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Decreto Ministeriale 30 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario 53

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari) 72

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Vedi: « Debito pubblico ».

CONSORZIO NAZIONALE DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO. — Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito di miglioramento e nomina del commissario straordinario. 72

Conti correnti postali. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Contrassegni di Stato.

Regio decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179: Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori 52

Corte dei conti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 228. — Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti 63

Corti di appello.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 221: Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucca . 63

Croce Rossa Italiana.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 253: Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana 72

Debito pubblico.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1944: Riduzione del tasso di sconto 54

Avviso di rettifica al decreto Ministeriale 30 giugno 1944 concernente il pagamento dei buoni del Tesoro . . 62

Decreto Ministeriale 30 giugno 1944: Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944 . . 68

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269: Agevolazioni per il rimborso, ancora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti 74

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO. — Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione 55

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % 55

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova » 55

Avviso di rettifica 62

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » 67

Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione) 67

Bollettino dell'estrazione effettuata nei giorni 2 e 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 per cento serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % 67

Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova » 67

Defascistizzazione. — Vedi anche: « Cariche e nomine », « Imprese editoriali » e « Profitti di regime ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190: Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici 54

Decreto dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo 18 settembre 1944: Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 228: Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 67

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257: Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale 72

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1056

	Numero della Gazzetta
Depositi in conto corrente. — Vedi: « Banche ».	
Diplomazia e consolati.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 268: Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari	74
Dogane.	
Decreto Ministeriale 4 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario	68
Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi: « Università ».	
Ebrei. — Vedi: « Cittadini di razza ebraica ».	
Elettorato politico.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247: Compilazione delle liste elettorali	70
Enti.	
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.)	66
Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario	75
ENTI DI ASSISTENZA. — Vedi: « Assistenza e beneficenza ».	
ENTI NAZIONALI. — Decreto Presidenziale 31 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche	51
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188: Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.)	59
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 293: Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.)	62
Decreto Ministeriale 8 settembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario	67
ENTI DI PREVIDENZA. — Decreto Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 239: Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico	67
Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali	70
CARABINIERI REALI. — Regio decreto-legge 11 maggio 1944, n. 178: Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali	52
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 242: Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere	55
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 230: Concessione dell'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza agli ufficiali dei carabinieri Reali	66
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 231: Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà	66
Ferrovie dello Stato.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 189: Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato	53
Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944: Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato	53
Fillossera.	
Comuni fillosserati	72
Finanza locale.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212: Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale	60
Forze armate dello Stato.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254: Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra	72
Genio militare.	
Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235: Modificazioni all'art. 81 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365	66
Giornali. — Vedi: « Imprese editoriali ».	
« Gioventù Italiana ».	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 1944: Nomina del commissario e di due vicecommissari della « Gioventù Italiana »	73

1057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi: « Università ».

Ebrei. — Vedi: « Cittadini di razza ebraica ».

Elettorato politico.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247: Compilazione delle liste elettorali 70

Enti.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) 66

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario 75

ENTI DI ASSISTENZA. — Vedi: « Assistenza e beneficenza ».

ENTI NAZIONALI. — Decreto Presidenziale 31 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche 51

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188: Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) 53

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220: Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.) . . . 62

Decreto Ministeriale 8 settembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario 67

ENTI DI PREVIDENZA. — Decreto Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 229: Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1536, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico 67

Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali . 70

Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico 70

Esercito.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 222: Soppressione degli Ispettorati dell'arma di fanteria, delle truppe alpine e delle truppe motorizzate e corazzate 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245: Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo 70

Ferrovie dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 189: Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato 53

Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944: Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato 53

Fillossera.

Comuni fillosserati 72

Finanza locale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 242: Modificazioni dell'art. 229 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . 69

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254: Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra 72

Genio militare.

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235: Modificazioni all'art. 81 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 366 66

Giornali. — Vedi: « Imprese editoriali ».

« Gioventù Italiana ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 1944: Nomina del commissario e di due vice-commissari della « Gioventù Italiana » 73

Giustizia penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1 settembre 1944, n. 184: Aumento di pena per il commercio abusivo di bevande alcooliche 52

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194: Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura o della custodia preventiva . 55

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 197: Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo 55

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 229: Costituzione di parte civile nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia 65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1058

	Numero della Gazzetta
Governo Militare Alleato. — Vedi anche « Territori italiani occupati ».	
Disposizioni e comunicati (decreti resi operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata - Gazz. 51 - 52 - 53 - 56 - 59).	
Id.	62
Id.	64
Id.	67
Id.	68
Id.	70
Id.	71
Id.	74
Id.	75
Guerra.	
GIUSTIZIA MILITARE.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 241: Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare	
Bando del Capo di Stato Maggiore 18 ottobre 1944, n. 39: Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna	68
TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. —	
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 243: Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata	69
Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici. — Vedi anche: « Defascistizzazione ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248: Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali	70
Imposte e tasse.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199: Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra	58
Decreto Ministeriale 2 ottobre 1944: Pagamento dell'imposta generale sull'entrata e di altre tasse a mezzo di marche da bollo	66
Decreto Ministeriale 4 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina	

	Numero della Gazzetta
Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Raino Editoriale degli Agricoltori »	63
Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani »	63
Indennità militari. — Vedi: « Carabinieri Reali ».	
Indulto. — Vedi: « Amnistia ecc. ».	
Infortuni sul lavoro. — Vedi: « Assistenza e beneficenza ».	
Intendenze di finanza.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266: Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	74
Ispettorati dell'esercito. — Vedi: « Esercito ».	
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. — Vedi: « Ministeri (tesoro) ».	
Istituti.	
Decreto Ministeriale 27 settembre 1944: Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia	
Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario	66
Decreto Ministeriale 21 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario	67
Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana	70
Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna	72
Decreto Luogotenenziale 8 settembre 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario	75
ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186: Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media	58
ISTITUTI NAZIONALI. — Decreto-legge Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180: Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero	52
Avviso di rettifica. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180	53
Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero	62

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1059

16. 71
17. 71
18. 72

Guerra.

GIUSTIZIA MILITARE

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 241: Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare 62

Bando del Capo di Stato Maggiore 18 ottobre 1944, n. 30: Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna 3

TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. —

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 ottobre 1944, n. 243: Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata 69

Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici. — Vedi anche: « Defascistizzazione ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248: Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali 70

Imposte e tasse.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 196: Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra 56

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1944: Pagamento dell'imposta generale sull'entrata e di altre tasse a mezzo di marche da bollo 67

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario 69

Imprese editoriali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207: Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti 58

Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione della società editrice « Il Giornale d'Italia » 63

Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero » 63

Intendenze di finanza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266: Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti 74

Ispettorati dell'esercito. — Vedi: « Esercito ».

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. — Vedi: « Ministeri (tesoro) ».

Istituti.

Decreto Ministeriale 27 settembre 1944: Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia 3

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario 66

Decreto Ministeriale 31 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario 67

Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana 70

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna 72

Decreto Luogotenenziale 8 settembre 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario 75

ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA. — Regio decreto-legge 5 giugno 1944, n. 186: Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media 56

ISTITUTI NAZIONALI. — Decreto-legge Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180: Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero 52

Avviso di rettifica. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180 53

Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero 62

Decreto Ministeriale 22 settembre 1944: Conferma nella carica del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari . 65

ISTITUTI PER LE CASE ECONOMICHE E POPOLARI. — Sostituzione del commissario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza 66

Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina 67

Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma 70

Modificazioni allo Statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari 70

1060

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	Numero della Gazzetta
Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma	73
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — Vedi anche: « Ministero Industria, commercio e lavoro ». — Prezzi in Italia nell'anno 1942 e confronti con gli anni precedenti	67
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 246: Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica	70
ISTITUTO DI EMISSIONI — Vedi: « Banche e istituti di credito ».	
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — Decreto Presidenziale 14 agosto 1944: Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato	59
Laboratori chimici. — Vedi: « Imposte ».	
Lega navale italiana.	
Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana	69
Leggi e decreti.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 settembre 1944, n. 185: Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge	52
Registrazione di Regi decreti-legge	53
Registrazione di Regi decreti-legge	54
Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti	61
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249: Assetto della legislazione nei territori liberati	70
Liquori. — Vedi: « Contrassegni di Stato ».	
Lotto e lotterie.	
Decreto Ministeriale 21 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario	74
Magistratura. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».	
Matrimonio di funzionari diplomatici e consolari. — Vedi: « Diplomatico e consolare servizio ».	
Miniere.	
165ª Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443	75
Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Concorsi ».	
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 217: Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia	61
MINISTERO DELLA GUERRA. — Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 274: Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra	75
MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 182: Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica	52
MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza	56
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272: Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione	75
MINISTERO DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226: Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro	64
Ministri e Sottosegretari di Stato.	
Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato	61
Misure. — Vedi: « Pesi e misure ».	
Monopoli dello Stato.	
Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275: Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacchi provenienti da concessioni di manifesto	75
Notariato ed Archivi notarili.	
Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili	57
Cessazione di notaro dall'esercizio	58
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 269: Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato	60
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili	61
Trasloco di notaio	61
Decreto legislativo Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 218: Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dio Mongiano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato 52

Laboratori chimici. — Vedi: « Imposte ».

Lega navale italiana.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana 62

Leggi e decreti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1 settembre 1944, n. 185: Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge 52

Registrazione di Regi decreti-legge 53

Registrazione di Regi decreti-legge 54

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249: Assetto della legislazione nei territori liberati 70

Liquori. — Vedi: « Contrassegni di Stato ».

Lotto e lotterie.

Decreto Ministeriale 21 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario 74

Magistratura. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Matrimonio di funzionari diplomatici e consolari. — Vedi: « Diplomatico e consolare servizio ».

Miniere.

1627 Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 75

Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Concorsi ».

Decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202: Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro 56

Errata-corrige 57

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 208: Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato » attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 58

MINISTERO DELL'AERONAUTICA. — Regio decreto 4 giugno 1944, n. 265: Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica 59

250 posti di vicedirettore vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza 58

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 2 settembre 1944, n. 222: Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione 75

MINISTERO DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 226: Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro 65

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Nomina di Ministri e sottosegretari di stato 61

Misure. — Vedi: « Pesi e misure ».

Monopoli dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275: Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco e per la costituzione della Commissione di perizia dei tabacchi provenienti da concessioni di manifesto 75

Notariato ed Archivi notarili.

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili 57

Cessazione di notaro dall'esercizio 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209: Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazione all'ordinamento del notariato 60

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 61

Trasloco di notaio 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 218: Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili 62

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai 62

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 67

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili 67

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato 68

Cessazione di notaro dall'esercizio 70

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili 71

Destinazione di notaio ad altra residenza 71

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Olio di oliva. — Vedi anche: « Prezzi ».

Decreto Ministeriale 7 settembre 1944: Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 57

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1944: Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro 71

Opera nazionale combattenti.

Sostituzione del controllo per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti. 65

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242: Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti 68

Opera nazionale Dopolavoro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1944: Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro 58

Ora legale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 219: Ripristino dell'ora normale 62

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Corti di appello ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183: Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali 60

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210: Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari 60

Pelli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 settembre 1944, n. 244: Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate 69

Pena di morte. — Vedi: « Codice penale ».

Pensioni ed assegni. — Vedi anche: « Lotto e lotterie ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 233: Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234: Regolarizzazione delle 66

Numero della Gazzetta

Pesca.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251: Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste 71

Pesi e misure.

Decreto-legge Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181: Modificazione di diritti metrici 52

Avviso di rettifica: (Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181) 53

Poste, telegrafi e telefoni.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191: Tariffe postali nell'interno del Regno 54

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192: Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno 54

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 196: Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente 55

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 200: Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali 56

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 201: Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie 56

Porti.

Decreto Ministeriale 18 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani 65

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Vedi anche: « Cariche e nomine ».

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano 60

Previdenza. — Vedi: « Dogane » e « Imposte e tasse ».

Prezzi.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1944: Prezzi da corrispondersi ai produttori dell'olio di oliva conseguito ai centri di raccolta campagna olearia 1944-45 59

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1063

Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti 65

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242: Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti 65

Opera nazionale Dopolavoro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1944: Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro 70

Ora legale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 219: Ripristino dell'ora normale 48

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Corti di appello ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183: Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali 52

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210: Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari 49

Pelli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244: Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate 69

Pena di morte. — Vedi: « Codice penale ».

Pensioni ed assegni. — Vedi anche: « Lotto e lotterie ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 223: Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234: Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con il decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebitamente corrisposto in alcune provincie del Regno 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 287: Estensione del R. decreto-legge 14 marzo 1944, n. 86, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso 67

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 273: Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni 75

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1944: Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste 75

Poste, telegrafi e telefoni.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191: Tariffe postali nell'interno del Regno 53

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192: Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno 54

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 196: Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente 55

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 200: Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali 56

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 201: Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie 56

Porti.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani 65

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Vedi anche: « Cariche e nomine ».

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano 59

Previdenza. — Vedi: « Dogane » e « Imposte e tasse ».

Prezzi.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1944: Prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta campagna olearia 1944-45 59

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Prodotti industriali.

Decreto Ministeriale 21 ottobre 1944: Denuncia e blocco di prodotti industriali 77

Profitti di regime.

Decreto dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 8 settembre 1944: Avocazione dei profitti di regime 74

Provincie. — Vedi: « Comuni e provincie »

Pubblica sicurezza. — Vedi: « Agenti di P. S. ».

Recipienti contenenti liquori. — Vedi: « Contrassegni di Stato ».

1064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 29 agosto 1944: Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario 51

Decreto Ministeriale 14 settembre 1944: Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi . . . 56

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1944: Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . 73

Stato civile.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195: Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali . . . 55

Tabacco. — Vedi: « Monopoli dello Stato ».

Tariffe giudiziarie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240: Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie . . . 68

Territori italiani occupati. — Vedi: « Guerra ».

Titoli. — Vedi: « Cauzioni ».

Numero della Gazzetta

Trasporti in ferrovia. — Vedi: « Ferrovie dello Stato ».

Tribunali militari. — Vedi: « Guerra ».

Uditori giudiziari. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Unione militare.

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario . . . 62

Università.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 235: Reintegrazione in servizio di professori universitari . . . 72

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 256: Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà . . . 72

Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 238: Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . 72

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264: Modificazioni al vigente ordinamento universitario . . . 74

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale »
dal 1° settembre al 31 ottobre 1944

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944		240	65										
		241	68										
		242	68										
177	51	243	69										
178	52	244	69										
179	52	245	70										
180	52	246	70										
181	52	247	70										
182	52	248	70										
183	52	249	70										
184	52	250	71										
185	53	251	71										
186	53	252	71										
187	53	253	72										
188	53	254	72										
189	53	255	72										
190	54	256	72										
191	54	257	72										
192	54	258	73										
193	55	259	73										
194	55	260	73										
195	55	261	74										
196	55	262	74										
197	55	263	74										
198	55	264	74										
199	56	265	74										
200	56	266	74										
201	56	267	74										
202	56	268	74										
203	57	269	74										
204	57	270	75										
205	57	271	75										
206	58	272	75										
207	58	273	75										
208	58	274	75										
209	60	275	76										
210	60												
211	60												
212	60												
213	60												
214	61												
215	61												
216	61												
217	61												
218	62												
219	62												
220	62												
221	63												
222	63												
223	64												

Declassified E.O. 12356 Section 3.C/NND No.

1067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23.

(13)

ALLIED COMMISSION
APO 394
ITALY

30 JAN 1945

AC/4010/1.

RESTRICTED

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 11 of 25 January 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 429 of 26 December 1944.
Amending D. Decree-Law No. 1883 of 27 October 1937 on exclusion of certain offences in certificates issued by judicial registries of penal sentences.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 430 of 26 December 1944.
Carriage of members of American Forces in Italian Territory.

(c) Public Works Finance

(d) Finance Public Works

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 4 of 10 January 1945.
Penal sanctions relative to the Legislative Decree of the Lieutenant General No. 445 of 17 November 1944 on providing shelter for persons who have become destitute as a result of war operations.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.5 of 10 January 1945.
Authorizing an expenditure of 2 billion lire for works connected with procuring shelter for persons who have become destitute as a result of war operations.

(e) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Liquidating the liquidator of the Cooperative Agricultur l ega "La Verde Goleno" with seat at Gela (Caltanissetta).

(f) Economic Section (Requisitions)

(f) Ministerial Decree of 5 January 1945.
Constituting the Interprovincial Committee for settlement of controversies relating to requisitions.

(g) Ministerial Decree of 12 January 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1068

(a)
Public Works
Finance

(b)
Finance
Public Works

(c)
Finance

(f)
Economic Section
(Regulations)

(g)
Agriculture

NOTE -- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.G. be published for implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their respective Section not later than 1700 hours, Saturday, 3 February 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.G. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

4923.

W. G. [illegible], Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

4842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 25 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 429.

Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati . . . . Pag. 89

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 428.

Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane . . . . . Pag. 90

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 4.

Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche . . . . Pag. 91

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 5.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per i lavori concernenti il ricovero di persone senza tetto in

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro . . . . . Pag. 96

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti . . . . . Pag. 96

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 96

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 96

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 429.

Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — « semestrale » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 400 — « semestrale » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 429.

Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati . . . . Pag. 89

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 430.

Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane . . . . . Pag. 90

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 4.

Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche . . . . Pag. 91

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 5.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per i lavori concernenti il ricovero di persone senza tetto in dipendenza di azioni belliche . . . . . Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » con sede in Gela (Caltanissetta) . . . . . Pag. 95

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1945.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni . . . Pag. 95

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro . . . . . Pag. 95

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro . . . . . Pag. 96

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti . . . . . Pag. 96

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 96

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 96

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 429.

Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1903, n. 248, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

4922

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 1983, convertito nella legge 29 novembre 1928,

4842

1071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

n. 2686, il quale stabilisce di non fare menzione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 30. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 439.

Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;
Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1159;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3, e 29 maggio 1944, n. 131;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la celebrazione in territorio italiano del matrimonio fra stranieri, appartenenti alle Forze degli Stati Uniti, soggetti a legge militare, terrestre o marittima, ovvero fra costoro e cittadini italiani o stranieri residenti in territorio italiano, i cappellani cattolici delle Forze stesse sono da considerarsi ministri del culto cattolico ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 847, ed i cappellani non cattolici sono equiparati ai ministri dei culti ammessi nello Stato, nominati ed approvati a norma dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Il matrimonio celebrato innanzi ai cappellani predetti produce gli effetti civili dal giorno della celebrazione,

a) il nome e cognome, l'età o la professione, il luogo di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza degli sposi nello Stato a cui appartengono;

b) il nome e cognome, il domicilio e la residenza dei loro genitori;

c) il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

d) il nome e cognome del cappellano, dinanzi al quale seguì la celebrazione stessa;

2) la traduzione dell'atto di matrimonio in lingua italiana, munita del visto dello stesso ufficiale;

3) una dichiarazione in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana, munita del visto come al numero precedente, dalla quale risulti che, secondo le leggi alle quali i richiedenti sono soggetti, nulla osta al loro matrimonio. Dalla dichiarazione dovrà risultare altresì che al matrimonio non ostano le disposizioni della legge italiana contenute negli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2 e 4; 88 e 89 del Codice civile.

La dichiarazione di cui al numero 3 del comma precedente deve essere rilasciata dal Comandante generale del teatro di operazioni Nord-Africano o da un ufficiale da lui delegato anche per le persone che accompagnano le Forze degli Stati Uniti di America o sono al servizio delle Forze stesse oppure sono impiegate presso il Governo degli Stati Uniti. Tale dichiarazione conterrà le indicazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 1 del comma precedente.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico, l'ufficiale di stato civile italiano, verificata la regolarità della richiesta, cura immediatamente la trascrizione a norma degli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, salva l'applicazione dell'art. 14 della stessa legge nel caso di richiesto fatta dopo il termine indicato nel 1° comma di questo articolo.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato, l'ufficiale dello stato civile italiano, verificata la regolarità della richiesta, cura immediatamente la trascrizione, osservando il disposto dell'art. 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Se la richiesta non appare regolare, l'ufficiale dello stato civile ne informa il Ministero di grazia e giustizia e sospende la trascrizione. Il Ministero dà istruzioni per la risoluzione del caso.

Art. 3.

Se uno degli sposi è cittadino italiano, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, da farsi a norma degli articoli 93 e seguenti del [illegible] nella residenza dello sposo che ha la cit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1072

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 30. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 430.

Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;
Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1159;
Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943, n. 2/3, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la celebrazione in territorio italiano del matrimonio fra stranieri, appartenenti alle Forze degli Stati Uniti, soggetti a legge militare, terrestre o marittima, ovvero fra costoro e cittadini italiani o stranieri residenti in territorio italiano, i cappellani cattolici delle Forze stesse sono da considerarsi ministri del culto cattolico ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 847, ed i cappellani non cattolici sono equiparati ai ministri dei culti ammessi nello Stato, nominati ed approvati a norma dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Il matrimonio celebrato innanzi ai cappellani predetti produce gli effetti civili dal giorno della celebrazione, quando ne sia eseguita la trascrizione nei registri dello stato civile italiano a norma delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Se gli sposi sono entrambi stranieri, l'ufficiale comandante il reparto militare al quale uno degli sposi appartiene deve, entro trenta giorni dalla celebrazione del matrimonio, farne richiesta di trascrizione all'ufficiale di stato civile del Comune nel cui territorio ha avuto luogo la celebrazione suddetta.

Alla richiesta devono unirsi:

1) l'atto di matrimonio, controfirmato dal detto ufficiale, che ne attesta l'autenticità. Dall'atto di matrimonio dovranno risultare le seguenti indicazioni:

2) una dichiarazione in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana, munita del visto come al numero precedente, dalla quale risulti che, secondo le leggi alle quali i richiedenti sono soggetti, nulla osta al loro matrimonio. Dalla dichiarazione dovrà risultare altresì che al matrimonio non ostano le disposizioni della legge italiana contenute negli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2 e 4; 88 e 89 del Codice civile.

La dichiarazione di cui al numero 2 del comma precedente deve essere rilasciata dal Comandante generale del teatro di operazioni Nord Africano o da un ufficiale da lui delegato anche per le persone che accompagnano le Forze degli Stati Uniti di America o sono al servizio delle Forze stesse ovvero sono impiegate presso il Governo degli Stati Uniti. Tale dichiarazione conterrà le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 1 del comma precedente.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico, l'ufficiale di stato civile italiano, verificata la regolarità della richiesta, cura immediatamente la trascrizione a norma degli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, salva l'applicazione dell'art. 14 della stessa legge nel caso di richiesta fatta dopo il termine indicato nel 1° comma di questo articolo.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato, l'ufficiale dello stato civile italiano, verificata la regolarità della richiesta, cura immediatamente la trascrizione, osservando il disposto dell'art. 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Se la richiesta non appare regolare, l'ufficiale dello stato civile ne informa il Ministero di grazia e giustizia e sospende la trascrizione. Il Ministero darà istruzioni per la risoluzione del caso.

Art. 3.

Se uno degli sposi è cittadino italiano, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, da farsi a norma degli articoli 93 e seguenti del Codice civile nella residenza dello sposo che ha la cittadinanza italiana. Il cappellano, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 142, 144 e 145 del Codice civile.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 107 e 108 del Codice civile e 126, 128 e 129 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e deve essere trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile al quale fu richiesta la pubblicazione, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. All'atto di matrimonio deve essere unita, per lo sposo che non ha la cittadinanza italiana, la dichiarazione indicata nel n. 3 dell'articolo precedente.

10-73
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi a un ministro del culto cattolico, la trascrizione segue a norma degli articoli 9, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato, l'ufficiale dello stato civile, verificata la regolarità della pubblicazione di matrimonio, dell'atto di matrimonio e della dichiarazione richiesta dal comma secondo di questo articolo e accertato che non è stata fatta alcuna opposizione, cura immediatamente la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile, in modo che risultino le indicazioni di cui al n. 1 dell'art. 2 del presente decreto. Qualora rilevi qualche irregolarità, sospende la trascrizione e rilascia un certificato con l'indicazione dei motivi della sospensione. Contro la sospensione è dato ricorso al tribunale, il quale provvede a norma dell'art. 112 del Codice civile.

Art. 4.

Qualora le persone menzionate nell'art. 1 intendano celebrare il matrimonio davanti a un ufficiale dello stato civile italiano, la dichiarazione prevista dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto tiene luogo della dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 116 del Codice civile.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 31. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 4.

Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Disposizione generale.

Art. 1.

Le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e quelle del presente decreto si applicano esclusivamente ai lavori di pronto soccorso e di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone da considerarsi senza tetto perchè, in dipendenza di azioni belliche, sono rimaste prive di alloggio o sono costrette ad abitare precariamente in locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai comuni di origine non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.

Comitati locali ed organi governativi.

Art. 2.

E' istituito in ogni comune, nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per azioni belliche, un Comitato per le riparazioni edilizie, composto del sindaco o di un suo delegato, che lo presiede, e di due membri, scelti dalla Giunta municipale, l'uno fra i senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base — se ciò sia possibile — a designazioni delle due dette categorie.

Il Comitato è assistito dal segretario comunale e dal tecnico del comune o da altro esperto scelto dalla Giunta municipale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte di esperti e di appartenenti ad organizzazioni economiche ed a categorie interessate.

Art. 3.

Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

A tale scopo esso:

a) designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione secondo i criteri indicati all'art. 1 con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

b) presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366;

c) sollecita l'iniziativa dei proprietari perchè prov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1074

immediatamente la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile, in modo che risultino le indicazioni di cui al n. 1 dell'art. 2 del presente decreto. Qualora rilevi qualche irregolarità, sospende la trascrizione e rilascia un certificato con l'indicazione dei motivi della sospensione. Contro la sospensione è dato ricorso al tribunale, il quale provvede a norma dell'art. 112 del Codice civile.

Art. 4.

Qualora le persone menzionate nell'art. 1 intendano celebrare il matrimonio davanti a un ufficiale dello stato civile italiano, la dichiarazione prevista dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto tiene luogo della dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 116 del Codice civile.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 31. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 4.

Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori destinati a dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Ritenuto che si tratta di lavori di estrema urgenza e che sono pertanto necessarie procedure informate alla maggiore rapidità possibile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari

e di estrema urgenza [illegible] alle persone da considerarsi senza tetto perchè, in dipendenza di azioni belliche, sono rimaste prive di alloggio o sono costrette ad abitare precariamente in locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai comuni di origine non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.

Comitati locali ed organi governativi.

Art. 2.

E' istituito in ogni comune, nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per azioni belliche, un Comitato per le riparazioni edilizie, composto del sindaco o di un suo delegato, che lo presiede, e di due membri, scelti dalla Giunta municipale, l'uno fra i senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base — se ciò sia possibile — a designazioni delle due dette categorie.

Il Comitato è assistito dal segretario comunale e dal tecnico del comune o da altro esperto scelto dalla Giunta municipale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte di esperti e di appartenenti ad organizzazioni economiche ed a categorie interessate.

Art. 3.

Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

A tale scopo esso:

a) designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione secondo i criteri indicati all'art. 1 con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

b) presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366;

c) sollecita l'iniziativa dei proprietari perchè provvedano direttamente all'esecuzione dei lavori avvalendosi dei benefici consentiti dal decreto predetto;

d) procede all'accertamento sommario dei lavori occorrenti nei fabbricati per i quali i proprietari abbiano dichiarato di voler eseguire a propria cura le riparazioni;

e) assiste gli interessati nella redazione di perizie e progetti e nell'esecuzione di lavori;

f) promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;

g) segue in genere l'attività di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura atta ad assicurarne la più rapida realizzazione.

1075
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici esercita il controllo sui Comitati per le riparazioni edilizie e cura l'attuazione delle provvidenze per i senza tetto a mezzo di funzionari del Genio civile di ruolo o avventizi dislocati nei singoli comuni o per gruppi di comuni.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere con propri decreti all'assunzione di personale tecnico, avventizio e giornaliero, ed all'istituzione di sezioni distaccate od anche autonome del Genio civile in rapporto ai bisogni delle zone più danneggiate.

Il coordinamento dei servizi inerenti all'attività di riparazioni edilizie è affidato, per la più pronta realizzazione delle misure indicate nel presente decreto, ad un ufficio centrale presso il Ministero, costituito di un ispettore generale del Genio civile coadiuvato da un ispettore generale amministrativo e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al sesto.

Contributi dello Stato.

Art. 5.

I proprietari di edifici urbani o rustici, che intendano compiere i lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto devono, per ottenere il contributo statale, presentare domanda al Genio civile pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda deve essere corredata del progetto o, pei lavori di minore importo, soltanto del computo metrico-stima dei lavori che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

Deve essere inoltre prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco.

Anche per i lavori di riparazione di importo non superiore a L. 150,000 i proprietari, in luogo del contributo in capitale, possono chiedere la concessione di mutui con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, a termini del 1° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 6.

Quando l'immobile danneggiato appartenga indivisamente a più persone, la domanda di contributo può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse avvalersi del beneficio del mutuo, il Comitato stesso stabilisce la misura del contributo, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, salvo che non riscontri irregolarità od abusi, e somministra i fondi al sindaco, presidente del Comitato.

I pagamenti agli interessati sono effettuati in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori, in base ai consuntivi vistati dal tecnico facente parte del Comitato.

Delle somme ricevute i sindaci daranno rendiconto trimestralmente al Genio civile.

Art. 8.

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 50,000, il Comitato può far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalità di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza dell'approvazione.

Il contributo potrà essere corrisposto in unica soluzione all'ultimazione dei lavori od anche, a richiesta degli interessati, in più rate in base allo stato di avanzamento dei lavori stessi.

Art. 9.

La consistenza patrimoniale del richiedente, agli effetti del 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è valutata discrezionalmente dal Comitato per le riparazioni edilizie e dal Genio civile.

Art. 10.

Ai proprietari, che ne facciano richiesta, possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi di opera, in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.

Mutui con contributo statale.

Art. 11.

I proprietari che per il finanziamento dei lavori intendono avvalersi del beneficio del mutuo assistito dal contributo statale, devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente, pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda di mutuo deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 5.

Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondono alle finalità del presente decreto, trasmette la domanda all'Istituto di credito fondiario ed edilizio indicati dall'interessato o ad uno degli altri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10761

un ufficio centrale presso il Ministero, costituito di un ispettore generale del Genio civile coadiuvato da un ispettore generale amministrativo e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al sesto.

Contributo dello Stato.

Art. 5.

I proprietari di edifici urbani o rustici, che intendano compiervi i lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto devono, per ottenere il contributo statale, presentare domanda al Genio civile pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda deve essere corredata del progetto o, pei lavori di minore importo, soltanto del computo metrico-estimativo dei lavori che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

Deve essere inoltre prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco.

Anche per i lavori di riparazione di importo non superiore a L. 150.000 i proprietari, in luogo del contributo in capitale, possono chiedere la concessione di mutui con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, a termini del 4° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 6.

Quando l'immobile danneggiato appartenga indivisamente a più persone, la domanda di contributo può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno determinati per ciascuna in relazione alla spesa occorrente per la riparazione della parte di edificio o del piano di sua spettanza.

Art. 7.

Quando dagli accertamenti compiuti dal Comitato per le riparazioni edilizie risulti che si tratta di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 50.000, ed il proprietario dichiari che non intende

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 50.000, il Comitato può far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalità di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza dell'approvazione.

Il contributo potrà essere corrisposto in unica soluzione all'ultimazione dei lavori od anche, a richiesta degli interessati, in più rate in base allo stato di avanzamento dei lavori stessi.

Art. 9.

La consistenza patrimoniale del richiedente, agli effetti del 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è valutata discrezionalmente dal Comitato per le riparazioni edilizie e dal Genio civile.

Art. 10.

Ai proprietari, che ne facciano richiesta, possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi di opera, in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.

Mutui con contributo statale.

Art. 11.

I proprietari che per il finanziamento dei lavori intendono avvalersi del beneficio del mutuo assistito dal contributo statale, devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente, pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda di mutuo deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 5.

Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondono alle finalità del presente decreto, trasmette la domanda all'Istituto di credito fondiario ed edilizio indicato dall'interessato o ad uno degli altri Istituti autorizzati.

Art. 12.

A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli Istituti di credito edilizio e quelli di credito fondiario.

Nel caso di lavori di riparazione di edifici, per i quali siano vigenti contratti con Istituti di credito edilizio o fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli stessi Istituti. Qualora entro un mese

1077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dalla data della trasmissione della domanda, il mutuo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto.

Le perizie ed ogni altro accertamento tecnico sono eseguiti dal Genio civile ma gli Istituti mutuanti possono fare intervenire nei singoli casi un esperto da essi designato.

Art. 13.

I mutui non potranno superare la somma occorrente per le riparazioni e ritenuta ammissibile dal Genio civile esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non necessaria ai fini dell'abitabilità.

Il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento previsto dal comma 4° dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, sarà commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essi inferiore e sarà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 14.

Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, può contrarre il mutuo in proprio nome salvo, per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.

Nel caso di proprietà indivisa il mutuo può essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri.

Art. 15.

L'ipoteca a favore dell'Istituto è opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultano dai documenti di cui al 3° comma dell'art. 5.

Se l'immobile appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.

Se le parti o i piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.

L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini è determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulla parte di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici senza pregiudizio dei diritti delle parti.

della guerra, s'intendono attribuiti agli Istituti ad estinzione, fino a concorrenza, del debito verso di essi contratto dai proprietari medesimi.

Art. 16.

I mutui vengono erogati con il sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti nel periodo di tempo richiesto dall'interessato, che non sia eccedente i quarant'anni.

Le semestralità sono comprensive dell'interesse, di una quota di rimborso del capitale del diritto di commissione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,70 %, e, nel caso di mutui somministrati in contanti di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.

Per la riscossione delle semestralità gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.

Art. 17.

I mutui saranno stipulati al saggio del 4 % che potrà essere elevato fino al 5 % con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio garantite sussidiariamente all'Istituto emittente dallo Stato.

Art. 18.

Alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Art. 19.

Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione i termini o le altre prescrizioni imposte dal Comitato per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, il contributo di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, può essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state già corrisposte. Nel caso di mutuo con contributo statale, il mutuo stesso sarà limitato alla somma già erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il contributo statale.

Rimborso di spese ed utilizzazione dei fabbricati riparati.

Art. 20.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 107 81

1944, n. 366, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, sarà commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore e sarà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 14.

Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, può contrarre il mutuo in proprio nome salvo, per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.

Nel caso di proprietà indivisa il mutuo può essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri.

Art. 15.

L'ipoteca a favore dell'Istituto è opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultano dai documenti di cui al 3° comma dell'art. 5.

Se l'immobile appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.

Se le parti o i piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.

L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini è determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulla parte di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici senza pregiudizio dei diritti delle parti.

L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.

Quando si tratti di edifici rustici, l'ipoteca potrà essere iscritta anche sopra una congrua parte del fondo al cui servizio gli edifici stessi sono posti, che deve essere individuata nell'atto di mutuo.

Gli indennizzi che lo Stato potrà riconoscere in aggiunta ai benefici di cui al presente decreto a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati per effetto di azione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,50 %, e, nel caso di mutui somministrati in contanti di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.

Per la riscossione delle semestralità gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.

Art. 17.

I mutui saranno stipulati al saggio del 4 %, che potrà essere elevato fino al 5 % con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio garantite sussidiariamente all'Istituto emittente dallo Stato.

Art. 18.

Alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Art. 19.

Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione i termini o le altre prescrizioni imposte dal Comitato per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, il contributo di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, può essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state già corrisposte. Nel caso di mutuo con contributo statale, il mutuo stesso sarà limitato alla somma già erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il contributo statale.

Rimborso di spese
ed utilizzazione dei fabbricati riparati.

Art. 20.

Quando i proprietari degli edifici riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, non effettuino in unica soluzione il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa, questa può richiedere che le mensilità di affitto siano pagate direttamente dall'assegnatario del locale riparato, fino all'ammontare del rimborso dovuto nella misura delle annualità di cui al 2° comma dell'art. 6 del decreto sopra citato.

1079

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No.

Resta salva in ogni altro punto la disposizione dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 21.

La facoltà di assegnare abitazioni alle persone rimaste senza tetto, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è limitata alle abitazioni riparate direttamente dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 22.

A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione a termini dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è fatto divieto di cederle o subloccarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza della concessione.

Materiale di ricupero dalle macerie.

Art. 23.

I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprietà dello Stato.

Di tali materiali il Genio civile si avvarrà per le riparazioni eseguite d'ufficio.

Lo stesso Genio civile e i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche concederli ai privati che procedano direttamente ai lavori di riparazione.

Art. 24.

Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione nel termine fissato con ordinanza del Genio civile o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi dell'art. 2 comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, si può procedere al prelevamento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti e danneggiati allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

I Comitati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento è effettuato in contraddittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo è fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può chiedere che il prezzo sia fissato definitivamente da

menti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari. Gli atti di mutuo rientrano nel trattamento tributario che compete agli Istituti di credito fondiario ed edilizio che lo erogano.

Art. 26.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — TUPINI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 35. — ANDRIOLI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 5.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per i lavori concernenti il ricovero di persone senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

pena di decadenza della concessione.

Materiale di ricupero dalle macerie.

Art. 23.

I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprietà dello Stato.

Di tali materiali il Genio civile si avvarrà per le riparazioni eseguite d'ufficio.

Lo stesso Genio civile e i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche concederli ai privati che procedano direttamente ai lavori di riparazione.

Art. 24.

Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione nel termine fissato con ordinanza del Genio civile o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi dell'art. 2 comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, si può procedere al prelevamento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti e danneggiati allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

I Comitati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengono i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento è effettuato in contraddittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo è fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può chiedere che il prezzo sia fissato inappellabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

Il rifiuto al perito non impedisce la presa di possesso e l'utilizzazione dei materiali.

Art. 25.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie salvi gli emolu-

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SELIGNI — TUPINI — PESENTI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 35. — ARGENIO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 5.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per i lavori concernenti il ricovero di persone senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per le riparazioni a cura diretta dello Stato dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra, da destinarsi al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche, in conformità del disposto dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la concessione di contributi statali a favore dei proprietari che intraprendono lavori di riparazione di carattere indifferibile e urgente ai propri fabbricati danneggiati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dalla guerra, in conformità del disposto dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere con propri decreti le somme occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 23. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa «La Cerere Gelese» con sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 marzo 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio è stato nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa «La Cerere Gelese» di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Del Guercio;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1945.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, recante norme per la disciplina delle requisizioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sull'istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni;

Di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Sono istituiti, nei seguenti capoluoghi di provincia e con giurisdizione nei territori in appresso indicati, i Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni, previsti dall'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741:

in Palermo, per le provincie della Sicilia;

in Catanzaro, per le provincie della Calabria;

in Bari, per le provincie delle Puglie e della Basilicata;

in Napoli, per le provincie della Campania e del Molise;

in Roma, per le provincie del Lazio, degli Abruzzi, dell'Umbria e delle Marche, nonchè per lo stralcio delle pendenze relative a territori d'oltremare;

in Cagliari, per le provincie della Sardegna;

in Firenze, per le provincie della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1945

BONOMI — TUPINI — SOLERI

(91)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1082

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 35. — PEDIS

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » con sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 marzo 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio è stato nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del predetto liquidatore, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(75)

e per il tesoro;

Decreta:

Sono istituiti, nei seguenti capoluoghi di provincia e con giurisdizione nei territori in appresso indicati, i Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni, previsti dall'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741:

in Palermo, per le provincie della Sicilia;

in Catanzaro, per le provincie della Calabria;

in Bari, per le provincie delle Puglie e della Basilicata;

in Napoli, per le provincie della Campania e del Molise;

in Roma, per le provincie del Lazio, degli Abruzzi, dell'Umbria e delle Marche, nonchè per lo stralcio delle pendenze relative a territori d'oltremare;

in Cagliari, per le provincie della Sardegna;

in Firenze, per le provincie della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1945

BONOMI — TUPINI — SOLERI

(91)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Decreta:

Il dott. Aldo Ludolchetti è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, in sostituzione del rag. Mario Elli, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 12 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(93)

1083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 19 gennaio 1945, è stato nominato commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro, il dott. Giorgio Fiandri, per la durata di mesi sei.

(105)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7 in data 19 gennaio 945, è stata sciolta l'ordinaria amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti ed il dott. Ferruccio Bocci è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso.

(106)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Cenzo Recupero di Sandi, nato a Milazzo il 16 gennaio 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Messina nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(197)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Finocchio di Federico, nato a Brindisi il 22 settembre 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Bari nel 1939.

Se ne dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 3 del 5 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(109)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 4 del 9 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(110)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 5 del 11 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

1084
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7 in data 19 gennaio 1945, è stata sciolta l'ordinaria amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti ed il dott. Ferruccio Ferrazzi è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso.

(105)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Cirro Ercopero di Sanit, nato a Milazzo il 16 gennaio 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Messina nel 1941.

Se ne dà avviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(107)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Emanuele di Federico, nato a Brindisi il 22 settembre 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Bari nel 1940.

Se ne dà avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

(108)

In data 17 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(109)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 4 del 9 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(110)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 5 del 11 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(111)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI BALDASSARE, *gerente*

ROMA - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

1085

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

(12)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/ga.
27 Jan 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 10 of 23 January 1945.

TO : See Distribution List.

28 JAN 1945

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.428 of 8 December 1944. Increasing the Fees and taxes of Notaries Public.
(b) Agriculture	(b) Ministerial Decree of 4 January 1945. Ratifying the appointment of the Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Taranto.
(c) Finance	(c) Ministerial Decree of 4 January 1945. Confirming the appointment of the President and Vice-President of the Board of Directors of the Farm Credit Bank of Catanzaro.
(d) Finance	(d) Ministerial Decree of 4 January 1945. Confirming the appointment of the President and Vice-President of the Savings Bank of Viterbo Province.
(e) Finance	(e) Ministerial Decree of 4 January 1945. Substituting the liquidator and a member of the Syndical college of the Rural Bank "Monte S.Ma delle Vittorie" with seat at Piazza Armerina (Enna).
(f) Agriculture	(f) Ministerial Decree of 4 January 1945. Ratifying the appointment of the Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Siena.
(g) Finance	(g) Ministerial Decree of 4 January 1945. Substituting the liquidator for the Agrarian Bank of Lercara Friddi (Palermo).
(h) Finance	(h) Ministerial Decree of 4 January 1945. Substituting a member of the Supervisory Committee for the Agrarian Bank of [illegible] with seat at Nola (Napoli).

1. This issue of G.U. contains the following legislation:

10861

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Taranto.

(c) Finance — (c) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Confirming the appointment of the President and Vice-President of the Board of Directors of the Town Credit Bank of Catanzaro.

(d) Finance — (d) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Confirming the appointment of the President and Vice-President of the Savings Bank of Viterbo Province.

(e) Finance — (e) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Substituting the liquidator and a member of the Syndical college of the Rural Bank "Maria SS.ma delle Vittorie" with seat at Pianca Armerina (Enna).

(f) Agriculture — (f) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Ratifying the appointment of the Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortia of Siena.

(g) Finance — (g) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Substituting the liquidator for the Agrarian Bank of Lercara Friddi (Palermo).

(h) Finance — (h) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the Agrarian Bank of PZ with seat at Nola (Napoli).

(i) Agriculture — (i) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Ratifying the appointment of the Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Arezzo.

(j) Finance — (j) Ministerial Decree of 4 January 1945. 4921
Substituting the liquidator for the Rural and Artisans' Bank with seat at Bolognetta (Palermo).

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXEMPTED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 2 February 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. Chambers

W. E. BROOKS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor. 45?7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 23 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte second

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 81

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 428.
Aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili. Pag. 84

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Taranto . . . . . Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro . . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Conferma in carica del presidente e sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo . . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. con sede in Nola (Napoli). Pag. 87

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Arezzo . . . . . Pag. 88

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bolognetta (Palermo) . . . Pag. 88

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Comunicato riguardante i prezzi dei saponi . . . Pag. 88

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300	All'Estero	Abb. annuo L. 600	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10		Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (concernente titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	Un fascicolo Prezzi vari		Un fascicolo Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23,24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 81

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 dicembre 1944, n. 428.

Aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili. Pag. 84

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Taranto . . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro . . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Conferma in carica del presidente e sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo . . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore e di un membro del Collegio sindacale della Cassa rurale e Maria SS.ma delle Vittorie» con sede in Piazza Armerina (Enna) . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Siena . . . . . Pag. 87

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi (Palermo) . . . . . Pag. 87

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. con sede in Nola (Napoli). Pag. 87

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Arezzo . . . . . Pag. 88

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bolognetta (Palermo) . . . Pag. 88

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Comunicato riguardante i prezzi dei saponi . . . Pag. 88

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle medaglie al valore militare;

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1943, n. 2/B, relativo alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valore militare alla memoria all'ammiraglio di Squadra *Bergamini* Carlo di Paolo e fu Agnese Costagliani, nato a S. Felice sul Panaro (Modena) il 24 ottobre 1888, con la seguente motivazione:

Comandante in capo delle Forze navali da battaglia, sorprese dall'armistizio in piena efficienza materiale e morale trascinò con l'autorità e con l'esempio tutte le sue navi ad affrontare ogni rischio pur di obbedire, per fedeltà al Re e per il bene della Patria, al più amaro degli ordini. E nell'adempimento del dovere scomparve in mare con la sua

4920

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1089

nave ammiraglia, colpita a morte dopo accanita difesa dal nuovo nemico, scrivendo nella storia della Marina una pagina incancellabile di dedizione e di onore.

Il presente decreto sarà a suo tempo registrato alla Corte dei conti.

Dal Comando Supremo, addì 20 dicembre 1943

VITTORIO EMANUELE

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita « sul campo » la medaglia d'oro al valor militare alla memoria al contrammiraglio *Federico Martinengo* di Filippo e fu Angela Gallo, nato a Roma il 18 luglio 1897, con la seguente motivazione:

Ufficiale ammiraglio dotato di specialissime doti di mente, di cuore e di carattere come già durante la guerra 1915-18, anche nella guerra 1940-43 negli importanti incarichi che svolse a bordo ed a terra, diede prova di profonda preparazione, di sicura fede e coraggio.

All'atto dell'armistizio, incaricato del trasferimento delle unità antisommergibili presenti a La Spezia e della inutilizzazione di quelle non in grado di muovere, svolse il suo mandato con decisa risolutezza, pur attraverso enormi difficoltà create dalla situazione contingente.

Con una sezione di V.A.S. lasciò il porto solo nell'imminenza dell'occupazione della Piazza da parte di forti reparti tedeschi.

Incontrato in mare una squadra di motosiluranti germaniche, decise immediatamente, nonostante le condizioni di marcata inferiorità di accettare l'impari lotta. Serrate le distanze la affrontò con azione ravvicinata e non lasciò tregua fin quando, colpito mortalmente, cadde esanime, mentre il suo spirito continuava ad alleggiare sugli equipaggi che da terra proseguivano la lotta, desistendo solo quando le unità germaniche, duramente provate nei mezzi e negli uomini, si ritiravano dall'azione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1943

UMBERTO DI SAVOIA

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Albanesi Augusto Cesare fu Attilio e di Marcato Anna, nato a Venezia, il 17 maggio 1923, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Cortese Domenico di Alvio e di Nasso Santina, nato ad Asti il 21 marzo 1921, infermiere, matricola 6205. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

A VIVENTI

(*) *Donato Alberto* fu Pietro e di Canonici Aniela, nato a La Spezia il 4 maggio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione dell'8 settembre 1944*).

Ianzino Vincenzo di Pietro e fu Serio Angela, nato a Cefalù (Palermo) il 15 marzo 1899, maggiore Genio navale.

Pedemonte Tullio fu Luigi e fu Casazza Luigia, nato a Genova il 20 giugno 1892, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 settembre 1944*).

Scalpinelli Giorgio di Giuseppe e di Marasso Evelina, nato a Milano il 24 aprile 1921, aspirante guardiamarina.

Prin Marcello fu Carlo e di Vigna Secondina, nato a Modano il 12 ottobre 1912, 2° capo S.D.T., matricola 27694.

Bettinelli Alessandro di Luigi e di Spinelli Palomina, nato a Milano il 2 agosto 1921, cannoniere P.M., matricola 5737.

Altardi Stefano di Luigi e di Maggio Calogera, nato a Sciacca (Agrigento) il 15 aprile 1919, marò, matricola 84015.

Fulignani Andrea di Ettore e di Quadrelli Francesca, nato ad Apuania il 18 gennaio 1916, sottocapo fuochista, matricola 13844. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Caramelli Mauro fu Francesco e di Pempona Silla, nato a Marina di Pisa (Pisa) il 4 agosto 1897, capo di 1ª classe, matricola 7834.

Spazzini Mario di Romeo e di Paris Rice, nato a Sestri Ponente il 10 ottobre 1922, sottocapo furiere, matricola 58865.

Antonioli Giovanni di Luigi e di Beschi Enrica, nato a Marrano (Brescia) il 14 novembre 1921, sottocapo cannoniere, matricola 56390.

Perissinotti Valentino di Sante e di Babbutti Rosolina, nato a Pordenone (Udine) il 15 giugno 1922, marò, matricola 79199.

Padoan Felice di Giuseppe e di Colombo Iride, nato a Chioggia (Venezia) l'11 ottobre 1918, marò, matricola 60600.

Guriatti Andrea di Francesco e di Fradia Teresa, nato a Collorito Borella (Aosta) il 14 aprile 1920, cannoniere O., matricola 22310. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

A VIVENTI

(*) *Castracane degli Antelminelli Francesco* di Guido e di Mei Anna Maria, nato a Castelfidardo (Ancona) il 27 settembre 1917, tenente di vascello.

(*) *Di Sarcina Erasmo* di Tobia e di D'Ovidio Elisa, nato a Gaeta il 22 ottobre 1906, tenente Genio navale (P.M.).

(*) *Frigeri Massimo* di Giulio e di Maccarinelli Luizia, nato a Milano il 14 luglio 1920, guardiamarina.

(*) *Albertini Emilio* di Antonio e di Zini Adele, nato a Firenze il 30 marzo 1907, capo silurista di 1ª classe, matri-

1090
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita « sul campo » la medaglia d'oro al valor militare alla memoria al contrammiraglio *Federico Martinengo* di Filippo e fu Angela Gallo, nato a Roma il 18 luglio 1867, con la seguente motivazione:

Ufficiale ammiraglio dotato di spiccatissime doti di mente, di cuore e di cavaliere come già durante la guerra 1915-18, anche nella guerra 1940-43 negli importanti incarichi che ebbe a bordo ed a terra, diede prova di profonda preparazione, di sicura fede e coraggio.

All'atto dell'armistizio, incaricato del trasferimento delle unità antisommergibili presenti a La Spezia e della inutilizzazione di quelle non in grado di muovere, svolse il suo mandato con decisa risolutezza, pur attraverso enormi difficoltà create dalla situazione contingente.

Con una sezione di V.A.S. lasciò il porto solo nell'imminenza dell'occupazione della Piazza da parte di forti reparti tedeschi.

Incontrata in mare una sezione di motovelieri germaniche, decise immediatamente, nonostante le condizioni di marcata inferiorità di accettare l'impari lotta. Serrate le distanze la affrontò con azione ravvicinata e non lasciò tregua fin quando, colpito mortalmente, cadde esanime, mentre il suo spirito continuava ad aleggiare sugli equipaggi che da terra proseguivano la lotta, desistendo solo quando le unità germaniche, diramate provate nei mezzi e negli uomini, si ritiravano dall'azione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

Ranzino Vincenzo di Pietro e fu Serio Angela, nato a Cefalù (Palermo) il 13 marzo 1899, maggiore Genio navale;

Pedemonte Tullio fu Luigi e fu Cassaza Luigia, nato a Genova il 29 giugno 1892, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 settembre 1944*).

Scalpinelli Giorgio di Giuseppe e di Marasso Evelina, nato a Milano il 24 aprile 1921, aspirante guardiamarina;

Pria Marcello fu Carlo e di Vigna Secondina, nato a Modane il 12 ottobre 1912, 2° capo S.D.T., matricola 27694;

Bellinelli Alessandro di Luigi e di Spinelli Palomina, nato a Milano il 2 agosto 1921, cannoniere F.M., matricola 5737;

Attardi Stefano di Luigi e di Maggio Calogera, nato a Sciacca (Agrigento) il 15 aprile 1919, marò, matricola 84015;

Fallignani Andrea di Ettore e di Qualrelli Francesca, nato ad Apuania il 18 gennaio 1916, sottocapo fuochista, matricola 13844. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Ciaramelli Mauro fu Francesco e di Pompona Silla, nato a Marina di Pisa (Pisa) il 4 agosto 1907, capo di 1ª classe, matricola 7834;

Spazzini Mario di Romeo e di Paris Rice, nato a Sestri Ponente il 10 ottobre 1922, sottocapo furiere, matricola 52867;

Antonioli Giovanni di Luigi e di Beschi Enrica, nato a Marrano (Brescia) il 14 novembre 1921, sottocapo cannoniere, matricola 56490;

Perissinotti Valentino di Sante e di Rabbolini Rosolina, nato a Pordenone (Udine) il 15 giugno 1922, marò, matricola 79899;

Padoan Felice di Giuseppe e di Colombo Iride, nato a Chioggia (Venezia) l'11 ottobre 1918, marò, matricola 60900;

Gurletti Andrea di Francesco e di Fradia Teresa, nato a Colloreto Dorella (Aosta) il 14 aprile 1920, cannoniere O., matricola 29319. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

A VIVENTI

(*) *Carrarone degli Antelminelli Francesco* di Guido e di Mei Anna Maria, nato a Castelfidardo (Ancona) il 27 settembre 1917, tenente di vascello;

(*) *Di Sarcina Erasmo* di Tobia e di D'Ocsido Elisa, nato a Gaeta il 22 ottobre 1906, tenente Genio navale (D.M.);

(*) *Frigeri Massimo* di Giulio e di Maccarinelli Letizia, nato a Milano il 14 luglio 1923, guardiamarina;

(*) *Albertini Emilio* di Antonio e di Zini Adele, nato a Firenze il 30 marzo 1907, capo silurista di 1ª classe, matricola 7915;

(*) *Scalini Giuseppe* fu Ambrogio e di Sona Ermelinda, nato a Napoli il 1° aprile 1903, capo elettricista di 1ª classe, matricola 1086;

(*) *Ganazzi Gottardo* di Guido e di Pacinotti Giulia, nato a Pistoia il 13 ottobre 1909, capo M.N. di 2ª classe, matricola 16709;

(*) *Lonati Angelo* di Giuseppe e di Poli Letizia, nato a Pompiano il 20 settembre 1917, 2° nocchiere, matricola 30797. — (*Determinazione dell'8 settembre 1944*).

Lambiase Vincenzo fu Domenico e fu Mendola Anna, nato a Salerno il 21 gennaio 1908, 2° capo M.N., matricola 6688;

De Bellis Angelo di Michele e fu Concetta Anna, nato a Gioia del Colle (Bari) il 26 maggio 1915, 2° capo elettricista, matricola 30578;

Croli Antonio di Carlo e fu Pavanello Emma, nato a Biagio di Caltalta (Treviso) il 17 aprile 1916, 2° capo M.N., matricola 41673.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Toffreda Gaetano di Raffaele e di Di Somma Filomena, nato a Torre del Greco (Napoli) il 15 gennaio 1915, sergente silurista, matricola 88756;

Fadini Mario fu Andrea e di Gandolfo Emilia, nato a Melo (Pavia) il 9 aprile 1925, sottocapo radiotelegrafista, matricola 69756;

Fiocelli Antonio di Michele e fu Scotto Teresa, nato a Monte di Procida (Napoli) l'11 febbraio 1902, nocchiere, matricola 2580;

De Michele Raffaele di Antonio e di Persandio Anna, nato a Pescara il 13 agosto 1922, cannoniere A., matricola 56870;

Sale Alberto di Armando e di Anzi Italia, nato a Roma il 14 agosto 1921 R.T.I., matricola 43326;

Innocenti Egisto fu Luigi e di Terbina Angela, nato a Rimini l'11 luglio 1922, silurista, matricola 69196;

Accolla Sebastiano di Pasquale e di Bottaro Rosina, nato a Siracusa il 5 gennaio 1922, marò, matricola 97332. — (*Determinazione dell'8 settembre 1944*).

Bizzan Luigi di Enrico e di Agnello Maria, nato a Torino il 20 ottobre 1910, capitano di corvetta.

Arduini Lino di Lino e di Bolleter Amelia, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 5 ottobre 1919, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 12 settembre 1944*).

Superina Leo Antonio di Antonio Vito e di Scalembre Giovanna, nato ad Abbazia (Fiume) il 28 agosto 1925, guardiamarina.

Cardona Guido di Armando e di Giallanza Elena, nato a Roma il 29 gennaio 1926, guardiamarina.

Colombo Carlo di Francesco e di Anselmi Clelia, nato a Viterbo (Roma) il 19 marzo 1923, aspirante guardiamarina.

Nesci Domenico fu Vincenzo e di Gargonesi Clotilde, nato a Reggio Calabria il 12 maggio 1922, aspirante guardiamarina.

Mandas Ino fu Gervasio e di Moro Delizia, nato ad Azzano Decimo (Udine) il 25 agosto 1919, 2° capo mot., matricola 48388;

Sbaldi Luigi di Vittorio e di Sassari Virginia, nato a Terni (Sondrio) il 26 giugno 1921, sergente cannoniere, matricola 6282;

Reighi Bruno di Enrico e di Maestripieri Bianca, nato a Genova il 13 febbraio 1919, sottocapo fuochista, matricola 56296;

Scotti Renzo di Giacomo e di Fogazza Albertina, nato a Gerra di Pizzighettone (Cremona) il 31 agosto 1917, sottocapo segnalatore, matricola 4852;

Ghidini Luigi di Angelo e di Berti Laura, nato a Pieve di Brescia il 10 gennaio 1922, marò, matricola 89586;

Gaeciato Luigi di Giulio e di Magarotto Antonia, nato a Strigno (Trento) il 17 maggio 1924, furiere G., matricola 70641. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

(*) A seguito di quanto già disposto dal Capo di Stato Maggiore della Marina nel luglio 1943, (telescrivente n. 2906 S. del 6 agosto 1943 di Maricosom).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 3 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Il Ministro per la marina

Art. 1.

È sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Manni Giorgio di Francesco e fu Rizzi Fruna, nato a Barletta (Bari) il 24 aprile 1909, capitano di fregata. — (*Determinazione del 3 maggio 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Arduengli Rino di Armando e di Cencini Renilda, nato a Radda S. Salvatore (Siena) il 5 ottobre 1922, sottocapo cannoniere armiere, matricola 52067.

Rampon Giuseppe di Rampon Maria, nato a Venezia il 25 dicembre 1919, marinaio, matricola 79892. — (*Determinazione del 16 settembre 1944*).

Viola Alfredo fu Temistocle e fu Agrofoglio Emilia, nato a Genova il 5 settembre 1900, tenente colonnello Genio navale.

Morelli Bruno di Arturo e di Sanelli Rosa, nato a Pietrasanta (Lucca) il 9 settembre 1914, capo meccanico di 3ª, matricola 25679;

Coppatelli Eytato di Emilio e di Guerrieri Ada, nato a Volterra il 21 gennaio 1920, 2° capo cannoniere P.S., matricola 39896.

Lai Pietro di Gavino e di Maronta Giacomina, nato a Tissi (Sassari) il 24 agosto 1920, sergente silurista, matricola 51467.

Kende Giuseppe di Antonio e di Gasperoni Paola, nato a Plezzo (Gorizia) il 17 giugno 1920, sottocapo cannoniere A., matricola 47079. — (*Determinazione del 12 settembre 1944*).

Clemente Giuseppe di Pasquale e di Iesu Angela, nato ad Altamura (Bari) il 6 dicembre 1909, capo meccanico di 2ª classe, matricola 6606;

Pirazzoli Ugo di Valentino e di Fabbri Bianca, nato a Imola (Bologna) il 22 luglio 1909, 2° capo silurista, matricola 10653;

Giordano Salvatore di Stefano e di Milano Alfonsa, nato ad Agrigento il 17 ottobre 1915, 2° capo silurista, matricola 1858;

Luciano Carmine di Carmine, nato a Bonea (Benevento) il 15 febbraio 1920, 2° capo cannoniere P.S., matricola 47212;

Vallotto Giovanni fu Ettore e di Marin Antonietta, nato a Vittorio Veneto il 18 marzo 1920, 2° capo radiotelegrafista, matricola 42467;

Cinus Gennaro di Francesco e di Bursi Maria, nato a Napoli il 10 ottobre 1919, sergente cannoniere P.S., matricola 45153;

Codegno Livio di Giuseppe e di Pezzella Vandalia, nato a Spilimbergo (Udine) il 29 dicembre 1921, sergente elettricista, matricola 54853;

Giamfrancesco Addolorato di Carmine e di Feccia Concetta, nato a Cannalupo (Campobasso) il 10 marzo 1922, sergente radiotelegrafista, matricola 52340;

Rosazza Antonio di Antonio e fu Bergloch Caterina, nato a Pola il 2 novembre 1919, sottocapo elettricista, matricola 98277;

Cozzolo Vincenzo di Ciro e di Sora Rachele, nato a Napoli il 22 giugno 1919, sottocapo fuochista G., matricola 60852;

Schiavini Bruno di Enrico e di Galimberti Felicita, nato a Milano il 12 maggio 1920, sottocapo S.D.T., matricola 922.

Napoli Giovanni di Michele e di Marigliano Amelia, nato ad Agropoli (Salerno) il 6 agosto 1919, sottocapo cannoniere G., matricola 92652.

Lutenza Cosimo fu Emanuele e di Fasano Pasqualina, nato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10921

Razan Luigi di Enrico e di Agnello Maria, nato a Torino il 20 ottobre 1916, capitano di corvetta;

Aracci Lino di Lino e di Dellenz Amelia, nato a Lussimpiccolo (Pola) il 5 ottobre 1919, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 12 settembre 1944*).

Saporena Leo Antonio di Antonio Vito e di Scalembre Giovanna, nato ad Abbazia (Fiume) il 28 agosto 1915, guardiamarina;

Tarolora Guido di Armando e di Galliazzi Elena, nato a Roma il 29 gennaio 1920, guardiamarina;

Colombo Carlo di Francesco e di Anselmi Clelia, nato a Viterbo (Roma) il 19 marzo 1923, aspirante guardiamarina;

Nesci Domenico fu Vincenzo e di Morgonesi Clotilde, nato a Reggio Calabria il 12 maggio 1922, aspirante guardiamarina;

Marcuz Ico fu Gervasio e di Moro Delizia, nato ad Azzano Decimo (Udine) il 25 agosto 1919, 2° capo mar., matricola 48388;

Cobaldi Luigi di Vittorio e di Sussari Virginia, nato a Tregua (Sondrio) il 26 giugno 1921, sergente cannoniere, matricola 59821;

Righi Bruno di Enrico e di Maestripieri Bianca, nato a Genova il 13 febbraio 1919, sottocapo fuochista, matricola 75596;

Scotti Renzo di Giacomo e di Fugazza Albertina, nato a Gerra di Pizzighettone (Cremona) il 21 agosto 1917, sottocapo segnalatore, matricola 5658;

Chidini Luigi di Angelo e di Baiti Laura, nato a Pieve di Brescia il 10 gennaio 1922, marò, matricola 8604;

Guelmalo Lulgi di Giulio e di Magarotto Antonia, nato a Strigno (Trento) il 17 maggio 1924, furiere C., matricola 10141. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

(*) A sanzione di quanto già disposto dal Capo di Stato Maggiore della Marina nel luglio 1921 (ordinanza n. 2604 S del 6 agosto 1943 di Maricosom).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 4 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1443;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Viola Alfredo fu Temistocle e fu Agrofoglio Emilia, nato a Genova il 5 settembre 1880, tenente colonnello Genio navale;

Marelli Bruno di Arturo e di Sanelli Rosa, nato a Pietrasanta (Lucca) il 9 settembre 1914, capo meccanico di 3ª, matricola 25079;

Ceppatelli Eglato di Emilio e di Guerrieri Ada, nato a Volterra il 20 gennaio 1920, 2° capo cannoniere P.S., matricola 36690;

Lai Pietro di Gavino e di Mannina Giacoma, nato a Tissi (Sassari) il 24 agosto 1920, sergente silurista, matricola 5107;

Kenda Giuseppe di Antonio e di Gasperini Paola, nato a Piezzo (Gorizia) il 17 giugno 1920, sottocapo cannoniere A., matricola 47079. — (*Determinazione del 18 settembre 1944*).

Clemente Giuseppe di Pasquale e di Gesù Angela, nato ad Altamura (Bari) il 6 dicembre 1909, capo meccanico di 2ª classe, matricola 6580;

Pirazzoli Ugo di Valentino e di Fabbri Bianca, nato a Imola (Bologna) il 22 luglio 1909, 2° capo silurista, matricola 18863;

Giordano Salvatore di Stefano e di Milano Alfonsa, nato ad Agrigento il 17 ottobre 1915, 2° capo silurista, matricola 18358;

Luciano Carmine di Carmine, nato a Bonea (Benevento) il 15 febbraio 1920, 2° capo cannoniere P.S., matricola 47242;

Pellotto Giuseppe fu Ettore e di Maria Antonietta, nato a Vittorio Veneto il 18 marzo 1920, 2° capo radiotelegrafista, matricola 12487;

Cuna Gennaro di Francesco e di Bursi Maria, nato a Napoli il 19 ottobre 1919, sergente cannoniere P.S., matricola 5153;

Colugno Livio di Giuseppe e di Perzetta Vandalia, nato a Spilimbergo (Udine) il 29 dicembre 1921, sergente elettricista, matricola 5485;

Giammarresco Addolorato di Carmine e di Pecca Carmela, nato a Cantalupo (Campobasso) il 10 marzo 1922, sergente radiotelegrafista, matricola 25740;

Bozzezzi Antonio di Antonio e fu Berghich Caterina, nato a Pola il 2 novembre 1919, sottocapo elettricista, matricola 36277;

Corrado Vincenzo di Ciro e di Sora Rachele, nato a Napoli il 22 giugno 1919, sottocapo fuochista O., matricola 29013;

Schiavina Remo di Enrico e di Galimberti Felicita, nato a Milano il 12 maggio 1920, sottocapo S.D.T., matricola 922;

Napoli Giovanni di Michele e di Marigliano Amelia, nato ad Agropoli (Salerno) il 6 agosto 1919, sottocapo cannoniere O., matricola 29013;

Lafranca Cosimo fu Emanuele e di Pasano Pasqualina, nato a Taranto il 20 luglio 1915, sottocapo cannoniere O., matricola 29186;

Trasforini Iser di Remo e di Fabbri Margherita, nato a Comacchio (Ferrara) il 10 novembre 1920, meccanico, matricola 17478;

Bacigalupo Giuseppe di Vittorio e di Rosaspa Chiara, nato a Gattorna (Genova) il 10 novembre 1917, furiere S., matricola 4838;

Ciceri Fiorenzo di Paolo e di Colombo Maria, nato a Bareggio (Milano) il 27 dicembre 1919, cannoniere O., matricola 12256;

Malnardi Giuseppe di Malnardi Zaira, nato a Bologna il 12 maggio 1920, cannoniere O., matricola 8546;

Iacono Aniello di Giuseppe e di Iacono Angelina, nato a Serrara Fontana (Napoli) l'11 ottobre 1920, fuochista O., matricola 29441;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10931

Cacciti Giuseppe di Francesco e di Rossadini Bruna, nato a Civitavecchia il 19 febbraio 1920, nocchiere, matricola 23913 — *Determinazione del 19 settembre 1944*).

Falconi Teodato fu Marcello e di La Morgia Annunziata, nato a Fossacesia (Chieti) il 29 agosto 1892, capo silurista di 1ª classe, matricola 39688.

Pedrini Carlo fu G. Battista e di Teo Maddalena, nato a Pegliano (Benaco) il 29 dicembre 1907, capo elettricista di 2ª classe, matricola 8948.

Malgarotti Giuseppe fu Pietro e di Bondanzoli Emma, nato a Palermo il 29 gennaio 1908, capo M.N. 2ª, matricola 17277.

Stradini Francesco fu Orazio e di Domitilla Vivanna, nato a Castiglione di Siena (Siena) il 5 gennaio 1908, capo R.T.I. di 1ª classe, matricola 16119.

Fedele Edmondo fu Vincenzo e fu Impellizzeri Teresa, nato a Pace del Mela (Messina) il 12 luglio 1912, 2° capo segnalatore, matricola 29878.

Pardini Cesare di G. Battista e di Del Bon Maria, nato a Livorno il 16 aprile 1915, 2° capo radiotelegrafista, matricola [illegible].

Alfredo fu Antonio e di Maddi Quirina, nato a Sant'Angelo Valfortore (Avellino) il 22 aprile 1921, sergente radiotelegrafista, matricola [illegible].

Fausto fu Pietro e di Nazzo Vittoria, nato a Firenze il 13 novembre 1909, sergente M.N., matricola 17231.

Ferrardo fu Settimio e fu Montagni Attilia, nato a Cupramontana (Ancona) il 5 febbraio 1921, sergente M.N., matricola [illegible].

Salvatore fu Domenico e di Schirripa Giuditta, nato a Napoli il 16 aprile 1919, sergente radiotelegrafista, matricola 17231.

De Re Luigi di Stefano e di Scotti Sonia, nato a Pizzighettone (Cremona) il 12 dicembre 1919, sottocapo fuochista A., matricola 92550.

Nizzoli Mario di Gino e di Lamponi Clarindina, nato a Signano (Firenze) il 2 giugno 1919, sottocapo silurista, matricola [illegible].

Cipolla Domenico di Costantino e di Morra Concetta, nato a Napoli il 21 giugno 1922, sottocapo elettricista, matricola 54170.

Vare Francesco di Vare Angela, nato a Milano il 21 ottobre 1917, silurista, matricola 91020.

Gandini Luigi di Enrico e di Sacchi Angela, nato a Parma il 29 dicembre 1918, silurista, matricola 92518.

Cioli Alfredo di Tito e di Grappoli Aurelia, nato a Tuscania (Firenze) VII novembre 1891, elettricista, matricola 5567 — (*Determinazione del 22 settembre 1944*).

Con decreto Luogotenenziale in corso di perfezionamento, su proposta del Ministro per la marina, sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Leone Domenico di Giovanni e di Sallustio Rosa, nato a Cetona (Siena) il 19 marzo 1921, fuochista C.M., matricola [illegible]; — *Determinazione del 2 agosto 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Pepoli Domenico di Romualdo e di Stranieri Angelina, nato a Bari il 3 giugno 1917, 2° capo cannoniere C., matricola 12461.

Tani Mario di Salvatore e di Gerone Elisa, nato a Bari il 19 luglio 1915, sergente scelto, matricola 308 — (*Determinazione del 7 agosto 1944*).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 428.

Aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 7 aprile 1924, n. 349;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138;

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito in legge con legge 18 dicembre 1927, n. 2384;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 dicembre 1937, n. 2358;

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 253;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.

Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

L'onorario per ogni copia esecutiva, di cui all'art. 14

1094
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Alfredo fu Antonio e di Maria [illegible], nato a [illegible] (Arezzo) il 22 aprile 901, sergente [illegible], matricola 1882;

Fausto fu Pietro e di Italia Vittoria, nato a [illegible] il 15 novembre 1920, sergente MN., matricola 5731;

Leonardo fu Stefano e fu Modanna Adele, nato a [illegible] (Ancona) il 5 febbraio 1921, sergente MN., matricola 5943;

Salvatore fu Domenico e di Schiripa Gennaria, nato a Napoli il 16 aprile 1919, sergente radiotelegrafista, matricola 4230;

Luigi di Stefano e di Sordi Santa, nato a [illegible] Cremonesi il 12 dicembre 1920, sottocapo fuochista A., matricola 9259;

Mario di Gino e di Lamponi Cherubina, nato a [illegible] (Firenze) il 2 ottobre 1919, sottocapo silurista, matricola 5876;

Biagio Domenico di Castrolibero e di Morra Caterina, nato a Napoli il 21 giugno 1922, sottocapo elettricista, matricola 58170;

Carlo Francesco di Vare Angela, nato a Milano il 24 ottobre 1917, silurista, matricola 9176;

Giudici Luigi di Enrico e di Sacchi Angela, nato a Pavia il 29 dicembre 1919, silurista, matricola 9518;

Cioli Alfredo di Tito e di Grapponi Aurelia, nato a Pesaro (Firenze) l'11 novembre 1920, silurista, matricola 5[illegible] — *Determinazione* del 12 settembre 1943.

Con decreto Luogotenenziale in corso di perfezionamento, su proposta del Ministro per la marina, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

Alla memoria

Leone Domenico di Costantino e di Salvatore Rosa, nato a Cassano Ionio il 18 marzo 1921, fuochista C. M., matricola 23417. — *Determinazione* del 2 agosto 1943.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

3 Vivisti

Paolo Domenico di Benedetto e di Saracca Angelina, nato a Bari il 3 giugno 1917, 2° capo cannoniere C., matricola 42[illegible]

Tomi Mario di Salvatore e di Carlino Luisa, nato a Bari il 10 luglio 1915, sergente segn., matricola 7[illegible] — *Determinazione* del 2 agosto 1943.

Art. 2.

Le ricompense relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Ramandolo Supremo, addì 4 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

(43)

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2161, convertito in legge con legge 18 dicembre 1927, n. 2384;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 255;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2[illegible] 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.

Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

L'onorario per ogni copia esecutiva, di cui all'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è il quinto di quello dovuto per l'originale e non può essere inferiore a lire venti nè superiore a lire cinquecento.

L'onorario per ogni altra copia, di cui all'art. 15 della stessa tariffa, e successive modificazioni, è il sesto di quello dovuto per l'originale e non può essere inferiore a lire venti nè superiore a lire quattrocento. Esso è di lire venti per le copie degli atti di valore indeterminabile.

Per le copie ad uso dell'Ufficio del registro l'onorario è di lire dieci.

1065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

Gli onorari fissi per ogni estratto e per ogni certificato, di cui agli articoli 16 e 17 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono dovuti nella misura di lire venti.

Art. 4.

Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, di costituzione di privilegi sugli autoveicoli, e di trasferimento o di rinnovazione dei privilegi stessi, sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata, è dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore di cui all'art. 1 del presente decreto. Tale onorario non può essere però superiore a lire mille.

Per gli atti di consenso alla cancellazione dei privilegi iscritti nel pubblico registro automobilistico è pure dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore, ma ridotto ad un terzo. Esso non può essere inferiore a lire cinquanta nè superiore a lire quattrocento.

Art. 5.

Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire quattro per ogni pagina. Esso è aumentato del cinquanta per cento nei casi di richieste urgenti di copie di atti.

Art. 6.

Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire dieci per gli atti soggetti a registrazione e di lire quattro per gli altri atti.

La metà di tale diritto deve essere versata dal notaio alla Cassa nazionale del notariato.

Cessa di avere effetto la disposizione che fa obbligo al notaio di versare una quota del diritto stesso all'Archivio notarile distrettuale.

Art. 7.

I diritti accessori stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni, e non contemplati nei precedenti articoli, sono aumentati del cento per cento.

Art. 8.

Le riduzioni della tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori.

Sono dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale in tutti i casi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori.

Art. 11.

L'aggio prelevato dagli archivi notarili sulle somme riscosse per conto della Cassa nazionale del notariato costituisce provento a favore del personale dell'Archivio notarile del distretto.

Art. 12.

La quota di onorario corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini fiscali e quello dichiarato dalle parti per ciascun atto ricevuto o autenticato da notaio è liquidata dall'Ufficio del registro che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato. L'Ufficio del registro trattiene l'aggio del 5 % sulle somme riscosse a norma del presente articolo.

Il notaio deve indicare, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato sul valore dichiarato per ciascuna convenzione. Analogamente egli deve indicare, in margine alla copia per la denuncia della successione, la quota di onorario da lui liquidata sul valore dichiarato dell'eredità.

Art. 13.

E' abrogata la disposizione dell'art. 15, comma 1°, del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e ogni altra contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — DE GASPERI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Taranto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1096

valore di cui all'art. 1 del presente decreto. Tale onorario non può essere però superiore a lire mille.

Per gli atti di consenso alla cancellazione dei privilegi iscritti nel pubblico registro automobilistico è pure dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore, ma ridotto ad un terzo. Esso non può essere inferiore a lire cinquanta nè superiore a lire quattrocento.

Art. 5.

Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire quattro per ogni pagina. Esso è aumentato del cinquanta per cento nei casi di richieste urgenti di copie di atti.

Art. 6.

Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire dieci per gli atti soggetti a registrazione e di lire quattro per gli altri atti.

La metà di tale diritto deve essere versata dal notaio alla Cassa nazionale del notariato.

Cessa di avere effetto la disposizione che fa obbligo al notaio di versare una quota del diritto stesso all'Archivio notarile distrettuale.

Art. 7.

I diritti accessori stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni, e non contemplati nei precedenti articoli, sono aumentati del cento per cento.

Art. 8.

Le riduzioni della tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori.

Sono dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale in tutti i casi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori.

Art. 9.

I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono aumentati del duecento per cento.

Art. 10.

Per ogni atto ricevuto o autenticato da notaio, che sia soggetto a registrazione, è dovuta all'Archivio notarile del distretto, a carico delle parti, una tassa pari ad un decimo dell'onorario dell'atto stesso.

scuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato. L'Ufficio del registro trattiene l'aggio del 5 % sulle somme riscosse a norma del presente articolo.

Il notaio deve indicare, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato sul valore dichiarato per ciascuna convenzione. Analogamente egli deve indicare, in margine alla copia per la denuncia della successione, la quota di onorario da lui liquidata sul valore dichiarato dell'eredità.

Art. 13.

E' abrogata la disposizione dell'art. 15, comma 1°, del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e ogni altra contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — DE GASPERI — PERSICO — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Taranto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 20 giugno 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Taranto, e la nomina del sig. Raoul Solari a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1097

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre provvedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Raoul Solari, è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Taranto, ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GELLO

(62)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 29 agosto 1939, con cui il comm. avv. Giuseppe Pelletti e il cav. ing. Alberto Tarsitani sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro;

Decreta:

Il comm. avv. Giuseppe Pelletti e il cav. ing. Alberto Tarsitani sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro, per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLARI

(67)

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto prefettizio in data 12 luglio u. s. con cui l'avv. Tommaso Petroselli è stato nominato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, in sostituzione dell'avvocato Tirasacchi, dimissionario;

Considerato inoltre che occorre procedere anche alla sostituzione del geom. Irnerio Agostini, dimessosi dalla carica di vice presidente della Cassa stessa;

Decreta:

L'avv. Tommaso Petroselli è confermato nella carica di presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, per il quinquennio 1945-49 e per lo stesso periodo, in sostituzione del geometra Irnerio Agostini, è nominato vice presidente della Cassa stessa il cav. rag. Irnerio Contucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLARI

(68)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore e di un membro del Collegio sindacale della Cassa rurale « Maria SS.ma delle Vittorie » con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1096

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 29 agosto 1939, con cui il comm. avv. Giuseppe Pellegrini e il cav. ing. Alberto Tarsitani sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro;

Decreta:

Il comm. avv. Giuseppe Pellegrini e il cav. ing. Alberto Tarsitani sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro, per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(67)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Conferma in carica del presidente e sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che il presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, avv. Tommaso Petroselli, è stato richiamato alle armi;

Considerato inoltre che occorre procedere anche alla sostituzione del geom. Irnerio Agostini, dimessosi dalla carica di vice presidente della Cassa stessa;

Decreta:

L'avv. Tommaso Petroselli è confermato nella carica di presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, per il quinquennio 1945-49 e per lo stesso periodo, in sostituzione del geometra Irnerio Agostini, è nominato vice presidente della Cassa stessa il cav. rag. Irnerio Contucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(68)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore e di un membro del Collegio sindacale della Cassa rurale « Maria SS.ma delle Vittorie » con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduti i decreti del Capo del Governo in data 31 marzo e 3 novembre 1939 con i quali, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, i signori La Malfa Domenico di Salvatore e dott. Ciancio Antonino fu Rosario sono stati nominati, rispettivamente, membro del Collegio sindacale e liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma delle Vittorie », di Piazza Armerina, avente sede nel comune di Piazza Armerina (Enna);

Veduto il decreto prefettizio in data 17 gennaio 1944, con il quale a seguito del decesso del dott. Ciancio Antonino è stato nominato commissario prefettizio il signor La Malfa Domenico di Salvatore;

1096

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

Il signor La Malfa Domenico di Salvatore è nominato — ai sensi del predetto art. 86 *bis* — liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma delle Vittorie » di Piazza Armerina, con sede nel comune di Piazza Armerina (Enna) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il signor Monastra Mario fu Domenico è nominato — sempre ai sensi del predetto art. 86 *bis* — membro del Collegio sindacale della Cassa rurale stessa, in sostituzione del menzionato signor La Malfa Domenico di Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(73)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Siena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 16 ottobre 1944, col quale viene disposto ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Siena, e la nomina del marchese Antonio Origo a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che, a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al marchese Antonio Origo è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Siena, a' sensi dell'art. 36 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GIULIO

(71)

---

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 dicembre 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, il dott. Nicolò Marsala è stato nominato liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi, con sede in Lercara Friddi (Palermo);

Considerato che il predetto dott. Marsala ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del predetto liquidatore, l'avvocato Edoardo Battaglia di Salvatore è nominato liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi, con sede in Lercara Friddi (Palermo), in liquidazione, secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(69) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. con sede in Nola (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 giugno 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di PP. di Nola, con sede in Nola (Napoli) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria in corso con quella speciale prevista dal titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 9 giugno 1937, con il quale l'avv. Adolfo Musco è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda predetta;

Considerato che il predetto avv. Musco è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(73)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Siena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 16 ottobre 1944, col quale viene disposto ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Siena, e la nomina del marchese Antonio Origo a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che, a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al marchese Antonio Origo è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Siena, a' sensi dell'art. 36 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GIULIO

(71)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

In sostituzione del predetto liquidatore, l'avvocato Edoardo Battaglia di Salvatore è nominato liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi, con sede in Lercara Friddi (Palermo), in liquidazione, secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(69) *Il Ministro*: SORAN

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. con sede in Nola (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 giugno 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di PP. di Nola, con sede in Nola (Napoli) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria in corso con quella speciale prevista dal titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 9 giugno 1937, con il quale l'avv. Adolfo Musco è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda predetta;

Considerato che il predetto avv. Musco è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Adolfo Musco, il dott. Costantino Cutolo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. di Nola, con sede in Nola (Napoli), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(74) *Il Ministro*: SORAN

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 28 settembre 1944, col quale viene disposto ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Arezzo e la nomina del dott. Gino Briziarelli a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che, a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Gino Briziarelli è confermata la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Arezzo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: Gullo

(72)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bolognetta (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni a

Failla Guerrieri fu Antonio è stato nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta, avente sede nel comune di Bolognetta (Palermo);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto avv. Failla;

Decreta:

In sostituzione del predetto liquidatore, l'avv. Francesco De Castro fu G. Battista è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta, con sede nel comune di Bolognetta (Palermo), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: Soleri

(73)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato riguardante i prezzi dei saponi

Per le assegnazioni in corso (mesi di ottobre e novembre 1944) di sapone da bucato, il Ministero dell'Industria, commercio e lavoro con provvedimento n. 5 dell'8 gennaio 1945, ha stabilito i seguenti prezzi:

1. — *Prezzi di vendita dal produttore al grossista:*

a) sapone da bucato con contenuto di 45-47 % di acidi grassi, L. 23 al kg.;

b) sapone da bucato con contenuto di 60-62 % di acidi grassi, di cui è consentita la produzione, L. 15 al kg.

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco fabbrica con imballaggio da fatturarsi a parte o a rendere.

2. — I prezzi di cui sopra sono stati determinati sulla base del prezzo di L. 19 al kg. per l'olio al solfuro ad alta acidità che i produttori di sapone debbono corrispondere ai produttori di materie grasse.

Poiché, peraltro, nelle provincie di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Salerno, il prezzo delle materie prime grasse (olio al solfuro, oleine e paste di neutralizzazione) è stato fissato ad un livello più basso (sulla base dell'olio al solfuro a L. 16 al kg. nelle prime quattro provincie e a L. 18 al kg. nella provincia di Salerno), allo scopo di evitare sperequazioni i produttori di materie grasse di quelle provincie dovranno versare allo Stato la differenza, secondo norme che saranno successivamente impartite.

3. — *Prezzi di vendita al consumo:*

I prezzi saranno fissati dai Comitati provinciali tenendo conto delle spese di trasporto e delle spese di distribuzione. I prezzi così [illegible] dovranno essere comunicati a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto presidenziale in data 29 settembre 1944, con il quale, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Arezzo e la nomina del dott. Gino Brizzolari a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che, ai sensi della legge sopracitata 5 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla nomina della nuova amministrazione;

Decreta:

Il dott. Gino Brizzolari è confermato commissario della gestione del Consorzio agrario provinciale di Arezzo, ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Presidente: Bonomi

(72)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bolognetta (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 931, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 9 settembre 1942, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, l'avv. Gioacchino Violetti Giuseppe, *direttore*

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: Soleri

(73)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato riguardante i prezzi dei saponi

Per le assegnazioni in corso (mesi di ottobre e novembre 1944) di sapone da bucato, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con provvedimento n. 5 dell'8 gennaio 1945 ha stabilito i seguenti prezzi:

1. — *Prezzi di vendita dal produttore al grossista:*

a) sapone da bucato con contenuto di 13-17 % di acidi grassi, L. 23 al kg.;

b) sapone da bucato con contenuto di 9-12 % di acidi grassi, di cui è consentita la produzione, L. 15 al kg.

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco fabbrica con imballaggio da fatturarsi a parte e a rendere.

2. — I prezzi di cui sopra sono stati determinati sulla base del prezzo di L. 19 al kg. per l'olio al solfuro ad alta acidità che i produttori di sapone debbono corrispondere ai produttori di materie grasse.

Poichè, peraltro, nelle provincie di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Salerno, il prezzo delle materie prime grasse (olio di solfuro, oleine e paste di raffinazione) è stato fissato ad un livello più basso (sulla base dell'olio al solfuro a L. 16 al kg. nelle prime quattro provincie e a L. 15 al kg. nella provincia di Salerno), allo scopo di evitare indebiti [illegible] produttori di materie grasse di quelle provincie dovranno versare allo Stato la differenza, secondo norme che saranno successivamente impartite.

3. — *Prezzi di vendita al consumo:*

I prezzi saranno fissati dai Comitati provinciali tenendo conto delle spese di trasporto e delle spese di distribuzione. I prezzi fissati localmente dovranno essere comunicati a questo Ministero, per conoscenza, con l'analisi dei campioni eseguiti.

(94)

VIOLETTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1104

(114)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/LOIC/L.

25 JAN 1945

PS/pa.
24 Jan 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 9 of 20 January 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Public Works, Communications, Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 425 of 16 November 1944.
Cessation of allotments of apartments controlled by building cooperatives and recovery of State contributions.

(b) Local Government, Public Works, Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 426 of 17 November 1944.
Suppressing the Governorship of Rome and regulating the juridical status of the communal administration of the Capital.

(c) Political Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 427 of 20 November 1944.
Abolishing ta 10s of personnel for Albanian matters at the Ministry for Foreign Affairs.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 3 of 11 January 1945.
Economic betterment for court officials and their authorised assistants.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 5 September 1944.
Fixing the rate of interest on current account deposits with the Institute of issue.

(f) Local Government

(f) Ministerial Decree of 14 Oct 1944.
Rules for the application of the Legislative Decree of the Lieutenant General No. 247 of 26 September 1944 concerning the compilation of electoral lists .

(g) Agriculture Commerce

(g) Ministerial Decree of 7 December 1944.
Prices of edible oils for the campaign of 1944-1945.

(h) (h) Ministerial Decree of 9 December 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Finance

building cooperatives

(b)
Local Government
Public Works
Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 426 of 17 November 1944.
Suppressing the Governorship of Rome and regulating the juridical status of the communal administration of the capital.

(c)
Political Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 427 of 20 November 1944.
Abolishing tables of personnel for Albanian matters at the Ministry for Foreign Affairs.

(d)
Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 3 of 11 January 1945.
Economic betterment for court officials and their authorized assistants.

(e)
Finance

(e) Ministerial Decree of 1 September 1944.
Fixing the rate of interest on current account deposits with the Institute of issue.

(f)
Local Government

(f) Ministerial Decree of 24 Oct 1944.
Rules for the Application of the Legislative Decree of the Lieutenant General No. 247 of 28 September 1944 concerning the compilation of electoral lists .

(g)
Agriculture
Commerce

(g) Ministerial Decree of 7 December 1944.
Prices of edible oils for the campaign of 1944-1945.

(h)
Agriculture
Commerce

(h) Ministerial Decree of 9 December 1944.
Prices of unrefined sulphur (olive) oils for the campaign 1944-1945.

(i)
Commerce

(i) Ministerial Decree of 23 December 1944.
Dissolving the Council of Directors and the Office of the President of the Chamber for International Commerce and appointing an extraordinary commissioner.

4919

(j)
Finance

(j) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Authorizing several Institutes to operate as agencies for the Bank of Italy.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 30 January 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. TEMKINS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

(b) Local Government Public Works Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 426 of 17 November 1944.
Suppressing the Governorship of Rome and regulating the juridical status of the communal administration of the Capital.

(c) Political Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 427 of 20 November 1944.
Abolishing tables of personnel for Albanian matters at the Ministry for Foreign Affairs.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 3 of 11 January 1945.
Economic settlement for court officials and their authorized assistants.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 5 September 1944.
Fixing the rate of interest on current account deposits with the Institute of issue.

(f) Local Government

(f) Ministerial Decree of 24 Oct 1944.
Rules for the application of the Legislative Decree of the Lieutenant General No. 247 of 28 September 1944 concerning the compilation of electoral lists .

(g) Agriculture Commerce

(g) Ministerial Decree of 7 December 1944.
Prices of edible oils for the campaign of 1944-1945.

(h) Agriculture Commerce

(h) Ministerial Decree of 9 December 1944.
Prices of unrefined sulphur (olive) oils for the campaign 1944-1945.

(i) Commerce

(i) Ministerial Decree of 27 December 1944.
Dissolving the Council of Directors and the Office of the President of the Chamber for International Commerce and appointing an extraordinary commissioner.

4919

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Authorizing several institutes to operate as agencies for the Bank of Italy.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.U. , be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not Later than 1700 hours, Tuesday, 30 January 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of C.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. S. HEMMENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

4809

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 20 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200 —	All'Estero	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425.
Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato . . Pag. 68

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 426.
Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale. Pag. 68

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 novembre 1944, n. 427.
Soppressione del ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri . . . . . Pag. 70

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 3.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari Pag. 71

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.
Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45. Pag. 74

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Prezzi degli olii al solfuro per la campagna 1944-45. Pag. 77

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1944.
Scioglimento del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e nomina del commissario straordinario. Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 79

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 79

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano con sede in Cammarata (Agri) Pag. 79

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

Un fascicolo . . . . .

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . | Anno intero . . L. 200 | Anno intero . . L. 400
| Semestrale . . » 100 | Semestrale . . » 200
| Un fascicolo - Prezzi vari | Un fascicolo - Prezzi vari arretrati

All'Estero . . . . . | Anno intero . . L. 400 | Anno intero . . L. 400
| Semestrale . . » 200 | Semestrale . . » 200
| Un fascicolo - Prezzi vari arretrati | Un fascicolo - Prezzi vari arretrati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425.
Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato . . Pag. 66

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 426.
Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale. Pag. 68

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1944, n. 427.
Soppressione del ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri . . . . . Pag. 70

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 3.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati . . . . . Pag. 71

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1944.
Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione . Pag. 72

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.
Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali . . . . . Pag. 72

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.
Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45. Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Prezzi degli olii al solturo per la campagna 1944-45. Pag. 77

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1944.
Scioglimento del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e nomina del commissario straordinario. Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 79

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 79

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano con sede in Canmarata (Agrigento) . . . . . Pag. 79

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura e nomina del commissario straordinario. Pag. 80

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 80

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro . Pag. 80

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag.

4918

2809

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425.

Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni della edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sono autorizzati a dichiarare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale, anche se siano stati stipulati ed eventualmente riscattati i relativi mutui individuali, nei confronti di coloro che, all'atto dell'assegnazione, non rientravano nelle categorie previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica.

Tale disposizione non pregiudica le assegnazioni di alloggi delle cooperative previste dall'art. 90 e dal titolo X del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La decadenza di cui al primo comma può essere dichiarata anche nei confronti di coloro che, in conseguenza della loro posizione politica, ottennero l'assegnazione di più appartamenti, sia pure previa fusione in uno solo, o l'assegnazione di un solo appartamento che, per la sua consistenza o per il suo valore, non corrispondeva alle caratteristiche fissate dalla legge per le case popolari ed economiche.

Art. 2.

La decadenza di cui al precedente articolo è pronunciata dal Ministro competente, sentito il parere di una commissione presieduta da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia, e composta di un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, di un funzionario del Ministero delle comunicazioni, di un funzionario del Ministero delle finanze, di un funzionario del Ministero del tesoro, di un funzionario del Ministero dell'interno, di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, di un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e artisti, di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'artigianato, di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori della cooperazione

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni della edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sono autorizzati a dichiarare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale, anche se siano stati stipulati ed eventualmente riscattati i relativi mutui individuali, nei confronti di coloro che, all'atto dell'assegnazione, non rientravano nelle categorie previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica.

Tale disposizione non pregiudica le assegnazioni di alloggi delle cooperative previste dall'art. 90 e dal titolo X del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La decadenza di cui al primo comma può essere dichiarata anche nei confronti di coloro che, in conseguenza della loro posizione politica, ottengono l'assegnazione di più appartamenti, sia pure previa fusione in uno solo, o l'assegnazione di un solo appartamento che, per la sua consistenza e per il suo valore, non corrisponderà alle caratteristiche dettate dalla legge per le case popolari ed economiche.

Art. 2.

La decadenza di cui al precedente articolo è pronunziata nei confronti degli assegnatari o dei loro eredi o dei cessionari degli alloggi che ottennero l'approvazione prevista dall'art. 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La pronuncia di decadenza non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Ai fini del presente decreto, sono privi di effetto gli atti di disposizione a titolo oneroso o gratuito degli assegnatari che vengono dichiarati decaduti a sensi del precedente articolo, in qualsiasi tempo compiuti a favore dei loro ascendenti, discendenti o coniuge, nonchè gli atti compiuti dai detti assegnatari, dai loro aventi causa a titolo gratuito, che dimostrino la loro buona fede, verrà rimborsato, con gli stessi criteri di cui al precedente comma, l'importo delle tasse di trapasso dell'alloggio trasferito, fermo il diritto di rivalsa come al comma precedente.

Art. 4.

L'art. 106 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

Il socio di cooperativa edilizia a contributo statale, dichiarato decaduto dalla prenotazione o dall'assegnazione dell'alloggio in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, e che non si sia reso indegno per la sua posteriore condotta politica, può chiedere entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, di essere reintegrato nell'appartamento di cui era prenotatario o assegnatario, nonostante che questo abbia formato oggetto di successiva assegnazione a favore di altro socio, ed anche se costui abbia stipulato ed eventualmente riscattato il mutuo edilizio individuale.

Quando la reintegrazione non sia richiesta, al socio già privato di alloggio per avversione al fascismo verrà assegnato un altro alloggio disponibile nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale.

Art. 5.

Il R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, è abrogato.

Il socio radiato dalla cooperativa in applicazione di tale Regio decreto-legge è reintegrato in tutti i suoi diritti.

Ove il terreno sul quale fu costruita la casa del socio dichiarato decaduto tanto ai sensi dell'art. 4 quanto del presente articolo apparteneva al socio stesso, questi s'intende reintegrato nel suo diritto originario.

In tutti i casi di reintegrazione previsti dal presente e dal precedente art. 4 non si farà luogo all'applicazione degli articoli 98 e 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Ai soci che vengano privati di alloggi per effetto delle reintegrazioni di cui al presente e al precedente art. 4 saranno assegnati altri alloggi, possibilmente di uguale consistenza e valore, nelle stesse o in altra cooperativa a contributo statale, quando, a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 10 non risultino immeritevoli di ottenerli per la eventuale speculazione esercitata nel conseguire gli appartamenti oggetto di reintegrazione.

Art. 6.

Gli alloggi risultanti disponibili dopo le reintegrazioni e assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno assegnati in base ai criteri stabiliti dagli arti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

enti 198 e 228 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, con preferenza per i congiunti dei caduti in guerra contro il tedesco e dei caduti nella persecuzione nazi fascista.

Prima di procedere alle assegnazioni, i Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, per le cooperative da ciascuno di essi dipendenti, hanno facoltà di disporre, ove sia tecnicamente ed economicamente possibile, la suddivisione degli alloggi per ridurli a un numero di vani corrispondente al massimo consentito dall'art. 49 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

I lavori di suddivisione e adattamento saranno eseguiti a spese dei nuovi assegnatari.

Art. 7.

Coloro che subentrano nell'assegnazione degli alloggi per effetto di reintegrazione e di assegnazione sono tenuti a rimborsare ai precedenti assegnatari avversi i quali è stata dichiarata la perdita dell'alloggio:

a) le somme pagate eventualmente per l'acquisto del terreno e per il riscatto del mutuo secondo le risultanze degli atti relativi;

b) i miglioramenti fatti in proprio dagli assegnatari, calcolati ai prezzi dell'epoca in cui i lavori furono eseguiti, tranne che il loro costo non risulti superiore alla somma minore fra lo speso e il migliorato.

Si terrà conto, peraltro, in favore dei soci subentranti degli eventuali danneggiamenti arrecati agli alloggi dei soci usciti.

I rimborsi e conguagli saranno stabiliti dalla Commissione di cui al successivo art. 10 anche per quanto riguarda adozione delle necessarie misure per tutelare i diritti dei terzi.

Nei casi in cui la decadenza sia pronunciata nei confronti di coloro che ottennero l'alloggio per effetto di cessione effettuata da altro socio, si applicherà la disposizione dell'art. 3.

I soci subentranti dovranno, in ogni caso, rimborsare all'istituto mutuante e alla cooperativa le quote di rispettiva loro spettanza eventualmente risultate insolute dai soci usciti, salvo ai primi il diritto di rivalsa contro questi ultimi.

Art. 8.

L'importo dei mutui individuali assistiti dal contributo dello Stato per gli alloggi costruiti da cooperative edilizie non può in ogni caso superare il limite di L. 100.000 ancorchè l'eccedenza di spesa sia stata dichiarata ammissibile dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 88 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Le quote di contributo afferenti alle somme eccedenti il suindicato limite che si matureranno a decorrere dal 1° gennaio 1945 continueranno ad essere corrisposte [illegible] dei lavori pubblici e da quello

Art. 9.

Per le spese previste nell'ultimo comma dell'art. 6 e nell'art. 7 del presente decreto i nuovi assegnatari potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo da estinguersi entro lo stesso termine e con le stesse modalità stabilite per il mutuo originario gravante sull'alloggio. Detti mutui saranno assistiti dal contributo dello Stato nella stessa misura stabilita pel mutuo originario.

Per le formalità della decadenza, del rilascio e delle nuove assegnazioni degli alloggi, della determinazione delle somme da attribuire in via definitiva al beneficio del mutuato col contributo dello Stato, e per quant'altro occorra in esecuzione del presente decreto, sono applicabili, in quanto non risultino dal decreto medesimo derogate, le disposizioni tutte del citato testo unico.

A tutti gli atti, contratti e formalità da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'art. 129 del citato testo unico. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a eseguire le formalità dipendenti dai provvedimenti che, in applicazione del presente decreto, saranno emessi dall'Autorità ministeriale o dalla Commissione di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Al regolamento dei rapporti patrimoniali fra soci usciti, soci subentranti e terzi provvede una Commissione presieduta dai Ministri per i lavori pubblici o per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative da essi rispettivamente dipendenti, e composta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quarto e da un consigliere di Stato.

La Commissione, sentite le deduzioni delle parti, ha facoltà di adottare i suoi provvedimenti, tenute presenti le ragioni politiche, i rapporti costituiti, la buona fede degli assegnatari e il rispetto delle giuste pretese di tutti gl'interessati.

Le deliberazioni della Commissione sono impugnabili esclusivamente dinanzi alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione per difetto di giurisdizione.

Art. 11.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a emanare, di concerto con quello per le comunicazioni, le norme esecutive che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per caso di ricostruzione e di assegnazione sono tenuti a rimborsare ai precedenti assegnatari avverso i quali è stata dichiarata la perdita dell'alloggio:

a) le somme pagate eventualmente per l'acquisto del terreno e per il riscatto del mutuo secondo le risultanze degli atti relativi;

b) i miglioramenti fatti in proprio dagli assegnatari, calcolati ai prezzi dell'epoca in cui i lavori furono eseguiti, tranne che il loro costo non risulti superiore alla somma minore fra le spese e il miglioramento.

Si terrà conto, peraltro, in favore dei soci subentranti degli eventuali danneggiamenti arrecati agli alloggi dei soci usciti.

I rimborsi e conguagli saranno stabiliti dalla Commissione di cui al successivo art. 10 anche per quanto riguarda adozione delle necessarie misure per tutelare i diritti dei terzi.

Nei casi in cui la decadenza sia pronunciata nei confronti di coloro che ottennero l'alloggio per effetto di cessione effettuata da altro socio, si applicherà la disposizione dell'art. 3.

I soci subentranti dovranno, in ogni caso, rimborsare all'Istituto mutuante e alla cooperativa le quote di rispettiva loro spettanza eventualmente insolute dai soci usciti, salvo ai primi il diritto di rivalsa contro questi ultimi.

Art. 8.

L'importo dei mutui individuali assistiti dal contributo dello Stato per gli alloggi costruiti da cooperative edilizie non può in ogni caso superare il limite di L. 460,000 ancorchè l'eccedenza di spesa sia stata dichiarata ammissibile dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 88 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Le quote di contributo afferenti alle somme eccedenti il suindicato limite che si matureranno a decorrere dal 1° gennaio 1945 continueranno ad essere corrisposte dal Ministero dei lavori pubblici e da quello delle comunicazioni agli Istituti mutuanti, ma esse saranno recuperate a carico degli assegnatari o dei loro eredi o successori a titolo particolare col beneficio della ratizzazione e nelle forme e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Gli assegnatari hanno facoltà di corrispondere in unica soluzione le annualità dovute sino al termine dell'ammortamento, scontandole al saggio del 5 %.

La disposizione del presente articolo non si applica nei confronti dei soci reintegrati ai sensi degli articoli 4 e 5.

derogate, le disposizioni tutte del citato testo unico.

A tutti gli atti, contratti e formalità da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'art. 149 del citato testo unico. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a eseguire le formalità dipendenti dai provvedimenti che, in applicazione del presente decreto, saranno emessi dall'Autorità ministeriale o dalla Commissione di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Al regolamento dei rapporti patrimoniali fra soci usciti, soci subentranti e terzi provvede una Commissione presieduta dai Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative da essi rispettivamente dipendenti, e composta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quarto e da un consigliere di Stato.

La Commissione, sentite le deduzioni delle parti, ha facoltà di adottare i suoi provvedimenti, tenute presenti le ragioni politiche, i rapporti costituiti, la buona fede degli assegnatari e il rispetto delle giuste pretese di tutti gl'interessati.

Le deliberazioni della Commissione sono impugnabili esclusivamente davanti alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione per difetto di giurisdizione.

Art. 11.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a emanare, di concerto con quello per le comunicazioni, le norme esecutive che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASARDOSA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 25 — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 426.

Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1922, n. 2 B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, che detta norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il titolo VIII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il titolo VIII del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativi al Governatorato di Roma, sono abrogati.

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, al comune di Roma si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 2.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati, devono essere trasmesse in duplice copia al Prefetto.

Il Prefetto munisce di visto di esecutività le deliberazioni che non siano soggette a speciali approvazioni.

Sono immediatamente esecutive le deliberazioni non soggette a speciali approvazioni, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

La trasmissione di cui al primo comma del presente articolo è fatta entro otto giorni dall'adunanza e in nessun caso prima che le deliberazioni siano state affisse all'albo pretorio, in conformità dell'art. 128 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio, sono esenti dal visto di esecutività del Prefetto.

Art. 3.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

2) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le lire un milione;

3) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire un milione, nonchè la costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni, quando l'importo annuo della locazione o conduzione superi la somma di L. 100.000;

5) assunzione diretta di pubblici servizi;

6) piani regolatori edilizi e di ampliamento;

7) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilizia, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

8) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

Art. 4.

Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico.

Quando la speciale natura delle opere lo renda necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata, mediante apposita deliberazione, a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione dello Stato, il governo [illegible] vetto e la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1942, n. 2 B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, che detta norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il titolo VIII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il titolo VIII del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativi al Governatorato di Roma, sono abrogati.

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, al comune di Roma si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 2.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati, devono essere trasmesse in duplice copia al Prefetto.

Il Prefetto munisce di visto di esecutività le deliberazioni che non siano soggette a speciali approvazioni, semprchè le riconosca regolari.

In caso contrario può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.

Indipendentemente dal visto di esecutività, le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, autorizzazione o parere, diventano esecutive dopo trascorsi dieci giorni da quello in cui sono pervenute alla Prefettura, senza che questa abbia comunque deliberato.

E' in facoltà del Prefetto di richiedere, quando lo ritenga opportuno, la trasmissione anche delle deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati. In tal caso si applicano a dette deliberazioni le norme di cui al comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.

mento del bilancio [illegible] del Prefetto.

Art. 3.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

2) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le lire un milione;

3) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire un milione, nonchè la costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni, quando l'importo annuo della locazione o conduzione superi la somma di L. 100.000;

5) assunzione diretta di pubblici servizi;

6) piani regolatori edilizi e di ampliamento;

7) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilizia, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

8) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

Art. 4.

Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico.

Quando la speciale natura delle opere lo renda necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata, mediante apposita deliberazione, a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune, d'importo superiore a L. 2.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Ministro per i lavori pubblici.

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non supera il quinto del preventivo.

Il parere del Ministro per i lavori pubblici è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si prevede superiore ai limiti indicati nel comma terzo, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 778083

Art. 5.

I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, devono essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

E' tuttavia consentito di provvedere mediante licitazione privata:

1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 1.000.000;

2) quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 200.000 ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite suddetto;

3) quando si tratti di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 200.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 6.

Il bilancio di previsione del comune di Roma è deliberato nei modi e termini di cui all'art. 129 del testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni del Consiglio comunale concernenti il bilancio sono pubblicate in copia nell'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

Il bilancio è approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il tesoro.

Col decreto di approvazione del bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni al bilancio stesso.

Al Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sono demandate le attribuzioni di cui all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e la determinazione della percentuale delle spese facoltative, anche in deroga al disposto dell'art. 314 del cennato testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

da parte dell'Amministrazione comunale o di qualsiasi contribuente.

I termini per la presentazione del ricorso e per il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà.

La Sezione pronunzia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 9.

L'assegnazione e la erogazione dei contributi dello Stato a favore del comune di Roma sono regolate dalle relative leggi speciali.

Art. 10.

Gli atti del Comune, concernenti la erogazione di somme poste a carico del bilancio dello Stato, sono partecipati, a tutti gli effetti, a quelli compiuti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Il tesoriere del Comune rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Ministro per l'interno lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'anno precedente in seguito alla relazione della Giunta ed al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

Della deliberazione del Consiglio comunale è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico ed agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica, contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il sindaco, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per almeno otto giorni, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nell'ufficio di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito, il tesoriere e gli amministratori nonchè qualunque contribuente possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

Trascorso il termine suddetto, il conto, coi documenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789621

...3) quando si tratti di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 200 000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 6.

Il bilancio di previsione del comune di Roma è deliberato nei modi e termini di cui all'art. 129 del testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni del Consiglio comunale concernenti il bilancio sono pubblicate in copia nell'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

Il bilancio è approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il tesoro.

Col decreto di approvazione del bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni al bilancio stesso.

Al Ministro per l'interno, di concerto con quello per tesoro, sono demandate le attribuzioni di cui all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e la determinazione della percentuale delle spese facoltative, anche in deroga al disposto dell'art. 214 del cennato testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio comunale di Roma concernenti l'assunzione dei mutui sono approvate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

Il decreto Ministeriale che approva il bilancio deve essere pubblicato per copia all'albo pretorio per otto giorni e durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

Contro il decreto Ministeriale è ammesso soltanto ricorso per motivi di legittimità al Consiglio di Stato.

Art. 10.

Gli atti del Comune, concernenti la erogazione di somme poste a carico del bilancio dello Stato, sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli compiuti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Il tesoriere del Comune rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Ministro per l'interno lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'anno precedente in seguito alla relazione della Giunta ed al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

Della deliberazione del Consiglio comunale è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico ed agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica, contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il sindaco, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per almeno otto giorni, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nell'ufficio di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito, il tesoriere e gli amministratori nonchè qualunque contribuente possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

Trascorso il termine suddetto, il conto, coi documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal sindaco al Ministro per l'interno, per l'approvazione.

Il conto consuntivo è approvato con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale che approva il conto consuntivo è notificato e pubblicato, a cura del sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel quinto comma dell'ar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759128

loro prescritte. Contro di esso è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del sindaco, nonchè di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato a' termini del comma suddetto.

Art. 13.

Per quanto riguarda l'applicazione dei tributi restano ferme, per il comune di Roma, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte nonchè quelle del testo unico 2 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 14.

In casi eccezionali il sindaco prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che, a termine dell'articolo 139 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte, rientrano nella normale competenza della Giunta municipale, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione, e sia dovuta a cause nuove o posteriori all'ultima adunanza della Giunta stessa.

Di tali deliberazioni è fatta comunicazione alla Giunta municipale nella sua prima seduta per la relativa ratifica. Nella sessione di primavera di ciascun anno è comunicato al Consiglio comunale l'elenco delle deliberazioni d'urgenza adottate dal sindaco nell'anno precedente.

Art. 15.

Il Ministro per l'interno assegna al sindaco ed agli assessori del comune di Roma un'annua indennità di carica che grava sul bilancio del Comune.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le norme contrarie od incompatibili col presente decreto.

Art. 17.

Fino a quando non saranno espletate le elezioni amministrative il sindaco verrà nominato dal Ministro per l'interno. Verrà parimenti nominata dal Ministro per l'interno una Giunta municipale provvisoria che eserciterà anche le attribuzioni del Consiglio comunale. La Giunta municipale provvisoria sarà composta di dodici membri effettivi e sei supplenti.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1944, n. 427.

Soppressione del ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 maggio 1940, n. 601;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1925, n. 2143;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 16 maggio 1940, n. 601, è soppresso.

Sono parimenti soppressi i quattro posti di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe (grado 3°) istituiti nel ruolo diplomatico-consolare dall'art. 2 della legge sopra indicata.

Art. 2.

I funzionari di cittadinanza albanese appartenenti al soppresso ruolo per gli affari albanesi, nonchè quelli che occupano i posti di cui al capoverso del precedente art. 1, sono dispensati dal servizio con la corresponsione di una indennità che sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri, emanato di concerto col Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui al seguente capoverso.

Una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, e composta di un consigliere della Corte dei conti, di un funzionario del Ministero degli affari esteri e di due funzionari del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 6°, di cui uno appartenente al ruolo della Ragioneria generale dello Stato, proporrà con criteri di equità l'ammontare della indennità per ciascun funzionario, avendo riguardo al grado ed al servizio prestato presso l'Amministrazione italiana.

Ai funzionari dispensati saranno rimborsate le spese di viaggio per il loro rimpatrio in Albania.

Con analoghi criteri la Commissione determinerà l'ammontare della indennità da corrispondere in favore della vedova e dei figli minorenni e figlie nubili minorenni dei funzionari di cittadinanza albanese di cui al primo comma del presente decreto.

L'indennità di cui al precedente comma è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Art. 14.

In casi eccezionali il sindaco prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che, a termine dell'articolo 139 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte, rientrano nella normale competenza della Giunta municipale, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione, e sia dovuta a cause nuove o posteriori all'ultima adunanza della Giunta stessa.

Di tali deliberazioni è fatta comunicazione alla Giunta municipale nella sua prima seduta per la relative ratifica. Nella sessione di primavera di ciascun anno è comunicato al Consiglio comunale l'elenco delle deliberazioni d'urgenza adottate dal sindaco nell'anno precedente.

Art. 15.

Il Ministro per l'interno assegna al sindaco ed agli assessori del comune di Roma un'annua indennità di carica che grava sul bilancio del Comune.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le norme contrarie od incompatibili col presente decreto.

Art. 17.

Fino a quando non saranno espletate le elezioni amministrative il sindaco verrà nominato dal Ministro per l'interno. Verrà parimenti nominata dal Ministro per l'interno una Giunta municipale provvisoria che eserciterà anche le attribuzioni del Consiglio comunale. La Giunta municipale provvisoria sarà composta di dodici membri effettivi e sei supplenti.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGNORINI — SOLERI — MANCINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 25. — PETTA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 16 maggio 1940, n. 694, è soppresso.

Sono parimenti soppressi i quattro posti di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe grado 3° istituiti nel ruolo diplomatico-consolare dall'art. 2 della legge sopra indicata.

Art. 2.

I funzionari di cittadinanza albanese appartenenti al soppresso ruolo per gli affari albanesi, nonchè quelli che occupano i posti di cui al capoverso del precedente art. 1, sono dispensati dal servizio con la corresponsione di una indennità che sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri, emanato di concerto col Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui al seguente capoverso.

Una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, e composta di un consigliere della Corte dei conti, di un funzionario del Ministero degli affari esteri e di due funzionari del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 6°, di cui uno appartenente al ruolo della Ragioneria generale dello Stato, proporrà con criteri equitativi l'ammontare della indennità per ciascun funzionario, avendo riguardo al grado ed al servizio prestato presso l'Amministrazione italiana.

Ai funzionari dispensati saranno rimborsate le spese di viaggio per il loro rimpatrio in Albania.

Con analoghi criteri la Commissione determinerà l'ammontare della indennità da corrispondere in favore della vedova e dei figli minorenni e figlie nubili minorenni dei funzionari di cittadinanza albanese di cui al primo comma del presente decreto.

L'indennità di cui al precedente capoverso sarà assegnata per metà alla vedova e per l'altra metà ai figli minorenni ed alle figlie nubili minorenni in parti uguali.

La Commissione determinerà l'ammontare delle somme dovute ai funzionari, sia di cittadinanza italiana che albanese, del soppresso ruolo per gli affari albanesi, nonchè a quelli che occupano i posti di cui al capoverso del precedente art. 1, per spese di viaggio, assegni di sede, indennità per posti di fatto ricoperti, missioni ed incarichi adempiuti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La dispensa dal servizio dei funzionari di cui al primo comma del presente articolo avrà luogo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel frattempo essi resteranno a disposizione conservando l'intero trattamento economico del quale godono attualmente.

Art. 3.

Il trattamento di cui al precedente art. 2 sarà applicato anche ai funzionari di cittadinanza alleanze già appartenenti al ruolo diplomatico consolare e collocati a riposo per ragioni di servizio.

Art. 4.

L'indennità di cui al precedente art. 2 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni particolare trattamento di pensione e quiescenza e di buonuscita stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 5.

I provvedimenti di dispensa e di assegnazione dell'indennità di cui al precedente art. 2 non sono soggetti ad impugnativa nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 6.

I funzionari di cittadinanza italiana appartenenti al soppresso ruolo per gli affari albanesi sono collocati in disponibilità con osservanza delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, senza pregiudizio dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero degli affari esteri le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 28. — PETTA

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 828;
Vista la legge 22 maggio 1942, n. 703;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti e le indennità di trasferta in materia civile e penale, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari secondo le norme in vigore al 30 novembre 1943, sono aumentati del 150 %.

Il diritto spettante per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in L. 4, senza distinzione dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto.

Art. 2.

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 3.

Spetta agli ufficiali giudiziari una indennità temporanea nella misura stabilita per il personale statale con l'art. 4 primo comma lettera c) e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta agli ufficiali giudiziari l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale statale del gruppo C del grado 12°.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1943 agli ufficiali giudiziari, indipendentemente dalle entità degli emolumenti di cui all'art. 1, comma 2°, della legge 22 maggio 1942, n. 703, spettano le indennità a titolo di aggiunta di famiglia o l'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

zione e quiescenza e di buonuscita stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 5.

I provvedimenti di dispensa e di assegnazione dell'indennità di cui al precedente art. 2 non sono soggetti ad impugnativa nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 6.

I funzionari di cittadinanza italiana appartenenti al soppresso ruolo per gli affari albanesi sono collocati in disponibilità con osservanza delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, senza pregiudizio dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero degli affari esteri le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 28. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 3.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Art. 1.

I diritti e le indennità di trasferta in materia civile e penale, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari secondo le norme in vigore al 30 novembre 1942, sono aumentati del 150 %.

Il diritto spettante per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in L. 4, senza distinzione dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto.

Art. 2.

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/R.

Art. 3.

Spetta agli ufficiali giudiziari una indennità temporanea nella misura stabilita per il personale statale con l'art. 1 primo comma lettera *e)* e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta agli ufficiali giudiziari l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale statale del gruppo *C* del grado 12°.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1943 agli ufficiali giudiziari, indipendentemente dalle entità degli emolumenti di cui all'art. 1, comma 2°, della legge 22 maggio 1942, n. 766, spettano le indennità a titolo di aggiunta di famiglia e l'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 5.

Ai fini del versamento all'Erario del 50 per cento e del 70 per cento dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, modificato dall'art. 3 della legge 25 giugno 1940, n. 828, l'ammontare dei proventi stessi è stabilito, rispettivamente, a L. 48.000 e a L. 70.000 annue limitatamente per gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici con sede in comuni aventi una popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La misura della detrazione della spesa per i commessi stabilita nel 20 per cento con l'art. 5 della cennata legge 25 giugno 1940, n. 828, è elevata al 40 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi e il limite massimo della detrazione medesima stabilito per ciascun commesso è elevato a L. 12.000.

Art. 6.

Ai commessi autorizzati in aggiunta alla retribuzione mensile attualmente ad essi corrisposta dagli uffici giudiziari dai quali dipendono è attribuita una integrazione temporanea nella misura stabilita per il personale statale dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18 B.

In nessun caso la retribuzione mensile, maggiorata della integrazione, potrà essere inferiore a L. 650.

Art. 7.

Spetta ai commessi autorizzati una indennità temporanea nella misura concessa al personale statale con l'art. 4, primo comma, lettera c) e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta ai commessi autorizzati l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale non di ruolo di quarta categoria di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109.

Il versamento delle somme dovute in virtù dei comma precedenti è effettuato ai commessi autorizzati dall'ufficiale giudiziario da cui dipendono, che ne ottiene il rimborso dall'Erario con mandato di pagamento rilasciatogli dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione dell'indennità supplementare.

Art. 8.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto il numero dei commessi autorizzati non potrà superare, per effetto di nuove nomine, quello dei commessi in servizio nel 1940 presso le preture, i tribunali e le corti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che alla data di pubblicazione del decreto stesso risultino già restituite all'Amministrazione italiana. Tuttavia nelle stesse provincie le disposizioni degli articoli 3, comma primo, e 7, comma primo, hanno efficacia dal 16 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 22. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi a conto corrente presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;
Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;
Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 29 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 30 luglio 1943, e 27 febbraio 1944;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1.

L'interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione è determinato, a decorrere dall'11 settembre 1944, nella misura di:

L. 0,50 % per i conti correnti intestati ai privati ed agli enti morali in genere;

L. 1 % per i conti correnti intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale.

Art. 2.

Rimangono ferme le misure di interesse sui depositi delle aziende di credito, degli istituti di previdenza e degli istituti di assicurazione, vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione, consentite con i decreti Ministeriali 19 dicembre 1942, 30 luglio 1943 e 27 febbraio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1944

Il Ministro: SOLARI

(65)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1121

In nessun caso la retribuzione mensile, maggiorata della integrazione, potrà essere inferiore a L. 650.

Art. 7.

Spetta ai commessi autorizzati una indennità temporanea nella misura concessa al personale statale con l'art. 1, primo comma, lettera *b*) e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta ai commessi autorizzati l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale non di ruolo di quarta categoria di cui al R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100.

Il versamento delle somme dovute in virtù dei comma precedenti è effettuato ai commessi autorizzati dall'ufficiale giudiziario da cui dipendono, che ne otterrà il rimborso dall'Erario con mandato di pagamento rilasciatogli dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione dell'indennità supplementare.

Art. 8.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto il numero dei commessi autorizzati non potrà superare, per effetto di nuove nomine, quello dei commessi in servizio nel 1940 presso le preture, i tribunali e le corti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che alla data di pubblicazione del decreto stesso risultino già restituite all'Amministrazione italiana. Tuttavia nelle stesse provincie le disposizioni degli articoli 3, comma primo, e 7, comma primo, hanno efficacia dal 16 agosto 1944.

Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui esse saranno restituite all'Amministrazione del governo italiano.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, ad eccezione di quello di cui al secondo comma dell'art. 3 ed al secondo comma dell'art. 7, avranno efficacia sino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 30 luglio 1943, e 27 febbraio 1944;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1.

L'interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione è determinato, a decorrere dall'11 settembre 1944, nella misura di:

L. 0,50 % per i conti correnti intestati ai privati ed agli enti morali in genere;

L. 1 % per i conti correnti intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale.

Art. 2.

Rimangono ferme le misure di interesse sui depositi delle aziende di credito, degli istituti di previdenza e degli istituti di assicurazione, vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione, consentite con i decreti Ministeriali 19 dicembre 1942, 30 luglio 1943 e 27 febbraio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: SOLARI

(653)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, per la compilazione delle liste elettorali;

Visto il testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

Art. 1.

(Articoli 1, 2, 3, 4 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Nella prima formazione delle liste elettorali, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, vi sono iscritti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo I del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, e che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1944.

Art. 2.

(Art. 106 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali:

1. Coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente.

2. I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

3. Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, nonchè coloro che sono abitualmente a carico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o degli Enti comunali di assistenza.

4. Coloro che, per motivi di carattere non politico, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

5. Coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

6. Coloro che sono stati sottoposti alle sanzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, finchè durano gli effetti dei provvedimenti.

7. I condannati per mendicità o per impiego di minori nell'accattonaggio (articoli 670, 671 Cod. pen.).

8. I condannati a pena che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o, secondo la cessata legislazione penale, a pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni.

9. I condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata.

10. I condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falsa estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

11. I condannati per i reati preveduti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo.

12. I condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

13. Coloro che, in una sentenza di condanna, siano stati dichiarati abituali od professionali, fino a cinque anni dopo la cessazione degli effetti della sentenza.

14. Gli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono eccettuati dalle disposizioni del comma precedente coloro la cui condanna sia stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici in base a disposizioni legislative di carattere generale. I condannati ai quali sia stata applicata l'amnistia prevista dal R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, ed i condannati riabilitati.

Art. 3.

(Articoli 7 e 8 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune provvede alla compilazione di un elenco di coloro che si trovano nelle condizioni per essere iscritti nella lista elettorale, sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune stesso e vi hanno la residenza.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi supplisconо le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli dei censimenti ordinari e straordinari della popolazione, dalle liste di leva, dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

Art. 4.

(Art. 9 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro cinque giorni dalla compilazione dell'elenco di cui all'articolo precedente, il Comune trasmette un estratto di esso, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, al rispettivo Ufficio del casellario giudiziale e, ove non sia possibile, all'Ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e

Art. 2.

(Art. 66 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali:

1. Coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente.

2. I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

3. Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, nonchè coloro che sono abitualmente a carico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o degli Enti comunali di assistenza.

4. Coloro che, per motivi di carattere non politico, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 161 e 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

5. Coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

6. Coloro che sono stati sottoposti alle sanzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, finchè durano gli effetti dei provvedimenti.

7. I condannati per mendicità o per impiego di minori nell'accattonaggio (articoli 670, 671 Cod. pen.).

8. I condannati a pena che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o, secondo la cessata legislazione penale, a pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni.

9. I condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata.

10. I condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 Cod. pen., per offese al pudore e all'onore sessuale escluso quello preveduto dall'art. 528, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'art. 626, primo comma Cod. pen., rapina, nel numero precedente.

13. Coloro che, in una sentenza di condanna, siano stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la cessazione degli effetti della sentenza.

14. Gli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono eccettuati dalle disposizioni del comma precedente coloro la cui condanna sia stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici in base a disposizioni legislative di carattere generale. I condannati ai quali sia stata applicata l'amnistia prevista dal R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, ed i condannati riabilitati.

Art. 3.

(Articoli 7 e 8 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune provvede alla compilazione di un elenco di coloro che si trovano nelle condizioni per essere iscritti nella lista elettorale, sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune stesso e vi hanno la residenza.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli dei censimenti ordinari e straordinari della popolazione, dalle liste di leva, dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

Art. 4.

(Art. 9 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro cinque giorni dalla compilazione dell'elenco di cui all'articolo precedente, il Comune trasmette un estratto di esso, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, al rispettivo Ufficio del casellario giudiziale e, ove non sia possibile, all'Ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

L'Ufficio del casellario, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, restituisce al Comune l'estratto dell'elenco, previa apposizione dell'annotazione « Nulla a carico » di fianco di ciascun nominativo per il quale non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualità di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto dell'art. 689 del Codice di procedura penale.

Art. 5.

(Art. 5 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro il termine previsto dall'art. 3, primo comma, del presente decreto, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti comunali di assistenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

trasmettono alla segreteria del Comune cui appartengono l'elenco dei cittadini italiani maggiori degli anni centuno, o che li compiano entro il 31 dicembre 1944, ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico delle Istituzioni ed Enti predetti.

Entro lo stesso termine, i presidenti delle commissioni provinciali prevedute dall'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, danno notizia al sindaco dei provvedimenti applicati ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo nei confronti dei cittadini residenti nel Comune.

Lo stesso obbligo incombe all'autorità provinciale o locale di pubblica sicurezza nei riguardi dei confinati e ammoniti comuni, allorchè gli effetti dei relativi provvedimenti durino tuttora o siano cessati da meno di un anno anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè nei riguardi degli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

(Articoli 10, 11 e 12 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495)

Entro il termine previsto nell'art. 3 coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella lista elettorale del Comune possono presentare all'Ufficio comunale la domanda d'iscrizione.

Di tale facoltà il sindaco è tenuto a dare immediata notizia al pubblico, mediante avvisi affissi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'art. 11 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Alle domande devono essere uniti i documenti necessari a comprovare, nei richiedenti, il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Il richiedente che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita, o, qualora ciò non sia possibile, altro documento idoneo.

Il Comune provvede a richiedere, per coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione e che non siano compresi nell'elenco previsto dal primo comma dell'art. 3 del presente decreto, il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 4, nel termine e con le modalità ivi previsti.

Art. 7.

(Articoli 7, 16, 17 e 23 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495)

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il sindaco, assistito dal segretario comunale, in base agli accertamenti compiuti dall'ufficio [illegible] degli articoli 4, 5 e 6, procede alla formazione

Art. 8.

(Art. 5 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495)

La lista elettorale deve essere compilata in doppio esemplare, autenticata, mediante sottoscrizione, dal sindaco e dal segretario comunale e deve contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data di nascita e l'abitazione degli elettori.

Per coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 3 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, si deve apporre apposita annotazione sulla lista.

Art. 9.

(Art. 20 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495)

Entro tre giorni dalla compilazione e, comunque, non oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 7 del presente decreto, la lista è pubblicata mediante deposito di un esemplare di essa presso la segreteria del Comune, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, ed affissione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici di apposito manifesto, col quale il sindaco rende noto l'avvenuto deposito.

Dell'eseguita pubblicazione è data immediata notizia al prefetto.

Contro le iscrizioni e le omissioni nella lista ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della lista medesima con le modalità previste dall'art. 24 del testo unico del 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tale facoltà è dato avviso nel manifesto di cui al primo comma.

Durante il termine stabilito nel terzo comma, ogni cittadino ha diritto di prendere visione della lista e dei documenti relativi.

Art. 10.

(Art. 21 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dal presente decreto, il prefetto provvede in conformità dell'art. 21 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 11.

(Art. 25 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

E' istituita in ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario una Commissione elettorale, presieduta dal presidente del Tribunale, ove esista, o dal pretore e composta di quattro commissari, di cui uno designato dal prefetto e tre nominati dalla Deputazione provinciale e scelti fra i cittadini dei Comuni interessati che abbiano i requisiti per essere iscritti nella lista [illegible] delle categorie previ-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Lo stesso obbligo incombe all'autorità provinciale o locale di pubblica sicurezza nei riguardi dei condannati e ammoniti comuni, allorchè gli effetti dei relativi provvedimenti durino tuttora o siano cessati da meno di un anno anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè nei riguardi degli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

(Articoli 9, 11 e 12 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495)

Entro il termine previsto nell'art. 3 coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella lista elettorale del Comune possono presentare all'Ufficio comunale la domanda d'iscrizione.

Di tale facoltà il sindaco è tenuto a dare immediata notizia al pubblico, mediante avvisi affissi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'art. 11 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Alle domande devono essere uniti i documenti necessari a comprovare, nei richiedenti, il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Il richiedente che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita, o, qualora ciò non sia possibile, altro documento idoneo.

Il Comune provvede a richiederlo, per coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione e che non siano compresi nell'elenco previsto dal primo comma dell'art. 3 del presente decreto, il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 4, nel termine e con le modalità ivi previsti.

Art. 7.

(Articoli 7, 16, 17 e 23 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495)

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il sindaco, assistito dal segretario comunale, in base agli accertamenti compiuti dall'ufficio, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, procede alla formazione della lista elettorale, nella quale sono iscritti coloro che, essendo stati compresi nell'elenco di cui all'art. 3 del presente decreto o avendo presentato domanda documentata a' termini dell'art. 6, risultino in possesso dei requisiti voluti dalla legge.

A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, il sindaco notifica il provvedimento entro il termine di cui al precedente comma, con le modalità previste dall'art. 23, secondo comma, del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tutte le operazioni effettuate per la compilazione della lista e delle decisioni adottate sulle domande di iscrizione devono essere redatti verbali, sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale.

(Art. 20 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495)

Entro tre giorni dalla compilazione e, comunque, non oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 7 del presente decreto, la lista è pubblicata mediante deposito di un esemplare di essi presso la segreteria del Comune, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, ed affissione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici di apposito manifesto, col quale il sindaco rende noto l'avvenuto deposito.

Dell'eseguita pubblicazione è data immediata notizia al prefetto.

Contro le iscrizioni e le omissioni nella lista ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della lista medesima con le modalità previste dall'art. 21 del testo unico del 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tale facoltà è dato avviso nel manifesto di cui al primo comma.

Durante il termine stabilito nel terzo comma, ogni cittadino ha diritto di prendere visione della lista e dei documenti relativi.

Art. 10.

(Art. 21 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495)

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dal presente decreto, il prefetto provvede in conformità dell'art. 21 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 11.

(Art. 25 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495)

E' istituita in ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario una Commissione elettorale, presieduta dal presidente del Tribunale, ove esista, o dal pretore e composta di quattro commissari, di cui uno designato dal prefetto e tre nominati dalla Deputazione provinciale e scelti fra i cittadini dei Comuni interessati che abbiano i requisiti per essere iscritti nella lista elettorale, appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 12 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495 e, in mancanza, abbiano adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare, e non siano nè impiegati civili o militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

La Deputazione provinciale procede, altresì, alla nomina di tre commissari supplenti, i quali prendono parte ai lavori della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi.

Quando la situazione dei luoghi e la difficoltà delle comunicazioni lo consiglino, il prefetto, con provvedimento da emanare entro quindici giorni dalla data di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di determinare la competenza di ciascuna Commissione in difformità della circoscrizione giudiziaria.

Il segretario del Comune in cui ha sede la Commissione ne esercita le funzioni di segretario.

Art. 12.

(Art. 19 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale compie le sue operazioni con la presenza del presidente e di due almeno dei commissari.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti.

Copia dei verbali è trasmessa, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia.

Art. 13.

(Art. 26 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per ricorrere contro la lista, previsto dal terzo comma dell'art. 9 del presente decreto, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale:

1° l'elenco di cui all'art. 3 del presente decreto;

2° i verbali delle operazioni effettuate e delle decisioni adottate per la formazione della lista;

3° un esemplare della lista elettorale;

4° i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Della lista e dei documenti pervenuti alla Commissione elettorale è rilasciata ricevuta al Comune ed è presa nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente.

Art. 14.

(Art. 27 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale:

1. Esamina le operazioni compiute dal Comune e decide sui reclami presentati contro di esse.

2. Decide sulle nuove domande d'iscrizione, che possono esserle direttamente pervenute.

3. Cancella dalla lista formata dal Comune i cittadini indebitamente iscritti, anche quando non vi sia reclamo.

La Commissione elettorale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti, entro

Art. 15.

(Art. 28 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale provvede all'approvazione delle liste entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

Le decisioni adottate devono essere, entro lo stesso termine, notificate al Comune, al quale sono, altresì, restituiti tutti i documenti.

Il segretario comunale deve iscriverne immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei dieci giorni successivi, il sindaco, assistito dal segretario, deve, in conformità delle decisioni della Commissione, apportare le occorrenti variazioni all'esemplare della lista depositata presso il Comune, aggiungendo ad essi i nomi dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli cancellati.

Entro lo stesso termine, le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le modalità di cui all'art. 3 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

La lista, rettificata ai termini del quarto comma del presente articolo, diviene definitiva.

Delle rettificazioni eseguite, il segretario comunale redige verbale che, firmato dal sindaco e dal segretario medesimo, viene trasmesso al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ed al presidente della Commissione elettorale.

La lista definitiva è depositata nella segreteria comunale per dieci giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione. Dell'avvenuto deposito è dato pubblico avviso.

Art. 16.

(Art. 31 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Sino alla revisione periodica delle liste elettorali, alla lista definitiva formata in conformità degli articoli precedenti non possono farsi altre variazioni se non in conseguenza:

1° della morte di elettori;

2° della perdita della cittadinanza italiana;

3° di sentenza passata in giudicato, nonchè delle sentenze di cui all'art. 33 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Tali variazioni devono essere fatte dal sindaco, assistito dal segretario comunale, che allega alla lista copia dei suindicati documenti e trasmette il verbale al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale.

Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva.

Art. 17.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

commissari.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti.

Copia dei verbali è trasmessa, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia.

Art. 13.

(Art. 26 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per ricorrere contro la lista, previsto dal terzo comma dell'art. 9 del presente decreto, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale:

1° l'elenco di cui all'art. 3 del presente decreto;

2° i verbali delle operazioni effettuate e delle decisioni adottate per la formazione della lista;

3° un esemplare della lista elettorale;

4° i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Della lista e dei documenti pervenuti alla Commissione elettorale è rilasciata ricevuta al Comune ed è presa nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente.

Art. 14.

(Art. 27 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale:

1. Esamina le operazioni compiute dal Comune e decide sui reclami presentati contro di esse.

2. Decide sulle nuove domande d'iscrizione, che possono esserle direttamente pervenute.

3. Cancella dalla lista formata dal Comune i cittadini indebitamente iscritti, anche quando non vi sia reclamo.

La Commissione elettorale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti, entro il termine di cui all'art. 13 del presente decreto, dalle parti e dal Comune; ma può anche iscrivere, su domanda o d'ufficio, coloro pei quali risulti da nuovi documenti il possesso dei requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

Essa deve radunarsi entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti e documenti.

Qualora il Comune, entro il termine prescritto, non abbia fatto pervenire alla Commissione elettorale gli atti di cui al primo comma del precedente articolo, il presidente ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 15.

(Art. 28 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro lo stesso termine, il segretario, deve, in conformità delle decisioni della Commissione, apportare le occorrenti variazioni all'esemplare della lista depositata presso il Comune, aggiungendo ad essa i nomi dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli cancellati.

Entro lo stesso termine, le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le modalità di cui all'art. 23 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

La lista, rettificata ai termini del quarto comma del presente articolo, diviene definitiva.

Delle rettificazioni eseguite, il segretario comunale redige verbale che, firmato dal sindaco e dal segretario medesimo, viene trasmesso al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ed al presidente della Commissione elettorale.

La lista definitiva è depositata nella segreteria comunale per dieci giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione. Dell'avvenuto deposito è dato pubblico avviso.

Art. 16.

(Art. 31 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Sino alla revisione periodica delle liste elettorali, alla lista definitiva formata in conformità degli articoli precedenti non possono farsi altre variazioni se non in conseguenza:

1° della morte di elettori;

2° della perdita della cittadinanza italiana;

3° di sentenza passata in giudicato, nonchè delle sentenze di cui all'art. 33 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Tali variazioni devono essere fatte dal sindaco, assistito dal segretario comunale, che allega alla lista copia dei suindicati documenti e trasmette il verbale al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale.

Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva.

Art. 17.

(Art. 18 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

A richiesta dei Comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla formazione delle liste.

Art. 18.

(Art. 15 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti le Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni loro assegnate dal presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

Art. 19.

Il prefetto vigila sulle operazioni relative alla prima formazione delle liste elettorali per mezzo dell'ispettore provinciale e di funzionari espressamente incaricati.

I sindaci sono tenuti a riferire ogni quindici giorni al prefetto sullo stato dei lavori.

Art. 20.

(Articoli 31, 32, 33, 34 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Qualsiasi cittadino può esperire i ricorsi giudiziari previsti dagli articoli 32 e 34, secondo comma, del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, con le modalità risultanti dagli articoli 32, 33 e 34 del testo unico predetto.

Contro le deliberazioni delle Commissioni elettorali, il procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ha diritto di ricorrere, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dei verbali, alla Corte d'appello.

Nel detto termine, egli notifica il ricorso alle parti interessate ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello con le prove dell'avvenuta notificazione.

Nel medesimo termine di dieci giorni inizia, ove ne sia il caso, l'azione penale.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

Art. 21.

(Art. 36 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Art. 22.

(Art. 37 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti e documenti concernenti la formazione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia della lista di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale, con le rettificazioni ed aggiunte conseguenti ai deliberati di essa, è trasmessa al prefetto per essere conservata negli archivi della Prefettura.

La lista definitiva del Comune deve essere riunita in uno o più registri debitamente numerati e conservata nell'archivio comunale.

La lista deve recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

sente decreto, può essere disposta con decreto del Ministro per l'interno la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali nei riguardi dei Comuni che, per circostanze dipendenti da cause di guerra, siano nell'assoluta impossibilità di provvedervi.

La nuova decorrenza dei termini predetti sarà determinata con le stesse modalità.

Tali provvedimenti sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 25.

I profughi e gli sfollati della presente guerra sono iscritti nella lista elettorale del Comune di temporanea dimora, salva la facoltà di richiedere il mantenimento dell'iscrizione nella lista del Comune di residenza mediante domanda da proporsi ai termini dell'art. 6 del presente decreto. La domanda è presentata al sindaco del Comune di temporanea dimora il quale provvede a trasmetterla al sindaco dell'altro Comune, dopo averne preso nota in apposito registro ai fini della esclusione del richiedente dalla lista.

Il sindaco provvede, altresì, a notificare ai Comuni di residenza le iscrizioni effettuate ai sensi del primo comma, ai fini della esclusione dei profughi e degli sfollati dalla lista dei Comuni medesimi.

Della qualità di profugo o di sfollato deve esser fatta apposita annotazione nella lista.

Art. 26.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal decimo giorno successivo alla data della riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

Art. 27.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore nel decimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, addì 21 ottobre 1944

(85). *Il Ministro*: Rosadi

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione e utilizzazione dell'olio d'oliva nella campagna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualsiasi cittadino può esperire i ricorsi giudiziari previsti dagli articoli 32 e 34, secondo comma, del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, con le modalità risultanti dagli articoli 32, 33 e 34 del testo unico predetto.

Contro le deliberazioni delle Commissioni elettorali, il procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ha diritto di ricorrere, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dei verbali, alla Corte d'appello.

Nel detto termine, egli notifica il ricorso alle parti interessate ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello con le prove dell'avvenuta notificazione.

Nel medesimo termine di dieci giorni inizia, ove ne sia il caso, l'azione penale.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

Art. 21.

(Art. 36 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Art. 22.

(Art. 37 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti e documenti concernenti la formazione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia della lista di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale, con le rettificazioni ed aggiunte conseguenti ai deliberati di essa, è trasmessa al prefetto per essere conservata negli archivi della Prefettura.

La lista definitiva del Comune deve essere rimessa in uno o più registri debitamente numerati e conservata nell'archivio comunale.

La lista deve recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Art. 23.

(Articoli 105, 108, 109, 110, 111, 112 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Le disposizioni penali di cui agli articoli 107 a 112 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, sono applicabili ai reati ivi previsti, riferiti alla prima formazione delle liste elettorali.

Alla pena della detenzione è sostituita quella della reclusione.

Art. 24.

Su motivata proposta dei prefetti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione centrale può disporre che, per determinati Comuni, le liste elettorali siano rivedute con le norme e le procedure stabilite dal presente decreto.

Art. 25.

I profughi e gli sfollati della presente guerra sono iscritti nella lista elettorale del Comune di temporanea dimora, salva la facoltà di richiedere il mantenimento dell'iscrizione nella lista del Comune di residenza mediante domanda da proporsi ai termini dell'art. 6 del presente decreto. La domanda è presentata al sindaco del Comune di temporanea dimora il quale provvede a trasmetterla al sindaco dell'altro Comune, dopo averne preso nota in apposito registro ai fini della esclusione del richiedente dalla lista.

Il sindaco provvede, altresì, a notificare ai Comuni di residenza le iscrizioni effettuate ai sensi del primo comma, ai fini della esclusione dei profughi e degli sfollati dalla lista dei Comuni medesimi.

Della qualità di profugo o di sfollato deve esser fatta apposita annotazione nella lista.

Art. 26.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal decimo giorno successivo alla data della riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

Art. 27.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore nel decimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, addì 21 ottobre 1944

(85). *Il Ministro*: Bonomi

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione e utilizzazione dell'olio d'oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1944, n. 59, che stabilisce i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45);

Visto il decreto Ministeriale del 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71, che stabilisce il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di cessione per gli olii di pressione commestibili, per gli olii ret-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tificati, per gli olii lampante, lavato, scaldato e d'inferno e le relative maggiorazioni commerciali (campagna 1944-45);

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo unico, medio, di uscita degli olii commestibili di pressione dai centri di raccolta, comprensivo di tutte le spese di gestione di ammasso, è fissato in L. 6290 al quintale, per prodotto esente da difetti organolettici, nudo, con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,20 %, e per consegna franco centro di raccolta o magazzino del produttore. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la prevista tolleranza sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Per l'olio esportato in provincia diversa da quella di produzione detto prezzo è maggiorato di L. 415 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimento ed il controllo del prodotto; per quota da versare in un apposito fondo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito per il risarcimento dei danni derivanti da eventuali perdite nelle operazioni di trasferimento degli olii (« cassa rischi »); per imposta generale sull'entrata.

Per l'olio immesso al consumo nella provincia di produzione lo stesso prezzo è maggiorato di L. 650 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimento e il controllo del prodotto, per quota per la « cassa rischi » di cui al precedente comma e per imposta generale sull'entrata.

Art. 2.

Il prezzo di uscita dai centri di raccolta degli olii lampante, lavato, scaldato e di inferno (acidità base 7°) è fissato in L. 5112 al quintale, per consegna franco centro di raccolta o magazzino del produttore e per prodotto con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %; la percentuale di umidità e di impurità eccedente detta tolleranza sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Nel detto prezzo sono comprese, oltre le spese di gestione di ammasso, le quote di L. 62 al quintale per l'olio lampante e di L. 362 al quintale per gli olii lavato, scaldato e di inferno, da versare ad apposito fondo (« fondo maggiorazione prezzo sansa »), istituito secondo norme impartite dal Ministero dell'industria, lavoro e commercio, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

I margini per la distribuzione degli olii nelle rispettive provincie sono così fissati:

A) per l'olio importato da altre provincie:

all'Ente assegnatario nazionale: L. 335 al quintale (per merce resa franco magazzino assegnatario nazionale o scalo ferroviario);

all'assegnatario provinciale: L. 150 al quintale (per merce resa franco magazzino grossista);

al dettagliante: margine proveniente dalla differenza peso-volume (acquisto a chilo - vendita a litro).

B) per l'olio di produzione locale:

all'assegnatario provinciale: L. 250 al quintale (per merce resa franco negozio dettagliante);

al dettagliante: margine proveniente dalla differenza peso-volume (acquisto a chilo - vendita a litro).

L'Ente assegnatario nazionale verserà al « fondo maggiorazione prezzo sansa », di cui al secondo comma del precedente art. 2, L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *A* immesso al consumo; verserà ugualmente L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *B* immesso al consumo al Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse per integrazione del maggior costo di produzione dello stesso rettificato *B*.

Art. 4.

Sulla base dei prezzi e delle quote stabiliti ai precedenti articoli 1 e 4 del presente decreto, nelle provincie nelle quali l'olio è prodotto localmente, il prezzo unico di vendita al consumo viene stabilito in L. 71 al litro; nelle provincie nelle quali l'olio è importato, detto prezzo sarà maggiorato delle spese di trasporto dalla provincia di produzione a quella di consumo.

Roma, addì 7 dicembre 1944

(86) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Prezzi degli olii al solfuro per la campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO
E IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produ-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

dell'olio.

Per l'olio esportato in provincia diversa da quella di produzione detto prezzo è maggiorato di L. 115 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimento ed il controllo del prodotto; per quota da versare in un apposito fondo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito per il risarcimento dei danni derivanti da eventuali perdite nelle operazioni di trasferimento degli oli (« cassa rischi »); per imposta generale sull'entrata.

Per l'olio immesso al consumo nella provincia di produzione lo stesso prezzo è maggiorato di L. 650 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimento e il controllo del prodotto, per quota per la « cassa rischi » di cui al precedente comma e per imposta generale sull'entrata.

Art. 2.

Il prezzo di uscita dai centri di raccolta degli oli lampante, lavato, scaldato e di inferno (acidità base 7°) è fissato in L. 5412 al quintale, per consegna franco centro di raccolta o magazzino del produttore e per prodotto con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %; la percentuale di umidità e di impurità eccedente detta tolleranza sarà detratta integralmente dal peso dell'olio.

Nel detto prezzo sono comprese, oltre le spese di gestione di ammasso, le quote di L. 62 al quintale per l'olio lampante e di L. 362 al quintale per gli oli lavato, scaldato e di inferno, da versare ad apposito fondo (« fondo maggiorazione prezzo sansa »), istituito secondo norme impartite dal Ministero dell'industria, lavoro e commercio, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il prezzo di cessione all'Ente assegnatario nazionale dei rettificati *A* e *B* è fissato in L. 6200 al quintale, per merce resa franco stabilimento di produzione.

Tale prezzo va maggiorato per il rettificato *A*, di L. 415 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimento ed il controllo del prodotto, per quota a favore della « cassa rischi » di cui al precedente art. 1 e per imposta generale sull'entrata; per il rettificato *B*, ugualmente di L. 415 al quintale per quota a favore del Consorzio nazionale

B) per l'olio di produzione locale:

all'assegnatario provinciale: L. 250 al quintale (per merce resa franco negozio dettagliante);

al dettagliante: margine proveniente dalla differenza peso-volume (acquisto a chilo - vendita a litro).

L'Ente assegnatario nazionale verserà al « fondo maggiorazione prezzo sansa », di cui al secondo comma del precedente art. 2, L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *A* immesso al consumo; verserà ugualmente L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *B* immesso al consumo al Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse per integrazione del maggior costo di produzione dello stesso rettificato *B*.

Art. 5.

Sulla base dei prezzi e delle quote stabiliti ai precedenti articoli 1 e 4 del presente decreto, nelle provincie nelle quali l'olio è prodotto localmente, il prezzo unico di vendita al consumo viene stabilito in L. 71 al litro; nelle provincie nelle quali l'olio è importato, detto prezzo sarà maggiorato delle spese di trasporto dalla provincia di produzione a quella di consumo.

Roma, addì 7 dicembre 1944

(86) *Il Ministro*: GIUGNI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Prezzi degli oli al solfuro per la campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO
E IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione e utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1944, n. 59, che stabilisce i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45);

Visto il decreto Ministeriale del 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71, che stabilisce il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi per gli olii al solfuro, per le oleine e paste di rettificazione, per la sansa vergine e per la sansa esausta (campagna 1944-45);

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo degli olii al solfuro è fissato in L. 4714 a quintale per l'olio a bassa acidità (acidità fino a 30°, base 20°), con una tolleranza di umidità e di impurità del 3 %, e in L. 4196 a quintale per l'olio ad alta acidità (acidità oltre 30°).

Il prezzo delle oleine è fissato in L. 4196 a quintale. Il prezzo delle paste di rettificazione è fissato in L. 4196 a quintale per contenuto di materia grassa.

I suddetti prezzi si intendono per prodotto della campagna 1944-45, per merce nuda e per prodotto franco stabilimento di estrazione o di rettificazione.

Per ogni grado di acidità in più o in meno per l'olio al solfuro a bassa acidità, il prezzo sarà diminuito od aumentato dell'1 %, per ogni grado di acidità; la percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 3 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 2.

Il prezzo della sansa vergine di oliva è fissato in L. 135 a quintale, oltre all'imposta generale sull'entrata, per merce resa franco frantoio e posta su veicolo, con umidità naturale, resa industriale del 7 % e acidità 20°.

I prezzi della sansa con caratteristiche di resa e di acidità diverse da quelle indicate, da pagarsi da parte del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse ai frantoiani, sono fissati nell'allegata tabella.

Le spese di trasporto della sansa dal frantoio allo stabilimento di estrazione sono a carico del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse, il quale gestirà apposita « cassa conguaglio » (« cassa conguaglio trasporto sanse »), le cui eventuali eccedenze attive andranno al fondo di cui al successivo art. 3; allo scopo, gli industriali estrattori sono obbligati a versare al Consorzio stesso una quota il cui importo verrà fissato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Le caratteristiche medie della sansa nelle singole provincie restano quelle stabilite dai precedenti accordi provinciali; in mancanza di tali accordi, le decisioni relative alle caratteristiche medesime vengono prese dalla Camera di commercio, industria e lavoro compe-

b) le eccedenze attivo provenienti dalla differenza del prezzo delle sanse pagato dal citato Consorzio ai frantoiani rispetto a quello corrisposto allo stesso Consorzio dagli industriali estrattori; quest'ultimo prezzo sarà determinato secondo norme fissate dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, in relazione al prezzo dell'olio al solfuro di cui all'art. 1;

c) le quote di L. 62 a quintale per l'olio lampante e di L. 262 a quintale per gli olii lavato, scaldato e d'inferno, comprese nel prezzo di uscita dai centri di raccolta degli stessi olii;

d) la quota di L. 60 per ogni quintale di olio rettificato A immesso al consumo.

I proventi di detto fondo saranno devoluti a vantaggio dei frantoiani, in relazione ai quantitativi di sansa da ciascuno di essi conferiti.

Il Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse terrà, altresì, una apposita gestione conguagliata allo scopo di cedere a tutti gli industriali estrattori al medesimo prezzo i solventi necessari alle rispettive produzioni di olio al solvente.

Art. 4.

Il prezzo della sansa esausta è fissato in L. 75 a quintale, per merce resa franco stabilimento di estrazione e con umidità non superiore al 30 %.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GROSSO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

Prezzi della sansa franco frantoio al netto della imposta generale sull'entrata (4 %)

Gradi di acidità	Resa industriale in olio							
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %
7°	86,93	108,66	130,39	162,12	173,85	195,58	217,31	239,0
8°	86,16	107,70	129,24	150,77	172,31	193,85	215,39	236,9
9°	85,39	106,74	128,08	149,43	170,74	192,12	213,47	234,81
10°	84,62	105,77	126,93	148,08	169,24	190,39	211,54	232,70
11°	83,85	104,81	125,77	146,74	167,70	188,66	209,62	230,58
12°	83,08	103,85	124,62	145,39	166,16	186,93	207,70	228,46
13°	82,31	102,89	123,47	144,04	164,62	185,20	205,77	226,35
14°	81,54	101,93	122,31	142,70	163,08	183,47	203,85	224,24
15°	80,77	100,97	121,16	141,35	161,54	181,74	201,93	222,12
16°	80 —	100 —	120 —	140 —	160 —	180 —	200 —	220 —
17°	79,23	99,04	118,85	138,66	158,47	178,27	198,08	217,89
18°	78,47	98,08	117,70	137,31	156,93	176,54	196,16	215,78

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785821

acidità (acidità oltre 30°).

Il prezzo delle oleine è fissato in L. 4196 a quintale. Il prezzo delle paste di rettificazione è fissato in L. 4196 a quintale per contenuto di materia grassa.

I suddetti prezzi si intendono per prodotto della campagna 1944-45, per merce nuda e per prodotto franco stabilimento di estrazione o di rettificazione.

Per ogni grado di acidità in più o in meno per l'olio al solfuro a bassa acidità, il prezzo sarà diminuito ed aumentato dell'1 %, per ogni grado di acidità; la percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 3 % sarà detratta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 2.

Il prezzo della sansa vergine di oliva è fissato in L. 135 a quintale, oltre all'imposta generale sull'entrata, per merce resa franco frantoio e posta su veicolo, con umidità naturale, resa industriale del 7 % e acidità 20°.

I prezzi della sansa con caratteristiche di resa e di acidità diverse da quelle indicate, da pagarsi da parte del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse ai frantoiani, sono fissati nell'allegata tabella.

Le spese di trasporto della sansa dal frantoio allo stabilimento di estrazione sono a carico del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse, il quale gestirà apposita « cassa conguaglio » (« cassa conguaglio trasporto sanse »), le cui eventuali eccedenze attive andranno al fondo di cui al successivo art. 3; allo scopo, gli industriali estrattori sono obbligati a versare al Consorzio stesso una quota il cui importo verrà fissato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Le caratteristiche medie della sansa nelle singole provincie restano quelle stabilite dai precedenti accordi provinciali; in mancanza di tali accordi, le decisioni relative alle caratteristiche medesime vengono prese dalla Camera di commercio, industria e lavoro competente per territorio e ratificate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

Al apposito fondo (« fondo maggiorazione prezzo sansa ») istituito e gestito dal Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse, secondo norme impartite dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, affluiscono:

a) le eventuali eccedenze attive della « cassa conguaglio trasporto sanse » di cui al terzo comma del precedente art. 2;

I proventi di detto fondo saranno devoluti a vantaggio dei frantoiani, in relazione ai quantitativi di sansa da ciascuno di essi conferiti.

Il Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse terrà, altresì, una apposita gestione conguaglista allo scopo di cedere a tutti gli industriali estrattori al medesimo prezzo i solventi necessari alle rispettive produzioni di olio al solvente.

Art. 4.

Il prezzo della sansa esausta è fissato in L. 75 a quintale, per merce resa franco stabilimento di estrazione e con umidità non superiora al 30 %.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

Prezzi della sansa franco frantoio al netto della imposta generale sull'entrata (4 %)

Gradi di acidità	Resa industriale in olio							
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %
7°	86,93	108,66	130,39	152,12	173,85	195,58	217,31	239,04
8°	80,16	100,20	120,24	140,28	160,32	180,36	200,40	220,44
9°	85,39	106,74	128,08	149,43	170,74	192,12	213,47	234,81
10°	84,62	105,77	126,93	148,08	169,24	190,39	211,54	232,70
11°	83,85	104,81	125,77	146,74	167,70	188,66	209,62	230,58
12°	83,08	103,85	124,62	145,39	166,16	186,93	207,70	228,46
13°	82,31	102,89	123,47	144,04	164,62	185,20	205,77	226,35
14°	81,54	101,93	122,31	142,70	163,08	183,47	203,85	224,24
15°	80,77	100,97	121,16	141,35	161,54	181,74	201,93	222,12
16°	80 —	100 —	120 —	140 —	160 —	180 —	200 —	220 —
17°	79,23	99,04	118,85	138,66	158,47	178,27	198,08	217,89
18°	78,47	98,08	117,70	137,31	156,93	176,54	196,16	215,78
19°	77,70	97,12	116,54	135,97	155,39	174,81	194,24	213,66
20°	*76,93*	*96,16*	*115,39*	*134 —*	*153,85*	*173,08*	*192,31*	*211,54*
21°	76,16	95,20	114,24	133,27	152,31	171,35	190,39	209,43
22°	75,39	94,24	113,08	131,93	150,77	169,62	188,47	207,31
23°	74,62	93,27	111,93	130,58	149,24	167,89	186,54	205,20
24°	73,85	92,31	110,77	129,24	147,70	166,16	184,62	203,08
25°	73,08	91,35	109,62	127,89	146,16	164,43	182,70	200,97
26°	72,31	90,39	108,47	126,54	144,62	162,70	180,78	198,85
27°	71,54	89,43	107,31	125,20	143,08	160,97	178,85	196,74
28°	70,77	88,47	106,16	123,85	141,54	159,24	176,93	194,62
29°	70 —	87,50	105 —	122,51	140,01	157,51	175,01	192,51
30°	69,24	86,54	103,85	121,16	138,47	155,78	173,08	190,39
31°	*68,47*	*85,58*	*102,70*	*119,81*	*136,93*	*154,04*	*171,16*	*188,28*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 1, n. 2, e 2° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali;

Visto lo statuto della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo e l'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Pietro Campilli è chiamato ad assumere l'incarico gratuito di commissario straordinario della Sezione medesima, con tutti i poteri che, a termine dello statuto, spettano al presidente e agli altri organi sia individuali che collegiali della Sezione stessa.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha il compito di provvedere a che la detta Sezione riprenda la propria attività e in particolare le relazioni con la Camera di commercio internazionale e con le Sezioni nazionali degli altri Paesi.

Il commissario provvederà appena possibile alla convocazione dell'assemblea della Sezione per la ricostituzione degli ordinari organi amministrativi e per la riforma dello statuto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1944

Il Ministro: GHOSCHI

(66)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che ha fornito autorizzati a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1944;

Visto il decreto 27 settembre 1944 del Ministro per il tesoro, col quale analoga autorizzazione e per eguale periodo venne concessa anche alla Banca Nazionale del Lavoro, all'Istituto di San Paolo di Torino, alla Banca Commerciale Italiana, al Credito Italiano, al Banco di Roma, al Monte dei Paschi di Siena ed alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara, nel mentre la Banca d'America e d'Italia venne riammessa a funzionare da agenzia della Banca d'Italia fino al 31 dicembre 1944;

Ritenuta l'opportunità di estendere le suddette funzioni alle aziende bancarie di cui alla premesse anche per l'anno 1945;

Decreta:

I seguenti Istituti:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banca Nazionale del Lavoro;
Istituto di San Paolo di Torino;
Banca Commerciale Italiana;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Monte dei Paschi di Siena;
Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara;
Banca d'America e d'Italia;

sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio al ... dicembre 1945, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel sopra menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(66) *Il Ministro*: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1945, n. 5, all'art. 13, linea 11ª ove è detto «... previsti nell'art. 9 ...» deve si leggere «previsti nell'art. 10».

(88)

MINISTERO

Art. 1.

Il Consiglio direttivo e l'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Pietro Campilli è chiamato ad assumere l'incarico gratuito di commissario straordinario della Sezione medesima, con tutti i poteri che, a termine dello statuto, spettano al presidente e agli altri organi sia individuali che collegiali della Sezione stessa.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha il compito di provvedere a che la detta Sezione riprenda la propria attività e in particolare le relazioni con la Camera di commercio internazionale e con le Sezioni nazionali degli altri Paesi.

Il commissario provvederà appena possibile alla convocazione dell'assemblea della Sezione per la ricostituzione degli ordinari organi amministrativi e per la riforma dello statuto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(64)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto 11 luglio 1944 del Ministro per il tesoro, col quale il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia

Decreta:

I seguenti Istituti:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banca Nazionale del Lavoro;
Istituto di San Paolo di Torino;
Banca Commerciale Italiana;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Monte dei Paschi di Siena;
Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara;
Banca d'America e d'Italia;

sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio al ... dicembre 1945, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel sopra menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(66) *Il Ministro*: SOLARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1945, n. 5, all'art. 13, linea 11ª ove è detto «... previsti nell'art. 9 ...» devesi leggere «previsti nell'art. 10».

(88)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano con sede in Cammarata (Agrigento).

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1945, n. 1548, il Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano, con sede in Cammarata, provincia di Agrigento, assume la denominazione di «Consorzio di bonifica della Valli del Platani e del Tumarrano» in virtù della deliberazione 1° novembre 1944, n. 50, del commissario del Consorzio stesso.

(89)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1 1 3 2 4

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura e nomina del commissario straordinario.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 ottobre 1944, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente il dott. Bernardo Dato, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

(80)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 17 gennaio 1945:

Il dott. Tricoli Antonio fu Guglielmo, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Portoferraio, del distretto notarile di Livorno, dove per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Monte di Procida, del distretto notarile di Napoli, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Portoferraio.

(90)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 175, si notifica che da Pierro Antonio di Alfredo domiciliato a Benevento, corso Garibaldi n. 176, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T., n. 20, in data 4 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, per il deposito di quattro buoni del Tesoro novennali 4 % 1951 della serie 4-16, per complessive L. 5000 di capitale nominale.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della detta ricevuta o sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta predetta, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 2 gennaio 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(82)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Masucci Concetta di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 10.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggieri Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: F. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 51.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2831 — Data: 6 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Di Paulli Giuseppe di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 4 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rieti — Intestazione: Cipriani Emilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9669 — Data: 18 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Fetulo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Ignacolo Salvatore fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1945

Il direttore generale: Potenza

(81)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 17 gennaio 1945:

Il dott. Triola Antonio fu Guglielmo, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Portoferraio, del distretto notarile di Livorno, dove per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Monte di Procida, del distretto notarile di Napoli, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Portoferraio.

(90)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 24 luglio 1943, n. 172, si notifica che da Fierro Antonio di Alfredo, domiciliato a Benevento, corso Garibaldi n. 176, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 1681 n. 20, in data 4 agosto 1944, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, per il deposito di quattro buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, della serie A-16, per complessive L. 5000 di capitale nominale.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 366 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Masucci Concetta di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggieri Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 51.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2331 — Data: 6 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Di Paoli Giuseppe di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1334 — Data: 4 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Cipriani Emilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9569 — Data: 18 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Fedullo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Ignacollo Salvatore fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

A termini dell'art. 220 del regolamento 19 febbraio 1942, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1945

Il direttore generale: INFUSINO

(81)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(10)

LLD . 28 Dec. 1944 No. 417

9235.44

13 Jan. '45

PART I

High Commissariat and Regional Board

Art I

Art. 1 of R.D.L. No. 90 of 16 March 1944 is hereby amended as follows:

"The High Commissioner for Sardinia:

a) shall control within the Island all the State, civil and military Administrations, the bodies and institutes constituted under public law and in general all the bodies subject to State protection or supervision;

b) shall direct and coordinate the activities of the prefects and other civil authorities of the Island and insure their unity of aim;

c) Outside the powers exercised by the Council of Ministers shall have within the same territory all the powers pertaining to the central administrations except those relative to the administration of justice and higher education, military administrations, the application of fiscal laws and of State accountancy regulations and everything concerning the administration of the budget, supervision and control of the credit and safeguarding of savings.

The administrations shall still have, in accordance with present provisions, the power regarding appointments, dismissals, promotions, transfers and every other measure concerning the economic and juridical status of the State personnel and of bodies constituted under public law;

d) shall take part in the Council of Ministers, but without vote of decision, after being called by the President of the Council, for affairs concerning Sardinia only."

Art 2

The High Commissioner shall have jurisdiction over the following:

a) the exercise of all powers belonging to the Ministers of Public Works, of Agriculture and Forests as regards the public works superintendent in Cagliari and the department farming inspector of Sardinia.

Within the limits which will be fixed for expenditure on public works of any kind in Sardinia, including reclaiming of land, and on property improvement, the High Commissioner, [illegible] local technical bodies and even deviating from all present regulations,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) shall direct and coordinate [illegible]
of the Island and insure their unity of aim;

c) Outside the powers exercised by the Council of Ministers shall have within the same territory all the powers pertaining to the central administrations except those relative to the administration of justice and higher education, military administrations, the application of fiscal laws and of State accountancy regulations and everything concerning the administration of the budget, supervision and control of the credit and safeguarding of savings.

The administrations shall still have, in accordance with present provisions, the power regarding appointments, dismissals, promotions, transfers and every other measure concerning the economic and juridical status of the State personnel and of bodies constituted under public law;

d) shall take part in the Council of Ministers, but without vote of decision, after being called by the President of the Council, for affairs concerning Sardinia only."

Art 2

The High Commissioner shall have jurisdiction over the following:

a) the exercise of all powers belonging to the Ministers of Public Works, of Agriculture and Forests as regards the public works superintendent in Cagliari and the department farming inspector of Sardinia.

Within the limits which will be fixed for expenditure on public works of any kind in Sardinia, including reclaiming of land, and on property improvement, the High Commissioner, after hearing the local technical bodies and even deviating from all present regulations, shall approve plans and prospects and, observing for the rest the regulations on the general works, shall assume expense obligations and direct the respective payments.

Always within the limits fixed by the respective Ministers, the High Commissioner shall have the power to extend the authority of the public works superintendent and direct the same to carry out any work of public interest, including the repairs of war damage, and may, if desirable, take the place of the administrations and local public bodies.

4917

b) the power to issue, after hearing the Regional Board, rules for carrying out, in connection with the particular conditions of Sardinia, orders concerning agriculture, forests, industry, commerce, labor, communications and supplies.

Art 3

Art 6 of the R.D.L. No. 90 of 16 March 1944, is hereby amended as follows:

"A Regional Board shall be formed in the High Commissariat for Sardinia, presided by the High Commissioner and composed of 24 members chosen from the representatives

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765018

of the political economical, directive and educational organizations and from specialists and experts.

The members of the Board shall be appointed by the President of the Council of Ministers, after hearing the Council of Ministers, on the proposal of the High Commissioner. The Board meetings shall be attended by the public works superintendent, the department farming inspector, the Head of the State railways Department, a delegate of the Public Health appointed by the Minister of the Interior on the proposal of the High Commissioner; the general director of the large Sardinia estates colonizing Body and the general director of the Bank of Sardinia, to give their votes on matters which come under their respective jurisdiction.

Other experts, officials and representatives of public administrations may also be called to take part in the operations of the Board, as regards certain arguments."

Art 4

The Regional Board shall examine the problems of the Island, make proposals for the regional organization and assist the High Commissioner in carrying out his duties by giving its opinions on the provisions which will be submitted to him for examination.

Art 5

Beginning with the fiscal year of 1945-1946, a special section will be set in the estimate expenditure of the Ministries concerned, which will list the administrative expenses on matters under the jurisdiction of the High Commissariat for Sardinia.

For the purpose of control as prescribed, an office of the Ministry of the Treasury, with the functions of the Central Accountancy, and a delegation of the Court of Accounts will be instituted on the High Commissariat for Sardinia.

Art 6

The provisions of R.D.L's No. 21 of 27 January 1944 and No. 90 of 16 March 1944 shall remain unchanged if not renewed or amended by the Present decree.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

regional organization and assist the High Commissioner [illegible] giving its opinions on the provisions which will be submitted to him for examination.

Art 5

Beginning with the fiscal year of 1945-1946, a special section will be set in the estimate expenditure of the Ministries concerned, which will list the administrative expenses on matters under the jurisdiction of the High Commissariat for Sardinia.

For the purpose of control as prescribed, an office of the Ministry of the Treasury, with the functions of the Central Accountancy, and a legation of the Court of Accounts will be instituted in the High Commissariat for Sardinia.

Art 6

The provisions of R.D.L's No. 21 of 27 January 1944 and No. 90 of 16 March 1944 shall remain unchanged if not renewed or amended by the present decree.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LLD 28 Dec. 1944, No. 416

(1)

Gazz. Uff. 13 Jan. '45

PART I

High Commissariat and Regional Board.

Art. 1

Art. 2 of R.D.L. No. 91 of 18 March 1944 is hereby amended as follows:

"The High Commissioner for Sicily :

a) shall control within the Island all the State, civil and military Administration, the bodies and institutes constituted under public law and in general all the bodies subject to State protection or supervision ;

b) shall direct and coordinate the activities of the prefects and other civil authorities of the Island and insure their unity of aim ;

c) outside the powers excercised by the Council of Ministers shall have within the same territory all the powers pertaining to the central administration except those relative to the administration of justice andhigher education, military administration, the application of fiscal laws and of State accountancy regulations and everything concerning the administration of the budget, supervision and control of the credit and safeguarding of savings.

The administrations shall still have, in accordance with present previsions, the power regarding appointments, dismissals, promotions, transfers and every other measure concerning the economic and juridical status of the State personnel and of the bodies constituted under public law;

d) shall take part in the Council of Ministers, but without vote of decision, after being called by the President of the Council, for affairs concerning Sicily only. "

Art. 2

The High Commissioner shall have jurisdiction over the following:

a) the exercise of all powers belonging to the Ministers of Public Works, of Agriculture and Forests as regards the public works superintendent in Palermo and the department farming inspector of Sicily.

Within the limits which will be fixed foe expenditure on public works of any kind in Sicily, including reclaiming of land, and on property improvement

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

c) outside the powers excercised by the Council of Ministers [illegible] the same territory all the powers pertaining to the central administration except those relative to the administration of justice andhigher education, military administration, the application of fiscal laws and of State accountancy regulations and everything concerning the administration of the budget, supervision and control of the credit and safeguarding of savings.

The administrations shall still have, in accordance with present previsions, the power regarding appointments, dismissals, promotions, transfers and every other measure concerning the economic and juridical status of the State personnel and of the bodies constituted under public law;

d) shall take part in the Council of Ministers, but without vote of decision, after being called by the President of the Council, for affairs concerning Sicily only. "

Art. 2

The High Commissioner shall have jurisdiction over the following:

a) the exercise of all powers belonging to the Ministers of Public Works, of Agriculture and Forests as regards the public works superintendent in Palermo and the department farming inspector of Sicily.

Within the limits which will be fixed foe expenditure on public works of any kind in Sicily, including reclaiming of land, and on property improvement, the High Commissioner after hearing the local technical bodies and even deviating from all presents regulations, shall approve plans and prospects and, observing for the rest the regulations on the general works, shall assume expense obligations and direct the respective payments.

Always within the limits fixed by the respective Ministers, the High Commissioner shall have the power to extend the authority of the public works superintendent and direct the same to carry out any work of public interest, including the repairs of war damage, and may, if desirable take the place of the administrations and local public bodies.

4915

b) the power to issue, after hearing the Regional Board, rules for carrying out, in connection with the particular conditions of Sicily, orders concerning agriculture, forests, industry, commerce, labor, communications and supplies,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

Art. 3

Art. 7 of the R.D.L. No 91 of 18 March 1944, is hereby amended as follows :

" A Regional Board shall be formed in the High Commissariat for Sicily, presided by the High Commissioner and composed of 24 members chosen from the representatives of the political economical, directive and educational organizations and from specialists and experts.

The members of the Board shall be appointed by the President of the Council of Ministers, after hearing the Council of Ministers, on the proposal of the High Commissioner. The Board meeting shall be attended by the public works superintendent, the department farming inspector, the head of the State railways Department, a delegate of the Public Health appointed by the Minister of the Interior on the proposal of the High Commissioner; the general director of the large Sicily estates colonizing Body and the general director of the Bank of Sicily, to give their votes on matters which come under their respective jurisdiction.

Other experts, officials and representatives of public administrations may also be called to take part in the operations of the Board, as regards certain arguments.".

Art. 4

The Regional Board shall examine the problems of the Island, make proposals for the regional organization and assist the High Commissioner in carrying out his duties by giving its opinions on the provisions which will be submitted to him for examination.

Art. 5

Beginning with the fiscal year 1945-1946, a special section will be set in the estimate expenditure of the Ministries concerned, which will list the administrative expenses on matters under the jurisdiction of the High Commissariat for Sicily.

For the purpose of control as prescribed, an office of the Ministry of the Treasury, with the functions of the Central Accountancy, and a legation of the Court of Accounts will be instituted in the High Commissariat for Sicily.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNG No. 745021

on matters which co[illegible]

Other experts, officials and representatives of public administrations may also be called to take part in the operations of the Board, as regards certain arguments.".

Art. 4

The Regional Board shall examine the problems of the Island, make proposals for the regional organization and assist the High Commissioner in carrying out his duties by giving its opinions on the provisions which will be submitted to him for examination.

Art. 5

Beginning with the fiscal year 1945-1946, a special section will be set in the estimate expenditure of the Ministries concerned, which will list the administrative expenses on matters under the jurisdiction of the High Commissariat for Sicily.

For the purpose of control as prescribed, an office of the Ministry of the Treasury, with the functions of the Central Accountancy, and a legation of the Court of Accounts will be instituted in the High Commissariat for Sicily.

Art. 6

The provisions of R.D.L.'s No. 91 of 18 March 1944 shall remain unchanged if not renewed or amended by the Present decree.

4914

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

(8)

AP/12.
22 Jan 45.

AC/4010/1.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 8 of 10 January 1945.

TO : See Distribution List.

2 9 JAN 1945

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Civil Affairs	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 420 of 19 October 1944.
Appointment of governmental Commissioners and Controllers for the administration of private undertakings operating public services under concession or other property belonging to the State or who exercise a recognised activity of general interest, as well as for Societies receiving subsidies or being financed or warranted by the State.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 421 of 23 November 1944.
Extending the provisions contained in R.Decree-Law No. 456 of 3 May 1945 to payments made to the Allied Armed Forces.

(c) Public Works, Agriculture, Industry, Commerce

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 422 of 27 November 1944.
Revoking the restrictions on construction of private buildings in accordance with R. Decree-Law No. 1251 of 14 Nov. 1941.

(d) Industry, Finance

(d) Decree of the Lieutenant General No. 423 of 1 Oct. 1944.
Providing in respect of rolls and personnel of the suppressed Ministry for War Production.

(e) Navy, Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No. 424 of 5 Nov.1944.
Modifying R. Decree No. 1638 of 22 September 1939 establishing a rate of exchange on salaries paid to the military personnel of the Royal Marine embarked on Royal ships navigating in foreign waters.

(f) Public Health

(f) Decree of the Lieutenant General of 14 December 1944.
Appointment of members for the Provincial Public Health Council of Trapani.

[illegible] December 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

or the exercise a recognized activity of general interest, as well as for Societies receiving subsidies or being financed or warranted by the State.

(b) Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 421 of 2) November 1944.
Extending the provisions contained in R.Decree-Law No. 456 of 3 May 1945 to payments made to the Allied Armed Forces.

(c) Public Works, Agriculture, Industry, Commerce — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 429 of 2) November 1944.
Revoking the restrictions on construction of private buildings in accordance with R. Decree-Law No. 1251 of 14 Nov. 1941.

(d) Industry, Finance — (d) Decree of the Lieutenant General No. 423 of 1 Oct. 1944.
Provisions in respect of rolls and personnel of the suppressed Society for War Production.

(e) Navy, Finance — (e) Decree of the Lieutenant General No. 424 of 5 Nov.1944.
Modifying R. Decree No. 1635 of 28 September 1939 establishing a rate of exchange on salaries paid to the military personnel of the Royal Marine embarked on Royal ships navigating in foreign waters.

(f) Public Health — (f) Decree of the Lieutenant General of 14 December 1944.
Appointment of members for the Provincial Public Health Council of Trapani.

(g) Finance — (g) Ministerial Decree of 29 December 1944.
Substituting the Commissioner-liquidator of the Rural and Artisans' Bank with seat at Gela (Caltanissetta).

(h) Finance — (h) Ministerial Decree of 29 December 1944.
Substituting the Commissioner-liquidator of the Agrarian Bank for deposits and loans "Maria SS.ma del Bosco" with seat at Piazza Armerina (Caltanissetta).

4913

(i) Finance — (i) Ministerial Decree of 29 December 1944.
Substituting the Commissioner-liquidator of the Agrarian Social Cooperative Bank "L'Unione" with seat at Castelvetrano (Agrigento).

(j) Finance — (j) Ministerial Decree of 29 December 1944.
Substituting the Commissioner-liquidator of the Rural and Artisans' Bank with seat at Cefalu (Palermo).

(k) Agriculture — (k) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Ratifying the appointment of the Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Trapani.

4791

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(l) Agriculture — (l) Ministerial Decree of 6 January 1945.
Substituting the Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Reggio Calabria.

(m) Finance — (m) Ministerial Decree of 6 January 1945.
Approving a new tariff on life - insurance presented by the Institute of National Insurance.

(n) Finance — (n) Ministerial Decree of 6 January 1945.
Authorising the Insurance Society "Alleanza" to increase its maximum insurable capital with popular insurance policies.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Govt.Territory endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 28 January 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[redacted]
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 18 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 420.

Nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato . . . . . Pag. 58

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 421.

Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 256 . . . . . Pag. 59

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422.

Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231 . Pag. 59

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti «Maria SS.ma dei Bosco» con sede in Niscemi (Caltanissetta) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa «L'Unione» con sede in Casteltermini (Agrigento) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo). Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria . . . . . Pag. 63

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 420.

Nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato . . . . . Pag. 58

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 421.

Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 256 . . . . . Pag. 59

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422.

Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 11 novembre 1941, n. 1231 Pag. 60

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 423.

Provvedimenti relativi ai ruoli e al personale del soppresso Ministero della produzione bellica . . . Pag. 60

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1944, n. 424.

Modificazione al R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero . . . . . Pag. 61

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone . . . . . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta). Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Castelltermini (Agrigento) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo). Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 64

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alleanza » ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze popolari . . . . . Pag. 64

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 64

4912

4791

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 420.

Nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà all'autorità governativa di affidare ad un commissario la gestione di imprese private che siano concessionarie di pubblici servizi o che esercitino una attività riconosciuta di interesse generale, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1) che per la dispersione dei loro amministratori o titolari, causata dalle attuali circostanze, esse si trovino nell'impossibilità di funzionare;

2) che esse abbiano, per qualsiasi motivo, sospeso la loro attività che si ritenga utile ripristinare;

3) che esse, per i precedenti fascisti della parte prevalente dei loro titolari o dirigenti e per la loro opera di illecita speculazione legata alla loro attività politica, non diano garanzia di servire efficacemente nei compiti urgenti della ricostruzione nazionale.

Il commissario deve essere scelto fra persone che, per i loro precedenti politici e professionali e per la loro preparazione, diano sicura garanzia di idoneità all'esercizio delle funzioni che sono chiamati ad esercitare.

L'autorità governativa può, ove lo creda opportuno

Art. 3.

Nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 1, la nomina del commissario può essere disposta soltanto dopo che le imprese ivi previste siano state diffidate a ripristinare la loro attività e non abbiano ottemperato alla diffida stessa nel termine assegnato.

Art. 4.

Il commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra e, quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro designato nel decreto di nomina.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale.

Il Ministro designato per la vigilanza può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il commissario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria gestione, salvo il caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Ministro indicato nel comma precedente.

Nei casi in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese previste dal presente decreto, sono applicabili per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo. L'epurazione concerne tutti gli appartenenti alle imprese predette.

Art. 5.

Il commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare della impresa o di un suo rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa o il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Ministro di cui all'articolo precedente, salva l'azione non sospensiva dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Ministro è preceduta dal parere di una commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato, di cui uno presidente, da un magistrato di grado non inferiore al quinto e da due membri designati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà all'autorità governativa di affidare ad un commissario la gestione di imprese private che siano concessionarie di pubblici servizi o che esercitino una attività riconosciuta di interesse generale, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1) che per la dispersione dei loro amministratori o titolari, causata dalle attuali circostanze, esse si trovino nell'impossibilità di funzionare;

2) che esse abbiano, per qualsiasi motivo, sospeso la loro attività che si ritenga utile ripristinare;

3) che esse, per i precedenti fascisti della parte prevalente dei loro titolari o dirigenti e per la loro opera di illecita speculazione legata alla loro attività politica, non diano garanzia di servire efficacemente nei compiti urgenti della ricostruzione nazionale.

Il commissario deve essere scelto fra persone che, per i loro precedenti politici e professionali e per la loro preparazione, diano sicura garanzia di idoneità all'esercizio delle funzioni che sono chiamati ad esercitare.

L'autorità governativa può, ove lo creda opportuno, nominare più commissari o dei vice-commissari.

Art. 2.

Il commissario previsto dall'articolo precedente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente; nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione che non potrà andare oltre i sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio ipotecario competente.

Art. 4.

Il commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra e, quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro designato nel decreto di nomina.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale.

Il Ministro designato per la vigilanza può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il commissario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria gestione, salvo il caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Ministro indicato nel comma precedente.

Nei casi in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese previste dal presente decreto, sono applicabili per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo. L'epurazione concerne tutti gli appartenenti alle imprese predette.

Art. 5.

Il commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare della impresa o di un suo rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa o il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Ministro di cui all'articolo precedente, salva l'azione non sospensiva dell'interessato sede giudiziaria competente.

La decisione del Ministro è preceduta dal parere di una commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato, di cui uno presidente, da un magistrato di grado non inferiore al quinto e da due membri, designati rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 6.

Qualora sia opportuno controllare la ripresa dell'attività dell'azienda diffidata ai termini dell'art. 3, oppure quando, nell'ipotesi dell'art. 1, n. 3, si tratti di casi meno gravi, può essere nominato un sindacatore nei modi previsti dall'art. 2.

Il sindacatore ha diritto di controllare l'attività dell'impresa, di prendere visione dei libri, degli atti e della corrispondenza, e di procedere a qualsiasi accertamento.

Il sindacatore esercita la sua attività sotto la vigilanza del Ministro designato nel decreto di nomina.

Il decreto di nomina è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la can-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

celleria del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede principale dell'impresa.

Per la durata dei poteri del sindacatore si applica il primo comma dell'art. 2.

Art. 7.

I commissari di imprese previste dall'art. 1, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovano già in funzione, sono sottoposti alle disposizioni che regolano la gestione commissariale ai sensi del presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri designa, con suo decreto, il Ministro che deve esercitare la vigilanza sui commissari, a norma degli articoli che precedono.

Art. 8.

Nel caso previsto dall'art. 1, n. 3, qualora si tratti di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata i soci possono chiedere al commissario la convocazione dell'assemblea per la nomina di nuovi amministratori; si applicano le disposizioni dell'art. 2367 del Codice civile.

Agli amministratori sostituiti non è dovuto il risarcimento di danni stabilito dall'art. 2383 del Codice civile.

I nuovi amministratori entrano in carica solo dopo la revoca del commissario ai termini dell'articolo seguente.

Art. 9.

La nomina dei commissari o dei sindacatori deve essere revocata, indipendentemente dal termine assegnato per la durata ai sensi degli articoli 2 e 6, quando, a giudizio dell'autorità governativa, siano cessate le condizioni che l'avevano determinata.

La revoca è disposta d'ufficio o su richiesta dei titolari o dirigenti dell'impresa.

Art. 10.

La gestione delle società nelle quali lo Stato ha assunto una partecipazione azionaria o patrimoniale e di quelle alle quali lo Stato ha prestato rilevanti finanziamenti o data garanzia per obbligazioni verso terzi o verso i soci, nonchè delle società o imprese concessionarie di beni di pertinenza dello Stato, può essere affidata ad un commissario quando ricorra una delle condizioni indicate nell'art. 1, oppure quando gli interessi dello Stato risultino pregiudicati.

Nei casi previsti dal comma precedente, il commissario è designato dal Ministro che amministrano le partecipazioni dello Stato.

Le società e gli istituti indicati nel n. 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 settembre 1944, n. 222, sono sottoposti alle disposizioni che regolano la gestione commissariale ai sensi del presente decreto.

Nei riguardi delle aziende e degli istituti indicati nel primo comma, si applicano altresì le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 12.

Nei casi previsti dagli articoli 10 e 11 possono essere nominati sindacatori con le funzioni ed i poteri stabiliti dall'art. 6.

La nomina dei sindacatori è fatta dai Ministri ai quali è attribuita la competenza per la nomina del commissario.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — MANCINI — CASARDONA — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 211. — EMANUELE

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 novembre 1944, n. 421.

Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 20 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

sui commissari, a norma degli articoli che precedono.

Art. 8.

Nel caso previsto dall'art. 1, n. 3, qualora si tratti di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata i soci possono chiedere al commissario la convocazione dell'assemblea per la nomina di nuovi amministratori; si applicano le disposizioni dell'art. 2367 del Codice civile.

Agli amministratori sostituiti non è dovuto il risarcimento di danni stabilito dall'art. 2383 del Codice civile.

I nuovi amministratori entrano in carica solo dopo la revoca del commissario ai termini dell'articolo seguente.

Art. 9.

La nomina dei commissari o dei sindacatori deve essere revocata, indipendentemente dal termine assegnato per la durata ai sensi degli articoli 2 e 6, quando, a giudizio dell'autorità governativa, siano cessate le condizioni che l'avevano determinata.

La revoca è disposta d'ufficio o su richiesta dei titolari o dirigenti dell'impresa.

Art. 10.

La gestione delle società nelle quali lo Stato ha assunto una partecipazione azionaria o patrimoniale, e di quelle alle quali lo Stato ha prestato rilevanti finanziamenti o data garanzia per obbligazioni verso terzi o verso i soci, nonchè delle società o imprese concessionarie di beni di pertinenza dello Stato, può essere affidata ad un commissario quando ricorra una delle condizioni indicate nell'art. 1, oppure quando gli interessi dello Stato risultino pregiudicati.

Nei casi previsti dal comma precedente, il commissario è nominato dai Ministri che amministrano le partecipazioni dello Stato o che hanno prestato il finanziamento o dato la garanzia o che amministrano i beni dati in concessione, di concerto col Ministro cui spetta la vigilanza sugli interessi pubblici connessi con l'attività della società.

Salvo quanto è stabilito nel secondo comma, alla nomina e revoca dei commissari, alla gestione commissariale ed alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 11.

I commissari alle aziende di credito ed agli istituti soggetti al controllo di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nominati in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale [illegible] competenza per la nomina del commissario.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — MANCINI — CASARDONA — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1 *foglio* n. 211. — EMANUELI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 421.

Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I pagamenti delle indennità relative agli immobili requisiti dalle Forze Armate Alleate; quelli per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate stesse, nonchè i pagamenti di forniture, di servizi resi, e di spese per accantonamento di truppe appartenenti alle Forze Armate medesime possono effettuarsi mediante ordini di accreditamento.

Ai pagamenti suddetti sono estese le norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456, relative ai pagamenti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

La liquidazione delle spese contemplate nell'articolo precedente, qualora ricorrano particolari circostanze, può essere effettuata, per quanto riguarda la documentazione, anche in deroga alle vigenti norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

In tali casi, le particolari circostanze debbono risultare da decreti a firma del Ministro per il tesoro, con i quali, di volta in volta, si autorizzano le spese.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLARI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 21. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422.

Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1942, n. 9;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942, n. 9, è sostituito il presente articolo:

« E' fatto divieto di dare inizio a qualsiasi costruzione di edifici privati, salva deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali tecnici indicati dal Ministro

e) i lavori di costruzione di impianti e magazzini destinati alla conservazione e lavorazione di prodotti agricoli.

La costruzione di nuovi stabilimenti industriali, il riattamento, l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti possono essere ammessi caso per caso dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo col Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Parimenti possono essere ammessi, in base a deroga da concedersi volta per volta dal Ministro per i lavori pubblici, le costruzioni di case popolari da parte di privati e enti che esplichino attività industriali di interesse nazionale e che, per le condizioni locali dell'esercizio della loro attività industriale, si trovano nella necessità di provvedere agli alloggi degli operai, semprechè le case abbiano le caratteristiche prescritte dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare approvate con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — MANCINI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 22. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 423.

Provvedimenti relativi ai ruoli e al personale del soppresso Ministero della produzione bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali;

Visto l'art. 4 del R. decreto 14 luglio 1935, n. 1374, che istituisce un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, soppresso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLARI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 21. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422.

Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1942, n. 9;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942, n. 9, è sostituito il presente articolo:

« E' fatto divieto di dare inizio a qualsiasi costruzione di edifici privati, salva deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali tecnici indicati dal Ministro per i lavori pubblici, anche per i lavori di modifica, trasformazione ed ampliamento.

Sono esclusi dal divieto:

a) i lavori di ricostruzione e di riparazione di edifici privati distrutti o danneggiati per cause dipendenti dallo stato di guerra, salvo le limitazioni stabilite in altre disposizioni speciali e le prescrizioni dell'autorità amministrativa per tali edifici;

b) gli edifici rurali;

c) le costruzioni degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

d) i lavori di riparazione di altri edifici privati esistenti e non compresi nella lettera *a*);

l'esercizio della loro attività industriale, si trovano nella necessità di provvedere agli alloggi degli operai, semprechè le case abbiano le caratteristiche prescritte dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — MANCINI — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 22. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 423.

Provvedimenti relativi ai ruoli e al personale del soppresso Ministero della produzione bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali;

Visto l'art. 4 del R. decreto 14 luglio 1935, n. 1374, che istituisce un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra convertito nella legge 27 dicembre 1935, n. 2384;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1942, n. 213, relativo all'ordinamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943, n. 21, che eleva a Ministero della produzione bellica il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, che abolisce il Ministero della produzione bellica e ripartisce le attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile del soppresso Ministero della produzione bellica, di cui alle tabelle *B, C, D, E* annesse al R. decreto 12 gennaio 1942, n. 213, e il relativo personale sono trasferiti al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 2.

Il personale avventizio del soppresso Ministero della produzione bellica che ancora presta servizio è licenziato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà per le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — CASATI — PIACENTINI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 34 — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1944, n. 424.

truppa del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il Consiglio Superiore di marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, quale risulta dal R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Il personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero che si trovino nelle acque di paesi a valuta più elevata di quella nazionale, avrà diritto al pagamento del cambio corrispondente alla differenza fra il corso della valuta cartacea locale e quella cartacea nazionale su di una parte delle competenze, come appresso è indicato:

a) sul 40% del solo stipendio;

b) sul 40% della paga dei secondi capi;

c) sul 50% della paga dei sergenti, sottocapi e comuni;

d) sull'intero soprassoldo mensile di rafferma (per chi ne è provvisto) e sugli eventuali assegni « ad personam ».

Sono esclusi dalla maggiorazione di cui sopra gli altri assegni accessori, come supplemento di servizio attivo, indennità militare, caroviveri, distinzioni onorifiche ed in genere ogni altro assegno a qualsiasi titolo dovuto ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 115 8

decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile del soppresso Ministero della produzione bellica, di cui alle tabelle *B, C, D, E* annesse al R. decreto 12 gennaio 1942, n. 213, e il relativo personale sono trasferiti al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 2.

Il personale avventizio del soppresso Ministero della produzione bellica che ancora presta servizio è licenziato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà per le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SCHIRÒ — CASATI — PIACENTINI — DE COURTEN

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 24. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1944, n. 424.

Modificazione al R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato sulle Regie navi all'estero, modificato dai Regi decreti 26 luglio 1929, n. 1587, e 22 settembre 1939, n. 1636;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, relativo all'aumento delle paghe ordinarie dei militari di

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, quale risulta dal R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Il personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero che si trovino nelle acque di paesi a valuta più elevata di quella nazionale, avrà diritto al pagamento del cambio corrispondente alla differenza fra il corso della valuta cartacea locale e quella cartacea nazionale su di una parte delle competenze, come appresso è indicato:

a) sul 40% del solo stipendio;

b) sul 40% della paga dei secondi capi;

c) sul 50% della paga dei sergenti, sottocapi e comuni;

d) sull'intero soprassoldo mensile di rafferma (per chi ne è provvisto) e sugli eventuali assegni « ad personam ».

Sono esclusi dalla maggiorazione di cui sopra gli altri assegni accessori, come supplemento di servizio attivo, indennità militare, caroviveri, distinzioni onorifiche ed in genere ogni altro assegno a qualsiasi titolo dovuto ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SCHIRÒ

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 23. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 dicembre 1944.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone pel triennio 1944-46 i signori:

Dott. Roberto Iacovacci, medico chirurgo;

Dott. Mino Moraldi, medico chirurgo;

Dott. Giovanni Stirpe, pediatra;

Avv. Armando Riccardi, esperto in materia amministrativa;

Dott. Giuseppe Prigioni, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(63)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 marzo 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gela (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 marzo 1943, n. 3867, con il quale il dott. Giacomo del Guercio di Antonio è stato nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Guercio di Antonio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Gela (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(48)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 932, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 13 settembre 1941, n. 3273, con il quale il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo Del Guercio di Antonio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(48)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Casteltermini (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1160

... ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(63)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 marzo 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gela (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 marzo 1943, n. 2867, con il quale il dott. Giacomo del Guercio di Antonio è stato nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Guercio di Antonio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLMI

(47)

... 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge n. 375;

Veduto il provvedimento in data 13 settembre 1941, n. 3273, con il quale il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo Del Guercio di Antonio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLMI

(48)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Casteltermini (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 febbraio 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Casteltermini (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 15 ottobre 1937, n. 532, con il quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Arturo Morreale, l'avv. Filippo Buongiorno fu Girolamo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'unione » con sede in Casteltermini (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(49)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 942, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 229, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 agosto 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(50)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 22 giugno 1944, col quale viene disposto ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Teramo, e la nomina del sig. Adolfo Lalli a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge suecitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Adolfo Lalli è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Teramo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(67)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Arturo Morreale, l'avv. Filippo Buongiorno fu Girolamo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'unione » con sede in Casteltermini (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(49)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 945, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 agosto 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° aprile 1942, numero 2511, con il quale il sig. avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri, il sig. avv. Gaetano Armao di Nicola è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 22 giugno 1944, col quale viene disposto ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Teramo, e la nomina del sig. Adolfo Lalli a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Adolfo Lalli è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Teramo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(60)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria;

Decreta:

Il prof. Umberto Cannata è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, in sostituzione dell'avv. Raffaele Terranova.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(61)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 1 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa speciale relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita siano in vita o no il contraente e il beneficiario e di una rendita temporanea pagabile al beneficiario in caso di morte del contraente per l'ulteriore durata contrattuale.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(58)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alleanza » ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 1 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte con polizze di assicurazione popolare, e di elevare in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » è autorizzata ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte con polizze di assicurazione popolare, e di elevare in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(59)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 101 del 30 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 14 gennaio 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 DICEMBRE 1944, N. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata

(83)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 2 del 4 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in

I 164
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa speciale relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita siano in vita o no il contraente e il beneficiario e di una rendita temporanea pagabile al beneficiario in caso di morte del contraente per l'ulteriore durata contrattuale.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: GROSCHI

(58)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni «Alleanza» ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dal commissario della Società italiana di assicurazioni sulla vita «Alleanza» allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte, con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio;

Sentito il parere del Comitato consultivo per le imprese assicuratrici;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 101 del 30 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 14 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 DICEMBRE 1944, N. 396
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.

(83)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 2 del 4 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(84)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

23

AC/4013/L.
MEMORANDUM
SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.7 of 15 January 1945.

LS/ve.
20 Jan 45.

TO : See Distribution List.

21 JAN 1945

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Public Works, Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 418 of 16 October 1944.
Authorizing the extraordinary expenditure of 233.000.000. lire for works connected with clearing of roads and inhabited localities from volcanic materials and with repairing damage caused by the eruption of the Vesuvius in March 1944.

(b) Public Safety, Local Govt.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 419 of 10 December 1944.
Modifying the measure of admonition and "confino".

(c) Finance

(c) Ministerial Decree of 21 Nov 1944.
Substituting a member of the college of revisers of the National Institute for Administration of Excise Tax (I.N.C.I.C.)

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 15 December 1944.
Revoking the authorization granting credit and ordering the liquidation of the Rural and Artisan Bank with seat at Ricci (Caltanissetta).

(e) Industry, Commerce

(e) Ministerial Decree of 16 December 1944.
Provisions for manufacturing of and commerce in hemp cord.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 26 December 1944.
Authorizing the National Insurance Institute to increase the maximum capital insurable by popular insurance policies.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 29 December 1944.
Substituting members of the Supervisory Committee of the Rural Bank with seat at Pozzallo (Ragusa).

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 29 December 1944.
Substituting the Commissioner-Liquidator of the Rural Bank "San Giuseppe" with seat at Milena (Caltanissetta).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Finance

Substituting a member of the College of revisers of the National Institute for Administration of Excise Tax (I.N.C.I.D.)

(c) Finance

(c) Ministerial Decree of 15 December 1944.
Revoking the authorization granting credit and ordering the liquidation of the Rural and Artistic Bank with seat at Ricai (Caltanissetta).

(e) Industry Commerce

(e) Ministerial Decree of 16 December 1944.
Provisions for manufacturing of and commerce in hemp cord.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 26 December 1944.
Authorizing the National Insurance Institute to increase the maximum capital insurable by popular insurance policies.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 23 December 1944.
Substituting members of the Supervisory Committee of the Rural Bank with seat at Pagani (Salerno).

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 23 December 1944.
Revoking the Co-liquidator of the Rural Bank "San Giuseppe" with seat at Milena (Caltanissetta).

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 31 December 1944.
Adjustment of legislation in integrated territories in the field of taxes on the consumption of goods etc.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 1 January 1945.
Measure of compensation for receivers in bankruptcy.

(k) Agriculture

(k) Ministerial Decree of 4 January 1945.
Provisions for reclassing of olive oil from "crusca" for the benefit of producers and other persons having equal status.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXEMPTED from implementation in Military Government Territory by ordinance of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 26 Jan 45. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible]
V. A. [illegible], Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

4779

4911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Conto corrente con la Posta

Anno 86 — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 16 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

AI soli « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (certificati, titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportata nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 49

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1944, n. 418.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 233.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sgombero di strade ed abitati del materiale vulcanico e di riparazione dei danni dipendenti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944 . . Pag. 50

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 ottobre 1944, n. 419.

Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino . . . . . Pag. 51

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) . . . . . Pag. 52

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta). Pag. 54

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944.

Assetto della legislazione nei territori liberati in materia di imposte di consumo . . . . . Pag. 54

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1945.

Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento. Pag. 55

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto . . . . . Pag. 55

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 56

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

e Colonie { « trimestrale » 80 / Un fascicolo « 5 } { « trimestrale » 100 / Un fascicolo « 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »: In Italia e Colonie { Abb. annuo L. 200 / « semestrale « 100 / Un fascicolo - Prezzi vari } — All'Estero { Un fascicolo « « / Abb. annuo L. 400 / « semestrale « 200 / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e nei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 49

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1944, n. 418.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 233.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sgombero di strade ed abitati del materiale vulcanico e di riparazione dei danni dipendenti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944 . . . Pag. 50

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 419.

Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino . . . Pag. 51

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) . . . Pag. 52

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana con sede in Riesi (Caltanissetta) . . . Pag. 52

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1944.

Disciplina della fabbricazione e del commercio delle corde di canapa . . . Pag. 53

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolari . . . Pag. 53

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale con sede in Fuscaldo (Cosenza) . . . Pag. 53

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta). Pag. 54

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944.

Assetto della legislazione nei territori liberati in materia di imposte di consumo . . . Pag. 54

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1945.

Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento. Pag. 55

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto . . . Pag. 55

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 56

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 19 dicembre 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate dal Gabinetto presieduto da S. E. il prof. avv. Ivanoe Bonomi, incaricando lo stesso di comporre il nuovo Ministero.

Con decreto di pari data, S. A. R. il Luogotenente Generale ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'avv. Sergio Fenoaltea;

per la Stampa e le Informazioni, dall'avv. Giuseppe Spataro;

4910

4779

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

per gli Affari Esteri, dal marchese dott. Giovanni Visconti Venosta;

per gli Affari Esteri (Italiani all'estero), dal dott. Renato Morelli;

per l'Interno, da Emilio Canevari;

per la Grazia e Giustizia, dal marchese avv. Carlo Bassano;

per le Finanze, dal prof. Antonio Pesenti;

per il Tesoro, dall'avv. Antonio Manes;

per la Guerra, dall'avv. Mario Palermo;

per la Guerra, dal generale Giovanbattista Oxilia;

per la Marina, dall'avv. Antonino Ramirez;

per la Marina Mercantile, da Angelo Corsi;

per l'Aeronautica, dall'avv. Carlo Sciaioja;

per la Pubblica Istruzione, dall'avv. Bernardo Mattarella;

per i Lavori Pubblici, dall'avv. Giuseppe Bruno;

per l'Agricoltura e le Foreste, dal prof. Gino Bergami;

per le Comunicazioni (Ferrovie dello Stato), dall'avv. Angelo Raffaele Iervolino;

per le Comunicazioni (Poste e Telegrafo), dal dott. ing. Mario Fano;

per l'Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio), da Guido Molinelli;

per l'Industria Commercio e Lavoro (Lavoro) dal dott. Mariano Costa.

Con successivi decreti del 12 stesso mese, S. A. R. il Luogotenente Generale ha nominato il prof. avv. Ivanoe Bonomi, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, ed ha altresì nominato:

Ministri Segretari di Stato senza portafoglio con le funzioni di Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri l'on. avv. Giulio Rodinò e il dott. Palmiro Togliatti;

Ministro Segretario di Stato senza portafoglio l'avv. Manlio Brosio;

Ministri Segretari di Stato:

per gli Affari Esteri, l'on. dott. Alcide De Gasperi;

per la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Umberto Tupini;

per le Finanze, il prof. Antonio Pesenti;

per il Tesoro, l'on. avv. Marcello Soleri;

per la Guerra, il Senatore del Regno conte Alessandro Casati;

per la Marina, l'ammiraglio Raffaele De Courten;

per l'Aeronautica, l'avv. Carlo Sciaioja;

per la Pubblica Istruzione, il prof. Vincenzo Arangio Ruiz;

per i Lavori Pubblici, l'on. avv. Mercurio Bruni;

per l'Agricoltura e le Foreste, l'avv. Fausto Gullo;

per la Stampa, Spettacolo e Turismo, l'avv. Francesco Libonati;

per gli Affari Esteri, il dott. Eugenio Reale;

per gli Affari Esteri (Italiani all'estero), il dott. Renato Morelli;

per l'Interno, l'on. avv. Enrico Molè;

per la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Dante Veroni;

per le Finanze, l'avv. Cesare Gabriele;

per il Tesoro, il prof. avv. Salvatore Scoca;

per la Guerra, l'avv. Mario Palermo;

per la Marina, il marchese avv. Carlo Bassano;

per la Marina Mercantile, il prof. Giuseppe Montalbano;

per l'Aeronautica, il generale Ernesto Pellegrino;

per la Pubblica Istruzione, l'avv. Bernardo Mattarella;

per i Lavori Pubblici, l'avv. Gennaro Cassiani;

per l'Agricoltura e Foreste, il prof. avv. Antonio Segni;

per i Trasporti, il prof. Giambattista Rizzo;

per le Poste e le Telecomunicazioni, l'ing. Mario Fano;

per l'Industria e Commercio, Umberto Fiore;

per il Lavoro, il prof. Enrico Paresce;

per l'Italia occupata, il marchese dott. Aldovrando Medici Tornaquinci.

Infine con altri decreti rispettivamente in data 13 e 28 dicembre 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale ha nominato Alto Commissario della alimentazione il prof. Gino Bergami e Sottosegretario di Stato per la guerra, il generale di brigata Luigi Chatrian.

(57)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1944, n. 418.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 233.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sgombero di strade ed altri del materiale vulcanico e di riparazione dei danni dipendenti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 117701

per la Guerra, dal generale Giovambattista Oxilia;
per la Marina, dall'avv. Antonino Ramirez;
per la Marina Mercantile, da Angelo Corsi;
per l'Aeronautica, dall'avv. Carlo Sciaioja;
per la Pubblica Istruzione, dall'avv. Bernardo Mattarella;
per i Lavori Pubblici, dall'avv. Giuseppe Bruno;
per l'Agricoltura e le Foreste, dal prof. Gino Bergami;
per le Comunicazioni (Ferrovie dello Stato), dall'avv. Angelo Raffaele Iervolino;
per le Comunicazioni (Poste e Telegrafi), dal dott. ing. Mario Fano;
per l'Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio), da Guido Molinelli;
per l'Industria Commercio e Lavoro (Lavoro) dal dott. Mariano Costa.

Con successivi decreti del 12 stesso mese, S. A. R. il Luogotenente Generale ha nominato il prof. avv. Ivanoe Bonomi, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, ed ha altresì nominato:

Ministri Segretari di Stato senza portafoglio con le funzioni di Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri l'on. avv. Giulio Rodinò e il dott. Palmiro Togliatti;

Ministro Segretario di Stato senza portafoglio l'avv. Manlio Brosio;

Ministri Segretari di Stato:

per gli Affari Esteri, l'on. dott. Alcide De Gasperi;
per la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Umberto Tupini;
per le Finanze, il prof. Antonio Pesenti;
per il Tesoro, l'on. avv. Marcello Soleri;
per la Guerra, il Senatore del Regno conte Alessandro Casati;
per la Marina, l'ammiraglio Raffaele De Courten;
per l'Aeronautica, l'avv. Carlo Sciaioja;
per la Pubblica Istruzione, il prof. Vincenzo Arangio Ruiz;
per i Lavori Pubblici, l'on. avv. Meuccio Ruini;
per l'Agricoltura e le Foreste, l'avv. Fausto Gullo;
per i Trasporti, l'on. avv. Francesco Cerabona;
per le Poste e le Telecomunicazioni, l'avv. Mario Cevolotto;
per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, l'on. prof. Giovanni Gronchi;
per l'Italia occupata, il dott. Mauro Scoccimarro.

Inoltre, con decreto in data 12 dicembre 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Sottosegretari di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avv. Giuseppe Spataro;
per la Marina Mercantile, il prof. Giuseppe Montalbano;
per l'Aeronautica, il generale Ernesto Pellegrino;
per la Pubblica Istruzione, l'avv. Bernardo Mattarella;
per i Lavori Pubblici, l'avv. Gennaro Cassiani;
per l'Agricoltura e Foreste, il prof. avv. Antonio Segni;
per i Trasporti, il prof. Giambattista Rizzo;
per le Poste e le Telecomunicazioni, l'ing. Mario Fano;
per l'Industria e Commercio, Umberto Fiore;
per il Lavoro, il prof. Enrico Paresce;
per l'Italia occupata, il marchese dott. Aldovrando Medici Tornaquinci.

Infine con altri decreti rispettivamente in data 13 e 28 dicembre 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale ha nominato Alto Commissario della alimentazione il prof. Gino Bergami e Sottosegretario di Stato per la guerra, il generale di brigata Luigi Chatrian.

(57)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1944, n. 418.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 233.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sgombero di strade ed abitati del materiale vulcanico e di riparazione dei danni dipendenti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 233.000.000 per la esecuzione, nel territorio delle provincie di Napoli e di Salerno, dei lavori per lo sgombero, dalle strade e dagli abitati, del materiale vulcanico depositatosi a seguito dell'eruzione del Vesuvio del marzo 1944 e per la riparazione dei danni verificatisi in dipendenza dell'eruzione stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Detta spesa va ripartita in L. 133.000.000 per la provincia di Napoli e L. 100.000.000 per quella di Salerno.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

I contratti, i documenti giustificativi, nonchè gli atti della procedura di liquidazione, relativi all'esecuzione dei lavori sopraindicati, sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 16. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 419.

Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 182, circa la modificazione degli articoli 166 e 184 del predetto testo unico;

Visto il regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per la esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sulla n. 773, sono soppresse le seguenti parole contenute nel primo comma: «o per gli ordinamenti politici dello Stato».

Nell'art. 181 del predetto testo unico sono soppresse le seguenti parole contenute nel numero 3: «o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali».

Art. 2.

Gli articoli 166 e 184 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già modificati con l'articolo unico della legge 29 gennaio 1942, n. 182, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

«Art. 166: L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice — designato dal presidente del tribunale — del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assisterà come segretario.

La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente».

«Art. 184: Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale quello del presidente.

Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione».

Art. 3.

dell'art. 168 del predetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1173

zione dei lavori sopraindicati, sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.

ART. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio* n. 16 — PRIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 419.

Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 182, circa la modificazione degli articoli 166 e 184 del predetto testo unico;

Visto il regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per la esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sulla soppressione del partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, sullo scioglimento della M.V.S.N. e delle sue specialità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 164 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato dalla legge 29 gennaio 1942, n. 182, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 166: L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice — designato dal presidente del tribunale — del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo *A* di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assisterà come segretario.

La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente ».

« Art. 184: Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione ».

Art. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 168 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono modificati rispettivamente come segue:

« Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.

Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per l'irreperibilità del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 4.

L'art. 169 del predetto testo unico è sostituito come segue:

« Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno o di cui all'art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

Art. 5.

All'art. 182 del citato testo unico è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore ».

Art. 6.

L'art. 317 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, è modificato come segue:

« Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto della persona proposta per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli articoli 167, 168 e 169 della legge.

Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che gli sia notificata una succinta esposizione dei fatti su cui la denunzia è fondata, con l'indicazione della data in cui, in un termine non minore di giorni tre nè maggiore di giorni dieci da quello della notificazione, sarà tradotto dinanzi alla Commissione stessa per l'interrogatorio.

Della notificazione dev'essere redatto processo verbale in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguito adempimento da parte dell'agente incaricato, è allegata agli atti del procedimento ».

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile successivo, con il quale venne provveduto alla costituzione del Collegio suddetto per il triennio 1943-45;

Vista la lettera 25 ottobre 1944, n. 105269 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - designa quale membro del Collegio dei revisori di cui sopra l'ispettore superiore comm. dott. Giuseppe Consiglio in sostituzione dell'ispettore capo cav. dott. Federico Rotellini;

Decreta:

L'ispettore superiore comm. dott. Giuseppe Consiglio è chiamato a far parte del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo per il triennio in corso 1943-45, in sostituzione dell'ispettore capo cav. dott. Federico Rotellini che cessa da detto incarico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: SOLERTI

(37)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana con sede in Riesi (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

Art. 5.

All'art. 182 del citato testo unico è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore ».

Art. 6.

L'art. 317 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, è modificato come segue:

« Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto della persona proposta per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli articoli 167, 168 e 169 della legge.

Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che gli sia notificata una succinta esposizione dei fatti su cui la denunzia è fondata, con l'indicazione della data in cui, in un termine non minore di giorni tre ne maggiore di giorni dieci da quello della notificazione, sarà tradotto dinanzi alla Commissione stessa per l'interrogatorio.

Della notificazione dev'essere redatto processo verbale in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguito adempimento da parte dell'agente incaricato, è allegata agli atti del procedimento ».

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1945
Atti del Governo, *registro n. 1*, *foglio n. 12*. — PETIA

Vista la lettera 25 ottobre 1944, n. 105209 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - designa quale membro del Collegio dei revisori di cui sopra l'ispettore superiore comm. dott. Giuseppe Consiglio in sostituzione dell'ispettore capo cav. dott. Federico Rotellini;

Decreta:

L'ispettore superiore comm. dott. Giuseppe Consiglio è chiamato a far parte del Collegio dei revvisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo per il triennio in corso 1943-45, in sostituzione dell'ispettore capo cav. dott. Federico Rotellini che cessa da detto incarico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: SOLERTI

(37)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana con sede in Riesi (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Riesi, con sede nel comune di Riesi (Caltanissetta) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione, prevista dal titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Riesi, con sede nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

comune di Riesi (Caltanissetta) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo 7°, capo 3°, del menzionato Regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il rag. Angelo L'Abbate fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Rosario Santilippo di Salvatore, notaio Eugenio Roccella fu Vincenzo e rag. Luigi Infuso fu Domenico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa in questione, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SORAVI

(27)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1944.

Disciplina della fabbricazione e del commercio delle corde di canapa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la fabbricazione e il commercio delle corde;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto divieto di impiegare filati colorati nella fabbricazione di cordami di qualsiasi genere di diametro superiore a 16 millimetri.

Sono vietati, altresì, il commercio, l'uso ed il possesso di cordami di diametro superiore a 16 millimetri nella cui fabbricazione siano stati impiegati filati colorati.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di autorizzare l'impiego di filati colorati nella fabbricazione di cordami.

Art. 3.

Le ditte autorizzate ai sensi dell'articolo precedente a impiegare nella fabbricazione di cordami filati colo-

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1944.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte, con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio;

Sentito il parere del Comitato consultivo per le imprese assicuratrici;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio.

Roma, addì 26 dicembre 1944

Il Ministro: GIOSCHI

(35)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944

Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale con sede in Fuscaldo (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...ue norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: Soleri

(27)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1944.

Disciplina della fabbricazione e del commercio delle corde di canapa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la fabbricazione e il commercio delle corde;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto divieto di impiegare filati colorati nella fabbricazione di cordami di qualsiasi genere di diametro superiore a 16 millimetri.

Sono vietati, altresì, il commercio, l'uso ed il possesso di cordami di diametro superiore a 16 millimetri nella cui fabbricazione siano stati impiegati filati colorati.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di autorizzare l'impiego di filati colorati nella fabbricazione di cordami.

Art. 3.

Le ditte autorizzate ai sensi dell'articolo precedente a impiegare nella fabbricazione di cordami filati colorati debbono usare un filo colorato in nero.

Art. 4.

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni di cui al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1944

Il Ministro: Gasperi

(42)

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte, con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio;

Sentito il parere del Comitato consultivo per le imprese assicuratrici;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio.

Roma, addì 26 dicembre 1944

Il Ministro: Gioscia

(35)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale con sede in Fuscaldo (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 5 maggio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) ed alla liquidazione ordinaria in corso sostituisce la speciale procedura di liquidazione di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge n. 375 e successive modificazioni;

Veduto il provvedimento in data 5 maggio 1937, col quale sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata i signori Lanzillotta Rodolfo, Maiorano Vincenzo e De Seta Pietro;

Veduto il provvedimento in data 9 agosto 1941, con cui sono stati nominati componenti del predetto Comi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

tato i signori comm. dott. Giuseppe Nesi, prof. Bernardino De Bernardis fu Battista e prof. Giuseppe Grimaldi fu Pasquale in sostituzione dei menzionati signori Lanzillotta, Maiorano e De Seta;

Veduto il provvedimento in data 13 febbraio 1943, col quale veniva nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la Cassa anzidetta il prof. Ernesto Iannuzzi in sostituzione del prof. Bernardino De Bernardis;

Considerato che con decreto del Prefetto di Cosenza nel luglio dello scorso anno, veniva sciolto il Comitato di sorveglianza della menzionata Cassa e nominato uno nuovo di cui fa parte lo stesso prof. Ernesto Iannuzzi e gli avvocati Samuele Tocci e Nicola Lattari;

Considerato che occorre provvedere ora alla sostituzione del prof. Ernesto Iannuzzi perchè gravemente infermo e dell'avv. Nicola Lattari perchè dimissionario;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ernesto Iannuzzi e dell'avv. Nicola Lattari, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) i signori prof. Francesco Sansone di Paolo e cav. Vincenzo Citri di Rocco, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Viene confermato nella carica di componente il ripetuto Comitato, l'avv. Samuele Tocci, nominato come sopra detto, con decreto prefettizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SORAN

(45)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del

Considerato che il cessato avv. Giovanni Ingrasci è deceduto e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. avv. Giovanni Ingrasci fu Carlo, l'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SORAN

(46)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944.

Assetto della legislazione nei territori liberati in materia di imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuta la necessità di non pregiudicare le finanze degli enti locali e di non turbare i rapporti contrattuali intervenuti tra i comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe delle imposte di consumo deliberate dai comuni fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, in applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1944, numero 151, del soliente governo della repubblica sociale italiana, sono dichiarate valide, fermo restando quanto disposto dall'art. 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, sono dichiarate valide le deliberazioni comunali adottate fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, a convalida degli accordi intervenuti tra i comuni e gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Considerato che con decreto del Prefetto di Cosenza nel luglio dello scorso anno, veniva sciolto il Comitato di sorveglianza della menzionata Cassa e nominato uno nuovo di cui fa parte lo stesso prof. Ernesto Iannuzzi e gli avvocati Samuele Tocci e Nicola Lattari;

Considerato che occorre provvedere ora alla sostituzione del prof. Ernesto Iannuzzi perchè gravemente infermo e dell'avv. Nicola Lattari perchè dimissionario;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ernesto Iannuzzi e dell'avv. Nicola Lattari, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) i signori prof. Francesco Sansone di Paolo e cav. Vincenzo Cutri di Rocco, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Viene confermato nella carica di componente il ripetuto Comitato, l'avv. Samuele Tocci, nominato come sopra detto, con decreto prefettizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SORAN

(43)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 723, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 12 dicembre 1936, n. 155, con il quale il prof. avv. Giovanni Ingrascì fu Carlo è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

tire alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SORAN

(46)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944.

Assetto della legislazione nei territori liberati in materia di imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuta la necessità di non pregiudicare le finanze degli enti locali e di non turbare i rapporti contrattuali intervenuti tra i comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe delle imposte di consumo deliberate dai comuni fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, in applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1943, numero 151, del sedicente governo della repubblica sociale italiana, sono dichiarate valide, fermo restando quanto disposto dall'art. 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, sono dichiarate valide le deliberazioni comunali adottate fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, a convalida degli accordi intervenuti tra i comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo per la revisione dei contratti degli appalti conferiti o confermati posteriormente alla data dell'11 giugno 1940, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 1944, n. 191, del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 3.

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, e limitatamente all'anno 1944, sono dichiarate valide le deliberazioni dei comuni e delle provincie adottate fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249; per l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

le professioni e le relative addizionali, in applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1944, n. 152, del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1944

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per l'interno
ROSSONI

(43)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1945.

Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1939, concernente la misura dei compensi spettanti ai curatori fallimento;

Ritenuta la opportunità di adeguare al nuovo livello dei costi la misura dei compensi suddetti;

Decreta:

Articolo unico.

La misura delle percentuali indicate negli articoli 1 e 4 del decreto Ministeriale 30 novembre 1939, è aumentata del cinquanta per cento.

Roma, addì 1° gennaio 1945

Il Ministro: TUPINI

(44)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni per l'ammasso dell'olio di

Art. 12. — I quantitativi dell'olio che sul raccolto della campagna 1944-45 possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio, in esenzione dell'obbligo di conferimento, sono stabiliti nelle seguenti misure massime per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (coltivatori diretti): kg. 15 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda, anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione: kg. 13,500 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ognuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 15 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ognuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 15 di olio per ciascun lavoratore e per ognuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 11 di olio per ogni dirigente o impiegato e per ognuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13. — Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 15 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 11 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 7,500 a testa.

Art. 14. — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1180

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1945.

Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1930, concernente la misura dei compensi spettanti ai curatori fallimento;

Ritenuta la opportunità di adeguare al nuovo livello dei costi la misura dei compensi suddetti;

Decreta:

Articolo unico.

La misura delle percentuali indicate negli articoli 1 e 4 del decreto Ministeriale 30 novembre 1930, è aumentata del cinquanta per cento.

Roma, addì 1° gennaio 1945

Il Ministro: TUPINI

(44)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, recante norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Considerata la opportunità di consentire una maggiore disponibilità di olio alle categorie interessate alla produzione, in rapporto all'attuale deficienza di grassi solidi;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 del decreto Ministeriale 7 settembre 1944 relativi agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto, sono modificati come segue:

continuativamente la conduzione dell'azienda, anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione: kg. 13,500 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ognuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 15 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ognuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 15 di olio per ciascun lavoratore e per ognuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 11 di olio per ogni dirigente o impiegato e per ognuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13. — Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti e ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 15 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 11 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 7,500 a testa.

Art. 14. — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in kg. 11 *pro capite* per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di kg. 15 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 11 a persona o comprese tra kg. 11 e kg. 15 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per Folio, burro e grassi suini delle carte annonarie (normali e supplementari).

Art. 17. — Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivicola costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

una produzione inferiore al normale o comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma c) dell'art. 12, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 11 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 7,500 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri, insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio, burro e grassi di maiale della carta annonaria.

Art. 18. — Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo dovrà essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Art. 19. — Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 13,500 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa esportazione dei tagliandi olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 20. — Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addette al lavoro, di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(36)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 1 del 2 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

(70)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

una produzione inferiore al normale o comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma c) dell'art. 12, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 11 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 7,500 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri, insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio, burro e grassi di suinie della carta annonaria.

Art. 18. — Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo dovrà essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Art. 19. — Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 13.500 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa esportazione dei tagliandi olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 20. — Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addette al lavoro, di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,500 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(36)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 1 del 2 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 12 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

(70)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
18 January 1945.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 6 of 15 January 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Food Finance	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 414 of 16 November 1944.
Granting subsidies compensating the price of milk supplied for distribution to consumers in the commune of Rome.

(b) Economic Section (requisitions)

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 415 of 28 December 1944.
Appointment and functions of Governmental Commissioners for housing.

(c) Agriculture Industry Finance Local Government Public Works

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 416 of 28 December 1944.
Regional provisions for Sicily.

(d) Agriculture, Industry Finance Local Government Public Works

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 417 of 28 December 1944.
Regional provisions for Sardinia.

(e) Labour Finance

(e) Ministerial Decree of 1 December 1944.
Establishing for the purpose of applying the rules on family allowances an average period of service and an average monthly salary for the workers employed by the Labourer's Cooperative for autonomous services and transportation of Trapani.

(f) Finance Commerce Public Health

(f) Ministerial Decree of 9 December 1944.
Selling price of quinine products of the State.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 30 September 1944.
Issue of ordinary Treasury bonds (trimester October - December 1944).

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 30 September 1944.
Characteristics of ordinary Treasury bonds for the trimester of October-December 1944.

(i) Decree of 16 December 1944.

I 1 8 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Economic Section (requisitions) December 1944.
Appointment and duration of Governmental Commissioners for housing.

(c) Agriculture, Industry, Finance, Local Government, Public Works
(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 416 of 28 December 1944.
Regional Provisions for Sicily.

(d) Agriculture, Industry, Finance, Local Government, Public Works
(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 417 of 28 December 1944.
Regional provisions for Sardinia.

(e) Labour, Finance
(e) Ministerial Decree of 1 December 1944.
Establishing for the purpose of applying the rules on family allowances an average period of service and an average monthly salary for the porters employed by the Labourer's Cooperative for autonomous services and transportation of Trapani.

(f) Finance, Commerce, Public Health
(f) Ministerial Decree of 9 December 1944.
Selling price of quinine products of the State.

(g) Finance
(g) Ministerial Decree of 30 September 1944.
Issue of ordinary Treasury bonds (trimester October - December 1944).

(h) Finance
(h) Ministerial Decree of 30 September 1944.
Characterization of ordinary Treasury bonds for the trimester of October-December 1944.

(i) Finance
(i) Ministerial Decree of 15 December 1944.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the Rural and Artisan's Bank "Monte SS.ma Immacolata " with seat in Mistretta (Palermo).

(j) Finance
(j) Ministerial Decree of 15 December 1944.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Rural and Artisan's Bank " San Giuseppe " with seat in Campofelice di Fitalia (Palermo).

4909

(k) Finance
(k) Ministerial Decree of 15 December 1944.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the Rural Bank "San Giacomo" with seat in Villarosa (Enna).

4750

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(1)
Finance

(i) Ministerial Decree of 15 December 1944.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the Agricultural Cooperative Society " Skanderbeg" with seat in Piana degli Albanesi (Palermo).

NOTE :- Sub-Commission desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their component Section not later than 1700 hours, Wednesday, 24 January 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after the this date will be too late for action.

G. B. HAMILTON,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 13 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (cartacce titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200 —	All'Estero	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 105 —		» semestrale	» 203 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 414.

Concessione di quote integrative di prezzo sui quantitativi di latte alimentare immessi al consumo nel comune di Roma . . . . . Pag. 33

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 415.

Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi . . . . . Pag. 34

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 416.

Provvedimenti regionali per la Sicilia . . . . Pag. 36

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417.

Provvedimenti regionali per la Sardegna . . . Pag. 39

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1944.

Determinazione, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile per i facchini della Cooperativa « Facchini Ferrovieri » con sede in Roma . . . . Pag. 40

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) . . . . . Pag. 46

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna) . . . . . Pag. 47

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) . . . . . Pag. 47

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 47

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 48

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 no-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Colonie { 6 trimestre » 80 / Un fascicolo » 5 } { 6 trimestre » 150 / Un fascicolo » 10 }

All'estero « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (certificati, titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie { Abb. annuo L. 300 / » semestrale » 160 / Un fascicolo, Prezzi vari }

All'estero { Abb. annuo L. 600 / » semestrale » 300 / Un fascicolo, Prezzi vari raddoppiati }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (ex palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24) e presso le Librerie depositarie di Torino e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 414.

Concessione di quote integrative di prezzo sui quantitativi di latte alimentare immessi al consumo nel comune di Roma . . . . . Pag. 33

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 415.

Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi . . . . . Pag. 34

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 416.

Provvedimenti regionali per la Sicilia . . . . Pag. 36

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417.

Provvedimenti regionali per la Sardegna . . . Pag. 38

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1944.

Determinazione, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile per i facchini della Cooperativa lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani. Pag. 41

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Prezzi di vendita dei prodotti chimici dello Stato. Pag. 41

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro (trimestre ottobre-dicembre 1944) . . . . . Pag. 42

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per il trimestre ottobre-dicembre 1944 . . . . . Pag. 46

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo) . . . . . Pag. 46

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) . . . . . Pag. 46

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna) . . . . . Pag. 47

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) . . . . . Pag. 47

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 47

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 48

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 414.

Concessione di quote integrative di prezzo sui quantitativi di latte alimentare immessi al consumo nel comune di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1940, n. [illegible] successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

4906

4750

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre fino al 31 ottobre 1944 e, comunque, non oltre la data dalla quale sarà disposto l'adeguamento del prezzo al consumo, sono mantenute, a carico del bilancio dello Stato, nelle seguenti misure, le quote di integrazione per ogni litro di latte alimentare ritirato alla stalla dal Consorzio laziale produttori latte nell'Agro romano e destinato all'approvvigionamento del comune di Roma:

al produttore	L.	5,06
al Consorzio laziale produttori latte di Roma	»	1,04
alla Centrale del latte di Roma	»	1,26
ai rivenditori	»	0,64
Totale	L.	8 —

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste concede le somme occorrenti per i pagamenti delle quote di cui al precedente art. 1.

Per tali accreditamenti e pagamenti e per la effettiva resa dei conti vengono osservate le modalità che saranno stabilite con decreti interministeriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

Con detti decreti sarà anche stabilito l'ufficio od ente che sarà incaricato dei pagamenti.

Art. 3.

È abrogato il R. decreto-legge 16 novembre 1941, n. 1288, convertito in legge 12 febbraio 1942, n. 170.

Art. 4.

[illegible] in vigore del giorno della

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 415.

Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ciascun comune può essere nominato dal prefetto un commissario per gli alloggi.

Il commissario può essere coadiuvato da uno o più vice commissari, nominati anch'essi con decreto del prefetto.

Art. 2.

Il commissario per gli alloggi può requisire in uso gli alloggi disponibili nel comune, per assegnarli in locazione a coloro che ne abbiano assoluto bisogno e siano residenti nel comune stesso o vi siano trasferiti d'autorità, con preferenza in favore di coloro che sono rimasti privi di abitazione per le distruzioni causate dalle operazioni di guerra o in dipendenza di persecuzioni politiche o razziali.

Il commissario può derequisire l'alloggio già assegnato quando sia provato che il proprietario o il precedente locatario si trova nella assoluta ed improrogabile necessità di occuparlo per abitazione propria, e previa assegnazione di altra abitazione all'assegnatario.

Art. 3.

Si considerano disponibili ai fini del presente decreto gli immobili destinati od utilizzabili ad abitazione, mobiliati o non mobiliati, suscettibili di immediata occupazione, anche se di proprietà di enti pubblici o di cooperative o da essi amministrati.

Sono, fra l'altro, compresi nella disposizione del

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 789681

tare ritirato alla stalla dal Consorzio locale produttori latte
tori latte nell'Agro romano e destinato all'approvvigionamento del comune di Roma:

al produttore	L.	5,66
al Consorzio locale produttori latte di Roma	»	1,64
alla Centrale del latte di Roma	»	1,20
ai rivenditori	»	0,63
Totale	L.	8 —

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concede le somme occorrenti per i pagamenti delle quote di cui al precedente art. 1.

Per tali accreditamenti e pagamenti e per la relativa resa dei conti vengono osservate le modalità che saranno stabilite con decreti interministeriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

Con detti decreti sarà anche stabilito l'ufficio od ente che sarà incaricato dei pagamenti.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1520, convertito in legge 12 febbraio 1932, n. 170.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

BONOMI — GRIFFINI — SORAGO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 17. — PETTA

Visto, il Presidente del Consiglio dei ministri
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ciascun comune può essere nominato dal prefetto un commissario per gli alloggi.

Il commissario può essere coadiuvato da uno o più vice-commissari, nominati anch'essi con decreto del prefetto.

Art. 2.

Il commissario per gli alloggi può requisire in uno o più alloggi disponibili nel comune, per assegnarli in locazione a coloro che ne abbiano assoluto bisogno e siano residenti nel comune stesso o vi siano trasferiti d'autorità, con preferenza in favore di coloro che sono rimasti privi di abitazione per le distruzioni causate dalle operazioni di guerra o in dipendenza di persecuzioni politiche o razziali.

Il commissario può derequisire l'alloggio già assegnato quando sia provato che il proprietario o il precedente locatario si trova nella assoluta ed improrogabile necessità di occuparlo per abitazione propria, e previa assegnazione di altra abitazione all'assegnatario.

Art. 3.

Si considerano disponibili ai fini del presente decreto gli immobili destinati od utilizzabili ad abitazione, mobiliati o non mobiliati, suscettibili di immediata occupazione, anche se di proprietà di enti pubblici o di cooperative o da essi amministrati.

Sono, fra l'altro, compresi nella disposizione del precedente comma:

1) le case non abitate, perchè temporaneamente non locate ovvero perchè il proprietario non le utilizza che saltuariamente ed in periodi annui brevi, di guisa che esse risultino non indispensabili per le necessità della famiglia;

2) le case affittate, ma non occupate dal locatario, il quale dispone di altra abitazione nello stesso comune ovvero ha trasferito la propria residenza in altro comune;

3) le case che risultino occupate senza titolo;

4) i locali non destinati ma destinabili anche provvisoriamente ad abitazione senza rilevanti modificazioni al fabbricato, purchè essi non siano già effettivamente adibiti ad usi industriali e commerciali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Si considerano e non disponibili gli immobili che non possono essere requisiti ai sensi degli articoli 2 e 3 delle norme per la disciplina delle requisizioni approvate con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 4.

I proprietari degli immobili indicati nel comma primo e secondo dell'art. 3, siti in un comune per il quale viene nominato il commissario per gli alloggi, debbono denunziarli al commissario medesimo entro dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo comunale del decreto relativo alla nomina predetta, ovvero entro dieci giorni dalla data in cui gli immobili stessi si renderanno successivamente disponibili.

I locatari che intendono cedere in sublocazione le case locate, nei comuni predetti, debbono farne denunzia al commissario per gli alloggi.

Le denunzie previste dai precedenti commi debbono contenere le indicazioni necessarie per identificare la casa, la composizione e l'ammontare della pigione.

Chi omette alcuna delle denunzie prescritte dal presente articolo è punito con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 5.

Le case abitabili e disponibili a norma dell'art. 3 possono essere liberamente locate dal proprietario o sublocate dal locatario se non sono assegnate dal commissario per gli alloggi nel termine di sessanta giorni dalla data nella quale gli previene la denunzia fatta ai sensi del precedente articolo.

Anteriormente alla scadenza del termine predetto i contratti di locazione e sublocazione sono validi solo se autorizzati dal commissario per gli alloggi.

Art. 6.

L'assegnatario dell'alloggio requisito dal commissario è tenuto a corrispondere all'avente diritto l'ammontare della pigione risultante dalle vigenti disposizioni sul blocco delle pigioni.

In mancanza di una pigione già determinata, il corrispettivo è stabilito nel provvedimento di assegnazione dell'alloggio, previo accordo tra le parti ovvero d'ufficio, sentita una commissione presieduta dal commissario o da uno dei vice commissari e composta di due esperti nominati dal commissario su designazione del sindaco. Nello stesso modo è stabilita anche la maggior somma dovuta per l'uso dei mobili, quando si tratti di appartamento mobiliato.

Nel caso di assenza della persona alla quale deve farsi il pagamento, l'assegnatario è obbligato a versare alle singole scadenze in un conto bancario, inte-

Art. 8.

Nel termine di giorni venti dalla notifica del provvedimento del commissario per gli alloggi, si può proporre ricorso davanti ad una commissione composta dal pretore, che la presiede, e da quattro membri nominati dal prefetto su designazione del sindaco, dei quali due in rappresentanza dei proprietari e due in rappresentanza degli inquilini. L'impugnativa non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 9.

Per i ricorsi contro le deliberazioni della commissione prevista dall'art. 8 si applicano le disposizioni della legge 3 dicembre 1942, n. 1839, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1070.

Art. 10.

Gli obblighi stabiliti dal presente decreto a carico dei proprietari di alloggi gravano anche sui titolari dei diritti di usufrutto, di uso o di abitazione, sui procuratori dei proprietari e dei titolari dei diritti predetti e sugli amministratori degli immobili.

Art. 11.

Per i servizi relativi alle attribuzioni demandate al commissario per gli alloggi può essere comandato, alle dipendenze del commissario, personale appartenente alle pubbliche amministrazioni.

Il contingente del predetto personale da destinare ai singoli commissari va preventivamente determinato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro, e la spesa relativa al trattamento economico complessivo spettante in godimento presso l'amministrazione di appartenenza graverà sui bilanci dei singoli comuni.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei casi di nomina di commissari per gli alloggi avvenute, nei territori liberati, anteriormente al passaggio di questi territori all'amministrazione italiana.

La denunzia degli immobili disponibili ai sensi dell'art. 4, nei comuni cui si riferisce il presente comma, deve essere fatta entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Nei comuni per i quali è nominato il commissario per gli alloggi non si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1942, n. 197.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e rimane in vi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

nunziarli al commissario medesimo entro dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo comunale del decreto relativo alla nomina predetta, ovvero entro dieci giorni dalla data in cui gli immobili stessi si rendessero successivamente disponibili.

I locatari che intendono cedere la sublocazione le case locate, nei comuni predetti, debbono farne denunzia al commissario per gli alloggi.

Le denunzie previste dai precedenti comma debbono contenere le indicazioni necessarie per identificare la casa, la composizione e l'ammontare della pigione.

Chi omette alcuna delle denunzie prescritte dal presente articolo è punito con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 5.

Le case abitabili e disponibili a norma dell'art. 3 possono essere liberamente locate dal proprietario o sublocate dal locatario se non sono assegnate dal commissario per gli alloggi nel termine di sessanta giorni dalla data nella quale gli perviene la denunzia fatta ai sensi del precedente articolo.

Anteriormente alla scadenza del termine predetto i contratti di locazione o sublocazione sono validi solo se autorizzati dal commissario per gli alloggi.

Art. 6.

L'assegnatario dell'alloggio requisito dal commissario è tenuto a corrispondere all'avente diritto l'ammontare della pigione risultante dalle vigenti disposizioni sul blocco delle pigioni.

In mancanza di una pigione già determinata, il corrispettivo è stabilito nel provvedimento di assegnazione dell'alloggio, previo accordo tra le parti ovvero d'ufficio, sentita una commissione presieduta dal commissario o da uno dei vice commissari e composta di due esperti nominati dal commissario su designazione del sindaco. Nello stesso modo è stabilita anche la maggior somma dovuta per l'uso dei mobili, quando si tratti di appartamento mobiliato.

Nel caso di assenza della persona alla quale deve farsi il pagamento, l'assegnatario è obbligato a versare alle singole scadenze in un conto bancario, intestato alla detta persona, l'ammontare delle somme dovute.

Ogni azione per l'inadempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di assegnazione dell'alloggio è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 7.

I provvedimenti emanati in base al presente decreto dal commissario per gli alloggi sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 del Codice di procedura civile.

Per la esecuzione forzata dei provvedimenti predetti il commissario si avvale degli ufficiali giudiziari e della forza pubblica, ove occorra.

Art. 9.

Per i ricorsi contro le deliberazioni della commissione prevista dall'art. 8 si applicano le disposizioni della legge 3 dicembre 1942, n. 1839, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670.

Art. 10.

Gli obblighi stabiliti dal presente decreto a carico dei proprietari di alloggi gravano anche sui titolari dei diritti di usufrutto, di uso o di abitazione, sui procuratori dei proprietari e dei titolari dei diritti predetti e sugli amministratori degli immobili.

Art. 11.

Per i servizi relativi alle attribuzioni demandate al commissario per gli alloggi può essere comandato, alle dipendenze del commissario, personale appartenente alle pubbliche amministrazioni.

Il contingente del predetto personale da destinare ai singoli commissari va I eventualmente determinato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro, e la spesa relativa al trattamento economico complessivo organicamente in godimento presso l'amministrazione di appartenenza graverà sui bilanci dei singoli comuni.

Art. 12

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei casi di nomine di commissari per gli alloggi avvenute, nei territori liberati, anteriormente al passaggio di questi territori all'amministrazione italiana.

La denunzia degli immobili disponibili ai sensi dell'art. 4, nei comuni cui si riferisce il precedente comma, deve essere fatta entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Nei comuni per i quali è nominato il commissario per gli alloggi non si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1942, n. 197.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e rimane in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 11 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 18. — VETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 416.

Provvedimenti regionali per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1926, n. 1298, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1285, relativo agli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Visto il decreto presidenziale 8 maggio 1940, col quale è stato approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Alto Commissariato e Consulta regionale

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario per la Sicilia:

a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, ed alle amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservato alle rispettive amministrazioni centrali il potere di annullamento in via gerarchica nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Palermo e dell'ispettore agrario compartimentale della Sicilia.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sicilia di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica, e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spesa e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di ventiquattro membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del Compartimento delle ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il direttore generale del Banco di Sicilia, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Visto il decreto presidenziale 8 maggio 1940, col quale è stato approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Alto Commissariato e Consulta regionale

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario per la Sicilia:

a) sovrintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) forma cessando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, ed alle amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia ».

Art. 2.

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di ventiquattro membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del Compartimento delle ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il direttore generale del Banco di Sicilia, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni ».

Art. 4.

La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale, nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

Art. 6.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91.

CAPO II.

Provvedimenti per lo sviluppo agricolo.

Art. 7.

E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sicilia un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario, e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed attuare lo sviluppo delle opere di bonifica e di colonizzazione.

Art. 8.

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

Art. 9.

Il Comitato regionale, oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha, per il periodo di emergenza, i compiti:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati;

I piani, approvati, modificati o redatti dagli ispettori, sono resi esecutivi dai prefetti.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario provinciale.

L'ispettore agrario provinciale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi dell'opera dell'Ente di colonizzazione o dei consorzi di bonifica.

Art. 11.

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative ed altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 12.

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, il prefetto, sentita la Commissione istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, può provvedere, a spese dei proprietari, all'esecuzione dei piani stessi, a mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative, delle quali potrà promuovere la costituzione.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 13.

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 14.

Per l'esecuzione in Sicilia delle opere, pubbliche o private, di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di un miliardo, ivi compresa la disponibilità esistente alla data del presente decreto sul fondo autorizzato dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilito il riparto di tale somma fra opere di competenza statale e opere di competenza privata, nonchè il riparto, in non più di sei esercizi, dei relativi limiti di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

È istituito presso l'Alto Commissariato per la Sicilia un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario, e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di colonizzazione.

Art. 8.

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

Art. 9.

Il Comitato regionale, oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha, per il periodo di emergenza, i compiti:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica o dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria o di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati;

c) di favorire la costituzione di associazioni e di cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 10

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, gli ispettori agrari provinciali prescrivono la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redigono direttamente.

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, il prefetto, sentita la Commissione istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, può provvedere, a spese dei proprietari, all'esecuzione dei piani stessi, a mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative, delle quali potrà promuovere la costituzione.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 12.

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 14.

Per l'esecuzione in Sicilia delle opere pubbliche o private, di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di un miliardo, ivi compresa la disponibilità esistente alla data del presente decreto sul fondo autorizzato dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilito il riparto di tale somma fra opere di competenza statale e opere di competenza privata, nonchè il riparto, in non più di sei esercizi, dei relativi limiti di impegno e stanziamenti. Sul fondo predetto sono assegnati venti milioni di lire per l'incremento della facoltà agraria dell'Università di Palermo.

Capo III.

Provvedimenti per lo sviluppo industriale.

Art. 15.

Il fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1288, presso il Banco di Sicilia, viene elevato a centocin-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quanta milioni col conferimento a titolo definitivo di cento milioni da parte dello Stato e col prelievo, per la differenza, dalle riserve patrimoniali del Banco di Sicilia.

Art. 16.

E' istituita presso il Banco di Sicilia una Sezione di credito industriale, allo scopo di facilitare nelle provincie siciliane la ripresa delle attività industriali cessate o interrotte per fatti di guerra o che si trovino in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie.

La Sezione è dotata di un fondo speciale di riserva di cinquanta milioni, che viene prelevato dalla massa di risparmio del Banco di Sicilia.

Art. 17.

Per i fini indicati nell'art. 16, la Sezione è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti, che offrano adeguate garanzie, crediti in forma di aperture di credito in conto corrente con scadenza fino a cinque anni, di prestiti cambiari, di mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegno di merci, di titoli e di valori; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari o consorzi di imprese pubbliche o private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione e alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e manifatturiero delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per l'impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori, ed a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione, mediante la trasformazione industriale, dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura siciliane;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Art. 18.

Presso la Direzione generale del Banco di Sicilia è istituito, sotto la presidenza del direttore generale, un Comitato tecnico-amministrativo per il credito industriale, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto dell'Alto Commissario, sentito il Consiglio d'amministrazione, da approvarsi dai Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata dal Ministro per il tesoro, il quale può sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che ritenga contrarie alle direttive della politica economica del Governo.

Art. 19.

Le operazioni di credito industriale sono regolate dalle norme stabilite dal Comitato tecnico-amministrativo, approvate dal Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia e dai Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 20.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni, né altro vincolo che comunque ne comprometta la disponibilità.

Art. 21.

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta dell'istituto od ente finanziatore e senza spese, negli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile. Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 22.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 23.

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sicilia richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda dello stesso istituto, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

I mutui concessi a norma del presente articolo sono comparati nel miliardo previsto nell'ultimo comma dell'art. 19.

Art. 24.

Il Ministro per il tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione di credito industriale con la garanzia dello Stato, può autorizzare la Sezione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

ART. 17.

Per i fini indicati nell'art. 16, la Sezione è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti, che offrano adeguate garanzie, crediti in forma di aperture di credito in conto corrente con scadenza fino a cinque anni, di prestiti cambiari, di mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegno di merci, di titoli e di valori; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari o consorzi di imprese pubbliche o private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione e alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per l'impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori, ed a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione, mediante la trasformazione industriale, dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura siciliane;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

ART. 18.

Presso la Direzione generale del Banco di Sicilia e l'Istituto, sotto la presidenza del direttore generale, un Comitato tecnico-amministrativo per il credito industriale, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto dell'Alto Commissario, sentito il Consiglio d'amministrazione, da approvarsi dai Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato superiori ai dieci milioni, riferendone al Ministero per il tesoro.

ART. 19.

Per i prestiti concessi dalla Sezione di credito industriale, non sia richiesta dal Banco di Sicilia, essere assicurata la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di sessanta milioni.

Tale garanzia è limitata ad una quota eguale al sessanta per cento dell'importo di ogni singola operazione. Pertanto, le operazioni che il Banco di Sicilia potrà sulle somme

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, esentuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta dell'istituto od ente finanziatore e senza spese, [illegible] gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile. Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

ART. 22.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

ART. 23.

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sicilia richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda dello stesso istituto, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

I mutui concessi a norma del presente articolo sono compresi nel miliardo previsto nell'ultimo comma dell'art. 10.

ART. 24.

Il Ministro per il tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione di credito industriale con la garanzia dello Stato, può autorizzare la Sezione medesima ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dalla Sezione di credito fondiario del Banco e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito o le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti o di regolamenti, salva l'autorizzazione delle autorità tutorie o di vigilanza, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione [illegible] obbligazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

Le obbligazioni emesse dalla Sezione, oltre che dal fondo di riserva speciale di cui al secondo comma dell'art. 16, sono garantiti sussidiariamente dalla massa di rispetto del Banco e, nei limiti di cui all'art. 19, dallo Stato.

La Sezione può inoltre essere autorizzata dal Ministro per il tesoro ad emettere buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno, nei limiti e con le condizioni che saranno determinati nel decreto di autorizzazione.

Art. 25.

Gli utili netti della Sezione di credito industriale, determinati osservando le disposizioni del secondo comma dell'art. 53 dello statuto del Banco, sono devoluti:

a) per metà al fondo di riserva della Sezione;

b) per due decimi per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

c) per tre decimi al Banco di Sicilia.

Art. 26.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sicilia.

Art. 27.

Sono riservati alle imprese industriali aventi sede in Sicilia, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 28.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione o la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per l'esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni e locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 29.

Sino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 30.

Sino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal

Capo IV.

Disposizioni finali.

Art. 33.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 34.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORAGI — TUPINI — PESENTI — GIGLIO — RUINI — CASPARRI — CINGOLANI — CREMASCHI

Visto, il guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 26. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417.

Provvedimenti regionali per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 25, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del art. 53 dello statuto del Banco, sono così ripartiti:

a) per metà al fondo di riserva della Sezione;

b) per due decimi per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

c) per tre decimi al Banco di Sicilia.

Art. 26.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sicilia.

Art. 27.

Sono riservati alle imprese industriali aventi sede in Sicilia, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 28.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione o la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per l'esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni e locali di ritrovo destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 29.

Sino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 30.

Sino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per le macchine e per gli altri materiali occorrenti per l'impianto dei nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 31.

L'Alto Commissario per la Sicilia può concedere il regime di deposito franco agli stabilimenti industriali che si prestino a sicura sorveglianza dall'estero.

Art. 32.

I Ministri competenti stabiliranno agevolazioni di tariffa per trasporti ferroviari e marittimi delle merci che vengano comunque utilizzate per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare come legge dello Stato il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI —
PARRI — GIUA — RUINI —
GASPAROTTO — CEVOLOTTO —
GULLO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 26. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417.

Provvedimenti regionali per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 233, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

Alto Commissario e Consiglio regionale.

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:

«L'Alto Commissario per la Sardegna:

a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna ».

Art. 2.

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Cagliari e dell'ispettore agrario compartimentale della Sardegna.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, compresa quella per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni o agli enti pubblici locali;

b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sardegna, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Alto Commissario è assistito da una Consulta regionale presieduta da lui stesso e composta del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del capo delegazione delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il presidente dell'Ente sardo di colonizzazione e il direttore generale del Banco di Sardegna, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari o rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

Art. 6.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni dei Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90.

Capo II.

Provvedimenti per lo sviluppo agricolo.

Art. 7.

E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna un Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, presieduto dall'Alto Commissario e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente sardo di colonizzazione, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente sardo di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agricola [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni e trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) intervenire senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna.

Art. 2.

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Cagliari e dell'ispettore agrario compartimentale della Sardegna.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni o agli enti pubblici locali;

b) la facoltà di convocare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sardegna, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

L'art. 6 del R. decreto-legge 16 marzo 1911, n. 90, è modificato come segue:

E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di diciotto membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore

La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

Art. 6.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni dei Regi decreti-legge 27 gennaio 1911, n. 21, e 16 marzo 1911, n. 90.

Capo II.

Provvedimenti per lo sviluppo agricolo.

Art. 7.

E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna un Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, presieduto dall'Alto Commissario e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente sardo di colonizzazione, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente sardo di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed intensificare lo sviluppo delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 8.

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

Art. 9.

Il Comitato regionale ha, per il periodo di emergenza, il compito:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente sardo di colonizzazione, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati od insufficientemente coltivati;

c) di favorire la costituzione di associazioni e cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 10.

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, l'ispettore agrario compartimentale prescrive la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redige direttamente.

I piani, approvati, modificati o redatti dall'ispettore, sono resi esecutivi dall'Alto Commissario.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario compartimentale.

L'ispettore agrario compartimentale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi, oltre che degli ispettori agrari provinciali, dell'opera dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

Art. 11.

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative e ad altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 12.

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare

Art. 14.

Per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche e private di bonifica e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per scopi di istruzione tecnica, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la pubblica istruzione nei limiti della rispettiva competenza, sarà provveduto a ripartire il fondo anzidetto, fino alla concorrenza di lire novecentoquaranta milioni, in due quote per le opere di competenza statale e per quelle di competenza privata, e ad assegnare lire trenta milioni per l'istituzione della facoltà di agraria presso l'Università di Sassari, e di lire trenta milioni per il completamento ed il miglioramento delle attrezzature degli istituti scientifici della facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università di Cagliari e di tutte le scuole ad indirizzo industriale della Sardegna. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti annui di impegno ed i relativi stanziamenti, da distribuirsi in non più di sei esercizi.

CAPO III

Istituzione del Banco di Sardegna

Art. 15.

E' istituito, con sede in Cagliari, il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico avente personalità giuridica.

Il Banco di Sardegna è autorizzato ad istituire tre sedi provinciali rispettivamente in Cagliari, Sassari e Nuoro. Esso potrà anche, con l'approvazione del Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto di emissione, aprire filiali in quelle località della Sardegna nelle quali la sua presenza si dimostri utile per il conseguimento delle sue finalità.

Art. 16.

Il Banco di Sardegna indirizza la sua attività esclusivamente ai fini dello sviluppo delle possibilità produttive e delle risorse economiche dell'Isola.

Esso è autorizzato a compiere tutte le normali operazioni di banca, compresa la raccolta dei depositi sotto qualsiasi forma, anche mediante emissione di buoni fruttiferi.

Al Banco è annessa una Sezione autonoma per l'esercizio del credito industriale.

I 2 0 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO Nov. 1995

i terreni non coltivati od insufficientemente coltivati;

ci di favorire la costituzione di associazioni e cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 10.

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, l'ispettore agrario compartimentale prescrive la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redige direttamente.

I piani, approvati, modificati o redatti dall'ispettore, sono resi esecutivi dall'Alto Commissario.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario compartimentale.

L'ispettore agrario compartimentale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi, oltre che degli ispettori agrari provinciali, dell'opera dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

Art. 11.

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative e ad altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 12.

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario compartimentale constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, l'Alto Commissario, sentito il Comitato regionale, può provvedere, a spese dei proprietari, alla esecuzione dei piani stessi a mezzo dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale ed il pagamento degli interessi, a norma del R. decreto 17 febbraio 1933, n. 215.

Art. 13.

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente sardo di colonizzazione.

milioni per l'istituzione della facoltà di agraria presso l'Università di Sassari, e di lire trenta milioni per il completamento ed il miglioramento delle attrezzature degli istituti scientifici della facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università di Cagliari e di tutte le scuole ad indirizzo industriale della Sardegna. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti annui di impegno ed i relativi stanziamenti, da distribuirsi in non più di sei esercizi.

Capo III

Istituzione del Banco di Sardegna

Art. 15.

E' istituito, con sede in Cagliari, il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico avente personalità giuridica.

Il Banco di Sardegna è autorizzato ad istituire tre sedi provinciali rispettivamente in Cagliari, Sassari e Nuoro. Esso potrà anche, con l'approvazione del Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto di emissione, aprire filiali in quelle località della Sardegna nelle quali la sua presenza si dimostri utile per il conseguimento delle sue finalità.

Art. 16.

Il Banco di Sardegna indirizza la sua attività esclusivamente ai fini dello sviluppo delle possibilità produttive e delle risorse economiche dell'Isola.

Esso è autorizzato a compiere tutte le normali operazioni di banca, compresa la raccolta dei depositi sotto qualsiasi forma, anche mediante emissione di buoni fruttiferi.

Al Banco è annessa una Sezione autonoma per l'esercizio del credito industriale.

Art. 17.

Il patrimonio del Banco è rappresentato dalla somma di lire centocinquanta milioni concessi dallo Stato a carico del bilancio passivo del Ministero del tesoro e da altri eventuali apporti da parte di enti pubblici.

Detta somma sarà destinata a costituire per lire cento milioni il capitale di fondazione dell'azienda bancaria propriamente detta, e, per lire cinquanta milioni, il fondo di dotazione della Sezione speciale di credito industriale.

Art. 18.

Con lo statuto del Banco, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, si provvederà a disciplinare la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento

1204
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

degli organi amministrativi e di controllo del Banco, a regolare le operazioni da effettuarsi dal Banco stesso e dalla sua Sezione autonoma, ed a stabilire il reparto degli utili dalle rispettive gestioni, tenuto conto di quanto disposto, per la Sezione di credito industriale, dall'art. 26 del presente decreto.

Art. 19.

La vigilanza governativa sull'amministrazione dello Istituto, agli effetti del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, verrà esercitata dal Ministro per il tesoro anche per mezzo di un proprio delegato, che all'uopo potrà essere permanentemente accreditato presso il Banco.

Art. 20.

In caso di scioglimento del Banco, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto allo Stato.

CAPO IV

Provvedimenti per lo sviluppo industriale

Art. 21.

Allo scopo di facilitare in Sardegna la ripresa delle attività industriali cessate od interrotte per fatti di guerra, e che comunque si trovino in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie, la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti che offrano adeguate garanzie, aperture di credito in conto-corrente con scadenza sino a cinque anni, prestiti cambiari, mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegni di merci, di titoli e di valori; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari e consorzi di imprese pubbliche e private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione e alla ripartizione di edifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese e, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per impianto di nuove industrie, con speciale ri-

Commissario, sentito il Consiglio di amministrazione, da approvarsi dai Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato superiori a dieci milioni, riferendone al Ministro per il tesoro.

Art. 23.

Per i prestiti concessi dalla sezione di credito industriale può, su richiesta del Banco di Sardegna, essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di trecento milioni.

Tale garanzia è limitata ad una quota pari al sessanta per cento dell'importo di ogni singola operazione. Pertanto le operazioni che il Banco potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di lire cinquecento milioni. L'eccedenza del rischio è a carico del Banco.

Art. 24.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni, nè altre misure che comunque ne compromettano la disponibilità.

Art. 25.

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda, e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta del Banco di Sardegna e senza spese, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 26.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759081

mezzo di un proprio delegato, che all'uopo potrà essere permanentemente accreditato presso il Banco.

Art. 20.

In caso di scioglimento del Banco, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto allo Stato.

CAPO IV

Provvedimenti per lo sviluppo industriale

Art. 21.

Allo scopo di facilitare in Sardegna la ripresa delle attività industriali cessate od interrotte per fatti di guerra, e che comunque si trovino in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie, la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti che offrano adeguate garanzie, aperture di credito in conto corrente con scadenza sino a cinque anni, prestiti cambiari, mutui con scadenza sino a venti anni, a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegni di merci, di titoli e di valori, ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari e consorzi di imprese pubbliche e private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione e alla ripartizione di edifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al rinsesto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori e a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione delle risorse minerarie della Isola, la trasformazione industriale dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura sarde;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Art. 22.

Presso la Direzione generale del Banco di Sardegna è istituito, sotto la presidenza del direttore della sezione industriale, un Comitato tecnico-amministrativo per il credito industriale la cui composizione e le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto dell'Alto Commissario per la Sardegna.

Art. 23.

Per le operazioni di credito industriale è costituito presso il Banco di Sardegna un fondo di garanzia pari al venti per cento dell'importo di ogni singola operazione. Pertanto le operazioni che il Banco potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di lire cinquecento milioni. L'eccedenza del rischio è a carico del Banco.

Art. 24.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni, né altro misure che comunque ne compromettano la disponibilità.

Art. 25.

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda, e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta del Banco di Sardegna e senza spese, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 26.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 27.

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sardegna richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda dello stesso istituto, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

I mutui concessi a norma del presente articolo sono compresi nei cinquecento milioni di cui all'art. 23.

I 2066
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 28.

Il Ministro per il tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione di credito industriale con la garanzia dello Stato, può autorizzare il Banco di Sardegna ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dagli Istituti di credito fondiario, e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito o le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti o di regolamenti, salva l'autorizzazione delle autorità tutorie o di vigilanza, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni.

Art. 29.

Gli utili netti della Sezione di credito industriale sono devoluti:

a) per metà al fondo di riserva della Sezione;

b) per un decimo per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

c) per due decimi al Banco di Sardegna;

d) per due decimi per favorire l'istruzione professionale e cooperativistica.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sardegna.

Art. 30.

Sono riservate alle imprese industriali aventi sede in Sardegna, fino al 1° gennaio 1951, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 31.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione e la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per la esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, luoghi e locali di ritrovo destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 32.

L'Alto Commissario per la Sardegna può concedere il regime di deposito franco agli stabilimenti industriali che si prestino a sicura sorveglianza dall'esterno.

Art. 33.

I Ministri competenti stabiliranno agevolazioni di tariffa per trasporti ferroviari e marittimi delle merci che vengono comunque utilizzate per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali.

CAPO V

Provvedimenti per lo sviluppo minerario

Art. 36.

E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni a titolo di anticipazioni alle imprese minerarie sarde per il finanziamento di spese ressesi necessarie in dipendenza dell'attuale stato di guerra ed autorizzate dal Comando forze armate o dell'Alto Commissariato per la Sardegna sentito il locale distretto minerario.

La restituzione di tali anticipazioni da parte delle imprese minerarie sovvenute sarà regolata con apposite convenzioni da stipulare dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro di concerto con il Ministero del tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna.

I finanziamenti provvisori effettuati, in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma, da parte di istituti od aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti od aziende stesse a carico della predetta assegnazione di lire trecento milioni.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 37.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...governativa, salva l'autorizzazione delle autorità tutorie o di vigilanza, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni.

Art. 29.

Gli utili netti della Sezione di credito industriale sono devoluti:

a) per metà al fondo di riserva della Sezione;

b) per un decimo per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

c) per due decimi al Banco di Sardegna;

d) per due decimi per favorire l'istruzione professionale e cooperativistica.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sardegna.

Art. 30.

Sono riservate alle imprese industriali aventi sede in Sardegna, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 31.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2539, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione e la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o la spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per la esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, luoghi e locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 32.

Fino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti alla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 33.

Fino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per le macchine e per gli altri materiali occorrenti per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti.

Provvedimenti per lo sviluppo minerario

Art. 36.

E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni a titolo di anticipazioni alle imprese minerarie sarde per il finanziamento di spese resesi necessarie in dipendenza dell'attuale stato di guerra ed autorizzate dal Comando forze armate o dell'Alto Commissariato per la Sardegna sentito il locale distretto minerario.

La restituzione di tali anticipazioni da parte delle imprese minerarie sovvenute sarà regolata con apposite convenzioni da stipulare dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro di concerto con il Ministero del tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna.

I finanziamenti provvisori effettuati, in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma, da parte di istituti od aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti od aziende stesse a carico della predetta assegnazione di lire trecento milioni.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 37.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PERSICO — GUELI — RUINI — CERABONA — CEVOLOTTO — GROSSI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 19. — PECIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995021

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1944

Determinazione, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile per i facchini della Cooperativa lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi, il periodo medio di occupazione ed il salario medio per i facchini della Cooperativa lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani è così stabilito con effetto dal 1° dicembre 1944:

a) periodo di occupazione media mensile giorni 26;
b) salario medio mensile L. 525.

Roma, addì 1° dicembre 1944

Il Ministro: GIOSCHINI

(46)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944

Prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino di Stato al pubblico e di quello di cessione agli Enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1940, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1940;

Visto il successivo decreto interministeriale 27 marzo 1943, che aumenta, con effetto dal 1° aprile 1943, i prezzi di vendita al pubblico del chinino, fissati col precedente suaccennato decreto 20 giugno 1940, lasciando invece invariati quelli di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche stabiliti con lo stesso precedente decreto 20 giugno 1940;

Ritenuta la necessità di elevare i prezzi, sia di ven-

	Prezzi di vendita al pubblico		Prezzi di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche	
	per kg	per tubetto	per kg	per tubetto
1. *Solfato:*				
in sale	3.750	—	2.500	—
in pillole. Tubetti di alluminio da 50 pillole	8.000	20 —	—	—
2. *Solfato e Pantachina:*				
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	3.825	7,50	2.550	5 —
in 5000 compresse mucheronate condizionate alla rinfusa	—	—	2.550	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	4.080	8 —	2.805	5,50
3. *Bicolfato:*				
in sale	—	—	2.400	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	4.000	8 —	2.750	5,50
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	2.750	—
in 2000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	4.500	9 —	3.000	6 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	5 —	3.250	3,25
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	2,75	3.500	1,75
4. *Idrocloruto:*				
in sale	—	—	3.150	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.225	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	10 —	3.600	7 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	5,50	3.750	3,75
in 20.000 compresse mucheronate condizionate in tubetti e scatole	6.000	3 —	4.000	2 —
5. *Bicloridrato:*				
in sale	—	—	3.175	—
in 5000 compresse zuccherate				

I 2061
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi, il periodo medio di occupazione ed il salario medio per i facchini della Cooperativa lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani è così stabilito con effetto dal 1° dicembre 1944:

a) periodo di occupazione media mensile giorni 26;
b) salario medio mensile L. 525.

Roma, addì 1° dicembre 1944

Il Ministro: Gronchi

(46)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino di Stato al pubblico e di quello di cessione agli Enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1940, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1940;

Visto il successivo decreto interministeriale 27 marzo 1943, che aumenta, con effetto dal 1° aprile 1943, i prezzi di vendita al pubblico del chinino, fissati col precedente suaccennato decreto 20 giugno 1940, lasciando invece invariati quelli di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche stabiliti con lo stesso precedente decreto 20 giugno 1940;

Ritenuta la necessità di elevare i prezzi, sia di vendita al pubblico come di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche, dei preparati chinacei, per adeguarli alle mutate condizioni dei mercati;

Determina:

Con effetto dal 1° gennaio 1945, i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato, già fissati con i suddetti decreti 27 marzo 1943 per il pubblico e 20 giugno 1940 per gli Enti ed Amministrazioni pubbliche, vengono abrogati e sostituiti dai seguenti, che si intendono per chilogrammo di chinacei contenuti nei singoli preparati:

in 500 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	3.825	7,50	2.550	5 —
in 500 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	2.550	—
in 500 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	4.080	8 —	2.805	5,50
3. *Bisolfato*:				
in sale	—	—	2.400	—
in 500 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	4.000	8 —	2.750	5,50
in 500 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	2.750	—
in 500 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	4.500	9 —	3.000	6 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	5 —	3.250	3,25
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	2,75	3.500	1,75
4. *Idroclorato*:				
in sale	—	—	3.150	—
in 500 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.225	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	10 —	3.500	7 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	5,50	3.750	3,75
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	6.000	3 —	4.000	2 —
5. *Incloidrato*:				
in sale	—	—	3.175	—
in 500 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.250	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	10 —	3.500	7 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	5,50	3.750	3,75
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	6.000	3 —	4.000	2 —
6. *Tannato*:				
in 250 cioccolatini condizionati alla rinfusa	—	—	3.500	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Prezzi di vendita al pubblico		Prezzi di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche	
	per kg.	per tubetto	per kg.	per tubetto
in 2560 cioccolatini condizionati in astucci e scatole	5.625	22,50	3.625	14,50
7. *Pandechina:*				
in sale	—	—	2.000	—
in 6000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	2.075	—
in 6000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	2.310	3,30
in 6000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	2.125	—
in 6000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	3.990	6 —	2.940	4 —
8. *Preparato sussidiario n. 2:*				
in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	3.625	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	3.750	7,50
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.875	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	4.000	8 —
9. *Preparato sussidiario n. 3:*				
in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	4.125	—
in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	4.500	4,50
in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	4.500	—
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	5.000	5 —
10. *Preparato sussidiario n. 4:*				
in 1000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	2.750	—
in 600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	2.970	4,60
in 6000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	2.900	—
in 6000 compresse zuccherate				

	Prezzi di vendita al pubblico		Prezzi di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche	
	per kg.	per tubetto	per kg.	per tubetto
11. *Preparato sussidiario n. 6:*				
in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	3.875	—
in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	4.500	4,50
in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	4.375	—
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	5.000	5 —
12. *Preparato Barrelli:*				
in 1000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	3.000	7,50
14. *Bicloridrato in fiale:*		per fiala		per fiala
2000 fiale da gr. 0,50 in 1 c.c.	10.000	5 —	6.500	3,25
1000 fiale da gr. 1 in 2 c.c.	9.000	9 —	6.000	6 —
15. *Bicloridrato in ellibretano:*				
300 fiale di gr. 0,50 in gr. 0,50	15.000	7,50	9.000	4,50

I sopraelencati prezzi sono comprensivi del diritto di monopolio stabilito con decreto Ministeriale 8 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 maggio 1934, n. 111.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro per le finanze

p. *Il Ministro per l'interno* SCELBA

CASERTANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1945
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 24. — EMANUELE

(39)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro (trimestre ottobre-dicembre 1944).

IL MINISTRO PER IL TESORO

in 600 compresse zuccherate condizionate alla rifusa . .	—	—	2.125	—	tole	—	—	3.000	3 —
in 600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	3.000	6 —	2.640	4 —	12. *Preparato Barcelli:*				
					in 600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	3.000	7,50
8. *Preparato sussidiario n. 2:*					13. *Bistaridrato in fiale:*		p. fiala		p. fiala
in 5000 compresse semplici condizionate alla rifusa . . .	—	—	3.625	—	2000 fiale da gr. 0,50 in 1 c.c.	10.000	5 —	6.500	3,25
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	3.750	7,50	1000 fiale da gr. 1 in 2 c.c. .	9.000	9 —	6.000	6 —
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rifusa . .	—	—	3.875	—	14. *Bicolorato in ottuplone:*				
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	4.000	8 —	500 fiale di gr. 0,50 in gr. 0,50 .	15.000	7,50	9.000	4,50
9. *Preparato sussidiario n. 3:*					I sopraelencati prezzi sono comprensivi del diritto di monopolio stabilito con decreto Ministeriale 8 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 maggio 1934, n. 111.				
in 10.000 compresse semplici condizionate alla rifusa . . .	—	—	4.125	—	Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.				
in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	4.500	4,50	Roma, addì 9 dicembre 1944				
in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rifusa . .	—	—	4.500	—	*Il Ministro per le finanze*				
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	5.000	5 —	p. *Il Ministro per l'interno* SOLERTI CASERTANI				
10. *Preparato sussidiario n. 4:*					*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1945* *Registro Monopoli n. 1, foglio n. 24.* — EMANUEL				
in 600 compresse semplici condizionate alla rifusa . . .	—	—	2.750	—	(39)				
in 600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	2.970	4,50					
in 600 compresse zuccherate condizionate alla rifusa . .	—	—	3.000	—	DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.				
in 600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	3.300	5 —	**Emissione di buoni ordinari del Tesoro (trimestre ottobre-dicembre 1944).**				
11. *Preparato sussidiario n. 5:*					IL MINISTRO PER IL TESORO				
in 5000 compresse semplici condizionate alla rifusa . . .	—	—	3.375	—	Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale del 30 settembre 1944, n. 229, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944;				
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	3.750	7,50	Determina:				
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rifusa . .	—	—	3.750	—	Art. 1.				
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	4.000	8 —	E' autorizzata l'emissione per il trimestre ottobre-dicembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi ai seguenti saggi:				
					per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,75 % annuo;				

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4,50 % annue.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale n. 46586 del 30 giugno 1944.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(51)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per il trimestre ottobre-dicembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 18323 in data 30 settembre 1944, col quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio provvisorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi da uno a dodici mesi, con riserva di stabilirne le caratteristiche;

Determina:

Le caratteristiche dei suddetti buoni sono identiche a quelle già stabilite con il decreto Ministeriale numero 46837 del 30 giugno 1944.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(52)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedato il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 luglio 1936, n. 180, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 9 ottobre 1940, n. 2773, con il quale il rag. Giuseppe Fiorentino fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suddetta;

Considerato che il cennato rag. Fiorentino è deceduto e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo) — in sostituzione del rag. Giuseppe Fiorentino — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(24)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985081

Art. 3.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro: SOLMI

(31)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per il trimestre ottobre-dicembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 18333 in data 30 settembre 1944, col quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio provvisorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi da uno a dodici mesi, con riserva di stabilirne le caratteristiche;

Determina:

Le caratteristiche dei suddetti buoni sono identiche a quelle già stabilite con il decreto Ministeriale numero 16837 del 30 giugno 1944.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro: SOLMI

(32)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 luglio 1943, n. 170, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraciato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 12 luglio 1943, n. 3362, con il quale il dott. Giuseppe Sacco fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del nominativo suaccennato;

Considerato che il citato rag. Fiorentino è deceduto e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo) — in sostituzione del rag. Giuseppe Fiorentino — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLMI

(24)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 luglio 1943, n. 170, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraciato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 12 luglio 1943, n. 3362, con il quale il dott. Giuseppe Sacco fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del nominativo suaccennato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

Decreta:

Il comm. Alfredo Amoroso di Vincenzo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) — in sostituzione del dottore Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

(23)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1942, il quale revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 7 marzo 1942, n. 3470, con il quale furono nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il cav. Salvatore Curione fu Apollonio, membro del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo componente il Comitato stesso;

Decreta:

Il sig. avv. Aurelio Anzon di Ernesto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna) — in sostituzione del dott. Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

(24)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 gennaio 1938, n. 25, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° aprile 1943, n. 3878, con il quale il dott. Giuseppe Sacco fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

Il sig. avv. Aurelio Anzon di Ernesto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) — in sostituzione del dottore Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

(26)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1942, il quale revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 7 marzo 1942, n. 3470, con il quale furono nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il cav. Salvatore Curione fu Apollonio, membro del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo componente il Comitato stesso;

Decreta:

In sostituzione del cav. Salvatore Curione fu Apollonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » avente sede in Villarosa (Enna), il dott. Salvatore Curione fu Santo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941

Il Ministro: SOLMI

(25)

facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 gennaio 1938, n. 25, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° aprile 1943, n. 3578, con il quale il dott. Giuseppe Sacco fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

Il sig. avv. Aurelio Anzoni di Ernesto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) — in sostituzione del dottore Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941

Il Ministro: SOLMI

(26)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli del 3 gennaio 1951

Il dott. Quartodecimo Tommaso di Luigi, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1947, nella sede di Sinalunga (Siena), distretto notarile di Montepulciano, per grave e giustificato motivo di carattere familiare non ha potuto assumere nei determinati stati avanti pubblici non ha potuto assumere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Luci, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1934, n. 949, e dell'art. 2, comma secondo, del de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

creto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione deve intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Sondrio.

L'avv. Bua Tomaso fu Giovanni, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Marciano, del distretto notarile di Grosseto, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Pisogne, dei distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, 2° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Marciano.

Il dott. Alessandrini Aldo fu Alessandro, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Sacco, del distretto notarile di Padova, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pieve di Sacco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Alessandrini Aldo dovrà riprendere l'esercizio professionale.

(41)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 10 gennaio 1945:

Il dott. Butera Vincenzo di Antonio, titolare della sede notarile di Città della Pieve, del distretto notarile di Perugia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Città della Pieve, nella quale, entro il

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381, contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 23 dicembre 1944 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(54)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 99 del 26 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(55)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 100 del 28 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 gennaio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gno 1944, n. 143, e dell'art. 2, 2° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 366, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta *Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Manciano.

Il dott. Alessandrini Aldo fu Alessandro, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Sacco, del distretto notarile di Padova, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 366, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta *Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pieve di Sacco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Alessandrini Aldo dovrà riprendere l'esercizio professionale.

(41)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 10 gennaio 1945.

Il dott. Butera Vincenzo di Antonio, titolare della sede notarile di Città della Pieve, del distretto notarile di Perugia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 366, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta *Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Città della Pieve, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Butera Vincenzo dovrà riassumere l'esercizio professionale.

(53)

Il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(54)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 99 del 26 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(55)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 100 del 28 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(56)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

(5)

ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/LSC/L.

Noting after by the S/C 7/1/45

RS/pm.
10 Jan 45.

JAN 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 5 of 11 January 1945.

TO : See Distribution list.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:-

(G) Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 449 of 25 October 1944.
Abrogating the duty on the part of the Ministry for Agriculture and Forests to request the opinion of the Superior Council of Agriculture on matters regulated by the Consolidated Text on hunting and game laws.

(b) Land Forces

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 509 of 16 November 1944.
Dissolving the General Staff Corps and the General Staff Services.

(c) Food

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 516 of 15 December 1944.
Constituting a High Commissariat for Alimentation.

(d) Food

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 541 of 20 December 1944.
Functions of the High Commissariat for Alimentation.

(e) Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No. 418 of 24 Nov 44.
Third withdrawal from the reserve fund for unforeseen expenditures for the fiscal year 1944-1945.

(f) Transport Communications

(f) Decree of the Lieutenant General No. 443 of 12 Dec 44.
Division of the Ministry of Communications in two separate Ministries.

(g) Industrial Decree of 15 December 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Council of Agriculture on [illegible]
Text on hunting and game laws.

(a) Land Forces

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 100 of 10 November 1944.
Dissolving the General Staff Corps and the General Staff Services.

(c) Food

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 116 of 13 December 1944.
Constituting a High Commissariat for Alimentation.

(d) Food

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 118 of 21 December 1944.
Functions of the High Commissariat for Alimentation.

(e) Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No. 112 of 21 Dec 44.
Third withdrawal from the reserve fund for unforeseen expenditures for the fiscal year 1944-1945.

(f) Communications

(f) Decree of the Lieutenant General No. 115 of 12 Dec 44.
Division of the Ministry of Communications in two separate Ministries.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 15 December 1944.
Appointing the President and Vice-President of the Board of Directors of the Rural Credit Bank of Piedmont (Turin) (Cancelled).

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 15 Dec 1944.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Cooperative for production and labor among war veterans "C. Forni" with seat at San Giovanni Lato (Cancelled).

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 15 Dec 1944.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Agricultural and Artisanal Bank "San Giovanni" with seat at Priuzi (Palermo).

4907

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 15 Dec 1944.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Rural Loan Bank with seat at San Leucio del Sannio (Benevento).

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 15 Dec 1944.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Rural Bank "Monte dei Paschi di Siena" with seat at Collesano (Palermo).

4706

I 220
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(1)
Finance/
Commerce

(2) Ministerial Decree of 27 Dec 1945.
Modifying the tariff of mailing prices to public or notices.

NOTE :- Sub-contractors desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazette Officielle de NORVEGE relating to Norway Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 20 January 1945. In the enforcement of the decrees appearing in this issue, will be published in the issue of Gazette Officielle appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. B. [illegible],
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86 — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 11 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 25

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato concernente lo stato di guerra con la Germania . . . Pag. 26

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 ottobre 1944, n. 408.

Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia . . . . . Pag. 26

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 novembre 1944, n. 409.

Scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore . . . . . Pag. 26

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 novembre 1944, n. 410.

Istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Pag. 27

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) . . . . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo) . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1944.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico del fiammiferi . . . . . Pag. 32

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione del commissario dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) . . . . . Pag. 32

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . . . » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo . . » 10	In Italia e Colonie	» Semestrale » 200 » trimestrale » 60 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	» trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . L. 200 » semestrale . . . » 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . L. 400 » semestrale . . . » 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 25

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato concernente lo stato di guerra con la Germania . . . Pag. 26

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 408.

Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia . . . . . Pag. 26

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 409.

Scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore . . . . . Pag. 26

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1944, n. 410.

Istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Pag. 27

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 411.

Attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Pag. 27

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, numero 412.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 28

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 413.

Ripartizione del Ministero delle comunicazioni in due distinti Ministeri . . . . . Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento) . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra «G. Borsi» con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «San Giorgio» con sede in Prizzi (Palermo) . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «Maria SS.ma dei Miracoli» con sede in Collesano (Palermo) . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1944.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi . . . . . Pag. 32

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione del commissario dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) . . . . . Pag. 32

Ministero dell'industria, del Commercio e del lavoro: Nomina del commissario dell'Associazione nazionale bieticultori . . . . . Pag. 32

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno - ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il Signor Alexander C. Kirk, il quale ha presentato a S. A. R. le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America.

Roma, li 8 gennaio 1945

(33)

4906

4706

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente lo stato di guerra con la Germania

Agli effetti dell'applicazione delle leggi vigenti, la Germania è da considerarsi Stato nemico.

(34)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 408.

Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 12, 13, 19, 20, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 409.

Scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 812, sul reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore e sull'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1591, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, recante modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo di Stato Maggiore ed il Servizio di Stato Maggiore, quali risultano costituiti ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sciolti.

Gli ufficiali appartenenti al Corpo o al Servizio predetti rientrano nell'arma di provenienza.

Art. 2.

Alle necessità di funzionamento dello Stato Maggiore del Regio esercito, dei comandi di grande unità o degli altri enti per i quali era previsto l'impiego di ufficiali di Stato Maggiore o in servizio di Stato Maggiore, sarà provveduto dal Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, sentito il parere di un'apposita commissione, con ufficiali delle varie armi da trarre fra quelli in possesso del

124
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 408.

Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il R. decreto 29 maggio 1941, n. 480, sulla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 480, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GUELFO — CASATI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 97. — PETTA

gio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 812, sul reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore e sull'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1594, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, concernente modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo di Stato Maggiore ed il Servizio di Stato Maggiore, quali risultano costituiti ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sciolti.

Gli ufficiali appartenenti al Corpo o al Servizio predetti rientrano nell'arma di provenienza.

Art. 2.

Alle necessità di funzionamento dello Stato Maggiore del Regio esercito, dei comandi di grande unità e degli altri enti per i quali era previsto l'impiego di ufficiali di Stato Maggiore o in servizio di Stato Maggiore, sarà provveduto dal Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, sentito il parere di un'apposita commissione, con ufficiali delle varie armi da trarre fra quelli in possesso del titolo della Scuola di guerra e che abbiano tenuto lodevolmente il comando di reparto corrispondente al proprio grado.

A tale categoria di ufficiali sarà attribuita la denominazione di «ufficiali con funzioni di Stato Maggiore».

Art. 3.

La commissione di cui all'articolo precedente è costituita da tre ufficiali generali nominati dal Ministro per la guerra su proposta del Capo di Stato Maggiore del Regio esercito.

Il più elevato in grado o il più anziano dei membri della commissione ne assume la presidenza.

I 225
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanate, d'intesa col Ministro per il tesoro, le norme che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che abroga ogni disposizione di legge relativa al Corpo di Stato Maggiore ed al Servizio di Stato Maggiore, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 11 — PETRI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1944, n. 410.
Istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1746, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che istituisce alle dipendenze del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il Commissariato generale dell'alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Riconosciuta l'opportunità di organizzare su nuove basi il Commissariato generale dell'alimentazione ed i relativi servizi e attribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e per le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissario dell'alimentazione è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione saranno determinate con successivo provvedimento.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — GIULIO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 13. — PETRI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 411.
Attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e per le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 11. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1944, n. 410.
Istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 21 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che istituisce alle dipendenze del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il Commissariato generale dell'alimentazione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Riconosciuta l'opportunità di organizzare su nuove basi il Commissariato generale dell'alimentazione ed i relativi servizi e attribuzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B.

Art. 2.

E' istituito un Alto Commissariato dell'alimentazione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — GULLO — GROSSARI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 13. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 411.
Attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 347;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410;
Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e per le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione, istituito col decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410, è l'organo che provvede alla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei prodotti nazionali e di importazione necessari per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.
L'Alto Commissario partecipa alle sedute del Consiglio dei Ministri alle quali sia invitato dal Presidente del Consiglio ed ha voto nelle materie di sua competenza.
L'Alto Commissario fa parte del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

prezzi, istituito col decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Il Presidente del Consiglio potrà nominare uno o più vice commissari su proposta dell'Alto Commissario determinandone le attribuzioni.

Art. 2.

L'Alto Commissario dell'alimentazione nell'ordine delle precedenze stabilito col R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, prende posto nella categoria II classe 4ª.

Egli ha, alla propria dipendenza, un Gabinetto costituito da un capo di gabinetto, due addetti di cui uno con funzioni di segretario particolare e non più di due impiegati d'ordine.

Il predetto personale può essere scelto fra i funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed anche fra estranei alle Amministrazioni medesime; ad esso spetta il trattamento economico stabilito dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 3.

Nessun provvedimento nella materia prevista dal primo comma dell'art. 1 può essere adottato da altre autorità in contrasto con le direttive di ordine generale o particolare impartite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, senza il preventivo assenso dello stesso.

I poteri e le attribuzioni conferiti dalle disposizioni vigenti ad altri organi dello Stato in materia di disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi alimentari spettano all'Alto Commissario dell'alimentazione.

Restano ferme, per quanto siano compatibili, le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riferentisi all'accertamento, reperimento, raccolta e conservazione dei prodotti agricoli sottoposti o da sottoporre a disciplina di ammasso o vincolo.

Nel caso in cui i provvedimenti interessino l'approvvigionamento delle Forze armate si provvederà d'intesa con i Ministeri delle Forze armate interessate.

Art. 4.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione ha il potere di:

procedere ad incette, requisizioni e ad acquisti di prodotti alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonchè disporre di concerto col Ministero dell'industria, commercio e lavoro, l'acquisto all'estero dei prodotti alimentari da importare;

disporre accertamenti, vincoli, conferimenti obbligatori e la destinazione dei prodotti alimentari nazionali ed importati, regolandone e controllandone il movimento;

requisire, acquistare o locare mezzi di trasporto terrestri e marittimi da gestire direttamente o indirettamente;

utilizzare coattivamente i locali e gli stabilimenti per la conservazione e trasformazione delle derrate;

stabilire, di concerto con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, i quantitativi di generi alimentari che, dopo aver provveduto ai bisogni delle Forze armate e della popolazione civile, possono essere destinati all'esportazione;

procedere, di concerto con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, all'acquisto di mezzi varie ai fini di facilitare il reperimento dei prodotti alimentari.

Art. 5.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione, è autorizzato a modificare o sopprimere uffici od enti operanti nel campo dell'alimentazione, e ad istituire servizi e organismi speciali con la partecipazione di tecnici e di esperti anche estranei alla Amministrazione dello Stato da assumere nei modi che saranno stabiliti ai sensi del successivo art. 9 del presente decreto.

I provvedimenti prevoluti dal comma precedente, qualora importino aggravio di spese al bilancio dello Stato, sono preventivamente concordati con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione per l'attuazione dei suoi compiti può avvalersi dell'opera di altre Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali. Esso può altresì avvalersi di organizzazioni ed enti già esistenti o di cui favorisce la istituzione.

Art. 7.

Per facilitare l'approvvigionamento delle classi impiegatizie e lavoratrici ed in genere delle classi meno abbienti, l'Alto Commissariato per l'alimentazione favorirà con tutti i mezzi a sua disposizione la istituzione di Enti autonomi di consumo, di cooperative, di mense aziendali, di cucine popolari o organismi consimili.

Art. 8.

I finanziamenti occorrenti per l'espletamento dei compiti attribuiti all'Alto Commissariato dell'alimentazione sono effettuati mediante mandati e ordini di accreditamento da emettersi su appositi capitoli da stanziarsi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Per la prima attuazione del presente decreto i finanziamenti prelevati sono disposti sugli stanziamenti di fondi già esistenti nel bilancio del Ministero dell'agri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1927, n. 2210, prende posto nella categoria II classe 1ª.

Egli ha, alla propria dipendenza, un Gabinetto costituito da un capo di gabinetto, due addetti di cui uno con funzioni di segretario particolare e non più di due impiegati d'ordine.

Il predetto personale può essere scelto fra i funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed anche fra estranei alle Amministrazioni medesime; ad esso spetta il trattamento economico stabilito dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 3.

Nessun provvedimento nella materia prevista dal primo comma dell'art. 1 può essere adottato da altre autorità in contrasto con le direttive di ordine generale o particolare impartite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, senza il preventivo assenso dello stesso.

I poteri e le attribuzioni conferiti dalle disposizioni vigenti ad altri organi dello Stato in materia di disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi alimentari spettano all'Alto Commissario dell'alimentazione.

Restano ferme, per quanto siano compatibili, le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riferentisi all'accertamento, reperimento, raccolta e conservazione dei prodotti agricoli sottoposti o da sottoporre a disciplina di ammasso e vincolo.

Nel caso in cui i provvedimenti interessino l'approvvigionamento delle Forze armate si provvederà d'intesa con i Ministeri delle Forze armate interessate.

Art. 4.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione ha il potere di:

procedere ad incetta, requisizioni e ad acquisti di prodotti alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonchè disporre di concerto col Ministero dell'industria, commercio e lavoro, l'acquisto all'estero dei prodotti alimentari da importare;

disporre accertamenti, vincoli, conferimenti obbligatori e la destinazione dei prodotti alimentari nazionali ed importati, regolandone e controllandone il movimento, e di stabilire, d'intesa col Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per la parte di sua competenza la loro utilizzazione industriale ai fini dell'approvvigionamento alimentare delle Forze armate e della popolazione civile;

determinare i prezzi di tali prodotti a norma delle disposizioni vigenti e di disciplinare i consumi;

richiedere ai Ministeri competenti l'assegnazione, anche a carattere continuativo, dei mezzi di trasporto terrestri e marittimi, con priorità rispetto agli altri usi civili;

procedere, di concerto con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, all'acquisto di merci varie ai fini di facilitare il reperimento dei prodotti alimentari.

Art. 5.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione, è autorizzato a modificare o sopprimere uffici od enti operanti nel campo dell'alimentazione, e ad istituire servizi o organismi speciali con la partecipazione di tecnici e di esperti anche estranei alla Amministrazione dello Stato da assumere nei modi che saranno stabiliti ai sensi del successivo art. 9 del presente decreto.

I provvedimenti preveduti dal comma precedente, qualora importino aggravio di spese al bilancio dello Stato, sono preventivamente concordati con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione per l'attuazione dei suoi compiti può avvalersi dell'opera di altre Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali. Esso può altresì avvalersi di organizzazioni ed enti già esistenti o di cui favorisce la istituzione.

Art. 7.

Per facilitare l'approvvigionamento delle classi impiegatizie e lavoratrici ed in genere delle classi meno abbienti, l'Alto Commissariato per l'alimentazione favorirà con tutti i mezzi a sua disposizione la istituzione di Enti autonomi di consumo, di cooperative, di mense aziendali, di cucine popolari o organismi consimili.

Art. 8.

I finanziamenti occorrenti per l'espletamento dei compiti attribuiti all'Alto Commissariato dell'alimentazione sono effettuati mediante mandati e ordini di accreditamento da emettersi su appositi capitoli da stanziarsi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Per la prima attuazione del presente decreto i finanziamenti predetti sono disposti sugli stanziamenti di fondi già esistenti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la parte relativa ai servizi dell'alimentazione e alle attribuzioni per prestazioni straordinarie inerenti ai servizi stessi.

Nell'espletamento dei compiti di cui al primo comma si prescinde dall'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, ma devono essere osservate quelle che saranno emanate, con decreti legislativi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro per il tesoro.

La misura dell'indennità per servizi ed i limiti delle retribuzioni per prestazioni straordinarie inerenti al-

1229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

l'Alto Commissariato sono stabiliti dall'Alto Commissariato dell'alimentazione stesso, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio dipendenti dalla emanazione del presente decreto.

Presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione sono costituiti per i prescritti controlli un ufficio del Ministero del tesoro ed un ufficio della Corte dei conti.

Art. 9.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione ha il potere di emettere decreti per il conseguimento dei fini contemplati nel presente decreto e di impartire ogni disposizione occorrente in tal senso.

Gli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna, i prefetti, le Sezioni provinciali dell'alimentazione e le autorità locali debbono dare esecuzione ai decreti ed alle disposizioni emesse dall'Alto Commissariato.

Art. 10.

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e degli altri Ministri interessati, sono stabilite, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato medesimo.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni emanate dall'Alto Commissario sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245. Nel caso previsto dall'art. 20 del decreto-legge medesimo la multa può essere aumentata fino a venti volte il valore dei prodotti, a cui l'infrazione si riferisce. Questa disposizione è applicabile anche alle contravvenzioni previste dall'art. 22 dello stesso decreto.

Il giudice può altresì ordinare la confisca dei prodotti e dell'eventuale mezzo di trasporto, a norma del Codice penale.

Art. 12.

Sono soppresse la Direzione generale dell'alimentazione e la Direzione generale dei tesseramenti dei prezzi e della statistica dei generi alimentari istituite nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste rispettivamente con legge 12 luglio 1940, n. 1096, e con R. decreto 7 novembre 1941, n. 1376.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — GIUSTO — CREMONESI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 11. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, numero 412.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 31.450.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una terza prelevazione di L. 2.000.000 (due duemilioni) che si inscrivono al cap. n. 19 « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...mpiati nel presente decreto e di impartire ogni disposizione occorrente in tal senso.

Gli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna, i prefetti, le Sezioni provinciali dell'alimentazione e le autorità locali debbono dare esecuzione ai decreti ed alle disposizioni emesse dall'Alto Commissariato.

Art. 10.

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e degli altri Ministri interessati, sono stabilite, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato medesimo.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni emanate dall'Alto Commissario sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245. Nel caso previsto dall'art. 29 del decreto-legge medesimo la multa può essere aumentata fino a venti volte il valore dei prodotti, a cui l'infrazione si riferisce. Questa disposizione è applicabile anche alle contravvenzioni previste dall'art. 22 dello stesso decreto.

Il giudice può altresì ordinare la confisca dei pro... e dell'eventuale mezzo di trasporto, a norma del Codice penale.

Art. 12.

Sono soppresse la Direzione generale dell'alimentazione e la Direzione generale dei tesseramenti dei prezzi e della statistica dei generi alimentari istituite nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste rispettivamente con legge 12 luglio 1940, n. 1096, e con R. decreto 7 novembre 1941, n. 1376.

Art. 13.

È abrogata ogni disposizione contraria e incompatibile con quelle del presente decreto.

Il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 21 aprile 1941, n. 385, resta in vigore nella parte non modificata dal presente decreto.

Le norme contenute nel citato decreto-legge e nel R. decreto 2 gennaio 1941, n. 4, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'alimentazione restano in vigore fino a quando non vengano applicazione i decreti previsti nell'art. 9 del presente decreto.

— Grosoli

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 14. — Peta

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, numero 412.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 34.450.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una terza prelevazione di L. 2.000.000 (lire duemilioni) che si inscrivono al cap. n. 19 « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 75. — Peta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 413.

Ripartizione del Ministero delle comunicazioni in due distinti Ministeri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero delle comunicazioni è ripartito in due distinti Ministeri denominati: Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivi decreti saranno determinati i servizi e le attribuzioni dei predetti nuovi Ministeri.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1945.
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 15. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori Genuario Cinarro fu Salvatore e Michele

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 giugno 1938, n. 137, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 3 novembre 1941, n. 265, con il quale il rag. Luigi Mirabella fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerato che il cennato rag. Mirabella è dimissionario e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Vaccaro di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) - in sostituzione del rag. Luigi Mirabella - con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

(19)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Articolo unico.

Il Ministero delle comunicazioni è ripartito in due distinti Ministeri denominati: Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivi decreti saranno determinati i servizi e le attribuzioni dei predetti nuovi Ministeri.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 15. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori Gennaro Ciaurro fu Salvatore e Michele Sorgente di Gennaro sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, con sede in Piedimonte d'Alife (Benevento), per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(18)

7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 giugno 1938, n. 137, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 3 novembre 1944, n. 265, con il quale il rag. Luigi Mirabella fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerato che il cennato rag. Mirabella è dimissionario e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Vaccaro di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) - in sostituzione del rag. Luigi Mirabella - con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(19)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

I 2 3 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1942, n. 44, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 5 febbraio 1942, n. 3441, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

Il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo) - in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri - coi poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(20)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che il cennato comm. dott. Zamparelli è deceduto e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Angelo Mazzoni di Ernesto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) - in sostituzione del comm. dott. Filippo Zamparelli - con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

(21) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937, n. 65, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 16 dicembre 1941, n. 3296, con il quale l'avv. Antonio Rubino fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

L'avv. Edoardo Arnò di Giacomo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 5 febbraio 1942, n. 3441, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

Il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo) - in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri - coi poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(20)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 gennaio 1942, n. 19, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 7 aprile 1942, numero 3517, con il quale il comm. dott. Filippo Zanaparelli fu Angelo fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suddetta;

Ritenuta la opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Zanaparelli fu Angelo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) - in sostituzione del comm. dott. Filippo Zanaparelli - coi poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(21)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937, n. 65, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 16 dicembre 1941, n. 3296, con il quale l'avv. Antonio Rubino fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

L'avv. Edoardo Arnò di Giacomo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) — in sostituzione dell'avv. Antonio Rubino — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(22)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1944.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto legge 11 marzo 1923, n. 569, e dell'annessa convenzione;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1042;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943 che stabilisce la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Vista la determinazione del Governo italiano d'intesa con la Commissione Alleata di Controllo con la quale a decorrere dal 17 giugno 1944 veniva modificato il prezzo ufficiale di vendita al pubblico dei fiammiferi vigente per effetto del decreto anzidetto;

Considerato che il progressivo continuo rincaro di tutte le materie prime ha elevato il costo di produzione dei fiammiferi al punto da far presumere che esso superi i prezzi fissati dalla vigente tariffa di vendita senza lasciare margine all'imposta di fabbricazione;

Ritenuta l'opportunità di assicurare all'Erario un provento dall'imposta di fabbricazione dei fiammiferi in attesa delle più precise determinazioni spettanti alla Commissione tecnico amministrativa prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte della Commissione anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

Fiammiferi di cera:

1. Scatola di cartone con 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo . . . . . L. 4 —
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo . . . . . » 4 —
3. Scatola di legno con 50 cerini normali con fosforo amorfo . . . . . » 2 —
4. Bustina di cartoncino con 20 cerini grossetti con fosforo amorfo . . . . . » 2 —

Fiammiferi di legno paraffinato:

5. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale . » 2 —
6. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto » 2 —
7. Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata . . . . . » 2 —
11. Scatola con 30 fiammiferi con fosforo amorfo tipo controvento normale . . . . . L. 2 —
12. Bustina di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva con controvento . . . . . » 2 —

Fiammiferi di cartoncino paraffinato:

13. Astuccio con rotolo di 100 fiammiferi » 6,40
14. Astuccio con rotolo di 300 fiammiferi » 18 —

Fiammiferi di legno solforati:

15. Astuccio, gamella o busta con 100 solforati normali . . . . . » 2 —

Art. 2.

Con successivo decreto ed in relazione alle analoghe proposte della Commissione tecnico amministrativa prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sarà stabilita l'aliquota d'imposta di fabbricazione dovuta per i tipi di fiammiferi suindicati a decorrere dal 1° giugno 1943.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1944

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 38. — LIMONCINI

(28)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del commissario dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.)

Con decreto del 1° settembre 1944 l'avv. Adolfo Nicolai è stato nominato commissario straordinario per la gestione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) con i poteri che lo statuto attribuisce al presidente ed al Consiglio direttivo in sostituzione del dott. Leopoldo Zurlo.

(15)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Associazione [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3-3/NND NC

prezzo ufficiale di vendita al pubblico dei fiammiferi vigente per effetto del decreto suddetto;

Considerato che il progressivo continuo rincaro di tutte le materie prime ha elevato il costo di produzione dei fiammiferi al punto da far presumere che esso superi i prezzi fissati dalla vigente tariffa di vendita senza lasciare margine all'imposta di fabbricazione;

Ritenuta l'opportunità di assicurare all'Erario un provento dall'imposta di fabbricazione dei fiammiferi in attesa delle più precise determinazioni spettanti alla Commissione tecnico amministrativa prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto le proposte della Commissione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

Fiammiferi di cera:

1. Scatola di cartone con 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo	L. 4 —
2. Scatola di cartone con 100 cerini svedesi con sesquisolfuro di fosforo	» 4 —
3. Scatola di legno con 50 cerini normali con fosforo amorfo	» 2 —
4. Bustina di cartoncino con 20 cerini grossetti con fosforo amorfo	» 2 —

Fiammiferi di legno paraffinato:

5. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale	» 2 —
6. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto	» 2 —
7. Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata	» 4 —
8. Bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	» 1,60
9. Doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	» 2,60
10. Busta pubblicitaria con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva gigante	» 2 —

Con successivo decreto ed in relazione alle analoghe proposte della Commissione tecnico amministrativa prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sarà stabilita l'aliquota d'imposta di fabbricazione dovuta per i tipi di fiammiferi suindicati a decorrere dal 1° giugno 1945.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1944

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 24. — PENNETTI.

(28)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del commissario dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.)

Con decreto del 1° settembre 1944 l'avv. Adolfo Nicolai è stato nominato commissario straordinario per la gestione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) con i poteri che lo statuto attribuisce al presidente ed al Consiglio direttivo in sostituzione del dott. Leopoldo Zurlo.

(15)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Associazione nazionale bieticultori

Con decreto in data 23 settembre 1944, il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ha nominato il prof. Pietro Germani commissario straordinario per l'amministrazione dell'Associazione nazionale dei bieticultori, con i poteri del presidente, dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

(38)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

ROMA - Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

AG/COM/S.

AMCONGEN

SUBJECT : Gazette Officiale No. [illegible] January 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-SECTION CONCERNED

(a) Finance

1. This issue of Gazette Officiale contains the following information:-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 403 of 23 [illegible] Law No. 399 of 1 March 1943 concerning constitution, duties and facilities of the Caisse Autonome de Consignations.

(b) Finance Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 404 of 23 [illegible] modifying M. Decree-Law No. 2191 of 30 November 1933 and Law No. 65 of [illegible] May 1939 governing the relations between holders of special concessions and tobacco growers.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 405 of 23 [illegible] November 1944, [illegible] communications, rest and information for organs combined advisers, interpreters and translators attached with organs services of the [illegible] administration.

(d) Public Safety

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 406 of 23 [illegible] November 1944, [illegible] Articles 29 and [illegible] of the Code of Penal Procedure.

(e) Public Relations and Information

(e) Decree of the [illegible] No. 407 of 24 December 1944, [illegible] of Public Relations and Information [illegible] Secretariat of State for Press, Information and Tourism".

1945

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 1 of 4 January

JAN 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

I 2 3 8

1239

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

4697

4905

1240

ENCLS :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this Issue of C.H. be EXCLUDED from the notation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their letters through their respective Section not later than 1700 hours, Friday, 19 January 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of C.H. appearing next after the above date, returns received after this hour will be too late for action.

[redacted]

[redacted]
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 9 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 180		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo — Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo — Prezzi vari raddoppio.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie . . . . . Pag. 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 404.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2135, e alla legge 27 maggio 1939, n. 765, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco . . . . . Pag. 19

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria . . . . . Pag. 20

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 406.

Modificazioni agli articoli 238 e 238 bis del Codice di procedura penale . . . . . Pag. 20

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale . . . . . Pag. 22

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945.

Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia . . . . . Pag. 23

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo) . . . . . Pag. 24

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 24

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Colonie { trimestrale . . . L. 80 / Un fascicolo . . . » 5 } All'Estero { semestrale . . . L. 300 / trimestrale . . . » 150 / Un fascicolo . . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» - per corrispondenza titoli, obbligazioni, cartelle:

Per l'Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . L. 200 / semestrale . . . » 100 / Un fascicolo . . . Prezzo vari } All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . L. 400 / semestrale . . . » 200 / Un fascicolo . . . Prezzo vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e nei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 novembre 1944, n. 403.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie . . . . . Pag. 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 novembre 1944, n. 404.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2135, e alla legge 22 maggio 1939, n. 765, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco . . . . . Pag. 19

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria . . . . . Pag. 20

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 novembre 1944, n. 406.

Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale . . . . . Pag. 20

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, numero 407.

Modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni in quella di «Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo». Pag. 21

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 1 (*Raccolta 1945*).

Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca . . . Pag. 21

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale . . . . . Pag. 22

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945

Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia . . . . . Pag. 23

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Matpasso (Palermo) . . . . . Pag. 24

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 24

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

4904

4697

I 2 4 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 1.

Alla legge 8 marzo 1943, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

1. — L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Nei comuni capoluogo di provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia.

« In tali comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« *a*) per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura residenti nel comune;

« *b*) per la seconda Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in edilizia residenti nel comune ».

2. — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Negli altri comuni la Commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due [illegible] ed uno supplente, fra tecnici od esperti

4. — L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.

« Esse funzionano in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I membri della Commissione sono scelti dal Ministro per le finanze: per una metà di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo; per l'altra metà fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

« Tale designazione è fatta:

« *a*) per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo, fra tecnici dell'agricoltura residenti nella provincia;

« *b*) per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia ».

5. — L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale è composta di diciannove membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa è presieduta dallo stesso Ministro ovvero dal vice-presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

« La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

« *a*) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette;

« *b*) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;

« *c*) un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 5°;

« *d*) cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

« Fanno parte soltanto della prima Sezione:

« *e*) un funzionario dipendente dal Ministero del[illegible] di grado non inferiore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 124 3

competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« *a*) per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura residenti nel comune;

« *b*) per la seconda Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in edilizia residenti nel comune ».

2. — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Negli altri comuni la Commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.

« La Commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi ».

3. — E' aggiunto il seguente articolo 3-*bis*:

« Il capo dell'Amministrazione comunale deve formulare per iscritto la designazione prevista dai precedenti articoli 2 e 3 e deve farla pervenire all'Intendente di finanza della provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'invito che gli sarà rivolto dall'Intendente stesso.

« Allo scadere di detto termine, se la designazione di cui sopra non è pervenuta o non è completa, l'Intendente di finanza può procedere alla scelta ed alla nomina dei membri della Commissione censuaria comunale prescindendo dalla designazione stessa ».

stro per le finanze: per una metà di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo; per l'altra metà fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

« Tale designazione è fatta:

« *a*) per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo, fra tecnici dell'agricoltura residenti nella provincia;

« *b*) per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia ».

5. — L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale è composta di diciannove membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa è presieduta dallo stesso Ministro ovvero dal vice-presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

« La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

« *a*) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette;

« *b*) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;

« *c*) un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 5°;

« *d*) cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

« Fanno parte soltanto della prima Sezione:

« *e*) un funzionario dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;

« *f*) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

« *g*) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in economia agraria ed estimo.

« Fanno parte soltanto della seconda Sezione:

« *h*) un funzionario dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 5°;

« *i*) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

« *l*) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in materia di edilizia ».

1244

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

6. — L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni censuarie comunali e quelle provinciali durano in funzione quattro anni.

« In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

« I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica ».

7. — Il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti articoli 4 e 2 il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza, procedono, rispettivamente, a nuova nomina ».

8. — Nel secondo comma dell'art. 10 sono soppresse le parole:

« I presidenti, i segretari, ed i direttori delle Unioni sindacali ».

9. — L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale dura in funzione quattro anni.

« I membri non di diritto della Commissione centrale non possono essere nominati se abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

« I membri non di diritto che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

« Nel caso in cui, per qualsiasi motivo occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

« I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica ».

10. — Il punto c) dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« ai decidono in appello sui reclami prodotti sia dai possessori che dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali ».

11. — Il primo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente od a mezzo di loro rappresentanti, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 4. — PELIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 401.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2135, e alla legge 22 maggio 1939, n. 765, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2135;
Vista la legge 22 maggio 1939, n. 765;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2135, modificati dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di comunicare al concessionario ed al coltivatore, prima che si inizino le operazioni di trapiantamento, quali fra coloro che sono stati designati per condurre la coltivazione, non soddisfino, a suo giudizio insindacabile, ai requisiti della buona condotta morale e della necessaria capacità tecnica.

Eguale facoltà spetta all'Amministrazione, anche durante il corso dei contratti, a termine di ogni campagna, quando i coltivatori, a suo giudizio insindacabile, non abbiano tenuto buona condotta morale o non diano data prova di possedere la necessaria capacità tecnica ».

« Art. 4. — La risoluzione delle controversie che

« Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza, prescelono, rispettivamente, a nuova nomina ».

8. — Nel secondo comma dell'art. 10 sono soppresse le parole:

« I presidenti, i segretari, ed i direttori delle Unioni sindacali ».

9. — L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale dura in funzione quattro anni.

« I membri non di diritto della Commissione centrale non possono essere nominati se abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

« I membri non di diritto che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

« Nel caso in cui, per qualsiasi motivo occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

« I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica ».

10. — Il punto c) dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« c) decidono in appello sui reclami prodotti sia dai possessori che dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali ».

11. — Il primo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente od a mezzo di loro rappresentanti, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria ».

12. — Gli articoli 34 e 35 sono abrogati.

Art. 2.

Le attuali Commissioni censuarie, comunali, provinciali e centrali, sono sciolte dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla loro ricostituzione sarà provveduto con le norme sancite dalla legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata come dal precedente art. 1.

Le Commissioni censuarie ricostituite ai sensi del comma precedente rimarranno in funzione sino a tutto il 31 dicembre 1948.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 4. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944, n. 404.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, e alla legge 22 maggio 1939, n. 766, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435;
Vista la legge 22 maggio 1939, n. 765;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificati dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di comunicare al concessionario ed al coltivatore, prima che si inizino le operazioni di trapiantamento, quali fra coloro che sono stati designati per condurre la coltivazione, non soddisfino, a suo giudizio insindacabile, ai requisiti della buona condotta morale e della necessaria capacità tecnica.

Eguale facoltà spetta all'Amministrazione, anche durante il corso dei contratti, a termine di ogni campagna, quando i coltivatori, a suo giudizio insindacabile, non abbiano tenuto buona condotta morale o non abbiano dato prova di possedere la necessaria capacità tecnica ».

« Art. 4. — La risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali e delle concessioni per esportazione è deferita a Commissioni arbitrali istituite presso le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi.

Le Commissioni sono composte da un funzionario tecnico della Amministrazione dei monopoli di stato, che le presiede, e da due estranei all'Amministrazione stessa designati dal Prefetto della provincia ove ha sede ciascuna Direzione compartimentale delle coltivazioni dei tabacchi, che abbiano riconosciuta competenza in materia e che siano preferibilmente laureati in scienze agrarie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1246

Per ogni membro delle Commissioni verrà nominato un supplente, che entrerà in funzione solo nell'assenza del membro effettivo.

I membri, titolari e supplenti, delle suddette Commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le finanze.

Il direttore generale dei Monopoli di Stato nomina il segretario delle Commissioni e la persona che, occorrendo, ne faccia le veci.

La Commissione decide come arbitro amichevole compositore.

Le domande di rivocazione o di nullità delle decisioni della Commissione arbitrale si propongono nel termine di quindici giorni.

La domanda di rivocazione è proposta alla Commissione medesima che ha pronunciato la decisione.

La domanda di nullità è proposta avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio. Quando sia dichiarata la nullità della decisione della Commissione arbitrale, il giudizio sulla valutazione del tabacco è rimesso alla Commissione medesima ».

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto, in quanto occorra, alla emanazione di altre norme per il funzionamento e la procedura delle Commissioni arbitrali, in aggiunta od a modifica di quelle contenute nel R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 9 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari, i diritti di vacazione, le indennità chilometriche su via ordinaria e l'indennità giornaliera di missione, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 8, 10, 13, 14, 16 e 17 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, sono triplicati.

Art. 2.

Le disposizioni dei Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1841; 20 novembre 1939, n. 1491, e 14 aprile 1941, n. 561, riguardanti i diritti, gli onorari e le indennità di cui al precedente art. 1, sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 7 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 466.

Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45, che modifica l'art. 238 del Codice di procedura penale e introduce nello stesso Codice l'articolo 238 *bis*, per la disciplina del fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 20 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

di quindici giorni.

La domanda di rivocazione è proposta alla Commissione medesima che ha pronunciato la decisione.

La domanda di nullità è proposta avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio, quando sia dichiarata la nullità della decisione della Commissione arbitrale, il giudizio sulla valutazione del tabacco è rimesso alla Commissione medesima ».

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto, in quanto occorra, alla emanazione di altre norme per il funzionamento e la procedura delle Commissioni arbitrali, in aggiunta od a modifica di quelle contenute nel R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERTI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945.
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 9. — PETTA.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali vennero approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1841;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Le disposizioni dei Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1841; 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, riguardanti i diritti, gli onorari e le indennità di cui al precedente art. 1, sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERTI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945.
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 7. — PETTA.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 406.

Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 30 gennaio 1944, n. 45, che modifica l'art. 238 del Codice di procedura penale e introduce nello stesso Codice l'articolo 238-*bis*, per la disciplina del fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, l'autorità giudiziaria competente per la convalida del fermo, di cui agli articoli 238 e 238-*bis* del Codice di procedura penale, può prorogarne la durata, su richiesta motivata dell'autorità di polizia che ha eseguito il fermo, fino ad un massimo di venti giorni, qualora risulti necessario per l'espletamento delle indagini della polizia giudiziaria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND 80

Negli elenchi di cui al penultimo comma dell'articolo 238 *bis* del Codice di procedura penale si deve dare anche notizia delle proroghe concesse ai sensi del comma precedente.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 8. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, numero 407.

Modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni è modificata in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 5. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 1 (*Parcella 195*).

Restrizioni alla funzione del nuovo Parlamento per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 216, è revocato.

Art. 2.

Fino a che non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento è sospesa, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilità prevista dall'art. 132 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 3.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio superiore della Banca d'Italia ed in deroga all'art. 19 dello statuto di essa, il governatore, il direttore generale ed il vice direttore generale della Banca medesima, anzichè dal Consiglio superiore, saranno nominati o revocati con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Il governatore eserciterà — sentito il direttore generale — anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato del consiglio stesso, eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato saranno esercitati dal direttore generale.

Art. 4.

Sono esclusi dai poteri del governatore quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Gli sono, invece, conferiti i poteri della presidenza del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali; il governatore eserciterà pure, sentito il direttore generale della Banca, i poteri del Comitato centrale amministrativo di detto Consorzio fino a che il Comitato stesso non sarà ricostituito. Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri di tale Comitato saranno esercitati dal direttore generale della Banca d'Italia.

Art. 5.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali cessa di costituire una Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) rimanendo così abrogata la [illegible] nel primo comma dell'art. 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 124911

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 8. — PERA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, numero 407.

Modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1944, n. 163;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni è modificata in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 5. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 gennaio 1945, n. 1. (*Raccolta 1945*).

Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto lo statuto della Banca d'Italia approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per il tesoro;

Art. 1.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio superiore della Banca d'Italia ed in deroga all'art. 19 dello statuto di essa, il governatore, il direttore generale ed il vice direttore generale della Banca medesima, anzichè dal Consiglio superiore, saranno nominati o revocati con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Il governatore eserciterà — sentito il direttore generale — anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato del consiglio stesso, eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato saranno esercitati dal direttore generale.

Art. 2.

Sono esclusi dai poteri del governatore quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Gli sono, invece, conferiti i poteri della presidenza del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali; il governatore eserciterà pure, sentito il direttore generale della Banca, i poteri del Comitato centrale amministrativo di detto Consorzio fino a che il Comitato stesso non sarà ricostituito. Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri di tale Comitato saranno esercitati dal direttore generale della Banca d'Italia.

Art. 3.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali cessa di costituire una Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) rimanendo così abrogata la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376.

Art. 4.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore la comunicazione al Ministero del tesoro, da parte della Banca, di copia delle deliberazioni del governatore, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministero sospese entro cinque giorni da quella del loro ricevimento.

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NNO, No.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 6. — PIZZA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:

« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio della Magistratura, tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, o tra i funzionari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, o tra persone estranee all'Amministrazione dello Stato, che abbiano dato prova di sicura fede democratica.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. L'ufficio di segreteria è retto da un segretario generale, e vi possono essere chiamati anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:

« Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dei diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Art. 3.

Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la grazia e giustizia e l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

All'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è aggiunto il comma seguente:

« Alle minori pene disciplinari si può addivenire anche nel caso dell'apologia fascista contemplata nell'art. 12, n. 1, quando l'apologia non abbia avuto tale gravità da rendere il colpevole indegno di servire lo Stato ».

Art. 5.

La Commissione centrale preveduta dall'art. 20 del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 6. — PIZZA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:

« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto e da un vice Alto Commissario aggiunto per ciascuno dei quattro rami di sua competenza.

Qualora sia vacante la carica di Alto Commissario o questi sia assente od impedito, le funzioni relative sono esercitate collegialmente dai quattro Alti Commissari aggiunti, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Alti Commissari aggiunti ed i vice Alti Commissari aggiunti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono equiparati rispettivamente, per la durata della carica, ai magistrati di grado terzo e quarto.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dai seguenti:

« Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Art. 3.

Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la grazia e giustizia e l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

All'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è aggiunto il comma seguente:

« Alle minori pene disciplinari si può addivenire anche nel caso dell'apologia fascista contemplata nell'art. 12, n. 1, quando l'apologia non abbia avuto tale gravità da rendere il colpevole indegno di servire lo Stato ».

Art. 5.

La Commissione centrale prevedute dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è costituita da quattro sezioni, ciascuna delle quali composta di un presidente di sezione, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Il presidente della Commissione centrale stabilisce le norme per la ripartizione del lavoro fra le varie sezioni e può presiedere le adunanze di ciascuna di esse.

Art. 6.

Fermo quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, il termine stabilito nel primo comma dell'art.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 125 21

colo 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è prorogato di tre mesi per i territori restituiti all'Amministrazione italiana anteriormente alla data del presente decreto. La proroga è limitata ad un mese per le procedure relative ai funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, la proroga del termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione può essere consentita fino a sessanta giorni.

Art. 8.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è portato a novanta giorni.

Art. 9.

Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è ammesso a chiedere, in luogo della maggiorazione del servizio utile per la pensione ai sensi del primo comma del detto art. 3, l'applicazione della legge 23 maggio 1940, n. 587, a norma dell'ultima parte dell'articolo stesso.

La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto di collocamento a riposo.

Art. 10.

I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente decreto si applicano anche nei confronti degli avvocati dello Stato collocati a riposo in base al citato decreto n. 257.

Art. 11.

Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per i deferimenti avvenuti anteriormente a detta data.

Art. 12.

L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 285, è modificato come appresso:

[illegible] effetto [illegible] [illegible]

direttamente alla denuncia alle Commissioni, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, prima di procedere al giudizio. L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento ».

Art. 14.

La trasmissione da parte delle Commissioni di epurazione di primo grado delle loro conclusioni all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, deve essere accompagnata dal fascicolo degli atti e documenti del procedimento a cui le conclusioni si riferiscono.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 30 dicembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BRUSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOIA — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945.

Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, ed il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

n. 257, la proroga del termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione può essere consentita fino a sessanta giorni.

Art. 8.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è portato a novanta giorni.

Art. 9.

Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è ammesso a chiedere, in luogo della maggiorazione del servizio utile per la pensione ai sensi del primo comma del detto art. 3, l'applicazione della legge 23 maggio 1940, n. 587, a norma dell'ultima parte dell'articolo stesso.

La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto di collocamento a riposo.

Art. 10.

I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente decreto si applicano anche nei confronti degli avvocati dello Stato collocati a riposo in base al citato decreto n. 257.

Art. 11.

Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per i deferimenti avvenuti anteriormente a detta data.

Art. 12.

L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 285, è modificato come appresso:

« In ogni provincia il prefetto, insieme con tre delegati dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione ».

Art. 13.

Dopo il secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 285, è aggiunto il comma seguente:

« Gli organi incaricati della tenuta degli albi, qualora ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico degli iscritti, procedono dal fascicolo degli atti e documenti del procedimento a cui le conclusioni si riferiscono.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 31 dicembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — REDISÒ — TOGLIATTI — BRUSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GIULIO — CASABONA — CHIOSTERGI — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945.

Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge approvato con R. R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, ed il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'on. prof. Luigi Einaudi, senatore del Regno, è nominato governatore della Banca d'Italia.

Il gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato direttore generale della Banca anzidetta.

I 2 5 4
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per il tesoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 251 — ESPOSTO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 giugno 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 8°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 3 novembre 1941 e 26 aprile 1943 con i quali i signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco venivano rispettivamente nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cooperativa suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei predetti nominativi;

Decreta:

I signori avv. Francesco De Castro fu G. Battista e avv. Edoardo Arnao di Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco — con i poteri

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C.B.E., M.C. Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che l'Ordinanza in data 7 dicembre 1944, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 16 dicembre 1944 relativa ai decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 25 novembre 1944, sia modificata come segue:

dopo le parole «dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*» si aggiunga «ad esclusione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, che entrerà in vigore ed avrà piena forza ed effetto di legge in ciascuna Provincia a partire dalla data dell'Ordinanza con cui il Commissario provinciale disporrà l'entrata in vigore del detto decreto nella Provincia stessa».

In data 27 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(29)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 97 del 21 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(30)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 98 del 23 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Cisterna Sta. passo (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 903, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 giugno 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Cisterna Stazzo passo (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo V, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 3 novembre 1941 e 26 aprile 1943 con i quali i signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco venivano rispettivamente nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cooperativa suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei predetti nominativi;

Decreta:

I signori avv. Francesco De Castro fu G. Battista e avv. Edoardo Arnao di Ciacano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Cisterna Stazzo passo (Palermo) — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

(29)

Provincia ricevera

del presente numero della *Gazzetta Ufficiale* s si aggiunga « ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, che entrerà in vigore ed avrà piena forza ed effetto di legge in ciascuna Provincia a partire dalla data dell'Ordinanza con cui il Commissario provinciale disporrà l'entrata in vigore del detto decreto nella Provincia stessa ».

In data 27 dicembre 1944

M. S. LUSH
LUOGOTENENTE GENERALE
Capo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

(29)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 97 del 21 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

(30)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 98 del 28 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

(31)

SANTI RAFFAELI, gerente

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(3)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Local Sub-Commission

21 JAN 1945

AC/4010/1.

Noting effecting this s/c

10 Jan 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 3 of 5 January 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Safety	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.401 of 25 November 1944. Instituting an extraordinary pension for professional merits for MCOs and men of the Royal Carabinieri.
(b) Education	(b) Decree of the Lieutenant General No. 468 of 18 Sept 44. Authorising the Royal University of Rome to accept a gift.
(c) Finance	(c) Ministerial Decree of 12 Dec 1944. Appointing a Commissioner-liquidator for the Rural and Artisan's Bank of Castrovita(Agrigento).
(d) Finance	(d) Ministerial Decree of 12 Dec 1944. Appointing members of the Supervisory Committee for the Rural and Artisan's Bank of Monteria in Villa (Rieti).
(e) Finance	(e) Ministerial Decree of 12 Dec 1944. Appointing a Commissioner-liquidator and members of the Supervisory Committee for the Rural and Artisan's Bank of Catorna-nuova (Roma).
(f) Finance	(f) Ministerial Decree of 12 Dec 1944. Appointing a Commissioner-liquidator for the Rural Bank "Maria Santa della Neve" at Pramaforte (Salerno).
(g) Finance	(g) Ministerial Decree 12 Dec 1944. Appointing the provisional commissioner for the Farm Credit Bank of Crotone.
(h) Finance	(h) Ministerial Decree 12 Dec 1944. Appointing members of the Supervisory Committee for

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Subdivision

Authorising the Royal University of Rome to accept a gift.

(c) Finance

(c) Ministerial Decree of 12 Dec 1944.
Appointing a Sub-Commissioner-Liquidator for the Rural and Artisan's Bank of Centuripe (Agrigento).

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 12 Dec 1944.
Appointing members of the Supervisory Committee for the Rural and Artisan's Bank of Montoro in Valle (Sicily).

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 12 Dec 1944.
Appointing a Commissioner-Liquidator and members of the Supervisory Committee for the Rural and Artisan's Bank of Castelmauro (Rome).

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 12 Dec 1944.
Appointing a Commissioner-Liquidator for the Rural and Artisan's Bank "Maria SS. della Neve" at Francofonte (Siracusa).

(g) Finance

(g) Ministerial Decree 12 Dec 1944.
Appointing the provisional co-ordinator for the Farm Credit Bank of Catania.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree 12 Dec 1944.
Appointing members of the Supervisory Committee for the Rural and Artisan's Bank of agriculturists at Castelbuono (Palermo).

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.M. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their respective Section not later than 1700 hours, Tuesday, 16 January 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of C.M. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

4903

Left Theatre.

W. H. [illegible],
Colonel,
Deputy Chief Legal Division.

26624
7343

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 5 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	150		» semestrale	300
	» trimestrale	80		» trimestrale	150
	Un fascicolo	5		Un fascicolo	10

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	100		» semestrale	200
	» trimestrale	60		» trimestrale	120
	Un fascicolo	5		Un fascicolo	10

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 401.

Istituzione della promozione straordinaria per « benemerenze d'istituto » per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 18

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 402.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione . . . . . Pag. 18

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento) . . . . . Pag. 18

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti). Pag. 18

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del . . . . . Pag. 18

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria . . . . . Pag. 18

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi . . . . Pag. 18

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 401.

Istituzione della promozione straordinaria per « benemerenze d'istituto » per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1351, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero — Abb. annuo L. 400 — » semestrale » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 401.

Istituzione della promozione straordinaria per « benemerenze d'istituto » per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 13

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 402.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione . . . . . Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Caltanarata (Agrigento) . . . Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti). Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna) . . . . . Pag. 15

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma della Neve » in Francofonte (Siracusa). Pag. 15

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone . . . . . Pag. 16

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori in Castelbuono (Palermo) . . . . . Pag. 16

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria . . . . . Pag. 16

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi . . . . Pag. 16

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 401.

Istituzione della promozione straordinaria per « benemerenze d'istituto » per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1351, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1549;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è istituita la promozione straordinaria per « benemerenze d'istituto ».

4902

4662

I 260

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

La promozione straordinaria di cui all'articolo precedente può essere conferita ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma, che abbiano effettivamente e personalmente partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e speciali qualità professionali e militari.

Art. 3.

La promozione stessa, su proposta delle competenti autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, si effettua con le medesime modalità prescritte per le promozioni per merito di guerra, indipendentemente dall'anzianità di grado, dai limiti minimi di servizio nel grado e dalla esistenza o meno di vacanze nell'organico del ruolo del grado superiore e con decorrenza dell'anzianità dalla data del fatto che determinò la proposta.

Le conseguenti eccedenze, che si verificassero nel ruolo del grado superiore, verranno assorbite al formarsi della prima corrispondente vacanza.

Art. 4.

Sulle proposte di promozione per « benemerenze d'istituto » inoltrate tramite gerarchico e correlate dalla necessaria documentazione, pronunzierà il giudizio decisivo:

il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione, per i gradi di sottufficiali e per la promozione a vice brigadiere;

il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SORICE

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 1 — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 agosto 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Cammarata (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 1°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 agosto 1939, n. 2098, con il quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Giuseppe De Gregorio di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana con sede in Cammarata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SORAGI

(4)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento [illegible] approvato con R. de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

I 262

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...torità mediante un apposito [illegible]
...mento, si effettua con le medesime modalità prescritte per le promozioni per merito di guerra, indipendentemente dall'anzianità di grado, dai limiti minimi di servizio nel grado e dalla esistenza o meno di vacanze nell'organico del ruolo del grado superiore e con decorrenza dell'anzianità dalla data del fatto che determinò la proposta.

Le conseguenti eccedenze, che si verificassero nel ruolo del grado superiore, verranno assorbite al formarsi della prima corrispondente vacanza.

Art. 4.

Sulle proposte di promozione per « benemerenze d'istituto » inoltrate tramite gerarchico e correlate dalla necessaria documentazione, pronunzierà il giudizio decisivo:

il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione, per i gradi di sottufficiali e per la promozione a vice brigadiere;

il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 1. — PUGA.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 402.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 402. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano, al portatore, disposta in suo favore, con atto pubblico del 25 marzo 1943, dall'avv. Giuseppe Ambrosio, per la istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome di Raffaele Ambrosio.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1945.

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 agosto 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Cammarata (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 agosto 1939, n. 2038, con il quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Giuseppe De Gregorio di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana con sede in Cammarata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(4)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1938,

che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana con sede in Montorio in Valle (Rieti) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 12 dicembre 1938, n. 1476, con il quale furono nominati membri del Comitato di sorveglianza i signori Giuseppe De Angelis di Pietro, Mario Papili di Luigi, Tranquillo De Angelis di Marco;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti membri del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

I signori Mario Bottoni fu Vincenzo, Guelfo Isolato di Pio, Antonio Corradini fu Amedeo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana avente sede in Montorio in Valle (Rieti), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLMI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Catenanuova (Enna) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 12 dicembre 1938, n. 1476, con il quale furono nominati membri del Comitato di sorveglianza i signori Salvatore Cosina fu Pietro e Carmelo Di Marco fu Antonino;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti membri del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il sig. Aurelio Liggieri fu Santo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana avente sede in Catenanuova (Enna) ed i signori Salvatore Cosina fu Pietro e Carmelo Di Marco fu Antonino, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione, rispettivamente, dei signori rag. Agatino Pappalardo di Giuseppe, Giuseppe Parresi di Vito e Guglielmo Floritta di Ruggero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

(7) *Il Ministro*: SOLMI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale «Maria SS.ma della Neve» in Francofonte (Siracusa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 febbraio 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «Maria SS.ma della Neve» con sede in Francofonte (Siracusa) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 4 febbraio 1939, n. 1623, con il quale il rag. Guglielmo Li Greci è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

I signori Mario Bottoni fu Vincenzo, Guelfo Isolato di Pio, Antonio Corradini fu Amedeo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana avente sede in Montorio in Valle (Teramo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Catenanuova (Enna) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 27 aprile 1940, numero 2561, 6 settembre 1940, n. 2702, e 13 giugno 1942, n. 3631, con i quali venivano rispettivamente nominati membri del Comitato di sorveglianza i signori Giuseppe Barresi di Vito, Guglielmo Floritta di Ruggero e commissario liquidatore il rag. Agatino Pappalardo di Giuseppe;

Considerato che il menzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni e che è opportuno procedere alla sostituzione dei predetti membri del Comitato di sorveglianza;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

(7) *Il Ministro*: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale «Maria SS.ma della Neve» in Francofonte (Siracusa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 febbraio 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «Maria SS.ma della Neve» con sede in Francofonte (Siracusa) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 4 febbraio 1939, n. 1633, con il quale il rag. Guglielmo La Greca è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Il cav. rag. Carmelo Quadarella fu Vincenzo è nominato liquidatore della Cassa rurale «Maria SS.ma della Neve» avente sede in Francofonte (Siracusa), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

(6)

I 264
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 19 novembre 1938 con il quale il comm. avv. Luigi Ranieri fu nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone;

Considerato che il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'ing. Carmine Collia è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone — in sostituzione del comm. avv. Luigi Ranieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dal menzionato Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLMI

(11)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 aprile 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 3 novembre 1941, n. 3210, e 29 gennaio 1943, n. 3817, con i quali l'avvocato Antonio Gaspare Rubino e l'avv. Antonio Di Giovanni sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei suddetti nominativi;

Decreta:

I signori cav. uff. rag. Luigi Mirabella fu Francesco e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo) — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e avvocato Antonio Di Giovanni — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLMI

(8)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 180, in data del 12 dicembre 1944, il rag. Vellani Alfredo è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria.

(1)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento in data 19 novembre 1943 con il quale il comm. avv. Luigi Ranieri fu nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone;

Considerato che il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'ing. Carmine Collia è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone — in sostituzione del comm. avv. Luigi Ranieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dal menzionato Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(11)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 23 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dei suddetti nominativi;

Decreta:

I signori cav. uff. rag. Luigi Mirabella fu Francesco e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo) — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e avvocato Antonio Di Giovanni — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(8)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1280, in data del 13 dicembre 1944, il rag. Viliani Alfredo è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria.

(1)

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1281, in data 2 dicembre 1944, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi il sig. Giovanni Salvatos, in sostituzione dell'avv. Pietro Lacarbi.

(2)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

I 2661

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Local Govt

Writing for us

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

22/pa.
7 Jan 45.

JAN 1945

AC/4019/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 2 of 4 January 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Finance — Legislative Decree of the Lieutenant General No.322 of 4 December 1944.
Rules for provisional ontaine of taxes on movable property and of the ordinary property tax.

(b) Finance — Legislative Decree of the Lieutenant General No. 400 of 4 December 1944.
Provisions concerning the Royal Finance Guard.

(c) Agriculture — Ministerial Decree of 6 Dec 1944.
Appointing a liquidator for the Agricultural Co-operative with the seat at Roccamena (Palermo).

(d) Finance — Ministerial Decree of 12 Dec 1944.
Appointing two members of the Supervisory Committee of the Rural and Artisans Bank of Agriculturists at Castelbuono (Palermo).

(e) Finance — Ministerial Decree of 18 Dec 1944.
Procedure for payment of the revenue tax for the year 1945 for certain categories of economic activities.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their appropriate Section not later than 1700 hours, Saturday, 13 January 1945. In the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta [illegible] after the above date, returns received

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

property and of the ordinary property tax.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 400 of 4 December 1944.
Provisions concerning the Royal Finance Guard.

(c) Agriculture

(c) Ministerial Decree of 6 Dec 1944.
Appointing a liquidator for the Agricultural Co-operative with the seat at Roccamena (Palermo).

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 12 Dec 1944.
Appointing the members of the Supervisory Committee of the Rural and Artisans Bank of Agriculturists at Castelbuono (Palermo).

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 16 Dec 1944.
Procedure for payment of the revenue tax for the year 1945 for certain categories of economic activities.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this Issue of G.G. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 13 January 1945. In the endorsement of the decrees appearing in this Issue will be published in the next Issue of Gazette. Articles appearing on or after the above date, returns received after this date will be too late for action.

4901

W. E. [illegible],
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

4641

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 4 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 350		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari (raddoppio)	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 399.

Disciplina delle iscrizioni provvisorie della imposta di ricchezza mobile e della imposta ordinaria sul patrimonio. Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 400.

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza . Pag. 6

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1944

Nomina del liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo) . . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) . . . . . Pag. 8

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 399.

Disciplina delle iscrizioni provvisorie della imposta di ricchezza mobile e della imposta ordinaria sul patrimonio.

UMBERTO DI SAVOIA,
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661;

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 662;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 926091

In Colonie	Semestrale L. 150	All'Estero	Semestrale L. 300	In Italia	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	Trimestrale » 80		Trimestrale » 150	e Colonie	Semestrale » 100		Semestrale » 200
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10		Trimestrale » 60		Trimestrale » 120
					Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » - Inserzioni: titoli, obbligazioni, cartelle:

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	Semestrale » 100		Semestrale » 200
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 399.

Disciplina delle iscrizioni provvisorie della imposta di ricchezza mobile e della imposta ordinaria sul patrimonio. Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 400.

Provvedimenti per la Regia Guardia di finanza . Pag. 6

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1944

Nomina del liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo) . . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944

Nomina di dee membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) . . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944

Modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1945 per determinate categorie di atti economici. Pag. 8

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 12

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 12

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 399.

Disciplina delle iscrizioni provvisorie della imposta di ricchezza mobile e della imposta ordinaria sul patrimonio.

UMBERTO DI SAVOIA,
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661;

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 662;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, ed il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

4900

4641

I 2 7 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 1.

Per le società ed enti tassabili in base a bilancio, con sede nel territorio liberato, non aventi in località ancora occupate dal nemico soli secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, ma a carico dei quali non possa procedersi ad accertamento definitivo di conguaglio per l'anno 1943 e successivi sulla base del relativo bilancio di competenza regolarmente approvato, l'iscrizione provvisoria, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, per l'anno 1945 e successivi è eseguita per il reddito provvisoriamente iscritto nell'anno precedente, salvo all'Ufficio la facoltà di ridurre il reddito stesso sulla scorta del bilancio non approvato.

Art. 2.

La norma di cui all'articolo precedente si applica anche per le società ed enti con sede nel territorio liberato, aventi in località ancora occupate dal nemico soli secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, salva all'Ufficio distrettuale la facoltà di ridurre la cifra di reddito provvisoriamente iscritta per l'anno precedente, sulla scorta — in mancanza di bilancio — di dati e documenti che siano forniti dalle società ed enti interessati.

Art. 3.

Le aziende industriali e commerciali gestite da persone fisiche, da ditte e da società personali, aventi il domicilio o la sede nel territorio non ancora liberato e che posseggano nel territorio liberato soli secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, devono corrispondere in via provvisoria, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la liberazione, l'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, sui redditi derivanti dall'attività svolta nel territorio liberato, salvo conguaglio sulla base dell'accertamento da eseguire con riguardo all'attività complessiva dell'azienda.

Ai fini dell'accertamento provvisorio, il curatore speciale o il commissario nominato ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, o, in mancanza, chi comunque rappresenti il contribuente nel territorio liberato deve presentare all'ufficio nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento più importante la dichiarazione dei redditi derivanti dall'attività svolta nel territorio liberato, nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'accertamento.

Ai fini dell'accertamento di conguaglio di cui al primo comma del presente articolo, i contribuenti devono presentare apposita dichiarazione nel termine di sei mesi dal giorno in cui sarà avvenuta la liberazione delle sono situate. A tal fine, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il curatore o il commissario nominato ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, o, in mancanza, chi comunque rappresenta il contribuente nel territorio liberato è tenuto a presentare, per l'anno 1943, la dichiarazione all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento più importante.

Sulla base di detta dichiarazione l'Ufficio distrettuale forma un ruolo speciale, riscuotibile in unica soluzione alla più prossima scadenza.

Nel termine ordinario stabilito per la dichiarazione di conguaglio relativa all'anno 1944 e successivi, le persone indicate nel primo comma presenteranno la dichiarazione dei redditi corrisposti dalle soli secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti situati nel territorio liberato.

Sulla base di tale dichiarazione l'Ufficio forma un ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione, per l'anno 1944, nonchè il ruolo normale per l'anno 1945 e successivi.

Art. 5.

Per le società ed enti indicati agli articoli 1 e 2, l'imposta ordinaria sul patrimonio dall'anno 1945 è applicata, in via provvisoria, per il valore iscritto per l'anno precedente, salva all'Ufficio distrettuale la facoltà di ridurre tale valore, in conformità a quanto stabilito negli articoli sopra citati.

Art. 6.

Per le aziende indicate all'art. 3 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata, in via provvisoria, sui cespiti esistenti nel territorio liberato, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la liberazione.

Per l'accertamento provvisorio e di conguaglio si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo sopra citato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SICLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 98. — PRETA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

sale categoria B, per l'anno [illegible]
per il reddito provvisoriamente iscritto nell'anno precedente, salvo all'Ufficio la facoltà di ridurre il reddito stesso sulla scorta del bilancio non approvato.

Art. 2.

La norma di cui all'articolo precedente si applica anche per le società ed enti con sede nel territorio liberato, aventi in località ancora occupate dal nemico sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, salva all'Ufficio distrettuale la facoltà di ridurre la cifra di reddito provvisoriamente iscritta per l'anno precedente, sulla scorta — in mancanza di bilancio — di dati e documenti che siano forniti dalle società ed enti interessati.

Art. 3.

Le aziende industriali e commerciali gestite da persone fisiche, da ditte e da società personali, aventi il domicilio o la sede nel territorio non ancora liberato e che posseggano nel territorio liberato sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, devono corrispondere in via provvisoria, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la liberazione, l'imposta di ricchezza mobile categoria *B* sui redditi derivanti dall'attività svolta nel territorio liberato, salvo conguaglio sulla base dell'accertamento da eseguire con riguardo all'attività complessiva dell'azienda.

Ai fini dell'accertamento provvisorio, il curatore speciale o il commissario nominato ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 811, o, in mancanza, chi comunque rappresenti il contribuente nel territorio liberato deve presentare all'ufficio nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento più importante la dichiarazione dei redditi derivanti dall'attività svolta nel territorio liberato, nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'accertamento.

Ai fini dell'accertamento di conguaglio di cui al primo comma del presente articolo, i contribuenti devono presentare apposita dichiarazione nel termine di sei mesi dal giorno in cui sarà avvenuta la liberazione del territorio, in cui essi hanno il domicilio o la sede centrale, nonchè di quello in cui sono situate tutte le sedi secondarie.

Art. 4.

I contribuenti domiciliati nel territorio non ancora liberato e le società ed enti con sede nel territorio medesimo, che abbiano nel territorio liberato sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, devono in via provvisoria, l'imposta di ricchezza mobile delle categorie *C*° e *D* sui redditi corrisposti ai propri dipendenti dalle sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze e stabilimenti dall'epoca in cui è avvenuta la liberazione del territorio in cui dette sedi secondarie

Nel termine ordinario stabilito per la dichiarazione di conguaglio relativa all'anno 1944 e successivi, le persone indicate nel primo comma presenteranno la dichiarazione dei redditi corrisposti dalle sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti situati nel territorio liberato.

Sulla base di tale dichiarazione l'Ufficio forma un ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione, per l'anno 1944, nonchè il ruolo normale per l'anno 1945 e successivi.

Art. 5.

Per le società ed enti indicati agli articoli 1 e 2, l'imposta ordinaria sul patrimonio dall'anno 1945 è applicata, in via provvisoria, per il valore iscritto per l'anno precedente, salva all'Ufficio distrettuale la facoltà di ridurre tale valore, in conformità a quanto stabilito negli articoli sopra citati.

Art. 6.

Per le aziende indicate all'art. 3 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata, in via provvisoria, sui cespiti esistenti nel territorio liberato, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la liberazione.

Per l'accertamento provvisorio e di conguaglio si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo sopra citato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SICILIANTE

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 98. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 400.

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2115;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 283, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2382;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 127 21

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;
Vista la legge 26 marzo 1942, n. 307;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/43;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per far fronte alle esigenze del servizio d'istituto e di ordine pubblico nei territori liberati è autorizzato un reclutamento di sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza nella seguente misura:
300 sottobrigadieri in servizio effettivo;
4069 finanzieri in servizio effettivo.
Alla cessazione dell'attuale stato di guerra sarà provveduto al riassorbimento del personale eventualmente in soprannumero rispetto agli organici stabiliti dalla legge 20 marzo 1940, n. 234, con le vacanze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

Art. 2.

Il reclutamento dei militari di truppa di cui al precedente articolo si effettuerà:
1) per arruolamento volontario;
2) per opzione degli iscritti di leva e passaggio volontario dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.
Le opzioni ed i passaggi dei militari anzidetti nella Regia guardia di finanza sono subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Art. 3.

Ai militari della Regia guardia di finanza che, arruolatisi in base a quanto disposto nei precedenti articoli, contraggono la ferma triennale, verrà corrisposto un premio di arruolamento di L. 3000.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni vigenti, tutti i sottufficiali e militari di truppa che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, conseguiranno per la prima rafferma triennale un premio di L. 3000, aumentato a L. 5000 per le successive due rafferme.
Restano pertanto abrogati l'art. 3 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2329, e la legge 26 marzo 1942, n. 307.
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà annualmente determinata la somma che lo Stato deve rimborsare al Fondo massa della Regia guardia di finanza per la fornitura ai militari del Corpo degli oggetti di vestiario e di corredo in conformità a quanto disposto col presente articolo.

Art. 6.

E' concesso agli ufficiali della Regia guardia di finanza una indennità straordinaria giornaliera per servizi di polizia tributaria, nella seguente misura:

Generale di divisione	L.	47 —
Generale di brigata	»	42 —
Colonnelli	»	39,50
Tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani	»	34,50
Capitani e primi tenenti	»	29,50
Tenenti	»	24,50
Sottotenenti	»	22 —

Art. 7.

Salvo il diritto di percepire il trattamento più favorevole l'indennità di cui all'articolo precedente non è cumulabile con le seguenti:
a) soprassoldo di operazioni intero o ridotto e razione viveri giornaliera;
b) premio speciale a favore del personale che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 399;
c) indennità di fuori residenza di cui all'art. 49 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;
d) premi di operosità e rendimento anche se concessi a titolo di remunerazione speciale;
e) indennità eventuali (missione, marcia, missione all'estero, ecc.).

Art. 8.

Ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di polizia tributaria, cumulabile con le altre indennità nella seguente misura:

finanzieri	L.	23
appuntati	»	24
sottobrigadieri	»	25
brigadieri	»	27
marescialli dei tre gradi	»	30

Art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788028

Per far fronte alle esigenze del servizio d'istituto e di ordine pubblico nei territori liberati è autorizzato un reclutamento di sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza nella seguente misura:

300 sottobrigadieri in servizio effettivo;

4000 finanzieri in servizio effettivo.

Alla cessazione dell'attuale stato di guerra sarà provveduto al riassorbimento del personale eventualmente sopranumero rispetto agli organici stabiliti dalla legge 29 marzo 1940, n. 234, con le vacanze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

Art. 2.

Il reclutamento dei militari di truppa di cui al precedente articolo si effettuerà:

1) per arruolamento volontario;

2) per opzione degli iscritti di leva e passaggio volontario dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Le opzioni ed i passaggi dei militari anzidetti nella Regia guardia di finanza sono subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Art. 3.

Ai militari della Regia guardia di finanza che, arruolatisi in base a quanto disposto nei precedenti articoli, contraggono la ferma triennale, verrà corrisposto un premio di arruolamento di L. 3000.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni vigenti, tutti i sottufficiali e militari di truppa che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, conseguiranno per la prima rafferma triennale un premio di L. 3000, aumentato a L. 5000 per le successive due rafferme triennali.

Tali premi verranno corrisposti al termine di ciascuna rafferma, nei modi previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza è corrisposto il vitto in natura od in contanti. Agli stessi sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

La spesa per la somministrazione del vestiario ai sottufficiali e militari di truppa verrà effettuata con prelevamenti dal Fondo massa della Regia guardia di finanza.

servizi di polizia tributaria, nella seguente misura:

Generale di divisione	L.	47 —
Generale di brigata	»	42 —
Colonnelli	»	39,50
Tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani	»	34,50
Capitani e primi tenenti	»	29,50
Tenenti	»	24,50
Sottotenenti	»	22 —

Art. 7.

Salvo il diritto di percepire il trattamento più favorevole l'indennità di cui all'articolo precedente non è cumulabile con le seguenti:

a) soprassoldo di operazioni intero o ridotto e razione viveri giornaliera;

b) premio speciale a favore del personale che non benefici di alcun trattamento economico di guerra di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 390;

c) indennità di fuori residenza di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

d) premi di operosità e rendimento anche se concessi a titolo di remunerazione speciale;

e) indennità eventuali (missione, marcia, missione all'estero, etc.).

Art. 8.

Ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di polizia tributaria, cumulabile con le altre indennità nella seguente misura:

finanzieri	L.	21
appuntati	»	24
sottobrigadieri	»	25
brigadieri	»	27
marescialli dei tre gradi	»	30

Art. 9.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non sono dovute:

a) ai puniti con rimprovero solenne (per 10 giorni a datare da quello in cui venne inflitta la punizione);

b) ai puniti di fortezza o di arresti, sala o camera di punizione semplice e di rigore per la durata della punizione stessa;

c) ai militari in attesa di giudizio, salvo il diritto di percepire le indennità maturate nel caso di assoluzione o proscioglimento dall'imputazione, quando al procedimento penale non segue il licenziamento od il procedimento disciplinare ovvero questo si conclude senza alcuna sanzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

d) si sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, salvo il diritto a percepire le indennità maturate nel caso di proscioglimento dell'addebito;

e) si degenti in ospedale o altri luoghi di cura per qualsiasi motivo per la durata del ricovero;

f) si militari assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo, per la durata dell'assenza.

Art. 10

Le indennità previste dal presente decreto sono sottoposte alle normali ritenute di legge per gli ufficiali e sottufficiali, mentre sono esenti da ogni ritenuta per gli appuntati e finanzieri.

Art. 11.

Il Comandante generale del Corpo ha facoltà di trattenere in servizio, sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale guerra, i marescialli maggiori che abbiano compiuto trenta anni di servizio e gli altri sottufficiali che abbiano compiuto venticinque anni di servizio, sempre che gli stessi siano stati segnalati dai diretti superiori quali elementi di ottimo rendimento.

Art. 12.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza richiamati o trattenuti alle armi possono riottenere la riammissione nel Corpo, vincolandosi a nuove ferme triennali, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 e quelle di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568.

Art. 14.

Fermo restando il disposto del precedente art. 13, i sottufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi già nella posizione del servizio sedentario, potranno rimanere in servizio per tutta la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo, sempre che ne siano ritenuti meritevoli.

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 hanno effetto dal primo aprile 1944.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1944.

Nomina del liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 settembre 1942, n. 1620, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo) ai sensi dell'articolo 86 *bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore dell'azienda suindicata;

Decreta:

L'avv. Antonio Gullo di Diego è nominato liquidatore della Cooperativa agricola avente sede in Roccamena (Palermo) — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — ai sensi del menzionato art. 86 *bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

(9)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomine dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori in Castelbuono (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1275

poste alle normali ritenute di legge per gli ufficiali e sottufficiali, mentre sono esenti da ogni ritenuta per gli appuntati e finanzieri.

Art. 11.

Il Comandante generale del Corpo ha facoltà di trattenere in servizio, sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale guerra, i marescialli maggiori che abbiano compiuto trenta anni di servizio e gli altri sottufficiali che abbiano compiuto venticinque anni di servizio, sempre che gli stessi siano stati segnalati dai diretti superiori quali elementi di ottimo rendimento.

Art. 12.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza richiamati o trattenuti alle armi possono riottenere la riammissione nel Corpo, vincolandosi a nuove ferme triennali, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 e quelle di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568.

Art. 14.

Fermo restando il disposto del precedente art. 13, i sottufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi già nella posizione del servizio sedentario, potranno rimanere in servizio per tutta la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo, sempre che ne siano ritenuti meritevoli.

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 hanno effetto dal primo aprile 1944.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 3. — PETIA

cembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 settembre 1942, n. 1629, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo) ai sensi dell'articolo 86 *bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore dell'azienda suindicata;

Decreta:

L'avv. Antonio Gullo di Diego è nominato liquidatore della Cooperativa agricola avente sede in Roccamena (Palermo) — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — ai sensi del menzionato art. 86 *bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(9)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori in Castelbuono (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Veduti i provvedimenti in data 3 novembre 1941, n. 3339, e 29 gennaio 1943, n. 3818, con i quali i signori avv. Antonio Gaspare Rubino e avv. Antonio Di Giovanni sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei suddetti membri;

Decreta:

I signori cav. uff. rag. Luigi Mirabella fu Francesco e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e avv. Antonio Di Giovanni — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.

Modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1945 per determinate categorie di atti economici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Ritenuta l'opportunità di stabilire particolari modalità ai fini della corresponsione nell'anno 1945 dell'imposta sull'entrata per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortofloroforutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi; dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza e da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli a gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazione del bestiame da parte di associazioni mutue;

Decreta:

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto, caffè, pasticcerie, collegi e simili), il consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

d) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

f) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

g) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi ne effettua la esportazione.

Art. 2.

I prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata ed esclusi i legumi secchi ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, esclusi quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sulla entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera *a*): nella misura del 7 %, mediante il pagamento, al competente Ufficio del registro, di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 12;

2) per quelli indicati alla lettera *b*): nella misura dell'8 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

3) per quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*): nella misura del 4 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

4) per quelli indicati alla lettera *f*): nella misura del 4 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 127671

spare Rubino e avv. Antonio Di Giovanni — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: Soleri

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.

Modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1945 per determinate categorie di atti economici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Ritenuta l'opportunità di stabilire particolari modalità ai fini della corresponsione nell'anno 1945 dell'imposta sull'entrata per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi; dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza e da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli a gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazione del bestiame da parte di associazioni murue;

Decreta:

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto della immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) la vendita dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, che provvedono esclusivamente o prevalentemente alla vendita dei prodotti stessi;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti che ne effettuano la rivendita, in via accessoria, insieme ad altri generi e prodotti;

c) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, riste[illegible] effettua la esportazione.

Art. 2.

I prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata ed esclusi i legumi secchi ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, esclusi quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sulla entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera *a*): nella misura del 7 %, mediante il pagamento, al competente Ufficio del registro, di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 12;

2) per quelli indicati alla lettera *b*): nella misura dell'8 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

3) per quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*): nella misura del 4 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

4) per quelli indicati alla lettera *f*): nella misura del 4 %, all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi;

5) per quelli indicati alla lettera *g*): nella misura del 4 % e nei modi normali, in base al prezzo di acquisto, su apposito documento da emettersi a cura dell'esportatore entro cinque giorni dall'effettuata esportazione.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti ortoflo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

rofrutticoli e della pesca, esclusa peraltro l'importazione dei prodotti stessi, per la quale è dovuta l'imposta nella misura normale del 4 %.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi degli accennati prodotti, per i quali non è dovuta l'imposta, sono soggette alla tassa di bollo ordinaria di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Pubblici esercizi - Artigianato ambulante - Prestazioni al dettaglio - Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole - Professioni - Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute.

Art. 5.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei pubblici esercizi, salvo quanto disposto dal successivo art. 13, dall'artigianato ambulante, dalle prestazioni al dettaglio, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole e dall'esercizio di professioni in genere, agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute, l'imposta, nella normale misura del 4 %, si corrisponde mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 12.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 sono i seguenti:

caffè e bar, anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la vendita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti:

a) dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di alberghi, pensioni, circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione dell'imposta nei modi normali stabiliti dalla legge per le altre entrate conseguite dall'esercizio;

b) delle trattorie con alloggio, tipiche dei piccoli centri, nelle quali generalmente si somministrano pasti e soltanto in via accessoria si dà alloggio al cliente, per tutta l'attività svolta, compresa quella alberghiera.

Per gli esercizi nei quali vengano dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone d'imposta tanto provvisorio che definitivo, liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercente, a norma dei successivi articoli 10 e 11, è ridotta del 10 %, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merci acquistate presso terzi, debbono corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi stabiliti dal presente decreto limitatamente alla vendita dei prodotti di propria fabbricazione, mentre per le vendite al minuto delle merci acquistate debbono assolvere il tributo giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10 (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole - Professioni - Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute.

Art. 5.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei pubblici esercizi, salvo quanto disposto dal successivo art. 13, dall'artigianato ambulante, dalle prestazioni al dettaglio, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole e dall'esercizio di professioni in genere, agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute, l'imposta, nella normale misura del 4 %, si corrisponde mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 12.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 sono i seguenti:

caffè e bar, anche per i servizi accessori (sale da biliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la vendita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da biliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Tale regime d'imposizione si applica anche per i bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere. Peraltro per le vendite al minuto effettuate nei detti negozi l'imposta sull'entrata si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, mentre per le eventuali vendite fatte ad industriali, commercianti od altri pubblici esercizi il tributo è dovuto nei modi e termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Per gli esercizi nei quali vengano dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone d'imposta tanto provvisorio che definitivo, liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercente, a norma dei successivi articoli 10 e 11, è ridotta del 10 %, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merci acquistate presso terzi, debbono corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi stabiliti dal presente decreto limitatamente alla vendita dei prodotti di propria fabbricazione, mentre per le vendite al minuto delle merci acquistate debbono assolvere il tributo giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 23 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10 (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure, sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stirerie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi, pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura di cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita diretta di merci al pubblico, limitatamente a tali ven-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 12801

da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole - Professioni - Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute.

Art. 5.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei pubblici esercizi, salvo quanto disposto dal successivo art. 13, dall'artigianato ambulante, dalle prestazioni al dettaglio, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole e dall'esercizio di professioni in genere, agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute, l'imposta, nella normale misura del 4 %, si corrisponde mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 12.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 sono i seguenti:

caffè e bar, anche per i servizi accessori (sale da biliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la vendita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da biliardo non annesse a caffè, bar e simili stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Tale regime d'imposizione si applica anche per i bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere. Peraltro per le vendite al minuto effettuate nei detti negozi l'imposta sull'entrata si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, mentre per le eventuali vendite fatte ad industriali, commercianti ed altri pubblici esercizi il tributo è dovuto nei modi e termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Per gli esercizi nei quali vengano dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone d'imposta tanto provvisorio che definitivo, liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercente, a norma dei successivi articoli 10 e 11, è ridotta del 10 %, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merci acquistate presso terzi, debbono corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi stabiliti dal presente decreto limitatamente alla vendita dei prodotti di propria fabbricazione, mentre per le vendite al minuto delle merci acquistate debbono assolvere il tributo giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1919, n. 10 (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; materassai; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stirerie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi, pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura di cereali per conto di terzi; frantoi per la sprenitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provveda anche alla vendita diretta di merci al pubblico, limitatamente a tali ven-

1281

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dite l'imposta si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 9.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualunque professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad un'attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Dichiarazioni - Liquidazione dell'imposta - Pagamento.

Art. 10.

Coloro che a norma dei precedenti articoli 3, n. 1, e 5, sono tenuti a corrispondere l'imposta in base a redditi provvisori soggetti a conguaglio con rapporto all'entrata lorda conseguita in dipendenza della loro attività, debbono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio dell'anno 1945, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1944.

Per gli esercizi che iniziano l'attività nel corso dell'anno la dichiarazione di cui sopra dev'essere presentata entro un mese dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile in un anno.

L'imposta viene liquidata dall'Ufficio del registro in via provvisoria sulla base dell'entrata dichiarata, salvo conguaglio a fine d'anno. Ai fini di tale conguaglio i contribuenti debbono presentare al detto Ufficio, entro il mese di febbraio 1946, un prospetto delle entrate conseguite nell'anno 1945.

Art. 11.

Gli Uffici del registro in base alla dichiarazione presentata a norma del precedente art. 10 determinano il canone provvisorio per l'anno 1945, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente, con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 12.

Per i contribuenti che non abbiano presentata la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta, e lo notificano all'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

ficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1945.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 200, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1945.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito al conguaglio del canone provvisorio dev'essere effettuato entro il mese di marzo 1946.

Mense militari - Cucine economiche
Mense, refettori e ristoranti aziendali e di fabbriche.

Art. 13.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata per ciascuna mensa o cucina, è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	L. 150
da 5.001 a 50.000	» 300
da 50.001 a 500.000	» 450
superiore a 500.000	» 600

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata, per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L. 150
da 51 » 100	» 250
» 101 » 500	» 500
» 501 » 1.000	» 1000
» 1.001 » 5.000	» 1500
» 5.001 » 10.000	» 2000
oltre 10.000	» 2500

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui sopra gl'interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1945 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (generalità del[illegible] della popolazione del comune in cui è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1 2 8 2 1

notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.);

Dichiarazioni - Liquidazione dell'imposta - Pagamento.

Art. 10.

Coloro che a norma dei precedenti articoli 3, n. 1, e 5, sono tenuti a corrispondere l'imposta in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio con rapporto all'entrata lorda conseguita in dipendenza della loro attività, debbono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio dell'anno 1945, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1944.

Per gli esercizi che iniziano l'attività nel corso dell'anno la dichiarazione di cui sopra dev'essere presentata entro un mese dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile in un anno.

L'imposta viene liquidata dall'Ufficio del registro in via provvisoria sulla base dell'entrata dichiarata, salvo conguaglio a fine d'anno. Ai fini di tale conguaglio i contribuenti debbono presentare al detto Ufficio, entro il mese di febbraio 1946, un prospetto delle entrate conseguite nell'anno 1945.

Art. 11.

Gli Uffici del registro in base alla dichiarazione presentata a norma del precedente art. 10 determinano il canone provvisorio per l'anno 1945, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente, con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 12.

Per i contribuenti che non abbiano presentata la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta, e lo notificano all'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sulla base delle entrate conseguite dal contribuente nell'anno 1945 e dallo stesso denunziate nel termine stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo l'Ufficio provvede al conguaglio del canone d'imposta dovuto per il detto anno.

Art. 12.

Il pagamento dei canoni provvisori d'imposta dovuti a norma dei precedenti articoli è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 300 il versamento dev'essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1945, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1945.

Art. 13.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata per ciascuna mensa o cucina, è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	L. 150
da 5.001 a 50.000	» 300
da 50.001 a 500.000	» 450
superiore a 500.000	» 600

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata, per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino	a 50	L.	150
da 51	» 100	»	250
» 101	» 500	»	500
» 501	» 1.000	»	1000
» 1.001	» 5.000	»	1500
» 5.001	» 10.000	»	2000
oltre 10.000		»	2500

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui sopra gl'interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1945 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 300 il versamento dev'essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1945, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1283

Art. 14.

Quando la gestione delle mense, cucine, refettori e ristoratori di cui al precedente articolo sia data in appalto, l'imposta a cura dell'appaltatore si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

[illegible] [illegible] [illegible]

Art. 15.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni miste per il bestiame assicurato nell'anno 1945 l'imposta è dovuta in base alla quota lorda di L. 6,75 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1946.

Art. 16.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1944

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 24. — LOSS

(14)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 281, pubblicato nella « Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e previdenza per ricevitori postali e telegrafici » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1944, n. 80, all'art. unico, lettera a) ove è detto « ... scelto fra estranei ... » ecc., devesi leggere « ... scelto anche fra estranei ... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 95 del 16 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 28 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 NOVEMBRE 1944

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e assistenza per il personale provinciale delle imposte dirette.

(16)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 96 del 19 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(17)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato – G. C.

1284

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1285

TRANSLATION NO.454

7 JAN 1945

6 JAN

HUMBERT OF SAVOY
Prince of Piedmont
Lieutenant General of the Kingdom

By virtue of the authority delegated to us; and
Whereas the R.D.L. No. 107 of 6 April 1944, regarding the institution of a High Commissariat for Prisoners of War; and
Whereas the Lt. General's legislative decree No. 519 of 9 November 1944, for the formation of a National Commission and an office for the Patriots of liberated Italy; and
Whereas the Lt. General's decree..... instituting the Ministry of occupied Italy; and
Whereas the decision of the Council of Ministers; and
Whereas the Lt. General's decree law No. 151 of 25 June 1944; and
On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State and Minister for the Interior, in accord with the Ministers Secretaries of State for Foreign Affairs, for the Treasury, for War, for the Navy, for the Air-force, for Public Education, for Industry, Commerce and Labour, and for occupied Italy;

WE HEREBY SANCTION AND PROMULGATE AS FOLLOWS:

Art 1

A High Commissariat shall be instituted for returned soldiers.
The High Commissioner shall be appointed by Lt. General's Decree, on the proposal of the President of the Council of Ministers, after hearing the Council.

Art 2

For the purposes of the present decree, the following are considered returned soldiers:
1) Soldiers, of any corp or grade, who have taken part in the second world war: from the moment they are dismissed;
2) Patriots, from the moment they are demobilized;
3) Interned soldiers or prisoners of war; from the moment they are repatriated or, if liberated in Italian territory, from the moment they are liberated.

Art 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Legislative Decree No. 191 of 25 June 1944; and

On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State and Minister for the Interior, in accord with the Ministers Secretaries of State for Foreign Affairs, for the Treasury, for War, for the Navy, for the Air force, for Public Education, for Industry, Commerce and Labour, and for occupied Italy;

WE HEREBY SANCTION AND PROMULGATE AS FOLLOWS:

Art 1

A High Commissariat shall be instituted for returned soldiers.

The High Commissioner shall be appointed by Lt. General's Decree, on the proposal of the President of the Council of Ministers, after hearing the Council.

Art 2

For the purposes of the present decree, the following are considered returned soldiers:

1) Soldiers, of any corp or grade, who have taken part in the second world war: from the moment they are dismissed;

2) Patriots, from the moment they are demobilized;

3) Interned soldiers or prisoners of war; from the moment they are repatriated or, if liberated in Italian territory, from the moment they are liberated.

Art 3

The High Commissariat for returned soldiers:

a) shall facilitate the soldiers' rapid and orderly return to their homes, after being dismissed or demobilized or repatriated, and shall give them every assistance to reach their places of destination;

) shall insure the soldiers employment in the various productive activities;

) provide for facilitating the instruction and professional reeducation of the returned soldiers, for the purposes of insuring their highest productive efficiency, in relation to their individual aptitude and capacity;

) shall urge the institution of enterprises, especially of cooperative form, in order to employ the soldiers in the most profitable manner both in Italy and abroad;

e) shall provide the returned soldiers who are trully in need, with every possible assistance, moral and material, with the exception of the assistance entrusted to the Ministry of occupied Italy to the patriots in the regions just liberated.

4899

The powers of the High Commissariat for prisoners of war, instituted by R.D.L. No. 137 of 6 April 1944, and the High Commissariat for the moral and material assistance to war refugees, instituted by R.D.L. no 137 of 29 May 1944, remain unchanged.

4615

1286

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 4

The High Commissariat shall effect every necessary coordination between the administration s concerned, in everything regarding assistance to returned soldiers, and coordinate all initiatives, even private, in favour of the returned soldiers.

It shall work directly with the organs of the Allied Commission and shall communicate directly with the public administrations and concerns.

Art. 5

The High Commissariat shall be under the direct control of the President of the Council of Ministers and have its office in the same building.

Branch offices may be instituted, on the proposal of the High Commissioner, by decree of the President of the Council of Ministers.

Art. 6

A Board of consultation for returned soldiers shall be instituted in the High Commissariat. It shall be presided by the High Commissioner for returned soldiers and shall be composed of:

a) The High Commissioner for prisoners of war;
b) The High Commissioner for moral and material assistance for war refugees;
c) The President of the National institution for war invalids;
d) The President of the national for war mutilated and invalids;
e) The President of the national institution for combatants;
f) The President of the National Association for combatants;

The above members, if they are absent or unable to attend, may be represented by their delegates.

The delegates of the administrations concerned shall take part in the meetings of the board, following their appointment by the respective Ministers and on the request the High Commissioner, in connection with each single problem submitted to him for examination.

The High Commissioner shall have the power to invite persons particularly expert in each problem to be discussed, to each meeting of the Board

Art. 7

The High Commissioner shall have a general secretary under him, chosen among the State officials of grade not lower than the 5th and nominated by decree of the President of the Council of Ministers, on the proposal of the High Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

A Board of consultation for returned soldiers shall be instituted in the High Commissariat. It shall be presided by the High Commissioner for returned soldiers and shall be composed of:

a) The High Commissioner for prisoners of war;
b) The High Commissioner for moral and material assistance for war refugees;
c) The President of the National institution for war invalids;
d) The President of the national for war mutilated and invalids;
e) The President of the national institution for combatants;
f) The President of the National Association for combetants;

The above members, if they are absent or unable to attend, may be represented by their delegates.

The delegates of the administrations concerned shall take part in the meetings of the board, following their appointment by the respective Ministers and on the request of the High Commissioner, in connection with each single problem submitted to him for examination.

The High Commissioner shall have the power to invite persons particularly expert in each problem to be discussed, to each meeting of the Board

Art. 7

The High Commissioner shall have a general secretary under him, chosen among the State officials of grade not lower than the 5th and nominated by decree of the President of the Council of Ministers, on the proposal of the High Commissioner.

Art. 8

The High Commissioner shall be compensated for his office to an amount which will be fixed by decree of the President of Ministers, in accord with the Minister of the Treasury.

4898

Art. 9

The High Commissioner shall provide for the operation of his office with personnel, both civil and military, commanded by other State administrations.

He shall also have the power to employ temporary personnel, according to the regulations of R.D.L.No. 100 of 4 Feb. 1937 and following amendments. The maximum number of temporary employees shall be fixed by decree of the President of Council of Ministers, in accord with the Minister of the Treasury, on the proposal of the High Commissioner.

Art. 10

The expenses for the operation of the High Commissariat shall be charged to the estimate account of the expenses in the budget of the Ministry of the Treasury, section of the Presidency of the Council of Ministers, by means of special allotments. The latter shall be administ

4615

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1288

be administrated by the High Commissioner, in observing the rules of the State accountancy. For this purpose he shall exercise all the powers held by the Ministers. In opening credits, the High Commissioner shall be authorized to surpass the limits fixed by art.56 of the Royal Decree No. 2440 of 18 November 1923, both as regards the nature of the expenses and their amount.

The Minister of the Treasury shall be authorized to make the consequent variations in the budget.

Art. 11

With a letter provision will be issued rules for coordinating the powers of the High Commissariat for returned soldiers with those of the High Commisseriat for prisoners of war and those of the national commission and the office for patriots of liberated Italy.

Art. 12

The present decree shall come into force on the day following its publication. No order, etc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789121

The present decree shall come into force on the day following its publication.
Be order, etc.

4897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

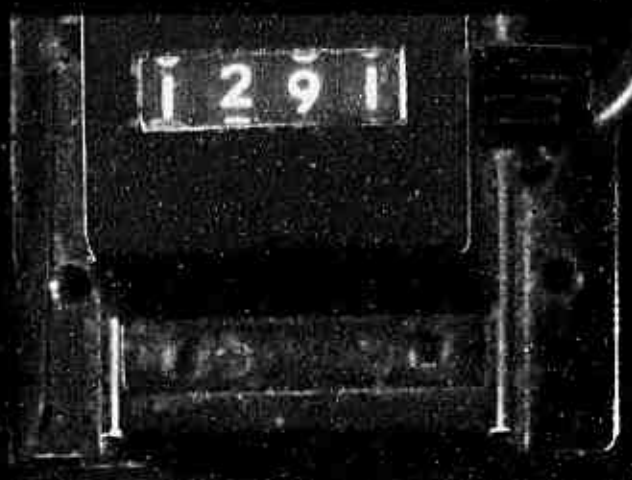
1291